

DELLA POTESTÀ,
E DELLA POLITIA
DELLA CHIESA
TRATTATI DUE

CONTRO LE NUOVE OPINIONI
DI PIETRO GIANNONE
DEDICATI

AL PRINCIPE
DEGLI APOSTOLI

D A

GIAN'ANTONIO BIANCHI DI LUCCA

FRATE OSSERVANTE DELL' ORDINE DE' MINORI.

Spuntato ad Biblioth. TOMO VI. Anno Genue
COGL'INDICI DI TUTTA L'OPERA.

Anno



1770.

Sc. 10. L. C.



IN ROMA, MDCCLII.

NELLA STAMPERIA DI S. IGNAZIO

APPRESSO GIOVANNI GENEROSO SALOMONI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

I N D I C E

DE' LIBRI, E DE' PARAGRAFI.

LIBRO QUARTO.

D *Ove si tratta dell'esterior Politia della Chiesa nel Regno de' Longobardi da Autari sino al Re Liutprando; e nell'Impero de' Greci da Giustino II. infino a Leone Isaurico.* Pag. 1

C A P O P R I M O.

D *Ello stato dell'Imperio, e della Chiesa da' tempi di Giustino II. sino a Leone Isaurico; e delle Mutazioni, che in questo tempo accaddero nella civile, ed Ecclesiastica amministrazione.* 3

§. I. *Dello stato dell'Imperio così Occidentale, come Orientale in tempo dell'assunzione di Giustino II. al Trono Imperiale: e delle mutazioni, che in esso Imperio succedevano, tanto in Occidente, come in Oriente dello stesso Giustino sino a Leone Isaurico.* ivi.

§. II. *Dello stato della Chiesa in questi tempi; e della sua politia per riguardo de' Patriarcati d'Occidente, e d'Oriente.* 8

C A P O S E C O N D O.

D *E' Vescovi di Costantinopoli da Giustino II. sino a Leone Isaurico; e delle contese, ch'ebbero con molti di questi i Romani Pontefici.* 27

§. I. *De i Vescovi, che tennero la Sede di Costantinopoli sotto l'Imperio di Giustino II. di Maurizio, e di Foca, e delle contese, ch'ebbero con quegli i Romani Pontefici.* ivi.

§. II. *De' Vescovi, che tennero successivamente la Sede di Costantinopoli durante tutto l'Imperio d'Eraclio. Dell'origine, e del progresso del Monotelismo; e delle prime condanne fatte di quest'eresia da i Romani Pontefici.* 38

§. III. *De' Vescovi di Costantinopoli, che tennero successivamente quella Sede nell'Imperio di Costante sino al Pontificato di Vitaliano; e de' travagli, che soffrirono i Romani Pontefici per difesa della Fede Cattolica.* 57

§. IV. *De' Vescovi, che tennero la Sede di Costantinopoli nell'Imperio di Costante, e di Costantino Pogonato da S. Vitaliano Papa sino al stesso Concilio Generale.* 88

§. V. *Del*

- §. V. *Del terzo Concilio Costantinopolitano sesto Generale contro l'eresia de' Monoteliti; della confessione da esso fatta della suprema autorità della Sedia Apostolica; e della supposta condanna di Onorio.* 122
- §. VI. *De' Vescovi Costantinopolitani dal sesto Sinodo Generale fino a Leone Isaurico.* 168

CAPO TERZO.

- D** *ell'Esterior Politia Ecclesiastica intorno alla disciplina riguardante l'elezione de' Vescovi, e specialmente del Romano Pontefice, e la disposizione de' beni temporali nel Regno de' Longobardi dal tempo di Giustino II. fino a Leone Isaurico.* 195
- §. I. *Della falsa massima di Giannone malamente dedotta da i Concilj tenuti in questi tempi, che appartenga a i Principi del secolo regolare la disciplina de' Chierici, e della Chiesa.* 195
- §. II. *Delle elezioni Vescovili, e de' giudizi Ecclesiastici in questi tempi.* 235
- §. III. *Di altri errori di Giannone riguardanti la politia della Chiesa da Giustino II. fino a Leone Isaurico.* 293

IMPRIMATUR,


Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

F. M. de Rubeis Archiep. Constantinopolit. Vicefg.

IMPRIMATUR.,

Fr. Joseph Augustinus Orsi Ordinis Prædicatorum Sacri Palatii Apostolici Magister.

LIBRO



LIBRO IV.

Dove si tratta dell' esterior Politia della Chiesa nel Regno de' Longobardi da Autari infino al Re Liutprando; e nell' Impero de' Greci da Giustino II. infino a Leone Isaurico.



VENDO noi seguitato Giannone nel titolo di questo libro secondo il metodo, che ci siamo proposti; per non deviare dall'ordine de' tempi stimiamo bene d'avvertire, che distrutto il Regno de' Goti in Italia, e mandate le loro reliquie in Costantinopoli da Narsete l'anno **DLIV.** di Cristo (*a*), vigesimo ottavo di Giustiniano Imperadore, e decimo ottavo di Vigilio Papa; dopo aver regnato in Italia **LXV.** anni, cominciandosi l'Epoca del loro Regno dall' ingresso di Teodorico in Italia, e dalla prima sconfitta data ad Odoacre l'anno di Cristo **CDLXXXIX.** (*b*) sesto-decimo dell'Imperio di Zenone, e settimo del Pontificato di Felice III. ovvero **LXI.** anni, cominciandosi dalla morte data dallo stesso Teodorico a Odoacre in Ravenna, e dall' acquisto, ch'ei fece di tutta l'Italia l'anno di Cristo **CDLXXXIII.** essendo Consoli Eusebio la seconda volta, ed Albino (*c*), sotto otto

Tom. VI.

A

Regi.

(*a*) Agathias lib. 2. pag. 49.

(*b*) Cassiod. in Fastis. Marcellin. & Marius Aventicens. in Chronic. & Anonym. Cuspinian.

(*c*) Cassiodorus in Fastis. Marcellinus in Chronic. Anonym. Cuspinian.

Regi, quali furono Teodorico Amalo, il quale solo regnò più di tutti gl' altri, computati insieme gl' anni del loro Regno, Atalarico, Teodato, Vitige, Ildebaldo, Erarico, Totila, e Teja, rimasta tutta l' Italia in dominazione de' Greci, finalmente dopo trentatre anni fu invasa da Alboino Re de' Longobardi; il quale nell' anno DLXVIII. terzo dell' Imperio di Giustino II. e nono del Pontificato di Giovanni III. occupata in un tratto Aquileja con molte Terre della Provincia delle Venezie, col Foro di Giulio detto Friuli, capo di quella Provincia, nello spazio di tre anni s'impadronì di tutta la Liguria insino all' Alpi, dell' Emilia, della Toscana, e dell' Umbria; e finalmente espugnata Pavia, fissò ivi la Sede, e la Regia de' Longobardi. Ucciso costui l' anno DLXXXIII. e ad esso succeduto Clefi, uomo barbaramente crudele, il quale per la sua crudeltà dopo diciotto mesi ucciso fu cagione, che i Longobardi destinati da Alboino al governo delle Città principali, e capi delle Provincie occupate, da esso chiamati Duchi, differissero fino a dieci anni l'elezione del nuovo Re; dopo il quale interregno eletto Autari l' anno di Cristo DLXXXV. quarto dell' Imperio di Maurizio, e ottavo del Pontificato di Pelagio II. in questo Principe si stabilì il Regno, e la successione de' Regi Longobardi in Italia. Cominciando adunque Giannone quest' Epoca da *Autari*, malamente la congiunge con Giustino II. e proseguendola fino a Liutprando, ed a Leone Isaurico, la fa correre dal DLXXX. fino al DCCXVII. Noi però cominciandola donde abbiamo lasciato nel Capo antecedente, cioè, dal principio dell' Imperio di Giustino II. la produrremo sino al principio dell' Imperio di Leone Isaurico.

Ma poichè Giannone parlando della esterior politica della Chiesa in questi tempi, molte cose ripete altrove dette, altre ne aggiunge fuori di proposito; perciò noi ci dispenseremo in questo Capo di portare interamente il suo testo, e addurremo solamente di quando in quando le sue parole, dove dovremo riprender le sue falsità, ed i suoi errori più manifesti.

CAPO

C A P O P R I M O .

Dello stato dell' Imperio e della Chiesa da' tempi di Giustino II. sino a Leone Isaurico; e delle mutazioni, che in questo tempo accaderono nella civile, ed Ecclesiastica amministrazione.



N O R C H È lo stato dell'Ecclesiastica politica non dipenda in conto alcuno dalla politica civile, non potendosi tuttavia negare, che ha con questa una gran connessione, perciocchè variandosi gli ordini delle cose, ed i costumi degl' uomini, convien anche accomodar la disciplina alla condizione de' tempi, almeno in quelle cose, che non alterano lo stato sostanziale della medesima disciplina: perciò trattando Giannone dell' esterior politica della Chiesa in tempi, ne' quali grandissime mutazioni accaderono nello stato civile dell' Imperio; perciò per meglio comprender la disciplina di questi tempi abbiamo stimato necessario mettere in prospetto lo stato così dell' Imperio, come della Chiesa secondo i tempi, di cui Giannone favella.

§. I.

Dello stato dell' Imperio così Occidentale, come Orientale in tempo dell' assunzione di Giustino II. al Trono Imperiale: e delle mutazioni, che in esso Imperio succedono, tanto in Occidente, come in Oriente, dallo stesso Giustino sino a Leone Isaurico.

S O M M A R I O .

- I. Stato dell' Imperio Occidentale in tempo dell' assunzione di Giustino II.
- II. Mutazioni accadute in Italia nel tempo di Giustino. Stabilimento, e durata del Regno de' Longobardi. Parte d' Italia rimasta sotto il Greco Imperadore. Nuova politica in Italia stabilita. Istituzione, e durata degl' Esarchi. Mutazioni accadute nell' Africa.

A 2

III. Sta-

III. *Stato dell' Imperio Orientale quando fu assunto al Trono Imperiale Giustino II. Mutazioni in esso Imperio accadute sotto i successori di lui sino a Leone Isaurico.*

I. **D**iscacciati da Bellifario dall' Africa i Vandali, e dal medesimo Bellifario, e poi da Narsete distrutto il Regno degli Ostrogoti d' Italia, delle molte Diocesi, in cui era diviso l' Imperio Occidentale, queste due sole furono ricuperate da Giustiniano, e rimasero sotto l' Imperio Greco sino al tempo, che fu assunto al governo di esso Giustino il minore. Tutte le altre Diocesi erano dominate da diversi Principi, che da' loro maggiori le aveano ricevute in rettaggio. Le diciassette Provincie della Diocesi delle Gallie, a riserva della Narbonense, che anche diceasi Settimiana, la quale era in dominazione de' Regi Westrogoti, che signoreggiavano le Spagne, divise in varj Regni, erano possedute da' Regi Franchi della stirpe del gran Clodoveo; sotto i quali Regi, essendo essi Cattolici, si conservò lungamente nelle Gallie l' antica politia della Chiesa così in ordine alla gerarchia, come rispetto alla disciplina, ed alla subordinazione alla Sede Romana sino al cadimento del settimo secolo: nel qual tempo per la pigrizia, e per l' impotenza de' Regi della stirpe de' Merovingi cadè affatto la disciplina Ecclesiastica, cosicche, intermessi i Concilj per lungo tempo, fu necessario tutto il zelo de' Romani Pontefici, e tutto lo studio de' Principi maggiori di Carlo Magno per restituire in que' Regni l' Ecclesiastica politia, e la purità della Religione. Le Provincie dell' Isola della Bretagna Australe, che furono una volta soggette all' Imperio Romano, già molto tempo prima dell' Imperio del minor Giustino erano state occupate dagl' Anglosassoni Gentili, che avean fissa in quelle la lor Sede. Ma per quello, che riguarda la Religione successe in questi tempi nella stessa Isola una felice mutazione, mercè dell' opera di S. Colombano, il quale portatosi dall' Ibernia nella parte Settentrionale della medesima Isola, ridusse alla fede Cattolica i Pitti, o gli Scozzesi l' anno DLXV. e mercè di S. Agostino Apostolo dell' Inghilterra, il quale spedito da S. Gregorio Magno in quella parte con alcuni Santi Monaci l' anno DXCVI. convertì alla Cattolica fede gl' Inglesi. Le Spagne nel tempo, in cui Giustino il minore fu assunto alla porpora erano dominate da' Re Westrogoti Ariani: ma nell' anno DLXXX. imperando in Oriente Maurizio, morto in Toledo il Re Leovigildo pentito dell' eccesso commesso nella persona di S. Ermenegildo suo Figliuolo, fatto da lui uccider per la fede Cattolica, essendo succeduto nel paterno Regno

Reca-

Recaredo altro suo Figliuolo , a cui il Padre morendo comandò , che abbracciasse la Cattolica fede ; eseguì questi con tanto ardore per opera di S. Leandro il comando , o il consiglio del Padre , che in breve tempo ridusse alla fede Ortodossa tutte le Spagne . Onde in quelle Provincie risorse perfettamente colla vera fede l' antica gerarchia , e politica Ecclesiastica , come apparisce da' tanti Sinodi celebrati in quel Regno sino al fine del VII. secolo ; nella cadenza del quale , e nel principio dell' VIII. le incredibili scelleratezze , la somma perfidia , e la più che tirannica dominazione di Roderico ultimo Re de' Goti nelle Spagne , avendo guaste , e corrotte la Repubblica , e la Chiesa , e disgustati molti Grandi , furon cagione , che chiamati dalla vicina Africa i Saraceni , o i Mauri Maomettani , innondassero questi con immensa strage la Spagna l' anno XCI. dell' Egira Maomettana , DCCL. dell' Era Spagnuola , e DCCXII. dell' Era comune , e che dopo due anni in una battaglia campale il Re Roderico , abbandonato da i suoi , vinto , ed ucciso , restassero tutte le Spagne infelice preda de' Saraceni , salvate solamente alcune reliquie de' Goti Cristiani ne' monti dell' Asturia , e della Cantabria . L' Illirico Occidentale già molto tempo prima di Giustino per la maggior parte era occupato da' Barbari , prima dagli Unni , da' Gepidi , e poi da' Vincli , che furon gli stessi , che i Longobardi : e nel tempo , in cui fu Giustino creato Imperadore , le Pannonie con altre Provincie di quel tratto confinanti all' Italia erano possedute da i Longobardi .

II. Di tutte le Diocesi adunque dell' Imperio Occidentale non rimasero a Giustino se non l' Africa , e l' Italia , coll' Isole adiacenti . Ma nel terzo anno dell' Imperio di questo Principe venuto , come si è detto , Alboino in Italia , in breve tempo s' impadronirono i Longobardi di tutte queste nostre Provincie , a riserva di Ravenna , e di alcune Città della Flaminia , della Città di Roma col suo distretto , della Città di Napoli col suo Territorio , e di alcune altre Città del Regno di Napoli coll' Isola di Sicilia , le quali sino a Lione Isaurico si mantennero nella fede del Greco Imperadore . Stabilito così in Italia il Regno de' Longobardi , durò questo sotto XXII. Regi per lo corso di circa CCVI. anni : i Fasti de' quali Principi , e la loro Cronologia possono vederli diligentemente compendiatì dal dottissimo Signor D. Gaetano Cenni (a) . Fu allora istituita in Italia una nuova politica nella civile amministrazione per quelle Regioni , che eran rimaste sotto il Greco Imperio : a tutte fu dato un Prefetto sotto nome d' Esarca , che risie-

(a) Cenni in Prefat. ad vitas RR. PP. T. IV. Anagnini edit. Rom. §. 31. CCCIII. & seqq.

risedesse in Ravenna, e che a nome dell' Imperadore amministrasse quella parte d' Italia, che all' Imperio Greco ubbidiva; la quale in sostanza era quella, che dal Pò si stendeva al Mare Adriatico tra l' Appennino e la Pentapoli, detta l' Esarcato di Ravenna; e quella parte litorale d' Italia bagnata dal Mar superiore, che si distendeva fino alla Sicilia, a riserva del Ducato di Benevento, che stendendosi per alcune Provincie di quelle, che ora compongono il Regno di Napoli, fu occupato da' Longobardi. Il primo Esarca fu Longino, il quale nell' anno DLXVIII. fu mandato da Giustino in Ravenna, che fu sede ordinaria degl' Esarchi. Non più si udirono in Italia i nomi di Prefidi, di Consolari, e di Correttori: ma i Governatori delle Città, o delle Regioni, che rimasero sotto i Greci, ad imitazione de' Longobardi, furono chiamati Duchi: o fosse, che i Longobardi, Gente guerriera, che non distingueva l' amministrazion civile dalla militare, prendessero questi nomi da i Greci, che nominavan Duchi gli Amministratori delle cose militari, come apparisce dalla Notizia dell' Imperio; o fosse, che i Greci stessi in Italia si conformassero alla politica de' Longobardi. Quindi sursero il Ducato Romano, il Ducato Napolitano, ed altri di altri distretti nella Puglia, e nella Calabria, amministrati da' proprj Duchi, tutti sottoposti agli Esarchi di Ravenna; i quali furono gli uomini più scellerati della Terra, e sotto di loro maggiori danni, e più acerbe estorsioni soffrirono i miseri Italiani, che sotto gli stessi Longobardi, avvegnachè barbarissimi, e nel principio Pagani. E soprattutto furono ingrattissimi a' Romani Pontefici; contro i quali, ancorchè, come costretto dall' evidenza de' fatti confessa Giannone, con ogni studio procurassero mantenere nella fede del Greco Imperio il Ducato Romano, e difenderlo da i Longobardi, non pur fomentaron lo scisma de' Vescovi di Ravenna, ma tentarono ancora, ed eseguirono le più orrende scelleratezze, comandate loro da i perfidissimi eretici Imperadori Costanzo, e Leone Isaurico. Sotto il tiranico Imperio di costoro fu per lo spazio di circa CLXXXIV. anni travagliata la nostra misera Italia: e di XVIII. di essi, che ottennero successivamente questo Magistrato, pochi furono quelli, che non diedero gravissime tribolazioni a' Romani Pontefici. La loro Cronologia può vederfi con molta esattezza tessuta dal sopralodato eruditissimo Scrittore (a). L' Africa dopo esser stata l' anno DCXLVII. saccheggiata da' Saraceni, ucciso Gregorio Tiranno, che si era ribellato all' Imperador Costanzo; tornata nulladimeno in potestà de' Greci, essendosi impa-

(a) Cenni in citata Prefat. §. 39.

impadroniti dappoi nell' anno DCXXVI di alcune Città di quella Regione i medesimi Saraceni, e cominciata da questo tempo la guerra tra gl' Arabi e i Greci, dopo essersi combattuto più anni con varia fortuna dall' una parte e dall' altra, finalmente nell' anno DCXCVI. espugnata, e prostrata al suolo Cartagine, e nell' anno DCXCVIII. vinti e disfatti gl' Africani, che faceano resistenza, combattuti i Greci e per mare, e per terra, si ritirarono nell' Isola di Candia, lasciando tutta l' Africa in preda di que' Barbari, che ne divennero perpetuamente Signori. Questo era lo stato dell' Imperio Occidentale nel tempo, in cui Giustino II. fu assunto all' imperial Trono di Costantinopoli; e queste furon le mutazioni, che in Occidente seguirono dallo stesso Giustino fino a Lione Isaurico.

III. *In quanto all' Imperio Orientale, l' Egitto, la Siria, la Palestina, il Ponto, l' Asia, e la Tracia, cioè, le antiche cinque Diocesi, che componevan l' Orientale Imperio, con parte dell' Illirico Orientale ubbidivano al Greco Imperadore in tempo, che il minor Giustino assunse la porpora. Ma tanto esso, quanto i suoi successori ebbero molto che fare per ritenerle sotto la lor potestà. La Dacia, e parte della Macedonia, antiche Diocesi dell' Orientale Illirico, infestate continuamente da' Barbari, e Bulgari, ed Avari, che ben sovente scorrevano nella Tracia, li tennero continuamente esercitati sino a tanto, che convenne loro comporre con quelli la pace a condizioni ignominiose, e farsi, per così dire, loro tributarij, cedendo ad essi le Provincie di quelle Diocesi, che aveano occupate. Ma più ebbero che fare co' Persiani, da' quali molte sconfitte riceverono. Ma nulladimeno dopo aver quegli occupato l' Egitto, la Siria, e la Palestina, e dopo esser scorsi colle armi vittoriose sino in Tracia, vinti finalmente, e superati da Eraclio, furon ristretti dentro gli antichi loro confini. Il maggior danno pertanto, che soffrì l' Orientale Imperio fu quello, che ad esso apportarono i Saraceni seguaci, e successori di Maometto. Avendo costui dato principio alla sua esecranda impostura imperando in Oriente Eraclio, ed avendola accreditata per opera dell' Apostata Sergio Monaco, discacciato dalla Cattolica Chiesa per le sue eresie, appresso una varia moltitudine di Giudei, di Arabi, e di cattivi Cristiani, veggendosi poi in pericolo della vita, l' anno di Cristo DCXXII. il giorno di Venerdì 16. di Luglio prese la fuga: dal qual giorno gl' Arabi Maomettani cominciarono la loro Epoca, che chiamano *Egira*, che nel lor linguaggio suona l'istesso, che *persecuzione*. Nell' anno DCXXVIII. avendo acquistato al suo partito*

tito infinita Gente dispersa dall' Arabia Felice , co' suoi Saraceni si portò ad Eraclio , ed impetrò da lui Paesi e campi da abitare in Arabia . Morto nell' anno DCXXXI. dopo aver insegnato a' suoi successori di propagar la sua Setta colla forza , e coll' armi , si valsero questi così felicemente , permettendolo Dio per li peccati de' Cristiani , di questa sua massima , che in brevissimo tempo si resero padroni dell' Egitto , della Palestina , e della Siria , soggiogando le tre Patriarcali Città d' Alessandria , d' Antiochia , e di Gerusalemme nell' Imperio del medesimo Eraclio . L' Egitto fu da' Saraceni acquistato l' anno di Cristo DCXXXIV. vigesimo quinto dell' Imperio d' Eraclio ; e l' anno seguente conquistarono la Palestina , e la Siria . Ed ecco come le due principali Diocesi dell' Orientale Imperio distaccate da quello vennero in potestà de' Saraceni Maomettani , dalla cui dominazione non furono mai più sottratte , se non per esser serve ad altri infedeli Maomettani , che le tolsero a i Saraceni . Questo era lo stato dell' Imperio Orientale nel tempo , in cui fu creato Imperadore Giustino II. e queste furono le mutazioni , che in esso accaddero dallo stesso Giustino sino a Lionè Isaurico . Delle quali cose abbiamo stimato necessario premetter queste compendiose notizie per intelligenza dello stato della Chiesa in questi tempi , avendo seguiti nell' ordine de' tempi gli Scrittori Greci , ed altri citati da Dionisio Petavio , e da Antonio Pagi corretti .

§. II.

Dello stato della Chiesa in questi tempi ; e della sua politica per riguardo de' Patriarcati d' Occidente , e d' Oriente .

S O M M A R I O .

- I. *Errore di Giannone circa il titolo d' Arcivescovo , che asserisce dato da i Patriarchi di Costantinopoli ad alcuni Vescovi del Regno di Napoli in tempo di Foca , confutato . Si dimostra favola ciò , che narrafi dell' Arcivescovato conferito da Epifanio Costantinopolitano a Pietro Vescovo di Bari .*
- II. *Altro errore di Giannone circa il titolo d' Arcivescovo concesso secondo lui a Pietro Vescovo d' Otranto nel principio del VII. secolo*

colo dal Patriarca di Costantinopoli. Si dimostra il suo massiccio anacronismo in quest' affare. Vescovo di Napoli non ricevè il titolo, e la dignità di Arcivescovo da' Patriarchi Costantinopolitani, ma dal Romano Pontefice nel X. secolo.

III. Vescovo di Costantinopoli non sottopose mai alla sua giurisdizione gli altri Patriarchi Orientali; gli onori, e i diritti de' quali furono sempre serbati illesi dalla Chiesa Greca, ancorchè le loro Diocesi fossero occupate da' Barbari.

IV. Serie de' Vescovi Alessandrini da Giustino II. sino a Leone Isaurico.

V. Serie de' Vescovi Antiocheni nel medesimo tempo.

VI. Serie de' Vescovi di Gerusalemme da Giustino II. sino all' VIII. secolo.

VII. Si scuopre il pravo disegno di Giannone nell'attribuire a i Pontefici di questi tempi l'ingrandimento della potestà Pontificia.

I. Volendo Giannone confermare i suoi Lettori nell'idea, che nel precedente libro avea proposta de' Patriarchi di Roma, e di Costantinopoli, quasi emuli unicamente intesi ad ingrandire per ogni via, che fosse loro possibile i confini del lor Patriarcato, ed amplificare la lor giurisdizione patriarcale, obliando affatto l'autorità suprema del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa, come Primate di essa, e di tutti i Patriarchi, così discorre:

T E S T O.

„ Grandi, che fossero stati (a) in questi tempi i progressi de' Patriar-

„ chi di Costantinopoli in Oriente, non aveano però infin ad ora stesa

„ la loro patriarcale autorità sopra queste nostre Provincie. Comin-

„ ciavano bensì pian piano, sostenuti dal favore degl'Imperadori, a met-

„ ter mano in alcune Chiese poste in quelle Città, che ancora ubbidi-

„ vano all' Imperio Greco. Prima intronarono di dar a' Vescovi il ti-

„ tolo d' Arcivescovo, poichè non essendo questo nome di potestà,

„ come il Metropolitanò, ma solo di dignità, fù cosa molto facile a'

„ semplici Vescovi d' ottenerlo, ed a' Patriarchi d' Oriente di darlo.

„ Così leggiamo, che fin da' tempi dell' Imperador Foca, che regnò

„ quell' Imperio dall' anno 602. infino all' anno 610. cominciarono i

„ Patriarchi di Costantinopoli, secondo il solito fasto de' Greci, a dare a

„ molti nostri Vescovi delle Città, che a loro ubbidivano, questo spe-

„ zioso nome d' Arcivescovo, come fecero, non senza collera, e sde-

B

„ gno

(a) Giannone T. 1. lib. 4. cap. ult. pag. 289.

» gno de' Romani Pontefici , con quello d' Otranto , di Bari , e dappoi
 » anche con quel di Napoli (a). Questi furono i primi passi , che die-
 » dero in queste nostre parti : ma in Oriente per essere state le altre Cit-
 » tà Patriarcali occupate da' Barbari , e posti a terra que' tre Patriar-
 » chi , tanto che non potè di lor conservarsi continuata successione ,
 » si rendè il Costantinopolitano più altiero , e fastoso . Quindi Gio-
 » vanni il Digiunatore , che fù eletto Patriarca di Costantinopoli nell'
 » anno 585. imperando Maurizio , prese il fastoso titolo di Patriarca
 » *Ecumenico* .

Tre grossolani errori commette quel , o per astuzia , o per innav-
 vertenza Giannone . Il primo è , che ei per contraporre il Patriarca di
 Costantinopoli al Romano Pontefice chiama quello Patriarca d' Orien-
 te , quasi che nella Chiesa Orientale non fossevi in questi tempi altro
 Patriarca , che il Vescovo di Costantinopoli , come nella Chiesa Oc-
 cidentale non era altro Patriarca , che il Vescovo di Roma : quando
 è manifesto , che nella Chiesa Orientale furon sempre mai conosciuti ,
 oltre il Patriarca di Costantinopoli , i Patriarchi d' Alessandria , d' An-
 tiocchia , e di Gerusalemme : e quando è cosa certa , che i Patriarchi
 di Costantinopoli , per quanti titoli fastosi , e vani si attribuissero , non
 si arrogarono mai alcuna giurisdizione in vigore del lor Patriarcato
 sopra que' tre Patriarchi , come appresso dimostreremo . Il secondo er-
 rore è , che i Patriarchi di Costantinopoli in tempo dell' Imperador
 Foca , cioè , dall' anno DCII. sino all' anno DCX. com' egli scrive , comin-
 ciassero a dare il titolo di Arcivescovo a i Vescovi delle Città di queste
 nostre Provincie : posciachè quanto si narra del titolo di Arcivescovo
 dato da' Patriarchi di Costantinopoli a i riferiti Vescovi è del tutto
 favoloso per quello , che riguarda questi tempi , e specialmente nell'
 Imperio di Foca . Il primo Vescovo del Regno di Napoli , cui narrasi
 esser stato conferito da' Patriarchi di Costantinopoli il titolo di Arci-
 vescovo , dicesi esser stato Pietro III. Vescovo della Città di Bari , che
 si afferisce ornato di questo titolo l' anno DXXXV. da Epifanio Patriar-
 ca di Costantinopoli , sedendo Felice IV. Papa , per cui autorità Epifa-
 nio eresse in Metropoli quella Chiesa con facoltà di ordinar dodici Suf-
 fraganei (b) . Ma favola più mal composta di questa , nè più discord-
 ante dall' uso , e dalla disciplina di que' tempi non crediamo , che
 possa inventarsi . Primieramente l' anno DXXXV. fu bensì l' ultimo di
 Epifanio passato all' altra vita il Giugno dello stesso anno ; ma non se-
 deva

(a) Paulus Warnefrid. Ughell. *de Episcop.*

Hydrunt. • Bentil. *Hist.* di Bari .

(b) Vid. Ughell. *Italia sacra* . T. VII. col.
592. C.

deva allora nella Cattedra Romana Felice IV. ma Agapito I. succeduto a Giovanni II. nello stesso anno DXXXV. Nè questo Pontefice zelantissimo de' diritti della sua Sede, che depose Antimo dal Trono di Costantinopoli, ed ordinò in suo luogo Menna, averebbe tollerato, che il Vescovo di Costantinopoli si fosse arrogata l' autorità d' intitolare Arcivescovi, e d' istituir Metropolitanì i Vescovi soggetti non pure al suo diritto Patriarcale, ma anche al suo diritto metropolitico; nè averebbe confermata colla sua autorità una disposizione, che distruggeva l' antica politia delle Provincie Suburbicarie sottoposte immediatamente alla ragion metropolitana del Romano Pontefice: nè Epifanio stesso, che avea procurato con grande studio di estinguer le reliquie dello scisma Acaciano, e ridurre all' unità della Sedia Apostolica la Chiesa Orientale, averebbe tentata cosa, per cui potesse giustamente sdegnare il Romano Pontefice. E tanto più poi quando che avendo egli procurato ad istigazione de' Vescovi Greci di sottoporre alla sua giurisdizione le Provincie dell' Orientale Illirico, sottoposte al diritto Patriarcale del Romano Pontefice, li riuscì vana l' impresa, essendo ricorsi a Bonifacio II. i Vescovi stessi dell' Illirico, pregandolo a conservar quelle Provincie sotto la giurisdizione della Sedia Apostolica, ed impedire i disegni de' Greci di sottometterle al Vescovo di Costantinopoli, come apparisce dagl' atti del Concilio Romano celebrato sotto Bonifacio II. nel Consolato di Lampadio, e d' Oreste, cioè. l' anno DXXX. pubblicato da Luca Olstenio (a); ed avendo l' istesso Pontefice fatti valere i diritti della Romana Sede sopra quelle Provincie. Ma quando avesse voluto Epifanio tentar tal cosa sulle Provincie Suburbicarie, non averebbe avuto il comodo di eseguirlo, cioè, il favore dell' Imperadore: posciachè nel tempo, in cui Epifanio regnò la Chiesa di Costantinopoli eran quelle Provincie sottoposte al dominio de' Goti. L' anno DXXXV. cadeva nel secondo anno del Regno di Teodato, contro cui Giustiniano non avea ancor mosse le armi, e intrapresa la guerra. Quando poi, e per qual via conseguisse il Vescovo di Bari il titolo di Arcivescovo col diritto di Metropolitanò, a noi è incerto: e sola-

B 2

mente

(a) *Jus autem in nostra Provincia sibi favore preparabant, ut exemplo isto nemo audeat de Sanctorum Ecclesiarum nostrarum jure quidquam dicere, nec memoriam facere antiquitatis, vel eorum, que usque hactenus tenuerunt; quia studii eorum est, ut sub ordinationem, & jus Sancta Regia Civitatis Ecclesia nos miseros efficiant. Pro quibus omnibus lugentes die ac nocte, omnium Salvatori Jesu Christo Deo la-*

crimas fundimus . . . supplicantes, ne nos in manibus eorum tradi patiamini. Pro his enim & vestram appellamus Beatitudinem, & Apostolicam Sedem, & per eam ter Beatum Petrum, atque Sancta Ecclesia primum Pastorem Christum Dominum nostrum audire, & adorare credimus, &c. Concil. Rom. sub Bonifacio ex Collect. Rom. bipart. Luca Holstenii par. 1. pag. 32. & seq.

mente ci sembra di poter dire , che nel ix. secolo andante non lo avesse ancor conseguito ; mentre nel Concilio Romano tenuto sotto Eugenio II. l' anno DCCCXXVI. vedesi sottoscritto Sebastiano Vescovo di Bari col solo titolo di Vescovo , ed il solo Petronacio Vescovo di Ravenna osservasi sottoscritto col titolo d' Arcivescovo tra' molti Vescovi , che in quel Sinodo intervennero (a) .

II. Il secondo Vescovo nelle Provincie soggette alla Romana Sede , al qual narrasi esser stato concesso da' Patriarchi di Costantinopoli il titolo di Arcivescovo , dicesi esser stato un Pietro II. Vescovo d' Otranto , cui nel tempo di Foca , che regnò dall' anno DCII. fino all' anno DCX. fu dato questo titolo da Polieutto Vescovo Costantinopolitano (b) . Ma questa favola riferita dall' Ughello , e bevuta grossamente da Giannone resta manifestamente confutata dal sapersi , che Polieutto non fu Patriarca di Costantinopoli in tempo di Foca successor di Maurizio , ma in tempo di Niceforo Foca , che tenne l' Imperio CCC. anni dappoi , attestando Liutprando Vescovodi Cremona , testimonio contemporaneo , nella descrizione , che fa della sua legazione allo stesso Niceforo Foca , intrapresa a nome degl' Imperadori Ottoni , che quell' empio Imperador Greco per l' odio , ch'egli nudriva contro la Chiesa Latina comandò a Polieutto Costantinopolitano , che ampliasse la Chiesa d'Otranto coll'onore dell' Arcivescovato : che non permettesse , che nelle Città della Puglia e della Calabria soggette al Greco Imperio si celebrassero in rito Latino , ma in Greco rito i divini Misterj : e che Polieutto spedì diploma al Vescovo d' Otranto , ordinandolo del titolo di Arcivescovo , e del diritto metropolitico sopra i Vescovi d' Acerenzo , di Turcico , di Gravina , di Matera , e di Tricarico (c) . Il primo adunque de' Vescovi d' Otranto , che ricevesse il titolo di Arcivescovo dal Patriarca di Costantinopoli non fu Pietro II. con cui ebbe carteggio S. Gregorio Magno (d) , ma fu un Pietro detto il terzo , che dopo la metà del x. secolo tra l' anno

(a) Vide Concil. Rom. sub Eugenio II. in Collect. Rom. bipart. Lucæ Hœlsten. par. 2. pag. 7. in fin. & 10. in princ.

(b) Ughell. Italia sacr. edit. Ven. 1721. T. 9. col. 55. B.

(c) Nicephorus cum omnibus Ecclesiis homo sit impius, livore, quo in vos abundat, Constantinopolitano Patriarchæ præcepit, ut Hydruntinam Ecclesiam in Archiepiscopatus honorem dilaret, nec permittat in omni Apulia seu Calabria Latine amplius, sed Græcè divina My-

storia celebrari ... Scripsit igitur Polyuchus CP, Patriarcha privilegium Hydruntino Episcopo, quatenus sua auctoritate habeat licentiam Episcopos consecrandi in Acirentila, Turcico, Gravina, Maceria, Tricarico, qui ad consecrationem domini Apostolici pertinere videntur. Luitprandus in Legatione, apud Baronium ad annum 968. num. 84.

(d) Vid. lib. 6. Epist. 73. Indict. 4. juxta vet. ord.

no DCCCCLVI. e l' anno DCCCCLXX. nel qual tempo tenne la Sede di Costantinopoli Polieutto, in sua ignominia ricevè questo titolo da un Patriarca eretico, e scismatico. In quanto poi al Vescovo di Napoli, non si saprà mai intender perchè Giannone lo ponga tra 'l novero di quelli, che riceverono il titolo d'Arcivescovo da' Patriarchi Greci: quando egli stesso poco dopo combatte quest' opinione, scrivendo: *Non fù dunque Napoli, come lo confessano l'istesso Padre Caracciolo, ed altri nostri Scrittori, fatta Metropoli in questi tempi. Fù ella adorna di questa dignità nel x. secolo nel Ponteficato di Giovanni XIII. (a)* Che se egli ha inteso parlare dell'ignudo, e mero titolo di Arcivescovo, non si troverà, che alcun Vescovo di Napoli si chiamasse Arcivescovo prima del x. secolo, e innanzi che fosse costituito Metropolitano. Il primo, che si chiamasse Arcivescovo fu Niceta; e questo fu in tempo di Giovanni XIII. del qual Niceta narra, che ricevesse questo titolo dal Patriarca di Costantinopoli (b). Ma è molto più probabile, che egli ricevesse col titolo d' Arcivescovo il diritto metropolitico dal riferito Pontefice, dal quale era stata Capoa dichiarata Metropoli, e decorato il suo Vescovo col titolo di Arcivescovo. Ma cheche sia di ciò, siccome non contrastiamo, che dopo Lione Isaurico dagl' eretici Imperadori Iconoclasti, e poi dagl' Imperadori scismatici dopo lo scisma di Fozio molte mutazioni si fecero nelle Città del Regno di Napoli, che ubbidivano al Greco Imperio, in odio della Chiesa Romana; così costantemente diciamo, che nessuna mutazione fu fatta nelle Provincie Suburbicarie in questi tempi, di cui favelliamo, intorno alla disposizione Ecclesiastica delle stesse Città; e molto meno nell' Imperio di Foca, il quale fu tanto lungi dall' ampliar la potestà del Patriarca di Costantinopoli, ch' era allora Ciriaco, che piuttosto in odio di costui dichiarò per suo editto, che il titolo di Vescovo *Ecumenico* o universale apparteneva solamente al Romano Pontefice come Capo di tutta la Chiesa, e non in alcun modo al Vescovo di Costantinopoli, come, oltre Anastasio, riferisce Paolo Diacono (c).

III. Il terzo errore di Giannone consiste nel credere, che i Vescovi di Costantinopoli divenissero più altieri e fastosi allorchè furono posti a terra i tre Patriarcati di Alessandria, e d' Antiochia, e di Gerusalemme, cosichè di quelli non potesse conservarsi continuata suc-

(a) Giannone T. 1. lib. 4. cap. ult. §. 1. tom. 6. col. 88. in fin. & seq. pag. 299.

(b) Vid. Ughell. Italia Sacra edis. cit.

(c) Vid. Baronium ad annum DEVI. 2.2.

cessione; e che da ciò prendesse occasione Giovanni il Digiunatore, che fu eletto, secondo lui, l'anno 585. imperando Maurizio, di assumere il fastoso titolo di Patriarca *Ecumenico*; il qual discorso è manifestamente falso: imperocchè sebbene è vero, che dopo l'occupazione fatta prima da' Persi, e poi da' Saraceni dell' Egitto, della Siria, e della Palestina s'intermise la successione di que' tre Patriarchi; ciò nulladimeno accadde molto tempo dopo la morte di Giovanni il Digiunatore: onde non potè egli da questo abbattimento di quelle Sedie prendere occasione d'insuperbirsi, e di estoller sopra tutte le altre la sua. Oltre di che, per qualunque cangiamento, che accadesse in quelle Città nella civil disposizione, non fu mai permesso a' Vescovi Costantinopolitani derogare all' onore Ecclesiastico di quelle Sedie, o di arrogarsi alcuna autorità sopra di esse. E benchè i Vescovi di Costantinopoli ne' Concilj tenuti in quella Città procurassero di far valere le disposizioni del Sinodo Costantinopolitano, e del Calcedonese a favore del lor Primato dopo il Romano Pontefice sopra l' Alessandrino, e l' Antiocheno, ed il Gerofolimitano; lasciarono nulladimeno sempre intatte le prerogative di quelle Sedie, così intorno alle ordinazioni de' loro rispettivi Metropolitani, come sopra la giurisdizione delle lor Diocesi, e sopra la convocazione de' Sinodi. Tra' Canoni del Concilio di Trullo, celebrato da' Greci in Costantinopoli l'anno DCXCII. da essi detto *Quinisesto*, e riputato Generale, si trova il XXXVI. nel quale rinnovandosi la disposizione del Concilio Costantinopolitano I. e del Calcedonese a favore del Vescovo Costantinopolitano sopra il luogo a lui dato dopo il Romano Pontefice, si custodiscono ancora le prerogative de' Vescovi Alessandrino, Antiocheno, e Gerofolimitano, e l'ordine, e le precedenza de' loro Troni (a). Ma pure quando fu tenuto da' Greci questo Concilio erano già molti anni, che quelle tre Principali Città colle loro Provincie eran passate in dominazione de' Saraceni. Ma più amplamente nell' VIII. Sinodo Generale, e IV. Costantinopolitano, celebrato l'anno DCCCLXX. fatta menzione della disposizione del Concilio Niceno, furon confermati i diritti nominato del Patriarcato Alessandrino, che dell' Antiocheno, e del Gerofolimitano; ed a riserva della sola preferenza nel novero de' Troni data al Costantinopolitano fu ordinato, che si conservassero le anti-

che

(a) *Post quem (nempe Constantinopolitanum) magna Alexandrinorum Civitatis numeratur Tronus, deinde Antiochia, & post eum Hierosolymitana Civitatis.* Concil. Trul-

lan. seu Quinisextum Can. 36. ex interpretatione Gentiani Hervéti, apud Labbè T. VII. Concil. edit. Ven. col. 1363. E.

che consuetudini circa le ragioni di quelle Chiese, così intorno all'ordinazione de' Metropolitanì, come intorno alla convocazione de' Sinodi Patriarcali, ed alle correzioni de' Vescovi rispettivamente loro soggetti, ordinandosi che nessun Patriarca s'ingerisse nelle pertinenze dell'altro (a). E pure in questi tempi le Provincie, e le Città anticamente soggette a que' tre Patriarchi erano sotto il giogo de' Saraceni. Fu adunque dalla Chiesa Greca sino a i bassi tempi conservato mai sempre l'onore di quei tre Seggi, ancorchè fossero occupati da' Barbari; in guisa che ne' Concilj celebrati in Costantinopoli i Legati de' medesimi Seggi ebbero ordinatamente la preferenza sopra tutti gli altri Metropolitanì, ancorchè fossero vacanti per la successione interrotta. Così osserviamo, che nel VI. Concilio Generale, e III. Costantinopolitano, celebrato l'anno DCCLXXX. dopo i Legati d'Agatone Romano Pontefice si sottoscrive Giorgio Patriarca Costantinopolitano, dopo questi Pietro Prete e Monaco tenente il luogo della Città d'Alessandria, dopo questo Macario Patriarca d'Antiochia, e dopo lui Giorgio Prete e Monaco, Apocrisario del Vicario della Sedia di Gerusalemme (b); e nel II. Concilio Niceno, e VII. Generale mancando i Vescovi di que' tre Seggi, fu serbato nulladimeno l'onore ad essi dovuto: onde dopo i Legati di Papa Adriano si vede sottoscritto ad esso Concilio Tarasio Costantinopolitano, e dopo questi Giovanni Prete, e tenente il luogo delle tre Sedie d'Alessandria, d'Antiochia, e di Gerusalemme (c). Dalchè si comprende, che sebbene di quando in quando fu intermessa la successione di que' tre Seggi; fu nulladimeno conservato mai sempre inviolato il loro antico onore. E' falso adunque, che per l'occupazione de' Barbari fossero atterrati que' tre Patriarcati: è falso, che fosse estinta la lor successione, cofichè non se ne potesse serbar memoria, benchè alcuna volta fosse intermessa: è falso finalmente, che dall'abbattimento di questi Patriarcati potesse prendere occasione Giovanni d'insuperbirsi, ed arrogarsi il titolo di Patriarca universale; mentre in tempo, che egli tenne la Sede Costantinopolitana erano in essere que' tre Patriarchi, non essendo ancora state occupate da' Barbari le loro Diocesi, come meglio apparirà da i Catalogi, che brevemente esporremo de' Vescovi di quei

(a) Vid. Concil. General. VIII. Constantinopolit. IV. Can. XVII. & XXI. e X. version. Anastasi apud Labbè T. X. Concil. edit. Ven. col. 643. A. B. & col. 648. C. D.

(b) Vid. Concil. Constantinopolit. III. &

VI. General. Act. I. apud Labbè T. VII. Concil. edit. Ven. col. 360. A. B.

(c) Vid. Concil. Nicenum II. Act. IV. apud Labbè T. VIII. Concil. edit. Ven. col. 974. B.

que' tre Seggi , cominciando da Giustino II. ciò, che anche servirà per intelligenza dello stato della Chiesa Orientale in questi tempi .

IV. In quanto adunque a i Vescovi Alessandrini, nel tempo , in cui fu assunto all' Imperio Giustino II. reggeva la Chiesa d' Alessandria Apollinare Prelato Cattolico , il quale dall' anno DLI. fino all' anno DLXIX. in cui passò all' altra vita , governò cattolicamente quel Trono (a) . Ad Apollinare succedette nello stesso anno Giovanni similmente Cattolico , il quale finì di vivere l' anno DLXXX. (b) A Giovanni successe nello stesso anno S. Eulogio, uomo d'insigne virtù, al quale scrisse S. Gregorio Mag. l' anno DXCVIII. lodando il suo zelo nella conversion degl' Eretici , ed il suo studio nel ridurre all' unità cattolica tutta la Chiesa d' Alessandria . Da questa lettera di S. Gregorio sappiamo , che quel santissimo Prelato sdegnava ascrivere al Vescovo di Costantinopoli Ciriaco , che era poco prima succeduto al Digiunatore , il fastoso titolo di Patriarca *universale* , che avea conosciuto non convenire ad altro Vescovo questo nome , che al solo Vescovo di Roma ; mentre scrivendo a S. Gregorio lo chiamò Papa universale : il qual titolo per altro il santissimo Pontefice ricusò (c) . Questa bella contesa di questi santissimi Prelati , l' uno nel ricusar modestamente il titolo di Vescovo universale , l' altro nel dare a lui solo questo titolo , che giudicava in altri superbo e fastoso , ci fa conoscer lo spirito di umiltà di S. Gregorio , e lo spirito di sommissione di S. Eulogio verso la Sede Apostolica , e il Vescovo Romano , conosciuto da lui come Capo , e Pastore di tutti i Pastori . Resse santissimamente questo Prelato la Chiesa Alessandrina fino all' anno DCVII. nel quale passò all' immortal vita (d) . Nel medesimo anno fu assunto al Trono d' Alessandria Giovanni Scribone , uomo parimente Cattolico , il quale finì i suoi giorni l' anno DCIX. (e) A questi succedette l' anno DCX. S. Giovanni detto il Misericordioso, e il Limosiniere, per la sua incredibile liberalità verso i Poveri , il quale nell' anno DCXVI. invaso l' Egitto da i Perfiani , e presa la Città d' Alessandria , ritiratosi in Cipro terminò i suoi giorni il di

11. del

(a) Vid. Pagium ad annum 570. n. 27

(b) Vid. Pagium ad annum 581. n. 12.

(c) *De his vero erroribus , qui nunc in Constantinopolitana Ecclesia probantur exorti, & doctissimi omnia , ut iudicium sancte Sedis proferrè decuis , respondistis Judicare quoque vestra beatitudo studuit , iam se quibusdam non scribere superba vocabula , quae ex vanitatis raticae prodierunt Et ecce in prefatione Episto-*

le , quam ad me ipsam , qui prohibui , direxistis , superba appellationis verbum , UNIVERSALEM ME PAPAM dicentes , imprimere curastis . Quod peto dulcissima mihi sanctitas vestra non faciat , &c. S. Gregor. Mag. lib. 7. Epist. 30. indist. 1. juxta vet. ordin.

(d) Vid. Pagium ad annum 608. n. 3.

(e) Vid. Pagium ad annum 609. n. 3.

11. del mese di Novembre (a). Dalla disputa, che ebbe S. Massimo con Pirro successor di Sergio nel Trono di Costantinopoli si raccoglie, che questo S. Patriarca Alessandrino si oppose alla nascente eresia del Monotelismo, attestando S. Massimo riferito dal Cardinal Baronio (b), che avendo un certo Giorgio di setta Paulianista per soprannome Arsa ad istanza di Sergio Vescovo Costantinopolitano raccolte in una sua lettera molte autorità per provare, che fosse una sola volontà, ed una sola operazione in Cristo S. N. li fu questa lettera da S. Giovanni Limosiniere tolta dalle mani, per la quale lo volea condannare, e deporre; ma che ne fu impedito dall' invasione, che fecero i Persiani dell' Egitto, e d' Alessandria (c). A S. Giovanni succedette Giorgio nella Cattedra Alessandrina, il quale scrisse la vita di S. Giovan Grisostomo: fu Prelato Cattolico, e terminò di vivere l' anno DCXXX. (d) Dopo questi fu ordinato Vescovo d' Alessandria nello stesso anno Ciro, uomo perfidissimo, che degenerò del tutto dal costume de' suoi prossimi predecessori; il quale dopo avere ammessi alla sua comunione gli eretici Teodosiani infami reliquie dell' Eutichianismo, ed aver fatta con questi una scellerata unione (e), si fece Capo con Sergio Costantinopolitano della furiosa eresia del Monotelismo. In tempo di costui fu l' Egitto occupato da' Saraceni nell' anno DCXXXIV. E se vero è ciò, che narra Niceforo nel Compendio storico, costui incontrò molta grazia appresso Omar Principe de' Saraceni, e scrisse all' Imperador' Eraclio, che quel barbaro Principe averebbe fatta pace con lui, ed averebbe ricevuto il Battesimo, se gli avesse patteggiato il tributo, e gli avesse promessa per moglie una delle sue figlie; ma che non avendo voluto Eraclio accettar queste condizioni; i Capitani delle milizie Cesaree dissentendo da Ciro, venuti a battaglia co' Saraceni rimasero sconfitti (f). Onde Ciro per questa cagione caduto in sospetto appresso la Corte, ed accusato d' aver dato l' Egitto a i Saraceni, fu deposto dal Trono, e chiamato in Costantinopoli dall' Imperador' Eraclio dopo la morte di Sergio intorno all' anno DCXL. e dopo esser stato esaminato con rigorosa quistione li riuscì di purgarsi da questo delitto; onde da Eraclione successor di Eraclio fu restituito l' anno seguente alla Sedia Alessandrina (g), dove passò all' altra vita prima dell' anno DCXLIX. essendo incerto l' anno della sua morte. A Ciro esser succeduto Pietro similmente

Tom. VI.

C

te ere-

(a) Vid. Pagium ad annum 616. n. 6. & ad annum 620. n. 3.

(b) Vide Baronium ad annum 633. n. 53.

(c) Vid. Pagium ad annum 616. n. 6.

(d) Vid. Pagium ad annum 630. n. 3.

(e) Vid. Pagium ad annum 630. n. 3.

(f) Vid. Pagium ad annum 634. n. 4.

(g) Vid. Pagium ad annum 641. n. 7. & ad annum 641. n. 6.

te eretico , si raccoglie dalla lettera xi. di S. Martino I. scritta in quest' anno DCXLIX. alle Chiese d' Antiochia , e di Gerusalemme , alle quali dà parte della condannazione fatta nel Concilio Romano dell'eresia de' Monoteliti , e della riprovazione dell' ordinazione di Pietro nella Sede Alessandrina , e di Macedonio nella Sede Antiochena (a). Quanto tempo tenesse la Sede Alessandrina questo Pietro è del tutto incerto, se non che al Concilio celebrato in Costantinopoli, detto *Quinisesto*, nel Palazzo Imperiale, detto di Trullo, l'anno DCXCII. trovasi sottoscritto tra gli altri Patriarchi Pietro Vescovo della gran Città d' Alessandria (b). Se questo Pietro poi sia quello stesso , la cui ordinazione da S. Martino Papa fu riprovata nell' anno DCXLIX. non può affermarsi con alcuna probabile conghiettura : mentre se fosse stato l' istesso converrebbe dire , che più di quarantatre anni egli avesse occupata quella Sede , il che non par verisimile : e tanto più , che nel VI. General Concilio celebrato l' anno DCLXXX. si trova sottoscritto non alcun Vicario , o Legato del Vescovo Alessandrino , ma Pietro Prete e Monaco , tenente il luogo della Sede Alessandrina , come abbiamo osservato di sopra : il che potrebbe fare indizio , che fosse allora vacante quel Seggio . Ma chechessia di ciò, dopo questo Pietro non si trovano memorie de' Vescovi Alessandrini sino all' anno DCCXLII. attestando Teofane , che in quest' anno Cosma Patriarca d' Alessandria , abiurata l' eresia de' Monoteliti , nella quale era stata involta quella Città dal tempo di Ciro, ritornò colla medesima Città alla fede Cattolica (c).

V. In quanto a' Vescovi Antiocheni , quando fu assunto all' Imperio Giustino II. reggeva la Chiesa Antiochena S. Anastasio , Prelato d' esimia santità , zelantissimo della Cattolica fede , e liberalissimo verso i poveri ; il quale appunto per questa sua liberalità incorse lo sdegno dello stesso Imperadore per non aver soddisfatto alla sua avarizia , ed aver dispensate a' poveri le ricchezze della Chiesa , acciocchè non fossero ricercate da quel Principe (d). Un'altra cagione riferisce Teofane della indegnazione concepata da Giustino contro Anastasio ; e questa fu l' aver' egli ripresa l' ordinazione di Giovanni nella Sede Alessandrina , fatta da Giovanni Scolastico Patriarca Costantinopolitano , come contraria a' Canoni , sì perchè quella ordinazione dovea farsi da' Vescovi di Egitto , sì perchè Giovanni Scolastico era stato in-

(a) Vid. Baronium ad annum 649. n.69.

(b) Vid. Concil. Trullanum seu Quinisextum apud Labbè T.VII. Concil. edit. Ven. col.394. B.

(c) Vid. Pagium ad annum 742. n.5.

(d) Vid. Evagrium lib. 5. Hist. Eccles. cap.5.

to intruso da Giustiniano nella Sede Costantinopolitana vivente tuttavia il legittimo Patriarca S. Eutichio (a). Per le quali cose sdegnato Giustino, che amava Giovanni Scolastico, e forse anche ad istigazione di costui, fece deporre quel Santo Prelato dalla Sede Antiochena intorno all' anno DLXX. (b) In luogo di Anastasio fu ordinato Vescovo di Antiochia Gregorio Monaco, uomo Cattolico, e molto lodato da Evagrio (c). Ma S. Gregorio Magno benchè comunicasse con Gregorio, riconobbe non per tanto per vero Patriarca di Antiochia Anastasio, ancorchè fosse deposto. Quindi assunto al Pontificato, e consagrato li 3. di Settembre dell' anno DXC. o nel fine di quest' anno, o nel principio del seguente, corrente la IX. Indizione, scrivendo agl' altri Patriarchi, cioè, a Giovanni Costantinopolitano, Eulogio Alessandrino, Gregorio Antiocheno, e Giovanni Gerosolimitano, per dar loro parte della sua assunzione al Trono Apostolico, mandò le medesime lettere del pari ad Anastasio, riconoscendolo per legittimo Patriarca (d): ed avendo ricevute nel medesimo anno dallo stesso Anastasio lettere piene di divozione così verso la sua persona, come verso la Sedia Apostolica, rispondendoli lo intitolò Patriarca Antiocheno, chiamandolo uomo Santo, e dicendogli, che siccome avea scritto agl' altri Patriarchi, così avea scritto ancora a lui; posciachè considerava in esso ciò, che egli era appresso Dio, da cui avea ricevuto il dono della consagrato, non quale veniva riputato dagl' uomini (e). Fece ancora S. Gregorio una supplica efficacissima all' Imperador Maurizio, acciocchè restituito ad Anastasio il pristino onore lo lasciasse venire a Roma, e dimorar con lui fino a tanto, che a Dio piacesse (f). Ma prima di mandar detta supplica volle esplorare la volontà del detto Anastasio: onde scrisse a Sebastiano Vescovo, che esso avea fatta una piena suggestione agl' Imperadori, acciocchè mandassero a Roma il Patriarca Anastasio, per celebrar ivi con esso lui la solennità della Messa coll' uso del Pallio all' Altare del Principe degl' Apostoli; così che se non gli fosse permesso di ritornare alla sua Sede, potesse almeno vivere con esso lui *col suo onore*. Ma li significa ancora, che per oneste cagioni non avea mandata questa supplica; ed in tanto gli ordina,

C 2

(a) Vid. Valesium in Notis ad cap. 5. lib. 5. Hist. Ecclesiast. Evagrii.

(b) Vid. Pagium ad annum 572. n. 10.

(c) Vid. Evagrium lib. 5. cap. 6.

(d) S. Gregor. Mag. lib. 1. Epist. 25. juxta nov. ordin.

(e) *Præterea, sicut Patriarchis aliis paribus*

vestris, Synodicam vobis Epistolam direxi; quia apud me semper hoc estis, quod ex omnipotentis Dei munere accepistis esse, non quod ex voluntate hominum putamini non esse. S. Gregorius lib. 1. Epist. 26. juxta nov. ordin.

(f) Vid. lib. 1. Epist. 7. ad Anastas. Antiochenum juxta nov. ordin.

dina, che procuri d'indagare sopra tal cosa la volontà dello stesso Anastasio, e non manchi di significargliela (a). E qui è da considerare, che S. Gregorio non parla della restituzione del diritto, che avea Anastasio alla Sede Antiochena, dal qual diritto non era caduto per la sua ingiusta deposizione, ma solamente della restituzione dell'onore; mentre ne' Canoni si fa distinzione tra il diritto, e l'onore del Vescovato (b). Tenne Gregorio dopo la deposizione di S. Anastasio la Sede Antiochena fino all'anno DXCIII. nel quale passò all'altra vita dopo 23. anni di Vescovato; e dopo la sua morte fu chiamato da S. Gregorio Magno uomo di *veneranda memoria* (c). Nel medesimo anno fu restituito alla Sede Antiochena S. Anastasio non senza grandissimo godimento di S. Gregorio Magno; il quale perciò, ricevuta la lieta novella del dilui ritorno alla sua Cattedra, gli scrisse lettere congratulatorie, ringraziando il Signore, che avesse esauditi i suoi voti (d). Restè Anastasio quella Sede dopo esservi stato restituito fino all'anno DXCVIII. nel quale passò alla celeste gloria (e). Ad Anastasio successe il medesimo anno un altro Anastasio detto il minore, il quale avendo mandata a S. Gregorio Magno la sua professione di fede secondo il solito costume de' Patriarchi, fu dal S. Pontefice grandemente lodato, e perchè non ammetteva alle ordinazioni se non uomini, di cui fosse certa la Cattolica fede, e perchè procurava con ogni studio, che fossero da tutti custodite le definizioni de' Santi Concilj. Restè santamente questo buon Prelato la Chiesa Antiochena fino all'anno DCVIII. nel quale crudelmente ucciso da' Giudei in odio della Cristiana Religione in una sollevazione succeduta in Antiochia, passò a ricevere in Cielo la palma del martirio (f). In questo Anastasio da Niceforo è imposto fine alla Cronologia de' Vescovi Antiocheni. Ma benchè da questo tempo fosse intermessa la successione in quella Sede, non fu però estinta: posciachè dalla lettera sopraccitata di S. Martino I. si sà, che nell'anno DCXLIX. era stato ordinato Vescovo di quella Sede Macedonio, uomo Monotelita: che nell'anno DCLXXX. era Vescovo di Antiochia Macario, il quale intervenne al VI. Sinodo Generale (g), dove dopo aver pertinacissimamente contro la sen-

(a) Vid. lib. 1. Epist. 28. juxta nov. ordin.

(b) Vid. Concil. Ephesin. cap. 8. in Synodica ad Synod. Pamphiliz. Chalcedon. Can. 12. Theodoret. lib. 1. Hist. Eccles. cap. 9.

(c) Vid. lib. 9. Epist. 68. juxta nov. ordin.

(d) Vid. lib. 5. Epist. 39. juxta nov. ordin.

(e) Vid. Pagium ad annum 599. n. 2.

(f) Cedrenus ad annum Phoca. Hist. Miscell. lib. 17. Nicephorus lib. 18. cap. 23. Vid. Pagium ad annum 609. n. 22.

(g) Vid. Concil. Constantinopolit. III. General. vi. Act. 1. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 630. B.

la sentenza comune del Sinodo sostenuta l'eresia del Monotelismo, e dopo esser stato convinto d'aver troncati, e falsati i testimonj de' Padri, fu dal medesimo Concilio condannato, e deposto con alcuni suoi seguaci (a), e mandato a Roma fu chiuso in un Monastero (b). In luogo di Macario fu sostituito nella Sede Antiochena Teofane, il quale passato all'altra vita l'anno DCLXXXV. e volendo il Pontefice Romano restituire a quel Trono Macario, purchè egli; condannata l'eresia, professasse la fede definita dal sesto Concilio; perseverò egli nulladimeno ostinatamente nel suo errore (c). A Teofane è probabile, che succedesse Giorgio, il quale nell'anno DCXCII. vedesi sottoscritto tra i Patriarchi al Concilio Trullano, o Quinisesto, tenuto da' Greci in Costantinopoli (d). Quanto tempo tenesse la Sede Antiochena Giorgio è incerto. E' certo però, che de' Vescovi Antiocheni non si trovano più memorie fino all'anno DCCXLIII. nel qual anno narra Teofane, che Isam, o Isiamo Principe degl' Arabi nella Siria, trovandosi la Chiesa d' Antiochia da XL. anni vedova del suo Pastore, e Patriarca, e conoscendo colui un certo Stefano Monaco Siriano, uomo idiota, ma d'insigne probità e Religione, concedette facoltà a' Cristiani dell'Oriente di eleggerlo in Patriarca: e che essendo stato questo Stefano collocato nella Sede Patriarcale; da quel tempo in poi fino al tempo, in cui scrisse Teofane, i Saraceni non recarono mai più alcun impedimento all' elezione de' Patriarchi (e). Avendo dunque Teofane terminata la sua Storia, o la sua Cronografia nell' anno DCCCXIII. e primo dell'Imperio di Lione Armeno, ed attestando egli, che da Stefano sino a' suoi giorni, *ad hodiernum usque diem*, era continuata la successione de' Vescovi Antiocheni, chiara cosa è, che nel IX. secolo non era estinto il Patriarcato Antiocheno, il quale esser durato fino al secolo XI. appresso gli Orientali altrove dimostreremo:

VI. Molto però più intrigata trovasi in questi tempi la successione de' Patriarchi Gerofolimitani. Nell' anno DLXV. quando fù assunto all'Imperio Giustino II. reggeva la Sede di Gerusalemme Macario, il quale per capriccio di Giustiniano essendo stato deposto da quel Trono come sospetto di Origenismo, fu ordinato in suo luogo Eustochio (f) fino dall' anno DXLVIII. (g) Deposto poi Eustochio per frode di Teodoro Vescovo di Cesarea, macchinatore di tutti i torbidi, che accadde-

ro

(a) Vid. Concil. vi. Generale Ast. VIII. & IX. Card. Baron. ad annum 681. n. 7. & 9.

(b) Vid. Baron. ad annum 683. n. 4.

(c) Vid. Baron. ad annum 685. num. 8. & Pagium ad eundem annum n. 8.

(d) Vid. Concil. Quinisextum apud Labbé T. 7. Concil. edit. Ven. col. 1394. C.

(e) Vid. Pagium ad annum 742. n. 3.

(f) Evagrius lib. 4. cap. 37.

(g) Victor Tunonen. in Chronic.

ro in questi tempi (a), ed avendo Macario condannato Origene, Didimo, ed Evagrio (b), fù intorno all'anno DLXIII. restituito nella Sede di Gerusalemme (c), la quale cattolicamente governò fino all'anno DLXXI. nel quale passò all' altra vita (d). A Macario successe Giovanni III. a Giovanni Amos, a questi Isacio. I Catalogi Greci appresso Niceforo assegnano a Giovanni XXII. anni di Patriarcato, ad Amos VIII. ed VIII. ad Isacio, che fanno la somma di XXXVIII. anni, i quali aggiunti all' anno DLXXI. in circa giungono fino all' anno DCIX. Ma siccome non è certa la fede di questi Catalogi, per i grandi abbagli scoperti in essi da uomini eruditi; così niente noi osiamo affermare sul tempo preciso, nel quale ciascheduno de' riferiti Vescovi resse la Sede di Gerusalemme. Il certo si è, che nell' anno DXC. sedeva nel Trono Gerosolimitano Giovanni, al quale nello stesso anno S. Gregorio Magno indirizzò la sua sinodica diretta a i Patriarchi della Chiesa Orientale (e): che nell' anno DXCVII. era Vescovo di Gerusalemme Amos, del quale fa menzione l' istesso S. Gregorio nel medesimo anno nella lettera scritta ad Anastasio Prete Gerosolimitano, lodando molto la probità di esso Vescovo, e mostrando dispiacere di non sò qual contesa, che esso avea col Prefetto del Monastero detto di Neas (f); e nell' anno appresso scrisse al medesimo Amos, al quale ordinò di far cercare, ed arrestare un certo Pietro Accolito della Chiesa Romana, il quale diceasi, che da Costantinopoli era fuggito in Gerusalemme; e che trovatolo lo facesse prendere, e lo mandasse a Roma (g): e che finalmente nell' anno DCI. teneva la Sede Gerosolimitana Isacio, il quale avendo mandata secondo il solito a S. Gregorio Magno dopo la sua ordinazione la professione di fede, fu questa approvata, e commendata dal S. Pontefice. Ma posciachè erano stati riferiti alla Sedia Apostolica alcuni abusi introdotti in quella Chiesa circa l' ordinazione de' Chierici, gli ordina perciò, che procuri con ogni studio di estirparli, siccome ancora g'ingiunge d' impor fine alle contese, ed alle risse, che egli avea saputo, che succedevano in Gerusalemme per cagione della Chiesa di Neas (h). Ad Isacio succedette nell' anno DCIX. Zaccaria (i), il quale nell' anno DCXIV. presa, e saccheggiata da' Persiani la Città di Geru-

(a) Vid. Papebrochium in Hist. Chronolog. Patriarchar. Hierosolymitan. in Eustochio.

(b) Vid. Evagrium lib. 4. Hist. Eccles. cap. 39.

(c) Victor Tunonen. in Chronic.

(d) Vide Pagium ad annum 571. n. 4.

(e) Vid. S. Gregor. lib. 1. Epist. 25. Indist. 1x. juxta nov. ordin.

(f) Vid. lib. 7. Epist. 32. indist. xv. juxta nov. ordin.

(g) Vid. lib. 8. Epist. 6. indist. 1. juxta nov. ord.

(h) Vid. lib. 11. Epist. 46. indist. iv. juxta nov. ord.

(i) Vid. Pagium ad annum 609. n. 3.

Gerusalemme , fu condotto in schiavitù (*a*), dove stette fino all' anno DCXXVII. nel quale avendo Eraclio Imperadore riportata insigne vittoria de' Persiani, superato ed ucciso Cosroa loro Re , ed avendo ricuperata la Palestina colla S. Città , fu anche Zaccaria restituito alla sua Sede (*b*), la quale fantamente governò fino all' anno DCXXXI. in circa, nel quale passò alla celeste gloria (*c*) . A San Zaccaria fu sostituito nel Trono di Gerusalemme Modesto Prefetto di un Monastero di Palestina , il quale avea retta fantissimamente quella Chiesa come Vicario dello stesso Zaccaria in tempo della sua schiavitù (*d*), e nell' anno DCXXXIII. finì di vivere . Dopo Modesto nello stesso anno fù ordinato in quella Sede S. Sofronio similmente Monaco (*e*), il quale essendo ancora privato si oppose vigorosamente all' empietà di Ciro Patriarca Alessandrino , ed al suo eretico Conciliabolo, difendendo il domma Cattolico delle due volontà, e delle due operazioni in Cristo Signor nostro (*f*). Fatto poi Patriarca, convocati i Vescovi della Provincia , condannò in un Sinodo l' eresia de' Monoteliti, e mandò la sinodica a Sergio Costantinopolitano promotore di quest' empio domma : la qual sinodica riferita nell' Azione IX. del VI. Sinodo Generale , è recitata dal Cardinal Baronio (*g*). Governò questo S. Prelato la Chiesa di Gerusalemme fino all' anno DCXXXVII. nel quale dopo l' affedio di due anni espugnata da' Saraceni sotto Omar loro Duce la S. Città , in quella luttuosa calamità passò all' altra vita (*h*). Dall' anno DLXV. fino all' anno DCXXXVII. fù la Chiesa di Gerusalemme governata da Santi , e Cattolici Pastori ; ma dopo questo tempo fù intermessa la successione . Narrasi nulladimeno , che dopo la morte di S. Sofronio , e l' occupazione fatta da' Saraceni della Santa Città governarono quella Chiesa come Vicarj Patriarcali Sergio Vescovo d' Joppe intruso , Stefano Vescovo Dorense , e Teodoro Prete (*i*). Ma in quanto a Sergio Vescovo d' Joppe , dal libello offerito a S. Martino Papa nel Concilio Lateranense , celebrato l' anno DCXLIX. da Stefano Vescovo di Dora antica Città della Palestina alle radici del Monte Carmelo costa , che colui fù usurpatore piuttosto de' diritti del Patriarcato Gerofolimitano , che legittimo Vicario di quella Sede ; posciachè riferisce , che Sergio dopo la morte di S. Sofro-

(*a*) Vid. Pagium ad annum 614. n. 38.

(*b*) Vid. Pagium ad annum 627. n. 23.

(*c*) Vid. Papebrochium in Hist. Chronolog. Patriarch. Hierosolymit. in Zaccharia ad Tom. 3. Maii .

(*d*) Vid. Baron. ad annum 616. n. 5.

(*e*) Vid. Pagium ad annum 633. n. 6.

(*f*) Vid. Pagium ad annum 633. n. 3.

(*g*) Vid. Baronium ad annum 633. n. 102 & seqq.

(*h*) Vid. Pagium ad annum 636. n. 3.

(*i*) Vide Papebrochium in Hist. Chronolog. cit. post Sophronium .

fronio si arrogò l' autorità di ordinare alcuni Vescovi non per facoltà, che egli avesse ricevuta dalla Chiesa, ma per secolar potestà; e che conoscendo che le ordinazioni da lui fatte non poteano esser confermate, si unì con Paolo Costantinopolitano eretico Monotelita, e abbracciò la sua eresia co' Vescovi da lui ordinati. Soggiunge, che avendo esso riferite tutte queste cose al Pontefice Teodoro predecessore di S. Martino, ebbe da quello precetto per lettere Apostoliche di conservar quella Santa Città, e quella Diocesi, e facoltà di deporre i Vescovi illegittimamente ordinati, e di ricevere a penitenza, ed ammettere alla comunione della Chiesa coloro, che abiuravano l' eresia; e che egli avea eseguite le commissioni Apostoliche, ed avea ricevuto a penitenza quelli, che pentiti de' loro errori gli aveano offeriti i libelli, e per proprio scritto aveano promesso di conservar la fede Cattolica: i libelli de' quali egli avea recati seco per offerirgli a S. Martino (a). Dalla qual narrazione chiaramente apparisce, che Sergio Vescovo d' Joppe fù usurpatore, e invasore de' diritti della Sede di Gerusalemme: che Stefano Vescovo di Dora fù costituito dalla Sedia Apostolica Vicario Patriarcale di quel Trono, con quelle amplissime facoltà delegateli per ordinar quella Chiesa: e finalmente si rende chiaro quanto allora fosse conosciuta, e venerata l' autorità del Romano Pontefice nella Chiesa Orientale, come opportunamente osserva il Cardinal Baronio (b). Quanto durasse Stefano nella Vicaria della Sede Gerosolimitana non è certo: si sa però, che a lui successe in questa luogotenenza Teodoro Prete, e Monaco, il quale come Luogotenente della Sede di Gerusalemme si vede scritto tra' Patriarchi nel Concilio VI. Generale l' anno DCLXXX. come abbiamo osservato. Se questo Teodoro poi fosse ordinato Vescovo di Gerusalemme, come apparisce da' Catalogi Latini, e come hanno affermato alcuni Scrittori moderni senz' alcun antico documento, che comprovi la loro opinione, è cosa totalmente incerta (c). Il certo è, che nell' anno DCXCII. era Vescovo di Gerusalemme Anastasio, il quale nel medesimo anno si sottoscrisse co' gl' altri Patriarchi al Concilio Costantinopolitano detto Quinisesto, o Trullano (d). Questo Anastasio però vien pretermesso dal Papebroccio, forse perchè di esso non si trova altra memoria, che questa, che abbiamo riferita. E dopo Teodoro lascia una gran laguna

(a) Vid. Concil. Lateranense sub Martino I. Secretario II. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 114.

(b) Vid. Baronium ad annum 643. n. 13.

(c) Vid. Papebrochium loc. cit.

(d) Ἀναστάσιος ἐλάχις ἐπίσκοπος τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλὴμ ὁρίσας ὑπέγραψα Anastasius humilis Episcopus Sancte Civitatis Hierusalem definiens subscripsi. Concil. Trullan. apud Labbè Tom. 7. Concil. col. 1364. B.

na fino all' anno DCCXI. in circa, nel qual'anno dalla testimonianza di S. Giovan Damasceno nella pistola del Trisagio trova un Giovanni Patriarca Gerosolimitano, chiamato da quel Santo uomo beatissimo, e divinissimo (a); indi profiegue la successione degl'altri Patriarchi Greci di Gerusalemme fino a' Patriarchi Latini.

VII. Tutte queste notizie de' tre Patriarchi d'Alessandria, d'Antiochia, e di Gerusalemme abbiamo giudicato doverli da noi premettere non solo per confutar l'errore di Giannone nel darne ad intendere, che dopo l'occupazione fatta da' Barbari dell'Egitto, della Siria, e della Palestina furono abbattuti que' tre Patriarcati, sicchè non rimanesse memoria della lor continuata successione, e che da ciò prendessero i Patriarchi Costantinopolitani occasione d'insuperbirsi, e di arrogarsi il titolo di Vescovo universale; ma molto più per ispiegar lo stato della Chiesa Orientale in questi tempi per intelligenza di quello, che abbiamo a dire. Tornando perciò al nostro Storico; dopo aver egli parlato dell'ambizione de' Patriarchi di Costantinopoli nell'ingrandire, e stendere oltre misura i diritti del lor Patriarcato favella del Patriarcato Romano, e così dice:

T E S T O.

» Ma dall'altra parte (b) non erano minori i progressi del Patriar-
 » ca di Roma in Occidente, sicchè non si potesse contrastare a tanta al-
 » terigia, e far contrappeso a tanta potenza. E sopra ogn'altro in
 » questi medesimi tempi erasi la Cattedra di Roma grandemente innal-
 » zata per la santità, e dottrina di Gregorio il Grande, che nell'
 » anno 590. vi sedette. Questo Pontefice mantenne l'autorità, e' di-
 » ritti della sua Sede, e fece valere la sua autorità in tutto Occi-
 » dente: si oppose al Patriarca Giovanni, non approvando il titolo fa-
 » stoso d' *Ecumenico*, come ambizioso, e che riguardava a diminuire
 » la potestà, e la giurisdizione degli altri Vescovi; onde fù il primo,
 » che volle nomarsi, e sottoscrivervi *Servo de' servi di Dio*, per op-
 » porlo al titolo fastoso d' *Ecumenico* del Patriarca di Costantino-
 » poli (c).

Ecco come destramento ci rappresenta costui il Patriarca di Co-
 stantinopoli, e quello di Roma come due emoli, contendenti ciasch
 Tom. VI. D du no

(a) Vid. Papebrochium in citat. Hist. Chronolog. in Joanne III.

(b) Giannone T. I. lib. 4. cap. ult. pag. 290.
 (c) Vid. Gregor. Mag. lib. 4. Epist. 80.

duno per l'ingrandimento, ed il progresso del lor Patriarcato. Ecco come alla santità di Gregorio il Grande attribuisce i progressi del Patriarcato Romano in Occidente, quasi che non altronde fosse nato questo preteso accrescimento, se non dalla riverenza, che ebbero i Popoli alla santità di quel Pontefice; cioè, da una mera spontanea sottomissione, non da un antichissimo diritto, ch' ebbero sempre i Romani Pontefici sopra tutte le Provincie d' Occidente. Ma il buon'uomo non sa, o finge di non sapere, che i Greci non contesero mai in questi tempi e negli antecedenti al Romano Pontefice il diritto Patriarcale sopra tutto l' Occidente: e che i Romani Pontefici non contesero co' Vescovi di Costantinopoli per le ragioni Patriarcali; ma contesero bensì con quelli per la fede, e per la disciplina: nè ebbero lite con loro come Patriarchi, ma come Capi della Chiesa universale, esercitando sopra i Patriarchi d' Oriente non potestà patriarcale, ma potestà primiziale, qual conviene a i Vescovi di Roma come successori di S. Pietro, e come Vicarj di Gesù Cristo in tutta la Chiesa. Nè fu solo S. Gregorio Magno, che facesse *valere* la sua autorità in tutto l' Occidente: ma questa medesima autorità fecero valere e in Occidente, ed in Oriente gl' Innocenzj, i Celestini, i Lioni, i Gelasj, ed altri; e nelle cause di fede, deponendo i Nestorj, gl' Acacj, gl' Antimi Costantinopolitani, i Dioscori, i Timotei, ed altri Vescovi Alessandrini, i Pietri Gnasei, o Fulloni, ed altri Patriarchi Antiocheni: e nelle cause di disciplina, restituendo alla lor Sede i Grisostomi, ed i Flaviani Costantinopolitani, ed escludendo dalla lor comunione i Patriarchi Orientali, che comunicarono col nome di Acacio: Così in questi tempi, di cui favelliamo, contesero i Vescovi di Roma co' Vescovi di Costantinopoli per la fede, e per la disciplina, e si valsero contro di loro non dell' autorità patriarcale, ma di quella divina potestà, concessa ad essi come Capi di tutto il Gregge di Cristo, e come Pastori di tutti i Pastori. Ma per dimostrar tal cosa ci varremo del metodo, che abbiamo offervato di sopra, tessendo brevemente la Storia de' Vescovi Costantinopolitani da Giustino II. sino a Leone Isaurico; dove faremo vedere, come abbiamo fatto di sopra, che i disordini grandissimi accaduti in questi tempi nella Chiesa d' Oriente procederono non tanto da i cattivi Vescovi di Costantinopoli, quanto da i malvagj Principi, che li proteffero contro la Sede Romana: e che la pace, e la Cattolica fede restituita di quando in quando alla Chiesa d' Oriente nacque in gran parte dall' ubbidienza prestata da' buoni Imperadori alle determinazioni della Sedia Apostolica.

CA.

C A P O II.

De' Vescovi di Costantinopoli da Giustino II. sino a Leone Isaurico; e delle contese, ch'ebbero con molti di questi i Romani Pontefici.

Essendo noti i contrasti, ch'ebbero in questi tempi i Romani Pontefici co' Vescovi di Costantinopoli, ed avendo malignamente Giannone attribuite queste contese allo studio di quegli e di questi per l'ingrandimento de' loro Seggi; siamo stati in necessità di far vedere da quali motivi furono indotti i Romani Pontefici ad opporsi non pure a i Vescovi di Costantinopoli, ma ancora a i Greci Imperadori, che professero i coloro intraprendimenti; e dimostrare nel medesimo tempo, che la Cattolica fede per parte de' Patriarchi, e degl' Imperadori di Costantinopoli sarebbe rimasta oppressa, e poco men che estinta, se dal zelo; dall' autorità, e dalla sollecitudine della Sedia Apostolica non fosse stata vigorosamente difesa.

§. I.

De i Vescovi, che tennero la Sede di Costantinopoli sotto l' Imperio di Giustino II. di Maurizio, e di Foca; e delle contese, ch'ebbero con quegli i Romani Pontefici.

S O M M A R I O.

- I. *Morte di Giovanni Scolastico intruso nella Sede Costantinopolitana. S. Eutichio richiamato alla stessa Sede da Giustino II. e da Teberio Costantino. Prima di morire ritratta un errore circa la resurrezione degl' uomini in carne. Giovanni detto il Digiunatore ordinato Vescovo di Costantinopoli assume il titolo di Vescovo Ecumenico, e se lo fa confermare in un Sinodo. Pelagio II. Romano Pontefice annulla gli atti del Sinodo Costantinopolitano intorno alla concessione, o approvazione del titolo d' Ecumenico, e gravemente ammonisce Giovanni.*
- II. *S. Gregorio Magno succeduto a Pelagio avendo richiesto Giovanni d' informazione sopra la causa di due Preti; che da esso condannati*

nati si erano appellati alla Sedia Apostolica, ed avendo quello risposto, che non sapeva cosa alcuna di quest' affare, acerbamente lo riprende di poca vigilanza, e gli ordina la trasmissione degli atti di que' due Preti. Avendo conosciuto da questi atti, che Giovanni s' intitolava Patriarca Ecumenico, gravemente lo ammonisce ad astenersi da questo titolo, ricordandogli il decreto del suo Predecessore; e scrivendo ancora all' Imperador Maurizio, acciocchè reprimesse l' arroganza di colui nell' assumere un vocabolo, che sebbene potea appartenere a i Romani Pontefici, ed era stato loro offerto, l' avevano ricusato.

III. Per qual ragione S. Gregorio ricusasse nella sua persona il titolo di Vescovo universale. Potestà del Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa fatta valere da S. Gregorio, ed esercitata senza contrasto tanto in Occidente, come in Oriente, e sopra l' istesso Giovanni Digiunatore. Morto costui, ed ordinato in suo luogo Ciriaco, manda le sue sinodiche a S. Gregorio colla professione della fede. Ciriaco lodato da S. Gregorio, e ammonito nel tempo stesso ad astenersi dal titolo d' Ecumenico.

IV. Per obbligarlo ad abbandonar questo vocabolo ordina al suo Aposcrifario in Costantinopoli, che non comanichi con Ciriaco quando egli non lasci di usare quel titolo. Tacciato da Maurizio Imperadore, impegnato in favor di Ciriaco, d' uomo indiscreto, con gravissime lettere procura farli comprendere il pregiudizio, che recava a tutto l'Ordine vescovile l' uso di quel titolo superbo. Sapendo, che Maurizio avea chiamati in Costantinopoli i Vescovi dell' Illirico scrive loro, informandoli della controversia sopra il riferito titolo, e comandando ad essi, che nè per lusinghe, nè per minacce si lascino indurre a consentire nell' ambizione di Ciriaco intorno a quel fastoso titolo, minacciandogli altramente di separarli dalla comunione della Sedia Apostolica: Morte infelice di Maurizio, e successione di Foca all' Imperio. Quello, che non potè ottener S. Gregorio da Maurizio intorno al titolo arrogato da' Patriarchi di Costantinopoli, ottenne Bonifacio III. da Foca.

V. Abbaglio di Giannone intorno al tempo del Pontificato di Sabiniario: e suo modo artificioso nel rappresentar l'editto di Foca in abolimento del titolo d' Ecumenico usurpato da' Vescovi di Costantinopoli. Per il vocabolo di Vescovo universale da loro usato non contrastarono mai il primo luogo tra' Patriarchi al Romano Pontefice, nè mai intesero attribuire alla Chiesa Costantinopolitana il primo luogo

tra

tra le altre Chiese. Decreto di Foca malamente recato da Paolo Diacono, e dal vulgato Anastasio copiatore di esso Paolo, ha somministrato occasione a' Protestanti di attribuire alla concessione di Foca il Primato del Romano Pontefice.

VI. *Titolo di Ecumenico proibito da Foca a' Vescovi Costantinopolitani non in odio di Ciriaco, ma piuttosto a persuasione di Tommaso, Prelato di molta santità, succeduto a Ciriaco passato all' altra vita prima dell' ordinazione di Bonifacio, alla di cui istanza fu fatto il citato editto da Foca. Per questa controversia non fu rotta la pace tra la Chiesa Romana, e la Costantinopolitana. Titolo di Ecumenico come spiegato da' Greci senza che si attribuisca al Vescovo di Costantinopoli l' autorità sopra la Chiesa universale.*

VII. *Templo del Pantèon di Roma concesso da Foca a Bonifacio IV. tenendo la Sede di Costantinopoli Tommaso. Sergio Diacono della Chiesa Costantinopolitana ordinato Vescovo di quella Sede. Eraclio, ucciso Foca, è coronato Imperadore.*

I. **Q**uando Giustino il minore prese le redini dell' Imperio era Vescovo di Costantinopoli Giovanni Scolastico, intruso in quella Sede da Giustiniano dopo aver fatto deporre in un Conciliabolo S. Eutichio: teneva la Sede Romana Giovanni III. l' Alessandrina S. Apollinare, l' Antiochena S. Anastasio, e la Gerosolimitana Macario. Oscure son le memorie di questo Giovanni, se non in quanto cercò egli illustrare il suo nome coll' adulare il suo benefattor Giustiniano, e raccorre nel suo Nomocanone le leggi di quel Principe per uso della Chiesa, la quale per altro non ne fece alcun uso. Non ebbe però contesa co' Romani Pontefici, applicati allora nell' estinguer lo scisma de' Vescovi d' Aquileja. Tenne quella Sede, mal veduto dal Popolo pe' l' desiderio del Santo Patriarca Eutichio tuttavia vivente, fino all' anno DLXXVII. nel quale morì il giorno 31. di Agosto (a). Morto appena costui, il Popolo desideroso del suo antico Pastore fece premurose richieste a Giustino, ed a Tiberio Costantino, da lui già creato Cesare, e destinato successor dell' Imperio; i quali mandarono al Santo Vescovo Ambasciatori uomini illustri, con ordine di richiamarlo al Trono, ancorchè ripugnante (b): onde con immenso giubilo così de' Principi, come di tutti gl' Ordini nello stesso anno DLXXVII. fu il mese di Ottobre restituito alla sua Sede, la quale santamente rese fino all' anno DLXXXII. in cui passò felicemente alla gloria il giorno

(a) Vid. Pagium ad ann. 578, n. 4. (b) Vid. Eusebium in vita S. Eutychii apud Surium die 6. Apr.

no VI. d'Aprile (a); avendo pria di morire abjurato, a persuasione di S. Gregorio Magno allora Apocrifario di Pelagio II. nella Corte di Costantinopoli, un errore, che avea adottato circa la resurrezione degl'uomini in carne (b). Ad Eutichio fu nello stesso anno sostituito nella Cattedra Costantinopolitana Giovanni Diacono di quella Chiesa, detto il Digiunatore, uomo, che affettando austera vita, e somma astinenza, covava nel seno il serpe dell'ambizione. Quando costui fu ordinato reggeva l'Imperio Tiberio, cui nello stesso anno successe Maurizio (c): governava la Sede Romana Pelagio II. l' Alessandrina S. Eulogio, l'Antiochena Gregorio, la Gerofolimitana Giovanni, Prelati Cattolici. Ma imperando in Oriente Maurizio, Principe, che sebbene prima dell'Imperio avea date prove di prudenza, e di valor militare, e nell'Imperio stesso diede molti documenti di zelo per la Cattolica fede; non passò mai contuttociò buon' armonia co' Romani Pontefici a cagione della sua estrema avarizia, con cui vessò con infinite estorsioni i miseri Italiani, che contro i Longobardi si conservavano nella fede del Greco Imperio; pensò Giovanni d'aver opportuna occasione di mettere in aperto la sua ambizione, sicuro, che Maurizio averebbe protetti i suoi superbi intraprendimenti contro i richiami del Romano Pontefice. In occasione, che fù celebrato un Sinodo in Costantinopoli l'anno DLXXXVIII. come mostra il Pagi (d), procurò, che per decreto Sinodale li fosse dato il titolo di Patriarca *universale*, molto ben conoscendo, che per potersi arrogar questo titolo poco gli farebbe giovato, che da Giustiniano fosse stato dato a' suoi antecessori in alcune Costituzioni ad essi indirizzate. Si oppose tosto a questa superba intrapresa Pelagio II. e, come attesta S. Gregorio Magno, cassò gl'atti di quel Sinodo in quanto a quel fastoso nome di Vescovo universale attribuito a Giovanni, e scrisse a costui lettere gravissime; ordinando ancora all'Arcidiacono Apocrifario della Sedia Apostolica, secondo il costume, mandato in Costantinopoli, che non comunicasse con quello, dove egli ammonito non si astenesse da quel superbo vocabolo (e).

II. Maggior contesa ebbe poi con Giovanni l'istesso S. Gregorio, assunto poco dappoi al Pontificato, per cagione di quel titolo, che colui

(a) Vid. Pagium ad annum 582. n.6. & 7.

(b) Vid. S. Gregor. Mag. Moral. lib. 14. cap. 29.

(c) Vid. Pagium ad annum 582. n.8.

(d) Vide Pagium ad annum 588. n.5.

(e) Vid. Epist. 18. juxta nov. ordin. S. Gre-

gor. Mag. ad Joannem lib. 4. Indict. XIII. alias lib. 4. Epist. 3. & Epist. 43. juxta nov. ordin. ejusdem S. Gregor. ad Eulogium Alexandrin. & Anastas. Antiochen. lib. 5. Indict. XIII. alias lib. 4. Epist. 36.

colui seguitava ad usurparsi. Essendo stati appresso Giovanni Patriarca accusati d'eresia nell'anno DXXII. Giovanni Prete della Chiesa di Calcedonia, ed Anastasio similmente Prete, e Monaco dell'Isauria; furon questi da i Giudici delegati dallo stesso Patriarca condannati, ed uno di essi fu pubblicamente flagellato (a). Essendosi perciò questi gravati del giudizio fatto contro di loro alla Sedia apostolica, scrisse S. Gregorio a Giovanni, che l'informasse di questa causa. Egli dissimulando li rispose, che non sapeva di qual causa parlava. Risentendosi per tanto di questa risposta il S. Pontefice, gravemente lo riprese in una sua lettera, che egli trascurasse la cura del suo Gregge, e lasciandosi condurre da un certo suo Giovane familiare non sapeffe quello, che succedeva sotto i suoi occhi; ma che intorno alla causa di que' due Preti gl' avrebbe fatto intendere il suo sentimento da Sabiniano Diacono, che egli mandava per suo Apocrifario in Costantinopoli (b). Avendo adunque Giovanni nell'anno DXXV. trasmessi al S. Pontefice gl'atti della detta causa, trovò in essi, che quasi in ogni verso si nominava Patriarca Ecumenico (c). Commosso però a giusto sdegno il mansuetissimo Pontefice scrisse nello stesso anno lettere gravissime a Giovanni, ricordandogli il giudizio fatto dal suo predecessore, ed esortandolo colle più efficaci maniere a depor questo titolo fastoso, come contrario alla modestia Sacerdotale, a' diritti degl' altri Vescovi, ed a non obbligarlo a romper con esso la pace (d). Scrisse similmente sullo stesso argomento a Maurizio Imperadore, mettendogli in considerazione, che sebben questo titolo di Vescovo universale sarebbe potuto ragionevolmente competere al Vescovo di Roma come successore del Principe degl' Apostoli, cui era noto a tutti, che sapevano il Vangelo, esser stata da Cristo Signor nostro commessa la cura, ed il Principato di tutta la Chiesa; nulladimeno siccome S. Pietro non si chiamò Apostolo universale, così nessuno de' suoi predecessori avea usato questo titolo; che anzi offerito loro dal Concilio di Calcedonia, ricusaron far uso di questo nome (e): nè lasciò di scrivere per lo stesso affare all'Imperadrice Costantina Augusta (f), accioc-

(a) Vid. Epist. 53. S. Gregor. lib. 3. Indict. x. aliàs Epist. 52. lib. 3.

(b) Epist. proximè cit.

(c) *At hoc enim usque pervenit, ut sub occasione Jobannis Presbyteri gesta hic transmitteret, in quibus se pendè per omnem versum ἀρχιεπίσκοπος Patriarcham nominaret.* Epist. 19. S. Gregor. Mag. ad Sabinianum Diaconum

lib. v. juxtà nov. ordin. Indict. XIII. aliàs Epist. 39.

(d) Vid. Epist. 18. S. Gregor. ad Joannem lib. 5. juxtà nov. ord. indict. XIII.

(e) Vid. Epist. S. Gregor. XX. ad Mauricium lib. 5. juxtà nov. ordin. Indict. XIII.

(f) Vid. Epist. XXI. eodem libro.

ciocchè questi Principi s'impegnassero a rimuovere quell' ambizioso dal superbo proposito d'arrogarsi quel titolo.

III. Ma acciocchè Giannone non faccia qualche mistero sopra il titolo di Vescovo universale ricusato da S. Gregorio nella sua persona, e giudicato pregiudiziale alla potestà di tutti gli altri Vescovi, conviene considerare, che altro è, che al Romano Pontefice appartenga la cura della Chiesa universale, che la sua potestà si stenda sopra tutta la Chiesa, e che in questo senso dicasi Vescovo della Chiesa universale; altro è, che egli singolarmente, o chiunque altro, come dice il medesimo S. Gregorio, possa dirsi Vescovo universale. La cura, e la potestà, che appartiene al Romano Pontefice sopra la Chiesa universale non esclude la potestà degl' altri Vescovi sopra le Chiese particolari, chiamati in parte della sua sollecitudine per tutta la Chiesa; siccome esclude questa potestà degl' altri Vescovi il titolo singolare di Vescovo universale. Del rimanente, nessun Pontefice più di S. Gregorio fece valer la sua potestà sopra tutta la Chiesa, e d'Occidente, e d'Oriente, come con molti esempli di questo S. Pontefice dimostra il Cardinal Baronio (a): e specialmente dimostrò la sua potestà sopra l' istesso Patriarca Giovanni nella causa di que' due Preti da lui condannati; mentre dopo il giudizio degl' Orientali avendola esso sinodalmente conosciuta, cassò, ed annullò quel giudizio in quanto a Giovanni Prete della Chiesa di Calcedonia, absolvendo colla sua autorità dal delitto imputatoli d'eresia, come apparisce dalle sue lettere scritte dopo il Settembre dell'anno dxcv. correndo la xiv. Indizione, allo stesso Giovanni Patriarca, all' Imperador Maurizio, ed a Teottisto parente dell' Imperadore (b). Ma quando S. Gregorio scrisse queste lettere, Giovanni era passato all'altra vita sotto li due di Settembre dello stesso anno dxcv. (c) A Giovanni successe Ciriaco nell' anno seguente, regnando in Oriente Maurizio, tenendo la Sede di Roma S. Gregorio, governando la Chiesa Alessandrina S. Eulogio, l' Antiochena S. Anastasio, e la Gerofolimitana Giovanni, o Amos. Mandò Ciriaco, secondo il costume, i suoi Legati colla sinodica, e la profession della fede alla Sedia Apostolica, come apparisce della lettera scritta da S. Gregorio Magno nell' anno dxcvii. (d) E poichè era precorsa fama di lui, che fosse uomo di molta probità, ed esercitato negli

(a) Vid. Baron. ad annum 595. num. 34. & seqq.

(b) Vide Epist. 15. 16. & 17. juxta nov. ordin. lib. 6. Indict. xiv.

(c) Vide Pagium ad annum 596. n. 2.

(d) Vide S. Gregor. Mag. Epist. 4. lib. 7. juxta nov. ordina. Indict. xv.

negli Ecclesiastici negozj, concepì S. Gregorio molto godimento per la di lui ordinazione, ed approvò la sua professione di fede, non lasciando però d' ammonirlo a non far uso del superbo vocabolo *d'universale* (a). Sorisse ancora a Maurizio Imperadore, rallegrandosi dell'elezione di Ciriaco (b).

IV. Ma benchè S. Gregorio trattasse con molto onore i Legati di Ciriaco, gli ammettesse alla celebrazione del Sacrificio, ed umanissimamente gli scrivesse; contuttociò per obbligarlo ad astenersi dall'uso di quel superbo vocabolo ordinò al Diacono Apocrifario della Sede Romana appresso l'Imperadore, che non comunicasse con Ciriaco, quando egli usasse quel titolo, per non mostrare, che dall'Apostolica Sede fosse approvato. Per la qual cosa convenne al S. Pontefice contendere ancora con Maurizio, il quale, come quello, che fù sempre d'animo avverso a S. Gregorio, s'impegnò per sostener questo titolo, che si arrogavano i Vescovi della regia Città, e perciò l'avea in alcune lettere scritteli tacciato da uomo indiscreto, che per cosa di nescun momento volesse turbar la pace della Chiesa: onde fù obbligato Gregorio a risentirsi modestamente collo stesso Imperadore della taccia ingiustamente datagli, a giustificare la sua condotta, ed a farli comprendere, che non si trattava di cosa leggera, com'egli pensava, ma di cosa gravissima, e che rompeva la concordia sacerdotale, recando pregiudizio a tutto l'Ordine vescovile (c). Nell'anno poi *DXCIX.* avendo saputo S. Gregorio, che Maurizio avea chiamati in Costantinopoli i Vescovi dell'Illirico, soggetti al Patriarcato Romano, e temendo, che ei volesse congregar qualche Sinodo per far confermare a Ciriaco il titolo di Vescovo universale, scrisse loro gravissime lettere, indirizzandole ad Eusebio di Tessalonica, ed a' Metropolitanì delle altre Provincie, cioè, a Urbico di Durazzo, ad Andrea di Nicopoli, a Giovanni di Corinto, a Giovanni della prima Giustiniana, a Giovanni di Candia, a Giovanni di Larissa, ed agli altri Vescovi, informandogli prima dell'origine della controversia sopra il titolo di Vescovo universale, attribuito da un Sinodo a Giovanni Digiunatore, del decreto di Pelagio II. con cui cassò, ed annullò gli atti di quel Sinodo in questa parte, e di quello, che egli avea operato per seguire il giudizio del suo predecessore: gli ammonisce poi, che se mai chiamati fossero per celebrare alcun Sinodo, *benchè qualsivogliano atti, che si facessero, non abbiano alcuna for-*

Tom. VI.

E

za

(a) Vid. Epist. cit. 5. eodem libro.

(b) Vid. Epist. 6. eod. libro.

(c) Vid. Epist. 35. S. Gregor. ad Mauricium lib. 7. juxta nov. ord. indiç. xv.

za senza l'autorità, ed il consenso della Sede Apostolica (a); avvertano bene nulladimeno di non consentire, nè per lusinghe, nè per terrore, nè per minacce in alcuna cosa, che potesse favorir l'ambizione del Vescovo di Costantinopoli, nè permettere, che per tale affare si aduni alcun Sinodo, avvifandoli, che altramente facendo resteranno separati dalla pace, e dalla comunione della Sedia Apostolica (b). Ma per quanto facesse, e si adoperasse col suo zelo S. Gregorio Magno per abolir questo superbo titolo, e per indur Ciriaco a deporlo; nulla contuttociò potè ottenere vivente Maurizio. Ma avendo Dio permesso in castigo dell'avarizia di questo Principe, che invaso l'Imperio da Foca, rimanesse egli nell'anno DCII. con tutti i suoi Figliuoli vittima infelice e miseranda del furore, e della crudeltà del Tiranno, avvenne, che ciò, che non potè ottener S. Gregorio da Maurizio, che li fù sempre d'animo avverso, conseguisse poi Bonifacio III. suo successore da Foca stesso successor di Maurizio.

V. Essendo però cosa certa, che Foca riprese l'audacia de' Vescovi Costantinopolitani per aderire alle giuste istanze del Romano Pontefice, convien sentire come racconti tal cosa il nostro Giannone; mentre di questo fatto favellando dice, che morto S. Gregorio Papa nell'anno 604. gli succedè Sabiniano, che non tenne quella Sede più di cinque mesi, e vent'uno giorni: succeduto che vi fù Bonifacio III. questi, come che era stato lungo tempo Nunzio appresso l'Imperador Foca successor di Maurizio, aveva colla sua prudenza trovato modo s'insinuarfi nella dilui grazia; e se dee prestarfi fede ad Anastasio, a Beda, Warnefrido, ed a molti altri Autori: nella pretesione, nella quale erano entrati i Patriarchi di Costantinopoli intorno al Primato sopra tutte le Chiese, ottenne Bonifacio da Foca rescritto, con cui dichiaravasi, che la Chiesa Romana dovesse avere il Primato sopra tutte le Chiese, e'l solo Pontefice Romano avesse portato il titolo di Patriarca Ecumenico: il che narrasi fosse stato fatto dall'Imperador Foca in odio di Ciriaco Patriarca di Costantinopoli (c). Ma quando vogliasi perdonare a costui il massiccio abbaglio, ch'ei prende nel tempo del Pontificato di Sabiniano, stabilito da lui nel termine di cinque mesi, e ventun giorni, quando dal vulgato Anastasio, e da altri monumenti recati dal Pagi seniore costa, che Sabiniano tenne la Sede

(a) *Quamvis nullas sine Sedis Apostolica auctoritate atque consensu quaeque acta fuerint, vires habeant. Vide Epist. 68. lib. 9. juxta nov. ord. indi. II.*

(b) *Nam si quis, quod non credimus, scrip-*

ta praesentia aliqua in parte neglexerit, a B. Petri Apostolorum Principis pace se noverit segregatum. S. Greg. Mag. Epist. cit.

(c) *Giannone T. I. lib. 4. cap. ult. p. 291.*

Sede Romana *un anno, cinque mesi, e nove giorni (a)*; forse non potrebbe perdonarglisi il modo, con cui narra esser stato da Foca ad istanza di Bonifacio ripresa la superbia de' Vescovi Costantinopolitani nell'arrogarsi il titolo di Patriarchi Ecumenici, rappresentandoci questo fatto in quell'aria stessa, in cui ce lo rappresentano Carlo Molineo, l'Ottomano eretico Giuriconsulti, ed altri somiglianti Autori, i quali scrissero, che da Foca fù conceduto alla Chiesa Romana il Primato sopra tutte le Chiese, e che da questo pessimo Principe abbia il Vescovo Romano ottenuta la prerogativa di esser Capo dell'altre Chiese. E benchè il vulgato Anastasio, o l'Autore della vita di Bonifacio III. nel libro Pontificale attribuito ad Anastasio, e Paolo Warnefrido abbiano lasciato scritto, che Foca alle preghiere di Bonifacio dichiarò, che la Chiesa Romana dovesse esser la prima dell'altre Chiese, mentre prima la Chiesa Costantinopolitana si diceva prima di tutte (b); contuttociò è cosa costante appreso tutti gl' uomini dotti, che questi Scrittori malamente spiegarono la dichiarazione, e la determinazione di Foca intorno al titolo d' Ecumenico usurpato da' Vescovi Costantinopolitani: posciachè costa manifestamente, che i Vescovi Costantinopolitani non contestero mai alla Chiesa Romana il primo luogo sopra tutte le Chiese, e al Vescovo di Roma il primo luogo sopra tutti i Patriarchi; nè mai pretesero, che la Chiesa Costantinopolitana fosse la prima di tutte le Chiese: anzi diedero sempre il primo luogo al Vescovo dell'antica Roma. Ma avendo essi ottenuto dal Concilio Costantinopolitano I. e dal Calcedonense d' avere il secondo luogo dopo il Romano Pontefice, e che la Chiesa di Costantinopoli come nuova Roma godesse le prerogative dell'antica Roma in quanto all' onore del Patriarcato; si arrogaron perciò anche quel titolo, che sarebbe unicamente convenuto al solo Vescovo di Roma. Nè mai perciò fino a questi tempi pretesero di non esser soggetti al Vescovo di Roma, costando, che tanto Giovanni il Digianatore, quanto Ciriaco suo successore conobbero l' autorità suprema della Sedia Apostolica: mentre quello non ricusò trasmettere a S. Gregorio gli atti della causa di Giovanni Prete di Calcedonia, e

E 2

di

(a) Vid. Pagium in Crit. ad annum 605. num. 3.

(b) *Hic obtinuit apud Phocam Principem, ut Sedes Apostolica Beati Petri Apostoli caput esset omnium Ecclesiarum, idest Romana Ecclesia: quia Ecclesia Constantinopolitana primam se omnium Ecclesiarum scribebat. Ana-*

stasius in vita Bonifac. III. Hic (Phocas Imperator), rogante Papa Bonifacio, statuit, Sedem Romanae & Apostolicae Ecclesiae primam esse, cum prius Constantinopolitana se primam omnium Ecclesiarum scriberet. Paulus Diaconus de Gest. Longobard. lib. 4. cap. 11.

di Atanasio Prete, e Monaco d'Isauria, i quali condannati da lui si erano appellati al medesimo Pontefice; nè si sdegnò, che fosse da esso ritrattato il suo giudizio, come abbiamo di sopra osservato: e Ciriaco assunto al Trono di Costantinopoli mandò al S. Pontefice le sinodiche colla profession della fede, conforme il solito, e gli spedì Legati con sue lettere, acciocchè ricevendolo nella sua comunione confermasse la sua ordinazione, facendoli perciò scrivere ancora dallo stesso Imperador Maurizio, come apparisce dalle lettere risponsive dello stesso S. Gregorio (a). Malamente adunque dal vulgato Anastasio, e da Paolo Warnefrido fu spiegato il rescritto di Foca Imperadore sopra la contesa, che avea il Romano Pontefice co' Vescovi di Costantinopoli per lo vocabolo di Patriarca Ecumenico. Ma avrebbero piuttosto dovuto dire, che aderendo quel Principe all'istanze fatte tanto da S. Gregorio a Maurizio, quanto da Bonifacio a lui stesso, ordinasse, che i Vescovi Costantinopolitani non usurpassero un titolo, che potea solo convenire a' Vescovi Romani. Dal che veniva quel Principe a riconoscere il Primato del Romano Pontefice sopra la Chiesa universale.

VI. Che poi Foca facesse questa dichiarazione in odio di Ciriaco, è vero, che narrafi da molti, e specialmente dal Cardinal Baronio (b), ma ciò per avventura non si accorda colla Storia: imperocchè quando Bonifacio III. fu eletto Pontefice, Ciriaco era già passato all'altra vita, avendo terminato i suoi giorni il mese d'Ottobre dell'anno DCVI. ed a lui successe nel Trono Costantinopolitano Tommaso Diacono di quella Chiesa, ordinato il dì XXIII. di Gennajo dell'anno seguente DCVII. come con ottimi documenti dimostra l'autor della Critica Baronianna (c); e Bonifacio fu ordinato il giorno XIX. di febbrajo dello stesso anno DCVII. dopo esser vacata la Sede Apostolica dalla morte di Sabiniiano XI. mesi, e ventisei giorni, come l'istesso autore dimostra (d). Era adunque Vescovo di Costantinopoli Tommaso, Prelato d'insigne probità, quando Bonifacio ottenne da Foca, che fosse deposto da' Vescovi Costantinopolitani il fastoso titolo di Patriarca Ecumenico. Per la qual cosa si rende molto probabile, che nell'abolimento di questo titolo consentisse ancora di buona voglia l'istesso Patriarca Tommaso per soddisfare a i desiderj del Pontefice, e per non dargli oc-

casio.

(a) Vid. S. Gregor. lib. 7. Epist. 4. 5. 6. & 33. juxta nov. ordin.

(b) Vid. Baronium ad annum 606. n. 2. & seqq.

(c) Vid. Pagium in Critica ad annum 606. num. 3.

(d) Pagium, ad annum 606. n. 2.

cazione di offesa. Questa è la prima contesa, che ebbero i Romani Pontefici dopo i tempi di Giustino II. co' Vescovi di Costantinopoli; nella quale per altro non fù rotto il vincolo della pace, e dell' Ecclesiastica comunione: il che non sarebbe certamente seguito, se quel titolo tumido e vano avesse pregiudicato a' diritti del Primato del Romano Pontefice. Sopra la qual cosa conviene osservare, che sebbene i Greci adulatori seguirono a dar questo vocabolo al Patriarca di Costantinopoli; non intesero contuttociò, che per quello egli presiedesse come Vescovo universale a tutto il Mondo Cristiano; ma solamente per causa di onore gli attribuivano quel titolo, perchè presiedeva ad una gran parte del Mondo abitabile. Di questo sentimento de' Greci ne rende testimonianza Anastasio Bibliotecario nella Prefazione all' VIII. Sinodo a Giovanni VIII. procurando render scusabile appreso quel Pontefice quest' adulazione de' Greci (a).

VII. Tenendo la Sede di Costantinopoli Tommaso passò all' altra vita Bonifacio III. il giorno x. di Novembre dell' anno DCVII. dopo otto mesi, e ventidue giorni di Pontificato. A Bonifacio III. successe Bonifacio IV. dopo dieci mesi, e sei giorni di Sede vacante, ordinato il dì 25. d' Agosto dell' anno DCVIII. (b) Ottenne questi da Foca, come scrive Giannone, *il Tempio del Panteon, ch' era in Roma, per farne una Chiesa, come fece, ch' è quella, che ora chiamano la Rotonda, dalla sua figura* (c). Purgato questo insigne Templo dalle reliquie dell' antica superstizione, fù da Bonifacio IV. dedicato alla Beatissima Vergine Madre di Dio, ed a' suoi Martiri: e gli antichi Martirologj segnano questa dedicazione sotto il dì XIII. del mese di Maggio. Vivente questo Pontefice passò alla celeste Patria S. Tommaso Costantinopolitano, Prelato d' insigne pietà, e santità (d). Accadde la sua morte il giorno venti di Marzo dell' anno DCX. ed il giorno XXX. fù seppellito, come riferisce l' Autore della Cronaca Alessandrina (e). Di lui fanno menzione il Menologio di Basilio, ed i Menei Greci. A Tommaso succedette nel Soglio Patriarcale Sergio Diacono della Chiesa

fa

(a) In eo, quod frequenter Oecumenicum in hac Synodo Græci Patriarcham suum inconuenienter appellant, Apollolatus vester adulationi veniam des. Verùm cum apud Constantinopolim positus, frequenter Græcos super hoc vocabulo reprehenderem, & fastus & arrogantiæ redarguerem; asserebant, quod non ideo Oecumenicum, quem multi universalem interpretati sunt, dicere Patriarcham, quod universi Orbis tenent Præfulatum, sed quod cuidam par-

ti præis Orbis, qua inhabitatur. Nam quod Græci οἰκουμένη vocant, à Latinis non solum Orbis, à cuius universitate universalis appellatur, verùm etiam habitatio, vel locus habitabilis nuncupatur. Anastas. Biblioth. in Præfat. VIII. Synodi ad Joannem VIII.

(b) Vid. Pagium ad annum 607. n. 8.

(c) Giannone nel luogo citato.

(d) Vid. Baron. ad annum 608. n. 2.

(e) Vid. Pagium ad annum 608. n. 2.

fa Costantinopolitana , eletto il giorno del Sabato Santo dello stesso anno , cioè , il giorno XVIII. d' Aprile , in cui cadeva quell' anno il Sabato Santo . Nel mese di Ottobre del medesimo anno essendo stato Eraclio già acclamato Imperadore nell' Africa , spogliato dell' Imperio , e della vita Foca , contro cui dall' Africa si era mosso con poderosa armata navale ; fù questo nuovo Principe solennemente nel maggior Tempio inaugurato all' Imperio da Sergio colla coronazione , che di lui fece , come narra l' Autore della Cronaca Alessandrina (a).

§. II.

De' Vescovi, che tennero successivamente la Sede di Costantinopoli durante tutto l' Imperio d' Eraclio . Dell' origine , e del progresso del Monotelismo ; e delle prime condanne fatte di quest' eresia da i Romani Pontefici .

S O M M A R I O :

- I. *Principj del Patriarcato di Sergio commendabili . Per unire alla comunione della sua Chiesa gl' Acefali Euzichiani si fa autore d' una nuova eresia . Eresia del Monotelismo qual fosse . Come , e per quali strade procurasse Sergio indur gl' Acefali , ed altri a' predicarla .*
- II. *Lettere di Sergio scritte a diversi per indurgli alla confessione del Monotelismo , nominate da S. Massimo , ridotte a' proprj tempi . Osservazioni sopra le lettere di Sergio ad Onorio Papa . Colloquio di Eraclio con Paolo Monocolo , e con Ciro Vescovo di Faside . Ciro dopo il colloquio con Eraclio scrive a Sergio .*
- III. *Osservazioni sopra le lettere di Ciro a Sergio . Eraclio indotto da Sergio a proibire , che si dicessero in Cristo due operazioni . Libello supposto di Menna mandato in giro da Sergio per insinuar l' errore del Monotelismo .*
- IV. *Ciro sedotto dalle risposte di Sergio abbraccia l'eresia di lui : Trasferito alla Sede Alessandrina stabilisce in un Concilio l'eresia del Monotelismo , e per mezzo di questo Sinodo unisce alla sua Chiesa tutte le Sette degl' Acefali . S. Sofronio Monaco si oppone a Ciro ; e portatosi in Costantinopoli fa querela con Sergio , il quale*
proc-

(a) Vid. Pagium ad annum 610. n. 2.

proccura appagarlo con proporre il silenzio. Sofronio ordinato Vescovo di Gerusalemme, convocato un Sinodo de' Vescovi di Palestina stabilisce il domma Cattolico contro l'errore de' Monoteliti.

V. Eresia del Monotelismo tenuta lungo tempo occulta alla notizia della Sedia Apostolica. Pontefici Romani, che successivamente tennero la Sede Romana nel tempo, in cui Sergio proccarò clandestinamente spargere in Oriente il veleno della sua eresia. Non potendo Sergio più occultar la controversia, ch'egli avea mossa in Oriente, scrive ad Onorio Romano Pontefice, e cerca prevenirlo con alterare il senso, ed i termini della quistione. Si espone il vero, e sincero sostanzial contenuto delle lettere di Sergio ad Onorio.

VI. Lettere di Sergio ad Onorio secondo il vero e sincero lor contenuto, fraudolentemente esposto da lui, non contenevano errore. Lettere di Sergio ad Onorio come si leggono recitate nel VI. Sinodo si dimostrano interpolate con aggiunte di cose inverisimili, e non coerenti.

VII. Ne' termini, in cui da Sergio fu proposta ad Onorio la controversia, rispose il Pontefice non solo cattolicamente, ma ancora si portò con prudenza, approvando il temperamento asserito da Sergio. Onorio ricevati i Legati di S. Sofronio, da' quali sentì, che Ciro non cessava di predicare una sola operazione in Cristo, gli scrisse agramente, imponendogli, che si astenesse da questa predicazione. Legati di Sofronio promettono al Pontefice di astenersi dal predicar due operazioni, quando Ciro lasciasse di predicarne una. S. Sofronio congregato un Sinodo in Palestina stabilisce il domma delle due volontà, e delle due operazioni, scoprendo le frodi di Sergio, e di Ciro, e manifestando il vero senso della quistione oscurato da i Monoteliti. Sergio veggendo scoperto il suo errore compone un editto col nome di Ecclési, per farlo sottoscrivere ad Eraclio, e pubblicare a suo nome; nel qual editto vieta la predicazione di una, e due volontà. Ecclési composta da Sergio, e sottoscritta da Eraclio vien pubblicata a nome di questo Principe dopo la morte di Onorio. Fede di Giovanni Marone approvata da Onorio conteneva la confessione, e la professione del domma Cattolico delle due volontà in Cristo Signor nostro. Gesta di Onorio degne di commendazione.

VIII. Morto Onorio, e pubblicata da Eraclio l' Ecclési, per cagione di essa vien differita lungo tempo l'ordinazione del nuovo Pontefice. Sergio, fatta confermare in un Sinodo convocato in Costantinopoli l' Ecclési, finisce i suoi giorni vacante la Sedia Apostolica. Eletto

Ro-

Romano Pontefice Severino, non potendo i suoi Apocrisarij ottenere il consenso imperiale per la sua ordinazione, se non promettevano di far sottoscrivere l'Ettesi al nuovo Pontefice, deludendo il Clero di Costantinopoli, e i Ministri di Corte, riportano il precetto imperiale: ma tornati a Roma, ed ordinato Severino, egli in un Sinodo condannò, ed anatematizzò l'Ettesi. Patriarcchio Lateranense saccheggiato, e depredato da Isacio Esarca di Ravenna; e Prelati Ecclesiastici da lui mandati in esilio in odio, ed in vendetta della condanna fatta dell'Ettesi, la quale avea egli ordine di far sottoscrivere al Pontefice, ed al Clero Romano.

IX. *Pirro da Eraclio sostituito a Sergio nella Sede Costantinopolitana fa confermare in un Conciliabolo l'Ettesi pubblicata a nome di Eraclio. Morto S. Severino, dopo breve interpontificio li succede nella Cattedra Apostolica Giovanni IV. Cagione della brevità della Sede vacante trà Severino, e Giovanni. Assunto Giovanni al Pontificato, convocato in Roma un Concilio condanna il dogma de' Monoteliti, e l'Ettesi d' Eraclio. Sentendo questo Principe diffamato il suo nome in Occidente, con pubblico manifesto dichiara, che l'Ettesi non era sua; ma che composta da Sergio, a sua richiesta l'avea sottoscritta: ma che non intendeva, che si tenesse per sua, mandando questa dichiarazione al Pontefice Giovanni. Chiamato Ciro Alessandrino in Costantinopoli lo depone, e di là a pochi giorni passa all'altra vita.*

I. **A** Vendo Sergio appena salito sul Trono di Costantinopoli avuta la sorte di coronare il nuovo, e molto applaudito Imperadore, ebbe ancora l'occasione di conciliarsi la benevolenza del Principe, e la stima del Popolo. Ma benchè fossero molto commendabili i principj del suo Patriarcato, ed egli porgesse documenti di singolar probità, come osserva il Cardinal Baronio (a); poco dappoi nulladimeno, o degenerando da i primieri istituti, o squarciando il velo alla sua ipocrisia, fu cagione d'infiniti mali, che agitaron per lungo tempo la Chiesa Cattolica, essendosi fatto Capo, e propagatore dell'eresia de' Monoteliti; la quale abbracciata da molti de'suoi successori nella Sede di Costantinopoli, e favorita da' Greci Imperadori, travagliò lungamente i Cattolici, ed esercitò il zelo, e la sollecitudine de' Romani Pontefici. Da quello, che narra S. Massimo Monaco e Martire, informatissimo quanto altro mai fosse dell'origine del Monotelismo, come

(a) Vid. Baronium ad annum 608. n. 3. & seqq.

come quello, che vigorosamente lo combattè ne' suoi principj, ben si può comprendere, che Sergio per ambizione di unire in una sola comunione tutte le Sette degli Acefali Eutichiani, ch' erano in Oriente, ed in Egitto, trovò un portento d'eresia, col quale gli Eutichiani ammettessero le due distinte nature in Cristo Signor nostro; e nulladimeno ritenessero gli errori, che nascevano per conseguenza dalla confusione di due nature in una sola nel medesimo, spargendo clandestinamente, ed incitando gli Acefali a spargere, che nel medesimo Cristo Signor nostro era una sola volontà, ed una sola operazione, benchè due, e distinte fossero in lui le nature, divina, ed umana. Disputando adunque S. Massimo con Pirro successor di Sergio, il qual Pirro falsamente attribuiva a S. Sofronio Monaco, e Vescovo di Gerusalemme l'origine della contesa di una, o di due volontà, di una, o di due operazioni nel nostro Salvatore, fa veder, che lungo tempo primachè S. Sofronio trattasse questa quistione, e si opponesse alla nascente eresia l'avea Sergio messa in campo, sollecitando i più perfidi Acefali a scriver per una sola operazione, promettendo loro di ammetterli con ciò all'unità della Chiesa. Narra, che Sergio scrisse per questo effetto a Teodoro Vescovo di Fara, Città dell'Arabia petrea ne' confini di Egitto; il qual Teodoro, come perfido Monotelita, insieme col suo libro fu condannato dappoi da S. Martino I. nel Concilio Romano (a), e li mandò un libello, che asseriva esser stato da Menna Patriarca di Costantinopoli offerito a Vigilio Papa, nel qual libello si affermava in Cristo una sola operazione, acciocchè colui difendesse co' suoi scritti questa falsa dottrina; e che avendo Teodoro Faranita eseguito il consiglio di Sergio, questi approvò il suo scritto. Soggiunge, che scrisse inoltre a Paolo Monocolo perduto Severiano, e Principe di quella Setta, il quale si trovava in Teodosiopoli Città dell'Armenia; mandando a costui il riferito libello di Menna, e lo scritto di Teodoro Faranita colla sua approvazione, acciocchè si facesse anch'ei sostenitore di quest'eresia; e che scrisse ancora ad un certo Giorgio di soprannome Arsa eretico Paulianista in Egitto, esortandolo a raccogliere autorità, e testimonianze de' Padri in prova di una sola volontà, ed operazione in Cristo Signor nostro, ed a mandargliele per lettere, promettendoli per questo mezzo di far unione con lui, e con quelli della sua Setta; ma che essendo stata la lettera di Giorgio strappata dalle sue mani da S. Giovanni il Limosiniere

Tom. VI.

F

ro

(a) Vide Baronium ad annum 649. n. 17.

ro Patriarca d'Alessandria, questi lo volea condannare, e deporre; ma ne fu impedito dall'invasione, che fecero i Persiani dell'Egitto. Finalmente narra, che l'istesso Sergio interrogato da Ciro Vescovo di Fafide nella Provincia de' Lazi sopra la quistione mossa di una, o di due volontà; egli li riscrisse per una sola volontà, ed una sola operazione: mandato a lui il riferito libello di Menna. (a).

II. Riducendo ora a i proprj tempi le lettere scritte da Sergio a coloro, di cui parla S. Massimo, sembra, che si possa dire con verità, che il primo sollecitato da Sergio a scriver sopra il falso domma di una sola operazione fù Giorgio cognominato Arsa, e che a costui scriveffe nell'anno DCXVI. nel quale fù l'Egitto, e la Città d'Alessandria invasa da i Persiani: per la quale invasione fù impedito il Patriarca S. Giovanni di punir colui per la lettera scritta a Sergio. Sino adunque da questo tempo cominciò Sergio ad insinuare occultamente il suo errore, ed a cercarne difensori. Il secondo sollecitato da Sergio fù Teodoro Faranita. Ma benchè sia totalmente incerto il tempo, in cui scrisse a costui; è certissimo nulladimeno, che ei gli scrisse primachè mandasse lettere a Paolo Monocolo eretico Severiano: posciachè a costui mandò il libro del medesimo Faranita, che a sua persuasione avea composto. In quanto al tempo, in cui scrisse a Paolo Monocolo, parè, che possa raccorsi dalla lettera scritta da Sergio ad Onorio, e riferita negli atti del VI. Concilio Generale, nella quale narrasi, che essendosi Eraclio Imperadore nella spedizione contro i Persiani portato in Armenia, li si fece incontro Paolo Capotrappa de' Severiani, proponendogli il suo falso domma; ma che Eraclio per lo contrario opponendosi a colui, gl'espone i dommi Cattolici, e tra questi fece men-

zione

(a) Dic enim mihi, per veritatem ipsam aro: Cum Sergius ad Theodorum Pharanitanum scripsit, misso etiam libello, quem esse dicit Menna, per Sergium Macaronam Episcopum Arsinoes, hortans eum, ut quid sentiret de una in eo libello operatione, & una voluntate, aperiret, & rescripsit approbans eas, ubi tunc erat Sophronius? aut cum Theodosiopolit ad Paulum Monoculum, & Severi sectatorem scripsit, misso etiam ad eum libello Menna, & Theodori Pharanitani, cum sua approbatione? aut (ubi erat) quando ad Georgium cognomento Arsam Paulianistam scripsit, rogans, ut mitteret sibi auctoritates de una operatione, inseruitque Epistola, facere etiam se (his auctoritatibus) unionem Ecclesie cum eis?

Hanc autem Epistolam Beatus Joannes Papa Alexandrinus manu ab Arsa abstulit: unde cum vellet etiam cum ob ipsam deponere, impeditus fuit ab incurso tunc a Persis in Aegyptum facto: aut quando ad Cyrum Episcopum Pbasidis rescripsit de una operatione & duabus, ab eo rogatus, misso etiam ad eum libello Menna, quem diximus? Quid igitur? postquam Sergius multis modis morbum suum in commune proposuit, & maximam partem Ecclesie corripuit, & vastavit, si beatus Sophronius admonuit eum cum humilitate, quae ejus habitum decebat... fuit ne ipso auctor hujus scandali? S. Maximus disput. cum Pyrrho apud Labbè T. 6. Concil. edit. Ven. col. 1571. B. C.

zione di *una sola operazione in Cristo Signor nostro* (a). Essendosi adunque Eraclio trasferito in Armenia per combatter contro i Parti l'anno DCXXXII. sembra, che possa dirsi, che in quest'anno succedesse il colloquio di quel Principe con Paolo Severiano, e che dopo questo congresso scrivesse Sergio a Paolo, per indurlo ad abbracciar l'errore di una sola volontà, e di una sola operazione. Se non che da questa narrazione di Sergio, quando voglia ammettersi per sincera la lettera di lui ad Onorio riferita nella XII. Azione dell'accennato VI. General Concilio, e non interpolata da' Monoteliti, di che appresso favelleremo, convien dire, che già Eraclio nell'anno DCXXXII. era stato persuaso da Sergio del falso dogma di una sola operazione; mentre di quella fece menzione nell' esporre a Paolo i dommi della Chiesa Cattolica. Narrafi ancora nella detta Epistola di Sergio, che questa disputa dell'Imperadore con Paolo fu tenuta alla presenza di Ciro Vescovo, e Metropolitano di Faside: ciò, che non ha sembianza alcuna di vero; poichè Ciro si conservò Cattolico fino all'anno DCXXVI. e quando da Eraclio in quest'anno li fù proposto l'errore di una sola operazione, egli si mostrò affatto nuovo di questa quistione: e benchè non volesse contraddire all'Imperadore, ricusò consentire fino a tantoche non avesse da Sergio ricevuto istruzioni sù questo punto, siccome appresso dimostreremo. Ma nefsuna specie di probabilità ha quello, che dalla Storia Armena pubblicata dal Galano riferisce Cristiano Lupo, cioè, che questo congresso di Paolo con Eraclio alla presenza di Ciro fu sinodale, ed in esso gli Armeni espunsero dal Trifagio la clausula Eutichiana, riceverono il Concilio di Calcedonia colla pistola di S. Lione, e condannarono Eutichete (b): poichè Ciro era Metropolitano di Fasfo, o Faside Città della Colchide, situata al lido del Mare Eufino alla bocca del fiume Fasi, ed il congresso di Eraclio con Paolo successe nell' Armenia maggiore; e probabilmente nella Città di Teodosiopoli, dove secondo S. Massimo soggiornava Paolo. L'Autore Anonimo della Storia de' Patriarchi Armeni narra bensì, che per ordine di Eraclio Imperadore, che si trovava in Armenia, ad istanza di Jeser Necaino Patriarca Armeno, uomo Cattolico, fu congregato un Concilio in Teodosiopoli, dove abiurata l'eresia degli Eutichiani fù ricevuto il Concilio Calcedonense coll' epistola di

F 2

S. Lio-

(a) *Recta, atque immaculata e diverso protulit dogmata, inter qua & unius operationis Christi verè Dei nostri mentionem fecit.* Epist. Sergii ad Honorium Aet. XII. Concil. VI. Gene-

ralis apud Labbè T. VII. Concil. edit. Ven. col. 95. E.

(b) Lupus Dissert. de VI. Synodo cap. I.

S. Lione, condannato Eutichete, e tolta dal Trifagio l'aggiunta: *Qui Crucifixus est pro nobis* (a): ma che in questo Sinodo fosse presente *Ciro* non si raccoglie da alcun monumento: e solamente si ha dalla lettera di Sergio, che *Ciro* fu presente al colloquio di Eraclio con Paolo; ma non già, che questo colloquio fosse sinodale, o che Eraclio fosse presente a questo Sinodo. Comunque però si fosse, dee sembrar certo, che questo abboccamento seguì nell'anno DCXXII. Ma affai più certo è il tempo, in cui Sergio interrogato da *Ciro* sopra il punto di una, o due operazioni, rispondendoli l'indusse ad abbracciare il Monotelismo, ed a farcene predicatore. Costa dagl'atti del VI. Concilio Generale, che la riferita lettera di *Ciro* a Sergio fù scritta cinquantasei anni prima dello stesso Concilio, corrente la XIV. Indizione (b). Essendo stata adunque celebrata quest'Azione del VI. Concilio l'anno DCXXXI. tornando indietro per tre circoli d'Indizioni si rende chiaro, che quella lettera fu data o dopo il Settembre dell'anno DCXXV. o nel seguente anno DCXXVI. corrente la XIV. Indizione.

II. Ma da questa lettera di *Ciro* a Sergio, recitata nella XIII. Azione del riferito General Concilio, molte cose si comprendono degne d'osservazione, e che mettono in chiaro alcuni fatti ambigui. Da essa si ha, che avendo *Ciro* tenuto discorso coll'Imperadore Eraclio, li fù da lui fatto leggere un suo precetto, o una sua lettera, che avea scritta ad Arcadio Vescovo di Cipro contro Paolo Severiano, nella quale esponeva la retta fede: e che avendo letto, che l'Imperador proibiva, che si dicessero in Cristo due operazioni dopo l'unione delle nature; egli ripugnava, e volea produrre l'epistola di S. Lione, che manifestamente predicava due operazioni con iscambievole comunione: e che sopra di questo avendo trattato con Eraclio, egli lo persuase a scrivere a Sergio; mentre ciò, che egli avea comandato in quella lettera ad Arcadio, l'avea fatto a suggestione del medesimo Sergio, nella quale suggestione faceasi menzione di Paolo Monocolo. Ma poichè l'Imperadore ammetteva tuttociò, che in quella contenevasi, non osò contraddire; ma ricorse al medesimo Sergio, acciocchè gl'istruisse, e li dichiarasse in qual modo quelli, che ricusavano asserir due operazioni potessero in asserire una sola operazione conformarsi alle divine Scritture (c). Da tuttociò si fa certo, che *Ciro* si conservò

Cat-

(a) Hist. Patriarchar. Armen. cap. 13. apud Galanum in Conciliat. Eccles. Armen. par. 1. pag. 185.

(b) Concilium VI. Generale Aet. XIII. apud

Labbe T. 7. Concil. edit. Ven. col. 982. C.

(c) Vid. Epist. Cyri ad Sergium Aet. XIII. Concil. VI. Generalis apud Labbe Tom. cit. col. 993. C. D. E.

Cattolico fino all'anno **DCXXXI.** quando ebbe discorso con Eraclio : che non si trovò presente alla disputa , ch' ebbe questo Principe con Paolo Monoculo , come narra Sergio nell'Epistola ad Onorio ; poichè al nome di una sola operazione in Cristo egli si mostrò nuovo : ciò , che non averebbe fatto , se quattro anni prima avesse udita la medesima cosa dalla bocca dell' Imperadore : che Eraclio non propose a Paolo il falso domma di una sola operazione , come narra il medesimo Sergio , ma che piuttosto da quel perfido Eutichiano fù proposto questo dubbio ad Eraclio ; e che egli avendone scritto a Sergio , fù da esso confermato nell' opinione di una sola operazione , come non oscuramente si deduce dall'Autore del Libello sinodico , il quale benchè confonda il congresso di Eraclio con Paolo col discorso di esso Principe con Ciro ; narra nulladimeno , che rimanendo dubbioso Eraclio se una , o due operazioni dovessero predicarsi in Cristo scrisse a Sergio , e che questi li riscrisse , che dovea confessarsi una sola volontà , ed una sola operazione (a) . Ciò ancora sembra , che possa raccorsi da S. Massimo dove attesta , che Sergio scrisse a Paolo Monoculo , e mandogli il libello di Menna , e di Teodoro Faranita , per persuaderlo ad afferire una sola operazione : onde si può credere , che questa lettera fosse da Sergio scritta dopo la disputa , che colui ebbe con Eraclio , e nel tempo stesso , in cui scrisse ad Eraclio medesimo . Finalmente si raccoglie , che quando Eraclio tenne discorso con Ciro già era stato pervertito da Sergio , e si era fatto a di lui suggestione predicatore del Monotelismo . Ricevute da Sergio le lettere di Ciro li riscrisse subitamente , e con false allegazioni di alcuni Padri , col libello di Menna , e con fraudolenta spiegazione dell'Epistola di S. Lione , in cui Ciro rifondeva il certo domma delle due volontà , e delle due operazioni , si studiò di persuaderlo alla confessione di una sola operazione , come può vederfi dalla sua lettera recitata nell' Azione XII. del VI. Sinodo (b) . Ma poichè a coloro , che Sergio cercava pervertire mandava in giro , o allegava il Sermone , o il libello di Menna Patriarca Costantinopolitano , che afferivasi da esso offerito a Vigilio Papa , nel qual libello si affermava una sola operazione in Cristo ; convien supporre , che questo stesso libello nel VI. General Concilio da i Legati Apostolici , e poi da tutti i Padri con evidenti prove fù dimostrato falso , spurio , e suppositizio ,

(a) Vid. Libellum Synodicum apud Labbé T. 6. Concil. edit. Ven. col. 1440. D.

(b) Vid. Concil. Constantinopolitanum III.

& VI. Generale apud Labbé T. 7. Concil. edit. Ven. col. 947. D. & seqq.

zio, inventato da' Monoteliti (a). Onde essendo stato Sergio il primo a nominarlo, e spacciarlo, convien credere, che da costui fosse stato supposto, per appoggiare all' autorità d'un tanto Patriarca, ed all' approvazione di Vigilio il suo errore.

IV. Ricevute da *Ciro* le lettere di *Sergio*, colui, o fosse per compiacere all' umore del Principe inchinato a questa novella eresia, o forse per incontrare il favore di *Sergio*, da cui li giovava sperar notabili avanzamenti di gradi Ecclesiastici, facilmente s' indusse ad abbracciare il suo errore, ed a farsene pubblicamente propagatore. Quindi essendo nell' anno DCXXX. vacata la Sede Alessandrina per la morte di *Giorgio* Patriarca d' Alessandria, fù *Ciro* col favore di *Eraclio* e di *Sergio* dalla Chiesa di Fasso trasferito, o nel fine dell' anno DCXXXI. o nel principio del seguente, a quella Sede Patriarcale. Costui per far cosa grata a' suoi promotori, tosto che fù assunto al Trono Alessandrino, sotto specie di unire alla Cattolica fede le varie, e diverse Sette degl' Acefali Eutichiani, che erano in Alessandria, convocò in questa Città un Sinodo de' Vescovi di Egitto, nel quale, consentendo i Vescovi Acefali, furono stabiliti nove Capitoli, e pronunciati nove anatematismi contro diverse eresie: e benchè in quelli si condannassero del pari *Nestorio*, ed *Eutichete*; non si faceva però alcuna menzione nè del Concilio di *Calcedonia*, nè della pistola di *S. Leone*: e nel VII. si stabiliva per domma una sola volontà, ed una sola operazione in *Cristo* Salvator nostro. Scrisse poi la Sinodica a *Sergio*, e gli trasmise copia degl'atti, e delle definizioni del detto Sinodo tenuto il di 4. di Maggio dell' anno DCXXXIII. dandoli parte dell' unione da lui fatta degl' Acefali colla Chiesa Cattolica, com' ei pensava. Queste sinodiche di *Ciro* insieme co' Capitoli di questo Sinodo si veggono per disteso nell' Azione XIII. del VI. Concilio, dove furono recitati (b). Ma trovandosi allora in Alessandria, come narra *S. Massimo*, *S. Sofronio* Monaco celebratissimo per fama di santità, e di dottrina, ed'avendoli *Ciro* date a legger le definizioni del suo Sinodo; rompendo quello in un dirottissimo pianto gettossi a' piedi di lui, pregandolo, e scongiurandolo con gemiti, e con sospiri, che non le facesse legger dall' Ambone della Chiesa, come quelle, che contenendo il domma di *Apollinare*, corrompevano quello della Cattolica Chiesa

(a) Vid. Concilium VI. Generale Act. II. Tom. cit. col. 1014. B. C. D.
 apud Labbé Tom. cit. col. 643. E. col. 646. A.
 B. Act. XII. apud Labbé Tom. cit. col. 950.
 in fin. & seq. & Act. XIV. & apud eundem

(b) Vid. Concil. Constantinopolitanum III.
 & VI. Generale Act. XIII. apud Labbé Tom. 7.
 Concil. edit. Ven. col. 986. & seqq.

fa (a): Ma rimanendo Ciro nel suo proposito si portò S. Sofronio in Costantinopoli a Sergio, il quale, se vero è ciò, che costui scrisse nella pistola ad Onorio, ascoltate le di lui querele cercò di appagarlo, con assicurarlo, ch' egli avrebbe scritto a Ciro, che si ponesse in silenzio questa quistione, nè più si trattasse di una, o due volontà, di una, o di due operazioni; di che Sofronio rimase contento (b). Da Costantinopoli trasferitosi il S. Monaco in Palestina, ed essendo allora vacante la Sede Patriarcale di Gerusalemme, fù per la morte di Modesto, non senza divina disposizione, col comun suffragio del Clero e del Popolo eletto, ed ordinato Vescovo di quella Chiesa, o nel fine dell' anno DCXXXIII. o nel principio del seguente. Assunto al Trono Patriarcale congregò dappoi un Sinodo de' Vescovi di Palestina, nel quale stabilì il domma Cattolico delle due volontà, e delle due operazioni in Cristo nostro Dio, e spedì lettere circolari, e sinodiche, nelle quali con apertissime autorità de' Padri dimostrava questa verità, indirizzandole non solo a Sergio, ma ancora al Pontefice Romano, come attesta l'autore del Libello sinodico (c); la qual sinodica può vederfi nell' Azione XI. del VI. Concilio, dove fù recitata (d).

V. Sino a questo tempo di quanto avea macchinato Sergio in pregiudizio della Cattolica fede nessuna notizia era pervenuta alla Sedia Apostolica, così egli destramente andava propinando, e per vie occulte il veleno del suo errore: anzi da' Romani Pontefici era riputato per uomo di molta probità, e di gran zelo per la retta fede. Dall' anno DCX. in cui fu ordinato Vescovo di Costantinopoli, fino a quest' anno DCXXXIV. reffero la Cattedra Apostolica quattro Pontefici successivamente, cioè, Bonifacio IV. nato ne' Marfi; al quale passato all' altra vita il giorno VII. di Maggio dell' anno DCXV. (e) era succeduto *Deusdedit* Romano di nascita, dopo cinque mesi e XII. giorni di Sede vacante, ordinato il giorno XIX. di Ottobre dello stesso anno (f): A questo Pontefice, che terminò i suoi giorni il dì ottavo del mese di Novembre dell' anno DCXXIII. dopo il breve interpontificio di un mese, e sedici giorni successe Bonifacio V. di Nazione Campano, ordinato il

(a) Vid. S. Maximum Epist. ad Petrum illustrem in Collectan. Anastasii a Sirmoud. editis, apud Labbè T. 6. Concil. edit. Ven. col. 1519. E.

(b) Vid. Epist. Sergii ad Honorium Aft. XII. VI. Concilii apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 958. E.

(c) Libellus Synodicus apud Labbè T. 6.

Concil. edit. Ven. col. 1442. B.

(d) Concil. VI. Generale Aft. XI. apud Labbè T. 7. Concil. edit. cit. col. 883. & seqq.

(e) Vide Antonium Pagium ad annum 614. num. 14.

(f) Vide Pagium loc. cit. n. 6. & Cajetanum Ceuni in Not. ad T. IV. Anastasii editi Rom. in vita Deusdedit.

to il giorno xxiv. di Dicembre dello stesso anno (a). Morto Bonifacio V. il dì xxiv. di Ottobre dell'anno DCXXIV. dopo il lungo interpontificio di un anno e tre giorni fu ordinato in suo luogo Onorio I. di Nazione similmente Campano, il giorno xxvii. di Ottobre dell'anno DCXXV. (b) Governando adunque la Sede Apostolica Onorio I. pria ch'è Sergio ricevesse le sinodiche di S. Sofronio avendo saputo, che questi era stato ordinato Vescovo di Gerusalemme, e giustamente temendo, che egli deferisse alla Sedia Apostolica i disordini suscitati nella Chiesa d'Egitto, stimò bene di prevenire il Romano Pontefice, e con lettere fraudolentissime ingannandolo strappar da lui tali risposte, che valessero a mettere al coperto la sua eresia. Rappresentò dunque ad Onorio l'affare del Monotelismo, che egli da tanto tempo, e con tanto studio avea procurato d'insinuare, come una questione di nomi nuovamente insurta tra Sofronio pria Monaco, e allora Vescovo di Gerusalemme, e Ciro Alessandrino, dicendo, che questo avendo con gran zelo, e con molti travagli uniti alla fede Cattolica non pure gli Acefali di varie Sette, ma ancora i Dioscoriani, che erano in Egitto, per mezzo di alcuni Capitoli sinodalmente stabiliti col consenso delle parti; e che essendosi Sofronio allora Monaco, e poi, per quanto avea saputo, eletto Vescovo di Gerusalemme, opposto ad uno di essi Capitoli, in cui si diceva una sola operazione in Cristo Signor nostro, volendo onninamente, che si dicessero due volontà, e due operazioni; ed essendosi per questo effetto portato Sofronio in Costantinopoli; esso veggendo accesa una controversia trà uomini Cattolici, la quale averebbe potuto, come soleano tali contese, apportar pregiudizio alla Religione, avea pensato di estinguerla sul bel principio: e perciò avea scritto a Ciro Alessandrino, che si astenesse in avvenire dall'asserire una, o due operazioni, bastando alla confessione Cattolica asserire, che Cristo Signor nostro nelle due nature avea operato tanto le cose divine, quanto le umane procedenti indivisibilmente da un vero Dio incarnato: posciachè la voce d'una sola operazione benchè fosse stata detta da alcun Santo; contuttociò era nuova, e pellegrina, e turbava le orecchie di molti, sospettando, che tal voce si profferisse in estinzione delle due nature inconfusamente sussistenti nella persona di Cristo Signor nostro: e il dire

(a) Vid. Cajetanum Cenni in Notis Chronolog. ad vitam Bonifacii V. T. 4. Anastasii edit. Rom. egregiè adversus Pagium hanc Be-

nifacii V. Chronotaxim explicantem.

(b) Vide Cajetanum Cenni loc. cit. in Notis Chronolog. ad vitam Honorii I.

dire due operazioni, come cosa, che non avea esempio ne' Padri, scandalizzava molti altri; mentre da ciò deducevasi esser due volontà contrarie nel nostro Salvatore, cioè, la volontà dello spirito, e la volontà della carne: che avendo proposte queste cose a Sofronio si ridusse l'affare a questo, che egli non facesse in avvenire alcuna parola nè di una, nè di due operazioni; ciò, che esso promise di osservare: che stimava inutile e pernicioso il promuovere una tal quistione; ma piuttosto pensava doverli perseverare nella trita dottrina de' Padri, cioè, che Cristo Signor nostro operava coll'una e l'altra forma colla scambievole comunione le cose umane, e divine: ma che nulladimeno avea egli voluto riferir tuttociò al Pontefice, per intender da lui il suo sentimento, pregandolo a significarli quello, che sopra tal controversia ei giudicava, che si dovesse tenere.

VI. Questo in sostanza è il contenuto vero, e sincero della lettera di Sergio ad Onorio, recitata nella XII. Azione del Concilio VI. Generale, sopra la quale fa di mestieri osservar più cose. La prima, che Sergio volendo comparir Cattolico propose al Pontefice la quistione, che egli avea mossa, in diversi termini, e in diverso senso da quello, che egli intendeva: poichè non si contendeva se fossero in Cristo due volontà umane tra loro contrarie, cioè, la volontà dello spirito, e la volontà del senso, e della carne, colle quali egli dovesse combattere; ma se fossero in lui due volontà naturali, l'una della divina, l'altra dell'umana natura: nè se fossero due operazioni riguardo all'umana natura, ma due, e distinte rispetto alle due nature. Così non si trattava, se fosse una sola l'operazione in Cristo rispetto all'unità della persona, ed all'uniformità dell'umana sua operazione col divin volere; ma se le due nature operassero due operazioni fisicamente distinte: ciò, che egli negava. La seconda è, che ne' termini, e nel senso, in cui Sergio esposè fraudolentemente ad Onorio questa controversia, egli parlò cattolicamente, confessando con S. Lione essere in Cristo due nature inconfusamente sussistenti nella di lui persona, e ciaschedune operanti secondo il proprio essere, la divina le divine cose, e l'umana l'umane: e molto scaltramente esposè, che il dire una sola operazione era cosa pellegrina, e che offendeva le cattoliche orecchie, come se ciò mirasse al distruggimento delle due nature inconfusamente esistenti nel nostro Salvatore; e che il dire due operazioni, com'egli intendeva, apportava scandalo, perchè da ciò s'inferiva, ch'erano in Cristo due operazioni, e due volontà contrarie: ciò, che egli riferiva alla sola volontà umana. La terza è, che molte altre cose sono

Tom. VI,

G

espres-

esprese in questa lettera di Sergio come fù recitata nel VI. Concilio , le quali espresamente pugnano con quelle , che abbiamo osservate , ed alle quali nè punto , nè poco corrisponde la sincera risposta d' Onorio , da cui sono affatto pretermesse . Quindi non sono mancati uomini dottissimi , i quali con chiari argomenti hanno dimostrato , che la lettera di Sergio recitata nel Concilio riferito , e non confrontata co' sinceri originali , era stata interpollata da' Monoteliti con aggiunte , che la dimostrassero eretica , acciocchè non potendo alterar la risposta latina d' Onorio senza pericolo di render palese la lor frode , facessero apparire , che Onorio approvando il temperamento proposto da Sergio di mettere in silenzio i nomi di una , o di due operazioni , ed approvando una sola volontà umana in Cristo conforme al divin volere , avesse consentito nell' errore di lui (a) . Ma senza ripeter le osservazioni già fatte sopra la riferita lettera da quelli , che l' hanno stimata interpollata , si conoscerà tosto l' interpollamento dall' inverisimilitudine , che in quella si fa vedere di molte cose narrate da Sergio , oltre le riferite . Posciachè essendo certo dall' un canto , che Sergio si studiò di mostrarsi del tutto indifferente nella quistione insorta tra Ciro Alessandrino , e S. Sofronio , scrivendo , che egli avea cercato di estinguere sul bel principio questa nascente contesa con imporre ad ambe le parti il silenzio : che stimava pericoloso egualmente il contender tanto per una , quanto per due operazioni ; com' è mai verisimile , ch' egli rammentasse ad Onorio la disputa tant' anni indietro avuta da Eraclio con Paolo Monocolo , col far menzione di una sola operazione : il discorso avuto tanto tempo innanzi dal medesimo Eraclio con Ciro sopra lo stesso argomento di una sola operazione : le lettere , che egli avea scritte al medesimo Principe , nelle quali avea raccolte le autorità de' Padri per comprovar la pretesa sentenza di Menna sopra una sola operazione nel libello offerito a Vigilio : il dispiacere , che egli avea sentito , che Sofronio si era opposto a Ciro ? Come tutte queste cose non lo avrebbero dimostrato già prevenuto a favore dell' opinione di Ciro , e non avrebbero distrutta quella indifferenza , che egli voleva mostrare , col farsi veder predicatore di una di quelle voci , che egli asseriva pericolosa , e che offendeva le orecchie di molti ? Dall' altro canto essendo pur certo , che Onorio nella sua risposta non fece alcuna menzione nè de' congressi avuti da Eraclio con Paolo , e con Ciro , nè del

(a) Vide observationes P. Desiderantis professoris Lovaniensis ad Epist. Sergii ad Honorium apud Claudium Sommier Archiepisc.

Cæsarem lib. 7. *Histor. Dogmat. Pontific.* cap. 17.

nè del libello di Menna, ma considerò questa controversia come nata di fresco tra *Ciro* e *Sofronio*, ed approvò il temperamento di *Sergio* di porre in silenzio queste voci; ciò non porge chiaro argomento, che tutte quelle cose riferite nella lettera di *Sergio* ad *Onorio*, le quali lo dimostrano attaccatissimo alla sentenza di una sola operazione, non furono da lui riferite al Pontefice nella sincera lettera, che ei gli scrisse, ma che vi furono dappoi aggiunte da i *Monoteliti*?

VII. Ne' termini adunque, e nel senso, ne' quali da *Sergio* fu proposta questa controversia ad *Onorio*, considerando egli, che era egualmente pericoloso l'asserire una, che due operazioni in *Cristo* *Signor* nostro, riscrisse, che dovesse imponersi silenzio alle parti, nè doverli parlare in avvenire nè di una, nè di due operazioni: che non erano in *Cristo* due volontà contrarie: e che in quanto al domma *Cattolico* bastava confessare, che erano in *Cristo* due nature inconfusamente in una persona sussistenti, operanti ciascheduna secondo il proprio essere, la divina le divine, e l'umana le umane cose: ciò, che era un espressamente confessar due volontà, e due operazioni naturali in *Cristo* nostro Salvatore. Posson vederli queste lettere di *Sergio* ad *Onorio*, e di *Onorio* a *Sergio* nella XII. Azione del VI. Concilio Generale, riferite anche dal *Cardinal Baronio* all'anno DCXXXII. Dalla medesima lettera di *Onorio* si raccoglie, che fu scritta primache ad esso giungeffero i Legati, e le lettere di *Sofronio*, il quale si contenne nel silenzio, che avea promesso di osservare a *Sergio*, sino atanto che non videsi obbligato a romperlo. Avendo egli pertanto mandati i suoi Legati al Pontefice *Onorio*, li diede parte di questa contesa, e li fè nota la pertinacia di *Ciro* nel predicare una sola operazione. Con qual sommissione d'animo ricorresse *Sofronio* alla Sedia Apostolica, e come riconoscesse in essa il fonte della vera, e *Cattolica* dottrina, e la potestà suprema divinamente concedutale di definire i dommi controversi, può vederli dall'espressione, che ne fece *Stefano* Vescovo di *Dora* suo Legato tra gl'atti del Concilio Romano sotto *S. Martino* riferita dal *Cardinal Baronio* (a). Sentiti adunque da *Onorio* i Legati scrisse a *Ciro*, imponendogli, che onninamente si astenesse dal dire, e dall'insegnare una sola operazione: della qual lettera scritta a *Ciro* il medesimo Pontefice fa menzione in un'altra lettera scritta a *Sergio* sul medesimo argomento, i frammenti della quale furono letti nella XIII. Azione del Concilio *Costantinopolitano* III. e VI. Generale, e sono riferiti dal *Cardinal Baronio* (b). Propose ancora

G 2

ai Le-

(a) Vid. *Baron.* ad annum 633. N. 37, & seqq. (b) *Baronius* loc. cit. n. 41. e 42.

ai Legati di Sofronio, che si astenessero dal vocabolo di due operazioni; la qual cosa istantissimamente promifero, che Sofronio farebbe per osservare, se Ciro cessasse dalla predicazione di una sola operazione, come espressamente si ha dalla medesima lettera scritta da Onorio a Sergio (a). Ma posciachè dopo questa legazione accaduta o nella fine dell' anno DCXXXIV. o nel principio del DCXXXV. non cessò Ciro dall' ostinato suo impegno di predicare una sola operazione, si trovò obbligato Sofronio a mettere in chiaro la frode di costui, ed a far conoscere il pravo senso, in cui costoro asserivano una sola operazione. Congregato per tanto il Sinodo de' Vescovi di Palestina, di cui sopra abbiamo favellato, spedì la sinodica a Sergio, dove spiegando mirabilmente il domma Cattolico, dimostrava rimanere in Cristo inconfuse, e distinte le proprietà delle due nature sussistenti nella medesima persona, dalla quale secondo la distinzione, e diversità delle nature stesse procedevano diverse, e distinte operazioni, benchè fosse un solo operante nell' una, e nell' altra forma; e abbattendo il fondamento di coloro, che asserivano una sola operazione, facea vedere, che costoro per necessità confondevano le proprietà delle due nature. Questa sinodica di Sofronio, che si vede nell' XI. Azione del VI. Concilio, dove fù letta, mise a partito l'ingegno maliziato di Sergio, e veggendo scoperta la sua frode, nè poter più col manto del silenzio coprire il suo errore, pensò sotto pretesto di compor la pace della Chiesa d' interporre l' autorità, e la forza del Principe. Compose per tanto un' editto, che chiamò *Esposizione di fede*, detto *Εκθεσις*, per farlo poi pubblicare a nome di Eraclio, nel qual' editto esponendosi i dommi definiti ne' sagri Concilj si condannavano Nestorio, ed Eutichete; ma si proibiva il parlare di una, o di due operazioni in Cristo Signor nostro (b). Fù quest' editto composto da Sergio, come osserva il Pagi nella Critica Baronianna, circa l'anno DCXXXV. e poco dappoi fù sottoscritto da Eraclio; ma non fù pubblicato se non dopo la morte del Pontefice Onorio accaduta il mese di Ottobre dell' anno DCXXXVIII. (c) Se vero è ciò, che sulla testimonianza di molti idonei Serittori asserisce l' istesso Pagi all' anno DCXXXV. del Patriarcato Antiocheno conferito da Onorio I. a S. Giovanni

(a) *Quamquàm dōs, quos ad nos prædictus Frater & Coepiscopus noster Sophronius misit, instruximus, ne duarum operationum vocabulum deinceps predicare innitentur: quod instantissimè promiserunt prædictum virum esse facturum, si etiam Cyrus Frater & Coepiscopus noster ab unius operationis vocabulo discesserit. Epist. 2. Honorii ad Sergium apud Baronium*

ad annum 633. n. 43. & Act. XII. Concil. VI. Generalis apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 1003. D.

(b) Vid. Ecthesim Eraclii in Concil. Roman. sub S. Martino apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 202. & seqq.

(c) Vide Pagium ad annum 638. n. 6.

vanni Monaco nel Monastero di S. Marone, e detto ancor egli Marone, Principe, e Capo della Nazione Maronita, puossi probabilmente afferire, che il detto Pontefice fatto avvertito degl'inganni di Ciro e di Sergio dalle sinodiche di S. Sofronio volesse, che si predicassero due volontà in Cristo Signor nostro: posciachè narrasi, che essendo celebre la fama di santità di questo Giovanni, fù dal Nuncio Apostolico, che era allora in Sorla condotto a Roma, dove in un Sinodo congregato da Onorio esplorata la sua fede, e trovatala sincera, fù dallo stesso Pontefice creato Patriarca d' Antiochia, cioè, de' suoi Maroniti; e che tornato in Siria aderirono alla sua dottrina molti Giacobiti, professando nel nostro Salvatore *due nature, e due volontà (a)*: ciò, che egli certamente fece secondo quella fede, e quella dottrina, che fù approvata, e premiata da Onorio. Tra le molte gesta degne d'immortal lode di questo Pontefice, descritte dall' Autor della sua vita nel libro Pontificale (*b*), non è da pretermetterfi quella riferita da Beda di aver spedito in Inghilterra Birico Vescovo, da cui i Sassoni Occidentali riceverono la Cristiana fede (*c*).

VIII. Essendo egli passato all'altra vita li 12. del mese d'Ottobre dell'anno DCXXXVIII. fu da Eraclio pubblicata l' *Ettesi* composta prima, e fattali sottoscrivere da Sergio. E ciò fù la cagione del lungo interpontificio di un'anno, sette mesi, e diciassette giorni, come tutti i Catalogi definiscono (*d*): imperocchè secondo il tiranno costume introdotto da' Greci Imperadori dopo la venuta de' Longobardi in Italia di doverfi aspettare il consenso del Principe per ordinar l' eletto, benchè dopo la morte di Onorio fosse eletto di lì a poco tempo Severino Romano, convenne differire a sì lungo tempo la sua ordinazione per aspettare il consenso del Principe, il quale a suggestione di Sergio differì di darlo fino a che non fosse assicurato, che dal nuovo Pontefice fosse sottoscritto il suo editto dell' *Ettesi*. Questo editto adunque mandato in giro a i Patriarchi, e sottoscritto da Ciro, fù spedito anche ad Isacio Patrizio, ed Esarca di Ravenna, acciocchè lo facesse sottoscrivere a Severino, come si raccoglie dalla lettera scritta da Ciro a Sergio, e riferita nel Concilio Romano sotto S. Martino I. (*e*) Ma in questo tempo, in cui vacava la Sedia Apostolica, dopo aver Sergio confermata in un Sinodo, di cui fa menzione l' Autor del

(a) Vide Pagium in Critic. ad annum 635. n. 7. & 8.

(b) Vid. Anastasium in vita Honorii I.

(c) Vid. Bedam Hist. Anglor. lib. 3. cap. 7.

(d) Libellus Synodicus apud Labbè Tom. 6.

Concil. edit. Ven. col. 1440. E.

(e) Vid. Concil. Lateranen. sub S. Martino, Secr. 111. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 214. G.

del Libello sinodico^(a), l'Ecclésiastica pubblicata a nome di Eraclio, finì i suoi giorni o nel fine dell'anno DCXXXVIII. o nel principio del DCXXXIX. lasciando il Clero Costantinopolitano imbevuto del suo errore. Narra S. Massimo nella lettera scritta all'Abate Talassio, che eletto Severino, e venuti in Costantinopoli gli Apocrisarij di effo, e del Clero Romano per ottenere il consenso imperiale, trattenuti ivi lungo tempo in varj discorsi, finalmente dal Clero Costantinopolitano mostrata ad essi la carta dommatica dell'Ecclésiastica fù loro significato, che non sperassero d'ottenere dall'Imperadore il precetto, che domandavano per l'ordinazione dell'eletto, se non promettevan di persuadere al Pontefice, che dovea consagrarli, di sottoscrivere alla detta carta, e di consentire ne' dommi in essa contenuti senza alcuna dilazione: e che avendo i detti Legati, per deludere i Greci, promesso di portar la carta a Severino, e di pregarlo a sottoscriverla; con questo mezzo ottennero da Eraclio il precetto per la consacrazione dell'eletto^(b). Per tal via adunque ottenuto da Eraclio il consenso, dopo il ritorno de' Legati a Roma fù ordinato Severino il dì 20. di Maggio dell'anno DCXL. Ma tanto fù egli lungi dal sottoscrivere l'Ecclésiastica d' Eraclio, che nel Sinodo adunato per la sua consacrazione sinodalmente la condannò, e l'anatemizzò, come attesta S. Martino I. nel Concilio Lateranense^(c). E questo fu il primo Pontefice, che condannò il Monotelismo, come si raccoglie dalla professione della fede espressa nel Diurno de' Romani Pontefici, ove tra' Papi, che condannarono co' loro decreti l'eresia del Monotelismo è lodato in primo luogo Severino^(d). Narra lo Scrittore della vita di questo Pontefice appresso il vulgato Anastasio, che prima della dilui ordinazione, mentre era già eletto, avendo Maurizio Cartulario concitate le milizie Romane a saccheggiare, e depredare il Patriarcato Lateranense, dove il Pontefice Onorio avea congregate molte ricchezze per essere impiegate in alimento de' poveri, e in riscatto degli schiavi, e dove custodivansi i doni de' Principi, armatosi il Popolo Romano, e tutti quelli, che erano con Severino, impedirono il sacrilego saccheggio: onde Maurizio rivolto alla frode, tenendo circondato tre giorni il Patriarcato dalle milizie, chiamati i Giudici fece sigillare i luoghi, dove erano collocati i sagri arredi, quasi sotto specie di conservargli, e scrisse

(a) Libellus Synodicus apud Labbè T.6. Concil. edit. Ven. col. 1440. E.

(b) Vid. S. Maximum Epist. ad Abbatem Thalassium in Collectaneis Anastasii T. 12. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. 1677. p. 841. col. 2.

(c) Vide Concil. Lateranen. sub S. Martino, Secret. III. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 275. B.

(d) Diurn. Rom. Pontif. cap. 3. n. 6.

se poi ad Isacio Esarca d' Italia , invitandolo a quella preda , che ei gli avea senza lesione conservata col sigillarla : che venuto Isacio a Roma mandò in esilio tutti i principali della Chiesa, *Omnes primates Ecclesiae*, in diverse Città , e portatosi nel Patriarcio vi si trattene otto giorni, finchè non l'ebbe interamente depredato, e spogliato, mandando parte della preda all'Imperadore: e che dopo queste cose fù ordinato San Severino (a) . Ma che l'esilio de' principali della Chiesa, cioè a dire, de' primi del Clero , ed anche de' Vescovi vicini forse congregati per la consagrazione di Severino , e che il saccheggio del Patriarcio Lateranense seguissero prima della consagrazione di questo Pontefice, come narra il vulgato Anastasio , sovente confusissimo , e fallacissimo nello spiegar l'ordine de' tempi circa i fatti narrati , non ha punto del probabile : posciachè come averebbe potuto celebrarsi la consagrazione di Severino dappoichè erano stati dall'Esarca discacciati da Roma tutti i Cherici maggiori ? E' adunque più credibile , che queste cose seguissero dappoichè ordinato Severino , fù da esso , e dal Sinodo convocato per la sua ordinazione condannata l'Ectesi : imperocchè essendo stato incaricato Isacio di farla sottoscrivere al nuovo Pontefice , è molto verisimile , che mandasse in Roma Maurizio Cartulario per questo effetto ; mentre si sa , che questo era l'ufficio de' Cartularj appresso i Greci , di ricevere , e far' eseguir le pubbliche carte , e poi custodirle : e che veggendosi costui deluso , e l' Ectesi , che aveano portata i Legati da Costantinopoli condannata , tentasse saccheggiare il Patriarcio Lateranense ; e che Isacio in vendetta del Pontefice , e del Sinodo si portasse a Roma , e depredato il medesimo Patriarcio mandasse in esilio i Vescovi , da cui era stato ordinato Severino , e profcritta l'Ectesi : mentre non è verisimile , che senz' alcuna cagione , la qual potesse in alcun modo giustificare , sotto un Imperadore , che volea esser creduto Cattolico ardisse colui far sì atroce ingiuria alla Chiesa Romana . Comunque però sia di questo , maggiori oltraggi furono fatti dappoi ad altri Pontefici da' Greci Imperadori , e dagli sceleratissimi Esarchi per cagione della lor resistenza all' errore del Monotelismo , come vedremo ne' seguenti Paragrafi .

IX. Morto Sergio , come si è detto , nell'anno DCXXXIX. per favore di Eraclio fù nella Sede Costantinopolitana sostituito Pirro , il quale avea levato dal sagro fonte la forella dell'Imperadore , ed era stato familiare di Sergio , e con lui vissuto (b) . Assunto costui al Patriarcato congregò tosto un Conciliabolo , nel quale nuovamente confermò l'Ectesi

(a) Vid. Anastasium in vita S. Severini . (b) Nicephorus in Hist. pag. 18.

l' *Ettesi* a nome d' Eraclio pubblicata . Gli atti di questo Conciliabolo insieme cogl' atti del Conciliabolo tenuto poco prima da Sergio in confermazione dell' *Ettesi* si veggono nel Concilio Lateranense sotto S. Martino , dove furon letti , e condannati (a) . Frattanto passato all' altra vita S. Severino il dì primo d' Agosto del DCXL. dopo due mesi , e quattro giorni di Pontificato, eletto in suo luogo Giovanni IV. di Nazion Dalmatino , fù questi ordinato il giorno 24. di Dicembre dello stesso anno DCXL. dopo quattro mesi , e ventiquattro giorni di Sede vacante (b) . Da questo breve interpontificio si argomentò non senza fondamento il Papebroccio , che in questo tempo fosse stata conceduta dall' Imperadore all' Esarca di Ravenna la facoltà di prestare il consenso all' elezione de' Romani Pontefici : onde non fosse più bisogno mandar Legati in Costantinopoli per ottenerlo , veggendosi da Giovanni in giù assai più brevi gl' interpontificj di quelli , che si fossero innanzi (c) . Assunto al Pontificato Giovanni , convocato in Roma un Sinodo , condannò in esso il domma de' Monoteliti , e la loro *Ettesi* . Di questo Sinodo fa menzione l' autore della narrazione delle gesta di S. Massimo , aggiunta all' Opere del detto Santo appresso il Cardinal Baronio (d) , e chiaramente si raccoglie dalla professione di fede nel libro Diurno de' Romani Pontefici , dove tra i Pontefici , che co' loro decreti condannarono questo domma si vede in secondo luogo Giovanni (e) . Vero è però , come osserva il Pagi , che condannando il domma non condannò le persone nè di Sergio , nè di Pirro (f) . Veggendo pertanto Eraclio vituperarsi il suo nome in Occidente per la condanna-gione di quella carta , che egli avea sottoscritta a persuasione di Sergio , con pubblica dichiarazione mandata allo stesso Pontefice Giovanni fece noto , che l' *Ettesi* non era sua , ma era stata composta da Sergio ; e che perciò egli non intendeva , che fosse creduta per cosa sua , come costa dalla testificazione di S. Massimo nella quistione , che egli ebbe co' Principi del Palazzo Imperiale , recitando le parole di questa dichiarazione (g) , e come noi abbiamo altrove dimostrato (b) . In questo mede-

(a) Vid. Concil. Lateranen sub Martino I. Secret. III. apud Labbè T.7. Concil. edit. Ven. col. 207. E. & col. 210. E. & seq.

(b) Vid. Cajetan. Cenni in Not. Chronolog. ad vitam Joannis IV. T.4. Anastasii edit. Rom.

(c) Vide Papebrochium in Conat. Hist. Chronolog. ad vitam Joann. IV. & Cajetan. Cenni loc. cit.

(d) Vid. Baron. ad ann. 640. n.7.

(e) Vid. Diurn. Roman. Pontif. cap. 3. num. 6.

(f) Vid. Pagium ad annum 640. num. 2. & 3.

(g) Vid. Collat. S. Maximi cum Principibus in Secret. in Celsestaneis Anastasii T.12. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. 1677. p.850. col. 1. D.

(b) Vedi Tom. 2. della Potestà della Chiesa lib.4. §.7. pag.81.

medesimo tempo chiamato da Eraclio in Costantinopoli **Ciro Alessandrino**, come accusato di aver dato l'Egitto in mano de' Saraceni, benchè egli si purgasse da questo delitto, fù deposto nondimeno dalla Sede Alessandrina (a): ma di lì a poco dopo finì Eraclio i suoi giorni, passato all'altra vita agli undici del mese di Febbrajo dell'anno DCXLI. dopo trent'anni, quattro mesi, e sei giorni d'Imperio.

§. III.

De' Vescovi di Costantinopoli, che tennero successivamente quella Sede nell'Imperio di Costante sino al Pontificato di Vitaliano; e de' travagli, che soffrirono i Romani Pontefici per difesa della Fede Cattolica.

S O M M A R I O.

- I. *Figliuoli d'Eraclio lasciati da lui successori dell'Imperio in brevissimo tempo estinti. Pirro abusandosi delle lettere d'Onorio predica una sola volontà in Cristo Signor nostro, attribuendo quest'errore a quel Pontefice. Giovanni IV. scrive un'Apologia in difesa d'Onorio, indirizzandola a Costantino Imperadore, e pregandolo a torre da' luoghi pubblici, ed a cassar la carta dell'Ecclési. Costantino ucciso per cospirazione di Pirro, e di Martina sua matrigna. Sollevazione di Valentino contro gli uccisori di Costantino. Tumulto del Popolo di Costantinopoli contro Pirro. Costante figliuolo di Costantino da Eraclione suo zio, per soddisfare il Popolo, creato Imperadore. Pirro per tumulto popolare costretto a fuggire, ed a lasciare il Trono di Costantinopoli. Paolo Prete, ed Economo di quella Chiesa ordinato in suo luogo.*
- II. *Costante rimasto solo nell'Imperio risponde alle lettere di Giovanni IV. indirizzate a Costantino suo Padre, avvisandolo, che avea soddisfatte le sue richieste intorno all'abolizione della carta dell'Ecclési. Teodoro uomo Greco, morto Giovanni IV. è ordinato Romano Pontefice: riceve le sinodiche di Paolo Costantinopolitano; e benchè non trovi in quelle cosa alcuna da riprendere, sapendo, che non avea tolta dalla porta della Chiesa la carta dell'Ecclési lo ammoni-*

Tom. VI.

H

moni-

(a) Nicephorus Hist. pag. 18.

- monisce, che essendo stata quella sinodicamente condannata, la debba onninamente cassare. Vuole, che la causa di Pirro sia conciliarmente conosciuta; e stima, che non sussista l'ordinazione di Paolo, dove Pirro non venga sinodalmente deposto.
- III. Pirro portatosi in Africa viene a disputa solenne con S. Massimo Abate, e da questi convinto si conduce a Roma, dove rivocando il suo errore per libello offerito al Pontefice Teodoro, riceve la comunione della Sedia Apostolica. Andato in Ravenna, ivi sedotto dall' Escarca torna al vomito; onde da Teodoro in un Sinodo è solennemente scomunicato, scritta la sentenza contro di lui colla penna intinta nelle stille del Calice consagrato. Concilj tenuti in Africa per la causa de' Monoteliti, e sinodiche spedite da i Padri Africani al Pontefice Teodoro. Testimonianza de' Padri Africani della suprema autorità della Sedia Apostolica nelle cause di fede.
- IV. Osservazioni sopra le sinodiche de' Concilj Africani mandate a Teodoro. Lettere risentite di questo scritte a Paolo Costantinopolitano. Risposte di Paolo arroganti: e sua eresia palefata nelle sue risposte.
- V. Paolo convinto dalla sua confessione condannato, e deposto da Teodoro nel Concilio Romano. Per isgravarsi dall' odiosità contratta appresso il Pontefice, e tutti gli Occidentali compone una nuova formula di fede, chiamandola Tipo, nella quale si proibisce il disputare di una, o di due volontà in Cristo, e si ordina la cassazione dell' Etesi, come quella, in cui si trattava di tal quistione; e facendola sottoscrivere da Costante, la fa pubblicare a nome del medesimo. Passato all' altra vita Teodoro è ordinato nella Cattedra Apostolica S. Martino; il quale tostochè fu affatto al Pontificato, congregato un gran Sinodo di tutti i Vescovi d' Italia, pone la falce alla radice del Monotelismo.
- VI. Concilio Lateranense sotto S. Martino, e cose in quello trattate: Condanna in quello fatta di Teodoro Faranita, di Sergio, Ciro, Pirro, e Paolo, dell' Etesi d' Eraclio, e del Tipo di Costante,
- VII. Sdegno conceputo da Costante contro San Martino per la condanna del Tipo. Calunnie fatte tramare contro di lui: sua cattura, e violento trasporto da Roma in Costantinopoli: suoi viaggi: sue carcerazioni: suoi varj strapazzi fatti a lui soffrire: suo esilio, e sua morte compendiosamente esposti per ordine di tempi.
- VIII. Morte di Martino prevenuta dalla morte di Paolo. Angustie di costui nel morire, per gl'oltraggi sacrileghi fatti alla persona di un

Pon-

Pontefice. Proccarando Pirro di esser restituito nella Sede di Costantinopoli, non vuol Costante restituirlo prima di essere accertato per prove concludenti, che colui spontaneamente avea offerito al Pontefice Teodoro il libello di ritrattazione. Malvagia politica di Costante nel voler comparir Cattolico, mentre col pretesto della tranquillità della Repubblica perseguitava la Cattolica fede.

IX. *Pirro finisce i suoi giorni dopo pochi mesi dalla sua restituzione alla Sede di Costantinopoli. Pietro sostituito in suo luogo, per aderire a i Cattolici, e non disgustar gl' Eretici ammesse in Cristo tre volontà. Manda le sue sinodiche ad Eugenio, le quali sono dal Clero, e dal Popolo rigettate. Controversia intorno al tempo dell'ordinazione di Eugenio, ed alla Cronologia del suo Pontificato spiegata:*

X. *Dalla venerazione del Clero Romano verso la persona e la fede di S. Martino si deduce, che questo vivente non fu dal medesimo Clero eletto Pontefice Eugenio.*

XI. *L' istessa cosa si deduce dalle lettere di San Martino, e dall' oltraggio, che sarebbe fatto così alla persona del medesimo Santo, come a' Canonì, ed alla disciplina.*

XII. *Ordinazione di Eugenio prima della morte di S. Martino non potè succedere innanzi che questo fosse mandato in esilio.*

XIII. *Dalla Cronologia del Pontificato di S. Martino s' inferisce, che Eugenio non fu ordinato prima della di lui morte.*

XIV. *Si risponde agl' argomenti della contraria opinione. Sentenza del Cardinal Baronio, che Eugenio fosse dal Clero Romano eletto, ed istituito Vicario di S. Martino in tempo del suo esilio, approvata.*

XV. *Vicariato d' Eugenio vivente S. Martino non contrario a' Canonì, ed alla costumanza della Chiesa. Eugenio creato Pontefice Romano per nuovo consenso del Clero dopo il passaggio di S. Martino. Suoi Apocrisarij mandati in Costantinopoli mostrano, che fù creato Pontefice dopo la morte del detto Santo.*

XVI. *Si stabilisce il tempo del primo esame di S. Massimo nel Senato del Palazzo imperiale, e della venuta in Costantinopoli degli Apocrisarij di Eugenio, da lui mandati dopo la promozione al Pontificato.*

I. **A** Vendo Eraclio morendo dichiarati successori dell' Imperio Costantino suo maggior Figliuolo, nato da Flavia Eudocia sua prima moglie, ed Eraclio detto Eracleona, nato da Martina sua seconda donna, ed ordinato, che insieme con questa amministrasse-

ro egualmente l' Imperio , poco tempo potè aver luogo questa disposizione per gl' accidenti funesti , che sopravvennero , ed in pochissimo tempo passò in Costante Figliuolo di Costantino l' Imperio . In tanto Pirro , poichè rivocata l' Ectesi da Eraclio , non potendo acconciamente sostener per mezzo di quella il suo errore , si abusava delle lettere di Onorio a Sergio , spargendo , che quel Pontefice avea confessata una sola operazione , ed una sola volontà in Cristo Signor nostro ; perciò il Pontefice Giovanni fu costretto a scrivere un' Apologia in difesa di quel Pontefice , spiegando i veri sensi cattolici delle sue lettere , e l' abuso , che ne faceva Pirro : la quale Apologia indirizzò a Costantino Imperadore , pregandolo a torre , e cancellar da' luoghi pubblici la carta dell' *Ectesi* , che era stata da alcuni Vescovi indegnamente sottoscritta , ed a comandare , che fosse da per tutto abolita (a) : Non fù la lettera di Giovanni ricevuta da Costantino ; posciachè il perfidissimo Pirro conoscendo l' indole pia , e religiosa di questo Principe poco favorevole a' suoi intraprendimenti cospirò nella sua morte colla di lui matrigna Martina , e dopo pochi mesi d' Imperio fù ucciso di veleno ; e rimasto solo Eracliona colla madre , restituì Ciro nella Sede Alessandrina , e perseguitò a morte gl' amici di Costantino . Ma poco tempo goderon costoro il frutto delle loro iniquità : imperocchè nel medesimo anno circa il mese di Ottobre ribellatosi un certo Valentino , e devastando coll' esercito le Campagne vicine alla Città di Costantinopoli , si sollevò con gran furia il Popolo , domandando , che fosse coronato Costante Figliuolo di Costantino ; e volendosi opporre al Popolo Pirro crebbe maggiormente il tumulto : onde fu costretto Eracliona ad introdurre nel Tempio il nipote per farlo compagno dell' Imperio , e ad esortar Pirro , che lo coronasse : il quale mostrando ripugnanza , istante il Popolo , fù costretto a coronarlo . Ma di ciò non paga la Plebe entrò furiosamente nel Tempio armata contro Pirro , credendolo autore della morte di Costantino . Ma egli avuto campo di nascondersi , la notte seguente , deposte le insegne Patriarcali , fuggì in Calcedonia . In tanto Eracliona con martina sua madre composta la pace con Valentino , e concedutagli una delle prime dignità dell' Imperio , lo ammisero all' amministrazione di esso . Ma dispiacendo tal cosa al Senato , spogliò tutti e tre dell' amministrazione dell' Imperio ; e tagliata la lingua a Martina , e mozzate le narici a Eracliona

(a) Vid. Epist. Joannis IV. ad Constantin. Imp. Heracl. Filium; in Collect. Anastas. To. 12. Biblioth. VV, PP. edit. Lugdun. 1677. pag. 835. & seq. & Tom. 6. Concil. Labbè edit. Ven. col. 1511. & seq.

cleona li mandò in esilio, e sollevò all' Imperio Costante; ed indi deposto dalla Patriarcal dignità Pirro, fù in suo luogo sostituito nella Sede Costantinopolitana Paolo Prete, ed Economo della stessa Chiesa, ordinato il mese di Ottobre dell' anno DCXLI. (a)

II. In tanto alla lettera scritta da Giovanni a Costantino riscrisse Costante, avvisandolo d' aver' eseguiti i suoi ordini, e di aver fatta consegnare alle fiamme la carta dell' Ectesi, come noi abbiamo altrove dimostrato (b). Essendo poi passato all' altra vita Giovanni IV. il dì undici di Ottobre dell' anno DCXLII. e succeduto in suo luogo Teodoro Greco di Nazione, ma di santissimi costumi, ordinato il dì 24. di Novembre dello stesso anno, dopo un mese, e tredici giorni di Sede vacante (c); a questo Pontefice mandò Paolo Costantinopolitano le sue sinodiche per Gregorio Prete, e Pietro Diacono; le quali tesse con tanto artificio, che non ebbe Teodoro che riprendere nell' esposizione, che gli avea fatta della sua fede, come si raccoglie dalla risposta dello stesso Pontefice (d). Ma nulladimeno sapendo, ch' ei non avea tolta dalla porta della Chiesa la carta dell' Ectesi, che contro i decreti sinodali della Sede Apostolica avea Pirro confermata, e che per comando dell' Imperador Costante era stata distrutta, e cassata, si lamentò fortemente di ciò, scrivendoli, che il non abolir quella carta era un distrugger quella fede, che egli avea confessata; e che se mai egli abbracciato avesse ciò, che in quello scritto si conteneva, non doveva ce-larglielo (e). Alcune altre cose degne di considerazione contengono in questa lettera di Teodoro, che dimostrano il zelo di questo Pontefice non pur per la custodia della retta fede, ma ancora per l' osservanza della disciplina: imperocchè avendo saputo dalle lettere a lui scritte da' Vescovi, che aveano ordinato Paolo, che Pirro non era stato canonicamente deposto per sinodal decreto, ma avea rinunciato per fuggire il tumulto, e l' odio del Popolo, significa a Paolo, che era ambigua la sua ordinazione, come fatta vivente il predecessore non deposto sinodalmente dal Concilio: che però affinchè rimanesse certa la sua ordinazione era necessario, che si congregasse un Concilio, in cui si esaminasse la causa di Pirro; nè perciò era necessaria la sua presenza, mentre eran notorj, e manifesti i suoi eccessi, e che per tal' effet-

(a) Vid. Pagium ad annum 647. s. num. 2. usque ad septimum inclusivè.

(b) Vedi Tomo 2. della Potenza della Chiesa lib. 4. §. 7. n. 3.

(c) Vid. Cajetan. Cenni in Not. Chronolog. ad vitam Theodori Papæ T. 4. Anastasi edit. Rom.

(d) Vid. Epist. Synodicam Theodori Papæ ad Paulum Constantinopolitan. Patriarcham, in Collect. Anastas. T. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 839. col. 2. G.

(e) Ibi. H.

effetto avea egli comandato a Severino Archidiacono, ed a Martino Diacono suoi Apocrifarj, acciocchè in suo luogo presiedessero a questo Sinodo, dove discussi canonicamente i delitti di Pirro fosse egli condannato: suggerendogli inoltre, che se i fautori di Pirro tentassero di recare impedimento al Concilio, e facessero scisma, si sarebbe potuto ottenere il precetto dell'Imperadore, al quale egli avea scritto, caldamente istandoli, che mandasse Pirro a Roma, acciocchè ivi fosse esaminata conciliarmente la sua causa (a). Rispose ancora Teodoro a i Vescovi, che aveano ordinato Paolo, dolendosi, che avessero nelle loro lettere lodato Pirro; e che non essendo stato colui sinodalmente condannato, e deposto, ma solamente discacciato per tumulto, e per odio popolare, rimaneva incerta l'ordinazione di Paolo, potendo colui pretendere di ritenere il diritto alla dignità Patriarcale; e che però era necessario, che i suoi eccessi, i quali erano pubblici, e notorj, fossero discussi in un Concilio, da cui fosse regolarmente condannato, e deposto; e che in altra guisa non si farebbon potuti estinguer gli scandali (b). Ma già appreso i Greci essendo caduta insieme colla fede la disciplina, niente profittarono queste lettere di Teodoro, che piuttosto che condannar Pirro, della cui pece era ancor tinto il detto Paolo, amò meglio, che fosse tenuto incerto il suo Sacerdozio, sapendo, che sarebbe stato sostenuto da Costante, il quale benchè dapprima si mostrasse Cattolico, e ubbidiente alla Sedia Apostolica, divenne poi a suggestione di Paolo il più perfido persecutore di quella, e della Cattolica fede.

III. In tanto essendosi Pirro portato in Africa, s'incontrò ivi con S. Massimo, col quale tenne quella famosa, e solenne disputa sopra il domma delle due volontà, la quale da' Codici Vaticani fù pubblicata in Greco dal Cardinal Baronio, tradotta in latino dal Turriano, e collocata nell'Appendice all'ottavo Tomo de' suoi Aannali. Questa disputa fù fatta sinodalmente, come dicesi nel titolo di essa, alla presenza di Gregorio Patrizio, e Prefetto dell'Africa, e nell'adunanza, e nel confesso di più santissimi Vescovi, e di molte illustri persone nel mese di Luglio, corrente la III. indizione, cioè, l'anno DCXLV. In essa avendo Massimo colla testimonianza delle Scritture provate le due volontà in Cristo Signor nostro, e difeso il Pontefice Onorio, che da Pirro si adduceva in testimonio di una sola volontà, rimase questi convinto, e ritrattando il suo errore pregò Gregorio Patrizio,

(a) Ibi pag. 840. A. B. C.

(b) Vid. Epist. Theodori ad Episcop. qui

consecraverunt Paulum, in Collectan. Anastasi loc. cit. pag. 840. col. 2. in fin. & seq.

cio, ed i Vescovi presenti, che li fosse conceduto portarsi a Roma a i limini Apostolici, e presentarsi avanti il Pontefice Romano per offerire il libello dell'abjura, e della ritrattazione del falso domma da lui predicato. La qual cosa avendo ottenuto si portò con S. Massimo in Roma, ed ivi abjurata la sua eresia per libello da se sottoscritto, ricevè la grazia, e la comunione della Sedia Apostolica, come narra il medesimo S. Massimo nella riferita disputa (a), e come scrive il divulgato Anastasio nella vita di Teodoro, dicendo, che avendo Pirro condannato solennemente il suo errore per libello offerito al Pontefice, fu da questi ricevuto nella sua comunione, ed onorato come Patriarca (b). Ma portatosi dappoi in Ravenna costui, ed ivi sedotto dall'Esarca, ch'era allora Platone, come si raccoglie espressamente da S. Martino Papa nell'appendice alla lettera di Teodoro recitata dal Baronio (c), tornò come Cane al vomito colla speranza di guadagnarsi la grazia dell'Imperadore, e di esser restituito nella Sede di Costantinopoli. Per la qual cosa Teodoro, convocato un Concilio, solennemente lo condannò, e lo anatematizzò, come, oltre l'istesso vulgato Anastasio, narrano Teofane, e l'Autore del Libello sinodico: aggiungendo questi due, che il Pontefice scrisse la sentenza di condannazione contro costui, e contro quelli, che con lui comunicavano, colla penna intinta nelle stille del Calice consagrato (d). La qual cosa fù imitata da' Padri del Concilio Costantinopolitano tenuto l'anno DCCCLXIX. nel sottoscriver la sentenza contro Fozio colla penna intinta nel vivifico sangue di Cristo, come narra Niceta nella vita di S. Ignazio appresso il Cardinal Baronio (e). Quando fosse nella guffa, che abbiamo detto condannato Pirro da Teodoro non è certo: benchè dalla narrazione dell'autor della vita dello stesso Pontefice appresso il Bibliotecario possa sembrar certo, che la sentenza contro Pirro precedè la condannazione di Paolo, alla quale condannazione dierono impulso le lettere sinodiche di varj Concilj celebrati in Africa l'anno DCXLVI. sotto diversi Primati, indirizzate al Pontefice Teodoro, cioè, del Concilio della Provincia Bizacena sotto Stefano, del Concilio di Numidia sotto Colombo, del Concilio di Mauritania sotto

(a) Vid. Disputationem S. Maximi cum Pyrrho apud Baronium in appendice VIII. Tom. in fine.

(b) Anastasius in vita S. Theodori.

(c) Baroniùs ad annum 645. n. 16.

(d) Theophanes ad annum xx. Heraclii. Libellus Synodicus. *Divino etiam Calice postu-*

lato, ex tremendo & vivifico sanguine Christi, atramento effundens, propria manu depositionem ejus, & eorum, qui cum ipso communicarent, exaravit. apud Labbè T. 6. Concil. edit. Ven. col. 1443. C.

(e) Vid. Baronium ad annum 869. n. 39.

sotto Reparato, e del Concilio dell'Africa Proconsolare, o della Provincia di Cartagine, numero di XLVIII. Vescovi: imperocchè dalla disputa di S. Massimo tenuta con Pirro, e dalla costui ritrattazione avendo compreso l'errore del Monotelismo, e sapendo, che Paolo Costantinopolitano non avea tolta da' luoghi pubblici quella carta ferale dell'Ectesi, per cui quest'errore veniva a confermarli, si unirono ciascheduni sotto i loro Primati, a riserva de' Vescovi della Provincia Proconsolare, al cui rauno non presiedè il Vescovo di Cartagine; posciachè Fortunato, che teneva allora quella Sede, avea corrispondenza con Paolo, e si era portato in Costantinopoli, come osserva il Cardinal Baronio (a): onde in questo stesso anno dopo il Concilio della Provincia Cartaginese fu eletto Vescovo di Cartagine Vittore Prelato Cattolico (b). Congregati, disse, i Vescovi dell'Africa ne' riferiti Sinodi, i tre Concilj della Provincia Bizacena, di Numidia, e di Mauritania spedirono una loro sinodica al Pontefice Teodoro, nella quale riconoscendo la sovrana autorità della Sede Romana, dopo essersi dichiarati di aver' essi seguita l'antica regola della Chiesa, la qual prescrive non doverli trattar cosa alcuna di momento nelle Provincie, o vicine, o lontane, senza darne la notizia alla Sedia Apostolica, dalla cui autorità come da fonte natio debbono prender tutte le Chiese la norma della retta predicazione, acciocchè in tutto il Mondo si conservi illibata la purità della fede, rappresentano, che essendo pervenuto a loro notizia da qualche tempo innanzi il nuovo ed esizial domma predicato nella Chiesa di Costantinopoli aveano taciuto, pensando, che dal giudizio della Sedia Apostolica già fosse stato resciso; ma che avendo compreso dal libello di Pirro offerito al Pontefice, che tuttavia questa perversa dottrina durava in quella Chiesa, aveano risoluto mandar Legati con lettere in Costantinopoli per esortar Paolo ad abbandonar la novità, ed a toglier dalle porte delle Chiese quella carta, cioè, dell'Ectesi, che la confermava, e ad abolire lo scandalo de' Popoli: ma poichè era stato intercetto il commercio tra l'Africa e gl' Orientali; perciò mandavano al Pontefice le lettere, che essi aveano destinato di mandare in Costantinopoli, acciocchè egli fosse contento per mezzo de' suoi Apocrifarj trasmetterle in quella Città, e renderli poi avvisati dell'esito di quest'affare, ed a deporre, e separar, come membro putrido, dal Corpo della Chiesa Paolo Costantinopolitano, dove egli pertinacemente nell'errore persistesse. Questo in sostanza è il contenuto della lettera sinodica de i tre

(a) Vid. Baronium ad annum 646. n. 13. (b) Baronius loc. cit. n. 14.

tre Concilii Africani spedita al Pontefice Teodoro, la quale può vederfi nel Concilio Lateranense tenuto sotto S. Martino successore immediato di Teodoro, dove fu letta (a).

IV. Da questa sinodica de' Padri Africani più cose si comprendono meritevoli d'osservazione. Primo, che avendo essi saputo, che dalla Chiesa Romana era stato condannato il Monotelismo, benchè fossero stati informati di quest' errore predicato nella Chiesa Costantinopolitana, aveano nulladimeno taciuto, pensando, che già per giudizio Apostolico fosse stato distrutto. 2. Che quando scrissero questa sinodica non erano ancora stati informati della ricaduta di Pirro: mentre dal libello da esso offerito alla Sedia Apostolica aveano compreso, che il medesimo errore sosteneasi tuttavia nella Chiesa di Costantinopoli, e giudicavano Pirro Cattolico, chiamandolo Patriarca, e loro Convescovo. 3. Che in tempo, in cui scrissero questa sinodica, Gregorio Prefetto dell' Africa si era sollevato contro Costante; mentre per questa ribellione era stato tolto il commercio tra gli Africani, e gli Orientali. 4. Che i Padri Africani ricorsero alla Sedia Apostolica non per la condannazione del domma, che già sapeano esser stato condannato; ma per la causa della persona di Paolo, la quale solamente potea discuterfi dal Romano Pontefice, e per la di lui condannazione quando fosse stato pertinace nell' errore: non arrogandosi essi altra parte, che quella di ammonirlo, e lasciando al Romano Pontefice la cura di condannarlo. Insieme colla riferita sinodica mandarono i Padri Africani a Teodoro la lettera del Concilio della Provincia Bizacena indirizzata a Costante, nella quale pregavano quel Principe ad ammonir Paolo a non opporsi alla fede comune della Chiesa Cattolica: la qual lettera vedesi riferita nel detto Concilio Lateranense (b); e le lettere del Concilio dell' Africa Proconsolare scritte a Paolo sopra il medesimo soggetto, riferite similmente nello stesso Concilio (c), le quali lettere furon mandate al Pontefice da Vittore ordinato in questo stesso anno Primate di Cartagine, per mezzo di Melloso Vescovo, Redento Diacono, e Cresciuto Notaro della Sede Cartaginese, i quali spediti Legati al medesimo Teodoro, come apparisce dalla sinodica del medesimo Vittore letta nello stesso Concilio Romano, nella quale dopo aver confessate come domma Cattolico le due

Tom. VI.

I

volon.

(a) Vide Concilium Romanum sub Martino I. Secret. II. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 131. & seqq.

(b) Vid. Concil. Lateranens. sub S. Martino

apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 138. & seqq.

(c) Concil. Lateranens. Secret. II. apud Labbè Tom. cit. col. 142. & seqq.

volontà, è le due operazioni in Cristo Signor nostro. Ver' esposta conforme il costume al Romano Pontefice in una retta fede, gli scrive mandarli le lettere de' suoi Fratelli della Provincia Proconsolare indirizzate a Paolo, acciocchè egli voglia mandarle in Costantinopoli; mentre i Vescovi Africani per sinistre informazioni essendo stati presi in sospetto dall' Imperadore, non aveano comunicazione cogli Orientali (a). In tutte queste lettere per altro, non essendo Paolo ancor condannato dalla Sede Apostolica, è considerato da i Vescovi Africani come Patriarca, e come loro Convescovo, trattato da essi col titolo di *Beatissimo*. Commosso adunque Teodoro da queste istanze de' Padri Africani, e sollecitato ancora dalle lettere de' Vescovi di Cipro, qualche tempo prima a lui scritte, e riportate nel lodato Concilio Lateranense (b), benchè conoscesse, che l' Imperador Costante si fo slegià impegnato a sostener gl' intraprendimenti di Paolo, mentre contro quello, che egli avea scritto a Giovanni suo antecessore tollerava tuttavia, che si tenesse affissa alle porte delle Chiese la carta dell' *Estesi*; mandò Apocrifarj in Costantinopoli con lettere risentite a Paolo, gravemente ammonendolo a rimuover da' luoghi pubblici quella carta scandalosa, ed a celsare dal turbar la Cattolica fede, prescrivendoli la forma della retta credenza circa le due volontà, e le due operazioni, alla quale ei si dovea sottoscrivere. Quali fossero queste lettere di Teodoro, benchè esse non si rinvenzano, si può nulladimeno raccorre dalla risposta artificiosa, e arrogante dello stesso Paolo, riportata nel Concilio Lateranense sotto S. Martino, e riferita dal Cardinal Baronio (c). In questa risposta simulando moderazione di animo riprende obliquamente il Pontefice, quasi che colle giustissime ammonizioni l' avesse offeso, dicendo, che la carità l' obbligava a non risentirsi, e querelarsi, e di sopportare con mansuetudine gli schiaffi, che avea ricevuti da lui, gloriandosi di vincer colla pazienza gl' ingiurie: confessa poi d' esser stato ammonito ed esortato dagli Apocrifarj del Pontefice a dichiarar la sua mente circa il domma delle volontà, ed operazioni di Cristo, e che sopra di ciò mostrandosi pronto a render ragione della sua fede rispondeva, che egli seguitava la dottrina de' Padri, e de' sagri Concilj, confessando una sola volontà in Cristo Signor nostro per non ammetter contrarietà, o differenza di volontà nella sua persona. Questo in sostanza è il tenore della risposta di Paolo,

(a) Vid. Concil. Lateranen. sub S. Martino apud Labbè Tom. cit. col. 115.

(b) Apud Labbè Tom. cit. col. 126. E. & seq.

(c) Vide Baronium ad annum 646. n. 23. & seqq.

lo, il quale col solito pretesto di escludere in Cristo contrarietà di voleri negava ereticamente le due naturali volontà, divina, ed umana.

V. Ricevute queste lettere di Paolo da Teodoro, e conoscendo, che quello rimaneva convinto di pertinacia nell'errore dalla sua propria confessione, congregato in Roma un Concilio, e discusso finalmente l'affare, condannò, e depose colui come eretico pertinace. Di questa condannazione di Paolo fatta da Teodoro nel Sinodo Romano, oltre S. Martino immediato successore di lui, ne rende testimonianza il vulgato Anastasio (a). Dopo questa condannazione seguita probabilmente l'anno DCXLVII. veggendosi Paolo in odio a tutta la Chiesa Occidentale, ed a molti Cattolici Orientali, pensò astutamente, per isgravarsi da questa odiosità, a rifondere in altri il suo errore, ed a coprirlo sotto specie della pace comune della Chiesa. Compose per tanto una formula di fede, che chiamò *Tipo*, e fattala sottoscrivere dall'Imperador Costante tinto della medesima pece, la fece pubblicare a suo nome. In questo Tipo adunque, il quale può vedersi greco e latino appresso i Raccoglitori de' Concilj, riferito nel Sinodo di S. Martino (b), sotto il bel pretesto di conciliar la pace della Chiesa, e la quiete della Repubblica, narrandosi la discordia delle Chiese intorno al punto di una, o di due volontà, si vietava il parlare di questa materia, e il trattare in alcun modo questa quistione: e per dar pabolo a' semplici, sotto specie di non ministrare occasione a questa disputa si proibiva la carta dell'Ecclési, comandandosi, che si togliesse dal Nartece della Cattedrale di Costantinopoli, come quella, che conteneva tali quistioni: e finalmente s'imponavano gravi pene tanto a' Cherici, quanto a' Laici, che avessero trasgredito il silenzio imposto. Fù pubblicato il Tipo l'anno DCXLVIII. come chiaramente si raccoglie dal Concilio Lateranense sotto S. Martino, celebrato l'anno seguente (c), e dalla relazione degl'atti di S. Massimo, dove si dice, che il Tipo fù pubblicato corrente la VI. Indizione (d). In questo tempo venne a Roma Stefano Vescovo di Dora nella Palestina Legato della Chiesa di Gerusalemme, per sollecitare il Pontefice a recider colla falce Apostolica l'eresia de' Monoteliti. Ma di lì a poco passò Teodoro all'altra vita, morto il giorno 13. di Maggio dell'anno DCXLIX. dopo sei

I 2 anni,

(a) Vid. Concil. Lateranen. sub S. Martino, Secretario I. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 91. E.

(b) Vide Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 238. E. & seq.

(c) Concil. Lateran. sub S. Martino. Se-

cret. IV. apud Labbè Tom. cit. col. 227. D.

(d) Vide Relationem motionis factæ inter D. Abbatem Maximum & Socium ejus, atque Principes in Secretario: in Collectaneis Anastasii T. 12. Bibliothec. VV. PP. pag. 849. F.

anni, cinque mesi, e diciotto giorni di Pontificato (a). A Teodoro successe S. Martino I. nativo di Todi, dopo cinquantadue giorni di Sede vacante, ordinato il giorno 5. di Luglio dello stesso anno (b). Assunto al Trono Apostolico questo santissimo Pontefice, e glorioso Martire, la sua prima cura fù di metter la falce alla radice del Monotelismo: onde con ammirabil prestezza congregato un Sinodo di CL. Vescovi delle Provincie d' Italia nella Chiesa Lateranense, cui diede principio li cinque di Ottobre dello stesso anno DCXLIX. sconfisse da i fondamenti l' eresia del Monotelismo.

VI. Il maraviglioso però si è, che sebbene allora la misera Italia gemeva per la maggior parte sotto il giogo de' Longobardi, e per l'altra parte sotto la tirannide degli scellerati Esarchi, e de' perfidissimi Greci; intervennero nulladimeno a questo Sinodo non solo i Vescovi della Lombardia, della Toscana, e del Regno di Napoli, ma anche i Vescovi dell' Esarcato di Ravenna, a riserva di Mauro Vescovo di quella Città; il quale però vi mandò Mauro Vescovo di Cesena, e Deusdedit Prete come suoi Luogotenenti. Tra questi Vescovi furono Massimo d' Aquileja, e Deusdedit Vescovo di Cagliari Metropolitanani. In cinque distinte Sessioni, l' ultima delle quali fù tenuta il dì 31. di Ottobre dello stesso anno, digerita da' suoi principj, e dal suo progresso tutta la materia di questa controversia, e discusso, ed esaminato tuttociò, che sopra la stessa quistione dal suo nascimento fino a quel tempo era stato scritto così dagli eretici, come da' Cattolici, ammesso ancora nel confesso de' Padri Stefano Vescovo di Dora Legato della Chiesa di Gerusalemme, al quale da S. Sofronio prima della sua morte era stato ingiunto di portarsi alla Sedia Romana come al fonte della Cattolica dottrina, e della tradizione Apostolica, ed udita la sua relazione, dalla quale si manifestavano le fraudi di Ciro Alessandrino, e di Sergio Costantinopolitano, e stabilita finalmente la fede Cattolica in diciassette Canoni, definito il domma delle due volontà, e delle due operazioni nel nostro Salvatore, e condannati con anatemi coloro, che il contrario predicavano; nel diciottesimo Canone furono condannati, e scomunicati nominatamente Teodoro Faranita, Ciro, Sergio già morti, e Pirro, e Paolo tuttavia viventi, e permanenti nella lor perfidia; ed insieme con questi furono anatematizzati l' *empissima Etesis*, a persuasione di Sergio pubblicata da Eraclio,

(a) Vide Cajetan. Cenni in Not. Chronolog. ad vitam S. Theodori Tom. 4. Anastasi edit. Rom.

(b) Vide Cajetan. Cenni in Not. Chronolog. ad vitam S. Martini I. Tom. 4. Anastas. edit. Rom.

clio, e lo scellerato Tipo, ad istigazione di Paolo pubblicato da Costante (a). Terminato il Sinodo si sottoscrissero alla sentenza di quello contro i nominati eretici, e contro l' Ectesi, ed il Tipo Giovanni Vescovo di Milano, e gli altri Vescovi, come apparisce dagl' atti nel fine dello stesso Concilio. Ma sebbene sapea S. Martino, che Costante impegnato a sostenere il Tipo avea mandato a Roma Olimpio Efarca colle milizie, ad effetto d' indurlo colla forza a sottoscrivere il detto Tipo; contuttociò non si rimase di scrivere allo stesso Imperadore, e di avvisarlo della condanna fatta nel Sinodo Romano così dell' eresia de' Monoteliti, come delle persone di Teodoro, Ciro, Sergio, Pirro, e Paolo, esortandolo, e pregandolo colle più offequiose, e rispettose maniere ad abbracciar la sentenza de' Sacerdoti, e ad impiegare il suo potere, acciocchè fosse eseguita (b). Scrisse similmente a' Vescovi Africani, approvando la confessione della lor fede, ed esponendo loro gli atti del Sinodo Lateranense, ed esortandogli a perseverar costantemente, ed a difender la fede in quello definita (c). Scrisse inoltre a Giovanni Vescovo di Filadelfia Prelato Cattolico, e costituendolo suo Vicario in Oriente con potestà di costituir Vescovi, e Preti ne' Patriarcati d' Antiochia, e di Gerusalemme occupati allora da' Saraceni, di restituire nel pristino grado i caduti, che ritornavano alla Cattolica fede, di confermar le ordinazioni di que' Vescovi Cattolici, i quali per le difficoltà de' tempi non erano stati dopo la morte di S. Sofronio legittimamente ordinati; e finalmente trasmettendogli gl' atti del Sinodo Lateranense, acciocchè li facesse pubblicare, riprova l' ordinazione di Macedonio nella Chiesa di Gerusalemme, e di Pietro nella Chiesa Alessandrina, fatta dagli eretici (d). Mandò in oltre lettere circolari a tutti i Fedeli piene di fervore apostolico, nelle quali esponendo il domma delle due volontà, significa loro le definizioni della Sedia Apostolica nel Sinodo Romano contro l' eresia de' Monoteliti, e la condannazione fatta degli autori di quest' errore (e). Molte altre lettere scrisse ancora ad altri sù questo stesso argomento, che mostrano l' ardentissimo zelo di questo gran Pontefice per la fede Cattolica.

VII. Ma

(a) Vid. Concil. Lateranen. sub. S. Martino, Secret. v. Can. 18. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 163. & seqq.

(b) Vid. Epist. S. Martini ad Constantem apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 6. & seqq.

(c) Epist. S. Martini ad Ecclesiam Cartha-

ginen. apud Labbè Tom. cit. col. 12. in fin. & seqq.

(d) Vid. Epist. S. Martini ad Joannem Episcop. Philadelfiæ apud Labbè Tom. cit. col. 19. & seqq.

(e) Vid. Encyclicam Martini Papæ ad omnes Fideles apud Labbè Tom. cit. col. 355. & seqq.

VII. Ma di quanto sdegno si accendesse l'empio Costante contro questo santissimo Papa dappoichè seppe esser stato da lui condannato il suo Tipo: quali cose tentasse contro la vita di esso per mezzo dell' Efarca Olimpio: come per divina assistenza rimase cieco il sicario mandato ad ucciderlo, e pentito Olimpio dell' esecrando eccesso si ravvedesse: come per fraude, o per scelleraggine di Teodoro Calliopa, altro Efarca similmente d' Italia, fosse preso, e tratto fuor di Roma per trasportarlo in Costantinopoli: quali strapazzi li convenne soffrir nel viaggio: le acerbe prigionie, che soffersse: i duri, ed ingiuriosi trattamenti, che li furon fatti da' Ministri Imperiali per ordine dello scellerato Imperadore: le calunnie, che li furono opposte: come fosse deportato in Chersona, ed ivi consumato dagli stenti passasse alla gloria a ricever la palma, e la corona di Martire; essendo stato altrove da noi in altra occasione narrato, rimettiamo i leggitori a quanto ivi abbiamo detto (a). Ma nulladimeno per seguir l'ordine de' tempi, ed ordinar secondo questi le gesta di questo S. Pontefice, poichè quest'ordine ci vien sicuramente indicato da varj Opuscoli raccolti da Anastasio Bibliotecario, riguardanti gli atti dello stesso S. Pontefice; noi riferiremo quello, che da un dottissimo Scrittore è stato a norma della detta Raccolta Anastasiana diligentemente osservato, e per serie di tempi disposto.

L'anno DCLIII. alli 16. di Giugno Teodoro Calliopa Efarca con Teodoro Cubiculario entrò in Roma coll' esercito di Ravenna. Alli 18. del medesimo mese entrò sagrilegamente colle milizie nella Basilica di S. Giovanni Laterano, e mostrato a i Preti e Diaconi della Romana Chiesa il precetto imperiale, nel quale si comandava la deposizione di S. Martino, ed il suo trasporto in Costantinopoli, indi fu il Santo Pontefice estratto, e condotto nel Palazzo di Calliopa. Alli 19. di Giugno, giorno di Martedì, tutto il Clero si portò da S. Martino, e la maggior parte promise di accompagnarlo. Alli 20. dello stesso mese la notte precedente fu condotto a Porto con sei servidori solamente, donde senz' altro accompagnamento fu imbarcato, e partì. Il primo di Luglio pervenuto in Messina, indi con molto incomodo, essendo infermo, senza alcun genere di alleviamento fu forzato a navigare; e nel mese di Settembre fu sbarcato nell' Isola di Nasso, dove fu costretto a dimorar per un anno.

L'anno DCLIV. dall' Isola di Nasso fu portato al Porto di Bizanzo, dove pervenuto alli 17. di Settembre fu condotto nel quartiere de' soldati,

(a) Vedi Tomo 2. della Potestà della Chiesa lib. 4. §. 7. n. 5.

dati, o nel luogo della guardia, dove fu tenuto ristretto, o carcerato novantatre giorni. Di lì finalmente cavato, e pessimamente trattato, fu chiuso nella custodia del Prefetto, o nell' Ergastolo detto di Diomede, dove tra gli omicidi, e ladroni, e gli scellerati fu tenuto ottantaquattro giorni, che in tutto sono 178. giorni di prigionia.

L'anno DCLV. alli 26. del mese di Marzo, giorno del Giovedì Santo, da Costantinopoli fu portato in Chersona in luogo di esilio, dove pervenne alli 15. di Maggio; ed ivi dopo quattro mesi, consumato da i travagli e dagli stenti, passò alla patria celeste alli 16. di Settembre, e fu seppellito fuori delle mura di Chersona nella Chiesa dedicata alla Beatissima Madre di Dio, distante uno stadio dalla Città (a). Ma gli oltraggi sofferti nella dignità, gli strapazzi pazientemente tollerati nella persona, e la morte costantemente incontrata da questo S. Pontefice per difesa della Cattolica fede, siccome rendono esecrabile a tutti i secoli la memoria dell'empio Costante, e de' suoi da lui favoriti eretici, così illustrarono perpetuamente nella Chiesa universale il nome dello stesso Santo, celebrato così da i Latini, come da' Greci tra i Fasti de' Martiri. La Chiesa Latina celebra la sua festa li 12. di Novembre, nel qual giorno il corpo trasportato a Roma, fu collocato nella Chiesa dedicata al suo nome sotto il titolo de' SS. Silvestro, e Martino. La Chiesa Greca tre volte l'anno solennizza la sua memoria, cioè, il giorno del suo natale, o della sua morte più solennemente: poi il dì XIII. o XIV. d'Aprile per la sua deportazione in Chersona; ed il dì 20. di Settembre per lo suo trasferimento in Costantinopoli, e la sua deposizione nel Tempio di S. Maria detto in Blacherne (b).

VIII. La morte di S. Martino fù preceduta dalla morte sciagurata di Paolo Costantinopolitano. Nella Relazione delle crudeltà, ed iniquità commesse dalla Corte di Costantinopoli contro il S. Pontefice, scritta da uno de' suoi compagni, e discepoli, narra, che essendo stato il detto Santo chiuso, e ristretto nell'Ergastolo di Diomede, ed ivi colle più crudeli maniere trattato come un pubblico malfattore destinato al supplicio, l'Imperadore si portò nel Patriarcato a visitar Paolo, che giaceva infermo a morte, ed avendoli narrato quanto era stato fatto nella persona di Martino, Paolo altamente gemendo, e volgendosi dall'altra parte: Guai a me, disse:

(a) Hæc omnia hausimus ex Cl. viro Caietano Cenni in not. Chronolog. ad vitam S. Martini T. 4. Anastasii edit. Rom. Vide etiam Darnielem Papebrochium in Conat. Histor. Chronolog. ad Cathal. RR. PP. in S. Martino I.

(b) Vide Papebrochium loc. cit.

se: questo ancora si aggiunge di sovraccarico a' miei giudizj. Ed avendolo l' Imperadore interrogato, perchè tali cose dicesse, gli rispose, che era cosa di alta ammirazione, che un Pontefice soffrisse tali patimenti: e lo scongiurò a contentarsi di quello, che avea patito, e che non li facesse sostenere altri travagli (a). Soggiungendo poscia l' Autore di questa Relazione, che Paolo morì di quella infermità; convien dire, che egli finisse i suoi giorni poco dopo la carcerazione di S. Martino nell' Ergastolo di Diomede, la quale seguì circa il giorno diciannove di Dicembre dell' anno DCLIV. Puossi adunque credere, che nel fine di questo stesso mese fosse Paolo passato all' altra vita, come sembra raccorsi dalla detta Relazione, dove si accenna, che la visita fatta a Paolo infermo dall' Imperadore seguì un giorno o due dappoi ch'è S. Martino con incredibile strapazzo fù trasferito nel carcere di Diomede. Morto Paolo, procurando Pirro con tutti gli sforzi di esser restituito nella Sede Costantinopolitana incontrò le opposizioni di molti, i quali dicevano esser lui stato scomunicato da Paolo per aver presentato al Pontefice Teodoro il libello di ritrattazione. Ma altri dicevano, che egli era stato forzato con violenze a rivocare appresso il Pontefice il domma Monotelitico. Ma l' Imperadore, che lo voleva restituire, mandò alla carcere di Diomede, dov'era ristretto S. Martino, un Ministro del Palazzo per nome Demostene, insieme con uno Scrivano, per informarsi giuridicamente da lui, se Pirro spontaneamente, oppure forzatamente, e per violenza presentò il detto libello a Teodoro: ed avendo il S. Pontefice risposto, che di sua spontanea volontà era venuto a Roma, e offerita la sua ritrattazione a Teodoro: che da questo Pontefice era stato ben trattato, e riconosciuto come Patriarca; opponendo il Ministro le violenze, che si asserivano praticate con lui per forzarlo a far quel libello, citò S. Martino in testimonio del suo detto circa la volontaria ritrattazione di Pirro altri testimonj, che si trovavano in Costantinopoli, e che allora erano in Roma, e particolarmente Platone in quel tempo Esarca: onde presa legalmente da Demostene questa deposizione partì. Tuttociò si ha dalla citata Relazione degli atti di questo Santo Pontefice (b). Certificato adunque l' Imperadore, che Pirro avea spontaneamente offerito il libello a Teodoro, lo restituì nella Sedia Costantinopolitana; ma tosto Dio lo cancellò dal libro de' viventi, conforme siamo assicurati

dell' Ap-

(a) *Commemoratio eorum, que seviser, & sine respectu acta sunt . . . in sanctum & Apostolicum Confessorum, & Martyrem Martinum.* In Colleſtan. Anastas. Tom. 12. Bi-

bliothec. VV. PP. pag. 845. col. 2. H.

(b) Vide Commemorationem &c. in Colleſtan. Anastasii T. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 846. col. 1.

dall' Appendice alla lodata Relazione degl' atti fatti contro S. Martino (a). Da questo monumento si rende certo, che il perfido Costante quantunque sfogasse il suo furore contro S. Martino in vendetta della condanna da esso fatta del suo Tipo, non volle non pertanto mostrare, che per questa cagione ei sì crudelmente lo perseguitasse: ma per non rendersi abominevole appresso i Cattolici cercò opprimerlo colle calunnie, ingegnandosi farlo comparir ribelle all' Imperio, come altrove abbiamo osservato (b). Quindi per mostrar d'intenderse la co' Cattolici non volle collocar di nuovo Pirro nel Trono Costantinopolitano, se prima non fosse stato fatto certo, che colui avendo offerito il libello al Pontefice Teodoro, avea anche ricevuta la comunione della Sedia Apostolica. Così questo Principe malvagio volendo che la Religione servisse alla sua infame politica, mostrava sentir colla Sedia Apostolica nell' ammetter due volontà, e due operazioni in Cristo Signor nostro; ma voleva, che si osservasse il suo Tipo, in cui sotto specie di tranquillità della Repubblica, e di concordia nel suo Imperio proibiva, che se ne facesse parola; e imponendo il silenzio a' Cattolici ed agli Eretici, dava a conoscere, che non credeva nè con quelli, nè con questi. Quindi i suoi Ministri prendevano non per prevaricatori della fede, ma per ribelli all' Imperio i Cattolici, che anatematizzavano il Tipo, quasi che per mantener la pace della Repubblica li fosse lecito stabilire, che ogn'un credesse a suo modo: che i Cattolici non impugnassero gli eretici, nè questi i Cattolici. Questo scellerato pretesto di concordia plausibile alle orecchie de' Principi, suggerito prima da Acacio a Zenone, poi da Sergio ad Eraclio, e finalmente da Paolo a Costante, fece montar questi Principi in pretesione di farsi arbitri della Religione cogli editti dell' Enotico, dell' Ectesi, e del Tipo; e fece, che riputassero delitto di Stato l'opporli alle loro deliberazioni; onde presero perciò a perseguitare i Romani Pontefici, ed i Cattolici, che li seguivano, ed a farsi aperti protettori degli Eretici, che a questi editti aderivano; e per questa via fecero maggiori le discordie.

IX. Ma tornando alla storia; a Pirro, che pochi mesi sopravvisse alla sua iniqua restituzione nella Sede Costantinopolitana, fu da Costante, e da' suoi Monoteliti sostituito Pietro, Prefetto e Curatore,

Tom. VI.

K

dell'

(a) *Ceterum de Pyrrho sciendum est, quoniam postquam certi facti sunt a reo Beato Apostolico, ac Platone, quod sponte fecerit libellum suum, locaverunt eum in Throno isto: quamquam Deus statim iusto iudicio*

suo deleverit eum de libro viventium. In Collectan. Anastasii T. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 847. col. 4. H.

(b) Vedi Tom. 2. della Potenza della Chiesa lib. 4. §. 7. pag. 86.

dell' Ospizio de' pellegrini. Costui, come altrove abbiám detto; avendo mandata secondo il costume la sua sinodica a S. Eugenio Romano Pontefice succeduto a S. Martino piena di ambiguità, ed oscurissima, senza fare alcuna menzione delle volontà, e delle operazioni in Cristo Signor nostro; letta questa fu comunemente dal Clero e dal Popolo rigettata, come narra il vulgato Anastasio (a). Abbiamo ancora osservato, che volendo Pietro comparir Cattolico, e non dispiacere a' suoi Monoteliti, inventò un nuvo portento d'eresia, ammettendo in Cristo non due solamente, ma tre volontà, cioè, una sussistenziale secondo gli Eretici, e due naturali corrispondenti alle due nature secondo i Cattolici; e che indusse gli Apocrifarj del Papa a consentire in quest'errore, da lui con molta fraude coperto (b). Ma non avendo noi spiegato di qual Papa fossero gli Apocrifarj sedotti da Pietro; rimane ora da vedere se quelli fossero stati mandati da S. Eugenio, oppure da S. Vitaliano di lui successore. La Cronologia turbatissima, ed incertissima del Pontificato di S. Eugenio non ci lascia definire se gli Apocrifarj della Sedia Apostolica, de' quali così nella Relazione della contesa mossa contro S. Massimo ed il suo compagno innanzi a i principali Ministri della Corte di Costantinopoli, come dalla lettera di S. Anastasio Monaco, e compagno di S. Massimo scritta al comune de' Monaci di Cagliari si dice, che sedotti da Pietro consentirono nel suo errore (c), fossero di Eugenio, come vogliono i due Pagi, oppure di Vitaliano, come altri credono: imperocchè sebbene è certo, che nel tempo, in cui S. Massimo ebbe la riferita quistione co i Ministri Imperiali nella Segretaria del Palazzo di Costantinopoli, come nel tempo, in cui da Anastasio suo discepolo fu scritta l' accennata lettera a' Monaci di Cagliari seguì la prevaricazione de' Legati della Romana Sede; non sappiamo però in qual anno fu mossa la detta quistione, nè scritta la riferita lettera: mentre altri le assegnano o al fine dell' anno 655. o all' anno 656. quando sedeva Eugenio; altri all' anno 657. quando sedeva Vitaliano. Brevissimo esser stato il tempo del Pontificato di Eugenio chiaramente si raccoglie dalle poche cose, che ci son rimaste di lui; ed a riserva di quello, che narra l' Autore della sua vita appresso il vulgato Anastasio, e delle sinodiche di Pietro Costantinopolitano rigettate non tanto da lui, quanto dal Clero, e dal Popolo Roma-

(a) Anastasius in Vita S. Eugenii.

(b) Vedi Tom. 2. della Potenza della Chiesa lib. 4. §. 7. num. 3. pag. 91.

(c) Vide Relationem motionis factæ inter Dominum Maximum Monachum & Socium ejus

eorum Principibus in Secretar. in Collestan. Anastasi. Tom. 12. Biblioth. VV. PP. pag. 849. col. 2. H. & Epist. S. Anastasii ad Communes Monachos. &c. ibi pag. 852. col. 1. C.

Romano, niente altro di memorabile circa la causa del Monotelismo, e degli affari di Costantinopoli sopra questo punto di lui sappiamo. Vero è, che attribuendo i Codici del vulgato Anastasio, cui son conformi molti Catalogi, a questo Pontefice due anni, otto mesi, e ventiquattro giorni di Sede, è piaciuto al Papebrocchio, a' due Pagi, ed altri eruditissimi Scrittori seguir questa Cronologia, benchè spesso volte per dar luogo alle loro conghietture in altri Pontefici abbiano abbandonata così la Cronologia d' Anastasio, come de' Catalogi. Ma vero è ancora, che non capendo questo spazio di tempo tra la morte di S. Martino seguita, com' essi vogliono, li 16. Settembre dell' anno 655. e l' ordinazione di Vitaliano fatta secondo essi il mese di Giugno dell' anno 657. ne' quali termini, detratti gl' interpontificj tra Martino ed Eugenio, e tra questi e Vitaliano, i quali interpontificj comprendono per lo meno lo spazio di circa tre mesi, non possono entrare, che un anno, e sei mesi di Sede di Eugenio: perciò è convenuto anticipare oltre ogni costume l' ordinazione di questo Papa, ed asserire, che egli fu ordinato assai prima della morte di S. Martino, benchè credano, che tale ordinazione fosse fatta col consenso del medesimo S. Martino, rinunciando esso spontaneamente il Pontificato per non lasciare abbandonata la Chiesa Romana al furor di Costante.

X. Ma poichè la Cronologia degg' servire alla Storia, e non la Storia alla Cronologia; e quando le note de' tempi espresse ne' Codici, dove per incuria de' Libraj molti abbagli succedono, vengono espugnate da i fatti, o dalle conghietture fondate su i fatti, deansi abbandonar le note de' tempi a noi trasmesse degli antichi Scrittori, o de' loro Copisti; perciò sembrando a noi del tutto inverisimile, e contro i fatti altronde certi, che Eugenio ordinato fosse Pontefice Romano prima della morte di S. Martino; perciò crediamo col Cardinal Baronio dover ristringere a più breve tempo di quello, che ci viene indicato così da Anastasio, come da alcuni altri Catalogi il suo Pontificato. Questa inverisimiglianza nasce primieramente dall' affetto, e dalla venerazione, che avea il Clero, ed il Popolo Romano a S. Martino, sapendosi dallo stesso S. Pontefice nella prima lettera scritta a Teodoro, che veggendo il Clero ed il Popolo circondato il S. Pontefice dall' esercito di Teodoro Calliopa Esarca nell' uscir che quello fece dalla Basilica Costantiniana, e credendo, che tal violenza si facesse a lui per cagion della fede da esso definita, come veramente per questa cagione li si faceva, con alta voce anatematizzarono tutti quelli; che dicevano, o

K 2

che

che credevano, che Martino avesse per fino ad un apice mutata, o fosse per mutar la fede; e dissero anatema a chiunque nella retta fede di Martino non perseverasse fino alla morte (a). E costando ancora dall' altra lettera scritta dal medesimo S. Martino allo stesso Teodoro, che avendo l' Efarca spiegato al Clero il comando dell' Imperadore, che fosse discacciato egli dal Trono Romano, come quello, che avea usurpato il Pontificato, e che non era degno di sedere nella Sedia Apostolica, e che perciò doveva trasportarsi in Costantinopoli; non solamente il Clero non aderì a questo scelleratissimo drecetto; ma non ripugnando Martino di consegnarsi all' Efarca, e di lasciarsi trasportare in Costantinopoli per non vedere spargere il sangue di quelli, che erano preparati a resistere alle milizie, molti del Clero procurarono con clamori di ritenerlo, acciocchè non si desse in mano de' soldati: e veggendo, che egli non dava ascolto alle loro voci, alcuni Sacerdoti gridarono: *Con lui viviamo, con lui morir vogliamo*: onde la maggior parte de' Cherici si offerì ad accompagnarlo ne' pericoli, e ne' travagli (b). Tale essendo dunque la disposizione del Clero Romano verso questo S. Pontefice, e sapendo, che egli era stato strappato dalla sua Sede, e crudelmente perseguitato con carcere, e con esilj per quella fede, che eran disposti a sostenere fino alla morte, non par certamente verisimile, che, lui vivente, contro tutte le regole, e tutti i Canoni eleggessero altro Pontefice.

XI. Secondariamente, acciocchè potesse il Clero Romano, vivente tuttavia S. Martino, proceder senza nota d' iniquità, e d' ingiustizia all' elezione di un nuovo Pontefice era necessario, o che egli fosse stato canonicamente deposto, o che la violenza usata dall' empio Imperadore nel discacciarlo dalla sua Sedia, e nello spogliarlo delle Pontificali insegne fosse prefa come per deposizione. Ma nè l'una, nè l'altra di queste cose poterono accadere, nè di fatto accaderono; poichè nè egli fu giudicato regolarmente, almeno in apparenza, in alcun Sinodo, nè l' espulsione fatta di lui dal Trono Apostolico, ed il suo spogliamento sacrilego degli onori Pontificali furon presi da' Cattolici come deposizione. Di ciò fa testimonianza S. Massimò, il quale nella quistione, che ebbe co' Ministri del Palazzo essendogli stato opposto, che il Sinodo, che avea condannato il Tipo non avea vigore, poscia-

chè

(a) *Clara voce dixerunt: Anathema habeat quis quis dixerit vel crediderit, quia Martinus usque ad unum apicem fidem mutavit, aut mutaturus est: & anathema habeant qui in orthodoxa fide sua usque ad mortem non permanserint.*

Epist. xiv. S. Martini ad Theodor. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 64. in fin.

(b) Vid. Epist. xv. S. Martini ad Theodor. apud Labbè Tom. cit. col. 66. D. E. & col. 67. A. B.

chè era stato congregato da un Papa deposto; negò, che Martino potesse dirsi deposto, ma solamente espulso; mentre per potersi dir deposto era necessario, che si mostrasse il decreto d' un Sinodo, da cui fosse stata regolarmente conosciuta la sua causa, e fosse stata decretata la sua deposizione (a). Era adunque cosa certa appresso i Cattolici, che il discacciamento di S. Martino dal Trono Romano fatto per violenza del perfido Costante non potea tenerli in conto di deposizione; e perciò non avea scusa alcuna il Clero Romano di eleggere un altro Pontefice, vivente Martino. Nè giova il dire, che il S. Pontefice consentì nell' ordinazione di Eugenio rinunciando il Pontificato: posciachè di questo consenso non trovandosi alcun documento; l' asserirlo così francamente è un porsi a indovinare per sostener la propria opinione. Oltre di che è necessario spiegare in qual tempo egli diede questo consenso. Dalla riferita lettera di S. Martino a Teodoro due cose certe si raccolgono: l'una, che dopo un anno, e quattro mesi compiuti, da che egli era stato trasportato da Roma in Costantinopoli, non era ancora stato eletto Pontefice in suo luogo: l' altra, che egli dopo questo tempo della sua assenza non era ancora in disposizione di consentire, che fosse altri ordinato in suo luogo; mentre parlando del comando imperiale esposto dall' Efarca in Roma al Clero intorno alla sua deposizione, e all' elezione di un altro soggiunge, che tal cosa non era mai avvenuta, e che sperava, che non fosse mai per avvenire, cioè, che lui vivente si creasse un altro Papa: posciachè era già costume, che in assenza del Pontefice governasser la Chiesa Romana l' Arcidiacono, l' Arciprete, e il Primicerio, i quali esercitavano le sue veci (b). Fu scritta questa lettera, come si raccoglie dalla medesima, quarantasette giorni da che S. Martino dall' Isola di Nasso, dove dimorò un anno, fu condotto in Costantinopoli. Essendo adunque certo, come sopra abbiamo osservato, che egli approdò nel Porto di Bizanzo alli 27. di Settembre nell' anno DCLIV. computato ne' detti

(a) *Cumque sermo de Sinodo Romano motus extitisset, clamat Demosthenes: Non est firma Synodus, eo, qui hanc celebravit, deposito. Ad quod servus Dei: Non, inquit, depositus est, sed expulsus. Nam quae sub gestorum serie synodica, & Canonica facta est actio, continens ejus diligenti relatione depositionem? Relatio factae motionis, &c. in Collectaneis Anastasii Tom. 12. Biblioth. VV. PP. pag. 851. col. 2. H.*

(b) *Jussu a Calliopa porrecta est Presbyteris & Diaconibus, in qua humilitatis meae ab-*

jectio continebatur, quod irregulariter, & sine lege Episcopatum subripuissem, & non essem in Apostolica Sede dignus instituti, sed omnimodis in hanc Regiam urbem transmitti, subrogato in loco meo Episcopo: quod nec dum aliquando fieri habet: quia in absentia Pontificis, Archidiaconus, Archipresbyter, & Primicerius locum praesentans Pontificis. S. Martinus Epist. xv. ad Theodor. apud Labbè Tom. 7. cit. edit. col. 66. D.

detti quarantafette giorni il tempo del viaggio da Nasso a Costantinopoli ne siegue, che per la meno fosse da lui scritta la riferita lettera verso la metà del mese di Ottobre. Dalli 19. adunque di Giugno dell' anno DCLIII. quando, come si è detto, fù estratto da Roma, sino a questo tempo, per lo spazio d'un anno, e circa quattro mesi non era ancora stato ordinato Pontefice Eugenio.

XII. Quindi apparisce insufficiente l' opinione del Pagi, che Eugenio fosse ordinato li 8. di Settembre di questo stesso anno DCLIV. (a) e molto più il pensamento di un altro erudito Scrittore, che il dì 9. di Agosto dello stesso anno fosse Eugenio ordinato: posciachè sebbene in questa supposizione potea essere ignota a S. Martino quando scrisse quella lettera l'ordinazione del suo successore; non è contuttociò probabile, che il Clero Romano senza suo consenso, e senza sua notizia ordinasse altri in suo luogo, ed in questa guisa lo venisse a deporre. Nè potrasfi mai intendere per qual cagione avendo il Clero Romano aspettato tanto tempo a sostituire a Martino assente il successore, non aspettasse ancora l'esito della sua causa, onde potesse perder la speranza del suo ritorno; il qual' esito nel tempo, in cui si figura ordinato Eugenio era incerto, non essendo egli in Costantinopoli ancora giunto. Avrebbe forse qualche specie di probabilità l' opinione di coloro, che vogliono Eugenio ordinato vivente Martino, se costituissero l'ordinazione di quello dopo il tempo, in cui S. Martino o fu fragilegamente spogliato dall' empio Costante degli onori Pontificali, o rilegato in Chersona: onde avendo i Romani perduta la speme del suo ritorno, e riputato lui come civilmente morto, potessero con qualche onesta cagione pensare all' elezione, ed all' ordinazione del successore. Ma allora non averebbon potuto dar due anni, otto mesi, e ventiquattro giorni di Sede ad Eugenio: imperocchè è certo, che S. Martino per quanto fosse così nel viaggio, come nel suo sequestro in Costantinopoli acerbamente trattato; non fù però per scellerato decreto della Corte di Costantinopoli spogliato degli onori, e delle vesti Pontificali se non il giorno diciannove del mese di Dicembre dell' anno DCLIV. come si raccoglie dalla Relazione degli atti di S. Martino, e consente l' istesso Pagi (b): nel qual giorno, ch'era il novantesimo terzo, ed ultimo della sua prima prigionia nel quartiere delle milizie, condotto fuora della custodia, e costituito come reo nella camera

(a) Pagine ad annum 652. num.3. & ad annum 654. num.4.

(b) Vide Prægium in Critica ad annum 654. num.3.

mera del Procurator Fiscale della Chiesa Costantinopolitana, e interrogato sopra le calunniose accuse, che iniquamente gli erano state opposte, senza che fosse ascoltato comandò il detto Procurator Fiscale, che fosse spogliato dell'abito Pontificale, e come reo già convinto di ribellione fosse dato al Prefetto, per esser destinato al supplicio. Comandò, dicono gli atti, *che senza dimora fosse tolto il Sacrio (vesta propria de' sommi Pontefici, come osserva il du Cange) del summo, Apostolico, e principal Pastore di tutti i Cristiani* (a). Seguitando poi a narrare, che essendo stato consegnato a i carnefici del Prefetto, questi lo spogliarono della stola Sacerdotale, e lo cinsero di catene. Sino adunque a questo tempo non potea dirsi Martino deposto neppur per via di fatto ingiustissimo, ed esecrando; e per conseguenza non avea il Clero di Roma occasione alcuna di sostituire altro Pontefice in suo luogo. In quanto poi alla sua deportazione in Chersona, ciò avvenne, come abbiamo osservato, il giorno del Giovedì Santo, 26. del mese di Marzo dell'anno DCLV. Ma o dall'uno, o dall'altro termine, che si voglia prender la deposizione di fatto di questo S. Pontefice, dalla quale reso impossibile il suo ritorno alla Sede Romana, fosse egli riputato civilmente morto, e si facesse perciò luogo al Clero Romano di venire all'ordinazione del suo successore; questa non potendo essere accaduta prima che a Roma pervenisse la notizia di questi fatti, non potè accader se non nell'anno DCLV. Quindi ancorchè si volesse anticipar l'ordinazione di Eugenio prima della morte di S. Martino, quest'anticipazione a nulla gioverebbe per tener salda la Cronologia del Pontificato di Eugenio di due anni, otto mesi, e ventiquattro giorni, ed anche, come altri vogliono, venticinque giorni di tempo.

XIII. Ma poichè si vuole anticipar l'ordinazione di Eugenio prima della morte di S. Martino per dar luogo alla Cronologia del Pontificato di esso Eugenio, la qual si legge così negli stampati, come ne' manoscritti esemplari d' Anastasio, e dei Catalogi, ancorchè da questa Cronologia ne siegua un assurdo, che, come scrisse l'istesso S. Martino, *Necdum aliquando factum est*, cioè, che fosse ordinato nella Sede di Roma un Pontefice, vivente tuttavia un altro legittimamente ordinato; per qual ragione poi non si vuol dar luogo alla Cronologia della Sede di Martino nella Cattedra Romana di sei anni, un mese, e venti-

(a) *Et continuo exclamans Sacellaris . . . praecepit sine mora auferre psachion summi, & Apostolici, atque praecipui Pastoris omnium Christianorum.* In Collectan. Anastasii apud Labbè Tom. 7. Conc. edit. Ven. col. 71. D.

ventisei giorni, quali similmente trovandosi non solo negli stampati, e manoscritti Codici di Anastasio, e frequentemente ne' Catalogi, ma ancora in Orderico, in Reginone, in Ermanno l'Attratto, ed in Onorio d'Autun, come attesta l'istesso Pagi maggiore (a), ancorchè da questa Cronologia non ne succeda alcun' assurdità? Ma ammessa la detta Cronologia del Pontificato, e della Sede di Martino, la qual comprende tutto il tempo dalla sua ordinazione fino alla sua morte, col solo divario [quando però voglia fissarsi l'ordinazione dello stesso Pontefice al giorno, in cui l'affige l' Autor della Critica Baroniana (b)] di alcuni giorni; è cosa certa, che non può in nessuna maniera ammetterli la Cronologia della Sede di Eugenio, ma bisogna notabilmente restringerla a tempo più breve. Essendo adunque le Cronologie di questi due Pontefici tra loro inconciliabilmente pugnanti, e tratte da' medesimi Codici, e da' medesimi editi del vulgato Anastasio, e de' Catalogi Pontificj; qual ragion vuole, che per seguir quella, nella quale necessariamente seguita l'inconveniente, o di due Pontefici sedenti nel medesimo tempo senza scisma, o di un successore dato ad un Pontefice santissimo, e legittimo, esso vivente, e non deposto, si abbandoni quella, che nessun' assurdità ammette? Tanto più poi, che ne' medesimi Codici di Anastasio, e de' Catalogi Pontificj, dove si descrive il tempo del suo Pontificato, e della sua ordinazione fino alla sua morte, si nota ancora la vacanza della Sede dopo il tempo della sua morte, o, per meglio dire, della sua sepoltura seguita il giorno 17. di Settembre (c): ciò, che è conforme a i certissimi monumenti altronde noti ne' Collettanei di Anastasio, da' quali è segnata la sua morte alli sedici di Settembre, e la sua sepoltura a i diciassette: ed è familiare ad Anastasio notar l'interpontificio non dal dì della morte, ma dal giorno della sepoltura, o tumulazione. E che che sia se il tempo della vacanza dopo S. Martino sia bene, o male indicato; il certo è, che se prima della morte di questo Santo Pontefice fosse stato ordinato nella Sede Romana Eugenio, o non avrebbe potuto Anastasio dar luogo all'interpontificio tra Martino ed Eugenio, o avrebbe dovuto notarlo prima della morte di Martino.

XIV. Ma contuttociò non si voglion lasciar senza osservazione gli argomenti, sù cui è fondata la contraria opinione. In una lettera scrit-

(a) Vide Pagium ad annum 654. n.4.

(b) Pagius loc. cit.

(c) *Depositus die 17. mensis Septembris,* &

cessavit Episcopatus dies viginti. cit. Anastasius in S. Martino I.

scritta da S. Martino dalla Città di Chersona poco prima del suo passaggio all'altra vita; indirizzata ad un suo amico, lamentandosi d'esser stato obliato ne' suoi estremi bisogni non solamente dagl'amici, e da' congiunti, ma ancora dal Clero Romano, il quale neppur lo sovvenia nella sua calamità delle cose necessarie al vitto; rassegnandosi nulladimeno al divin volere prega il Signore, che per intercession di S. Pietro conservi il Clero, e il Popolo Romano nella fede Ortodossa, e particolarmente il Pastore, che loro presiedeva, e li munisca contro gl' avversarj della Chiesa Romana (a). Dal qual passo deducono, che in tempo, che il S. Pontefice scrisse questa lettera era già stato ordinato Eugenio: il che benchè fosse fatto senza sua saputa; nulladimeno ei vi consentì dappoichè il seppe: Ma a ciò primieramente è stato risposto da un insigne Scrittore dell' età nostra, malamente dedursi dal passo citato, che Eugenio fosse sostituito a Martino, questi anche vivente: posciachè il Santo Pontefice parla in quella lettera di Pirro, il quale avea di nuovo invasa in quel tempo la Sede Costantinopolitana (b). Ma volendo ancor noi sinceramente confessare il nostro sentimento, non crediamo, che le addotte parole di San Martino in alcuna maniera possano intendersi nè di Pirro, nè della Chiesa Costantinopolitana, della quale il S. Pontefice non favella nè punto, nè poco, versando il suo sermone intorno alla poca attenzione, che dimostravano verso di lui in non sovvenirlo in quell' esilio i Cherici appartenenti alla Chiesa di S. Pietro, cioè, alla Chiesa Romana, come si può far' evidente dalla lettura di quella pistola. Ma da ciò per altro non ne siegue, che Eugenio fosse stato sostituito con piena ordinaria potestà in luogo di S. Martino; ma solamente, come osserva il Cardinal Baronio, che fosse a lui commessa la cura, ed il governo della Chiesa Romana, come Luogotenente di S. Martino, durante o l' esilio, o la vita di questi (c). Nè a questo pensamento del gran Padre degl' Ecclesiastici Annali osta punto il costume della Chiesa Romana osservato in questi tempi, che in assenza del Pontefice l' Arcidiacono, l' Arcipre-

Tom. VI.

L te,

(a) *Verumtamen Deus . . . per intercessionem S. Petri stabilit corda eorum in Orthodoxa fide, & confirmet contra omnem hereticum, & adversariam Ecclesie nostrae personam, & immobiles custodiat, praecipue Pastorem, qui eis nunc praesente monstratur.* Epist. 17. S. Martini ad quemdam sibi charissimum: ex Collesian. Anastasii apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 77. A.

(b) *Sed ut candidè fatear, falluntur vehe-*

menter qui inde colligunt, Eugenium subrogatum fuisse Martino superstiti. Agis enim eo loci Pontifex de Pyrro, qui eo ipso tempore Apostata factus, invaserat denuo Thronum Constantinopolitanum . . . Pastor itaque, de quo Pontifex loquitur, intelligendus est Pyrros . . . Bencini in notis ad vitam S. Eugenii n. 4. Tom. 4. Anastasii edit. Rom.

(c) Vide Baronium ad annum 632. n. 11.

te, ed il Primicerio de' Notaj rappresentassero il Pontefice, e supplissero le sue veci, come scrisse il medesimo S. Martino: imperocchè tal rappresentanza, o luogotenenza riguardava puramente l'amministrazione economica della Chiesa particolare di Roma, non l'esercizio della potestà Pontificia sopra tutta la Chiesa universale; la qual potestà, in qualunque luogo il Pontefice andasse lunge da Roma, ritenea sempre con se, e potea in ogni luogo esercitare: nè tampoco riguardava l'uso della potestà vescovile, per supplir le veci della quale era necessario un Vicario, che fosse Vescovo. Or quantunque in assenza de' Romani Pontefici supplisser le loro veci l'Arcidiacono, l'Arciprete, e il Primicerio, nè altro Vicario vi bisognasse quando i Pontefici assenti poteano anche da lungi esercitar la loro autorità sopra la Chiesa di Roma intorno agli atti, che appartengono al Vescovato; nulladimeno quando fosse accaduto, come nel fatto nostro accadde, che fosse fatto per violenza assente da Roma, e fosse per violenza impedito di esercitar sopra la Chiesa Romana la sua potestà, certa cosa è, che per supplire alle veci di lui nell'uso della potestà vescovile era necessario un Vicario, che fosse Vescovo.

XV. Premuto per tanto il Clero Romano dall'istanze dell'empio Efarca Calliopa, e sollecitato a procedere all'elezione d'un altro Pontefice in luogo di S. Martino, dopo aver lungo tempo resistito, ed aspettato un'anno e più mesi l'esito del suo Pontefice, dappoichè sepe non solo impossibilitato il suo ritorno, ma anche impedito dall'esercitar da lungi la sua autorità nella Chiesa Romana, li fu pur necessario, così per provvedere a' comodi della propria Chiesa, come per non esporla al pericolo di esser forzata dall'Efarca a ricevere un Pontefice eretico, di venire all'elezione di un Vescovo, il quale supplisse in Roma le veci del Papa, e rappresentasse tal quale immagine della sua potestà: onde per le ottime qualità, che concorrevano nella persona di Eugenio, e particolarmente per esser stato offerito alla Chiesa Romana da' suoi genitori fin dalla cuna, ed ascritto dalla fanciullezza alla Chercia di Roma, l'ordinarono Vescovo, acciocchè nella Chiesa Romana, non già nella Chiesa Cattolica, supplisse le veci di San Martino. La qual cosa si trae manifestamente dalle parole del medesimo Santo nella riferita lettera, nella quale si guarda bene di riconoscere nella persona di quel Pastore, che asserisce vederfi presiedere al Clero Romano, l'autorità Apostolica del Romano Pontefice, non dicendo punto, che questo Pastore presiedesse alla Chiesa, ma semplicemente a' Cherici di Roma: *Et præcipue Pastorem, qui eis præesse monstra-*

monstratur. Ma con altro titolo chiamavasi allora il Pontefice, cioè, Sommo, Apostolico, e simili. Né mai in quella lettera fassi menzione della Sedia Apostolica, ma puramente della Chiesa, e de' Chericì di S. Pietro. Né tal Vicaria era contraria a' Canoni, ed alla disciplina della Chiesa; anzi agl'uni, ed all'altra massimamente conforme: conciossiachè, come abbiamo altrove mostrato, a i Vescovi, che si erano resi impotenti ad amministrar la lor Chiesa concedevasi il Coadiutore, non però col diritto, ma colla speme della successione, il quale alle veci del Vescovo impotente supplisse, che in sostanza non era, che un Vicario (a). Anzi a ben diritto mirare, l'ordinare in questi tempi turbatissimi in Roma un Vescovo Vicario del Pontefice assente era cosa massimamente conforme all'antichissima costumanza della Chiesa Romana ne'tempi delle persecuzioni, ne'quali, come hanno osservato Scrittori dottissimi, tra'quali Godofrido, Eschenio, Emanuel Schelestrate, e Daniele Papebrocchio, per ovviare al pericolo della subitanea vacanza della Chiesa per la schiavitù, o per la morte del Pontefice, era consuetudine ordinare anticipatamente in Roma un Vescovo colla speme della futura successione, il quale come Vicario supplisse le veci del Pontefice, qualora egli fosse mandato in esilio, o in qualsivoglia modo allontanato dalla sua Sede; il qual Vicario, morto il Pontefice, consentendo il Clero ed il Popolo, li succedesse. E tanto stimavasi l'ordinazione di questo Vescovo Luogotenente, benchè congiunta non fosse colla suprema potestà, che gli autori de' primi vetustissimi Catalogi numerarono gli anni del Pontificato di tali Vicarj non dal dì della successione, e della loro assunzione alla suprema potestà, ma dal dì dell'ordinazione (b). Può vederfi questa dottrina de' Vicarj Papali ordinati in Roma proposta dall'Eschenio per aggiustar la Cronologia Pontificia, lungamente provata dal riferito Papebrocchio in una sua dissertazione sopra il Pontificato di S. Pietro (c), dove anche dimostra non esser contrarj a quest'antica costumanza de i Vicarj ordinati in Roma i decreti del Concilio Niceno proibenti, che due Vescovi in-

L 2

vi in-

(a) Vedi T. 5. par. 1. lib. 3. c. 4. §. 3. n. 2. e 3.

(b) *Quandis Gentilium Imperatorum persecutionibus pressa Ecclesia periclitabatur quotidie de subita orbitate incurrenda per sui Pastoris captivitatem, mortemve; tandu, sicut vidimus, duravis consuetudo, unum saltem Episcopum Vicarium maturè ordinandi in spem successionis; & quoties id neglectum fuit, diuinus absque Pontifice Ecclesia fuit, deficientibus, qui electum consecrarent, extraneis Epi-*

scopis. Tanti autem fiebat Episcopalis illa ordinatio, licet non conjuncta cum suprema potestate, ut Auctores primi vetustissimique Catalogi ab ejus die, non a die inisi supremi Pontificatus numerandos putaverint annos, menses, & dies, quibus eorum quisque sedit. Papebrochius Præfat. in 3. par. Conat. Chronic. Histor.

(c) Papebrochius part. 1. Conat. Chronic. Histor. dissert. 4. in S. Petri Pontific.

vi insieme sieno in una medesima Chiesa; poichè in quel decreto si tratta di Vescovi aventi sopra la stessa Chiesa egual potestà (a). Or secondo questa osservazione, colla quale si sviluppano molti intrighi intorno alla Cronologia de' primi Pontefici, possono molto bene comporsi gli anni del Pontificato di S. Martino enunciati da Anastasio, e da' Catalogi cogli anni del Pontificato di S. Eugenio, dal medesimo Anastasio, e degli stessi Catalogi indicati, dicendo, che nel primo son numerati dal dì della sua ordinazione nella suprema potestà pontificale fino alla sua morte: nel secondo son numerati gli anni dalla sua ordinazione nel Vicariato Romano con quelli della sua assunzione alla suprema Pontifical potestà fino alla sua morte. Nè è mai verisimile, che questo S. Pontefice consentisse, che dal Clero Romano fosser violate quelle due regole costantemente osservate dalla Chiesa Romana, cioè, che due Vescovi non tenessero una medesima Chiesa, cioè, con egual potestà: che al Vescovo vivente, e non canonicamente deposto non si desse il successore (b). Se consentì adunque S. Martino, che Eugenio presiedesse al Clero di Roma, ciò fece perchè egli con potestà vicaria lo governasse. Che se Eugenio fosse stato ordinato Vescovo di Roma, e suo successore nella Cattedra Apostolica, in altra guisa avrebbe di lui parlato, che d'un semplice Pastore, che presiedesse a' Cherici di Roma. Allora adunque divenne Eugenio Pontefice Romano, e successore di S. Martino, quando avutasi la notizia della morte di questi, fu il medesimo Eugenio per nuovo consenso del Clero riconosciuto per Pontefice Romano, e successore del defonto Martino, come afferma il dottissimo Padre degl' Ecclesiastici Annali (c). Della qual cosa fa ancora non oscuro argomento ciò, che dissero a S. Massimo i suoi oppositori nella quistione, che egli ebbe co' Giudici nel Palazzo per obbligarlo a comunicare col Patriarca di Costantinopoli, cioè: *Heri ventero gli Apocrisarj Romani, e domani, che sarà giorno di Domenica, comunicheranno col Patriarca* (d). Se questi Apocrisarj erano quelli di Eugenio, come certamente furono; da questo passo chiaramente si deduce, che non furon mandati in Costantinopoli, se non verso la fine dell' anno DCLV. imperocchè sebbene non è noto il tempo preciso di questa quistione, o esame di S. Massimo fatto da' Giudici del Palazzo; è certo nulladimeno, che seguì in tempo, che

(a) Papebrochius Dissert. cit. n. 10.

(b) Vedi sopra al luogo citato.

(c) Vide Baronium ad annum 654. n. 6.

(d) *Heri venterunt Apocrisarij Romani, &*

et as Dominico die communicabunt Patriarcha
Relation. fact. motion. &c. in Collectan. Anastas. Tom. 12. Biblioth. VV. PP. pag. 849.
col. 2. G.

che era Patriarca Pietro, e dopo la morte di Pirro. Essendo adunque certo, che Pirro fù restituito nella Sede Costantinopolitana poco prima dell' esilio di S. Martino, e colui sopravvisse dopo la sua restituzione quattro mesi, e ventitre giorni, come si hà dalla Cronaca di Niceforo Patriarca; convien per conseguenza consegnar l' ordinazione di Pietro al fine dell' anno DCLV. e alcun mese dopo la morte di S. Martino. Ma se Eugenio era già stato ordinato Romano Pontefice fino dal Giugno, o dall' Agosto, come altri vogliono, dell' anno DCLIV. un anno e mesi prima della morte di S. Martino, come tardò tanto a mandare i suoi Apocrisarij in Costantinopoli, che non vi giunsero, se non nell' anno DCLV. ? Ma da questo stesso si deduce non oscuramente, che Eugenio non fù creato Romano Pontefice, se non verso la fine dell' anno DCLV. dopo saputasi la morte di S. Martino, e che allora spedì in Costantinopoli gli Apocrisarij, de' quali si parla nella riferita quistione di S. Massimo.

XVI. Ma per maggior chiarezza di quanto abbiám detto convien por mente, che due volte in diversi tempi fù S. Massimo per ordine di Costante chiamato a discussione dinanzi a' Giudici da lui deputati: l'una in Costantinopoli insieme col suo compagno dinanzi a i Senatori nel Palazzo Imperiale (a): l' altra nel Castello di Biza, dov' era stato rilegato, dinanzi a Teodoro Vescovo di Cesarea in Bitinia, delegato di Pietro Patriarca di Costantinopoli, di Paolo, e di Teodosio Consoli delegati dell' Imperadore (b). Del primo esame, o discussione di S. Massimo e del suo compagno non abbiám alcuna nota, che indichi il tempo, in cui fù fatto: ma del secondo congresso, o giudizio, che voglia chiamarsi, dalla Relazione di esso viene indicato il tempo preciso, in cui fù cominciato, cioè, il dì ventiquattro di Agosto dell' anno DCLVI. corrente la XIV. Indizione (c). Ma come che nella Relazione del primo congresso di S. Massimo innanzi a i Principi del Palazzo non si esprime precisamente il tempo di esso; contuttociò sono in essa alcune cose, che possono indicarlo. Narra si ivi primieramente, che da un falso accusatore fù opposto a S. Massimo, che egli avea dato l' Egitto, e la Città d' Alessandria in potere de' Saraceni: posciachè avendo Eraclio *ventidue anni innanzi* ingiunto a Pietro Prefetto della Numidia, che
 si por-

(a) Vide Relationem factæ motionis inter Divum Maximum & Socium ejus coram Principibus in Secret. in Collectan. Anastas. T. 12. Biblioth. VV. PP. pag. 848.

(b) Vide Relationem de dogmatibus inter S. Maximum, & Theodosium Episcopum Ce-

fareæ, seu Consules, qui cum eo erant: in Collectan. Anastas. Tom. 12. loc. cit. pag. 852.

(c) Igitur nono Kalendas Septembris, que nunc transacta est, quattredecima indictionis, &c. Relatio cit. loc. cit. pag. 852. col. 2. G.

fi portasse coll' esercito in Egitto contro i Saraceni, egli l' avea scon-
 gliato ad assumere quest' impresa. E' chiaro adunque, che questa
 conferenza fù tenuta ventidue anni dappoichè l' Egitto fù invaso da'
 Saraceni. Or come che sia comune sentenza, che Alessandria, e l' Egit-
 to furono occupati da' Saraceni nell' anno DCXXXV. posto nulladimeno,
 che questa spedizione seguisse nell' anno DCXXXIV. e che la battaglia di
 Baane co' Saraceni succedesse il dì 23. di Agosto dell' anno DCXXXIV. co-
 me si raccoglie da Teofane emendato da Anastasio, e adottato dall'
 Autor della Miscella, numerando da questo tempo ventidue anni si
 giunge fino all' anno adulto del DCLVI. Secondariamente nella medesima
 Relazione si narra, che in quel primo congresso fù prodotto un certo
 Sergio, il quale accusando S. Massimo disse; che *nove anni prima* avea
 saputo da un certo Abate Tommaso venuto da Roma, che Papa Teo-
 doro l' avea mandato a Gregorio Patricio [costui si ribellò all' Impe-
 radore in Africa] per dirli, che non temesse: posciachè Massimo avea
 veduti in visione Cori di Angioli in Cielo a Occidente, e ad Oriente;
 e che quelli, che erano in Occidente dicevano: *Gregorio Augusto,*
tu vincerai, &c. Or questi nove anni non debbon prendersi dal tem-
 po, in cui Gregorio Patricio si ribellò in Africa all' Imperadore; qual
 ribellione cominciata dalla fine dell' anno DCXLVI. continuò nell' an-
 no DCXLVII. nel quale fù sconfitto, ed ucciso dagl' Arabi (a), ma dal
 tempo, in cui Sergio avea saputo tal cosa dall' Abate Tommaso. Ag-
 giunto per tanto al tempo di nove anni, da che Sergio dicea d' avere
 ayuta questa notizia, il tempo, in cui quest' Abate Tommaso si dicea
 essersi portato da Roma in Africa per confortar Gregorio a non teme-
 re, ed il tempo, in cui dall' Africa era tornato in Roma, e da Roma si era
 portato in Costantinopoli, convien dire, che dalla ribellione di Grego-
 rio Patricio succeduta nella cadenza dell' anno DCXLVI. fino a questo
 congresso di S. Massimo erano scorsi per lo meno dieci anni; e che per-
 ciò questo primo giudizio di S. Massimo fù tenuto nell' anno DCLVI. Da
 tuttociò sembra impossibile l' opinione del detto Pagi, il quale, avve-
 gnachè uomo eruditissimo, e versatissimo nella scienza de' tempi [se
 pur in questi si può dar scienza], ed il qual noi in questa parte, dove
 ci è paruto, che la sua Cronologia sia più conforme alla Storia, abbia-
 mo seguito; spesse fiato nulladimeno per impugnare l' incomparabil
 Baronio ha voluto adattar più alla propria opinione, che alla verità
 la Cronologia, si è avvisto di dover fissare il tempo di questa prima
 conferenza di S. Massimo all' anno DCLV. prima delli quindici di Marzo
 dello

(a) Vid. Pagium ad annum 647. n. 2.

dello stesso anno, vivente tuttavia Paolo Costantinopolitano (a), non considerando, che dall'Agosto dell'anno DCXXXIV. quando fu invaso l'Egitto da' Saraceni, al Marzo, e forse anche al Febbrajo dell'anno DCLV. quando, vivente Paolo, secondo lui fu tenuto questo giudizio, non scorrono, che venti anni, e circa sette mesi, cioè, ventun'anni compiuti, e non mai ventidue non compiuti, com'egli dice; e che dalla ribellione di Gregorio Patricio in Africa, seguita per lo più presto verso la metà dell'anno DCXLVI. fino al Marzo del DCLV. non scorrono mai dieci anni, ma nove non compiuti: e che il tempo di nove anni espresso nella riferita Relazione non dee prendersi dalla sollevazione di Gregorio, ma da quel punto, in cui dopo molto tempo dalla detta sollevazione fu a Sergio riferita da Tommaso Abate l'asserita visione di S. Massimo, e la spedizione fatta di Tommaso a Gregorio dal Pontefice Teodoro. Nè punto ha di forza per provar la sua opinione ciò, che si narra nel medesimo primo giudizio di S. Massimo, cioè, che in esso intervennero i due Patriarchi; la qual cosa egli intende di Paolo, e di Pirro: imperocchè per questi due Patriarchi non si possono mai intender Paolo, e Pirro, il quale, vivente Paolo, non fu mai riputato Patriarca, e dopo la morte di Paolo ebbe molte contraddizioni per esser restituito nella Sede di Costantinopoli; ma per uno di questi Patriarchi debbesi necessariamente intender Pietro sostituito a Pirro, e per l'altro uno de' due Patriarchi, o Alessandrino, o Antiocheno, o Pietro, da' Monoteliti sostituito a Ciro, ovvero Macedonio, similmente ordinato dagli Eretici Monoteliti Vescovo d'Antiochia, e l'ordinazione de' quali fu perciò, come abbiamo sopra osservato, annullata da S. Martino (b). Questi, essendo le loro Diocesi occupate da' Saraceni, traevano per lo più lor dimora in Costantinopoli. Ma nessuna cosa più distrugge l'opinione del Pagi intorno al tempo del primo giudizio di S. Massimo, e la venuta degl' Apocrifarj di Papa Eugenio in Costantinopoli, della quale in esso giudizio si favella, quanto l'opinione del Pagi stesso, che questi Apocrifarj consentirono nel domma delle tre volontà, inventato da Pietro successore di Pirro (c): imperocchè se nel tempo, in cui San Massimo fu interrogato in Costantinopoli dinanzi a' Principi del Palazzo, cioè, prima de' 13. di Marzo DCLV. era vivente Paolo, a cui di lì a pochi giorni successe Pirro, e questi tenne dopo la sua restituzione quella Sede quattro mesi, e ventitre giorni, giusta la Cronologia di Niceforo;

(a) Pagi in Critic. ad annum 625. n. 3.

(c) Pagi ad annum 655. n. 4.

(b) Vedi sopra cap. 1. §. 2. n. 4.

ro; come poteano gli Apocrisarj di Eugenio, venuti il giorno prima che fosse introdotto in quel giudizio S. Massimo, consentire nel domma di Pietro Patriarca? e consentire il giorno seguente, come pur dice- si nella Relazione di quell'efame? (a) Ma se gli Apocrisarj di Eugenio, di cui si parla nella detta Relazione, furon quelli, che circonvenuti da Pietro consentirono nel nuovo suo portentoso domma, molto più in giù del principio dell'anno DCLVI. come noi crediamo, dovrebbe stabilirsi il tempo del riferito primo giudizio, e della venuta degli Apocrisarj di Eugenio: imperocchè Pietro non tosto che occupò la Sede di Costantinopoli propagò il nuovo errore delle tre volontà in Cristo Signor nostro, ma qualche anno dappoi, quando vide risieduto in Costante, e rimesso l'ardore di far osservare il suo Tipo, a cui il domma sparso da Pietro era del tutto contrario. Ma se gli Apocrisarj, che consentirono a Pietro, e comunicarono con esso lui, fossero quelli di Eugenio, oppure di Vitaliano suo successore, lo vedremo nel seguente Paragrafo: bastando per ora aver provato, che gli Apocrisarj di Eugenio mandati in Costantinopoli dopo la sua promozione al Pontificato non giunsero colà, se non nel principio dell' anno DCLVI. e che per conseguenza egli non fu ordinato Romano Pontefice, se non nell'anno DCLV. dopo la morte di S. Martino.

§. IV.

De' Vescovi, che tennero la Sede di Costantinopoli nell'Imperio di Costante, e di Costantino Pogonato da S. Vitaliano Papa sino al sesto Concilio Generale.

S O M M A R I O.

- I. *Morte di Eugenio. Ordinazione di Vitaliano. Responsali da questi mandati in Costantinopoli. Se furon gli Apocrisarj di Eugenio, o di Vitaliano quelli, che consentirono nel nuovo errore di Pietro Costantinopolitano. Errore delle tre volontà non predicato da Pietro, se non dopo la morte d'Eugenio; e perchè.*
- II. *Quando cominciassse Pietro a propagare, ed a pubblicare il suo nuovo domma. Apocrisarj d'Eugenio non poterono comunicar con Pietro*

(a) *Ecess enim heri venerunt Apocrisarii Romani, & cras Dominico die communicabunt Patriarchæ. Relatio factæ motion. &c. in*

Collectaneis Anastas. T. 12. Biblioth. VV. PP. cit. edit. pag. 849. col. 2. G.

- Pietro nel suo nuovo errore; e perchè. Falsamente supposto da' Monoteliti a S. Massimo, che gli Apocrisarij di Eugenio erano per consentir con Pietro. Odio de' Monoteliti contro Eugenio dimostra; che i suoi Apocrisarij non comunicarono con Pietro.*
- III. *Solamente nel Pontificato di Vitaliano cominciò Pietro a predicare tre volontà in Cristo. Festività della media Pentecoste, che cosa fosse appresso i Greci, ed in qual giorno si celebrasse. In qual anno cadesse il giorno di questa festa indicata da S. Massimo in una sua lettera. Opinione del Pagi confutata.*
- IV. *Apocrisarij di Vitaliano ingannati, e circonvenuti da Pietro, comunicano con esso lui. Per qual cagione Costante non curando più il silenzio imposto dal suo Tipo consentì, che Pietro predicasse due volontà, ed una volontà in Cristo Signor nostro. Conciliabolo, in cui fu condannato S. Massimo al taglio della lingua, e della destra, ed a perpetuo esilio, in qual anno fosse celebrato. S. Massimo ricupera miracolosamente l'uso della lingua, e della destra. Costante temendo de' Romani, ed avendo meditato di trasferirsi in Italia, non osa far violenza a S. Vitaliano, e lo tratta con rispetto.*
- V. *Vitaliano rigetta Pietro dalla sua comunione, e rifiuta la di lui sinodica fraudolentissima, e tale dimostrata da i Legati Apostolici nel VI. Sinodo Generale. Odio de' Monoteliti contro S. Vitaliano; e richiesta da loro fatta all' Imperador Costantino Pogonato, che il di lui nome dopo la sua morte fosse cancellato da i sagri Dittici fa argomento, che egli vivente non ammise mai la comunione di Pietro. Vescovi Costantinopolitani in tempo di Vitaliano non tentarono sottoporre alla loro giurisdizione le Provincie spettanti al Patriarcato del Romano Pontefice. Giudizj esercitati da S. Vitaliano sopra i Vescovi delle Provincie spettanti al Greco Imperio.*
- VI. *Costante atterrito dalle immagini funeste del suo Fratello Teodosio da esso uccise, e veggendosi odioso in Costantinopoli per la morte data a S. Martino, ed a S. Massimo, risolve trasferir la Sede dell' Imperio in Italia. Altra cagione della sua venuta in Italia esposta da Giannone, confutata. Inutilmente, e senza frutto combatte co' Longobardi. Ingratitudine di Costante contro il Pontefice Vitaliano, e contro i Romani confessata da Giannone.*
- VII. *Finti segni di pietà dati da Costante nella sua venuta a Roma. Spoglia la Città, e i Templi di Roma. Con ingiuria di S. Vitaliano concede a Mauro Vescovo di Ravenna il privilegio di Autocefalia. Mauro perciò scomunicato, e deposto da Vitaliano, e con-*

- dannato da i Vescovi d' Italia . Morte di Pietro Costantinopolitano in qual anno accaduta . Errore di Tarasio circa l'anno della morte di Pietro .
- VIII. Tommaso Prelato Cattolico succede a Pietro nella Sede di Costantinopoli . Scrive lettere sinodiche a S. Vitaliano , ma non le può mandare , per le scorrerie de' Saraceni nelle vicinanze di Costantinopoli . Equivoci sopra questa infestazione de' Saraceni ne' due anni , che tenne la Sede di Costantinopoli Tommaso disciolti .
- IX. Morte di Costante Imperadore . Varietà di opinioni circa il giorno , e l'anno mortuale di Costante . Si mostra molto probabile l'opinione del Pagi sopra questo punto . Ribelli uccisori di Costante sollevano all' Imperio Massenzio . Spedizione di Costantino Pogonato , succeduto a Costante nell' Imperio , contro il Tiranno in Sicilia . Ajuto prestato da Vitaliano a Costantino in questa spedizione .
- X. Costantino , vinti i ribelli , e ucciso in Sicilia il Tiranno , torna in Costantinopoli . Morte di Tommaso Costantinopolitano , e ordinazione di Giovanni , uomo similmente Cattolico . Morte di S. Vitaliano Pontefice lodatissimo per le sue gesta . Autorità da lui esercitata in Inghilterra coll' ordinazione fatta di Teodoro in Arcivescovo di quell' Isola , e co i privilegi amplissimi conceduti al medesimo Arcivescovo . Sua autorità rispettata da i Regi di quell' Isola . Adeodato succede a Vitaliano . Cronologia della Sede di questo Pontefice intrigatissima per la varietà delle opinioni . Morte di Giovanni Costantinopolitano , a cui succede Costantino Prelato Cattolico .
- XI. Cattolicità di Tommaso , Giovanni , e Costantino , ordinati successivamente nella Sede di Costantinopoli dopo l'empio Pietro , dimostrata cogl' atti del VI. Sinodo . Morte del Pontefice Adeodato , e ordinazione di Dono in suo luogo . Morte di Costantino Vescovo di Costantinopoli , e ordinazione di Teodoro in quella Sede fraudolentissimo Monotelita . Per qual cagione dopo due anni fu costui deposto dal Trono di Costantinopoli , ed ordinato in suo luogo Giorgio .
- XII. Chiesa di Ravenna tornata all'ubbidienza della Sede Apostolica nel Pontificato di Dono . Cometa comparsa nel tempo di questo Pontefice . Varie , e diverse opinioni di Critici eruditissimi sopra Panno , e il giorno mortuale di Dono , e sopra il giorno , e l'anno dell'ordinazione di S. Agatone . Si stabilisce probabilmente il tempo dell'ordinazione di S. Agatone .
- XIII. Si conferma questo medesimo tempo colle sue gesta . Concilj sotto di

di esso per suo ordine tenuti nelle Gallie, ed in Inghilterra contro l'eresia de' Monoteliti. Concilj Romani da esso celebrati per la causa di S. Wilfrido, e contro l'eresia de' Monoteliti. Legati da esso spediti in Costantinopoli a nome suo, e del Concilio Romano. Lettere sinodiche dal medesimo spedite all' Imperadore.

I. **O**ccupando Pietro il Patriarcato di Costantinopoli passò all' altra vita Eugenio Pontefice li due di Giugno dell' anno DCLVII. e dopo un mese, e ventotto giorni di Sede vacante fù ordinato Vitaliano nativo di Segna nella Campagna; il quale tosto che fù assunto al Pontificato mandò, come narra il libro Pontificale appresso il Bibliotecario, i suoi Responsali, o Apocrisarj in Costantinopoli colla sinodica agl' Imperadori, cioè, a Costante, ed a Costantino Pogonato suo Figlio, il quale fino dall' anno DCLIV. era stato dal Padre dichiarato Augusto. Trovarono i Responsali di Vitaliano oltre il solito buona accoglienza nella Corte; ed essendo loro da i Principi rinnovati i privilegj della Chiesa, mandaron per essi preziosi doni all' Apostolo San Pietro, cioè, un libro degli Evangelj scritto con caratteri d' oro, e guarnito di gemme di maravigliosa grandezza (a). Ma poichè S. Anastasio Monaco e discepolo di S. Massimo nell' Epistola scritta a i Monaci di Cagliari parlando del nuovo sistema del Monotelismo inventato da Pietro, cioè, di tre volontà in Cristo, una sussistenziale, e due naturali, scrive, che Pietro co' suoi Monoteliti costrinsero gli Apocrisarj dell' antica Roma a consentire nella predicazione di questo portentoso errore (b), e non spiega di qual Pontefice fossero questi Apocrisarj; perciò nasce dubbio se fossero quelli di Eugenio, o pur quelli di Vitaliano: tanto più, che non si sa in qual anno preciso fù da Sant' Anastasio, che visse, e fiorì in questi tempi, scritta la riferita lettera. Ma per sciorre questa difficoltà conviene osservar più cose, le quali debbono sembrar certe. La prima è, che questo nuovo errore fù inventato da Pietro dappoichè salì sul Trono Costantinopolitano, per mostrar di aderire a i Cattolici colla confessione delle due volontà, ed operazioni, e per ritenere insieme il Monotelismo colla predicazione di una volontà sussistenziale. La seconda è, che ne' primi tempi del suo Patriarcato non si fece Pietro predicatore di questo nuovo domma,

M 2

per

(a) Anastasius in Vitaliano.

(b) Quibus, ut dictum est, suum corrigere nolentes sermonem, adhuc & senioris Romae propriae consensioe sectae coegerunt Apocrypharios, unam super duas, idest, tres secum predicandi

in eodem Domino nostro Jesu Christo voluntates & operationes: Epist. S. Anastasii Monachi ad commune Monachorum apud Calarim: in Collectan. Anastasii T. 12. Biblioth. VV. PF. edit. Lugdun. pag. 852. col. 1. C.

per non incorrer lo sdegno di Costante allora impegnato nel voler l'osservanza del Tipo, nel quale si proibiva sotto gravi pene il predicare o una, o due volontà, ed il quistionar di tal cosa, ma s' imponeva un rigoroso silenzio. Onde è, che Pietro nella sinodica, che scrisse ad Eugenio non fece alcuna menzione delle volontà, e delle operazioni di Cristo (a); e ciò per non contravvenire al Tipo. Per la qual cosa fù questa sinodica rigettata, come quella, che taceva la confessione di quel domma, che era stato definito dalla Chiesa Romana; la qual confessione iniquamente si proibiva dal Tipo. La terza cosa da osservare si è, che niente importava a Costante, che i Cattolici credessero, e tenessero due volontà, e due operazioni in Cristo, nè che gli eretici una sola volontà, ed una sola operazione asserissero; ma tutto il suo capriccioso impegno era diretto a sostenere il Tipo, il quale egli per dispensazione, come asserivano i suoi Ministri, avea pubblicato per sopir le discordie, proibendo a questo effetto il trattar di una, o due volontà. Quindi sdegnato acerbamente contro S. Massimo, ed il suo S. compagno Anastasio, perchè avessero sottoscritto la condannagione del Tipo, li fece chiamare in giudizio non come prevaricatori della fede, ma come rei di lesa Maestà: ma confutate dappoi le calunnie lor date, tutto il lor delitto si ridusse alla condannagione del Tipo: e tanto nel primo, quanto nel secondo giudizio, il quale, come abbiamo detto, costa esser stato principiato li 24. di Agosto dell' anno DCLVI. niente altro fù richiesto da S. Massimo, e dal suo compagno S. Anastasio per essere assoluti, se non che comunicassero colla Chiesa Costantinopolitana per mezzo del Tipo (b). Da ciò si rende chiaro, che Costante per lungo tempo dopo l'ordinazione di Pietro perseverò nell'impegno di voler l'osservanza del Tipo; e che per conseguenza finchè quello si fermò in questo proposito non potè Pietro farsi predicatore di una, e di due volontà: nè è probabile, che senza consenso dell'Imperadore ei proponesse questo nuovo temperamento contrario al Ti-

(a) *His temporibus Petrus Patriarcha Constantinopolitanus direxit synodicam Epistolam ad Sedem Apostolicam, juxta consuetudinem priorem, omnino obscurissimam, & ultra regulam. Non autem declarans operationes, aut voluntates in Domino nostro Jesu Christo. Anastasius in vita S. Eugenii*

(b) *Hoc tibi per nos significat Imperator, dicens: Quoniam totus Occidens, & qui in Oriente subversiones operantur, ad te spectant, & omnes propter te similitates exagitant...*

Deus compungi te faciat, ut communicates nobiscum in Typo, qui expositus est a nobis... & osculabimur te, & supponemus vobis manus nostras, cumque omni honore ac gloria introducemus vos in magnam Ecclesiam, & cum nobis ipsis sistemus ubi ex more Imperatores stant, &c. Vide Relationem concertationis inter S. Maximum, & Theodosium Episcopum, & Consules, qui cum eo erant: ex Collectam Anastas. Bibliothec. VV. PP. & apud Labbé Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 496. D.

al Tipo, da cui s'imponessa il silenzio, per unire i Cattolici cogli eretici, predicando la verità, e la menzogna; la fede, e l'eresia.

II. Ma quando cominciassse Pietro a pubblicare il suo errore, ed a procurare, che fosse abbracciato da' Cattolici, non possiamo con certezza dimostrarlo. Puossi bensì probabilmente credere, che vedendo Costante esser stati inutili tutti i suoi furiosi sforzi per indurre S. Massimo, ed i suoi santi compagni a comunicar colla Chiesa Costantinopolitana per mezzo del Tipo, e che i Cattolici non sopportavano, che fosse proibita la predicazione delle due volontà, si piegasse a dare ascolto al consiglio di Pietro: e giacchè per mezzo del Tipo, che ingiungeva il silenzio a' Cattolici, ed agli eretici, non avea potuto stabilir quell'unione, e quella concordia, che meditava, stimasse di poterla conseguire col temperamento proposto da Pietro, nel quale si permetteva a' Cattolici la predicazione di due volontà, e due operazioni naturali, ed a i Monoteliti la predicazione di una volontà, e di una operazione sussistenziale. Ma ciò non avvenne, se non dappoichè Costante ebbe consumate tutte le sue arti, e tutti i suoi furori per indurre S. Massimo, ed i suoi compagni ad abbracciare il Tipo; il che non seguì, se non passato l'anno DCLVI. dopo il qual'anno non si parlò più del Tipo. Ciò adunque presupposto; gli Apocrifarj di Eugenio, de' quali si parla nel primo esame di S. Massimo, seguito secondo noi nel principio dell'anno DCLVI. non poteron mai consentire in un domma, che non era ancora stato proposto, nè potea allora proporsi, quando tutto lo studio di Costante, e della Corte di Costantinopoli tendea ad obbligare i Cattolici alla comunione della Chiesa Costantinopolitana per mezzo del Tipo, cioè, per mezzo del silenzio così del domma de' Cattolici, come di quel degli Eretici; e molto meno poteano gli Apocrifarj di Eugenio consentire nel nuovo domma di Pietro, quando secondo la sentenza del Pagi, che affige il primo giudizio di S. Massimo al Marzo, o al febbrajo dell'anno DCLV. fossero venuti in Costantinopoli: posciachè allora Pietro non era ancor Patriarca, nè lo fù, se non molti mesi dappoi. Nè perchè in quel primo esame fosse opposto a S. Massimo, che gli Apocrifarj di Roma venuti il giorno antecedente al detto giudizio doveano il giorno seguente di Domenica comunicare col Patriarca, ne siegue da ciò, che gli Apocrifarj di Eugenio comunicassero nel domma di Pietro: posciachè oltre il non parlarsi ivi della comunione nel domma, che predicava Pietro di due naturali volontà secondo i Cattolici, e di una volontà sussistenziale secondo i Monoteliti, ma della comunione nel Tipo,

che

che proibiva l'asserire così due, come una volontà; era falso; e per menzogna imposto a quegli Apocrisarij, che eglino fossero per consentire, e comunicare col Patriarca, e voleano con bugie circonvenire S. Massimo, come osservò il gran Cardinal Baronio (a). E bene S. Massimo stesso s'accorse dell'inganno, che gli tessevano coloro: e dopo aver risposto, che nessun pregiudizio poteano recare alla Sede Romana quegli Apocrisarij comunicando co' Monoteliti, mentre non portavano lettere al Patriarca, soggiunse, ch'ei non credea, che i Romani fossero mai per comunicare co' Costantinopolitani, se non confessavano due volontà in Cristo Signor nostro (b). E che veramente gli Apocrisarij di Eugenio non comunicassero con Pietro, o con altro Patriarca, o nel Tipo, o in altro falso domma, non oscuramente si raccoglie da quello, che nel secondo esame Troilo ed Epifanio Patricj deputati dall'Imperadore per indurre S. Massimo o con lusinghe, o con strapazzi, o con minacce a ricevere il Tipo, ed a comunicare per mezzo di esso colla Chiesa Costantinopolitana, dissero rabbiosamente al medesimo Santo dappoichè coraggiosamente sostenne d'aver anatematizzato il Tipo, ed essersi in ciò conformato alla Chiesa Romana, cioè, che se avessero mai qualche riposo dalla confusione delle Genti, [era allora l'Imperio Greco in molte parti infestato da' Saraceni] avrebbero tolto il Papa, che allora era in Roma, con tutti quegli, che parlavano a suo modo, e tutti i Discepoli di S. Massimo con lui, ed avrebbero disfatto ciascuno di essi, com'era stato disfatto Martino (c). Or quest'odio, e questo sdegno de' Ministri di Costante col Papa d'allora, che era Eugenio, e co' Romani non oscuramente dimostra, che gli Apocrisarij di lui, de' quali si favella nel precedente esame, non aveano consentito in alcun domma, nè comunicato co' Monoteliti.

III. Non parendo adunque a noi cosa probabile per le riferite ragioni, che gli Apocrisarij di Eugenio comunicassero con Pietro, o consentissero nel di lui pravò domma; e considerando ancora, che i Respon-

(a) *Mendacis agunt Heretici*. Baronius ad annum 657. n. 13. E.

(b) *Et dixit ad eos: Hi, qui venire, praedictum quoquomodo Sedi Romanae, quamvis communicent, ad quod non detulerint ad Patriarcham Epistolam, non faciunt: & non credo aliquando, quod Romani uniantur istis, nisi confessi fuerint, &c.* In Collectan. Anastas. Tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun. pag. 849. col. 2. H.

(c) *Verumtamen ut scias, Domine Abba, quoniam si saltem modicam requiem sumpserimus a confusione gentium, conjungi vobis habemus per Sanctam Trinitatem, ut Papam, qui nunc est, tollemus, & omnes ibidem loquentes, & reliquos Discipulos tuos, & omnes vos constabimus, unumquemque in apso sibi loco, ut constatus est Martinus. In Collectan. Anastas. Tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. cit. pag. 857. col. 2. G.*

ponfali di Vitaliano incontrarono tutta la buona sorte in Costantino-
 poli appresso l'Imperadore, ci induciamo a credere, contro la comune
 opinione sostenuta dal Pagi, e da altri eruditi Scrittori de' nostri
 tempi, che di questi Responsali di Vitaliano favelli la riferita lettera di
 S. Anastasio Monaco; tanto più, che noi siamo in persuasione, che sola-
 mente nel Pontificato di Vitaliano cominciassero Pietro col consenso di
 Costante a predicare il suo errore. Della qual cosa ne porge non oscuro
 indizio una lettera di S. Massimo scritta al suo discepolo S. Anastasio
 l'anno DCLVIII. nella quale li fa sapere, che avendo mandato da lui il
 Patriarca per saper di qual Chiesa egli fosse, mentre tutte le Chiese,
 Romana, Alessandrina, Antiochena, e Gerolimitana, erano unite,
 e comunicavano colla Costantinopolitana; e che coloro, che gli era-
 no stati mandati dal Patriarca, volendoli far conoscere qual'era la fede,
 che stringea tutte queste Chiese, e nella quale ei dovea comunicare,
 li dissero, che confessavano due operazioni in Cristo per la diversità
 delle nature, ed una per l'unione delle medesime in una sola Perso-
 na (a). Da questa lettera ci vien dichiarato il tempo, in cui dal Pa-
 triarca Pietro fu fatta questa richiesta a S. Massimo, cioè, il giorno
 decimo ottavo del mese, in cui si celebrava la solennità della fanta me-
 dia Pentecoste (b). Or qui è da notarsi, che i Greci dalla feria qua-
 rta della quarta Domenica dopo Pasqua, che i medesimi dicono Dome-
 nica del Paralitico, sino alla feria quarta della Domenica quinta per
 otto continui giorni celebrano una solennità, che chiamano *media*
Pentecoste, *μεσσημερῆς*, in onore delle due grandi festività della
 Pasqua, e della Pentecoste; posciachè le unisce, e le congiun-
 ge (c). Comincia adunque questa solennità il Mercordì della quarta
 Domenica dopo Pasqua, il qual giorno si ha da' Greci come Pasqua,
 e termina il Mercordì della quinta Domenica, ventiquattro giorni
 dopo la solennità Pasquale; ed in questo dì celebrasi la solennità del-
 la media Pentecoste. Esser antichissima questa solennità appò i Greci
 ne rendono testimonianza S. Giovan Grisostomo, che ne fa menzione
 in una sua Omilia (d), e in due Sermoni, l'uno di Leonzio Vescovo di
 Na-

(a) *Dicimus, ut efficiatis penitens inexcusa-
 bilis. Dnas facemur operationes propter diver-
 sionem, et unam propter unionem.* Epist.
 S. Maximi ad Anastas. Monach. in Collectan.
 Anastas. To. 12. cit. Biblioth. pag. 851. col. 1. D.

(b) *Hori, que fuit octavodecima mensis dies,
 qua solemnitas agebatur sancte medie Penteco-
 stes, Patriarcha significavit mihi, &c.* Epist.
 cit. loc. cit.

(c) *Feria quarta Paralytici, medie Penteco-
 stes solemnitas celebramus in honorem ma-
 gnarum duarum Festivitatum, Paschatis nimi-
 rum, et Pentecostes, tamquam ea, que utra-
 que unit, et conjungit.* Synaxarium Græc.
 in hoc festo.

(d) S. Joannes Chrysofom. hom. 5. de
 Anna.

Napoli in Cipri, l'altro di Leonzio Prete di Costantinopoli, recitati sopra questa solennità, e raccolti dal Combesio (a). Or ne' tempi, in cui S. Massimo fu vessato da Costante, e da i Monoteliti, questa festa della media Pentecoste non cadè nel giorno diciotto di alcun mese, se non nell'anno DCLVIII. nel quale essendo caduta la Pasqua il dì venticinque del mese di Marzo, la festa della media Pentecoste, che celebravasi il vigesimo quarto giorno dopo la Pasqua cadeva appunto nel giorno decimoottavo del mese di Aprile. Se adunque nell'anno DCLVIII. mandò Pietro i suoi Emissarj a S. Massimo per indurlo ad abbracciare il suo domma, e ad unirsi alla sua comunione, li fece non solo rappresentare, che non pure le altre Chiese d' Oriente, ma l'istessa Chiesa Romana era unita con esso lui; ma li fece inoltre minacciare, che dove egli non ubbidisse l'Imperadore, e il Patriarca, per precetto del Papa Romano [che era allora Vitaliano] l'averebbono anatematizzato, e fattali soffrir la morte da loro destinati (b). Questi vantamenti di Pietro dell'unione della Chiesa Romana con esso lui, e del precetto del Papa non sembra, che potessero avere altro fondamento, che la prevaricazione de i Responsali di Vitaliano, i quali per fraude di colui consentirono nel suo domma, e con esso comunicarono. Ma siccome dobbiamo all'erudita osservazione del dottissimo Autore della critica Baroniana quanto abbiamo sopra detto della solennità della media Pentecoste, così ci dispiace di dover dissentire da lui intorno al tempo indicato da S. Massimo della richiesta fattali fare da Pietro di consentire nel suo errore: mentre confessando egli, che il giorno decimo ottavo del mese, in cui celebravasi la media Pentecoste, enunciato da S. Massimo, cader non potea, se non nel giorno diciotto d' Aprile dell'anno DCLVIII. vuole poi, per aggiustar la Storia alla sua Cronologia, e per assegnar questo fatto all'anno DCLV. che in luogo di quelle parole della lettera di S. Massimo, *il decimo ottavo giorno del mese: octava decima mensis dies*: si emendino, ed in luogo del decimo ottavo giorno s'intenda il ventesimo secondo giorno: imperocchè essendo stata celebrata la Pasqua l'anno DCLV. il giorno 29. di Marzo, la festa della media Pentecoste cadeva nel giorno ventidue d' Aprile (c). Ma se è collocato in balla di chi chesia il cangiar le note del tempo indicate dagli Scrittori per farle servire alle proprie opinioni-

(a) Vid. Combesium in Auctario Biblioth. Græco-latino Patrum, pag. 702. & seqq.

(b) *Visum est Dominatori et Patriarchæ, per præceptum PAPÆ ROMANI, ut anathema-*

tigeris, nisi obedias, et destinatum ab eis perferas mortem. Epist. S. Maximi cit. loc. cit.

(c) Vide Pagium ad annum 557. n. 7.

nioni, senz' altro fondamento, che quello del proprio arbitrio, non adducendosi nè altri Codici, nè altri Scrittori, nè altri esemplari, che portino nota diversa da quella, che si vuol' emendare, potrà ciascuno formare una Cronologia a suo modo, e porre innanti que' fatti, che vanno indietro, e indietro quegli, che vanno innanti. Or se tutti i Codici, e tutti gli esemplari di questa lettera di S. Massimo portano non con note numerali, dove è facile l' abbaglio de' Libraj, ma con interi rotondi caratteri il giorno diciotto, *ottava decima mensis dies*; come vuol' egli, che si legga il giorno ventiduesimo, *vigesima secunda mensis dies*, non essendovi alcuna affinità tra l' una voce, e l' altra, onde possa facilmente cadere abbaglio? Ma oltre di questo, il giorno ventidue di Aprile dell'anno DCLV. non era Patriarca di Costantinopoli Pietro, come sopra abbiamo dimostrato, nè s'era ancora pensato a quel suo nuovo domma di due, e di una volontà: come dunque può sostenerfi, che nell' Aprile del DCLV. il Patriarca Pietro mandasse a richieder S. Massimo di comunicar seco in quest' eresia?

IV. Lasciata adunque l'opinione del Pagi, dalle cose sopra osservate dee sembrar molto probabile, che circonvenuti gli Apocrifarj di Vitaliano dalle fraudi di Pietro, sentendo, ch' ei confessava due volontà, e due operazioni in Cristo Signor nostro, s' indussero a comunicare con esso lui, forse anche costrettivi dall' Imperadore; onde prendessero i Monoteliti occasione di vantare, ch' erano uniti alla Chiesa Romana, e si rendesse l' Imperadore più propenso verso il Romano Pontefice: essendo certo, che questo Principe non fù eretico di sentimento; ma stoltamente persuaso, che la pace della Chiesa si potesse conciliare con que' mezzi, con cui si conseguisce la concordia della Repubblica, obbligando le parti all' obblivione delle cose, che le fecero discordi, s' indusse a proporre il Tipo, imponendo silenzio a' Cattolici, ed agl' eretici; e veggendo che la Chiesa Romana, e i Cattolici si opposero al Tipo, che impediva la confessione della fede, si mosse a perseguitare atrocemente quegli, ed a proteggere, e favorire gli eretici, come quelli, che nel Tipo comunicavano. Ma dappoichè vide, che gli Apocrifarj di Roma comunicarono con Pietro Patriarca, con cui comunicavano allora tutti i Patriarchi Orientali, non si curò più del Tipo, bastando a lui, che seguisse quell' unione, che ei voleva, in qualunque peggior modo, che quella seguisse. Ma non si rimase non pertanto, istigato da Pietro, dal perseguitare a morte S. Massimo; poichè questi ben conoscendo la fraude de' Monoteliti non volle mai comunicare con esso, per qualunque minaccia, che egli li facesse. Quindi

di crediamo, che quel Conciliabolo di Costantinopoli, i di cui atti son riferiti dal Combefisio tra le Opere di S. Massimo, e riportati dall' erudito Padre Giovan Domenico Mansi nel primo Tomo della sua nuova Raccolta de' Concilj, ovvero del Supplemento alla Raccolta de' Concilj Labbeani dell' ultima edizione di Venezia, non al fine dell' anno DCLVI. dove col Pagio lo affige il detto P. Mansi, ma all'anno DCLVIII. dopo la resistenza fatta da S. Massimo agl' impulsi scellerati di Pietro debbasi riferire: posciachè veggonsi in questo Conciliabolo eseguiti contro il Santo quegli anatemi, e quegli altri supplicj, che li furon minacciati quando fù sollecitato ad unirsi colla Chiesa Costantinopolitana, se egli non ubbidiva. Fatti adunque condurre in Costantinopoli S. Massimo co' due Anastasj Monaci suoi discepoli, cioè, Anastasio Abate, e Anastasio Prete, che dicevasi Apocrifario della Romana Sede; ivi raunato un Conciliabolo furono anatematizzati, ed efecrati, con S. Martino Romano Pontefice, e S. Sofronio Patriarca di Gerusalemme primo impugnatore del Monotelismo. Nè bastando ciò alla rabbia di quel diabolico rauno, li condannò ancora a crudele corporal supplicio, decretando, che que' Santi uomini fossero consegnati al Prefetto, acciocchè flagellati acerbamente, e fatta lor recider la lingua, e tagliar la destra mano, così mozzi fossero per ludibrio condotti in giro per la regia Città; indi rilegati in perpetuo esilio, si tenessero sempre sotto custodia (a). D'esser stata eseguita questa barbara sentenza costa da i monumenti raccolti da Anastasio Bibliotecario (b); da' quali similmente si fa menzione del gran prodigio operato da Dio nella persona di S. Massimo, il quale, non ostante, che sino dalla più intima parte li fosse stata tagliata la lingua, e recisa interamente la destra, ricuperò nulladimeno l'uso spedito della favella, come ancora con modo mirabile gli ufficj della destra mano, citandosi da medesimo Anastasio più testimonj maggiori d'ogn' eccezione del gran miracolo (c). Così dunque il crudele Imperadore istigato dal perfido Pietro inferocì nel S. Abate Massimo, e ne' suoi compagni, che consumati da i patimenti, se loro con un lungo martirio conseguì la corona, ed il premio de' Martiri. Ma comechè l'Imperador Costante ad istigazione di Pietro inferocisse in Oriente contro i Cattolici, che sdegnavano la comunione di quel perfido, e di consentire nel suo errore; tenne nulladimeno diver-

(a) Vide Fragmentum Conciliabuli Constantinopolitani in causa S. Maximi & sociorum apud P. Mansi Tom. 1. novæ Collection. Concilior. edit. Lucensis, pag. 486. & seq. litt. D.

(b) Vid. Scholion sive Hypomnesticum in Collection. Anastas. Tom. 12. Biblioth. VV. PP. pag. 864. col. 2. F.

(c) Ibi.

diversa condotta col Pontefice Romano : ed avendo considerato , che il Popolo di Roma avea pubblicamente rigettate le fraudolenti sinodiche di Pietro scritte ad Eugenio , e non volendo perciò incontrar l'odio de' Romani , e degl'Italiani , dove forse fin d'allora meditava trasferir la Sede dell'Imperio , procurò mostrarsi Cattolico con Vitaliano , e propenso verso di lui . Quindi è facile a credere , che sollecitati da lui i Responsali di Vitaliano a comunicar con Pietro , e rifiutando questi la colui comunione , se non confessava in Cristo due volontà , e due operazioni , fossero da lui ingannati colla confessione di quel , che essi cercavano , senza manifestar loro l'errore d'una sola operazione sussistenziale , come diceva . Onde estorta in cotal guisa la comunione dagl'Apocrisfarj di Roma , vantava Pietro appresso i Cattolici Orientali , che alla sua Chiesa era unita la Romana ,

V. Qualunque cosa però si fosse degl'Apocrisfarj di Vitaliano ; certa cosa è , che questo Santo Pontefice rigettò Pietro dalla comunione della Sedia Apostolica : e comechè gli scrivesse lettere esortatorie , e ammonitorie , come si raccoglie da un frammento di lettera scritta dallo stesso Pietro a Vitaliano in risposta , letto nel VI. Sinodo Generale (a) ; conoscendo nulladimeno dalla risposta di colui , nella quale avea raccolte molte autorità di Padri , ma tutte tronche , e mozzate , per provar la sua intenzione di una sola volontà , ed operazione sussistenziale , com'egli diceva , in Cristo Signor nostro (b) , lo abbandonò nella sua perfidia . Quindi letto appena nel detto Sinodo il principio della detta risposta di Pietro , i Legati della Sede Apostolica ne intercettarono la lettura , dicendo , che le testimonianze in quella raccolte erano tronche , e mozzate al malvagio intento di colui ; e gli stessi Giudici confermando il detto de' Legati interpellarono il santo Concilio , che se ad esso fosse piaciuto , non si venisse alla lettura della detta risposta (c) . Dal che si comprende , che essendo stata questa risposta , com'era costume , pubblicamente letta in Roma nell'adunanza del Clero , ne fosse tosto scoperta , e manifesta la fraude , così che , come di cosa già nota , non pure i Legati Apostolici di Agatone , ma anche gli stessi Giudici fossero consapevoli di essa . Ma nessuna cosa fa più chiaro argomento della comunione negata da Vitaliano a Pietro , quanto il saperfi dalla sagra di Costantino Pogonato scritta l'anno DCLXXVIII. a Papa Dono , che essendo stato il nome di

N 2 Vita-

(a) Vid. Concil. Constantinopolitan. III. Generale VI. Aet. XIII. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 995. C.

(b) Ibi .
(c) Ibi .

Vitaliano da Tommaso Prelato Cattolico successor di Pietro nella Sede Costantinopolitana collocato ne' Dittici della Chiesa Costantinopolitana; qualche anno dappoi due perfidissimi Monoteliti, Teodoro Costantinopolitano, e Macario Antiocheno, faceffero istanza al medesimo Imperadore, che il nome di Vitaliano, il quale unicamente tra i Pontefici, che succedettero ad Onorio era stato riposto nelle sagre Tavole, fosse da quelle cassato fino a tanto che non fosse terminata la controversia: alla qual richiesta per altro non volle condescendere Costantino (a). Non avrebbero per altro que' due esecrandi Monoteliti tentato di cancellar dalle memorie sagre il nome di questo Santo Pontefice, se egli non avesse, come fecero i Pontefici suoi antecessori dopo Onorio cogli' antecessori di Pietro, rigettato l'errore dello stesso Pietro. Ma la prudentissima condotta tenuta da questo Pontefice così con Costante, come co i Monoteliti operò, che nel tempo del suo Pontificato desistesse quello dal mal concepito impegnò di volere obbligar la Chiesa Romana alla sacrilega unione co' Vescovi Costantinopolitani infetti del Monotelismo, e che questi avessero qualche soggezione di lui nel predicar la loro eresia, e nel volere altri costringere ad abbracciarla; così che dopo la morte dell'empio Pietro, Tommaso, che li successe nel Trono Costantinopolitano, Vitaliano ancor vivente, fu Prelato Cattolico, come Cattolici furono i successori di lui Giovanni e Costantino fino allo scellerato Teodoro, come appresso dimostreremo. Non aveano ancora in questi tempi i Vescovi di Costantinopoli colla forza de' Greci Imperadori usurpate, e tolte al Romano Pontefice quelle Provincie della Grecia, che appartenevano al Patriarcato Romano, come apparisce dalla causa di Giovanni Vescovo di Lappa, il quale essendo stato in un Sinodo condannato da Paolo Metropolitano di Candia, ed essendosi appellato a S. Vitaliano l'anno DCLIX. conosciuta da questo Pontefice sinodalmente la sua causa, fu assoluto, e annullata la sentenza di Paolo, fu dichiarato innocente, e restituito alla sua Chiesa: sopra di che possono vedersi le lettere dello stesso S. Vitaliano scritte a Paolo Metropolitano sotto li 27. di Agosto, corrente la seconda Indizione (b), a Vaano Cubiculario dell'Imperadore, ed a Giorgio Vescovo di Siragusa; nelle

(a) *Multam enim nobis instantiam fecerunt tam hic Sanctissimus, ac Beatissimus Patriarcha, quamque Macarius Sanctissimus Patriarcha Theopolos, ut ejiceretur Vitalianus Beatissimus de Dyptichis sed hoc nos non acquiescimus. Divalis sacra Constantini Pogonati*

ad Donum in principio Concilii Constantinopolitani III. & VI. Generalis, apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 619. B.

(b) Vide Epist. I. Vitaliani Papæ ad Paulum Cretensem, apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 459. E.

le quali parlando della caufadi Giovanni Vescovo di Lappa , da lui dichiarato innocente , e restituito al suo grado , rivocata , ed annullata la sentenza del Sinodo , e del Metropolitano di Candia , esorta quel Ministro , e quel Vescovo , cui scrive , ad operar sì , che resti eseguito il giudizio della Sedia Apostolica , e reintegrato Giovanni della sua Chiesa (a) .

VI. In questo medesimo anno DCLIX. e decimo ottavo dell' Imperio di Costante avendo questo Principe crudele ucciso Teodosio suo fratello germano , dopo aver più volte per le mani , e pe' l' ministero di questi [mentre qualche anno innanzi per gelosia di Regno lo avea fatto tondere , e consagrar Diacono dall' Eretico Patriarca Pietro] ricevuta la divina bevanda del sagra calice ; e combattuto perciò non pure dagl' interni rimordimenti , ma ancora dalla divina mano , che in vendetta dell' esecrando fratricidio lo teneva del continuo agitato coll' ombra , e l' immagine dell' ucciso fratello , il quale sovente comparivagli in sogno , e porgendogli una coppa , o calice : *Bevi* , dicea , *fratello* ; meditò portarsi lungi da que' luoghi , onde era da queste immagini funeste spaventato , e trasferire in Italia la Sede dell' Imperio , come narrano i Greci Scrittori , dal Cardinal Baronio , e dal Pagio allegati (b) . Ma non pose ad effetto questo disegno , se non circa l' anno DCLXIII. allora quando veggendosi odioso a tutti non solo per la morte data al fratello , ma ancora per gl' eccessi commessi nella persona di S. Martino , e di S. Massimo , e di altri suoi compagni ; per i quali eccessi conoscendosi malveduto universalmente in Oriente risolvè abbandonar la Sede di Costantinopoli , e trasferirsi in Italia . Giannone però attribuendo a tutt' altro la venuta di Costante in Italia fuorchè alle cose , che abbiamo sopra riferite , e negando fede a' Greci Scrittori , che le narrano , scrive . che *i più sensati Autori , fra i quali sono Anastasio Bibliotecario , e Warnefrido , dicono , che non per altro si fù mosso , se non per la cupidità di ricuperare Italia , e per la speranza di potere con le sue forze discacciare da questi luoghi i Longobardi* (c) . Ma primieramente Anastasio parlando della venuta di Costante in Roma niente affatto dice della cagione , che lo mosse a venire in Italia ; e Paolo Diacono , o sia Warnefrido , dicendo , che questo Principe ebbe disio di discacciare i Longobardi (d) , non si oppo-

ne a

(a) Vide Epist. II. Vitaliani ad Vaanum Cubicularium , & Epist. IV. ad Georgium Syracusan. apud Labbè Tom. cit. col. 461. & 462.

(b) Vide Baron. ad annum 659. n. 1. 2. & 3. & Pagium ad eundem annum n. 2.

(c) Giannone Tom. I. lib. 4. c. 10. pag. 279.

(d) Vid. Paulum Diacon. lib. 5. cap. 11.

ne a quanto non solamente narrano gli Storici Greci Teofane, Zonara, e Cedreno, ma ancora l' Autor Latino della Storia Miscella (a) intorno alla cagione, che mosse Costante ad abbandonar la Sede di Costantinopoli per tema del comun odio, in cui era incorso per le narrate scelleratezze: posciachè avendo egli tanto da riacquistare in Oriente di Provincie tolte a lui da' Saraceni, e potendo impiegar le sue forze per ricuperare con minore difficoltà, non li sarebbe venuto desiderio di ricuperar l' Italia da i Longobardi, i quali già assai prima che esso salito fosse all' Imperio la possedevano; e qualche altra cagione non lo avesse indotto ad abbandonare un' impresa più facile e più utile, per abbracciarne un' altra molto più difficile, e pericolosa. Ma poichè egli non si vedeva sicuro in Costantinopoli, pensò a trasferir l' Imperio in Italia, ed a tentar perciò di riacquistar quella parte di essa, ch'era occupata da i Longobardi. Ma essendoli riuscito vano questo tentativo, fermossi nulladimeno in Italia ozioso per più anni, fino a che fu in Siragusa, dopo avere acerbamente afflitti i miseri Siciliani, e gli altri Popoli delle vicine contrade soggette al Greco Imperio, da' suoi medesimi ucciso (b). Il che fa argomento, che non la cupidigia di vincere i Longobardi, da cui ricevè nelle prime sue mosse contro di loro considerabili sconfitte, ma il tedio di stare in Oriente, dov'era odiatissimo, lo mosse a trasferirsi in Italia. Dice però il vero Giannone, dove dopo aver parlato dello sbarco di questo Principe in Taranto coll' armata navale nella primavera dell' anno DCLXIII. e delle armi da lui con sua perdita mosse contro i Longobardi di Benevento, soggiunge, *che quando vide vana ogni sua opera, parendogli esser fuori d' ogni speranza di superare i Longobardi, perchè all' in tutto non parebbe inutile la sua venuta in Italia, pensò pieno di cruccio andare in Roma, ove ancorchè fosse stato accolto con molti segni di stima, e di venerazione da Vitaliano Romano Pontefice, in dodici giorni, che vi dimorò, non attese ad altro, che a spogliarla de' più ricchi ornamenti, che vi ritrovò; e tolse quanto eravi di più rado d' oro, d' argento, e di bronzo, e di marmo, e fattolo imbarcare ne' suoi legni per condurlo in Costantinopoli, egli per cammin terrestre tornossene a Napoli, &c. (c).*

VII. Questa fù la bella, e grata ricompensa, che questo Principe malvagio usò col Pontefice Vitaliano, e co' Romani per gl' onori, che da quello e da questi li furon fatti nel suo ingresso in Roma. Egli però

(a) Vid. Hist. Miscell. lib. 10. in Constant. Tom. 1. Rerum Italic. Script. 137. col. 1. C.

(b) Vid. Paulum Diaconum lib. 5. cap. 13.

(c) Giannone al luogo cit. pag. 281.

però volendo comparir Cattolico, e Religioso, il primo giorno si portò alla Basilica di S. Pietro a venerare il Sepolcro del Principe degl' Apostoli, ed offerì ivi doni, siccome il secondo giorno andò alla Chiesa di Santa Maria, offerendo anche ivi donativi, ed il terzo, che era di Domenica, tornò con tutto l' esercito al Tempio Vaticano ad assistere alla solennità della Messa, offerendo sopra l' Altare un prezioso Pallio; e così ne' giorni seguenti si portò alla visita di altre Basiliche, come narra distintamente il divulgato Anastasio (a). Ma questa pietà terminò collo spoglio di Roma, e specialmente delle tegole di bronzo, onde ricoperto era l' antico Tempio del Panteon dedicato alla Beatissima Vergine Maria, ed a' Santi Martiri (b): Maggiore però fù l' ingiuria, che fece Costante a Vitaliano, allorchè tornato, come si è detto, a Napoli, e indi andato a Reggio, e passato in Sicilia, dove fissò la sua dimora, per soddisfare all' ambizione di Mauro Vescovo di Ravenna, ed alle istanze dell' Efarca Gregorio concedè a colui il privilegio di autocefalia, esentandolo dalla potestà, e dall' autorità del Romano Pontefice, e costituendolo Capo indipendente della sua Provincia, come narra Agnello nel Pontificale Ravennese (c), e come apparisce da diploma, o, come diceasi, dal precetto imperiale sopra quest' autocefalia; il qual precetto da un Codice Estense pubblicato dal dottissimo P. D. Benedetto Bacchini nelle sue Note al Pontificale di Agnello, può vederfi nella gran Raccolta degli Scrittori delle cose d' Italia (d); e secondo i caratteri temporarj di esso, emendati dal riferito Bacchini, apparisce dato l' anno DCXLVI. nella Città di Siragusa. Così Mauro, che l' anno DCXLIX. nel Concilio Romano sotto S. Martino per mezzo de' suoi Legati avea condannata l'eresia de' Monoteliti cogl' autori di essa, vinto poi dall' ambizione, approfittandosi delle opportunità e delle similtà di Costante col Romano Pontefice, alzò bandiera di ribellione, e di scisma contro la Sedia Apostolica, e per mezzo di un privilegio nullo e profano tentò alzare il capo sopra la stessa Chiesa Romana. Ma non soffrì Vitaliano cotanto oltraggio all' autorità del suo Trono, nè che andasse impunita la superbia, e la scelleratezza di colui; che anzi avendolo chiamato, e citato in Roma a render conto della mal cercata, e peggio conseguita indipendenza, e sdegnando colui comparire, lo depose in contumacia, e con terribili anatemi lo separò dalla Chiesa, come si raccoglie dallo stesso Agnello (e), e come da i nonu-

(a) Anastasius in Vitaliano.

(b) Anastasius ibi.

(c) Agnellus lib. Pontifical. par. 2. in Mauro Tom. 2. Rer. Italic. Script. pag. 143. col. 1.

(d) Rer. Italic. Script. Tom. 2. pag. 146. col. 1.

(e) Rer. Italic. Script. Tom. 2. pag. 144. col. 1.

monumenti della Chiesa di Ravenna narra Girolamo Rossi nella Storia di quella Città (a). E come che Mauro assistito dalla potenza, e dall'amicizia dell'Esarca persistesse non solo nella sua pertinacia, ma osasse ancora contorcer simili anatemi in Vitaliano, per lo che da tutti i Vescovi d'Italia fu scomunicato; contuttociò non si mosse l'Imperadore per difendere il suo privilegio. In questo medesimo tempo finì di vivere Pietro Costantinopolitano circa l'anno DCLXVII. avendo tenuta quella Sede dodici anni compiuti, come, oltre Zonara, e le Tavole di Teofane, attesta ancora la Cronaca più corretta di Niceforo Patriarca. Essendo egli pertanto stato ordinato in quella Sede dopo la morte di Pirro accaduta circa l'Agosto dell'anno DLV: l'anno suo mortuale non può trarsi più in dietro dell'anno DLXVII. e ventesimo festo dell'Imperio di Costante. Per la qual cosa convien dire, che prendesse abbaglio Tarasio Patriarca di Costantinopoli, allorchè nel secondo Concilio Niceno, e settimo Generale, celebrato l'anno DCCLXXXVII. de' Monoteliti parlando, e de' Vescovi Costantinopolitani Cattolici, che succedero a Pietro, disse, che da Pietro, cioè, dalla sua morte fino al VI. Sinodo Generale non passarono più, che quindici anni (b): imperocchè essendo stato celebrato il festo General Concilio l'anno DCLXXX. quando i quindici anni, che scorsero da quello alla morte di Pietro si volessero ancora prender non compiuti, e comprendenti l'uno e l'altro termine, tornando indietro non si giunge più lontano dell'anno DCLXVI. nel quale Pietro appena averebbe potuto compier l'undecimo anno della sua Sede, ma non mai il duodecimo, come concordemente gl'attribuiscono tutti gli Scrittori.

VIII. Morto adunque Pietro, e respirando in Costantinopoli i Cattolici non pure per l'assenza dell'Imperadore protettor de' Monoteliti, ma ancora per la di lui creduta buona corrispondenza col Pontefice Vitaliano, e colla Chiesa Romana, fù eletto, e ordinato Vescovo di Costantinopoli Tommaso uomo Cattolico, il quale avendo scritte lettere sinodiche al Pontefice Vitaliano, non potè a quello mandarle ne' due anni, che rese quella Sede, per le continue scorrerie de' Saraceni, che tenevano assediata Costantinopoli, come attestò Giorgio Diacono della Chiesa Costantinopolitana, e Custode, o Prefetto dell'Archivio, nel Concilio festo Generale

(a) Hieronymus Rubens lib. 4. Hist. Ravennatis.

(b) A Petro, qui ex his novissimus eidem Throno praesedit, usque ad sextam Synodum an-

ni plus non transferunt, quam quindecim. Concilium Nicænum II. VII. Generale, A&I. prima, apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 738. D.

le (a). Ma poichè di quest'assedio della Città di Costantinopoli ne' due anni, in cui Tommaso tenne quella Sede, non fa menzione Scrittore alcuno; perciò questo passo è paruto a molti così difficile, che hanno creduto non doverfi prestare ad esso alcuna fede. Il Cardinal Baronio fu d'avviso, che nel citato passo sia stato depravato il testo del sesto Concilio (b). Il Combesio stimando, che per molto intervallo fosse distante l'ordinazione, e il Patriarcato di Tommaso dal biennale assedio della Città di Costantinopoli, nega doverfi prestar fede a Giorgio Diacono, che lo narra (c). Antonio Pagi stima, che questo nodo proceda dalla prava interpretazione del testo greco fatta dall'Interprete latino, sostenendo, che nel greco non si parla in alcun modo d'assedio (d). Ma noi crediamo, che piana e facile si possa render l'intelligenza di questo luogo, quando sia ben inteso un passo ambiguo di Teofane, che ha somministrato a molti cagione d'oscurare colle loro ricerche questa faccenda: imperocchè dopo aver Teofane parlato della poderosa armata navale, colla quale i Saraceni si portarono ad assalir la Città di Costantinopoli l'anno quinto dell'Imperio di Costantino Pogonato, corrispondente all'anno DCLXXII. dell'Era vulgare, e della prodigiosa vittoria, che in quell'anno stesso riportarono i Greci sopra gli stessi Saraceni con una totale disfatta, soggiunge, che questa guerra durò sette anni: onde alcuni hanno creduto, che il principio di questa guerra settennale, di cui parlano ancora Zonara, Cedreno, e Niceforo Patriarca, debba prendersi dall'anno v. dell'Imperio di Costantino Pogonato, quando piuttosto in quest'anno ebbe fine la guerra co' Saraceni durata sette anni, colla famosa vittoria, che sopra di loro fu riportata da' Greci. Il principio adunque di questa guerra dee prendersi dall'anno ventesimoquinto dell'Imperio di Costante, e DCLXVI. dell'Era vulgare; mentre da quest'anno cominciarono i Saraceni ad infestar la Tracia, e la Città di Costantinopoli per mare e per terra, non già perchè cingessero questa Città di rigoroso assedio, ma perchè da quell'anno sino all'anno DCLXXII. continuamente con armi infeste la tennero circondata, come osserva

Tom. VI.

O

eru-

(a) *Hic mihi presso est, cum his & authentica synodica bullata, que facta sunt a Thoma sancta memoria quondam Patriarcha ad Vitalianum sancta memoria quondam Papam Romanum, qua etiam volens ad eum dirigere, propter impiorum Saracenorum incusum assiduum imminentem, ut nostis, & obsessionem, que facta est per biennium, quo gessit Episcopatum,*

non valuit dirigere. Concilium sextum General. Aet. XIII. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 998. C.

(b) Vide Baronium ad annum 656. n. 40.

(c) Combesius in ! ist. Monothelitar. Dissert. pro actis sextæ Synodi cap. 2. §. 4.

(d) Pagi ad annum 672. n. 14.

eruditamente il Goar nelle note sopra Teofane (a). Cominciò adunque la spedizione de' Saraceni contro Costantinopoli l'anno DCLXVI. come ancora osserva il Petavio (b), e durò sette anni, fino all'anno DCLXXII. e quinto dell' Imperio di Costantino Pogonato. Essendo adunque Tommaso stato eletto, ed ordinato Vescovo di Costantinopoli l'anno DCLXVII. in cui era cominciata questa spedizione, con tutta verità potè il sopraddetto Giorgio attestare nel sesto General Concilio, che Tommaso ne' due anni, che reffe quella Sede non potè spedir le sue sinodiche Cattoliche a S. Vitaliano per le scorrerie de' Saraceni nelle vicinanze di Costantinopoli, e per la strettezza, in cui tenevano quella Città. Nè l'Interprete latino alterò il testo greco del Sinodo nell'interpretar per assedio quello, che Giorgio disse in greco παράσειν, cioè, presenza: imperocchè essendo quella Città infestata dalle scorrerie de' Saraceni, che intorno ad essa erano presenti, potea in acconcia maniera dirla assediata. Ma ciò meglio si potrà intendere recando il greco testo del Sinodo citato, dove si legge: ἄτην καὶ ἀποσῆλαι πρὸς αὐτὸν βελήθειν αὐτῷ, διὰ τὴν γνομίην, ὡς ἐπίσασθαι, τῶν ἀδίων Σαρακηνῶν, ἐπιμοῦτον (forse ἐπιμίον) κωσποδραμὴν, ἢ παράσειν ἕως τὸν δευτέρου χρόνου δι' ἐπισκοπήσῃ, ἀπέμψαι καὶ ἰσχυρὰ. *Le quali [sinodiche] volendo esso [Tommaso] mandare a lui, [a Vitaliano] per le assidue scorrerie fatte, come vi è noto, dagl'empj Saraceni, e per la loro presenza, nel tempo di due anni, in cui egli tenne la Sedia Episcopale, non potè mandare.* Niente adunque si ha da questa attestazione di Giorgio Diacono, che sia contraria alla Storia di que' tempi; ma bensì da essa si raccoglie il tempo, in cui Tommaso Cattolico tenne la Sede di Costantinopoli, cioè, dall'anno DCLXVII. fino all'anno DCLXIX.

IX. In questi medesimi tempi Costante, il quale fin dall'anno DCLXIV. avea fissato in Sicilia il suo soggiorno nella Città di Siragusa, come narra il vulgato Anastasio nella vita di Vitaliano (c), dopo essere ivi dimorato cinque anni, cioè, dalla settima fino alla XII. Indizione (d), e dopo aver con inaudite estorsioni, e con acerbissime esazioni ridotte all'estrema calamità le Provincie di Calabria, di Sicilia, di Sardegna, e di Africa, e spogliate le Chiese de' sagri vasi, ed altri preziosi arredi, come attesta Paolo Diacono, e da esso Anastasio (e); finalmente colpito dalla divina giustizia pagò la pena de' suoi

(a) Goar in notis ad Theophan. ad ann. 5. Constantini Pogonati.

(b) Petavius in notis ad Histor. Nicephori Patriarche.

(c) Anastasius in Vitaliano.

(d) Anastasius loc. cit.

(e) Paulus Diaconus de gestis Longobardor. lib. 5. cap. 13. Anastasius in Vitaliano.

suoi misfatti, ucciso miseramente l'anno DCLXVIII. mentre stava nel bagno (a). E comechè intorno al giorno ed all'anno mortuale di Costante sia molta varietà tra i medesimi Critici, attesa la varietà de' Codici di Anastasio, ne' quali trovandosi concordemente segnato il dì mortuale di Costante li 15. di Luglio, si trova diversa l'Indizione; mentre in altri si vede segnata l'undecima, ed in altri la duodecima, contuttociò non crediamo di dover prender partito tra queste opinioni, parendoci il nodo difficilissimo a distrigarsi: imperocchè ammettendo, che Costante fosse ucciso li 15. di Luglio corrente la duodecima Indizione, i quali caratteri di tempo corrispondono all'anno DCLXIX. converrebbe dire, che fossero errate le note del Proconsolato di Costantino Pogonato espresse nella prima Azione del festo Concilio Generale, come dimostra chiaramente il Pagi (b): perciò egli ritenendo la duodecima Indizione cominciata dal Settembre dell'anno DCLXVIII. dissente da Anastasio circa il giorno mortuale, e vuole, che Costante morisse dopo il primo di Settembre dell'anno DCLXVIII. e prima del giorno settimo di Novembre dello stesso anno (c). Altri ritenendo il giorno 15. di Luglio per lo dì mortuale di Costante, e la XII. Indizione, e volendo, che egli morisse nell'anno DCLXIX. sono costretti ad asserire, che sieno errate le note del Consolato di Costantino Pogonato espresse nella prima Azione del festo Sinodo, e che in luogo di quelle note, *post Consulatum ejus decimo tertio* debba leggerfi *duodecimo* (d): essendo cosa certa, che dal mese di Luglio dell'anno DCLXIX. in cui Costantino Pogonato procedè la prima volta Consolo dopo la morte del Padre, fino al mese di Settembre dell'anno DCLXXX. in cui fu celebrata la prima Azione del festo Concilio Generale, non si possono contar più, che dodici anni non compiuti. Considerando noi pertanto, che in molti Codici di Anastasio si legge l'Indizione XI. come pure si legge nella splendidissima Romana edizione dello stesso Anastasio, ci sembra di dover ritenere questo carattere di tempo insieme col giorno indicato de' 15. di Luglio, e dire per conseguenza, ch'egli morì l'anno DCLXVIII. nel giorno predetto; e che perciò ottimamente nella prima Azione del detto Concilio venga segnato il XIII. Postconsolato di Costantino. Vero è, che secondo questa opinione converrebbe dire, che fosse errata la nota del Consolato del medesimo Costantino Pogonato espresa nella decima ottava Azione del detto Concilio

O 2

(a) Anastasius in Vitaliano.

(b) Pagi in Critica ad annum 668. n. 3.

(c) Pagius ibi.

(d) Vide P. Mansi ad Critic. Pagi ad annum 668. n. 3.

cilio VI. Generale, celebrata il giorno sedici di Settembre dell' anno DCLXXXI. ed in luogo della nota, *post Consulatum ejus anno decimo tertio* legger *decimo quarto*: ma in qualunque delle due riferite opinioni, che si voglia seguire, dovendosi necessariamente correggere una delle due note segnate nelle riferite Sessioni prima, e XVIII. potrebbe parere, che non doverfer perciò abbandonarsi i caratteri di tempo segnati ne' più corretti esemplari di Anastasio, che segnano la morte di Costante li 15. di Luglio nell' XI. Indizione. Contuttociò nel caso, che si volesse suporre, che il decimo terzo Consolato di Costantino Pogonato fosse cominciato alcuni giorni dopo li 16. di Settembre dell'anno DCLXXX. come per modo di esempio li 20. di Settembre; correndo questo Consolato fino alli 20. esclusivamente del Settembre dell' anno DCLXXXI. allora il giorno settimo di Novembre dell'anno DCLXXX. in cui fu celebrata la prima Azione, ed il dì 16. di Settembre dell'anno DCLXXXI. in cui fu tenuta l'Azione decimaottava, ottimamente farebbon segnate colla nota del decimo terzo Consolato di Costantino Pogonato: che in questa ipotesi il primo Consolato di esso Costantino assunto dopo la morte del Padre Costante sarebbe cominciato alcuni giorni dopo li 16. di Settembre dell' anno DCLXVIII. ed in conseguenza la morte di Costante sarebbe seguita qualche giorno dopo li 16. dello stesso mese, corrente l' Indizione XII. ed in questa guisa sarebbe da abbracciarsi l'opinione del Pagi, che nella XII. Indizione conviene con alcuni Codici di Anastasio nell' anno mortuale di Costante, ma non conviene nel giorno; laddove nell' altra opinione, che conviene co i detti Codici di Anastasio così nell' Indizione, come nel giorno mortuale, sarebbe necessario corregger le note del Consolato di Costantino; la qual cosa senz'una evidente cagione non sembra, che debba farsi. Ma che che sia di ciò; ucciso Costante avendo i ribelli sollevato all' Imperio un certo Mezio, o Mesenzio, Armeno di Nazione; Costantino Pogonato, che dal Padre fino dall' anno DCLIV. era stato dichiarato Augusto, e consorte dell' Imperio, assunta col Consolato la suprema dignità Imperiale, si portò coll' esercito in Sicilia, ed assalito il nuovo Imperadore, o, per meglio dire, il Tiranno, l'uccise, e sconfisse tutti i suoi seguaci, come narrano i Greci Annalisti Teofane, e Cedreno. In questa spedizione esser stato ajutato dal Pontefice S. Vitaliano ne fa egregia testimonianza l' istesso Costantino nella lettera scritta dappoi a Dono Papa, nella quale parlando della resistenza, che esso avea fatta alle istanze de' Monoteliti di cancellar da i Dittici Ecclesiastici il nome di Vitaliano; dicendo, che non avea voluto

luto consentire a queste richieste per alcune ragioni, soggiunge: *Questo ancora per la carità conferita a noi dallo stesso Vitaliano, mentre vivea, nella morte de' nostri Tiranni (a).*

X. Tornato Costantino dalla spedizione di Sicilia in Costantinopoli fece compagni dell' Imperio i due suoi minori fratelli Eraclio, e Tiberio. Fu questo Principe diverso dal Padre intorno alla Religione; favorì i Cattolici, e fu osservantissimo verso la Sedia Apostolica. In tanto passato all' altra vita Tommaso Patriarca di Costantinopoli, Prelato Cattolico, circa il principio dell' anno DCLXIX. li successe nel Trono Costantinopolitano Giovanni, uomo similmente Cattolico, il quale tenne quella Sede, secondo Niceforo Patriarca, cinque anni, e nove mesi. In tempo di questo Patriarca passò all' altra vita S. Vitaliano, Pontefice da tutti gli Scrittori Ecclesiastici lodatissimo per la grandezza dell' animo, per lo studio della Cattolica Religione, e per la somma prudenza, con cui governò la Chiesa in tempi turbatissimi, facendo valere la sua autorità tanto in Occidente, come in Oriente. Onde se le sue gesta fossero state a' posteri tramandate, farebbe egli da paragonarsi a i più gran Pontefici, che abbia avuti la Chiesa. Sappiamo però da Beda, che essendo morto nell' anno DCLXIV. Deusdedit Arcivescovo di Canterbury, Egeberto Re di Canzia, ed Ofvio Re di Northumbria mandarono a Roma Wigardo Prete, acciocchè da Vitaliano ordinato fosse in luogo di Deusdedit; ma che pervenuto a Roma Wigardo, e presentate le lettere al Pontefice, dopo poco tempo egli co i compagni essendo stati estinti dalla peste (b), non volle Vitaliano senza notizia di que' Regi sostituire alcuno in quella Sede: onde scrisse ad Ofvio Re di Northumbria, narrandoli la morte di Wigardo, e la difficoltà di eleggere il successore. Sono queste lettere riferite da Beda (c), nelle quali tra le altre cose loda il Pontefice la fede di quel Re, riferisce, che manda a lui, ed alla sua consorte Enfleda alcune reliquie de' Santi, e l'esorta a procurare, che in quell' Isola sia celebrata la Pasqua nel tempo legittimo, secondo la tradizione Apostolica, e della Romana Chiesa. Intanto cercando il Pontefice persona idonea da ordinare Arcivescovo in quell' Isola, trovò Teodoro Monaco Greco, uomo per la probità de' costumi, e per l' età venerabile, erudito nelle sagre, e profane lettere, e perito così nella greca, come nella latina favella; il quale fu da Vitaliano ordinato

Arci-

(a) τὸ το δὲ καὶ διὰ τῆς προσηχθῆσαι ἡμῶν
 ὡς ἀπὸ παρὰ τοῦ αὐτοῦ Βιταλιανῶν ἐν τῇ ζῴῃ αὐτοῦ
 ἐπὶ τῆς κινήσεως τῶν ἡμετέρων τυράννων. Epist.
 Constantiniani Pogonati ad Donum apud Labbè

Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 620. C.

(b) Beda lib. 4. Hist. Anglic. cap. 1.

(c) Beda lib. 3. cap. 29.

Arcivescovo degl' Ingleſi il giorno 26. di Marzo dell' anno DCLXVIII. e fu mandato in Britannia li 25. di Maggio , come riferiſce Beda (a) . Eſſendoli Teodoro fermato alquanto nelle Gallie , e trattando con Agelberto Veſcovo di Parigi , ſeppe da queſti i privilegj , che S. Gregorio Magno avea conceduti ad Agoſtino primo Veſcovo di Canterbury , per li quali avea conſeguita autorità , e giurisdizione ſopra tutte le Chieſe d' Inghilterra ; la quale autorità , per eſſer recente quella Chieſa , non avea potuto eſercitare . Per la qual coſa Teodoro prima di portarſi in Brettagna ſcriſſe a Vitaliano , pregandolo a conſermare nella ſua perſona queſt' autorità ſopra tutte le Chieſe di quell' Iſola : alla qual domanda conſentì benignamente il Pontefice , concedendo a lui tutta quel' autorità , e giurisdizione , che S. Gregorio Magno avea conceduta ad Agoſtino , come appariſce dalle ſue lettere recitate dal Malmesburienſe (b) , e dalla Raccolta de' Concilj Britannici del Wiltkeins , recate dal P. Manſi nella ſua nuova aggiunta a' Concilj Labbeani dell' edizione di Venezia (c) . Quanto poi foſſe riſpettata in quell' Iſola l' autorità della Sedia Apoſtolica , e del Pontefice Vitaliano ſi rende manifeſto da quello , che narra Beda circa la controverſia agitata da quegli Eccleſiaſtici intorno al dì della celebrazione della Paſqua ; la qual controverſia in un' adunanza tenuta alla preſenza del Re fu riſolta ſecondo la tradizione ſpiegata da Vitaliano ; e fu vendicata l' autorità della Sedia Apoſtolica (d) . Coſì adunque queſto Santo Pontefice dopo aver governata quattordici anni , e ſei meſi , e , come altri vogliono , cinque meſi , ed un' giorno la Chieſa , paſſò alla celeſte gloria il dì 26. di Gennajo dell' anno DCLXXI. (e) A Vitaliano dopo due meſi e 13. giorni di Sede vacante ſucceſſe nel Trono Apoſtolico Adeodato Monaco Romano , ordinato nel meſe di Aprile dello ſteſſo anno DCLXXII. Intorno però alla Cronologia del Pontificato coſì di Adeodato , come di Dono ſuo immediato ſucceſſore ſono coſì varie , e diverſe le opinioni degli Eruditi moderni , a i quali è paruto dover correggere , ed emendare i caratteri del tempo deſcritti da Anaſtaſio , che hannò reſa affai più oſcura , e più intrigata queſta faccenda di quello , che ſi foſſe per lo innanzi . Quindi fra gli altri il Papebroccio , il Bacchini , ed il Pagi hanno ciaſcheduno formata una Cronologia a loro modo , ſeguendo ciaſcheduni le proprie conghietture .

Noi

(a) Beda lib. 4. cap. 1.

(b) Malmesburienſis lib. 1. de Pontifice .

(c) Vide Joannem Dominicum Manſi in nova Colleſt. Concil. Tom. 1. col. 493. D.

(d) Vid. Bedam lib. 3. Hiſt. Anglor. cap. 125.

(e) Vide Pagium in Critic. ad annum 672. num. 2.

Noi per tanto non stimando di doverci impegnare in alcun partito , si perchè non abbiamo fondamenti di stabilire alcuna cosa di certo , o almeno di più probabile , si perchè intorno all' affare del Monotelismo niente possiamo rilevare dall' ordine esatto de' tempi , essendo oscurissimi gli atti di questi due Pontefici , rimettiamo i Lettori a quello , che sopra la Cronologia di questi due Papi è stato recentemente scritto da un dottissimo Autore , da cui sono esaminate le opinioni degli accennati Scrittori (a) . In tempo del Pontificato di Adeodato , che tenne la Sede Apostolica secondo Anastasio quattro anni , due mesi , ed alcuni giorni , essendo passato all' altra vita Giovanni Costantinopolitano circa l' anno DCLXXIV. fù sostituito in suo luogo Costantino Diacono , ed Economo , e custode de' vasi di quella Chiesa , come narra Niceforo (b) ; il quale secondo l' istesso Niceforo sedè nel Solio Costantinopolitano un anno , due mesi , ed otto giorni .

XI. Che questi tre Patriarchi , i quali dopo l' empio Monotelita Pietro sederono successivamente nella Sede Costantinopolitana , fossero Cattolici , non ce ne lasciano dubitar gli atti del VI. Sinodo Generale , dove per ordine de' Giudici essendo stati da Giorgio Diacono e custode degli Scrigni recati dagl' Archivj , e da i Registri della Chiesa Costantinopolitana gli autentici scritti de' tre nominati Patriarchi , per veder se contenessero l' errore del Monotelismo , ed essendo state prodotte le sinodiche originali di essi tre Patriarchi , e recitate nel cospetto de' Padri , furon trovate cattoliche . Quindi essendo stato dal sagro Concilio ingiunto al detto Giorgio Diacono solenne giuramento , per cui solennemente attestasse , che avendo fatta diligente ricerca nell' Archivio , e ne' Registri della Chiesa Costantinopolitana non avea trovati scritti , o libelli presentati a' riferiti tre Vescovi , ne' quali libelli si asserisse una sola volontà , ed una sola operazione ; prestato da Giorgio il solenne giuramento impostogli , il sagro Concilio dichiarò , che i detti Patriarchi Tommaso , Giovanni , e Costantino dovevano rimanere indenni da censura , e che i loro nomi dovevano recitarsi ne' sagri Dittici delle Chiese , come quelli , ch' erano stati trovati senza macchia , e irriprensibili circa la retta fede (c) . Essendo passato

(a) Vid. Cajetanum Cenni in Notis Chronolog. ad vitam Adeodati Tom.4. Anastasii edit. Rom. pag.75.

(b) Vid. Pagium ad annum 664. n.2.

(c) Nos sanctae memoriae tres viros, idest, Thomam, Joannem, & Constantinum, praevindimus in indemnitate manere, atque in sacris

Dipsychis sanctarum Ecclesiarum recitari, utpote qui in omnibus immaculati, & irreprehensibiles inventi sunt circa rectam nostram Christianorum in fidem. Concil. Constantinopolitan. III. G^o nerale VI. Aet. XIII. apud Labbè Tom.7. Concil. edit. Ven. col.998. & 999.E.

fato all'altra vita Adeodato nel mese di Giugno dell'anno DCLXXVI. quasi nel tempo medesimo finì di viver il Patriarca Costantino. Al Pontefice Adeodato dopo quattro mesi, e quindici giorni di Sede vacante successe Dono Romano. A Costantino fu sostituito nella Sede Costantinopolitana Teodoro, uomo malizioso, ed iniquissimo Monotelita; il quale per ingannar l'Imperadore, che vedea inclinatissimo a stabilir la concordia colla Sedia Apostolica, e dispostissimo perciò ad abbracciare i consigli, e le disposizioni de' Romani Pontefici, pensò con maniere artificiose di alienarlo dalla Chiesa Romana, rappresentandoli, che non avea scritte le sinodiche secondo il costume al Pontefice Dono, perchè temea, che fossero da quello rigettate: studiandosi d'insinuargli, che per una controversia di soli nomi ricusavano i Romani Pontefici comunicar co' Vescovi d'Oriente, quasi a capriccio volessero fomentar la discordia. Unitosi a Macario Antiocheno perduto Monotelita, e che poco dappoi fu nel festo Sinodo condannato come pertinacissimo eretico, fece istanza al medesimo Imperadore, che fosse cassato il nome di Vitaliano da' sagri Dittici. Di tutto ciò rende testimonianza l'istessa lettera, o, come dicevasi, sagra del medesimo Imperador Costantino Pogonato, indirizzata al Pontefice Dono (a). Ma costui due anni dappoi, cioè, l'anno DCLXXVIII. dal medesimo Imperadore fu deposto, e sostituito in suo luogo Giorgio (b). E comechè il Pagi sostenga contro il Cardinal Baronio, che Teodoro non fu deposto dal Trono Costantinopolitano per cagione dell'eresia, ma per altre cagioni, che egli non spiega (c); contuttociò da quello, che abbiamo detto si può facilmente credere, che studiandosi colui di frastornare il pensiero dell'Imperadore di udire in questa controversia i consigli, ed il sentimento della Sedia Apostolica, e d'impedire il Concilio Generale, che di comun consenso, e co' Legati del Romano Pontefice avea risoluto di convocare; e non rendersi, come i Principi suoi predecessori aveano fatto, alle sole insinuazioni de' suoi Greci; venisse perciò deposto come turbatore di quella concordia, che egli volea stabilir colla Chiesa Romana. E sebbene tollerò Macario Antiocheno ostinatissimo Monotelita, e l'istesso Giorgio successor di Teodoro, e diede loro gli onori di Patriarchi fino a che non fosse risolta e dal Pontefice, e dal Concilio la controversia; costoro però non si opposero al di lui disegno: poichè

Ma-

(a) Vide Epistol. Constantin. Pogonati ad Donum apud Labbè Tom.7. Concil. edit. Ven. col.615. C.D.E. & col.619. B.

(b) Vid. Pagi ad annum 678. n.5.

(c) Pagi ad annum 681. n.6.

Macario uomo di spirito forte confidava nella sua franchezza di poter convincer d'errore la stessa Sede Apostolica, e perciò non temea del Concilio; e Giorgio di animo docile, che si rese alle lettere di S. Agatone, ed alle insinuazioni del Concilio, abbracciando la fede Cattolica, non abborriva da' mezzi, onde potesse conoscer la verità.

XII. In quanto al Pontefice Dono, toltone quel poco, che di lui narra Anastasio, e la lettera di Costantino Pogonato a lui indirizzata, ma da esso non ricevuta; altro di rimarcabile non sappiamo, se non due cose, che rendono memorabile il suo Pontificato. L'una, che la Chiesa di Ravenna, la quale per lo scisma, e per la superbia di Mauro si era separata dalla Sede Romana, tornò all'ubbidienza, ed alla soggezione di essa (a): L'altra è la Cometa, che nel mese di Agosto, essendo egli eletto, e non ancora ordinato, comparve, della quale oltre Anastasio (b) favella ancora Beda, assegnandola all'anno DCLXXVIII. (c) Ma di questa Cometa, e delle sue diverse assegnazioni osservate da esattissimi Astronomi secondo il sistema planetario trovato da Gian Domenico Cassino, può vedersi ciò, che è stato dottissimamente osservato dall'eruditissimo Padre D. Gian Francesco Baldini nelle sue Note all'Anastasio dell'edizione Romana (d). Ma quanto tempo tenesse Dono la Sede Romana, ed in qual anno morisse, è oggi grandissima quistione tra i Critici di sommo grido. La varietà, che si vede ne' Codici di Anastasio, e ne' Catalogi più antichi, mentre altri danno a questo Pontefice un anno, cinque mesi, e dieci giorni di Sede; altri, ritenuti i mesi, ed i giorni, gli attribuiscono due anni, cinque mesi, e dieci giorni di Pontificato; ha divise le opinioni degli uomini dotti. Il Cardinal Baronio seguendo la lezione comune d'Anastasio, e degli antichi Catalogi, ascrivendo a Dono un anno di Pontificato co i mesi, ed i giorni predetti, vuole, che ei morisse l'anno DCLXXVIII. ma non conviene con Anastasio nel giorno mortuale segnato gli undici di Aprile, ma crede, che Dono qualche altro mese di più prorogasse la sua Sede (e). Antonio Pagi seguendo anch'esso la lezione comune di Anastasio, e de' Catalogi, e l'opinione degli Scrittori, è del medesimo sentimento del Baronio, a riserva del giorno mortuale, che egli con Anastasio lo assegna agl'undici di Aprile (f). D. Benedetto Bacchini seguitando la comune lezione circa la Sede di

Tom. IV.

P

Do-

(a) *His temporibus Ecclesia Ravennatum, qua se ab Ecclesia Romana segregaverat causa autocefalia, denud se pristina Sedis Apostolica subjungavit. Anastasius in Dono.*

(b) *ibi.*

(c) Beda lib. 4. Hist. Anglic. cap. 11.

(d) Baldinus in Notis ad vitam Doni T. 44 Anastasi edit. Rom.

(e) Baronius ad annum 678. n. 1. & 2.

(f) Pagine ad eundem annum n. 2.

Dono di un anno, cinque mesi, e dieci giorni, consente col Baronio, e col Pagi circa l'anno della morte di questo Pontefice, ma dissente da loro circa il giorno, fissandolo alli quattordici di Marzo dell'anno DCLXXVIII. (a) Daniele Papebroccio benchè convenga con Anastasio, e con tutti i sopraddetti Scrittori circa un anno, cinque mesi, e dieci giorni di Sede; avendo nulladimeno attribuito un anno di più al Pontificato di Adeodato, e fissata un anno più giù l'ordinazione di Dono, vuole, che egli morisse li tredici di Marzo dell'anno DCLXXIX. cioè, un anno dopo di quello, che assegnano tutti gl'altri per l'anno mortuale (b). Sapendosi per tanto dal consenso de' Codici di Anastasio, e di tutti i Catalogi, che dopo la morte di Dono vacò la Sede due mesi, e quindici giorni; ciascheduno de' riferiti Scrittori a misura dell'anno, e del giorno mortuale di Dono da loro determinato, hanno ancor fissato l'anno, ed il giorno dell'ordinazione di S. Agatone successore di Dono. Il Baronio, che non ha determinato il giorno della morte di Dono, nèppure ha fissato quello dell'ordinazione di Agatone: e solo può raccorsi, che avendo esso prolungata la vita di Dono alcun mese dopo gli undici di Aprile del DCLXXVIII. ne debba seguire, che l'ordinazione di Agatone succedesse dopo li 27. di Giugno dello stesso anno. Il Pagio avendo determinato con Anastasio il dì undici di Aprile dell'anno DCLXXVIII. per la morte di Dono, vuole in conseguenza, che l'ordinazione di Agatone succedesse il dì 27. di Giugno dell'anno stesso. Il Bacchini, che alli 14. di Marzo dell'anno DCLXXVIII. affige la morte di Dono, alli 30. di Maggio dello stesso anno assegna l'ordinazione d' Agatone. Il Papebroccio, che alli 13. di Marzo dell'anno DCLXXIX. assegna la morte di Dono, alli 29. di Maggio dello stesso anno riferisce l'ordinazione di Agatone. Da tutti questi dissente un novello dottissimo Scrittore de' nostri tempi, e consentendo col Pagi circa il giorno mortuale di Dono fissato agli undici di Aprile, e l'ordinazione di Agatone determinata per li ventisei di Giugno, consente per diversa ragione nell'anno col Papebroccio, e dissente nel giorno. Dissi, per diversa ragione consente col Papebroccio in quanto all'anno: posciachè questi sebbene convien con Anastasio, e cogl'antichi Catalogi in quanto alla durazione della Sede di Dono di un anno, e cinque mesi, e dieci giorni; avendo nulladimeno dato un anno di più al Pontificato di Adeodato, è costretto a fissa-

(a) Vid. D. Benedictum Bacchinium in Pontifical. Agnelli lib. 2. Rer. Italic. Scriptor. T. 2. pag. 130. B. C.

(b) Papebrochius in Conatu Hist. Chronol. ad Catalog. RR. Pontif. in Dono.

fissare un anno più giù l'ordinazione di Dono; ed in vece di assegnarla all' Ottobre, o al Novembre dell' anno DCLXXVI. l' assegna all' Ottobre dell' anno DCLXXVII. Ma egli fissando con tutti gli altri l' ordinazione di Dono al Novembre dell' anno DCLXXVI. contro Anastasio, e contro gli antichi Catalogi attribuisce un anno di più alla Sede di Dono: e ciò per seguitare Anastasio, ed i Catalogi, che danno al Pontificato di Agatone due anni, sei mesi, ed alcuni giorni di Sede; il qual tempo può solamente correr dal Giugno dell' anno DCLXXIX. sino al Gennajo dell' anno DCLXXXII. mortuale di Agatone: dove assegnandosi la sua ordinazione all' anno DCLXXVI. converrebbe aggiungere un anno di più a quelli, che son notati da Anastasio, e dagli antichi Catalogi (a). Noi non intendiamo opporci al sentimento di questo erudito Scrittore, nè vogliamo porre in discussione la sua opinione. Ma quando sia necessario abbandonare Anastasio, e gli antichi Catalogi circa il tempo della Sede o di Dono, o di Agatone, e dare ad uno di questi Pontefici un anno di più, oltre di quelli, che loro vengono assegnati ne' riferiti monumenti, stimiamo meglio aggiunger quest' anno al Pontificato di Agatone, dove possa molto valere a contener le gesta di questo Pontefice, che mal si posson comprendere nel corso di due soli anni, e sei mesi, che accrescerlo al Pontificato di Dono, dove farebbe totalmente ozioso. Convenghiamo pertanto col Baronio, col Bacchini, col Pagi, e con altri molti circa l' anno mortuale di Dono, fissandolo nell' anno DCLXXVIII. ma circa il giorno sentiamo col Cardinal Baronio, che questi debba prorogarsi almeno due mesi oltre gli undici di Aprile; cosichè computato l'interpontificio tra esso Dono e Agatone, l'ordinazione di questi cadesse nel mese di Agosto, prima che in Costantinopoli si sapesse la morte di Dono: la qual cosa più facilmente verrà a dimostrarsi colle gesta del Pontefice Agatone.

XIII. Primieramente adunque è cosa certa, che la divale di Costantino Pogonato scritta a Dono sotto li 12. di Agosto dell' anno DCLXXVIII. indicato dalla sesta Indizione ivi espressa (b), non fu ricevuta da Dono, ma da Agatone, come attesta il vulgato Anastasio (c). Or se Dono fosse sopravvissuto sino agli undici di Aprile dell'

P 2

an-

(a) Vide Cajetanum Cenni in Notis Chronolog. ad vitam Doni, & Agathonis, Tom. 4. Anastas. edit. Rom.

(b) *Data pridie idus Augusti Constantinopoli Inditione vi. Epist. Constantin. Pogonati ad Donum, praemissa Concilio Generali Constantinopolitano apud Labbè Tom. 7. Concil. edit.*

Ven. col. 614.

(c) *Hic suscepit divalem iussionem piissimorum Principum Constantini, Tiberii, & Heraclii Augustorum, per Epiphanium gloriosum a secretis missam praedecessori suo Dono Papa. Anastasius in Agathone.*

anno DCLXXIX. com' è possibile , che nello spazio di otto mesi , quanti corrono dalli 12. di Agosto del DCLXXVIII. sino agli undici di Aprile del DCLXXIX. non avesse Dono ricevuta questa lettera; o avendola ricevuta , come potea riceverla , nello stesso anno DCLXXVIII. si stesse tanti mesi ozioso senza rispondere , senza far nulla in un affare di tanta importanza? Se poi fosse Dono passato all'altra vita gli undici di Aprile dell'anno DCLXXVIII. come li dodici Agosto del medesimo anno dopo quattro interi mesi averebbe potuto l' Imperadore ignorar la sua morte? Convien dunque dire , che Dono morì nell'anno DCLXXVIII. e che morì dopo alcuni mesi dal giorno undici di Aprile , e che per conseguenza l'ordinazione d'Agatone succedesse nel mese di Agosto , dappoichè dall' Imperadore fu scritta quella divale . E benchè il Papebroccio per sciorre questo nodo abbia osservato , che la data della lettera di Costantino Pogonato a Dono non trovasi nel testo greco , e nè tampoco nell'antica latina versione secondo l' edizion di Parigi dell' anno 1524. che si enuncia presa da un antico Codice scritto in tempo di Papa Sergio , e riposto nel Patriarchio della Chiesa Romana ; contuttociò , come nota il P. Abate Bacchini , ancorchè quella data potesse dirsi aggiunta al testo greco da qualche Autore latino , non debbe perciò dispregiarsi come falsa ; posciachè fu aggiunta per attare quella medesima lettera al Pontificato di Agatone : e sebbene può esser corso vizio nel giorno ; non è viziata nulladimeno nell'anno (a) . Comunque però siasi di questa data , non può negarsi , che la divale scritta a Dono non fu da lui ricevuta , prevenuto dalla morte , come apparisce dal titolo della medesima divale tanto nel greco , quanto nel latino (b) . Dalla quale iscrizione si potrebbe anche inferire , che questa lettera fu scritta bensì o vivente Dono , o mentre credeasi vivente , e che nel tempo , in cui essa fu recata a Roma , trovato morto Dono , e vacante la Sede , fosse poi data ad Agatone quando fu ordinato . La qual cosa certamente non sarebbe potuta avvenire , se Dono avesse prorogata la vita sino agli undici di Aprile dell'anno DCLXXIX. poichè allora converrebbe dire , che quella lettera fosse stata scritta per lo meno nel Marzo , e non fosse ricevuta da Agatone , se non verso il fine di Giugno dello stesso anno ; il che non comportano le mol-

(a) Vide Bacchinium in lib. Pontifical. Aagnell. Dissert. Chronolog. Histor. quorundam Pontificum Ravennat. par. 2. n. 2. in Collect. Rer. Italicar. Script. Tom. 2. pag. 140. col. 1. C. & seqq.

(b) *Divalis facta directa ad Donum san-*

ctissimum Papam senioris Romæ , contradita verò Agathonis Sanctissimo , & Beatissimo Papæ ejusdem antiquæ Romæ , eod quodd idem Donus de presenti vita decessisset . Epist. Constantini Pogonati ad Donum loc. cit.

molte gesta di Agatone dopo il ricevimento di questa lettera, è prima del Concilio Romano da lui celebrato nella causa de' Monoteliti nella primavera, e nella feria terza di Pasqua, come si raccoglie da Eddio Stefano nella vita di S. Wilfrido pubblicata dal P. Mabillon (a), ancorchè questo Sinodo fosse stato celebrato non nell'anno DCLXXIX. come vuole il Pagi (b), ma nell'anno DCLXXX. come col Baronio vogliono la maggior parte de' recenti Scrittori: imperocchè è certo, che questo Sinodo Romano fu preceduto non solamente da un altro Concilio tenuto in Roma, ma ancora da molti altri Sinodi per ordine del medesimo Agatone celebrati in Milano, nelle Gallie, e sino in Inghilterra, i Legati de' quali spediti a Roma, si sottoscrissero al medesimo Concilio Romano. Or prima che le lettere di questo Santo Pontefice giungessero alle Provincie tanto da Roma distanti, prima che fossero in quelle adunati i Sinodi, prima che giugnessero i Legati a Roma è cosa moralmente impossibile, che non scorresse altro tempo, che dieci mesi, quanti sono dal Giugno del DCLXXIX. sino all' Aprile del DCLXXX. Ma tutto questo meglio si vedrà con digerire per ordine la gesta di questo gran Pontefice; il quale ricevute le lettere dell' Imperadore, nelle quali pregava, ed esortava Dono a mandar suoi Legati in Costantinopoli per comporre in un Sinodo, che avea destinato congregare in quella Città, le differenze della Religione, che aveano eccitate i Monoteliti; veggendo, che questo pio Principe per terminar queste controversie non, come i suoi antecessori aveano fatto, pubblicava profani editti, che accendessero la discordia, e fomentassero l'eresia, ma ricorreva alla Sedia Apostolica come al fonte della retta fede, per ricever da quella la norma della vera credenza, si applicò con tutta sollecitudine a sodisfare il suo desiderio. E comechè in tutto l'Occidente fosse già abbracciata la fede Cattolica stabilita contro i Monoteliti dal Concilio Romano celebrato sotto San Martino, e mandato per le Provincie; nulladimeno per dimostrare il consenso universale della Chiesa Occidentale determinò congregare un Concilio in Roma di tutti i Vescovi Occidentali. Ma poichè per la lunghezza del viaggio, per le angustie del tempo, e per la diversità de' Principi, che signoreggiavano l'Occidente era impossibile di congregare tutti i Vescovi Occidentali, volle almeno, che ne' Regni più distanti si convocassero.

(a) *In sancto Pascha tertia die, sex beatissimi Agathonis Synodus adversus pravitates hereticorum cum centum viginti quinque Orthodoxis Episcopis constituta est.* Eddius Ste-

phanus in vita S. Wilfridi cap. 50. apud Joannem Mabillon. saeculo IV. Benedicino par. 2.

(b) Pagi in Critic. ad annum 679. n. 15.

vocassero Concilj Nazionali , da' quali si spedissero a Roma alcuni Vescovi , che come Legati de' Sinodi stessi portassero il loro sentimento . Quindi non solo in Milano , ma ancora nelle Gallie , e nell' Isola di Brittannia furon celebrati Concilj , i Legati de' quali si sottoscrissero al Concilio Romano . Mentre adunque Sant' Agatone applicava i suoi studj all'adunanza del Concilio , venuto in Roma S. Wilfrido Arcivescovo d' Yorch , discacciato dalla sua Sede per odio della Regina Almemburga moglie del Re Egrido (a) , e la cui espulsione , o deposizione era stata in certo modo approvata da Teodoro Arcivescovo di Cantuaria , che nella Diocesi di Wilfrido avea ordinati tre Vescovi (b) , ricorse a S. Agatone , appellandosi , e querelandosi del ricevuto aggravio : per la qual cosa convocato un Sinodo di venticinque Vescovi , e conosciuta la causa di Wilfrido , fu restituito nella sua Sede , e furon moderate le facultà del Vescovo di Cantuaria , cosicche egli non avesse giurisdizione sopra la Diocesi del Vescovo d'Yorch (c). Questo Sinodo benchè nell'edizioni de' Concilj dicasi celebrato nel mese di Ottobre dell' anno DCLXXX. è chiaro nulladimeno dall' Indizione settima ivi segnata , cominciata dal Settembre del DCLXXVIII. che fu in quell'anno celebrato . E' necessario pertanto emendar le note temporarie scorse per errore nel proemio di questo Concilio ne' Codici di Beda ; le quali note non corrispondono punto alla settima Indizione ivi segnata nel mese di Ottobre (d) . Ma che fosse questo primo Sinodo Romano sotto Agatone celebrato l'anno DCLXXVIII. e non negl' anni seguenti DCLXXIX. o DCLXXX. apparisce ancora dalla risoluzione presa in esso Sinodo di spedire in Inghilterra Giovanni Arcicantore della Basilica di S. Pietro , e Abate di S. Martino , non solo per far' eseguir la deliberazione del Sinodo nella causa di Wilfrido , ma ancora per portare in quell' Isola il Concilio celebrato sotto S. Martino a Teodoro Arcivescovo , acciocchè congregato ivi un Sinodo lo facesse pubblicare , ed a tenore della definizione di esso facesse testificar la retta fede di tutta la Brittannia (e) . E' ben facile ancora , che con questa occasione il Pontefice invitasse Teodoro ad intervenire al Concilio Romano per la causa de' Monoteliti : mentre , che egli lo chiamasse non

(a) Vide Eddium Stephanum in vita S. Wilfridi cap. 23. apud Mabillon. loc. cit.

(b) Vid. Concil. Rom. in causa Wilfridi. apud Maloresburium *de gest. Pontif.* lib. 3. & apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 505. C. D.

(c) Vid. Concil. Rom. in causa Wilfridi.

apud Labbè Tom. cit. col. 602. in fin. & seq.

(d) Vid. Pagium ad annum 678. n. 10.

(e) Vid. Concilium Romanum sub Agatone in causa Wilfridi apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 603. in fin. & col. 604. B.

non ce ne lasciano dubbitar le parole del Sinodo Romano nella sinodica indirizzata all'Imperadore, dove i Padri esponendo le ragioni della loro tardanza dicono, che speravano dalla Britannia di poter congiungere al loro rauno Teodoro, e altri di que'Regni (a). Ma acciocchè potesse Teodoro dalla Britannia intervenire al Concilio Romano celebrato nella primavera dell' anno DCLXXX. era necessario, che vi fosse invitato molto tempo primache il detto Concilio si raunasse; e conseguentemente non bastava, che li si mandasse l' invito nell' Ottobre del DCLXXIX. e tantopiù, che ei prima di venire dovea congregare il Sinodo, e recare a Roma la confessione di esso della retta fede contro i Monoteliti. Ma impossibile del tutto farebbe stato, che ei fosse potuto intervenire a questo Sinodo, ed inutile farebbe stata la speranza de' Padri, se fosse stato celebrato l'anno DCLXXIX. come vuole il Pagi. In coerenza adunque della deliberazione di S. Agatone presa nel Sinodo Romano, giunto in Britannia Giovanni Abate, e presentati a Teodoro gli ordini di Agatone, e gli atti del Concilio di S. Martino, congregò egli un gran Sinodo di tutta l' Isola della gran Britannia, nel quale a norma della definizione del riferito Concilio di S. Martino fù condannata l'eresia de' Monoteliti, come riferisce Beda (b): soggiungendo, che in questo Concilio intervenne Giovanni come Legato del Pontefice, confermando i decreti della retta fede (c). Questo Sinodo però riferito da Beda, e portato nelle Raccolte de' Concilj, malamente in quanto all'anno viene assegnato al DCLXXX. sotto li 17. di Settembre: imperocchè, come riferisce l' istesso Beda, fù tenuto sotto li 17. di Settembre nell' ottava Indizione (d). Ora è certo, che l' ottava Indizione cominciata dal primo di Settembre, li 17. di esso non potea convenir se non all' anno DCLXXIX. Nè giova dire, che Beda è solito valersi dell' Indizione Costantinopolitana, che comincia dalli 24. di Settembre; nel qual caso l' Indizione ottava cominciata li 17. di Settembre dell' anno DCLXXIX. correrebbe sino alli 24. di detto mese dell' anno DCLXXX. posciacchè altro è, che Beda usi l' Indizione Costantinopolitana, altro;

(a) *Sperabamus deinde de Britannia Theodorum confamilium atque Coepiscopum nostrum, magna Insula Britannia Archiepiscopum & Philosophum, cum aliis, qui ibidem usque haecenus demorantur, ad nostram humilitatem conjungere, &c.* Epist. Synodi Roman. ad Constantinum in Aët. iv. Concil. VI. Generalis apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 711.

in fin. & seq.

(b) Beda lib. 4. Hist. Anglor. cap. 17.

(c) Beda loc. cit. cap. 18.

(d) *Sub die quintadecima Kalendarum Obobris, Indictione octava.* Vid. Concil. General. Anglicum apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 597. E.

tro è, che questa fosse usata dal Sinodo, di cui riferisce gli atti, ed il proemio, in cui è segnata l' Indizione ottava: ed è cosa molto simile al vero, che essendo presente in quel Sinodo Giovanni, e regolando gli atti, fosse nella segnatura di essi usata la comune Indizione, quale si usava in Roma. Oltre di che, essendo cosa certa, che S. Wilfrido fu deputato Legato di questo Sinodo Generale Britannico, e come Legato si sottoscrisse nel secondo Concilio Romano celebrato nella causa de' Monoteliti la primavera dell' anno DCLXXX. (a) è necessario, che molto tempo avanti che Wilfrido si sottoscrivesse come Legato del Concilio Britannico fosse questi celebrato; e perciò non potè celebrarsi nel Settembre del DCLXXX. quattro, o cinque mesi dappoichè fu tenuto il Concilio Romano; ma convien dire, che fosse tenuto l' anno DCLXXIX. Digerito alla meglio che si è potuto l' ordine de' fatti avviluppati per le varie, e differenti opinioni degli Scrittori, resta ora da digerir l' ordine de' tempi; i quali, se si vuol mirare a i caratteri, ed alle note temporarie, con cui son segnati gli atti di questi tempi, si troveranno avviluppati in tal laberinto di contraddizione, onde non se ne possa mai uscire. Assunto adunque al Pontificato S. Agatone dopo la metà dell' anno DCLXXVIII. e ricevute le lettere imperiali, applicò tosto tutto lo studio per adunare in Roma un Sinodo di tutti i Vescovi Occidentali, scrivendo perciò alle Provincie, ed a' Regni, dove comodamente potessero venire i Vescovi, acciocchè si portassero a Roma; e dove non potessero intervenire, adunati ne' Sinodi delle loro Nazioni deputassero Legati, che riferissero il loro cattolico sentimento sopra l' eresia de' Monoteliti al Sinodo da celebrarsi in Roma. Nel medesimo anno del mese di Ottobre tenne il primo Concilio Romano nella causa di S. Wilfrido, e nello stesso tempo fu spedito in Inghilterra Giovanni Abate per recare a Teodoro gli atti di S. Martino, per adunare un Sinodo, che a norma di quello attestasse la Cattolica fede contro l' eresia de' Monoteliti, e per invitarlo al Concilio Romano. Nell' anno DCLXXIX. a tenore delle lettere di Agatone fu celebrato il Concilio di Milano da Mansueto Vescovo di quella Sede, come apparisce dalla sinodica indirizzata all' Imperador Costantino (b); il qual Mansueto nulladimeno intervenne, e si sottoscrisse
al

(a) *Wilfridus humilis Episcopus S. Ecclesie Eboracens Insule Britannie, Legatus Venerabilis Synodi per Britanniam constituta, in hanc suggestionem, quam pro Apostolica nostra fide unanimiter construximus, similiter*

subscripsi. Vide Epistolam synodicam Concilii Roman. Act. IV. sextæ Synodi General. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 726. B.

(b) Vid. Concil. Mediolanens. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 595.

al Concilio Romano il seguente anno celebrato . Nel medesimo anno furono celebrati Concili nelle Gallie , i Legati de' quali similmente intervennero al medesimo Concilio , ed a nome de' Sinodi Gallicani si sottoscrissero alla sinodica di esso . Alli 17. di Settembre dello stesso anno fu celebrato in Inghilterra il Sinodo di tutta la Brettagna , e nello stesso anno sapendosi , che Wilfrido era trattenuto dal Pontefice in Roma , acciocchè intervenisse al Concilio , fu da Teodoro destinato Legato pe' Sinodo di Britannia . Nella primavera dell' anno DCLXXX. fu celebrato in Roma il Sinodo di cento e venticinque Padri di tutte le Provincie d'Italia soggette così al Regno de' Longobardi , come all' Imperio de' Greci ; e tra questi intervennero tre Legati de' Sinodi delle Gallie , oltre Wilfrido Legato del Sinodo Britannico , Mansueto Vescovo di Milano , e Teodoro Vescovo di Ravenna . In questo Concilio , confermata la definizione di S. Martino nel Sinodo sotto di lui celebrato circa le due volontà , e le due operazioni in Cristo Signor nostro , furono similmente condannati Teodoro Faranita , Sergio , Ciro , Pirro , Paolo , e con questi anche Pietro (a) . Spedì indi il Pontefice i suoi Legati in Costantinopoli , i quali furono Teodoro e Giorgio Preti , Giovanni Diacono , e Costantino sottodiacono , i quali rappresentassero la sua persona , e tenessero le sue veci : con questi ancora mandò Teodoro Prete di Ravenna , come Legato di quella Chiesa . Oltre di questi furono anche spediti in Costantinopoli Abbondanzio Vescovo di Paternò , Giovanni Vescovo di Reggio , e Giovanni Vescovo di Porto (b) , i quali rappresentassero la persona di tutto il Sinodo (c) . Per li medesimi Legati mandò ancora all' Imperadore due lettere , una col solo suo nome , ed istruttiva ; l' altra a nome suo , e di tutto il Sinodo . Nella prima , piena di celeste sapienza , e di fervore Apostolico , spiega maravigliosamente la dottrina , e la tradizione Apostolica circa il domma Cattolico delle due volontà , ed operazioni nel nostro divin Salvatore : dichiara , questa esser la fede tenuta , ed insegnata sempre da i suoi Predecessori ; e rigettando da' suoi principj l' errore del Monotelismo fa vedere , che i Vescovi Costantinopolitani da Sergio fino a Pietro , benchè sotto parole ambigue , s' ingegnarono sempre di predicare in Cristo una sola volontà , ed una sola operazione . A' questa lettera aggiunge per disteso innumerabili testi-

Tom. VI.

Q

mo-

(a) Vid. Epistol. Synodic. Agathonis ad Constantinum apud Labbè. T. 7. Concil. edit. Ven. col. 711. D.

(b) Vide Anastasium in Agatone .

(c) Vid. Epist. Divalem Constantin. Pogonati ad Georgium Constantinopolitan. apud Labbè T. cit. col. 622. C.

monianze de' Padri così Greci, come Latini. Nell' altra lettera sinodica, che egli scrisse a suo nome, e di tutti i Sinodi sottoposti al Concilio della Sedia Apostolica (a), per dinotare, che tutti i Vescovi Occidentali appartenevano al suo Sinodo Patriarcale, come altre volte abbiamo detto (b), spiega le gravi difficoltà che incontrarono i Vescovi Occidentali per intervenire al Concilio Romano, attese le continue guerre, in cui erano involte le Provincie Occidentali, e le varie, e straniere Nazioni, che le signoreggiavano, cercando però scusa della tardanza nel congregarsi [dal che si comprende, che per congregare questo Sinodo vi volle qualche anno], e sposta semplicemente la confession della fede dichiara, che era stata questa definita specialmente, e sinodicamente da S. Martino; e che in seguito di quello erano stati condannati Teodoro Faranita, Sergio, Ciro, Pirro, Paolo, e Pietro, e tutti gli altri, che fino al fine furono lor consentienti. Come poi celebrato il Concilio Costantinopolitano fosse in quello abbracciata la dottrina di Agatone, e della Sedia Apostolica, e condannata da i Greci l' eresia de' Monoteliti, lo vedremo nel seguente Paragrafo.

§. V.

*Del terzo Concilio Costantinopolitano sesto Generale
contro l' eresia de' Monoteliti; della confessione
da esso fatta della suprema autorità della
Sedia Apostolica; e della supposta
condannazione di Onorio.*

S O M M A R I O.

- I. *Venuta de' Legati Apostolici in Costantinopoli. Lettere dell' Imperador Costantino a Giorgio Patriarca per convocazione del Sinodo: Luogo, e tempo in cui fu dato principio alla celebrazione di esso.*
- II. *Tempo, in cui furono tenute le prime sette Azioni del sesto Concilio; e contenuto delle medesime.*
- III. *Tempo, in cui furono celebrate l' ottava, e nona Azione; e contenuto delle medesime.*

IV. Del-

(a) *Agatho Episcopus servus servorum Dei cum universis Synodis subjacentibus Concilio Apostolica Sedis. Epist. Synod. Agathonis ad* } Constantinum apud Labbè Tom.cit. col.606.A.
(b) Vedi Tomo v. par.1. lib. 3. cap.1. §.7. num.2.

- IV. *Della decima Azione fino alla decimaterza ; e delle cose in esse disposte .*
- V. *Del tempo , in cui furono celebrate le altre Azioni dalla decimaquarta fina alla decima ottava , ed ultima ; e del contenuto delle stesse .*
- VI. *Egregie testimonianze del sesto Sinodo della suprema autorità della Sedia Apostolica nelle cause di fede .*
- VII. *Atti vulgati del sesto Sinodo portano per lo più la condannazione di Onorio . Varie sentenze intorno a questo punto . Sentenza creduta plausibile de' moderni critici , che Onorio non fosse condannato come eretico , ma come negligente nella causa di fede , e per cattiva economia .*
- VIII. *Ammessa la sincerità degl' atti vulgati del sesto Sinodo convien confessare , che Onorio fu condannato come eretico . Economia d' Onorio non potè condannarsi , nè fu condannata . Contraria alla predicazione de' Monoteliti ; ammessa da S. Sofronio , e approvata espressamente da S. Agatone .*
- IX. *Si spiega l' economia d' Onorio nel silenzio imposto alle parti , e si dimostra conforme al costume della Chiesa , e della Sedia Apostolica . Economia d' Onorio utile , ed espediente , per estinguer dal principio la discordia , divenuta dannosa per sola colpa degli Eretici . Economia d' Onorio necessaria alla condizione de' tempi secondo l' esposizione fatta da Sergio delle contese insurte in Oriente . Voci materiali di due operazioni in Cristo Signor nostro non definite espressamente da i Concilj .*
- X. *Confessione cattolica dello stesso Pontefice distruttiva dell' errore del Monotelismo . Voci materiali di due , o di una operazione in Cristo Signor nostro non attinenti alla sostanza della fede , e pericolose nel principio della quistione . Provvidenza dell' Ecclési di Eraclio , e del Tipo di Costante dannabili come fomenti dell' errore , e perchè . Ecclési di Eraclio vanamente decantata da' Monoteliti come conforme all' economia d' Onorio .*
- XI. *Esposizione di fede fatta da Onorio nelle sue lettere a Sergio lette nel sesto Sinodo dimostra , che egli non potea dal medesimo Sinodo condannarsi , se non iniquamente , e ingiustamente .*
- XII. *Necessità di asserire viziati gli atti del sesto Sinodo in quella parte , ove contengono la condannazione d' Onorio per non dover credere , che il medesimo Sinodo iniquamente lo condannasse . Inverisimilitudine di questa condannazione dedotta dal silenzio de' Legati Apostolici .*

- XIII. *Altra inverisimilitudine dedotta dalla contraddizione degli stessi atti. Ragione de' moderni critici, con cui pretendono dimostrare la sincerità degl' atti vulgati del sesto Sinodo in quanto alla condannazione di Onorio, sono mere supposizioni, e non dimostrazioni. Copia degli atti del sesto Sinodo fatta da Agatone Diacono sospetta, rarissima, e sola nel tempo di Giustiniano II. Copie degl'atti sinodali mandate alle Chiese Patriarcali non contenevano che la sola definizione del sesto Sinodo.*
- XIV. *Copia degl'atti fatta da Agatone Diacono non può dimostrarsi sincera, e perchè. Atti autentici, e originali del sesto Sinodo conservati nel Patriarcato Costantinopolitano non veduti da altri, che da' Greci, da i quali se ne sono propagate le copie, le quali è verisimile, che fossero interpolate colla condanna d'Onorio. Argomento di questa interpolazione dedotto dal compendio di essi atti riferiti dal vulgato Anastasio nella vita di Sant' Agatone, e molto probabilmente trascritto dalle relazioni de' Legati Apostolici allo stesso Pontefice Agatone.*
- XV. *Lettera di S. Leone II. all' Imperador Costantino Pogonato si dimostra falsa, e suppositizia. Lettere di Costantino Pogonato, alle quali si suppone aver risposto Leone II. confermando la condannazione di Onorio, se fossero indirizzate allo stesso Leone.*
- XVI. *Si dimostra del tutto improbabile, e inverisimile, che San Leone II. nelle lettere all' Imperadore confermasse nella maniera, che in esse si rappresenta l'anatematizzazione di Onorio. Lettere del medesimo S. Leone a i Vescovi di Spagna, ed al Re Ervigio si provano viziate in quella parte, in cui contengono la condannazione di Onorio. Antilogia delle medesime lettere fa indizio della falsazione.*
- XVII. *Silenzio del Concilio Toletano intorno alla condanna d'Onorio fa non oscuro indizio, che questa non si conteneva nelle lettere sincere di S. Leone scritte a' Vescovi di Spagna. Sentimento di Anastasio Bibliotecario, e di Adriano II. intorno alla condannazione di Onorio fatta dagli Orientali dimostra, che la condanna di questo Pontefice non fu mai nè approvata, nè confermata da alcun Pontefice Romano.*
- XVIII. *Quando fu sparsa in Occidente la voce della condanna di Onorio; e come per lo certo discernimento di que' tempi fu in Occidente prestata fede all' impostura de' Greci.*
- XIX. *Qual fede meriti il libro Diurno de' Romani Pontefici dove viene espressa la condannazione d'Onorio.*
- XX. *Si dimostra, che ammessa la sentenza degli Avversarij, Onorio sarebbe*

rebbe stato ingiustamente , e iniquamente condannato dal sesto Concilio .

XXI. *Come ammessa la sincerità degl' atti del sesto Sinodo si possa sostenere esser stato Onorio illegittimamente condannato .*

I. **G**iunti i Legati del Pontefice Agatone in Costantinopoli, (a) e onorevolmente dall' Imperador ricevuti, scrisse questi la Sagra, o divale indirizzata a Giorgio Patriarca di Costantinopoli, acciocchè chiamasse in quella Città i Metropolitanani, ed i Vescovi del suo Patriarcato, per trattare in un Sinodo co i detti Legati il domma controverso delle due volontà, avvisandolo, che già avea egli scritto ancora a Macario Patriarca d' Antiochia acciocchè co' Vescovi del suo Sinodo si trasferisse in Costantinopoli. Da questa divale, che certamente fu scritta dopo la venuta de i riferiti Legati, si raccoglie, che essi giunsero nella regia Città verso la fine del mese di Agosto, o il principio del mese di Settembre; mentre dicesi data nella clausula latina sotto li 10. di Settembre (b). Erra pertanto Anastasio, scrivendo, che i Legati di Agatone giunsero in Costantinopoli il giorno decimo del mese di Novembre, corrente la nona Indizione, cioè, l' anno DCLXXX. posciachè costa manifestamente, che la prima Azione del Concilio Costantinopolitano, celebrata coll' intervento de' Legati Apostolici, fu tenuta il giorno settimo di Novembre dello stesso anno (c): onde in luogo de i dieci di Novembre dee leggerfi in Anastasio il giorno decimo di Settembre. Furon similmente provveduti dall' Imperadore i Legati di onorevole alloggiamento nel Palazzo Placidiano, e trattati a pubbliche spese per tutto quello, che apparteneva al loro sostentamento nel tempo, che dimorarono in Costantinopoli (d). Il secondo giorno dopo la lor venuta, che era la Domenica 11. diciotto di Settembre, furono invitati ad una solenne processione alla Chiesa di S. Maria in Blacherne, dove con molta pompa si portarono serviti di Palafrèni del Palazzo Imperiale (e). Venuti i Vescovi in Costantinopoli fu dato principio al General Concilio in un luogo del Palazzo Imperiale, dalla sua struttura nominato Trullo; nel quale intervennero, oltre i Legati Apostolici, due Patriarchi di Costantinopoli, e di Antiochia, Giorgio, e Macario; Pietro Prete e Monaco, Vicario della Sede

Alef-

(a) Anastasius in Agathone.

(b) Vid. Epist. Constantini Pogonati ad Georgium Constantinopolitanum apud Labbè Tom. VII. Concil. edit. Ven. col. 619. E.

(c) Die septima mensis Novembris, indi-

stione nona. Actio 1. Concil. Constantinopol. apud Labbè Tom. cit. col. 627. D.

(d) Vid. Anastasium in Agathone.

(e) Anastas. ibi.

Alessandrina; Giorgio Prete e Monaco, Luogotenente della Chiesa di Gerusalemme; e con questi molti Vescovi Orientali, del numero de' quali non convengono gli Scrittori. Fozio nel Libello de' Sinodi ne novera cento e settanta: Teofane, e Cedreno ne contano duecento ottantanove: ma nel ultima Azione sinodale si trovano sottoscritti cento sessantasei. Intervenne ancora, e fu presente a tutta l'Azione Costantino Pogonato, con alcuni Magistrati da esso deputati.

II. Nella prima Azione celebrata il dì sette di Novembre dell' anno DCLXXX. avendo i Legati della Sede Apostolica spiegata la cagione della lor venuta, la qual'era la mutazione fatta della fede da i Patriarchi di Costantinopoli Sergio, Pirro, Paolo, e Pietro; da Ciro Alessandrino, e da Teodoro Faranitano; Macario Antiocheno perfidissimo Monotelita, e Capotrappa di quella setta, ed alcuni altri Vescovi trattanti la causa della Sede Costantinopolitana, risposero non esser stata fatta novità alcuna da i riferiti Patriarchi nella Cattolica fede, ma aver'essi seguita la fede de' Concilj Generali, e de' Santi Padri. Per la qual cosa avendo detto l'Imperadore, che esso non averebbe comportato, che risiedessero nel Sinodo se non provavano quello, che costoro aveano proposto; promise Macario di voler mostrare la sua proposizione. Nella seconda e terza Azione, celebrata l'una sotto il dì dieci di Novembre, e l'altra sotto il giorno decimoterzo dello stesso mese, nient' altro fu fatto, se non che furon letti alcuni atti del Concilio Efesino, del Calcedonese, e del quinto Sinodo proposti da Macario, e furon trovate, fuora di proposito, e non concludenti, o del tutto false le testimonianze, che da i detti Concilj adduceva Macario, e specialmente fu data eccezione di falsità nella terza Azione a i libelli di Menna, e di Vigilio, che Macario produceva dagli atti del quinto Sinodo. Nella quarta Azione tenuta il giorno quindici di Novembre furon recitate le due lettere di Sant' Agatone, e del Sinodo Romano colle testimonianze de' Padri, che l'istesso Pontefice alla sua pistola avea aggiunte in confermazione del domma dalla Sede Apostolica definito circa le due volontà, e le due operazioni di Cristo nostro Salvatore. Nella quinta Azione tenuta il settimo giorno di Dicembre essendo stato interrogato Macario co' Vescovi del suo partito, se giusta la promessa fatta aveano recate le testimonianze de' Padri in prova, come aveano proposto, di una sola volontà in Cristo Signor nostro, furon da Macario esibiti due Codici, ne' quali raccolte avea le dette autorità de' Padri; e letto il primo Codice furono dall' Imperadore richiesti, che se aveano altro che addurre, lo producessero nella seguente Azione.

ne. Nell' Azione sesta celebrata sotto il dì dodici di febbrajo dell' anno **DCLXXXI**. Macario con quelli del suo partito esibì un altro Codice. In questi conteneansi diverse autorità di Padri in prova, com'ei asseriva, d'una sola volontà, ed operazione in Cristo: e letto questo terzo Codice dal principio fino al fine, interrogati dall'Imperadore se aveano altro che produrre, e rispondendo essi, che erano contenti di quello, che avean prodotto, per ordine dell'Imperadore furono que' tre Codici da' Giudici e Magistrati Imperiali, da i Legati della Sedia Apostolica, e da Giorgio Patriarca sigillati. Ma avendo i Legati Apostolici proposto, che le testimonianze de' Padri addotte da Macario ne' riferiti Codici, che erano state lette, parte non concludevano all'intento di colui, parte erano state da esso troncate quanto al senso, ed alle parole; ed avendo richiesto, che si confrontassero co i Codici del Patriarcato le dette autorità, fu determinato, che nelle susseguenti Azioni si facesse questo confronto. Nella settima Azione tenuta il giorno tredici di febbrajo avendo i Legati della Sede Apostolica lette da un Codice, che avean seco recato, le autorità, e le testimonianze legittime de' Padri, le quali manifestamente provavano due volontà, e due operazioni, domandarono, che fossero interrogati Giorgio Patriarca di Costantinopoli col suo Concilio, e Macario Patriarca Antiocheno col suo Concilio, se credessero per costanti le testimonianze addotte: onde essi sopra di ciò interrogati dall'Imperadore, domandarono copia delle autorità allegate per poterle confrontar co i Codici del Patriarcato, e furono soddisfatti.

III. Nell'Azione ottava celebrata sotto li sette di Marzo, a tenore di quanto e Giorgio Costantinopolitano, e Macario Antiocheno aveano promesso di rispondere alle testimonianze addotte da S. Agatone nelle sue lettere dappoichè le avessero confrontate co i Codici del Patriarcato, furono dall'Imperadore ad istanza del Sinodo interrogati, se consentissero nel sentimento dello stesso Pontefice. Allora Giorgio Costantinopolitano confessando di aver compreso tutto il vigore delle lettere di Agatone, e che le autorità da esso addotte in tutto e per tutto erano corrispondenti a i Codici del Patriarcato contenenti le Opere de' Padri allegate, professò pubblicamente di consentire nella definizione di Agatone intorno alle due volontà, e le due operazioni in Cristo nostro Salvatore, e di così volerle credere, e tener per certo. L'egregia confessione di Giorgio fu seguita nominatamente da molti Vescovi del suo Patriarcato, e poi generalmente da tutti, esclamando, che secondo il vigore delle lettere

tere di S. Agatone tutti confessavano due volontà, e due operazioni in Cristo Signor nostro, e anatematizzavano quelli, che predicavano una sola volontà, ed una sola operazione. Avendo in questa medesima Azione Teodoro Vescovo di Melitene a suo nome, e di alcuni Vescovi presentata all'Imperadore una carta, nella quale faceva istanza, che non si definisse cosa alcuna sopra il punto di due, o di una volontà, come cosa, che non era stata definita da i sagri Concilj; letta che fu questa carta fu interrogato dall'Imperadore, quali fossero quelli, che con esso lui aveano fatta quella petizione, ed avendo esso nominati alcuni Vescovi, ed alcuni Cherici del Patriarca di Costantinopoli, dappoichè interrogato da chi avesse ricevuta quella carta si seppe, che glie l'avea data Stefano Abate perfidissimo Monotelita, discepolo di Macario: ed avendo il santo Concilio ordinato, che si facessero in mezzo così Teodoro, come i Vescovi, ed i Cherici da esso nominati, e diceffero il lor sentimento; i detti Vescovi, e gli altri, a riserva dello scelleratissimo Stefano Discepolo di Macario, venuti in mezzo altamente esclamarono, che Teodoro mentiva, e che essi erano pronti a confessar la fede ortodossa. Ma il santo Concilio, e l'Imperadore considerando, che si erano resi sospetti, non vollero ammetter la loro soddisfazione, se non professavano in iscritto nelle seguenti Azioni la loro fede. Dopo di ciò ad istanza del Sagro Concilio essendo stato interrogato dall'Imperadore Macario, se consentiva nella suggestione di Agatone, e confessava due volontà, e due operazioni; essendo egli pertinace nel sostenere una sola volontà, determinò il santo Sinodo, che dappoichè colui non consentiva alle lettere cattoliche di Agatone, le quali con unanime consenso erano state gratamente ricevute da tutti, dovesse forger dalla sua Sede, e rispondere come reo. Dopo di che molti Vescovi del Patriarcato Antiocheno manifestando il loro consenso alle pistole del medesimo Pontefice, confessarono due volontà, e due operazioni. Prodotti nel Concilio i tre Codici sigillati, presentati già da Macario, e dal suo Discepolo Stefano, e fatti li da essi riconoscere; dappoichè gli ebbero riconosciuti avendo manifestato interrogati, che loro intenzione era di provare colle autorità de' Padri in essi Codici contenute una sola volontà, ed una sola operazione, interrogato Macario, che spiegasse che cosa sentisse della sua fede, spose una lunga professione della sua fede, conformandosi all'eresia di Sergio, Pirro, Paolo, e di altri Eretici quanto al Domma delle volontà di Cristo Signor nostro.

Inter-

Interrogato poscia, se consentiva alle testimonianze, che avea addotte nella sua professione di fede circa una sola volontà, e rispondendo esso, che consentiva, fu ordinato, che fossero lette le autorità pretese de' Padri, che esso con Stefano suo Discepolo aveano raccolte ne' riferiti Codici: ne furono molte lette, le quali manifestamente si trovarono troncate, e mozzate nel senso, e nelle parole, rimanendo apertamente convinti ambedue di falsazione, e di frode. In quest'Azione si segnalò Teofane Prete nel confutare, e convincer l'ostinato Macario. Nella nona Azione celebrata il giorno seguente, otto di Marzo, fu proseguita la lezione dell' altre testimonianze de' Padri prodotte da Macario, e da Stefano, e similmente furono dimostrate falsate, e corrotte da loro, fattone il confronto co i germani Codici contenuti nel Patriarchio. Dopo di che il Santo Concilio pronunciò, che posciachè Macario, e Stefano colle autorità addotte non aveano provata la loro intenzione di una sola volontà, e di una sola operazione; che anzi dalle medesime autorità non troncate s' inferivano apertamente due volontà, e due operazioni, definiva perciò, che essendosi abusati delle testimonianze de' Padri in sovversione de' dommi Cristiani, dovessero esser spogliati d' ogni Sacerdotal dignità, e d' ogni Ministero Ecclesiastico; e che Teodoro di Melitene cogl' altri Vescovi, e Cherici, che aveano mostrato pentimento del loro errore, sedessero ne' proprj luoghi, ma che dovessero offerire i libelli della lor fede sottoscritti con giuramento. Indi furon fatte da i Padri fauste acclamazioni all' Imperadore, e imprecatorie esecrazioni a Macario con quelle voci: *L'Eretico fuora. Al nuovo Eurichete mali anni. Al nuovo Apollinare mali anni. Fuora l'Eretico.*

IV. Nella decima Azione tenuta il giorno diciotto di Marzo furon lette le testimonianze de' Padri, e degli scrittori approvati sopra le due volontà, e le due operazioni, come anche le asserzioni di molti eretici per una sola volontà, ed una sola operazione; le quali testimonianze, ed asserzioni raccolte dal Pontefice Agatone contenevanfi in un Codice recato da i Legati Apostolici, acciocchè fossero recitate nel Sinodo: e confrontate queste e quelle co i Codici del Patriarchio, furon trovate in tutto e pertutto costanti: e nella medesima Azione furono ricevuti i Libelli della professione di fede sottoscritti con giuramento di Teodoro Vescovo di Melitene, e degli altri Vescovi, e Cherici, che per fraude di Stefano Discepolo di Macario si erano resi sospetti, e colla professione delle due

Tom. VI.

R

volon-

volontà , e delle due operazioni restarono purgati . Nell' Azione undecima , tenuta l' istesso giorno decimottavo di Marzo , ad istanza di Giorgio Prete Monaco e Apocrifario della Sede Gerusolimitana fu letta la Sinodica di S. Sofronio Patriarca di Gerusalemme indirizzata a Sergio Costantinopolitano . Indi i Legati della Sedia Apostolica rappresentarono al Concilio , che essendo pervenuta a loro notizia , che essendo stati trovati alcuni scritti appresso Macario , e Stefano , doveano questi scritti prodursi nel Santo Concilio , per conoscer che cosa contenevano . Prodotti per tanto due Codici , ed un quaternione , i quali si per la sottoscrizione , che per la mano ben conosciuta di Stefano si conoscevano esser di Macario , furon letti , e trovati sparsi della sua eresia , e pieni di sentimenti ereticali contro le due naturali volontà del nostro Salvatore . Nella duodecima Azione celebrata il di venti del medesimo Mese di Marzo assente l' Imperadore , coll' intervento però di alcuni uomini Patricj , e Consolari da lui deputati a rappresentar la sua persona ; avendo Macario date alcune carte , e alcuni scritti all' Imperadore , ed egli senza punto leggerli avendoli figillati coll' imperial sigillo , e mandati al Concilio per Giovanni Patrizio , acciocchè fossero sinodalmente esaminati ; furono i detti scritti diffigillati , e tra le altre cose che , in essi si conteneano , erano gli esemplari delle lettere di Sergio a Ciro allora Vescovo di Fasso , e del medesimo Sergio ad Onorio Papa , e l' esemplare della lettera , o del rescritto di Onorio a Sergio ; i quali esemplari furono non solamente letti , ma confrontati ancora co i registri del Patriarchio , a riserva del rescritto di Onorio , il quale fu prodotto in autentico latino colla greca interpretazione dallo stesso Patriarchio , e fu collazionato da Giovanni Vescovo di Porto . Ma differirono i Padri nella seguente Azione a profferire il giudizio sopra le lettere , che erano state lette così di Sofronio , come di Sergio a Ciro , e ad Onorio , e di Onorio a Sergio . Dopo di che avendo i Giudici interrogato il Concilio per parte dell' Imperadore dispostissimo ad usare ogni clemenza co i traviati , se nel caso , che Macario si ravvedesse , e mostrasse pentimento , potesse , dopo esser stato deposto , restituirsi nella sua Sede ; rispose il Concilio , che essendo Macario stato pertinacissimo nel sostenere il suo errore , non dovea in alcun modo restituirsi nella sua Sede dopo esser stato sinodalmente deposto , e anatematizzato ; e al giudizio del Sinodo si confermarono i Giudici . Nell' Azione decimaterza , celebrata sotto il di ventotto del mese di Marzo , fu dal Sinodo prof-

ferito

ferito giudizio sopra le lettere di Sergio, e di Onorio, e fu dichiarato esser quelle contrarie alle difinitioni de' Santi Concilj, ed a i dommi Apostolici; e che doveano condannarsi i nomi di coloro, i cui dommi erano stati esecrati, cioè, i nomi di Sergio, di Ciro Alessandrino, di Pirro, di Paolo, e di Pietro Costantinopolitani, e di Teodoro, che fu Vescovo di Fasso condannati da S. Agatone, e che a questi dovea aggiungersi il nome di Onorio, come quello, che avea consentito a Sergio. Furono poi dichiarate Cattoliche le lettere di San Sofronio. Indi essendo stato ordinato, che fossero prodotti dal Patriarchio gli scritti de i Vescovi condannati, furono questi letti, e tra essi fu anche letta un'altra lettera scritta da Onorio a Sergio, e fu comandato dal Santo Concilio, che fossero bruciati, come fu eseguito. Nella medesima Azione lette le Sinodiche di Tommaso, Giovanni, e Costantino Patriarchi Costantinopolitani dopo Pietro furono dichiarate Cattoliche.

V. Nell' Azione decimaquarta tenuta il di cinque di Aprile, nella quale Teofane, che era stato ordinato nella Sede Antiochena in luogo di Macario sedè nel Concilio tra i Patriarchi, ad istanza de' Legati Apostolici fu esaminata la germanità de' Libelli di Menna a Vigilio, e di Vigilio a Giustiniiano, ed a Teodora, de' quali noi abbiamo altrove favellato (a), e discussi gli atti del quinto Sinodo da' quali gli Eretici producevano questi libelli furono trovati falsati, e dopo molte concludenti prove fu giudicato, che detti libelli erano falsi, e supposti da i Monoteliti. Nella decimaquinta Azione tenuta il giorno ventisei di Aprile fu introdotto nel Sinodo un certo Prete Monaco pessimo Monotelita, ed empivamente fanatico, il quale spacciando celesti visioni propose in prova del suo errore di voler risuscitare un morto con porre sopra il corpo di esso l' esposizione della sua fede, ma riuscito vano lo sperimento, che gli fu accordato, discacciato dal Sagro Congresso, spogliato d' ogni grado Sacerdotale, e come seduttore del Popolo fu con pubblici anatemi fulminato. Nell' Azione decimasesta celebrata sotto li nove di Agosto essendo stato introdotto a sua richiesta un certo Costantino Prete di Apamea nel sagro Confesso colui sfacciatamente proponendo di voler insegnare a' Padri la verità del domma afferì audacemente, che in Cristo Signor nostro era una sola volontà divina negando in esso ogni umana volontà, e pertinacemente per-

R 2

fisten-

(a) Vedi Tom.v. par.II. lib.3. Cap.5. §.21. dal n.vi. fino al ix. inclusive.

stendo nel suo detto fu con terribili esecrazioni, e con tremendi anatemi fulminato. In questa medesima Azione Giorgio Patriarca Costantinopolitano avendo pregato il Santo Concilio acciocchè nella condanna degli Eretici si perdonasse a i nomi de' suoi Predecessori Sergio, Pirro, Paolo, e Pietro, e non fossero nominatamente anatematizzati fu rigettata la sua richiesta. Indi fatte acclamazioni all'Imperadore, e al Pontefice Agatone fu esclamato anatema a Teodoro Faranitano, a Sergio, a Ciro, a Onorio, a Pirro, a Paolo, a Pietro, a Macario, a Stefano, a Policronio, a Costantino, e a tutti quelli, ch'eran loro consentienti. Nella decimasettima Azione, la quale si ha solamente negli esemplari latini, tenuta il di undici di Settembre corrente la decima Indizione fu trattato della definizione finale, e letta questa, fu approvata. Nella decimaottava ed ultima Azione tenuta il di sedici Settembre presente l'Imperadore Costantino fu definita solennemente la fede Cattolica delle due volontà, e delle due operazioni, e furono condannati, ed anatematizzati Teodoro, che fu Vescovo di Fasso, Sergio, Pirro, Paolo, e Pietro, che furono Vescovi di Costantinopoli, Onorio che fu Papa Romano, Ciro, che fu Vescovo Alessandrino, Macario, che fu Vescovo di Antiochia, e Stefano suo Discepolo cogli altri, che consentirono nel loro errore. Questo è il contenuto del sesto General Concilio secondo gli esemplari Greci, e Latini, che a noi son rimasti, e che noi abbiamo voluto esporre per intelligenza di quello, che appresso dovremo dire.

VI. In tanto è da osservarsi il giudizio fatto da questo Sinodo della suprema autorità della Sedia Apostolica nelle cause di fede riconosciuta da i Padri nel Santo Pontefice Agatone. Primieramente nell'ottava Azione, prima che fossero sinodalmente lette, e discusse le testimonianze de' Padri per parte di questo Santo Pontefice prodotte da' suoi Legati, Giorgio Patriarca di Costantinopoli, e tutti i Vescovi del suo Patriarcato confessarono le due volontà, e le due operazioni nel nostro Salvatore secondo la suggestione, o secondo la virtù della suggestione del Santissimo Papa dell'antica Roma Agatone (a). Secondariamente giudicò il Concilio, che Macario dovesse sorgere dalla sua Sede per rispondere come reo *dappoichè non consentì alla virtù delle suggestioni ortodosse indirizzate dal Santissimo Papa Romano Agatone, le quali erano state lette, e gratamente ricevute da tutto il Sinodo*

(a) Vid. Concil. vi. Generale act. v. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 758. & seq. & col. 763.

do (a). Dopo di che tutti i Vescovi soggetti al Patriarcato Antiocheno *confessarono* le due volontà, e le due operazioni dicendo *così confesso, così credo secondo la virtù* delle suggestioni *ὅυτω δοξάζω ὅυτως πιστεύω κατὰ τὴν δύναμιν τῶν ἀναγορῶν τῶν καλεισῶν* cioè secondo la forza, e il vigore, come suonano quelle parole *κατὰ τὴν δύναμιν* (b). In terzo luogo nell' Azione decimaterza, prima che fossero esaminati gli scritti di Pirro, Paolo, e Pietro, e di Teodoro Faranita, giudicarono i Padri, che doveessero sottoporsi all'anatema; posciachè di questi fatta avea menzione S. Agatone nelle sue suggestioni all' Imperadore, e gli avea condannati (c). In quarto luogo nella decima ottava, ed ultima Azione attestano i Padri, che nel condannar coloro, che non ammettevano in Cristo, che una sola volontà, ed una sola operazione, aveano seguite le suggestioni di S. Agatone tanto nelle sue lettere, come nelle sue, e del Concilio Romano indirizzate all' Imperadore (d). Nel sermone poi acclamatorio dello stesso Sinodo all' Imperadore sottoscritto da tutti i Padri parlando dell' unanime consenso prestato da tutti i Vescovi alle lettere di Agatone, vien questo chiamato dal Sagro Concilio *Padre nostro, e Sommo Papa* (e), e dice, che *l' antica Roma offerì all' Imperadore la confessione scritta da Dio, e che Pietro parlava per la bocca di Agatone* (f). Ma più amplamente, e più chiaramente nella sinodica spedita allo stesso Santo Pontefice sottoscritta similmente da i Patriarchi Orientali, e dagl' altri Vescovi rende egregia testimonianza questo Concilio di quella suprema autorità, che riconosceva nel Romano Pontefice intorno alle cause di fede, e del suo

(a) *Sancta Synodus dixit. Postquam non consentis virtuti declarum orthodoxarum suggestionum ab Agathone Sanctissimo Papa Romano Macarius Venerabilis, que jam & coram vestra pietate valebunt sunt, quas & omnes consentientes grato suscepimus, previdimus hunc de Sede sua surgere, ut debeat respondere. Concil. vi. General. Act. 8. apud Labbè Tom. cit. col. 767. B.*

(b) *ibi. C.*

(c) *Quarum omnium superscriptarum personarum mentionem fecit Agatho sanctissimus, ac ser Beatissimus Papa antiqua Roma in suggestione . . . eosque abiecit, utpote contraria recta fidei nostra sentientes, quos anathemati submitti definimus. Concil. vi. General. Act. XIII. apud Labbè Tom. cit. col. 978. C.*

(d) *Qua præsens sancta & universalis Synodus fideliter suscipiens, & expansis manibus*

amplectens, tam suggestionem, que a Sanctissimo, ac Beatissimo Agathone Papa antiqua Rome facta est ad Constantinum piissimum atque fidelissimum nostrum Imperatorem, que nominatim abiecit eos, qui docuerunt, vel predicaverunt: unam voluntatem, & unam operationem in Incarnationis dispensatione Domini nostri Jesu Christi. Concil. vi. General. Act. XVIII. adud Labbè Tom. cit. col. 1059. C.

(e) *Et Agathonis Sanctissimi Patris nostri, & Summi Pape dogmaticis literis . . . consentientes. Concil. vi. Generale in sermone prosphonetico ad Constantinum Pogonat. Imperator. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 1087. C.*

(f) *Confessionem tibi a Deo scriptam illa Romana antiqua Civitas obtulit . . . & per Agathonem Petrus loquebatur. Ibi. col. 1090. in fin.*

fuo giudizio indeclinabile , mentre dice , che effendo neccellarj nè grãviffimi morbi maggiori rimedj , avea Crifto Signor noftro costituito nella perfona di Agatone un fapientiffimo medico , che fortemente difcacciaffe il contagio dell' eresia colla medicina dalla retta fede , e rendeffe a i membri della Chiefa il vigore della fanità . E che però lasciavano al fuo giudizio tutto ciò , che era neccaffario di farfi come a quello , che fedendo nella prima Sede era *Vefcovo della Chiefa univerfale* , e che ftava fopra la ferma pietra della fede , le cui lettere indirizzate all' Imperadore concernenti la vera confessione aveano riconofciute come divinamente fcritte dal fommo colmo degli Apoftoli , per le quali aveano cacciata via la poco fa mal nata fetta di multiplicati errori . (a) Nel fine poi dicendo di avere con effo lui chiaramente predicata la luce fplendida della fede lo pregano a volerla di nuovo confermare co' fuoi refcritti (b) . Finalmente non è da lafciarfi la testimonianza , che della ftessa cofa rende il medefimo Imperadore nelle lettere fcritte al Pontefice Lione II. immediato fucceffore di Agatone , dove parlando delle lettere di Agatone lette nel Concilio , dice , che lo aveano ammirato come l' ifteffo Principe del Coro Apoftolico , e Vefcovo della prima Cattedra Pietro divinamente efponente alla loro mente il mifterio dell' Incarnazione , e che con animo pronto , e fincero aveano ricevuto le dilui Sagre lettere , e le aveano abbracciate come l' ifteffo San Pietro (c) :

VII. Ma contuttociò , non oftanti tante vantaggiofe attettazioni per l' incorrotta fede della Sede Romana , vedefi ben quattro volte in diverfe azioni di quefto Sinodo con quella degli altri Eretici

con-

(a) *Maximi morbi majoribus indigent auxiliis , ut fcitis , beatiffimi : atque id circo Chriftus verus Deus nofter , virtus verè rerum omnium conditrix & gubernatrix , fapientem dedit medicum , veftram a Deo honoratam fanctitatem , contagia hereticae luis fortiter propulfantem remediis orthodoxie , ac valetudinis robur membris Ecclefie largientem . Itaque tibi , ut prime Sedis Antiftiti univerfalis Ecclefie , quid agendum fit relinquimus , ftanti super firmam fidei petram libenter , perlectis vere confessionis literis a veftra paterna beatitudine ad piiffimum Imperatorem miffis : quas ut a Summo Apoftolorum vertice divinè perfcritas agnofcimus , per quas exortam nuper multiplicis erroris hereticam feftam depulimus . Epift. Synod. vi. Concil. General. ad Agathon. apud*

Labbe Tom. cit. col. 1110.

(b) *Orthodoxe autem fidei fpendidam lucem vobifcum clarè predicavimus : quam ut iterum per honorabilia veftra refcripta confirmetis , veftram oramus paternam fanctitatem . Epift. cit. col. 1114. B.*

(c) *Ac veluti ipfum Principem Apoftolich Chori , primæque Cathedra Antiftitem Petrum contuiti fumus mentium nostrarum oculis totius dispensationis Myfterium divinitus eloquentem Nam ipfum totum Chriftum nobis sacra ejus litera differendo exprimebant ; quas omnes libentibus animis sincerèque accepimus , & veluti Petrum ipfum ulnis animi fufcepimus . Epift. Constantin. Pogonat. ad Leonem II. apud Labbe Tom. cit. col. 1138. E.*

condannata la persona, e il nome di Onorio, come altresì condannata si vede nel sermone acclamatorio de' Padri all' Imperador Costantino (a). La qual cosa siccome ha ministrata occasione agli Eretici d' insultare alla Chiesa Romana, e di mostrare a dito i luoghi, ne' quali un Pontefice Romano vedesi condannato, e anatematizzato tra gli Eretici da un Concilio Generale; così ha esercitati gl' ingegni de' Cattolici per la difesa di questo gran Pontefice, e per purgario della nota d'eresia. Tre pertanto sono le sentenze circa questo fatto. La prima, che Onorio come Eretico fosse condannato dal sesto Sinodo, e questa è sostenuta comunemente dagli Eretici, e da alcuni pochi altri di solo nome Cattolici. La seconda è, che Onorio non fu condannato, ne potè condannarsi dal Sinodo Costantinopolitano, ma che gli atti di esso Sinodo in quella parte, ove tra i condannati viene espresso il nome di Onorio, fossero poco dopo il Sinodo viziati da i Greci, e questo sentimento fu sostenuto dal Cardinal Baronio, dal Cardinal Bellarmino, e da altri uomini insigni. La terza sentenza sostenendo per l' una parte la cattolicità d' onorio, e per l' altra la sincerità degli atti del sesto Sinodo, tiene una via di mezzo, e asserisce, che Onorio fu veramente condannato non per cagione d'eresia, ma per ragione della sua cattiva economia nel consentire a Sergio circa il silenzio imposto tanto a quelli, che asserivano due operazioni, quanto a quelli, che predicavano una sola operazione in Cristo Signor nostro, confermando così l' errore in vece di estinguerlo. E questa opinione per testimonianza di Stefano Baluzio fu sostenuta da Pier de Marca (b) seguito dal Combesizio, da Cristiano Lupo, dallo scrittore Anonimo della Storia del Monotelismo, da Natal d' Alessandros, dal Garnerio, e da i due Pagi (c). Non è però nostra intenzione di far qui l' Apologia di Onorio da uomini eccellentissimi egregiamente difeso, e particolarmente dal celebre Autor Francese, che tra molti altri punti scrisse diffusamente sopra di questo contro Lodovico Memburg

(a) Vid. Concil. Constantinopol. vi. General. aët. 13. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 978. & aët. 16. ibi. col. 1043. E. & aët. 18. ibi. col. 1053. in fin. & col. 1079. D. vide etiam sermon. acclamat. ejusdem Synodi. ibi. col. 1090. B. Synodicam ejusdem Concil. ad Agathon. ibi. col. 1110. E. Edictum Constantin. Pogonat. ibi. col. 1122. D.

(b) Vid. Steph. Baluzium in vita Marcæ n. 70.

(c) Vide Combesium in Hist. Monothelitarum Differt. Apologet. pro Aët. vi. Synodi. Lupum in Differt. de vi. Synod. ad Aët. xviii. Natal. Alexand. Differt. 2. Secul. vii. Garnerium in appendice ad notas cap. 2. libri Diurni Roman. PP. Pagius in Chrit. ad annum 633. num. xi. & xii. & alibi frequenter.

burg (a). Ma posciachè della cattolicità d' Onorio, dappoiche da insigni scrittori è stata collocata in lume d' evidenza, non si può oggi mai più dubitare se non da chi vuol chiuder gli occhi alla verità manifesta, resta solo da esaminare se possa sostenersi, che egli fosse condannato non come eretico, ma come negligente nella causa di fede; e come quello, che per una colpevole condiscendenza fomentò l' errore in vece di estinguerlo. Sopra di che noi faremo alcune riflessioni, per le quali mostreremo, che non fu condannato; ne potè condannarsi questo Pontefice per alcuna mala economia da lui usata nella causa de' Monoteliti, e che o bisogna negare la sincerità degli atti del sesto Sinodo dove portano la sua condanna, o è necessario asserire, che egli fu ingiustissimamente, e iniquissimamente condannato.

VIII. Primieramente adunque ammessa la sincerità degli atti è del tutto vano, ed anche falso l' asserire, che ei non fu condannato come eretico. Nell' Azione XIII. dopo esser state rilette le lettere di Sergio ad Onorio, e il rescritto d' Onorio a Sergio, si legge, che tanto quelle, quanto questo furono trovati contrarj del tutto a i dommi Apostolici, alle definizioni de' Sagri Concilj, e de' Padri, consensienti alle dottrine degli Eretici, e che però doveano rigettarsi, e condannarsi i loro nomi, de' quali si esecravano gli empj dommi (b). E poco dopo si legge nella medesima Azione, che dovea anatematizzarsi cogli altri Eretici Monoteliti condannati dalla Sedia Apostolica ancora Onorio, come quello, che in tutto, e per tutto avea seguita la mente di Sergio, e confermati gli empj suoi dommi (c). Or l' esser condannato per aver insegnate dottrine contrarie a' dommi Apostolici, e alle definizioni de' Concilj, e per aver confermati gli empj dommi degli Eretici; e ben altro,

(a) Vide *Traſtatum de la Puiffance de l' Eglise ou Reponſee au Traite Historique de Monsieur Maimbonrg. Chapitre XII.*

(b) *Retraſtantes dogmaticas Epistolae, quae tanquam a Sergio quondam Patriarcha hujus a Deo conservanda Regiae Urbis scriptae sunt, tam ad Cyrum, qui tunc fuerat Episcopus Phasidis, quam ad Honorium quondam Papam antiquae Romae: similiter autem, & Epistolam ab illo, idest, Honorio rescriptam ad eundem Sergium, hasque inveniunt omnino alienas existere ab Apostolicis dogmatibus, & a definitionibus sanctorum Conciliorum, et cunctorum probabilium Patrum, sequi vero falsas doctri-*

nas hereticorum eas omnimodo abjicimus. . . Quorum autem, id est, eorundem, impia execramur dogmata, horum et nomina a Sancta Dei Ecclesia projici judicavimus. Concil. VI. General. Aet. XIIII. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 978. B.

(c) *Cum his vero simul projici a Sancta Dei Catholica Ecclesia, simulque anathematizari praevideamus et Honorium, qui fuerat Papa antiquae Romae, ad quod invenimus per scripta, quae ab eo facta sunt ad Sergium, quia in omnibus ejus mentem secutus est, et impia dogmata confirmavit. ibi. D.*

tro, che l'esser condannato per negligenza di non aver resistito all'eresia. Ma sopra di ciò toglie ogni difficoltà la decimasesta Azione dello stesso Concilio, dove Onorio tra gli Eretici Monoteliti viene espressamente condannato come eretico con queste parole *a Sergio Eretico anatema, a Ciro Eretico anatema, a Onorio Eretico anatema* (a), così nella decima ottava, ed ultima Azione tra gli organi del Diavolo, che sparfero il veleno dell'eresia vien noverato anche Onorio (b), e nella medesima Azione viene nuovamente anatematizzato tra quelli, che insegnarono una sola volontà, ed una sola operazione in Cristo Signor nostro (c). Se adunque il predicare una sola volontà, ed una sola operazione costitutiva l'eresia de' Monoteliti, essendo stato Onorio dannato tra coloro, che insegnarono questo domma certamente fu condannato come eretico. Ammessa adunque la sincerità di questi atti per quello, che riguarda il nome di Onorio riferito tra i condannati, non potrà mai sostenersi, che quel Pontefice sia stato condannato non per cagione dell'eresia, ma per la sua cattiva economia, e gli Eretici si rideranno di questa sfuggita de' Cattolici.

Secondariamente l'economia d'Onorio non potè condannarsi nè fu condannata. Non potè condannarsi, perchè era espressamente contraria alla predicazione de' Monoteliti: conciosiachè egli confessò apertamente, come cosa appartenente alla fede, che nel mistero dell' Incarnazione erano distinte le volontà, e le operazioni delle nature, che altre erano le umane, altre le divine, e se vietò per le ragioni, che appresso spiegheremo, le voci di due operazioni, vietò ancora le voci di una sola operazione, e riprese severamente Ciro perchè predicasse una sola operazione, ammonendolo gravemente ad astenersi da questa predicazione, come apparisce dalla sua seconda lettera a Sergio recitata nell' Azione XIII. e da noi sopra recata. Ma per lo contrario i Monoteliti negarono nella dispensazione dell' Incarnazione la distinzione delle volontà umana, e divina, e predicarono espressamente contro il divieto d'Onorio una sola volontà, ed una sola operazione. Ne già i Monoteliti si attennero all'economia prescritta da quel Pontefice in quella parte, in cui imponeva loro silenzio, ma bensì spacciarono il suo nome calunniandolo, che egli avef-

Tom. VI.

S fe

(a) *Sergio heretico anathema, Cyro heretico anathema, Honorio heretico anathema.* Concil. vi. Generale Aët. xvi. apud Labbè Tom. cit. col. 1043. E.

(b) Concil. vi. Generale Aët. xviii. apud Labbè Tom. cit. col. 1058. in fin.

(c) *Sergio et Honorio anathema. Pirro et Paulo anathema . . . omnibus Hæreticis anathema. Qui predicaverunt, et predicant . . . unam voluntatem, et unam operationem.* ibi col. 1079. D.

fe afferita una sola volontà, della qual menzogna restò convinto Pirro da S. Massimo, e la medesima calunnia fu confutata da San Giovanni IV. Romano Pontefice, come sopra abbiamo accennato. Se adunque l'economia d'Onorio fu contraria ed alla predicazione, ed alla condotta de' Monoteliti non potè per questa parte condannarsi il suo nome. Ma neppure fu di fatto condannato: imperciocchè dove si trova, che fossero dal sesto Sinodo condannati i Monoteliti perchè confessando in Cristo distinte volontà, e distinte operazioni umana, e divina tacevano solamente il nome di due? In nessun luogo certamente: si trova bensì, che furono condannati, perchè negavano afferire due volontà, e due operazioni, e si ostinavano nell'affermare una sola volontà, ed una sola operazione, ciò che era contro le lettere di Onorio. Ne fu mai dal sesto Concilio condannato alcuno, che osservasse il silenzio circa i vocaboli di due, o di una, ma condannò coloro, che negando espressamente due volontà ne asserivano una. In terzo luogo all'economia del silenzio imposto da Onorio si accomodò San Sofronio, purchè a quella stessa si attenessero i suoi Monoteliti, come apparisce dalle lettere così di Sergio, come d'Onorio da noi sopra allegate. E se i Monoteliti, e Sergio avessero osservato il silenzio, non sarebbe stato necessario, che Sofronio lo rompesse: ma avendo essi ostinatamente perseverato nell'affermare, e predicare una sola operazione fu forza, che egli predicasse il contrario. Di più l'economia d'Onorio fu espressamente approvata da S. Agatone nelle sue lettere con tanto plauso ricevute nel Concilio: nelle quali dopo avere insegnato, che la Chiesa Romana non travide mai dal tramite dell'Apostolica tradizione, e che non mai soggiacque depravata alle novità degl'Eretici, e che era a tutti noto, che i suoi predecessori secondo la promessa del Salvatore, che non sarebbe mai per mancare la fede di Pietro, aveano sempre confermati nella retta fede i Fratelli (a); discendendo poi al particolare dell'eresia de' Monoteliti costantemente afferma, che i suoi Predecessori istruiti nelle dottrine del Signore da quel tempo, che i Vescovi Costantinopolitani si sforzavano d'introdurre nella Chiesa immacolata la novità ereticale non tralasciarono mai di esortargli, e di ammonirgli, acciocchè almeno col tacere

(a) *Quae per Dei Omnipotentis gratiam a tramite Apostolice traditionis numquam errasse probabitur, nec haereticis novitatibus depravata succubuit . . . Consideret itaque vestra tranquilla Clementia, quoniam Dominus ac Salvator omnium, cujus fides est, qui fidem Petri non*

defecturam promissit, confirmare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices, meae exiguitatis praedecessores, confidenter fecisse semper cunctis est cognitum. Epist. Agathon. ad Constantinum Pogonat. Aet. 14. Concil. vi. apud Labbè Tom. cit. col. 662. B. C.

sacerè desistessero dall' errore ereticale del pravo domma, acciocchè non dessero principio di discordia nell'unità della Chiesa coll'asserire una sola volontà, ed una sola operazione delle due nature nell'unica persona del nostro Signor Gesù Cristo (a). Or non potea certamente con parole più chiare di queste approvar S. Agatone la codotta tenuta da Onorio, e l'economia del silenzio da lui imposto per troncane ogni origine di discordia. Come adunque potrà sostenersi, che fosse Onorio condannato dal Sinodo a cagione di quell' economia a loro senso pernicioso, la quale fu lodata da S. Agatone, e fu lodata in quelle lettere, che furono riconosciute dallo stesso Sinodo come scritte divinamente dall'Apostolo San Pietro? Vero è, che questa economia divenne poi inutile, e, se si vuole, anche pernicioso, ma ciò non fu nè per colpa sua, nè per vizio della cosa in se stessa, ma per colpa degli Eretici, come di altre providenze della Chiesa anche in materia di domma sappiamo esser avvenuto, che essendo buone, e salutari in un tempo, divennero per colpa altrui perniciose in un altro, e bisognò mutarle, ed anche condannarle, come appresso dimostreremo.

IX. Con questa osservazione vò a terra l'Achille degli argomenti, che adducon coloro, i quali sostengono, che Onorio fu condannato per cagione della cattiva economia, che egli usò nell'impor silenzio alle parti: imperocchè dicono: se si vuol' assolvere Onorio bisogna anche assolver Sergio, il quale in sostanza nelle sue lettere ad Onorio altro non propose, che quel silenzio, che fu proposto da Onorio. Bisognerà dire, che ingiustamente da S. Martino furon condannati, e gli editti dell' *Ectesi*, e del *Tipo*, nei quali nè si negavano due volontà, e due operazioni in Cristo, nè si asseriva una sola volontà, e una sola operazione, ma si vietava il parlare, il trattare, e il quistionare di due, o di una, e sopra di ciò s'ingiungeva il silenzio. Ma in quanto a Sergio, se egli fu condannato per la sola lettera scritta ad Onorio anco a senso degli Avversarj non potè condannarsi per Eretico, ma semplicemente per cagione di cattiva economia. Noi adunque diciamo, che se l'eresia di Sergio, e il suo empio studio d'insinuare il pravo domma di una

S 2 sola

(a) Undè et Apostolica memoria mee parvitas predecessores, Dominicis doctrinis instructi, ex quo novitatem hereticam in Christi immaculatam Ecclesiam Constantinopolitana Ecclesia Praefules introducere conabantur, numquam neglexerunt eos hortari, atque observando commoneo, ut a pravi dogmatis heretico

errore, SALTEM TACENDO DESISTERENT, ne ex hoc exordium dissidii in unitate Ecclesiae facerent, unam voluntatem, unamque operationem duarum naturarum asserentes in uno Domino nostro Jesu Christo. ibi in fin. & col. 663. A.

sola operazione per mille altri capi non fosse stato noto al Concilio, per la sola lettera scritta ad Onorio, massimamente se fosse stata addotta sincera, è non con quelle frangie, con cui fu interpolata da' Monoteliti, come noi abbiamo sopra dimostrato (a), non si sarebbe potuto in alcun modo condannare. Ma essendo già manifesto il suo errore, ed essendo già stato condannato da San Martino, e poi da S. Agatone com' espresso assertore di una sola volontà, e di una sola operazione, non vi bisognavano le sue lettere ad Onorio per mostrarlo reo di eresia, anzi in vigore di queste lettere fraudolenti scritte ad Onorio, dove fossero state addotte sincere, avrebbe bisognato assolverlo come puro da ogni errore. In quanto poi agli editti dell' Eteso di Eraclio, e del Tipo di Costante meritamente furono condannati da S. Martino: posciachè allora, che furon fatti, avendo già i Monoteliti rotto il silenzio, ed essendosi fatti predicatori di una sola volontà, e di una sola operazione era necessaria la predicazione della retta fede, e quegli editti chiudevano la bocca alla confessione della verità cattolica contro l'error pubblicato, ed allora l'economia d'Onorio, che dapprima serrava le porte alla discordia, allora le avrebbe chiuse alla verità. Nè perciò fù condannabile Onorio, perchè la sua provvidenza divenisse dappoi perniciofa, come non furono condannabili gli ottanta Padri del Concilio Antiocheno, i quali, condannato Paolo Samosateno, rifiutarono ancora la voce *Consustanziale* nel Figliuolo di Dio per ovviare, che si credesse, che il Padre, e il Figliuolo fossero non solamente una stessa sostanza, ma ancora una stessa persona, come quell' eretico inferiva, giusta quello, che lasciò scritto Sant' Ilario (b) benchè poi divenisse pernicioso il rifiuto di questa voce, e fosse necessario definire esser il Figliuolo *Consustanziale* al Padre, allorchè Arrio negava, che fosse col Padre della medesima sostanza. Così non fu condannabile l'economia di S. Ormisda nel rifiutare, e rigettare la proposizione Cattolica de' Monaci Sciti *di uno della Trinità Crocifisso* per non dare anza agli Eutichiani di asserire, che la divinità avesse patito: benchè poi questo rifiuto divenisse inutile, e dannoso allorchè i Nestoriani di esso si abusavano per inferire, che Cristo non era Dio, e fu necessario, che la proposizione rigettata da Ormisda come importuna, e sediziosa fosse

(a) Vedi sopra cap. 3. §. 2. n. 5. 6. e 7.

(b) *Secundo quoque id addidistis, quod Patres nostri cum Paulus Samosatenus hereticus pronunciatas est, etiam homousion repudiaverunt: quia per hanc unius essentia nuncupatio-*

nam, solitarium, atque unicum sibi esse Patrem & Filium predicabas. S. Hilarius ad Episcopos Gallican. de Synid. contra Arianos paulo ante finem.

fosse definita come Cattolica da Giovanni II. come abbiamo altrove osservato (a). Dal che si comprende contro quello, che il Pagi senza fondamento asserisce, che non solamente dove si tratta delle persone, ma ancora dove si tratta della fede, è lecita alcuna volta l'economia usata da Onorio d'imporre il silenzio sopra alcune voci ancorchè ortodosse, quando possano scandalizzare i semplici, e cagionar discordie nella Chiesa fino a tantochè non sia necessario predicarle per impugnare il contrario errore. Della quale economica provvidenza della Chiesa infiniti potrebbon recarsi gli esempli. Ma per conoscere, che fu prudente, e commendabile, e secondo il costume della Chiesa l'economia d'Onorio bisogna por mente a due cose; l'una, che nel tempo, in cui Sergio scrisse la sua lettera ad Onorio, non era ancor nota l'eresia de' Monoteliti, i quali asserendo una sola volontà, ed una sola operazione confondessero le proprietà delle nature, e Sergio uomo scaltro fu bene avvertito a nascondere al Pontefice questo disegno, e in altri termini, e in altro senso rappresentò questa controversia; l'altra cosa d'avvertirsi si è, che sebbene allorchè Sergio scrisse ad Onorio, era certo, e costante così dalle definizioni de' Saggi Concilj, come dalla tradizione de' Padri, che nella persona del nostro divin Salvatore erano indivisamente unite, e inconfusamente distinte non solo la natura divina, ed umana, ma ancora le proprietà di esse nature, cioè le volontà, e le operazioni, e che da questo dogma di fede, e necessario alla salute per necessaria conseguenza se ne inferisse esser in Cristo due volontà di diversa specie, e due operazioni di diverso genere: contuttociò non si trovavano espresse ne i Concilj, e nelle tradizioni queste voci di due, o di una, o, per servirmi de' termini di S. Massimo, di dualità, o unalità. Avendo pertanto Sergio rappresentato ad Onorio, che essendo di fresco nata discordia tra Circo Alessandrino, e San Sofronio Monaco per cagione di una operazione asserita da quello, e di due operazioni asserite da questo, e che avendo egli stimata, che la contesa di queste voci potesse partorir divisione nella Chiesa di Dio, aveva giudicato, che bastasse tener la confessione delle nature indivisamente unite, e inconfusamente distinte nella persona di Cristo operanti ciascheduna secondo la propria forma, e che del rimanente dovessero sopprimerli le voci di due, o di una volontà, e operazione, come quelle, che per l'una parte potevano in quanto alla voce di due volontà, e due operazioni scandalizzare i semplici, e far lor credere, che fossero in Cristo due volontà contrarie, l'una dello spiri-

(a) V. di T. v. par. 2. lib. 3. cap. 5. §. 20. num. 8.

spirito, l'altra della carne, e per l'altra parte in quanto al termine di una volontà, e di una operazione portavano pericolo, che gli Eutichiani di quelle si valessero per confonder le proprietà delle nature; che dovea egli prudentemente rispondere a questa relazione, o consultazione d'un Patriarca di Costantinopoli riputato saggio, e Cattolico? Non cercò punto Sergio ad Onorio l'espofizion della fede: ma lo richiese solamente del suo sentimento sopra il temperamento da se preso per estinguere sul principio una contesa, che nè termini da lui espolti non apparteneva alla fede; altro certamente non poteva rispondere, se non quello, che rispose, cioè, che, tenuta salva la confession della fede, si sopprimessero quelle voci, che costituivano il soggetto della contesa tra Ciro, e Sofronio.

X. Considerando adunque Onorio, che secondo l'espofizione di Sergio dalla voce di due operazioni poteano trar vantaggio i Nestoriani, e dalla voce di una operazione poteano gli Eutichiani prender fomento del loro errore (a), prima spose la confessione di fede, che dee tenerfi circa il misterio dell'Incarnazione, e poi vietò l'uso di que' termini, che secondo Sergio formavano il soggetto delle nascenti discordie. E in quanto alla confessione della fede. *Noi veramente confessiamo*, disse, *che il Signor Gesù Cristo mediatore tra Dio, e gli uomini abbia operate le cose divine col mezzo dell'umanità al verbo di Dio naturalmente unita, e che il medesimo abbia operate le cose umane per la carne assunta dalla divinità d'una maniera ineffabile, e singolare distintamente senza confusione, e senza congiamento (b).* E più chiaramente nella seconda lettera a Sergio: *Bisogna*, dice, *confessare in Gesù Cristo due nature per connaturale unione accoppiate operanti, ed operatrici con scambievole comunione, e la divina natura operante le cose divine, e l'umana eseguente le cose umane (c):* Dopo questa confessione da esso prescritta, la quale a senso di tutti i dotti spianta dalle radici il Monotelismo, insegna il modo come deb-

basi

(a) *Ne parvuli aut duarum operationum vocabulo offensi, sectantes Nestorianos vesana sapere arbitrentur: aut certe, si versus unam operationem Domini nostri Jesu Christi fasendam esse censuimus, stultam Eutychianis sarum attonitis auribus demeritam fateri putemur.* Honorius Epist. 1. ad Sergium Añ. xii. Concil. vi. General. apud Labbè loc. cit. col. 966. C.

(b) *Nos verè confitemur Dominum Jesum Christum Mediatorem Dei & hominum operatam divina, media humanitate verbo Dei na-*

turaliter unita, eundemque operatum humana inoffabiliter, atque singulariter assumpta carne, discretè, inconfusè, atque inconvertibiliter plena divinitate. ibi col. 962.

(c) *Utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas, cum alterius communiione operantes, atque operatrices confiteri debemus: & divinam quidem que dei sunt operantem, & humanam que carnis sunt exequentem.* Honorius Epist. 2. ad Sergium Añ. xiii. Concil. v. loc. cit. col. 1003. A.

basi parlare delle operazioni di Cristo riguardo alle due nature, per troncargli ogni occasione di diffidio, e per non urtar negli scogli del Nestorianismo, ovvero dell'Eutichianismo così dicendo: *In luogo di una operazione bisogna, che noi veridicamente confessiamo un solo operatore nelle due nature Cristo Signor nostro; e in luogo di due operazioni, tolto il vocabolo di doppia operazione, bisogna predicare con esso noi, che le due nature, cioè umana, e divina indivisamente, inconfusamente, e inconvertibilmente in una sola persona dell'Unigenito del divin Padre operano le cose proprie (a).* Or qual confessione più chiara di questa poteva egli fare per sporre la fede delle due operazioni distinte, e inconfuse di ambedue le nature circa le cose umane, e divine ad esse propriamente spettanti nella medesima persona del nostro divin Salvatore? Qual provvidenza più acconcia alle circostanze sposteli da Sergio, quanto quella, che salva l'integrità della fede, si sopprimesse l'uso di quelle voci, che accendevano la discordia? Certo è, che se i Monoteliti avessero tenuta questa confessione, non si sarebbero potuti tacciare d'eresia. Che se Onorio giudicò inetti i vocaboli di una, o di due operazioni in tempo, che non era palese l'errore del Monotelismo, fece quello, che fu fatto da Ormisda nel rifiutare come inetta, importuna, ed intempestiva la proposizione de' Monaci Sciti di uno della Trinità, che patì in carne. Or poichè i Monoteliti dopo il rescritto d'Onorio, non osservato il silenzio, e predicando una sola volontà, ed una sola operazione, confusero le proprietà delle nature negando esser due le volontà, perciò fu necessario, che si richiamassero in uso da i Cattolici le voci di due volontà, e di due operazioni: in quella guisa appunto, che dappoichè i Monaci Achemeti tinti della fuligine nestoriana dalla proposizione rifiutata da Ormisda inferivano, che Cristo non era uno della Trinità, fu necessario, che si definisse come di fede la proposizione rifiutata come intempestiva da Ormisda. Or poichè l'Ectesi, e il Tipo furono pubblicati dappoichè i Monoteliti aveano sparso da per tutto il loro errore, perciò meritamente furono condannati da S. Martino l'Ectesi, e il Tipo come quelli, che impedivano la predicazione della verità cattolica contro l'errore già manifesto. Benchè per altro parlando dell'Ectesi, e

l'istef-

(a) *Pro una, quam quidem dicunt, operatione, oportet nos unum operatorem Christum Dominum in utrisque naturis veridicè confiteri: & pro duabus operationibus, ablato gemine operationis vocabulo, ipsas potius duas natu-*

ras, idest, divinitatis & carnis assumptæ, in una persona unigeniti Dei Patris, inconfusè, indivisè, atque inconvertibiliter nobiscum predicare propria operantes. ibi.

l'istesso si può dire del Tipo, si accordano co i Monoteliti calunniatori di Onorio coloro, i quali dicono, che questi editti furono formati sul modello delle lettere dello stesso Pontefice: imperocchè San Massimo, che visse non solo in questi tempi, ma fu appieno informato dell'origine, e del progresso del Monotelismo, di tutti gli atti, e di tutte le fraudi di quegli Eretici, parlando egli di Onorio nella lettera a Pietro Illustre, così dice: *Delle quati cose non penetrarono i miseri il senso della Sedia Apostolica, e quello, che è degno di riso, o piuttosto, a propriamente parlare, è degnissimo di lamento come cosa, che dimostra la loro audacia, non ebbero riguardo di mentire temerariamente contro l'istessa Sede Apostolica: ma quasi fossero fatti partecipi de' suoi consigli, e quasi avessero ricevuto da lei Decreto nelle loro azioni tessute per l'EMPIA ECTESI chiamarono a parte seco il Magno Onorio facendo altrui ostentazione per loro presunzione della somma eminentia di tal uomo in una causa di pietà (a).* Così San Massimo, il quale poco dopo le citate parole chiama Onorio *Uomo divino (b)*. Or non avrebbe certamente questo gran Campione della fede contro i Monoteliti chiamato Onorio Magno, e Divino nè avrebbe tacciati da menzognieri coloro, che nel tesser l'Ectesi spacciavano l'autorità di questo Pontefice, se egli colle sue lettere, o per sua negligenza, o per sua incauta economia avesse confermati coloro nell'errore, e avesse dato fomento a i fabbricatori dell'Ectesi. Ignorava egli forse il contenuto delle lettere d'Onorio, le quali avea difese contro Pirro? E l'avea fatto ricredere della pessima intelligenza, che a quelle dava costui? Eppure secondo San Massimo le lettere d'Onorio sono Cattoliche, e l'Ectesi è empia. Che rimane adunque altro che dire a i novelli critici, che accusano Onorio di negligenza, e di cattiva economia in un negozio di fede, se non che essi dopo dieci, e più secoli, abbiano saputo quello, che non seppe San Massimo, che fu presente a ciò, che narra, e ne fu per modo di dire testimonio oculare?

XI. Se adunque non potè dal Concilio giustamente condannarsi Ono-

(a) *De quibus omnibus miseri nec sensus Apostolica facti sunt Sedis, & quod est risu, immodè, ut magis propriè dicamus, lamento dignissimum, usque illorum demonstrativum audacia, nec adversus ipsam Apostolicam Sedem mensuri temerè pigritati sunt: sed quasi illius effecti consilii, & veluti quodam ab ea excepto decreto in suis contextis pro impia Ectesi*

actionibus secum MAGNUM HONORIUM ACCERPERUNT, sua presumptionis ostentationem ad alios facientes Viri in causa pietatis maximam eminentiam. S. Maximus Epist. ad Petrum illustrem, in Collectan. Anastas. T. 12. Biblioth. VV. PP. edit. Lugd. pag. 838. col. 1. D.

(b) *Quid autem est divinus Honorius. ibi.*

Onorio nè perchè fosse Eretico, nè perchè colla sua economia mal provida confermasse l'errore, quando voglia sostenerli la sincerità degli atti, dove leggesi il nome di questo Pontefice condannato tra gli Eretici, converrà dire, che egli fosse dal Concilio Generale ingiustamente, e precipitosamente condannato per le sole false voci de' Monoteliti, che lo spacciavano come autore della loro eresia, non già a cagione del silenzio da lui imposto, che essi non mai osservarono, ma per aver insegnata, com' essi cantavano, una sola volontà, ed una sola operazione, e che ad occhi veggenti l'istesso Concilio volesse errare. Imperocchè per poca riflessione, che si fosse fatta alle parole, o per meglio dire alla confessione di fede sposta nelle sue lettere, si sarebbe chiaramente conosciuto, che egli condannava apertamente il Monotelismo, e che definiva esser necessario credere in Cristo due volontà, e due operazioni. Mentre costa, che le sue stesse parole tratte di pianta da S. Lione Magno furono da' Padri, e dal Concilio recate contro i Monoteliti in argomento delle due volontà, e delle due operazioni di Cristo, ancorchè il Santo Pontefice non facesse in quelle menzione di due volontà, e di due operazioni. Nella seconda Azione del detto Concilio avendo Macario provocato al Concilio Calcedonense per provare con esso il suo domma di una sola volontà fu letto quel luogo dell'Epistola di S. Lione, dove il santo Pontefice parlando di Cristo così dice: *Opera nell'una, e nell'altra forma con iscambievole comunione quello, che è proprio, operando il Verbo, quelle cose che al Verbo appartengono, ed eseguendo la carne quelle cose, che appartengono alla carne, ed uno di questi risplende con miracoli, ma l'altro soccombe alle ingiurie*, e letto questo testo i Legati Apostolici esclamarono rivolti all'Imperadore: *Ecco benignissimo Signore, che il presente Santissimo Padre manifestamente predica due naturali operazioni inconfusamente, e indivisamente (a)*. E benchè Macario opponesse, che non doveano le parole di San Lione intendersi nel sentimento de' Legati, posciachè quel Santo Pon-

Tom. VI.

T

tefice

(a) *Et relegente eo Epistolam, qua in eis continetur, sanctae memoriae Papae Leonis Magnae Civitatis Romae, & veniente ad textum, in quo scriptum est: „ Agit enim utraque forma „ cum alterius communione, quod proprium „ habuit: verbo quidem operante quod verbi „ est, carne autem exequente quod carnis est, „ & horum unum coruscatur miraculis, aliud*

„ verò succumbit injuriis: Exurgentes qui ex parte Apostolica sedis erant antiquae Romae, exclamaverunt: Ecce benignissime Domine, manifeste duas naturales operationes inconfusè, & indivisè in Domino nostro Jesu Christo praesens Sanctissimus predicat Pater. Concil. vi. General. Act. 2. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 639. C.

tesice non avea detto due operazioni (a); contuttociò il Concilio fu del sentimento de' Legati, e da quelle parole di San Lione nel decreto della fede definì due naturali operazioni indivisamente inconfusamente procedenti da Cristo Signor nostro secondo la dottrina del divino San Lione (b). Delle stesse parole di San Lione fece uso Costantino Pogonato nel suo editto contro i Monoteliti, sponendo la fede definita nel Concilio (c). Or non si valse delle stesse parole Onorio nelle sue lettere, anzi più espressamente, e più chiaramente non dichiarò in Cristo Signor nostro due distinte operazioni allorchè disse appartenere alla fede il confessare in Cristo Signor nostro due nature unite con naturale unione operanti, ed operatrici, la divina operante le cose divine, e l'umana eseguente le cose umane? San Lione certamente non disse due operazioni, e i Monoteliti scioccamente le adducevano in loro favore. Ma perchè evidentemente, senza dire due operazioni, le predicava nel senso chiaro delle sue parole, i Padri del Concilio festo si valsero della sua autorità contro i Monoteliti. Se adunque Onorio nell' ovvio, e natural senso delle sue parole predicava due operazioni nella stessa guisa, che le predicava San Lione, ed anche più espressamente di lui, non potè certamente senza aperta ingiustizia condannarsi come fautore de' Monoteliti per questo solo, perchè giudicò, che per estinguere la nascente discordia si sopprimessero le voci materiali di due, e di una, mentre dalle sue parole era chiaro, che ficcome gli Eutichiani poteano abusarsi, e di fatto si abusarono della voce di una operazione, così i Nestoriani poteano abusarsi della voce di due, e che la voce di due non fu da lui rifiutata nel senso Cattolico, ma nel senso Nestoriano, e che appunto la voce di una fu espressamente rifiutata nel senso Eutichiano di cui si valsero i Monoteliti confondendo le proprietà delle nature. Or tutte queste cose erano chiare, e manifeste, non ambigue, ed oscure, come dicono gli avversarij, nelle lettere d'Onorio, e che per poca riflessione, che si facesse si poteano conoscere, e che perciò non avea alcuna cagione il Concilio di annoverarlo tra i Monoteliti, anzi avea chiaro, e manifesto argomento

(a) *Sed nec sentio, quod beata memoria Leo per hunc sermonem duas operationes dixerit. ibi. D.*

(b) *Duas verò naturales operationes indivisè, inconvertibiliter, inconfusè, inseparabiliter in eodem Domino nostro Iesu Christo vero Deo nostro glorificamus, hoc est divinam operationem, & humanam operationem, secundum divinum predicatorem Leonem, apertissi-*

me afferentem: „ Agit enim utraque forma, ma, &c. ut supra. Concil. vi. General. Act. xviii. apud Labbè T. cit. col. 106a. D.

(c) *Ita ergo piè nobis credentibus, servabitur illud secundum Beatum Leonem: Operatur enim utraque natura cum alterius communiione &c. Edictum Constantini Pogonati apud Labbè Tom. cit. col. 1130. E.*

mento di annoverarlo tra i Padri , da' quali restava impugnato il Monotelismo .

XII. Quando adunque non si voglia dire, come non dee dirsi, che il Concilio errasse ad occhi veggenti seguendo ciecamente le calunnie di Macario Antiocheno, e degl'altri Monoteliti, i quali ficcavano da per tutto il nome di Onorio come Padre della loro empia Setta; non rimane altro che dire, se non quello, che da uomini dottissimi è stato scritto, cioè, che gli atti di questo Sinodo furono viziati da' Greci in que' luoghi, dove al nome de' condannati si vede aggiunto il nome di Onorio. Della qual falsazione tra gli altri argomenti quello ad ogni uomo di senno dee sembrare convincentissimo, che essendo presenti i Legati Apostolici allora quando nell'Azione XIII. si suppone, che il Concilio dicesse, che dovea anatematizzarsi Onorio come quello, che avea confermati gli empj dommi di Sergio, e come quello, le cui lettere erano contrarie a i dommi Apostolici, ed alla definizione de' Concilj, non si legge, che neppur dicessero una parola in difesa d'un Pontefice lodatissimo nella Chiesa Romana, e che tenessero simil silenzio nell' altre Azioni, dove fu espressamente come eretico anatematizzato. Potevano forse ignorare, che Giovanni IV. successore di Onorio nel tempo stesso, in cui scrisse all'Imperador Costantino Figliuolo di Eraclio, acciocchè abolisse la carta dell'Ectesi fece l'Apologia dello stesso Onorio contro Pirro; che spacciava in Patrocinio del suo errore il nome di esso Pontefice dimostrando il Cattolico senso delle sue lettere? Che San Massimo convinse Pirro sopra questo punto facendoli conoscere il senso ortodosso delle parole di Onorio (a), e fattolo ricredere del suo errore lo condusse a Roma, e lo indusse a ritrattare la sua eresia? Potevano ignorare, che in tante condannagioni fatte dalla Sedia Apostolica de' Monoteliti fu sempre serbato il nome di Onorio, e che il Pontefice Agatone, da cui furono spediti al Sinodo nelle sue lettere pubblicamente lette, e commendate nello stesso Sinodo, avea altamente attestato, che tutti i suoi Predecessori da che nacque l'eresia de' Monoteliti aveano *SEMPRE* confermati nella fede i Fratelli, che non aveano mai lasciato di ammonirli, e che avea approvata l'economia d'Onorio nel silenzio loro imposto? E con tutte queste notizie, e con tutte queste ragioni, le quali ministravan loro un largo campo alla difesa d'Onorio, e delle sue lettere si saranno stati stupidi, ed insensati, e come stipiti senza muoversi in faccia loro con tanto sfregio della Sedia Apostolica averanno la-

T 2

sciato

(a) Vid. disputationem S. Maximi cum Pyrrho apud Labbè T. 6. Concil. edit. Ven. col. 1567. E.

sciato gridare anatema a Onorio Eretico? Meno riguardo averanno essi avuto per un Pontefice celebratissimo già difeso, e dalla Sede Apostolica, e da uomini Santi, di quello che avesse Giorgio Costantinopolitano per li spacciati Monoteliti Sergio, Pirro, Paolo, e Pietro suoi Predecessori; pe' quali pregò il Concilio, acciocchè nella condanna della loro eresia perdonasse a i loro nomi? Ma che? Non furono questi Legati quegli stessi, che sentendo da Macario appellarsi i libelli di Vigilio a Giustiniano, e Teodora ne' quali si faceva asertore d'una sola operazione in Cristo Signor nostro, si opposero tosto, ed esclamarono, che Vigilio non avea mai aserito tal cosa, che erano falsi gli aseriti libelli di quel Pontefice? (a) Non insisterono perchè si discutesse la germanità di questi libelli finchè furono con replicate prove dimostrati falsi, come abbiamo altrove osservato? Tanto rispetto adunque per Vigilio così lontano da i loro sguardi, e nessuna considerazione per Onorio così vicino a i loro occhi: non citate in sua difesa le lettere di Giovanni IV. l' intelligenza Cattolica manifestata da San Massimo in una pubblica disputa conciliarmente tenuta in un Sinodo di Padri Africani, e notissima a Roma, non domandare, che si confrontassero le sue lettere colle testimonianze de' Padri, che si riguardasse alle cagioni gravi, che ebbe d' imporre silenzio non sopra le cose, ma sopra le voci: e finalmente che si avesse riguardo alle lettere di Agatone già ricevute, e commendate? Or chi può credere tanta stupidità nè Legati Apostolici? Sono però alcuni, che considerata la forza di quest' argomento non trovando altra via per deluderlo si sono infinti non sò qual segreta commissione data dal Papa a i Legati di non opporsi a i Greci circa la condannazione di Onorio, quando fosse necessaria per la pace, nella quale in altra guisa non fossero per consentire (b). Ma nessuna cosa più indegna di questa può dirsi del Pontefice Sant' Agatone, che egli volesse sacrificare a i Greci per ben della pace un Pontefice Romano innocente, e difeso da' suoi Predecessori. Ma se egli volea fare questo sacrificio dell'onore della Sedia Apostolica, che occorreva, che tanto solennemente protestasse, che tutti i suoi Predecessori aveano difesa la fede Cattolica contro i Monoteliti, acciocchè poi condannato Onorio per suo consenso fosse trovato falso, e mentitore nelle sue lettere? Ma posto ancora, che egli avesse data questa commissione a i Legati, non è già da credere a pattoniuno, che egli volesse sacrificato il nome di quel Pontefice senza prima ten-

(a) Vid. Concil. vi. Generale Act. 111. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 646. D.

(b) Vid. Lupum Differt. in vi. Synod. cap. 7. Pagium ad annum 681. n. 8.

tentare, se potesse senza questo sacrificio ottenere la pace. Ma dove si trova, che i Legati Apostolici dicesero almeno una parola in difesa d'Onorio per tentare, se senza sacrificar quel Pontefice, potessero i Greci indurfi alla pace?

XIII. Non ostante però questa, ed altre palpabili inverisimilitudini, che si contengono negl'atti, dove si legge il nome di Onorio condannato, e particolarmente nella decima ottava Azione, dove dopo esser stato tra i condannati Monoteliti nominato Onorio si legge a lungo, che in questa condanna fu seguita da' Padri l' autorità del Pontefice Agatone (a), e nella pistola sinodica indirizzata dal Concilio allo stesso Pontefice, dove si legge, che cogli altri Eretici Monoteliti fu condannato Onorio dal Sinodo per sentenza del medesimo Agatone pronunciata innanzi (b), quando costa dallo stesso Agatone, che ei altamente dichiarò, che tutti i suoi Predecessori si opposero sempre all'eresia de' Monoteliti, ed approvò l'economia d'Onorio. Non ostanti, dicemmo, queste inverisimilitudini si vuole contuttociò, e si pretende da i nominati critici, che oggi non possa più dubbitarsi della sincerità degli atti, e si vogliono spacciare per dimostrazioni alcune supposizioni, che hanno bisogno di esser provate. Si suppone adunque, che fossero date a i Legati Apostolici le copie sincere degli atti, da che si deduce, che se fossero stati quelli viziati, si farebbono accorti della frode, ne avrebbero lasciato di richiamarsene. Si suppone secondariamente, che ricevuti dal Pontefice San Leone II. succeduto a S. Agatone gli atti del Sinodo, tanto fu egli lungi dal richiamarsi, che per la condannagione d'Onorio fossero stati viziati, [ciò che potea sapere da' Legati Apostolici, alcuni de' quali intervennero alla sua consacrazione] che piuttosto scrivendo a i Vescovi di Spagna, ed al Re Ervigio attestò, che Onorio era stato condannato dal Sinodo, e confermò con le sue lettere a Costantino Pogonato questa condannagione. Si suppone in terzo luogo, che fossero fatte cinque copie degl'atti sinceri, e che queste fossero trasmesse alle cinque Chiese Patriarcali: onde sia non pure inverisimile, ma anche impossibile, che la frode, e l'interpollazione degli atti non fosse allora scoperta da tanti, che intervennero al Concilio, e che passasse in tutta la Chiesa Orientale per certa, ed indubitata la condannagione di quel Pontefice. Si suppone in quarto luogo, che veggendosi Onorio annoverato tra i condannati

(a) Vid. Concil. vi. General. Act. xviii. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 1090. B. & seqq.

(b) *Anathematibus interfecimus, ex sen-*

tentia per sacras vestras literas de iis prius lata, videlicet, Theodorum Episcopum Pharan- Sergium, Honorium, Cyrum, Paulum. Synod. Concil. vi. apud Labbè T. cit. col. 1110. E.

nati nell' editto del pio Imperadore Costantino Pogonato bisogna per necessità confessare, che sieno sinceri gli atti della sua condannazione, non potendosi mai credere, che quel Principe, il quale era intervenuto presenzialmente nel Sinodo, si potesse ingannare. Si suppone in quinto luogo, che la Chiesa Romana per molti secoli non dubitò mai della condannazione di Onorio fatta nel sesto Sinodo; e finalmente si suppone, che non possa assegnarsi il tempo di questa falsazione, o interpolamento: mentre tosto, che fu terminato il Concilio fu nota e in Oriente, e in Occidente la condannazione di Onorio. Ma tutte queste, che si spacciano per dimostrazioni, sono mere supposizioni, alle quali facilmente si può rispondere. E primieramente è da osservarsi, che non furono trasmessi nè alla Sede Apostolica, nè all' altre Sedie Patriarcali gli atti originali, ed autentici, ma solamente le copie, ne queste copie contenevano gli atti interi, ma solamente il Decreto definitivo del Sinodo nell' ultima Azione stabilito, come chiaramente si raccoglie dallo stesso Concilio, che ordinò, che si facessero cinque copie di questa definizione per le cinque Sedie Patriarcali, e che quelle dovessero sigillarsi col sigillo imperiale (a). Quest' incombenza fu data ad Agatone Diacono della Chiesa Costantinopolitana, e Bibliotecario della Biblioteca Patriarcale, il quale essendo lettore, e Notajo dopo terminato il Concilio per comando dell' Imperadore ordinò, e scrisse gli atti dello stesso Sinodo insieme con Paolo allora Laico, e poi Vescovo di Costantinopoli con alcuni altri. E questi tomi degli atti da costui scritti furono sigillati, e riposti nel Palazzo imperiale insieme col Decreto della fede, il quale fu pubblicato in iscritto dal medesimo Concilio, e di questo Decreto ne fece cinque copie per le cinque Sedie Patriarcali. Tuttociò si ha dalla relazione del medesimo Agatone pubblicata dal Combessio, e riferita nè Concilij Labbeani dell' edizione di Venezia coll' antica latina versione (b). Da que-

(a) Concil. vi. Act. xviii. in fine apud Labbè Tom. cit. col. 1107. D.

(b) *Ego peccator, & omnium minimus, Agatho indignus Diaconus & Bibliotecarius Sanctissimæ hujus magnæ Ecclesiæ, & Venerandi secreti Patriarchalis Protonotarius, & Cancellarius secundus, triginta duobus plus minus annis cum essem adhuc ætate juvenis in Lectoris gradum connumeratus, & inutilis Notarius fui administer huic sanctæ & œcumenicæ sextæ Synodo, omnia, quæ in ea acta sunt, ordine persecutus, simul cum Paulo, qui fuit sanctæ hujus Civitatis Archiepiscopus, & Patriarcha,*

cum esset ad huc Laicus, & a secretis Imperatoris, & quibusdam aliis. Omnes autem Actuum tomos literis Ecclesiasticis purè, & nitidè propria manu scripsi: qui etiam in Palatio Imperatoris obsignati, rursù fuerunt repositi cum fidei decreto, quod in scriptis fuit editum ab ipsa sancta Synodo. Quin etiam quinque Patriarchalibus sedibus tradita exempla hujus decreti scripsi similiter, sic jussus a pia memoria Imperatore Constantino. Agatho Diaconus in Epilogo, &c. apud Labbè T. 8. Concil. edit. Ven. col. 130. in fin. & col. 131. in principio.

questa relazione si ha di certo , che alla Sede Apostolica , ed alle altre Chiese Patriarcali non fu trasmessa se non la copia del Decreto definitivo del Sinodo . Or tutta la sincerità di questi atti è appoggiata alla fede di quest' Agatone , che di propria mano gli scrisse , il quale non si legge negl' atti del Sinodo , che avesse in esso alcuna ingerenza come Notajo , o amanuense . Ma costa dal medesimo , che gli atti delle prime otto Azioni , nell'ultima delle quali , come vedremo, terminò sostanzialmente il Concilio , furono ricevuti , e ordinati da Paolo uomo Magnifico , e Segretario dell'Imperadore . Gli atti della nona Azione fino alla decima quarta inclusivamente furono ricevuti da Costantino Diacono della Chiesa Costantinopolitana , e Primicerio de Notaj di Giorgio Patriarca : e gli atti della decimaquinta Azione fino alla decima ottava furono ricevuti da Teodoro Diacono della Chiesa Costantinopolitana , e Primicerio de' Notaj di Giorgio Patriarca . Quest' Agatone adunque non ricevè autenticamente gli atti del Sinodo , ma ne fece un copia in più tomi , come quello , che sapeva ben scrivere e questa fu riposta nel Palazzo Imperiale , non fu collazionata , e confrontata autenticamente cogli atti ricevuti da Paolo da lui nominato , e molto meno con gl' atti ricevuti da Costantino , e da Teodoro Diaconi della Chiesa Costantinopolitana , e Primicerj de' Notaj ; ma così com'egli scrisse , furono posti nel Palazzo imperiale : or poichè gli atti originali di questo Concilio non furono autenticamente raccolti , v' ha chiaro argomento da credere , che non trovavasi altro esemplare in Costantinopoli fuori di questo , come apparisce dalla lettera di Giustiniano II. scritta al Pontefice Giovanni V. l' anno DCLXXXV. nella quale dopo averli significato di aver ritrovati nel suo Palazzo gli atti del festo Sinodo , gli soggiunge , che ei non sapeva , che alcun altro li ritenesse appresso di se fuori di lui (a) . La qual cosa vien confermata dal vulgato Anastasio nella vita di Conone succeduto a Giovanni l' anno DCLXXXVI. il quale ricevè queste lettere imperiali indirizzate al suo Predecessore : mentre scrisse , che questo Pontefice ricevè le divali di Giustiniano , nelle quali significava di aver trovati gli atti del festo Sinodo , e di ritenerli appresso di se (b) . Ma questi atti medesimi trascritti d' Agatone , e collocati poi nel Palazzo imperiale furono dap-

(a) *Neque enim previdimus alterum aliquem apud se desinare ea [acta] sine nostra piissima serenitate .* Epist. Justinian. II. Augusti ad Joannem Papam apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 1159. C.

(b) *Hic susceptis divalem jussionem Justiniani Principis , per quam significat reperisse acta sexte Synodi , & apud se habere .* Anastas. in vita Leonis .

no dappoi brugiati, e consegnati alle fiamme dal Tiranno Bardane, ovvero Filippico, come attesta il medesimo Agatone (a).

XIV. Tuttociò presupposto, come si potrà provare, che questa copia degli atti fatta da Agatone Diacono sia sincera, se non fu riveduta, ^{non} fu letta specialmente da i Legati Apostolici, non collazionata autenticamente cogli atti originali? Come si potrà dimostrare, che costui a persuasione di Giorgio Vescovo di Costantinopoli, cui molto dispiaceva veder condannati tanti suoi predecessori, il cui errore avea egli seguito, ed a cui pareva alleggerirsi la loro ignominia, se fosse stata comune ad un Romano Pontefice, non aggiungetse nella sua copia tutto quello, che riguarda la condannazione d'Onorio? Ma posto ancora, che questa copia fosse sincera, come si potrà provare, che dopo il Concilio ne fossero fatte subito altre copie, se questa divenne sì rara, che fu riputata a gran fortuna l'essersi da Giustino II. ritrovata nel Palazzo imperiale, se stimava l'Imperadore, che altri fuora di lui non tenesse copia di questi atti, se costa dagl'atti del Sinodo, che della sola definizione furono ordinate cinque copie per le Chiese Patriarcali? Ne già per questo diciamo, che gli autografi di questi atti si smarrissero, anzi vogliamo credere, che si conservassero nel Patriarcato di Costantinopoli, ma assai tardi ne furono trascritte le copie, e queste copie furono trascritte da' Greci; or chi ci assicura, che costoro, siccome furon sempre costumati di fare, e come fecero negli atti del quinto Sinodo non alterassero gli atti sinceri del Sinodo, e della sinodica di esso ad Agatone, e dell'editto di Costantino in quella parte, che riguarda la condanna d'Onorio? Chi ci può far fede, che nella copia della definizione fatta per la Sede Apostolica, e portata a Roma da i Legati non fosse taciuto tra i condannati il nome di Onorio, acciocchè i Legati stessi, o il Pontefice non si accorgessero dell'inganno? Certa cosa è, che se Onorio fosse stato condannato nel Sinodo, non avrebbero tralasciati i Legati Apostolici di avvisarne il Pontefice Agatone allora vivente, mentre si raccoglie dal vulgato Anastasio, il quale nella vita di questo Pontefice reca un Compendio degli atti del sesto Sinodo, che veniva il medesimo Pontefice ragguagliato da i Legati di quello, che era stato trattato nelle Azioni del medesimo Sinodo. Ma tutto il con-

(a) *Brevissimo autem post tempore cum eos quoque, quos diximus, invenisset in imperiali Palatio repositos mea manu scriptos ejusdem sanctae, & oecumenicae sextae Synodi Acto-*

rum tomas, eos ejiciens, & in publicum profereus, in secreto igni tradidit, & abolevit.
Agatho Diaconus in relatione sextae Synodi apud Labbè T.8. Concil. edit. Ven. col. 134.B.

contrario da questo compendio si raccoglie: posciachè in esso si riferisce bensì, che dopo esser stato condannato Macario col suo discepolo Stefano, e dopo esser stato quello cacciato fuori del confesso de' Padri, e spogliato degl'ornamenti pontificali, e dopo esser stati similmente condannati, deposti, e destinati all'esilio Anastasio, Policronio, ed Epifanio Prete, e Leonzio Diacono furono tolti da' Dittici Ecclesiastici i nomi, e cancellate dalle pitture della Chiesa le *immagini* di *Ciro, Sergio, Pirro, Paolo, e Pietro*, per li quali si era indotto l'errore nella Chiesa Cattolica, ma nulla affatto dice d'Onorio (a). Nè gioverebbe il dire, che queste cose accaddero nell'ottava Azione, dove fu condannato Macario co' suoi discepoli, e che Onorio fu la prima volta condannato nell'Azione XIII. e nelle seguenti: posciachè è certo, che Anastasio dopo riferita la condannazione di Macario seguita nell'ottava Azione ristringe in compendio le altre cose seguite nelle Azioni seguenti, mentre parla della condanna di Policronio seguita nell'Azione decima quinta. Oltre di che in questo compendio, come giova credere, fatto secondo la relazione de' Legati Apostolici al Pontefice Agatone si narrano molte cose, che non si leggono negli atti, che abbiamo del sesto Sinodo: il che fa non oscuro argomento dell'alterazione di essi atti: che se in tempo di Agatone pervennero a Roma le notizie degl'atti seguiti dopo la decima terza Azione, potevano senza dubbio giungere ancor le notizie della condannazione di Onorio seguita nella stessa decima terza Azione, tanto più, che questa fu celebrata il giorno ventotto del mese di Marzo dell'anno DCLXXXI. e Agatone passò all'altra vita secondo il comun parere li dieci di GENAJO DCLXXXII. anzi potè ricevere le relazioni di tutte le Azioni, l'ultima delle quali fu celebrata il di ~~quattro~~ ^{quattro} di Settembre dell'anno DCLXXXI. circa tre mesi prima della sua morte. Se adunque in questo ristretto degli atti del sesto Sinodo recato nella vita d'Agatone non si fa alcuna menzione di Onorio tra tanti, che ivi si leggono nominatamente condannati dal Sinodo, convien dire, che secondo gli atti sinceri di esso condannato non fosse, e che quegli atti, che portano la sua condanna sieno stati interpolati da i Greci.

XV. Resta ora da rispondere alle lettere di San Lione II. immediato successore di S. Agatone, le quali si adducono in prova evidente

Tom. VI.

V

della

(a) Deinde abstulerunt de Diptichis Ecclesiarum nomina Patriarcharum vel de picturis Ecclesie figuras eorum, aut in foribus ubi esse poterant auferentes, idest, Cyri, Sergii, Pauli, Pyrrhi, Petri per quos error orthodoxa fides usque nunc pullulavit. Anastasius in vita Agatonis.

della sincerità degli atti del sesto Sinodo in quella parte ove si legge condannato il nome di Onorio, e particolarmente alla lettera scritta all' Imperador Costantino Pogonato in risposta alle di lui lettere imperiali ad esso Lione mandate per mezzo de' Legati Apostolici, che presiderono al Sinodo nel lor ritorno a Roma. Ma non mancano gravissimi indizj, che rendono sospettosissima di falsità questa lettera di Lione. Il primo indizio nasce da i massicci anacronismi, che in essa si leggono osservati dal Cardinal Baronio, i quali dimostrano, che secondo i caratteri de' tempi in essa notati sarebbe necessario dire, che fosse stata scritta da San Lione assai prima, che egli fosse stato ordinato. E benchè per rispondere agl' argomenti del dottissimo Cardinal Baronio, i quali sono convincentissimi ogni qual volta si siegua la comune opinione fondata sull' uniforme consenso di tutti i Codici d' Anastasio, e di tutti i Catalogi, i quali dopo la morte di S. Agatone succeduta, come si è detto, circa li dieci di Gennajo dell' anno DCLXXXII. assegnano un anno, sette mesi, e alcuni giorni d' Interpontificio, e che secondo questo calcolo l' ordinazione di S. Lione non potesse succedere prima dell' Agosto dell' anno DCLXXXIII., siasi voluta restringere la vacanza della Sede tra Agatone, e Lione a soli sette mesi, contuttociò oltre l' esser convenuto senz' alcun certo fondamento abbandonare la comune lezione di Anastasio, e de' Catalogi, non si è potuto far tanto, che anche secondo questa novella opinione si purghi la detta lettera di Lione da' massicci anacronismi: imperocchè in essa si legge tanto nel greco, che nel latino, che il Pontefice ricevè i Legati Apostolici tornati da Costantinopoli a Roma colle lettere imperiali, e colla definizione del Sinodo il mese di Luglio della decima caduta indizione (a). Si suppone adunque in questa lettera scritta dopo scorsa la decima indizione, cioè dopo il Settembre dell' anno DCLXXXII. che il mese di Luglio dello stesso anno tornati a Roma i Legati Apostolici recassero al Pontefice le lettere dell' Imperadore cogli atti Sinodali. Ma nel mese di Luglio dell' anno DCLXXXII. Lione anco in sentenza degli Avverfarj, che tra Agatone, e Lione II. non costituiscono più lungo Interpontificio, che di sette interi mesi, non era ancora ordinato Papa, e la sua ordinazione non potè succeder più presto del mese d' Agosto. Nè gioverebbe il dire, che le lettere imperiali fossero state ricevute da Lione quando era eletto, e prima della sua ordinazione: posciachè queste lettere fu-
rono

(a) διὰ τῆς ἑβδόμης διαδόσεως δεκάετης ἐπιπέσης εὐχίου μηνι. Per super elapsedam decimam indictionem mense Julio. Epist. Leo-

nis II. ad Constantinum Imperat. apud Labbè T.7. Conci. edit. Ven. col. 1149. & 1150. D.

sono indirizzate dall' Imperadore a lui come Papa , e già ordinato , come apparisce dall' indirizzo , e dal titolo di esse tanto nel greco come nel latino dove si legge a *Lione Santissimo , e Beatissimo Arcivescovo della Vecchia chiarissima Roma Papa universale* (a) . Oltre di che queste lettere imperiali in caratteri rotondi , portando la data nel greco come nel latino delli 13. di Dicembre della decima indizione (b) corrente dal Settembre del DCLXXXI. sino a tutto l' Agosto del DCLXXXII. Or essendo morto Agatone li 10. di Gennajo del DCLXXXII. farebbono state queste lettere indirizzate a Lione un mese , e tre giorni prima della morte di Agatone . Se poi si volesse dire nella medesima lettera errata l' indizione benchè scritta a caratteri rotondi , e che in luogo della decima debba riporsi l' undecima , così che essendo stato Lione ordinato nell' Agosto dell' anno DCLXXXII. saputasi la sua ordinazione in Costantinopoli da Costantino Imperadore questi gli scrivesse nel mese di Dicembre dell' anno DCLXXXII. corrente l' undecima indizione , e che nel Luglio dello stesso anno giunti a Roma i Legati presentassero al Papa le lettere imperiali , allora sarebbe da dubitare , se fosse più vivo in questo tempo Lione : imperocchè essendo stato egli ordinato secondo il sentimento de' moderni critici nell' Agosto dell' anno DCLXXXII. e non essendo seduto nella Cattedra Apostolica che dieci mesi , e diciassette giorni (c) nel Luglio del DCLXXXIII. forse era passato all' altra vita ; ma non stà qui solamente la difficoltà : imperocchè il Pontefice San Lione nella sua lettera enuncia la decima passata indizione : or se in luogo della decima si riponesse l' undecima indizione cominciante dal Settembre questa non potea dirsi scorsa , se non nel Settembre dello stesso anno DCLXXXIII. ma è certo secondo gli Avversarj , che nel Settembre dello stesso anno DCLXXXIII. Lione era passato all' altra vita . Dove poi si volesse ritenere nella data delle lettere imperiali la decima indizione , e correggere solamente il giorno , come alcuni hanno fatto , sostituendo in luogo delli tredici di Dicembre li tredici d' Aprile , volendosi ancora ammettere , che in questo tempo fosse nota in Costantinopoli la morte di Agatone , e l' elezione di Lione , essendo nulladimeno cosa certa appreso gli Avversarj , che Lione non fu ordinato se non nell' Agosto di questo stesso anno DCLXXXII. corrente la decima indizione come potea l' Imperadore chiamar Lione Arcivescovo dell' antica Roma , e Papa universale ? E se egli nel mese di Luglio quando tornarono a

V 2 no a

(a) Epist. Constantini Pogonati ad Leonem II. apud Labbè Tom. cit. col. 1135. & 1136. D.

(b) *Missa est mense Decembris decimo tertio indictione decima . ibi .*

(c) Vid. Anastasium in vita Leonis .

no a Roma i Legati Apostolici era già Pontefice, come può dirsi, che questi stessi Legati, e specialmente Giovanni Vescovo di Porto intervenissero alla confagrazione di Lione? Per trovare il filo di questa matafsa a noi sembra di non dover mutare in conto alcuno i caratteri del tempo nelle lettere di Costantino Pogonato, e di asserire, che queste non, ^{sono dirette,} al Pontefice Lione, ma a Sant'Agatone, il quale li tredici di Dicembre dell'anno DCLXXXIX corrente la decima indizione era ancora vivente, e che il nome di Lione sia stato intruso in queste lettere da quel medesimo impostore, che finse, o interpolò le lettere del medesimo Lione all'Imperadore, ma non seppe poi accordare i tempi per render verisimile la sua impostura. Per intelligenza della qual cosa convien osservare, che terminato il sesto Sinodo, vivente ancora Agatone, scrisse Costantino due lettere divali una al Pontefice, l'altra al Sinodo Romano tenuto sotto Sant'Agatone ambedue date sotto li tredici di Dicembre dell'anno DCLXXXIX la prima fu consegnata a i Legati del medesimo Sant'Agatone, che a suo nome presiedero al Sinodo sesto, l'altra fu data a i Legati del Sinodo Romano, tra' quali era Giovanni Vescovo di Porto, come può vedersi dal tenore delle medesime lettere (a), le quali noi riputiamo sincere, se non in quanto nella prima scritta al Pontefice è stato intruso il nome di Lione in vece di quello di Agatone, ed interpolato qualche altro passo, onde sembrò, che si parli di Agatone già morto. Giunti adunque a Roma i Legati, trovando vacante la Sede Apostolica non ebbero luogo di presentare le lettere al Pontefice, essendo durato questo interpontificio un anno sette mesi, ed alcuni giorni, come noi col Baronio, e con tutti gli antichi sentiamo. Ora in questo tempo primachè fosse ordinato Lione chi sà quali cose fossero macchinate da i Greci dopo la partenza de' Legati Apostolici per aggiungere a i condannati il nome di Onorio? Il certo è che nelle lettere di Costantino Imperadore scritte tanto al Pontefice, quanto al Sinodo Romano esponendosi solamente la fede definita dal Concilio a norma delle suggestioni di S. Agatone non si fa menzione alcuna nè di Onorio nè di altri condannati del medesimo Sinodo.

XVI. Ma queste stesse lettere dell'Imperador Costantino al Papa ed al Sinodo fanno argomento chiaro dell'impostura delle lettere di Lione al medesimo Imperadore: imperciocchè non avendo questi nelle dette lettere fatta menzione alcuna di Onorio, che bisogno avea Lione rispondendoli di anatematizzare tra i perfidi Monoteliti la persona

(a) Vide Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 1135. & seqq. & col. 1142. & seqq.

sona di Onorio , e di lacerare in acerbissima , e contumeliosissima maniera la memoria d' un suo Predecessore morto nella comunione della Chiesa , difeso da Romani Pontefici , onorato con elogj sepolcrali , e addotto da Agatone come uno di que' Pontefici , che resisterono all' errore del Monotelismo ? Qual necessità l' obbligava a dire *anathematiziamo gl' inventori del nuovo errore Teodoro &c.* e ancora *Onorio , il quale non rischiarò questa Chiesa Apostolica colla dottrina dell' Apostolica tradizione , ma con profana tradizione si sforzò di sovvertire la fede immacolata (a)* . Or chi può credere , che un Pontefice così Santo qual fu Leone II. parlasse in maniera così ingiuriosa d' un Pontefice suo Predecessore ? Se questo modo di favellare può piacere al palato de' Protestanti , che vogliono Onorio condannato come eretico , come può ingojarsi da i nostri moderni critici , che dicono esser stata pura la fede di Onorio , ma esser stato condannato semplicemente per negligenza , e per aver usata una provvidenza poco salutevole alla fede ? Lo sforzarsi con profano tradimento di sovvertire la fede immacolata è egli un peccato di negligenza , e di cattiva economia , e non un delitto di perfidia ? Che di peggio potea dirsi di Pirro , di Sergio , e di altri , che non ostanti i divieti della Sedia Apostolica , e dello stesso Onorio predicarono pertinacemente l' errore di una sola volontà , e di una sola operazione ? Ma che ? averà avuto più rispetto per la fama di Onorio il greco Scrittore , o interprete di questa lettera , che il latino scrittore , o interprete della medesima : ma pure nel greco testo non si legge , che Onorio si sforzasse sovvertire la fede immacolata , ma che *permise , o lasciò , che fosse macchiata la fede immacolata (b)* . Or se Leone II. scrisse questa lettera in latino , molto più rispetto ebbe per la memoria d' Onorio il greco interprete , che Leone stesso . Noi però crediamo , che tanto il testo greco , quanto il latino sieno farina d' un istesso impostore , o interpolatore di questa lettera . Ma che diremo dell' altre lettere latine dello stesso Pontefice scritte a' Vescovi di Spagna , ed al Re Ervigio , nella prima delle quali chiaramente attesta , che tra gl' eretici rubelli alla purità dell' Apostolica tradizione perpetuamente condannati fu ancora condannato Onorio , il quale *non come conveniva all' Apostolica autorità estin-*
se al

(a) *Anathematizamus novi erroris inventores , idest , Theodorum Pharanitanum &c. necnon Honorium , qui hanc Apostolicam Ecclesiam non Apostolica traditionis doctrina lustravit , sed prophana prodizione immaculatam fidem subvertere conatus est .* Epist. Leonis II.

ad Constantium Pogonatum apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 1155. B.

(b) *ἀλλὰ τὴ βεβήλω προδοσίαι μιλῶνται τὴν ἀσπίδι παρεχώρησε .* Sed prophana prodizione immaculatam fidem maculari permise . ibi col. 1156. B.

se la fiamma del nascente eretical domma , ma trascurando la fomen-
 to (a) ? e nella seconda dove attestando l'istessa cosa dice, che cogli ere-
 tici Monoteliti fu scomunicato, e dannato ancora Onorio, il quale con-
 sentì che fosse macchiata l' immacolata regola dell' Apostolica tradizio-
 ne , che avea ricevuta da' suoi predecessori ? (b) diremo , che oltre gli
 argomenti del Cardinal Baronio, con cui dimostra la falsità di queste let-
 tere (c), questi passi dimostrano apertamente la falsazione delle lettere
 sincere di San Lione a i Vescovi di Spagna, ed al Re Ervigio indirizzate:
 Imperciocchè sono apartamente contrarj, e contraddicenti ad altri
 passi delle medesime lettere . In quella scritta a' Vescovi di Spagna di-
 ce , che per l' evangelica , e apostolica tradizione la Sede Apostolica
 Madre di tutte le Chiese suddò mai sempre , e suda fino alla vittima , e
 che elegge piuttosto [dove così voglia la divina Maestà] di soffrire ,
 che resti l'anima separata dal corpo , che con sacrilega tradigione per
 alcuna dilettazone , o afflizione temporale dividerfi dalla confessione
 della verità (d) . Nella lettera al Re Ervigio afferma , che per custo-
 dire immutabile l' evangelica verità la Sede Apostolica sostenne sempre ,
 e sostiene diverse afflizioni , e che per ajuto della divina grazia persistè
 sempre illesa (e) . Si confrontino ora questi passi con quelli , che ab-
 biamo citati di sopra , e veggasi come possano stare insieme , che per
 difesa dell' Apostolica tradizione sudasse mai sempre la Sedia Apostolica
 disposta a soffrire piuttosto la separazione dell'anima dal corpo , che
 per qualunque o comodo , o travaglio temporale dividerfi dalla veri-
 tà ; e che nulladimeno Onorio contra quello , che conveniva alla stes-
 sa Sede Apostolica, colla sua negligenza fomentasse la fiamma del dom-
 ma ereticale in vece di estinguerlo sul bel principio : che la medesima
 Sede Apostolica per custodire l' evangelica verità sostenne sempre di-
 verse afflizioni , e persistè illesa : e che nulladimeno Onorio consentif-
 se ,

(a) Cum Honorio, qui flammam heretici dogmatis, non ut decuit apostolicam auctoritatem, incipientem extinxis, sed negligendo confouis. Epist. 11. Leonis II. ad Episcop. Hispan. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 1456. E.

(b) Et una cum eis Honorius Romanus, qui immaculatam Apostolicam traditionis regulam, quam a predecessoribus suis accepit, maculari consentit. Epist. v. Leonis II. ad Ervigium Hispaniæ Regem. apud Labbè T. cit. col. 1462. A.

(c) Vide Baronium ad annum 683. n. 18. & seq.

(d) Pro qua [Apostolica traditione] hæc

Sancta Ecclesiarum omnium Mater Apostolica Sedes usque ad victimam desudavit SEMPER & desudat & prius [si hoc divina Majestas censuit] animam a corpore temporaliter deligit sequestrari, quam prodizione sacrilega se a confessione veridica pro temporali delatatione vel afflictione se jungi. Epist. cit. loc. cit. col. 1456. A.

(e) Pro ejus [Evangelicæ veritatis] subtilitate & immutabilitate servanda diversas afflictionum insidias hæc Apostolica Christi Ecclesia sustinuit semper, & sustinet, & superna gratia suffragante illesa persistit. Epist. cit. Leonis II. ad Ervigium. ibi. col. 1461. A.

se, che fosse macchiata la regola dell'Apostolica tradizione. Se Onorio fomentò per sua trascuratezza l'errore, e non l'estinse dapprima, come conveniva all'autorità della Sedia Apostolica, se consentì, che fosse macchiata l'immacolata regola dell'Apostolica tradizione, come si può dire sudd' mai sempre, sostenne sempre diverse afflizioni per custodire immutabile la regola della fede, e che rimase illesa da ogni errore? Nè gioverebbe qui il distinguere l'autorità della Sedia Apostolica dall'autorità de' Romani Pontefici: posciachè è chiaro, e manifesto, che in questi luoghi San Lione prende la Sedia Apostolica nel senso comune per l'autorità del Romano Pontefice, come apparisce da ciò che dice esser stata sempre disposta la Sedia Apostolica a soffrir piuttosto la separazione dell'anima dal corpo, cioè a dire disposto a soffrir la morte, che separarsi dalla confessione della verità, le quali parole non si possono intendere, se non delle persone de' Romani Pontefici.

XVII. Ma se le lettere sincere scritte da Onorio a' Vescovi di Spagna, ed al Re Ergivio contenevano la condanna di Onorio, per qual cagione i Padri Spagnuoli congregati per dar effetto alle medesime lettere nel Concilio Toletano XIV. con editto dello stesso Re (a) enunciando d'aver ricevuti dal medesimo Pontefice gli atti sinodali, e d'esser stati da lui informati dell'ordine delle gesta del sesto Concilio abbracciando la definizione di esso intorno al domma delle due volontà, e delle due operazioni in Cristo Signor nostro in dodici capitoli, che in esso Concilio furono stabiliti per confermare nelle Spagne la retta fede, non fan menzione alcuna della condannazione di Onorio, nè degli altri, che nelle medesime lettere di Lione si leggono condannati? Se la Sedia Apostolica per San Lione avesse confermata, e comprovata la codannazione d'Onorio fatta dal sesto Concilio, come avrebbe potuto Anastasio Abate, e Bibliotecario della Santa Romana Chiesa due secoli dappoi intraprendere la difesa dell'innocenza di Onorio, e paragonando al sesto Sinodo il Concilio Costantinopolitano I. e il Calcedonense asserir con franchezza, che siccome di questi due Generali Concilj la Sedia Apostolica non confermò, se non la fede definita, ma non già le gesta circa le persone, così del sesto Sinodo approvando la definizione appartenente alla fede, non approvò già tutti gli atti (b)? Supponendo

Da S. Lione

(a) Vid. Concil. Toletanum XIV. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 1489.

(b) Sed ne videamur tam sanctam, tamque reverendam Synodum accusare, vel temerè reprehendere, licere nobis opinamur de illa sen-

sire, que SS. Patres nostros de Chalcedonensi magna Synodo sensisse non ignoramus. Quorum unus, sanctus videlicet Papa Gregorius, usque ad prolationem tantummodo Canonum hanc suscipiendam fore signavit. Beatus autem Papa

nendo adunque Anastasio per le copie già sparfe da' Greci del sesto Concilio, che fosse in quello Onorio condannato, prima dimostra, che non potè giustamente condannarsi, dappoi soggiunge, che di questa condannazione lice parlare come di alcuni atti del Concilio Costantinopolitano, e Calcedonense, che non essendo approvati dalla Sede Apostolica furono da i Latini riprovati. Or averebbe egli potuto così scrivere, se la condannazione di Onorio fosse stata così solennemente confermata, e approvata da Lione II., come si legge nelle sue lettere all' Imperadore Costantino, a i Vescovi Spagnuoli, e ad Ervigio Re di Spagna? Averebbe egli potuta ignorare questa condanna di Lione avendo in mano la Biblioteca, e gli Archivj della Chiesa Romana? Finalmente se la condanna di Onorio fu confermata, e comprovata da S. Lione II., come averebbe potuto Adriano II. Romano Pontefice volendo dimostrare, che nessuno in terra potea giudicare della persona del Romano Pontefice, ed opponendosi il fatto d' Onorio, asserire, che a questo fu detto anatema dagli Orientali, perchè fu accusato d' Eresia, nel qual caso è lecito agl' inferiori resistere a' Superiori, e che nulladimeno anche in questo caso sarebbe bisognato, che fosse preceduta l' autorità del Romano Pontefice; acciocchè si fosse potuto lecitamente condannare: quando sebbene l' autorità della Sedia Apostolica non precedè la condanna di quel Pontefice, sarebbe stata nulladimeno dalla medesima autorità confermata? (a) Ma qui è da notarfi la travolta intelligenza, che danno a questo passo con Cristiano Lupo il Pagi, ed altri (b) prendendo in senso assoluto le parole di questo Pontefice, le quali solamente possono intendersi in senso condizionato, e volendo farli dire, che la condanna di Onorio fu preceduta dal consenso dell' autorità della Sedia Apostolica, ancorchè tut-

to il

Papa Gelasius in Tomo de anathematis vinculo qualiter eadem Synodus recipienda sit, luculentis exemplis, & nonnullis divinis testimoniis innuit . . . Nam & hanc quoque sanctam Synodum canonica quadam capitula promulgasse, Græcorum scripta testantur, qua tamen penè omnia, quia Sedes Apostolica non approbavit, vota Latinitas reprobat. Sed quid de hac sola dicimus? Cum & secundam universalem, que primò Constantinopoli celebrata est, in causa Primatus Ecclesiarum Sedes Apostolica non admittat, &c. Anastaf. Abbas Epist. ad Joannem Diaconum Urbis Romæ in Collectaneis ejusdem Tom. 12. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdunen. pag. 834. col. 1. B. C.

(a) *Siquidem Romanum Pontificem de om-*

nium Ecclesiarum Præsulibus judicasse legimus, de eo verò quemquam judicasse non legimus. Licet enim Honorio ab ORIENTALIBUS post mortem anathema sit dictum; sciendum tamen est quia fuerat super hæresi accusatus, propter quam solum licitum est minoribus majorum suorum motibus resistendi, vel pravorum sensus libere respuendi, quamvis & ibi nec Patriarcharum, nec cæterorum Antistitum cuiquam de eo quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primæ Sedis consensus præcessisset auctoritas. Allocutio tertia Hadriani in Concil. Roman. lecta in Concil. VIII. Generali Aët. VII. apud Labbè T. X. Concil. edit. Ven. col. 597. C.

(b) *Vid. Pagium ad annum 681. n. 8.*

to il contrario apparisca dalla difesa fatta di Onorio da i Pontefici , che precederono il Sinodo Costantinopolitano , s'ingonono non si sà quali private istituzioni date da S. Agatone a i suoi Legati . Ma se così fu , per qual cagione Adriano attribuisce la condanna d' Onorio agl' Orientali ? Perchè non l'ascrive almeno all' autorità del Cōncilio ? Oltre di che quest' intelligenza è contraria del tutto all' intento di Adriano di mostrare , che a nessuno è lecito giudicare del Romano Pontefice , neppure nelle cause di fede , nelle quali è lecito a i minori resistere a i Maggiori : onde riprova la condanna fatta dagl' Orientali : posciachè anche nell' ipotesi , che Onorio fosse stato eretico non avrebbero potuto i Vescovi d' Oriente condannarlo senza che non fosse prece- duta l' autorità della Sedia Apostolica . Non dice mai , che quest' au- torità precedesse la condanna d' Onorio fatta dagl' Orientali , ma di- ce , che nel caso , di cui si parla , acciocchè sussistesse la sua condannagio- ne sarebbe stata necessaria l' autorità dell' Apostolica Sede . Or tutto questo discorso d' Adriano andrebbe a terra quando la condanna d' Onorio fosse stata amplamente confermata , e approvata da S. Lione II. imperocchè qual bisogno aveva di ricorrere all' autorità precedente dalla Sedia Apostolica per sostenere , che Onorio non dal giudizio degl' inferiori , ma dalla stessa Sede Romana era stato condannato , la qual autorità precedente o era apertamente falsa , o per lo meno era segreta , e non costante da alcun' monumento , quando avrebbe potuto allegare l' autorità suffeguente chiara , e lampante della Sedia Apostolica nelle lettere di S. Lione II ? Ed avrebbe potuto dire , che il giu- dizio fatto dagl' Orientali della persona d' Onorio non per la loro au- torità , ma ebbe vigore solamente per autorità di S. Lione , che ap- provò , e confermò il giudizio , e la sentenza degl' Orientali anatema- tizzando quel Pontefice ?

XVIII. Ma dirassi ; se Onorio non fu condannato , come adunque l' Autore della vita di S. Lione II. nel libro Pontificale attribuito ad Anastasio scrisse , che questo Pontefice ricevè gli atti del sesto Sinodo , ne' quali con Sergio , Ciro &c. fu condannato anche Onorio ? (a) E come , noi diremo , se Onorio fu condannato , l' autore della vita di S. Agatone nello stesso libro Pontificale riferendo gli atti del sesto Si- nodo , e la condanna di Sergio , Ciro &c. non fa menzione alcuna d' Onorio ? O fu uno , e l' istesso l' autore della vita di S. Agatone , e della vita di S. Lione , e costui manifestamente si contraddisse , o fu- rono diversi , come ogni ragion vuole , che diversi si credano , e che in

Tom. VI.

X

diversi

(a) Anastas. in vita Loenis II.

diversi tempi scrissero queste vite: e allora ogni buona regola di discernimento richiede, che maggior fede si presti al primo, e più vicino a' tempi del sesto Sinodo, che all' altro dal medesimo Sinodo più rimoto. Chi può sapere quando, e da chi fosse scritta la vita di Leone II? Chi può dire, che non fosse scritta allora, che sparse da' Greci le copie del sesto Concilio, e divulgata la condannazione di Onorio buonamente, come fu costume dell'ottavo, e nono secolo, porgesse fede all' Impostura? Chi non sa quante imposture in que' secoli ignoranti passarono come verità incontrastabili, come di ciò fa ampla fede la raccolta Isidoriana, la quale appena nata fu comunemente ricevuta con plauso, allegata dagli scrittori negl' atti Ecclesiastici, inserita nelle più celebri Raccolte de' Canoni di Burcardo, d' Ivone, d' Anselmo, di Graziano, e per otto continui secoli passata in Occidente come testo canonico senza che alcuno ne dubitasse. E se così avvenne dell' impostura Isidoriana: perchè così non potea avvenire della condannazione d' Onorio, che sparsa in giro da' Greci incontrasse facilmente credenza secondo l' indole poco accorta di que' tempi nell' esaminare le cose, che si narravano? Maraviglia per tanto non sia, che in alcuni Breviarj Romani prima della correzione fattane da S. Pio V. nelle lezioni di S. Leone II. la cui festa celebrasi li 28. di Giugno leggesi tra i Monoteliti condannati dal sesto Sinodo anche il nome di Onorio: imperciocchè oltre il non leggerli il nome di questo Pontefice tra i Monoteliti condannati dal sesto Sinodo nelle riferite lezioni in altri antichi Breviarj precedenti la detta correzione, come specialmente in quello di Leone dell' anno 1550. in quello di Venezia dell' anno 1527. e dell' anno 1562. il che fa chiaro argomento, che non dee prendersi per sentimento costante della Chiesa le parole, che leggonli in alcuni antichi Breviarj stampati intorno alla condanna d' Onorio; è ancora da osservarsi che molti atti di Santi Pontefici, e di altri Santi si leggono negli antichi Breviarj, i quali allora con buona fede riputati veri, e sinceri sono stati poi dal saggio discernimento de' secoli a noi più vicini giudicati falsi, e suppositizj. Anzi dall'esser stato il nome d' Onorio nel nuovo Breviario corretto da S. Pio V. cancellato nell' accennate lezioni di S. Leone II. si può acconciamente dedurre, che per giudizio della Chiesa Romana fu riputata falsa la vulgar credenza della sua condannazione.

XIX. Finalmente benchè molto conto facciasi da' moderni Critici della professione di fede, che leggesi nell' antico libro Diurno de' Romani Pontefici, e che secondo quello, che ivi si narra, soleva farli dagli

gli stessi Romani Pontefici allora quando si consagravano, nella qual professione cogl' Autori del nuovo dogma Monotelitico si condanna ancora Onorio, come quello, che fomentò le loro asserzioni; Contuttociò noi crediamo molto sospetta la fede di questo libro Diurno, il quale dal suo nascimento giaciuto per molti secoli nelle tenebre fu pubblicato alla luce da Giovanni Garnerio per le stampe di Parigi l'anno MDCLXXX. con infinito plauso de' Protestanti. Ignoto è l' autore di questo libro, ignoto il tempo, in cui fu scritto, se non che dalle formule ivi raccolte pertinenti specialmente all'elezioni, e alle ordinazioni de' Romani Pontefici raccoglie l' istesso Garnerio, che fu scritto sotto il Pontificato di San Gregorio II. circa l' anno DCCXV. tre formule diverse della professione di fede, che con solenne giuramento dovea farsi da i Romani Pontefici prima della loro ordinazione contengono in questo libro. La prima e l' ultima non fanno alcuna menzione della condannazione di Onorio, ma solamente la seconda. Ora il Garnerio pubblicatore di questo libro attribuisce la prima a Conone, la seconda a Gregorio II. la terza a Lione II. Ma qual' apparenza può avere di verità, che S. Lione II. che fu ordinato Pontefice immediatamente dopo il sesto Concilio, e Conone, che fu eletto cinque, o sei anni dappoi non facessero alcuna menzione nella lor professione di fede dove condannavasi il Monotelismo, della condannazione d' Onorio, e la facesse dappoi nella sua Gregorio II. trentatre anni dopo il sesto Concilio? Come avrebbe potuto Anastasio Abbate, e Bibliotecario della Romana Chiesa intraprender la difesa d' Onorio se egli con sì solenne professione era solito condannarsi da i Romani Pontefici? Come avrebbe potuto scrivere, che del sesto Concilio dovea discorrersi come del Costantinopolitano I. e del Calcedonense, i quali dalla Chiesa Romana approvati in quanto alla definizione della fede non furono in altre cose, che la fede non riguardavano, ma le persone, dalla medesima ricevuti? Potea egli forse ignorare questa professione di fede, che faceasi da i Romani Pontefici? Chi più dilui informato degli usi della Sedia Apostolica? E dove mai si trova, che il nome d' Onorio fosse cancellato da i Dittici della Chiesa Romana, e abolito dalle memorie Ecclesiastiche? Cose tutte, che secondo la disciplina di que' tempi si usavano co i Vescovi condannati. Che chesia adunque dell' Autore, e del tempo, in cui fu scritto il libro Diurno, dalle cose fin qui dette si può chiaramente dedurre, che il raccoglitore di quelle formule, che in esso libro si contengono, di suo capo, v' inserisse anche quella professione di fede, che contiene la condannazione di Onorio. Non basta però, che que-

sta professione si trovi scritta nel riferito libro perchè possa dirsi Onorio condannato dalla Chiesa Romana: ma bisogna dimostrare, che i Romani Pontefici di quella si valessero allorchè doveano confagrarli, e non di alcuna dell'altre due, nelle quali il nome di Onorio tra i condannati non si contiene. Ma con quali argomenti i nostri Critici potranno dimostrare una cosa contraria espressamente alla testimonianza e di Anastasio Bibliotecario, e di Adriano II. i quali riferiscono unicamente a' Greci la condannazione di quel Pontefice?

XX. Or tutte queste cose abbiamo noi volute osservare non per instabilire alcuna cosa di certo sù questo punto dell'anatematizzazione di esso Onorio; ma solamente per far vedere due cose: una che gli argomenti degl'asseriti Scrittori Cattolici per la sincerità degl'atti del sesto Sinodo intorno a questo medesimo punto, non sono com'essi credono, dimostrazioni, che rendano la faccenda fuor di dubbio, ma semplici conghietture, le quali facilmente si possono abbattere: l'altra, che sostenendo essi, che la dottrina di Onorio fu pura da ogni errore del Monotelismo sana, e cattolica, nè potè condannarsi come eretico; malamente provvedono all'autorità d'un Concilio Generale sostenendo sinceri gli atti della dilui condanna: Imperocchè in questo caso si possono costringere a confessare, che il Concilio o errò ad occhi veggenti nel condannare iniquamente, e ingiustamente un Pontefice Romano, o errò ciecamente non intendendo il senso cattolico delle lettere di Onorio, e condannando com'eresia la sua sentenza cattolica. Nè gioverebbe a scusarlo il mezzo termine trovato da Pier de Marca, e seguito poi da altri Critici, cioè, che il Concilio condannasse Onorio non per l'eresia de' Monoteliti, ma per la sua mala condotta in non estinguere da principio quest'errore, e per negligenza in una causa di fede: conciossiachè se la dottrina delle sue lettere era cattolica, era ancora per conseguenza contraria alla sentenza degli Eretici: onde non potea accusarsi di cattiva economia. Oltre di che per condannare un Pontefice Romano di cattiva condotta in causa di fede era pur necessario spiegar la mente, ed i sensi delle sue lettere a Sergio, considerare le circostanze de'tempi, e l'occasione, che l'indusse a scriverle. Ma dove si trova negl'atti vulgati del sesto Sinodo, che fosse fatta riflessione ad alcuna di queste cose? Replicata la lettura delle sue lettere a Sergio, come si legge nella decima terza Azione senz'altra avvertenza, o considerazione pronunciò il Concilio, che *avendo trovate del tutto aliene da i dommi Apostolici, e dalle defnizioni de' sagri Concilj, e da tutti i Padri approvati tanto le lettere scritte da*

Ser-

Sergio ad Onorio, quanto le lettere di Onorio a Sergio, e che seguitavano le false dottrine degl' Eretici per questo del tutto le rigettavano, e l'esecravano come nocevoli all' anima (a). Se adunque erano cattoliche le lettere di Onorio, come potea il Concilio fare il medesimo giudizio di queste, che di quelle di Sergio? E se giudicò, che dovestero rigettarsi, ed esecrarsi le lettere tanto di Onorio, come di Sergio perche erano contrarie a i dommi degli Apostoli, a' Concilj, ed a' Padri, e seguitavano le dottrine degl' Eretici, come può sostenersi, che Onorio non fosse giudicato eretico nè come eretico condannato, ma solamente stimato negligente, e condannato per la cattiva condotta; Sergio poi fosse eretico giudicato, e condannato? Se si vuol' assolvere Onorio dall'eresia, ed accusar solamente di negligenza, converrà ancora creder Sergio Cattolico, e solamente condannato per negligenza. Ma veramente le lettere di Sergio, non quali furono da lui scritte, ma quali furono lette nel Concilio interpollate da i Monoteliti, come abbiamo sopra dimostrato, erano eretiche, e tali le giudicò il Concilio: veramente attesi gli atti vulgati, le lettere d' Onorio furono credute eretiche, come quelle, nelle quali Onorio *seguitò in tutto la mente di Sergio, e confermò gl'empj dommi di colui*, come si legge nella stessa decimaterza Azione (b). Dove si trova per tanto, che dal Concilio fosse fatta distinzione tra la cattolicità delle lettere di quel Pontefice, e la sua mala condotta, o la sua negligenza? Sappiamo bene, che questo preteso motivo della condannazione d' Onorio inventato da Pier de Marca, e seguito da altri Scrittori non negl' atti vulgati del Sinodo, ma vien fondato sopra alcune espressioni delle sopra riferite lettere di S. Lione II. dove si dice, che fu condannato Onorio, come quello, che dapprima non estinse la fiamma del nascente errore, ma trascurando la fomentò. Ma queste espressioni appunto fanno chiaro argomento della falsazione di queste lettere: imperocchè in tutti gli atti del detto Sinodo dove replicatamente si legge Onorio tra i condannati senz' alcuna distinzione leggendo si anatematizzò tra i Monoteliti, e tra quelli, che predicarono in Cristo una sola volontà, ed una sola operazione, e per conseguenza condannato come eretico; se questi atti fossero sinceri non si sarebbe potuto scusare Onorio dall'eresia, ed accusarsi solamente per negligente nella causa di fede. Ma poichè

(a) *Hasque inveniētes omnino alienas existere ab Apostolicis dogmatibus, & a definitio- nibus sanctorum Conciliorum, & cunctorum probabiliū Patrum, sequi verò falsas doctrinas Hereticorum, eas omnimodò abjicimus, &*

tanquam animæ noxias execramur. Concil. sextum Generale Aſt. XIII. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 978. B.

(b) *Quia in omnibus ejus mentem secutus est, & impia dogmata confirmavit.* ibi. D.

chè dall' un canto era chiara, ed evidente la cattolicità di questo Pontefice, dall'altro dagl'atti viziati da' Greci appariva condannato com'eretico; perciò affine di rendere meno aspra agl'occhi degli Occidentali la condanna di quel Pontefice furono alle lettere di Lione II. aggiunte quelle espressioni.

XXI. Finalmente quando anche si ammettessero per sinceri gli atti del sesto Sinodo in ciò, che riguarda la condanna d'Onorio, questi nulladimeno non ci obbligherebbono a riputarla legittima, e rimarrebbe a noi la libertà di asserire, che per errore di fatto, e per difetto di esamina, e di matura discussione fosse questo Pontefice illegittimamente condannato: posciacchè, salva la definizione della fede, non tutti i fatti, che riguardano le persone, trattati ne' Concili Generali siamo in obbligo di approvare, anzi possono disapprovati approvarsi dappoi, e disapprovati approvati prima. Esempio chiaro di ciò nè somministra la controversia de' tre Capitoli, i quali non ostante, che fossero approvati dal Concilio di Calcedonia furono nulladimeno da molti Cattolici disapprovati, e condannati finalmente nel quinto Sinodo. Certa cosa è, che il Concilio di Calcedonia nella sua relazione a Marciano Augusto approvando con lode la sinodica di Giovanni Antiocheno, e del suo Sinodo Orientale indirizzata a Proculo Costantinopolitano, ed a Teodosio Augusto, nella quale confutandosi gli errori di Teodoro Mopsuesteno scusavasi la di lui persona, così che dopo la morte non potesse condannarsi (a): giudicò ancora, che la persona di Teodoro non dovesse condannarsi, come affermò Vigilio Papa nel suo costituito (b): che il medesimo Concilio dopo aver Teodoro di Ciro detto anatema a Nestorio avendolo con acclamazioni comuni riconosciuto per Prelato Ortodosso chiamato Dottore Cattolico degno della sua Sede (c): giudicò, che egli nè suoi scritti specialmente contro S. Cirillo non avesse difesi i dommi di Nestorio, come l'istesso Vigilio nel riferito costituito, e con esso tutti gl'Occidentali inferivano (d): che finalmente, ciò che più importa, e fa individualmente al caso nostro, essendo accusato Iba Vescovo d' Edeffa come Nestoriano, ed essendo stata letta nel medesimo Concilio la di lui lettera a Ma-

ri Per-

(a) Vide Allocutionem Concil. Chalcedonen. ad Marcianum Augustum apud Labbè T. 4. Concil. edit. Ven. col. 1767. A.

(b) Vid. Constitutum Vigilii apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 347. D.

(c) *Omnes Reverendissimi Episcopi clamaverunt: Theodoretus dignus est Sede . . . Ortho-*

doxum doctorem Ecclesia recipiat . . . Theodoro Catholico doctore reddatur Ecclesia. Concil. Chalcedon. Act. VIII. apud Labbè Tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 1523. D.

(d) Apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 1349. & seqq.

ri Persiano, che costituiva il capo della sua accusa; fu quella non tumultuariamente, ma prima per sentenza de' Legati Apostolici, indi da' Vescovi di mano in mano singolarmente ricevuta, e dichiarata Cattolica, ed Iba fu restituito alla sua Sede, come apparisce dalla decima Azione dello stesso Calcedonense Sinodo. Ma non ostante il giudizio di questo General Concilio sopra la persona di Teodoro Mopuesteno sopra gli scritti in genere di Teodoreto, e sopra la lettera in specie d' Iba Edeffeno, giudizio difeso lungo tempo da tutti gli Occidentali, come giudizio d' un Concilio Generale, cui non fosse lecito ad alcuno opporsi, molti, e molti Vescovi Cattolici Orientali, ritenuta la definizione della fede dello stesso Concilio, lo rifiutarono in queste tre cose, che dissero capitoli, e finalmente la riprovazione di esse fu canonizzata nel quinto Sinodo dove i tre Capitoli furono condannati. Or senza parlare della persona di Teodoro, e degli scritti di Teodoreto se fu lecito rifiutare il giudizio del Concilio Calcedonense sopra la Cattolicità della lettera d' Iba letta dopo l' accusa del medesimo Iba, e sopra la di lui assoluzione, e restituzione alla Sede propria, e per singolar sentenza de' Padri approvata: perchè non sarà lecito rifiutare il giudizio del sesto Sinodo sopra la lettera di Onorio, e sopra la di lui condannazione fatta non precedente alcuna accusa, pronunciata non per sentenza de' Legati Apostolici, nè per suffragj espressi, e particolari de' Padri: ma per tumulto, e per clamore, come chiaramente apparisce dalla XIII. Azione dello stesso Concilio sesto, qual ordine conciliare si può dir tenuto nella condannazione di questo Pontefice? Nelle prime undici azioni, nelle quali fu presente il pio Imperadore Costantino Pogonato, e nelle quali eran già state ricevute, e con plauso comprovate le lettere di S. Agatone, e la condannazione di Teodoro Faranita, Sergio, Ciro, Pirro, Paolo, e Pietro già dannati dalla Sedia Apostolica nel Concilio Romano sotto S. Martino, ed era già stato condannato Macario Antiocheno come quello, che ricusò sottoscrivere, e consentire alle dette lettere di Agatone; non fu mai parlato d' Onorio, se ne cominciò a parlare nella duodecima Azione, e nelle seguenti, dalle quali fu assente l' Imperadore, e se ne cominciò a parlare non per che fosse prodotta istanza, o accusa contro il detto Pontefice, e contro le sue lettere, ma per occasione di certe carte trovate a Macario, e mandate dall' Imperadore al Concilio, tra le quali vi erano ancora le lettere di Sergio ad Onorio, e di Onorio a Sergio, e furono queste confrontate colle lettere originali latine, che si conservavano nel Patriarchio: ma non essendo state confrontate le let-

le letterè di Sergio ad Onorio cogl' originali autentici , ma co i semplici registri del Patriarchio viziati , e corrotti da' Monoteliti , come potea il Concilio giudicare , che Onorio nelle sue risposte a Sergio avea in tutto , e per tutto seguita la costui mente , e confermati gli empj dommi , se non erano certi i sensi , che portavano le sincere lettere di Sergio? Se fossero state prodotte le lettere sincere di Sergio l' avrebbe certamente trovate Cattoliche , non perchè quell' eretico fraudolento cattolicamente sentisse , ma perchè per coprire la sua fraude , e per attribuire ad altri l' origine della controversia , che egli avea mossa , e mostrarfi egli indifferente , e studioso solamente della pace della Chiesa gli conveniva mostrarfi Cattolico , si sarebbe conosciuto , che tutte le altre cose contenute nelle medesime lettere di Sergio , le quali lo dimostrano per capo , e promotore del Monotelismo , e che espressamente contraddicono all' intento suo , erano frangie aggiunte da' Monoteliti per far comparire , che Onorio avendo approvata in sostanza la sua condotta avesse anche approvata la sua eresia . Mancando adunque tutte queste ricerche necessarissime per penetrare i veri sensi d' Onorio come può dirsi regolarmente condannato ? Or benchè noi incliniamo a creder viziati gli atti del sesto Sinodo , tuttociò ammessa ancora la sincerità di essi non ci stimiamo obbligati a riputar legittima la condannazione di questo Pontefice .

§. VI.

*De' Vescovi Costantinopolitani dal sesto Sinodo Generale
fino a Lione Isaurico .*

S O M M A R I O .

- I. *Morte di Giorgio Patriarca Costantinopolitano quando seguita . Teodoro restituito nella Sede di Costantinopoli ; a Teodoro succede Paolo . Benedetto II. Romano Pontefice succede a Lione II. Morte dell' Imperador Costantino Pogonato Principe degno di lode ; sgrava la Sedia Apostolica da alcuni ingiusti pesi imposti da' suoi Predecessori ; colloca sotto la paterna cura del Romano Pontefice il suo Figliuolo .*
- II. *Giustiniano II. succede nell' Imperio a Costantino Pogonato ; a Benedetto II. Romano Pontefice succede Giovanni V. Pontefici Romani*

ni da Giovanni V. sino a Gregorio II. Per qual motivo furono tuttò di nazione, o Greci, ovvero Orientali. Conone succede a Giovanni V. dopo brieve discordia tra il Clero, e le milizie intorno all'elezione del successor di Giovanni. Decreto dell' elezion di Conone perchè mandato all' Esarca di Ravenna. Giustiniano II. raccoglie gli atti del sesto Sinodo, e ne dà avviso al Pontefice promettendo di farsi difensore di esso Sinodo. Esenta da' pesi del testatico i Patrimonj della Sedia Apostolica.

III. Scisma furto per fraude de' Greci nella Chiesa Romana dopo la morte di Conone, concorrendo le parti divise in un terzo, ed eletto Sergio, si estingue lo Scisma. Esarca di Ravenna corrotto con larghe promesse da Pasquale eletto nello Scisma, si oppone all' elezione di Sergio, ma saziata la costui sordida avarizia lascia di contrastarla. Greci amatori di cose nuove con Paolo Costantinopolitano inducono Giustiniano ad adunare il Concilio Trullano. Pretesti di questo Sinodo. Canonì stabiliti dal medesimo contro la tradizione della Chiesa Romana, e con ingiuria della medesima.

IV. Giustiniano stomacevolmente adulato da Paolo, e da' suoi Greci si sottoscrive in primo luogo al Concilio Trullano, e impegnato a sostenerlo manda gli atti di esso al Pontefice Sergio, acciocchè gli sottoscriva, e gli confermi. Rigettati dal Pontefice gli atti Trullani, sdegnato perciò Giustiniano in dispregio di Sergio fa trasportare in Costantinopoli Giovanni Vescovo di Porto, e Bonifacio Consigliero, manda Zaccaria Protospatario per condarne a forza il Pontefice in Costantinopoli. Esercito d' Italia mosso alla difesa del Pontefice entra in Roma contro Zaccaria, il quale salvato dal Pontefice dal furor militare vien cacciato da Roma con molte contumelie. Atti Trullani non furono da i Legati della Sedia Apostolica approvati, nè al Concilio Trullano presiedè alcun Legato del Papa. Menzogne, ed equivoci de' Greci sopra di ciò confutati. Non furono ricevuti neppure dalle Sedie Patriarcali d' Oriente.

V. Morte di Paolo Costantinopolitano. Callinico succeduto a Paolo nella Sede Costantinopolitana non consente alle gesta violenti di Giustiniano. Questi divenuto odioso a tutti per le sue enormi crudeltà, mentre medita di uccidere il Patriarca, e far strage del Popolo, sorpreso da Leonzio Patricio salutato Imperadore dalle milizie, ed entrato occultamente in Costantinopoli, spogliato dell' Imperio, e condotto nel cerchio mozzategli le narici, e le orecchie, e rilegato in Chersona: Leonzio assunto all' Imperio spedisce contro i

- Saraceni in Africa numerosa armata navale: succeduta male quest' impresa vergognandosi i Capitani di tornare in Costantinopoli, e temendo dell' Imperadore si ribellano a lui, ed acclamano per Imperadore un certo Absimaro, che nominarono Tiberio, il quale portatosi coll' armata navale in Costantinopoli, preso Leonzio, e troncatoli le narici lo fece trasportare in un Monistero di Dalmazia. Morte di Sergio Romano Pontefice. Giovanni VI. succede a Sergio nella Sedia Apostolica. Cose nuove tentate in Roma sotto Tiberio Absimaro da Teoflatto Esarca d'Italia venuto da Sicilia. Esercito d'Italia si muove contra l' Esarca, ed è sedato dal Pontefice. Giovanni VI. passata all'altra vita, Giovanni VII. è assunto al Pontificato.*
- VI.** *Giustiniano rilegato in Chersona coll' ajuto de' Bulgari, e degli Schiavoni recupera l' Imperio, crudelmente accisi Leonzio, e Tiberio, e manda in esilio il Patriarca Callinico fattolo prima acciecare. Cirio in luogo di Callinico è sostituito nella Sede Patriarcale di Costantinopoli. Giustiniano spedisce due Metropolitan Legati al Pontefice Giovanni VII. pregandolo con sue lettere ad esaminare nel suo Concilio i Canon Trullani per approvar quelli, che stimava degni d' approvazione, e rifiutar quelli, che giudicava meritevoli di riprovazione. Onesta domanda da Giustiniano rigettata dal Pontefice, da alcuni perciò biasimato: come si possa difendere. Morte di Giovanni VII. Sisinno è ordinato Romano Pontefice in suo luogo: a Sisinno morto dopo dieci mesi di Pontificato succede Costantino: invitato questi in Costantinopoli da Giustiniano intraprende volentieri quel viaggio, ed è ricevuto con incredibili onori nella regia Città. Ossequio prestato da Giustiniano al Pontefice, e ritorno di questi in Roma.*
- VII.** *Cagione dell' andata di Costantino Papa in Costantinopoli, e cose trattate coll' Imperadore sono del tutto incognite. Varie conghietture di diversi scrittori sopra di cid confutate. Si stabilisce probabilmente qual cosa fosse trattata da Giustiniano col Pontefice Costantino. Esercito di Giustiniano spedito da lui contro Bardane acclamato Imperadore da' Chersonesi, gli si ribella, e salutato Imperadore l' stesso Filippico, questi portatosi in Costantinopoli viene assunto all' Imperio: accisi miseramente Giustiniano, e Tiberio suo Figliuolo.*
- VIII.** *Filippico eretico Monotelita fa bruciar gl' atti del sesto Concilio, e abolire le sue memorie; discaccia dalla Sede Patriarcale Cirio intrudendo in quella Giovanni. Conciliabolo di Costantinopoli sotto Giovanni condanna il sesto General Concilio. Filippico manda*

da lettere contenenti la condannazione del sesto Sinodo al Pontefice Costantino, dal quale nel Concilio Romano sono rigettate. Il popolo Romano non riconosce per Imperadore Filippico per cagione dell'eresia. Eserciti imperiali si muovono contro Filippico, lo depongono, e privandolo di vita lo condannano alle perpetue tenebre. Artemio salutato Imperadore dalle milizie, e dal Senato prende il nome di Anastasio.

IX. *Vescovi, che sotto Filippico nel Conciliabolo di Costantinopoli condannarono il sesto Sinodo, assunto all'Imperio Artemio, lo predicano, e lo confessano. Incostanza di questi Vescovi, e loro mala condotta mal difesa da quelli, che condannano l'economia d'Onorio. Artemio scrive, giusta il costume, alla Sedia Apostolica, e professa la fede Cattolica desunta nel sesto Sinodo. Lettere scritte da Giovanni Costantinopolitano al Pontefice scusando la sua condotta sotto l'Imperador Filippico. Confessa la dipendenza, che debbono avere dal Romano Pontefice tutti i membri della Chiesa come al Capo del corpo mistico della medesima.*

X. *Morte del Pontefice Costantino, elezione, ed ordinazione di S. Gregorio II. nella Cattedra Apostolica. San Germano Vescovo di Cizico dopo la morte di Giovanni trasferito alla Sede Costantinopolitana. Artemio per sollevazione delle milizie iniquamente deposto dall'Imperio si fa monaco. Teodosio contro sua voglia, e ripugnante è acclamato Imperadore, incapace di regger l'Imperio lo rinuncia. Lione Isaurico eletto e coronato Imperadore: come costui divenisse persecutore delle Sagre Immagini: macchina la morte del Romano Pontefice: incorpora al Regio Fisco i Patrimonj di Sicilia, e di Calabria, e distrae dalla potestà Patriarcale del Romano Pontefice le Provincie dell'Illirico usurpate da' Vescovi di Costantinopoli.*

XI. *Quali cose si deducono contro Giannone dalla serie de' fatti tra' Romani Pontefici, e Vescovi di Costantinopoli da Giustino II. sino a Lione Isaurico.*

I. **N**El tempo, in cui fu celebrato il sesto Sinodo teneva, come si è detto, la Sede Costantinopolitana Giorgio, il quale nello stesso Concilio, rigettato l'errore del Monotelismo, abbracciò la Cattolica fede, e consentì alle lettere di S. Agatone. Quanto tempo sopravvivesse Giorgio alla celebrazione del detto Sinodo terminato l'anno **DCLXXXI.** non è certo; il Baronio fondato sulla Cronaca di Niceforo

Patriarca , che attribuisce a Giorgio tre anni , e tre mesi di Sede ; vuole , che ei finisse i suoi giorni l'anno DCLXXXII. (a) . Il Pagi seguendo la Cronologia intrigatissima di Teofane , il quale ascrive quasi sei anni di Pontificato a Giorgio , sostiene , che ei morisse l'anno DCLXXXIII. (b) . Ma noi crediamo , che a Teofane debba preferirsi il computo della Cronaca corretta di Niceforo , e però stimiamo col Cardinal Baronio , che questo Giorgio passasse all'altra vita l'anno DCLXXXII. dopo la morte di S. Agatone succeduta il Gennajo dello stesso anno DCLXXXII. come tutti consentono , e durante l'interpontificio tra Agatone , e Lione II. Dopo la morte di Giorgio fu restituito nella Sede Costantinopolitana Teodoro , perfidissimo Monotelita , il quale era stato da quella Sede quattro anni prima deposto . Come , e per quali mezzi tornasse costui a ricuperare la Cattedra Costantinopolitana non è noto . Può ben crederfi , che dopo il Concilio mostrando pentimento del suo errore , e simulando di abbracciare la definizione di esso Sinodo si facesse merito appresso il pio Imperadore Costantino Pogonato per esser restituito nel Trono , da cui era stato deposto . A costui non senza fondamento attribuisce il Cardinal Baronio la falsazione degli atti del Sesto Sinodo in ciò , che riguarda il nome di Onorio (c) . Ma che chesia di ciò , poco tempo costui sopravvissè alla sua restituzione , avendo terminato i suoi giorni l' anno DCLXXXIV. come dalla Cronaca di Niceforo raccoglie il Cardinal Baronio (d) : benchè il Pagi seguendo il suo Teofane differisca la morte di Teodoro all' anno DCLXXXVI. A Teodoro successe nel Trono Costantinopolitano Paolo , il quale essendo laico , e Segretario Imperiale fu eletto , e dappoi ordinato Vescovo di quella Sede , come narra Niceforo nella sua Cronaca . Nel medesimo anno fu ordinato Pontefice Romano S. Benedetto II. succeduto a S. Lione similmente secondo di questo nome . Nell'anno seguente DCLXXXV. sul principio del mese di Settembre corrente l'Indizione XIV. come si ha da Niceforo Patriarca nel Compendio Istoricò , passò all'altra vita l'Imperadore Costantino Pogonato Principe degno d'immortal laude , per lo studio verso la Cattolica Religione , per la sua osservanza verso la Sede Apostolica , da cui , e per cui procurò , che fosse estinta l'eresia de' Monoteliti , che la Chiesa Orientale dalla Romana avea divisa . Molti documenti egli diede della sua riverenza , e del suo offequio verso la Sedia Apostolica . Nell'anno DCLXXXI. tenendo il Pontificato S. Agatone , ad

(a) Baronius ad annum 682. n. 17.

(b) Pagi ad eundem annum num. 7.

(c) Vide Baronium ad annum 682. n. 25.

usque ad 28. inclusivè , & ad annum 682. n. num. 2. usque ad 9. inclusivè .

(d) Baronius ad annum 684. n. 8.

ne, ad istanza di questi tolse il sordido costume indotto dall'avarizia de' Principi di pagare all'erario di Costantinopoli somma considerabile di denaro, per ottener dall'Imperadore il consenso, per l'ordinazione del Pontefice eletto, come narra il vulgato Anastasio nella vita d'Agatone (a). Nell'anno DCLXXXIV. sedendo nella Cattedra Apostolica Benedetto II. abolì la tirannica costumanza introdotta per violenza da' Greci Imperadori con danno notabilissimo della Chiesa di doverfi aspettare da Costantinopoli il consenso dell'Imperadore per ordinare il Pontefice eletto, scrivendo al Clero, al Popolo, e all'Esercito Romano, che in avvenire, eletto che fosse il Pontefice, senz'altro indugio fosse tosto ordinato, e mandò allo stesso Pontefice le divali, come narra l'istesso Anastasio nella vita di Benedetto II. (b). Ma per dare un più chiaro contrasegno del suo filiale ossequio verso il Romano Pontefice, essendo allora costume, che quando alcuno si collocava sotto la paterna cura di qualche altro si tondevano i di lui capelli, ed i fiocchi di esso si esibivano a quello, che dal tonduto dovea considerarsi come Padre, siccome si raccoglie da Paolo Diacono (c), mandò al medesimo Pontefice Benedetto II. alcuni fiocchi de' capelli de' Principi suoi figliuoli Giustiniano, ed Eraclio (d), dando manifestamente a conoscere secondo l'uso di que' tempi (e), che con questa offerta volea, che i suoi figliuoli onorassero, ed osservassero come Padre il Romano Pontefice, ed ubbidissero alle di lui ammonizioni, quasi a lui con religiosa servitù consagrati.

II. A' Costantino Pogonato successe nell'Imperio il suo Figliuolo Giustiniano secondo di questo nome Principe d'incostante, e torbido ingegno il quale degenerò totalmente da' costumi paterni, e comechè nel principio porgesse documenti di pietà, e di religione: cagionò nondimeno dappoi molti disturbi nella Repubblica, e nella Chiesa, e finalmente dopo aver dato funesto esempio di se medesimo perdè miseramente colla vita l'Imperio. Quando egli fu assunto al Trono tenea
la Se-

(a) *Hic suscepit divalem jussionem secundum suam postulationem, ut suggestit, per quam revelata est quantitas solita erat dari pro ordinatione Pontificis faciendae. Anastasius in Agathone.*

(b) *Hic accepit divales jussiones Clementissimi Constantini Magni Principis ad venerabilem Clerum, & populum atque felicissimum exercitum Romanae Civitatis, per quas concessit, ut persona qui electus fuerit ad Sedem Apostolicam e vestigio absque rarisimo Pontifex or-*

dinaretur. Anastasius in Benedicto II.

(c) *Vid. Paulum Diaconum de Gestis Longobardor. lib. 6. cap. 35.*

(d) *Hic una cum Clero, & exercitu suscepit mallones capillorum Domini Justiniani, & Heraclii filiorum Clementissimi Principis simul & jussionem, per quam significat eosdem capillos divexisse. Anastasius in vita Benedicti II.*

(e) *Vid. Anastasium Abbatem Bibliothecarum in Praefatione ad VIII. Synodum.*

la Sede di Costantinopoli Paolo , e sedea nel Trono Apostolico Giovanni V. succeduto a Benedetto II. dopo l' interpontificio di due mesi , e quindici giorni . Mentre secondo le divali di Costantino Pogonato , tosto che fu eletto , senz'aspettare da Costantinopoli il consenso imperiale , fu anche ordinato (a) . Questo Pontefice essendo Diacono della Chiesa Romana presiedè al festo Sinodo come Legato del Pontefice Agatone , e portò a Roma colla definizione del medesimo Sinodo l' editto dell' Imperador Costantino in conferma di esso , e le divali del medesimo pio Principe , per le quali rimetteva il peso del testatico , che pagavano i coloni de' Patrimonj di Calabria , e di Sicilia appartenenti alla Sedia Apostolica , come riferisce Anastasio (b) . Fu egli di nazione Siro della Provincia di Antiochia , come molti altri suoi successori fino a Gregorio II. furono di nazione Orientale , o Greci , o Sirj . Conone succeduto a questo Giovanni fu nativo di Tracia , di Siria fu Sergio successor di Conone , a questi succedettero Giovanni VI. e VII. amendue Greci , Giovanni VII. ebbe per successore Sisinnio nativo di Siria , a questi succedette Costantino similmente Siro di nazione , ed eccettuato il solo Gregorio II. Gregorio III. che fu eletto dopo di lui fu Siro , dopo di cui fu eletto Zaccaria Greco di nazione : Dalla qual cosa non senza fondamento crederono alcuni , che essendo stato abolito dall' Imperador Costantino Pogonato il diritto usurpato da' Greci Imperadori di confermar l'elezione de' Romani Pontefici , ricorressero i Greci ad altre arti per regolare a loro arbitrio la Chiesa Romana con procurare , che fossero ascritti nel Clero Romano uomini greci , ed Orientali , de' quali per opera , e per favore degli Esarchi si eleggesse il Romano Pontefice . Ma restarono delusi ne' loro disegni : imperciocchè i detti Pontefici stranieri niente più ebbero a cuore , quanto il difendere i diritti della Sede Romana , e dissipare i fraudolenti configli degli Esarchi , e de' Greci Imperadori (a) . Passato all'altra vita Giovanni V. dopo un anno , e alcuni giorni di Pontificato li successe nel Trono Apostolico Conone oriundo di Tracia , il quale eletto concordemente dal Clero , e da' principali del Popolo , e delle milizie , sedata la contesa nata tra il Clero stesso , e l' esercito , mentre quello avea eletto Pietro Arciprete , e questi Teodoro Prete . Ma concorrendo poi ambe le parti in

(a) Hic post multorum Pontificum tempora , vel annorum juxta priscam consuetudinem a generalitate in Basilica Salvatoris electus est , atque exinde in Episcopo introductus . Anastasius in Joanne v.

(b) Nec non & alias divales jussiones relevantes annonae capita Patrimonium Sicilia , & Calabria , non pauca . Anastas. in Joanne V.

(c) Vid. Danielem Papebroccium in Coenat. Chron. Histox. in S. Joanne V. n. 2.

ti in un terzo, e nella persona di Conone, fu tosto estinto lo Scisma (a). Per questa ragione il Decreto dell'elezione fu mandato all' Efarca (b), non acciòchè secondo il pristino usurpato diritto confermasse l'elezione: ma acciòchè sottoscrivendo anch' esso il decreto togliesse l'occasione dello scisma, e non s' impegnasse nel partito di alcuno de' due, che prima erano stati eletti in discordia. Questo Pontefice ricevè le lettere di Giustiniano II. indirizzate al suo Predecessore Giovanni V: nelle quali lo avvisava di aver raccolti gli atti del sesto Sinodo, che erano appresso i Giudici intervenuti al medesimo, e di averli poi fatti leggere alla presenza de' Patriarchi, e de' Metropolitani del Senato, e degli ufficiali delle milizie, che erano nella Regia Città, dello stesso Apocrifario della Sedia Apostolica, e di avergli anche fatti sottoscrivere da loro (c). Questa relazione però è totalmente contraria a quello, che scrive Agatone Diacono, cioè, di aver esso per comando dell'Imperador Costantino Pogonato raccolti, e trascritti gli atti del sesto Sinodo: poichè se questi già raccolti, e trascritti in più tomi si trovavano nel Palazzo Imperiale, che bisogno avea Giustiniano II. di farli nuovamente raccorre? E se questi atti in tempo di Giustiniano si trovavano nelle mani di alcuni Giudici, a cui furono rimessi, e da lui furono raccolti, e fatti leggere, chi ci assicura, che passati in tante mani non fossero viziati prima di questa nuova pubblicazione? Ma quello, che più importa, se gli atti raccolti da Giustiniano erano sinceri, e portavano la sottoscrizione di tutti i Padri, e dello stesso Imperador Costantino, per qual ragione volle questo Principe, che fossero nuovamente sottoscritti da coloro, alla cui presenza li fece leggere? Anastasio però parlando di queste lettere di Giustiniano ricevute da Conone altro non dice, se non che in esse quel Principe avvisava il Pontefice d'aver trovati gli atti del sesto Sinodo, del qual' egli si dichiarava voler esser difensore (d). In tempo similmente di questo Pontefice l'istesso Imperador Giustiniano rimise il peso annuo della capitatione, che pagavano i custodi del Patrimonio di San Pjetro, che era ne' Bruzj, e nella Lucania, e ordinò che fossero rilasciati i servi de' detti Patrimonj, e di quello di Sicilia, che si tenevano in pegno dalle milizie (e).

III. Pas-

(a) Anastasius in vita Cononis .

(b) Anastasius . ibi .

(c) Vid. Epist. Justiniani II. ad Joannem v. apud Labbè T. 7. Concil. edit. Ven. col. 1159. & seq.

(d) Hic suscepit divalem jussionem Domini Justiniani Principis per quam significat reperis-

se acta sancta sexta Synodi, & apud se habere Quam Synodum promissis ejus pietas illibatam, & inconcussam perenniter custodire . Anastasius in Conone .

(e) Hujus temporibus pietas imperialis relevavit per sacram jussionem suam ducente annona capita, que Patrimonii Custodes Brutiis, & Lu-

III. Passato all' altra vita Conone dopo un anno non compiuto di Pontificato maggiori contese succedettero per l' elezione de' successori : imperocchè diviso il Clero , e il Popolo in due parti l' una di esse elesse Teodoro Prete, l' altra Pasquale Archidiacono, occupando ambe le parti il Patriarchio , quella di Teodoro la parte interiore , e l' esteriore la parte di Pasquale : e contendendo ambedue per sostenere il suo eletto , nè volendo l' una all' altra cedere , i Principi del Clero co i Primate del Popolo , e delle milizie , colla maggior parte de' Sacerdoti prefero consiglio di eleggere un terzo , e con voti comuni concorsero nella Persona di Sergio Siro di nazione , ma nato in Palermo , il quale da giovane ascritto al Clero Romano , ed indi asceso per tutti i gradi Ecclesiastici da S. Leone II. fu ordinato Prete Cardinale del titolo di S. Sufanna . Eletto adunque nella guisa , che si è detto, Sergio dalla maggiore e più sana parte fu portato con plauso al Patriarchio Lateranense , dove entrato Teodoro uno de' due prima eletti gli si umiliò , e lo salutò come Pontefice . Ma Pasquale rimase nella sua pertinacia , avendo con replicati messi sollecitato Giovanni , detto Plati , Esarca di Ravenna a portarsi segretamente in Roma per stabilirlo nel Papato promettendogli cento libbre d' oro . L' avaro Esarca adescato da questa promessa venuto in Roma improvvisamente , ed avendo trovato , che tutti consentivano nella Persona di Sergio , negò voler dare egli a questi il suo suffragio , se non gli si pagavano cento libbre d' Oro , che gli erano state promesse . Ma con tutto che Sergio rispondesse , che nè egli avea fatta tal promessa , nè modo avea di soddisfarla , se non spogliava de' Sagri arredi la Basilica Vaticana , e che per muovere l' animo di quel perfido facesse deporre le lampane , e gli altri ornamenti pendenti dall' Altare , e dalla confessione di S. Pietro , e li desse in pegno ; tuttociò persistè egli nella sua domanda : onde per redimere la Sedia Apostolica da una ingiustissima vessazione , e per ovviare al pericolo di uno Scisma , fu necessario contentare l' avarizia dello scellerato Esarca di quello , che domandava , e in questa guisa dopo due mesi , e ventitre giorni di Sede vacante fu ordinato Sergio . Tuttociò narrafi dall' autore della vita di questo Pontefice appresso il Bibliotecario (a). Così gli scellerati Esarchi si abusavano della loro potestà per manomettere la Chiesa Romana . Ma Pasquale poco dopo pagò la pena del suo simoniaco eccesso : imperocchè convinto di magia , e di superstiziose incan-

& Lucania annuo persolvebant . Itemque aliam jussionem direxit , ut restitueretur familia supra-scripti Patrimonii , & Sicilia , que in pignore a

militia detinebatur . Anastasius in vita Cononis . (a) Vid. Anastas. in vita Sergii primi .

tantazioni fu deposto dall' Arcidiaconato, e chiuso in un Monastero dove dopo cinque anni terminò impenitente i suoi giorni (a). Maggiori travagli però convenne soffrire a Sergio dall' impegno preso dallo stesso Imperador Giustiniano di proteggere le novità de' suoi Vescovi Greci amatori sempre di cose nuove, e sempre invidiosi al nome latino. Essendo Paolo Patriarca' di Costantinopoli col pretesto, che dal quinto Sinodo tenuto sotto Giustiniano, e dal sesto tenuto sotto Costantino Pogonato non si erano fatti Canoni di disciplina come negli altri primi Concilj Generali, venne in capo allo stesso Paolo, o ad altri, che si fossero, di adunare un Concilio, nel quale stabilendosi Canoni di disciplina si supplisse in certo modo al quinto, e sesto Concilio: onde quel Concilio, che con quest'idea fu convocato da Giustiniano II. in Costantinopoli nello stesso luogo detto Trullo del Palazzo Imperiale dove fu celebrato il sesto Sinodo, fu chiamato *Quinisesto* quasi fosse un supplemento del quinto, e del sesto Concilio. Indotto adunque Giustiniano da' suoi Greci, e specialmente da Paolo Costantinopolitano a convocare per lo accennato effetto questo Concilio, fu esso tenuto, o nell' autunno dell' anno DCXCI. o nella primavera dell' anno DCXCII. mentre sopra di ciò varie sono le opinioni degli scrittori. Furono pertanto in esso stabiliti cento, e due Canoni di disciplina. Molti de' quali, oltre l' esser contrarj alla tradizione della Romana Chiesa, sono ad essa anche notabilmente ingiuriosi: onde con verità può dirsi, che da questo falso Sinodo cominciarono i Greci a spargere i semi di quella discordia, che gli separò dalla Chiesa latina. Il primo oltraggio, che la vanità, e la superbia de' Greci fece alla Sede Romana, ed alla Chiesa Occidentale fu l' ammettere solamente i Canoni de' Concilj Orientali, e le regole de' Padri Greci di Nettario, e di Gennadio Costantinopolitani, di Dionisio, di Pietro, di Atanasio, di Teofilo, di Cirillo, e di Timoteo Alessandrini, de' due Gregorj Teologo, e Nisseno, di Basilio di Cesarea in Cappadocia, e di Anfilocchio d' Iconio, senza fare alcuna menzione di tanti Concilj tenuti in Occidente, e neppure degli Africani già ricevuti dalla Chiesa Greca, a riserva del Concilio di Sardica, e del Concilio tenuto da S. Cipriano nelle cause del Battesimo degli Eretici, e senza nominare, non dico alcuno di tanti Padri latini, ma senza neppure far parola di un solo di tanti Romani Pontefici, i cui decreti, e le di cui Epistole dommatiche erano state ricevute con plauso, e con lode dagli stessi Generali Concilj; e comandare inoltre, che non si

Tom. VI.

Z

am-

(a) Anast. ibi.

ammetteffero altri Canoni oltre di quelli da essi numerati (a). L' altre notabili ingiurie furono, che nel Canone XIII. rilassando le redini alla Chierical continenza si arrogano l' autorità di riprendere la Chiesa Romana perchè non permetta il Matrimonio de' Sacerdoti, la qual permissione ivi falsamente dicefi perfetta osservanza dell' Apostolica tradizione; e nel Canone IV. si riprende similmente la Chiesa Romana per lo digiuno del Sabato, e le si comanda l' osservanza di un Canone, che proibisce questo digiuno. Queste, ed altre somiglianti cose ripugnanti alla disciplina, o alla tradizione della Sede Apostolica, ed alle osservanze della Chiesa latina questi buoni Padri Trullani stabilirono in questo Concilio.

IV. L' Imperador Giustiniano palpato con stomachevole adulazione da Paolo Costantinopolitano, e dagl' altri Vescovi Orientali intervenuti in questo Conciliabolo, come apparisce dall' allocuzione del Sinodo allo stesso Principe (b), non solo intervenne al rauno di questi Vescovi, ma egli stesso contro ogni forma consueta si sottoscrisse in primo luogo: dicemmo contro ogni forma consueta; posciachè i Cattolici Imperadori o non mai osarono sottoscrivere il loro nome tra quelli de' Vescovi, e Sacerdoti ne' Sinodi Generali, o si sottoscrissero in ultimo luogo, e dopo tutti i Sacerdoti, come fece il pio Imperador Costantino Pogonato nel festo Sinodo. Dopo l' Imperadore fu lasciato il luogo vacante per la sottoscrizione del Romano Pontefice, indi si sottoscrissero i Padri Orientali, cioè Paolo Costantinopolitano, Pietro Alessandrino, Giorgio Antiocheno, Anastasio Gerosolimitano (c). Fu lasciato diffi il luogo vacante per la sottoscrizione del Romano Pontefice, ben conoscendo gli stessi Greci, che di niun valore farebbono stati i loro Canoni, se dalla Sede Apostolica non fossero stati confermati, ed autenticati colla sottoscrizione del Papa: onde impegnarono Giustiniano ad impiegar tutte le sue forze, acciochè il Pontefice Sergio a i loro decreti si sottoscrivesse. Ma avendo questo Pontefice non pur risolutamente negato di sottoscriversi agli atti trasmessigli, e di confermarli colla sua autorità, ma avendogli ancora dichiarati nulli, ed invalidi non volendo, che neppur si leggessero (d), ed eleggendo piuttosto morire, che con-

(a) Vid. Concil. Trullanum, seu Quinisextum. Canon. II. apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 1343. & seqq.

(b) Vid. Concil. Trullanum in allocutione ad Justinianum apud Labbè Tom. 7. Concil. edit. Ven. col. 1335. & seqq.

(c) Vid. Concil. Trullanum, apud Labbè Tom. 7.

Concil. edit. cit. col. 1394.

(d) *Qui Beatissimus Pontifex, ut dictum est penitus eidem Justiniano Augusto non acquievit, nec eosdem tomos suscipere, aut lectione pandere passus est. Porro eos ut invalidos respuit, atque objecit. Anastas. in vita Sergii I.*

sentire alle novità degli errori de' Greci ; sdegnato perciò l' Imperadore in dispregio dello stesso Pontefice , mandò in Roma Sergio *Magistriano* [con questo nome si chiamavano quegli ufficiali Palatini , che aveano incombenza di far sollecitamente eseguire i comandi del Principe , e stavano sotto la disposizione del Maestro degli ufficj] acciocchè, come fece, trasportasse in Costantinopoli Giovanni Vescovo di Porto, e Bonifacio Consigliero della Sedia Apostolica . [Era allora la dignità di Consigliero una delle più ragguardevoli nella Chiesa Romana , e nelle cause più gravi udivasi il suo parere] . Ne avendo perciò potuto piegare l' animo del Pontefice , mandò similmente in Roma Zaccaria Protospatrio uomo truce , con ordine , che a viva forza trasportasse il Pontefice in Costantinopoli . Ma essendo stato quest' ordine penetrato dalla milizia d' Italia si mosse questa da Ravenna , dalla Pentapoli , e da altre parti alla difesa del Papa , ed entrata in Roma si portò al Patriarcio Lateranense , e trovate chiuse le porte minacciò di gettarle a terra se non le si aprivano ; atterrito l' infame Ministro da queste minacce si rifugiò nella Camera del Pontefice , e pregandolo ad aver misericordia di lui si nascose sotto il letto esanime per la paura . Confortato nulladimeno dal S. Pontefice a non temere fu da lui salvato dall' ira dell' esercito : imperocchè fatte aprir le porte si fece vedere alle Milizie , ricevendole onorevolmente , e ringraziandole , con soave , e dolce ragionare mitigò l' ira ne i loro petti , così veramente però , che non lasciarono la guardia del Patriarcio finchè con ingiurie , e con contumelie non discacciarono fuori delle Porte di Roma Zaccaria . Tuttociò diffusamente vien narrato dal vulgato Anastasio (a) , e vien anche confermato da Beda , e da Paolo Warnefrido scrittori di quell' età (b) . I Greci Scismatici del duodecimo secolo , i quali tengono questo Concilio, detto *Erratico* dagli antichi , per legitimo General Concilio , dicono ancora , che ad esso si sottoscrissero i Legati della Sedia Apostolica , e Teodoro Balsamone afferma , che a questo Conciliabolo , oltre Basilio Metropolitanò di Gortina si sottoscrissero il Vescovo di Ravenna come Legato del Sinodo Romano , e i Vescovi di Tessalonica , d'Eraclea , di Sardegna , e di Corinto come Legati del Pontefice . Ma dagli atti , che abbiamo di questo Concilio si scuopre la menzogna di questo scrittore ; Imperciocchè in essi a riserva di Basilio di Gortina non si leggono sottoscritti i Vescovi di Tessalonica , di Ravenna , di Sardegna , d'Eraclea , e di Corinto : an-

Z 2

zi fi

(a) Anastasius in Sergio I.

(b) Beda de sex aetatibus in Justiniano Ju-

niore, Patrus Diaconus de Gestis Longobard. lib. 6. cap. 11.

zi si vedono i luoghi vacanti per la sottoscrizione di questi Vescovi: In quanto a Basilio Metropolitanò di Candia si vede è vero sottoscritto come ~~legato~~ legatenente del Sinodo della Chiesa Romana; ma sò ancora, che in questi tempi non fu tenuto in Roma alcun Sinodo: Onde non si sà come costui potesse sostener le veci del Sinodo di Roma. E benchè il vulgato Anastasio asserisca, che al detto Concilio intervennero i Legati della Sedia Apostolica, e che questi ingannati si sottoscrissero, ciò nulladimeno non vuole intendersi di que' solenni Legati, che con specialissima commissione, e con particolari istruzioni si spedivano da' Romani Pontefici per sostenere le loro veci, e i quali precedevano a i Patriarchi, com'è noto in tutti i precedenti Concilj Generali: posciachè negli atti, che a noi son pervenuti di questo Sinodo, non si vede sottoscritto alcuno prima de' Patriarchi come Legato della Sedia Apostolica; dee dunque intendersi Anastasio di qualcuno de i Vescovi, a' quali da i Romani Pontefici si commetteva la Vicaria Apostolica nelle loro Diocesi, come per avventura il Vescovo della nuova Giustiniana, e forse il Vescovo di Gortina, che si leggono a questo Sinodo sottoscritti. Ma è certo, che questi non avendo autorità Apostolica fuora della loro Diocesi, non poteano presiedere come legatenenti del Papa a i Concilj Generali senza una specialissima delegazione. Ma che che sia del sentimento de' Greci degli ultimi tempi sopra questo Sinodo, Anastasio Abate, e Bibliotecario della Romana Chiesa ci assicura, che nel nono secolo la Chiesa di Costantinopoli non riceveva, nè ammetteva alcuno di questi Canoni Trullani attribuiti allora al fesso Sinodo, i quali fossero contrarj a' Canoni de' precedenti Concilj, o a i Decreti de' Romani Pontefici, o a i buoni costumi. E che non si trovavano negli Archivj delle altre Sedie Patriarcali benchè usassero la greca lingua: posciachè nessuna di esse gli avea ricevuti (a).

V. Terminato appena il Concilio erratico Trullano terminò anche i suoi giorni Paolo Costantinopolitano, o nel fine dell'anno DCXCI. o nella primavera dell'anno DCXCII. A costui succedette nel Trono di Costantinopoli Callinico Prelato, per quanto giova creder, Cattolico, e di sòda pietà, e benchè gli Storici occupati nelle perturbazioni, che accaddero in questi tempi nell'Imperio, altra memoria non ci abbiano lasciata di lui, che quella della sua assunzione al Patriarcato, e della sua deposizione; nulladimeno l'odio conceputo contro di lui da Giustiniano, e il disegno, che egli avea meditato di ucciderlo, ci può

(a) Vid. Anastasium Abbatem Epist. ad Jo- | latam apud Labbè Tom.8. Concil. edit. Ven.
ana.VIII. post septimam Synodum a se transf. | sol.675.

può far creder, che egli non fu consentiente alle gesta inique di questo Principe, ed alle sue maniere violenti contro la Chiesa Romana. Ma poco tardò l'ira divina a vendicare gli oltraggi da costui fatti alla Chiesa: imperocchè nel tempo stesso, in cui dovea cominciarfi dal Patriarca Callinico la strage, che esso avea comandato ad alcuni, che si facesse nella misera Plebe di Costantinopoli, essendo stato da lui chiamato nella Regia Città un certo Leonzio Patrizio Prefetto allora della Grecia, il quale essendo stato prima Prefetto delle milizie Orientali, e dappoi senz'alcuna cagione ritenuto in carcere per tre anni, ed indi improvvisamente liberato era stato preposto alle milizie della Grecia, sollecitato costui dagli amici mentre si portava in Costantinopoli con molti de' suoi armati ad invader l'Imperio, entrò di notte tempo nella Città, ed occupato il Pretorio aprì le carceri, e armando i soldati, che in quelle erano chiusi si portò nel foro sollevando tutto il Popolo. Ricorse pertanto la moltitudine alla Chiesa Maggiore presente il Patriarca Callinico, ed esso consentiente acclamò per Imperadore Leonzio: onde il misero Giustiniano portato nel Cerchio, e mozzategli le narici, e le orecchie per ignominia, fu rilegato in Chersona (a). Deposto adunque Giustiniano, il quale dal mozzamento delle narici fu chiamato *Rhinotomus*, e assunto all'Imperio Leonzio nell'anno DCXCV. imperando costui avendo i Saraceni fatta impressione nell'Africa, ed avendola presa a forza d'armi, spedì colà Leonzio Giovanni Patrizio con poderosa armata navale, il quale in breve tempo restituì in libertà la Città di Cartagine, e le altre Città munite: Ma mentre svernava in quella Regione aspettando gli ordini dell'Imperadore il Principe degli Arabi, e Capo del lor consiglio avendolo assediato in ogni parte per mare, e per terra lo intimorì di tal maniera, che egli abbandonata l'Africa ritornò coll'armata navale in Costantinopoli, ed approdato colle navi in Candia, attribuendo il mal successo di questa spedizione all'Imperadore, innanzi a cui la vergogna, e il timore li proibivano di presentarsi, fu cagione, che tumultuando l'esercito si sollevò contro Leonzio rifiutandolo con contumelie, ed eleggendò per Imperadore un certo Abfimaro, cui posero il nome di Tiberio, il quale portatosi coll'armata navale in Costantinopoli, e preso Leonzio, e mozzategli le narici lo fece trasportare in un Monastero di Dalmazia sotto custodia dopo tre anni d'Imperio (b). Essendo stato assunto all'Imperial corona Abfimaro l'anno DCXCVIII. per-
duta

(a) Vide Theophanem, Cedrenum, Zonaram in Justiniano Juniore.

(b) Vid. Nicephorum in Hist. Cedrenum, Theophanem, Zonaram in Annalibus.

duta l'Africa, il terzo anno del suo Imperio successe in Siria la memorabile sconfitta de' Saraceni, nella quale narra Teofane esser stati dall' esercito de' Romani uccisi duecento mila di loro. In tempo di questo Principe passò alla celeste gloria S. Sergio I. Romano Pontefice il dì otto di Settembre dell' anno dcc. dopo tredici anni otto mesi, e ventitrè giorni di glorioso Pontificato, nel quale molto colle sue gesta accrebbe di splendore alla Chiesa Romana. A Sergio succedette nella Cattedra Apostolica Giovanni VI. di nazione Greco dopo un mese, e venti giorni di Sede vacante, in tempo di questo Pontefice venne in Roma da Sicilia Teofilatto Cubiculario dell' Imperadore, ed Esarca d'Italia forse per macchinar cose nuove, ed essendosi perciò mosso contro di lui l'esercito d'Italia venuto ad accamparsi sotto le mura di Roma, repressè il Pontefice il tumulto militare, e fatte chiuder le porte della Città mandò al campo alcuni Sacerdoti, i quali con salutevoli ammonizioni sedarono il tumulto de' soldati, e in questa guisa salvò l'Esarca dall' ira militare (a). Da questo fatto può crederci, che Tiberio Abimario per mezzo di quest' Esarca tentasse ordire alcuna cosa contro il Pontefice, e che riuscisse vano il suo disegno, come crede il Baronio. A Giovanni VI. morto nel fine dell'anno dcciv. succedette nel Trono Apostolico Giovanni VII. di nazione similmente greco ordinato nel mese di febbrajo dell' anno dccv. imperando tuttavia Tiberio Abimario, e tenendo la Sede Costantinopolitana Callinico.

VI. In questo medesimo anno Giustiniano Rhinotmeto ricuperò l' Imperio coll' ajuto di Trebellio Re de' Bulgari, al quale l' anno precedente avendo spedito da Chersona, dov' era rilegato, un suo familiare, e promesseli tra le altre cose la sua figliuola per donna, ottenne da esso tutte le milizie Bulgare, e Schiavone, con cui portatosi in Costantinopoli, ed occultamente entrato nella Città per un aquedotto, mentre Tiberio Abimario col suo Fratello, ed altri principali della Città cercavano salvarsi colla fuga, gli ebbe nelle mani, ed avendo anche avuto in suo potere Leonzio, che il primo avea occupato l' Imperio, portò amendue questi disgraziati in trionfo per la Città, e fece di loro tragico spettacolo ne' giuochi del Cerchio calcando le cervici di amendue, ed indi li fece decapitare, passando la sua crudeltà in una gran moltitudine di Cittadini fatti da lui uccidere con diversi generi di spietati supplicj. Nè perdonò al Patriarcha Callinico, il quale privato degli occhi fu da lui mandato a Roma in esilio. (b) Di Callinico fanno menzione i Menei greci il giorno ventitre del mese di Agosto, nè

(a) Anastasius in Joanne VI. (b) Vid. Theophanem, Nicephorum, Zonaram Cedrenum.

nè si trova da alcuno antico Scrittore tacciato di alcuna colpa; e se egli aderì a Leonzio dappoichè avea occupata la regia Città seguì il sentimento comune di tutti i buoni (a). A' Callinico fu sostituito nel Trono Patriarcale **Ciro Monaco** rinchiuse nel Monistero di **Amastri**, e uomo di singolar bontà. Non si scordò **Giustiniano** per le passate vicende dell' impegno, che egli avea preso di sostenere, e far valere coll' autorità della Sedia Apostolica i **Canoni del Concilio Trullano**: onde scrisse lettere, e mandò due **Metropolitani Legati** al Pontefice **Giovanni VII.** pregandolo, ed esortandolo ad esaminare nel suo Concilio i riferiti **Canoni** per approvar quelli, che stimasse degni d' approvazione, e rifiutare, ed escludere gli altri, che giudicasse degni d' esser riprovati. (b) A questa ragionevol richiesta rispettosa alla Sedia Apostolica può crederfi, che fosse indotto **Giustiniano** dal nuovo Patriarca **Ciro**, il quale conoscendo, che tra que' **Canoni**, benchè per la maggior parte uniformi all' antica disciplina della Chiesa, ve n' eran molti alla tradizione Apostolica, ed alla Chiesa Romana contrarj, suggerisse a quel Principe di rimettergli alla discussione, ed al giudizio della Sede Romana, acciocchè si purgassero, e per sua autorità stabilissero quelli, che erano degni di esser stabiliti, essendo molto verisimile, come asserisce il **Bollandus**, ch' ei impugnasse vigorosamente l'eresia de' **Monoteliti**, e confutasse quelle cose, che per fraude non di **Callinico**, come ei dice, ma di **Paolo**, furono aggiunte al quinto, e sesto **Sinodo** (c). Ma come che apparisse ragionevolissima la domanda di **Giustiniano**, contuttociò non volle **Giovanni** entrare in questa discussione, ma rimandò i tomi degli atti dell' Imperadore. Della qual cosa benchè questo Pontefice dal vulgato **Anastasio** venga di timidità accusato (d), e che il sentimento di lui sia stato seguito da alcun altro scrittore (e), contuttociò ben considerato l' affare dee dirsi, che con molta prudenza egli operò rigettando affatto tutto ciò, che senza autorità Apostolica da un rauno di **Vescovi**, che si era usurpato il nome di **Concilio Ecumenico**, era stato stabilito. Morto **Giovanni VII.** il dì 18. di Ottobre nell' anno **DCCVII.** dopo due anni sette mesi, e diciassette giorni di Pontificato, fu eletto in suo luogo **Sifinnio** di nazione **Siro** ordinato nel mese di **Gennajo** dell' anno **DCCVIII.** Ma non essendo vissuto nel Pontifica-

(a) Vid. **Pagium** in *Critica* ad annum 703. n. 11.

(b) *Denominatum Pontificem conjuravit, atque adhoratus est, ut Apostolica Ecclesia Concilium aggregaret, & qua ei visa essent stabiliret, & qua adversa renuendo excluderet.*

Anastafius in **Joanne VII.**

(c) **Bollandus** ad diem VIII. **Januarii** in vita **Cyri.**

(d) **Anastafius** in vita **Joannis VII.**

(e) **Christianus Lupus** in *notis & Schol.* ad **Canon. Trullan.**

ficato più che venti giorni, nel medesimo anno dopo un mese, e diciotto giorni d'interpontificio, fu ordinato nella Cattedra Apostolica Costantino similmente Siro di nazione. Essendo stato questo Pontefice invitato da Giustiniano in Costantinopoli si portò in quella Città senz'alcuna resistenza, e da quello, che narra Anastasio nella di lui vita, assai agevolmente si comprende, che la cagione, che lo mosse ad intraprendere questo viaggio, benché fin ad ora ignota, riguardava nondimeno il vantaggio così della Chiesa come della Repubblica: conciossiachè tosto che fu chiamato fece apparecchiare le navi per la partenza portando seco due Vescovi con alcuni Preti, e Diaconi, tra'quali fu S. Gregorio che li succedette nel Pontificato con alcuni ministri della Santa Sede, e intrapresa la via di Napoli per portarsi in Sicilia, ed indi in Costantinopoli, ricevè incredibili onori pe' luoghi onde passò. Fermatosi in Otranto per cagione del tempo invernale ivi li furono consegnate lettere imperiali di Giustiniano, nelle quali si comandava a i Giudici, e Governatori, ed ufficiali della Città dell' Imperio, che fosse il Pontefice ricevuto con quello stesso onore, con cui si farebbe dovuta ricevere la persona dello stesso Imperadore. Giunto in vicinanza di Costantinopoli andarono ad incontrarlo in distanza di sette miglia dalla regia Città, Tiberio Imperadore Figliuolo dello stesso Giustiniano, e da questi tre anni prima dichiarato Augusto, con un numero ben grande di Patrizj, e Senatori, ed altri uomini Illustri, e il Patriarca Ciro col Clero, e col Popolo, e fatto ascendere colla sua comitiva su' Cavalli guarniti delle gualdrappe imperiali con grandissima pompa, e festività fu accompagnato al Palazzo Placidiano. Quivi ricevè lettere di ringraziamento dall' Imperador Giustiniano, che trovavasi allora in Nicea, nelle quali lo pregava a portarsi in Nicomedia, dove ei sarebbe venuto ad incontrarlo. Andato adunque il Pontefice nel luogo prefisso quando s' incontrò coll' Imperadore, questi prostratosi in terra li baciò i piedi, e dappoi con vicendevoli amplessi si abbracciarono insieme. La Domenica seguente celebrò il Pontefice solenne messa comunicando di propria mano l' Imperadore, il quale caldamente lo pregò, che volesse intercederli colle sue preghiere dal Signore il perdono delle sue colpe. Rinnuovando poi tutti i privilegj della Chiesa Romana lasciò, che egli tornasse a Roma dove giunse il quarto giorno del mese d' Ottobre corrente la decima indizione, cioè l' anno DCCXI. Tuttociò narra diffusamente Anastasio, e vien confermato da Paolo Diacono (a).

VII. Qual

(a) Anastasius in vita Constantini, Paulus Diaconus lib. 6. cap. 31.

VIII. Qual fosse la cagione dell' andata di questo Pontefice in Costantinopoli, e qual affare ei trattasse coll' Imperadore per mancanza degli Scrittori, che ce li habbiano narrati restano tuttora incogniti. Alcuni crederono, che fosse trattato de' Canoni del Sinodo Trullano, che erano allora in controversia, e peggio altri stimarono, che questo Pontefice confermasse que' Canoni del detto Concilio, che non erano contrarj alla tradizione ed alla disciplina della Romana Chiesa; ma non era cosa questa, che dall' Imperadore si dovesse tener celata, avendola egli domandata con tanta istanza al Pontefice Giovanni VII. che anzi egli l' averebbe propagata a' suoi greci per istabilire l' autorità di quel Sinodo. Altri s'immaginarono, che ministrasse occasione a questa gita del Pontefice la superbia de' Ravennati, e l' alterigia di Felice Vescovo di Ravenna, il quale essendo stato ordinato da Costantino ricusò prestarli ubbidienza secondo quella formula, colla quale solevano tutti i Vescovi, e particolarmente quei di Ravenna professare ubbidienza, e soggezione al Pontefice Romano; ma fece, protetto da' Giudici Ravennati, una formula a suo modo forse pieno di arroganza, per la qual cosa essendo ricorso il Pontefice all' Imperadore, questi, che già era sdegnato contro i Ravennati avendo fatto assalire, e manomettere quella Città, e puniti con amara morte coloro, che erano stati disubbidienti alla Sedia Apostolica, fece anche prender Felice, e condotto in Costantinopoli lo fece acciecare, come narra Anastasio (a): onde pensano, che per questa cagione fosse Costantino chiamato in Costantinopoli per trattar degli affari di Ravenna. Ma, come osserva il dotto Abate D. Benedetto Bacchini, non ha nessuna specie di probabilità, che il Pontefice per punire la disubbidienza di Felice ricorresse all' Imperadore, e che questi per tal ricorso ordinasse il saccheggio di quella Città, e la presura di Felice, Arcivescovo; mentre, come narra Agnello nel Pontificale Ravennato nella vita di Felice, questo Principe fino all' eccesso vendicativo, per altri motivi era sdegnato con quella Città, cioè perchè credeva, che avesse cospirato, o consentito nella di lui deposizione dall' Imperio, e sostenute le parti di Leonzio, e di Tiberio Abbinaro (b), e può ben essere che Felice nel ricusar l' ubbidienza alla Sedia Apostolica comandata anche dalla legge di Costantino Pogonato, fosse considerato reo di ribellione, e nemico di Giustiniano: ma tal cosa non ministrava a lui occasione di chiamare il Pontefice in Costantinopoli: essendo adun-

Tom. VI.

A a

que

(a) Anastasius in Costantino.

(b) Vid. Bacchianum in notis ad Agnellum

ad vitam Felicis. Rerum Italicarum Scriptor.
Tom. 2. pag. 165. col. 2. B.

que ignoti i motivi di questa chiamata, dalle cose, che precederono, e da quelle, che appresso seguirono, possiamo conghietturare la cagione di questo fatto. Crediamo adunque, che veggendo Giustiniano dall' un canto poco potersi fidare dell'esercito d'Italia, cui era divenuto odioso per le sue enormi crudeltà, e considerando dall' altro la riverenza, che le milizie Italiane portavano al Romano Pontefice, in difesa di cui si erano più volte armate contro gli ordini degli stessi Principi, e contro la violenza degli Esarchi, stimasse di assicurar le sue cose col rendersi affezionato. L' istesso Romano Pontefice, alla cui paterna cura, come abbiamo sopra osservato, era stato dal Padre commesso, e con raccomandare a lui gli affari della Repubblica. E che in fatti Giustiniano trattasse col Pontefice Costantino di pubblici affari, pare che non ce ne lasci dubitare Paolo Warnefrido, dove scrive, che avendo disegnato l' Imperadore di mandar l' esercito in Ponto contro Filippico, che avea ivi relegato per prenderlo, ed ucciderlo, il Pontefice cercò in tutte le maniere di distorlo da quest'impresa (a), prevedendo molto bene, che sarebbe stata fatale per l' Imperadore, come il fatto lo comprovò; mentre avendo egli voluto seguire il suo proprio consiglio, accelerò a se stesso la morte, la quale avrebbe fuggita, se avesse seguito il salutare consiglio del Pontefice. Ma questo Principe, che si lasciava unicamente guidare dallo spirito di vendetta, avendo saputo, che i Popoli di Chersona, i quali già da lui erano stati prima con una poderosa armata navale spedita contro di loro poco men, che interamente distrutti, per difendersi dalla nuova armata, che egli disegnava spedire contro di loro, ricorsero all' ajuto di Cajano Principe de' Gazari aveano acclamato per Imperadore un certo Bardane di genere Pergameno, che era esule in quelle parti, a cui avean dato il nome di Filippico, spedì tosto contro di costui un armata navale con ordine di sterminare affatto i Chersoniti. Ma l'istesso esercito di Giustiniano tediato ormai delle crudeltà di lui, vedendo non poter effettuare i suoi crudeli disegni, acclamò per Imperadore l'istesso Filippico assente domandandolo al Re Cajano: onde venuto all'esercito, e comunemente acclamato si portò verso Costantinopoli, ed essendo vicino a quella Città mandò Ella uno de' suoi Capitani contro Giustiniano, e Mauro Patricio contro il Giovanetto Tiberio di lui figliuolo, e l'uno, e l'altro furono miseramente scannati. Tiberio fuora del Tempio di Santa Maria delle Blanches, dove si era rifugiato, non giovandoli nè le lagrime, nè le pro-

(a) Paulus Diaconus lib. 6. cap. 31.

proteste della sua innocenza, nè la riverenza del sagra luogo, e Giustiniano in Damaffo abbandonato dal Popolo, che per l'impunità promessali dall' esercito, si unì con questo. Il capo di Giustiniano troncato dal busto fu mandato a Filippico, e da Filippico fu mandato in giro per le Città d'Italia (a).

VIII. Questo fu il fine disgraziato di questo Principe, da cui se non fu travagliata la Chiesa dappoi ch'è resse la Sede Costantinopolitana il Santo Patriarca Ciro, fu però per le sue crudeltà travagliata la Repubblica. Ma grandissimi travagli soffrì la Chiesa dallo scellerato, ed eretico Filippico: imperocchè essendo stato costui uditore di Stefano perfidissimo Monotelita discepolo di Macario, ed essendoli stato predetto l'Imperio da un falso Monaco Prestigiatore similmente Monotelita si affezionò tanto a quella Setta, che giunto in Costantinopoli fece pubblicamente brugiar gli atti del sesto Sinodo, che trovò nel Palagio imperiale, depose l'immagini di esso Sinodo, fece restituire le pitture, e le memorie de' Patriarchi condannati, discacciò dal seggio Patriarcale il Santo Patriarca Ciro rimandandolo al suo Monastero, e intruse nella Sede Costantinopolitana un certo Giovanni compagno della sua improbità, e della sua opinione, come scrive Teofane (b). Nè di ciò pago fatto congregare dallo stesso Giovanni un Conciliabolo in Costantinopoli nel primo anno del suo Imperio, cioè l'anno dccxi. fece in esso stabilire l'empio dogma del Monotelismo, e condannare il sesto Sinodo (c). Si sottoscrissero all'empio Conciliabolo, oltre Giovanni Patriarca, Andrea Metropolitano di Candia, e Germano Vescovo di Cizico, e altri Sacerdoti ancora in gran numero (d). Giunta intanto a Roma la novella dell'infelice sortita di Giustiniano, tre mesi, dappoi ch'è il Pontefice Costantino era tornato alla sua Sede, nè concepì grandissima tristezza; maggiore però fu il suo dolore nel ricevere le lettere circolari dell'eretico Filippico contenenti l'eretico dogma del Monotelismo, e la condannazione del sesto Sinodo, acciocchè fossero da lui sottoscritte. Ma se in questo caso, a riserva di alcuni, che vollero piuttosto soffrir l'esilio, che sottoscrivere agli empj editti di questo Principe, mancò la costanza de' Padri greci, non mancò il solito vigore della Sedia Apostolica: imperocchè tanto fu lungi Costantino dal sottoscrivere alle Circolari di Filippico, che abominando

È

A a 2

dole

(a) Vid. Auctores a Baronio citat. ad ann. 1711. n. 5. & seq. & a Pagio ad eundem ann. n. 3. & seqq.

(b) Theophanes in Chronico.

(c) Theophanes in Chronico. Nicephorus in Histor.

(d) Theophanes in Chronico.

dole con tutta l'esecrazione congregato il Concilio Romano in esso le condannò, come si raccoglie da Anastasio (a). Dal cui esempio, come il medesimo Anastasio riferisce, acceso il Popolo Romano fece erigere nella Chiesa di San Pietro l'immagine contenente in sei Generali Concilj. Riferisce in oltre Paolo Diacono il decreto fatto dal Popolo Romano di non riconoscer per Imperadore l'eretico Filippico, avendo stabilito, che non fossero ricevuti nè il suo nome, nè i suoi diplomi, nè le sue monete (b), il che fu un espressamente deporlo in quanto a loro per cagion dell'eresia, e negarli quell'ubbidienza, che gli sarebbe stata dovuta come ad Imperadore acclamato in Oriente, e riconosciuto dal Senato, e dal Popolo, e dalla Chiesa Greca. Ed ecco, che prima ancora di S. Gregorio II. fu conosciuto il diritto del Popolo, e de' sudditi di sottrarsi dall'ubbidienza de' Principi eretici, e persecutori della fede. Anastasio, che riferisce l'istesse cose, soggiunge ancora, che essendo stato promosso al Ducato Romano un certo Pietro in luogo di Cristofano, e che avendo saputo il Popolo Romano, che la promozione di colui era stata fatta a nome di Filippico, la maggior parte del Popolo stesso stabilì di non riceverlo, e perciò successe in Roma una guerra civile tra Cristofano Duca, che stava dalla parte detta Cristiana, e la parte di Pietro. Ma che avendo il Pontefice mandati Sacerdoti cogli Evangelj, e colle Croci, dove si combatteva, fu sedata la discordia delle parti, e per comando dello stesso Pontefice la parte che combatteva contro Pietro si ritirò: dal che si comprende lo studio di questo Papa di conservar la pubblica quiete, e la sua autorità nel conciliarla. Ma come a Dio piacque, poco tempo quest'eretico turbò la Chiesa di Dio: imperciocchè dopo un'anno, e sei mesi d'Imperio non potendo più gli eserciti comportare le costui sacrileghe incontinenze, e le dissipazioni del pubblico errario, e gl'incomodi recati alla Repubblica per i patti violati co' Bulgari, unitisi in Tracia lo deposero, e senza privarlo di vita lo condannarono, per maggior sua ignominia, alle perpetue tenebre privandolo della vista. E gli stessi eserciti con approvazione del Senato, e del Popolo, e di tutto l'ordine Ecclesiastico il giorno della Pentecoste, come narra Agatone Diacono, il qual giorno nell'anno DCCXIII. quando accaddero queste cose, cadeva nel dì quarto di Giugno, promof-

(a) *Cujus & sacram cum pravi dogmatis exaratione Constantinus suscepit. Sed cum Apostolica Sedis Concilio respuit.* - Anastas. in vita Constantini.

(b) *Satusque Populus Romanus, ne haereticus Imperatoris nomen, aut chartas, aut figuram solidi suscipere.* - Paulus Diaconus lib. 6. cap. 33.

mossero all'Impesio un certo Filartemio, o Artemio, il quale chiamarono Anastasio uomo pio, ed insigne per lo zelo della Cattolica Religione, e nella stessa solennità dal Patriarca Giovanni, ed altri Vescovi in gran numero fu coronato nella Chiesa Maggiore con indicabile applauso, ed allegrezza di tutti gli ordini (a).

IX. Mutato il Principe, cangiarono ancora faccia gli affari della Religione appresso i Greci: posciachè Giovanni, e gli altri Vescovi, che nel Conciliabolo Costantinopolitano per aderire all'empio Filippico condannarono il sesto General Concilio, il giorno in cui fu coronato Anastasio altamente lo predicarono, e solennemente professarono la fede da quello definita (b). Ma noi punto non ci maravigliamo dell'incostanza de' Greci soliti ad aderire, o per adulazione, o per codardia alle intraprese de' Principi, ei maravigliamo bensì de' nostri Critici, i quali riprovando, ed accusando il silenzio imposto da Onorio nella causa del Monotelismo non ancor conosciuta, com' un atto di pessima economia, approvano poi, commendano, e stimano degna di laude l' economia, com' essi dicono, di Giovanni, e degli altri Vescovi Greci in aver aderito nel Conciliabolo Costantinopolitano all'empio Filippico per ischivare altri maggiori mali, che sovrastavano alla Chiesa (c). Nè già noi diciamo, che costoro fossero formalmente Eretici, ma asseriamo, che mancarono nell' esterna confession della fede; nel tempo, in cui erano in obbligo di confessarla, condannando il sesto Concilio a persuasione dell'eretico Filippico. Nè giovano a scusarli di prevaricazione le lettere scritte dappoi, quando Anastasio fu assunto all' Imperio, dal Patriarca Giovanni al Pontefice Costantino, nelle quali cerca scusar quanto può la sua mala condotta, e de' suoi Compagni, anzi queste lettere stesse tuttochè piene di fallacissimi raziocinj sono il più forte argomento della prevaricazione di costoro, e del pessimo giudizio de' nostri Critici nel riprovare come degna di condannazione l' economia d' Onorio, e nell' approvare come degna di laude l' economia di costoro. Ma che altro mai addusse nelle sue lettere Giovanni, se non che, esaggerando le circostanze pericolose de' tempi, per non irritare il Tiranno, e indurlo ancora a condannare il Concilio Calcedonense, furono in necessità di usar termini ambigui nella sposizione della fede, e porre in silenzio le due operazioni, e le due volontà di Cristo Signo Nostro nel mistero dell' Incarnazione? E che

(a) Agatho Diaconus, Theophanes, Nicephorus, Paulus Diaconus. Apud Pagium in Critica ad annum 713. n. 1. & 2.

(b) Agatho Diaconus ubi supra.

(c) Vide Pagium in Critica ad annum 713. n. v. & seqq.

che perciò non avea spedite le sue Sinodiche al Pontefice, nel tempo; in cui fu assunto al Trono Costantinopolitano, perchè non gl'era permesso di far chiaramente questa confessione (a). Or supposto, che tutto questo, e non altro fosse stato fatto da Giovanni, e dagl' altri Vescovi, mentre per altro costa dal consenso di tutti gli scrittori, che in quell' empio Conciliabolo condannarono il sesto Sinodo, cioè la fede Cattolica da quello definita; come si possono scusare di cattiva condotta? Dio buono! Fu reo di violata religione Onorio perchè febbene, primache fosse scoperto l'errore del Monotelismo confessò cattolicamente due volontà in Cristo Signor nostro, come consentono gli stessi Critici, volle nondimeno, che si ponessero in silenzio le voci di due, o di una, acciocchè da quelle non prendessero anza i Nestoriani di predicar due Persone, o gli Eutichiani di predicare una sola natura; e perciò fu cattiva la sua condotta, e sarà degna di lode la condotta di questi Vescovi, perchè febbene era stata definita dal sesto Sinodo la predicazione di due volontà, e di due operazioni, ed ingiunta l' obbligazione di predicarle, nulladimeno per non irritare a cose peggiori il Principe eretico, soppressero le voci di due volontà, e di due operazioni, e nella loro esposizione di fede parlarono col linguaggio de' Monoteliti? Or chi non vede del tutto arbitrario il giudizio de' nostri Critici nel condannare Onorio, e nell' assolver Giovanni, e gli altri Vescovi? Chi non conosce la loro prevenzione contro la Chiesa Romana? Tornando però alla storia, tosto che fu assunto all' Imperio Anastasio, com'erano soliti di fare i Cattolici Principi, mandò al Pontefice Costantino sue lettere colla sposizione della fede, nelle quali si dichiarava di esser predicatore del sesto General Concilio: le quali lettere presentate al Pontefice da Scolastico Patricio, ed Efarca d'Italia furono pubblicamente con indicibile allegrezza del Pontefice, e di tutto il Popolo accettate (b). Mandò ancora Giovanni allo stesso Pontefice le sinodiche, da noi sopra riferite, con quelle scuse, che si son vedute, nelle quali lettere quello solamente si contiene di vero, e di buono, che egli confessa esser stato il Romano Pontefice dalla divina provvidenza costituito Capo di tutta la Chiesa, e di tutti i membri, e che a questo Capo debbono riferirsi i movimenti di tutto il Corpo, che da esso riceve gl' influssi (c).

X. Do.

(a) Vid. Epistolam Joannis Constantino-
politani ad Constantinum Papam. apud Labbè
Tom.8. Concil. edit. Ven. col. 138. & seq.

(b) Anastasius in vita Constantini.

(c) Ipse natura nostræ Opifex cum suo arti-
ficio curasset, ut caput toti Corporis præficere-
tur, in eo collocatis præcipuis sensuum instru-
mentis, omnem reliquorum membrorum motio-

X. Dopo ricevute queste lettere di li a poco passò all' altra vita Costantino il di nove di Aprile dell' anno dccxv. avendo prima ricevuto nella grazia della Sedia Apostolica Felice Vescovo di Ravenna, il quale tornato dall' esilio gli prestò la consueta ubbidienza in iscritto secondo l' antica formula (a). Dopo quaranta giorni d' interpontificio fu ordinato nella Cattedra Apostolica S. Gregorio II. di questo nome Figliuolo di Marcello Romano ordinato il giorno xix. di Maggio. In questo medesimo anno imperando Artemio, o Anastasio avendo terminati i suoi giorni Giovanni Costantinopolitano, fu trasferito alla Sede della Regia Città Germano Vescovo di Cizico il giorno xi. di Agosto corrente la decima terza indizione, come narra Teofane (b). Fu Germano uomo Santo, e gran difensore della fede Cattolica, e benchè insieme con Andrea Metropolitano di Candia similmente uomo d' insigne pietà, si sottoscriveffe al Conciliabolo di Costantinopoli, contuttociò asserfero ambedue questa macchia coll' egregia confessione, che dappoi fecero della Cattolica fede, e colla difesa della medesima. In questo medesimo tempo avendo il pio, e prudente Imperadore Artemio dopo munita la Città di Costantinopoli contro le scorriere de' Saraceni, apparecchiata un' armata navale per ispedirla contro i medesimi, avvenne, che essendo succeduta discordia tra i soldati di Obscio, e le milizie di Giovanni Diacono della Chiesa Costantinopolitana, ambedue dallo stesso Imperadore costituiti Prefetti della detta armata, e da i soldati di Obscio essendo stato ucciso Giovanni, questi colle navi si separarono dall' altra parte della Classe per tornare alle proprie case, ma temendo il gastigo dell' Imperadore, da Rodi, donde si erano distaccati dal rimanente dell' armata, pervenuti in Adramitto, ed ivi essendosi incontrati con un certo uomo dabbene nominato Teodosio esattor de' tributi, esso ripugnante, lo salutarono Imperadore, e dirizzando le prore verso Costantinopoli dopo sei mesi di combattimento colla Classe imperiale aperte per tradimento le porte della Città all' esercito di Teodosio, per ordine di esso fu salvata la vita ad Artemio, e gli fu concesso, che fattosi

Mona-

nam & perfectionem illic oriri fecit & conservari: & si contigerit aliquod eorum offendi, aut aliquo incommodo affici, non levem eorum curam a se gerendam esse statuit: sed etiam adversus ultima membra naturalem exsurgens afflictionem, & consensionem, per manuum ministerium: ductu oculorum curat, quod laborat. His vestrum quoque Apostolicum Pontificatum comparare possumus, o Sanctissimi,

& Christiani Sacerdotii Caput vos Canonice repulantes, merito per vos quarimus, agritudinis, qua Ecclesiastico nostro accidit Corpori a pestilenti & exiciosa animis Tirannica potestate, accipere solatium. Epist. Joannis Constantinopolitani ad Constantinum Papam. Apud Labbè Tom. 8. Concil. edit. Ven. col. 138. B. Co.

(a) Anastasius in Constantino.

(b) Vid. Pagium ad annum 714. num. 2.

Monaco vivesse com'efiliato in un Monastero. Il che accadde nell' anno DCCXV. (a). Ma Lione Isaurico, che da Artemio era stato costituito Prefetto alle milizie d'Oriente tratto al suo partito Artabafdo Pretor dell'Armenia, cui diede una sua Figliuola per Donna, ricusò riconoscerlo per Imperador Teodosio. In tanto i Saraceni approfittandosi delle discordie, e delle rivoluzioni dell'Imperio, avendo raccolto un'esercito immenso di fanti, e di cavalli per assalire da parte di Terra la Regia Città, ed essendo Teodosio incapace di reggere alla mole di tanti affari fu consigliato dal Senato, e dallo stesso Patriarca S. Germano a rinunciare volontariamente l' Imperio; la qual cosa avendo egli fatta volentieri dopo un'anno da che era stato assunto all'Imperial Trono, facendosi ascrivere col suo Figliuolo al Catalogo de'Cherici menò in pace il rimanente de' suoi giorni. Dopo la rinuncia di Teodosio fu eletto, e salutato Imperadore Lione Isaurico Patricio, il quale con solenne pompa entrato in Costantinopoli dal Patriarca Germano fu solennemente coronato nella Chiesa maggiore circa il fine dell'anno DCCXVI. (b), tenendo la Sede Romana San Gregorio II. e la Costantinopolitana San Germano. Ma come poi questo Principe scellerato pervertito da' Giudei, ed abbracciando il giudaismo divenisse persecutore delle sagre Iminagini, e de' Prelati Cattolici, che la difendevano, tentasse più volte sopra la vita di S. Gregorio II. e come per tale empietà perdesse la signoria di Roma, e di una gran parte d'Italia, essendo stato da noi altrove narrato, non stimiamo qui opportuno ripetere (c), avendo soddisfatto a quello, che ci siamo proposti di narrare circa i Vescovi Costantinopolitani, e circa le controversie, che ebbero con essi i Romani Pontefici da Giustino II. fino a Lione Isaurico, giusta l'epoca della politica della Chiesa considerata da Giannone nel quarto libro. Resta qui solamente da osservare, che dall'empio Lione Isaurico in odio, e in vendetta della Sede Romana, che per San Gregorio II. avea resistito vigorosamente alla sua furiosa empietà, dopo che egli discacciò dal Trono Costantinopolitano San Germano l'anno DCCXXX. tolse alla Romana Chiesa i Patrimonj di Calabria, e di Sicilia incorporandoli al Fisco imperiale, e distrasse dalla soggezione immediata del Romano Pontefice le Provincie dell'Ilirico Orientale fino alla Tracia, le quali fino a quel tempo in tante controversie che ebbero co' Greci i Romani Pontefici era-

(a) Pagius in *Chritica* ad annum 714. n. 3. & ad annum 715. n. 1.

(b) Vide *Baronium* ad an. 716. n. 1. & seqq.

(c) Vedi Tom. 1. lib. 2. §. 16. dal num. 6. fino all' 11. inclusive.

erano state mantenute sotto la soggezione del Patriarcato Romano (a), come chiaramente si raccoglie dalle lettere di Adriano I. a Carlo Magno, e di Nicola I. a Michele Imperadore, dove que' Pontefici si lamentano, che i riferiti Patrimonj, e le dette Provincie tolte alla Chiesa Romana dagli Iconoclasti non fossero state restituite alla Sedia Apostolica da i Greci, e da i Cattolici Imperadori dopo abolita l'eresia degli Iconoclasti, e ristorata l'unione della greca, colla latina Chiesa (b).

XI. Da tutto questo, che abbiamo narrato intorno allo stato della Chiesa Orientale, ed a' Vescovi di Costantinopoli da Giustino II. sino a Lione Isaurico più cose si raccolgono contro le massime di Giannone. E primieramente, che le contese, che ebbero in questi tempi i Romani Pontefici co' Patriarchi di Costantinopoli, non nacquerò dall' emulazione, che ebbero tra loro d'ingrandire ciascuno dalla sua parte i diritti delle lor Sedie, com'egli vuole dar ad intendere; ma nacquerò per affari importantissimi di Religione, e di Disciplina. Secondariamente, che per l'autorità de' Romani Pontefici si mantenne illibata in tutto l'Occidente la cattolica fede, e che per la medesima autorità accompagnata da un'invitta costanza la medesima fede fu restituita in Oriente dopo esser stata, e da i cattivi Sacerdoti, e da i malvagj Imperadori violata, ed abbattuta. In terzo luogo, che conosciuto da i Greci e Sacerdoti, e Principi, ed abbattuto l'errore, fu nel medesimo tempo riconosciuta la sovrana autorità della Sedia Apostolica nelle materie di Religione. In quarto luogo, che l'eresie, e gli scismi presero piede in Oriente per l'impegno de' cattivi Principi, che li proteffero porgendo l'orecchie a i loro Greci, e ricusando ascoltare la Sede Apostolica, quali furono in parte Maurizio, Eraclio, Giustiniano II. e in tutto lo scelleratissimo, e perfidissimo Costante: e per lo contrario si estinsero gli scismi, e si riparò la fede prostrata in Oriente quando i buoni, e Cattolici Principi, quali furono Costantino Pogonato, ed Artemio, o Anastasio, per questi medesimi affari, non dando ascolto a i loro Greci, ricorsero alla Sedia Apostolica, ed ascoltarono li di lei ammaestramenti. Che se alcuno dicesse, che l'eresie, e gli scismi nella Chiesa Greca nacquerò da i cattivi Sacerdoti, e che i Principi furono da questi sedotti, e ingannati direbbe il vero, ma non per questo esimerebbe i cattivi Principi da colpa: imperocchè dove si

Tom. VI.

B b

rat-

(a) Vid. Leonem Allatum lib. 2. de Eccles. Occident. & Orient. perpet. consens. cap. 3. n. 7. Pagium in Chritic. ad ann. 630. n. 11. & 12.

(b) Vid. Epistol. Hadriani ad Carolum

Magn. pro Synodo Nicena II. apud Labbè T. 8. Concil. edit. Ven. col. 1598. D. & Epistol. Nicolai I. ad Machaelem Imperatorem.

tratta di Religione, e di affari ad essa spettanti non possono i Principi porgere orecchie a i Sacerdoti inferiori di qualunque grado essi sieno, o impegnarsi nelle loro risoluzioni non consultata prima la Sedia Apostolica, e molto meno contro le deliberazioni di essa seguire i sentimenti di quelli, che nelle controversie di Religione, o di universal disciplina ricorrono alla lor potestà. Così richiedendo la disposizione data da Cristo Signor nostro alla sua Chiesa, che tutti i membri del corpo mistico di essa sieno congiunti con quello, che ei stabilì per capo, e per fonte dell'unità. Quindi avviene, che dove i Principi si distaccano dagli insegnamenti di questo Capo per seguire le nuove dottrine suggerite loro da' malvaggi Sacerdoti, necessariamente ne succedono eresie, discordie, e scismi, che rompendo la pace della Chiesa turbano ancora il riposo della Repubblica: e per lo contrario dove i Principi, che sono come le braccia della Chiesa, nelle controversie, che sorgono, si stringono col capo, ed ascoltano i suoi insegnamenti, conservano l'integrità della Religione, e la pace della medesima Chiesa. Per la qual cosa considerando San Cipriano questa disposizione data da Cristo Signor nostro alla sua Chiesa, che un Sacerdote soprintenda a tutti i membri come capo, scrisse, che non altronde son nate l'eresie, e furti gli scismi, se non da questo, che non si ubbidisce a questo Sacerdote, ne si confida quest'uno, che presiede a tempo nella Chiesa, e che a tempo sostiene in essa come Giudice le veci di Gesù Cristo (a). Di questa divina disposizione data da Cristo Signor nostro alla sua Chiesa, secondo la mente di San Cipriano, avendo noi altrove favellato contro i Protestanti (b), abbiamo voluto qui tenerne nuovamente proposito: posciachè appartenendo questa all'esterior politica della Chiesa, come noi abbiamo altrove dimostrato, e non avendone mai favellato Giannone, l'abbiam voluto in fine della nostra fatica accennare, sì perchè le controversie accadute in Oriente in questi tempi, ed estinte dalla Sedia Apostolica ce l'hanno dimostrata necessaria, sì ancora perchè Giannone per render odiosa la potestà de' Romani Pontefici con vocabolo preso da' Protestanti la chiama Monarchia Papale, quasi da' Papi usurpata, o dall'altrui adulazione attribuita loro contro la disposizione data da Cristo alla Chiesa.

C A.

(a) *Naque enim ubique hereses oborta sunt, aut nata schismata, quam inde, quod Sacerdoti non obtemperatur, nec utas in Ecclesia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Judea vice*

Christi cogitatur. S. Cyprianus Epist. 23. iuxta ordinem Pamellii.

(b) Vedi Tom. 3. lib. 1. cap. 3. §. 13.

C A P O I I I .

Dell' Esterior Politia Ecclesiastica intorno alla disciplina riguardante il costume de' Clerici, l'elezione de' Vescovi, il reggimento de' Monaci, le raccolte de' Canonici, e la disposizione de' beni temporali nel Regno de' Longobardi dal tempo di Giustino II. sino a Lione Isaurico.

Benchè molte cose di questi tempi come spettanti alla Chiesa qui narri Giannone, le quali dagli uomini di sano giudizio non possono meritare approvazione, nulladimeno per dar fine una volta al nostro ragionare, alcune solamente nè osserveremo ne' seguenti Paragrafi, le quali son degne di tutta la riprensione.

§. I.

Della falsa massima di Giannone malamente dedotta da i Concilj tenuti in questi tempi, che appartenga a i Principi del secolo regolare la disciplina de' Clerici, e della Chiesa.

S O M M A R I O .

- I. Dalle leggi de' Principi in conferma delle Leggi Ecclesiastiche falsamente deduce Giannone, che questi abbiano diritto di regolar la disciplina Ecclesiastica, e di dar vigore a' Canonici della Chiesa: Principi nel confermare i Decreti della Chiesa dichiarano aver questi bastante vigore senza la loro autorità.
- II. Decretali de' Romani Pontefici senza esser confermate da i Principi ebbero sempre vigore in tutta la Chiesa Cattolica. Sentimenti di Teodorico Re de' Goti in Italia sopra il vigore de' Decreti Ecclesiastici.
- III. Pessimo discorso di Giannone sopra la convocazione, e conferma de' Concilj fatte alcune volte da' Principi. Canonici di molti Concilj ebbero sempre vigore nella Chiesa Cattolica, ancorchè quelli non fossero convocati, nè confermati da i Principi. Per qual ragione

- gione alcuni Concilj furono convocati da' Regj Cattolici . Concilio di Lugo nella Galizia perchè convocato da Teodomiro Re degli Svevi . Altri Concilj tenuti in Ispagna sotto i Principi Cattolici da questi non convocati , nè confermati .
- IV. Concilio di Toledo di tutti i Vescovi di Spagna , per qual ragione convocato , e confermato dal Re Recaredo . Altri Concilj tenuti sotto questo Re da lui non convocati , nè confermati .
- V. Concilj celebrati nella Spagna sotto i Regi Goti successori di Recaredo , Gundemaro , Sisebuto , Sisenando , e Cintila , e per quali ragioni furono alcuni di essi da questi Principi convocati .
- VI. Concilj celebrati nella Spagna sotto i Regi Chindasvindo , Recesvindo , e Vamba , e per quali motivi furono alcuni di essi convocati da que' Regi . Sacerdoti concorrevano nelle Spagne all' elezione de' Regi .
- VII. Altri Concilj tenuti nella Spagna da i Re Ervigio , ed Egica . Religione , e insigne pietà del Re Ervigio , e suo rispetto verso l' autorità de' Sacerdoti . Per qual cagione alcuni Concilj da lui convocati , e confermati . Religione e zelo del Re Egica , e sua osservanza verso l' autorità de' Sacerdoti ; quali Concilj , e per quali cagioni furono da esso convocati .
- VIII. Scelleratezza del Re Witiza , e fine del Regno Gotico nelle Spagne . Quali cose si debbono dedurre contro Giannoue da i Concilj celebrati in Ispagna nel sesto , e settimo secolo . Concilio celebrato nella Francia dal gran Clodoveo dopo la conversione ; e perchè da lui convocato . Divisione del Regno di Francia tra i Figliuoli del Re Clodoveo . Concilj celebrati nelle Gallie sotto il Regno de' Borgognoni Cattolici , non convocati , nè confermati da loro .
- IX. Concilj tenuti nella parte della Gallia soggetta all' Imperio di Teodorico Re d' Italia senza intervenimento della sua autorità . Concilj tenuti in Francia sotto il Re Cbildeberto , e come per autorità di lui alcuni di quelli furono convocati .
- X. Successione de' Regi di Francia discendenti da Clodoveo , e divisione de' loro Regni .
- XI. Concilj tenuti nella Francia in diversi tempi , e sotto diversi Regi ; molti de' quali non furon da loro convocati . Convocazione de' Concilj in quali occasioni , e per quali motivi solea farsi da i Regi di Francia .
- XII. Concilj tenuti sotto il Re Guntranno da lui convocati . Nuova divisione fatta del Regno di Francia tra i discendenti di Clodoveo . Concilj celebrati ivi nel settimo secolo .

XIII. Con-

- XIII. *Concilio di tutto il Regno di Francia convocato dal Re Clotario II. e da lui confermato. Altro Concilio tenuto sotto il Re Dagoberto Figliuolo di Clotario. Concilj celebrati in Francia sotto Clodoveo II. Celebrazione de' Concilj intermessa in Francia dopo la metà del settimo secolo. Disciplina in quel Regno caduta, e costumi depravati per l' intermissione de' Concilj.*
- XIV. *Riflessioni sopra i Concilj tenuti nelle Gallie nel sesto, e settimo secolo contro le massime di Giannone. Ingiuria fatta da costui a tutto l'ordine Ecclesiastico.*
- XV. *Abusi fatti da' Principi della loro potestà contro i-diritti della Chiesa adottati da Giannone in argomento di legittima loro autorità sopra la disciplina, e l'esterior politia della Chiesa. Suo pessimo raziocinio sopra una legge iniqua di Maurizio.*
- XVI. *Falsi esempi degl' Imperadori d' Oriente adottati dal medesimo in argomento di quella potestà, che egli attribuisce a' Principi sopra la Chiesa. Sua frode in un fatto, che allega di Romualdo Duca di Benevento.*

I. **D**opo avere il nostro Storico parlato della conversione de' Longobardi alla Cattolica Religione così soggiunge.

T E S T O.

„ Questi Principi Longobardi (a) ad esempio di tutti gli altri
 „ Principi dell' Occidente, e degl' Imperadori d' Oriente ancorchè
 „ fatti Cattolici manténnero però ne' loro dominj quelle medesime pre-
 „ rogative, e preminenze, che i Rè Goti ritennero per quel che s'at-
 „ tiene all' esterior politia Ecclesiastica; ed avvegnachè i Pontefici
 „ Romani facessero valere la loro autorità in Occidente; nulladime-
 „ no i Principi, e specialmente nella Francia, e nella Spagna, volle-
 „ ro tra le altre cose autorizzare colle lor leggi ed editti i Sinodi Pro-
 „ vinciali, che in questo secolo furono affai frequenti, e di lor ordine
 „ fatti convocare per dar riparo agli abusi ed alla corrotta disciplina,
 „ e fregolatezza degli Ecclesiastici.

Ma quando ancor così fosse vero, come esser falso abbiám noi nel precedente libro dimostrato, che gl' Imperadori d' Occidente, e i Regi Goti per diritto di lor potestà avessero quelle prerogative, e preminenze, che costui asserisce, sulla esterior politia della Chiesa, sicchè potessero colle lor leggi regolar la disciplina Ecclesiastica, come pro-

(a) Tom. 1. lib. 4. cap. ult. pag. 293.

prova egli, che i Principi Longobardi mantenessero queste medesime afferite prerogative? Quali argomenti adduce in conferma di questa sua franca asserzione? Nessuno affatto, nessuno. Egli nel precedente libro, come abbiamo osservato, inferisce quest' autorità ne' Principi d' Oriente da alcune costituzioni, ovvero editti da loro fatti, e pubblicati sopra materie Ecclesiastiche. Ma quali Costituzioni potrà egli quì addurre fatte su queste stesse materie da i Principi Longobardi? Ma quando pure i Principi Longobardi avessero fatte queste leggi, potrebbe da ciò dedursi, che fosse prerogativa della lor potestà regolar la disciplina Ecclesiastica, e l'esterior politia della Chiesa? Noi abbiamo già dimostrata la falsità di questa sua massima, e i fallacissimi principj su' quali egli l'appoggia, ed abbiamo fatto vedere, che le regole, o leggi de' Sacerdoti in materia, tanto di Religione, quanto di disciplina indipendentemente dall' autorità de' Principi hanno tutto il vigore dalla potestà Sacerdotale di obbligare, e i Cherici, e i Laici rispettivamente all' osservanza de' Canon, e de' Decreti Ecclesiastici. E che i Principi Cattolici nel confermare colle loro leggi i Decreti, e le regole de' Sacerdoti non intendono dare a quelli, ed a questi autorità e vigore, ma di aggiungere al vigore, che essi hanno di obbligare con pene spirituali, ed anche temporali proporzionante, la forza temporale, acciocchè coloro, che non temono le pene della Chiesa, sieno tenuti a segno dal timore delle pene temporali, esercitando in questa parte quell' ufficio, che son tenuti ad eseguire i Figliuoli della Chiesa, impiegando in ajuto di lei la lor potestà, acciocchè sieno da tutti rispettate le sue leggi: e questo esser stato il sentimento di quello stesso Giustiniano, che Giannone fa entrar da pertutto, come regolatore dell' Ecclesiastica disciplina, l'abbiamo noi fatto altrove vedere (a). Ma che di fatto gl' Imperadori d' Occidente nel confermare i Decreti della Chiesa non intendessero dare a quelli autorità, e vigore, ma impiegar le loro forze, acciocchè fossero eseguiti, apparisce da una novella di Valentiniano II. nella quale confermando una Decretale di S. Lione I. sopra la disposizione di alcune Provincie della Gallia, contro la pretenzione del Vescovo d' Arles, dopo aver esposta la suprema potestà della Sedia Apostolica espressamente dice, che la Decretale di S. Lione per se stessa anche senz' alcuna imperial costituzione dovea avere tutto il vigore nella Gallia per l' autorità del Romano Pontefice, ma che nulladimeno era stato provocato ad impiegare ancora il suo precetto per l' of-

fer-

(a) Vedi T. 3. lib. 1. cap. 1. §. 4. num. 3. e 4.

servanza della detta Decretale dalla resistenza di alcuni, acciocchè a niuno fosse lecito in avvenire resistere a i comandi del Romano Pontefice, nel cui dispregio dispregiavasi ancora la maestà dell'Imperio (a).

II. E in fatti da qual Imperadore, o d' Occidente, o d' Oriente furono confermate le tanto, e sì celebri Decretali di Siricio, d' Innocenzo, di Zosimo, di Celestino, di Sisto III. di Lione, e di altri molti Santi Romani Pontefici? Da nessuno certamente: ma pure è certo, e costante, che i loro Canoni stabiliti in queste Decretali da tutta la Chiesa d' Occidente, da tutti i Principi Cattolici, che dappoi in Occidente regnarono, riverite furono, e venerate come leggi inviolabili di Disciplina. Ma per dire ancora qualche cosa de i Re Goti, che ancor' essi avessero questo sentimento, apparisce dal rescritto, o precetto del Re Teodorico indirizzato al Senato Romano. Il perchè è da ricordarsi, che essendo stata da Simmaco Papa nel Concilio Romano abolita una legge del Re Odoacre, colla quale proibiva a i Vescovi, comprendendo anche il Vescovo Romano, l' elezione, o distrazione delle facultà temporali della Chiesa, non come iniqua, o disponente sopra materia non lecita, ma come fatta da persona laica (b), ed avendo perciò il medesimo Simmaco nello stesso Concilio stabilita di sua autorità questa legge (c), e proibita sotto severe pene la distrazione delle facultà Ecclesiastiche con soddisfazione, ed approvazione del Senato Romano, il medesimo Santo scrisse al Re Teodorico pregandolo a confermare il decreto del Sinodo. Rispondendo egli adunque, dice, che sebbene dopo il venerabil Sinodo, per l' osservanza de' suoi Decreti bastava il giudizio fatto da quell' amplissimo Ceto, nulladimeno egli per consolare la sua richiesta confermava quella legge Ecclesiastica (d). Nè vuol già dir Teodorico, che per l' osservanza di quella legge

(a) *His talibus, & contra Imperii majestatem, & contra reverentiam Apostolicae Sedis admittis, per ordinem Religiosi viri Urbis Papae cognitione discussis, certa in eum ex his quae male ordinauerat, lata sententia per GALLIAS ETIAM SINE IMPERIALI SANCTIONE VALITURA. QUID ENIM TANTI PONTIFICIS AUCTORITATI IN ECCLESIAS NON LICERET? Sed nostram quoque praecptionem hactenus provocavit, ne ulterius vel Hilario... nec cuiquam alteri Ecclesiasticis vobis arma miscere, aut praecptis Romani Antistitis liceat obviare. Ausibus enim talibus fides & reverentia nostri violatur imperii.* Novella Valentiniani III. de Episcop. ordinat. apud Labbè

Tom. 4. Concil. edit. Ven. col. 646. D. E.

(b) Vid. Concil. Roman. sub Symmaco apud Labbè T. 5. Concil. edit. Ven. col. 474.

(c) Ibi col. 475.

(d) *Pervenit ad nos, Patres conscripti, de Ecclesia missa utilitate suggestio, & nostra mansuetudinis grata sacris Causis vestri ordinatio corda pulsavit. Et licet post venerabilem Synodum ad hujusmodi Decreta vestri sufficias ordinatio, iudicii tamen pro vestra hujusmodi presentibus oraculis dedimus consolatione responsum, ut nulli fas sit &c. Praecptum Theodorici Regis ex editione Luca Holstenii in collect. Roman. par. 2. pag. 212.*

legge Ecclesiastica bastava il giudizio del Senato, come quello, che l'avea dato vigore di legge; non avendo allora certamente il Senato Romano suprema autorità di far leggi, ma vuol' dire, che essendo stato fatto quel Decreto dal Sinodo, ed avendolo il Senato comprovato col suo giudizio, ciò bastava, perchè fosse eseguito, nè v'era perciò bisogno della regia autorità perchè gli desse vigore di legge, avendo questo vigore dal Sinodo, che l'avea fatto, ed avendo il Senato impiegata quell'autorità, che esso avea, per farlo e seguire.

III. Ma poichè, dice costui, che *sebbene i Romani Pontefici facessero valere la loro autorità in Occidente, nulladimeno i Principi, e specialmente nella Francia, e nella Spagna vollero tra le altre cose autorizzare colle lor leggi, ed editti i Sinodi Provinciali, che in questo secolo furono assai frequenti, e di lor ordine fatti convocare*: e che da questo deduce quella sua massima, che appartiene a' Principi, regolare l'esterior politia della Chiesa, e dar vigore colle lor leggi a' i Canoni de' Concilj, perciò seguendo il costui pensamento bisognerà dire, che niun vigore avessero tanti, e tanti Concilj Africani, e Nazionali, e Provinciali celebrati nel quinto, nel sesto, ed anche nel settimo Secolo, i quali nè convocati furono, nè autorizzati, com' egli dice, da i Principi, e che malamente la Chiesa così Latina, come Greca nelle loro raccolte abbracciassero questi Canoni come regole di disciplina: bisognerà dire, che di niun vigore fossero tanti Concilj celebrati nelle Spagne nel quinto, e nel sesto Secolo, o sotto gl' Imperadori d'Occidente, o sotto i Regi Westrogoti Ariani prima della conversione del Re Recaredo alla Cattolica fede: e che privi similmente di autorità, e di vigore fossero tanti Concilj celebrati nelle Gallie nel quinto, e sesto Secolo, o sotto i Romani Principi, o sotto Regi Barbari, e Ariani prima della conversione del gran Clodoveo; mentre nè quelli, nè questi convocati furono, e confermati da' Principi. Ma parlando poi de' Concilj celebrati nelle Spagne sotto i Principi Cattolici, molti è vero ne furono convocati per ordine degli stessi Principi, non già per dar regole di disciplina a' Sacerdoti, ma per ricever da' Sacerdoti congregati ne' Sinodi, a' quali essi per lo più intervenivano, le regole di amministrar cristianamente la Repubblica, di riformare i costumi de' loro Popoli, e di custodire la fede, e la giustizia ne' loro sudditi. Nè mai si legge, che questi Principi si arrogassero il diritto di autorizzare colle loro leggi que' Canoni, che appartenevano alla disciplina, ed al costume de' Cherici. Erano questi Sinodi come pubbliche Adunanze del Regno, nelle quali que' buoni Prin-

Principi concorrevano co' Sacerdoti a determinare quelle cose , che appartenevano alla fede, e alla disciplina de' Cherici, e i Sacerdoti concorrevano co' Principi a stabilir quello, che apparteneva alla buona amministrazione della Repubblica, e in essi Concilij coll' approvazione de' Padri pubblicavano leggi spettanti allo stato civile. Ciò che puossi agevolmente dimostrare colla numerazione de' Sinodi celebrati nelle Spagne nel sesto, e settimo secolo, e nel principio dell'ottavo. Il primo Concilio celebrato in que' Regni sotto i Principi Cattolici fu quello di Lugo Città del Regno di Galizia soggetto allora alla dominazione de' Suevi, e fu convocato l'anno DLXIX. da Teodomiro, che fu il primo de' Principi Suevi, che abbracciasse la Cattolica Religione. La ragione, che mosse questo Principe a convocar quel Sinodo, fu, perchè essendo pochissimi i Vescovi di quel vasto Regno, e non potendo ciascheduno nello spazio di un'anno visitar la sua Diocesi, desiderava, che fosser dal Sinodo moltiplicati i Vescovi, e distribuite le Diocesi per beneficio comune de' Popoli, come apparisce dalle sue lettere lette nello stesso Concilio (a): onde nel medesimo Sinodo, oltre la Città di Braga, che era antica Metropoli della Galizia, fu eretta in Metropoli la Città di Lugo, e divise le Diocesi, e moltiplicati i Vescovi furono assegnati a i Metropolitanani i loro Suffraganei. Questa disposizione del Concilio di Lugo fu confermata è vero per una Costituzione del medesimo Re Teodomiro, ma nel confermarla si dichiarò di seguire la sentenza del Sinodo, e quello che più importa si espresse di averlo convocato per autorità della Sedia Apostolica, come apparisce dalla sua Costituzione riferita da Ambrogio Morales (b). E certamente senza autorità della Sedia Apostolica non sarebbe stato lecito a' Vescovi di Spagna erigere nuove Metropoli, e mutare la disposizione Ecclesiastica di quelle Provincie. Il secondo Concilio nelle Spagne sotto i Principi Suevi Cattolici nel Regno di Galizia fu quello di Braga III. in ordine de' Concili Bragarensi convocato per ordine di Ariamiro figliuolo di Teodomiro l'anno DLXXII. in cui intervennero i Vescovi delle due Provincie di Lugo, e di Braga presiedendovi Martino Vescovo di Braga uomo santissimo, per la cui opera i Principi Suevi si convertirono alla Cattolica fede. Avendo Martino fatta la

Tom. VI.

C c

sua

(a) Vide Concil. apud Lucum in Labbeana Collect. edit. Ven. Tom. 6. col. 555.

(b) Ego Theodomirus Rex cognomento Mirus Gallicie totius Provincia Rex Deo ejusque Genitrici gloriose Mariae & omnibus Sanctis cupiens esse famulus, & servus coadunato nuntio Dei Con-

cilio in Lucensi jam prefata Provincia Urbe omnium Catholicorum Episcoporum, seu Religiosorum virorum nobis ab ipsis intimatum est uno animo cordeque perfecto auctoritate etiam Sedis Apostolicae S. Petri cujus legationem lati excepimus. Apud Morales Chronic. lib. 11. cap. 62.

fu a raccolta de' Canoni greci da lui trasportati in latino divisa in due parti, l'una spettante alla disciplina de' Chericì, l'altra al regolamento de' costumi de' Laici, fu da esso proposta, e fatta leggere in questo Concilio, acciocchè dopo esser stata esaminata, venisse approvata (a), e nel medesimo Concilio furono stabiliti x. Canoni di Ecclesiastica disciplina. Mandata poi da Martino questa raccolta a Nitigefio Vescovo di Lugo in un Concilio tenuto in quella Città fu approvata, e ricevuta come autentica (b). Questi due Concilj non leggonfi autorizzati, come dice Giannone, da alcuna costituzione, o editto del Re Ariamiro, e la costituzione, che abbiamo sopra riferita del Re Teodomiro, non cade, come alcuni hanno creduto, sopra questo secondo Concilio di Lugo, dove furono ricevuti i Canoni raccolti da Martino, ma sopra il primo Concilio celebrato in quella Città, come osserva il Pagi (c), ma bastò la sola autorità de' Sacerdoti, acciocchè i Canoni da loro stabiliti ricevuti fossero da tutti, e dagli stessi Principi venerati.

IV. Parlando però de' Principi Westrogoti Cattolici, che signoreggiavano tutte le altre Provincie di Spagna colla Provincia della Gallia Narbonese, dalla quale discacciati da Clodoveo i Westrogoti dalle Gallie, ritennero sotto il loro dominio. Il primo Concilio tenuto nelle Spagne fu il Concilio Toletano III. convocato l'anno del Signore DLXXXIX. dal Re Recaredo dopo la sua conversione alla fede Cattolica per opera di S. Leandro Vescovo di Siviglia l'anno IV. del suo Regno, numero di LXII. Vescovi di tutte le Provincie di Spagna, e della Provincia di Narbona nella Gallia. Questo Concilio fu convocato da quel religiosissimo Principe per trattare della sua, e della conversione della Gente gotica, e intervenutovi l'istesso Principe presentò al Sinodo in iscritto la sua solenne professione, o confessione della fede Cattolica, la qual' letta fu da' Padri con plauso, e con somma letizia acclamata. Dappoi per ordine del Sinodo furono letti XXIII. anatematismi contro l'ariana perfidia, a i quali si sottoscrissero otto Vescovi, e molti Preti, e Diaconi convertiti dall'arianesimo, e molti laici Palatini uomini illustri, e tutti i Principali de' Goti. Furono similmente da i Padri stabiliti, o per meglio dire rinnovati XXIII. Canoni di disciplina, e l'istesso Principe confermò per suo editto quanto era stato stabilito da' Padri sì intorno alla fede, come intorno alla disci-

(a) Vid. Concil. Bracharense III. apud Labbè T. 5. Concil. edit. Ven. col. 577. & seq.
 (b) Vid. Concil. Lucense II. apud Labbè

Tom. 6. Concil. edit. Ven. col. 585. & seqq.

(c) Pagi in Critica ad annum 572. n. 9.

disciplina, comandandone a i laici sotto la pena dell' esilio , e della confiscazione de' Beni , ed a' Chericì sotto la pena della scomunica già dal Concilio fulminata l' osservanza , e l' esecuzione , e il regio editto fu sottoscritto da tutti i Vescovi (a). Or se Giannone da questo editto del Re Recaredo in confermazione del Sinodo di Toledo volea dedurre , che i Principi autorizzavano colle lor leggi i Canoni de' Concilj , poteva ancora inferire , che i Principi autorizzavano colle loro leggi i decreti , e le definizioni di fede , quali furono per una gran parte i decreti di questo Sinodo , quasichè queste definizioni non avessero per se stesse vigore per obbligare all' osservanza , se non lo ricevevano dall' autorità del Principe . Ma il suo travolto giudizio non li lasciava considerare , che i buoni Principi confermando i Canoni de' Concilj spettanti alla fede , o alla disciplina non davano a quelli forza , o vigore alcuno , che per se stessi non avessero , ma come buoni figliuoli della Chiesa seguendo la sentenza de' Sacerdoti , acciocchè fosse rispettata , e venerata da tutti i loro sudditi , aggiungendo alle pene spirituali le temporali ne comandavano l' esecuzione . L' esempio di quest' ottimo , e Santo Principe fu seguito da' suoi successori Cattolici , da questo tempo , sino al principio dell' ottavo secolo , i quali sovente convocarono Concilj Nazionali , o Provinciali non per quella ragione , che assegna Giannone , cioè , perchè credero , che spettasse alla loro autorità il congregarli , mentre vedremo , che molti nelle Provincie soggette a questi Principi ne furono celebrati non convocati , nè confermati da loro : ma perchè nelle comuni necessità del regno voleano ascoltare il sentimento de' Sacerdoti , e dalla loro deliberazione prender norma per bene amministrar la Repubblica , e custodire ne' loro sudditi la Religione , e il costume cristiano . Del rimanente molti Concilj furono tenuti sotto il medesimo Recaredo , i quali non furono da esso nè convocati , nè confermati : nell' anno stesso DLXXXIX. e quarto del Regno di questo Principe ritornati i Vescovi di Narbona alle loro Sedie si adunarono nelle Metropoli di quella Provincia , e in questo Sinodo tenuto sotto Migezio Metropolitano , a i Canoni stabiliti nel Concilio Toletano aggiunsero quindici altri Canoni di disciplina , nè si legge , che questo Concilio fosse intimato , e confermato da Recaredo (b) . Nell' anno DXC. e quinto di Recaredo da S. Leandro Metropolitano di Siviglia Metropoli della Provincia Betica fu tenuto

C c 2 in

(a) Vide Concil. Toletan. III. in Collection. Maxim. Concil. Hispan. Tom. 2. pag. 338. & seqq.

(b) Vid. Concil. Narbonense in Collection. Maxima Concil. Hisp. T. 2. pag. 385. & seqq.

in quella Città un Concilio Provinciale, nel quale furono stabilite molte cose spettanti alla manumissione de' Mancipj Ecclesiastici, alla continenza de' Cherici, alla retta amministrazione delle facultà della Chiesa, ed all' autorità, e giurisdizione de' Vescovi; nè questo Sinodo fu convocato, o confermato da Recaredo (a). Nell' anno del Signore DXXII. e settimo di Recaredo fu tenuto un Concilio in Saragozza, cui presiedè Artemio Metropolitano di Tarracona con altri Vescovi di Provincie diverse in numero di quattordici, dove furono fatti alcuni Canoni; nè questo fu convocato, o confermato da quel Principe (b). Nell' anno di Cristo DXXVII. e duodecimo di Recaredo fu celebrato in Toledo un Concilio, dove furono stabiliti alcuni Canoni, e ne questo pure fu convocato, o confermato da quel Principe (c). Nell' anno seguente DXXVIII. fu celebrato un Sinodo in Osca Città del Regno di Aragona, dove furono alcune regole prescritte senz' alcuna convocazione, o confermazione di Recaredo (d). Così nell' anno DXXIX. e XIV. di Recaredo fu celebrato un Sinodo in Barcellona Città della Provincia Tarraconense, cui presiedè Asiatico Metropolitano di Tarracona dove furono rinnovati quattro Canoni di cheral disciplina, nè questo Sinodo fu preceduto dalla convocazion di quel Re, nè da lui confermato (e).

V. A Recaredo essendo succeduto nel Regno Gundemaro, l'anno primo di questo Principe, e DCX. dell'era vulgare fu celebrato nella Città di Toledo un Concilio, in cui da quindici Vescovi della Provincia detta Cartaginense fu confermato il diritto metropolitico al Vescovo di Toledo (f). Il decreto di questo Sinodo, il quale non leggesi convocato da Gundemaro fu confermato nulladimeno dal medesimo Principe, e ancora da ventisei Vescovi delle Provincie di Spagna, e di Narbona, tra' quali S. Isidoro Vescovo di Siviglia, e Metropolitano della Provincia Betica, e i Metropolitani delle Provincie Tarraconense, Lusitana, e Narbonense, sottoscrivendosi dopo Gundemaro alla sua Costituzione (g). Ed ecco come i Principi confermavano i Decreti de' Sinodi, e i Sacerdoti confermavano gli editti de' Principi sopra i medesimi Sinodi. Nell' anno DCXIV. regnando nelle Spagne Sisebuto l'anno terzo del suo Regno, da i Vescovi della Provincia di Tarracona fu te-

(a) Vid. Concil. Hispalen. I. in Collect. cit. Tom. 2. pag. 390. & seqq.

(b) Vid. Concil. Cesaraugustanum II. in Collect. cit. Tom. 2. pag. 414. & seqq.

(c) Vid. Concil. Toletanum sub Recaredo in Collect. cit. Tom. 2. 416. & seqq.

(d) Vid. Conc. Oscens. in Collect. cit. T. 2. p. 417.

(e) Vid. Concil. Barcinonen. in Collect. cit. Tom. 2. pag. 418. & seqq.

(f) Vid. Concil. Toletanum sub Gundemaro in Collect. cit. Tom. 2. pag. 433.

(g) In Collect. cit. pag. 436.

fu tenuto un Sinodo in Egara Città di quella Provincia, nè intervenne per la convocazione di questo Sinodo l'autorità del Re, nè la sua confermazione (a). Nell'anno DCXIX. e nono del Regno del medesimo Sisebuto, da S. Isidoro Vescovo di Siviglia fu celebrato in quella Metropoli un Concilio, cui egli presiedè, della Provincia Betica, nel quale furono stabiliti XIII. Canoni, e nel terzodecimo fu sposta la cattolica fede delle due nature in Cristo Signor nostro contro l'eresia degli Eutichiani, nè intervenne in questo Sinodo alcuna autorità del Principe, o nel convocarlo, o nel confermarlo (b). L'anno del Signore DCXXXIII. e terzo del Regno di Sisenando fu celebrato il Concilio Toletano IV. tra i Concilij Nazionali celebrati in Toledo, in cui intervennero tutti i Metropolitan, ed i Vescovi delle Provincie di Spagna, e della Gallia Gotica, o Narbonense in numero di LXXII. senza sette Procuratori, o Vicarj, e i Legati di altri Vescovi, presiedendo in esso Sant' Isidoro Vescovo di Siviglia, nel qual Concilio furono stabiliti LXXV. Canoni. Fu questo Sinodo convocato per istudio, e per diligenza del Re Sisenando, il quale volle intervenirvi di persona, e prostrato in terra innanzi a i Sacerdoti con pianti, e con gemiti gli pregò ad interceder per lui appresso Dio esortandoli ancora ad impiegare ogni studio per conservare in se stessi i diritti Ecclesiastici, e per corregger gli abusi introdotti per negligenza ne' costumi de' Chericci (c). La cagione però, che mosse quel Principe a convocar questo Sinodo fu la perturbazione, che era allora nel Regno per perfidia di coloro, che fomentavano le parti di Svintila, deposto dal Trono per le sue scelleratezze, violando il giuramento prestato al nuovo Principe: onde nell'ultimo Decreto dello stesso Concilio si trattò dell'osservanza della fede promessa a' Regi, del modo dell'elezione degli stessi Regi, della giustizia, che essi debbono amministrare ne' loro giudizj, e si sottopongono alla scomunica quelli, che in qualunque modo cospirano contro il Re (d). Non credè per altro questo Principe esser necessario autorizzare colle sue leggi i Decreti di questo Sinodo, accioc.

(a) Vid. Concil. Egarense in Collect. cit. pag. 459.

(b) Vid. Concil. Hispalense II. in Collect. cit. pag. 462. & seqq.

(c) *Hic quippe [Sisenandus] . . . pro merito fidei suae cum magnificentissimis viris in ves- sus, primum coram Sacerdotibus Dei humi prostratus cum lacrymis et queritis pro se interveniendum Domino postulavit. deinde religiosa prosecutione Synodum exhortatus est,*

us paternorum Decretorum memores AD CONSERVANDA IN NOBIS JURA ECCLESIASTICA studium praeberemus, & illa corrigere, quae dum per negligentiam in usum venerunt contra Ecclesiasticos mores licentiam sibi de usurpatione fecerunt. Vide Concil. Toletan. IV. in Collect. cit. pag. 478. in fin. & seqq.

(d) Vid. Concil. cit. in dicta Collect. p. 492. & seqq.

ciocchè avessero vigore: ma stimò, che la sentenza de' Sacerdoti dovesse bastare per tenere in officio così i Cherici, come i Laici, tanto nelle cose spettanti alla chericale, o christiana disciplina, quanto nelle altre appartenenti alla quiete del Regno. Nell'anno DCXXXVI. e primo del Re Cintila, o Cintilano fu tenuto il Concilio Toletano V. a cui intervennero XXII. Vescovi di diverse Provincie. Avendo questo Principe proposto a' Padri, che per implorare la divina clemenza in tutto il suo Regno si celebrassero ogn'anno per tre continui giorni le Litanie cominciandosi dalli 13. di Dicembre, fu il desiderio di questo Principe approvato da' Padri (a), il cui Decreto fu per legge del medesimo Cintila confermato (b). Oltre questo Decreto nè furono stabiliti otto altri, la maggior parte de' quali appartenevano alla sicurezza del Regno, nel II. si tratta della custodia della salute del Re, nel III. delle persone, cui è proibito l'acquisto del Regno, nel IV. di quelli, che vivente tuttavia il Principe aspirano al Regno, nel V. di quelli, che presumono maledire il Principe, nel VI. che quelli, che essendo stati fedeli a' Regi da i successori non sieno fraudati del diritto, di quello, che ottennero in mercede del lor servizio. Ma questi Decreti per altro non si leggono da quel Principe confermati ancorchè fatti a sua richiesta, e per sua salute, credendo, che avessero sufficiente vigore per l'autorità de' Sacerdoti. Sotto questo medesimo Principe l'anno terzo del suo Regno, e DCXXXVIII. dell'era vulgare, a sua esortazione fu celebrato il Concilio Generale Nazionale Toletano VI. cui intervennero LII. Vescovi di diverse Provincie, e furono in esso stabiliti XIX. Decreti spettanti a diversi capi di disciplina riguardanti così i Cherici, come i Laici: e molti di essi spettavano agli affari del Regno, il XII. in cui si tratta di coloro, che fuggono a i nemici del Re, il XIII. in cui si tratta dell'onore dovuto a i Primati, il XIV. in cui si tratta della remunerazione di coloro, che furono fedeli a' Regi, nel XVI. in cui si tratta della incolumità, e della dilezione da prestarsi alla Regia Prole, nel XVII. dove si tratta di quelli, che vivente il Re predicano a se stessi, o ad altri il Regno, nel XVIII. dove si tratta della difesa del presente Re (c): nè però leggesi, che questi Decreti fossero confermati dal Re.

VI. Ma quello, che abbiamo veduto fin qui, essersi osservato da' Regi Goti di Spagna da Recaredo fino a Cintila, o Cintilano intorno alla

(a) Vid. Concil. Toletan. v. in Collect. cit. pag. 507.

(b) Ibi pag. 510.

(c) Vid. Concil. Toletanum vi. in Collect. cit. pag. 512.

alla riverenza da quelli prestata a' Sinodi Sacerdotoli , fu anche osservato dagl' altri Regi successori Chindasvindo , Reccsvindo , Vamba , Ervigio , ed Egica o Egicano fino alla fine del settimo secolo , ed alla cadenza del Regno Goto nelle Spagne . Regnando Chindasvindo fu celebrato l' anno del Signore DCXLVI. il Concilio Nazionale Toletano VII. a cui intervennero XXVIII. Vescovi di diverse Provincie , oltre undici altri tra Preti , e Diaconi , i quali al medesimo Sinodo si sottoscrissero come Vicarj , e Luogotenenti di altri Vescovi . Questo Sinodo fu convocato per comune consenso così del Re , come de' Vescovi stessi , come si narra nella prefazione (a) , furono in esso fatti sei Decreti , il primo de' quali è contro que' Cherici , e laici , i quali o dentro , o fuora del Regno turbano la quiete della Patria ; nè perciò leggesi questo Sinodo da Chindasvindo confermato . L' anno del Signore DCLIII. nell' anno v. del Regno di Reccsvinto fu celebrato il Concilio Nazionale Toletano VIII. a cui intervennero LII. Vescovi di Provincie diverse , dodici Abati , dieci Legati , o Procuratori di Vescovi assenti , e sedici uomini Illustri Principali tra' Goti , ed ufficiali Palatini , e furono in esso stabiliti XIII. Decreti , parte spettanti alla disciplina Ecclesiastica , parte attinenti agli affari del Regno , ed alla quiete della Repubblica . Fu veramente questo Concilio convocato per ordine del Re Reccsvinto , ma bisogna supporre , che i Regi di Spagna , i quali ne' tempi de' Goti , siccome non succedevano per rettaggio di sangue , ma si creavano per elezione , come si ha dal Concilio Toletano v. (b) , alla qual' elezione concorrevano non solamente i nobili , cioè gli ufficiali Palatini , ma ancora i Vescovi , come apparisce dal Concilio Toletano IV. (c) , e come si rende chiaro da questo stesso Concilio , di cui parliamo (d) : Così per questa ragione succedendo gravi perturbazioni nella Repubblica , mentre alcuni , che aspiravano al Regno mal contenti del Principe eletto cospiravano contro la sua vita , o fuggendo fuora del Regno Gotico meditavano coll' ajuto de' nemici sedizioni contro la Patria , era necessario per rimediare a questi disordini , che convocassero i Concilj , acciocchè coll' autorità Sagra de' Sacerdoti si tenessero a segno

(a) Vid. Concil. Toletan. VII. in Collect. cit. Tom. 2. pag. 522.

(b) *Rex Hispaniarum nemo fiat , nisi omni electione , & Gothicae gentis nobilitate ad eum apicem perductus .* Concil. Tolet. v. cap. 3.

(c) *Nullus apud nos sub presumptione Regnum accipiat nullus excitet mutuas seditiones civium , nemo medietur interitus Regum .* *Ad defuncto in pace Principe Primatus totius*

Gentis cum SACERDOTIBUS successorem Regni Concilio communi constituent . Concil. Toletan. IV. Can. LXXV.

(d) *Ab hinc ergo & deinceps ita erunt ad Regni gloriam proficiendi Rectores ut aut in Urbe regia , aut in loco ubi Princeps decesserit cum PONTIFICUM majorumque Palatii , omnimodo eligatur assensu .* Concil. Toletan. VIII. Can. x.

segno i malcontenti, e gli amatori di cose nuove: onde veggiamo perciò sopra queste materie ne' Concilj Nazionali tenuti in Toledo stabiliti molti Canoni, e prescritte molte pene contro questi torbidi ingegni fossero Cherici, o laici fossero. Per queste ragioni adunque fu convocato dal Re Reccovinto il Concilio Toletano, nel quale intervenuto il Re fece in iscritto la professione della fede, e dimostrò le buone disposizioni della sua volontà inverso i suoi sudditi, rimettendo al giudizio de' Padri il rilasciare un giuramento fatto dal Popolo, di punire irremissibilmente con atrocità di supplicio chiunque fosse convinto d'aver cospirato nell'uccisione del Re, o avesse meditato cose in eccidio della gente Gotica, e in pregiudizio della Patria (a). Trattossi ancora in questo Concilio de' beni acquistati dal Principe in tempo del suo governo se dovessero rimanere in potestà del successore, o pure ereditarsi da' propinqui del Re defunto, e la disposizione de' Padri fatta nel x. Canone, o Decreto fu seguita da Reccovinto con una legge pubblicata nello stesso Concilio. Ma non si leggono per altro da lui autorizzati, come parla Giannone, i Canoni di disciplina stabiliti da' Padri nel medesimo Sinodo. Sotto questo Principe furono tenuti altri Concilj, cioè, il Concilio Toletano IX. celebrato l'anno DCLV. del Signore, e settimo del suo Imperio non certamente convocato da lui, ma tenuto, come dicono i Padri, secondo il prescritto de' Canoni, che commendano l'annuale celebrazione de' Sinodi. Fu questo Concilio Provinciale, in cui intervennero sedici Vescovi, otto Abati, e quattro nobili Palatini, in esso furono stabiliti XVII. Canoni di disciplina Ecclesiastica spettanti per lo più al regolamento de' beni delle Chiese (b). L'anno DCLVI. e ottavo di Reccovinto fu tenuto nella Regia Città il Concilio Toletano X. coll' intervento di xx. Vescovi, e di v. Vicarj di Vescovi assenti, nel qual Concilio furono fatti nove Canoni, fu giudicata la causa di Potamio Vescovo di Braga, e fu risolta la causa d'un testamento fatto da S. Martino Vescovo di Braga (c). Nell'anno poi dell'era vulgare DCLXVI. e decimo di Reccovinto fu celebrato il Concilio Provinciale di Merida della Provincia Lusitana, in cui furono stabiliti xxiii. Canoni di disciplina conformi allo spirito degli antichi Canoni (d); questi tre Concilj non furono nè convocati, nè confermati dal Re. A Reccovinto essen-

(a) Vid. Concil. Toletan. viii. in Collect. cit. pag. 539.

(b) Vid. Conc. Tolet. ix. in collect. cit. pag. 573. & seqq.

(c) Vid. Concil. Tolentan. x. in Collect. cit. pag. 579. & seqq.

(d) Vid. Concil. Emeritense in Collect. cit. pag. 625. & seqq.

essendo succeduto Vamba, o Vambano Principe religiosissimo l'anno quarto del suo Regno, e dclxxv. della nostra salute fu celebrato il Concilio Toletano xi. Provinciale, in cui sotto Quirico Metropolitano intervennero sedici Vescovi, due Vicarj di Vescovi assenti, e sette Abati, e furono decretati dopo la profession della fede sedici Capi di disciplina Ecclesiastica. Questo Sinodo benchè non leggasi confermato dal Re Vamba, è certo però, che fu per sua disposizione congregato, mentre volendo egli ristorare l'ordine omesso de' Concilj ordinò, che secondo il prescritto de' Canoni dovessero ogn'anno celebrarsi da i Metropolitanì, come apparisce dal xvi. Canone, o Capitolo di questo Concilio (a). Per questa medesima cagione fu nello stesso anno celebrato il Concilio iii. di Braga Provinciale, nel quale si leggono stabiliti nove Canoni, non leggendosi per altro, che questi fossero da quel Principe confermati (b).

VII. Avendo poi questo pio, e religioso Principe con esempio raro assunta la pubblica penitenza, e dovendo perciò lasciare il Regno, ed ogni secolar milizia, disegnò suo Successore il Principe Ervigio, come da noi è stato altrove osservato (c), e come espressamente si raccoglie dal primo Capitolo del Concilio Toletano xi. onde era necessario, che la sua destinazione o elezione al Regno fosse confermata da' Sacerdoti, e dagli Ottimati del Regno: imperocchè sebbene i Regi Goti di Spagna a somiglianza degli Imperadori assumevano alcuno in compagnia del Regno, e con ciò in certa maniera lo destinavan successore, come Chindasvindo chiamò vivendo in parte del Regno Recesvinto, suo figliuolo, e Vamba il Principe Ervigio; con tutto ciò questa elezione dovea confermarfi da' Sacerdoti, e da' principali nobili de' Goti, ed Ufficiali Palatini. Per questa cagione adunque eletto Ervigio da Vamba convocò nell'anno dclxxxii. un Concilio Nazionale in Toledo, che fu il xii. tra i Toletani, al quale intervennero trentacinque Vescovi di Province diverse, con quattro Metropolitanì, quattro Abati, tre Vicarj di Vescovi assenti, e quindici uomini illustri Ufficiali Palatini, vi fu presente ancora l'istesso Re Ervigio esortando i Padri a correggere i costumi depravati de' Popoli, a reprimere la perfidia de' Giudei, a temperare una legge troppo severa del suo Antecessore, e finalmente in tutte le altre cause, e negozj a stabilir quelle cose, che loro parèssero necessarie allo stato di que'

Tom. VI.

D d

tem-

(a) Vid. Concil. Toletan. xi. in Collect. cit. pag. 667.

cit. pag. 673. & seq.

(b) Vid. Concil. Bracaren. iii. in Collect.

(c) Vedi Tom. I. lib. 3. §. 2. n. 5.

tempi, acciocchè essendo presenti nel lor rauno i Rettori delle Provincie, e i Duci de' chiarissimi Ordini di tutte le Spagne, conoscendo le sentenze de' Padri pronunciate dalla loro voce, le facessero eseguire nelle Terre a loro commesse, regolando a norma di quelle i loro giudizj (a). Furono adunque in questo medesimo Sinodo fatti XIII. Capitoli spettanti a diverse cose, così circa il regolamento, e la disposizione delle Diocesi, o territorj vescovili, e circa l'autorità concessa al Vescovo di Toledo di ordinare i Vescovi delle altre Provincie, salvo però il diritto de' Metropolitanì, come anche circa i Giudei, e i cattivi Cristiani. Ma nel primo Capitolo essendo stata da' Padri esaminata l'elezione fatta da Vamba del Re Ervigio, e le scritture sopra di ciò da esso lasciate, fu questa confermata dal Sinodo, e fu dichiarato, che a questo Principe come legittimo Re si dovesse prestare ossequio, ed ubbidienza fulminando la scomunica contro chiunque altramente fa cesse (b). Tutte poscia le disposizioni di questo Concilio furono espressamente confermate da una legge dello stesso Re Ervigio: non acciocchè ricevevano vigore, che non avessero, ma acciocchè fossero difese dalla contraddizione degli emuli, come si dice nella medesima legge (c). Nell'anno quarto del Regno di questo Principe, e DCLXXXIII. dell'era cristiana fu tenuto il XIII. Concilio Toletano Generale, o Nazionale coll'intervento di XLVIII. Vescovi, di otto Abati, di XXVII. tra Preti, Abati, e Diaconi Legati di Vescovi assenti, e XXVI. uomini illustri Ufficiali del Palazzo. In questo Sinodo furono stabiliti XIII. Capitoli, o Canoni, parte spettanti alla disciplina Ecclesiastica, parte attinenti agli affari pubblici del Regno, come sono i primi sette: Fu presente alla sagra Adunanza l'istesso Re, e con termini di molta riverenza propose a' Padri le cose, che ei desiderava, che fossero da loro stabilite per bene della Repubblica, e per sicurezza, e decoro della casa regale, dopo di che priegò i Padri istantemente, acciocchè volessero porgere forti ajuti a' suoi desiderj: posciachè era cosa certa, e più chiara della luce, che tutto quello, che giudica, e determina doverli osservare la Sagrosanta Congregazione de' Pontefici, per dono dello Spirito Santo, rimane stabile in tutta l'eternità

(a) *De ceteris autem causis atque negotiis, que novella competunt institutione formari evidentium sententiarum titulis exaranda conscribite, ut quia presb. sunt religiosi Provincia- rum Rectores, & clarissimorum ordinum totius Hispanie Duces promulgationis vestre sententias coram positi pronoscentes eo illas in incom-*

missas sibi terrarum latitudines inoffensibiliter exerant judiciorum instantia, que presentialiter assistentes perspicua oris vestri conceperunt instituta. Vid. Concil. Toletan. XII. in Collect. cit. pag. 682.

(b) *Ibi cap. 1. pag. 683.*

(c) *Ibi pag. 689.*

tà (a). Or se poi questo Principe confermò per una sua legge tutte le disposizioni di questo Sinodo, chi potrà dire fuor di Giannone, che egli confermandole intendesse dare a quelle forza, e vigore, e non piuttosto volesse prestare alla Chiesa quell'ossequio; che i Principi suoi figliuoli sono tenuti prestarle con fare eseguire i Decreti di essa. La qual cosa apertamente vien dimostrata dallo stesso Ervigio nella citata legge, dove dopo aver detto, che l'autorità de' Sinodi è del pari veneranda, e tremenda, soggiunge, che egli divotamente venerando il Sinodal congresso degno d'ogni riverenza, ed istantemente onorando quelle cose, che per bocca de' Padri a sua suggestione erano state digerite, egli le deduceva a notizia di tutti, acciocchè non fossero da alcuno ignorate (b), ed aggiungendo in fine alle pene stabilite dal Sinodo altre pene temporali, comanda a tutti i suoi sudditi sottole medesime pene de' sinodali Decreti l'osservanza (c). Sotto questo medesimo Principe fu celebrato l'anno del Signore DCLXXXIV. il Concilio Toletano XIV. Provinciale da lui convocato, acciocchè secondo le lettere ad esso, ed a' Vescovi di Spagna scritte dal Pontefice Leone II. come abbiamo di sopra osservato, fosse sinodalmente ricevuta la definizione del sesto Concilio Generale contro l'eresia de' Monoteliti. Per la qual cosa il pio e religioso Principe per eseguir prontamente la volontà del Pontefice, non potendo convocare un General Sinodo di tutte le Provincie del suo Regno, ordinò per suo editto, che in ciascuna Provincia fosse per lo medesimo effetto adunato il Sinodo, intimando prima il Concilio della Provincia di Cartagine, o Toletana nella Regia Città, acciocchè gli atti di questo Concilio fossero seguiti dagli altri Metropolitanì ne' Concilj particolari delle Provincie (d). Intervenero a questo Concilio XVII. Vescovi, sei Abati, oltre i Legati de' Metropolitanì di Tarracona, di Narbona, di Merida, di Braga, e di Siviglia, presiedendo Giuliano Vescovo di Toledo. In esso Concilio ricevuti gli atti del sesto Sinodo ed esposta la fede cattolica, fu condannata l'eresia de' Monoteliti. Essendo poi ad

D d 2

Ervi-

(a) *His votorum meorum insinuationibus allegatis, queso ut fortia Paternitatis vestre adiutoria prorogatis: luce enim clarius constat, quod aggregatio Sacrosancti Pontificum quidquid censuerit observandum per Sancti Spiritus donum omni manet eternitate praefixum. Vid. Concil. Toletan. XIII. in Collect. cit. pag. 695.*

(b) *Eximia Synodalis auctoritas, & veneranda est pariter, & tremenda... & ideo reverendum mihi convensum Synodalis Conci-*

lii, in cujus medio praesentia S. Spiritus se habitare promisit devotè venerans, instanterque honorans ea, quae illorum ore nostraque gloria hortatu digesta sunt in notitiam deducamus singularum &c.

(c) *Vide legem Ervigii in confirmationem Concilii Toletan. XIII. in Collect. cit. pag. 704 & seq.*

(d) *Vid. Concil. Toletan. XIV. in Collect. cit. pag. 717.*

Ervigio succeduto Egica, questi nel principio del suo Regno convocò nell'anno DCLXXXVIII. un Sinodo Generale di tutto il suo Regno nella Città di Toledo, al quale intervennero sessantun Vescovi, undici Abati, cinque Legati di Vescovi assenti, e diciassette Magnati Ufficiali Palatini. Il motivo, che indusse questo Principe a convocare il Concilio Generale del suo Regno fù, perchè avendo fatti due giuramenti al suo Predecessore Ervigio, l'uno quando da questi le fu data in Moglie la sua figliuola, di difender sempre in tutte le cause, e negozj contro chiunque si fosse, i figliuoli di lui fino a che riportassero la vittoria delle lor cause, l'altro quando essendo il detto Ervigio prossimo alla morte lo costrinse a giurare, che non assumerebbe il governo del Regno, a cui Ervigio lo avea eletto, se non si obbligava con stretto giuramento ad amministrare a' suoi Popoli la giustizia indifferentemente: e non potendo l'un giuramento osservare senza rendersi spergiuro a Dio nel trasgredimento dell'altro, convocò perciò il Sinodo, acciocchè dal giudizio de' Sacerdoti rimanesse liberato dalle angustie, in cui si trovava, e disciolto da que' lacci, che li stringevano la coscienza: onde fu risoluto da' Padri, che essendo impossibili le condizioni di questi giuramenti dovesse il secondo, che riguardava il pubblico bene, prevalere al primo, che concerneva il ben privato, per cui avea incautamente giurato in pregiudizio della pubblica giustizia (a). Nell'anno DCXCI. fu per ordine del medesimo Principe raunato un Sinodo in Saragozza, nel quale tra le altre cose fu confermato il Decreto del Concilio Toletano III. sopra la moglie del Re defonto, che non potesse dopo la morte del marito congiungersi con altrui in matrimonio; e fu aggiunto, che tostoche fosse passato all'altra vita il Re, dovesse la Regina depor l'abito secolare, ed assunta la vesta religiosa ritirarsi in un Monistero di Vergini, ed ivi perpetuamente dimorare (b). Sotto questo medesimo Principe, e per sua convocazione fu l'anno del Signore DCXCIII. celebrato nella regia Città il Concilio Toletano XVI. Generale del Regno, in cui intervennero cinquantanove Vescovi di Provincie diverse, cinque Abati, tre Vicarj de' Vescovi assenti, e sedici uomini Illustri dell'ufficio del Palazzo. Molti furono i motivi, che indussero questo buon Principe a congregar quel Concilio, ma principalmente le congiure, e le cospirazioni fatte contro di lui, non solo per spogliarlo del Regno, ma ancora della vita, delle quali furono trovati rei non pure alcuni Grandi del Regno, ma ancora Siseberto Arci-

(a) Vid. Concil. Toletan. XV. in Collect. cit. pag. 721. & seqq.

(b) Vide Concil. Casaraugustan. III. cap. VI. in Collect. cit. pag. 734.

Arcivescovo di Toledo , la cui causa quel religioso Principe volle lasciare al giudizio del Sinodo , in cui essendo intervenuto , fece leggere uno scritto , nel quale si contenevano le cose , che ei desiderava , che fossero definite da' Padri , e queste riguardavano la riforma de' costumi depravati de' Popoli , l'estirpazion del Giudaismo , e dell' Idolatria , la riparazione delle Sagre Basiliche , ed altre somiglianti cose (a) , esortando i Padri a terminare col loro giudizio tutti gli altri negozj de' Popoli , ed a reprimere le gesta scellerate de' cattivi , cosichè nè fosse pretermessa la giustizia , nè in tutto , e pertutto fosse osservata la severità delle leggi (b) . Furono adunque a norma delle regie suggestioni stabiliti in questo Concilio dopo la confessione , e sposizione della fede tredici Capitoli , o Decreti , ed in esso conosciuta la causa di Siseberto convinto reo di Maestà offesa fu decretato da' Padri , che egli dovesse rimaner privo d' ogni onore , e d' ogni grado Sacerdotale , indi discacciato perpetuamente dalla comunione della Chiesa , eccettuato nel fin della vita , e colla confiscazione de' beni rilegato in perpetuo esilio . Poscia con terribili anatemi si fulminarono coloro , che aveano congiurato , o che in avvenire cospirerebbono contro la vita de' Regi , e contro la Patria ; in luogo poi di Siseberto fu trasferito alla Sede di Toledo Felice Vescovo di Braga : ed essendo stati i Decreti del Sinodo confermati dal Re furono indi sottoscritti da tutti i Padri (c) . Finalmente nell' anno DCXCIV. e settimo del Regno di questo buon Principe essendosi tenuto nella regia Città di Toledo il XVII. Concilio Toletano presentatosi egli dinanzi a i Padri per ricevere la loro benedizione propose da leggerli un Tomo , nel quale secondo il suo Cattolico zelo esponeva alcune cose , le quali bramava , che fossero da i Padri decise , e risolte per vantaggio della Cattolica fede , e per riforma de' costumi : onde furono dal Sinodo fatti otto Decreti , nel settimo de' quali in riconoscimento della pietà , e della fede di quel Principe fu decretato , che la Regina sua moglie , ed i suoi Figliuoli sopravvivendo alla morte di lui fossero da qualunque persona di qualsivoglia Ordine rispettati , e trattati con riverenza , nè fossero spogliati de' loro beni , nè costretti contro lor volontà a prender l' abito Religioso , nè in altra guisa molestati fulminando tremendi anatemi , ed orribili esecrazioni contro chiunque osasse violare quest' editto di pietà ,

(a) Vid. Concil. Tolet. XVI. in Collect. cit. pag. 736.

(b) *Varia quoque populorum negotia ceteraque sceleratorum hominum gesta ita vestri*

examinatione iudicii canonice , ac legaliter finiantur ut nec iustitia praterat , nec severitas legum ex omnibus intercurrat . ibi pag. 737.

(c) Ibi pag. 746.

pietà . La qual cosa benchè da lui non richiesta fu nulladimeno da lui a richiesta de' Padri cogl' altri Decreti di quel Sinodo confermata (a) .

VIII. Questo è l' ultimo Concilio di quelli , che leggonfi celebrati nelle Spagne in tempo de' Regi Goti Cattolici , gli atti de' quali Sinodi sono a noi pervenuti ; non convenendo però dubitare , che molti ne fossero celebrati nell' altre Provincie di quel Regno , attesa la disciplina di que' tempi insinuata ne' Concilj Toletani di celebrarsi ogn'anno da i Metropolitanì in ciascheduna Provincia il Concilio , i cui atti son periti . Un altro Concilio leggesi convocato in Toledo l'anno DCC. dal perfidissimo Re Witiza , il qual Sinodo , come narra Roderico Toletano , non si ha nel corpo de' Canonì , e i cui atti son periti (b) . Ma essendo stato buono il principio del Regno di Witizia , e scelleratissimo il progresso , ed il fine , potrebbe crederfi , che sebbene le cose determinate nel Concilio tenuto sotto di lui nel principio del suo Regno non erano contrarie alla disciplina Ecclesiastica , fossero nondimeno da lui stesso abolite , sapendosi , che costui degenerando dal costume de' suoi Predecessori distrusse quanto quelli aveano procurato di edificare intorno alla pietà , e alla Religione , e maltrattando i Sacerdoti , e le Chiese , e negando ubbidienza al Romano Pontefice provocò l'ira divina , e dopo la sua morte infelice corrotto il Popolo dalle sue licenze , e caminando Roderico suo successore sulle medesime pedate fu destrutto il Regno de' Goti , e rimasero le Spagne preda miserabile de' Saraceni . Ma dalla serie de' Concilj , che si leggono celebrati nelle Spagne sotto l' Imperio de' Goti Cattolici più cose si raccolgono , le quali atterrano le massime di Giannone . Primieramente , che più , e più Sinodi furono tenuti nel Regno di questi Principi , i quali non furono da loro , nè di loro autorità convocati , nè colla loro autorità confermati , i cui Decreti nulladimeno furono inseriti nel corpo de' Canonì come regole di quella Chiesa . Secondariamente , che que' Concilj , che si leggono da lor convocati furono adunati per istabilir ne' Popoli la fede Cattolica , riformare i loro costumi , ordinare il Regno , e provvedere alla sicurezza de' Principi . In terzo luogo , che confermando i Regi Goti alcuni Concilj non intendevano perciò dar vigore a i Decreti di essi colla loro autorità , ma impiegar solamente la lor potestà per la difesa de' medesimi . In quarto luogo , che convocando que' Principi i Concilj de' Sacerdoti non si arrogavano il diritto di prescriber leggi di disciplina alla Chiesa , ma piuttosto di ricever da'

(a) Vid. Concil. Toletan. xvii, in Collect. |
cit. pag. 752.

(b) Rodericus Toletanus libr. 3. cap. 14.

da' Sacerdoti le regole per amministrar cristianamente il Regno. In ultimo luogo, che in questi Sinodi chiaramente apparisce quella bella armonia, che passava allora tra il Sacerdozio, e l' Imperio concorrendo i Sacerdoti a munire colla loro autorità la potestà de' Principi, e concorrendo questi colla lor potestà a munire l' autorità de' Sacerdoti. Or quello, che noi abbiamo osservato ne' Concilj celebrati nella Spagna in questi tempi, si può facilmente riscontrare ne' Concilj celebrati in Francia nel sesto, e settimo secolo sotto i Regi Cattolici discendenti dal gran Clodoveo. Tra i molti, e molti Concilj, che si leggono adunati in questi tempi nelle Gallie pochi son quelli, che furono convocati per comando di que' Regi, e pochissimi quelli, che furono da essi colle lor leggi, o costituzioni confermati, quantunque sappiasi, che secondo il prescritto degli antichi Canoni sovente inculcati ne' Sinodi Gallicani, dovesse ogn'anno da ciascun Metropolitano convocarsi il Sinodo della sua Provincia. Il primo Concilio, che leggesi convocato nelle Gallie dopo la conversione del Re Clodoveo fu il Concilio primo d'Orliens adunato dallo stesso Re l'anno del Signore Dxi. trentesimo, ed ultimo del Regno di quel Principe (a). Ma bisogna sapere, che egli fu indotto a convocar questo Sinodo dall'esortazioni, e da' consigli di S. Remigio Vescovo di Rems, che l'avea convertito alla Cattolica fede, come attesta Immaro nella vita di questo Santo (b). Avendo adunque creduto necessario quel Santo Vescovo, che per istabilire la Cattolica Religione fosse necessario ristorare la disciplina Ecclesiastica, mosse quel Principe a congregare questo Concilio, nel quale convenuti trentadue Vescovi, e tra questi sei Metropolitani, furono fatti trentun Canon di Disciplina spettanti così all'Ordine clericale, come a' costumi de' laici, all'immunità delle Chiese, ed alla disposizione de' beni Ecclesiastici: non leggesi però questo Concilio autorizzato, come scrive Giannone, da alcuna legge di questo Principe. Morto poi Clodoveo questo stesso anno Dxi. e diviso il suo Regno in quattro Figliuoli, cioè in Teodorico, Clodomero, Childeberto, e Clotario (c), ciascheduni fissarono in diverse Città la Sede de'loro Regni, Teodorico in Metz, Clodomero in Orleans, Childeberto in Parigi, e Clotario in Suifsons (d). Oltre i Principi Franchi discendenti dal gran Clodoveo, che signo-

reg-

(a) Vid. Concil. Aurelianen. I. apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 543. & seqq.

(b) *Per consilium B. Remigii in Aureliana Civitate Episcoporum Synodum convocavit, in qua conventus multa utilia constituta sunt.* Hinc-

marus de gestis S. Remigii.

(c) Gregorius Turonensis lib. 3. cap. 1. Hist. Francorum.

(d) Fridegarius in Epitom. cap. 30.

reggiavano in questi tempi le Gallie, una gran parte di esse era dominata da i Borgognoni, il cui Regno aver comprese molte Provincie può dedursi dal Concilio Epaonense celebrato nel Regno de' Borgognoni (a). I Goti ancora, come abbiamo osservato, ritenevano una gran parte della Gallia Narbonense littorale soggetta a i Regi di Spagna. Or questa divisione di Regni rendea difficile l'adunanza de' Sinodi, dove intevenissero, com'era solito in Francia, piu Metropolitani di diverse Provincie, ma ancora i soli Vescovi comprovinciali: imperocchè ritenuta nella divisione de' Regni l'antica disposizione delle Diocesi, e delle Provincie Ecclesiastiche, accadeva, che una medesima Provincia retta da un Metropolitanò fosse sottoposta nella civile amministrazione a due Re. Quindi avvenendo, che fossero talvolta in discordia questi Regni pareva necessario, che per potersi i Vescovi, sottoposti alla civile amministrazione di diversi Regni, adunare in qualche Sinodo, si ottenesse la permissione degli stessi Regi. Il che per altro non faceasi quando si congregavano i Sinodi di que' Vescovi, le cui Provincie, e le cui Diocesi erano nel temporal dominio soggette ad un solo Principe. Chiaro documento di ciò nè porge il celebre Concilio di Epaona, o Eaona, oggi detta Yenne dove con Sant'Alcimo Avito Vescovo di Vienna Metropolitanò delle Provincie Viennense, e con Vivenziolo Vescovo di Lione, e Metropolitanò della Provincia Lionese prima, intervennero i Suffraganei di queste due Provincie, ed altri Vescovi spettanti ad altre Provincie in numero di ventitre, come apparisce dalle loro sottoscrizioni. Fu celebrato questo Sinodo l'anno DXXVII. nella detta Città di Epaona nel Regno de' Borgognoni in tempo del Re Sigismondo Figliuolo di Gundebaldo, Principe religioso convertito alla Cattolica fede da S. Avito: in esso furono stabiliti XL. Canonì di disciplina tutti secondo lo spirito degli antichi Canonì. Ma questo Sinodo nè fù convocato, nè fu confermato da Sigismondo, ma bensì da S. Avito Vescovo di Vienna, e da Vivenziolo Vescovo di Lione, come apparisce dalle loro trattorie, o convocatorie spedite a i Vescovi delle loro rispettive Provincie, nelle quali nessuna menzione si fa del Re Sigismondo (b). Il motivo, che indusse S. Avito a convocar questo Concilio fù di soddisfare alle richieste del Romano Pontefice, che l'avea ripreso di negligenza nel trascurare l'osservanza de' Canonì Niceni, che ingiungevano premurosamente a i Metropolitanì di con-

(a) Vide Pagium in Critic. ad annum 509. num. 22.

(b) Vid. Epist. Tractor. Aviti, & Viven-

tiol. apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Veg. col. 707. & col. 709.

convocare due volte l'anno il Sinodo Provinciale, mentre allora neppure ogni due anni una volta veniva congregato (a): onde nel primo Canone di questo Concilio con immutabile costituzione fu decretato, che nessun Vescovo Comprovinciale senza causa evidente si scusi d'intervenire al Concilio quando dal Metropolitano vi farà chiamato (b). Nello stesso anno **DXVII.** e nel medesimo Regno de' Borgognoni fu celebrato da Vivenziolo Vescovo di Lione in quella Città un Concilio Provinciale dove fu condannato un certo Stefano incestuoso, e determinati alcuni Decreti di Ecclesiastica disciplina; e neppure in questo Sinodo intervenne l' autorità Regia (c).

IX. Da questo tempo fino all' anno **DXXXIII.** non leggesi convocato alcun Concilio nella Francia particolarmente soggetta a i Principi Franchi, nella quale dal **DXI.** fino al **DXXXIII.** non si legge tenuto alcun Concilio per le cagioni sopra addotte, e per le differenze, che aveano tra loro que' Principi, o per le guerre, che ebbero cogli esteri, particolarmente co i Borgognoni, i quali rimasero da loro vinti, e sconfitti, dividendo tra essi il Regno di coloro, e benchè nell'anno **DXIV.** fosse celebrato il Concilio **IV.** di Arles, e nell' anno **DXIX.** il Concilio **II.** di Oranges sotto il medesimo **S. Cesario**, questa parte però della Gallia dove raunati furono i detti Concilj era soggetta al dominio de' Re Goti d' Italia: onde il primo leggesi celebrato l' anno **XXXII.** di Teodorico Re d' Italia, e il secondo l' anno **III.** d' Atalarico, nè perciò furono questi Concil convocati, o confermati da que' Regi (d). Intermessa adunque per le riferite cagioni nella Francia la celebrazione de' Sinodi contro la forma de' Canoni, fu necessario, che per custodire la disciplina Ecclesiastica si togliessero per comando degli stessi Regi gl' impedimenti. E perciò nel detto anno **DXXXIII.** e ventesimo secondo del Regno di Childeberto per precetto dello stesso Principe, e degl' altri Regi suoi Fratelli fu raunato il secondo Concilio di Orliens, come dicesi nella prefazione di esso Sinodo (e), intervennero in questo Sino-

Tom. VI.

E e

do

(a) *Ergo quos bis per annum a Sacerdotibus fieri seniorum cura decreverat, si bene perpenderit utinam vel singula post biennium faceremus. Nam & venerabilis Papa Urbis, nobis hanc negligentiam succensentis, mordacia mihi non nunquam scripta per lata sunt. Unde supplicas per me, si dignamini, Ecclesia Viennensis, postquam intermissa consuetudinis rediit salubritas, quod hactenus infrequentatum torpuit, excitavi.* Epist. cit. S. Aviti apud Labbè Tom. cit. loc. cit. col. 708. D.

(b) Ibi col. 712. B.

(c) Vid. Concil. Lugdunense I. apud Labbè Tom. cit. col. 721. & seqq.

(d) Vid. Concil. Arelat. apud Labbè Tom. v. Concil. edit. Ven. col. 762. & seq. & Concil. Arausicanum II. ibi. col. 807. & seq.

(e) *Cum ex præceptione gloriosissimum Regum in Avelianensem Urbem de observatione legis Catholicæ tractaturi &c.* Vid. Concil. Avelian. II. apud Labbè Tom. cit. col. 926. C.

do ventisei Vescovi, e cinque Preti Legati de' Vescovi assenti, ed in esso niente di nuovo fu stabilito, ma rinnovati solamente furono XXI. Canoni di disciplina, e fra gli altri il primo, e il secondo, dove s'ingiunge a i Vescovi Comprovinciali l'intervenire al Concilio intimato dal Metropolitano, ed a tutti i Metropolitanì di convocare ciaschedun anno al Sinodo della Provincia i Vescovi Suffraganei (a); nè leggesi però questo Concilio esser stato autorizzato da alcuna legge di Childeberto, o degli altri Regi, per cui ordine leggesi convocato. Nell'anno DXXXV. fu celebrato in Arvernia, o Clermont il Concilio detto Arvernense, a cui intervennero quindici Vescovi, tra' quali alcuni Metropolitanì, e furono in esso stabiliti XVI. Canoni di disciplina, tra i quali nel V. si sottopongono alla scomunica coloro, che chiedono da i Regi alcuna cosa, benchè piccola, appartenente alla Chiesa, e si dichiara nulla affatto, ed irrita la cosa ottenuta; nel VI. si dichiarano nulli i Matrimonj contratti da' Cristiani co' Giudei, e nel XII. si proibiscono i Matrimonj tra le persone congiunte in certi gradi di parentela (b). Questo Sinodo benchè leggesi raunato col consenso del Re Teodeberto succeduto a Teodorico suo Padre morto l'anno precedente, contuttociò non leggesi nè da lui convocato, nè da lui confermato, anzi i Vescovi dicono di esser stati congregati dallo Spirito Santo (c). E in tanto qui si esprime il consenso di questo buon Principe, in quanto sotto il Regno di Teodorico suo Padre Principe empio, e sacrilego, non avendo i Vescovi avuta la libertà di osservare il prescritto de' Canoni sopra la celebrazion de' Concilj: questa libertà fu loro restituita da Teodeberto. Dalla lettera poi scritta dal Sinodo al medesimo Re Teodeberto, acciocchè non permettesse, che i Rettori delle Chiese, ed anche i laici, i quali erano sotto il dominio de' Regi suoi Zij non fossero privi di quelle facoltà, e di quelle possessioni, che aveano dentro il suo Regno (d), chiaramente si conosce, che sotto l'empio Teodorico erano stati privati de' loro beni, che aveano nel suo Regno, tanto i Cherici, come i laici, i quali erano sotto i Regni de' suoi Fratelli considerati da esso come nemici. Nell'anno DXXXVIII. sotto Childeberto Zio di Teodeberto fu celebrato il terzo Concilio di Orlens, dove coll'intervenimento di XIX. Vescovi di più Provincie co i loro

(a) Canon. I. & II. apud Labbè Tom. cit. col. 926.

(b) Vid. Concil. Arvernense apud Labbè Tom. cit. col. 949. & seqq.

(c) Cum in nomine Domini, congregante sancto Spiritu, consentiente Domino nostro gla-

rioso piissimoque Rege Theodeberto &c. Concil. Arvernense. in Præfat. apud Labbè loc. cit. 949. C.

(d) Vid. Epist. Synod. Synodi Arvernensis ad Theodebertum Regem apud Labbè Tom. cit. Concil. col. 953. E.

i loro Metropolitanj, e di sette Preti Legati, o Vicarj di altrettanti Vescovi assenti furono decretati xxx. Canoni di disciplina, nel primo de' quali fu caldamente inculcata l'osservanza degli antichi Canoni, che ciascun Metropolitanò nella sua Provincia congreghi ogni anno il Concilio Provinciale. E questo Sinodo Nazionale non fu nè convocato, nè autorizzato dal Re Childeberto, come apparisce dalla lettura di esso (a). Similmente senza convocazione, e senza conferma dello stesso Re Childeberto fu l'anno **DXLI.** in Orliens Città del suo Regno celebrato il quarto Concilio Aurelianense, in cui intervenuti **xxxviii.** Vescovi, e dodici Legati, o Vicarj di altrettanti Vescovi assenti di diverse Provincie spettanti al Regno di Childeberto furono stabiliti **xxxviii.** Canoni di disciplina (b). Così ancora sotto il Regno del medesimo Principe furono congregati l'anno **DLIV.** il Concilio V. d'Arles, e l'anno **DLVII.** il Concilio III. di Parigi non convocati, nè confermati da lui, e nell'uno, e nell'altro furono fatti Canoni di disciplina (c).

X. Ma per intelligenza degli altri Concilj, che nel sesto secolo furono celebrati in Francia conviene osservare, che de' quattro Figliuoli di Clodoveo, tra' quali egli divise il suo Regno, cioè Teodorico, Clodomero, Childeberto, e Clotario; essendo stato ucciso Clodomero da i Borgognoni l'anno **DXIV.** e diviso il suo Regno tra i Fratelli, nell'anno **DXXXIV.** passato all'altra vita Teodorico succedè nel suo Regno Teodeberto suo Figliuolo, ed a questi morto l'anno **DXLVII.** succedette Teodebaldo suo Figliuolo, nel quale si estinse la linea di Teodorico primo Figliuolo di Clodoveo, e morto Teodebaldo in età giovanile senza Figliuoli l'anno **DLXII.** il suo Regno fu aggiunto a quello di Clotario Fratello di Childeberto, e Figliuolo di Clodoveo. Morto poi Childeberto l'anno **DLVIII.** senza prole maschile tutto l'Impero de' Franchi diviso in tanti Principi fu devoluto nel solo Clotario; il quale venuto a morte l'anno **DLXI.** e lasciati quattro Figliuoli, cioè, Cariberto, Guntranno, Chilperico, e Sigeberto fu da questi diviso il Regno paterno, essendo toccato in sorte a Cariberto il Regno di Childeberto, e la Sede di Parigi, a Guntranno il Regno di Clodomere colla Sede di Orliens, a Chilperico il Regno di Clotario suo Padre colla Sede di Rems (d). Morto poi Cariberto senza maschil successione in-

E e 2

torno

(a) Vid. Concil. Aurelianen. III. apud Labbè Tom. cit. Concil. edit. Ven. col. 1273. & seqq.

(b) Vid. Concil. Aurelian. IV. apud Labbè Tom. cit. col. 1363. & seqq.

(c) Vid. Concil. Arelaten. V. apud Labbè Tom. 6. Concil. edit. Ven. col. 459. & seqq. & Concil. Parisien. V. ibi. col. 491. & seqq.

(d) Gregorius Turonen. Hist. Francor. lib. 4. cap. 22.

torno all' anno DLXVII. e diviso il suo Regno tra i Regi Fratelli, fu allora tutta la Francia divisa in tre Regni, cioè, nell' Austrasia, o sia Francia Orientale, nella Neustria, ovvero Francia Occidentale, e nella Borgogna. Il Regno dell' Austasia toccò a Sigeberto, quello della Neustria a Chilperico, e quello della Borgogna a Guntranno (a). Essendo poi stato ucciso per fraude di Fredegonda empia Donna di Chilperico il Re Sigeberto l' anno DLXXV. per attenzione di Brunichilde sua Moglie fu sollevato al Regno paterno dell' Austrasia Childeberto di lui Figliuolo in età ancora puerile (b). A' Chilperico, che regnò nella Neustria fino all' anno DLXXXIV. nel quale fu ucciso non senza sospetto d' insidie orditeli dalla Moglie, succedette Clotario II. di questo nome, essendo ancora bambino amministrando il Regno Fredegonda sua Madre (c). Essendo dappoi passato all' altra vita senza prole maschile con fama d' insigne pietà l' ottimo Principe Guntranno, successe a lui nel Regno della Borgogna Childeberto II. suo Nipote. Ma di li a tre anni avendo terminati i suoi giorni il Re Childeberto in età di venticinque, o di ventisei anni gli succedettero due suoi Figlioli Teodorico, e Teodeberto, quello nel Regno della Borgogna, questi nel Regno dell' Austrasia. Nel fine adunque del sesto secolo regnava nella Neustria Clotario II. nell' Austrasia Teodeberto II. nella Borgogna Teodorico II. Premesse queste notizie per intelligenza de' Sinodi, che dopo la morte del Re Childeberto I. furono celebrati per tutto il sesto secolo nelle Gallie convien ancora osservare, che sebbene tutti questi Regi furon Cattolici, non però tutti furono egualmente propensi verso la Chiesa. Tra i Figliuoli del gran Clodoveo ottimo Principe fu Childeberto: onde però sotto di lui, e nel suo Regno si leggono celebrati molti Concilj, come sopra abbiamo veduto: tra i Figliuoli poi di Clotario, in cui si riunì tutto l' Imperio de' Franchi pessimo fu Cariberto Principe incestuoso, e sacrilego rapitore de' beni delle Chiese (d), morto perciò senza successione: buono, e religioso Sigeberto, ma troppo portato dall' odio contro i Regi Fratelli, e miseramente ucciso per non aver ascoltati i consigli di S. Germano Vescovo di Parigi (e): vario, e inconstante Chilperico, in cui garreggiavan del pari i vizj, e le virtù, superbo, iracondo, e crudele abbandonato a i consigli di Fredegonda, e per l' insidie della quale fu miseramente ucciso (f). Ottimo final-

(a) Vid. Coitium anal. Francor. ad annum 567. n. 41.

(b) Gregorius Turonen. lib. 5. cap. 1.

(c) Gregor. Turonen. lib. 6. cap. 46.

(d) Vid. Pagium ad annum 572. n. 3.

(e) Vid. Pagium ad annum 579. n. 6.

(f) Vid. Pagium ad annum 587. n. 8. & 9.

finalmente, e Santissimo Principe fu Guntranno, il quale nella minorità de' Regi Nipoti applicò tutto lo studio a tener la pace ne' loro Regni: onde sotto questo buon Re molti Concilj furono celebrati; è da considerarsi in oltre, che non solamente per le materie Ecclesiastiche si adunavano i Vescovi di Francia ne' Sinodi, ma ben sovente ancora erano da i Regi convocati questi Sinodi per affari della Repubblica, ne' quali que' buoni Principi ascoltavano i configli, e seguivano le deliberazioni de' Sacerdoti.

XI. Morto adunque dopo il buon Childeberto il Re Clotario, e diviso come si è detto ne' suoi quattro Figliuoli il Regno di Francia fu nell' anno DLXII. nel Regno di Cariberto convocato un Sinodo in Saintes da Leonzio Metropolitano di Bourdeaux, nel qual Sinodo deposto Imerio da quella Sede, in cui per ordine di Clotario era stato ordinato contro la forma de' Canoni, fu eletto Eraclio Prete della stessa Chiesa. Ma come che nel Concilio Parifiense III. celebrato sotto il buon Childeberto, rinnovata l'antica disciplina de' Canoni, che i Vescovi si eleggessero dal Clero, e dal Popolo col consenso del Metropolitano, e de' Vescovi Comprovinciali, fosse anche decretato, che qualunque Vescovo, il quale per imperio del Principe contro la volontà del Metropolitano fosse stato ordinato, non fosse riconosciuto, e rimanessero separati dalla comunione della Chiesa que' Vescovi, che lo riconoscessero per legittimo Vescovo (a): contuttociò il malvagio Cariberto riputando, che fosse stata fatta ingiuria a Clotario suo Padre, il quale avea intruso in Saintes Imerio, maltrattando il nuovo eletto lo mandò in esilio, e restituì per forza nella Sede di Saintes Imerio (b). Ma l'anno DLXVII. sotto il buon Re Guntranno fu celebrato il Concilio di Lione, nel quale coll' intervento di dieci Vescovi, tra i quali due Metropolitani, di cinque Preti, e un Diacono Legati di altri Vescovi assenti furono stabiliti VI. Canoni di disciplina spettanti all'autorità de' Metropolitani, e de' Vescovi (c). Fu veramente questo Concilio convocato dal Re Guntranno, ma la causa di questa convocazione fu, acciocchè dal Sinodo fosse conosciuta la causa di Salonio, e Sagittario indegnissimi Vescovi accusati di tumulti, e di delitti secolari, come altrove abbiamo osservato (d), terminato da' Padri questo giudizio colla deposizione di que' due Vescovi, furono decretati i riferiti

(a) Vid. Concil. Parifien. III. Can. 8. apud Labbè T. 6. Concil. edit. Ven. col. 395.

(b) Gregor. Turonen. lib. 4. Hist. Francor. cap. 26. & Concil. Sanctonen. 1. apud Labbè Tom. cit. col. 527.

(c) Vid. Concil. Lugdunen. II. apud Labbè Tom. cit. col. 529 & seqq.

(d) Vedi Tom. 5. par. 2. lib. 3. cap. 6. §. 12. num. 5.

riti Canonici, i quali per altro non credè Guntranno dover autorizzar re con alcuna sua legge, acciocchè avessero vigore, ma stimò, che lo avessero bastante dall' autorità de' Sacerdoti. L' anno DLXVII. fu celebrato il secondo Concilio di Tours sotto il Re Cariberto, nel qual Sinodo Provinciale per ristorare l' Ecclesiastica disciplina, che per le guerre dimestiche, ed intestine, che aveano tra loro que' Regi, veniva da alcuni conculcata, e per reprimere il libertinaggio de' laici, che si macchiavano di nozze incestuose, e per raffrenare l' avarizia di coloro, che per occasione di queste guerre rapivano i beni, e le facultà delle Chiese, furono stabiliti XXVII. Canonici riguardanti le riferite materie (a). Questo Sinodo leggesi convocato non per editto, o per comando del Re Cariberto, ma colla sua connivenza, e condescendenza alle richieste de' Vescovi, o del Metropolitanò di Tours (b). Morto poi Cariberto di li a uno, o due anni divisa tutta la Francia ne' tre suoi fratelli Guntranno, Sigeberto, e Chilperico, e cominciate tra loro le civili discordie per l' ambizione di Sigiberto, e di Chilperico, e per gli stimoli della costui moglie Fredegonda: desiderando il buon Principe Guntranno conciliare tra i fratelli la pace; procurò, che fosse adunato in Parigi, Città allora posta nel Regno di Chilperico, un gran Sinodo di Sacerdoti consentendo in questa raunanza i Regi Fratelli, acciocchè dichiarassero tra i Principi contendenti da qual parte stesse la verità; ma essendo cresciuta con gran vemenza la fiamma della guerra civile differirono di ascoltare i consigli de' Vescovi (c). Nell' anno DLXXXI. fu celebrato il Concilio Parisiense IV. numerofo di trentadue Vescovi, tra' quali quattro Metropolitanò, in questo ad istanza di Pappolo Vescovo di Chartres fu giudicata la causa di Promoto, che da Egidio Metropolitanò di Rems contro la forma de' Canonici era stato ordinato Vescovo in un Castello della Diocesi di esso Pappolo: onde fu questi deposto, e furono scritte lettere sinodali ad Egidio, nelle quali acerbamente veniva ripreso dell' ordinazione di Promoto (d). Scrissero ancora i Padri al Re Sigeberto, nel cui Regno era il Vescovo Pappolo acciocchè non s' impegnasse a difender la causa di Promoto, come apparisce dalla sinodica ad esso Re indirizzata (e). Nell' anno DLXXVII. dal Re Chilperico fu convocato in Parigi un Sinodo di XLV. Vescovi perchè fosse da loro discussa la causa di Pre-
testa-

(a) Vid. Concil. Turonen. II. apud Labbè
Tom. cit. Concil. edit. Ven. col. 53. & seqq.

(b) Ibi col. 554. D.

(c) Vid. Gregor. Turonen. lib. 4. cap. 42.

(d) Vide Concil. Parisiense IV. apud Labbè
Tom. cit. col. 601. & seqq.

(e) Apud Labbè Tom. cit. col. 605. A.

testato Vescovo di Roan accusato dal medesimo Re di reato di ribellione (a). Ma come questo misero Prelato circonvenuto dalle fraudi di Chilperico, e dalle insidie di Fredegonda confessasse il delitto falsamente imputatogli, e ne fosse perciò deposto per sentenza sinodale, è stato da noi altrove narrato (b). E poichè molti Concilj si leggono celebrati sotto Guntranno, e da lui convocati, bisogna osservare, che questa convocazione si faceva da' Regi Franchi, acciocchè in queste adunanze si trattassero i negozj appartenenti al Regno, e agli affari pubblici: onde sovente co i Vescovi si adunavano ancora i Magnati del Regno: ed in quest' occasione separatamente i Vescovi trattavano i negozj Ecclesiastici, e secondo l' opportunità de' tempi stabilivano Regole di disciplina in quella guisa appunto, che sotto Pipino, Carlo Magno, e i Regi successori in queste adunanze furono fatti i Capitolari, sopra di che può vederfi Lodovico Tommasino (c).

XII. Così adunque dal detto Re Guntranno fu congregato un Concilio di Vescovi in Chalon l' anno DLXXXIX. ed in esso fu nuovamente trattata la causa di Salonio, e Sagittario (d). Nel DLXXXI. fu convocato il Concilio I. di Mascon, nel quale furon fatti XIX. Canoni di disciplina spettanti tanto a Cherici, quanto a i Laici (e); leggesi è vero questo Sinodo raunato per convocazion del Re Guntranno, ma leggesi ancora da quello convocato *tanto per le cause pubbliche, quanto per le necessità de' Poveri* (f). Così nell' anno DLXXXIV. dallo stesso Principe fu convocato un Concilio in Valence per *diverse querimonie de' Poveri* (g); e in questo Concilio ad istanza del Re furono da i Padri confermate le donazioni fatte da esso, dalla Regina sua moglie, e dalla Figliuola alle Chiese, e munite coll' autorità spirituale (h). Nell' anno poi DLXXXV. volendo questo buon Principe riformare i costumi depravati de' suoi Popoli, e riparare all' inosservanze delle divine, ed Ecclesiastiche leggi, convocò in Mascon un General Concilio di tutti i Vescovi del suo Regno, al quale con sei Metropolitanì intervennero trentasette Vescovi in propria persona, e quindici per mezzo de' loro

Legati

(a) Vid. Concil. Parisien. v. apud Labbè T. cit. Concil. edit. Ven. col. 609. & seqq.

(b) Vedi T. v. par. 2. lib. 3. cap. 6. §. XI. n. 5.

(c) Vid. Thomassinum Tom. 2. par. 2. lib. 3. cap. 47. & 55.

(d) Vedi Tom. cit. loc. cit.

(e) Vid. Concil. Matisconen. I. apud Labbè Tom. cit. col. 657. & seqq.

(f) *Cum ex evocatione gloriosissimi Domini Guntramni Regis iam pro causis publicis,*

quam pro necessitatibus pauperum in Urbe Matisconensi nostra mediocritas convenisset &c. Concil. cit. in præfat. ibi. col. 658. D.

(g) *Cum in Urbe Valentina juxta Imperium gloriosissimi Guntramni Regis nostra mediocritas pro diversis Pauperum querimoniis convenisset.* Concil. Valentin. II. apud Labbè Tom. cit. col. 669. A.

(h) Ibi.

Legati, oltre molti altri Vescovi, che non aveano Sede: ed in esso furono fatti venti Canoni riguardanti il culto, e l'osservanza del giorno di Domenica, le decime da prestarsi da' Laici a' Chericì, le cause de' Liberti da giudicarsi da' Vescovi, la franchigia de' rei da non estrarsi dalle Chiese, le cause de' Vescovi da conoscersi solamente dal Metropolitano, e non da' Giudici laici, l'esenzion de' Chericì nelle loro differenze dal foro de' Tribunali laici, le cause delle Vedove, e de' Pupilli da giudicarsi solamente dinanzi al Vescovo, la repressione, e il raffrenamento della violenza de' Potenti contro le persone miserabili, l'onore, e la riverenza da prestarsi da' Secolari a i Chericì di maggior grado nel trattamento, e nel viaggio, ed altre cose spettanti alla vita onesta degli Ecclesiastici (a); e questo Concilio, che fu l'ultimo di quelli, che furono celebrati sotto il Re Guntranno fu anche dal medesimo Principe confermato con un editto indirizzato a i Vescovi, ed a' Giudici del suo Regno (b). Questi sono i Concilj, che si leggono celebrati in Francia nel festo secolo per convocazione de' Regi non potendosi dubitare, che molti altri nè sieno stati celebrati da i Metropolitani nelle loro Provincie, giusta il prescritto de' Canoni tante volte inculcati ne' Concilj Gallicani, de' quali Provinciali Concilj convocati per sola autorità de' Metropolitani non è rimasta memoria, a riserva di alcuni, come di quello di Auxere, e di Lione, l'uno celebrato sotto Anachario Vescovo di quella Sede, l'altro sotto Prisco Metropolitano di Lione, e da questi congregati, ne' quali Concilj leggonsi fatti molti Canoni di disciplina (c). Ma parlando de' Concilj celebrati in Francia nel secolo VII. conviene osservare, che nel principio di questo secolo regnava nella Neustria Clotario II. Figliuolo di Chilperico, nella Bergogna Teodorico, e nell'Austrasia Teodeberto Figliuoli di Childeberto II. e Nipoti di Sigeberto. Ma l'intestina, ed implacabil guerra, che ebbero questi Principi tra loro, operò, che tutta la Monarchia della Francia si devolvesse ad un solo: imperocchè avendo i due Re Fratelli ad insinuazione di Brunichilde loro Nonna mossa guerra a Clotario, dopo aver acquistato parte del suo Regno vennero in contesa tra loro, ed essendo stato nell'anno DCXII. vinto, e preso in battaglia da Teodorico il Fratello Teodeberto, e mandato a Brunichilde, per scelleraggine di costei, che favoriva la parte di Teodorico Principe scelleratissimo, fu miseramente ucciso co' suoi due piccòli Figliuo-

(a) Vid. Concil. Matisconen. II. apud Labbè Tom. cit. col. 671. & seqq.

(b) Ibi. Col. 684. D.

(c) Vid. Concil. Antifodoren. apud Labbè To. 6. Conc. edit. Ven. col. 643. & seqq. & Concil. Lugdun. III. ibi col. 665. & seqq.

Figliuoli Meroveo , e Clotario : onde il Regno dell' Aufrasia venne in potere di Teodorico. Ma non godè costui coll'empia Brunichilde lungo tempo il frutto della scellerata vittoria : imperocchè nell' anno DCXIII. essendo venuto in contesa con Clotario Re della Neustria, mentre si apparecchiava alla guerra morì di dissenteria. Udita pertanto da Clotario la morte di Teodorico, si portò coll' Esercito in Aufrasia, e preso Sigeberto Figliuolo di Teodorico sollevato da Brunichilde al Regno paterno con due altri suoi Fratelli, e l' istessa Brunichilde, gli fece tutti uccidere : onde in lui solo passò la Monarchia de' Franchi. In questi tempi turbatissimi non si leggono celebrati Concilj in Francia, confuse ivi, e roversciate le sagre, e le profane cose. Ma succeduto Clotario II. alla Monarchia di tutta la Francia per riparare così la disciplina Ecclesiastica, come per riformare i costumi de' Popoli, ed ordinare le cose del Regno, convocò in Parigi nell' anno DXV. un gran Concilio di tutti i Vescovi del suo Regno, narrandosi esser intervenuti in questo Sinodo LXXIX. Sacerdoti, da i quali furono rinnovati xv. Canoni di disciplina (a), e le disposizioni de' Padri furono con speciale editto confermate da Clotario, non acciocchè riceveffero quel vigore, che non aveano, ma acciocchè fossero inviolabilmente custodite, ed osservate nel suo Regno : credendo giustamente quel Principe, che tornasse in felicità del suo Regno stesso, se gli statuti de' Sacerdoti fossero da tutti custoditi, ed osservati, e per farli osservare impiegasse la forza della sua temporal potestà (b). Avendo poi Clotario intorno all'anno DCXXIII. dichiarato Re d' Aufrasia Dagoberto suo Figliuolo, e mandatolo in quel Regno con Pipino Duce l'anno II. del Regno di questo Principe, e DCXXV. dell'era vulgare, leggesi celebrato un Concilio in Rems, in cui furono stabiliti xxv. Canoni di disciplina (c); nè questo Concilio fu convocato, o confermato da' Principe alcuno.

XIII. Da questo tempo sino all' anno DCL. non leggonfi celebrati Concilj in Francia, ne' quali fossero stabiliti Canoni. A Clotario II. passato all'altra vita l' anno DCXXVIII. essendo succeduto nella Monarchia di Francia Dagoberto suo Figliuolo Re d' Aufrasia Principe ottimo, pieno di giustizia, di pietà, e di religione, il quale ammini-

Tom. VI.

F f

stran-

(a) Vid. Concil. Parisien. v. apud Labbè Tom. cit. col. 1387. & seqq.

(b) *Felicitatem Regni nostri in hoc magis, magisque divino intercedente suffragio suscescere non dubium est, si qua in Regno Deo propositio nostro bene acta, statuta, atque decreta sunt, inviolabiliter nostro studuerimus tempore*

custodire Ideoque definitionis nostrae est, ut Canonum instituta in omnibus conservantur, &c. Editum Clotarii Regis apud Labbè Tom. cit. col. 1392. C.

(c) Vide Concil. Rhemense apud Labbè Tom. cit. col. 1431. & seqq.

strando il Regno col consiglio de' Sacerdoti e di uomini pròbi, tra i quali furono Sant' Arnolfo Vescovo di Metz, Cuneberto Vescovo di Colonia, e Pipino Maestro del Palazzo, o Maggiordomo resse santamente quella Monarchia, avendo conceduta per insinuazione di uomini saggi in appannaggio al Fratello Cariberto una parte dell' Aquitania, acciocchè vivendo comodamente da Principe privato, non avesse occasione di turbare il Regno. Nell'anno poi DCXXXIII. così consigliato da i Pontefici, e da i Grandi del Regno, costituì Re d'Austrasia Sigeberto suo Figliuolo fanciullo di tre, o quattro anni, dandoli per amministratori del Regno Cuneberto Vescovo di Colonia, e Adalgiselo Duce, il quale sosteneffe le veci di Pipino; di li a poco essendoli nato un altro Figliuolo, cui pose il nome di Clodoveo, col consiglio, e col consenso de' suoi, stabilì, che se Dio disponesse altro di lui, dovesse Clodoveo succederli nella Neustria, e nella Borgogna, e che l'Austrasia, la quale per l'ampiezza, e per la popolazione eguagliava que' due Regni, dovesse esser perpetuamente di Sigeberto insieme con tutto quello, che nell' Aquitania, e in altre Regioni i Re d'Austrasia aveano posseduto. Chiamato poi all' altra vita questo buon Principe l' anno del Signore DCXXXVIII. gli successe ne' Regni di Neustria, e di Borgogna Clodoveo II. di questo nome, regnando Sigeberto in Austrasia. Nell'anno adunque sopraddetto DCL. fu da Clodoveo II. convocato in Chalon un Concilio Generale del suo Regno, nel quale intervenuti XXXVIII. Vescovi, e sei Legati di altrettanti Vescovi assenti, furono decretati venti Canoni spettanti a diverse materie di disciplina (a). Questo Concilio leggesi convocato non tanto per ordine di Clodoveo II. quanto per comun consenso de' Vescovi, e per soddisfare all'obbligo imposto da' Canoni di congregarsi ogni anno i Metropolitanì co' i loro comprovinciali nel Sinodo (b); non fu però da questo Re con alcun' editto autorizzato. Sotto questo medesimo Principe credesi celebrato un Concilio in Roan, in cui furono stabiliti molti Canoni di disciplina conformi all'opportunità di que' tempi, ma non si sà il tempo preciso, in cui fu tenuto (c). Dopo questi tempi pochissimi si leggono esser stati celebrati in Francia Concilij, e nessuno, in cui si trovino stabiliti Canoni di disciplina, e che certamente possa-

(a) Vide Concil. Cabillonens. apud Labbè Tom. VII. Concil. edit. Ven. col. 396. & seqq.

(b) *Priscis quidem Canonibus noscitur institutum, ut Metropolitanì cum eorum Comprovincialibus, per singulos annos debeant in Synodali conjungi Deo propitiante Concilio. Sed nunc*

eam ex communi omnium voluntate, quam ex evocatione vel ordinatione gloriosissimi Domini Clodovei Regis &c. Præfat. dicti Concil. ibi. col. 396. D.

(c) Vid. Concil. Rothomagensis apud Labbè Tom. cit. col. 403. & seqq.

possano riferirsi a questi tempi, è que' pochi Concilj, che da' varj Scrittori si rammentano esser stati nella Francia tenuti dalla metà del settimo secolo, fino all'ottavo secolo andante, furono convocati o per la fondazione di qualche Monastero, o per la conferma di qualche privilegio. Certamente San Bonifacio nella lettera scritta a S. Zaccaria Romano Pontefice l'anno DCCXLII. parlando dello stato miserabile della Francia in quell'età, dice tra le altre cose, che erano più d'ottant'anni, che non si erano in quel Regno celebrati Concilj, e che non vi aveva alcun' Arcivescovo (a). La qual cosa benchè specialmente intorno alla mancanza de' Metropolitanì debba intendersi della Francia Orientale, o dell' Aufrasia, mentre nella Neustria, e nell' altre Regioni, si serbò la gerarchia de' Metropolitanì, benchè molto deteriorata: in quanto a i Concilj però dee intendersi di tutta la Francia, non trovandosi memoria della loro celebrazione dalla metà del settimo secolo fino a S. Bonifacio, almeno per quello, che riguarda i Ganoni. Molte furono le cagioni del cadimento non solo della disciplina Ecclesiastica, ma ancora del costume Cristiano in quel Regno, ma la principale fu l' abuso, che fecero i Regi della loro autorità nell' arrogarsi il diritto di eleggere i Vescovi, tolta la libertà delle elezioni, tante volte inculcata dagli stessi Canonì Gallicani confermati da i prischi Regi: onde come soggiunge il medesimo S. Bonifacio, le Sedie Vescovili si davano a i laici (b). Ma del cadimento della Chiesa di Francia, e della sua ristorazione fatta da S. Zaccaria per opera di S. Bonifacio può vederfi ciò che da noi è stato altrove scritto (c). Questi sono i Concilj celebrati in Francia nel sesto, e nel settimo secolo sotto i Regi Cattolici discendenti dal gran Clodoveo, nell'epoca de' quali Concilj noi abbiamo seguito Jacopo Sirondo, siccome nella successione de' Regi Franchi, e nella divisione de' loro Regni seguiti abbiamo gli antichi Scrittori, Gregorio di Tours, e Fredegario, e nell' epoca del loro Regno, Adriano Valesio, e Antonio Pagi sommo Critico.

XIV. Or da quello, che abbiamo detto sin qui intorno a' Concilj celebrati in questi tempi nella Francia, e nella Spagna, resta convinta apertamente di falsa quella massima generale di Giannone, che specialmente ne i due riferiti Regni i Principi per loro ordine fecero convocare i Concilj Provinciali, e vollero autorizzarli colle loro leggi; la

F f 2

qual

(a) *Franci, ut seniores dicunt, plusquam per tempus octoginta annorum Synodum non fecerunt, nec Archiepiscopum habuerunt, Epist. S. Bonifacii ad Zacchariam,*

(b) *Modo maxima ex parte Civitates Episcopales Sedes tradita sunt Laicis. ibi.*

(c) Vedi Tom. v. par. 1. lib. 3. cap. 2. §. 4. n. 2. e 3.

qual massima avvegnachè falsa , mentre tra tanti , e tanti Concilj Provinciali tenuti nelle Spagne , e nelle Gallie appena uno o due furono convocati , o autorizzati da que' Principi , e que' Concilj , che si leggono per loro ordine convocati , furono Nazionali , e convocati da più Provincie , o da tutto il Regno , non tanto per ristorare la disciplina Ecclesiastica , quanto per riformare i costumi de' Popoli , per ordinare i Regni , ed apprendere da' decreti de' Sacerdoti le regole di ben governarli : e che tra tanti Concilj , che si leggono in Spagna , e in Francia convocati da i Principi , pochissimi furono quelli , che si leggono da lor confermati , e nessuno quelli , in cui volessero , o pretendessero autorizzare colle loro leggi i Canoni di essi , quasi chè senza la loro conferma non avessero vigore ; benchè , dissi , sia manifestamente falsa questa massima , sarebbe tuttavia tollerabile , se egli in qualche buona parte se ne valesse . Ma servendosene egli per istabilire quell' altra sua massima scomunicata , e presa di pianta da' Protestanti , che appartenga all' autorità de' Principi il regolare la disciplina Ecclesiastica , e dar vigore a i Sagrosanti Canoni de' Concilj , massima che tende a stabilire il Primato Anglicano ne' Regni Cattolici e a sottoporre i decreti della Chiesa alla potestà de' Principi ; è bisognato con lungo giro dimostrar falsa quella sua asserzione . Del rimanente noi diciamo esser ufficio di buon Principe , quando lo ricerca il pubblico bisogno , convocare i Vescovi ne' Sinodi , acciocchè co i loro decreti ristorino la disciplina , e riformino i costumi de' Popoli , ed esser ancora ufficio di essi Principi , come Figliuoli della Chiesa l' impiegare la loro potestà , acciocchè sieno venerati gli statuti de' Sacerdoti , facendo co i loro editti divenir leggi dello stato le regole della Chiesa . Ma siccome non possono sovvertire i Sacrosanti Canoni Niceni , che obbligano i Metropolitanì a convocare i Sinodi Provinciali , così non possono impedire questa convocazione , o renderla soggetta alla loro autorità , benchè crediamo espediente , che volendo i Metropolitanì convocare i Sinodi , ne passino preventiva notizia al Principe per ottenere da esso ajuto , e favore , ed acciocchè in quello , che riguarda il comun bene della Chiesa , concorrano con buona armonia le potestà del Sacerdozio , e dell' Imperio . In quanto poi al motivo , che egli adduce delle frequenti convocazioni fatte da i Principi in questi tempi de' Concilj , cioè *per dar riparo agli abusi , ed alla corrotta disciplina , e sregolatezza degli Ecclesiastici* , noi potremmo facilmente farlo ricredere di questo suo maligno , e ingiurioso perfameo nascente dall' odio esecrabile che egli nudriva contro le persone di Chiesa , con addurre non solo in-

Io infinite testimonianze de' Vescovi Santissimi, che erano allora in Spagna, come i Leandri, gl' Isidori, gl' Idelfonsi, ed altri molti, e similmente in Francia, come i Remigj di Rems, i Gregorj di Tours, i Germani di Parigi, ed altri innumerabili, che nell' uno, e nell' altro Regno si adoperarono per la conversione de' Barbari, e Goti, e Franchi, e per ridurli al costume Cristiano, ma co i Canonj stessi di questi Concilj alla mano, da' quali chiaramente apparisce, che furono principalmente adunati per raffrenar le licenze de' Popoli Barbari, e Goti, e Franchi, la loro rapacità, gl' incestuosi loro Matrimonj, ed altri vizj. Ma non pensiamo con tal sorta d' argomenti, che ritornano in ingiuria altrui, confutare la malignità di Giannone: anzi confessiamo, che i disordini di alcuni Ecclesiastici ministravano occasione alla rinnovazione degli antichi Canonj. Ma non dovea Giannone da qualche disordine delle persone Ecclesiastiche inferire generalmente abusi, corruzione di disciplina, e sregolatezza nelle persone di Chiesa. Altramente somigliante corruzione avrebbe potuto dedurre nel quarto, e nel quinto secolo, dove in Oriente, o in Occidente furono fatti infiniti Canonj spettanti alla disciplina de' Cherici, ed all' onestà del loro vivere.

XV. Ora è da vedere, come il nostro Storico s' ingegni di comprovare il suo sistema sopra il diritto de' Principi, di regolare la disciplina Ecclesiastica, e di dar leggi alla Chiesa, mentre così soggiunge.

T E S T O.

„ Dall' altra parte (a) gl' Imperadori d' Oriente non pur seguitavano le vestigia de' loro Predecessori, ma presero molta parte negli affari della Religione, non potendo i Pontefici Romani farvi tutta quella resistenza, che avrebbero voluto. L' Imperador Maurizio calcando le medesime pedate degl' altri Imperadori suoi Predecessori, promulgò legge proibente, che i Soldati si riceveffero ne' Monasterj: S. Gregorio (b) si doleva della legge, ma non attaccava la potestà del legislatore, e con molta riserva esagerava, che quella fosse ingiusta, e contra il servizio di Dio: quasi che volesse con ciò impedirsi agl' uomini il cammino d' una maggior perfezione. Maurenzio nostro Duca di Napoli obbligava i Monaci a far le sentinelle per guardia della Città, e ripartiva le truppe per l' alloggio in ogni Quartiere non perdonando nè anche a' Monasterj di Donne, di che parimente abbiamo le doglianze di questo Pontefice (c).

Ma

(a) Giannone Tom. 1. lib. 4. cap. ultim. |

(b) Epist. 62. lib. 11.

(c) Gregor. lib. 7. Epist. 74. & 107.

Ma per conoscere il folle vaneggiar di costui basta solo por mente al suo raziocinio. Gl' Imperadori d' Oriente, che presero molta parte negli affari della Religione furono Zenone, Anastasio, e lo scelleratissimo Costanzo, i quali co i loro profani, e sacrileghi editti procurarono estermiare la Cattolica Religione, i Romani Pontefici resistevano loro fino allo spargimento del sangue, e fino a tantochè ristorarono la fede, e la Religione prostrata dagl' empj Imperadori. Or che cosa vuol' egli inferire da questi esempli sacrileghi? Che in esercizio di quella potestà, che egli attribuisce a' Principi sopra la Chiesa possano quelli far editti di Religione, e prescrivere a' Fedeli colle lor leggi la forma della credenza? Se così egli avesse giudicato, non v'ha dubbio, che il suo pensamento dagli stessi Protestanti più sfacciati sarebbe stato aborrito; ma se poi ha creduto, che nel prender parte negli affari della Religione, que' Principi sacrileghi si abusarono eccessivamente del lor potere, perchè adunque gli adduce in prova di quella potestà, e di quell' autorità, che egli ascrive a' Principi sopra l' esterior Politia della Chiesa? A' questo modo averebbe egli potuto provare, che i Principi hanno tal potestà sopra la Chiesa, che possono a lor talento calpestar la Religione, rapire i beni delle Chiese, esiliare i Vescovi Cattolici, ed ucciderli ancora resistenti al lor volere, poiche di questi esempli nefandi non solo de' Principi Gentili, ma ancora Cristiani son piene le storie? Ma come non ha potuto egli vergognarsi di spargere principj così velenosi per allacciare il misero vulgo in conseguenze abominande, e per insegnare a' Principi la via di divenir sacrileghi, e scellerati? Di somigliante farina è l'altro argomento impastato da lui colla legge di Maurizio, la quale ad ogni tre parole piace a costui di ripetere. Ma noi riportandoci a quello, che sopra questa legge abbiamo altrove scritto (a) offerveremo solamente il raziocinio di costui. S. Gregorio, dice egli, *si doleva della legge, effagerava, che quella fosse ingiusta, e contraria al servizio di Dio. Ma non attaccava la potestà*. Dunque S. Gregorio credeva, che i Principi avessero potestà di far leggi *ingiuste, o contrarie al servizio di Dio*. Or che di peggio si può dire, quanto che i Principi abbiano potestà di far leggi inique, ed ingiuste, e discordanti dalla legge di Dio? E che più d'ingiurioso si può pensare, quanto che S. Gregorio avesse in capo questo strano pensamento? Ma potea pur egli vedere, che nel tempo stesso, che il Santo Pontefice giudicava ingiusta quella legge, e contraria al servizio di Dio, attaccava direttamente la potestà abusata da quel Prin-

(a) Vedi Tom. 2. lib. 4. §. 6. n. 2. e 3.

Principe, non essendo in terra umana potestà contro la legge eterna, e incommutabile della giustizia? In quanto poi a quello, che ci dice di Maurenzio, che obbligava i Monaci a far la sentinella per guardia della Città, per non far tanto caso di quest' argomento non cadente nè punto, nè poco nel suo proposito, dovea sapere, che ne' casi di pubblica necessità, e dove si tratta della difesa della Patria ingiustamente assalita, non solamente i Cherici, ed i Monaci, ma ancora gli stessi Vescovi possono lecitamente adoperar l' armi contro gli aggressori; Così i Cherici, ed i Monaci nommeno, che i laici, quando il bisogno lo richieda, possono obbligarfi alla custodia delle mura, nascendo quest' obbligazione dalla legge naturale, che non tanto il proprio, quanto il comun bene della Patria nè astringe a riguardare. Nè San Gregorio si dolse, che Maurenzio astringesse i Monaci in caso di necessità alla custodia de' muri, ma ad istanza di Teodosio Abate, e de' suoi Monaci scrisse a Maurenzio pregandolo, che volesse sgravar quell' Abate, e que' Monaci dal peso delle sentinelle sopra le mura della Città, e dove lo sgravarli in tutto fosse cosa difficultosa, si contentasse almeno a riguardo delle sue raccomandazioni alleggerir loro questa sollecitudine, e questa molestia (a). Che poi il medesimo Maurenzio distribuì a quartiere i Soldati ne' Monasterj di Monache, e che S. Gregorio ne facesse di ciò doglianza, ciò non si trova ne' Registri delle lettere di questo Santo Pontefice. Sei lettere e non più si leggono ne' Registri di S. Gregorio a questo Maurenzio Maestro delle Milizie, e in nessuna di esse si trovano quelle doglianze, che scrive Giannone, fatte da questo Santo Pontefice per la distribuzione de' soldati ne' Monasterj di Donne, citando falsamente la lettera 107. del libro settimo (b).

XVI. Ma convien pur sentire com' egli prosiegue il suo assunto così scrivendo.

T E S T O.

„ In Oriente gl' Imperadori (c) disponevano pure delle Diocesi,
 „ e delle Metropoli, e regolavano i Troni, e le precedenza, accre-
 „ scevano, ed estenuavano le pertinenze de' Metropolitanani a lor talen-
 „ to.

(a) Vid. Epist. S. Gregorii ad Maurentium lib. 9. Epist. 73. juxta ordin. nov. aliàs lib. 3. Epist. 75.

(b) Vid. Epist. S. Gregor. ad Maurentium

lib. 8. Epist. 7. & 9. lib. 9. Epist. 69. & Epist. 73. lib. 12. Epist. 20. & 26. juxta nov. Ordin. PP. BB. S. Mauri.

(c) Giannone, ivi pag. 293. in fin. e seg.

„ to . E dall'altra parte i nostri Duchi di Benevento fecero il medefi-
 „ mo nel lor ampio Ducato : a richiesta di Barbato Vescovo di
 „ quella Città , il Duca Romualdo unì al Vescovato di Benevento
 „ quello di Siponto : ecco le richieste di Barbato a Romualdo , come
 „ si legge ne' suoi atti : *Si munus , e' dice , tua salutis offerre stades ,*
 „ *unum impende beneficium , ut B. Michaelis Archangeli domus ,*
 „ *qua in Gargano sita est , & omnia , qua sub ditione Sipontini Epi-*
 „ *scopatus sunt , ad Sedem Beatissimæ Genetricis Dei , ubi nunc in-*
 „ *dignè præsum , in omnibus subdas ; & quoniam absque cultoribus*
 „ *omnia depravantur , unde nec sedulum officium persolveri potest , me-*
 „ *lius a nobis disposita tibi proficient in salutem .* Romualdo assentisce
 „ a questa dimanda e ne gli fa Diploma : *Illicò Princeps viri Dei*
 „ *consentit petitionibus , eo ordine , ut facti sumus , & sicut mos est per*
 „ *PRÆCEPTUM Genitricis Dei universa concessit ; & ut resonet in*
 „ *futurum , anathematizaverat , qui contra hac agens irritam banc*
 „ *facere voluerit concessionem .* Ciò che dappoi volle Barbato , che
 „ anche se gli concedesse da Papa Vitaliano ; poichè de' Romani Pon-
 „ tefici [a'quali il Sannio, e la Puglia, come Provincie suburbicarie ap-
 „ partenevanfi] uffizio era di unire , e separare le Chiese :

Chiunque ode parlare così francamente costui non dubiterà pun-
 to , che egli abbia avuto motivo , e fondamento di spacciare con tan-
 ta franchezza i suoi detti , ma pure quanto quì dice è aperta menzo-
 gna , e tutto è frode quello , che asserisce sulla testimonianza , che
 cita . Gl' Imperadori Orientali massimamente eretici , e protettori
 dell'eresie da Giustiniano in poi sino all'empio Lione Isaurico , benchè si
 arrogassero ingiustamente molte autorità sopra gli affari della Chie-
 sa , e volessero anche impacciarsi nelle materie di Religione , contut-
 tociò non osarono mai sottoporre alla lor potestà quella parte di disci-
 plina , che riguarda le precedenzae de' Troni , le pertinenze de' Metro-
 politani , e i termini , o confini delle loro Provincie : ma serbarono il-
 lese le disposizioni del Concilio Costantinopolitano primo , e del Con-
 cilio Calcedonense tollerate da' Romani Pontefici sopra la precedenza
 de' Troni Patriarcali , e niente rinuovarono di quello , che era stato
 anticamente disposto sopra le pertinenze de' Metropolitanani , e l'istesso
 Giustiniano Principe intraprendente quanto altro mai fosse , volendo
 erigere in Metropoli Acrida sua Patria , ricorse a Papa Vigilio , e da
 lui ottenne quello , che desiderava , come abbiamo altrove detto (a) .
 L'empio Lione Isaurico fu il primo , che osasse distaccare dalla giu-
 rifdi-

(a) Vedi Tom. 5. par. 2. lib. 3. cap. v. §. 23. num. 12.

rifdizion Patriarcale del Romano Pontefice le Provincie dell' Illirico , e sottoporle al Patriarca di Costantinopoli . Ma dopo g' Imperadori Iconoclasti fino alla separazione della greca dalla latina Chiesa , nessun Imperadore Orientale osò turbare la disposizione delle Provincie Ecclesiastiche, o mutar cosa alcuna sopra questa materia, senza l' autorità de' Concilj: e solamente i grecoli Imperadori dopo lo Scisma, e l' apostasia della Chiesa greca, per la vigliacca adulazione de' Vescovi greci , che insieme colla religione perdettero l' antico spirito de' loro Padri, si arrogarono il diritto di disporre delle Provincie Ecclesiastiche , e di regolare le pertinenze de' Metropolitanì, smembrandole, ed accrescendole a loro talento , benchè non toccassero la precedenza de' Troni Patriarcali: e ciò non solamente in Oriente , ma anche in quelle poche Provincie d'Occidente, che rimasero sotto la loro dominazione in quel tempo , che le occuparono . Ma l' esempio di costoro tanto debbe esser lungi da proporsi per diritto de' Principi Cattolici , che piuttosto debbe da loro esser guardato con abominazione . Se poi Giannone approvò , o disapprovò quest' intraprendimento de' Principi laici, non è facile a poterlo comprendere da quello , che dice altrove (a) . E' certo però , che qui lo reca come argomento di quell' autorità , che egli ascrive a i Principi di regolare la disciplina Ecclesiastica. Il più maraviglioso però si è , che non solamente vuole , che i Greci Imperadori disponessero delle Diocesi, e delle Metropoli , stenuassero , ed accrescessero a loro talento le pertinenze de' Metropolitanì ; ma che il medesimo facessero i Duchi di Benevento quasi per diritto di lor potere , asserendo , che il Duca Romualdo Figliuolo di Grimoaldo Re de' Longobardi unisse a petizione di S. Barbato la Chiesa , e il vescovato di Siponto alla Chiesa , ed al vescovato di Benevento . Ma per discoprir la frode di costui , non ha da far altro , che dare un' occhiata agli atti stessi di S. Barbato da lui recati in testimonio di questo suo nuovo assunto , anzi a quello stesso , che egli altrove narra di questo fatto . Dagli atti adunque di S. Barbato si ha , che avendo l' Imperador Costante dopo il guasto dato al Ducato Beneventano, stretta di forte assedio la Città di Benevento , di cui allora era Duca Romualdo , e veggendo i Longobardi , che erano allora per la maggior parte Idolatri , disperate le cose loro , si portò S. Barbato alla presenza di Romualdo , e con gran confidenza promise a lui la vittoria de' suoi nemici , se lasciata l' Idolatria abbracciasse la Cattolica fede : che accettata da Romualdo la condizione promise di abbandonare i riti del Paganesimo , e farsi Cattolico

Tom. VI.

G g

colla

(a) Giannone Tom. I. lib. 5. cap. ult. pag. 367.

colla sua Gente Idolatra , tra la quale erano alcuni Ariani , e di concedere , che egli fosse Vescovo , e Pastore di quella Città , e di arricchirlo di poderi , e di coloni in tutte le Città della sua Provincia : che avendo sciolto impensatamente Costante l'assedio di quella Città , e ritiratosi coll' Esercito in Napoli , ed essendo stato ciò da Romualdo , e da' suoi Longobardi attribuito al divino ajuto , convertironsi alla Cattolica fede , ed eletto Barbato per loro Vescovo , Padre , e Protettore , volle il Duca Romualdo soddisfare alla promessa di donarli possessioni , e terreni in tutte le Città , e luoghi del suo ampio Ducato ; ma che avendo ricusato Barbato questa generosa offerta , e recatosi ciò a male Romualdo quasiché con rifiutare i doni , che egli per salute dell' anima sua gli offeriva , lo volesse escludere dal numero de' suoi figliuoli , vinto il Santo dalle preghiere di quel Principe ricercò solamente , che egli soggettasse alla Chiesa di Benevento il santuario di Monte Gargano dedicato all' Arcangiolo S. Michele , e tuttociò che era prima sotto la dizione del Vescovo Sipontino : questo è quello , che premettono gli atti di S. Barbato alla richiesta fatta da esso a Romualdo (a) ; e questo è quello , che maliziosamente tace qui Giannone , benchè prima da lui confessato (b) . Or qui bisogna supporre , che la Chiesa di Monte Gargano nel vescovato Sipontino era stata poco prima saccheggiata da i Longobardi , come l' istesso Giannone sostiene contro alcuni (c) , e che il vescovato Sipontino era allora del tutto devastato , e privo di abitatori , come si ha dagli stessi atti di S. Barbato , nè v'era allora Vescovo . Or altro è , che Romualdo concedesse alla Chiesa di Benevento que' beni , e quelle possessioni , che spettavano al vescovato di Siponto , e che erano stati da i Longobardi rapiti , ed occupati ; altro è , che egli unisse al vescovato di Benevento il vescovato di Siponto . Questa unione fu fatta da Vitaliano Papa , non già in seguela dell' unione fatta da Romualdo , come pretende il nostro Storico , ma fu fatta da lui di pianta per le ragioni esposte nelle sue lettere , cioè , per la mancanza degli abitatori di que' luoghi , e per questa stessa ragione , non solamente la Chiesa di Monte Gargano , ma ancora la

(a) *Et electo in ordine Episcopatus voluit eum Romualdus sicut pollicitus fuerat per singulas sue Provinciae Urbes praediis, Colonisique ditare, quae viv Dei Barbatus accipere recusavit. At ille coegit eum dicens, non me inter filiorum tuorum numeros aggregari credo: i munus, quod ob meam salutem offerre studeo renuis cractus ejusdem precibus, ait Beatissimus Bar-*

batus: si munus tuae salutis &c. Acta S. Barbati apud Bollandum ad diem 3. Februarii, & apud Ughellum Tom. 8. tal. sacr. edit. Vena. 1621. col. 23. in fin. & seq.

(b) Giannone Tom. 1. lib. 4. cap. 10. §. 1. pag. 282.

(c) Giannone Tom. cit. lib. 4. cap. 8. pag. 275.

ra la Chiesa di Bovino, d' Ascoli, e di Larino, come cantano le parole del Breve di Vitaliano recate da Giannone stesso, delle quali Chiese per altro non si fa alcuna menzione nella concessione di Romualdo, unì alla Chiesa di Benevento. Qui però, per dir ciò di passaggio, errarono alcuni, credendo, che dal Pontefice Vitaliano fosse stato Barbato costituito Metropolitano, e che gli fossero da lui state sottoposte quelle quattro Cattedrali: Conciossiachè quantunque sia certo, che la Chiesa di Siponto avesse innanzi a questi tempi il suo Vescovo, e che similmente sia molto probabile, che possa raccorsi dallo stesso Breve di Vitaliano, che avessero anche i loro Vescovi le altre tre Chiese, benchè non se nè rinvergano memorie; contuttociò è certo, e costante, che essendo state quelle Città devastate così da i Longobardi, come dall' Imperador Costante, non avevano allora Vescovi, nè l'ebbero molto tempo dopo la loro unione alla Chiesa di Benevento: onde non poterono esser unite come Chiese inferiori, e suffraganee alla Metropolitana: ma furono unite egualmente, e principalmente secondo i termini de' Canonisti *æque principaliter* al vescovato Beneventano, come dottamente dimostra Monsignor Gian Andrea Tria già Vescovo di Larino, ed ora Arcivescovo di Tiro nelle sue erudite memorie della Città, e Chiesa di Larino (a).

§. II.

Delle elezioni Vescovili, e de' giudizj Ecclesiastici in questi tempi.

S O M M A R I O:

- I. *Disciplina dell' elezioni vescovili osservata in questi tempi nelle nostre Provincie da Giannone, bene spiegata. Osservata anche nelle altre Provincie sino alla metà del settimo secolo. Quando cominciarono i Principi ad impacciarsi nell' elezioni vescovili.*
- II. *Principi secondo Giannone non averebbero dovuto ingerirsi nell' elezione del Romano Pontefice. Contraddizione di Giannone in questo punto. Stati, e periodi diversi delle pontificie elezioni secondo il P. Mabillon.*
- III. *Da Costantino Magno sino a Giustiniano la Chiesa Romana fu libera*

G g 2 bera

(a) Memorie Storiche Civili, & Ecclesiastiche della Città, e Diocesi di Larino lib. 3. cap. 2. n. 7. e segg.

- bera dalla servitù degl' Imperadori nell' elezione de' suoi Pontefici? Come, e in qual modo i Regi Ostrogoti d' Italia furono i primi ad ingerirsi nell' elezione del Pontefice Romano. Loro fatti violenti non devono recarsi in esempio.*
- IV. *Autorità usurpata da' Greci Imperadori di comprovare l' elezione de' Romani Pontefici non si stese mai a mutare, o a riprovare l' elezione fatta. Quando cominciò quest' abuso, e per qual cagione fu introdotto. Cose da considerarsi per intelligenza delle elezioni Pontificie in questi tempi.*
- V. *Come si possa dedurre dagli interpontificj succeduti dall' anno DCX. sino all' anno DCXL. che si dovesse aspettare il consenso imperiale per l'ordinazione del Pontefice eletto. Esarchi di Ravenna dall' anno DCXLII. sino all' anno DCLXXIX. si arrogarono l' autorità di confermar l' elezioni Pontificie. Ordinazione del Romano Pontefice lasciata libera al Clero, ed al Popolo senza alcuna dipendenza dall' assenso imperiale da Costantino Pogonato. Per qual cagione il decreto dell' elezione dopo questi tempi fu mandato all' Esarca di Ravenna.*
- VI. *Cessata la potestà degli Esarchi in Italia fu restituita pienamente alla Chiesa Romana la libertà nell' elezione, e nell' ordinazione de' Sommi Pontefici. Carlo Magno non ebbe dalla Sedia Apostolica la facoltà di comprovare l' elezione de' Romani Pontefici, e nè esso, nè i suoi successori sino a Lotario si arrogarono mai il diritto di confermare queste elezioni. Facoltà concessa a i Principi Franchi dal Pontefice Zaccaria intorno alla provista delle Sedie vacanti. Intimazione fatta a' Romani dall' Imperador Lotario, che l' eletto Pontefice non si consagrasse senza sua permissione, narrata dall' Annalista Bertiniano, creduta falsa dal Baronio.*
- VII. *Come, e per quali cagioni il decreto dell' elezione di Benedetto III. fu mandato agl' Imperadori Lotario, e Lodovico II. e il decreto dell' elezione di Adriano II. fu mandato a Lodovico II. Costantino di Stefano IV. e Editto di Lodovico pio sopra l' elezione, e ordinazione del Romano Pontefice. Ordinazione del Romano Pontefice resa libera dall' autorità de' Principi.*
- VIII. *Stato dell' elezioni Pontificie da Adriano III. sino ad Ottone I. Imperador di Germania.*
- IX. *Stato di questa elezione da Ottone I. sino a Federigo Barbarossa secondo il P. Mabillon esaminato. Elezioni di questo tempo turbatissime per le violenze de' Principi Teutonici. Su qual fondamento pretendessero questi di voler approvare l' elezione de' Romani Pontefici.*

tesfici. Quando cominciò a computarsi il tempo degli interpontificj dal dì della morte, o deposizione del defunto Pontefice al dì dell'elezione del successore. Libertà dell'elezioni, e ordinazioni pontificie dalla servitù de i Re di Germania, vendicata da i Romani Pontefici prima d' *Alessandro III.*

X. Quando cominciarono i Vescovi, Preti, e Diaconi Cardinali ad aver la maggior parte nell' elezion Pontificia. Ad essi soli quando devoluta quest' elezione.

XI. Qualunque autorità avessero gl' Imperadori Occidentali dopo Carlo Magno sopra l' elezione del Romano Pontefice, questa non nasceva dalla lor potestà, ma dalla concessione Apostolica. Nel confermare l' elezioni Pontificie non assunsero, o richiamarono a loro diritto le parti, che competevano al Popolo. Come fosse tollerabile, che s' ingerissero in quest' elezione, quando questo ingerimento non fosse stato cagione d' infiniti disordini.

XII. Conchiusione contro *Giannone* :

I. **B**enchè *Giannone* in questo luogo non parli, se non delle elezioni de' Vescovi, e della loro disposizione nelle Città delle Provincie del Regno: contuttociò quella disciplina, che asserisce essersi osservata in dette Provincie come soggette al diritto Metropolitico, e Patriarcale del Papa, certo è, che generalmente si osservava in questi tempi in tutte le Provincie d' Occidente. Dice egli, parlando delle Provincie, che ora compongono il Regno delle due Sicilie, che i Vescovi erano ancora eletti dal Clero, e dal Popolo come prima (a). Ma questa disciplina si osservava ancora non pure in tutto il rimanente d' Italia, ma ancora nelle Gallie, e nella Spagna dove i Vescovi eletti dal Clero si confermavan dal Metropolitano, e si ordinavan da lui co i Vescovi comprovinciali, come apparisce da i Canoni stabiliti in questi tempi, così ne i Concilj di Francia, come in quelli di Spagna da noi sopra noverati. Soggiunge, che i Principi come se dal Popolo fosse a loro devoluta tal potestà nell' elezione ne volevano la maggior parte: onde ne nacque, che facendo essi eleggere alcuni, che non aveano nè meriti, nè scienza, nè capacità erano le Chiese mal governate (b). In questo *Giannone* dice il vero: ma ciò avvenne assai tardi, e sul fine di que' tempi, di cui favella, nè accadde in tutti i luoghi, ma solamente nella Francia, dove essendosi generalmente serbata la libertà delle elezioni tante volte rinnovata ne' Canoni de' Concilj Gallicani
fino

(a) *Giannone* Tom. I. lib. 4. cap. ult. §. I. pag. 294. (b) *Ibid.*

fino alla metà del settimo secolo alla forma degli antichi **Canoni** ; da quel tempo in poi cominciarono i **Vescovi** ad eleggersi , e promuoversi alle Chiese ad arbitrio di que' Regi : onde ne surse il total cadimento della disciplina Ecclesiastica in quel Regno . Nella Spagna in tutto questo tempo , cioè , sino al principio dell'ottavo secolo fu sostanzialmente osservata nelle elezioni l' antica disciplina de' **Canoni** , se non che per concessione de' **Sinodi** ebbero que' Regi la facoltà di nominare alcune persone , che fossero stimate degne del vescovato , le quali doveano esaminarsi , ed approvarsi nel **Sinodo** , come abbiamo altrove osservato (a) . Nè vogliamo perciò negare , che dove i Principi tanto nella Spagna , quanto nella Francia avessero esposto il loro desiderio a i **Vescovi** , [mentre in que' Regni soleano in questi tempi l' elezioni farsi sinodalmente] che fosse alcuna persona promossa al vescovato , fosse considerata la Regia volontà , e tal volta anche preferita a i voti del **Popolo** , dove la persona fosse stata da loro giudicata degna . Ma neghiamo , che in questi tempi fosse da' Principi tolta la libertà e al **Clero** di eleggere , ed alla plebe fedele , o al **Popolo** di esprimere i suoi desiderj . In quanto poi alle elezioni de' **Vescovi** d' Italia certa cosa è , che in questi tempi , e nè seguenti per lunga durata di più secoli fu osservata quella disciplina , la quale dalle lettere di **S. Gregorio Magno** , dimostra **Giannone** , esser stata osservata nel **vi. secolo** nelle **Province** , che ora compongono il Regno delle due **Sicilie** , nella qual disciplina da lui sposta non troviamo niente da riprendere , e vogliamo anzi lodarlo in quello , che egli appresso soggiunge circa l'elezione de' **Romani Pontefici** così dicendo .

T E S T O :

„ II. In tal maniera (b) si facevano l' elezioni de' **Vescovi** , quando
 „ volevasi attendere l' antica disciplina della Chiesa , ed il prescritto
 „ de' **Sagri Canoni** . Così ancora avrebbe dovuto farsi l'elezione del
 „ **Vescovo** di **Roma** dal **Clero** , e dal **Popolo** , nè aveano in ciò da im-
 „ pacciarsi gli **Imperadori** d' **Oriente** . Ma cominciavano già in questi
 „ tempi i Principi ad occupare le ragioni del **Popolo** , e del **Clero** in
 „ queste elezioni : sia per timore , sia per compiacenza , sovente colui
 „ era eletto , che al Principe piaceva . Gl' **Imperadori** d' **Oriente** , co-
 „ me **Padroni** di **Roma** aveano gran parte nell' elezione de' **Papi** , che
 „ erano loro sudditi , e fu anche introdotto costume , che senza lor
 „ com-

(a) Vedi Tom.v. par.2.lib.3. cap.6. §.1. n.2. pag.457. (b) Ibi pag. 297.

„ commissione niuno potesse effer ordinato; onde l' eletto dovea man-
 „ dare in Costantinopoli a richiederne il consenso, o la permissione dell'
 „ Imperadore (a). Scrive Paolo Warnefrido (b), che quando dopo la
 „ morte di Benedetto Bonoso, fu nell'anno DLXXVII. innalzato a quella
 „ Sede Pelagio II. perchè Roma in que'tempi era cinta di stretto assedio
 „ da' Longobardi, nè alcuno potea uscire da quella Città, non potè Pe-
 „ lagio mandare in Costantinopoli all'Imperadore perchè vi assentisse:
 „ onde fu ordinato Pontefice senza commissione del Principe: levati
 „ poi gl' Impedimenti, soleano i Pontefici Romani mandar lettere agl'
 „ Imperadori, nelle quali allegando gl' impedimenti avuti cercavano
 „ di scusarsi, e che alla fatta ordinazione consentissero. San Gregorio
 „ il grande eletto Papa, ricusando d'esserci, scrisse all'Imperadore Mau-
 „ rizio, istantemente supplicandolo, che non prestasse il suo assenso
 „ all' elezione, ma l' Imperadore, che tanto si compiacque dell' ele-
 „ zione non volle farlo (c).

Se egli favella qui da senno dove asserisce, che l' elezione de' Ro-
 mani Pontefici averebbe dovuto farsi dal Clero, e dal Popolo secondo
 la forma degli antichi Canoni, nè averebbero in ciò dovuto impac-
 ciarsi gl' Imperadori d' Oriente, noi dobbiamo consentire al suo detto,
 e lodarlo per una cosa vera, da lui confessata; ma poichè quanto qui
 dice, vien contraddetto da quello non solo, che ha scritto nel prece-
 dente libro, dove attribuendo agl' Imperadori il diritto di *regolare*
colle loro leggi l' elezioni, dice, *che in questo i Re d' Italia successe-*
ro alle ragioni degl' Imperadori d' Occidente, e che Odoacre Re degl'
Eruli più immediato successore di Teodorico in Italia alle ragioni degl'
Imperadori d' Occidente nell' elezione del Vescovo di Roma... vi vol-
le aver la sua parte (d): ma ancora a quello, che scrive dappoi, do-
 ve di proposito si affatica di provare, che in Carlo Magno fu trasferi-
 to quel preteso diritto, che aveano gl' Imperadori d' Oriente di ap-
 provare col loro consenso l' elezione del Papa (e): perciò non possia-
 mo credere, che egli qui seriamente parli, e che voglia distruggere
 quelle massime, che egli ha piantate ne' libri precedenti, e che ne'
 seguenti si studia a più potere di confermare. Noi però per stracciare
 le insidiose reti di costui colle quali procura di allacciare i semplici,
 procureremo di mettere in chiaro questa faccenda, distinguendo i
 varj

(a) Anastas. Bibliothecar. in Vigilio. Idem il Pelagio II.
 (b) Warnefrid. lib. 3. cap. 10.
 (c) Joannes Diacon. in vita S. Gregorii lib. 1. cap. 39. & 40.
 (d) Giannone Tom. 1. lib. 3. cap. ult. §. 3. pag. 222.
 (e) Giannone Tom. 1. lib. 6. cap. ult. pag. 427.

varj , e diversi stati dell' elezione de' Romani Pontefici . Il P. Giovan Mabillon distingue sette stati , o sette periodi di questa elezione . Il primo da S. Pietro fino a Costantino Magno , e in questo tempo dice , che il Romano Pontefice si eleggeva dal Clero co' suffragj del Popolo , congregandosi dopo la morte del Papa i Vescovi delle vicine Città col Clero di Roma , ascoltando i desiderj , e le testimonianze della Plebe fedele . Il secondo stato da Costantino Magno fino a Giustiniano , e in questo , egli afferma , che a' suffragj del Clero , e del Popolo si aggiungeva prima l'autorità degl'Imperadori , che governavano l'Occidente , poi l'autorità de' Regi Goti , che signoreggiavano l'Italia . Il terzo stato da Giustiniano fino a Carlo Magno , e in questo tempo ei vuole , che fatta dal Clero , dagli Ottimati , e dalle milizie Romane l' elezione del nuovo Pontefice mandavafene il decreto in Costantinopoli all'Imperadore , dal quale si domandava il consenso , e l'approvazione , dopo la quale si ordinava l'eletto . Il quarto stato è da Carlo Magno fino ad Adriano III. in questo , ei dice , che avendo Adriano I. in un Concilio conceduta a Carlo Magno , e a' suoi successori la potestà di eleggere il Romano Pontefice , egli dopo la morte di Adriano lasciò al Clero , ed al Popolo libera l'elezione del Papa , riservando a se , ed a' suoi successori il diritto d' approvare , o confermare , o per loro stessi , o per mezzo de' loro Legati l'elezione fatta : il qual modo perseverò fino ad Adriano III. Romano Pontefice , da cui fu decretato , che in avvenire per l'ordinazione del Pontefice eletto non si aspettasse l'autorità dell' Imperadore . Il quinto stato è dalla morte di Adriano fino all' Imperio d' Ottone I. e in questo asserisce che fu tumultuaria l' elezione de' Romani Pontefici : Il sesto periodo è da Ottone I. fino a Federigo I. Barbarossa , e ad Alessandro III. Romano Pontefice scrivendo , che in questo stato quell' Imperadore attribì a se stesso , ed a' suoi successori grande autorità in quest'elezione , cosichè il Pontefice eletto dal Clero , e dal Popolo non potesse consagrarsi senza il suo consenso . L' ultimo stato finalmente è da Alessandro III. fino al presente , essendo stata da quel Pontefice devoluta l' elezione a i soli Cardinali della Santa Romana Chiesa . Così il P. D. Giovanni Mabillon (a) .

III. Ma sia detto con riverenza d' uno Scrittore si accreditato , egli molto arbitrariamente , e senza alcun fondamento distingue gli accennati periodi dell'elezione de' Romani Pontefici , nella quale non quello , che fuora d'ordine , o contro l'antico prescritto de' Canonì , o contro la consuetudine , e l'abuso introdotto succedeva , ma quello solo

(a) Tom. 2, Musei Italici in Comment. præv. ad ordin. Rom. cap. 17. pag. 109, & seqq.

solo dee considerarsi, che fu mutato, o variato in diversi tempi circa gl'usi stabilmente introdotti. E nè tampoco debbono considerarsi i varj modi di quest' elezione usati dagli elettori, poichè allora converrebbe annoverarne più di sedici, quanti ne numera il Panvinio, ma solamente il diverso stato di quest'elezione circa la libertà, o la dipendenza di essa dall'utorità de' Principi. Attese adunque queste due cose, neghiamo, che da Costantino Magno sino a Giustiniano, nel qual tempo dall' accennato Scrittore si pone il secondo stato, succedesse mutazione alcuna intorno all'antica forma di quest'elezione totalmente libera, e riposta solamente nel giudizio de' Vescovi vicini, che col Clero Romano concorrevano ad essa, e ne' suffragj del Popolo, e diciamo, che questa elezione libera da ogni impaccio de' Principi durò sino a Giustiniano, e che gl' Imperadori d' Occidente non si arrogarono mai alcuna autorità sopra di essa. Gli Scismi, che accaddero, o sotto gl' Imperadori Occidentali, di Ursicino contro Damaso, e di Eulalio contro Bonifacio, o sotto il Re Teodorico di Lorenzo contro Simmaco, tanto son lungi dal provare, che nell' elezione del Romano Pontefice s' ingerisse l'autorità del Principe, come pretende il Mabilon, che piuttosto dimostrano, che essi non aveano in quella alcuna ingerenza: ed è bene un pensiero ardito di questo Scrittore, che in questi Scismi i Principi col loro cenno preferissero quello, che volevano al Pontificato (a). Mentre costa dagl' atti da noi altrove recati, che i Principi non interponevano il loro giudizio in questi scismi, ma certificati del fatto seguivano il giudizio de' Sacerdoti, e della parte più comune, e più sana; nè si arrogavano mai l'autorità di confermare quest' elezione (b). Ma dove si trova mai, che gl' Imperadori d' Occidente volessero intervenir di presenza all'elezione de' Papi, o vi mandassero i loro Ministri, o dopo fatta l' elezione volessero, che a loro si ricorresse perchè fosse confermata? Questo bisognerebbe mostrare per concludere, che gl' Imperadori Occidentali dopo Costantino ebbero parte colla loro autorità in quest' elezione. Il primo adunque, che tentasse arrogarsi qualche autorità sopra di quella fu il Barbaro Odoacre Re degl' Eruli; ma oltredichè l' editto, che ei pubblicò per Basilio Prefetto al Pretorio fu fatto ad istanza di Papa Simplicio, che lo richiese, acciocchè dopo la sua morte non succedessero tumulti, e discordie nel Popolo per l' elezione del successore, fu abolito nel

Tom. VI.

H h

cilio

(a) *Aut certe quando in electione dubia duo
Iste pro Pontifice gerens hi suo natu quem vel-
let preferant.*

(b) Vedi Tom. v. par. 2. lib. 3. cap. 6. §. 12
num. 4.

cilio Romano da Papa Simmaco, come noi abbiamo dimostrato (a). Ma questo editto non avendo mai avuto alcun effetto, non può recarsi in esempio, che faccia stato. Il primo adunque de' Principi, che con effetto osasse impacciarsi nell' elezione de' Vescovi Romani fu Teodorico Ostrogoto, il quale nell' anno DXXVI. ed ultimo della sua vita, dopo aver fatto morir nelle carceri San Giovanni I. propose per Pontefice al Clero, al Senato, ed al Popolo di Roma Felice IV. volendo che questi fosse da lor conosciuto per Papa. E benchè il Clero, ed il Popolo volendo vendicar la lor libertà, faceessero dapprima qualche resistenza, contuttociò fu forza per ovviare allo Scisma, che consentissero nella persona nominata da lui, massimamente, che conoscevasi degno del supremo grado Pontificale, come si raccoglie dalla lettera scritta al Senato Romano da Atalarico (b) immediato successore di Teodorico, il quale dopo questa violenza finì miseramente i suoi giorni. E benchè alcuni credano, che dopo la resistenza fatta dal Clero, e dal Popolo alla volontà del Re Teodorico circa la persona di Felice, fosse la cosa composta con questa legge, che in avvenire l' elezione del nuovo Papa si facesse come prima dal Clero, dal Popolo, e che l' eletto dovesse aspettare il regio assenso per esser ordinato, con dar certa somma di denaro per la conferma (c): contuttociò di questa legge, o composizione non se ne reca, o può recarsene altro documento, se non se, l'editto assai oscuro di Atalarico indirizzato a Giovanni II. Romano Pontefice, dal quale sembra che si trattasse nel Palazzo del Principe della consacrazione, o ordinazione del Romano Pontefice, e che per quella dovesse darsi certa somma di denaro. Ma contuttociò pare che questo trattato allora solamente dovesse farsi nella Corte, quando era in contrasto l' elezione (d): e queste parole *fortasse* forse restringe questa disposizione ad un caso particolare. Ma chechessia di ciò, quest' asserita composizione non fu osservata nè per parte del Clero Romano, nè per parte de' Regi Goti. La contesa, che successe tra il Senato ed il Clero nell'ordinazione di Bonifacio II. immediato successore di Felice IV. sostenendo il Clero le parti di Dioscoro ordinato nella Basilica Costantiniana, e il Senato le parti di Bonifacio ordinato nella Basilica Giulia.

(a) Vedi Tom.v. par.2. lib. 3. cap. 6. §.1. n.2. e 3.

(b) Vid. Cassiodor.variar. lib.8. epist.15.

(c) Vid. Pagium ad annum 526. u.8.

(d) *Et quis omnia decet sub ratione moderari, nec possunt dici iusta, que nimia sunt, cum de Apostolici consecratione Pontificis in-*

sentio fortasse pervenerit, & ad Palatium nostrum producta fuerit ALTERCATIO Populorum, suggerentes nobis intra tria millia solidorum, cum collectione cartarum censemus accipere. Edict. Athalarici apud Cassiodor. variar. lib.9. Epist.15.

lia, la qual contesa fu terminata solamente per la morte di Dioscoro accaduta pochi giorni dopo la sua ordinazione (a), bastantemente ne istruiſce, che queſte ordinazioni di due Papi non furono precedute dal regio aſſenſo, ſe pure non vuol' dirſi, che eſſendo ſtati due gli eletti, foſſe ſtata dal Re confermata l' elezion d' amendue. Ma nè tampoco fu oſſervata dagli ſteſſi Regi, mentre ſi fa, che Teodato non contentoſſi d' aſpettare l' elezione del Clero, e del Popolo per confermarla, ma volle egli prevenire queſt' elezione, avendo egli ſolleſſato al Pontificato Silverio, innanzi che foſſe eletto, e ſtabilito per decreto la ſua elezione, e minacciato di morte il Clero, che non conſentiva nella ſua ordinazione, per la qual coſa benchè prima della conſagrazion di Silverio ricuſaſſero i Preti Romani conſentire nella ſua perſona, nulladimeno per ben della pace vi conſentirono dappoi con decreto da eſſi ſottoſcritto, come narra il vulgato Anaſtaſio (b). Or queſti fatti violenti, e fuora d' ogn' ordine ben dimoſtrano, che dopo l' autorità uſurpata da Teodorico in queſt' elezione, non fu fatto alcun certo ſtabilimento ſopra la medeſima, coſichè l' elezione appartenefſe al Clero, ed al Popolo, e il conſenſo al Principe. Comunque però ſia, non dagl' Imperadori Occidentali, nè da i Principi Cattolici, ma da i Regi Barbari, empj, e Ariani fu introdotta queſta, qualunque foſſe, indegniffima ſervitù nella Chieſa Romana, che nell' elezione de' Romani Pontefici s' impacciaſſe l' autorità de' Principi laici.

IV. Dopo queſta violenza, morto di lì a due Meſi Teodato, e venuta Roma in potere di Belliſario Capitano dell' Imperador Giuſtiniano rimafe benſì libera dalla ſervitù de' Goti, al Clero, e al Popolo Romano l' elezione del Romano Pontefice, ma divenne ſoggetta all' autorità uſurpata da' Greci Imperadori, non coſì però, che eſſi pretendefſero eleggere, o nominare il futuro Pontefice, ma ſolamente, che fatta l' elezione, ſe ne mandafſe in Coſtantinopoli il decreto, e ſi aſpettaſſe il conſenſo del Principe per l' ordinazion dell' eletto. Nè già fu introdotto queſt' abuſo a riguardo di alcun diritto imperiale, non mai preteſo, nè mai uſato dagli Imperadori Cattolici d' Occidente: mentre coſta, che non mai gl' Imperadori d' Oriente mutarono l' elezione già fatta, o negarono dare il conſenſo per l' ordinazion dell' elet-

H h 2 to,

(a) Vid. Anaſtaſium in vita Bonifacii II.

(b) Hic [Sylverius] levatus eſt a Tyranno Theodato ſine deliberatione decreti. Qui Theodatus corruptus pecunia data talem timorem induxit Clero, ut qui non conſentirent in ejus ordinationem gladio puniretur, qui quidem Sacer-

dotes non ſubſcripſerunt in eum ſecundum morem antiquum vel decretum confirmaverunt ante ordinationem, jam autem ordinato ſub vi, & metu Sylverio propter adunationem Eccleſie, & Religionis poſtmodum ſic ſubſcripſerunt Preſbyteri. Anaſtaſ. in Sylverio.

to, come anche osservò il Cardinale Deusdedit (a), ma fu introdotto dall'avarizia de' Greci: posciachè questo consenso dovea pagarsi a contanti, e non poca somma bisognava sborsare per ottenere il precepto, o il beneplacito imperiale, la qual somma, come abbiamo osservato, fu rimessa, e tolta via dal buono Imperadore Costantino Pogonato. Intorno poi al cominciamento di quest'abuso, benchè comunemente venga attribuito a Giustiniano; a noi però non sembra, che possa ciò con fondamento asserirsi: posciachè dopo la morte di Vigilio, [la cui elezione, vivente Silverio, fatta nell' anno stesso, in cui Roma fu occupata da Bellifario, fu certamente tumultuaria, nè fatta per decreto trasmesso in Costantinopoli], dopo la morte, dissi, di Vigilio accaduta in Sicilia l' anno DLV. il breve interpontificio tra esso, e Pelagio I. di tre mesi, e cinque giorni, secondo i Codici più corretti d' Anastasio, e la lezione de' più antichi Catalogi (b), non poteva dar luogo alla trasmissione del Decreto dell' elezione di Pelagio in Costantinopoli, ed al ricevimento dell' approvazione dell' Imperadore: tanto più, che essendo Vigilio passato all' altra vita in Sicilia, primachè in Roma giungesse la notizia della sua morte, per poter venire all' elezione del successore, dovea correre qualche tempo. Nè già perciò si nega, che Pelagio per opera di Narsete, e col piacimento di Giustiniano potesse esser eletto: ma negasi, che la sua ordinazione fosse preceduta dal Decreto dell' elezione mandato in Costantinopoli, e dall' approvazione dell' Imperadore mandata a Roma, non comportando ciò il poco tempo di tre mesi dalla morte di Vigilio all' ordinazione di Pelagio. Così breve ancora fu l' interpontificio dalla morte di Pelagio I. all' ordinazione di Giovanni III. Noi per tanto crediamo assai probabile, che questo costume fosse introdotto dall' Imperadore Giustino II. a persuasione degli Esarchi di Ravenna, cui dopo l' occupazione fatta da' Longobardi d' Italia, fu commesso il governo di quella parte, che con la Città di Roma era rimasta sotto il dominio de' Greci, e ciò sembraci poter raccorre dal lungo interpontificio di dieci mesi, e tre giorni, tra la morte di Giovanni III. accaduta l' anno DLXXIII. dopo tredici anni di Pontificato, all' ordinazione di Benedetto I. fatta l' anno DLXXIV. e ottavo dell' Imperio di Giustino. Da questo tempo ci sembra assai probabile, che fosse indotto quest' abuso a fug-

(a) *Decretum electionis futuri Pontificis cum legatur eidem Imperatoribus sepe directum fuisse, nusquam tamen legitur eosdem Romanorum electionem curasse. Cardinalis Deusdedit.*

lib. 1. contra Schismaticos.

(b) Vid. Blanchinum in not. Chronolog. ad Anastas. in vita Pelagii I.

la suggestione di Longino Esarca d' Italia. Quindi veggendo, che il Decreto dell' elezione mandavasi non solo all' Imperadore, ma ancora all' Esarca, e a' Giudici di Ravenna, come si ha da alcune antiche formule di queste elezioni, o dalle relazioni, che dagli elettori si facevano ora all' Imperadore, ora agli Esarchi per ottenere il placito per l'ordinazion dell' eletto, raccolte da Luca Olstenio, e riferite da Daniel Papebrochio (a), stimiamo, che per la costoro avarizia fosse imposta alla Chiesa Romana la servitù di dover aspettare il loro consenso per l'ordinazione del Pontefice eletto: mentre apparisce da molti brevi interpontificj, che accadettero da Giustino II. sino a Costantino Pogonato, che essi Esarchi si arrogarono l' autorità di comprovar l' elezioni pontificie. Ma per intelligenza di ciò convien osservar più cose, che oggi sono certe, e costanti appresso tutti gli eruditi. La prima, che il tempo dell' interpontificio, o della durazione della Sede vacante, si prendea dal dì della deposizione del defunto Pontefice, non sino al dì della creazione, o elezione del nuovo, ma sino al giorno della di lui ordinazione. La seconda, che, non potea trattarsi dell' elezione del futuro Pontefice, se non dopo il terzo dì della deposizione del Pontefice defunto, come fu decretato da S. Bonifacio III. intorno all'anno DCVI. in un Concilio Romano di LXXI. Vescovi alla presenza del Presbiterio, e del Clero Romano (b). La terza, che la lunghezza, o brevità degli interpontificj non nascevano dalla tardanza, o celerità dell' elezione: mentre questa solea follecitamente farsi, tantochè fu bisogno, che si proibisse il trattare di essa prima del terzo giorno dalla deposizione del defunto Papa, ma la lunghezza della Sede vacante nasceva dal dover si aspettare da Costantinopoli dopo l'elezione il beneplacito imperiale per ordinar l' eletto. La quarta, che vacando il Pontificato governavano la Chiesa Romana come vicarj della Sedia Apostolica l' Arciprete, l' Arcidiacono, e il Primicerio, e se alcuno di questi era eletto, ad essi si aggiungeva il Consigliero della Sedia Apostolica, come chiaramente apparisce dalla lettera scritta a i Vescovi, e' Preti di Scozia in tempo di Sede vacante, dopo l'elezione di Giovanni IV., e prima della sua ordinazione, dal Clero Romano a nome della Sedia Apostolica, e riferita da Beda: la qual lettera porta i nomi d' Ilario Arciprete, e Vicario della Sedia Apostolica, di Giovanni Diacono eletto, cioè di Giovanni IV. di Giovanni Primicerio, e Vicario della medesima Sede, e di Giovanni Consigliero della stessa

(a) Vide Papebrochium in Conat. Chrenic. | n.4. & in vita S. Gregorii Differt. 16. n.3. & seqq. Histor. ad Catalog. RR. PP. in S. Leone II. sub |

(b) Vid. Anastas. in vita Bonifacii III.

stessa (a). Dalla qual cosa si rende chiaro, che dopo l'elezione del Pontefice si riputava tuttavia vacante la Sede fino al dì della sua consecrazione, e in questo tempo governavano coll' eletto, come Vicarj della Sedia Apostolica, quegli stessi, che la governavano in tempo del Pontefice assente, come abbiamo osservato di sopra dalla lettera scritta da S. Martino I. a Teodoro (b).

V. Presupposte adunque queste notizie, dagli interpontificj, o lunghi, o brevi accaduti dal principio degli Esarchi fino al fine di questo Magistrato, puossi facilmente argomentare, quando il decreto dell'elezione si mandava in Costantinopoli, e si aspettava il consenso imperiale per l'ordinazione dell'eletto, e quando mandato il decreto in Ravenna all'Esarca, si attendeva solamente l'assenso da lui. Lunghissimo, come abbiamo detto, fu l'interpontificio tra Giovanni III. e Benedetto I., breve quello, che intervenne tra Benedetto I., e Pelagio II. ma notò Anastasio, che questo Pontefice fu ordinato senza il piacimento dell' Imperadore per cagione, che Roma trovavasi allora assediata da i Longobardi (c). Ma dalla morte di Pelagio II. fino all'elezione di Giovanni IV. cioè dall'anno DXC. e v. di Maurizio, all'anno DCXL. e trentuno di Eraclio lunghissimi furono gl' interpontificj, laddove dalla morte di Giovanni IV. fino all'elezione di Sant Agatone, cioè dall'anno DCXLIX. e primo di Costante, fino all'anno DCLXXIX. e undecimo di Costantino Pogonato furono molto brevi. Quindi non senza ragione è stato giudicato da uomini dottissimi, che in tempo di Giovanni IV. atteso il danno, che recava alla Chiesa la diuturnità della Sede vacante, o fosse data dall'Imperadore agl' Esarchi la facoltà di prestar l'assenso all'elezione, o veramente, come noi crediamo assai probabile, essendo stata dagl' Imperadori restituita per la cagione sopradetta la libertà all'ordinazione del Romano Pontefice, gli Esarchi di Ravenna si arrogassero l'autorità di voler essi consentire all'elezione prima dell'ordinazione (d); e ciò per l'avidità di riscuotere quella somma, che era iniquamente tassata, per ottenere questo consenso. Di questo sembra, che possa fare argomento la divale di Costantino Pogonato scritta al Pontefice Sant' Agatone circa l'anno DCLXXX. per la quale rilasciò, e rimise la quantità del denaro, che solea darfi per l'ordinazione del Pontefice eletto, così

(a) *Dilectissimis, & Sanctissimis Fratribus Thomiano &c. Hilarius Archipresbyter & Servans locum Sanctæ Sedis Apostolicæ, Joannes Diaconus & in Dei nomine electus, item Joannes Primicerius, & Servans locum Sanctæ Sedis Apostolicæ, & Joannes Servus Dei Consi-*

liarius ejusdem Apostolicæ Sedis. Apud Bedam lib. 2. Hist. Anglor. cap. 10.

(b) Vedi sopra capo II. §. 3. n. 11. p. 77.

(c) Anastasius in vita Pelagii II.

(d) Vide Papebrochium in Conat. Historic. Chronolog. ad Catalog. RR. PP. in S. Joanne IV.

così però, che in avvenire l' eletto non dovesse confagrarfi, se prima non si trasmetteva il decreto dell' elezione in Costantinopoli, secondo la prisca consuetudine, e con scienza, e con precetto del Principe si procedesse all' ordinazione (a). Rilasciando adunque questo Principe la quantità del denaro, che solea darfi per ottenere il beneplacito per l' ordinazione dell' eletto, e richiamando l' antica consuetudine, che si ottenesse dal Principe questo consenso con mandare il decreto dell' elezione in Costantinopoli, ci fa fede, che questa consuetudine era stata intermessa, quantunque si pagasse il solito denaro agli Esarchi, a' quali, o era stata conceduta questa facoltà di dar essi il consenso per l' ordinazione, o se l' erano arrogata. Ma veggendo questo Principe, che il doverfi aspettare da Costantinopoli l' imperial precetto per l' ordinazione degli eletti operava con detrimento della Chiesa, che fosse lunghissima la durata della Sede vacante, come di fatto lunghissimi furono gl' interpontificj dalla morte di Agatone all' ordinazione di S. Leone II. e dalla morte di questi all' ordinazione di Benedetto II. perciò egli volendo rimediare a questo disordine intorno all' anno DCLXXXIV. tenendo la Sede Romana l' istesso Benedetto, restituì pienamente la libertà della Pontificia ordinazione: scrivendo al Clero, e al Popolo, ed alle milizie Romane le sue divali, per le quali ordinava, che in avvenire la persona, che fosse eletta alla Sede Apostolica, venisse tosto senz'alcun indugio, o dilazione ordinata (b). Per la qual cosa il successore di Benedetto Giovanni V. tosto che fu eletto, fu anche introdotto nell' Episcopio per esser ordinato nel giorno prossimo di Domenica, notando Anastasio, che ciò fu fatto secondo l' antica consuetudine, intermessa per lo corso di molti anni (c). Da questo tempo adunque cessarono gl' Imperadori d' Oriente d' impacciarsi nell' ordinazione de' Romani Pontefici, e rimase la Chiesa Romana libera dalla servitù di aspettare il consenso Imperiale per l' ordinazione del Papa eletto. E comechè

(a) Hic [Agatho] accepit divalem jussionem secundum suam postulationem, per quam relevata est quantitas, qua solita erat dari pro ordinatione Pontificis facienda, sic tamen ut si contingeris post ejus transitum electionem fieri non debeat, ordinari qui electus fuerit, nisi prius decretum generale inducatur in Regiam Urbem secundum antiquam consuetudinem, & cum eorum conscientia, & jussione debeat ordinatio procedere. Anastas. in S. Agathone.

(b) Hic [Benedictus] suscepit divales jussiones clementissimi Constantini Magni Princi-

pis ad venerabilem Clerum, & Populum, atque felicissimum Romanae Civitatis exercitum per quas concessit, ut persona, qui electus fuerit ad Sedem Apostolicam e vestigio absque tarditate Pontifex ordinaretur. Anastas. in vita Benedicti II.

(c) Hic post multorum Pontificum tempora vel annorum juxta prisca consuetudinem a generalitate in Ecclesia Salvatoris, qua appellatur Constantiniana electus est, atque exinde in Episcopio introductus. Anastasius in Joanne V.

chè gli Esarchi di Ravenna malamente soffrissero questa libertà, e cercassero, vacante la Sede, promuovere al Pontificato, o colle arti, o colla forza quelli, che loro sembravano più acconci a i loro interessi, e fomentassero l'ambizione de' mal contenti (a): contuttociò non si arrogarono l'autorità di voler confermare l'elezione: e sebbene dopo l'elezione di Conone accaduta nell'anno DCLXXXVI. così dalle milizie come dal Clero, e dal Popolo fossero mandati Messì a Teodoro Esarca col decreto dell'elezione, ciò però non fu fatto, acciocchè da lui comprovata fosse: ma perchè essendo il Clero colle milizie concorsi unitamente in Conone, come in un terzo dopo l'elezione di due in discordia, l'uno dal Clero, l'altro eletto dalle milizie (b), era necessario per non dar luogo allo Scisma, che la concorde elezione di questo Pontefice fosse nota all'Esarca, acciocchè non s'impegnasse a favorire alcuno di quelli, che erano eletti in discordia. Malamente adunque da questo luogo inferisce Pier de Marca, e da esso il Pagi, che sebbene furono liberi i Romani dal mandare il Decreto in Costantinopoli, e dall'aspettare l'approvazione dell'Imperadore, non però furon liberi dal dovere aspettare dagli Esarchi, finchè essi durarono in Italia, la conferma dell'elezione (c). E peggio ancora altri si diedero a credere, che la libertà conceduta da Costantino Pogonato fosse revocata da Giustiniano II. suo Figliuolo, quasi che egli comandasse, che senza il consenso degli Esarchi non si ordinassero i Romani Pontefici: posciachè non si legge mai, che dopo la libertà conceduta da Costantino Pogonato dovesse aspettarsi il consenso dell'Esarca per ordinar l'eletto: nè che la legge di Costantino, che ordinava, che tosto dopo l'elezione fosse senza indugio ordinato il Pontefice eletto, fosse stata revocata da alcun Imperadore; e la formola, che si legge nel diurno de' Romani Pontefici della relazione dell'elezione all'Esarca, debbe riferirsi a i tempi precedenti il Decreto di Costantino Pogonato, non a' tempi seguenti.

VI. Da quanto abbiamo detto facilmente si può comprendere, che molto arbitrariamente, parlando il P. Mabillon del terzo stato, o periodo secondo lui dell'elezione de' Romani Pontefici, nel quale l'elezione dovea confermarsi dal Principe, lo produce da Giustiniano sino a Carlo Magno: imperocchè quando ancora si volesse dire, che questo costume certissimamente revocato da Costantino Pogonato fosse durato per tutto il tempo, in cui durarono gli Esarchi in Italia, è certissimo nul-

ladi-

(a) Vide Anastasium in Sergio.

(b) Anastas. ibi.

(c) Petrus de Marca de Concord. lib. 8. c. 9. n. 10. Pagi ad annum 688. p. 2.

Iadimeno, che estinto l'efarcato da Pipino, rimase la Chiesa Romana totalmente libera da questa servitù. E cosa però di molta maraviglia come questo Scrittore per altro dotto, favellando del quarto stato secondo lui di questa Pontificia elezione, cioè da Carlo Magno fino ad Adriano III. di quell' autorità, che egli dice, esser stata usata da Carlo Magno, e suoi successori sopra l'elezione del Romano Pontefice, nè alleggi in testimonio la concessione fatta da Adriano I. nel Concilio Romano di **CLIII.** Vescovi a Carlo Magno di eleggere il Romano Pontefice, e ordinare la Sedia Apostolica, dicendo, che di tal concessione fa menzione Anastasio. Nella qual cosa due gravissimi abbagli egli commette, il primo nel riputar per vero questo Sinodo, e questa concessione oggi mai dal comun senso di tutti gli eruditi riputati favolosi per molti invincibili argomenti, come noi abbiamo altrove narrato (a): il secondo nell'asserire, che Anastasio fa ricordanza di questo Sinodo, quando è cosa certa, che il primo, che ne facesse memoria fu Sigeberto Scismatico Monaco Cemblacense, che scrisse nel principio del duodecimo secolo (b), soggiunge, che Carlo, e i suoi successori non si valsero di questa facoltà, ma lasciando libera l'elezione de' Romani Pontefici al Clero, ed al Popolo, riserbarono alla loro autorità il diritto di approvarla, e confermarla, o per loro stessi, o per mezzo de' loro Legati, nella cui presenza solea farsi la consagrazione del nuovo Pontefice, giudicando, che tal costume durasse da Carlo Magno, fino ad Adriano III. Romano Pontefice. Ma di questo asserito diritto di confermare, ed approvare l'elezione del nuovo Pontefice, non reca alcun probabile documento, quando per lo contrario dagli Scrittori, che fiorirono nell' Imperio de' Principi Franchi siamo instruiti, che nè Carlo Magno, nè i suoi successori fino a Carlo Calvo, s'ingerirono mai nell'elezione de' Romani Pontefici, e nella loro ordinazione. Floro Diacono della Chiesa di Lione per la sua dottrina nominato il Maestro, uomo lodato dagli Scrittori più celebri di quell'età, e chiamato Santo da Ufuardo, il quale visse nel tempo di Carlo Calvo, e fiorì circa l'anno **DCCCXXXVII.** in un trattato, che fece delle elezioni, dopo aver spiegata la vera Apostolica forma delle elezioni, e ordinazioni Canoniche totalmente indipendenti dalla potestà temporale, e dopo aver parlato della costumanza introdotta in alcuni Regni, che l'ordinazione vescovile si facesse col consiglio del Principe, e dopo aver spiegato, che questo consenso valea solamente per custodir la pace colla mondana potestà, non per dare alcuna autorità alla sagra ordinazione;

I i

il cui

(a) Vedi Tom. 2. lib. 5. §. 10. n. 1. (b) Ivi.

il cui valore dipendea unicamente dalla volontà di Dio, e dal consenso della Chiesa, non mai dalla regia potestà (a): parlando della Chiesa Romana, e dell'altre Chiese d'Italia sottoposte all'ordinazione di essa attestata, che i Romani Pontefici, e gli altri Vescovi fino al suo tempo erano ordinati senz'alcun precedente consenso, o consulta de' Principi (b). Quello poi, che pretendevano di poter fare in Francia i Principi Carolinghi per concessione Apostolica non era già di confermar l'elezione de' Vescovi, ma di poter essi alcuna volta eleggere, e promuovere alle Chiese, non aspettato il consenso del Clero, e del Popolo, uomini degni del Vescovato, e ciò non per concessione di Adriano fatta a Carlo Magno, ma per facoltà conceduta a Pipino dal Pontefice Zaccharia: come attesta Lupo Servato Abate del Monastero detto Ferrariese nella Diocesi di Sans, il quale fiorì ne' tempi di Lodovico, e di Carlo Calvo suo Figliuolo fino all'anno DCCCLIII. (c). A quello poi, che riferisce dagli Annali Bertiniani il P. Mabillon, cioè, che dopo la morte di Gregorio IV. essendo stato ordinato Sergio II. non aspettata l'autorità imperiale, Lotario Imperadore mandò in Roma Lodovico suo Figliuolo con Drogone Vescovo di Metz per trattare, che in avvenire morto il Pontefice nessuno fosse in Roma ordinato senza suo precetto, e senza la presenza de' suoi Messi (d): possiamo prima rispondere, ciò che dal Baronio fu risposto alla testimonianza dello Scismatico Sigeberto, che riferisce negli stessi termini la medesima cosa, cioè, che da altri autori di questo secolo, e specialmente da Adone Vescovo di Vienna, viene attribuita ad altra cagione la spedizione fatta da Lotario del suo Figliuolo Lodovico a Roma, non solo con Drogone,

ed

(a) *Quod verò in quibusdam Regnis postea consuetudo obtinuit, ut consensu Principis ordinatio fieret Episcopalis, valet usque ad cumulum fraternitatis, propter pacem, & concordiam mundana potestatis; non tamen ad complendam veritatem, vel auctoritatem sacrae ordinationis, qua naquaquam regio potentatur, sed solo Dei nutu, & Ecclesiae fidelium consensu, cuique conferri potest.* Florus Magister *liber de electionibus Episcoporum.* n.4. Tom.15. Biblioth. VV.PP.edit. Lugdun. pag.85.

(b) *Sed & in Romana Ecclesia usque in praesentem diem cernimus absque interrogatione Principis, solo dispositionis divinae iudicio, & fidelium suffragio legitime Pontifices consecrari: qui etiam omnium Regionum & Civitatum, quae illi subiectae sunt iuxta antiquum morem, eadem libertate ordinant atque constituunt Sa-*

cerdotes. Idem lib. cit. n.6. ibi pag.86.

(c) *Nam Pippinus, a quo per maximum Karolum & Religiosissimum Hludovicum Imperatores ducit Rex noster originem, exposita necessitate hujus Regni Zaccharia Romano Pape in Synodo, cui Martyr Bonifacius interfuit, ejus accepit consensum, ut aequitati temporis industria sibi probatissimorum decedentibus Episcopis mederetur, &c.* Lupus Ferrarientis epist. 81. ad Amulum Episcopum Tom.15. Biblioth. VV. PP.edit. Lugd. pag.29. col.1. B.

(d) *Lotharius Filium suum Hludovicum cum Drogone Mediomatricorum Episcopo dirigit ad vos ne deinceps decedente Apostolico quisquam illic praeter sui iussionem Missorumque suorum praesentiam ordinaretur Antistes.* Annales Bertiniani ad annum DCCCXLIV.

ed altri Prelati, ma ancora coll' esercito, cioè, perchè Lodovico fosse coronato dal Papa Re d' Italia (a). E che veramente per questa ragione fosse Lodovico mandato a Roma da Lotario suo Padre coll' esercito, vien narrato diffusamente da Anastasio, il quale dopo aver riferite le ostilità fatte da Lodovico in Lombardia, il terrore messo a' Romani dall' esercito Francese, l' accoglimento onesto fatto dal Pontefice a questo Principe, narra, che fu dallo stesso Pontefice unto, e coronato: ma che non volle però, che da' Romani gli si prestasse giuramento di fedeltà (b). Ma per non brigare col Pagi impegnato a sostenere contro il gran Baronio le opinioni più svantaggiose a i diritti della Sede Romana (c), ammettiamo quanto si riferisce, e dall' Annalista, e da Sigeberto intorno alla pretesione di Lotario, che il nuovo Pontefice eletto non fosse ordinato senza sua autorità, e senza la presenza de' suoi Messi, e diciamo che egli fu il primo a mettere in campo questa pretesione, la quale non ebbe dappoi alcun effetto, mentre costa, che nessuno de' Principi suoi predecessori della stirpe di Pipino s' ingerì mai nell' ordinazione de' Romani Pontefici, e che le ordinazioni degli stessi Pontefici dopo questa pretesione di Lotario furono fatte il più delle volte sanz' aspettare alcuna autorità, o consenso di lui, e de' suoi successori.

VII. La prima nostra proposizione viene evidentemente dimostrata dalla brevità degl' interpontificj accaduti dalla morte di Zaccaria, fino all' ordinazione di Gregorio IV. Dopo la morte di Zaccaria fino all' elezione di Stefano I. il quale per esser morto prima della sua ordinazione non vien noverato tra i Pontefici, vacò la Sede quindici giorni. Dalla morte di Stefano I. fino all' ordinazione di Sefano II. la vacanza della Sede non fu che di tredici giorni. Dalla morte di Stefano II. fino all' ordinazione di Paolo vacò la Sede un mese, e cinque giorni. Dalla morte di Paolo all' illegittima ordinazione di Costantino detto II. uomo laico, e invasore della Sedia Apostolica, la vacanza della Sede non fu che di quattordici giorni. Dall' espulsione di costui dopo un anno, un mese, e due giorni di falso Papato all' ordinazione di Stefano III. non corsero più, che otto giorni. Dalla morte di Stefano III. fino all' ordinazione di Adriano I. corsero cinque giorni di vacanza. Dalla morte di Adriano I. all' ordinazione di Lione III. non scorsero più che due giorni di Sede vacante. Dalla morte di Lione III. fino all' ordinazione di Stefano IV. vacò la Sede dieci giorni; due giorni

I i 2 vacò

(a) Vide Baronium ad annum 844. n. 5.

(b) Vide Anastasium in vita Sergii II.

(c) Vide Pagiurn ad annum 844. n. 3. & seq.

vacò dalla morte di questo all' ordinazione di Pasquale I. quattro dalla morte di Pasquale I. all' ordinazione di Eugenio II. e quattro ancora dalla morte di questo all' ordinazione di Valentino I. Tuttociò, che abbiamo detto della brevità di questi interpontificj seguendo i calcoli di Daniel Papebrochio può riscontrarsi co i Codici di Anastasio cogl' antichi Catalogi, col Baronio, col Pagi, e se qualche differenza si trova tra questi Scrittori, questa non è, che di un giorno, o di due. Or questa brevità d' interpontificj tra la morte di un Pontefice, e l'ordinazione dell'altro, esclude con dimostrazione evidente la pretesa autorità de' Principi Franchi di prestare il lor consenso all' ordinazione del Pontefice eletto: imperocchè come era possibile, che nello spazio, non dico di tre, quattro, cinque, o venti giorni, ma anche di un mese si dovesse avvisar l' Imperadore in Francia della morte del Pontefice, ed aspettare, che egli rispondesse consentendo, che l'eletto si ordinasse, e mandasse a Roma i suoi Messi per assistere all' ordinazione, quando tra l'elezione, e l'ordinazione non scorreano che pochi giorni, più o meno secondo che la Domenica, in cui si celebravano le ordinazioni Pontificie era distante dal dì dell'elezione? Lotario adunque fu il primo tra' Principi Franchi, il quale pretendesse, che l'ordinazione del Pontefice eletto si facesse con sua autorità, e colla presenza de' suoi Legati: onde avvenne, che tra la morte di Valentino I. e l'ordinazione di Gregorio IV. scorressero due mesi, e venticinque giorni di Sede vacante: posciachè sebbene dopo la morte di Valentino fu tosto eletto Gregorio IV. contuttociò convenne differire l'ordinazione per aspettare, che il Legato dell' Imperadore venisse a Roma per esaminare, come dicono gl' Annali Bertiniani, l'elezione (a). Ma poichè trovandosi allora l'Imperadore Lotario in Compiegne, o in Carfiaco dove avea i suoi Palazzi nella Gallia Belgica, non è credibile, che egli spedisse il suo Legato a Roma dopo intesa la morte di Valentino, cosichè si trovasse il suo Legato in Roma dopo due mesi, e venticinque giorni dal passaggio di quel Pontefice: perciò credè probabilmente il Papebrochio, che avvisato Lotario della vita cagionevole di Valentino, per mezzo de' suoi Ministri, facesse intendere al Clero, ed al Popolo Romano la sua volontà, che morendo quello, ed eletto il successore sospendessero la di lui consecrazione sino alla venuta del suo Legato, che allora egli spediva (b). Chechessia però

di

(a) *Quo defuncto [Valentiniano] Gregorius Presbyter tituli S. Marcelli electus, sed non prius ordinatus est, quam legatus Imperatoris Romam venis, & electionem Populi, quas*

esset examinavit. Annales Bertiniani ad annum 827.

(b) *Vide Papebrochium in Conat. Histor. Cronolog. ad Catal. RR. Pont. in Valentino I,*

di questo, la pretesion di Lotario non ebbe mai effetto, e dopo la morte di Gregorio fu ordinato Sergio II. dopo la vacanza di quindici giorni senz'aspettare, che egli ò per se stesso, o per mezzo de' suoi Legati approvasse la di lui elezione. E benchè egli, se vero è ciò, che narano gli Annali Bertiniani, spedisse Lodovico suo Figliuolo in Roma per trattare, che in avvenire senza sua autorità non si ordinasse il Pontefice eletto; centuttocidò dopo la morte di Sergio II. fu ordinato Pontefice Leone IV. senza permesso del Principe, come narra Anastasio (a). E che poi in avvenire senz'alcuno intervento dell' autorità imperiale si celebrassero le ordinazioni de' Romani Pontefici, apparisce evidentemente dalla brevità degl' interpontificj dalla morte di Leone IV. fino all'ordinazione di Adriano III. cioè dall'anno DCCCLV. fino all'anno DCCCLXXXIV. Dalla morte di Leone IV. all'ordinazione di Benedetto III. corse un mese, e quattordici giorni di Sede vacante. Dalla morte di Benedetto III. all'ordinazione di Niccola I. non furono che quattordici giorni d'intervallo. Dalla morte di questi fino all'ordinazione di Adriano II. corse un mese, ed un giorno di Sede vacante, diciotto giorni corsero dalla morte di Adriano II. all'ordinazione di Giovanni VIII. sette giorni dal passaggio di Giovanni all'ordinazione di Marino I. ovvero Martino II. e sei dalla morte di questi all'ordinazione di Adriano II. e sei dalla morte di questi all'ordinazione di Adriano III. Or siccome la brevità di questi interpontificj esclude necessariamente quell'intervallo del tempo, che sarebbe stato necessario, acciocchè dopo l'elezione del nuovo Pontefice si scrivesse in Francia all'Imperadore, e da esso si aspettassero le risposte, e l'ordine di consagrar l'eletto, o si mandassero i suoi Legati per assistere all'ordinazione, e per esaminar l'elezione, così ne fa evidente argomento, che la pretesion di Lotario non ebbe mai alcun effetto, se non se in qualche caso particolare, come appresso dichiareremo: onde essendosi dimostrato, che prima di questo Principe i Franchi Imperadori non s'impacciarono mai in quest'elezione, riman chiaro, che molto arbitrariamente il P. Mabillon costituisce il quarto stato di questa Pontificia elezione, nella quale i Principi impiegassero la loro autorità, da Carlo Magno, fino ad Adriano III. Anzi le cose, che abbiamo riferite dimostrano, che in questo stato fu affatto libera da ogni servitù de' Principi temporali la Chiesa Romana nell'elezione, e nell'ordinazione de' suoi Pontefici.

VII. Ma posciachè dalla brevità degl' interpontificj, che accade-
rono

(a) *Eum [Leone] sine permissu Principis Pontificem consecraverunt.* Anastas. in Leone IV.

rono dalla morte di Lione IV. sino all'elezione di Adriano III. abbiám inferito, che non poteva aver luogo la trasmission del Decreto elettivo all'Imperadore, e la spedizione de' Legati imperiali col beneplacito per l'ordinazion dell'eletto: perciò veggendo, che tra questi interpontificj due furono di qualche durata capace di ammetter il tempo necessario per differire l'ordinazion dell'eletto sino al ricevimento del consenso imperiale, quale fu l'interpontificio tra S. Lione IV. e Benedetto III. durato due mesi, e dodici giorni secondo il Pagi (a), e quello tra Niccola I. ed Adriano II. durato un mese, ed un giorno, abbiám creduto poterli da ciò inferire, che l'ordinazione di Benedetto III. e di Adriano II. fosse preceduta dal consenso del Principe. In fatti l'Autore della vita di Benedetto appresso il vulgato Anastasio scrive, che dopo l'elezione di questo Pontefice fatta pochi giorni dopo la morte del predecessore, fu mandato il Decreto dell'elezione agli Imperadori Lotario, e Lodovico II. (b). Ma qui due cose bisogna osservare, l'una, che essendo stato da S. Lione IV. in un Sinodo di sessantasette Vescovi (c) scomunicato, e deposto Anastasio Prete Cardinale del titolo di S. Marcello, come colui, che per cinque anni era stato assente dalla sua Parochia girando in quà, e là, e che chiamato più volte dal Pontefice, e canonicamente citato secondo i Canonì a presentarsi nel Sinodo, avea ricusato ubbidire (d), costui dopo la morte di S. Lione uscito dalle tane, onde si teneva nascosto, e assistito dalla secolar potenza, a costume di ladrone tentò invadere la Chiesa Romana, come dicono gli Annali Bertiniani (e). Qual fosse poi la secolar potenza di cui era assistito costui, si può facilmente dedurre da più cose. Primieramente da quello, che narra S. Lione IV. nel decreto Sinodale della sua deposizione, cioè, che trovandosi esso Pontefice in Ravenna coll'Imperador Lodovico II. lo pregò, acciocchè mandasse a lui l'istesso Anastasio, e che avendoli l'Imperadore promesso di farlo, ed avendo perciò lasciati i suoi Legati, acciocchè ritornando colui lo presentassero al Pontefice, ei non tornò, e i Legati Imperiali poterono di non poterglielo presentare (f). Dal che si raccoglie, che costui se non dall'Imperado

(a) Ad annum 855. n. 3.

(b) Anastasius in Benedicto III.

(c) Vid. Anastasium in Leone IV.

(d) Vid. Acta depositionis Anastasii Presbyteri tit. S. Marcelli in Collect. Roman. Lucæ Holstenii par. 2. pag. 101.

(e) Post mortem vero jam dicti Leonis digne memorie Presulis, ipse anathematizatus, et

que depositus Anastasius, seculari potentia rediens ab abditis, quibus sicut sur lavitavevat, locis, diabolica fraude seductus inventusque calligine, latronum more, hanc, quam non debuerat introire, Ecclesiam invasis. Annales Bertiniani ad annum 868.

(f) Quibus expectantibus illic nobiscum usque ad diem statutum & ultra, presatus Presbyter

radore, certamente da' Ministri Imperiali era protetto. Secondariamente dal saperfi, che quest' Anastasio fu Figliuolo di un certo Arsenio uomo potente, ma scelleratissimo, dalla Fazion del quale sotto il Pontificato di Adriano I. essendo state commesse in Roma contro la persona del Papa molte scelleratezze da' suoi Figliuoli, egli per fuggire lo sdegno del Pontefice si portò a Lodovico Imperadore in Benevento, ed ivi morendo, lasciò tutti i suoi tesori nelle mani dell'Imperadrice Ingilberga (a). Dal che si rende affai probabile, che per mezzo del Padre godeffe Anastasio la protezione della Corte Imperiale di Lodovico II. In terzo luogo si rende chiarissima questa stessa cosa dall'impegno preso di Lodovico II. a persuasione de' suoi Ministri, e dalla violenza usata da' suoi Legati per stabilire quest' uomo scelleratissimo nel Trono Apostolico da lui scelleratissimamente invaso contro il Pontefice Benedetto III. già eletto per decreto di tutti gli ordini, come narra diffusamente Anastasio (b). Se adunque il decreto dell' elezione di Benedetto fu mandato all'Imperador Lodovico, o ciò avvenne perchè in quella circostanza fu stimato necessario impegnare l' autorità del Principe a favore del vero Pontefice contro gli sforzi dello scellerato invasore, oppure ciò fu per consiglio degli stessi Legati, che portarono il decreto, affine di differir la consagrazione dell' eletto, e impegnar l' Imperadore già propenso per Anastasio, a favorir la di lui usurpazione. E questo noi stimiamo più probabile, mentre costa dag'atti riferiti dallo scrittore della vita di Benedetto, che i Legati spediti all' Imperadore mancando alla fede promessa a Benedetto si unirono alla fazione dell' usurpatore, e che i Messi Imperiali prevenuti a favor di costui, non ostante la volontà comune del Clero, e del Popolo fecero ogni sforzo per stabilire nel Trono Pontificale il perfido invasore di esso acerbamente, e ingiuriosamente trattando, e il Pontefice Benedetto, e tutti quelli, che ricusavano aderire alle loro violenze per intronizzare lo scomunicato Anastasio. L' altra cosa da osservarsi è, che non ostanti gli sforzi di questi buoni Messi Imperiali, persistendo i Vescovi, il Clero, ed il Popolo nella già fatta elezione, e discacciato dal Patriarchio Lateranense l' usurpatore, ad onta degli stessi Legati, a' quali fu forza cedere all' istanze de' Vescovi, del Clero, e di tutto il Popolo fu consagra-

to il

sbyter non advenis: ac iidem missi se illum nobis representare non posse professi sunt. Vid. acta depositionis Anastas. Presbyt. in Collect. cit. Holstenii loc. cit. pag. 104.

(a) *Arsenius ad Ludovicum Imperatorem pergens in Beneventum, infirmitate corripitur,*

et thesaurum suum in manus Ingelbergæ Imperatricis committens, et ut dicatur, cum daemonibus confabulans, sine communione abiit in locum suum. Annales Bertiniani ad annum 868.

(b) Anastasius in Benedicto II.

to il Pontefice Benedetto sotto i loro occhj. Ma poichè da alcuni si vuol' far gran forza sulle parole di Anastasio, dove parlando del Decreto dell' elezione di questo Pontefice, dice, che quello fu secondo che richiedeva la prisca consuetudine mandato a Lotario, e Lodovico Imperadori (a), quasi che fosse allora costume già da lungo tempo introdotto, che si mandasse all' Imperadore il Decreto dell' elezione, acciocchè fosse da lui comprovato: perciò dee avvertirsi che in questo caso il rammentare, che fa Anastasio la prisca consuetudine, fa argomento appunto, che ei non parla di quello, che era allora in uso, ma che era in uso una volta in tempo de' Greci Imperadori: e certamente farebbe stato inutile far menzione della consuetudine antica, se in questo caso particolare non si fosse richiamato in uso l' antico costume già cessato. Tanto più che Anastasio, nella vita di tanti Pontefici, che fiorirono da Carlo Magno sino a Benedetto III. non fa mai parola di questa consuetudine, benchè nella vita di Sergio II. accenni la pretesione suscitata da Lotario, la quale però non fu mandata ad effetto.

In quanto poi al Decreto dell' elezione di Adriano II. mandato a Lodovico II. Imperadore bisogna avvertire, che trovandosi in Roma i Legati dell' Imperadore nella morte del Pontefice Niccola, ed essendo stato con incredibil consenso di tutti gli ordini, cioè de' Vescovi, del Clero, e degli ottimati eletto Adriano, e quasi rapito al Trono Pontificale senz' esser stati invitati a quest' elezione i Messi Imperiali, e neppur consentito, che v' intervenissero, di ciò gravemente si sdegnarono; ma essendo stati avvertiti, che non per dispregio dell' Imperadore, ma semplicemente per non dar con quest' esempio fomento ne' futuri tempi alla pretesione, che nell' elezion del Pontefice doveessero aspettarli i Legati de' Principi, erano stati esclusi, rimasero appagati, e si portarono anch' essi a salutar l' eletto, come narra Guglielmo Bibliotecario nella vita di questo Pontefice (b). Quindi appena eletto essendo stato da un incredibile fervore di tutti gli ordini non mai per lo innanzi veduto, preso, e rapito per esser tosto consagrato alla presenza degli

(a) *His itaque paratis Clerus, & cuncti Proceres decretum componentes propriis manibus roboraverunt, & consuetudo prisca usposita, invictissimis Lotario, ac Ludovico destinaverunt Augustis.* Anastas. in Benedicto III.

(b) *Quod audientes tunc missi Principis moleste tulere indignati scilicet non quod tantum virum nolent Pontificem, quem nimium anxie cupiebant, sed quod se dum presentes essent, Quiritas non invisaverint, nec optata a se fu-*

turi Presulis electioni interesse consenserint. Qui accepta ratione, quod non Augusti causa contemptus, sed futuri temporis hoc omissum fueris omnino prospectu, ne videlicet Legatos Principum in electione Romanorum Presulum mos expectandi per hujusmodi somitem inolefceret, omnem sua mentis indignationem, medullitus sedavere, ac ad salutandum Pontificem etiam ipsi humiliter accessere. Guillelmus Biblioth. in vita Hadriani II.

za degli stessi Legati, per consiglio nulladimeno, e per placide esortazioni de' Senatori mitigato il comun ardore fu differita la sua ordinazione sino a tantoche ne fu avvisato l'Imperadore (a). Non i Vescovi adunque, non il Clero, non il Popolo, ma furono i Senatori, che per non disgustare i Legati imperiali cercarono persuadere tutti gli altri ordini a trasmettere all'Imperadore il Decreto dell'elezione, e a differire l'ordinazione di questo Pontefice. Or poichè in questi due casi solamente dopo Lotario fu per ragioni particolari mandato il Decreto dell'elezione all'Imperadore prima dell'ordinazion dell'eletto, si vedono lunghi gl'Interpontificj, perciò convien conchiudere, che in tutti gli altri interpontificj sino ad Adriano III. i quali furono brevissimi, l'ordinazion de' Pontefici non fu preceduta dalla trasmission del Decreto agli Imperadori, nè dal loro consenso, e che per conseguenza la pretesione suscitata da Lotario non ebbe effetto, se non in pochissimi casi, e per ragioni particolari.

Or da quello, che abbiamo osservato fin qui, non dubbio argomento può trarsi della falsità del Decreto attribuito a Stefano IV. accennato dal P. Mabillon, nel qual Decreto si stabilisce, che l'ordinazione del Pontefice eletto non si faccia senza notizia dell'Imperadore, e senza la presenza de' suoi Legati, come si legge appresso Graziano, che lo riferisce (b). Ma il vero Decreto di Stefano non IV. ma III. fatto nel Concilio Romano tenuto l'anno DCCCLXIX. (c) recitato anche da Anselmo (d) può vederfi appresso Luca Olstenio; ed in esso nessuna menzione si fa, nè dell'Imperadore, nè de' suoi Messi, ma si stabilisce, che nessun laico di qualsivoglia ordine, o condizione intervenga all'elezione del Romano Pontefice, ma che questa si faccia da certi Vescovi, e da' Principali della Chiesa, e da tutto il Clero, e primachè il Pontefice eletto sia condotto nel Patriarchio, debbano andare a salutarlo come loro Signore i capi delle Milizie, tutto l'esercito, i Cittadini onesti, e tutta la generalità del Popolo, e in questa guisa fatto il Decreto dell'elezione secondo il solito costume sia sottoscritto da tutti (e). Questo, e non altro porta il Decreto di Stefano III. o IV. Dal

Tom. VI.

K k

che

(a) Erat enim cernere singulos civis conservandum Pontificem, tantam dilectionis officiam possidere, quantam nec vidisse, nec visurum unquam, quis estimasset. Denique omnes hunc certatim coram eisdem Legatis rapere, & ad summum Pontificatus apicem probebendum trahere, ac anxie nitentur portare, nisi blanditiis Senatorum, & Consiliiis ali-

quantulum sedati fuissent. Guillelmus. ibi.

(b) Dist. 63. Can. 28.

(c) Vid. Anastasium in Stephano III. aliis IV.

(d) Anselmus Epif. Lucen. lib. 6. cap. 24. & seqq.

(e) Sed & hoc sub anathematis interdictionibus decernimus, ut nulli unquam Laicorum, sive ex manu armata, vel ex aliis ordinibus gra-

che apparisce esser apocrifo il Decreto di Graziano attribuito a questo Pontefice, ed allegato dal P. Mabillon, dove si dispone, che la consecrazione del Romano Pontefice non si faccia senza notizia dell' Imperadore, e senza la presenza de' suoi Messi. Il P. Pagi però vuole, che questo Decreto fosse fatto da Eugenio II. a richiesta dell' Imperador Lotario, mandato in Roma dall' Imperadore Lodovico pio suo Padre (a). Ma per verità nessuna cosa più arbitrariamente, per non dir falsamente, può dirsi di questa: imperocchè di questa disposizione fatta da Eugenio II. che l'ordinazione del Pontefice Romano non si facesse senza notizia dell' Imperadore, e senza la presenza de' suoi Messi, non pure non trovasi documento alcuno, che ne faccia conghiettura, ma trovasi atti positivi, che apertamente l'escludono. Sappiamo dagli Annali Bertiniani, che nell'anno DCCCXXIV. essendo stato Lotario mandato a Roma da Lodovico Augusto, che l'avea già fatto conforme dell' Imperio, fu dal Pontefice Eugenio II. onorificamente accolto, e che ad insinuazione di lui ordinò molte cose appartenenti alla quiete della Chiesa, e della Repubblica (b). Sappiamo inoltre, che l'Imperador Lotario ad istanza del Pontefice fece una costituzione, rammentata da Carlo Sigonio, ma per intera riferita da Luca Olstenio, comprendente nove Capitoli, nella quale nulla si dice, che l'ordinazione del Romano Pontefice si faccia con notizia dell' Imperadore, ed alla presenza de' suoi Messi, ma solamente nel terzo Capitolo si dispone, che nell' elezione del Pontefice nessuno, o libero, o servo che sia, presuma recare alcuno impedimento: ma che da que' Romani solamente sia eletto, a quali secondo l'antiche costituzioni de' Santi Padri è concesso il diritto di eleggere, dichiarandosi incorso nella pena dell' esilio chiunque ardisse violare questa costituzione (c). Or mentre niente altro, che questo diceasi in questa costituzione di Lotario, ciò fa chiaro argomento della falsità della sognata concessione fatta da Eugenio II. a Lotario, che senza sua notizia, e senza la presenza de' suoi

Messi

presumant inveniri in electione Pontificis: sed a ceteris Sacerdotibus atque Proceribus Ecclesie, & cuncto Clero ipsa pontificalis electio proveniat. Et priusquam Pontifex electus fuerit et in Patriarchium delatus, omnes optimates militiae, vel cunctus exercitus, & Cives honesti, atque universa generalitas Populi huius Romanae Urbis ad salutandum eum sicut omnium Dominum procerare debeat. Et ita more solito decretum facientes, & in eo cuncti pariter concordantes subscribere debeat. Decretum Stephani III. sive IV. in Concil. Rom. Act. III. apud

Holstenium in Collect. Rom. par. I. pag. 260.

(a) Vide Pagium ad annum 817. n. 7.

(b) Annales Bertiniani ad annum 824.

(c) *In electione autem Romani Pontificis nullus liber, sive servus presumat aliquid impedimentum facere. Sed illi solummodo Romani, quibus antiquitus concessum est constitutions Sanctorum Patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc Constitutionem facere presumpserit, exilio tradatur. Constitutio Lotharii apud Holstenium in Collect. Rom. par. I. pag. 209.*

Messi non fosse ordinato il Romano Pontefice : mentre non l' avrebbe certamente Lotario pretermessa in questo luogo. Ma il più maraviglioso si è , che il P. Mabillon dal riferito apocrifo decreto di Stefano IV. e il P. Pagi dalla sua immaginata concessione di Eugenio II. inferiscono quello, esser sospetto, e questo con indicibile spirito di franchezza, esser falsa la costituzione di Lodovico pio indirizzata al Pontefice Pasquale I. immediato predecessore di Eugenio II. in conferma delle donazioni fatte alla Chiesa Romana da Pipino , e Carlo Magno , e della libertà dell' elezione , e ordinazione del Romano Pontefice indipendentemente dall' autorità de' Principi . E lasciando andare i frivolistimi , e puerili argomenti del Pagi contro la prima parte di questa costituzione riguardante le donazioni , nella quale malamente confondendo le donazioni degli stati con la conferma de' Patrimonj , ch' avea la Chiesa Romana in Sicilia , in Corsica , ed in altri luoghi pretende tacciarla di falsità , perchè di questi luoghi non ebbe la Chiesa Romana signoria , e dominio , parleremo solamente della seconda riguardante la libertà dell' elezione , o ordinazione de' Romani Pontefici , dove quel Principe dispone , che morto il Pontefice , nessuno , o sia Francho , o Longobardo , o d' altra Nazione a lui soggetto ardisca venire in Roma per opporsi a' Romani , ed ingerirsi nell' elezione del futuro Pontefice : ma che sia lecito a' Romani senz' alcun turbamento , data la sepoltura al defunto Papa , venire alla consagrazione di quello , che per divina ispirazione , senz' alcuna precedente promessa , farà da loro col comun consiglio , e concorde volere canonicamente eletto al Sommo Pontificato , e che solamente il Pontefice eletto dopo la sua consagrazione mandi Legati a lui , ed a' suoi successori per custodire l' amicizia , la carità , e la pace tra esso , e loro ; siccome era consuetudine di farsi ne' tempi di Carlo Martello suo Bisavolo , di Pipino suo Avo , e di Carlo Magno suo Padre (a) . Or lasciando andare , che questa costituzione vien riferita non pur da Graziano , che poco importerebbe , ma da Ivone di Chartres , e da Anselmo collettori più antichi (b) , e quello , che molto importa da Lione Marficano detto Lione Ostiense scrittore accreditatissimo ,

K k 2 mo ,

(a) *Sed licet Romanis cum omni veneratione , & sine aliqua perturbatione honorificam Pontifici suo exhibere sepulturam , & eum , quem divina inspiratione , & B. Petri intercessione omnes Romani uno consilio & una concordia sine aliqua promissione ad Pontificatus ordinem elegerint ; sine aliqua ambiguitate , & contradictione more Canonico consecrari . Et eum consecratus fuerit , Legati ad nos , vel ad*

successores nostros Reges Francorum dirigantur , qui inter nos & inter illum amicitiam & charitatem & pacem faciat , sicut temporibus pie recordationis Domni Caroli Avari nostri , sive Domni Pipini Aui nostri , vel & Caroli Imperatoris Genitoris consuetudo eras faciendi . Constitutio Ludovici Pii apud Baronium ad annum 818. n. 14.

(b) *Ivo par. 5. cap. 5. Anselm. lib. 4. cap. 35.*

mo, il quale narra distintamente, che questo Diploma fu sottoscritto da Lodovico, da' tre suoi Figliuoli, da dieci Vescovi, otto Abati, quindici Conti, dal Bibliotecario, da un Mansionario, e da un Ostiario (a): e che Lion Marficano non fu il primo, che favellasse di questa costituzione, come afferma il Pagi, avendone prima di lui parlato Anselmo di Lucca, e Ivone di Chatres, e che prima ancora di Lione Ostiense fece menzione di questa costituzione di Lodovico pio Giovanni Monaco del Monastero di S. Vincenzo di Volturmo, il quale scrisse la Cronaca dello stesso Monastero dall' anno DCCIII. fino all'anno MLXXX nella quale parlando di Giosuè Abate di S. Vincenzo uomo di regia stirpe, e parente dello stesso Lodovico narra, che quello tra molti Abati di Francia intervenne nell' adunanza d'Aquisgrana tenuta dallo stesso Principe l' anno DCCCXVII. nella quall' adunanza asserisce, che fu fatto dal medesimo Imperadore a Pasquale I. Romano Pontefice *il patto della costituzione, e della conferma* segnato da' tre Figliuoli di Lodovico, e sottoscritto da quegli stessi, che son numerati da Lion Marficano, tra' quali fu ancora Giosuè, e che fu mandato poi al detto Pontefice da Teodoro Legato della Santa Romana Chiesa (b). Lasciando ancora andare, che questo Cronista per liberar la sua fede appresso i lettori, protesti niente aver esso scritto, di cui non ne fosse istruito, o per antiche scritture, o per relazione de' Monaci più antichi, o per notizie sperimentali avute ne' suoi tempi (c): che la circostanza di esser intervenuto al congresso di Aquisgrana l' Abate Giosuè di cui scrive le gesta, fa chiaro argomento non aver lui tratto da alcun diploma finto, poco prima de' suoi tempi, questo patto di conferma di Lodovico pio a Pasquale I. del qual patto, nè esso, nè Lione Ostiense, recano il tenore, ma dalle memorie lasciate in quel Monastero dello stesso Abate Giosuè: e che finalmente l' istesso P. Mabillon negli Annali Benedettini parlando di questo fatto narrato dal Cronista vincenziano senz' alcuna

(a) Vide Leonem Ostiensem in Chronic. Cassinensi lib. 1. cap. 6.

(b) Hoc tempore idem Imperator [Ludovicus pius] conventum Religiosorum Episcoporum, & Abbatum faciens in Aquisgrani Palatio, & cum multis Francie Abbatibus, inter quos etiam Venerandus Pater Jusus affuit, septuaginta duo Capitula nostri Ordinis generalia constituit. Tunc quoque Beatissimo Papa Paschali pactum Constitutivum, & confirmativum faciens, & trium filiorum suorum signaculo illud corroborans, per Legatum Sanctae Re-

mana Ecclesiae Theodorum nomenclatorem praedicto Papa transmisit, in quo decem Episcopos, octo Abbates, Comites quindocim, Bibliothecarium, Mansionarium, & Ostiarium subscribere fecit. Chronicon. Valturmensis Rer. Italic. Script. Tom. 1. par. 2. pag. 369. col. 1. C.

(c) Scire autem volumus omnes, qui hujus libri lectores accesserint, nihil me scribere, nisi quod aut vetus scriptura me docuit, aut a Senioribus ipsa canicie, aut gravitate venerandis fida relatione didici &c. ibi pag. 371. col. 1. B.

cuna ambiguità affermi, che questo Giosuè fu mandato dal Papa Pasquale come suo Legato al congresso d' Aquisgrana, e che per quel *parto di conferma* debbe intendersi la conferma, che fece Lodovico pio delle donazioni fatte alla Chiesa Romana da Pipino, e Carlo Magno (a): Lasciando, dicemmo, da banda tutte queste cose, le quali aggiunte agli antichissimi Codici Vaticani consultati dal Cardinal Baronio fanno non dubbio argomento della sincerità di questa costituzione: qual cosa mai si dispone nella seconda parte di essa riguardante la libertà dell' elezione, e dell' ordinazione de' Romani Pontefici restituita da Pipino, e Carlo Magno, e confermata da Lodovico pio, che non sia pienamente contestata da Floro Magistro, che fiorì poco dopo questi tempi, dove attesta, che nella Chiesa Romana, fino alla sua età, l'elezione, e la consagrazione de' Romani Pontefici faceansi senz' alcuna autorità de' Principi? Malamente adunque, e il P. Mabillon nel luogo da noi citato dal supposto Decreto di Stefano vuol' render sospetta la costituzione di Lodovico pio, la qual prima avea riputata sincera, ed affai peggio il Pagi dal suo sognato decreto di Eugenio inferisce esser falsa la detta costituzione. Ma piuttosto come ottimamente fece il P. Papebrochio, da questo diploma di Lodovico pio debbe inferirsi spurio, e supposto l'asserito decreto di Stefano IV. (b).

VIII. Da tutto questo si rende certo, che senz' alcun fondamento stabilisce il P. Mabillon la quarta epoca dell' elezione de' Romani Pontefici sottoposta alla conferma de' Principi da Carlo Magno, sino ad Adriano III. costando da' Monumenti da noi recati, che nè Carlo Magno, nè Lodovico pio, nè l'istesso Lotario, sino al Pontificato di Valentino, cioè sino all'anno *DECCXXVII.* osarono mai impacciarsi nell' ordinazione del Romano Pontefice, che la pretesione di Lotario non ebbe alcun effetto, se non in pochissimi casi, e per ragioni particolari, e che finalmente, come consente l'istesso P. Mabillon, da Adriano III. che fu assunto al Pontificato l'anno *DCCCLXXXIV.* e quinto dell' Imperio di Carlo Grasso, fu del tutto renduta vana col decreto, che ei fece a persuasione di tutti gl' Italiani, come narra il Sigonio, che il Pontefice eletto dovesse consagrarsi senza la presenza dell' Imperadore, e de' suoi Legati (c). Ma comechè di questo Decreto prima del Sigonio abbia fatta menzione il Platina, e dopo di esso il Ciacconio, e

(a) *Hic intelligendum est Decretum confirmationis quo Ludovicus Augustus donationes Ecclesie Romanae ab Avo suo Pippino, & Carolo Patre factas Paschali Papa confirmavit.* Annales Benedictini Tom. 3. lib. 18. ad annum 816. n. 45.

(b) Vide Papebrochium in Conat. Histor. Chronol. ad Catalog. RR. PP. in Stephano IV.

(c) Vide Sigonium de Regno Italiam. lib. 5. ad annum 884.

l'Oldoino nella vita di questo Pontefice l'abbiano allegato, e sia ancora riferito in alcuni Codici scritti a penna della Biblioteca Ambrosiana contenenti le vite de' Romani Pontefici (a), e che in oltre venga ammesso come germano, e difeso dal Pagi (b); contuttociò non sono mancati uomini dotti, che l'hanno riputato per spurio (c), nè di esso fa menzione alcuna il Cardinal Baronio. Ma sia falso, sia legittimo questo Decreto, a noi poco importa: posciachè siamo certi, che i brevissimi interpontificj, che accaddero da Adriano II. fino ad Adriano III. non davano luogo ad avvisar l'Imperadore, che spedisse i suoi Messi per esser presenti all'ordinazion dell'eletto, e che per conseguenza non v'avea bisogno, che Adriano III. facesse questo Decreto, riputato vero dal Pagi a solo motivo di dare ad intendere, che prima di questo Pontefice aveano i Principi il diritto d'approvar l'elezione de' Papi.

Parlando ora del quinto stato secondo il Mabillon delle Pontificie elezioni da Stefano V. immediato successore di Adriano III. fino ad Ottone I. Imperadore, dice, che l'elezioni furono per lo più tumultuarie. Ma in quanto alla semplice elezione, ei dice il vero, non potendosi negare, che in questi infelicissimi tempi per prepotenza di uomini laici, e di Femmine impotenti, e per fazione di persone facinorose, molti che indegnissimi erano, furono intrusi nella Sede Pontificale. Ma parlandosi dell'asserito diritto degli Imperadori, che senza loro autorità, o senza la presenza de' loro Legati non si consagrasse il Pontefice eletto, diversamente sente da lui il P. Pagi, volendo che anche in questi tempi fosse serbata agli Imperadori quest' autorità. Il vero però si è, che siccome furono turbate l'elezioni, così ancora per la consagrazione non fu aspettata l'autorità de' Principi. Certo è, consentiente l'istesso Pagi, che Stefano V. immediato successore di Adriano III. fu eletto, e consagrato senza intervento dell'autorità imperiale, e senza i suoi Legati (d), e benchè il continuator Lambeciano degli Annali Fuldensi recato dal medesimo Pagi asserisca, che l'Imperador Carlo Grasso sdegnato, che senza sua notizia fosse stato ordinato Stefano, mandò Liutvardo Vescovo di Vercelli, ed alcuni altri Vescovi, acciocchè lo deponessero, la qual cosa non poterono essi fare; contuttociò questa spedizione di Liutvardo per deporre Stefano è una

(a) Vide T.3. Rer. Italic. Scriptor. pag. 269. col. 2. D.

(b) Vide Pagi in crit. ad annum 884. num. 3.

(c) Vide Eckhardum Rer. Francicar. T. 2. pag. 683. Saxium in not. ad Sigonium de Regno Italic. T. 2. novæ edit. col. 351.

(d) Pagi ad annum 885. n. 4.

una mera, e spacciata favola, di cui nessun fa menzione, costando per lo contrario da Guglielmo Bibliotecario, che scrisse la vita di questo Pontefice, e fu testimonio oculare delle sue gesta, che alla sua consecrazione concorse con sommo studio Giovanni Vescovo di Pavia, il quale dal Pontefice Adriano III. era stato lasciato alla custodia di Roma, nel partire, che ei fece da quella Città, come Legato dell' Imperadore Carlo Grasso (a). Nè un fatto così importante sarebbe stato pretermesso da uno scrittore, che si trovava presente. Certissimo è ancora, che per l' ordinazione di Formoso non fu aspettato, nè potè aspettarsi il consenso di alcuno di que' Principi, che allora contendeano dell' Imperio, e del Regno d' Italia: posciachè Formoso non fu già ordinato Vescovo della Sedia Apostolica, ma dalla Sede di Porto, di cui era Vescovo, con nuovo esempio, che fu cagione d' infiniti disordini, fu trasferito alla Sede Romana. Così parimente è certo, che da Formoso fino a Giovanni IX. cioè dall' anno DCCCXCVI. mortual di Formoso, fino all' anno DCCCXCVIII. nel quale brevissimo spazio di tempo furono successivamente ordinati quattro Pontefici, cioè, Bonifacio VI. Stefano VI. Romano, e Teodoro II. tre de' quali non vissero, che mesi, e giorni, per quest' ordinazione non fu aspettato il consentimento di alcun Principe. Ma Giovanni IX. nell' anno DCCCXCVIII. e primo del suo Pontificato congregato un Concilio in Roma, per la causa famosa di Formoso, tra gli altri Canoni in quello stabiliti, nel decimo si dispone, che la consecrazione del Romano Pontefice non si faccia senza la presenza de' Legati Imperiali (b). Questo Decreto è quello, che negli stessi termini è riferito da Graziano, e attribuito falsamente a Stefano IV. Stima pertanto il Pagi, che esso Decreto ad istanza di Lamberto Imperadore fosse fatto da Stefano VI. dal quale ricevè la consecrazione, e fu coronato, e che poi da Giovanni IX. nel Concilio Romano fosse confermato (c). Ma comunque di ciò sia, convien porre mente a tre cose; l' una, che il riferito Decreto fu estorto da Lamberto, il quale nello stesso Concilio Romano procurò, che fosse confer-

mata

(a) Guillelmus Bibliothecar. in vita Stephani V. apud Vulgatum Anastas. in lib. Pontificali.

(b) Quia Sancta Romana Ecclesia, cui Deo auctore presidemus, plurimas patitur violentias Pontifice obeunte: quæ ob hoc inferuntur, quia absque Imperatoris notitia, & suorum Legatorum presentia, Pontificis fit consecratio, nec Canonico ritu, & consuetudine ab Imperatore directi intersunt nuntii, qui violentiam &

in ejus consecratione non permittant fieri: volumus, id ut deinceps abdicetur, & constituendus Pontifex convenientibus Episcopis, & universo Clero eligatur, expetente Senatu et Populo, qui ordinandus est, et sic in conspectu omnium celeberrime electus ab omnibus, presentibus Legatis imperialibus consecratur. Concil. Roman. sub Joanne IX. Can. x. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 303. D. E.

(c) Vide Pagium ad annum 898. n. 6.

mata la sua coronazione, e abolita la coronazione di Berengario tirannicamente estorta dal Romano Pontefice, come apparisce dal sesto Canone del Concilio medesimo (a). La seconda è, che atteso lo stato infelicissimo di que' tempi, nè quali per Fazioni Popolari, e per violenza di uomini prepotenti si ordinavano i Pontefici Romani, era comportabile, ed anche acconcia alle bisogne questa disposizione, mentre non per altra ragione richiedevasi la presenza de' Legati Imperiali, se non acciocchè da essi s' impedissero le violenze, e non permettessero, che fosser ordinati Pontefici, che non fossero canonicamente eletti secondo la forma ivi prescritta, lasciata per altro tutta la libertà a i Vescovi, e al Clero di eleggere, ed al Senato, ed al Popolo di esporre i loro desiderj. La terza è, che questo Decreto fino all'Imperio di Ottone I. non fu mai osservato: conciossiachè costa manifestamente dagli atti de' seguenti Pontefici fino a Giovanni XII. che l'elezioni furono per lo più tumultuarie, nè mai si legge, che nelle ordinazioni de' Pontefici intervenissero i Legati de' Principi per impedir le violenze, i tumulti, e le fazioni, che anzi è certo, che essendosi arrogati il dominio di Roma uomini facinorosi, e potenti, questi disponevano a loro arbitrio del Romano Pontificato. In questo stato adunque da Formoso fino a Giovanni XII. non si può dire, che le ordinazioni pontificie si facessero con intervento dell' autorità Imperiale.

IX. Passando ora al sesto stato secondo il Mabillon dell' elezioni Pontificie, cioè da Ottone I. sino ad Alessandro III. ed a Federigo I. Imperadore, poichè, egli dice, che Ottone attribuì grandissima autorità a se, ed a' suoi successori nell' elezione pontificia, convien osservare qual fosse quest' autorità, che quello a se, ed a' suoi successori attribuì. Nè già pensiamo, che voglia qui mettersi in campo la tanta falsa costituzione di Lione VIII. Antipapa, dalla quale a tenore del falso Decreto di Adriano I. si concede a quel Principe la facoltà di eleggere il Pontefice Romano, e di ordinare a suo arbitrio la Sedia Apostolica; della falsità della qual costituzione, di cui noi abbiamo altrove favellato (b), possono vedersi gli argomenti convincentissimi recati dal Cardinal Baronio, e comprovati dallo stesso Pagi (c). Quale autorità attribuì Ottone I. a se stesso, ed a' suoi successori sopra l' elezione de' Romani Pontefici, raccogliesi secondo il Pagi dal famoso diploma dello stesso Principe, dopo esser stato dichiarato e coronato Imperadore da Giovanni XII. in conferma delle

anti-

(a) Adud Labbé loc. cit. col. 702. E.

(b) Vedi Tom. 2, pag. 226. e segg.

(c) Vide Baronium ad annum 964. n. 22. & seqq. Pagi ad eundem annum n. 6. & seqq.

antiche donazioni, e concessioni fatte alla Chiesa Romana da' Principi Franchi, e de' patti stabiliti tra essi, e i Romani Pontefici (a) recato dal Cardinal Baronio dall' originale autentico, che conservasi in Castel S. Angiolo. In questo diploma adunque l' Imperadore riserba alla potestà sua, e de' suoi successori secondo quello, che si conteneva nel patto, e nella promessa di Eugenio Papa, cioè, che per diverse necessità, e per rintuzzar le asprezze de' Pontefici verso il Popolo loro soggetto, tutto il Clero Romano, e tutta la nobiltà si obblighi con giuramento a far sì, per quanto da loro far si possa, che l'elezione del futuro Pontefice si faccia canonicamente, e giustamente, e che quello, che viene eletto all'apostolico reggimento non sia consagrato Pontefice, primachè alla presenza de' Legati suoi, e de' suoi successori, e della generalità del Popolo faccia quella promessa per soddisfazione di tutti, la quale fu fatta dal Pontefice Lione (b). Ma posciachè in queste parole son nominati i Pontefici Eugenio, e Lione, l' uno come autore di questa disposizione stabilita per patto, e per costituzione, l' altro come osservatore della medesima, perciò stimò il P. Pagi, che da Eugenio II. sino dall' anno DCCCXXV. fosse stato imposto ad istanza di Lotario al Clero, ed al Popolo Romano questo stesso giuramento, di cui si parla nel citato diploma, recandone in prova il supplemento alla storia de' Longobardi attribuito a Paolo Diacono, nel quale all' anno DCCCXXV. si esprime la forma del detto giuramento comandato, come si dice, da Eugenio II. e dall' Imperador Lotario al Clero, ed al Popolo Romano (c). In quanto al Pontefice Lione similmente nello stesso diploma nominato, vuole il medesimo autore, che questo fosse San Lione IV. afferendo, che questi decretò, che la consagrazione del Romano Pontefice si facesse alla presenza de' Legati Imperiali (d). Ma in quanto ad Eugenio II. chechessa della sincerità, e verità di ciò, che si narra nell' allegato supplemento, o frammento della storia de' Lon-

Tom. VI.

L I

gobar-

(a) Vide Pagium ad annum 962. num. 3. & seq.

(b) *Salva in omnibus potestate nostra, & Filii nostri, Posterorumque nostrorum, secundum quod in patto, & Constitutione ac promissionis firmitate Eugenii Pontificis, successorumque illius continetur, idest, ut omnis Clerus, & universa Populi nobilitas propter diversas necessitates, Pontificum irrationabiles erga populum sibi subiectum asperitates retundendas, Sacramento se obligent, quatenus futura Pontificum electio [quantum uniuscujusque intellectus fuerit] Canonice, & iusto*

fiat; & ut ille qui ad hoc Sanctum atque Apostolicum Regimen eligitur, nemine consentiente, consecratus fiat Pontifex, priusquam talem in praesentiam Missorum nostrorum, vel Filii nostri, seu universa generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione atque futura conservatione, qualem Dominus & Venerandus Pater noster Leo sponte fecisse dignoscitur. Diploma Othonis I. apud Baronium ad annum 962. n. 8.

(c) Vide Pagium ad annum 825. n. 39.

(d) Idem Pagius ad annum 692. n. 4.

gobardi attribuito a Paolo Diacono, e dopo Marquardo Frehero, che lo pubblicò nel corpo della Storia di Francia, ristampato nuovamente nel gran Corpo degli scrittori d'Italia (a), non lascia di esser sospettissima di falsità la formula del giuramento, che ivi dicesi ingiunto da Eugenio II. e dall'Imperador Lotario al Clero, e al Popolo Romano di non venire alla consagrazione dell' eletto prima che questo alla presenza de' Legati imperiali faccia quel giuramento, che spontaneamente avea fatto in iscritto lo stesso Eugenio per conservazione di tutti (b): Imperocchè non solo nessun Cattolico scrittore ha mai parlato di questo giuramento, anche dopo la pubblicazione del riferito frammento, nè il P. la Cointe negli Annali di Francia, nè Natal d'Alessandro nella storia Ecclesiastica, nè il Papebrochio gran vestigatore de' monumenti antichi, come consente l'istesso Pagi, e forse perchè, come il medesimo afferma, sospettarono, che fosse un'impostura degli Scismatici (c): ma quello, che più dee considerarsi nessun' scrittore antico di un fatto sì strepitoso ha fatto mai menzione, non Anastasio, non gli Annali Bertiniani, che narrano all'anno DCCCXXV. la venuta di Lotario a Roma speditovi da Lodovico suo Padre, non l'autore della vita di Lodovico pio citato dallo stesso Pagi, il quale autore nulladimeno parlando della venuta di Lotario a Roma, e dell'accoglimento fattoli da Eugenio, de' provvedimenti, che ei diede a' disordini cagionati, com'egli dice, dall'infingardaggine, o ignoranza de' Pontefici, niente per ombra parla di questo giuramento, che narrafi imposto appunto per rimediare a queste inconvenienze (d). In quanto poi a quello, che ei dice, che il Pontefice Lione nominato nel diploma di Ottone I. fosse il Pontefice S. Lione IV. e che da questo fosse decretato, che il Pontefice eletto ordinato non fosse senza la presenza de' Messi imperiali, diciamo esser questo un suo indovinamento, mentre di tal decreto nessuno mai ha fatto ricordanza, anzi come ottimamente offeriva il Cardinal Baronio, questo Pontefice contendendo Lotario vendicarsi l'autorità di far dipendente da' suoi Ministri la consagrazione del Romano Pontefice, ottenne finalmente, che questa consagrazione si facesse secondo il prescritto de' Canon; il che si prova colle lettere dello stesso Pontefice a Lotario, e Lodovico Augusti, riferite da Ivone di Char-

(a) Vid. *Res. Italic. Scriptor. T. 1. par. 2.* pag. 184. col. 2. cit. D.

(b) *Et ille qui electus fuerit, me consentiente, consecratus Pontifex non fiat priusquam tale Sacramentum faciat in praesentia Missi Domini Imperatoris, & Populi cum juramento*

quale Dominus Eugenius Papa spondit pro conservatione omnium factum habet perscriptum. Formula juramenti in citato fragmento loc. cit.

(c) Vide Pagi ad annum 825. n. 30.

(d) *Author vitæ Ludovici Pii apud Pagi ad annum 824. n. 4.*

di Chartres , e da Graziano , nelle quali egli asserisce , che era convenuto per patto con esso loro , che la consagrazione del Romano Pontefice non si facesse , se non giustamente , e canonicamente (a) . Il dir poi , come fa il Pagi , che gl' Imperadori consentendo , che l' elezione si facesse canonicamente , e giustamente riferbarono espressamente le loro imperiali ragioni : posciachè il farsi quest' elezione giustamente era l' istesso , che il farsi secondo il costume antico , cioè , che il Pontefice non si consagrasse , se non alla presenza de' Messi imperiali (b) , è un abusarsi de' termini , quasi possa farsi giustamente quello , che è contrario a' Canoni , come è certamente il differire la consagrazion dell' eletto all' arbitrio della secolar potestà , e lasciar priva del Pastore la Chiesa : nè può render canonica questa dilazione l' asserito antico costume : conciossiachè , se non si parla del costume per usurpazione , e per abuso introdotto da' Greci Imperadori , in quanto agl' Imperadori Franchi questo costume in tempo di Lione IV. era novello , affermando l' istesso Pagi , che fu introdotto dopo la morte di Eugenio II. cioè dallo stesso Lotario (c) . Nè quest' uso , o abuso , che si fosse fu osservato nella consagrazione dello stesso San Lione IV. come sopra abbiamo provato : ond' è che quando Anastasio allegato dal Pagi parlando dell' elezione di Benedetto III. succeduto a Lione IV. disse che il Clero , e il Popolo mandò il Decreto di quest' elezione , come richiedeva la prisca consuetudine , a Lotario , e Lodovico Augusti non potè mirare se non all' antica consuetudine de' Greci Imperadori , come abbiamo osservato . E Giovanni IX. similmente dal Pagi addotto , molto impropriamente parlò quando chiamò canonico rito la consuetudine , che fossero presenti alla consagrazione del Papa i Messi imperiali , se pure non riferì queste parole all' esclusione delle violenze , che da alcuni si facevano nell' elezione de' Pontefici quando erano presenti i Messi imperiali .

Dopo queste osservazioni passando a ragionare della disposizione sopra espressa del diploma d' Ottone I. comechè il Pagi non abbia difficoltà di ammetterlo per legittimo , e sincero , e che noi non neghiamo l' esistenza dell' originale di esso nel Castel S. Angiolo , contuttociò crediamo con uomini eruditissimi , che per poca intelligenza de' copisti sieno scorsi molti errori nelle copie , come vengono espresse dal Ba-

L 1 2 ronio .

(a) *Inter nos , & vos pacti serie statutum est , & confirmatum , ut electio , & consecratio futuri Romani Pontificis non nisi iuste , & Canonicè fiat .* Ivo par. 5. cap. 4. Gratianus seu Palea diq. 43. can. 31.

(b) Pagius loc. cit. n. 10.

(c) *Mos ille ut consecratio Romani Pontificis coram Missis imperialibus fieret non nisi Eugenio II. demortuo caperis ut suo loco ostendimus .* Pagius ad annum 847. n. 11.

ronio . Primieramente fu osservato dal Papebrochio , che contro la forma della data de' diplomi di Ottone I. ne' quali tutti vengono distinti gli anni dell' Imperio , dagli anni del suo Regno , in questo essendo già egli Imperadore , son noverati solamente gli anni del Regno *Anno vero Domini Ottonis Imperii invictissimi Imp. vigesimo septimo* : onde il riferito scrittore imputando ciò ad errore degli amanuensi, stimò dover supplire alcune parole, e distinguer gl' anni dell' Imperio da quelli del Regno in questa guisa *Anno vero Domini Ottonis invictissimi Imperatoris* [Imperii I. Regni] xxvii. (a) oltre di che come fu osservato ancora dal Lambecio (b) quella voce *Imperii* accoppiata all' anno xxvii. è malamente collocata , e contro il solito stile , posciachè non era allora, che il primo anno dell' Imperio di Ottone . Fu anche da altri osservato che nel dì xiii. di febbrajo dell' anno dcccclxii. in cui dicefi dato il detto diploma , non correva l' anno ventisettesimo del Regno d' Ottone , ma il vigesimo sesto . Sono ancora alcune parole, nel passo da noi sopra riferito , le quali non intendendosi come debbano costruirsi , come quelle *nemine consentiente consecratus fiat Pontifex &c.* fanno certo indizio dell' errore del copista . Or siccome per incuria degli amanuensi sono scorsi questi abbagli nelle copie del diploma Ottoniano , è facile ancora , che i medesimi errori scorressero nelle copie circa i nomi de' Pontefici Eugenio , e Lione . E in quanto a Lione la cosa è sì oscura , che il Goldasto da questo principalmente si persuade, esser falso , e apocrifo questo diploma di Ottone , dandosi falsamente a credere , che si parli in esso di Lione VIII. il quale solamente l'anno seguente fu , com'egli dice , ordinato nel Sinodo Romano (c) . Ma benchè abbia in questa parte il Pagi confutato dottamente quel protestante intorno alla sincerità di esso diploma ; contuttociò egli malamente sostiene parlarsi di Lione IV. quasi esso spontaneamente facesse quella promessa , che qui si prescrive : imperocchè chiamando Ottone questo Lione con termini di *Donno , e venerando , e spiritual Padre nostro* (d) sembra certamente , che egli parli d' un Pontefice , o vivente , o almeno che fosse stato in suo tempo , non chiamandosi così Eugenio nominato di sopra , ma semplicemente appellandosi col nome di Eugenio Pontefice . Per la qual cosa credette il Papebrochio , che le parole del detto diploma , di altri non si possano intendere , che di Lio-

(a) Vide Papebrochium in Conat. Histor. Chronol. ad Joannem XII.

(b) Lambecius Rer. Amburg. lib. 1.

(c) Goldast. Tom. 2, Constit. Imperial, pag.

393. & seq.

(d) *Qualem* [promissionem] *Domnus , & venerandus spiritalis Pater noster Leo sponsus fecisse dignoscitur .*

Lione VII. Pontefice chiamato Santo da Flodoardo (a). Ma noi considerando, che questo diploma fu spedito a Giovanni XII., che di questo Pontefice meglio che di qualunque altro si può dire, che fosse necessario rintuzzare le asprezze, e le violenze verso il Popolo soggetto, e che egli fece giurata promessa ad Ottone alla presenza di tutto il Senato, come narra il continuatore di Liutprando (b), di non porgere aiuto a' Tiranni d'Italia; faremmo d'avviso, che di lui doveessero intendersi quelle parole sopra riferite della promessa fatta spontaneamente per conservazione di tutti, non esprimendosi ivi, che cosa contenesse questa promessa. Ma in cosa cotanto dubbia, ed incerta, noi non vogliamo indovinare; diciamo adunque, che due cose contiene questa disposizione del diploma d'Ottone: l'una, che secondo la costituzione di Papa Eugenio il Clero, ed il Popolo si obblighi con giuramento, che l'elezione del futuro Pontefice si faccia secondo le posse di ciascheduno canonicamente, e giustamente: l'altra, che si obblighi similmente, che il Pontefice eletto non sia consagrato primachè alla presenza de' Messi imperiali faccia quella promessa per conservazione di tutti, quale fu fatta spontaneamente da Lione Pontefice. In quanto alla prima, noi consentiamo, che debba riferirsi ad Eugenio II. sapendo dalla costituzione sopraddotta di Lotario Imperadore fatta di consenso del medesimo Pontefice, che fu stabilito il modo dell'elezione pontificia, acciocchè fosse canonica, esclusi gl'impedimenti, e le violenze. Ma in quanto alla seconda, che riguarda la promessa da farsi dal Papa eletto innanzi a' Messi imperiali prima della sua consagratura, diciamo, che di essa non possa esser autore Eugenio II. posciachè dicendosi, che questa promessa debbe esser quella, che fu spontaneamente fatta dal Pontefice Lione, chiunque questi fosse, essendo certo, che fu posteriore ad Eugenio II. non potea egli sapere, se non era Profeta, qual promessa fosse per farsi da un suo successore: onde apparisce, che questa disposizione fu fatta di pianta dallo stesso Ottone a norma di quella promessa, che ei dice esser stata fatta dal Pontefice Lione.

Or stante questa disposizione due cose son da vederfi, cioè, se l'obbligazione ingiunta al Clero, ed al Popolo Romano di non consagrar il Pontefice eletto primachè egli facesse la riferita promessa alla presenza de' Legati Imperiali, sia mai stata accettata, o contratta, o osservata, e se i Pontefici eletti prima della loro consagratura abbiano mai fatta tal promessa. Ma poichè è cosa indubitata, che tan-

(a) Papebrochius in Conat. &c. in Leone VII. (b) Luitprandus cap. 6.

tanto prima, quanto dopo i tempi di Ottone il Clero, ed il Popolo Romano cercarono vendicar sempre la loro libertà nell' elezione, e consagrazione del Pontefice, e che il Decreto di Giovanni IX. nel Concilio Romano estorto da Lamberto, non ebbe ne' tempi successivi alcun effetto: nè si trova scrittura, o documento, onde raccorre si possa, che i Pontefici eletti pria della lor consagrazione facessero quella promessa, che nel citato diploma di Ottone si asserisce fatta da Papa Lione, e nell' addotto Decreto di Giovanni IX. non si prescrive alcuna promessa da farsi dal Pontefice eletto alla presenza de' Legati Imperiali prima della sua consagrazione, perciò non può dirsi, che almeno per consuetudine avessero, o gl' Imperadori Franchi, o i Germani conseguito alcun diritto sopra l' ordinazione de' Romani Pontefici, di modo che questa non potesse farsi, se non alla presenza de' loro Legati: L' autorità poi, che alcuna volta si arrogarono, e Ottone, e i suoi successori sopra l' elezione de' Romani Pontefici, non fu regolata a misura di quello, che nel detto diploma si legge, nè si contentarono, che la consagrazione dell' eletto si facesse con loro scienza, ma talvolta procurarono prevenire anche l' elezione. Similmente i Romani non sempre aspettarono i Legati dell' Imperadore Ottone, e de' suoi successori per consagrar il Pontefice eletto, ma il più delle volte senza l' intervento de' Messi Imperiali procederono all' ordinazione di quello, che aveano eletto: onde da Ottone I. sino ad Arrigo II. Imperadore, cioè, dall' anno DCCCCLXIV. sino all' anno MXIV. non fu osservata alcuna certa, e costante forma nelle elezioni, e ordinazioni pontificie per riguardo all' autorità pretesa degl' Imperadori. Primieramente l' esempio singolare di Formoso, che dalla Sede di Porto fu trasferito alla Cattedra di Roma contro la forma della disciplina della Romana Chiesa, nella quale non potea esser eletto Pontefice, se non uno de' Preti, e Diaconi Cardinali della stessa Chiesa, e Vescovo alcuno non potea esser eletto, come vien espresso nell' antico Ordine Romano recato dal P. Mabillon (a): l' esempio, dissi, di Formoso essendo stato frequentemente imitato in questi tempi, mentre l' anno DCCCCLXV. fu eletto Giovanni XIII. che era Vescovo di Narni, l' anno DCCCCLXXV. fu assunto al Pontificato Benedetto VII. Vescovo di Sutri, l' anno DCCCCLXXXIII. fu creato Pontefice Pietro Vescovo di Pa-

(a) *Summus namque Pontifex quando benedicitur, eligitur unus de Cardinalibus, de quacumque titulo fuerit: tantum ut a Praeessore sit Pontifice ordinatus, aut Presbyter, aut Dia-*

conus: nam Episcopus esse non poterit. Ord. Roman. de gradibus Rom. Eccles. apud Mabillon. Tom. 2. Musei Ital. pag. 92. n. 2.

Pavla , che assunse il nome di Giovanni XIV. l'anno DCCCCXCIX. fu eletto Geberto Aquitano prima occupatore della Sede di Rems , poi Arcivescovo di Ravenna , che prese il nome di Silvestro II. l'anno MXXII. fu assunto alla Cattedra Apostolica Benedetto VIII. prima Giovanni Vescovo di Porto , l'anno MXLVI. fu creato Pontefice Suidigero Saffone Vescovo di Bamberg col nome di Clemente II. l'anno MLIII. fu assunto alla Sede Romana Poppone Vescovo di Brixen , o Bressanon nella Germania , che assunto il nome di Damaso II. non sopravvisse che alcuni giorni , e nel medesimo anno fu eletto al Trono Pontificale S. Lione IX. che era Vescovo di Tul , e così altri dappoi fino a S. Gregorio VII. questa mutazione operò , che , non dovendosi consagrar l'eletto dopo l'elezione , non si aspettavano i Messi Imperiali per assistere alla di lui ordinazione , ma tostochè era eletto veniva intronizzato : onde alcune volte i Romani senz'aspettare l'assenso , e la volontà degl'Imperadori eleggevano , e consagravano , oppure intronizzavano gli eletti , alcune altre volte gl'Imperadori a preghiere de' Romani proponevano le persone al Pontificato , le quali poi dal Clero , e dal Popolo venivano canonicamente eletti . Secondariamente dopo la morte di Ottone I. accaduta l'anno DCCCCLXXII. trovandosi Ottone II. occupato nelle guerre di Germania , e di Francia , ed avidi gl'Italiani di ricuperar l'intera libertà , cominciarono nelle Città a creare i proprj Magistrati col nome di Consoli , e specialmente in Roma , nella quale prefero piede le due Fazioni de' Conti di Frascati , e di Crescenzo , ciascheduna delle quali contendeva , che dalla sua parte fosse eletto il Pontefice : quindi avendo usurpato Crescenzo il Consolato , furono da lui , e dalla sua fazione sacrilegamente o esiliati , o uccisi alcuni buoni Pontefici , e intrusi nella Sede Apostolica Antipapi facinorosissimi , quale fu tra gli altri lo scelleratissimo Francone , il quale invase con estrema violenza la Sedia Apostolica sotto nome di Bonifacio VII. sacrilego omicida di due Pontefici ; fu però necessario contro la prepotenza di costoro ricorrere agl'Imperadori Germani , che aveano allora il dominio d'Italia , e col consenso di essi assumere al Pontificato persone estranee , ma sante , e degne della Sedia Apostolica . Non fu pertanto tenuta alcuna forma costante dopo Ottone I. nell'ordinazione del Romano Pontefice per quello che riguardava l'autorità del Principe , nè ebbe alcuna osservanza la disposizione del diploma Ottoniano , che l'elezione si facesse dal Clero , e dal Popolo , e l'eletto non si consagrasse primachè alla presenza de' Messi Imperiali non facesse quella promessa , che ivi si esprime , della qual cosa non se

ne

ne trova il menomo vestigio ne' tempi, che successero ad Ottone I. fino al Pontefice Niccola II.

Ma benchè la costituzione, o diploma di Ottone I. fosse ne' medesimi termini rinnovato, o confermato da Sant'Arrigo Imperadore l'anno **MXIV.** dopo aver ricevuta in Roma dal Pontefice Benedetto VIII. l'Imperial corona, anche in quella parte, che riguarda l'elezione del Romano Pontefice, come apparisce dal diploma recato dal Cardinal Baronio (*a*); contuttociò è certo, e costante, che questa disposizione non ebbe mai effetto: nè Giovanni XIX. fratello germano di Benedetto VIII. e che a lui successe nel Trono Apostolico, nè Benedetto IX. nipote di amendue succeduto a Giovanni furono ordinati alla presenza de' Messi Imperiali, o del Re di Germania, anzi Benedetto IX. Fanciullo di **XII.** anni per la fazione di Alberico de' Conti di Frascati eletto co' voti comprati a contanti da i Fazionarj di lui, essendo stato discacciato da' Romani, ricorso a Corrado Imperadore fu da lui restituito nella Sede Romana. Così senza la presenza de' Messi Imperiali, e senza consenso di alcun Principe furono ordinati Silvestro III. Antipapa, che era Vescovo di Sabina, e Gregorio VI. similmente Antipapa, quello contra Benedetto IX. per la fazione di Tolomeo Consolo, e questo per rinuncia fattali dallo stesso Benedetto, e per consenso della fazione de' Conti di Frascati: onde si videro nel medesimo tempo tre Papi, o per meglio dire tre invasori della Sede Romana. Vero è, che dopo questo tempo fu necessario per reprimer le fazioni de' Romani, ed estinguer gli scismi, e le irregolari elezioni de' Romani Pontefici, che si ricorresse all'ajuto de i Re di Germania: onde venuto in Italia Arrigo II. per ricever dal Papa la corona Imperiale l'anno **MXLVI.** prima di giungere in Roma essendo andati ad incontrarlo a Sutri molti Vescovi, Abati, Cherici, e Religiosi per informarlo del lagrimevole stato, in cui trovavasi la Chiesa Romana, invasa allora da' tre usurpatori, acciocchè in un Sinodo fossero canonicamente deposti gl'invasori, e coll'autorità, e col consiglio di tutto il Concilio ne fosse proposto uno al Pontificato, il quale secondo le costituzioni de' Padri eletto dal Clero, e dal Popolo fosse legittimamente ordinato (*b*): Venuto Arrigo in Roma, e congregato un Concilio nella Basilica di S. Pietro, in un col Clero, e col Popolo fu per comuni suffragj eletto Suidigero Vescovo di Bamberga, non trovandosi allora nel Clero Romano persona, che degna fosse del Pontificato, e nel giorno santo di Natale fu intronizzato col nome di Clemente II.

(*a*) Baronius ad annum 1014. n. 7. (*b*) Vistor III. Papa lib. 3. Dialog.

te II. (a). Dopo la morte di quest' ottimo Pontefice succeduta li 10. d'Ottobre dell'anno *MXLVIII.* Benedetto IX. che come nullamente eletto, ed ordinato era stato deposto, per fazione de' Romani suoi aderenti tornò nuovamente ad invadere la Sedia Apostolica tenuta da esso per lo spazio di otto mesi, e dieci giorni (b). Quindi fu necessario per liberare da questo invasore la Romana Sede, che i Romani mandassero Legati all'Imperadore, acciocchè designasse per futuro Pontefice alcuna persona, che degna fosse del Pontificato: designato pertanto da lui Poppone Vescovo di Brixen, e mandato a Roma, fu dal Clero, e dal Popolo benignamente accolto, ed intronizzato il mese di Luglio l'anno *MXLVIII.* col nome di Damaso II. (c). Ma, essendo questo Pontefice morto pochi giorni dopo la sua intronizzazione, di nuovo i Romani spedirono Legati all'Imperadore Arrigo II. per ricever dalla sua scelta un buon Pastore: per la qual cosa adunato un Concilio di molti Vescovi in Vormazia; tra' quali si trovava Brunone Vescovo di Toul uomo di santa vita, e di chiarissimo sangue, fu questi per comun consenso designato al Pontificato, e benchè egli dopo molte resistenze costretto dalla comun volontà de' Vescovi, e dell'Imperadore accettasse il Pontificato, l'accettò però sotto condizione, che venuto a Roma fosse dal Clero Romano, e dal Popolo canonicamente eletto, altrimenti averebbe per nulla la sua elezione. Venuto per tanto a Roma come privato in abito da Pellegrino fu con indicibile applauso del Clero, e del Popolo ricevuto, e nel giorno 11. di febbrajo festivo alla purificazione della Beatissima Vergine dell'anno *MXLIX.* intronizzato col nome di Leone IX. (d). Passato alla celeste gloria questo santissimo Pontefice il mese di Aprile dell'anno *MLIV.* tumultuando la fazione di Teofilatto, o sia Benedetto IX. per restituirlo nel Trono Apostolico; e non trovandosi allora in Roma persona, che idonea fosse al Pontificato; fu dal Clero, e dal Popolo Romano spedito in Germania Ildebrando Sottodiacono della Santa Romana Chiesa, acciocchè da quelle parti conducesse alcuna persona a Roma, la quale egli eleggesse al Pontificato compromettendo in lui, e dandoli le loro veci. Alla qual cosa avendo consentito l'Imperadore, ed avendo Ildebrando nominato, e richiesto Gebardo Vescovo di Aistat molto ne rimase l'Imperador contristato, non volendosi privare d'un uo-

Tom. VI.

M m

mo,

(a) Victor III. Papa lib. 3. Dialog. Hermanus contractus ad annum *MXLVI.*

(b) Vide Leonem Ostiensem lib. 2. cap. 28.

(c) Lambertus Scafnaburgen. ad ann. 1048.

(d) Wibertus in vita S. Leonis IX. lib. 2. cap. 2. apud Mabillon. sæcul. XI. Benedictino par. 2. S. Brun. Signienis Episcopus in vita ejusdem S. Leonis.

mo, che avea carissimo, e per la prudenza, e per la potenza, ma non potendo persuadere Ildebrando a riceverne altri, che ei gli offeriva, e giudicava più idonei, ripugnante l'Imperadore, e ripugnante l'istesso eletto lo condusse a Roma, dove il giorno de i tredici di Aprile, nel quale cadeva il Giovedì Santo l'anno MLV. fu intronizzato, assunto il nome di Vittore II. (a). Dopo la morte di Vittore II. accaduta in Toscana il mese di Luglio dell'anno MLVII. tostochè si seppe in Roma, tutti i voti del Clero, e del Popolo concorsero nella persona di Giuniano Federigo Abate di Montecafino uomo d'illustre prosapia figliuolo del Duca di Lorena, il quale essendo stato fatto Cancelliere della Romana Chiesa da S. Lione IX. fu poi da Vittore II. creato Cardinale del titolo di S. Grisogono. E benchè esso ripugnasse ad accettare la suprema dignità, e proponesse altri soggetti, gli fu forza nulladimeno cedere a' comuni desiderj: onde concordemente eletto, e condotto nel Patriarchio Lateranense il giorno seguente nella Basilica di S. Pietro fu solennemente consagrato, assunto il nome di Stefano IX. (b). Prevedendo questo santo Pontefice, che dopo la sua morte alcuno valendosi delle fazioni popolari de' Laici prepotenti farebbe stato intruso nella Sede Apostolica, congregati i Cardinali, Vescovi, Preti, e Diaconi li fece tutti giurare nelle sue mani, che nessuno di essi ascenderebbe alla Sedia Apostolica, se non fosse stato eletto dal comun consenso de' Fratelli (c). Ed avendo mandato Ildebrando Legato all'Imperadrice Agnese, Reggente allora del Regno di Germania nella Minorità di Arrigo IV. suo Figlio allora Fanciullo, convocati nella Chiesa i Vescovi, il Clero, ed il Popolo costituì per suo decreto, che se esso passasse all'altra vita prima del ritorno del detto Ildebrando, nessuno ardisse trattare dell'elezione del nuovo Pontefice, ma dovesse differirsi l'elezione sino al ritorno di quello, acciòchè la Sede Apostolica col consiglio di lui rimanesse provveduta di buon Pastore (d). Passato all'altra vita in Firenze quest'ottimo Pontefice nel mese di Marzo dell'anno MLVIII. con fama di Santità comprovata da Dio con illustri miracoli, uditasi la sua morte in Roma dalla fazione de' Conti di Frascati, che tiranneggiavano la Città, corrotto il Popolo col denaro in vano resistenti, e contraddicenti i Cardinali Vescovi, Preti, e Diaconi di notte tempo con mano armata invadendo la Chiesa fu costituito Papa Giovanni, o Mincio Vescovo di Vel-

(a) Vide Leonem Ostiensem lib. 2. cap. 90.

(b) Leo Ostiensis lib. 2. cap. 98.

(c) Vide Cardinalem de Aragonia in vita

Stephani IX.

(d) Leo Ostiensis lib. 2. cap. 101.

Velletri Romano impostogli il nome di Benedetto (a): occupò costui la Sede Romana per lo spazio di nove mesi, e alcuni giorni. Intanto essendo tornato in Italia dalla Legazion di Germania Ildebrando si fermò in Firenze, ed avendo scritto a Roma a i principali del Clero, e ricevuto il loro consenso deliberò innalzare al Pontificato Gerardo Vescovo di Firenze di Nazion Borgogne (b). Portatosi pertanto con lui in Siena, ed ivi intervenuti da Roma i Cardinali, Vescovi, Preti, e Diaconi con altri Vescovi vicini, e molti altri Prelati di comun consenso fu eletto l'istesso Gerardo, a cui fu imposto il nome di Niccola, che fu il secondo di questo nome (c). Il che saputo dall'invasore Benedetto deposte le insegne pontificali si portò alla presenza di Niccola per domandargli perdono. Venuto poi a Roma il nuovo Pontefice nel mese di Gennajo del MLIX. acclamato dal Clero, e dal Popolo fu solennemente collocato nel Trono Pontificale (d). Non è pertanto da credere a Lamberto, dove scrive, che Gerardo fu designato Pontefice dal Re Arrigo IV. a petizione de' Romani, che gli aveano spediti Ambasciatori, acciocchè mandasse loro un Pontefice, qual volesse: Imperocchè nè Lione Ostiense, nè il Cardinal d'Aragona fanno alcuna menzione di questa legazione, che anzi costa da loro, e dagli atti che recano, che l'assunzione di Gerardo al Pontificato Romano fu tutta opera d'Ildebrando, e che Gerardo fu eletto Pontefice in Siena dopo matura considerazione, e dopo l'invocazione dello Spirito Santo dal consenso comune di un Concilio ivi congregato. Benchè non si nega, che ciò avvenisse con intelligenza del sopradetto Re.

Fece questo Pontefice un Decreto sinodale per cui in favore personale di Arrigo IV. Re di Germania dispose, che morto il Pontefice, e fatta canonicamente l'elezione del successore fosse questa notificata al medesimo Re, e dopo questa notificazione si procedesse alla consecrazione dell'eletto. Ciò si ricava da S. Anselmo Vescovo di Lucca, che fiorì in questi tempi nel libro, che ei scrisse contro Guiberto Antipapa, e contro gli Scismatici Arrighiani, che adducevano questo decreto (e). Di questa concessione di Niccola fa menzione egli stesso nella Costituzione da lui fatta nel Sinodo Romano sopra l'elezione del Romano Pontefice riferita da Graziano, e da' Codici Vaticani più cor-

M m 2

ret-

(a) Leo Ostiensis lib. 2. cap. 100.
 (b) Leo Ostiensis lib. 3. cap. 12.
 (c) Cardinal. de Aragon. in vita Nicolai II.
 (d) Leo Ostiensis loc. cit.
 (e) Sunt item qui obijciunt Nicolauum Ju-
 niorem decreto Synodali constituisse, ut obscun-

te Apostolico Pontifice Successor eligeretur, &
 electio ejus Regi notificaretur, facta vero electio-
 ne & ut praedictum est Regi notificata, ita deo-
 mum Pontifex consecraretur. Anselm. Lucent.
 lib. 2. contra Guibertum Antipapam & sequen-
 ces ejus.

rettamente portata nella raccolta de' Concilj (a). Ma dalla medesima costituzione apparisce, che questa concessione fu personale, nè passava ne' successori di Arrigo IV. se questi non l'avevero personalmente impetrata dalla Sede Apostolica, mentre dopo avere il Pontefice disposto, che l'elezione dovea farsi principalmente da i Cardinali di S. R. C. e che il Clero, ed il Popolo doveano prestare il loro consenso, vuole che sia serbato l'onore ad Arrigo IV. Re di Germania, e futuro Imperadore, secondo quello, che ei gli avea concesso, e de' di lui successori, che personalmente impetreranno questo diritto della Sedia Apostolica (b). Dal che chiaramente apparisce: Primo, che i Re, o gl'Imperadori di Germania prima di Niccola II. non aveano conseguito il diritto, che il Pontefice non fosse consagrato primachè fosse loro notificato il decreto dell'elezione: e per conseguenza non aver alcuna sussistenza, ciò che da i diplomi di Ottone I. e di Arrigo I. Imperadori raccoglie il Pagi della concessione fatta di questo asserito diritto da Eugenio II. e da S. Lione IV. Secondo, che l'Imperadore Ottone non ottenne per se, nè per li suoi successori quest' autorità. Terzo, che il diritto concesso da Niccola II. ad Arrigo fu personale. A questa costituzione pertanto mirò S. Pier Damiani, che fiorì in questi tempi, e fu creato Cardinale da Stefano IX. nella lettera che scrisse allo scellerato Cadolao Antipapa sotto Aleffandro II. immediato successore di Niccola, dove parlando della legittima elezione del Romano Pontefice, dice, che questa dee farsi principalmente da i Cardinali, indi dall'assenso del Clero, finalmente dal plauso del Popolo [il che è secondo il decreto sopracitato di Niccola II.] soggiungendo che dopo questo dee sospendersi l'ordinazione finchè sia consultata la regia autorità (c). E chiaro adunque, che il Damiani ebbe rapporto non ad alcuno antico diritto degl'Imperadori, o all'autorità attribuita ad Ottone, ed a suoi successori, come pare che pretenda il P. Mabillon: ma al nuovo decreto di Niccola II. cui egli si sottoscrisse come Cardinale, e Vescovo Ostiense: e parlando quì non dell'imperiale, ma della

(a) Gratian. dist. 23. cap. in nomine & apud Labbè Tom. 12. Concil. edit. Ven. col. 49. E. & seqq.

(b) *Salvo debito honore & reverentia dilecti Filii nostri Henrici, qui in presentiarum Rex habetur & futurus Imperator, Deo concedente, speratur sicut jam ipsi concessimus & successorum illius qui ab hac Sede Apostolica hoc jus impetraverint. Constitutio Nicolai II. in Concil. Roman. loc. cit.*

(c) *Nimirum cum electio illa per Episcoporum Cardinalium fieri debeat principale iudicium, secundo loco jure praebeat Clerus assensum, tertio popularis favor attollat applausum: si- que suspendenda est causa usque dum regia celsitudinis consulatur auctoritas; nisi sicut nuper contigit periculum fortassis immineat, quod rem quantocius accelerare compellat. S. Petrus Damiani lib. I. epist. 20.*

la Regia autorità ci fa argomento, e che ci parli della facoltà concessa ad Arrigo IV. Re di Germania non ancora Imperadore, ma assai meglio vedrassi ciò da quello, che siam' per dire. Passato all' altra vita Niccola II. l' anno *MLXI.* i Baroni, o Magnati Romani mal soddisfatti del defunto Pontefice per esser stata da quello coll' ajuto de' Normanni frenata la loro alterigia, e doma l' usurpata prepotenza sopra i Romani Pontefici, mandati Legati con ricchi doni ad Arrigo Re di Germania, cioè alla Reggenza del Regno, che era allora appresso l' Imperadrice Agnese, e Guiberto di Parma Cancelliero del Regno uomo scelleratissimo domandando un Pontefice, che fosse comodo alle loro licenze (a). Dall' altra parte i Vescovi di Lombardia volendo un Pontefice, che comportasse la Simonia, e l' incontinenza de' Cherici concubinarj severamente condannate da Niccola II. determinarono in una comune adunanza per consiglio dello scellerato Guiberto di non ricevere alcun Papa, che non fosse della Lombardia, e che non condescendesse alle loro dissolutezze, e per tal' effetto mandarono Ambasciatori alla Corte di Germania (b), le quali cose saputo da i Cardinali spedirono anch' essi Legato al Re, Stefano Cardinal Prete assunto dal Monastero Cassinense per ottenere la libertà dell' elezione, ma per arte malvagia de' Cortegiani essendo stata rigettata la legazione di Stefano, e negatogli l' udienza, veggendo i Cardinali il pericolo, che sovrastava alla Chiesa dagli sforzi de' malvagj, dopo tre mesi d' interpontificio per consiglio d' Ildebrando Archidiacono della Romana Chiesa elessero concordemente, uniti ad essi alcuni nobili Romani, Anselmo Vescovo di Lucca, al quale fu imposto il nome d' Alessandro II. di questo nome (c). Sdegnata per tanto l' Imperadrice Agnese, che senz' autorità sua, e del Figlio fosse stato creato il Pontefice, o per meglio dire irritati i simoniaci Reggitori allora della Corte del Re Fanciullo, e seduttori della Madre inetta, che non qual essi voleano fosse stato eletto, indussero il Re a convocare un Conciliabolo in Basilea dove con alcuni Vescovi Teutonici uniti i Vescovi di Piacenza, e di Vercelli crearono in Romano Pontefice Cadolao, o Cadolo Vescovo di Parma (d) uomo Simonaco, e nel medesimo Conciliabolo per rilasare il freno alla Simonia, ed all' incontinenza annullarono, e casarono tutti gli statuti, e decreti di Niccola II. Nel seguente an-

(a) Continuator Hermannii Contraſſi ad annum 1061. Cardinal. de Aragonia in vita Alexandri II.

(b) Continuator Hermannii ; Cardin. de Aragon. loc. cit.

(c) Leo Ostien. lib. 3. cap. 20. Cardin. de Aragon. in vita Alexandri II.

(d) Leo Ostien. lib. 3. cap. 20. Continuator Hermannii ad annum 1061. Cardin. de Aragon. loc. cit.

te anno **MLXII**. l'Imperatrice Agnese, e il Re Figliuolo mandarono a Roma coll'esercito l'Antipapa Cadolao, ma come piacque a Dio, benchè i Baroni Romani aderissero a costui per far cosa grata al Re, e gli consegnarono il Castel S. Angiolo per espugnazione della Città ubbidiente al vero Pontefice Alessandro; contuttociò ajutato questi dalle armi di Goffredo Duca di Toscana, fu l'Antipapa due volte sconfitto cosichè non trovando scampo alla sua vita gli convenne con umili preghiere, e con molti denari impetrarla: onde spogliato, e fuggitivo si ritirò in Parma, e con gran gloria, ed onore rimase Alessandro nel Trono Pontificale (a).

Nel medesimo anno Sant' Annone Arcivescovo di Colonia per estinguer lo Scisma, tratto dalle mani, e dalla cura dell'Imperatrice Agnese, il Re Arrigo giovanetto di dodici anni, e condottolo seco in Colonia per ivi educarlo, congregò un Concilio in Osborio luogo della Germania, dove alla presenza del Re fu condannato l'Antipapa Cadolao, e riconosciuto per vero Pontefice Alessandro II. Ora dagli atti di questo Concilio noi sappiamo donde ripetevano gl'Imperadori, e i Re di Germania il diritto di consentire, o concorrere colla loro autorità nell'elezione del Romano Pontefice, poichè ivi fu disputato questo punto tra il difensore della Romana Chiesa, e il regio Avvocato, e fu scritta la disputa da S. Pier Damiani. In questa disputa adunque il Regio Avvocato convinto dal difensore della Chiesa, che nessuno degl'antichi Imperadori pretesero aver diritto sopra l'ordinazione del Romano Pontefice, a riserva di alcuni Imperadori Greci, che se le usurparono per la turbazione de' tempi, dopo aver confessato, che l'asserito diritto non compete al Re per consuetudine degl'antichi Principi, ne ripete l'origine dal Patriciato Romano conceduto ad Arrigo Imperadore Padre d' Arrigo IV. quasi chè da' Romani avesse ricevuta potestà sopra l'elezion del Pontefice, ma conoscendo debole quest'argomento si attiene al privilegio conceduto al Re Arrigo IV. da Niccola II. e qui fa tutta la sua forza (b), ma conoscendo poi inutile il titolo del Patriciato dato da' Romani all'Imperador Arrigo

(a) Leo Ostien. Cardin. de Aragon. loc. cit.

(b) *Assentior plane & ratum duco quod loqueris. Sed esto quod nunc regia celsitudo ex antiquorum consuetudine Principum hoc sibi imer allegare non possit. Verumtamen tu hoc negare non potes, quod Pater Domini mei Regis pie memoria Henricus Imperator factus est Patricius Romanorum, a quibus accepit in electione super ordinando Pontifice principatum. Huc*

ACCREDIT, QUOD PRÆSTANTIUS EST, QUOD NICOLAUS PAPA HOC DOMINO MEO REGI privilegium, quod ex paterno jam jure susceperat præbuit & per Synodalis insuper Decreti paginam confirmavit. Disputatio inter defenforem Romanæ Ecclesiæ & Advocatum Regium in Concilio Esboriensi apud Labbè Tom. 12. Concilii edit. Ven. col. 120. D.

riego per trasferir in esso , e nel figlio il preteso Diritto sopra la pontificia elezione,quasi chè potesse questo Diritto conferirsi da uomini laici, si attiene unicamente al privilegio di Niccola II. rispondendo al difensor della Chiesa , che non potea Alessandro assumersi al Pontificato senz' autorità del Re (a) . Ma poichè dal difensor della Chiesa Romana non si negava il privilegio conceduto ad Arrigo IV. nè che dovesse serbarglisi fuora de' casi , in cui l' aspettare il regio assenso portava pregiudizio alla Chiesa , ed il Regio Avvocato opponeva , che dalla morte di Niccola II. all' elezione di Alessandro erano scorsi tre mesi, ne' quali potevasi dalla regia Corte riportar l' assenso regio ; perciò il difensor della Chiesa costretto a rammentare la perfidia de' Regj ministri , che esclusero dall'udienza del Re il Legato de' Cardinali , e le malvagità da loro commesse nel Conciliabolo di Basilea, tra le altre cose dice, che in quell'adunanza essendo stati aboliti tutti gli statuti del Pontefice Niccola, quanto fu per parte di quel rauno, fu ancora cassato il privilegio conceduto al Re, e che però da coloro, che amministravano il Regno, e che dierono le mani a detto Conciliabolo, non poteva allegarsi, come già revocato , e annullato (b) . La conclusione poi di questa disputa fu , che ambe le parti consentirono in questo , che sebbene avea il Re Arrigo IV. ottenuto da Niccola II. il privilegio di comprovare col suo assenso l'elezione del Romano Pontefice , nel caso però , in cui si trattava della cospirazione de' Reggitori del Regno con uomini malvagj contro la libertà degli Elettori non doveano i Cardinali , cui principalmente apparteneva quest'elezione , dopo esclusi i loro Legati, aspettare la deliberazione di un Re pupillo circonvenuto da' Ministri malvagi , e che per conseguenza non potevano opporsi alla creazione di Alessandro II. Onde poi ne avvenne , che condannato l'Antipapa Cadolao fu comprovata l'elezione di Alessandro da tutta la Germania . Da questi fatti , che noi abbiamo voluto riferire come opportuni alla presente materia , chiaramente comprendesi non aver mai gl' Imperadori Germani prima di Arrigo IV. conseguito dalla Sedia Apostolica alcun diritto d'interporre la loro autorità nell' elezione del Pontefice Romano ,

(a) *Obtende quod vis, argumentare quod placet, dummodo constet, quod nullatenus debuit immutari, quod Papa concessit, quod Decreto constituit, quod scriptione firmavit. ibi col. 121. D.*

(b) *Rectores enim Aulae Regiae cum nonnullis Theotonici Regni, sanctis ut ita dicam Episcopis conspirantes contra Romanam Eccle-*

siam Concilium collegitis quo Papam [Nicolaum II.] qua' per Synodalem sententiam condemnastis, & omnia quae ab eo fuerant statuta quassare incredibili prorsus audacia praesumpistis. In quo nimirum non dicam iudicio, sed praesudicio idipsum quoque privilegium quod Regi praedictus Papa concesserat, si dicere liceret vacuastis. ibi col. 127. E.

no, nè averlo acquistato per consuetudine, e che per questo asserito diritto molto vanamente si adducono i diplomi di Ottone, e di Arrigo II. e i ricorsi fatti dal Clero, e dal Popolo Romano a i Re di Germania, acciocchè da quelle parti fosse da essi scelto, e proposto un buon Vescovo, o altro Ecclesiastico, che nella penuria, che avea il Clero Romano di persone degne del Pontificato fosse da loro eletto, ed assunto al Trono Apostolico: posciachè questo diritto conseguito, o per concessione Apostolica, o per consuetudine non sarebbe stato pretermesso da i Regj difensori in quest'occasione, nella quale ne fu disputato, nè sarebbe stato loro necessario attenersi unicamente alla fresca concessione fatta da Niccola II. ad Arrigo IV. nella sua minorità, la qual concessione, come abbiamo osservato, fu personale. Non è pertanto da maravigliarsi se morto Alessandro II. l'anno MLXXIII. con fama di gran Santità contestata da Dio con molti miracoli dalla sua onnipotenza operati ad invocazione di lui, e in vita, ed in morte (a), dal comun consenso del Clero, e del Popolo, anzi dalle comuni acclamazioni di tutti gl'ordini eletto, e rapito, esso ripugnante, al Pontificato Ildebrando Archidiacono, cui imposero il nome di Gregorio settimo di questo nome il giorno 22. di Aprile dello stesso anno, mentre assisteva all'esequie del Predecessore: volle egli nulladimeno differire la sua consagratozione sino a tantochè rendesse avvisato il Re di Germania della sua elezione, e da quello si spedissero Legati a Roma per assistere alla sua ordinazione. Onde benchè egli fosse eletto, e intronizzato il dì 22. d'Aprile non fu però consagrato innanzi al giorno XXIX. di Giugno. La cagione per cui volle questo gran Pontefice aspettare l'approvazione del Re Arrigo IV. prima della sua consagratozione, fu perchè essendo egli stato a forza collocato nel solio Pontificale, non trovando strada di recusare il Papato a somiglianza di S. Gregorio il Grande, scrisse al Re, acciocchè non approvasse la sua elezione, e per indurlo a disapprovarla lo minacciò, che se porgeva il suo consenso, non averebbe esso tollerato, che andassero impuniti i di lui manifesti eccessi, come riferiscono gl'atti Vaticani recati dal Cardinal Baronio (b). Ma non ostante questo ripiego preso da Gregorio non per confermare il decreto di Niccola, ma per liberarsi con apparente ragione dalla grave soma del Pontificato, e forse anche per ovviare allo

(a) Vide Leonem Ostien. lib. 3. cap. 35.

(b) Sed cum excusationem de relinquendo Papatu non invenisset nuntios ad Regem Henricum celeriter destinavit per quos & electionem de se factam aperuit, & ne assensum pra-

bere assentius exoravit. Quod si non faceret, certum sibi esset, quod graviores, & manifestos ipsius excessus nullatenus impunitos toleraret. Acta Vaticana apud Baronium ad annum 1073. n. 27.

allo scisma, consentì Arrigo alla sua elezione, e mandò in Roma suo Legato Gregorio Vescovo di Vercelli, e regio Cancelliero in Italia per assistere alla sua consagrazione, come riferisce Cencio Camarlengo, o sia Onorio III. (a).

Or qui è da considerarsi, che sebbene il Pagi Maggiore sostiene, che tanto gl'Imperadori Carolingi, quanto i Teutonici, e gli stessi Re di Germania, come quelli, che erano disegnati all'Imperio avefsero conseguito il diritto di prestare il loro assenso all'elezione de' Pontefici, e di mandare in Roma Legati per esser presenti alla loro ordinazione, afferma nulladimeno costantemente che Gregorio VII. fu l'ultimo de' Romani Pontefici, la cui elezione fosse notificata all'Imperadore prima della consagrazione, e che dopo di lui non ebbe più luogo quest'asserito diritto, il quale per l'uso contrario fu del tutto abolito, e che la Chiesa scosso questo giogo ricuperò la libertà (b). Ma siccome noi consentiamo a lui in questa ultima parte, così nella prima crediamo, che egli abbia errato, secondo quello, che abbiamo sin qui osservato. E certamente, chechessia del diritto asserito degli Imperadori Teutonici d'ingerirsi nelle pontificie elezioni, l'uso introdotto nella Chiesa Romana di assumere al Pontificato dopo l'esempio di Formoso Vescovi di altre Chiese, i quali dopo l'elezione s'intronizzavano bensì, ma non si consagravano, non potè in questi dar luogo alla trasmissione del Decreto elettivo all'Imperadore per aspettare il di lui consenso, ed i suoi Messì per la consagrazione dell' eletto, ma in questi casi avrebbe dovuto prevenirsi la libera elezione del Clero, e del Popolo Romano dall'assenso Imperiale, acciocchè potesse aver luogo nell'assunzione di questi Pontefici l'autorità degl'Imperadori, ciò che per altro sarebbe stato contrario alle costituzioni di Lotario, e dell'istesso Ottone da noi sopra riferite, nelle quali si serba interamente al Clero, ed al Popolo la libertà di eleggere non prevenuta dall'autorità imperiale, ma bensì seguita, come vogliono gli avversarj, dall'imperiale approvazione prima della consagrazione dell' eletto.

Qui però sembra necessario avvertire, che nelle pontificie elezioni si possono considerare tre atti! cioè, elezione, intronizzazione, e consagrazione. L'elezione, o per meglio dire i Comizj per l'elezione non aveano luogo determinato, ma ora in una, ora in altra Basilica si celebravano, ma l'intronizzazione faceasi sempre nella Basilica Lateranense, siccome la consagrazione nella Basilica di S. Pietro: eletto che era il Pontefice, o l'istesso giorno, o il seguente conducevasi nel-

Tom. VI.

N n

la

(a) Cencius Camerarius in lib. Censuali. (b) Vide Pagium in Critic. ad annum 1073. n. 6.

la Basilica Lateranense, se ivi non era stata fatta l'elezione, e collocato in altro Trono riceveva gli ossequj del Clero, e del Popolo, indi nel giorno prossimo di Domenica nella Basilica Vaticana si consagrava. E comechè prima del nono secolo la consagrazione il più delle volte precedesse l'intronizzazione, contuttociò dal nono secolo in giù sembra, che fosse introdotto il rito, che l'intronizzazione precedesse la consagrazione. Così appresso ad Anastasio leggiamo, che Valentino nell'anno DCCCXXVII. tostochè fu eletto, fu condotto nel Patriarchio Lateranense, ed ivi intronizzato, ed indi venuto il dì di Domenica fu consagrato nella Chiesa di S. Pietro (a): che S. Leone IV. nell'anno DCCCXLVII. dopo la sua elezione condotto nel Palazzo Lateranense fu collocato nel Trono Pontificale, e differita la di lui consagrazione (b): che Benedetto II. eletto nell'anno DCCCLV. tostochè fu eletto portato nel Lateranense Patriarchio fu secondo il costume, e l'antica consuetudine collocato nel solio Pontificio (c) benchè fosse differita la di lui consagrazione. Così sappiamo da Leone Ostiense, che Stefano IX. eletto nella Basilica di *San Pietro ad Vincula* l'anno MLVII. nel medesimo giorno fu intronizzato nella Basilica Lateranense, e il giorno appresso fu consagrato nella Basilica Vaticana di San Pietro (d), e dagli atti vaticani riferiti dal Cardinal Baronio siamo accertati, che nell'anno MLXXIII. essendo stato eletto San Gregorio VII. nella Basilica Lateranense fu ivi intronizzato nella Cattedra di San Pietro, benchè fosse differita due mesi, ed alcuni giorni la di lui consagrazione. Ora siccome è cosa certa, che prima del decimo secolo gli anni del Pontificato di ciaschedun Pontefice cominciavano a computarsi non dal dì della loro elezione, o intronizzazione, ma dal dì della loro consagrazione, e che il tempo dell'interpontificio scorrea dal giorno della deposizione del defunto Pontefice fino al dì della consagrazione del nuovo eletto, e che questo tempo si designava col nome di cessazione di Vescovato Romano, come lo distingue il vulgato Anastasio, così dappoi essendosi cominciati a noverar gli anni del Pontificato dal dì dell'elezione, ovvero dell'intronizzazione, la durata dell'interpontificio cominciò a misurarsi dal giorno della sepoltura, o della morte del predecessore fino al giorno dell'elezione, o intronizzazione del successore. E questo tempo si disse di Sede vacante: mentre eletto il nuovo Pontefice ancorchè consagrato non fosse, non potea tutto-

(a) Anastasius in Valentino.
 (b) Anastasius in S. Leone IV.
 (c) Anastasius in Benedetto III.

(d) Leo Ostien. in *Cronic. Casinen.* lib. 2.
 cap. 98.

tuttociò dirsi, che vacasse la Sede. Or quando cominciassse ad introdursi questo nuovo stile circa la misura degl' interpontificj, e della noverazione degl' anni del Pontificato, il quale fu poi costantemente osservato dal duodecimo secolo in giù, crede Daniel Papebrochio, che avesse qualche cominciamento nell' undecimo secolo dalla morte di Stefano IX. (a) traendone argomento da i Catalogi de' Romani Pontefici di questi tempi. Ma chechessia di ciò, a noi sembra assai probabile, che a poco a poco cominciassse ad introdursi quest' uso da che cominciarono ad eleggersi al Pontificato Romano Vescovi di altre Chiese, i quali certamente non si consagrarono: onde è, che noverandosi gl' anni del Pontificato di questi, non dal dì della consagrazione, ma dal dì della loro elezione, ovvero della loro intronizzazione nella Cattedra Apostolica da ciò fosse introdotto lo stile, che si noverassero gli anni del Pontificato dal giorno dell' elezione non dal giorno dell' ordinazione: e che questo giorno si avesse per lo natalizio del Pontificato, ancorchè il Pontefice eletto non essendo Vescovo fosse dappoi consagrato.

X Tornando ora da questa necessaria digressione al nostro proposito da quanto abbiamo detto si rende certo per sentenza ancora degli Avversarj, che assai prima d' Alessandro III. da cui diceasi riserbata l' elezione del Romano Pontefice al solo Collegio de' Cardinali, fu la Chiesa Romana libera dalla servitù, qualunque si fosse, di aspettare il consenso de' Principi per l' ordinazione de' suoi Pontefici. Quando poi cominciassero i Cardinali di S. R. C. ad aver la maggior parte nelle Pontificie elezioni, cosichè di essi fosse il principal giudizio, indi quello del Clero, e dappoi il plauso, e il consentimento del Popolo, sembra poterli dire, che da quel tempo, in cui tra'l novero de' Preti, e de' Diaconi Cardinali furono numerati ancora gli stessi Vescovi, al Collegio Cardinalizio spettasse il principal giudizio di questa elezione. La prima menzione, che si abbia de' Cardinali Vescovi trovasi nella vita di Stefano Papa III. ordinato Pontefice Romano l' anno DCCCLXVIII. del qual narra Anastasio, che egli stabilì, che in ogni giorno di Domenica da sette Cardinali Vescovi eddomandarj si celebrasse la solennità della Messa nella Basilica Lateranense sopra l' Altare di San Pietro (b). Questi sette Vescovi Cardinali erano quelli, che aveano il Vescovato

N n 2 nelle

(a) Vide Papebrochium in prelat. ad tertiam partem Conat. Historic. Cronolog. ad Catalog. RR. PP. p. 4.

(b) Hic statuit, ut omni Dominico die a

septem Episcopis Cardinalibus hebdomadarjjs, qui in Ecclesia Salvatoris observant Missarum solennia, super Altare B. Petri celebraretur, & Gloria in Excelsis Deo diceretur. Anastasius.

ed il Popolo, quello col prestare il suo consentimento, questo con far plauso all'elezione, non può con certezza definirsi. Sembra nulladimeno certo, che l'elezione d'Innocenzo II. nell'anno MCXXX. fosse fatta da' soli Cardinali, come costa dall'Anonimo Vaticano Scrittore di questi tempi riferito dal Cardinal Baronio, il qual Anonimo scrive, che divisi i Vescovi, Preti, e Diaconi Cardinali in due parti, la maggiore, e più sana parte aderì ad Innocenzo, noverando il numero e il nome de' Vescovi, Preti, e Diaconi Cardinali, che eleffero quel Pontefice senza fare alcuna menzione del Clero, e del Popolo, e l'istesso raccogliessi dal Cronografo Mauriniacenze allegato dal Pagi Minore (a). Questo però esser stato con stabil legge istituito non sembra, che possa dimostrarsi, benchè possa per avventura sembrar certo, che prima del Concilio Lateranense III. Generale celebrato l'anno MCLXXIX. sotto Alessandro III. fosse già per costume l'elezione del Romano Pontefice devoluta a i soli Cardinali, mentre nel Capitolo primo di esso Concilio si stabilisce, che dove non possa esser piena concordia tra' Cardinali nell'assunzione del nuovo Pontefice, basta che due parti di essi concordino, ed ancorchè la terza parte non voglia concordare, si abbia per Romano Pontefice quello, che dalle due parti di essi Cardinali sarà stato eletto, e ricevuto (b), la qual disposizione certamente suppone, che già fosse introdotto il costume, che l'elezione del Romano Pontefice si facesse da i soli Cardinali, il qual costume con perpetua, e stabil legge fu in questo General Concilio confermato.

XI. Or dalle cose sopra osservate intorno a varj stati delle elezioni pontificie, costa manifestamente, che gl'Imperadori così Greci come Latini non conseguirono mai diritto alcuno sopra l'elezione de' Romani Pontefici, e qualunque autorità si arrogarono, o si attribuirono sopra quest'elezione, o fu da loro usurpata, ovvero fu loro secondo le necessità de' tempi conceduta da' Romani Pontefici. Usurpata fu certamente quella, che si arrogarono i Greci Imperadori con danno gravissimo della Chiesa, mentre contro l'apertissima disposizione degl'antichi Canoni, e la tradizione apostolica, era necessario tener lungamente la Chiesa universale priva del suo Pastore per aspettare,

(a) Vide Francisc. Pagium in Brev.RR.PP. in vita Innocent.II. n.5.

(b) Statuimus igitur, ut si forte inimico homine superseminante zizania, inter Cardinales de substituendo Pontifice non potuerit concordia plena esse, & duabus partibus concor-

dantibus tertia pars noluerit concordare, aus sibi alium presumpserit ordinare: ille Romanus Pontifex habeatur, qui a duabus partibus fuerit electus, & receptus. Concil. Lateran. III. cap. 1. apud Labbè Tom. 13. Concil. edit. Venet. col. 417. A, B.

tare , che da Costantinopoli venisse il precetto imperiale per la consecrazione dell'eletto . Quindi il Cardinale Deusdedit , che in tempo di Gregorio VII. scrisse contro gli Scismatici , parlando di quest' abuso , saggiamente riflette , che i buoni Imperadori , qual fu Costantino Pogonato , del tutto lo abolirono perchè era contrario a Dio (a) . In quanto poi agl' Imperadori , e Principi Franchi costa manifestamente , che nè Pipino , nè Carlo Magno , nè Lodovico pio s' ingerirono mai nelle elezioni de' Romani Pontefici , ed il primo , che pretendesse di attribuirsi autorità sopra di esse fu Lotario Imperadore , la cui pretesione per altro il più delle volte restò priva d'effetto , ed in lui , e ne' suoi successori : onde non poterono conseguire per consuetudine alcun diritto su questo affare . E l' istesso vuole ancor dirsi dell' Imperadore Ottone , e de' suoi successori Principi Teutonici , costando manifestamente da' fatti da noi recati , che senza il loro consenso il più delle volte furono ordinati , ed eletti i Romani Pontefici . Quello poi è fuora di dubbio , che il diritto asserito di questi Principi , che senza la loro approvazione non si procedesse alla consecrazione del Pontefice eletto primachè venissero in Roma i Legati Imperiali per essere a quella presenti , o non mai , o rarissime volte ebbe esecuzione ; posciachè non secondo questa forma , la quale lasciava interamente al Clero , ed al Popolo la libertà dell' elezione , ma secondo il loro arbitrio prevennero l' elezione stessa del Clero , e del Popolo , proponendo essi i Pontefici , che voleano sublimati alla Sede Apostolica . Ma chechessia di ciò volendosi pure ammettere negl' Imperadori Franchi , o Teutonici l' asserito diritto , questo non nasceva certamente dalla loro propria potestà , ma dalla concessione apostolica , come consentono universalmente tutti quelli , che lo sostengono ; mentre altri lo ripetono negl' Imperadori Franchi dal falso decreto di Adriano I. e per gl' Imperadori Teutonici similmente dal falso decreto di Lione VIII. Antipapa . Ma gli scrittori più esatti , come l' autore della Critica Baroniana , ascrivono l' origine di questo diritto , tanto negl' Imperadori Franchi , quanto Teutonici alla concessione di Eugenio II. e di Lione IV. a i quali Pontefici si può aggiungere Giovanni IX. che nel Concilio Romano concedette questo privilegio a Lamberto Imperadore d' Italia , e Niccola II. che conferì il medesimo diritto ad Arrigo IV.

(a) *Decretum electionis futuri Pontificis cum legatur eisdem Imperatoribus sepe directum fuisse , nusquam tamen legitur eosdem Romanorum electionem mutasse Hoc quis Domino contrarium erit , ut Ecclesia Pontifice careat ,*

usquodum decretum , quod ferebatur irret , & videret ; penitus respuere sequentes Imperatores pietate , religioneque prestantes . Cardinal. Deusdedit lib.1. contra Schismaticos .

rigo IV. Re di Germania: ond'è, che dove di questa concessione si abusarono in pregiudizio notabile della Chiesa, fu necessario rivocarla, come fu osservato da S. Anselmo Vescovo di Lucca scrivendo contro Guiberto Antipapa, intruso nel Pontificato da Arrigo IV. Re di Germania, dove parlando della Costituzione di Niccola II. in favore di quel Re scrive, che se la detta Costituzione dovesse ammettersi come fatta ragionevolmente; contuttociò il Re predetto co' suoi ottimati se n'erano resi indegni per l'abuso, che fatto n'aveano (a). Qui però è da notarsi esser falso, che i Principi nell'usare la loro autorità in queste elezioni pontificie assumessero, o richiamassero a loro diritto le parti, che competevano al Popolo, come esserisce Giannone: imperocchè è cosa certa, che gl'Imperadori Greci lasciarono interamente al Clero, ed al Popolo la libertà dell'elezioni, nè mai, come abbiamo detto, si prefero arbitrio di mutarla, e l'istesso fecero, in sentimento ancora degl'avverfarj, Lotario e i suoi successori Carolingi, e Ottone I. e i di lui posterì Principi Teutonici, come si raccoglie dalle concessioni pontificie, e da' diplomi di que' Principi, che si adducono in favore di questo diritto. Non vogliamo però negare, che nelle grandissime perturbazioni della Romana Chiesa, dopo la cadenza dell'Imperio de' Principi Franchi, per la prepotenza delle fazioni de' nobili, e prepotenti Romani, i quali nella creazion de' Pontefici si usurpavano tirannica dominazione, e, o costringevano colla forza, o corrompevano col denaro gli elettori, acciocchè quelli eleggessero al Pontificato, che erano loro più commodi, fu necessaria, e salutare l'autorità degl'Imperadori Teutonici, e fu anche spedito ricorrere ad essi, ed al loro ajuto, acciocchè di buoni Pastori provveduta fosse la Chiesa di Roma, e rimanessero repressè le violenze de' Magnati Romani. Ma questo ricorso, che da i buoni Ecclesiastici Romani si faceva agl'Imperadori Teutonici, acciocchè col loro consenso si tra sceglieffero dalla Germania uomini degni del Pontificato, non dava ad essi certamente alcun diritto di eleggerli, nominarli, o proporli, ma semplicemente gli eccitava ad eseguir quell'ufficio, che ad essi compete va di difensori, ed Avvocati della Chiesa, acciocchè col mezzo loro potesse la Romana Chiesa esser provveduta di Ottimi Pontefici, quali furono certamente Clemente II. Damaso II. San Lione IX. Vittore II. Pontefici trascelti dalla Ger-

(a) *Quod si admittendum est, ut vactione factum dicatur, obicimus ad hoc confutandum, prefatum Regem, & optimates ejus se ea con-*

stitutione indignos fecisse. S. Anselmus Lucensis lib. 2. contra Wibertum, seu Guibertum Antipapam p. 221.

Germania , da' quali fu riparata la disciplina , ed aboliti i disordini , e l' esempio loro fu imitato da Niccola II. da Alessandro II. , e da San Gregorio VII. Ond' è , che per queste cagioni sarebbe stato tollerabile , che l' elezione de' Romani Pontefici si facesse alla presenza de' Legati Imperiali , acciocchè colla loro autorità reprimeffero le violenze delle fazioni , e i popolari tumulti , e fossero osservate le disposizioni de' Canonì . Ma poichè il dover' aspettare questi Messi per la consagrazione del Pontefice eletto , portava pregiudizio alla Chiesa lasciandola lungamente priva del Pastore , e dall' altra parte la venuta di essi dopo fatta l' elezione non recava rimedio a i disordini , che in quella potevano esser accaduti , perciò , aggiunto l' abuso , che di questa disposizione fecero alcuni Principi , non potè tollerarsi .

XII. Da quanto abbiamo detto sin qui , rimangono confutate le ciancie del nostro Giannone sopra questo diritto da lui asserito dopo gl' Imperadori Greci negl' Imperadori discendenti da Carlo Magno , dicendo , che *questo Principe non volle esser riputato meno degl' Imperadori d' Oriente , i quali erano in possesso di confermare il Papa eletto , nè poteva esser consecrato , se prima l' Imperadore non l' approvava ; e che Carlo stabilì l' elezione del Pontefice Romano nella stessa guisa appunto com' era stabilito , quando gl' Imperadori d' Oriente dominavano Roma , cioè , che fosse il Papa eletto dal Clero , e dal Popolo , ed il decreto dell' elezione fosse mandato all' Imperadore , il quale se l' approvasse fosse l' eletto consecrato .* Che finalmente i successori di Carlo , Lodovico Pio , e Lotario si mantessero in questo possesso (a) . Ma queste , ed altre ciancie prese in prestanza , parte da' Protestanti , parte da Pier de Marca essendo state già da noi confutate , non con massime generali malamente fondate sù qualche passo particolare , ma colla serie successiva de' fatti , non pensiamo di doverci prender altra briga per impugnarle . Così ancora riman confutato ciò che egli francamente asserisce sopra la concessione fatta dall' Antipapa Lione VIII. *in un General Concilio tenuto nell' anno 964.* dicendo , che di questa concessione *non si dubita* (b) . Quando oggi tra gli eruditi non si dubita punto , che questo General Concilio di Lione VIII. e che questa concessione da esso fatta ad Ottone I. ed a tutti gl' Imperadori Germani suoi successori sia una marcia , e spacciata favola inventata dagli Scismatici , e portata in trionfo da' Protestanti ; come ancora non si dubita , che Lione VIII. fosse non Papa , ma usurpatore del Papato , de-

O o posto

(a) Giannone Tom. 7. lib. 6. cap. ult. p. 421. (b) Giannone lib. 8. cap. ult. pag. 518.

posto e scomunicato da Giovanni XII. nel Concilio Romano, i cui atti legittimi son recati dal Cardinal Baronio; e poi a viva forza intruso nuovamente nella Sede Romana, e restituito dall'istesso Ottone nell' Antipapato (a). Ma queste merci voglionfi lasciare a i Protestanti, acciocchè a loro talento possano spacciarle al vulgo imperito, come ha fatto ultimamente Everardo Ottone uomo certamente non imperito, ma estremamente portato da' pregiudizj della sua setta in una sua dissertazione del diritto dell' Imperadore sopra l' elezione del Romano Pontefice, dove ha accumulato con alcune cose vere quanto di falso, e di apocrifo fu questo proposito è stato inventato dagli scismatici, e dimostrato spurio, e favoloso con evidenti argomenti da uomini dotti (b). Ma avendo noi fatta menzione di questo Scrittore Protestante ci sembra opportuno di dover avvertire i Lettori, che poco distante dalla costui sentenza è il sentimento di Giannone intorno all' autorità de' Principi del secolo sopra le materie pertinenti alla Chiesa, sopra di che sono due errori, uno dommatico, l' altro popolare. L' errore dommatico è sostenuto da' Protestanti, i quali sottomettono alla cura, e alla potestà de' Principi laici il reggimento delle cose sagre costituendoli capi delle loro Chiese in tutto ciò, che riguarda l' esteriore regolamento de' Ministerj, e de' Ministri Ecclesiastici. Sopra questo preteso diritto hanno scritto Ugone Grozio, il Puffendorf, il Tommasio, ed altri, ed ultimamente il citato Everardo Ottone (c). L' altro errore popolare è di alcuni politici, o Regalisti, i quali non distinguendo quello, che a' Principi può appartenere per concessione apostolica sopra le materie di Chiesa da quello, che puramente nasce dalla loro secolare potestà, attribuiscono a diritto di loro autorità tutto quello, che essi lecitamente fanno, o posson fare per autorità della Chiesa. Noi non vogliamo aggravar Giannone coll' opporgli l' errore dommatico de' Protestanti, ma considerando, che egli costituisce i Principi direttori, e regolatori dell' Ecclesiastica disciplina, e che in tante materie di Chiesa, le quali sottopone all' autorità de' Principi non fa mai menzione de' privilegi loro conceduti dalla Chiesa

(a) Vide Baronium ad annum 964. n. 22. & 25. 26. & seqq. Pagium ad eundem annum n. 6. Concil. Roman. sub Joanne XII. apud Labbè Tom. XI. Concil. edit. Ven. col. 885. & seqq. Pagium Juniozem in Breviar. RR. PP. T. 2. in Leone VIII. Antipap. & Benedicto V.

(b) Everardus Otto dissert. iuris publici, & privati dissert. I. de jure Imperator, &c. cap. 2.

(c) Vide Grozium de Imper. Summ. Potest. circa Sacra. Puffendorf. de abit. Relig. Christ. §. 44. & seq. Thomafium vindic. jur. maj. circa facta & ejusdem Tractat. de jur. Princip. Evangelic. in controver. Theolog. item dissert. de jur. Princip. circa adiaphora. Everard. Otto par. 1. dissertat. jur. publici & privati. Orat. de jur. Imperat. & stat. circa sacra.

Chiesa stessa , diciamo , che egli camina sull' orlo del precipizio , e che distrugge que' principj , che egli nell' introduzione della sua Opera ha piantati , circa la distinzione delle due potestà , del Sacerdozio , e dell' Impero .

§. III.

Di altri errori di Giannone riguardanti la politica della Chiesa da Giustino II. sino a Leone Isaurico .

S O M M A R I O .

- I. *Massima da Giannone altrove insinuata circa la cognizione competente a' Vescovi nelle cause Ecclesiastiche quò nuovamente ripetute . Patrimonj Ecclesiastici , e beni temporali delle Chiese soggetti da Giannone alla giurisdizione de' Principi .*
- II. *Falsa asserzione di Giannone , che San Gregorio Magno condannasse colla scomunica alcuni Chierici Romani , perchè nelle cause spettanti alle possessioni temporali della Chiesa Romana non ricorressero al giudizio de' Magistrati . Rettori de' Patrimonj della Romana Chiesa quali fossero in tempo di S. Gregorio Magno , e loro officj spiegati . Chierici dal medesimo Pontefice proibiti dal farsi la giustizia colle loro mani . Per qual ragione fosse condannato il loro intraprendimento . Abuso dal medesimo Pontefice condannato ne' suoi Ministri , riprovato da lui anche ne' Ministri Imperiali .*
- III. *Patrimonj , e possessioni temporali delle Chiese soggetti , secondo Giannone , al pagamento de' tributi . Considerazioni , che debbono farsi sopra l'esenzione delle Chiese , e delle persone Ecclesiastiche dal pagamento de' tributi . Tale esenzione prescritta dal corso di molti secoli , e fondata sul consenso del Sacerdozio , e dell' Imperio .*
- IV. *Autorità de' Padri de' primi secoli inutilmente , e fuor di proposito da alcuni allegate per provare non solo , che quest' esenzione non discende dal diritto divino , ma ancora , che secondo questo , le Chiese , e gl' Ecclesiastici sono obbligati al pagamento de' tributi . Leggi de' Principi per le quali vien concessuta quest' esenzione spiegate .*

- V. *Varie, e diverse sorti di tributi, e da' quali sieno stati fatti esenti gli Ecclesiastici, e le Chiese dalle leggi degli antichi Imperadori. Per qual cagione da alcuna specie di tributo non esentati gli Ecclesiastici dalle antiche concessioni de' Principi.*
- VI. *Moltiplicazione de' beni temporali delle Chiese iniquamente attribuita da Giannone all' impostura degli Ecclesiastici, ed al loro illecito traffico delle cose sagre. Spirito di costui scoperto da suoi detti.*
- VII. *Conclusione dell' Opera contro Giannone.*

I. **N**on essendoci proposti in questo quarto libro di esaminare tutte le cose asserite da Giannone, e d'impugnare tutti i suoi abbagli, come abbiamo fatto ne' precedenti libri, ma solamente di toccarne alcuni de' più importanti, si faremo solamente ad osservare quasi scorrendo alcune cose, che dimostrano il suo mal talento contro la Chiesa. Primieramente adunque parlando egli dell'autorità, e giurisdizione de' Vescovi persevera in quella massima già di sopra da lui proposta, cioè, che *la loro conoscenza era ristretta come prima nelle cause Ecclesiastiche dove procedevasi per via di censura, e non avevano giustizia perfetta, non Tribunali, non Magistrati, e la loro cognizione non più si stese di quella, che Giustiniano avea lor data in quella sua Novella (a).* Ma essendo stato già da noi confutato in più luoghi questo suo errore, ed essendosi dimostrato, che la Chiesa ebbe sempre, e in ogni tempo il suo foro esteriore contenzioso, e giurisdizionale nelle cause di sua pertinenza (a), non pensiamo di doverlo qui confutare, essendo cosa certissima, che la Chiesa, e i Prelati di essa, non solo mantennero in questi tempi quella giurisdizione, che prima aveano, ma ebbero molte occasioni di maggiormente spiegarla, ed esercitarla. Secondariamente parlando costui de' beni temporali delle Chiese, specialmente de' Patrimonj, che questi aveano intitolati col nome di quel Santo, che le stesse Chiese aveano in ispeciale venerazione, così de' Patrimonj della Chiesa Romana detti di S. Pietro, favella: *Ma egli è ben da notare, che questo nome di Patrimonio, che la Chiesa di Roma avea in quelle Provincie, non significava qualche dominio supremo, o qualche giurisdizione della Chiesa Romana, o del Pontefice, che avesse sopra tali Patrimonj: erano essi a riguardo de' Principi, nelle cui Provincie stavano collocati, come tutti gli altri*
par-

(a) Giannone lib. 4. esp. ult. §. 7. pag. 295. | cap. 4. §. 1. 11. e 111. e Tom. 5. par. 2. cap. 6.
(b) Vedi Tom. 3. cap. 5. §. 1 e 11. Tom. 4. | §. 21.

particolari Patrimonj sottoposti alla giurisdizione di quel Principe dentro al cui stato quelli erano (a). Ma siccome costui avvanza senza alcuna prova, che questi Patrimonj della Romana Chiesa, i quali ella avea in varie Regioni, e Provincie, in Sicilia, in Africa, in Francia, in Dalmazia, in Calabria, in Abruzzo, in Benevento, in Napoli, ed altrove, erano soggetti alla giurisdizione, ed al dominio eminente di quel Principe, dentro al cui stato quelli erano collocati: così noi francamente neghiamo questa sua asserzione senza crederci obbligati a provare la nostra negativa.

II. Afferma in terzo luogo, che *tentarono alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana di far dell' intraprese [in detti Patrimonj], ma riusciron vani questi pensieri, ed i lor disegni, poichè ne' Patrimonj de' Principi quando non erano assegnati a' soldati, era posto un Governadore con giurisdizione per le cause, che intorno a quelle possessioni potevan nascere per la più facile esazion delle lor rendite, e per lo costringimento de' debitori: quest'istesse ragioni tentarono usurpare alcuni Ecclesiastici ne' Patrimonj di quella Chiesa: volevano farsi ragione per se stessi, e farsi la giustizia colle mani proprie; e non ricorrere al pubblico giudizio de' Magistrati, ma S. Gregorio istesso prudentissimo, e saggio Pontefice riprese questa introduzione, e comandò, e proibì sotto pena di scomunica, che non si facesse: nè i Principi ne' loro dominj vollero in conto alcuno tollerarla (b)*. A questo discorso ancora, essendo tutto ideale, e fondato solamente sulla riscaldata fantasia di costui, noi rispondiamo con una negativa dicendo esser falso, che da S. Gregorio fossero ripresi Ecclesiastici alcuni della Chiesa Romana perchè ne' Patrimonj ad essa spettanti per lo costringimento de' debitori volessero farsi giustizia colle lor mani, e non ricorrere al pubblico giudizio de' Magistrati. Bisogna pertanto avvertire, che alla custodia, ed alla cura de' Patrimonj di S. Pietro situati in diverse Provincie si costituivano da' Romani Pontefici alcuni Chierici della stessa Romana Chiesa Governatori di essi col nome di Rettori, come sappiamo dall' Epistole di S. Gregorio Magno. Due amplissimi Patrimonj possedeva la Chiesa Romana nel Regno di Sicilia, l'uno ne' territorj di Siracusa, di Catania, e di Girgenti, l'altro nel Territorio di Palermo, e il primo diceasi antonomasticamente il Patrimonio di Sicilia, di questo Patrimonio in tempo di San Gregorio Magno fu Rettore prima Pietro Sottodiacono (c), indi Cipriano Dia-

(a) Giannone loc. cit. §. 4. p. 306.

(b) Giannone, ivi.

(c) Vid. lib. 1. Epist. 9. 18. 36. 42. 44. 46. 56. 69. 71. 72. & 73. juxta nov. ordin.

Diacono (*a*), dappoi Romano difensore (*b*). Del Patrimonio di Palermo fu Rettore Fantino difensore (*c*), e prima di esso Benenato notajo (*d*), ed è da notarsi, che tanto i Difensori, quanto i Notaj della Romana Chiesa erano ascritti alla chercial milizia. Del Patrimonio della Calabria fu Rettore Sergio difensore (*e*), del Patrimonio che avea la Chiesa Romana nel Territorio di Napoli Fantino difensore (*f*), e del Patrimonio amplissimo di Campagna Pietro Sottodiano (*g*), indi Antemio Sottodiacono, a cui si trovano indirizzate moltissime lettere da San Gregorio. Del Patrimonio dell' Appia fu Rettore Felice Sottodiacono (*h*), del Patrimonio di Corsica Bonifacio Notajo (*i*), e del Patrimonio di Sardegna Vitale difensore (*k*). Del Patrimonio di Toscana fu Rettore Eugenio Diacono (*l*), del Patrimonio di Salona, o della Dalmazia Antonino Sottodiacono (*m*), e finalmente del Patrimonio, che avea nella Francia la Chiesa Romana fu Rettore Candido Prete (*n*). Or dalle lettere scritte da San Gregorio il Grande a questi Rettori de' riferiti Patrimonj ben può comprenderfi qual fosse il loro ufficio, e la loro autorità sopra la reggenza di essi, e de' Coloni, che li coltivavano, e quanto falsamente asserisca Giannone, che la Chiesa Romana non avesse alcuna giurisdizione sopra tali Patrimonj, e che fossero soggetti alla giurisdizione de' Principi, ne' cui stati erano situati, mentre dalle riferite lettere costa, che essi Rettori avevano autorità di terminare le differenze, che insorgevano tra i Coloni, ed erano Giudici de' piati, che nascevano tra essi, e i loro confinanti. Ma per scoprire il malizioso equivoco di Giannone, dove asserisce, che San Gregorio proibì sotto pena di scomunica, che i Cherici, cui era commessa la cura di detti Patrimonj si facessero giustizia colle mani proprie, e non ricorressero al pubblico giudizio de' Magistrati, convien sapere, che siccome oggi è in costume di porre alcuni

segni,

(*a*) Vid. S. Greg. Magn. lib. 3. Epist. 58. lib. 4. Epist. 6. & 16. lib. 5. Epist. 8. 17. 27. 34. 35. lib. 6. Epist. 4. 13. 20. & 39. lib. 7. Epist. 22. 41. & 49.
 (*b*) Vid. lib. 9. Epist. 18. 24. 26. 27. 39. 40. 62. 94. lib. x. Epist. 1. 10. 13. 53. 64. lib. xi. Epist. 21. 37. & 39. & lib. 12. Epist. 15. 25. 39. 42. & 49.
 (*c*) Vid. lib. 4. Epist. 45. lib. 8. Epist. 23. lib. 9. Epist. 55. 56. 83. & lib. 12. Epist. 4. & 10.
 (*d*) Vid. lib. 3. Epist. 27.
 (*e*) Vid. lib. 8. Epist. 9. 46. 101. & 102.

(*f*) Vid. lib. 10. Epist. 3. 14. & 27.
 (*g*) Vid. lib. 3. Epist. 1. 5. 19. 23. 34. 35. & 40.
 (*h*) Vid. lib. 9. Epist. 60. lib. 14. Epist. 14.
 (*i*) Vid. lib. 13. Epist. 23.
 (*k*) Vid. lib. 9. Epist. 2. 64. lib. xi. Epist. 29. lib. 14. Epist. 2.
 (*l*) Vid. lib. 12. Epist. 44.
 (*m*) Vide lib. 2. Epist. 20. lib. 3. Epist. 9. & 22.
 (*n*) Vid. lib. 6. Epist. 7. lib. 7. Epist. 24. lib. xi. Epist. 7.

fegni , che noi diciamo termini , a i terreni per disegnare , e distinguere le possessioni , che sono in proprietà di ciascheduno , così allora sopra i predj rustici , e urbani si affigevano alcuni titoli , che indicavano il possessore , e il signore di essi , de' quali titoli si fa menzione in una legge di Valentiniano , ordinandosi , che non si aggiungessero senza pubblica testimonianza (a) . Avvenendo pertanto , che alcuni Rettori de' Patrimonj dove sospettavano , che alcuna casa , o podere da altri posseduto , appartenesse a i beni del detto Patrimonio ponevano sopra quelli i titoli della Chiesa senza esame legittimo , e discussione della causa , perciò San Gregorio Magno proibì sotto pena di scomunica questa nuova consuetudine introdotta da alcuni Chierici (b) . Ma da questo non siegue già , che dove nasceva alcuna controversia , se alcun predio rustico , o urbano da altri posseduto , appartenesse , o nò alla ragione de' Patrimonj dovessero i Rettori di essi ricorrere a i pubblici Magistrati , ma solamente , che non dovessero i Rettori per qualunque pretesione , che avessero , spontaneamente farsi la giustizia da loro stessi intitolando al loro arbitrio senza discussione della causa , e senza autorità del Romano Pontefice i luoghi controversi . Il che chiaramente si raccoglie dal ricorso fatto da una certa Teodora Vedova di Petronio Notajo della Chiesa Romana contro Costanzo difensore del Patrimonio di Campagna a S. Gregorio Magno , lamentandosi , che da quello gli era stata irragionevolmente intitolata una Casa , che al suo Marito apparteneva : onde ordinò il Santo Pontefice , che alla detta Donna fosse restituita la Casa irragionevolmente intitolata a quel Patrimonio di San Pietro , scrivendo ad Antemio sottodiacono (c) . Non è però maraviglia , che il S. Pontefice proibisse sottopena di anatema a' suoi Ministri Ecclesiastici questo abuso di farsi la giustizia colle lor mani , mentre estremamente lo abborriva ancora ne' Ministri dell'Imperio : per la qual cosa scrivendo all'Imperadrice Costantina Conforte di Maurizio Augusto , e la-

(a) *Tituli quorum adiectione pradia nostris sunt conservanda substantiis , non nisi publica testificatione proponuntur . lib. 3. Codicis de bonis vacantibus .*

(b) *Consuetudo nova in Ecclesia hac , & valde reprehensibilis erupit , ac cum Rectores ejus Patrimonii Urbana , vel pradia juri illius competere posse suspicantur , fiscali more titulos imprimant , atque hoc , quod competere pauperibus estimant non judicio , sed manibus defendunt proinde presenti decreto constituo , ut si quis Ecclesiasticorum unquam titulos ponere sive in rustico sive in Urbano pradio sua*

sponte presumpserit , anathema sit . Decretum S. Greg. Mag. in Appendice ad ejus Epistolas sub §. 5. n. 3. juxta ordin. nov. PP. BB. S. Mauri . alijs Epist. 44. lib. 4. indict. 13.

(c) *Et quoniam docti sumus domum Petronii notarii S. R. E. cui Deo auctore presidemus a Constantio tunc defensore irrationabiliter titulata experientie tuae presentis precepti paginae demandamus , ut omni excusatione , vel dilatione omissa , deposito titulo eandem Domum presentium laetici Theodora relictae antedictae Petronii sine mora restituas .* Epist. 65. lib. 1. indict. 9.

e lagnandosi degli intollerabili aggravj, ed oppressioni, che faceano i Ministri di quel Principe a i Popoli d' Italia, tra le altre cose si lagna, che nell' Isola di Sicilia un certo Stefano Cartulario, o Amministratore del pubblico denaro invadendo le possessioni, e le Case di que' poveri Isolani, poneva sopra di esse titoli senza discussione di causa, e senza sentire le parti (a). Condanna adunque S. Gregorio Magno ne' suoi Ministri quell' abuso, che ei riprova ne' Ministri Imperiali nell' intitolare alle ragioni del Principe, o del Fisco i predj rustici, e urbani da altri posseduti senza esame, e senza discussione di causa, e senza ascoltare le ragioni della parte.

III. In quarto luogo asserisce Giannone in coerenza di quella giurisdizione, che egli dice, che competeva a' Principi su i Patrimonj della Chiesa Romana, che *pagavano perciò le possessioni Ecclesiastiche i tributi al Principe come tutti gli altri Patrimonj de' privati, siccome manifestamente appare dal „ Can. si tributum „ eh'è di S. Ambrogio: ed è chiaro, che l' Imperador Costantino Pogonato nell' anno 681. concedè esenzione da' tributi, che la Chiesa Romana pagava per lo Patrimonio di Sicilia, e di Calabria. E l' Imperador Giustiniano Ritmeno successor di Costantino, nel 687. rimise il tributo, che pagavano i Patrimonj di Apruzzo, e di Lucania (b).* Ma poichè grave altrettanto, quanto invidiosa ed a' nostri tempi agitata materia, tocca quì in poche parole il nostro Giurisperito, non crediamo noi di dover ripetere da' suoi principj quell' esenzione, che godono le possessioni, e i Patrimonj Ecclesiastici dal pagamento de' tributi, ma ci contenteremo di porre sotto gli occhi degl' uomini saggi, e non prevenuti da privato impegno alcune considerazioni, onde si possa comprendere il vero stato di questa materia. Primieramente adunque per provare il diritto competente a i beni delle Chiese sopra l' esenzione da' tributi, stimiamo cosa del tutto inutile il ricercare l' origine di essa, o dalla ragione divina, oppure dalla concessione liberale de' Principi, e ammettendo, che questa sorta di esenzione, che chiamiamo immunità reale, non proceda dal diritto divino, ma dalla liberalità, e dalla indulgenza de' Principi; contuttociò essendo ella fondata sulla prescrizione di molti secoli, stimiamo cosa irragionevole porla oggi in controversia, e pretendere-

(a) *In Sicilia autem Insula Stephanus quidam marinarum partium Chartularius, tanta prejudicia, tantasque oppressiones operari dicitur, invadendo loca singulorum, atque sine ratione causarum per possessiones, ac domos*

titulos ponendo, ut si velim acta ejus singula, qua ad me pervenerunt, dicere, magno volumine hec explere non possim. Epik. 41. lib. 3. Indict. xi.

(b) Giannone loc. cit.

tendere, che ella debba crollare dal suo fondamento stabilito sul dorso di tanti secoli. E certamente quando il Sagro Concilio di Trento parlando di questa Immunità la disse costituita per ordinazione di vana, e per canonici stabilimenti (a), da queste parole ci viene indicata la fondazione di quest'esenzione così stabile, che possa prendere a scherno gli urti manifesti, e l'insidiosi strattagemmi di coloro, che tentano abatterla. Imperocchè quantunque non si voglia inferire, che per l'ordinazione di Dio intenda il Sagro Concilio indicare il diritto divino da cui discen da quest'immunità; egli è tuttavia certo, che con quelle parole venne a spiegare una speciale provvidenza divina, ed un'approvazione del divino volere di quella esenzione, che da' Principi della terra è stata concessuta alle Chiese, ed alle persone Ecclesiastiche, come quella, che secondo il sentimento di S. Tommaso d'Aquino è richiesta dall'equità naturale, manifestata dal sentimento, che ebbero in ogni tempo le genti, di questo privilegio dovuto da' Principi al Sacerdozio (b). Reca il Santo Dottore l'esempio di Faraone riferito nel Capitolo 47. della Genesi, dove narrafi, che avendo quel Principe fatta tributaria per la quinta parte al suo errario tutta la terra d'Egitto, da questa legge esentò la terra de' Sacerdoti, a' quali nulladimeno somministravanfi dal pubblico gli alimenti. Ma oltre quest'esempio, altri ancora ne vengono somministrati, così dalla divina scrittura, come dagli Storici profani. Nel libro 1. d'Esdra al Capitolo 7. narrafi, che Artaserse quantunque Principe gentile, e idolatra comandò, che i Sacerdoti, e i Leviti, ed altri ministri del vero Dio non fossero soggetti da' suoi ministri al pagamento di alcun tributo (c). Questo riconoscimento che ebbero i Gentili dell'esenzione da' pubblici pesi dovuta a i Ministri della Religione, ci vien anche confermato da Plutarco nella vita di Camillo, e da Giulio Cesare ne' suoi Commentarj, dove parlando de i Druidi Sacerdoti gentili nelle Gallie, narra, che questi erano esenti da i tributi della milizia, ed erano immuni da tutte le altre cose (d). Quindi il medesimo S. Tommaso spiegando quest'equità naturale inse-

Tom. VI,

P p

gna,

(a) *Ecclesia & personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione, & Canonice Sanctionibus constituta.* Concil. Tridentin. Sessione 25. cap. 20.

(b) *A debito solvendi tributum liberi sunt Clerici ex privilegio Principum. Quod quidem aequitatem naturalem habet; unde etiam apud Gentiles liberi erant a tributis illi, qui vacabant rebus divinis.* S. Thomas lectione I. in cap. 13, Epist. ad Roman.

(c) *Vobis quoque notum facimus de universis Sacerdotibus, & Levitis, & Cantoribus, & Janitoribus & Ministris Domus Dei hujus, ut vestigal, & tributum, & annonas non habeatis potestatem imponendi super eos.* Esdræ l. 1. cap. 1.

(d) *Druides abesse consueverunt, nec tributa veluti reliqui pendunt, militia vacationem, omnemque rerum habent immunitatem.* Caesar de bello Gallico lib. 6.

gna, che siccome appartiene a' Regi la sollecitudine, e la cura del pubblico bene nelle cose temporali, così a i Ministri del Signore appartiene la cura spirituale delli stessi Principi nelle cose spirituali: onde ministrando in queste a Dio, ricompensano i Regi per la cura, che essi prendono della lor pace (a). Ne già fu il primo S. Tommaso d'Aquino, il quale dall'esempio di Faraone, che esentò da' tributi le possessioni de' Sacerdoti degl' Idoli trasse argomento di quell'equità naturale, per cui è dovuta a' ministri del vero Dio quest' esenzione. San Giovanni Grisostomo spiegando quel passo medesimo della Genesi, di cui si vale l'Angelico S. Tommaso ne fa sapere, che se tanto rispetto ebbero i Principi gentili verso i Sacerdoti degl' Idoli, perche credevano, che l'onore ad essi concesso ritornasse nel culto de' loro Dei, maggiore, o almeno egual riguardo debbesi avere per li ministri del vero Dio, cui è commesso il Sacerdozio cristiano, essendo cosa certa che l'onore loro prestato risulta in onore del vero Dio (b). Avendo dunque anche i Gentili conosciuto, che l'onore prestato a i Sacerdoti ritornava in culto di Dio, e che perciò conveniva, che essi andassero esenti da' comuni pesi della Repubblica: onde Aristotele nè insegnò, che sebbene erano necessarie alla Repubblica l'agricoltura, le arti meccaniche, ed altri bassi esercizi; contuttociò nè alcuno Agricoltore, nè artefice, nè impiegato in altri infimi esercizi dovèa esser deputato al Sacerdozio (c): ciò fa argomento, che l'esenzione concessa a' Ministri del vero Dio da i comuni pesi della Repubblica è fondata sulla naturale equità, e che perciò meritamente dal Sagro Concilio di Trento fu detto, esser stata questa immunità delle Chiese costituita dalla divina ordinazione, per cui volere e la stabilirono i Principi colle lor leggi, e la confermò la Chiesa co' suoi Canoni, e dal consenso comune di tutti gli Scrittori Cattolici Teologi, Canonisti, e Giuriconsulti, per lo corso di molti secoli fu giudicata convenir loro per onore del vero

(a) *Hoc autem ideo æquum est, quia sicut Reges sollicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita Ministri Dei in spiritualibus; & sic per hoc, quod Deo in spiritualibus ministrant, recompensant Regi, quod pro eorum pace laborat.* S. Thomas loc. cit.

(b) *Audiant qui nunc vivunt quantam olim Sacerdotum Idolorum curam habuerint, & discant ut vel saltem parem habeant honorem: iis quibus omnium Dei ministerium creditum, & qui Sacerdotio insigniti sunt. Si enim errantes illi & tantam Idolorum curam habentes, quia ex hoc putabant Idola magis coli, ita eorum*

Ministros colebant: quanta non condemnatione digni, qui nunc minuunt, quod ad illorum spectat cultum? An nescitis honorem ad Deum ipsum transferre. S. Joannes Crisostom. Homil. 65. in cap. 47. Genes. Ex interpret. P. Montfaucon Tom. 4. pag. 626.

(c) *Reliquum est ex his qui supra numerati sunt genus Sacerdotum esse, quorum institutio manifesta est. Neque enim agricola, neque artifex, neque vilium exercitorum quisquam Sacerdos est deputandus. Honor enim Diis est a civibus impendendus.* Aristoteles lib. 3. politicor. cap. 9. ex interpret. Leonardi Aretini.

vèro Dio alle sue Chiese, ed a' suoi Ministri . Per abbattere adunque un fondamento così stabile , e per insegnare , che possano i Principi rivo- care questo privilegio conceduto alle Chiese , senza che si possa loro resistere senza colpa , non vi vuole minor coraggio di quello , che ebbe Lutero , il quale insegnò , che se i Principi rivocassero la libertà conceduta alle persone , ed a' beni degl' Ecclesiastici , non potrebbe resi- sterfi loro senza peccato . La qual proposizione per altro fu dalla sagra Facoltà Teologica di Parigi censurata come falsa , empia , scismatica , fnervativa della libertà Ecclesiastica , e nutritiva dell' empietà ti- rannica (a) .

IV. Supposto adunque questo consenso del Sacerdozio , e dell'Im- perio , e questo sentimento di tutti gli scrittori Cattolici costantemen- te tenuto per lo corso di molti secoli , è cosa inutilissima , e fuori di proposito il cercare , se prima del sesto secolo avessero , o non avesse- ro le Chiese , e gli Ecclesiastici questa sorta d' Immunità , bastando che per le leggi de' Principi , e per li Canoni della Chiesa sia stata dap- poi generalmente stabilita come decente al ministero Sacerdotale , e conducente all' onore , ed al culto di Dio . Per la qual cosa molto leg- germente , e vanamente si sono ingegnati alcuni Scrittori de' nostri tempi di mostrare , che ne' primi Secoli anche dopo la pace data da Co- stantino alla Chiesa non godeffero le Chiese , ed i Cherici per riguardo de' beni Ecclesiastici l' esenzione da i tributi , e si sono dati la pena di allegare in schiera le autorità de' Padri per dimostrare non pure , che questa esenzione non discende dal diritto divino (ciò che sarebbe tol- lerabile) ma che in oltre per divino precetto , e le Chiese , ed i Che- rici sono obbligati per li beni Ecclesiastici , che godono , al pagamento de' tributi , ciò , che per non dir cosa più grave , è oltraggiosissimo , e ingiuriosissimo alla disposizione de' Sagri Generali Concilj , i quali ri- ferendo questa esenzione alla divina ordinazione escludono certamente il precetto contrario : onde vengono ad esser tacciati di prevaricato- ri del diritto divino . Altro è adunque , che per l' autorità de' Padri possa mostrarsi non discendere questa Immunità dal diritto divino , al- tro è che per diritto divino le Chiese , e gli Ecclesiastici non debbono esser esenti dal pagamento de' tributi . Tutti i Padri , e antichi , e re- centi ammoniti dagl' insegnamenti di Cristo in S. Matteo *di rendere*

P p 2

quel

(a) Propositio Lutheri
*Si Imperator , vel Princeps revocent liber-
 tatem datam personis , & rebus Ecclesiastico-
 rum , non potest ei resisti sine peccato .*
 Censura Facultatis Theologicæ Parisien.

*Hæc propositio est falsa , impia , schismatica ,
 libertatis Ecclesiastica enervativa , ac impieta-
 tis tyrannica excisativa , & nutritiva .* Apud
 Antonium Charlat. in præfat. ad Tom. 3. de li-
 bert. Eccles. Gallic. pag. 8.

quel che è di Cesare, a Cesare, e quel che è di Dio, a Dio (a) e dagli ammaestramenti dell' Apostolo nell' Epistola a' Romani di rendere e l' ossequio, e i tributi a i Principi della terra (b) comunemente hanno insegnato, che i Cristiani per la legge di Cristo Signor nostro non sono sciolti dal debito di pagare a' Principi i tributi, anzi dalla medesima disciplina cristiana vi vengono obbligati, ma non mai hanno detto, nè insegnato, che a quest' obbligo sieno tenute le Chiese, e le persone Ecclesiastiche, che anzi molti di essi sull' esempio di Cristo, che non essendo certamente tenuto al pagamento de' tributi, nulladimeno volle pagar il censo per non scandalizzare i Giudei, come si ha dal Capo dicessettesimo di S. Matteo, hanno tratto argomento, che i Cherici, e i Ministri consagrati al suo culto, come quelli, che più specialmente sono della sua famiglia vanno esenti dal pagamento de' tributi. Narra il Vangelista S. Matteo, che essendo venuto il nostro divin Salvatore nella Città di Cafarnaò, coloro, che aveano la cura di riscuotere il tributo del didramma, dissero a S. Pietro: il vostro Maestro non paga il didramma? Volendo San Pietro riferire questa proposta al Salvatore, prevedendo egli che cosa fosse per dire, lo prevenne dicendo: che ti pare o Simone? I Regi della terra da quali persone ricevono il tributo, o il censo? Da' tuoi Figliuoli, oppure dagl' alieni? E quello disse dagl' alieni. Rispose il Signore: dunque liberi sono i Figliuoli, ma per non scandalizzar costoro v'è al Mare &c. (c) Da queste parole S. Girolamo, S. Ambrogio, e S. Agostino inferiscono, che gli Apostoli, i quali componevano la famiglia di Gesù Cristo, erano esenti dal pagamento de' tributi (d). Non ci sono per altro ignote le risposte, che si danno a i passi di questi Padri. Primieramente si dice, che il tributo del didramma, di cui parlasi in S. Matteo, non era quello imposto da Cesare, ma quello, che avea comandato Iddio a tutti i Figliuoli d'Israelle in uso del Tempio, come sponde S. Ilario, seguito dal Cardinal Bellarmino

(a) Matthæi cap. 22.

(b) Epist. ad Romanos cap. 13.

(c) *Quid tibi videtur Simon? Reges terre a quibus accipiunt tributum, vel censum? A Filiis suis, an ab alienis? Et ille dixit: ab alienis. Dixit illi Jesus: ergo liberi sunt Filii. Ut autem non scandalizemus eos vade ad mare, & mitte hamum, & eum piscem, qui primus ascenderit, tolle, & aperto ore ejus invenies staterem. Illum sumens da eis pro me, & te.* Matthæi cap. 17.

(d) *In omni Regno intelligendum est liberum esse Filios, id est, non esse vestigales. Multo ergo magis liberi esse debent in quolibet Regno terreno Filii Regni illius, sub quo sunt omnia Regna terrena.* S. Augustinus lib. 1. in Matthæum cap. 23.

Ille pro nobis e crucem sustinuit, & tributa reddidit, nos pro illius honore tributa non reddimus, & ovari filii Regis a vestigalibus sumus immunes. S. Hieronymus in Matthæum cap. 13.

mino (a): ma si risponde, che S. Girolamo tenne il sentimento contrario, e spese questo passo del tributo, o del censo, che i Giudei doveano pagare a Cesare, e contuttociò inferì che gli Apostoli come ministri del Signore, e come suoi speciali figliuoli erano esenti da questo pagamento. Oltre di che, se il Signore come figliuolo di Dio potè esentare, ed esentò dal tributo imposto dall' eterno suo Padre i suoi Apostoli come quelli, che egli avea specialmente adottati nella sua famiglia, molto più li dichiarò esenti dal tributo de' Re della terra: tanto maggiormente che egli parlò de' tributi, e de' censi da' quali vanno esenti i figliuoli, e i familiari de' Regi terreni, facendo la comparazione tra questi, e i figliuoli del Re Celeste. S. Ambrogio ancora quando disse in persona di Cristo, niente debbono Pietro, nè gli Apostoli miei, perchè non sono di questo Mondo, parlò del tributo di Cesare. Secundariamente dicono, che dalle parole del Salvatore non si possa inferire, che gli Apostoli fossero liberi dal pagamento de' tributi: posciachè egli parlò generalmente de' suoi figliuoli adottivi: essendo che adunque non solamente gli Apostoli, e tutti i Cherici, ma ancora per egual ragione tutti i giusti, e tutti i Cristiani son figliuoli adottivi di Dio, ne seguirebbe, che tutti i Cristiani, come vogliono gli empj Anabattisti, fossero esenti dal pagare i tributi a' Principi legittimi, il che ripugna apertamente alla divina Scrittura. Ma a questo si risponde, che i Padri da noi allegati, con tutti i Cattolici espositori, e Teologi riconoscono in queste parole del Salvatore una speciale adozione de' suoi Apostoli, e de' loro successori nel ministero Ecclesiastico, come quelli, che sono riputati quasi della famiglia di Cristo; e che per questo appunto errano gli Anabattisti, perchè vogliono far comuni a tutti i Cristiani le speciali prerogative, che furono dal Signore conferite a' suoi Apostoli, ed a' loro Successori nel ministero Ecclesiastico. Dicono in terzo luogo, che S. Ambrogio non fondò l' esenzion di S. Pietro, e degl' altri Apostoli dal tributo dovuto a Cesare sulla ragione, che si adduce della medesima esenzione dal pagamento del didramma, cioè, perchè gli Apostoli erano deputati specialmente quasi della famiglia di Cristo Signor nostro, ma perchè nè Pietro, nè gli Apostoli possedevano cosa alcuna in questo Mondo, adducendo l' esempio de' fanciulli Ebrei non obbligati a pagare il tributo al Re di Babilonia, perchè non possedevano cosa alcuna di quelle, che erano sotto il Rè

terre-

Nihil debet Petrus, nihil Apostoli mei, quia non sunt de hoc mundo, etsi in hoc mundo sunt. S. Ambrosius Epist. 7. ad Iustum juxta

nov. ordin.

(a) Vide Bellarminum de exactione Clericorum cap. 1.

terreno . Ma a questo si risponde , che il Santissimo Arcivescovo istituendo il paragone tra quelli , cui era la principal cura di questo Mondo , ed i suoi Apostoli , cui la principal cura era di Dio , insegna , che da quelli dovea rendersi il tributo a Cesare , e non da questi (a) . Che se per ragione solamente della povertà di Cristo Signor nostro , e de' suoi Apostoli avesse creduto S. Ambrogio fondata la loro esenzione dal pagamento del censo dovuto a Cesare , di niun valore sarebbe stato il suo argomento : Conciosiacchè non si parlava del tributo reale fondato sulle possessioni , e su i terreni , ma del tributo personale , o sia del testatico , o capitazione , che da' Giudei si pagava a Cesare , il qual censo , o tributo da tutti dovea pagarsi , ancorchè non avessero terreni , o possessioni , ma colle loro arti , e colle loro industrie si guadagnassero il pane : onde è che il non aver gli Apostoli fondi , e stabili temporali non potea scusarli dal pagamento del censo , di cui parla S. Matteo (b) , [Costando dal sagro testo , che era stabilita la qualità particolare della moneta , con cui dovea farsi il pagamento , e perciò S. Matteo lo chiama *numisma census*] quando altra ragione non fosse concorsa ad esentarli . Queste autorità de' Padri , che abbiamo addotte non sono state da noi riferite , per dimostrare , che per ragion divina sieno le Chiese , e gli Ecclesiastici esenti dal pagamento de' tributi , ma solamente per far comprendere , che quando essi generalmente predicarono il divino precetto di pagare i tributi a i Principi della terra , non intesero comprendere in questa legge generale anche i ministri di Dio , ma tutti gli altri Cristiani , e che se essi Padri non sdegnarono pagare questi tributi , ciò fecero non perchè si credessero obbligati dalla divina legge , ma imitando l'esempio del Signore , che per non recare scandalo a i Giudei pagò il tributo del didramma , si soggettarono a questo pagamento per non scandalizzare i semplici , contendendo cogli esattori di essi tributi , e co i Principi , che da loro gli esigevano , come osserva opportunamente il Tommasino (c) .

Ammoniti poi i Cristiani Imperadori del debito , che essi aveano di esentare le Chiese , e gli Ecclesiastici da i pesi comuni della Repubblica

(a) *Quibus enim prior esset cura Mundi ab eis prius , solvendum foret , quod erat Mundi , unde & ait : „ Reddite „ idest vos reddite que sunt Cesaris apud quos figura , & imago Cesaris invenitur : Et paulo post : ideo Dominus ait : „ Reddite „ idest , vos reddite qui protulisti imaginem Cesaris , apud quos invenitur : Ero autem nihil debeo Cesari , quia nihil hujus mundi habeo , nihil debet Petrus , nihil Apostoli*

mei , quia non sunt de hoc mundo , & si in hoc mundo sunt , ego misi eos in hunc Mundum , sed jam non sunt de hoc mundo , quia mecum sunt supra mundum . S. Ambrosius Epist. 7. class. 1. n. 16. & 17. juxta ordin. PP. Benedict. S. Mauri .

(b) Matthæi cap. 22.

(c) Thomassinus de Benefic. par. 3. lib. 1. cap. 33. in fine .

blica, non punto decenti al loro sagro ministero, concessero alle Chiese, e ad essi Cherici questa Immunità, avendo nel concederla riguardo all'onore, ed al culto dovuto al vero Dio. Il primo Imperadore, che esentasse da tutti i pesi le persone di Chiesa fù il gran Costantino, il quale nel suo V. Consolato, cioè l'anno cccxix. per una sua legge ordinò, che i Cherici applicati a i ministerj divini fossero scusati da i pubblici pesi (a). Ma a vero dire questa legge non riguarda l'esenzione de' Cherici da' tributi personali, o reali, ma solamente la loro immunità da i pubblici officj, e dalle funzioni, che doveano eseguirsi da quelli, che erano ascritti alle Curie, i quali a loro spese doveano soffrire il carico del decurionato, come altrove abbiamo detto. Ma nell'anno cccxxv. concesse pienissima esenzione da i tributi a tutti i beni delle Chiese Cattoliche, esentandoli in quella guisa, che egli esentò i suoi beni privati, la famiglia di Eusebio es Consolo, e i terreni di Arface Re di Armenia (b). Questa legge però riguarda i fondi spettanti al corpo delle Chiese, non i beni privati de' Cherici, e delle persone Ecclesiastiche. Nell'anno poi cccliii. Costanzo Figliuolo del gran Costantino esentò tutti i Cherici, e tutti coloro, che servivano alle Chiese da tutti i pesi, e tributi straordinarj, eziandio da quelli, che si esigevano per la negoziazione, stendendo il privilegio anco alle loro mogli, ed a loro figliuoli (c). Questa legge indirizzata a tutte le Provincie, e a' tutti i Popoli soggetti al Romano Imperio riguarda le persone de' Cherici, e la loro esenzione da tutti i tributi personali, e patrimoniali di qualsivoglia sorta essi fossero, e per qualunque ragione si esigessero, eziandio per la negoziazione, e si stende ancora a i figli, alle mogli, e a i famigliari degl'istessi Cherici. Questa medesima legge fu confermata dall'istesso Imperadore nell'anno ccclvii. (d). Ma nell'an-

no

(a) Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, idest, hi qui Clerici appellantur ab omnibus omnino muneribus excusantur, ne sacri- lego livore quorundam a divinis obsequiis av- ceantur. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. l. 2.

(b) Præter privatas res nostras, & Ecclesias Catholicas & Domum Clarissime memorie Eusebii ex Consulibus, & ex Magistris Equitum, & Peditum, & Arfacis Regis Armeniorum; nemo ex nostra jussione præcipuis emolumentis familiaris juretur substantiæ . . . ideoque omnes pensare debent. Cod. Theod. lib. xi. Tit. 1. l. 3.

(c) Ut Ecclesiarum casus concursu populorum ingentium frequentetur, Clericis, ac Ju-

venibus præbeatur immunitas; repellaturque ab his exactio munerum sordidorum; negotiatorumque dispendiis minime obligentur; cum certum sit, questus quos ex tabernaculis atque ergasteriis colligunt pauperibus profuturos. Ab hominibus etiam eorum, qui mercimoniis studeant cuncta dispendia abesse sancimus. Per angariarum quoque parili modo, cesset exactio, quod conjugibus, & liberis eorum, & ministeriis majoribus pariter, ac faminis indulgemus, quos a censibus etiam jubemus perseverare immunes. L. x. Cod. Theod. lib. 16. de Episc. & Cleric.

(d) L. 14. Cod. Theod. lib. 26.

no cccLx. sdegnato Costanzo co' Vescovi Cattolici del Concilio infau-
sto di Rimini, da lui in quella Città artificiosamente trattiene colla vio-
lenza de' suoi Ministri, avendolo quelli pregato a concedere loro piena
esenzione da tutti i pubblici pesi, rivoce le leggi ample antecedente-
mente fatte in favore de' Cherici, ed a persuasione degli Ariani soggettò
essi Cherici a tutti i pesi, e tributi straordinarj, e ordinarj, a riserva
solamente di que' Cherici poveri, i quali per mezzo di piccola nego-
ziatione cercavano di guadagnarsi unicamente il vitto, e il vestito,
la qual legge volle, che valesse ancora per quelli, che aveano certi
uffici circa l'ossequio de' defonti, e dicevansi *copiate*, cioè a dire ope-
rarj, e lavoratori ἀπὸ τοῦ νότου καὶ κοπιῶσαι altrimenti detti *Fossarj* (a),
i quali erano riputati come attinenti al servizio delle Chiese, vo-
lendo, che tutti questi soggiacessero a tutti i pesi fiscali (b). La
qual legge, come osserva il Gottofredo ne' commentarj della me-
desima, e l' Autore della Critica Baroniana, fu molto applaudita
da' Vescovi Ariani (c), ciò che anche apertamente si raccoglie
dall' ultime parole della stessa legge. Qu) però conviene avvertire,
che questa legge non riguarda le Chiese, nè i beni di esse,
ma le persone solamente de' Cherici, e le loro private possessioni, co-
me consente anche il Gottofredo nel commento di essa, dicendo, che
mente di Costanzo fu soggettare le persone de' Cherici, non solamente
a i tributi ordinarj, o alla contribuzione canonica, ma ancora alle
gravezze, e alle contribuzioni straordinarie. Non è certo però, che
Costanzo lasciando esenti le Chiese, e i beni di esse dalle contribuzioni
straordinarie, le volesse soggette a i tributi ordinarj, e canonici,
anzi sembra, che egli le volesse esenti anche da questi pesi: imperoc-
chè dicendo, che nel Concilio di Rimini essendosi trattato de' privilegj
de' Cherici si era venuto alla disposizione, che i terreni spettanti alle
Chiese fossero esenti dalle pubbliche funzioni, e non fossero inquietati
per l' esazioni; soggiunge, che egli poco prima aveva ributtato que-
sto pe-

(a) Vid. Pagium in Critic. ad annum 357.
n. 12.

(b) Clerici vero vel hi quos Copias recens
usus instituit nuncupari, ita a sordidis mune-
ribus debent immunes, atque a Collatione pra-
stari, si exiguis admodum mercimoniis tantum
sibi victum, vestitumque conquirent. Reliqui
autem quorum nomina negotiatorum matricula
comprehendit, eo tempore quo collatio celebra-
ta est, negotiatorum, munera, & pensatio-

nes agnoscant, quippe postmodum Clericorum
se casibus aggregarunt. De his sane Clericis
qui praedia possident, sublimis auctoritas tua,
non solum eos aliena iuga nequaquam statuet
excusare: sed etiam his quae ipsi possident eos-
dem ad pensanda fiscalia perurgeti: universos
namque Clericos possessores duntaxat provincia-
les pensationes fiscalium recognoscere iubemus.
L. 15. Cod. Theod. lib. 16. de Episc. & Cleric.

(c) Vid. Pagium ad annum 360. n. 16.

sto peso, che per lo innanzi sostenevano i beni Ecclesiastici (a). E comechè il Gottofredo in quell' ultime parole abbia preteso, che l' Imperadore significava per esse aver egli rigettata la supplica de' PP. Riminesi circa l' esenzione delle Chiese da' pesi ordinarj; contuttociò non parlando l' Imperadore di quella legge, che allora egli stabiliva, ma di un'altra, che poco prima avea fatta, molto è più probabile il sentimento del Tillemont, il quale ha creduto, che per le sopradette parole dobbiamo intendere, che dall' Imperadore si fosse ributtato il peso, che prima sostenevano i beni delle Chiese (b). La qual cosa pare, che possa confermarci dalla testimonianza che rende l' istesso Costanzo nel fine della stessa legge, cioè, che la sua deliberazione era stata approvata da' Vescovi dell' Italia, della Spagna, e dell' Africa, e lodavano, che a riserva de' terreni, e delle possessioni spettanti alla Chiesa, tutti i Cherici fossero tenuti a sostenere i pubblici pesi, e le altre funzioni (c). Nè quì può ostare la parola *Professione*, che si dice appartenere alle Chiese quasi, importasse descrizione di terreno tributario, mentre questa voce significa ancor possessione, come apparisce da alcune leggi del Codice Teodosiano (d). Nè può dirsi, che la parola *prater* possa aver quì significato ampliativo, che significhi, *oltre*, ma la costruzione delle parole porta significato separativo, e sta per la voce *eccettochè*, o *a riserva*, come sta appunto nella legge sopra citata di Costantino *prater privatas res nostras &c.*

Ma chechessia di ciò non volendo noi brigare su questo punto, certa cosa è, e dall' istesso Gottofredo costantemente affermata, che le Chiese, ed i loro beni furono esenti da i pesi, e dalle contribuzioni straordinarie. In quanto poi alle persone de' Cherici, il medesimo Costanzo nell' anno cccclxi. ed ultimo della sua vita rivoce in parte la legge precedente determinando, che in qualunque Città, Vico, Terra, e Castello fossero i Cherici esenti da tutti i pesi, e gli ufficj personali assegnando per ragione, che la salute della Repubblica più si

Tom:VI.

Qq

con-

(a) In Ariminense Synodo super Ecclesiarum, & Clericorum privilegiis tractata habito usque eo dispositio progressa est, ut jura que videntur ad Ecclesiam pertinere a publica functione cessarent, inquietudine desistente: quod nostra videtur dudum sanctio repulisse. L. citata.

(b) Tillemont memorie degli Arianj articol. 80.

(c) Maxime cum in Comitatu tranquillita-

tis nostra alii Episcopi, qui de Italia partibus venerunt, & illi quoque qui ex Hispania atque Africa commearunt probaverint, id maxime jure convenire, ut prater ea jura, & professionem, qua ad Ecclesiam pertinet, ad universa munia sustinenda translationesque faciendas omnes Clerici debeant attineri. L. cit.

(d) Cod. Theodof. lib. 10. tit. 14. si peritio- nis socius l. 2.

contiene nella Religione, che negli ufficj, e ne' travagli corporali (a): Avendo poi Giuliano Apostata succeduto nell' Imperio a Costanzo, rivocati tutti i privilegj, e l' esenzioni concesute alle Chiese, ed a' Cherici, furono i medesimi privilegj restituiti da Valentiniano Augusto, e abolite l' empie leggi di Giuliano (b). Nell' anno ccclxxvii. Graziano Augusto confermò l' immunità de' Cherici da tutti i pesi personali (c), e nell' anno ccclxxx. stese la medesima immunità a tutti i Custodi delle Chiese, e de' luoghi Santi, cioè come alcuni vogliono de' Santuarj di Palestina. Nell' anno ccclxxxv. g^l Imperadori Arcadio, ed Onorio confermarono tutti i privilegj conceduti alle Chiese, ed alle persone Ecclesiastiche (d). L' anno ccclxxxvii. i medesimi Augusti proibirono sotto gravi pene, che fossero diminuiti i privilegj per riverenza della Religione ottenuti dalle Chiese, determinando, che quelli, che ad esse Chiese servivano godeffero i medesimi privilegj, che godevano le Chiese (e), e nell' anno ccclxxxix. i medesimi Principi stabilirono una grave multa pecuniaria contro coloro, che temerariamente violassero, o per dissimulazione obliassero i privilegj accordati alle Chiese, sottoponendo alla medesima pena gli Eretici, ed altri uomini cattivi, i quali surrettiziamente impetrassero alcuna cosa contro le Chiese, ed i Cherici, e contro i privilegj loro conceduti (f), e nell' anno ccccvii. volendo i medesimi Principi, che fossero Santi, ed inviolati questi privilegj, determinarono, che per difesa di essi dalle Chiese medesime, dal numero degli scolastici, che erano Avvocati, si eleggessero difensori, acciocchè quando erano da alcuni posti in contrasto gli difendessero innanzi a' Giudici (g). Ma più amplamente, e chiaramente nell' anno ccccxi. Onorio Augusto esentò le possessioni, e i poderi Ecclesiastici dedicati all' uso delle cose celesti da tutti i pesi, e le funzioni, che si dicevano sordide, e da tutti i tributi straordinarj, lasciando solamente ad essi il peso della contribuzione Canonica, quando però fosse richiesta dalla necessità eventuale, sottoponendo al perpetuo esilio, o alla deportazione chiunque sagrilegamente osasse contravenire alle disposizioni di questa legge (h). Amplissima dunque fu l' esenzione con-

(a) *Scientus magis Religionibus, quam officijs, & labore corporis, vel sudore nostram Rempublicam contineri.* L. xvi. Cod. Theod. de Episc. & Cler. lib. 16.

(b) Leg. xviii. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16.

(c) Leg. xxiv. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16.

(d) Leg. xxix. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16.

(e) Leg. xxx. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16.

(f) Leg. xxxiv. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16.

(g) Leg. xxxviii. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16.

ceduta a i terreni , ed alle possessioni delle Chiese da questa legge di Onorio , mentre l'esentò ancora da que'pesi , che riguardano il comodo comune , così de' laici , come de' Cherici , quali sono le contribuzioni , che servono per munimento delle strade , e per risarcimento de' ponti , e altre cose simili , che riguardano il comodo comune egualmente delle Chiese , e de' Laici , e dalle quali da' nostri Canonisti non si stimano esenti gli Ecclesiastici per consentimento della stessa Chiesa (a) . Qui ancora è da considerarsi , che da tutte queste leggi , che abbiamo allegate si fa gran distinzione tra i beni Ecclesiastici spettanti alle Chiese , e i beni , e le possessioni private spettanti a' Cherici ricchi di beni patrimoniali loro proprj , ed altronde provenienti che dalla Chiesa : onde non è da maravigliarsi , se questi beni degli Ecclesiastici non si veggano così esentati da i tributi , o dalle contribuzioni straordinarie , come si vedono fatte esenti le Chiese : posciachè quelli non sono considerati come beni di Chiesa spettanti loro per titolo Ecclesiastico , ma come beni privati . Onde quando anco si volesse credere , che per queste leggi le persone degli Ecclesiastici fossero solamente state esenti da i pesi personali , e dalle funzioni , che chiamavano sordide , cioè di ufficio basso e vile , e non dalle contribuzioni straordinarie , ed ordinarie , non per questo seguirebbe , che i beni spettanti a i Corpi Ecclesiastici , e che propriamente si dicono beni , e fondi dedicati al Signore , fossero soggetti a questi pesi . Bisogna ancora avvertire per intelligenza di queste leggi , che i beni propriamente delle Chiese , e in questi tempi , e per alcuni secoli dappoi , benchè fossero amministrati principalmente da' Vescovi , erano contuttociò comuni , e costituivano una sola massa , o mensa , dalla quale se ne detraevano diverse porzioni , cioè , una per lo sostentamento del Vescovo , un'altra per alimento de' Cherici , un'altra per sovvenimento , e ristoro de' poveri , un'altra per albergo de' Pellegrini , e per ristorazione de' Sagri Tempj : nè i Cherici per quella porzione , che loro toccava di questa massa comune

Q q 2

(a) *Placet rationibus consilii tenere perpensò, districta moderatione prescribere , a quibus specialiter necessitatibus Ecclesia Urbium singulorum habeantur immunes . Prima quippe illius usurpationis consumelia depellenda est, ne pradia usibus celestium secretorum dicata sordidorum munerum fasce vexentur : nulla jugatione que salium privilegiorum sorte gratulantur , muniendi itineris constringat iniuria : nihil extraordinarium ab hac superindicticiumve flagitetur nulla pontium instauratione : nulla transla-*

tionum sollicitudo gignatur : non aurum , ceteraque talia postulantur . Postremo , nihil præter Canonicam inlacionem, quod adventitie necessitatis sarcina repentina depoposcerit , ejus functionibus adscribantur . Si quis contravenierit , post debite ultionis acrimoniam , qua ergo sacrilegos jure promenda est , exilio perpetue deportationis usatur . l. 40. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16 .

(b) *Vide Emmanuel. Gonzalez in 3. Decretal. Tit. 49. cap. 4. n. 9. per totum .*

mune erano soggetti ad alcuna contribuzione . Ma dappoichè questi beni comuni furono divisi in diverse masse , o mense , le quali distintamente servissero ad uso de' Vescovi , e de' Cherici , e furono istituiti i beneficj , e le prebende Parochiali , Canonicali , e simili , essendochè i fondi assegnati per questi beneficj dovessero servire al culto divino , e al mantenimento de' suoi ministri , e che sopra questi fondi non abbiano i Cherici beneficiati proprietà alcuna , ma il semplice uso delle lor rendite , vestono quella medesima ragione , che vestivano allora i beni comuni delle Chiese dedicati agl'usi de' celestiali segreti , come diceasi in questa legge di Onorio , debbono esser similmente esenti da quelle contribuzioni , da cui furono quelli esentati .

V. Ma quando pure si volesse asserire , che in vigore delle citate leggi , i beni , e i fondi delle Chiese non fossero fatti esenti da i tributi ordinarj , e canonici , e che questi fossero stati dalle Chiese contribuiti fino a Giustiniano Imperadore , ciò non può recar maraviglia a chiunque sia qualche poco informato della qualità de' fondi , e delle possessioni delle Provincie soggette al Romano Imperio fino a Giustiniano . Per intelligenza della qualcosa bisogna distinguere varie forti di tributi , di pesi , e di funzioni , cui erano sottoposti i sudditi Provinciali al Romano Imperio . E per ripetere questa cosa da' suoi principj , convien distinguere , il diritto de' Cittadini Romani , che fu detto poi diritto Italico , dal diritto de' Provinciali . Essendo state per la legge Metella Cecilia , fatta da Metello Nipote Pretore , rese libere , ed esenti da' tributi Roma , e l'Italia , per testimonianza di Dione (a) , e la medesima Italia liberata dagli stipendj ne' tempi di Mario , come attesta Floro (b) , ed essendo finalmente stata distesa la Cittadinanza Romana colla partecipazion degli onori , e il diritto del suffragio l'anno dccx. della fondazione di Roma da' Triumviri Ottavio , Antonio , e Lepido a tutta la Gallia Traspadana fino alle Alpi , la qual cittadinanza per la legge Giulia di Lucio Giulio Cesare concessuta prima ad una parte d'Italia , dal Consolo Gneo Pompeo Strabone , terminata la guerra sociale , era stata distesa a tutti gl' Italiani , non solo dal Rubicone , dove terminava secondo i Romani l' antica Italia , sino al Mar Siculo , ma ancora dal Pò in qua , cioè a tutta la Gallia Cispadana (c) , fu costituito il diritto Italico , il quale principalmente importava due cose , cioè , la piena immunità da ogni tributo *Capitis* , & *Soli* , cioè , dal Censo della capitazione ,
o sia

(a) Dio lib. 37. pag. 52. edit. Leonclav. 1606. |
(b) Florus in epit. Livii lib. 80.

(c) Vellejus Paterculus lib. 2, cap. 17.

o sia testatico, e de' tributi de' terreni, e de' fondi, e la perfetta proprietà, ed il legittimo dominio, che aveano sopra i loro terreni i possessori de' fondi Italici. Per lo contrario ne i Regni, e negli stati acquistati per ragion di Guerra da' Romani fuora d' Italia, e ridotti in Provincie, tutti i fondi provinciali cadevano sotto il dominio, e la proprietà del Popolo Romano, e degli Augulli, ne' quali fu trasferito il diritto del Popolo, e i possessori provinciali non aveano che un perpetuo usufrutto, e un imperfetto dominio sopra essi fondi, in vigore del quale potevano in altri trascriverli, ed anche darli a locagione, col peso però del Canone, che dovea pagarsi al Principe per la proprietà, che in essi avea, dovendo in ciascun anno i Padroni, o i Conduttori di essi fondi pagare al Principe gli stipendj, e i tributi (a): ond' è che sopra i fondi, e terreni provinciali v' erano due diritti, uno de' privati, a i quali spettavano, l' altro del pubblico, per cui i privati doveano lavorarli per pagare al Principe il tributo, o lo stipendio, come dice Aggeno Urbico (b). Quindi è, che i terreni provinciali, altri erano stipendiarj, altri tributarj: imperocchè avendo Augusto divise le Provincie, che erano state vinte in guerra, tra se, ed il Popolo, chiamò tributarie quelle, che erano al Popolo soggette, e che dal Senato si provvedevano di Reggitori, e stipendiarie quelle, che ciaschedun anno somministravano a lui i sussidj, e gli stipendj per la guerra: ond' è che i tributi si veggono distinti dagli stipendj, e le possessioni tributarie, dalle stipendiarie (c), benchè poi ne' tempi posteriori dell' Imperio si confondessero gli stipendj, co' tributi. Questa era la condizione di tutti i terreni provinciali, a riserva di alcune Città fuora d' Italia, alle quali fu conceduto il diritto Italico, come può vederfi da quello, che altrove abbiamo detto su questa materia (d). Questa distinzione tra i fondi Italici, e i fondi stipendiarj, o tributarj, vedesi osservata nel tempo di Costantino Augusto, come ne fa argomento una sua legge pubblicata l' anno cccxvi. nel Consolato di Sabino, e Rufino (e), anzi esser durata fino al tempo di Giustiniano nè fa testimonianza Teofilo antecessore, da noi altrove recata (f). E' ancora da osservarsi, che questi tributi in alcune Provincie consistevano in Corpi, e in proprie specie, come in oro, argento, rame, Cavalli, e cose simili, ovvero nelle specie annonarie, come in frumento, vino,

(a) L. sine hærede §. Lucius ff. de admin. tutel. l. 2. de Exat. trib. Cod. Just. lib. 10.

(b) Aggenus de limitib. agror. pag. 47. edit. Goes.

(c) L. 3. ff. de impens. in re doct. fact. l. 46.

qui compensationem ff. de jur. sic. §. per radiationem §. Theophil. instit. de rer. divis.

(d) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 13. n. 3.

(e) Cod. Theodof. tit. 12. de Donationibus.

(f) Vedi al luogo sopracitato.

vino, e olio: in altre Provincie consistevano in danajo, imposto secondo lo stato, e il frutto de' terreni a i loro Padroni, sopra di che può vederfi tutto il titolo *de Annona, & Tributis* nel Codice Teodosiano (a). Oltre a questo tributo, che per ragione del fondo doveano pagare i Provinciali, e diceasi *tributum soli*, fu imposto ad essi Provinciali il Censo della capitazione, o del testatico, che era tributo personale, e diceasi *tributum Capitis*, dal quale erano esenti tutti quelli, che godevano il diritto Italico: onde questo diritto fu riputato così pregiabile, che da Valente Augusto fu concesso, o confermato alla Città di Costantinopoli, già fatta Sede dell' Imperio Orientale, come apparisce da una sua legge indirizzata a Clearco Prefetto della stessa Città (b). Ma questo tributo, che era gravissimo, e insopportabile alla plebe, ed a' Popoli per l' iniquità degli esattori, fu rimesso, e condonato da Costantino Magno, e dagli Imperadori Cristiani, come dimostra Jacopo Gottofredo, e dopo lui Antonio Pagi, e si deduce da alcune leggi del Codice Teodosiano (c). Nel che è da notarsi l' equivoco d' un novello scrittore, il quale non approvando l' opinione del Gottofredo, stimò non pure che i laici nell' anno CCCLXXXVIII. ma eziandio i Cherici de' Villaggi soffersero il duro peso della capitazione, fondato sulle parole d' una legge d' Arcadio, dove dice, che i Cherici de' Villaggi sieno ordinati in quel vico, o possessione dov' è situata la Chiesa, acciocchè riconoscano il peso della propria capitazione (d): non avendo considerato, che per la parola capitazione, non s' intende il Censo del testatico, ma il modo ascritto a i terreni di pagare il tributo per capi, cioè, per tanti jugeri di terreno, come si raccoglie da diverse leggi del Codice Teodosiano (e), e come dimostra l' istesso Gottofredo, citando in questo proposito molte leggi (f), perciò, come prova l' istesso Giuriconsulto, capi furon chiamati nelle leggi i gioghi de' terreni, detti anticamente jugeri (g).

Supposte adunque tutte queste notizie intorno a' tributi personali, e reali che si pagavano da i Provinciali, non solo per il Censo del testatico, ma molto più per ragion del terreno, non è da maravigliarsi, se

(a) Lib. XI. Cod. Theod. tit. 1.

(b) L. 1. Cod. Theod. tit. 12. lib. 14.

(c) Gottofredus Comment. in Cod. Theod. lib. 10. tit. 10. *de persit.* l. 1. & lib. 13. tit. 10. *de Censu* l. 1. & 2. Pagi in Critic. ad annum 313. n. 20. & 21.

(d) *Clerici non ex alia possessione, vel viro, sed ex eo ubi Ecclesiam esse confiterit, easdem ordinentur, ut propria capitacionis onus &*

sarcinam recognoscant. Cod. Theod. lib. 16. tit. 2. l. 33.

(e) L. 15. Cod. Theodof. tit. 1. lib. XI.

(f) *Capitatio, vel de pradiis ipsi dicitur, seu de modo quodam possessionis qui census erat, vel de ipso census modo ascripto, & imposto per capita, seu iugo.* Gottofredus in leg. proxim. cit.

(g) Ibi.

fi, se le Chiese per li beni, e le possessioni ad esse lasciate pagassero i tributi: posciachè essendo questi fondi provinciali non solo sotto l'eminente dominio de' Principi, ma ancora sotto la lor proprietà e dominio diretto portavano seco in qualunque mani passavano il peso del Canone ordinario: onde per tal cagione questi tributi vengono chiamati dalle leggi de' Principi contribuzione Canonica, e perciò ancora, i tributi che si pagavano dalle Provincie in propria specie, come il frumento, ed altri vittuali diceano pagarsi a tenore del Canone Annuario. Ora è cosa certa, che quando si parla dell'esenzione delle Chiese, e de' Clerici da' tributi per ragione de' beni, e da' fondi in quelle, e in questi trasferiti, si eccettuano sempre que' pesi, e que' tributi, che sono imposti da quelli, che hanno dominio di proprietà sopra essi fondi. E di questa natura sono le servitù de' rustici, e degli urbani predj, costituite per contratto, o per ultima volontà, le annue risposte, li Canonici, e gli altri pesi imposti nelle locagioni perpetue, concessioni enfiteutiche, o livellarie, e maggiormente nelle concessioni feudali, i quali beni, e fondi di questa condizione passando nelle Chiese, passano col loro peso, come consentono tutti i Canonisti, e Teologi antichi, e moderni. (a). Parlasti dunque di que' fondi, e di que' terreni, che sebbene sono sotto il dominio di giurisdizione, ed eminente del Principe, non cadono però sotto la di lui proprietà, ma sono in proprietà de' privati, e non hanno seco peso reale inerente alla cosa per disposizione degli stessi proprietarj, e che rispettivamente riguardo al Principe vestono la natura, e la qualità degli antichi fondi italici, e di questi costantemente si afferma, che passando nelle Chiese non restano soggetti a' tributi, che sopra gli altri beni liberi de' privati può imporre il Principe per diritto di giurisdizione, non per dominio di proprietà. Or poichè Giustiniano, come attesta Teofilo, tolse la differenza che v'avea fino al suo tempo, tra i fondi italici, o del diritto italico, e i fondi provinciali stipendiarj, e tributarj, volendo, che anche questi fossero in proprietà de' possessori, e che trasferendoli in altrui, o per donazione, o per dote, o per qualunque cagione, come in

(a) Abbas Panormit. in cap. fin. de Cens. Guttier pract. quest. lib. 1. quest. 3. num. 15. Barbof. de jur. Ecclesiast. lib. 1. cap. 39. §. 5. n. 37. Pirhing. lib. 3. in jus. Canon. tit. 49. sect. 3. n. 56. & 57. Cirin. de nexu rer. Ecclesiast. cap. 2. n. 81. Formosin. quest. 52. a numero xi. usq. ad 18. Schmier in Jus. Can. lib. 3. par. 3. cap. 4. sect. 3. §. 2. n. 253. Anacletus in Jus. Can. lib. 3. tit. 49. §. x. num. 238. & 245.

Cardinal. de Turrecremata in Can. si tributum in princip. xi. quest. 1. Suarez contra Regem Angliæ lib. 4. cap. 20. num. 6. & seq. Sanchez Oper. Moral. lib. 2. cap. 4. disput. 57. num. 80. Guevara in propugnacul. Ecclesiast. liber. 2. sect. 1. §. 6. n. 29. ed altri in infinito numero colla Rota Romana avanti Penis, e avanti Merlino.

me in permutazione se nè trasferisse ancora il dominio diretto, e la proprietà di essi, perciò dopo il tempo di questo Principe non furono più distinti i possessori provinciali, da i possessori, che aveano il diritto italico, e la cittadinanza di Roma. E qui cade in acconcio di notare, che avendo Costanzo nell'anno ccclx. rievocata l'esenzione, che avea conceduta alle persone de' Cherici da' tributi straordinarj, e soggetti essi Cherici a tutti i tributi; parlando poi de' tributi ordinarij per ragione delle loro possessioni, dice, esser tenuti a questi tributi tutti i Cherici, non generalmente possessori, ma *possessori solamente provinciali* (a); dal che si raccoglie, che non per ragione assolutamente de' fondi, che possedevano, ma per ragione della qualità di tali fondi obbligati la fisco con stabile e fermo Canone, volle obbligare i Cherici al pagamento de' tributi fiscali, ovvero ordinarij.

Ma quando cessasse universalmente nella nostra Italia il diritto, che aveano i possessori Italiani sopra i loro fondi, e l'esenzione, che aveano dal tributo *Soli, & Capitis* non è cosa, che possa chiaramente decidersi. Sembra però probabile, che o tutta, o una gran parte della nostra Italia rimanesse priva di questo diritto, e sottoposta al peso de' Provinciali, quando essa fu ridotta per così dire in Provincia, ed in distinte Province divisa, il che, o negl'ultimi anni dell'Imperator Costantino il Magno, ovvero sotto i suoi prossimi successori, e quando l'Occidentale Imperio fu diviso dall'Orientale probabilmente può crederfi esser accaduto; di che noi abbiamo altrove a lungo ragionato (b). Non crediamo però, che in alcuni luoghi d'Italia, anche dopo la divisione di essa in Province, non si fosse conservato il diritto Italico, del quale nelle leggi si fa menzione, come distinto circa i fondi, dalla qualità de' fondi stipendiarj, e tributarj anche dopo la divisione d'Italia in Province.

Parlando ora de' tributi straordinarij, è cosa certa, che da tutti questi siccome dalle funzioni, che si chiamavano *fordide*, per consenso ancora degli Avversarij, dalle leggi di Costanzo, di Onorio, e di altri Principi da noi sopra recate, furono fatti esenti, ed immuni i beni, ed i fondi delle Chiese dedicati al Signore. E comechè Valentiniano III. per obbligare le Chiese al pagamento di questi tributi dichiarasse per una sua novella, esser cosa inventata contro la ragione il nome di

(a) *Sed etiam his qui ipsi possident eosdem ad pensanda fiscalia perveneri: universos namque Clericos POSSESSORES DUMTAXAT PROVINCIALES pensiones fiscalium recogno-*

scere jubemus. l. 5. Cod. Theod. de Episc. & Cleric. lib. 16.

(b) Vedi Tom. 4. lib. 2. cap. 1. §. 14.

ne di ufficj fordini, per li quali si pagavano da' possessori de' terreni straordinarie contribuzioni, e stabilisse perciò, che annullati tutti i privilegj, che erano stati conceduti non solo alle Chiese, ma ancora agl' uomini illustri, che sostenevano le dignità dell' Impero, fossero costretti tutti i possessori a pagare il tributo non personale, ma reale, e de' terreni nella quarta parte per tutti gli ufficj, e per tutte le funzioni senz' alcuna distinzione (a); contuttociò la disposizione di questo Principe avidissimo non ebbe alcun' effetto, e fu espressamente rievocata dall' Imperador Giustiniano (b). Ma riguardo alle persone de' Cherici dall' Imperadore Costanzo fin dall' anno CCCXLIII. furono anch' essi esentati co' loro servi dalle straordinarie contribuzioni (c), il che più amplamente confermò l' anno CCCLIII. come noi abbiám sopra riferito. E avvegnachè nell' anno CCCLX. rievocasse queste sue leggi per isdegno conceputo contro i Prelati Cattolici, e soggettasse i Cherici per li loro privati beni alle straordinarie contribuzioni; contuttociò egli dappoi moderò in parte questa sua legge, esentando i Cherici da' pesi personali, il che fecero successivamente molti altri Principi, come abbiám sopra osservato. E quì è da considerare, che dicevansi carichi, e ufficj personali quelli, che non già doveano personalmente esercitarsi, ma perchè s' imponevano a coloro, che aveano beni, e possessioni da poterli esercitare, o per se stessi, o per altri, e però questi pesi noveravansi tra le contribuzioni straordinarie. Di due sorti pertanto erano i pesi degl' ufficj, e delle funzioni, che doveano soffersirsi da' sudditi al Romano Imperio a misura de' beni patrimoniali; altri erano coperti da uno specioso titolo, e chiamavansi onori; ed altri si appellavano carichi, ed ufficj fordini. I primi erano i pesi della Curia, che doveano sostenere i benefanti ascritti al Senato delle Città, de' quali pesi noi habbiamo altròve favellato, e dimostrato ancora, come sebbene da questi ufficj dispendiosi, furono i Cherici fatti esenti dal gran Costantino, per molte ragioni poi, le quali habbiamo spiegate, furono costretti a soffrire il dispendio di questi ufficj (d). Tra gli ufficj fordini, erano i carichi imposti alle persone che aveano beni, di fornire animali, e carri per lo trasporto delle vettovaglie, e delle altre robe spettanti a' soldati, o all' Imperadore medesimo, il qual peso dalle leggi veniva chiamato traslazione, angarie, e parangarie (e).

Tom. VI.

R r

Di

(a) Valentin. novell. 21.

(b) *Sancimus omnium sanctorum Ecclesiarum, & omnium venerabilium domorum possessiones, neque sordidas functiones, neque extraordinarias descriptiones sustinere.*

Justiniani novell. 131. cap. 13.

(c) Cod. Theod. lib. 16. tit. 2. 18.

(d) Vedi T. 5. par. 2. cap. 6. §. 1. n. 12. e 13.

(e) Cod. Theod. lib. 8. tit. 5.

Di tal natura ancora era il peso del corso pubblico, cioè a dirè di dover ministrare Carri, Carrette, Cavalli, Muli, e Bovi per lo trasporto del frumento, e di altre cose vittuali, che doveano servire per uso pubblico. Da questi carichi furono fatti esenti i Cherici da due leggi dell' Imperador Costanzo (a), e benchè dappoi in odio de' Vescovi Cattolici del Concilio di Rimini, che ripugnava alle prave voglie di lui, rivoçasse questi privilegj, nulladimeno essendo stati poi fatti i Cherici esenti dal medesimo Costanzo, e da altri Imperadori che gli succedettero da i pesi personali, convien dire, che fossero ancora stati esentati da questo carico, massimamente, che nell'anno cccLxxxiii. furono le Chiese, e gli Ecclesiastici dichiarati immuni da tutti i carichi fordidì, secondo il costume vetusto, da Valentiniano il Giovane (b). Circa poi il rifacimento delle vie pubbliche, e la riparazione de' ponti, benchè per la legge di Onorio da questo peso fossero state fatte esenti le Chiese; contuttociò da Teodosio il Giovane vi furono poi abbligate per quel comodo comune, che tutti i possessori riportavano da quest' opera, le possessioni ancora delle Chiese, e le private patrimoniali possessioni de' Cherici (c), e Giustiniano dando luogo nel suo Codice alla legge di Teodosio, dichiarò che quest' opera, non era da noverarsi tra i carichi fordidì (d); determinò poi in una sua novella, che a questa sorta di carico a somiglianza di tutti gli altri possessori fossero tenute ancora le possessioni delle Chiese, e le private de' Cherici, le quali erano in que' luoghi dove per comodo comune doveano rifarsi le strade, ed i ponti (e). In quanto all' altre contribuzioni straordinarie, vi era quella dell' Oro Iustrale, che in certi tempi secondo l' intimazione, che si faceva dall' Imperadore, la quale diceasi indizione, dovea pagarsi da' negozianti, o dalle società mercantili, ma benchè fosse concesso a' Cherici l' immunità da questo peso, e potessero gli Ecclesiastici applicare a' negozj, senza limitazione ad alcuna condizione; contuttociò fu poi ristretto questo privilegio a quella negoziazione solamente, a cui si applicavano i Cherici poveri per guadagnarsi il vitto, come apparisce da molte leggi, e particolarmente da quella di Costanzo pubblicata nell' anno cccLx. da noi sopra riferita, il quale stabilimento intorno al guadagno, che facevano i Cherici dalla negoziazione, fu ridotto a un certo modo deter-

(a) Cod. Theod. tit. 2. l. 10. & 14.

(b) Cod. Theod. lib. xi. tit. 16. l. 15.

(c) Cod. Theod. lib. 15. tit. 3. l. 6.

(d) *Quia non est inter sordida munera numerandum.* Cod. Justin. lib. 1. tit. 2. l. 7.

(e) Justinian. novell. 31.

determinato dall'Imperador Graziano nell'anno ccclxxix. (a) e fu poi confermato questo modo nell'anno cccci. dall'Imperadore Onorio, dichiarando però, che di tal grazia fossero partecipi i soli Cherici Cattolici (b). Ma essendo la negoziazione indecente allo stato de' Cherici, e perciò proibita anche loro da' Canoni, non è maraviglia, che se volendo essi applicarsi alla mercatura, ed incorporarsi alle compagnie mercantili, non per cagione solamente del vitto, ma ancora per riportare del guadagno, oltre il modo prescritto, dovessero soggiacere alla contribuzione di tutti gli altri negozianti, ovvero separarsi dal mercimonio, come costa da una legge dell'Imperadore Arcadio pubblicata l'anno ccclxxxix. (c) Non vogliamo parlar qui del gravosissimo tributo detto *Chrisargiro χρυσάργυρος* cioè un pagamento di oro, e di argento imposto a tutti i lavori, e le manifatture, il quale come notò Evagrio si addossava ancora a quelli, che vivean di accatto (d), poichè è cosa certa, che a questo gravosissimo tributo, non furono mai sottoposte le persone di Chiesa, come ancora non furono sottoposte ad altre contribuzioni straordinarie, che s'imponavano a certa classe di persone per certi impieghi, a' quali erano obbligati i loro beni, com'erano i predj di coloro, che si dicevano Naviolarj, del qual'impiego v'ha un titolo nel Codice Teodosiano (e).

Questo fu lo stato, che ebbero le Chiese intorno all'immunità de' loro fondi propriamente Ecclesiastici, ed ebbero i Cherici per la loro esenzione de' beni privati, e patrimoniali da' tributi straordinarj, da Costantino Magno fino a Giustiniano, in quelle Provincie, che erano soggette al Romano Imperio. E benchè più lunga trattazione ricercasse questa materia da noi piuttosto abbozzata, che interamente esposta; contuttociò da quanto abbiamo detto sin qui sopra di essa, si può comprendere quanto fosse religiosa l'attenzione, e l'osservanza de' Cristiani Imperadori, verso le Chiese, e le persone Ecclesiastiche: mentre è certo che il gran Costantino liberò tutte le Chiese, e tutti i Cherici non pure da qualsivoglia ufficio, ma ancora da tutti i tributi, così ordinarj, come straordinarj. E che se questa esenzione non fu interamente durevole, ciò non avvenne per colpa di quegli Augusti, ma per altre cagioni, e perchè talvolta non la comportava la disposizione, in cui allora si trovavano i sudditi del Romano Impero. Mentre

R r 2

è cosa

(a) Cod. Theod. lib. 13. tit. 1. l. 21.

(b) *Quicumque Catholica Religionis Clerici intra eum modum unde victus emendi, vendidique usum lege profinitum exercent ab Auraria pensione habeantur immunes.* Cod. Theod.

lib. 16. tit. 2. l. 36.

(c) Cod. Theod. lib. 13. tit. 1. lib. 16.

(d) Evagrius lib. 3. Hist. cap. 49.

(e) Cod. Theod. lib. 16. l. 6.

è cosa certa, che in tempo di Costantino e de' suoi successori fino ad Arcadio, ed Onorio, i sudditi dell'Imperio erano per la maggior parte gentili, molti de' quali lungo tempo dopo Giuliano apostata ebbero Magistrati, Dignità, e Prefetture, come noi abbiamo altrove mostrato (a): Onde avveniva, che opponendosi questi all' esecuzione delle leggi favorevoli all'immunità delle Chiese, e de' Cherici, e rappresentando il detrimento, che da questa, a loro divisamento, soffriva la Repubblica, obbligavano i Principi, o a rivocarle, o a ristringerele. Son noti i ricorsi fatti da i Curiali, cioè, da' benefanti delle Città Imperiali agl'Imperadori per richiamare i Cherici alla Curia, e per obbligargli a soffrire i pesi del Decurionato, e sono ancor noti i travagli, che perciò ne soffriva la Chiesa. E che veramente i Ministri Imperiali, e gli Esattori de' tributi malamente comportassero, che i Cherici ne fossero esenti, ce ne danno documento, e S. Basilio in una sua lettera scritta a Modesto Prefetto al Pretorio, dove si lamenta, che mentre prima i suoi Cherici non venivano descritti dagli Esattori, quelli, che allora erano preposti a quest'esigenza, non avevano alcun riguardo all'immunità loro concessa, e lo ammonisce, acciocchè secondo l' antica legge della contribuzione *κατὰ τὸν παλαιὸν ὁ νόμος τῆς συνειληίας* sieno comunemente conservati esenti tutti i Cherici, e tutti quelli, che in qualunque luogo ministrano al Signore (b), e S. Gregorio Nazianzeno, il quale scrivendo a un certo Giuliano, forse deputato a quest'esazione, si lamenta, che i Cherici, che dimoravano con esso lui non venisserò esentati, quando nelle altre Città tutti gli altri, che ministravano alle Chiese erano immuni (c). Dal che si può raccorre, che spesso fiate le buone intenzioni degli Imperadori venivano attraversate, o dall'avarizia, o dalla mala volontà, ovvero della poca attenzione de' loro Ministri. A questo si aggiunge, e la furiosa invidia degli Eretici Donatisti contro l'immunità concessa dal pio Costantino agli Ecclesiastici Cattolici, e la rabbia degli Ariani contro i medesimi, per la quale commosso l'Imperadore Costanzo loro fautore, s'indusse a rivocare quelle amplissime esenzioni, che aveva a' Cherici della Cattolica comunione generalmente concesse.

Estinto poi l'Occidentale Imperio, e mutata nelle Provincie Occidentali occupate da' Barbari l'antica disposizione della Repubblica circa la materia de' tributi, avvenne, che convertiti alla cattolica fede i Principi occupatori, o Gentili, o Ariani, e conosciuto quel debito,

(a) Vedi Tom. 1. lib. 3. §. 12. n. 10. 11. e 12. | PP. BB. S. Mauri, alias Epist. 279..

(b) S. Basilius Epist. 104. juxta nov. Ord. | (c) S. Gregorius Nazianzenus Epist. 166.

bito, che aveano di rispettare ne' suoi Ministri la Religione, che aveano abbracciata, concederono ad essi pienissima immunità da tutti i tributi, esentando da tutte le gravezze quei beni, che non solamente essi Principi, ma anche altri fedeli aveano donati, o lasciati alle Chiese. I primi certamente furono i Principi Franchi, che somministrarono egregio esempio a tutti gli altri di rispettare con questa esenzione, e le Chiese, e le persone Ecclesiastiche. Indi poi questa medesima immunità fu stabilita ne' Concilj per loro consenso congregati, come può vedersi ne' Canoni de' Concilj celebrati, e nella Francia, e nella Spagna dalla fine del v. per tutto il secolo vii. rispettivamente. Ma per quello, che riguarda alla nostra Italia in tutto il tempo, che in essa regnarono i Principi Ostrogoti, benchè da essi, come apparisce da molte lettere di Cassiodoro, fosse regolata secondo il sistema Romano la materia de' tributi per riguardo a' loro sudditi laici, non leggesi però, che mai sottoponeessero a queste gravezze le Chiese, e gli Ecclesiastici, benchè essendo essi Ariani non sarebbe stato gran fatto, che avessero sottoposto a' tributi le Chiese, e gli Ecclesiastici Cattolici. Noi però non pensiamo di dover qui riportare tutto quello, che in favore dell'immunità de' Chierici, cominciando dal gran Clodoveo per le Chiese di Francia, e poi dagl'altri Principi Cattolici, che di mano in mano regnarono nelle Gallie fino a' tempi de' Principi Carolingi, e del loro Imperio rinnovato in Occidente, fu stabilito a favore dell'immunità Ecclesiastica, la qual cosa è stata da uomini dottissimi illustrata, e spiegata (a). Solamente stimiamo opportuno di dover osservare, che caduto l'Imperio Occidentale, e con esso quella disposizione, che avean fatta i Romani nelle Provincie da lor conquistate intorno alla servitù de' predj, e terreni provinciali, che erano caduti sotto la lor proprietà, nella fondazione delle nuove Monarchie in Occidente stabilite, cessò ancora quella distinzione, che v'avea sotto l'Imperio de' Principi tra i fondi liberi, e in proprietà de' possessori, e i quali si dicevano Italici, e i fondi stipendiarj, e tributarj, obbligati con perpetuo canone al dominio diretto de' Principi: onde i possessori privati divennero proprietarj de' loro terreni, sottoposti solamente all'eminente dominio del Principe, ed alla sua potestà di giurisdizione, non al diritto di proprietà, e fu restituita quella regola nascente dalla ragion delle genti, osservata da Seneca, cioè che a' Regi appartiene la potestà sopra tutte le cose, ed a ciaschedun' in particolare la proprietà di esse, e che i Re possiedono tutte le cose coll'Impe-

(a) Vid. Thomasin. de Benef. par. 3. lib. 1. cap. 34. & seq.

Imperio, e ciaschedun in particolare col dominio (a). Quindi avvenne, che i terreni, e le possessioni de' privati divennero tributarie al Principe, non per ragione della cosa in se stessa, ma per ragione delle persone, che le possedevano, naturalmente suddite al Principe. Per la qual cosa non essendo i Cherici come tali, e come Ministri del Signore, per ragione della persona, e per lo ministero Ecclesiastico sudditi al Principe, ne tampoco i loro beni ad essi lasciati, o donati come Cherici, e per lo ministero Ecclesiastico riguardante il servizio, e il culto del Signore, poterono esser sottoposti a' tributi, generalmente parlando, e quando altronde i beni delle Chiese non avessero una reale servitù, poichè se per questa rimangono obbligati a' particolari, molto più rimangono obbligati al Principe. Or siccome non v'ha alcun dubbio, che quando i fondi, e i terreni delle Chiese sono obbligati con servitù reale al dominio diretto del Principe, rimangono soggetti a' tributi canonici, che anticamente si diceano ordinarj, così quando son liberi da questa servitù non sono sottoposti a' tributi.

VI. Or tornando a Giannone, parlando esso, dello stato della Chiesa dalla fine del sesto secolo fino al principio dell' ottavo, dice, che le possessioni Ecclesiastiche pagavano i tributi al Principe come tutti gli altri Patrimonj de' privati, e nè adduce in prova il Canone *si tributum*, che è di Sant' Ambrogio: *siccome*, ei dice, *manifestamente appare dal Canone si tributum*. Ma quando ancora gli si menasse buono, che in tempo di S. Ambrogio, i Patrimonj Ecclesiastici pagassero i tributi al Principe, come da ciò potrebbe dedurre, che due secoli dopo S. Ambrogio seguitassero ancora a pagargli? E non erano già dall' Imperador Giustiniano le Chiese, e i Monasterj, e i luoghi pij fatti esenti dal pagamento de' tributi eziandio per que' beni, che per causa lucrativa erano stati, o donati, o lasciati alle Chiese, come dispone nella legge *Sancimus*? (b) Dicemmo di que' beni, che per causa lucrativa erano stati acquistati dalle Chiese, poichè parla Giustiniano delle possessioni de' Curiali, le quali erano obbligate a pagare un annuale tributo alla Curia, a misura di certa quantità di terra, detto giogo, o capo, per ciascheduno de' quali dovea pagarfi ogn'anno per tributo un denajo (c), che era un oncia d'argento. Or quando questi beni passavano in altrui dominio per donazione, o per testamento, si dicea fatto il passaggio *ex causa lucrativa*,

(a) *Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas*. Seneca lib. 7. de Benef. | dominio. idem ibi cap. 5.
 (b) Cod. Justin. lib. 1. tit. 2. l. 22.
 (c) Cod. Theod. lib. 12. tit. 1. l. 127. & l. 123.

tiva, e per lo contrario allorchè erano acquistati da altri per contratto di compra si dicea, che passassero *ex causa onerosa*, ma in qualunque modo passassero questi beni de' Curiali in quelli, che non erano membri della Curia, erano sempre obbligati a questo tributo. Ma nulladimeno Giustiniano esentò da questo pagamento le Chiese, i Monasterj, e i luoghi pij, a i quali o, per donazione, o per testamento erano stati lasciati questi beni de' Curiali, come oltre la legge citata apparisce da una sua novella (a). Ed è ancora da notare, che questo Principe adottò nel suo Codice tutte quelle leggi più ample a favore dell'immunità della Chiesa, che furono fatte da' Principi suoi antecessori, non ostante che da essi fossero secondo i loro interessi, o rivate, o moderate, o ristrette, benchè Treboniano vi mescolasse ancora di quelle, che erano poco favorevoli alla detta esenzione (b). Ma in quanto alle parole di S. Ambrogio dov'ei dice, che se l'Imperadore domanda il tributo, ei non lo nega, e che i poderi della Chiesa pagano il tributo (c). Avrebbe potuto rifletter Giannone, che non vi è luogo più comunemente portato in trionfo dagl'impugnatori dell'Ecclesiastica immunità di questo testo di S. Ambrogio, e che la comune, e più fondata sentenza degli Scrittori Cattolici è quella, che asserisce esserfi S. Ambrogio dimostrato pronto a pagare il tributo, non perchè egli credesse, che fosse obbligato a pagarlo, ma perchè era disposto ad offerire ogn'altra cosa all'Imperadore, ancorchè sopra quella non avesse alcun diritto, piuttosto, che consegnare agl'Ariani la Basilica, alla cui consegna dal giovanetto Valentiniano, ad istigazione dell'eretica Imperadrice Giustina sua madre, veniva forzato: onde quelle parole debbono ricevere spiegazione da una lettera scritta dal medesimo Santo in questo stesso proposito della violenza fattali dagl'Ariani, acciocchè consegnasse loro il Sagro Tempio, narrando, che circondato esso da' Soldati, e da' Tribuni, che dicevano, che l'Imperadore servivasi del suo diritto nel volere, che quella Chiesa fosse data agl'Ariani, posciachè tutte le cose erano in di lui potestà, avea egli risposto, che se l'Imperadore avesse a lui domandato tutto quello, che egli possedeva di fondi, di mobili, e di qualsivoglia altra cosa, benchè tutto quello, che egli possedeva fosse de' poveri, non avrebbe ricusato di darglielo, ma non poteva dargli quel-

(a) Justinian. novell. 131. cap. 5.

(b) Cod. Justin. de Episc. & Cleric. l. 2. l. 5. l. 35.

(c) *Si tributum petit non negamus, agri Ec-*

clesia solvunt tributum. S. Ambrosius Sermon. contra Auxentium Epistol. Class. 1. post Epist. 21. n. 33. juxta ordin. PP. BB. S. Mauri.

quelle cose, che appartenevano a Dio, anzi non ripugnava ne tampoco per salvare l'onore di Dio dare il suo corpo per esser tratto tra le catene, e condotto alla morte (a). Riferendo poi questo fatto nel sermone contro Auxenzio, dice che cosa non modestamente fu risposta da noi? Se domanda il tributo non lo neghiamo. I poteri della Chiesa pagano il tributo. Se l'Imperadore desidera questi poteri ha potestà di vendicarli a se. Nessuno di noi lo proibisce (b). E chiaro adunque, che S. Ambrogio si mostra così pronto a pagare il tributo, com'era disposto, per non dare la Chiesa agl'Ariani a dare al medesimo Imperadore tutte le sue sostanze, e l'istesso suo corpo; or siccome queste cose non erano dovute all'Imperadore, così neppure stimava, che ad esso fosse dovuto il tributo, e dove dice, che l'Imperadore avea potestà di torre i poteri della Chiesa, e farveli suoi, ancorchè, come soggiunge, fossero quelli de'poveri, non parla certamente d'una potestà legittima, che al Principe convenga, ma d'una potestà tirannica conciliatali dalle sue forze. Ma poichè il Santo dice, che i poteri delle Chiese pagavano il tributo, egl'è da osservare, se in tempo di questo Santo, cioè, nell'anno cccLxxxvi. quando egli fece il sermone contro Auxenzio, fossero le Chiese per li loro beni soggette al tributo. Certamente S. Girolamo nel commentario sopra S. Matteo composto da lui nell'anno cccLxxxviii. sembra che ci accerti, che allora i Cherici per li loro beni non erano soggetti nè a' tributati, nè a gabelle, e ciò per onore di Cristo, come abbiamo sopra riferito (c), e San Basilio nella riferita lettera scritta l'anno cccLxxii. qualche tempo prima di S. Ambrogio ci assicura, che i Cherici per antica legge erano esenti dal tributo, e dalle descrizioni tributarie. Potrebbe per tanto parere che dall'Imperadrice Giustina Ariana in odio della Cattolica Religione fosse stato imposto questo tributo a' terreni spettanti alla Chiesa di Milano; mentre pare, che S. Ambrogio parli in guisa di questo tributo, che voglia inferire esser stato di nuovo imposto, e di

(a) *Convenior ipse a militibus, & Tributis ut Ba. lica fieret matura traditio, dicentibus Imperatorem jure suo uti, eo quod in potestate ejus essent omnia. Respondi si a me petere quod meum esset, idest fundum meum, argentum meum quidvis hujusmodi meum, me non refragaturum, quamquam omnia, quae mei sunt, essent pauperum. Verum ea quae sunt divina imperatoris potestati non esse subjecta. Si patrimonium petitur, invadite, si corpus, accurram, vultis in vincula rapere, vultis in*

mortem? Voluptati est mihi. S. Ambrosius Epist. 20. Class. 1. n. 8. juxta nov. ordin.

(b) *Quid igitur non humiliter responsum a nobis est, si tributum petit, non negamus. Agri Ecclesiae solvunt tributum: Si agros desiderat Imperator potestatem habet vindicandorum; nemo nostrum intervenit. Idem sermon. contra Auxentium.*

(c) *Nos pro illius honore tributa non reddimus, & quasi filii Regis a vectigalibus sumus immunes. Hieronym. in Mathew cap. 13.*

e di nuovo richiesto dall'Imperadore, cioè a nome di effo dalla madre Giustina, che reggeva l'Imperio di quel Principe fanciullo. Nuladimeno a noi sembra, che la più vera esposizione di questo passo sia quella del dotto Canonista Prospero Fagnano, il quale si avvisa, che il detto passo di S. Ambrogio debba intendersi di que' tributi certi, e immutabili, che erano affissi perpetuamente a' fondi, prima che passassero in poter della Chiesa, e de' sagri ministri, cioè di quelli, che provenivano dal diritto di dominio, e proprietà, e che pertanto sono dovuti a' Principi da qualunque possessore degli stessi fondi, sia laico, sia Ecclesiastico (a). La qual cosa apparisce anche probabile, da che sappiamo, che poco prima de' tempi di S. Ambrogio i fondi d'Italia, che prima erano liberi, furono fatti tributarj a somiglianza de' fondi provinciali, mentre l'istessa Italia fu divisa in Provincie. A quello poi, che soggiunge Giannone, cioè, *che l'Imperador Costantino Pogonato nell'anno DCLXXXI. concedè esenzioni de' tributi, che la Chiesa Romana pagava per lo patrimonio di Sicilia, e di Calabria, e l'Imperadore Giustiniano Ritmeno successor di Costantino nel 687. rimise il tributo, che pagavano i patrimonj d'Apruzzo, e di Lucania* (b): onde inferisce, che prima di questi tempi i patrimonj della Romana Chiesa erano sottoposti a' tributi. Rispondiamo, che questi tributi dopo i tempi di Giustiniano probabilmente furono imposti a' patrimonj della Romana Chiesa da' Principi eretici in odio de' Romani Pontefici, come fu tra gl'altri l'empio Monotelita Costanzo, che soggiornò lungo tempo in Sicilia: Imperocchè sembra cosa certa, che essendo state dall'Imperadore Teodosio il Giovane esentate non solo da tutti gli straordinarj, ma anche ordinarj, e Canonici tributi i beni, e i patrimonj spettanti alle Chiese principali, come le Chiese di Costantinopoli, e di Alessandria (b), ed anche la Chiesa di Tessalonica, il cui Vescovo era Vicario della Sedia Apostolica (c), non fosse pretermessa la Chiesa Romana, come opportunamente osserva Lodovico Tommassino (d). La qual cosa si rende anche certa da una lettera scritta da S. Gregorio il Grande al Vescovo del Castello di Gallipoli, il cui territorio spettava alla Chiesa Romana, nella qual lettera impone a quel Prelato, che si affatichi nel procurare, che i Coloni commoranti nel detto territorio sieno difesi dalle gravezze, e da' tributi, che venivano loro imposti, trasmettendoli perciò gli

Tom. VI.

S s

esem-

(a) Vide Fagnan. in cap. *non minus* de immunit. Eccl.

(b) Cod. Theod. lib. XI, tit. 29. l. 6.

(c) Cod. Theod. lib. 2. tit. 1. l. 33.

(d) Thomassin. de Benefic. par. 3. lib. 1.

esemplari de' privilegi della Chiesa Romana, acciocchè informato di essi difendesse gli abitatori di quel luogo dalle illecite esazioni (a). Nè potrebbe dirsi, che S. Gregorio parlasse qui solamente delle gravetze straordinarie, a cui venivano sottoposti i Coloni del patrimonio di S. Pietro del territorio di Gallipoli, e non dagli ordinarj, e canonici tributi: conciosiachè essendo stati esentati tutti i beni, e i patrimoni delle Chiese per le leggi de' Principi, e specialmente di Giustiniano dalle straordinarie contribuzioni, non v'era bisogno de' privilegi speciali della Romana Chiesa per difesa di questa esenzione. Ma mentre si parla di S. Gregorio, non possiamo dispensarci dalla testimonianza, che egli rende dell'esenzione, che godevano le possessioni delle Chiese di Francia da tutti i tributi, nella lettera, che ei scrisse a Teodorico, e Teodeberto Regi Franchi (b). Ma dove si volesse seguire la più comune lezione del testo di questa lettera, converrebbe dire tutto il contrario di quello, che portano la lezione di varj Codici scritti a penna, cioè, che i predj delle Chiese di Francia pagassero allora i tributi, e che di ciò il santo Pontefice ne mostrasse maraviglia a que' Regi, denotando, che da essi si esigevano cose illecite dalle Chiese (c).

Ma non volendo noi più dimorare sopra questa materia, la quale abbiám voluto piuttosto accennare, che trattare per esser stata accennata, e secondo il suo solito prefa in tutta la mala parte da Giannone, riferiremo solamente il suo sentimento circa le cagioni, per cui si accrebbero a suo parere i beni temporali delle Chiese, e de' Monasterj ne' tempi, di cui si favella, dice egli adunque, che *moltiplicate le Chiese, ed i Monasterj, vie più s'accrebbe il culto de' Santi, delle loro reliquie, e loro immagini. I Santuarj, e sopra ogn'altro quello del Monte Gargano non men da' Greci, che da' Longobardi erano più frequentati, ed arricchiti di preziosi doni. I miracoli viepiù crescevano, ed oltre alle prediche, ed a' sermoni cominciavano già a tesser di loro infiniti racconti, ed a raccogliersi in volumi, e San Gregorio ne pubblicò molti ne' suoi quattro libri de' Dialoghi a pari del culto, e della divozione crebbero le ricchezze, promettendosi anche i fedeli da' Santi, non pur conseguimento di beni spirituali, ma anche di tem-*

(a) *Quia & esemplaria tibi privilegiorum Ecclesia de scrinio nostro ob hoc fecimus dari; quatenus informatus ex omnibus, qualiter habitatores loci illius defensare valeas non ignores.* S. Gregorius lib. 9. Epist. 100. juxta nov. ordin.

(b) *Audi vimus autem quia Ecclesiarum pradia tributa non solvant.* S. Gregor. lib. 9.

Epist. 110. juxta nov. ordin.

(c) *Audi vimus autem quia Ecclesiarum pradia tributa nunc praebeant: & magna super hoc admiratione suspendimur, si ab eis illicita quarantur accipi, quibus etiam licita relaxantur.* Idem Epist. cit. juxta communem lectionem.

temporali &c. Da tanti, e si diversi fonti, che cominciavano a scoprirsi, viepiù s'accrefcevano alle Chiese le possessioni, ed i rettaggi &c. (a). Non pensiamo però noi di dover qui impugnare la calunniosa taccia, che egli cerca insinuare nell'animo de' suoi lettori contro le persone di Chiesa, e Cherici, e Monaci, quasichè per avidità di acquistiar ricchezze indebitamente promuovessero il culto de' Santi, e delle loro immagini, inventassero i miracoli, e con sagrileghe imposture s'ingegnassero allacciare gl'animi del credulo vulgo per acquistiar ricchezze da' fedeli, lusingandoli colla vana speranza del conseguimento di beni spirituali, e temporali: posciachè non facendo qui altro costui, che replicare quanto avea già detto nel fine del quarto libro, ed essendo stato da noi già di sopra impugnato, non crediamo dover ripetere quanto abbiám detto, ma rimettiamo i lettori a quello, che contro questo ingiurioso sentimento è stato da noi scritto (b), ci è bastato per tanto di riferire le sue parole solamente, per far conoscere il suo spirito.

VII. Or essendo noi giunti al fine della nostra fatica ci bisogna avvertire i lettori, che sebbene seguitando Giannone ne' seguenti libri a descrivere a suo talento la politica della Chiesa dall'ottavo secolo in giù, altri innumerabili errori commette, dedotti da que' principj, che egli ha piantati ne' primi quattro libri, noi contuttociò ci siamo proposti d'impugnare i suddetti primi quattro libri dove tratta della politica della Chiesa dal di lei nascimento sino al principio dell'ottavo secolo: posciache impugnatte le costui massime, che egli pretende fondare sulla storia, e sulla disciplina de' primi secoli, e stabiliti i veri principj, ond'è sorta, e continuata da' primi tempi sino agl'ultimi, l'autorità, e la giurisdizion della Chiesa, la gerarchia, la potestà e l'ordine de' suoi Ministri, cominciando dal capo, che è il Romano Pontefice, e proseguendo agli altri, di mano in mano, possono facilmente non pur conoscersi, ma ancora impugnarli l'altre sue perniciose massime, che egli sparge ne' libri seguenti. E a vero dire chiunque si propose d'impugnare l'autorità della Chiesa, e la sua giurisdizione, ebbe in animo di fondare i suoi principj nella disciplina de' primi tempi, lusingandosi che questa fosse contraria a quella disciplina, che fu poi per abuso, com'essi credono, introdotta nell'ottavo, o nono secolo per la falsa raccolta d'Isidoro, e per l'antiche pistole decretali apocrife, e spurie da quello raccolte, dalle quali false decretali dal mondo allora ignorante credut: per vere, pensano che fosse accresciuta oltremodo l'autorità

(a) Giannone loc. cit. pag. 308. (b) Vedi Tom. 5. par. 2. lib. 3. cap. 6. §. 13. per tutto.

rità del Romano Pontefice con pregiudizio dell' antica disciplina . Or quando si dimostri che da' primi secoli fino all'ottavo , ebbe sostanzialmente la Chiesa Cattolica quella potestà , e quella giurisdizione , che fu poi conosciuta , ed eseguita dal secolo ottavo fino a' nostri tempi ; si rende vano lo sforzo di coloro , che tentano abatterla . Per la qual cosa , da quello , che noi abbiamo detto contro Giannone , e contro i quattro primi libri della sua Storia , puossi facilmente conoscere la falsità delle sue massime , e delle sue dottrine , le quali insegna ne' libri seguenti , dove attribuisce ad abuso , e ad usurpazione que' diritti della Chiesa , e de' suoi Ministri , che ebbero sempre sino dal lor principio , e che egli falsamente pensa , introdotti di nuovo , e non fondati sull' antichità , ne' derivati da quel potere , con cui Cristo Signor nostro fornì la medesima Chiesa . Per quello poi , che riguarda il dominio temporale del Romano Pontefice , e l' origine di esso dominio malmenato da Giannone , potrà vedersi ciò che noi abbiamo scritto nel secondo Tomo del trattato della potestà della Chiesa , il qual trattato per coerenza della materia , abbiamo aggiunto all' Opera da noi scritta contro lo stesso Giannone .

Rimane in fine , che noi protestiamo , che essendo stati tratti a forza da Giannone a parlare della potestà de' Principi , e ad impugnare quelle false prerogative , che egli loro attribuisce sopra la disciplina della Chiesa , e sopra le persone de' Cherici come tali , e considerati come Ministri del Signore , non abbiamo mai inteso recare pregiudizio alcuno a que' diritti , che ad essi Principi competono , o per concessione della Chiesa , ovvero per privilegio Apostolico , o per consuetudine universale sopra le materie di Chiesa ; e molto meno abbiamo pensato sottrarre gli Ecclesiastici da quella civile ubbidienza , che debbon prestare alle leggi de' Principi in tutte quelle cose , che non ripugnano alla disposizione de' Sagri Canoni , e a quell' esenzione , che da questi è stata lor conceduta , o per meglio dire dichiarata , come ad essi per ragion del loro ministero spettante . Nostra intenzione solamente è stata di difendere quelle ragioni , che appartengono al Sacerdozio , così per divina , come per umana legge , senza punto offender que' diritti , che spettano all' Imperio , anzi ci siamo spesso dichiarati di difender in guisa le ragioni spettanti alla potestà della Chiesa , che per niuna via intendessimo sostenere gli abusi , che di tal potestà potessero fare per avventura gli Ecclesiastici , che l' amministrano .

Il Fine del Sesto, ed Ultimo Tomo .

INDI-

INDICE GENERALE

De' due primi Tomi del Trattato

DELLA POTESTA INDIRETTA DELLA CHIESA

Il primo numero indica il Tomo, il secondo la Pagina.

A



BATE *Urspergenſe, Corrado, ſcuja il ſacrilegio di Arrigo V. Imperadore contro il Papa. Tom.II. pag. 248.*

Narra le ſcomuniche fulminate contro l' iſteſſo Arrigo in più Concilj. T.II. 297. ſuo abbaglio in ordine a queſti Concilj. ivi. biaviſſima i portamenti di Gregorio IX. con Federigo II. T.II. 434. Abone Abate di Fleury cagione dell' emenda di Roberto Re di Francia. T.II. 116.

Acacio Veſcovo di Coſtantinopoli ordina Calendione contro la diſpoſizione de' Canoni. T.II. 13. da queſt'ordinazione prende fomento d'ambizione. T.II. 14. ſi ſdegnava contro Giovanni Talaja eletto Veſcovo di Aleſſandria. ivi. procura reſtituire nella Sedia Aleſſandrina Pietro Moggo. ivi. perſuade Zenone Imp. a publicar l' editto unitivo detto Enotico. T.II. 15. accuſato

appreſſo Felice III. Papa da Giovanni Talaja. T.II. 16. citato dal Pontefice a comparire nel Concilio Romano per dir la cauſa. T.II. 17. inganna i Legati Apoſtolicci, e li fa comunicar cogli Eretici. ivi. condannato dal Pontefice nel Concilio Romano, privato della dignità, e della communion della Chieſa. T.II. 17. e 18. perſevera nella ſua contumacia, e fa introdurre nella Sede Antiochena Pietro Fullone. T.II. 18. cagione degli ſconvolgimenti della Chieſa Orientale, e della condiscendenza di Zenone cogli Eretici nemici del Concilio di Calcedonia. T.II. 20. e ſeg. Acclamazioni del Popolo Romano a Carlo Magno nella di lui coronazione coſa ſignificaffero. T.II. 191. facilmente ordinate da San Lione III. e da lui concertato l' affare col Clero, e col Popolo. T.II. 195.

Adelaide moglie di Lotario Re d' Italia, oppreſſa da Berengario. T.II. 125.

Adriano II. Rom. Pont. minaccia

- cia di scomunica Carlo Calvo.* T. II. 111. prende le parti di *Lodovico II. Imperadore.* T. II. 111. e 113.
- Adriano IV. Rom. Pont. Discordie tra esso e Federigo I. Imperadore; e per qual cagione.* T. II. 338. e seg. *sue parole in una lettera a Federigo I. sopra l'Imperio spiegate.* T. II. 350. *sacciato dal Bossuet per rapporto all'Isola d'Ibernia.* T. II. 351. *sua difesa.* T. II. 351. e seg. *non concesse il dominio di quell'Isola ad Arrigo II. Re d'Inghilterra.* T. II. 353.
- Agobardo Arcivescovo di Lione si sottoscrive alla deposizione di Lodovico Pio Imperadore.* T. I. 462.
- S. Agostino quanto stimi l'autorità della Chiesa.* T. I. 177. e 181. *distingue varj tempi della Chiesa, della sua debolezza, e della sua forza.* T. I. 526. *suo sentimento sopra il modo di propagar la fede di Cristo.* T. II. 576. e seg. *sue autorità in questo proposito distruttive del sistema de' Protestanti, detto della Tolleranza.* T. II. 579.
- Alemanni, da chi abbiano ottenuto l'Imperio Occidentale.* T. II. 230. 231. e 234.
- Alessandro III. Romano Pontefice scomunica, in un coll' Antipapa Ottaviano, Federigo I. Imperad. e lo depone dall'Imperio.* T. II. 356. *Testimonj di questo fatto.* T. II. 356. *sentenza da esso fulminata contro il medesimo nel Concil. Lateran.* T. II. 357. *effetti di questa sentenza.* T. II. 358. *fu confermata da Dio.* T. II. 360. *se riputasse nulla la deposizione di Federigo.* T. II. 359. *sue risposte notabili all' Arcivescovo di Ravenna.* T. II. 594.
- Alessandro VI. Rom. Pont. concede al Re di Castiglia il dominio sopra l'Indie Occidentali.* T. II. 570. *suo principale intento in questa concessione.* T. II. 570. e seg. *dimostrasi giusta.* T. II. 572. e seg. *è probabile la facesse come Arbitro eletto da' Regi di Castiglia, e di Portogallo.* T. II. 581. *questa concessione non appartiene alla controversia della potestà indiretta.* T. II. 582.
- Alessandro VIII. Rom. Pont. pubblica la Costituzione annullatoria degli atti, e dichiarazioni del Clero Gallicano del 1682.* T. II. 634.
- Alfonso Ciacconio sostiene come punto di fede la potestà indiretta.* T. I. 125.
- Alliacense, o d'Ailly. Vedi Pietro Alliacense.*
- Almaino. Vedi Jacopo Almaino.*
- Alvaro Pelagio. Sua Opera egregia de Planctu Ecclesie.* T. II. 565.
- S. Ambrogio. Sua contesa con Valentiniano II. Imperadore.* T. I. 574. *durò pochi giorni.* T. I. 575. *suo zelo per la fede.* ivi. *sua le-*
ga-

- gazione a Massimo per lo stesso Valentiniano. T.I. 576. e 578. sua resistenza a Simmaco. ivi. suo rigore contro Giustina Ariana. T.I. 577. scomunica Massimo. ivi. difende Valentiniano come Pupillo a se commesso. T.I. 577. e seg. sue contese con Teodosio il Magno. T.I. 583. sua costanza in quel contrasto. ivi. lo costringe a rievocare i suoi decreti. T.I. 584. e seg. lo esclude dalla Chiesa. T.I. 488. per qual ragione punisse il medesimo colla censura. T.II. 415. lo assolve dalla censura, e lo costringe a pubblicare una legge sopra le sentenze capitali. T.I. 589.
- America*, convertita alla fede da i Missionarj Apostolici. T.II. 574. per qual ragione furon giuste le guerre intraprese da i Cristiani contro molti Popoli di essa. T.II. 580. come pur le conquiste de i loro Regni. T.II. 580. e seg.
- Anastasio II. Rom. Pont.* spedisce Legati ad Anastasio Imperadore. T.II. 42.
- Anastasio Imperadore*, se fosse eretico Eutichiano. T.II. 34. comanda l'osservanza dell' Enotico di Zenone. T.II. 35. sua condotta funesta alla Chiesa. ivi. incerto il suo sentimento intorno alla fede stabilita nel Concilio di Calcedonia contro Eutichete. T.II. 38. non apparì mai espressamente eretico appresso i Rom. Pont. T.II. 39. ripreso da' Rom.
- Pont.* solamente perchè ricusava condannare il nome di Acacio. T.II. 41. e seg. cagioni particolari della discordia, che ebbe con Simmaco Papa. T.II. 43. non si prova, che fosse da Simmaco scomunicato. T.II. 44. e seg. sollevazioni eccitate contro di lui; e loro cagioni. T.II. 46. e seg. se queste rivolte ministrassero buone congiunture alla Chiesa di deporto. T.II. 49. e seg. si dimostra Cattolico ad Ormisda Rom. Pont. T.II. 53. sua simulazione, e sua morte. T.II. 55. e seg.
- Anastasio Bibliotecario.* Suo abbaglio circa le acclamazioni fatte da i Romani a Carlo Magno nella sua coronazione. T.II. 194.
- Andrea Re d'Ungharia* se resistesse a' consigli di S. Lione IX. T.II. 120.
- Annali Bertiniani* come narrino l'elezione di Carlo Calvo. T.II. 204.
- Annali di Metz*, ed altri molti attestano, che la promozione di Carlo M. all' Imperio fu fatta per autorità del Rom. Pontefice. T.II. 195.
- Annalista Fuldense* sospetto circa l'elezione di Carlo Calvo. T.II. 204.
- Annalisti antichi Francesi* non spiegano bene la ragione della rinnovazione dell' Imperio Occidentale in Carlo Magno. T. II. 180.
- Annalisti Lambeciano e di Mois-*

- fac cosa sentano dell' elezione di Carlo M.* T.II. 196.
- Anonimo Francese autor del Trattato intitolato Somnium viridarii sostiene la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi.* T. I. 102. e seg. come spieghi la deposizione di Childerigo fatta per autorità della Sede apostolica. T.I. 427.
- Anonimo Monaco di Fleury notato di molte aperte menzogne.* T.I. 255. e seg.
- Anonimo Storico della Chiesa di Treveri; e suoi abbagli notati.* T.I. 231. e 239.
- Anscario favoleggia sopra l' elezione di Carlo M.* T.II. 196.
- S. Anselmo in qual tempo tenne la Sedia di Cantuaria.* T.II. 307. perchè non parli secondo il Bossuet della controversia della potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi. ivi. tratto a forza dal Bossuet nella propria opinione circa la detta potestà. T. II. 308. sua lettera a Waterano di Neoburgo. ivi. altra sua lettera al medesimo. T. II. 311. reputa Principe illegittimo Arrigo IV. deposto. T. II. 309.
- Apologista di Arrigo IV. falso, e calunnioso.* T. I. 130.
- Arbitri, di quante sorti.* T. I. 493. e seg.
- Arcivescovi di Cantuaria da chi anticamente si eleggessero.* T. II. 386. controversia tra i Monaci ed i Suffraganei di questa Chiesa sopra il diritto dell' elezione. ivi.
- Ariani, potenti in tempo di Giuliano Apostata.* T. I. 556. Eunuchi di questa Setta dispotici dell' animo di Costanzo Imp. T. I. 535.
- Arnaldo di Brescia. Sue dottrinde eretiche, e sediziose.* T. II. 252. 254. e 259. sua morte ignominiosa. T. II. 254.
- Arnolfo Imper. era prima Re di Germania.* T. II. 214. chiamato a Roma dal Papa. ivi. come ricevuto in Roma. T. II. 215. promosso all' Imperio, e coronato dal Pontefice. T. II. 213. 215. e seg. nella dilui elezione non vi ebbe parte il Senato, e Popolo Romano. T. II. 216. gli è giurata fedeltà da' Romani. ivi. qual sorta di fedeltà li giurarono. ivi. sua elezione non fu annullata nel Concilio Romano sotto Giovanni IX. T. II. 220. e seg.
- Arnolfo Vescovo di Lisieux. Suo sentimento sopra la dipendenza dell' Imperio Occidentale dalla Sedia apostolica.* T. II. 349.
- Arrigo IV. Re di Germania essendo eletto Imp. non ardisce nominarsi tale prima d'esser coronato in Roma.* T. I. 243. e T. II. 241. coronato in Roma da Guiberto Antipapa. T. I. 243. odiato da' Popoli pe' suoi perversi costumi. T. I. 194. ricorsi fatti contro di lui da i Principi, e da' Prelati
- Ale-

Alemanni ad Alessandro II. ivi. ammonito da S. Gregorio VII. simula ravvedimento. T.I. 196. torna al suo malvagio costume, e protegge i simoniaci scomunicati, e degradati da Gregorio. T.I. 197. nuovamente ammonito dal Pontefice non si ravvede. T.I. 198. citato a comparire al Concilio Romano aduna un Conciliabolo in Vormazia, dove da' Vescovi simoniaci fa deporre il legittimo Pontefice. ivi. lo fa deporre, e scomunicare anche da' Vescovi simoniaci di Lombardia nel Conciliabolo di Pavia. T.I. 199. spedisce lettere contumeliosissime a Gregorio, e manda Legati al Concil. Rom. per intimarli la deposizione fatta del Pontefice. ivi. è scomunicato, e deposto a tempo da Gregorio. T.I. 200. Principi di Alemagna si raunano contro di lui. T.I. 202. trattano co' Legati Apostolici di creare un nuovo Re, e sospendono Arrigo dall' amministrazione del Regno sino a tantochè ei non ottenga l'assoluzione dalla scomunica, e sia conosciuta la sua causa dalla Sedie apostolica nella Dieta d' Augusta. T.I. 203. accetta le condizioni propostegli, e le conferma con giuramento. ivi. si parte segretamente da Spira, e scende in Italia contro le condizioni giurate. ivi. cerca coll' inter-

posizione di alcuni Principi l'assoluzione dalla scomunica: giura solennemente le condizioni propostegli per ottenerla, e l'ottiene; ma non vien restituito al Regno. T.I. 204. frange tutti i patti, e giuramenti fatti, e riceve nella sua familiarità gli scomunicati, ed i simoniaci. T.I. 205. impedisce i passi d'Italia a Gregorio per portarsi in Germania. T.I. 206. accusato di molti sacrileghi ereticali eccessi, è nuovamente dal Papa scomunicato, e deposto assolutamente dal Regno. T.I. 206. per qual ragione chiamato Imper. da chi lo credeva giustamente deposto. T.II. 309. sua deposizione come riputata da Pasquale II. e da S. Anselmo. T.II. 311. sua morte sentita con piacere da tutti i Cattolici, da quali non fu riputato legittimo Imperadore. T.I. 221.

Arrigo V. Imp. Sua ambasciata al Rom. Pont. T.II. 242. non osa chiamarsi Imperadore prima di ricever la corona dal Papa. ivi. patti conchiusi col Pontefice. T. II. 243. ripugna di osservarli. T. II. 244. fa arrestare il Pontefice: ivi. parte da Roma col Papa prigioniero, e lo affligge crudelmente. T. II. 245. ottiene a forza il diritto dell' Investiture. ivi. promette al Papa ubbidienza; ed è contro la volontà de' Romani corona-

to in

- to in Vaticano. T. II. 246. 248. e seg. è incerto il giorno di questa coronazione. T. II. 246. cagione della dilui deposizione, e scomunica. T. II. 287. e seg. è esecrato dalla Chiesa di Francia. T. II. 292. suo trattato con Calisto II. Rom. Pont. non adempiuto. T. II. 299. e seg. di nuovo scomunicato, e deposto nel Concilio di Rems. T. II. 300. e seg. il tutto fatto per una medesima azione conciliare. T. II. 302. astretto da i suoi Nazionali alla pace colla Chiesa. T. II. 303. rinunzia l' Investiture, ed è assoluto. ivi. ultima convenzione tra esso e la Sedia apostolica confermata nel Concilio Lateran. T. II. 304. cosa abbastasse per obbligare i dilui sudditi all' ubbidienza. T. II. 305. scomunicato dal Legato Apostolico in Gerusalemme per l' affronto fatto a Pasquale II. T. II. 291.
- Arrigo VI. Imp. scomunicato dal Rom. Pont. T. II. 365. e 367. suo delitto non meritava la deposizione. ivi.**
- Arrigo Borbone Re di Navarra privato dello Stato da Sisto V. T. II. 591. dichiarato incapace della successione al Regno di Francia. ivi. come intesa in Francia questa dichiarazione secondo il Bossuet. ivi. pubblica un manifesto contro il decreto del Papa. T. II. 592. sentenza di Gregorio XIV. contro di esso. T. II. 593. se vi fossero ragioni sufficienti per escluderlo dal Regno di Francia. T. II. 596. abiura l' eresia, e giura la difesa della fede Castolica. T. II. 600. in quali circostanze. ivi. assoluto dalle censure in Francia. ivi. quest' assoluzione dichiarata nulla dalla Sedia apostolica. T. II. 600. e seg. sua assoluzione fatta in Roma come raccontata dal Turnd. T. II. 600. e segg. se fosse riabilitato al Regno. T. II. 601.**
- Arrigo Spandano convince di molte menzogne Matteo Paris nella relazione delle gesta tra Federigo II. e Gregorio IX. T. II. 445. commissione secondo lui data da Bonifacio VIII. al Legato spedito al Re Filippo il Bello in caso, che questi non ubbidisse. T. II. 481. riferisce la lettera Ausculta Fili, diretta da Bonifacio al Re Filippo. T. II. 483. e seg. afferma esser stata questa falsificata da Pietro Flote. T. II. 481. a chi attribuisca la lettera del Re Filippo a Bonifacio. T. II. 509. adduce la ragione, per cui da Principi Castolici non fu considerata la deposizione di Arrigo VIII. Re d' Inghilterra. T. II. 587. riferisce le condizioni, sotto le quali fu assoluto Arrigo IV. Re di Francia. T. II. 603. narra l'aggiustamento delle**

- le discordie tra Paolo V. e la Repubblica di Venezia.* T. II. 615. *difende la dipendenza dell' Imperial dignità dal Rom. Pont.* T. II. 345.
- Artabaldo Imp.* T. I. 403.
- Affoluzione de' sudditi dal giuramento di fedeltà quali casi ricercchi.* T. I. 41. 78. e 115. *non importa, che una mera dichiarazione del diritto.* T. I. 78. 101. 107. 418. e seg. *è atto privato della potestà della Chiesa.* T. I. 140. 144. 145. 325. e seg. *come sia atto diretto della potestà spirituale.* T. I. 446.
- Affoluzione dal giuramento di fedeltà data a' Francesi dalla Sedia apostolica rispetto alla persona di Cbilderigo.* T. I. 318. e 323.
- S. Atanasio riconosce Costanzo per Imperador legittimo, primachè questi negasse apertamente cogli Ariani la divinità del Figliuolo di Dio.* T. I. 544.
- Atti Vaticani di Alessandro III. Rom. Pont. nella causa di Federico I. Imp.* T. II. 359. e segg.
- Atti irregolari di Filippo il Bello Re di Francia contro Bonifacio VIII.* T. II. 634. e seg.
- Attone Vescovo di Vercelli in qual tempo tenesse quella Sedia.* T. II. 125. *sua lettera a Waldone.* T. II. 124. *suoi sentimenti nella citata lettera spiegati.* T. II. 129. e seg.
- S. Avito Vescovo di Vienna.* T. II. 29. *suo discorso con Gondebaldo Re de' Borgognoni.* ivi. *sua disputa cogli Ariani, e sua vittoria.* T. II. 30. *ascoltato umanamente da Gondebaldo.* T. II. 31. *sua risposta a quel Re conchiude a favor della potestà indiretta.* T. II. 31. e seg. *sua lettera a Gondebaldo sopra la clausula dell' Inno trisagio.* T. II. 51. *spiega il sentimento della Chiesa Gallicana nella causa di Simmaco R. Pont.* T. II. 541.
- Autore della vita di S. Adalberto narra la creazione dell' Imp. Ottone III.* T. II. 229.

B

- B** *Aile, Michele. Suo sistema intorno alla Repubblica riprovato.* T. I. 517.
- Baluzio, Stefano, riferisce il diploma di Gregorio IX. all' Arcivescovo di Narbona sopra l' invasione de' diritti della Chiesa, che si faceva in Francia.* T. II. 501.
- Barbeirac, Giovanni, insegna esser lecito l' uso dell' armi contro i Principi per difesa della Religione.* T. II. 576. 641. e seg. *malmena i Padri de' primi secoli della Chiesa.* T. II. 640.
- Barclajo, Guglielmo: fu il promotore i Cattolici a negar la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi.* T. II. 623. *si vergognò di pubblicar la*

- la sua Opera su questo proposito. ivi. giudizio de i Scrittori Cattolici sopra quest'opinione. ivi.
- Barclajo, Giovanni** figlio di Guglielmo, seguita le di lui vestigia. T. II. 624.
- Barcellona.** Contesa tra due Principi fratelli per la Contea di Barcellona. T. I. 375.
- Baronio, Cesare,** reputa eretico chi nega al Romano Pontefice la potestà indiretta sopra i Principi. T. I. 125. difeso contro il **Bassuet**. T. II. 132. e seg. procura provare, che a **Costantino** figlio d' **Irene** non dovea restituirsi l' Imperio d' Oriente. T. II. 179. dimostra falso il decreto di **Lione VIII.** in ordine all' Imperio. T. II. 226. incostante con se stesso in ordine al detto decreto. T. II. 227. sua opinione sopra il giorno della coronazione di **Arrigo V.** Imperadore. T. II. 246. sembra la più probabile. T. II. 247. convince d' impostura l' **Urspergensis**. T. II. 248. rapporta la forma del giuramento di **Lotario Imper.** al Papa prima della sua coronazione. T. II. 250. riferisce il trattato di **Federigo I.** colla **Sedia apostolica**. T. II. 253. dimostra apocrifo il decreto di **Adriano I.** sopra l' Investiture. T. II. 288.
- S. Basilio.** Sua sostanza contro **Valente Imp.** T. I. 570. se riconoscesse **Valente** come legittimo Imperadore. ivi. dispregia le sue minacce. T. I. 471.
- Basilisco** si solleva contro l' Imper. **Lione**. T. II. 7. rispettato come legittimo Principe da **San Simplicio R. P. T. II.** 8. conosciuto per Tiranno da esso, e da **S. Gelaso Papa**. T. II. 9.
- Bela Re d'Ungheria.** T. I. 370.
- Bellarmino, Roberto.** Suo sentimento sopra le donazioni dell' Indie fatte da **Alessandro VI. Rom. Pont.** T. II. 569. e seg. si prova sufficiente. T. II. 572. e segg. dimostra qual sia lo spirito della Chiesa circa i Principi deposti. T. II. 622. impugna **Guglielmo Barclajo**. T. II. 623. suo giudizio della sentenza di **Barclajo** sopra la potestà indiretta. ivi.
- Benedetto XI. Rom. Pont.** assolve il Re, Clero, e Baroni di Francia dalle censure fulminate da **Bonifacio VIII.** T. II. 548. e seg. dichiara scomunicati tutti i colpevoli della cattura di **Bonifacio VIII.** T. II. 549. e seg.
- Benedetto XII. Rom. Pont.** riprende **Filippo Valesio** Re di Francia per la collazione de' benefici Ecclesiastici. T. II. 501.
- Beni Ecclesiastici,** altri sono feudali, altri non feudali. T. II. 490. differenza, che passa tra i medesimi. T. II. 490. e seg. i feudali detti ancora regali; e per qual ragione. T. II. 490.
- Beni consagrati al Signore** per il sagro

- sacro Ministero non sono in proprietà di alcun'uomo . T.II. 492. gli Ecclesiasti ne hanno la sola dispensazione . ivi . l' usufrutto di questi beni non fu concesso da Gregorio X. a i Laici . T.II. 493.*
- Berengario Marchese d' Ivrea regna in Lombardia . T. II. 125. e 223. usa violenze colle Chiese . ivi . fugato da Ottone Re di Germania . T.II. 224.**
- Berengario Duca del Friuli tiranneggia in Italia . T. II. 213. contende il Regno d' Italia con Widone Duca di Spoleto . ivi . vinto da Widone . T.II. 214. riacquista la signoria d' Italia , e la divide con Lamberto . T. II. 219. resta solo nel Regno . T.II. 221. fuga Lodovico figlio del Re di Borgogna . ivi . fugato egli da Lodovico . ivi . sorprende Lodovico , e l'uccide . T.II. 222. ottiene tutta la signoria de' Longobardi . ivi . fatto Imper. del Rom. Pont. ivi . sua morte . T.II. 233.**
- Bernardo Vescovo di Pamiers Legato del Papa in Francia . T.II. 479. suoi portamenti in questa legazione . ivi . accusato di varj delitti , e arrestato . ivi .**
- S. Bernardo . In qual modo secondo lui appartenga alla Chiesa l' uso dell' armi materiali . T.II. 132. e seg. non reputa nulle le deposizioni de' Principi . T. II. 319. suo sentimento circa Ruggiero Re di Sicilia . T.II. 119. e seg. qual giudizio offermi non convenire al Rom. Pont. circa il temporale . T. II. 321. e seg. come possa il Rom. Pont. disporre secondo lui de' Regni . T. II. 322. e seg. 325. e seg. come intenda , che il R. P. abbia due coltelli . T.II. 327. e seg.**
- Bertoldo Scrittore contemporaneo di Filippo I. Re di Francia narra gli atti de' Concilj celebrati sopra la causa del medesimo . T.II. 277. e seg.**
- Boezio , Severino , fatto uccidere da Teodorico ; e per qual causa . T.II. 69. e seg.**
- Bonifacio VIII. Rom. Pont. per qual cagione malmenato dagli Scrittori . T. II. 450. sua proensione a i vantaggi della Francia . T.II. 452. e seg. 456. e seg. 469. e 515. compone la pace tra i Regi di Francia , e d' Inghilterra . T. II. 472. concede a Filippo il Bello Re di Francia la facoltà di conferire alcuni Beneficj Ecclesiastici . T. II. 469. canonizza Lodovico IX. Re di Francia . ivi . depone due Cardinali Colonnei . T.II. 470. si difende dalle accuse del Bossuet . T.II. 478. e seg. origine della controversia tra esso e Filippo il Bello Re di Francia falsamente spiegata . T.II. 450. e seg. vera origine di questa contesa donde debba raccogliersi , T.II. 452. Capi della**

controversia in materie Ecclesiastiche tra esso, ed il Re Filippo. T. II. 490. cosa contrastasse al medesimo Re circa i beni Ecclesiastici. T. II. 495. voci sparse in Francia contro di lui. T. II. 505. falsamente li fu apposta la pretesione del dominio sovrano temporale del Regno di Francia. T. II. 511. e seg. suo ragionamento in Concistoro sopra le differenze col Re Filippo. T. II. 514. e seg. qual potestà si attribuisse sopra il medesimo Re. T. II. 517. difeso nella medesima contesa col Re Filippo. T. I. 92. e seg. sue lettere, e sue gesta iniquamente falsate, e alterate. ivi. pubblica la Costituzione Clericis in difesa de i beni Ecclesiastici. T. II. 455. male interpretata in Francia. ivi. spiega la medesima Castitazione. T. II. 456. e seg. sua Bolla Ineffabilis a qual oggetto emanata. T. II. 463. seguita in essa per rapporto all' affare de i beni Ecclesiastici le disposizioni degli antichi Canoni. T. II. 464. e seg. dichiarazione da lui fatta per la Decretale Unam Sanctam della potestà del Romano Pontefice sopra i Regi, e Regni Cristiani. T. I. 93. e seg. e T. II. 517. per qual motivo da esso pubblicata questa Decretale. T. II. 519. spedisce un Legato al Re Filippo per la liberazione del Vescovo di Pamiers,

e per altre cagioni. T. II. 481. ordini da esso dati al Legato. ivi. chiama i Vescovi, ed altri di Francia al Concilio in Roma per trattar la causa del Re Filippo. T. II. 483. altre vere cagioni della stessa convocazione. T. II. 489. scomunica quei, che impedissero di venire alla Sedia apostolica. T. II. 530. sospende i privilegj concessi dalla Sedia apostolica a i Regi di Francia. T. II. 483. sue lettere abbrugiate in Francia. T. II. 482. sua lettera occulta Ausculta Fili, diretta al Re, come conservata intera. T. II. 483. contenuto di questa lettera. T. II. 483. e seg. la medesima falsata, e dochi. T. II. 481. e 485. di qual superiorità parli in essa. T. II. 487. se gli attribuisce altra lettera al Re Filippo. T. II. 485. accusato di varj delitti nell' adunanza degl' Ordini di Francia. T. II. 534. si purga pubblicamente da i delitti appostigli: T. II. 543. tratta la composizione col Re Filippo. T. II. 530. e seg. dichiarazione da lui fatta per la Decretale Rem non novam. T. II. 543. sospende all' Università di Parigi la facoltà d' insegnare, e di addottorare: ivi. riserba a se la provvisione delle Cbiese vacanti in Francia. ivi. spedisce in Francia la scomunica contro il Re Filippo. T. II. 533. se facesse la Bolla Su. per

per Petri folio, in cui si assolvono i sudditi di Filippo dal giuramento di fedeltà. T. II. 544. sua prigionia, e morte. ivi. di lui morte vendicata dal Cielo. T. II. 546. e seg.

Bordino, Maurizio Arcivescovo di Braga, indebitamente corona Arrigo V. Imp. T. II. 294. scomunicato, e deposto da Pasquale II. Rom. Pont. . ivi. fatto Antipapa dall' istesso Arrigo. T. II. 295. scomunicato da Gelasio II. T. II. 297. fugge da Roma: cade in poter del vero Pontefice, ed è rilegato in Monistero. T. II. 302. e seg.

Bossuet, Monsignor Jacopo Benigno. Suo sentimento sopra la sentenza de' Cattolici, che sottopone i Principi alla potestà del Papa nelle cause di Religione, e la sentenza de' Protestanti, che gli sottomette al capriccio del Popolo: T. I. 63. suo raziocinio intorno a' disordini, che nascerebbero dall' uso della potestà indiretta, confutato. T. I. 78. e seg. suo discorso contro la dichiarazione de' due primi Ordini del Regno di Francia in favore della potestà indiretta del Papa, impugnato. T. I. 85. e seg. sua spiegazione alla Decretale Novit d' Innocenzo III. confutata. T. I. 96. maltratta gli Scolastici, e tutti i Teologi delle scuole Cattoliche. T. I. 117. suo ar-

gomento contro la comune autorità degli Scolastici dimostrato vano. T. I. 118. opinione di Melchior Cano intorno a' Ministri del Sacramento del Matrimonio male a proposito da lui recata. T. I. 128. e seg. falsamente attribuisce agli Ecclesiastici una opinione contraria al comun sentimento degli Scolastici intorno all' esenzione de' Clerici dalla potestà de' Principi. T. I. 131. e seg. malamente dagli errori presi dagli Scolastici intorno alle materie de' fatti storici inferisce, che essi errarono ancora nel diritto riguardante il domma. T. I. 133. e seg. falsamente asserisce, che la deposizione di Federigo II. fatta nel Concilio di Lione non fu conciliare. T. I. 150. e seg. che i Padri concorsero conciliarmente alla scomunica, e non alla deposizione. T. I. 156. sue spiegazioni a' decreti de' Concilj di Costanza, e di Basilea impugnatate. T. I. 158. e seg. sua risposta alla confessione de' Principi di poter esser dalla Chiesa deposti per causa d' eresia, confutata. T. I. 168. e seg. taccia di errore molti Sommi Pont. T. I. 173. e seg. sua dottrina favorisce i Protestanti. T. I. 173. e seg. 176. e 177. oltraggia la Sede apostolica. T. I. 184. e seg. ingiustamente taccia S. Gregorio VII. di pensieri ambizio-

biziosi. T. I. 194. e 329. *malamente riprende la condotta di questo Pont.* T. I. 201. e seg. *afferisce Cattolico il Clero di Liegi apertamente scismatico*. T. I. 216. e 247. *taccia di errore intorno all' intelligenza degli effetti della scomunica alcuni Santi Vescovi*. T. I. 223. *taccia a torto di novità S. Gregorio VII.* T. I. 273. *falsamente accagiona di errore Gregorio intorno all' istituzione della potestà temporale*. T. I. 280. *sue censure sopra i passi di Gregorio nell' epistola ad Erimanno espugnate*. T. I. 289. e seg. *suoi argomenti contro la deposizione di Childerigo fatta per autorità della Sedia apostolica*. T. I. 312. *confutati*. T. I. 313. e seg. *ingiustamente riprende Gregorio sopra l' ubbidienza, e la fedeltà da lui richiesta da' Principi*. T. I. 345. e seg. *ingiusto biasimo, che ei fa di Gregorio per li diritti da lui pretesi nelle Spagne*. T. I. 361. e seg. *malamente interpreta i detti, e le gesta del medesimo Pontefice*. T. I. 376. *ripreso delle sue sinistre interpretazioni*. T. I. 377. e seg. *Scrittori Greci da lui malamente tacciati di falsità sopra il fatto de' tributi d' Italia proibiti da San Gregorio II. a Lione Isaurico*. T. I. 382. e seg. *suoi anacronismi*: 400. e seg. *sue risposte alla testi-*

monianza di Teofane confutate. T. I. 404. *sue riflessioni sopra la deposizione di Childerigo dimostrate vane*. T. I. 417. e seg. *sua strana interpretazione della lettera di Lodovico II.* T. I. 425. e seg. *autorità delle Scritture da lui addotte contro la potestà indiretta*. T. I. 477. e seg. *testimonianze de' Padri da esso recate inconcludenti al suo proposito*. T. I. 497. e seg. *suoi equivoci sopra un passo di San Gelasio*. T. I. 508. e seg. *suo errore intorno alla società civile*. T. I. 516. e seg. *suo raziocinio simile a quello de' Donatisti*. T. I. 525. e seg. *vanamente esagera le forze della Chiesa ne' primi tempi*. T. I. 528. e seg. *suo discorso sopra i Principi eretici, e persecutori non deposti dalla Chiesa distrugge il diltm argomento*. T. II. 5. e seg. *senfi da lui male intesi di S. Eugenio Vescovo di Cartagine*. T. II. 28. *di S. Avito Vescovo di Vienna*. T. II. 31. *di S. Fulgenzo Vescovo di Ruspina*. T. II. 61. *sentenze di S. Gregorio Magno da lui stranamente interpretate*. T. II. 72. *parole di S. Massimo da lui malamente spiegate*. T. II. 79. 92. e seg. *fatto da lui narrato di S. Lione IX. Rom. Pont. conchiude contro egli stesso*. T. II. 119. *autorità di Stefano V. Romano Pontefice malamente*

da esso spiegata . T. II. 121. e seg. suoi abbagli intorno alla testimonianza di Fulcone Vescovo di Rems . T. II. 122. e seg. malamente difende il Cardinale Pier Damiani tacciato dal Baronio . T. II. 132. e seg. autorità del Damiani da esso male spiegata . T. II. 136. e seg. per qual ragione secondo lui i Rom. Pontefici , e gli altri Vescovi ancora sono stati ammessi negli affari temporali . T. II. 141. suo abbaglio sopra il Consolato conferito da Gregorio III. a Carlo Martello . T. II. 150. altro abbaglio circa la cessazione dell' Imperio Orientale . T. II. 185. attribuisce al Popolo Romano la potestà di dar l' Imperio a Carlo Mag. T. II. 186. cosa intenda per le acclamazioni fatte a Carlo M. dal Popolo Romano nella sua coronazione . T. II. 191. da chi secondo lui ottenuto l' Imperio da i Principi Carolingi . T. II. 198. Lettera di Lodovico II. all' Imp. di Oriente da lui non bene intesa . T. II. 202. attribuisce al Senato , e Popolo Rom. Elezione di Carlo Calvo . T. II. 204. come pure di Carlo il Grasso . T. II. 208. dimostra insufficiente questa sua opinione : T. II. 204. 208. e segg. concede al Rom. Pont. parte nell' elezione di Arnolfo Imperad. e per qual ragione . T. II. 213. suo sentimento sopra la traslazione

dell' Imperio in Ottone Re di Germania . T. II. 218. 225. e seg. in qual maniera secondo lui conseguiron l' Imperio i Principi della stirpe di Ottone I. T. II. 227. per qual potestà secondo lui concorse il Rom. Pont. nel trasferimento dell' Imperio in Carlo Mag. T. II. 263. testo di Nitzardo da lui troncato , e malamente spiegato. T. II. 265. e segg. suo ragionamento sopra la dichiarazione fatta da Carlo Calvo circa il conseguimento del Regno . T. II. 270. e seg. si dimostra insufficiente . T. II. 271. e segg. dagli atti della causa di Filippo I. Re di Francia malamente inferisce qual fosse la mente della Francia circa la potestà della Chiesa di deporre i Regi . T. II. 282. loda indebitamente i Vescovi di Francia. T. II. 285. per qual fine esageri il delitto del Re Filippo I. T. II. 286. suo motivo di parlar delle Investiture . T. II. 301. a chi attribuisca l' assoluzione de' sudditi di Arrigo V. dal giuramento di fedeltà , e la scomunica fulminata contro il medesimo nel Concilio di Rems . ivi . ammesse il suo sentimento , pur si prova da questo fatto il diritto del Papa circa la detta assoluzione . ivi . la deposizione di Arrigo V. de dice riputata nulla dall' istesso Papa ; e per qual ragione . T. II. 302. e 305. sua riflessione sopra l'ul-

l'ultima riconciliazione del detto Arrigo colla Chiesa. T. II. 304. *suoi argomenti per provar S. Anselmo contrario alla potestà indiretta della Chiesa*. T. II. 308. 310. e seg. *afferma, che Pasquale II. Roman. Pont. ripudò nulle le deposizioni fatte da S. Gregorio VII.* T. II. 511. *Ivo- ne di Chartres secondo lui disapprovò le deposizioni fatte in suo tempo.* T. II. 312. e seg. *dichiara la mente di S. Bernardo in ordine alle deposizioni de' Principi.* T. II. 317. e seg. *suo ragionamento sopra alcuni testi del medesimo Santo.* T. II. 320. *gl'adduce senza fondamento, e stranamente gli spiega:* T. II. 323. 324. 326. e seg. *come spieghi un testo di Ugone da S. Vittore.* T. II. 329 e seg. *attribuisce ad Adriano IV. l'origine della discordia tra questo, e Federigo I.* T. II. 343. e seg. *difende Federigo I.* T. II. 345. *suo abbaglio sopra il tempo della costui deposizione.* T. II. 356. *pone in deriso la sentenza contro Federigo I.* T. II. 357. *dimostra nulla la detta deposizione.* T. II. 362. *impugna cogl' esempi di varj Principi l'autorità indiretta della Chiesa.* T. II. 365. *pone in orrore la medesima potestà.* T. II. 378. e 401. *sua illazione contro la Chiesa per la deposizione di Giovanni Re d'Inghilterra.* T. II. 383. *sue*

riflessioni sopra la medesima: T. II. 395. *suo artificio in riferir le gesta d' Innocenzo III. in ordine all'Inghilterra.* T. II. 397. *narra infedelmente le differenze tra il Re e Baroni dell'Inghilterra; e confonde l'ordine de' fatti, e de i tempi.* T. II. 398. e 401. *delude la Decretale Novit.* T. II. 406. e seg. *nega la dilei esecuzione in Francia, e che appartenga alla quistione della potestà indiretta:* T. II. 409. *per qual cagione secondo lui fu privato dell' Imperio Federigo II. da Gregorio IX.* T. II. 439. e seg. *pretende, che questa privazione non fosse considerata in Francia.* T. II. 445. *tronca il testo del Parisio sopra la legazione di Gregorio IX. in Francia.* T. II. 441. *suo sentimento circa la Decretale Clericis di Bonifacio VIII.* T. II. 458. *suo raziocinio sopra la Bolla Ineffabilis.* T. II. 463. e 468. *sua spiegazione della lettera Ausculta Fili di Bonifacio VIII.* T. II. 487. *sua riflessione sopra la Decretale Unam sanctam.* T. II. 519. *gl'atti della contesa tra la Sede apostolica e Lodovico Bavaro non appartengono secondo lui allo stato della quistione sopra la potestà indiretta.* T. II. 552. *ne adduce la ragione.* T. II. 556. *sua narrazione dell' elezione di Lodovico Bavaro, e di Federigo d' Austria in Regi de'*
Re:

Romani. T. II. 553. benchè i Romani Pontefici abbian deposti gl' Imperadori Germanici, non posson secondo lui deporre gl'altri Regi; e per qual ragione. T. II. 566. s' impugna la di lui ragione, T. II. 566. e segg. per qual diritto abbian secondo lui deposti gl' Imperadori Germanici. T. II. 566. e 568. esagera il sentimento del Bellarmino sopra le donazioni dell' Indie fatte da Alessandro VII. 572. e 574. dispregia l' autorità de' Dottori, a i quali si appoggia il detto sentimento. T. II. 572. e seg. li taccia d'aver degenerata dagli antichi. T. II. 573. e 576. impugnasi questa sua asserzione. T. II. 576. e segg. per quali ragioni secondo lui intraprese Carlo IX. Re di Francia la difesa della Regina di Navarra appresso la Sedia Apostolica. T. II. 587. perchè passi sotto silenzio la deposizione d' Elisabetta Regina d' Inghilterra. T. II. 591. suo falso racconto sopra la dichiarazione di Sisto V. contra Arrigo di Borbone. T. II. 591. e seg. pretende, che nel fine del secolo XVI. fosse ristabilita in Francia la potestà indiretta della Chiesa. T. II. 600. dichiara la mente de' Francesi sopra la rievocazione, che fece Clemente VIII. de' decreti Apostolici contro Arrigo di Borbone. T. II. 601. trascende i debiti termi-

ni nel trattar la controversia della potestà indiretta. T. II. 607. e seg. sue riflessioni sopra gli editti di Paolo V. e del Senato Veneto per rapporto alla controversia nata tra di loro. T. II. 610. e segg. chi siegua in esporre il fatto di questa controversia. T. II. 616. sue osservazioni sopra il giuramento proposto a i Cattolici d' Inghilterra dal Re Jacopo I. T. II. 619. e seg. quanto deferisca alle dichiarazioni della Sorbona. T. II. 631. sotto qual protesto impugni la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi. T. II. 638.

Botero. Suo insegnamento per conservar la fede Cristiana ne' Popoli di nuovo convertiti. T. II. 580.

Brunone Arcivescovo di Treveri come eletto al governo di quella Chiesa. T. I. 226. non giustamente lodato dall' Anonimo Scrittore della Chiesa di Treveri. T. I. 230. dimette l' Arcivescovato nelle mani del Papa; e accettando la penitenza ingiuntagli dal Concilio Romano recupera la dignità per decreto del Sinodo. ivi. prende la cura di Arrigo V. figliuola di Arrigo IV. Re di Germania. T. I. 232.

Brunone Cappellano di Ottone III. eletto Sommo Pontefice. Vedi Gregorio V.

Bur-

Burcardo Vescovo di Vorms se conoscesse la potestà indiretta sopra il temporale de' Principi. T.II. 130.

C

C *Alendione ordinato Vescovo di Antiochia da Acacio con dispensa della Sedia apostolica.* T.II. 13.

Calisto II. *come eletto Sommo Pontefice:* T. II. 297. *celebra il Concilio in Rems, e per quali cagioni.* T. II. 298. *stabilisce un trattato con Arrigo V. Imperadore.* T. II. 298. *e seg. scomunica l'istesso Arrigo, e assolve i dilui sudditi dal giuramento di fedeltà.* T. II. 300.

Calvino *giustifica le rivolte de' sudditi contro i Principi per causa di Religione.* T. I. 53. *primo di tutti predica in Francia l'indipendenza totale de' Principi dalla potestà indiretta della Chiesa.* T. I. 85. e seg. e 113.

Cano. *Vedi Melchior Cano.*

Canonisti. *Controversia tra essi ed i Teologi sopra la potestà del Rom. Pont. circa il temporale de' Principi.* T. II. 623. *sostengono la potestà diretta in tempo di Paolo V.* ivi.

Cardinal du Peron. *Vedi du Peron.*

Carena, Cesare, *afferma eretica l'opinione, che nega al Papa la potestà indiretta sopra il tem-*

porale de' Principi. T. I. 125.

Carlo I. Re d' Inghilterra; *e sua morte infelice.* T. I. 68.

Carlo Magno. *Sua pietà verso la Chiesa Romana.* T. I. 341. *da chi ottenne il Patriciato Romano.* T. II. 170. *quando incominciò ad usare il titolo di Patricio.* T. II. 171. *come ricevuto in Roma da Adriano I.* T. II. 172. *veste l'abito di Patricio.* ivi. *spedisce Ambasciadore a S. Leone III. e per qual motivo?* T. II. 173. *per qual ragione detto Signore nell'iscrizione del Triclinio Lateran.* T. II. 175. *suo Imperio legittimo; e per qual ragione.* T. II. 186. *preghiere istituite dal Rom. Pont. per lui.* T. II. 193. *da chi eletto Imperadore.* T. II. 195. 196. e 202. *divide l'Imperio tra i Figliuoli col' approvazione della Sedia apostolica.* T. II. 199. *non ebbe dal Rom. Pont. il privilegio delle Investiture.* T. II. 288.

Carlo Calvo *invade il Regno di Austrasia, sopra cui avea pretesione Lodovico II. Imper.* T. II. 109. *e seg. minacciato dalla scomunica da Adriano II. Rom. Pont. risponde risentitamente.* ivi. *si esibisce a presentarsi in giudizio per discussione della sua causa.* T. II. 114. *chiamato a Roma dal Pontefice.* T. II. 204. *è promosso dal medesimo alla dignità Imperiale.* T. II. 204. *e segg. congiura de' Baroni de' suoi*

- i suoi Regni contro di esso* . T. II. 209. *accusa in un Concilio Wenilone Vescovo di Sens* . T. II. 268. e seg. *ricomincia la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi* . T. II. 269. e 271. *fugge in Francia, e muore infelicamente* . T. II. 209.
- Carlo il Semplice Re di Francia** *minacciato dell' indiretta deposizione da Fulcone Vescovo di Rems* . T. II. 122. e seg.
- Carlo Grasso, da chi innalzato all' Imperio** . T. II. 212. *spogliato Regno muore infelicamente* . T. II. 213.
- Carlo IX. Re di Francia per qual ragione si oppose al Monitorio di Pio IV. Rom. Pont. contro la Regina di Navarra** . T. II. 588. e seg. *era persuaso circa la potestà del Rom. Pontefice di poter privare degli Stati la medesima Regina* . T. II. 589.
- Cassano Re de' Tartari** . *Suo valore, e sue conquiste contro i Saraceni* . T. II. 479. *chiede soccorso al Rom. Pont. ed a' Principi d'Occidente* . ivi.
- Cattolici** . *Tra essi nel principio del secolo XVII. non v' era alcuna controversia circa la potestà indiretta del Rom. Pont. sopra il temporale de' Principi* . T. II. 623. *chi sia stato di questi il primo a negarla* . ivi.
- Cattolici d'Inghilterra** . *Loro sentimento sopra il giuramento det-*
- to d' ubbidienza* . T. II. 623. e segg. *ricusano di sottomettersi al medesimo* . T. II. 627. *per qual ragione alcuni di essi a quello si sottomettesero* . ivi.
- Cedreno, spiepato** . T. I. 399.
- Celestino III. Romano Pontefice** *scomunica il Duca d' Austria, e Arrigo VI.* T. II. 366. e seg. *dilui fatto memorabile nella coronazione dell' istesso Arrigo* . T. II. 368. *se avesse motivo di deporto* . T. II. 367. *annulla la sentenza de' Vescovi di Francia sopra il divorzio del Re Filippo Augusto* . T. II. 371.
- Cencio Frangipane maltratta Gelasio II. Rom. Pont. e i dilui elettori** . T. II. 295.
- Censo pagato da i Re di Spagna alla Santa Sede** . T. I. 358. e seg.
- Censo di San Pietro** . Vedi Denaro .
- Cesare** . *Ammostramento del Redentore di rendere quel che è di Cesare a Cesare, come si debba intendere* . T. I. 477. *sentenza di S. Gio: Grisostomo sopra questo ammaestramento* . T. I. 480.
- Cesare, Giulio, riconosciuto per usurpatore del Principato** . T. II. 308.
- Chanterefme impugna il sistema del Signore Jurejù in materia di Religione** . T. II. 579.
- Cherici, esenti dalla potestà de' Principi nel ministero Chericale** . T. I. 132. *sono capaci di*

acquistare la temporal potestà per concessione de' Principi. T. II. 160.

Chiesa non ha ricevuta da Cristo potestà temporale. T. I. 436. *nel suo principio avea nemiche, e contrarie tutte le potestà terrene.* T. I. 471. *diversi tempi di essa, della sua infanzia, e della sua robustezza.* T. I. 522. *sue forze materiali quali sieno.* T. I. 526. e seg. *può spogliare i Padroni del dominio de' Servi.* T. I. 523. *come può aver conseguito dal consenso universale di tutti i Principi la potestà di deporre i Re malvagi per causa di Religione.* T. I. 159. e seg. *non ha dipendenza dagli altri Principi nello spogliar del dominio i Principi suoi feudatarj.* T. I. 162. e seg. *deve esser difesa dagl' Imp. e dagl' altri Principi ancora.* T. II. 262. e seg. *usa la potestà spirituale sopra tutti i Principi.* ivi. *dispose del Regno di Lotario figlio di Lodovico Pio.* T. II. 264. *qual giudizio possa usar sopra i Regni de' Principi.* T. II. 267. *non depone direttamente i Regi, nè assolve i sudditi dal giuramento di fedeltà, ma dichiara quelli deposti, e questi assoluti.* T. II. 267. e 268. *assolvendo i sudditi non gli obbliga ad ometter qualunque ossequio verso il Principe.* T. II. 311. e seg. *da alcuni le si concede la potestà di giudi-*

care, e deporre il Rom. Pont. T. II. 336. *ad essa spetta la conoscenza de' giuramenti.* T. II. 405. *per qual ragione possa giudicare indirettamente delle cose temporali de' Principi.* T. II. 406. *donde nasca in lei l'uso di questa potestà.* T. II. 409. *differenze tra essa ed i Principi nel punir le colpe.* T. II. 412. *può conoscer di tutto ciò, cui v'è annesso il peccato.* ivi. *anco per rapporto a i Principi.* T. II. 413. *appartiene ad essa il giudicar delle azioni de' Principi, allorchè si dubita esser peccaminose.* T. II. 413. e seg. *non le appartiene generalmente impedir la giusta vendetta de' Principi ne' sudditi ribelli.* T. II. 414. *quando abbia da usar l'armi spirituali contro i Principi delinquenti.* T. II. 415. *può con queste impedir le stragi, ed altri gravi danni del Popolo Cristiano.* T. II. 454.

Chiesa Gallicana non riconosce per Imp. Arrigo IV. deposto. T. I. 256. *qual fosse una volta il dilei sentimento sopra le accuse contro il Rom. Pont.* T. II. 541. *dichiara eresia l' Investiture; ed in qual senso.* T. II. 292. e 294. *Chiesa Greca Cattolica, e unita colla Romana in tempo, che scrisse Teofane.* T. I. 401. e seg. *Chiesa Romana come indefettibile secondo il Bossuet.* T. I. 172. e seg.

Chil-

- Childerigo Re di Francia deposto per autorità di San Zaccaria .** T. I. 306. e seg. e 316. non fu Re di solo nome . T. I. 417. e seg. non fu deposto nè per errore , nè per ingiustizia . T. I. 424. e seg. sua deposizione utile alla Francia , ed alla Chiesa . T. I. 425.
- Ciacconio .** Vedi **Alfonso Ciacconio .**
- Ciampino , Giovanni .** Sua spiegazione del testo dell' autor della vita di S. Leone III. per rapporto all' elezione di Carlo Magno . T. II. 194.
- Cicerone .** Suo sentimento circa l' istituzione della potestà regia tra gli uomini . T. I. 6.
- Cirillo Patriarca degli Arianì in Africa .** T. II. 26.
- Clausula dell' Anonimo Scrittore aggiunta al Codice antico di S. Gregorio Turon. de Gloria Confessorum .** T. II. 95. si difende l' antichità , e germanità di detta clausula . T. II. 99.
- Clemente IV. Romano Pontefice assume il giudizio sopra l' elezione del Re de' Romani .** T. II. 555. e seg.
- Clemente V. R. P. per la Decretale Meruit non rivoed, ma confermò la Decretale Unam sanctam di Bonifacio VIII. T. I. 98. e seg. l' istesso fece per la Decretale Ex parte .** T. II. 550. fa cancellare una gran parte della lettera del medesimo Bonifacio Auscultate Fili . T. II. 483. come pure molti altri atti dell' istesso , spettanti alla controversia col Re Filippo il Bello . T. II. 550. sua dichiarazione in ordine all' Imperio vacante . T. II. 552.
- Clemente VIII. Romano Pontefice nella riconciliazione di Arrigo IV. Re di Francia rivoed i decreti de' suoi Predecessori ancora in ordine alla deposizione del medesimo .** T. II. 601. e seg. per qual ragione non fu necessario , che nell' assoluzione facesse menzione della riabilitazione al Regno . T. II. 602.
- Clero di Francia fin quando abbia perseverato nella sentenza de' suoi maggiori circa la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi .** T. II. 632. sua dichiarazione per la sentenza contraria . ivi . procurata dal Re Cristianissimo ; ivi . risentimento fatto per ogn' parte del Mondo Cattolico contro questa dichiarazione . ivi . impugnata ancora in Francia . T. II. 633. annullata insieme cogli altri atti del medesimo Clero dalla Sedia apostolica . T. II. 633. e seg. annullata in oltre dall' istesso Clero . T. II. 636. sua lettera sopra di ciò al Papa . ivi .
- Clero di Liegi scismatico .** T. I. 216. 2147. e seg.
- Le Coïnte , Scrittore appassionato contro di Roma , interpreta stranamente il Continuator di**

- Fredegario*. T.II. 147. suo *abbaglio sopra il Consolato Romano* 148. e seg.
- Como detta anticamente *Cuma*. T.II. 126.
- Collegio Elettorale de' sette Principi d' Alemagna non fu istituito da Gregorio V.* T.II. 230. incerto il tempo di questa istituzione. 231. in qual tempo da questo solo non si eleggeva l' Imperadore. T. II. 231. e seg. da chi derivi l' autorità, che ha d' elegger l' Imperadore. T. II. 233. sentimento di *Alberto Staden*, e di *Martin Polono* sopra questo Collegio. T. II. 232. confessa derivato in lui il diritto d' elegger l' Imperadore dall' autorità della *Sedia apostolica*. T.II. 234. sua dichiarazione sopra l' Imperio in pregiudizio della *Sedia apostolica* estorta da *Lodovico Bavaro*. T.II. 562.
- Concilio d' Anse* contro *Arrigo V. Imp.* T.II. 292. ad esso non intervengono alcuni *Vescovi*; e per quali ragioni. T. II. 292. e seg.
- Concilio d' Aquisgrana* esamina la causa di *Lotario* figlio di *Lodovico Pio* in ordine al dilui Regno. T.II. 264. sentenza sopra di ciò da esso data. T. II. 264. e 267.
- Concilio di Basilea* sottopone alla pena della deposizione i Principi, che osassero impedir la convocazione del Concilio. T.I. 164.
- dichiara i Principi soggetti alla Chiesa nel temporale per le cause di Religione, e di scisma. T. I. 111. e seg. suoi decreti su questo particolare comprendono così i Principi feudatarj, come i sovrani, e principali. T. I. 145. e 163.
- Concilio di Calcedonia*. Suo Canone sopra le accuse contro i *Vescovi*. T.II. 536.
- Concilio di Costanza* soggetta alla privazione del dominio temporale i Principi di qualsivoglia condizione, che favorissero lo scisma. T. I. 145. 163. e seg. dichiara i Principi soggetti alla Chiesa nel temporale per le cause di Religione, di scisma. T. I. 111. e seg.
- Concilio Lateranense sotto Adriano I.* apocrifo. T. II. 170.
- Concilio Lateranense III.* sottopone i Principi eretici e scismatici alla potestà della Chiesa. T. I. 110. e seg. sua dichiarazione sopra la potestà della Chiesa di spogliare i Principi eretici del dominio temporale fatta per autorità della Chiesa. T. I. 138. e seg.
- Concilio Lateranense IV.* sottopone i Principi eretici e scismatici alla potestà della Chiesa. T. I. 110. e seg. sua dichiarazione intorno alla potestà della Chiesa di spogliare i Principi eretici del dominio temporale fatta per autorità della Chiesa. T. I.

- T.I. 138. e seg. *suoi decreti sopra di ciò comprendono così i Principi feudatarj, come i sovrani, e principali.* T. I. 145. e 163.
- Concilio di Lione fulmina la scomunica contro i fautori di Pederigo II. deposto dallo stesso Concilio.* T. I. 156.
- Concilio di Pavia attribuisce al Papa la promozione di Carlo Calvo all' Imperio.* T. II. 207.
- Concilio di Poitiers soffre violenza da Guglielmo Duca d' Aquitania.* T. II. 281. *scomunica il Re Filippo I.* ivi.
- Concilio di Pontigny afferma esser stato eletto Imperadore Carlo Calvo da Giovanni VIII. Rom. Pont.* T. II. 207.
- Concilio di Quintiniliburgo tenuto contro gli Arrighiani scismatici.* T. I. 216.
- Concilio di Rems sotto Calisto II. Rom. Pont. e suoi atti.* T. II. 298. e segg. *in esso scomunicato Arrigo V. e assoluti i dilui sudditi dal giuramento.* T. II. 300. e seg. *il tutto fatto per una medesima azion conciliare.* T. II. 302. *condizione apposta in questa assoluzione.* T. II. 305.
- Concilio di Rimini rigetta la formula di Sirmio approvata da Costanzo Imp. e condanna gli Arianj.* T. I. 545. *in che circostanza di tempo scrisse a Costanzo, riconoscendolo per Imperadore.* ivi.
- Concilio Romano sotto S. Simmaco. Suo sentimento circa la potestà d' Laici sopra i beni Ecclesiastici.* T. II. 465. e seg.
- Concilio di Siena a quali pene sottoponga i Principi, che favorisser lo scisma.* T. I. 164. e seg.
- Concilio di Trento sottopone alla privazione del dominio temporale i Principi, che permettono il duello.* T. I. 167.
- Concilio di Troyes riprova la deposizione di Lodovico Pio Imperadore.* T. I. 463.
- Concilj tenuti in Francia dal tempo di Carlo Mag. sino al secolo XII. hanno rimossi i Principi dal conferimento dell' Ecclesiastiche prebende.* T. II. 500.
- Consalvo Patrejo. Suo Trattato della riabilitazione de' Principi al Regno dopo esser caduti in eresia.* T. II. 602.
- Consenso universale di tutti gli Scrittori Cattolici porta seco il senso della Chiesa.* T. I. 175. e seg. e fa argomento, che il lor sentimento sia conforme all' autorità della Scrittura. T. I. 177.
- Consenso degli Scrittori Greci e Latini nell' asserire, che da Gregorio II. fu privato del dominio d' Italia Lione Isaurico.* T. I. 381. e seg.
- Consolato onorario Romano cosa fosse in tempo di Gregorio III. Rom. Pont.* T. II. 148.
- Contea Melgoliense feuda della*
Se-

- Sedia apostolica*. T. II. 475. occupata da Filippo il Bello. ivi.
- Continuator di Fredegario*. Suo passo circa il fine della legazione di Gregorio III. a Carlo Martello spiegato fedelmente. T. II. 148.
- Corrado Salico Imper.* non vien chiamato tale prima di ricever la corona dal Rom. Pont. T. II. 240. suo diploma all' Abate di Farfa errato in ordine al tempo della spedizione. T. II. 239. e seg.
- Corrado Duca di Franconia eletto Re de' Romani*. T. II. 251. non assume il nome d'Imp. e per qual ragione. ivi. da i Rom. Pont. ha il solo titolo il Re de' Romani. T. II. 252. sua spedizione infelice contro i Saraceni. ivi.
- Costante Imp.* figlio del gran Costantino prende le parti de' Vescovi Cattolici, a lui ricorsi contro Costanzo. T. I. 535.
- Costante Imp.* fa brugiar l' Etesfi di Eraclio. T. II. 82. fa pubblicare il Tipo composto da Paolo Costantinopolitano. T. II. 84. commette ad Olimpio Esarca, che indaca per forza S. Martino I. a sottoscrivere il Tipo. T. II. 85. inventa calunnie contro di lui. 86. fa prendere il Pontefice in Roma da Teodoro Calliopa. ivi. dopo molti strapazzi lo carcera in Costantinopoli. T. II. 87. lo esilia nell' Isola di Cbersona. T. II. 88. col-
- risce con pretefci politici P odio concepato contro S. Martino per causa di Religione, e procura di mostrarfi Cattolico. T. II. 89. e seg. riceve benignamente gli Apocrisarij di Eugenio, e di Vitaliano Romani Pont. e li rimanda con ricchi doni a S. Pietro. T. II. 91.
- Costantino Copronimo* perchè riconosciuto come Imp. da i Rom. Pont. T. I. 409. e 414. condanna il culto delle sagre Immagini. ivi. sua donazione alla Rom. Chiesa. ivi. mostra di favorire i Cattolici. T. I. 541. lodato perciò da Santi Vescovi. T. I. 542. e seg. sollecita l' Esarcato alla ribellione contro il Rom. Pont. T. II. 158.
- Costanzo Imp.* intimorito dalle minacce di Costante raccoglie benignamente S. Atanasio; e restituisce i Vescovi Cattolici alle loro Sedie. T. I. 535. morto Costante, stimolato dagli Eunuchi Ariani del suo Palazzo, perseguita i Vescovi Cattolici, e conferisce cariche dell' Imperio agli Ariani. T. I. 536. si dichiara apertamente Ariano. T. I. 547. perchè non deposto dalla Chiesa. T. I. 547. e seg.
- Costituzione di Leone VIII.* sopra l' Investiture suppositizia. T. II. 289. difesa per vera dal Goldasto. ivi. ammessa per legittima da Pietro de Marca; e per qual ragione. ivi.

Costi-

D

- Costituzione Super Petri folio attribuita a Bonifacio VIII. sembra suppositizia. T. II. 543.*
- Costituzioni de' Principi in conferma de' Canonî Ecclesiastici non danno autorità ad essi Canonî. T. I. 168.*
- Cristiani de' primi tempi perchè non difesero colle armi contro i Principi persecutori della Religione la vita. T. I. 44. e 45. non aveano forze per resistere a' persecutori per la scarrezza del numero, e la privazione de' Magistrati. T. I. 529. e seg. resistarono a Giuliano Apostata. T. I. 557.*
- Cristo Signor nostro perchè obbligò i Giudei a pagare il tributo a Cesare. T. I. 446. e seg. perchè consigliò i suoi discepoli a fuggire nelle persecuzioni. T. I. 481. e seg. perchè disse a' suoi Apostoli, che li mandava come pecore in mezzo a' Lupi. T. I. 487. perchè disse, che il Regno suo non era di questo Mondo. T. I. 490. e seg. perchè ricusò giudicare le differenze temporali de' due fratelli. T. I. 492. e seg.*
- Cronografo Ildensemense distingue l'elezione de' Re di Germania dalla loro promozione all' Impero. T. II. 239. questa l'attribuisce al Rom. Pont. e quella a' Principi d'Alemagna. ivi.*
- D** *Ate delle lettere Pontificie. Vedi Diplomi.*
- Dante Poeta descrive la prigionia di Bonifacio VIII. T. II. 544. scrisse contro l'autorità del Romano Pont. sopra gl' Imperadori. T. II. 565.*
- D'Avila, Arrigo Storico chiarissimo, narra i motivi, per i quali Carlo IX. si oppose al Monitorio di Pio IV. contro la Regina di Navarra. T. II. 589. suo racconto di quanto avvenne in Francia per rapporto alla dichiarazione di Sisto V. contro Arrigo di Borbone. T. II. 592.*
- Decretale Clericis di Bonifacio VIII. per qual fine fatta. T. II. 455. se sia offensiva de' diritti regj. T. II. 459. e seg. perchè revocata da Clemente V. T. II. 462.*
- Decretale Unam sanctam di Bonifacio VIII. è Costituzione dogmatica. T. II. 518. cosa in essa dal Pontefice si definisca. T. II. 519. impugnata da Natal d'Alessandro. T. II. 518. per qual motivo fatta. T. II. 519. si difende la medesima. 520. e segg. sentimenti in essa espressi son conformi alla dottrina antica della Chiesa di Francia. T. II. 530.*
- Decretale Novit d' Innocenzo III. per qual occasione fatta. T. II. 405. contenuto di essa. T. II. 405.*

405. e seg. *delusa dal Bossuet*. T. II. 406. e segg. *eseguita in Francia*. T. II. 406. e 409. *se appartenga alla quistione della potestà indiretta*. T. II. 409. *come da questa Decretale si deduca la potestà del Rom. Pont. di deporre i Regi*. T. II. 409. e seg. *ricevuta in Francia anco dopo la controversia tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII*. T. II. 415. e seg. *di essa fa uso Pietro Bertrando nella disputa tra il Clero e il Re di Francia*. ivi. *ammessa pur da i regj Consiglieri*. T. II. 415. e seg.
- Decreto d' Adriano I. Rom. Pont. sopra l' Investiture apocrifo**. T. II. 288.
- Decreti Ecclesiastici per quante cagioni possano essere ingiusti**. T. II. 595.
- Decreti di Gregorio XIV. mandati in Francia per rapporto ad Arrigo di Borbone**. T. II. 592. e seg. *dichiarati nulli da alcuni Parlamenti, ed anche da più Prelati del Regno*. T. II. 593. *fondamenti di questa loro dichiarazione*. T. II. 594.
- Demetrio Re di Russia sottopone il suo Regno alla Sedia apostolica**. T. I. 376.
- Denaro di San Pietro, che cosa fosse; e sua antica istituzione**. T. I. 341. *da chi imposto in Ibernia*: T. II. 351.
- Denaro mandato a Roma da Francia e da Inghilterra per difesa della Chiesa**. T. II. 445.
- Deposizione di Arrigo IV. fatta la prima volta da Gregorio VII. nel Concilio Romano ebbe ragione piuttosto di sospensione dal Regno, che di privazione di esilio**. T. I. 201.
- Deposizione di Arrigo VIII. Re d' Inghilterra perchè non considerata da i Principi Cattolici**. T. II. 587.
- Deposizione di Lodovico Pio Imp. ingiusta, ed iniqua; ma non per difetto di potestà ne' Vescovi, che lo deposero**. T. I. 459. e seg. *considerata come punto di Ecclesiastica disciplina*. T. I. 471.
- Deposizioni de' Principi importano solamente una dichiarazione del diritto**. T. I. 78. 101. 107. 418. e seg. *fatte da' Papi dispreziate solamente dagli scismatici*. T. I. 184. e seg. *ebbero per lo più successo corrispondente al fine, per cui furon fatte*. T. II. 644.
- Desiderio Abate di Monte Casino ricusa di riconoscere Arrigo IV. deposto per Imperadore**. T. I. 250. e seg. *per qual cagione ricevesse da Arrigo un diploma in favor del suo Monastero*. 252.
- Difesa de' sudditi per conservar la vita contro i Principi persecutori della Religione allora è giusta, quando colla vita possono serbare la Religione**. T. I. 44.
- Diplomi de' Papi segnati col nome degl' Imperadori Iconoclasti non fan-**

- fanno argomento della soggezion temporale di quelli verso di questi . T.I. 409. 411. e seg.
- Diritto di Regalia non conosciuto in tempo di Filippo il Bello Re di Francia .** T. II. 490. in che cosa consista secondo Natal d' Alessandro . T. II. 491.
- Diritto de' Regali sopra i beni delle Chiese donde nasce nel Principe .** T. II. 492. non ha che fare col preteso diritto di Regalia sopra i beni non feudali delle Chiese vacanti . ivi . per occasione de' Regali quali usi sienfi introdotti in pregiudizio delle Chiese . T. II. 493. tra i Regali si computavano in Francia ancora i Beneficj Ecclesiastici di regio padronato . T. II. 494. cosa s' intendesse per i Regali delle Chiese . T. II. 491.
- Diritto della Custodia delle Chiese vacanti assunta da i Regi in che consistesse .** T. II. 496.
- Diritto del Relevio .** T. II. 492.
- Diritti di S. Pietro nelle Spagne quali fossero .** T. I. 361. e seg.
- Disciplina della Chiesa intorno alle pubbliche penitenze sino all' XI. secolo .** T. I. 455. e seg. variata dappoi ; e perchè . T. I. 473.
- Dispute de' dommi posson tollerarsi finchè la Chiesa non ha deciso .** T. I. 181.
- Donatisti impugnavano le forze materiali della Chiesa .** T. I. 526.
- Dottrina d' alcuni Padri sopra l' indipendenza de' Regi dalla potestà Ecclesiastica in qual senso sia falsa .** T. II. 129.
- Dottrina di Fede , che i Principi possano esser puniti colle armi spirituali .** T. II. 129.
- Duchi , uditi tra i Goti prima de' Longobardi .** T. I. 356.
- Dupin , Lodovico , uomo ripieno di astio contro la Sedia apostolica .** T. II. 631.

B

E Bbone Arcivescovo di Rems cospira contro Lodovico Pio Imperadore . T. I. 459. e seg. convinto della sua scelleraggine , pubblicamente la confessa . T. I. 464.

Ecclesiastici non hanno per ufficio principale il giudicar delle cose temporali , e civili . T. I. 492. non è loro vietato l' esercitar questi giudizj : e come giudicassero anticamente delle differenze temporali . T. I. 493. e seg.

Ecclesiastici di Francia consentono all' appellazione fatta dal Re Filippo il Bello al futuro Concilio . T. II. 540. ma non tutti . T. II. 542.

Eckart . Vedi Giovan Giorgio .

Ectesi d' Eraclio Imp. che cosa fosse . T. II. 80. condannata da Severino , e da Gio. IV. Rom. Pontefici . T. II. 81.

Egidio Romano Teologo di Parigi
d am-

- ammette la potestà indiretta del Papa . T.I. 96.
- Eginardo , difeso . T.I. 304. e seg.
- Eleazzaro Giudeo come volontariamente espone la vita per la Religione , non avendo forze per difender la stessa vita contro il persecutore . T.I. 45.
- Elettori dell' Imperio . Vedi Collegio Elettorale .
- Elia Vescovo di Gerusalemme, uomo santo per qual cagione tacciato dell' eresia di Eutichete . T.II. 35.
- Elisabetta Regina d' Inghilterra deposta da S. Pio V. T.II. 590.
- Emanuello Imp. d' Oriente reputa Federigo I. privo dell' Imperio . T.II. 359.
- Ennodio Vescovo di Pavia . Suo Apologetico confermato nel Concil. Rom. T.I. 281. suo sentimento sopra le accuse contro il Rom. Pont. T.II. 539.
- Enotico di Zenone che cosa fosse . T.II. 15. non conteneva eresia . T.II. 19. perchè riprensibile. ivi.
- Enrico . Vedi Arrigo .
- Epistola . Vedi Lettera .
- Eraclio Imp. Suo editto chiamato Ectesi . T.II. 80. dichiara , che l' Ectesi non era stata fatta da lui . T.II. 81.
- Eresia degl' Impp. Iconoclasti fece lor perder la signoria di Roma , e l' Imperio d' Italia . T.I. 405. condannata in due Concilj Romani . T.I. 406.
- Eretici possono giustamente spogliarsi de' loro dominj . T.I. 349. leggi degl' Imperadori contro gli Eretici approvate , e richieste da Santi Vescovi . T.I. 349. e seg. quando divengano più orgogliosi , ed insolenti . T.II. 638.
- S. Erminoldo Abate ricusa prestare ossequio ad Arrigo IV. T.I. 244. in qual senso ei lo chiamò Imperadore . T.I. 244. e seg.
- Eschilo Arcivescovo di Lundem , Legato del Papa , è trattato crudelmente in Germania . T.II. 338.
- Esposizione della fede de' Vescovi Africani presentata ad Unnerico Wandalo . T.II. 28.
- Eugenio Tiranno sollevato da Arbogasto all' Imperio . T.I. 580.
- S. Eugenio Vescovo di Cartagine : T.II. 25. sua risposta all' intimazione di Unnerico Re de' Wandalis . ivi. sua esposizione della fede presentata al medesimo non prova nulla a favore del Bosjuet . T.II. 28.
- Eulogio Prete Edesseno . Sua costanza contro Valente Imp. T.I. 571. se riconoscesse in Valente legittimo diritto d' Imperio . T.I. 571. e seg.
- Evolo Conte di Rocejo . Patti da lui fatti colla Santa Sede . T.I. 360.
- Eusebio Vescovo di Samosata per qual cagione discacciato da Valente dalla sua Chiesa . T.I. 562. dice di dover ubbidire alle potestà . T.I. 562. e seg. non ubbidì-

bidisce al decreto di Valente .
T.I. 569.

*Eutichio Esarca di Ravenna , uo-
mo scellerato .* T.I. 392.

F

F *Edeltà ricercata da Gregorio
VII. da' Principi qual fosse .*
T.I. 245. e seg.

Federigo I. eletto Re de' Romani .
T. II. 252. *spedisce Legati al
Rom. Pont. ivi . Trattato con-
chiuso tra lui ed il Papa .* T. II.
252. e seg. *Legazioni scambie-
voli tra esso ed il Papa per
trattar della di lui coronazione .*
T. II. 253. e seg. *giura l' offer-
vanza di quello gli chiedono i
Legati Apostolici .* T. II. 254.
*sua mancanza nell' onorare il
Pontefice .* T. II. 255. *rigetta la
proposta de' sediziosi Romani ,
che gli offerivan l' Imperio .* ivi .
*coronato in Vaticano contro la
volontà de' Romani .* T. II. 256.
e 346. *prima della coronazione
riconosciuto per solo Re .* T. II.
257. *confessa aver ricevuto l' Im-
perio dal Rom. Pont. .* T. II. 346.
e seg. *sua mutazione verso la
Sedia apostolica .* T. II. 258. *ca-
gioni di tal mutazione .* T. II.
258. 338. e seg. *pretende la pro-
prietà de' beni Ecclesiastici , e la
signoria di Roma .* T. II. 260. *do-
po lungo scisma si riconcilia col-
la Chiesa Romana .* T. II. 260.
e 360. *suo nuovo sentimento so-
pra la derivazione della potestà*

Imperiale . T. II. 340. *proibisce
a i Chericci dell' Imperio la co-
munione colla Sedia apostolica .*
ivi . *discaccia i legati Apostolici*
ivi . *ha aderenti i Prelati a' A-
lemagna .* T. II. 341. e 345. *esi-
ge omaggio , e giuramento da'
Vescovi d' Italia .* T. II. 342. *mal-
tratta il Rom. Pont. e per sua
colpa non si conchiude la pace
col medesimo .* T. II. 343. *sostie-
ne lo scisma contro Alessan-
dro III. .* T. II. 354. *sua arrogan-
za sopra l' elezione del Rom.
Pont. .* T. II. 355. *è scomunicato ,
e deposto .* T. II. 356. *non è ripu-
tato Imp. da' Cattolici .* T. II. 358.
gastigato dal Cielo . T. II. 360.
*per tornare a regnare non fu
d' uopo l' assoluzione dalla depo-
sizione .* T. II. 362.

*Federigo II. Imp. promette di pas-
sar coll' esercito in Oriente .*
T. II. 418. e 420. *trova pretesti
per non andarvi .* T. II. 418. *di-
chiarato scomunicato .* T. II. 421.
e seg. *con qual animo passasse in
Levante .* T. II. 422. *riconosciu-
to per Imp. in Terra Santa , e
per qual ragione .* T. II. 423. *sua
confederazione col Soldano di
Babilonia .* T. II. 423. *patti sta-
biliti col medesimo .* ivi . *in qual
tempo fossero dal Rom. Pont. as-
soluti li di lui sudditi dal giu-
ramento di fedeltà .* T. II. 425.
e seg. *ritorna in Italia , e si ri-
concilia colla Chiesa .* T. II. 426.
e seg. *con quali condizioni .* T. II.

427. *perseguita i partitanti della Chiesa*. T. II. 428. *suscita ribellione in Roma contro il Papa*. T. II. 429. *di nuovo scomunicato, e deposto*. T. II. 430. *questa deposizione fu sola sospensione a tempo*. T. II. 447. *se fosse questa considerata in Francia*. T. II. 445. *sua bestemmia contro Cristo*. T. II. 432. *sue vane predizioni*. T. II. 433. *sente male del Papato*. T. II. 434. *tenta impadronirsi di Roma*. T. II. 436. *sue crudeltà in tal occasione*. ivi. *fa prigione i Legati, i Vescovi, ed altri, che venivano al Concilio in Roma*. T. II. 437. *accusato nel Concilio di Lione da tutto il Mondo*. T. I. 152. *deposto nel medesimo Concilio*. T. II. 437. e T. I. 149. *decreto della sua deposizione fu conciliare*. T. I. 150. *non fu per atti distinti scomunicato, e deposto*. T. I. 153. e seg. *fu deposto per sentenza di tutti i Padri del Sinodo*. T. I. 176. e 419.
- S. Felice III. *Rom. Pont. riceve le accuse contro Acacio*. T. II. 16. *severamente lo rimprovera, e lo cita a comparire al Concilio Romano*. ivi. *scomunica i Legati Apostolici circonvenuti da Acacio: condanna questi con Pietro Moggo, separandoli dalla Chiesa, e privandoli delle dignità*. T. II. 17. *scrive a Zenone Imp. esortandolo a consentire nella condannazione di Acacio*. T. II. 18. *scomunica, e depone dal Trono Antiocheno Pietro Fullone*. ivi.
- S. Felice IV. *Rom. Pont. eletto dal Clero e dal Popolo a nomina- zione di Teodorico Re d' Italia*, T. II. 67.
- Ferdinando Re di Castiglia minacciato della scomunica da Vittore II. *Rom. Pont. depone il titolo d'Imperadore*. T. II. 121.
- Ferrando Conte di Fiandra reputa ingiusta la guerra di Filippo Augusto Re di Francia contro Giovanni Re d' Inghilterra; e per qual ragione. T. II. 396. e seg.
- Ferreto Vicentino donde abbi- tratto ciò, che scrive di Bonifacio VIII. *Rom. Pont.* T. II. 452.
- Figliuoli, quando possano sottrarsi dalla potestà de' Padri. T. I. 27.
- Filippo I. *Re di Francia ripudia la propria moglie; e si congiunge con Beltrada moglie del Conte d'Angid*. T. 275 e seg. *scomunicato da Ugone Arcivescovo di Lione Legato Apostolico*. T. II. 277. *si conferma la scomunica dal Papa nel Concilio di Chiaramente con proibirli l' uso della regia corona*. T. II. 277. e 280. *non fu assoluto prima del ritorno del Papa a Roma*. T. II. 278. *di nuovo scomunicato*. T. II. 281. *sua assoluzione*. T. II. 282.
- Filippo Augusto Re di Francia si separa dalla moglie, e ne prende un

- de un'altra: T. II. 370. perchè non deposto dal Rom. Pont. T. II. 369. e seg. e 376. discaccia dalle Chiese i Vescovi, ed i Chierici. T. II. 373. sua ubbidienza al Rom. Pont. T. II. 374. si esamina la di lui causa; e come finisse. T. II. 375. approva la deposizione di Ottone IV. Imp. fatta dal Rom. Pont. T. II. 379. sua concione a' soldati contro Ottone. T. II. 380. sua vittoria memorabile. ivi. riconosce nel Rom. Pont. la potestà di deporre i Regi. T. II. 396. non dà ajuto al figlio per l'impresa d'Inghilterra; e per qual ragione. T. II. 401. fine della di lui causa col Re d'Inghilterra. T. II. 408. sua risposta al Legato Apostolico, che minacciava l'Interdetto. T. II. 414.
- Filippo Valesio Re di Francia** ripreso da Benedetto XII. per la collazione de' Beneficj d'alcune Cattedrali vacanti. T. II. 501.
- Filippo il Bello Re di Francia**: Suoi portamenti improprij colla Santa Sede. T. II. 377. suo odio contro Bonifacio VIII. T. I. 93. e seg. rigetta la tregua intimata da' Legati Apostolici. T. II. 454. suo sentimento circa la potestà regia: ivi. suo editto in pregiudizio della Sedia apostolica, e della libertà della Chiesa. T. II. 455. accoglie i ribelli del Papa. T. II. 471. occupa i beni della Chiesa di Laon. T. II. 473. vera cagione della discordia tra lui e Bonifacio VIII. T. II. 473. e seg. sue pretenzioni circa le materie Ecclesiastiche. T. II. 490. 495. e 497. convoca gli Ordini, ed il Clero del Regno. T. II. 506. trattati e risoluzioni fatte in quest' adunanza. T. II. 506. e seg. sentimenti espressi forzatamente in essa dagli Ecclesiastici. T. II. 507. editto da lui pubblicato in quest' adunanza. T. II. 508. lettera da esso scritta a Bonifacio VIII. T. II. 508. e seg. intima di nuovo l' adunanza di tutti gli Ordini del Regno. T. II. 533. sua appellazione in essa al futuro Concilio, e al futuro legittimo Rom. Pont. T. II. 534. motivo di questa appellazione. T. II. 534. e seg. si dimostra l'ordine perverso tenuto in questo fatto. T. II. 535. e segg. se fosse consentiente della prigione di Bonifacio VIII. T. II. 544. e segg. procura la dilui condannazione da Clemente V. T. II. 545. e seg. è assoluto dalle censure da Benedetto XI. T. II. 548.
- Flaviano Vescovo d' Antiochia** riceve l'Enotico di Zenone. T. II. 36. tacciato da alcuni Scrittori. ivi. sua condotta per qual cagione non biasimevole. T. II. 37.
- Flavita Vescovo Costantinopolitano Cattolico**. T. II. 21.
- Formoso Romano Pont.** concede la corona Imperiale a Lamberto Fi-

- Figlio di Widone*. T. II. 214. *innalza all'Imperial dignità Arnolfo Re di Germania*. T. II. 215.
- Formula del giuramento prestato da' Romani ad Arnolfo Imp.* T. II. 216.
- Formula del giuramento d' ubbidienza proposto a' Cattolici d' Inghilterra*. T. II. 618.
- Formula della consagrazione de' Re di Francia*. T. II. 331.
- Formule imprecatorie anticamente usate nelle sentenze di scomunica*. T. I. 285. e seg.
- Formule diverse di fede stabilite in varj Concilj di Sirmio*. T. I. 541. e seg. *controversie fatte nella Chiesa per queste diverse formule*. T. I. 544. *quale di esse fu sottoscritta da Osio*. T. I. 542. *quale da' Padri fosse riputata tollerabile*. T. I. 544.
- runcia, asilo de' Romani Pontefici*. T. II. 296. e 355. *suo sentimento sopra la dipendenza dell' Imperio Occidentale della Chiesa Romana*. T. II. 349.
- S. Francesco di Sales*. *Suo sentimento circa la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi*. T. II. 605. e seg. *per qual ragione giudichi cosa inutile il trattar questa controversia*. T. II. 607. *sua dichiarazione sopra l' uso, che può fare il Rom. Pont. della sua spiritual potestà, e sopra la riverenza, che a questa devono i Principi*. T. II. 608.
- Francesco Giunio: Suo sentimento sopra il Patriciato Romano*. T. II. 165.
- Frati Minori per qual cagione disacciati dal Regno di Napoli*: T. II. 426.
- Fuga nelle persecuzioni ingiunta da Cristo a i suoi Discepoli dimostra l'obbligo, che abbiamo di custodir la vita colla Religione*: T. I. 483. *e che possono i Cristiani sottrarsi dall'ubbidienza, e dalla potestà de' Principi persecutori*. T. I. 484. 486. e seg.
- Falcone Vescovo di Rems minaccia Carlo il Semplice Re di Francia di sottrar se stesso e gli altri dalla sua fede*. T. II. 122. e seg.
- S. Fulgenzo eletto, lui ripugnante, Vescovo di Ruspina*. T. II. 59. *rilegato in Sardegna cogl' altri Vescovi Cattolici*. ivi. *chiamato da Trasimondo Re de' Vandali in Cartagine, risponde alle difficoltà proposteli dagli Ariani*. T. II. 60. *vien commendata la sua dottrina, e compone il libro del mistero delle due nature in Cristo*. ivi. *in qual modo debba intendersi ciò, che egli scrisse dell' ossequio dovuto a Trasimondo secondo la dottrina dell' Apostolo*. T. II. 60. e segg.

S. Ge-

G

S Gebardo Vescovo di Saltzburg, se s'ingannò intorno agli affetti della scomunica. T.I. 223.

Geisa Re d'Ungheria. Suo ossequio verso la S. Sede. T.I. 373.

S. Gelasio I. Rom. Pont. confuta Eufemio Vescovo di Costantinopoli, che ricusava condannare il nome di Acacio. T.II. 41. sue lettere a Fausto, ed all' Imp. Anastasio. T.II. 42. sua autorità sopra gl' uffizj delle due potestà spiegata. T.I. 506. e seg.

Gelasio II. Rom. Pont. oltraggiato da Cencio Frangipane. T. II. 295. astretto a fuggir da Roma. ivi. è consagrato in Gaeta. ivi. scomunica l' Antipapa Bordino, e Arrigo V. Imp. T.II. 297. si ritira in Francia, e in breve tempo muore santamente. T.II. 296.

Geremia. Suo vaticinio: Io ti hò costituito sopra i Regni, &c. figura della potestà, e del Sacerdozio Cristiano. T. II. 524. e segg. in qual senso preso da Bonifacio VIII. nella Decretale Unam Sanctam. T.II. 524.

Gentili. Vedi Idolatria.

Germania. Vedi Regno di Germania.

Germano Patriarca di Costantinopoli quando discacciato dalla sua Sede. T.I. 382. 390. e 395.

Gersone. Vedi Giovanni Gersone.

Gian Francesco Baldini lodato. T.I. 308.

Gianduno, Giovanni, fu cagione de' trasporti di Lodovico Bavaro contro la Chiesa Rom. T.II. 564. suoi errori; e da chi confutati. T.II. 565.

Giansenisti nemici dell' autorità della Sedia apostolica. T. II. 631. diedero impulso all' Università di Sorbona di cangiar sentimento circa la potestà indiretta della Chiesa. ivi.

Giojada sommo Sacerdote, nella deposizione di Attalia dal Regno, e nell' uccisione di lei non può addursi in esempio della potestà del Papa sopra il temporale de' Principi. T.I. 81.

Giovanna Regina di Navarra persecutrice de' Cattolici citata a Roma da Pio IV. T.II. 587. difesa da Carlo IX. e per quali ragioni. T.II. 588. e segg.

S. Giovan Grisostomo. Suo sentimento intorno al procedimento del Principato politico da Dio. T.I. 8.

Giovanni Gersone qual differenza costituisca tra la potestà Ecclesiastica e la civile. T. I. 9. sostiene la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi. T.I. 106. come parlò della deposizione di Childerigo. T.I. 427. e seg.

Giovanni Launojo nega la sincerità de' privilegj di S. Gregorio Magno conceduti ad istanza della

- la Regina Brunichilde . T. I. 197. confutato . T. I. 198. e seg. *asserisce viziato il testo di Eginardo nella vita di Carlo Magno* . T. I. 304. confutato . T. I. 305. e seg. *nega il fatto di Gregorio II. contro Leone Isaurico* . T. I. 382. confutato . T. I. 383. e seg. *confessa la potestà indiretta della Chiesa* . T. I. 519. *sente, che i Principi possono esser deposti dal Papa quando sono inutili alla Repubblica* . T. I. 188. *nemico dell' autorità della Sedia apostolica* . T. II. 631.
- Giovanni Maggiore** *insegna, il Principe temporale ricever la potestà pubblica e civile dal Popolo* . T. I. 10. *sostiene la potestà indiretta della Chiesa* . T. I. 101.
- Giovanni Parvo** . *Sua dottrina impugnata da Gersone, e condannata dall' Arcivescovo di Parigi* . T. I. 29.
- Giovanni di Parigi** *dottor di Sorbona, in tempo di Filippo il Bello sostiene la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi* . T. I. 67. e 428. *suo sentimento intorno alla deposizione di Childerigo* . 247. *sua distinzione de' peccati Ecclesiastici, e secolari* . T. II. 410. *di quali secondo lui appartenga la cognizione alla Chiesa* . T. II. e seg. *suo abbaglio sopra la Decretale Unam sanctam* . T. II. 522. *sua opinione sopra il Sacramento dell' Altare dannata; e privato perciò della Cattedra di Sorbona* . T. II. 547. e seg.
- Giovanni senza terra** *Re d' Inghilterra, disubbidiente alla Chiesa* . T. II. 387. *perseguita gl' Ecclesiastici del suo Regno* : T. II. e seg. *deposto dal Rom. Pont.* . T. II. 389. *ubbidisce al Pontefice, e si stabiliscono le condizioni col medesimo* . T. II. 389. e seg. *fa il Regno tributario della Sedia apostolica* . T. II. 390. e seg. e 397. *assolto dalla scomunica* . T. II. 391.
- Giovanni Minio Frate Minore** , *Legato Apostolico in Francia, ed in Inghilterra* . T. II. 470. *suo ragionamento in Concistoro, essendo Cardinale, sopra la discordia tra Bonifacio VIII. e il Re di Francia* . T. II. 513. e seg.
- Giovan Giorgio d' Eckart** . *Sue osservazioni sopra l' antica clausula aggiunta al Codice di Gregorio di Tours* . T. II. 95. *si confutano* . T. II. 97. *si difende contro di esso l' antichità di detta clausula* . T. II. 97. e seg. *ammette il Patriarcato Papale distinto dal Patriarcato de' Principi Franchi* . T. II. 159.
- Giovanni d' Albret** , *se fosse da Giulio II. scomunicato, e privato del Regno* . T. II. 583. e seg.
- S. Giovanni I. Rom. Pont.** *costretto da Teodorico Re d' Italia ad intraprender la legazione all' Imp. Giustino; e per quali cagie-*

- gioni . T.II. 64. stretto in carcere da Teoderico dopo il ritorno da Costantinopoli . T. II. 65. sua morte . T.II. 66.
- Giovani IV. Rom. Pont.** condanna l' *Ettesi* d' *Eraclio* . T. II. 81. scrive a *Costantino Imp.* per l'abolizione dell' *Ettesi* . T.II. 83.
- Giovanni VIII. Rom. Pont.** Congresso fatto da lui per l'elezione di *Carlo Calvo* . T.II. 205. non ha vigor d'elezione . T. II. 206. afferma avere egli stesso promosso *Carlo Calvo* alla dignità Imperiale . T.II. 205. e 217. fugge in *Francia* . T. II. 210. celebra un Concilio in *Troyes*, dove si conferma la scomunica di *Adalberto Marchese di Toscana*, e de' suoi fautori . ivi. corona *Lodovico Balbo Re di Francia* . ivi. torna in *Italia*: intima il Concilio in *Roma*; e scomunica l' *Arcivescovo di Milano* . T.II. 211. invita *Carlo Grasso* a *Roma* . ivi. lo dichiara, e lo corona *Augusto* . T.II. 212.
- Giovanni XXII. Rom. Pont.** dichiara devoluta a se l'amministrazione delli *Stati Imperiali* d' *Italia* . T. II. 560. si dimostra ragionevole questa dichiarazione . T.II. 560. e seg. si notano le cavillazioni del *Bossuet* sopra questo punto . T.II. 561.
- Giovanni Talaja** eletto *Vescovo d' Alessandria* incontra l' indegnazione di *Zenone Imp.* T. II. 134. fugge d' *Alessandria*, e ricorre a *S. Simplicio Papa* . T.II. 16. presenta un libello di accuse a *S. Felice III. Rom. Pont.* contro *Acacio Costantinopolitano* . ivi.
- Gioviano**, come, e per opera di chi assunto all' *Imperio* . T. I. 558. coltiva la *Cristiana Religione*; ma non lascia l'amicizia de' *Gentili* . T. I. 559.
- Giuliano Apostata**: *Suo Imperio* brevissimo . T. I. 549. dapprima si mostra favorevole alla *Chiesa* . ivi. procura con frode indurre i *Cristiani* all' *Idolatria* . ivi. non pubblica editto alcuno contro i *Cristiani*, nè li perseguita sotto titolo di *Religione*, ma con altri pretesti . T. I. 550. lascia libero ad essi l'esercizio della *Religione* . ivi. interdice loro l'amministrazione della *Repubblica*, e la *milizia* . T. I. 552. perchè perseguitando i *Cristiani* metteva in pericolo di sconvolgimento l' *Imperio* . T. I. 557. e seg. *Duci dell' esercito di Giuliano Gentili* . T. I. 559.
- Giulio II. Rom. Pont.** Sua *Bolla* contro *Giovanni Albretano Re di Navarra* fu *surrettizia*, o *falsa* . T. II. 584.
- Giuramento**, è materia di cognizione *Ecclesiastica* . T. I. 140. appresso i *Gentili* i *Pontefici* conoscevano del giuramento . T. I. 143. *Principi Romani* dispensavano da i giuramenti in vigore del *Pontificato massimo* . T. I. 142.

142. come da' Principi, e da altri laici si possono cassare, e annullare, o condonare i giuramenti per propria potestà. T. I. 141. 145. e seg.
- Giuramento imposto da Gregoria VII. al Re di Germania.** T. I. 331. non importava vassallaggio, o temporal soggezione. T. I. 333.
- Giuramento prestato da Ottone Magno a Giovanni XII.** T. I. 333. e seg. da S. Arrigo I. a Benedetto VII. T. I. 334. da Roberto Guiscardo a Gregorio VII. T. I. 435.
- Giuramento Ligio qual fosse.** T. I. 334.
- Giuramento del Test contiene l'abiura della Fede Cattolica.** T. II. 621.
- Giuramento di Supremazia ordinato da Arrigo VIII. in Inghilterra; ed a qual cosa obbligava.** T. II. 621. e 626.
- Giuramento d'ubbidienza proposto a i Cattolici d' Inghilterra dal Re Jacopo I.** T. II. 618. dichiarato illecito dalla Sedia apostolica. T. II. 619. per qual fine decretato. T. II. 625. e seg. difeso da alcuni Sorbonisti. T. II. 619. sentimento de' Cattolici d' Inghilterra sopra questo giuramento. T. II. 623. e segg. rifiutarono di sottomettersi al medesimo. T. II. 627.
- Giustina Imperadrice Ariana ingrata a S. Ambrogio.** T. I. 577.
- Gnostici; e loro errori contra il Principato legittimo confutati da i Padri.** T. I. 13. e seg. e 21.
- Goldasto, Melchior, difende per vera la Costituzione di Lione VIII. circa l' Investiture.** T. II. 289. finge un Senatus Consulto in favor di Carlo M. sopra la potestà di eleggere il Rom. Pont. e di dar l' Investiture de' Vescovati. T. II. 169. suo sentimento sopra il Patriato di Roma. T. II. 165.
- Gondebaldo Ariano Re de' Borgognoni tratta umanamente S. Avito, e i Vescovi Cattolici.** T. II. 29. ascolta, ed onora S. Avito. T. II. 30. si lagna di Clodoveo Re di Francia. T. II. 31.
- Graziano Imperadore, Principe Cattolico, e pio.** T. I. 566. e 568. biasmato perciò da i Gentili. ivi. ucciso da Massimo Tiranno. T. I. 576.
- Graziano riferisce il decreto di Lione VIII. in ordine all' Imperio.** T. II. 226. poco accorto nella scelta degli Autori. T. II. 289. donde prese il supposto decreto d' Adriano I. sopra l' Investiture. T. II. 288.
- Greci Scrittori difesi dall' eccezioni del Bossuet.** T. I. 398. e seg.
- S. Gregorio Magno modera la legge di Maurizio Imp. ed in parte l'abolisce.** T. II. 73. e seg. sue espressioni di soggezione verso l'Imp.

- l'Imp. Maurizio come si debbano intendere*. T. II. 76. e segg. *sua testimonianza sopra le acclamazioni, che facevansi da' Romani a' d' Augusti d'Oriente*. T. II. 192. *approva le guerre contro gl' Infedeli per zelo di propagar la fede*. T. II. 573. Vedi *Privilegj*.
- Gregorio II. Rom. Pontefice** *spogliò del dominio di Roma, e privò de' tributi d' Italia Lione Isaurico*. T. I. 381. e seg. e 397. *sue lettere a Lione Isaurico spiegate*. T. I. 384. e seg. *quando scritte*. T. I. 388. e seg. *impedisce la sollevazione degli eserciti Imperiali d' Italia contro il loro Principe*. T. II. 144.
- Gregorio III. R. P.** *per qual ragione trattò da Imperadore Lione Isaurico*. T. I. 408. *ricorre a Carlo Martello*. T. I. 409. *amplia il culto delle sagre Immagini, e condanna gl' Iconoclasti*. T. II. 146. *chiede ajuto a Carlo Martello Moggiordomo di Francia contro il Re Liutprando, e contro Lione Isaurico*. T. II. 146. e 148. *come potesse concedere a Carlo Martello il Patriciato Romano, detto ancora Consolato*. T. II. 150. e segg.
- Gregorio V. Rom. Pont.** *minaccia la scomunica a Roberto Re di Francia*. T. II. 115. *sospende dalla comunione i Vescovi di Francia*. T. II. 116. *crea Imp. Ottone III.* T. II. 229. *sua dispo-*
- zione in ordine all' Imperio*. T. II. 231. *non istituì il Collegio de' sette Eleetori*. T. II. 230.
- S. Gregorio VII. R. P.** *ingiustamente tacciato d' ambizione dal Bossuet*. T. I. 194. *ammonisce paternalmente Arrigo IV. Re di Germania*. T. I. 195. *rimuove i Principi di Germania sollevati contro dilui dal proponimento di deporlo*. T. I. 196. *gli spedisce Legati con Agnese Augusta madre di lui*. ivi. *gli scrive lettere piene di paterno affetto*. T. I. 197. *tornando Arrigo al vomito, e proteggendo i simoniaci dal Pontefice scomunicati, e degradati, e perseguitando i buoni Cattolici, di nuovo lo ammonisce*. ivi. *imperverfando Arrigo nel mal fare, ed accusato di nuovo, lo cita a comparire al Concilio*. T. I. 198. *porge esempio illustre d' eroica mansuetudine*. T. I. 199. *fulmina contro Arrigo la sentenza di scomunica, e di deposizione, spinto a ciò fare da tutti i Padri del Sinodo Romano*. T. I. 200. *con varie condizioni assolve Arrigo dalla scomunica, ma non lo restituisce al Regno; riservandosi a conoscere in una generale Adunanza la sua causa sopra il diritto al Regno*. T. I. 204. *spedisce Legati a i Principi di Germania per la Dieta generale*. T. I. 206. *ricusa confermar l' elezione di Rodolfo in*

Re di Germania, per non pregiudicare alle ragioni di Arrigo. T.I. 207. e 265. sollecitato dalle istanze della Germania a privare assolutamente Arrigo del Regno accetta il giuramento degli Oratori di esso di permettere a' Legati Apostolici il passaggio in Germania per la discussione della sua causa. T.I. 208. e seg. impedendo Arrigo il successo di questa legazione, ed accusato di enormi eccessi, nuovamente lo scomunica, e lo dichiara privo del Regno. T.I. 209. condotta di Gregorio giustificata come conforme allo spirito della Chiesa. T.I. 210. e seg. suoi decreti contro Arrigo approvati da tutti gli uomini santi, e da' pii Principi di quel tempo. T.I. 213. e 218. sua sentenza contro Arrigo piacque a' buoni, ed a' Cattolici; dispiaque a' Simoniaci, e agli scismatici. T.I. 219. fu eseguita da tutti i Principi di Germania. ivi. sua costanza contro Arrigo nel mantenere i suoi decreti. T.I. 269. e seg. in qual senso asserì, la potestà temporale esser stata istituita per istigazione del Diavolo dall' umana ambizione. T.I. 274. e seg. suoi passi, e sue allegazioni nella pistola ad Erimanno difesi. T.I. 280. e seg. qual fedeltà richiedesse da' Principi. T.I. 345. e seg. e 365. e seg.

Gregorio IX. se deponesse Federigo II. dall' Imperio. T.I. 149. dichiara scomunicato il medesimo Federigo. T.II. 421. e seg. ingiustamente incolpato dell' infelice successo della guerra di Terra Santa. T.II. 424. assolve i sudditi di Federigo II. dal giuramento di fedeltà. T.II. 425. senz' animo di trasferir l' Imperio in altro soggetto. T.II. 439. quest' assoluzione fu una sospensione indiretta di Federigo dall' Imperio. ivi. riconcilia Federigo colla Chiesa. T.II. 427. sua fuga da Roma. T.II. 429. di nuovo scomunica, e depone Federigo; e per quali motivi. T.II. 430. e seg. questa sentenza fu pubblicata in Francia, ed in altri Regni Cattolici. T.II. 445. risposta notevole da lui fatta a Federigo. T.II. 434. a torto incolpato sopra la causa del medesimo Federigo. T.II. 434. e seg. chiede ajuto a i Principi contro Federigo. T.II. 435. ma non offerisce l' Imperio al Conte Roberto di Francia. T.II. 443. intima il Concilio generale. T.II. 436. vieta a i Ministri regj di Francia l' occupazione de' beni delle Chiese vacanti. T.II. 500. spedisce sopra di ciò un diploma all' Arcivescovo di Narbona. T.II. 500. e seg.

Gregorio X. Rom. Pont. non concessesse a' laici l' usufrutto de' beni consagrati al Signore pe' l' segno
Mi-

- Ministero*. T.II. 493. ordina la creazione del Re de' Romani . T.II. 558.
- Gronovio*, impugna il *Grozio* circa lo trasferimento dell'Imperio Occidentale ne' Principi Franchi . T.II. 142. suo abbaglio circa il Patriciato Romano . T. II. 153.
- Grozio*, *Ugone*. Suo sentimento intorno all'istituzione del Principato politico, e civile . T.I. 6. sua falsa opinione, che i Principi assolvessero da' giuramenti per loro autorità . T.I. 141. falsamente suppone forze materiali ne' Cristiani de' primi tempi per resistere a' persecutori . T.I. 529. e seg. qual parte attribuisca al Rom. Pont. nel trasferimento dell'Imperio ne' Principi Franchi . T.II. 142. suo parere intorno al diritto dell'Imperio conservato nel Popolo Romano. ivi. sua ragione per il trasferimento dell'Imperio Orientale in Carlo Magno . T.II. 185. suo sentimento sopra il patrocinio privato, e pubblico . T.II. 167. approva la dottrina di S. Tommaso in ordine all'uso delle armi in propagazione della fede . T. II. 575. suo sentimento sopra li motivi di far guerra . T.II. 580. con qual titolo secondo lui concedesse l'Indie Alessandro VI. Rom. Pont. a i Regi di Castiglia, e di Portogallo . T.II. 581.
- Grozio*, *Martino*, adulator di *Federigo I. Imperadore* . T.II. 258.
- Guelfi*, e *Ghibellini* in Italia, perchè così nominati . T.II. 447.
- Guerre sagre intraprese da' Principi Cristiani* contro i *Maomettani* per causa di Religione giustissime . T.I. 45. ancorchè intraprese contra que' Principi infedeli, che non faceano ostilità a i Principi Cristiani, che l'intrapresero . T.I. 48.
- Guerre civili mosse in Francia da' gli Ugonotti* per causa di Religione . T.I. 55. e seg.
- Guglielmo Duca d'Aquitania* fa violenza a i *Padri del Concilio di Poitiers* . T.II. 281.
- Guicelmo di Nogareto*. Vedi *Nogareto*.
- Guglielmo di Plessis* propone molti articoli iniqui contro *Bonifacio VIII.* nell'adunanza degli *Ordini del Regno di Francia* . T. II. 534. sua appellazione al futuro Concilio . ivi.
- Guglielmo Ocamo* sostiene la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi . T.I. 106. asserisce potersi dal Papa deporre i Principi per cagione di pubblica utilità . T.I. 188.
- Guglielmo Re d'Inghilterra* nego prestar fedeltà alla Santa Sede . T. I. 344. ripreso . T. I. 344. e 346.
- Guiberto Vescovo di Ravenna* scismatico, creato *Antipapa* col nome di *Clemente da Arrigo IV.* T.I. 236. e 237.

Gui-

Guidone Arcivescovo di Vienna, Vedi Calisto II. R. P.

I

J *Acopo Almaino: Sua dottrina intorno alla differenza tra la potestà Ecclesiastica, e la civile T. I. 9. sostiene la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi. T. I. 100. e 106.*

Idolatria o Gentilefimo rinnovato da Giuliano Apostata. T. I. 556.

Idolatri in tempo di Giuliano molto maggiori di numero e di forze de' Cristiani. T. I. 552. e seg. loro Templi, e riti superstiziosi durati lungo tempo dopo Giuliano. T. I. 553. e seg. loro potenza per le cariche civili e militari ne' tempi posteriori a Giuliano. T. I. 555.

S. Ilario. Sae invettive contro Costanzo. T. I. 538. se lo riconoscesse nelle sue invettive per Imperador legittimo. T. I. 539.

Immagine del Salvatore detta Antifonete quando fosse fatta gettare a terra da Leone Isaurico. T. I. 341. e seg.

Immaro Arcivescovo di Rems prende la difesa di Carlo Calvo contro Adriano II. T. II. 109. e 112.

Imperadori Gentili in che tempo pubblicavano i loro editti contro i Cristiani. T. I. 395. (de-

gnavano di essere inferiori a' Dei, e volevano esser chiamati Dei. T. I. 499. conseguivan l'Imperio per mezzi umani, e sovente scellerati. T. I. 500. come potevano dirsi secondi sotto Dio, e primi dopo dilui. T. I. 501. e seg.

Imperadori Cristiani hanno obbligo di difender la Chiesa, e la Religione. T. II. 262. donde sorge in essi questo debito. ivi.

Imperadori Occidentali anco eletti da' Germani non potean dirsi d'esser tali senza l'approvazione, e coronazione del Rom. Pont. T. II. 235. numeravan gli anni dell' Imperio dal tempo di questa coronazione. T. II. 236. distinguevan gli anni del Regno, e dell' Imperio. T. II. 239. e seg. cosa importasse la coronazione, che di essi facevano li Rom. Pont. T. II. 242. onore prestato da i medesimi Imperadori al Rom. Pont. T. II. 255. hanno sopra l' Imperio quella potestà indipendente, che hanno gli altri Regi sopra i loro Regni. T. II. 567.

Imperio legittimo non può sciorsi dall' autorità della Chiesa. T. I. 478. Imperio legittimo può divenire illegittimo. T. I. 478. e seg.

Imperio Germanico, se fu considerato nel Concilio di Costanza come Feudo Ecclesiastico. T. I. 163.

Impe-

- Imperio Occidentale, per qual via, e con qual diritto rinnovato ne' Principi Franchi.* T. II. 141. e seg. e 262. per questa rinnovazione non fu tolto a i Greci. T. II. 179. memorie di questa rinnovazione. ivi. non fu ereditario nella stirpe di Ottone Mag. T. II. 227. e segg. trasferito perpetuamente negli Alemanni, e da chi. T. II. 230. 231. e 234. sentimento de' Protestanti sopra la rinnovazione dell' Imperio. T. II. 261. sentimento sopra cid di Calvino. T. II. 261. e seg. sua dipendenza dal Rom. Pont. T. II. 348. e seg.
- Ina Re degli Anglo-Sassoni rese censuale il suo Regno alla Sedia apostolica.* T. I. 343 e seg.
- Infedeli non possono impedire la predicazion del Vangelo.* T. II. 572.
- Inglese Cattolici. Lor sentimento sopra il giuramento detto d' ubbidienza proposto dal Re Jacopo I.* T. II. 624. e segg. ricusarono di sottomettersi a questo giuramento. T. II. 627. in qual senso alcuni di essi protestarono, che il Re non poteva da alcuno deporli. T. II. 628. riconoscevano l' autorità suprema, e indipendente del Re. T. II. 628.
- Innocenzo II. Rom. Pont. difeso, e restituito alla sua Sedia da Lotario Re di Germania.* T. II. 250. innalza il medesimo Lotario alla dignità Imperiale. ivi.
- Innocenzo III. R. P. Sua Decretale Novit ricevuta in Francia.* T. I. 93. e seg. sua lettera a i Principi di Germania sopra l' elezione dell' Imperadore. T. II. 233. sottopone all' Interdetto il Regno di Francia. T. II. 372. e quello d' Inghilterra. T. II. 387. riceve in Feudo il Regno d' Inghilterra. T. II. 390. scomunica, e depone Ottone IV. Imperadore. T. II. 379. depone Giovanni Re d' Inghilterra. T. II. 389.
- Innocenzo IV. depone conciliarmente nel Concilio di Lione Federigo II. Imperadore.* T. I. 150. e seg. e 176.
- Investiture date da' Regi di Germania a i Vescovi, e Abati cosa importassero.* T. II. 287. e seg. donde nacquero. T. II. 491. loro principio incerto. T. II. 288. si ripete da alcuni da' tempi di Carlo Mag. e su qual fondamento. ivi. chi fosse il primo a parlarne. ivi. vi erano prima di S. Gregorio VII. T. II. 290. testimonio sopra di cid di Ugone Flavigny. ivi. quando e da chi condannate. T. II. 290. e seg. perchè fu necessario abolirle. T. II. 288. Arrigo V. ottenne per forza dal Rom. Pont. il privilegio dell' Investiture. T. II. 245. e 291. son dichiarate eretiche dalla Chiesa Gallicana. T. II. 292. e 294. come ebbe fine la con-

- controversia sopra le Investiture*. T. II. 303. e 304.
- Irene Imp. d' Oriente favorisce la Religion Cattolica contro gl' Iconoclasti*. T. II. 181. *spogliata dell' Imperio dal Figlio*. T. II. 182. *non cessò in lei l' Imperio dopo la morte del Figlio*. T. II. 184. *si tratta il dilei Matrimonio con Carlo Magno*. ivi.
- Avone di Chartres riprova il matrimonio di Filippo I. Re di Francia*. T. II. 276. *perciò carcerato*. ivi. *scuopre al Rom. Pont. l' idea de' Legati del Re*. T. II. 277. *suoi travagli*. T. II. 288. e seg. *cosa significhi il suo silenzio circa le deposizioni de' Principi fatte dalla Chiesa*. T. II. 312. *suo sentimento sopra l' Investiture*. T. II. 313. e sopra *l' autorità della Sedia apostolica*. T. II. 312. e seg. *donde desume la gravità de' delitti de' Principi*. T. II. 314. *se ei riprovi le deposizioni de' Principi*. T. II. 315. e seg.
- Gureju. Suo nuovo sistema in materia di Religione*. T. II. 579. *impugnato dal Signor di Chantresme*. ivi.
- L
- L** *Adislaò Re d' Ungaria*. T. I. 374.
- Laici: come tali non son capaci di conseguire la potestà spirituale*. T. I. 160. *non posson disporre de' beni Ecclesiastici*. T. II. 464. *loro statuti contro la libertà della Chiesa son nulli*. T. II. 467. *sono incapaci di conferire i beneficj Ecclesiastici*. T. II. 497. *da chi possano essere a ciò fare abilitati*. ivi.
- Lamberto Scafnaaburgense Monaco, Scrittore elegantissimo*. T. I. 255. *sua testimonianza sopra l' elezione di Ottone Magno Imperadore*. T. II. 225.
- Lamberto Duce di Spoleto fatto Imperadore dal Rom. Pont.* T. II. 214. *scacciato per le sue tirannie*. ivi. *riassume la signoria e la tirannia*. T. II. 219. *sua elezione confermata nel Concilio Romano*. T. II. 220. *costretto a divider con Berengario il Regno d' Italia*: T. II. 221. *sua morte*. ivi.
- Launojo. Vedi Giovanvi Lanvojo*.
- Legge Regia da chi, e per chi fu fatta*. T. I. 31. *per essa non fu trasferito tutto il diritto del Popolo ne' Cesari*. T. I. 32. *ne furon disciolti da tutte le leggi*: T. I. 33.
- Legge di natura rende lecita a' sudditi la difesa contro il Principe distruttore della Società*. T. I. 36.
- Leggi degl' Imperadori contro gl' Eretici*. T. I. 349.
- Leinnizio. Sue osservazioni sopra l' istituzione del Collegio elettorale dell' Imp.* T. II. 231.

Lee-

Leopoldo Duca d' Austria fa prigionere Riccardo Re d' Inghilterra . T. II. 366. *scomunicato dal Rom. Pont.* ivi .

Lettera di S. Clemente R. P. a Jacopo Frasello del Signore apocrifa ; ma antichissima , e eredita legittima per molti secoli . T. I. 292. e seg.

Lettera spuria di S. Giulio I. R. P. agl' Orientali creduta da molti gravi Autori legittima . T. I. 294. e seg.

Lettera di Innocenzo I. R. P. ad Arcadio sopra la scomunica di questo Principe da chi prima sia stata riferita . T. I. 295.

Lettera di Stefano II. Rom. Pont. a Pipino sopra il Patriciato a lui conferito . T. II. 168.

Lettera di Lodovico II. all' Imp. d' Oriente . T. II. 201. *si spiega in qual senso in essa egli si chiama Imperador de' Romani .* T. II. 202. e seg.

Lettera di Bonifacio VIII. abbrugiata in Francia . T. II. 482.

Lettera del Clero di Francia a Bonifacio VIII. sopra la controversia tra questo e Filippo il Bello . T. II. 510.

Lettera de' Baroni di Francia al Collegio de' Cardinali sopra la controversia tra il Re Filippo e Bonifacio VIII. T. II. 511.

Lettera de' Cardinali a i Baroni di Francia sopra l' istesso soggetto . T. II. 512.

Lettere de' Romani Pont. segnate

cogl' anni , e co i nomi degli Imp. Iconoclasti . T. I. 412.

Lettere di Adriano IV. Romano Pont. sinistramente interpretate da' Cortigiani di Federigo I. T. II. 339.

Lione Ijuurico spogliato da S. Gregorio II. del dominio , e de' tributi d' Italia . T. I. 381. e seg. e 397. *quando cominciò a perseguitar le sagre Immagini .* T. I. 387. e seg. *commette a Paolo Esarca l' uccisione di Gregorio II.* T. I. 486. *in qual anno gli editti da lui pubblicati contro le sagre Immagini .* T. I. 394. e seg. *principj , e progressi della costui persecuzione contro i veneratori delle sagre Immagini .* T. I. 396. *calunniatore di S. Germano Patriarca Costantinopolitano .* T. I. 404. *non fu spogliato dell' Imperia Orientale .* T. I. 407.

Ligio omaggio che cosa fosse . T. I. 334. e 336. *non sempre importa vassallaggio , e soggezione .* T. I. 537.

S. Lione III. Rom. Pont. Sua moneta notevole . T. II. 187. *promuove all' Imperio Carlo Magno .* T. II. 195. e seg. *conferma la divisione dell' Imperio fatta da Carlo Magno .* T. II. 199.

S. Lione IX. Rom. Pont. s' interpone per la pace tra Arrigo II. Imp. e Andrea Re d' Ungheria . T. II. 119. *se Andrea fosse minacciato da Lione della*
f sce.

- scomunica*. T. II. 120. a torto biasimato da Pier Damiani per la guerra da lui mossa contro i Normanni. T. II. 131. e segg.
- Liutprando Re de' Longobardi*. T. I. 409. vinto da Pipino restituisce alla Chiesa Rom. l'Esarcato di Ravenna. T. I. 410.
- Lodovico Membrogo, confatato*. T. I. 85. e seg.
- Lodovico Pio Imp. ingiustamente deposto dal Regno*. T. I. 459. e seg. penitenza privata da lui prima assunta nel Sinodo d' Arrigny. T. I. 465. non fu pubblica, nè solenne. T. I. 466. penitenza pubblica e solenne a lui imposta nel Concilio di Compiègne. T. I. 468. e seg. perchè nel Sinodo di Compiègne non fu considerato come Imperadore. T. I. 450. restituito al Regno vuol ricever le insegne dell' Imperio dalle mani de' Vescovi. T. I. 472. manda Lotario a Roma per ottener dal Pontefice l'approvazione di quanto avea stabilito per il dilui Imperio. T. II. 200.
- Lodovico II. spedito a Roma dal Padre per ricever dal Papa l' Imperial dignità*. T. II. 201. incomincia l'epoca del suo Imperio dalla sua coronazione in Roma. ivi. altra epoca riguardante il tempo, in cui fu designato all' Imperio. ivi. assume il Consolato perpetuo; e quando. ivi. sua testimonianza del riconoscimento dell' Imperio ne' Principi Franchi dalla Sedia apostolica. T. II. 201. e seg. e 331. in qual senso s' intitollasse Imperador de' Romani. T. II. 202. e seg. ricorre alla Sedia apostolica contro Carlo Calvo, per l' invasione da questo fatta del Regno d' Aufrasia. T. II. 111.
- Lodovico VII. Re di Francia. Sua risposta a Federigo I. Imp. in favor del Rom. Pont.* T. II. 355.
- S. Lodovico IX. Re di Francia. Sua mossa contro i Saraceni per causa di Religione*. T. II. 48. sua lettera a Federigo II. alterata da Pier delle vigne. T. II. 447. quali sieno secondo lui i diritti provenienti da i regali. T. II. 492. Controversia tra esso, ed il Capitolo della Chiesa delle Puis. ivi. non usò mai il diritto di conferir tutti i beneficj delle Chiese vacanti. T. II. 497.
- Lodovico Figlio di Filippo Augusto Re di Francia eletto Re de' reabelli Inglese*. T. II. 393. entra in Inghilterra coll' esercito. T. II. 394. scomunicato dal Legato Apostolico. ivi. si fa timore della censura. T. II. 401.
- Lodovico XIV. Re di Francia procura dal Clero del Regno la dichiarazione contro la potestà indiretta della Chiesa*. T. II. 632. la conferma con suo editto. ivi. rinvoca questo editto. T. II. 636. sua lettera sopra di cid al Rom. Pont. T. II. 636.
- Lodovico Bavaro eletto Re de' Romani*.

- mani*. T. II. 553. *sua elezione dubbia*. T. II. 553. e seg. *a chi spettasse la decisione di questo dubbio*. T. II. 554. e seg. *ricosce i diritti della Sedia apostolica sopra l' Imperio*. T. II. 563. *suoi atti dichiarati nulli, e da chi*. T. II. 564. *suoi trasporti contro la Chiesa Romana a chi debbanfi attribuire*. ivi.
- Lodovico Tommasino**. *Suo sentimento circa l' introduzione delle tasse sopra i beni Ecclesiastici a favor de' Principi*. T. II. 461. *in che cosa secondo lui consisteva il diritto della custodia de' Vescovati vacanti assunta da i Regi*. T. II. 496.
- Lorenzo Antipapa** eletto dalla fazione di *Anastasio Imperadore*. T. II. 44.
- Lotario Figliuolo di Lodovico Pio** mandato a Roma dal Padre per ottenere dal Papa l' Imperio. T. II. 200. *non segna atti pubblici col nome d' Imp. prima di ricever la dignità dal Rom. Pont.* ivi. *si ribella al Padre, e lo fa deporre dal Regno*. T. I. 461. e seg. *comincia una nuova epoca del suo Imperio dopo la deposizione del Padre*. T. I. 470. *spogliato del Regno: da chi, e per qual cagione*. T. II. 264. e 267.
- Lotario il Giovane** figlio di *Lotario Imp.* T. II. 101. *s' innamora di Valdrada, e tenta ripudiare Teutberga sua legittima moglie*. T. II. 101. e segg. *proccu- ra che sia dichiarato nullo il matrimonio con Teutberga*. T. II. 102. e seg. *contesa, ch' egli ebbe perciò colla Sedia apostolica*. T. II. 102. e segg. *si querela con Niccola I. Rom. Pont.* ivi. *si rimette al giudizio del Pontefice*. T. II. 104. *non fu scomunicato da Niccola I.* T. II. 105. e 107. *ricevuto benignamente da Adriano II. in Monte Casino*. T. II. 106.
- Lotario Conte di Provenza** regna in Lombardia con *Bereugario*. T. II. 125. *oppresso da Berengario*. ivi.
- Lotario Duca di Sassonia** eletto Re di Germania. T. II. 249. *difende Innocenzo II. Rom. Pont.* ivi. *non assume il titolo d' Imp. se non dopo costituito tale dal Papa*. T. II. 249. e seg. *creato Imperadore dalla sola autorità del Rom. Pont.* T. II. 250. *segua gli anni del suo Imperio dal giorno della coronazione*. ivi. *abbaglio in un suo diploma in quanto agl' anni del Regno*. T. II. 251.
- Lucifero Vescovo di Cagliari**. *Suoi rimproveri contro Costanzo*. T. I. 539. *se in questi rimproveri lo giudicasse legittimo Principe*. ivi.
- Lutero**, sollevatore de' Popoli contro i legittimi Principi per difesa della sua Setta. T. I. 53.

M

- M** *Abillone, Giovanni. Suo sentimento sopra la pittura del Triclinio Lateranense. T. II. 163. suo abbaglio in ordine al tempo, che Carlo Magno fu fatto Patricio de' Romani. T. II. 170.*
- Maccabei; e loro armi prese per difesa della Religione benedette da Dio con insigni vittorie. T. I. 46. non furon messi da straordinario istinto divino alla mossa delle armi per difesa della vita, e della Religione. T. I. 46. e seg.*
- Macedonio Vescovo di Costantinopoli uomo Cattolico e santo, riceve l' Erotico di Zenone. T. II. 36. sua condotta non biasimevole. T. II. 37. ricusa condannare il nome di Acacio. T. II. 45.*
- Magistrato civile lecito a' Cristiani. T. I. 451. perchè loro anticamente proibito. T. I. 452. non potevano assumerlo senz' autorità della Chiesa. T. I. 453.*
- Manasse Arcivescovo di Arles; colla Chiesa di Milano occupa altre Chiese in Italia col favore di Berengario. T. II. 127.*
- Marsilio di Padova cagione de' trasporti di Lodovico Bavaro contro la Chiesa Rom. T. II. 564. suo libro della giurisdizione Imperiale, e Pontificia. ivi. errori contenuti in questo libro. T. II. 565. da chi confutati. ivi:*
- Martene, Edmondo, riferisce gl' antichi Rituali di Francia della consagrazione de' Regi. T. II. 331.*
- Martin Polono in qual guisa parlò del Collegio elettorale dell' Imperio. T. II. 232.*
- S. Martino I. Rom. Pont. condanna il Tipo di Costante, e gl' errori del Monotelismo. T. II. 85. con un prodigio converte Olimpio Esareo, che gl' insidiava la vita. ivi. preso in Roma da Teodoro Calliopa, e condotto in Costantinopoli per ordine di Costante. T. II. 87. soffre nel viaggio molti travagli. ivi. sua prigionia. ivi. suo esilio, e sua morte. T. II. 86. se avesse opportunità di depor Costante. T. II. 86. 89. e seg. se prestasse ossequio a Costante come a legittimo Principe. ivi.*
- Martino IV. attesta, Federigo II. esser stato deposto conciliarmen- te dal Concilio di Lione. T. I. 153.*
- Martiri, perchè non scemassero la gloria del lor Martirio lascian- dosi uccidere, mentre non avean forze per difendersi da' persecu- tori. T. I. 45 non è lecito irrita- re i persecutori, nè esporre im- prudentemente a pericolo la vi- ta. T. I. 482. e 483. esclusi dal numero de' Martiri quelli, che eccitavano l' ira de' persecu- tori. ivi. Martiri sotto Giu- liano per qual cagione facesse- ro il*

- ro il martirio . T. I. 450. e seg.
- S. Massimo Monaco, e Martire.* T. II. 79. sua relazione della nuova eresia di Pietro Costantinopolitano . T. I. 91. sua conferenza co' Ministri dell' Imp. Costante . T. I. 92. sue parole male intese dal Bossuet . T. I. 93.
- Massimo Tiranno nelle Gallie sollevato contro Graziano . T. I. 576. scomunicato da S. Ambrogio . T. I. 578.*
- Matatia difensore della Religione colle armi . T. I. 46.*
- Matteo Paris . Sua narrazione sopra la deposizione di Federigo II. nel Concilio di Lione . T. I. 152. e 155. Scrittore iniquo contro i Romani Pontefici . T. II. 383. e seg. e 418. plagiatario di Ruggiero Wandouver . T. II. 385. sua narrazione delle discordie tra il Re Giovanni, e i Baroni d' Inghilterra . T. II. 398. e seg. riferisce la formula della sentenza di Gregorio IX. contro Federigo II. T. II. 430. afferma, che Gregorio IX. offerì l' Imperio a Roberto fratello del Re di Francia . T. II. 441. ciò vien riputato una favola . T. II. 442. e seg. si raccoglie anco dalla storia del medesimo Paris . T. II. 444. convinto di molte altre menzogne . T. II. 445.*
- Maurizio Imp. Sua legge moderata da S. Gregorio Migno, e in parte abolita . T. II. 73. e seg.*
- varj capi della legge di Maurizio . T. II. 74.*
- Melchior Goldasto . Vedi Goldasto.*
- Melchior Cano reputa temeraria l'opinione, che si oppone alla comun sentenza degli Scolastici in materia grave . T. I. 120. e seg. sua opinione intorno a' Ministri del Sacramento del Matrimonio discussa . T. I. 128. e seg.*
- Meursio . Sua opinione in ordine al Patriciato di Roma . T. II. 165.*
- Milite di S. Pietro . T. I. 338.*
- Mireo, Auberto . Sua edizione accurata della Cronaca di Sigeberto . T. II. 389.*
- Molineo, Carlo . A chi secondo lui appellassero i Vescovi di Francia contro la disposizione della Decretale Novit . T. II. 407.*
- Monaci trassero incautamente dagli scismatici molte cose, che scrissero di Arrigo IV. Re di Germania . T. I. 255.*
- Monarchie come introdotte per violenza, e per ingiustizia . T. I. 277. e seg.*
- Mondo, persuaso della potestà sovrumana del Rom. Pont. di rinnovare, o trasferir l' Imperio . T. II. 263.*
- Moneta di Adriano I. Rom. Pont. e sua iscrizione . T. II. 176.*
- Moneta di S. Lione III. e sua iscrizione . T. II. 187.*
- Monete battute in Roma col nome de' Principi Franchi sono Papali . T. II. 187. e seg. per qual ragio-*

ragione segnate col come de' detti Principi . T. II. 189.
Monitorio di Pio IV. Rom. Pont. contro la Regina di Navarra . T. II. 587. s'opponne ad esso Carlo IX. Re di Francia, e per quali ragioni . T. II. 588. e segg. non viene approvato da i Legati del Concilio di Trento; e per qual motivo . T. II. 590.
Muratori, Lodovico Antonio, rapporta un diploma di Corrado Imp. con errore in ordine al tempo della spedizione . T. II. 239.

N

N *Atal d' Alessandro . Suo cattivo discorso nella causa di S. Gregorio VII. T. I. 214. e seg. asserisce, che S. Gregorio VII. giustamente scomunicò, e dovea scomunicare Arrigo IV. Re di Germania . T. I. 217. guasta, ed altera il senso, e le parole di Leone Ostiense . T. I. 250. sua censura sopra i passi di Gregorio VII. nell' Epistola ad Erimanno confutata . T. I. 289. e seg. suoi argomenti contro la deposizione di Childerigo fatta per autorità della Sedia apostolica confutati . T. I. 308. e seg. suo sentimento sopra la promozione di Carlo Mag. all' Imperio . T. II. 195. pretende, che in Francia non fosse fatto conto della deposizione di Federigo II. T. II. 445. e seg. s' impugna questa sua opi-*

nione . T. II. 447. e seg. sostiene, che i Regi senza privilegio Apostolico possano applicare a se i frutti, e conferire i beneficj delle Chiese vacanti . T. II. 491. confonde il diritto de' regali col diritto di regalìa . ivi. impugna la Decretale Unam sanctam di Bonifacio VIII. T. II. 517. e seg. taccia da lui data a Bonifacio VIII. sopra la sentenza di scomunica contro il Re Filippo il Bello . T. II. 532. e seg. per qual cagione secondo lui si appellasse il Re Filippo il Bello al futuro Concilio . T. II. 535. e 539. pretende giustificare quest' appellazione . T. II. 540. afferma, che il Re Filippo non fu consentente nella prigione di Bonifacio VIII. T. II. 545.
Niccola I. Rom. Pont. se conoscesse di aver la potestà indiretta sopra i Principi . T. II. 108. intimò il Concilio in Metz nella causa del Matrimonio tra Lotario Re d' Austrasia, e Teutberga sua moglie . T. II. 102. conosce egli questa causa, circoscrivendo gl' atti del Concilio di Metz, e condannando alcuni Vescovi. T. II. 103. riprende gravemente Lotario. ivi. raccomanda a Carlo Calvo la Regina Teutberga . T. II. 104. chiama a Roma Waldrada concubina di Lotario . T. II. 103. lo scomunica . T. II. 105. l' assolve . T. II. 106. insegna non dover si ubbidire

- dire a' Re malvagi* . T. II. 108.
- Nicola Benefratto Arcidiacono di Costanza, carcerato in Francia, e per qual cagione* . T. II. 533.
- Nicola Alamanno afferma, che S. Leone III. fu il primo Papa intitolato Signor nostro* . T. II. 162.
- Nitardo nipote di Carlo Magno. Suo racconto sopra la divisione del Regno di Lotario figlio di Lodovico Pio* . T. II. 264. deputato per far questo partimento . T. II. 265. suo testo come rapportato, e spiegato dal Bossuet. T. II. 265. e seg.
- Nogareto, Guglielmo, falsatore degl' atti di Bonifacio VIII. e calunniatore delle di lui gesta* . T. II. 450. tacciato d'eresia. T. II. 505. sua istanza contro Bonifacio VIII. presentata al Re Filippo il Bello. T. II. 505. e seg. processo da lui fatto sopra i delitti imputati a Bonifacio VIII. T. II. 534. imprigiona il Papa Bonifacio VIII. T. II. 544.
- Normanni occupan la Provincia di Puglia con rapine, e violenze* . T. II. 133. rimangono vittoriosi dell'esercito Pontificio, e si mettono nella fede, e nell'ubbidienza di S. Leone IX. T. II. 134.
- Nuncio S. Croce alla Corte di Francia; e sue lettere al Cardinal Borromeo sopra le rivolte degli Ugonotti, e de' loro sediziosi consigli* . T. I. 57. e seg.
- O
- O**bligazioni naturali, e loro vincoli restano sciolti quando toruano in contumelia di Dio . T. I. 44.
- Ocamo* . Vedi Guglielmo Ocamo .
- Odoacre Re degl' Eruli in Italia non molestò la Chiesa Cattolica, e onorò i Cattolici Vescovi* . T. II. 24.
- Offa Rè de' Mercj accrebbe le rendite della scuola Inglese in Roma* . T. I. 343.
- Olimpio Esarca tenta far uccidere S. Martino I. e si riconcilia con essa per un prodigio* . T. II. 84.
- Olio prodigioso per la consecrazione de' Regi di Francia* . T. II. 332.
- Omaggio* . Vedi Ligio .
- Ominio, che cosa fosse* . T. I. 334. e 336.
- Ormisda Rom. Pont. loda Anastasio Imp. e spedisce suoi Legati in Costantinopoli* . T. II. 53.
- Orzocor Giudice di Cagliari* . T. I. 563.
- Osio Vescovo di Cordova. Sua deplorabil caduta* . T. I. 543. riconobbe Costanzo per legittimo Imp. primache ei si dichiarasse apertamente Ariano. T. I. 544.
- Ottone Re di Germania chiamato a Roma contro Berengario dal Rom. Pont.* T. II. 124. e 228: creato Imp. da Giovanni XII. T. II. 224, e seg. conferma al Papa le donazioni fatteli dagli altri

- tri Principi* . T. II. 225. se tenesse la facoltà di eleggere il successore all'Imperio . T. II. 226, e seg. la dilui stirpe non ebbe per ragione ereditaria l'Imperio . T. II. 227. e seg.
- Ottone II.** dichiarato Imper. dal Rom. Pont. T. II. 228. sua morte . ivi.
- Ottone III.** succede al Padre nel Regno di Germania . T. II. 228. riceve l'Imperial dignità da Gregorio V. Rom. Pont. ivi.
- Ottone IV.** fa guerra con Filippo Svevo . T. II. 378. coronato Imp. dal Rom. Pont. T. II. 378. occupa le Terre della Chiesa Romana, e di Federigo Re di Sicilia . T. II. 379. scomunicato, e deposto . ivi. sua deposizione riconosciuta da i Principi d' Alemagna . ivi.
- Ottone Frisingense.** Sua testimonianza intorno alla deposizione di Arrigo IV. soggetta a gravi eccezioni . T. I. 220. si discute amplamente, e si fa conoscere erronea . T. I. 258. e seg. scrive, esser stato Pipino assoluto dalla Sedia Apostolica dal giuramento di fedeltà . T. I. 323. suo sentimento sopra la promozione di Ottone I. all'Imperio . T. II. 225. non merita fede nel racconto, che fa della coronazione di Arrigo V. Imp. T. II. 294.
- Ottone Magno Re di Germania.** T. II. 333.
- Ottone Vescovo di Bamberg** scrive a Pasquale II. T. I. 240. segue prima della sua promozione la fazione scismatica di Arrigo IV. T. I. 241. detesta lo scisma, e ricusa dalle mani di Arrigo il Vescovato . T. I. 241. e seg. si aliena dall' osservanza di Arrigo . T. I. 241. riconosce nel Papa la potestà di deporre i Regi . T. I. 242. in qual senso chiamò Arrigo Imp. T. I. 243.
- Ovedon, Ruggiero.** Sua narrazione di ciò, che occorse nella coronazione di Arrigo VI Imp. T. II. 368.

P

- P** Adri del XII. secolo. Loro sentimento sopra la controversia della potestà di deporre i Principi, allorchè considerano il punto di ragione . T. II. 310.
- Pagi.** Amendui affermano non aver avuto Carlo M. il dominio di Roma . T. II. 187.
- Pagi, Antonio.** Suo sentimento sopra il tempo, in cui i Regi di Germania incominciarono a dirsi Imperadori . T. II. 240.
- Pandolfo Collenuccio.** Suoi abbagli nella difesa di Federigo II. Imperadore . T. II. 435.
- Paolo Esarca di Ravenna** insidia la vita a S. Gregorio II. T. I. 386. sua morte . T. I. 392.
- Paolo Vescovo di Costantinopoli** cerca ingannar Teodoro Rom. Pont. T. II. 83. vomita il veleno dell'e-

dell'eresia, e viene in sospetto a i Padri Africani. ivi. ammonito dal Pontefice nasconde il suo errore con fraudolenza. T. II. 84. fa abolir l' Etesfi, e compone il Tipo, facendolo pubblicare a nome di Costante Imp. ivi. scomunicato, e deposto da Teodoro Rom. Pont. T. II. 85. muore pentito dell' ingiurie, che egli avea cagionate a S. Martino Rom. Pont. T. II. 87. e seg. Paolo III. Rom. Pont. scomunica, e priva del Regno Arrigo VIII. Re d' Inghilterra. T. II. 585. e seg. dichiara in qual senso la Sedia apostolica eserciti la sua autorità nel deporre i Principi. ivi. perchè non fosse considerata la dilui sentenza da' Principi Cattolici. T. II. 587.

Paolo V. Rom. Pont. Discordia tra lui e la Repubblica Veneta. T. II. 610. per qual ragione si astenesse dalla deposizione. T. II. 611. qual fosse il soggetto di questa controversia. T. II. 612. aggiustamento di essa come seguito. T. II. 615. e segg. proibisce a i Cattolici d' Inghilterra di prestare il giuramento detto d' ubbidienza. T. II. 617. e 619. condanna il medesimo giuramento. T. II. 617.

Papisti recusanti d' Inghilterra chi fossero. T. II. 626. e seg.

Pari di Francia. Lor primo giudizio nominato nelle Storie. T. II. 404.

Paris. Vedi Matteo Paris.

Parlamento di Parigi. Suoi Arresti contrarj alla disciplina Cristiana. T. II. 42. si oppone alla Bolla di Sisto V. contro Arrigo di Borbone Re di Navarra. T. II. 592. condanna gl'atti di altri Parlamenti di Francia fatti contro i decreti di Gregorio XIV. nella causa di Arrigo di Borbone. T. II. 593. comanda l'ubbidienza agl'ordini della Sedia apostolica. ivi.

Parlamenti di Tours, di Chalon, e di Caen proscrivono i decreti di Gregorio XIV. nella causa di Arrigo di Borbone. T. II. 593.

Pasquale II. Rom. Pont. Risposta da lui data agl' Ambasciatori di Arrigo V. Re di Germania in ordine all' Investiture. T. II. 242. accordo da lui fatto col medesimo Arrigo. T. II. 243. riceve Arrigo in S. Pietro, e lo deputa Imperadore. T. II. 243. e 244. ricusa di coronarlo Imp. ed è dal medesimo carcerato. T. II. 244. portato via da Roma vien racchiuso in carcere, e minacciato da Arrigo della vita. T. II. 245. concede per forza ad Arrigo il privilegio dell' Investiture. ivi. biasimato per la concessione dell' Investiture ad Arrigo, benchè degno di scusa. T. II. 291. raduna un Concilio in Laterano per l' affare dell' Investiture, e si offre pronto a rinunziare il Papato, e andar-

- darfenè in esilio*. ivi. *revoca il privilegio dell' Investiture concesso ad Arrigo*. ivi. *torna a Roma con Arrigo*, e lo corona *Imp. segretamente in Vaticano*. T.II. 246. *soffre per questa coronazione de i rimproveri da i Romani*. T.II. 248. *se riputasse nulle le deposizioni de' Principi fatte dalla Sedia apostolica*. T.II. 311. *cosa fossero secondo lui i Regali delle Chiese*. T.II. 491.
- Patriciato Romano qual diritto importasse nel secolo VIII*. T.II. 152. *abbagli del Gronovio circa i generi de' Patricj*. T. II. 153. *come, e quando fu conferito il Patriciato al Re Pipino*. T.II. 154. *se Pipino acquistasse in vigor del Patriciato il diritto di giurisdizion temporale sopra Roma*. T.II. 156. e seg. *due Patriciati inventati da Pietro de Marca*. T.II. 156. *cosa sia il Patriciato di S. Pietro raccomandato da Adriano a Carlo Mag.* T. II. 157. *sentimento del Giunio, del Meursio, del Goldasto, di Ridolfo della Colonna, del Cufano, del Drago, e di altri sopra la dignità del Patriciato de i Principi Franchi*. T.II. 165. e seg. *sentimento di molti Rom. Pont. circa l'istesso Patriciato*. T.II. 166.
- Peccati, distinti in Ecclesiastici, e secolari*. T.II. 410. e seg. *l'istesso peccato si punisce dalla Chiesa, e dal Principe, è come*. T.II. 412.
- Pene Ecclesiastiche per quante cagioni possano essere ingiuste*. T.II. 595.
- Penitenza pubblica importava la privazione delle cariche civili, e militari, e degli onori mondani*. T. I. 453. e seg. e 456. e seg. e 467. *penitenza pubblica e solenne s'ingungeva coll'imposizion delle mani Sacerdotali*. T.I. 467. *quella imposta a' Chierici differente da quella, che s'imponneva a i laici*. T.I. 467. e 468.
- Du Perdm Cardinale, a nome, e per autorità de' due primi Ordini del Regno di Francia difende la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi*. T.I. 85. e seg. *difeso dalle impugnazioni del Bossuet*. T. I. 90. *referisce gl'atti dell'assoluzione d'Arrigo IV. Re di Francia*. T.II. 601.
- Pietro Alliacense. Suo sentimento circa la derivazione del Principato temporale da Dio*. T.I. 11.
- Pietro Bertrandi Vescovo d'Ausun sostiene le parti della Chiesa contro Pietro de Cugneres*. T. I. 100. *sostiene le parti del Clero di Francia contro i Ministri Regj*. T.II. 415. *difende la potestà della Chiesa in giudicar delle cose temporali per ragion del peccato*. ivi. *suo sentimento circa la disposizione della De-*
cre-

- Decretale Novit per rapporto a questo particolare*. T. II. 416.
- Pietro Blesense riconosce la potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi*. T. II. 369.
- Pietro del Bojes. Suo arringo in difesa del diritto preteso da Filippo il Bello di godere i frutti, e conferire i beneficj delle Cattedrali vacanti*. T. II. 496. e seg.
- Pietro de Cugneres in qual senso ammetta la Decretale Novit*. T. II. 415. e seg.
- Pietro Damiani Cardinale a torto biasima la morte di S. Leone IX. contro i Normanni*. T. II. 131. e seg. sua autorità spiegata. T. II. 137.
- Pietro Flote in qual tempo spedito a Roma da Filippo il Bello Re di Francia*. T. II. 480. e seg. *falsifica una lettera di Bonifacio VIII. al Re Filippo*. T. II. 481. e 485. *sua audacia nel parlare*. ivi. *tenore della lettera da lui supposta a nome di Bonifacio*. T. II. 485. *si dimostra la falsità di questa lettera*. T. II. 485. e seg. *sua perorazione contro Bonifacio nell' adunanza degl' Ordini del Regno di Francia*. T. II. 506. *fu cagione delle procedure irregolari fatte in Francia contro Bonifacio VIII*. T. II. 510. *impone a Bonifacio la pretensione del dominio sovrano del Regno di Francia*. T. II. 511.
- Pietro Pullone, o Gnaseo restituito da Basilsco Tiranno nella Sede d' Antiochia*. T. II. 8. *discacciato da quella da Zenone Imp.* T. II. 12.
- Pietro della Lande distingue il Patriciato di Carlo Mag. da quello concesso agl' altri Principi Franchi*. T. II. 169. *fondamento di questa opinione*. T. II. 170.
- Pietro de Marca attribuisce a Pipino in solidum col Papa la giurisdizione sopra Roma in virtù del Patriciato*. T. II. 155. *distingue due Patriciati*. T. II. 156. *afferma, che i Romani Pont. dopo l' acquisto dell' Esarcato riconobbero gl' Imperadori d' Oriente per sovrani di Roma*. T. II. 159. *suo abbaglio circa la giurisdizione de' Principi Franchi sopra di Roma*. T. II. 168. *rigetta il Sinodo Lateran. del DCCLXXIV. sotto Adriano I.* T. II. 170. *ammette per vera la Costituzione di Leone VIII. sopra l' Investiture*. T. II. 289. *narra il consiglio dato al Re di Francia da i Baroni del Regno in occasione della Decretale Novit*. T. II. 406. *afferma, che questa non fu eseguita in Francia*. T. II. 409. *quali sieno secondo lui i peccati Ecclesiastici, e quali i secolari*. T. II. 410. e seg. *di quali delitti conceda il giudizio alla Chiesa*. T. II. 411. *s' impugna il suo sentimento in questo proposito*. T. II. 411. e seg. *confessa, che l' uso di ricevere i*

- Principi le rendite delle Chiese vacanti fù introdotto contro i Canonici*. T. II. 493. dice esser stato quest'uso confermato nel Concilio di Lione. ivi. consente, che i Canonici fin al secolo X. proibiscono a i laici il conferimento delle dignità Ecclesiastiche. T. II. 498. suo discorso sopra la tolleranza del Concilio Lionesse di riceverli da' Re i frutti de' Vescovati vacanti, si dimostra falso. ivi. confessa per cosa nuova nella Chiesa l' appellazione di *Fitippo il Bello Re di Francia dal Papa al futuro Concilio*. T. II. 535.
- Pietro Moggo usurpa il Trono della Chiesa Alessandrina*. T. II. 12. incorre l'indignazion di *Zenone Imp.* T. II. 13. restituito dal medesimo nella Sede d' *Alessandria si sottoscrive all' Enotico*. T. II. 15.
- Pietro Rival, Protestante, sostiene, che S. Gregorio VII. non fu il primo ad intraprender colla sua autorità sopra il temporale de' Principi*. T. II. 638. e seg. inveisce contro quest' autorità. T. II. 641.
- Pietro Vescovo di Costantinopoli inventore d'un nuovo mostro d'eresia*. T. II. 91.
- Pio IV. Rom. Pont. Suo Monitorio contro la Regina di Navarra*. T. II. 587. e segg.
- S. Pio V. Rom. Pont. depone Elisabetta Regina d' Inghilterra, e assolve li d' lei sudditi dal giuramento di fedeltà*. T. II. 590. la depone a persuasione ancora de' Principi Cattolici. T. II. 591.
- Pipino due volte consagrato, ed unto in Re di Francia*. T. I. 305. e seg. assunto al Regno di Francia per autorità della S. Sede. T. I. 306. e seg. 316. e seg. e 321. epoca del Regno di *Pipino*. T. I. 309. e seg. vinto *Astolfo Re de' Longobardi dona alla Chiesa Rom. l' Esarcato di Ravenna*. T. I. 400. quando, e da chi ottenesse il *Patriciato Romano*. T. II. 154. se acquistasse per ragion del *Patriciato giurisdizione sopra Roma*. T. II. 156. e seg. esorta i Romani alla fedeltà verso il Papa come loro Sovrano. T. II. 160.
- Pirro Vescovo di Costantinopoli conferma l' Ectesi in un Conciliabolo*. T. II. 81. costretto a fuggir da Costantinopoli, e ad abbandonar quel Seggio. T. II. 83.
- Politia della Chiesa monarchica d' istituzione di Cristo, non può mutarsi dagli uomini*. T. I. 9. e seg.
- Politici Regalisti vogliono, che i laici possan corregger gi' Ecclesiastici per l' abuso della loro spirital potestà*. T. II. 488. cosa comprendano sotto il diritto di *Regalia*. T. II. 490.
- Pontefici Romani, che usarono la potestà indiretta deponendo i Prin-*

Principi malvagj . T.I. 171. esempj di queste deposizioni approvati dal consenso di tutto il Mondo Cattolico per molti secoli . T.I. 174. e seg. fatti de' Rom. Pont. non tutti possono difendersi come conformi al diritto . T.I. 184. come , ed in qual senso sono , e furono santi . T.I. 281. e seg. come acquistarono la signoria temporale di Roma. T.I. 405. e 409. In quali altri casi fuor della causa di Religione possano i Rom. Pont. dichiarar privi del diritto del Regno i Principi . T.I. 430. alla lor potestà appartiene il dichiarare i dubbj nelle materie di coscienza . T.I. 430. e 431. perchè ammessi secondo il Bossuet negli affari della Repubblica . T. II. 141. iniquamente censurati dal Gronovio per la collazione del Patriciato . T. II. 150. donde surga in essi la potestà di conferire il Patriciato , e ancor' altre dignità maggiori . T. II. 153. e 344. aveano la signoria di Roma prima della donazione di Pipino . T. II. 157. loro costume di mandare il Vessillo di S. Pietro a i Principi Cristiani . T. II. 175. hanno concessa la facoltà a i Principi d' Alemagna di eleggere gl' Imperadori . T. II. 233. rinnuovarono l' Imp. Occidentale . T. II. 195. e 262. con qual dritta abbiano ciò fatto . ivi . motivi , che ebbero di questa rin-

nuovazione . ivi : origine del diritto , che hanno di esiger dagli Imp. la difesa della Chiesa , e della Religione . ivi . per qual potestà possono sottrarre i sudditi dall' ubbidienza dell' Imp. Cristiano , e togliere a questi la sua dignità . T. II. 263. lor potestà di privare i Regi de' Regni conosciata nel secolo XVI. da i Principi Cattolici . T. II. 584. questa lor potestà serve di presidio a i Principi contro le rivolte de' sudditi . T. II. 607. e 643. non distacca i sudditi dall' ossequio verso i Principi . T. II. 607. con qual potestà possano dispensare li Stati . T. II. 321. perchè concedute ad essi le chiavi del Cielo . T. II. 323. si pretendono da alcuni soggetti al giudizio della Chiesa . T. II. 336. colla coronazione conferivano la dignità Imperiale per comun sentimento . T. II. 346. e seg. possono annullare i trattati de' Principi ; e per quali ragioni . T. II. 369. non han diritto d' ingerersi nell' amministrazione , e conservazione temporale de' Regni . T. II. 523. per qual ragione costituivano i Vicarj Imperiali in Italia , e non in Germania . T. II. 552. e seg. ad essi apparteneva il reggimento dell' Imperio vacante in Italia . T. II. 552. per qual ragione ciò affermavano . T. II. 561. e seg. essendo dubbia l' elezione del Re de' Ro-

de' Romani spettava ad essi la decisione . T. II. 554. e segg. per qual potestà appartenga a loro il diritto di regolare , e ordinare i Regni temporali al fine dell' eterna salute . T. II. 561. qual sia la ragione del terrestre Imperio, che diceasi ad essi conceduto da Dio in persona di S. Pietro . ivi . lor diritto sopra l' Imperio riconosciuto dagli stessi Imperadori . T. II. 563. non istimaron di aver diritto alcuno sopra i Regi , e Regno di Germania . T. II. 567. per ragione della spiritual potestà non hanno alcun diritto sopra i Regni degl' Infedeli . T. II. 569. lor sentimento nel concedere il dominio dell' Indie a i Principi Cristiani . T. II. 570. e seg. possono dichiarar giusto l' acquisto de' Regni infedeli fatto da Principi Cristiani . T. II. 582. in qual caso possano fare legittimo uso della potestà indiretta sopra il temporale de' Principi . T. II. 595. son tacciati di errore quei , che hanno difeso e praticata la potestà indiretta . T. II. 608. non hanno mai insegnato , che i Principi scomunicati, o privi del loro Stato possano da chi che sia uccidersi . T. II. 622. qual fine siasi proposto nella deposizione de' Principi . T. II. 623. nelle scorrerie de' Barbari in Italia , e nel cadimento dell' Occidentale Imperio sostenero l' au-

torità degl' Imperadori Orientali . T. II. 143.

Potestà civile o temporale in qual modo proceda da Dio . T. I. 5. e seg. come , e per qual fine istituita . T. I. 6. e seg. come da Dio conceduta alla comunità degl' uomini sottoposta a variazioni in quanto a' soggetti , che l' amministrano . T. I. 7. come , e per quali differenze si distingua dalla potestà Ecclesiastica . T. I. 9. e seg. esser soggetta alla spirituale è insegnamento de' Paari . T. II. 521. questa dipendenza ha avuta origine da Dio . T. II. 330.

Potestà spirituale pienamente collocata nel Pont. Rom. T. I. 18. non sottoposta all' autorità del Concilio . ivi . non può distruggere la potestà temporale . T. I. 515.

Potestà delle Chiavi sopra quali cose si stenda . T. I. 437.

Potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi sostenuta da infiniti Teologj di chiaro nome . T. I. 76. riconosciuta in Francia prima di S. Gregorio VII. T. II. 268. e seg. difeso da i due primi Ordini del Regno di Francia nell' adunanza degl' Stati generali . T. I. 83. e seg. sostenuta da i Dottori della facoltà Parisiense nelle contese trà quel Re , e la Chiesa Apostolica . T. I. 96. e segg. difesa da tutti i Dottori dell' università di Parigi Teologj , Canonisti , e Giuristi .

con.

consulti . T. I. 105. e seg. *sostenuta da alcuni come dogma di fede* . T. I. 109. 123. e seg. *sostenuta sempre con sommo universal consenso da tutti i Teologi delle scuole Cattoliche* . T. I. 117. e seg. 145. e seg. *approvata dal consenso universale di tutto il Mondo Cattolico per molti secoli* . T. I. 174. e seg. e T. II. 623. e seg. *chiamavasi la sentenza Ortodossa* . T. II. 625. *esposta nel Diritto Canonico* . T. I. 107. *dichiarata ne' Concilii Generali* . T. I. 110. e seg. *contenuta nella potestà delle chiavi* . T. I. 436. *si deduce dalla forma di governo data da Cristo alla Chiesa* . T. I. 441. e dall'antica disciplina penitenziale della Chiesa . T. I. 453. e seg. *incomincia ad esser impugnata; e da chi* . T. II. 273. *chi fosse il primo tra' Cattolici, che avesse ardir d'impugnarla* . T. II. 623. *non può impugnarfi col' opposizione fatta dagl' Ordini del Regno di Francia a Bonifacio VIII* . T. II. 547. *sotto qual pretesto sia novellamente impugnata da alcuni Cattolici* . T. II. 638. *non è potestà civile e temporale, ma puramente spirituale* . T. I. 490. e 492. *appartiene al Regno spirituale* . T. I. 530. e seg. *necessaria alla sicurezza temporale degli stessi Principi* . T. I. 77. e 81. *serve a i medesimi di presidio contro i sudditi* . T. II. 607. e 643. *mira*

non alla distruzione de' Principi, ma alla di loro emenda . T. I. 80. *perchè non è lecito, che sia usata da i semplici Vescovi sopra gl' Imperadori* . T. I. 591. e seg. *quando si possa dalla Chiesa farne uso legittimo* . T. II. 595. 644. e seg. *non è sempre lecito, e spediente l'usarla* . T. I. 447. e seg. e 534. *perchè non usata ne' primi secoli della Cristiana Religione* . T. II. 273. *non ebbe la Chiesa motivo di usarla contro Filippo I. Re di Francia* . T. II. 283.

Potestadi procedenti immediatamente da Dio possono esser tra loro subordinate . T. I. 17. *ancorchè sieno di diverso genere* . T. I. 20. 513. e seg.

Potestadi del Sacerdozio, e del Regno come supreme in loro specie, e come tra loro subordinate . T. I. 506. e seg.

Potestadi più sublimi nominate dall'Apostolo quali sieno . T. I. 488. *dall'ubbidire a queste non sono esclusi i Principi Sovrani* . ivi. *Vedi subordinazione* .

Potestadi supreme del Mondo come possono dirsi seconde sotto Dio . T. I. 501.

Potestadi temporali come possono ordinarsi alla gloria di Dio . T. I. 510. e seg. *debbono rispettarfi sinchè non si sollevano contro Dio* . T. I. 489. *quelle separate dalla Chiesa non hanno su-*
bor.

- bordinazione a i Ministri della medesima Chiesa . T.I. 502.*
- Precetto dell' Apostolo di ubbidire a' Principi proposto da i Padri anche nel caso di ubbidire a i Tiranni . T.I. 569. e 581.*
- Prefetture . Vedi Magistrato .*
- Prelati . Vedi Vescovi .*
- Principato temporale di umana istituzione approvato da Dio . T.I. 6. e 11.*
- Principato legittimo anche appresso gl' Infedeli . T.I. 22 e seg. istituito per beneficio dell' uman genere non in pena del peccato . T.I. 73:*
- Principi istituiti per conservare la società civile . T.I. 83. non hanno proprietà privata sopra gli Stati . T. II. 321. i malvagj in qual maniera ricevan da Dio la potestà temporale . T.I. 15. loro doveri, che gli stringon co i sudditi, a i quali non posson mancare . T.I. 30. come s' intendano sciolti dall' osservanza delle leggi . T. I. 33. e seg. Principi buoni confessano d'esser sottoposti alle leggi . T. I. 35. come s' intendano sottoposti solamente a Dio circa il castigo de' loro delitti . T.I. 39. e 503. loro esempj malvagj inducano i sudditi a peccare . T.I. 43. quando rimangono sottoposti alla potestà del Popolo . T. I. 83. come possano cassare, e annullare i giuramenti . T.I. 141.*
- Principi Cristiani specialmente obbligati per debito connesso al principato a conservar la Religione, ed a difender la Chiesa . T. I. 422. e seg. e T. II. 262. e e 322. son membri della Chiesa soggetti spiritualmente a i Pastori . T. I. 445. e 487. soggetti alla cristiana disciplina . T. I. 450. e seg. 456. e seg. ed anche alla correzion della Chiesa. T. II. 488. e 523. son ministri di Dio nell'opere buone. T. I. 489. quando possan coll' armi promuover la predicazion del Vangelo . T. II. 572. e 574. non posson costringer gl' Infedeli alla fede di Cristo, ma bensì a non impedir-la . ivi. se possano a loro arbitrio imporre tasse straordinarie agl' Ecclesiastici . T. II. 459. e seg. quando perdano il diritto di regnare . T. II. 322. giudizio sopra di cid riservato all' autorità della Chiesa . ivi. confessano di poter esser dalla Chiesa deposti per cagion d' eresia . T. I. 112. perchè non deposti per mezzo della pubblica penitenza . T. I. 474. e seg. benchè deposti non posson da' sudditi, o da altra persona esser uccisi . T. II. 622. per qual ragione non fu da essi considerata la deposizione d' Arrigo VIII. Re d' Inghilterra . T. II. 587. essendo scomunicati, o scismatici perdono ogni diritto sopra le cose di Chiesa . T. I. 128. e seg. Principi d' Alemagna eleggevano i Regi di Germania, dichiarati dappoi*

dappoi Imp. da i Rom. Pont. T. II. 239. riconoscono la potestà del Rom. Pont. sopra il temporale de' Principi. T. II. 379.
Principi Carolingi da chi veramente ricevessero la dignità Imperiale. T. II. 200. e seg. non ricevevano le rendite delle Chiese vacanti, ma le custodivano per il successore. T. II. 499.
Principi Franchi per ragione del Patriciato Romano acquistano il titolo di difensori della Chiesa, e del Popolo Romano. T. II. 162.
Privilegj conceduti da S. Gregorio Magno a i Monisterj di Francia ad istanza della Regina Brunichilde difesi. T. I. 297. e seg. clausula di questi Privilegj legitima. T. I. 299. 301. e seg.
Protestanti. Loro sentenze diametralmente opposte sopra la facoltà de' Sudditi di sottrarsi dall'ubbidienza de' loro Sovrani per causa di Religione. T. I. 41. loro dottrina contraddetta da' fatti. T. I. 51. sediziosi contro i Magistrati, e le pubbliche Potestà: sottopongono i Principi per causa di Religione alla potestà, ed al furore del Popolo. T. I. 62. 66. e seg. 440. e seg. e T. II. 641. e segg. sottraggono i Principi nelle cause di Religione dalla potestà del Papa per sottoporgli al furore del Popolo. T. I. 52. 69. e seg. loro nuovo metodo

d'interpertar la Scrittura colla ragione. T. I. 180. come spiegano la potestà delle chiavi. T. I. 483. l'asseriscono conceduta a i soli Pastori indipendentemente da i Magistrati T. I. 443. e seg. a chi attribuiscono la rinnovazione, o traslazione dell'Imperio Occidentale ne' Principi Franchi, e di Alemagna. T. II. 261. sono stati i primi ad insinuare in Francia il dispregio della Sedia apostolica, e dell'Ordine Ecclesiastico. T. II. 273. molti di essi insegnano potersi da' Principi Cristiani costringer gl' Infedeli a non impedire la propagazione della fede. T. II. 574. e 576. vogliono annientata l'autorità Pontificia. T. II. 638. loro conseguenze contro la Chiesa Romana dedotte dalla dottrina d'alcuni Cattolici, che negano la potestà indiretta. T. II. 638. e seg. sostengono, che prima di S. Gregorio VII. fecero uso & Romani Pont. della potestà indiretta. ivi. sono tra di loro discorsi sopra la Religione. T. II. 641. lor nuovo domma della tolleranza di tutte le Sette religionarie. T. II. 575. si distrugge coll'autorità di S. Agostino. T. II. 579. contrario agl' insegnamenti ancora di Calvino, e di Beza. T. II. 575. da chi specialmente difeso. ivi. escludono però le Sette degl' Astei, e degl' Idolatri
 h dalla

- dalla tolleranza . T. II. 576. questi Tolleranti insegnano esser lecito prender l'armi contro i legittimi Principi per difesa della lor Religione . T. II. 576. da i costoro principj sembra dedursi esser lecite le armi Cristiane per propagazione della fede . ivi .
- Protezione, cosa significhi appò i Giuriconsulti . T. II. 168.
- Provincia non lunge da Roma posseduta dagli Eretici in tempo di S. Gregorio VII. qual fosse . T. I. 350.
- Puritani d' Inghilterra nemici della potestà Regia . T. II. 628. sottopongono questa all' autorità del Popolo . ivi . loro iniqui attentati . ivi . si arrogano la potestà anco sopra i Regi . T. II. 641. e seg.
- R
- R** Ainaldo, Oderico, sostiene che spettasse al Papa la decisione della lite insorta sopra l'elezione di Lodovico Bavaro, e di Federigo d' Austria in Re de' Romani . T. II. 553. si dimostra vero questo suo sentimento . T. II. 554. e segg.
- Rapin Istoric Protestante narra il fine degl' Inglese in decretare il giuramento detto d'ubbidienza . T. II. 626. lo reputa lecito a i Cattolici . ivi .
- Ravenna occupata da' Longobardi, e quando . T. I. 391. e seg.
- Re di Siria, e loro legittimo dominio sopra la Giudea . T. I. 46.
- Recaredo Re di Spagna, e sua pietà verso la S. Sede . T. I. 354.
- Regalia . Vedi Diritto di Regalia .
- Regali . Vedi Diritto de' Regali .
- Regi, maggior diritto hanno sopra i sudditi del loro Regno, che gli antichi Imperadori sopra il Popolo Rom. T. I. 37. dipendono dalle leggi fondamentali della Monarchia . ivi . obbligati a custodire ne' sudditi la Religione . T. I. 41. onde sien chiamati Regi . T. I. 275. ufficio e potestà de' Regi discendente da Dio . T. I. 278. e seg.
- Regi Cattolici per la consagrazione ricevono la potestà regale : T. II. 330. e segg. testimonianza sopra di ciò del Concilio VII. Toletano, di Lodovico II. Imp. e di Carlo Calvo Re di Francia . T. II. 330. e 331. questa consagrazione è costume antichissima della Chiesa . T. II. 332. prima della consagrazione giurano di difender la Chiesa . T. II. 332. e seg. hanno eguale indipendenza, o sieno per elezione, o sieno per successione . T. II. 567: quando abbiano diritto di soggiogare altri Re . T. II. 580. nel secolo XVI. tenevan per certa la potestà del Rom. Pont di privare

- vare i Principi de' loro Stati .*
T.II. 584.
- Regi di Francia assunti al Trono per elezione .* T.II. 333. e segg. *deposti dal Trono .* ivi. *per qual diritto dispensino i beneficj , e le dignità Ecclesiastiche .* T. II. 497. *prima del secolo XIII. non conferivano i beneficj delle Chiese vacanti .* T. II. 500. *chi sia stato di loro il primo a far questo conferimento .* ivi.
- Regno spiritual della Chiesa comprende la potestà di essa sopra i Principi Cristiani .* T.I. 490.
- Regno di Spagna come anticamente soggetto alla Sedia apostolica .* T.I. 353. e seg.
- Regno di Francia come da i Dottori Francesi creduto del tutto indipendente dalla potestà del Papa .* T.I. 108.
- Regno di Germania in qual senso sottoposto alla S. Sede .* T.I. 330. e seg.
- Regno d' Inghilterra censuale , e tributario della Sedia apostolica .* T.I. 343. e seg.
- Regni come istituiti dall' umana superbia .* T.I. 275. e seg.
- Religione Cristiana non guasta il Principato politico appresso gl' Infedeli .* T.I. 24. *non può alterarsi ne' Principati Cristiani senz' alterazione , e senza danno dello stato civile .* T.I. 421. *deve difendersi da i Principi .* T.II. 262. e 322. *quando , ed in qual maniera possa propagarsi colle armi .* T.II. 574. *con quali mezzi introdotta nell' America .* ivi .
- Religione in genere necessaria alla conservazion della Repubblica , e della società civile .* T.I. 420. e seg. *Vedi Società civile .*
- Rendite delle Chiese vacanti debbon serbarsi al successore secondo le regole universali della Chiesa .* T. II. 495. e seg. *testimonianza sopra la cid d' Immaro Remense .* ivi. *sentimento sopra questo punto del de Marca , e del Tommasino .* T.II. 496.
- Repubblica non è costituita solamente nella giustizia de' commercj , ma nell'onestà delle leggi appartenenti al buon costume della società .* T.I. 479.
- Riccardo di S. Germano indebitamente scusa Federigo II. Imp. sopra il dalui operato in Terra Santa .* T.II. 424. *sentimento di diversi Scrittori circa l' indole di questo Storico .* ivi .
- Richelieu , Cardinale , difende la dichiarazione de' due Ordini del Regno di Francia in favore della potestà indiretta del Papa .* T.I. 89. *riserisce questa controversia a punto di domma .* T.I. 127.
- Richerio Dottor Sorbonico semina massime perniciose circa la potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi .* T.II. 631.

- sue massime son condannate in Francia . ivi .*
- Ricognizioni di S. Clemente apocrife , citate da molti antichi . T.I. 292. e seg.*
- Risposta data da i Francesi a i Legati di Gregorio IX. fà argomento , che riconoscevano nel Papa la potestà di deporre i Principi Eretici . T.I. 149. e seg.*
- Roberto Re di Francia scomunicato per le nozze contratte con Berta sua congiunta . T.II. 114. e seg. lascia la moglie illegittima , e riceve la penitenza ingiuntali . T.II. 116.*
- Roberto Fratello di S. Lodovico Re di Francia , non fu a lui offerto l'Imperio da Gregorio IX. T.II. 442. e seg.*
- Rodolfo eletto Re di Germania . T.I. 207. confermato nel Regno da Gregorio VII. T.I. 269. sua morte . T.I. 330.*
- Rodolfo Glaber Scrittore approvatissimo . T.II. 236. suo sentimento sopra la dipendenza degl' Imperadori Occidentali dalla Sedia apostolica . ivi .*
- Romani , sciolti dal debito di ubbidienza verso Lione Isaurico dal Pont. Rom. T.I. 405. sottratti dalla signoria dell' Imperador d' Oriente si sottopongono al Romano Pont. T.I. 409. non poterono scuotere il giogo del Greco Imp. se da legittima potestà non erano dichiarati sciolti dal debito di ubbidienza . T. II. 405. e seg. per qual via poterono sottrarsi dalla fede , e dall' ubbidienza degl' Imperadori Orientali . T. II. 143. e seg. danno il titolo di Signor nostro a i Pontefici prima di S. Lione III. T. II. 163. qual fede dicano di serbare a Pipino . T. II. 169. qual parte ebbero nella concessione del Patriciato , e dell' Imperio a' Principi Franchi . T. II. 190. e seg. applaudiscono alla coronazione di Carlo Magno . T. II. 191. quest' applauso , e acclamazione fu distinta dall' elezione del medesimo Carlo Magno in Imperadore . T. II. 191. e seg. non ebbero parte nella promozione di Carlo Grasso all' Imperio . T. II. 212. nè tampoco in quella di Arnolfo . T. II. 215. qual sorta di fedeltà giurassero ad Arnolfo : ivi . non trasferiron l' Imperio ne' Principi Alemanni . T. II. 230. e 235. combattono contro gl' Alemanni in difesa del Papa . T. II. 242. non intervengono alla coronazione di Arrigo V. Imp. T. II. 246. e 248. loro combattimento co' Soldati di Federigo I. T. II. 256. si ribellano a Gregorio IX. T. II. 429.*

Sal-

S

S *Algado*. Sua spiegazione del termine Protezione. T.II. 168.
Salomone Re d'Ungheria. T.I. 369. coronato. T.I. 370. mandato in Germania dal Padre. ivi. restituito nel Regno. T. II. 371. discacciato dal Regno. ivi. ricorre ad Arrigo IV. Re di Germania per la ricupera del Regno. T.I. 371. e 372.
Sallustio II. uomo Gentile, promotore di *Valentiniano all'Imperio*. T.I. 560.
Santarelli, Antonio, in qual senso difenda la potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi. T. II. 629. e seg. la dilui Opera condannata dalla Sorbona. ivi.
Sardegna Isola: come sottoposta alla S. Sede. T.I. 163. e seg.
Sarisberiese, Giovanni, riferisce la sentenza di *Alessandro III. contro Federigo I.* T.II. 357. e seg. perchè adduca in ordine a questo fatto gli esempi di *S. Gregorio VII.* T.II. 358. non riconosce *Federigo per Augusto* dopo la sua deposizione. T.II. 358. e seg.
Scismatici riputarono invalide le deposizioni de' Principi fatte da i Papi. T.I. 184. e 185. numero degli Scismatici, che riprovarono i decreti di *S. Gregorio VII. contro Arrigo IV.* mag-

giore del numero de' Cattolici, che gli approvarono. T.I. 213. quali furono i blasfimatori di questi decreti. T. I. 114. rigettati in altri fatti da *Natal di Alessandro*. ivi. negavano, che *Arrigo* fosse stato validamente scomunicato dal Papa. T.I. 215. loro opinione passò in eresia. T.I. 217.
Scipione Africano. Suo detto del Popolo Romano. T.II. 169.
Scolastici. Vedi *Teologi Scolastici*.
Scomuniche diverse, e diversi effetti di esse. T. II. 223. e seg. quelle minacciate negl' antichi strumenti quando sieno mere imprecazioni, e quando sentenze Ecclesiastiche. T. I. 299. e seg.
Scomunicati per causa di eresia rimangon privi del temporal dominio. T. I. 225. esecrazioni, e imprecazioni, che anticamente si aggiungevano alla scomunica. T.I. 285.
Scomunicati, anticamente si davano in mano del Diavolo. T.I. 285.
Scoto, David, impostore in ordine alla coronazione di *Arrigo V. Imperadore*. T.II. 248.
Scuola Parisiense insegnò, la pubblica potestà esser collocata originalmente nella moltitudine. T.I. 8. e seg. Vedi *Sorbona*.
Scuola Inglese fondata in Roma, che cosa fosse. T.I. 343.
 Scuoi

- Scuole Cattoliche**: *Loro decreti diversi dall'opinioni*. T.I. 119. e seg. *da' prescritti delle Scuole Cattoliche non è lecito discostarsi*. T.I. 120. *decreti delle Scuole quali sieno*. T.I. 123. *disprezzo delle Scuole vò congiunto coll'eresia*. T.I. 136.
- Senato Romano scrive a Pipino dopo l'elezione di S. Paolo I. Rom. Pont.** T.II. 158. *distingue nel Pont. gl'ufficj di Padre spirituale; e di Sovrano*. T. II. 161. *in qual senso dicasi fedele a Pipino*. ivi. *non conferì l'Imperio a Carlo Calvo*. T.II. 204. e segg.
- Senato Veneto**: Vedi Venezia.
- Sentenza, che sostiene la potestà del Papa di deporre i Principi Eretici non è difinita di fede**. T.I. 184.
- Sergio Vescovo di Costantinopoli autore dell' Etesì fatta da lui sottoscrivere da Eraclio Imp.** T.II. 80. e seg.
- Servi, come, e per quali cagioni posson sottrarsi dalla potestà de' Padroni**. T.I. 27. e 523.
- Servizj comuni, e servizj minori, che cosa fossero**. T.I. 355.
- Severino Rom. Pont. condanna l' Etesì d' Eraclio**. T.II. 81.
- Severo Eretico. Tumulti da lui eccitati in Costantinopoli**. T.II. 47. *sue fraudi*. T.II. 51.
- Sigeberto Gemblacense scismatico, e calunniatore di S. Gregorio VII.** T.I. 270. e 284. *fu il primo a parlare del privilegio di Carlo M. circa l' Investitura*. T.II. 288. *suo testo sù questo proposito interpolato*. T.II. 289. *ne' Codici manoscritti non v' è memoria di questo privilegio*. ivi.
- Sigifredo Arcivescovo di Magonza scismatico, e simoniacò, promotore del Conciliabolo di Vormazia contro S. Gregorio VII.** *si ravvede tornando all' ubbidienza di Gregorio*. T. I. 202.
- Simmaco Rom. Pont. canonicamente eletto**. T.II. 44. *sua controversia con Anastasio Imp.* T.II. 44. e seg.
- Simmaco Senatore fatto morire da Teodorico per cause politiche**. T.II. 69. e seg.
- S. Simplicio Rom. Pont. Sua lettera scritta a Basilisco Tiranno falsamente creduta scritta a Zenone Imp.** T.II. 8. *loda Zenone per aver discacciati gli Eretici dalle Sedie occupate*. T.II. 12. *sospende a riguardo di Zenone la confermazione di Giovanni Talaja nella Sede Alessandrina*. T.II. 14. *ricusa restituir Pietro Moggo nel Vescovato Alessandrino*. T.II. 15. *riceve in Roma degnamente Giovanni Talaja*. T.II. 16.
- Sisto V. Rom. Pont. Sua dichiarazione contro Arrigo Borbone Re di Navurra**. T.II. 591. *assol-*

- solve li dilui sudditi dal giuramento di fedeltà . ivi . il Re di Francia permette , che questa dichiarazione si pubblichi nel Regno . T.II. 592.*
- Società civile necessariamente connessa colla Religione . T.I. 516. e seg. tra' Cristiani non può sussistere senza la Cristiana Religione . T.I. 518. e seg.*
- Soldati Cristiani prevaricatori sotto Giuliano Apostata . T.I. 559. tornano alla fede sotto Gioviano . T.I. 560.*
- Sorbona , quando cominciasse ad aderir all' opinione , che nega alla Chiesa la potestà indiretta sopra il temporale de' Principi . T. I. 114. da quali ragioni fu mossa a scostarsi dall' antica sentenza . ivi . sue censure contro la sentenza , che difende la potestà indiretta degne di gravissime censure . T.I. 136. e seg. ha insegnato aver il Papa potestà di privar del diritto del Regno i Principi Eretici . T. I. 429. nel secolo XVI. insegnava esser esclusi i Regi di Francia dalla corona per causa d' eresia . T.II. 596. e segg. suo sentimento nella causa di Arrigo di Borbone Re di Navarra . T.II. 599. non s' approva questo sentimento , e per qual ragione . ivi . condanna il libro d' Antonio Santarelli sopra la potestà del Rom. Pont. in ordine al temporale de' Principi . T. II. 629. sua dichiarazione del 1662. sopra la potestà del Rom. Pont. nelle cose temporali del Re di Francia. T.I. 115. e T.II. 630. in questa dichiarazione degenera dal sentimento de' suoi Maggiori . T. I. 115. e T.II. 631.*
- Spondano . Vedi Arrigo Spondano . Stadense , Alberto , in qual maniera parlò del Collegio elettorale dell' Imperio . T.II. 232.*
- Stapleton , Tommaso , uomo dottissimo , e di santa vita . T. II. 624. suo sentimento circa la potestà del Rom. Pont. sopra il temporale de' Principi . T.II. 625.*
- Stefano Diacono della Chiesa di Costantinopoli corretto . T.I. 391.*
- Stefano Vescovo d' Alberstat , se errò intorno agli effetti della scomunica . T.I. 224. suo sentimento circa Arrigo IV. Imp. scomunicato , e deposto . T. II. 310.*
- Stefano Re d' Ungheria sottopone il suo Regno alla Sedia apostolica . T.I. 368.*
- Stefano il minore Vescovo d' Antiochia , ucciso dalla fazione di Pietro Fullone . T.II. 12.*
- Stefano V. Rom. Pont. Sua autorità nella lettera a Basilio Imp. spiegata . T.II. 121. e seg.*
- Stefano Arcivescovo di Cantuarìa sospeso a divinis con autorità Apostolica ; e per qual ragione .*

- ne . T. II. 393. si rivede la sua causa nel Concilio , e si conferma la sospensione dal Rom. Pont. ivi .
- Storia dell' origine , e progresso della discordia tra Federigo I. e Adriano IV. T. II. 338. e seg. da' quali Scrittori tratta . T. II. 343.*
- Studiati Monaci morti nella persecuzione di Lione Armeno. T. I. 402.*
- Suarez, Francesco. Suo libro contro il Re d' Inghilterra condannato dagli Ugonotti in Francia . T. I. 71. sostiene come dottrina appartenente al domma la sentenza , che asserisce la potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi per causa d'eresia . T. I. 125.*
- Sudditi Cristiani obbligati ad ubbidire a i Principi Infedeli nelle cose temporali . T. I. 22. ed anche a i Principi ingiusti , e malvagj . T. I. 23. possono legittimamente sottrarsi dalla potestà de' Principi , quando questi divengono oppressi dalla Repubblica . T. I. 26. e seg. possono armarsi contro i Principi distruttori della Società . T. I. 28. di privata autorità non possono armarsi contro i loro Sovrani . T. I. 29. sciolti dal debito di ubbidire a' Principi nelle temporali cose , quando questi di esse si abusano in danno della Religione . T. I. 42. quando possano lecitamente sottrarsi dalla potestà del Principe . T. I. 73. per causa di Religione non possono di propria autorità sottrarsi dalla potestà del Principe . T. I. 74. e seg. per ingiuria personale ricevuta dal Principe non possono sollevarsi contro di lui . T. II. 129. sciolti dal giuramento di fedeltà non son tenuti ad omettere qualunque ossequio verso il Principe . T. II. 311. e seg. alla di loro autorità si sottopongono da i Protestanti gl' istessi Principi . T. II. 641. e segg. il simile si fa da' Puritani in Inghilterra . T. II. 628. sudditi eretici secondo l' insegnamento de' Protestanti Tolleranti possono prender l' armi contro i legittimi Principi per difesa della loro Religione . T. II. 576.*
- Sueno Re di Danimarca desidera sottoporre il suo Regno alla Sedia apostolica . T. I. 347. e seg.*

T

T Addeo di Sessa Legato , e Procuratore di Federigo II. Imp. al Concilio General di Lione . T. I. 152.

Tasse sopra i beni Ecclesiastici a favore de' Principi quando , e con qual autorità introdotte . T. II. 461. Tasse straordinarie sopra i medesimi beni non si possono

- sono imporre da' Principi di propria autorità, seclusa la somma necessità . T.II. 459. e seg.
- Teodoro Beza sedizioso contro i Principi .** T.I. 57. e 59. insegna dover si gli Eretici punir da' Magistrati . T.II. 575.
- Teodoro Rom. Pont. ingannato dalle arti di Paolo Vescovo di Costantinopoli loda la sua fede .** T.II. 83. ma nulladimeno lo riprende di più cose . ivi . chiamato Papa universale . ivi . ammonisce Paolo , il quale ricorre fraudolentemente il suo errore . T.II. 84. lo scomunica , e lo depone . T.II. 85.
- Teodoro Calliopa Esarca prende in Roma S. Martino I .** T.II. 86.
- Teodoro Studita perseguitato da Costantino Imp. d'Oriente .** T.II. 183. loda la pietà d'Irene . T.II. 184. ingiustamente lacerato da Guglielmo Cave . ivi .
- Teodorico Vescovo di Verdun , uomo di doppia fede .** T.I. 233. promuove alla Chiesa Vescovile di Treveri Egilberto uomo simoniac . T.I. 234. e con altri Vescovi scismatici lo consagra . T.I. 236. passa buona intelligenza coll' Antipapa Guiberto . T.I. 237. perseguita i Cattolici aderenti al legittimo Pontefice . T.I. 237. e 238. procura in morte di riconciliarsi colla Chiesa , e ottiene l'assoluzione . T.I. 238.
- Teodorico Re d'Italia , benchè A-**
- riano favorisce la Chiesa Romana , i Vescovi Cattolici , e i beni delle Chiese .** T.II. 62. e seg. forza il Pontefice S. Giovanni I. ad andar Legato in Costantinopoli all' Imp. Giustino . T. II. 64. cagioni di questa Legazione . ivi . suo sdegno contro S. Giovanni onde nato . T. II. 65. ritornato da Costantinopoli lo restringe in carcere , dove muore . T.II. 65 e seg. oscura la sua gloria coll' eccesso commesso contro l' istesso Giovanni . T. II. 62. e seg. propone al Clero Rom. Felice IV. per Sommo Pontefice . T.II. 67. suo editto intorno all' elezione del Rom. Pont. T.II. 67. fa uccider Boezio , e Simmaco per cause politiche . T. II. 69. come si diportasse nella causa di Simmaco Rom. Pont. T. II. 536. e seg.
- Teofane Scrittore Cattolico difeso .** T.I. 400. e seg. anno della sua morte . T. I. 403. non fu ingannato dalle voci sparse di Leone Isaurico in ciò che scrisse di Gregorio II. T.I. 404. parlando d'Irene Imperadrice è sospetto di falsità . T.II. 182.
- Teologi .** Loro opinione comune intorno a' Ministri del Sacramento del matrimonio perchè riferita tra le opinioni , e non trà i Decreti delle scuole . T. I. 128. e seg. non mai asserirono , che i Papi possono esser deposti
i da-

- dagl' Imperadori . T. I. 135. e seg. poterono facilmente errare ne i punti di fatto appartenenti alla storia, ma non ne' punti di diritto appartenenti al domma; e per qual cagione. T. I. 133. e seg. controversia tra essi, e i Canonisti sopra la potestà del Rom. Pont. circa il temporale de' Principi in tempo di Paolo V. T. II. 623. difendono la potestà indiretta. ivi. quali di essi difendano la medesima potestà come domma di fede. T. I. 123. e seg.
- Teologi scolastici universalmente,** ed in ogni tempo sostennero la potestà indiretta del Papa sopra il temporale de' Principi. T. I. 117. con sommo universal consenso ammettono questa potestà del Papa ne' casi di religione, benchè sieno diversi tra loro intorno ad altri casi. T. I. 118. dal lor comun sentimento in cose gravi non è lecito discostarsi. T. I. 120. consenso degli stessi in cosa di momento, indizio dell' assistenza divina. T. I. 121. varj generi di scolastici. ivi.
- Tertulliano.** Sua opinione singolare, che a i Cristiani non fosse lecito il Magistrato civile. T. I. 451. e 491. sua stravagante idea della potestà degl' Imperadori. T. I. 498.
- Teutberga** moglie di Lotario il giovane malveduta da lui, e iniquamente accusata d'incesto. T. II. 101. disciolta dal Matrimonio con quello per giudizio de' Vescovi di Francia, si appella alla Sedia apostolica. T. II. 102. e 104. conosciuta innocente dal Pontefice vien ricevuta da Lotario come legittima moglie. T. II. 103. tediata de' mali trattamenti del marito domanda al Pontefice di ritirarsi dal consorte, e rinunziare alla regia dignità, ma vien rigettata la sua richiesta. T. II. 104.
- Timoteo Eluro** restituito da Basilio nel Trono Alessandrino. T. II. 8. discacciato da quello da Zenone Imperadore. T. II. 121
- Tipo di Costante.** T. II. 82. che cosa fosse. T. II. 84. condannato come ereticale dal Concilio Rom. sotto S. Martino I. T. II. 85.
- Tiranno** non può esser lecitamente ucciso da alcun suddito particolare di privata autorità. T. I. 29.
- Tirannia de' malvagj Principi** mal difesa da alcuni col pretesto della Legge Regia. T. I. 31.
- Tiranni usurpatori dell' Imperio** perchè rispettati dalla Chiesa come legittimi Imperadori. T. II. 7.
- Tolleranti.** Vedi Protestanti.
- S. Tommaso d' Aquino** difeso in quanto alla mancanza delle forze da lui offerita nella Chiesa de' primi tempi per privar del Regno i Principi apostati. T. I. 527.

527. e seg. sua dottrina circa il diritto de' Principi Cristiani sopra gl' Infedeli per rapporto alla fede. T.II. 572.

Trasimondo Re de' Wandalì in Africa vieta a i Cattolici Prelati l'ordinar Vescovi, Preti, e Diaconi. T. II. 59. rilega in *Sardegna i Vescovi Cattolici renitenti al suo editto.* ivi. chiama da *Sardegna in Cartagine S. Fulgenzo.* T.II. 60. ammira la dilui santità, e dottrina. ivi.

Tribunali Ecclesiastici di Francia come procedano ne i delitti notorj. T.II. 413.

Triclinio dipinto a mosaico nel Palazzo Lateranense, e sua iscrizione. T.II. 163. sentimento del *Mabillone sopra la pittura del Triclinio.* ivi. vero significato della medesima pittura. T. II. 174. perchè nell'iscrizione di questo *Triclinio* dicasi *Signore Carlo Magno.* T.II. 175.

Trisagio; e clausula ad esso aggiunta da i Severiani Eutichiani. T.II. 47. e 51.

Tuano, Jacopo Augusto Scrittore protestante. Per qual motivo secondo lui fu presa dal Re Carlo IX. di Francia la difesa della Regina di Navarra contro il monitorio del Rom. Pont. T.II. 587. e seg. suo racconto sopra l'assoluzione di *Arrigo IV. Re di Francia.* T. II. 600. e seg.

scuopransi le sue falsità in questo racconto. T. II. 602. e segg.

V

V *Aldrada concubina di Lotario il giovane figliuolo di Lotario Imp.* T. II. 101. scomunicata da *Niccola I. Rom. Pont.* T.II. 105. assoluto da *Adriano.* T.II. 106.

Valente Imp. favorisce la fede Cattolica nel principio dell'Imperio, ma sedotto dalla moglie abbraccia l'Arianesimo, e perseguita i Cattolici. T. I. 564. sua persecuzione segreta, e fraudolenta. T. I. 564. e 565. perchè non deposto, nè scomunicato. T. I. 572. e seg.

Valentiniano Imp. fa compagno dell'Imperio Valente suo Fratello. T. I. 563. professa la Religione Cattolica, ma tollera tutte le Religioni. T. I. 566. concede a' Gentili l'uso delle loro superstizioni. ivi. privilegia i loro Sacerdoti. T. I. 567. tollera gli Arianì. T. I. 567. e 568.

Valentiniano II. fanciullo sotto la cura di Giustina sua Madre. T. I. 576. protetto da *S. Ambrogio*, e considerato come *Pupillo.* T. I. 578. riguarda *S. Ambrogio* come *Padre.* T. I. 579. sua morte sentita con dolore dal medesimo Santo. ivi.

i 2

Vam-

- Vamba Re de' Goti nelle Spagne, assumendo la pubblica penitenza si spoglia del Regno.* T. I. 455.
- Udino, Casmiro. Suo sentimento dell'istorico Matteo Paris.* T. II. 385.
- Venezia, eletta per la riconciliazione di Federigo I. Imperadore con Alessandro III.* T. II. 361. *Controversia fra questa Repubblica e Paolo V. Rom. Pont.* T. II. 610. e seg. *diversa da quella di S. Gregorio VII. con Arrigo IV. Imp.* T. II. 611. e seg. *qual fosse il soggetto di questa controversia.* T. II. 612. *editti di Paolo V. e del Senato Veneto in questo proposito.* T. II. 610. *conseguenze tratte dal Bossuet da questi editti.* T. II. 610. e seg. *per qual ragione credè il Senato Veneto di dover si opporre alle censure del Papa.* T. II. 612. e seg. *come si componesse questa discordia.* T. II. 615. e seg.
- Versi di Lotario Imperadore nel Laterano.* T. II. 259.
- Vescovi, quando possan sollevarsi contro i Principi malvagj.* T. II. 129. *non posson ciò fare per ingiuria personale ricevuta da loro.* ivi.
- Vescovi di Germania adulatori di Federigo I. Imp.* T. II. 344. *riconoscono solo da Dio l'Imperio,* T. II. 348. e seg. *accetta-*
- no l'Antipapa Vittore.* T. II. 349.
- Vescovi d'Italia. Loro dichiarazione al Re Teodorico in ordine al Rom. Pont.* T. II. 537.
- Vescovi di Francia considerano la quistione della potestà indiretta come punto appartenente al domma.* T. I. 126. *disciogliono il Matrimonio di Lotario il giovane con Teutberga.* T. II. 102. *appellano al Rom. Pont. a nome del Re sopra la disposizione della Decretale Novit.* T. II. 407. *loro osservanza verso la Sede Apostolica.* ivi. *si portano molti di loro in Roma.* T. II. 408. *dichiarano nulli i decreti di Gregorio XIV. in ordine ad Arrigo di Borbone.* T. II. 593. *ma non parlano nella loro dichiarazione della potestà del Rom. Pont. sopra il temporale de' Principi.* ivi. *per qual ragione dichiarassero nulli i nominati decreti.* T. II. 594. e seg. *assolvono dalle censure Arrigo di Borbone.* T. II. 604.
- Ugone Arcivescovo di Lione non riconosce per Imperadore Arrigo IV. deposto.* T. I. 256. e seg.
- Ugone Capeto estraneo della stirpe Regia.* T. II. 335. *ottiene il Regno di Francia.* ivi.
- Ugone Conte di Provenza regna in Italia.* T. II. 125.
- Ugone di S. Vittore. Suo senti-*
men-

- mento circa le due potestà, spirituale, e temporale. T.II. 329. 330. 333. e 335. approva in generale le deposizioni de' Principi come spettanti alla Chiesa. T.II. 336.
- Ugonotti** si spacciano ne' loro pretesi Sinodi difensori dell' indipendenza della potestà regia dalla Chiesa. T.I. 51. e seg. loro pravo disegno. T.I. 52. insegnano potersi contro il Principe legittimo difender la Religione colle armi. T.I. 55. e seg. loro rivolte contro il legittimo Re. T.I. 57. loro congiura contro la Casa regale di Francia. T.I. 59 e seg. loro insegnamenti micidiali contro la persona del Re. T.I. 60. giustificate ne' loro pretesi Sinodi le mosse delle armi contro i legittimi Principi per causa di Religione. T.I. 61. e seg.
- Vicariato Imperiale in Italia vacante l' Imperio si conferiva dal Rom. Pont.** T.II. 553. 559. e seg.
- Villani, Giovanni.** Sua narrazione delle pretensioni di Bonifacio VIII. per rapporto al Re di Francia Filippo il Bello. T.II. 482. descrive la prigionia e morte di Bonifacio VIII. T.II. 544.
- Vittore II. Rom. Pont.** minaccia di scomunica Ferdinando Re di Castiglia, se non depone il titolo d' Imperadore. T.II. 121.
- Università di Parigi prima del secolo XVII.** sostenne mai sempre la potestà della Chiesa sopra il temporale de' Principi. T.I. 108.
- Unnerico Re de' Wandali in Africa** perseguita la fede Cattolica. T.II. 25. fa adunare in Cartagine tutti i Vescovi dell' Africa, per disputar della fede cogl' Ariani. T.II. 26. pubblica editto, con cui proibisce l'esercizio della Religione Cattolica, disperde i Vescovi Ortodossi, depreda le Chiese, e tenta colla forza costringere i fedeli ad abbracciar l' Arianesimo. ivi. dispregia i Legati dell' Imperador Zenone, spediti a lui, acciocchè dasse pace alla Chiesa. T.II. 27.
- Urbano IV. Rom. Pont.** assume il giudizio sopra l' elezione fatta del Re de' Romani. T. II. 555.
- Uso della corona regia interdette,** cosa anticamente importasse. T.II. 280.
- Waldone Vescovo di Como.** T. II. 126. per opera di chi promosso al Vescovato di quella Chiesa. T. II. 127. contro qual Principe si rivoltasse. T.II. 128.
- Wenilone Vescovo di Sans** consacra il Re Carlo Calvo. T. II. 268. e 269. giura fedeltà al medesimo Carlo Calvo. T.II. 268. cospira contro il detto Principe, e procura di distaccargli i suditi dall' ubbidienza. ivi. accusato

- cusato in un Concilio dal Re Carlo Calvo . T. II. 268. e seg.*
- Widone , o Guidone Duca di Spoleto vince Berengario . T. II. 214. promosso all' Imperio da Stefano V. detto VI. Rom. Pont. e non da Formoso . ivi .*
- Widdringtone impugna la potestà indiretta della Chiesa sopra il temporale de' Principi . T. II. 624. di quali Autori adduca le testimonianze su questo proposito . ivi .*
- Willelmo Vescovo di Utrecht simoniacò , e scismatico . T. I. 198.*
- Willelmo Vescovo di Franchfort scismatico , muore impenitente , e scomunicato . T. I. 202.*
- Wippone familiare di Corrado Imperadore , non chiama questi col nome d' Imperadore prima di esser coronato dal Rom. Pont. T. II. 240.*
- Z
- Z** *Accaria Rom. Pont. Per sua autorità fu deposto Childe-rigo Re di Francia . T. I. 305. 307. e 316.*
- Zonara difeso . T. I. 398. e seg.*
- Zenone Imperadore . Suoi documenti di Religione per la Cattolica fede . T. II. 12. e seg. procura dal Rom. Pont. la restituzione di Pietro Moggo nella Chiesa Alessandrina . T. II. 14. a persuasione d' Acacio Costantinopolitano pubblica l' editto unitivo detto Enotico . T. II. 15: quest' editto non conteneva eresie . T. II. 19. l' istesso editto perchè riprensibile . ivi . restituisce gl' Eretici ne' Seggi Vescovili . T. II. 16. a persuasione d' Acacio fa arrestare i Legati Apostolici . T. II. 17. suo delitto in materia di Religione qual fosse . T. II. 19. non impugna la definizione del Concilio Calcedonense contro Eutichete . ivi . riputato Cattolico da' Rom. Pont. de' suoi tempi . T. II. 20. e seg. comunica cogl' eretici , ingannato da medesimi . ivi . suoi trascorsi imputati a colpa d' Acacio . T. II. 21. e seg.*

INDICE GENERALE

DE' NOMI, E DELLE MATERIE NOTABILI

Contenute nel Terzo, Quarto, e Quinto Tomo del Trattato

DELL' ESTERIOR POLITIA DELLA CHIESA.

Il primo numero indica il Tomo, il secondo la Pagina.
La lettera P. col numero seguente indica la prima,
o la seconda parte del Quinto Tomo.

A



BADIE date in governo a i Laici anche ammogliati, ed in qual tempo. T.IV. 382.
Abate di S. Colombano in Ibernia nel VII. secolo avea soggetti i Vescovi di questa Provincia. T.IV. 360.
Abate Duguet. Vedi Duguet.
Abate del Monastero di Canterbury insieme Arcivescovo di questa Città. T.IV. 359.
Abati sin da i primi tempi furono Sacerdoti. T.IV. 349. e seg. sempre eletti da i Monaci. T.IV. 363. da chi consagrati. T.IV. 366. scrivon gli atti del Concilio XI. Toletano. T.IV. 352. e seg.
Abel Vescovo di Rems fatto Metropolitano, e da chi. T.V. p.I. 233. discacciato dalla sua Chiesa. T.V. p.I. 242.

Abissini. Vedi Etiopi.
Abramo Echellense confuta la storia Alessandrina d' Eutichio tradotta dal Seldeno. T. III. 124. e 189. dimostra esser stati nelle Provincie d' Egitto più Vescovi sin dal tempo di S. Marco. T.III. 189. suoi abbagli in ordine a i Preti Alessandrini, ed a' Corevescovi. T.III. 220. e seg. altro suo abbaglio intorno a Melezio Scismatico. T.III. 223.
Abuna che cosa significhi. T. III. 196.
Abusi della potestà Regia come detto diritto nella sagra Scrittura. T.III. 105.
Abuso de i Canonici da chi debba correggersi. T. IV. 422. e seg. per qual cagione da i Politici attribuita a i Principi la facoltà d' ingerirsi in quest' abuso. T.IV. 423.
Abuso delle chiavi, e della potestà

A

stò

- stà di scomunicare dee correggersi, ed impedirsi dalla Chiesa, e non da i Principi, anche secondo le leggi di Giustiniano. T.V. p.II. 500. e seg.*
- Acacio Prete di Costantinopoli ordinato Vescovo di quella Sede dopo S. Gennadio. T.V. p.II. 304. difende il Concilio Calcedonense, e si oppone agli Eutichiani. ivi. Resiste al Tiranno Basilio rifiutando le circolari di lui contro il Concilio Calcedonense, e concita contro di quello i Monaci, ed il Popolo di Costantinopoli. T.V. p.II. 309. Scrive al Pontefice S. Simplicio, dandoli ragguaglio dello stato della Chiesa Orientale, acciocchè egli scriva all' Imp. perchè discacciasse gli eretici da' Troni da loro usurpati. T.V. p.II. 311. riconosce nel Rom. Pont. la cura, che gli appartiene di tutte le Chiese. T.V. p.II. 312. congrega un Sinodo in Costantinopoli, e con terribili anatemi fulmina Timoteo Eluro, Pietro Fullone, Giovanni Apameno, e Paolo Efesino; e procura, che simili anatemi sieno fulminati dalla Sedia apostolica. T.V. p.II. 314. protegge occultamente perù Pietro Moggo, che stava nascosto in Alessandria. T.V. p.II. 315. sua prevaricazione. ivi. e T.V. p.I. 10. si fa autore a Zenone del ferale editto unitivo: ivi. restituisce nella Sede Alessandrina lo scellerato Pietro Moggo, e nell' Antiochena Pietro Fullone. T.V. p.II. 315. scomunicato, e deposto dal Rom. Pont. T.V. p.I. 10. in qual modo, e da chi presentatali questa sentenza. T.V. p.I. 190. si fa confermar da Zenone il Patriarcato Costantinopolitano. T.V. p.II. 316. e T.V. p.I. 10. muore nello scisma scomunicato dalla Sedia Apostolica. T.V. p.2. 316. di lui memoria condannata anche da i Vescovi Orientali. T.V. p. I. 10. Vedi l'Indice primo de' due primi Tomi alla parola Acacio.*
- Acacio Vescovo di Berea nemico di S. Giovan Grisostomo. cospira contro di lui. T.V. p.II. 62. 69. 70. privato della comunione della Sedia apostolica da S. Innocenzo I. T.V. p.II. 107. per mezzo d' Alessandro Vescovo d' Antiochia ottiene la comunione della medesima Sede, soddisfacendo alle condizioni. T.V. p.II. 109. e seg. scrive a S. Cirillo Alessandrino per conciliar la pace tra questi e Giovanni Antiocheno, proponendoli di sopprimere i suoi scritti contro Nestorio. T.V. p.II. 157. e seg.*
- Accuse contro i Cristiani rei di alcun delitto non poteano ne' primi tempi portarsi dagli altri Cristiani se non al giudizio de' Prelati della Chiesa. T.V. p.II. 628. T.III. 453. e seg. e T.IV. 609. Accu-*

- Accuse contro i Rom. Pont. da uomini sacrileghi portate agli Imperadori , non mai da questi conosciute , ma rimesse alla Chiesa . T.V. p.II. 632. dichiarazione del Re Teodorico su questo punto . T.V.p.II. 632.*
- Acefali chi fossero ; e origine della lor Setta. T.V.p.II. 329. e seg.*
- Acemeti. Vedi Monaci .*
- Acolio Vescovo di Tessalonica battezza l' Imp. Teodosio il Maggiore. T.IV. 150. interviene al Concilio I. Costantinopolitano . T.IV. 153. e 563. e T.V.p.I. 169. commissione a lui data da S. Damaso Rom. Pont. per rapporto a questo Concilio . T. IV. 564. considerato nel medesimo Concilio come Vescovo Occidentale . T.IV. 153. ritrovasi al Concilio d' Italia del CCCLXXXI. T.V.p.I. 169. e seg.*
- Acrida patria di Giustiniano Imperadore, da lui nominata Giustiniana prima , e fatta capo dell' Illirico . T.V.p.II. 445. ottiene dalla Sedia apostolica , che il Vescovo di essa sia capo dell' Illirico , e Vicario del Rom. Pont. ivi , e T. IV. 102. e seg.*
- Adalberto Vescovo di Praga rinunzia il Vescovato , e per qual cagione . T.V. p.I. 472. assume di nuovo il governo di quella Chiesa . ivi .*
- Adriano Imp. fa testimonianza della pluralità de' Vescovi in Egitto nel suo tempo . T. III. 190. afferma , che i Cristiani eran cultori di Serapide . ivi . mutazion civile da lui fatta in Italia secondo Giannone . T.IV. 220. dimostrasì non aver divisa l' Italia in Provincie . T.IV. 221. e seg. disposizione civile da lui fatta nella medesima Italia . T.IV. 223. assume molti Magistrati delle Città d' Italia , e per qual cagione . T.IV. 225. considera l' Italia come una sola Città . ivi . edifica sopra le rovine di Gerusalemme una nuova Città ; e proibisce a i Giudei l' accesso alla medesima , T.V. p. II. 17.*
- Adriano I. Rom. Pont. concede il Pallio al Vescovo di Rems a petizione di Carlo Magno . T.V. p.I. 241. e seg. procura restituir la gerarchia , e la disciplina Ecclesiastica nelle Chiese di Francia. T.V.p.I. 242. ordina la riparazione delle antiche Metropoli Ecclesiastiche nella Francia. T.V. p.I. 243. dona a Carlo M. un Codice de i Canoni per uso della Chiesa di Francia . T.V. p.II. 597. qual fosse questo Codice ; e se contenesse la Raccolta di Dionisio il Piccolo . ivi . diverse Raccolte di Canoni date dal medesimo per uso delle Chiese di Francia . ivi . Raccolta , o Capitoli da Adriano I. dati ad Engelranno Vescovo di Metz, che cosa contenessero . T.V.p.II. 599.*

- Adriano II. Rom. Pont.** richiesto d' un Arcivescovo dal Re de' Bulgari. T.V.p.I. 56. sua disposizione su questo particolare. ivi. sostiene i diritti Patriarcali della Sedia apostolica sopra la Bulgaria. T.V. p.I. 63. conferma il Concilio di Troyes. T.V. p.I. 253. restituisce alla propria Sede Ignazio Vescovo Costantinopolitano. T.V.p.I. 60. concede il Pallio al Vescovo di Bourges. T.V.p.I. 254. concede altra Chiesa ad Attardo Vescovo di Nantes, e per qual cagione. ivi. all'istesso Attardo concede l' uso del Pallio. ivi. privilegio da lui concesso ad Attardo per rapporto al Pallio. T.V.p.I. 259.
- Aerio** per qual cagione dichiarato eretico da S. Epifanio. T.III. 154.
- Africa** in quante Provincie anticamente divisa. T.III. 144.
- Agamennone** per qual ragione chiamato Pastore. T.III. 85. ebbe vera sovranità sopra i Greci. ivi.
- S. Agapito** succede a Giovanni II. nella Cattedra Apostolica. T.V. p. II. 375. richiesto da Giustiniano acciò dispensasse sopra gli Ariani convertiti, perchè potessero ammettersi alla partecipazione degli onori, nega poter ciò fare pria che la causa di ciascheduno sia conosciuta dalla Sedia apostolica. ivi. commette a' suoi Legati mandati a
- Costantinopoli** l' esame della causa d' Achille convertito dall' Arianesimo, cui Epifanio avea concesso il Vescovato. ivi. riprende Epifanio perchè avesse consagrato Vescovo Achille senz' autorità della Sedia apostolica. T.V.p.II. 377. costretto da Teodato Re de' Goti in Italia si porta in Costantinopoli. T.V.p.II. 381. e T. V. p. I. 214. e 397. ricusa la comunione del Patriarca Antimo, e per qual cagione. T. V. p.I. 214. e 398. scoperta l'eresia dell' istesso Antimo lo depone, non ostanti le minacce, e l' offerte di Teodora Augusta. T. V. p. I. 214. e 398. e T. V. p. II. 381. ordina Menna Vescovo di Costantinopoli. T. V. p. I. 215. 398. e 518. e T.V.p.II. 381. riprova le traslazioni vescovili. T. V.p.I. 397: e seg. conferma la professione di Fede di Giustiniano, ed il suo editto contro i Monaci Acemeti. T.V.p.II. 382. e seg. dichiara non appartenere a i Principi insegnar la fede. T.V.p.II. 383. muore in Costantinopoli. T.V. p.II. 384.
- S. Agatone Rom. Pont.** Per suo ordine celebrati diversi Concilij Nazionali in Occidente. T.V. p.I. 96. afferma esser questi Concilij parti spettanti al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. ivi. spedisce suoi Legati al Concilio VI. Generale. ivi. celebra

- in Roma il Concilio Patriarcale. ivi. intervengono al dilui Concilio i Legati di diversi Sinodi Nazionali. T.V.p.I. 97. e 117. sua testimonianza della soggezione de' Vescovi d' Occidente al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. T.V.p.I. 117.*
- Agésilao. Suoi portamenti co' Popoli da lui soggiogati. T.III. 100.*
- S. Agostino promosso al Sacerdozio dal fervore del Popolo. T.III. 501. fatto Coadiutor di Valerio Vescovo d' Ippona. T.V. p.I. 78. e 505. ricusa ricevere il Vescovato, e per qual cagione. ivi, e seg. per qual ragione da lui accettato il Vescovato. T.V.p.I. 506. governa la Chiesa Ipponenese insieme col medesimo Valerio. T.III. 220. e seg. ignora i Canoni Niceni su questo particolare. T.V.p.I. 505. nella sua ordinazione confessa violati i Canoni. T.V.p.I. 506. e 508. sua riflessione sopra le parole di Cristo a Pilato: Il mio Regno non è di questo Mondo. T.III. 35. e seg. sua spiegazione delle parole di Cristo a S. Pietro, Pasci le mie pecore. T.III. 88. suo sentimento intorno alla Signoria privata. T.III. 95. Regi perchè secondo lui così detti. T.III. 96. attribuisce l' errore dell' Anabattesimo ad Agrippino Vescovo di Cartagine. T.III. 143. suo avvertimento per rapporto a ciò, che scrive S. Cipriano nella contesa con S. Stefano Rom. Pont. T.III. 308. riconosce la supra Ordinazione per Sacramento. T.III. 240. sua dottrina intorno alla correzion fraterna. T.III. 426. per qual cagione scrivesse i libri della Città di Dio. T.III. 294. in qual tempo da lui scritto il libro contro Pelagio. T.IV. 66. afferma esser stati in suo tempo Monasterj in Roma, come pure in Milano. T.IV. 336. e seg. introduce nel suo Clero la forma della vita Monastica. T.IV. 338. derivazione secondo lui del nome di Monaco. T.IV. 358. fondator de i Canonici, o Chericci Regolari. T.IV. 338. cosa secondo lui significhi il nome di Vescovo. T.III. 450. insegna esser i Vescovi giudici nelle cause temporali de i laici fedeli. T.III. 457. e seg. come secondo lui i Vescovi succedano agli Apostoli nel Vescovato. T.III. 180. nelle cause non Ecclesiastiche non soggetta i Chericci al Foro secolare. T.IV. 607. in qual senso affermi aver Costantino Magno giudicato nella causa di Ceciliano, e de i Donatisti. T.IV. 620. Vescovi secondo lui condannano i Chericci alla flagellazione. T.IV. 690. suo studio per impedir le Coadiutorie vescovili col diritto di successione. T.V. p.I. 506. suo sentimento sopra l'origine delle costumanze sempre osservate nella Chiesa, e non stabilite in alcun Conci-*

- Concilio*. T.IV. 435. *posson secondo lui spogliarsi gli Eretici de i beni usurpati a nome della lor Chiesa*. T.IV. 607. *riconosce l'autorità speciale del Romano Pont. sopra l'Occidente*. T.V. p.I. 142. *suo testo sù questo proposito stranamente spiegato dal Dupino*. ivi. *Pistesso dilui resto come spiegato dal Duguet*. T.V. p.I. 143 *sua testimonianza della distinzione dell' antico Birro dalla Lacerna*. T.V. p.I. 197. *elegge il proprio successore nel Vescovato, ed in qual modo*. T.V. p.I. 509. *opera in cid contro i Canonici*. T.V. p.I. 510.
- S. Agostino Monaco ristoratore della Religion Cristiana in Inghilterra*. T.IV. 214. *da chi negatali questa gloria*. ivi. *fatto da S. Gregorio Magno Vicario Apostolico in Inghilterra*. T.IV. 285. e T.V. p.I. 74. *facoltà dateli da S. Gregorio Magno intorno all'ordinazione de i Vescovi*. T. V. p. I. 74: e seg. e 424. *sua disposizione in quel Regno in ordine a i Metropolitanis, ed a i Vescovi Suffraganei*. T.IV. 285. *Vescovi rimasti in Inghilterra dopo la dilui morte*. T.V. p.I. 424.
- Agrippino Vescovo di Cartagine Primate dell' Africa Occidentale*. T.III. 143. *creduto autore dell' Anabatismo*. ivi.
- Aguirre*. *Per qual cagione secondo lui affermi Simmaco Rom. Pont. essere i Canonici Cangriensi costituiti con autorità Apostolica*. T.IV. 495. *dove secondo lui appoggiati i Padri Toletani nel far le traslazioni vescovili*. T.V. p.I. 425. e seg. *attribuisce a Sant Isidoro di Siviglia la raccolta delle Decretali d' Isidoro Mercatore*. T.V. p.I. 426. *questa sua opinione rigettata dagli Eruditi*. ivi.
- Alcuino Flacco Maestro di Carlo Magno*. T.V. p.I. 256. *è autore del libro de Divini Officij*. ivi. *suo sentimento sopra l'uso, e concessione del Pallio agli Arcivescovi*. ivi.
- Alessandro scomunicato da S. Paolo*. T.III. 432.
- Alessandro Patriarca Alessandrino, secondo Eutichio, proibì a i Preti d' Alessandria la creazione del lor Patriarca*. T.III. 214.
- Alessandro Vescovo in Cappadocia quando fiorisse*. T.V. p.I. 502. *visita i santi luoghi di Palestina*. ivi. *eletto Coadiutore del Vescovo di Gerusalemme*. ivi. *questa sua elezione come avvenuta*. ivi, e seg. *è il primo nell' impiego di Coadiutore*: T.V. p.I. 502.
- S. Alessandro Vescovo di Costantinopoli quanto tempo tenne quella Sede*. T. V. p. II. 21.
- Alessandro Vescovo di Antiochia succeduto a Porfirio ripone il nome di S. Giovan Grisostomo nelle*

- nelle sagre Tavole , ed ottiene da S. Innocenzo I. la comunione della Sedia apostolica . T.V. p.II. 109. si fa mezzano di riconciliazione col medesimo Pontefice per Acacio di Berea, e per Attico Costantinopolitano . ivi .
- Alessandro Severo Imp.** in qual maniera elegesse i Ministri dell' Imp. T.III. 494. reputa lecite le adunanze de' Cristiani . T.IV. 727. sua sentenza favorevole a i Cristiani per rapporto ad una Chiesa de' medesimi in Roma . ivi , e T. III. 540.
- Alessandro II. Rom. Pont.** conferma i privilegi de' Cluniacensi intorno all' esenzione de' Vescovi . T.IV. 384.
- Alessandro III. Rom. Pont.** vieta a' Cherici il prestar giuramento omaggio ligio per cose spirituali . T.V. p.I. 306. accetta la rinunzia di S. Tommaso Cantuariense . T.V. p.I. 475. rinveste il medesimo dell' istessa Chiesa . ivi : sana l' elezione viziata d' un Vescovo di Danimarca . ivi .
- Alessandro IV. Rom. Pont.** riserva alla Sedia apostolica la cognizione delle cause sopra l' elezioni vescovili . T.V. p.I. 351. e seg. sua Costituzione su questa particolare da chi riferita : ivi . spiegazione , o moderazione di questa sua Costituzione . T.V. p.I. 352.
- Alessandro VIII. Rom. Pont.** Sua disposizione per la provisione delle Chiese Vescovili della Repubblica Veneta . T.V. p.I. 532.
- Allier, Francesco,** versatissimo nelle materie Canoniche . T.V. p.I. 375.
- Amasiano primo Vescovo di Taranto** ordinato da S. Pietro . T.III. 252.
- S. Ambrogio** come eletto Vescovo di Milano . T.V. p.I. 148. e seg. narrazione della dilui elezione fatta da Teodoreto . ivi . questa narrazione in parte falsa . T.V. p.I. 149. e seg. di lui fuga per non accettare il Vescovato . T.V. p.I. 150. accetta il Vescovato, e chiede il Battesimo da un Vescovo Cattolico . T.V. p.I. 151. alla dilui ordinazione perchè richiesto il consenso dell' Imp. T.V. p.I. 149. non ordinato senza il consenso del Rom. Pont. T.V. p.I. 140. e segg. intempo della dilui ordinazione non era in Milano l' Imp. Valentiniano . T.V. p.I. 150. v'erano bensì molti Vescovi, sì Cattolici, come Eretici . T.V. p.I. 151. in qual anno fatta la dilui consagrazione . T.V. p.I. 154. interviene al Concilio Aquilejense del CCCLXXXI. ivi . se avesse la potestà Esarcale sopra le Provincie della Vicaria Imperiale d' Italia . T.V. p.I. 156. sentimento sopra di ciò del Duguet . ivi . dimostra falso il costui sentimento . T.V. p.I. 156. e segg. estensione della sua potestà Metropolitana

litica secondo il Baronio , ed il Sirmondo. T.V.p.I. 156. e seg. provvede di Vescovo la Chiesa di Sirmio. T.V. p.I. 158. questa provisione per qual ragione da esso fatta. T.V.p.I. 160. opinione sopra di ciò del Baronio , e del Noris. T.V. p.I. 159. e seg. sue lettere a i Vescovi d' Italia non provano la dilui autorità Metropolitana sopra di loro. T.V. p.I. 160. e seg. di lui nome celebratissimo, e per qual cagione . T.V. p.I. 161. consultato da molti Vescovi sopra il governo delle loro Chiese . ivi . promuove l'affetto della Verginità . ivi . Vergini anche dall' Africa vanno a prender da lui il sagro velo . ivi . scrive alla Chiesa di Vercelli . questa lettera non prova il dilui Esarcato . ivi , e seg. per qual cagione da esso in questa pistola nominate altre Provincie. T.V. p.I. 161. e seg. testo di questa sua pistola malamente interpretato dal Duguet . T.V. p.I. 162. da esso non provveduta la Chiesa di Trento. T.V. p.I. 163. scrive al Vescovo Costanzo , e li raccomanda la Chiesa di Foro Cornelio. T.V. p.I. 163. qual Città fosse questo Foro Cornelio . T.V. p.I. 164. e seg. incerto qual fosse la Sede Vescovile del nominato Costanzo . ivi . Chiesa di Verona soggetta a S. Ambrogio. T.V. p.I. 166. Veronesi ricorrono ad esso contro una sentenza del loro

Vescovo. T.V. p.I. 166. assume la cognizione di questa causa . ivi : annulla la sentenza del Vescovo di Verona . T. V. p. II. 627. probabilmente fu il primo Metropolitano di Milano. T.V. p.I. 167. ritrova i Corpi de' Santi Vitale , ed Agricola . ivi . gli è rivelato il luogo , dove sono le reliquie de' Santi Gervasio e Protasio . ivi . lettere da lui scritte in quest' occasione . ivi . queste pistole riputate spurie . ivi. interviene al Concilio d' Italia. T.V. p.I. 170. scrive a nome di questo Concilio all' Imp. Teodosio. T.V. p.I. 168. questa lettera perchè a lui attribuita. T.V. p.I. 171. biasima la traslazione di S. Gregorio Nazianzeno alla Sede Costantinopolitana. T.V. p.I. 397. coltiva il Monachismo . T. IV. 337. s' oppone a Valentiniano II. Imp. e per qual cagione . T. IV. 390. e seg. insegna non potersi i Principi impacciar nelle cause di fede. T. IV. 528. non soggetta i Cherici nelle cause non Ecclesiastiche al Foro secolare. T. IV. 607. fa menzione della legge di Valentiniano intorno alla cognizione delle cause de' Sacerdoti . T. IV. 641. e seg. da chi secondo lui debban giudicarsi gli Ecclesiastici . T. IV. 656. e seg. Ambrogio Camaldolense difeso nell' interpretazione del testo di Palladio sopra il giudizio di S. lu-

- S. Innocenzo I. nella causa del Grisostomo . T. V. p. II. 84. e 88.*
- Ambrogio Morales . Suo abbaglio intorno all' origine del diritto Metropolitico del Vescovo di Toledo . T. IV. 204. e 207.*
- Ammiano Marcellino ove collochi il principio della Gallia . T. IV. 167.*
- S. Ammone fonda Monasterj nella Nitria, ed in qual tempo . T. IV. 328.*
- Amortizzazione . Vedi diritto d' amortizzazione .*
- Anabattesimo da chi prima d' ogn' altro insegnato . T. III. 143. sembra approvato da' Canonj Apostolici . T. IV. 445.*
- Anabattisti di Germania non ammettono nella Chiesa la temporal potestà . T. III. 35. loro spiegazione delle parole di Cristo a Pilato, Il mio Regno non è di questo Mondo . ivi .*
- Anastasio Bibliotecario dimostra l'antico diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra la Bulgaria . T. V. p. I. 58. in qual modo secondo lui sottoposta la Bulgaria al Patriarcato Costantinopolitano . T. V. p. I. 62. e segg. sua testimonianza della concessione del Pallio al Vescovo Ostiense fatta da S. Marco Rom. Pont. T. V. p. I. 181. Vedi Libro Pontificale.*
- S. Anastasio I. Rom. Pont. condanna Ruffino Aquilejense, e per qual cagione . T. IV. 274.*
- Anastasio II. Rom. Pont. succeduto a Gelasio non pensò mai di restituire occultamente il nome di Acacio . T. V. p. II. 236. e segg. calunnia sopra di ciò data da Quesnello a questo Pontefice confutata . ivi . adopera tutti i mezzi possibili per indurre l' Imp. ad abolire il nome di Acacio. T. V. p. II. 340. si congratula con Clodoveo Re di Francia per la sua conversione alla Fede Cattolica . T. V. p. I. 37.*
- Anastasio Patriarca Antioceno da alcuni confuso con Anastasio Sinaita . T. IV. 70. per cui opera, e per qual cagione discacciato dalla sua Sedia . ivi , e T. V. p. I. 213. dopo la sua deposizione riconosciuto da S. Gregorio Mag. per legittimo Patriarca . T. V. p. I. 213. accetto al medesimo S. Gregorio Mag. T. IV. 70. per esso non richiesto da S. Gregorio I. il Pallio all' Imp. T. V. p. I. 214.*
- Anastasio Vescovo di Gerusalemme non si sottoscrive all' empie circolari di Basilio Tiranno . T. V. p. II. 308. deposto dagli Eutichiani . ivi .*
- Anastasio Tessalonicense Vicario del Rom. Pont. T. V. p. I. 266. e segg. chiama al Concilio Attico Vescovo di Nicopoli T. V. p. I. 267. obbliga questi a comparire alla sua presenza, e con qual mezzo . ivi . ripreso da S. Leone Rom. Pont. e per qual cagione . ivi . ubbidienza da lui esat-*

B

ta

za da Attico perchè biasmata da S. Leone ivi, e seg.

Anastasio Imp. succede nell' Imperio a Zenone. T. V. p. II. 322. si obbliga con carta sottoscritta di propria mano a difender il Concilio Calcedonense. ivi. Indole perversa di questo Principe. ivi. Vedi l' Indice de' due primi Tomi alla parola, Anastasio Imperadore. Tenta costringere Eufemio Costantinopolitano a restituir la carta di professione, che avea sottoscritta, di difendere il Concilio Calcedonense. T. V. p. II. 323. si sdegnava contro di lui, e calunniandolo lo fa deporre in un Concilio di Vescovi Eutichiani, e lo manda in esilio. T. V. p. II. 324. vuol costringere i Cattolici a comunicar cogli Eretici per mezzo dell' Enotico, o editta unitivo di Zenone. ivi. comanda l' osservanza dell' Enotico di Zenone con malvagio disegno di distruggere la fede del Concilio di Calcedonia. T. V. p. II. 325. e legg. accoglie Severo co' Monaci Eutichiani disacciati da i loro Monasterj, e prende la lor protezione. ivi. ripete da Macedonio la carta della sua professione in difesa del Concilio Calcedonense. T. V. p. II. 326. non estende la macchina contro di lui. ivi. tenta costringer Macedonio a comunicar con Giovanni Mela

Alessandrino, e cerca indurlo con fraude a condannare il Concilio Calcedonense. T. V. p. II. 327. toglie l' immunità degl' Asili a i Vescovi Cattolici. ivi. temendo la sollevazione del Popolo finge di riconciliarsi con Macedonio, promettendo di seguire il suo sentimento. T. V. p. II. 328. sedato il tumulto suborna falsi accusatori, che lo gravano di esecrandi delitti. ivi. conosciuta inverisimile quest' accusa, di notte tempo da Costantinopoli lo fa trasportare in Calcedonia, ed indi lo rilega in Eucaita. ivi. sostituisce nella Sede Costantinopolitana Timoteo amico di Severo. ivi. protegge la Setta degli Acefali. T. V. p. II. 330. Perseguita i Prelati Cattolici. T. V. p. II. 330. convoca un Concilio in Sidonia per far condannare il Concilio Calcedonense, dando la presidenza a due perfidissimi Vescovi Eutichiani. T. V. p. II. 331. tenta in vano corromper col Porro S. Teodosio Padre de' Monaci in Palestina. T. V. p. II. 334. ripreso gravemente da S. Cenobiarca si scusa, rigettando in altri la propria colpa. ivi. per porre in odio i Romani Pontefici a i Vescovi Orientali Cattolici sparge malignamente, che era stato da quell' nominatamente scomunicato. T. V. p. II. 337. procura alienare

mare i Vescovi dalla comunione, e dal consorzio della Sedia apostolica; e per suo impulso Eufemio e Macedonio non ubbidirono alla Sedia apostolica circa l'abolizione del nome di Acacio. T.V. p.II. 338. fomenta lo scisma di Lorenzo Antipapa contro il legittimo Pontefice Simmaco. T.V. p.II. 341. riuscito vano il disegno sparge libelli calunniosi contro di lui. T.V. p.II. 342. costretto dal timore di perder l'Imperio scrive al Pontefice S. Ormisda, invitandolo ad intervenire ad un Concilio, che per affari della Religione avea intimato in Eraclea. T.V. p.II. 342. confessa con altre lettere la suprema autorità della Sedia apostolica negli affari di Religione. T.V. p.II. 343. e seg. sollevatosi contro di lui Vitaliano per difesa della Cattolica Religione, costretto dal timore, per ottener pace da quello si obbliga con solenne giuramento a restituire i Prelati Cattolici esiliati alle loro Sedie, ed a rimettere al giudizio d' un Sinodo Generale, eni per se stesso, o per suoi Legati presiedesse il R. P. le cose fatte contro il Concilio Calced. T.V. p.II. 344. non osserva il giuramento. ivi. riceve con onore i Legati di Ormisda, e manda ad esso Legati con lettere, nelle quali confessa doverli custodire il Sinodo Calcedonense,

e l' Epistola di Lione, e nega poter cancellare il nome di Acacio. T.V. p. II. 446. ordina fraudolentemente a' suoi Legati, che inducano il Pontefice a sottoscrivere l'Enotico. ivi. ridotto in ordine Vitaliano viola i giuramenti, e le promesse. T.V. p. II. 347. discaccia con strapazzo i nuovi Legati di Ormisda, e scrive arrogantemente al Pontefice. T.V. p. II. 348. comanda, che sia cantato il Trisagio colla clausola Eutichiana. ivi. sollevatosi il Popolo si presenta ad esso in modo miserabile rinunciando l'Imperio, ma dal popolo nuovamente lo riceve. T.V. p. II. 349. muore infellicemente percosso da un fulmine. T.V. p. II. 350. suo nome cancellato dalle memorie Ecclesiastiche dopo la sua morte. T.V. p. II. 357. Anatolio ordinato Vescovo di Costantinopoli dopo S. Flaviano. T.V. p. II. 266. scrive a S. Lione Mag. per la conferma della sua elezione. T.V. p. II. 267. e T.V. p. I. 518. consente con pubblica professione all' Epistola dommatica di S. Lione, e si sottoscrive alla condanna di Nestorio, e di Eutichete. T.V. p. II. 268. e seg. pretende sollevar il suo Trono sopra quei d' Alessandria, e d' Antiocchia. T. IV. 7. ottiene dal Concilio Calcedonense il diritto Patriarchico sopra le Diocesi di Tracia, Asia, e Pon-

- e *Ponto*. T.V.p.II. 284. e seg. dal medesimo Concilio conseguisce il Primato dopo il Rom. Pont. T.IV. 573. non accordato- li questo privilegio da S. Lione Mag. T. V. p.II. 576. anzi per- ciò ripreso dal medesimo S. Lio- ne T.V.p.II. 288. non osa usur- pare il detto Primato contro la volontà della Sedia apostolica . T. IV. 577. confessa neecessaria l' autorità del Rom. Pont. per dar vigore a i Canonì di disci- plina. T.IV. 575. e seg. rispetta l' autorità di S. Lione con atti d' ubbidienza , e d' offequio . T.V. p.II. 289. e seg. Avvisa S. Lione dell' invasione fatta da Timoteo Etereo della Sede Alessandrina , acciò ne scriva all' Imperadore . T.V.p.II. 299. si difende dalla taccia datali d' esser inclinato a Dioscoro , e al domma d' Eutichete. T.V.p.II. 291. sua morte . T. V. p.II. 292:
- S. *Andrea Apostolo* riputato da i Greci fondatore del Vescovato Costantinopolitano. T.IV. 124.
- Anemio Vescovo di Sirmio* da chi ordinato . T.V. p.I. 158. inter- viene al Concilio d' Italia del CCCLXXXI. T.V. p.I. 170.
- Anglosassoni* invadono la Bretta- gna , ed in qual tempo . T.IV. 214. son cagione dell' estinzione della politica Ecclesiastica in quel Regno . ivi .
- Aniceto Rom. Pont.* tratta con S. Policarpo la controversia del- la Pasqua senz' alcuna risoluzio- ne . T.III. 375. permette al me- desimo S. Policarpo la celebra- zion solenne della Messa alla sua presenza . ivi .
- Ansegiso Vescovo di Sans* ottiene il Primato in tutte le Gallie , ed insieme il Vicariato Aposto- lico . T.IV. 196. e T.V. p.I. 408. questo suo Primato fu solamente personale . T.IV. 196. se incon- trasse per l' istesso Primato diffi- coltà appò gli altri Vescovi Gal- licani. T.V. p.I. 408. e segg. let- tere della sua istituzione pubbli- cate nel Concilio di Pontigny . T.V. p.I. 409.
- S. *Anselmo* s' interpone appò il Rom. Pont. per la rinancia del Vescovo Cenomanense . T.V. p.I. 472. e seg.
- Antimo Vescovo di Trabisonda* . T.V.p.I. 214. trasferito per ope- ra di Teodora Augusta alla Se- dia di Costantinopoli . T.V. p.I. 398. e T.V. p.II. 379. biasimato per questa sua traslazione . T.V. p.I. 393. e 398. chiede la con- ferma al Rom. Pont. T.V. p.I. 518. non ottenendo la sua con- ferma depone l' insegne Patriar- cali . ivi . cuopre col manto dell' Ippocrisia il suo mal animo. T.V. p.II. 379. promette a Giustinia- no di voler seguire i decreti del- la Sedia apostolica , e manifesta questo suo sentimento per lettere a i Patriarchi . ivi . sente con- forme a Severo . ivi . ricusando con-

- confessar per libello la Cattolica fede vien da S. Agapito condannato, e deposto. T.V. p. II. 381. e T.V. p.I. 215., e 398. è mandato in esilio. T.V.p.I. 215. vende il Pallio Vescovile all' Imp. e per qual cagione. T.V.p.I. 215.*
- Antioco Vescovo di Tolemaide nemico di S. Giovan Grisostomo cospira contro di lui. T.V.p.II. 62. 69. e seg.*
- Antonina Moglie di Bellisario, donna perversa, maltrasta S. Silverio Papa. T.V. p. II. 385. ministra dell' uccisione del medesimo S. Silverio. T. V. p. II. 393.*
- Antonino Vescovo d' Efeso accusato appresso S. Giovan Grisostomo. T.V. p. II. 50. sua morte. T.V. p.II. 51.*
- Antonino Caracalla Imp. concede a tutti i Popoli dell' Imperio la cittadinanza Romana. T. IV. 228.*
- S. Antonio Abate si ritira nella solitudine, ed in qual tempo. T.IV. 308. trova i Monasterj de i Solitarj già fondati in Egitto. ivi. istituisce la vita Cenobitica, ed in qual anno. T.IV. 309. in qual senso detto Istitutore della vita Cenobitica. T. IV. 325. fonda Monasterj nella Tebaide, ed in qual tempo. T.IV. 327. vò in Alessandria in tempo di Massimiano Imp. e per qual cagione. T.IV. 309. non fu Cbe-rico. T.IV. 349. sua vita scrit-*
- ta da S. Atanasio da chi rigettata. T.IV. 319.*
- Apocrifo, dicesti in più maniere. T.IV. 444. e seg. in qual senso possa dirsi apocrifo il libro de i Canonj Apostolici. ivi. sentimento sopra di ciò di Pier de Marca. T.IV. 445.*
- Apollinare ordinato Vescovo d' Alessandria dopo la deposizione di Zoilo. T.V. p.II. 420. suoi errori da chi riferiti alla Sedia apostolica. T.V. p.II. 138.*
- Apollinaristi. Loro errore. T.IV: 557. da chi condannati. ivi. in qual anno fatta questa loro condanna. T. IV. 558. e seg. condannati in un co' i Macedoniani, e con Auxenzio. T.IV. 559. e segg.*
- Apostolo. Davasi anticamente questo nome a molti, che non erano Apostoli. T. III. 165. e seg.*
- Apostoli. Loro varie prerogative. T.III. 378. e seg. istituiti Vescovi dal Redentore. T.III. 180. sono maggiori in dignità de i settantadue Discepoli, e per qual ragione. T.III. 176. loro ordinaria potestà qual fosse. T. III. 157. non furon dal Redentore fatti tutti egualmente suoi Vicarj. T.III. 149. e seg. predicano prima d'ogn'altro alle Sinagoghe. T. III. 246. sono da queste perseguitati, e maltrattati. T. III. 245. 247. e segg. predicano apertamente in faccia de i Magistrati Gentili la fede*

fedè di Cristo. T.III. 248. *ebbero da Cristo, anche secondo Giannone, la potestà di far leggi pe'l governo della Chiesa*. T.III. 409. *insegnano molte cose per regolamento della Chiesa non scritte ne i sagri libri*. T.III. 406. e seg. *co' i loro regolamenti alteran la politia dell' Imperio*. T.III. 420. *mantengon l' esercizio della Religione pubblicamente tra le persecuzioni*. T.III. 147. *ottengon da Cristo Signor nostro la potestà di giudicare, e sopra quali cose*. T.IV. 600. *in qual senso affermi S. Bernardo non esser stati giudici*. T.IV. 601. *da molti riputati autori de i Canonetti Apostolici*. T. IV. 437. e segg. *danno alla Chiesa molte leggi in voce*. T.IV. 427. *alcune di queste leggi tenute segrete ne i primi secoli*. ivi. *testimonianza sopra di ciò di S. Basilio*. ivi. *stabiliscono regolamenti sopra varie materie Ecclesiastiche*. T.IV. 435. *stabiliscono la politia esterior della Chiesa*. T. III. 119. *non fanno questo stabilimento con umana prudenza*. T. III. 248. *non riguardano in ciò fare il costume de' Gentili intorno al loro Sacerdozio*. T.III. 239. e segg. *stabiliscono questa politia a somiglianza di quella del vecchio Testamento*. T.III. 243. e seg. *non già a somiglianza delle Sinagoghe*

istituite dagli Ebrei da i tempi della schiavitù Babilonica. T.III. 244. *riconoscon S. Pietro per loro Capo*. T.III. 64. *stabiliscono la forma della Gerarchia Ecclesiastica sulla disposizione civile dell' Imperio*. T.III. 137. *ordinano molti Vescovi, e Preti senza intervento de i Laici*. T.III. 483. e seg. *cosa concedessero alla Plebe fedele nell' elezione de i sette Diaconi*. T. III. 486. *nell' elezione de i medesimi Diaconi, come par di S. Mattia, perchè da essi convocata la Plebe*. T.III. 489. *ordinan più Vescovi in una stessa Città, e per qual cagione*. T.V. p. l. 491. *Vescovati da loro fondati non ebber tutti la prerogativa d'essere agli altri preferiti nella giurisdizione*. T. III. 138. *commetton la cura delle Chiese a i Vescovi prima dello scisma di Corinto*. T.III. 160. e segg. *insegnano, che all' ordinazione d'un Vescovo debbon più Vescovi intervenire*. T.III. 125. e seg. *per qual cagione non sempre praticassero quest' insegnamento*. T.III. 125. *sono istitutori della dignità Patriarcale, e Metropolitana*. T.IV. 6. e T.III. 132. e segg. *Istituiscono nelle Metropoli dell' Imperio Vescovi col diritto Patriarcale, e Metropolitico*. T.IV. 22. e seg. *dimostrasi ciò anche col discorso di Giannone*. ivi. *da i loro tempi*

- tempi trae origine la disciplina Cenobitica. T. IV. 324. e segg. non son posti nel Canone della Messa secondo l'ordine dell' Apostolato. T. III. 282.*
- Apparizione di S. Michel Arcangiolo nel Monte Gargano. T. V. p. II. 689. apparizioni del medesimo Arcangiolo in altri luoghi più antiche di quella di Monte Gargano, fondate in una suda, e costante tradizione. T. V. p. II. 690.*
- Apparizioni Angeliche provate dalle Scritture del vecchio, e nuovo Testamento. T. V. p. II. 689. e 691.*
- Apparizioni riferite da persone gravi non debbon riputarfi false; nè posson senza temerità dispregiarfi. T. V. p. II. 691.*
- Appellazione. Come questa, si in voce, che in scritto, secondo il diritto civile una volta s'interponesse. T. V. p. II. 238. Questa dovea insinuarsi al Giudice dell'appello, e nel libello esprimersi il nome, o la qualità del Giudice appellato. T. V. p. II. 240.*
- Appellazione de i Vescovi dal giudizio de i Sinodi alla Sede apostolica comprovata da i Canon Sardicensi. T. V. p. II. 257. e segg. quest'Appellazione solita farsi da i Vescovi e Clerici sino da i primi tempi. T. V. p. I. 341.*
- Appellazione di S. Giovan Grisostomo dal giudizio de' Sinodi, da' quali fu deposto, a S. Innocenzo I. provata colle sue lettere. T. V. p. II. 83. e segg. non appellò mai, nè potè appellare al Concilio Generale. T. V. p. II. 86. e segg. appellazione del medesimo Santo giudicata prima da Innocenzo I. in sospensivo, e per allora rimessa in devolutivo al Concilio Generale da celebrarsi in Roma. T. V. p. II. 91. lettere d' Onorio Imp. ad Arcadio comprovano il giudizio fatto da S. Innocenzo I. nella causa di S. Giovan Grisostomo in grado d'appellazione. T. V. p. II. 94. e segg. causa di S. Giovan Grisostomo in quanto a i meriti volea Innocenzo, che fosse convocata nel Concilio d' Italia. T. V. p. II. 97. e segg.*
- Appellazione d' Eutichete a S. Leone dal giudizio di S. Flaviano dimostrata contro Quesnello. T. V. p. II. 190. e segg. e 193. e segg.*
- Appellazione di S. Flaviano alla Sedia apostolica dal giudizio del Sinodo Efesino confessata universalmente da tutti gli Scrittori, a riserva di pochi. T. V. p. II. 226. e segg. difesa dalle opposizioni di Quesnello, e di Dupino. T. V. p. II. 231. e segg. e 233. appellazione in scritto e per libello interposta da S. Flaviano a S. Leone Mag. dimostrata contro gli stessi. T. V. p. II. 234. e segg. non fu interposta*

- posta da S. Flaviano al Concilio Generale . T. V. p. II. 236. nè poteva a quello interporla. T. V. p. II. 241.
- Appellazione sopra le controversie intorno all'elezioni vescovili quando introdotta secondo Pier de Marca . T. V. p. I. 319. controversie sopra l'elezioni riportate anticamente al giudizio della Sedia Apostolica. T. V. p. I. 386. e segg. deferimento della cognizione di queste controversie alla Sedia apostolica impropriamente dicefi devoluzione d' appellazione . T. V. p. I. 350. ricorsi a i Prelati maggiori contro l'elezioni impropriamente diconsi appellazioni . ivi . Tali ricorsi nel nuovo diritto chiamansi appellazioni stragiudiziali. T. V. p. I. 351. per quest' appellazione come si devolve la cognizione delle cause vescovili , e come regolata nel nuovo diritto canonico. T. V. p. I. e 354. leggi fatte da' Rom. Pont. sopra l' appellazione alla Sedia Apostolica nelle controversie dell'elezioni . T. V. p. I. 352. e 355.**
- Appellazioni alla Sede Apostolica sopra le controversie dell'elezioni vescovili frequenti nel secolo XII. T. V. p. I. 354.**
- Appiano Alessandrino . Suo testo malamente allegato da Giannone per rapporto alla disposizione civile d' Italia sotto l' Imperio d' Adriano . T. IV. 221. s' esamina questo testo . T. IV. 202. e seg.**
- Arbitri di quante sorti sieno . T. III. 454. e T. IV. 673. quali di essi sieno i veri Giudici . T. IV. 674. Vescovi de' primi secoli non eran puri Arbitri nelle differenze de' Laici fedeli . T. III. 454. e seg. differenti dagli Arbitratori . T. III. 455.**
- Arbitratori chi sieno . T. III. 455. differenti dagli arbitri . ivi . secondo Giannone i Vescovi de i primi tempi conoscevan le cause temporali de i Laici fedeli in qualità d' Arbitratori . ivi . impugnasi quest' opinione di Giannone . ivi , e seg.**
- Arcadio Imp. Dilui legge per rapporto al Foro Ecclesiastico citata da Valentiniano III. T. IV. 713. in essa non si restringe il giudizio della Chiesa alle sole cause di religione . ivi , e seg. motivo di questa legge secondo il Gostofredo . T. IV. 714. e seg. il costui motivo dimostrasfi falso. T. IV. 715. e seg. vere cagioni di questa legge incognite . T. IV. 718. consente nella deposizione di S. Giovan Grisostomo . T. V. p. II. 63. lo manda in esilio , e poco dopo lo richiama . T. V. p. II. 64. istigato dalla moglie ricusa comunicar col S. Vescovo . T. V. p. II. 68. approva la nuova deposizione di lui fatta da' suoi nemici ; e gli ordina , che esca dalla Chiesa. T. V. p. II. 69. ad istigazio-**

- gazione della moglie, e de' nemici del Grisostomo lo manda in esilio . T.V. p.II. 70. suoi editi crudeli contro quelli, che comunicavano col Grisostomo . T. V. p. II. 71. è seg. si lascia condurre da uomini scellerati a perseguitare quel S. Vescovo . T.V. p. II. 72. impegno assunto da questo Principe nella causa del Grisostomo cagione de' disordini, che accaddero nella Chiesa . T.V. p. II. 75. e segg. di lui morte . T.V. p. II. 74.*
- Arcano .** Vedi disciplina dell' Arcano .
- Archimandrita che cosa significhi .** T. IV. 340.
- Archimandriti, Sacerdoti fin da' primi tempi .** T. IV. 350. sottoscrivono la condanna d' Eutiche . ivi.
- Archivj della Chiesa Romana** sovente nominati negli atti Ecclesiastici . T. IV. 466. a qual uso deputati . T. IV. 465. e segg. e 487. opinione di *Quesnello* intorno alle cose conservate in questi Archivj . T. IV. 468. e seg. la costui opinione sopra di ciò impugnata . T. IV. 469. e seg. ricorso ad essi per i monumenti autentici del diritto canonico . T. IV. 470. deputati ministri alla di loro custodia . ivi. in qual tempo dissipati . T. IV. 466.
- Archivj delle Chiese particolari .** T. IV. 470. questi alle volte mancanti di documenti . ivi.
- Arcivescovo, Significato di questo nome .** T. IV. 84. quando incominciasse ad usarsi questo titolo . ivi. anticamente era nome di potestà . T. IV. 116. a chi dapprima costumasse darsi questo medesimo titolo . T. IV. 84. e seg. e 116. in qual tempo usata da i Latini per distinzione del Rom. Pont. T. IV. 85. quando incominciasse a darsi questo nome a i Metropolitanì . T. V. p. I. 233. uso più frequente di questo titolo nella Chiesa . T. IV. 86. e segg. dato questo nome a molti semplici Vescovi senza Suffraganei . T. IV. 88. e 117.
- Arcivescovi onorarj del Regno di Napoli quali sieno .** T. IV. 114. e seg. quando, e da chi istituiti . ivi.
- Arcivescovato di Nazzaret** quando, e come trasferito in Puglia . T. IV. 114.
- Arcivescovato d' Orislaghi** non è di solo titolo . T. IV. 116.
- Arcivescovato di Rossano** da chi istituito . T. IV. 115. in esso osservato per più secoli il rito greco . ivi. nel medesimo introdotto il rito latino da un Arcivescovo dell'ordine de' *Minori*, ed in qual tempo . ivi.
- Arduino, Giovanni .** Dove secondo lui situata, e come in oggi denominata l'antica Epaona : T. V. p. I. 33.
- Ario simula penitenza, ed è rimandato in Alessandria .** T. IV. 623. non ricevuto da S. *Atanasio* . ivi .

C

Aria-

- Ariani. Capi di lor Setta**. T.IV. 622. sono i primi ad attribuire a i Principi secolari la potestà di giudicar le cause degli Ecclesiastici. T.III. 463. nel Concilio Niceno accusano i Vescovi appò di Costantino Mag. T.IV. 609. loro accuse rigettate da questo Principe, e per qual ragione. ivi. in produr queste accuse a Costantino seguon l'esempio de i Donatisti. T.IV. 608. e 622. accusano appresso del medesimo Imp. S. Atanasio. T. IV. 623. e seg. fanno lega co' Donatisti. T.IV. 638. celebrano un Concilio in Filippopoli, e lo dicono Sardicense. ivi. in esso condannano San Giulio Rom. Pont. con altri Vescovi Cattolici. ivi. danno occasione alla Chiesa Orientale di pretermettere il rigor della disciplina intorno alla provisione delle Chiese Vescovili. T.III. 500. e T. V. p.I. 423. ambiscono il Vescovato di Costantinopoli, e procuran l'ingrandimento di quella Sede. T.V. p.II. 25. loro Vescovi procuran la traslazione da una Chiesa ad una altra, e per qual cagione. T.V. p.I. 401.
- Aristotile** distingue la potestà signorile da quella del Principato. T. III. 80. sua descrizione della proprietà. T.III. 98.
- Arles** Metropoli Ecclesiastica della Provincia Narbonese primachè fosse capo delle sette Provincie. T. IV. 174. Metropoli Ecclesiastica anco della Provincia Viennese. ivi. Città capitale di tutta la Gallia. T.IV. 182. e seg. in qual tempo ottenesse quest'onore. ivi.
- Armentario** in qual modo eletto Vescovo d'Ambrun. T. V. p. I. 340. deposto, ed esiliato. ivi. dilui causa da chi conosciuta. ivi. nella di lui causa perchè non interpostasi l'autorità della Sede apostolica. T.V. p.I. 341.
- Armi materiali** concesse alla potestà Sacerdotale, ed in qual modo. T.III. 31. e seg.
- Armonia** da mantenersi tra la potestà del Sacerdozio, e quella dell'Imperio, qual sia. T.III. 39.
- Armosti** chi fossero appò g'antichi. T.III. 448. questo nome dato a' Vescovi. ivi.
- Arnolfo Vescovo di Rems** deposto, o costretto alla rinuncia. T. V. p.I. 478. e 470. è posto in carcere, e per qual cagione. T. V. p.I. 470. restituito alla sua Chiesa, e da chi. T.V. p.I. 470. e 478.
- Arnolfo Vescovo di Liseux**, se rinunziasse di proprio arbitrio il Vescovato. T.V. p.I. 476.
- Aronne** da chi eletto sommo Sacerdote. T.III. 485. e 491.
- Arresto di Luigi XIV. Re di Francia** intorno agli acquisti degli Ecclesiastici. T.IV. 791.
- Arresto del Senato di Parigi** sopra gli acquisti degli Ecclesiastici. T.IV. 793. cagione di quest'arrest.

- Arrèsto* . T.IV. 794. *quali beni riguardi* . ivi .
- Arrigo Canonico d' Augusta eletto Vescovo d' Aquileja* . T. V. p.I. 284. e *leg. di lui elezione confermata dal Rom. Pont.* T. V. p.I. 290. *nella sua ordinazione riceve il Pallio, e fa il solito giuramento* . ivi . *si ribella a S. Gregorio VII.* T.V. p.I. 285. *finge ravvedimento, e interviene al Concilio Romano* . T. V. p.I. 286. *qual fosse questo Concilio* . T. V. p.I. 289. *giura fedeltà, e ubbidienza a S. Gregorio VII.* T.V. p.I. 286. *quando da lui fatto questo giuramento* . T.V. p.I. 284. 286. e 289. *formula di questo suo giuramento* . T.V. p.I. 287. *formula del dilui giuramento non proposta da S. Gregorio VII. per tutti i Vescovi* . T.V. p.I. 286. e *legg. maggiore nello scisma* . T. V. p.I. 285. e 290.
- Arrigo IV. Re di Germania* *rauna un Conciliabolo contro S. Gregorio VII. Rom. Pont.* T.V. p.I. 284. *fa deporre il medesimo Pont.* ivi . *da questi scomunicato* . T. V. p. I. 285. *sua venuta in Italia* . ivi . *riconciasi col Rom. Pont.* . ivi . *frange i giuramenti* . ivi . *simula ravvedimento, e per qual cagione* . T.V. p.I. 286. *sue promesse al Rom. Pont.* ivi .
- Arsacio intruso nella Sede Costantinopolitana dopo l' esilio del Grisostomo* . T.V. p. II. 71. *procura varj editti da Arcadio contro i Vescovi, che comunicavano collo stesso Grisostomo* : ivi . *sua morte* . T.V. p.II. 73. *non riconosciuto per Vescovo dalla Sedia apostolica* . T.V. p.II. 81. e 108.
- Artberto Vescovo di Sans fatto Metropolitano, e da chi* . T. V. p.I. 233.
- Asceta* . *Significato di questo nome* . T.IV. 303. e *leg.*
- Asceti detti i Monaci, e per qual ragione* . T. IV. 303. e *leg.* e 320. *in questi Asceti riconosciuta da Eusebio la Chiesa istituita da S. Marco in Alessandria* . T. IV. 346. e *leg.* *mai mancati nella Chiesa* . T.IV. 347.
- Asilo, o diritto di franchigia a salvamento de' Rei rifugiati, dovuto alle nostre Chiese per debito di Religione* . T.V. p.II. 556. *non possono i Principi torre, o diminuire questa franchigia* . ivi . *conosciuto, e difeso da i Santi Vescovi prima chè i Principi facessero alcuna legge sopra questa franchigia* . T. V. p.II. 557. *comprovato dal gastigo divino contro coloro, che osarono violarlo* . T.V. p.II. 558. e 566. *Rei, che ricorrevano per confugio alle Chiese prima d' Arcadio godevano franchigia e sicurezza* . T.V. p.II. 559. *legge di Arcadio contro*
C 2 i Rei .

- i Rei, che fuggivano alla Chiesa comunemente detestata dagli antichi Scrittori . ivi . cassata per ordine del medesimo da tutti i monumenti pubblici . ivi . quando cominciò a spiegarsi questo diritto di Asilo . T.V. p.II.560. rispettato da' Principi barbari . ivi . ragioni de' falsi Politici contro la franchigia, che prestano le nostre Chiese a i Rei, che in esse si ricoverano, già confutate mirabilmente da S. Agostino . T.V. p. II. 561. e seg. diritto di Asilo competente alle nostre Chiese procedente non dalla sola carità, ma molto più dalla giustizia . T.V. p.II. 562. pareti delle nostre Chiese riputate da S. Agostino munimento di sicurezza per coloro, ch' erano cercati a morte. T.V. p.II.564. franchigia della Chiesa difesa da Ausilio Vescovo in Africa ne' tempi di S. Agostino colla scomunica contro gli ufficiali dell' Imperio. T.V. p.II. 564. risoluzione de' casi, ne' quali si dubita, se i Rei possono, o no goder la franchigia delle Chiese appartiene all' autorità della Chiesa, e specialmente del Rom. Pont. secondo S. Agostino . T.V. p.II. 564. e seg. leggi de Principi in favore di questa franchigia richieste da i Padri Africani per munimento del diritto di esse Chiese, e per raffrenar*
- la sacrilega violenza di alcuni ufficiali dell' Imperio . T. V. p.II. 565. e seg. Canoni antichi della Chiesa sopra questo diritto di Asilo precedenti le leggi di Marciano, e di Lione Augusti. T.V. p.II. 567.*
- Aspare Ariano Duce de' Goti difensore di Timoteo Eluro. T.V. p.II.303.*
- S. Aspreno primo Vescovo di Napoli ordinato da S. Pietro . T.III. 252.274. e fegg.*
- Assistenza divina promessa al Concilio Generale discende ne' Vescovi, che lo compongono, per mezzo del Capo, e del Rom. Pont. T.V. p.II. 252.*
- Atalarico Re d' Italia, e sua legge contro la rinuncia dell' elezioni . T.V. p.II. 474. suo editto contro i Magistrati Romani, che si usurpavano il giudizio sopra le cause degli Ecclesiastici, spiegato contro Giannone . T.V. p.II.640. e seg. non concede per esso nuovo privilegio alla Chiesa Romana . ivi .*
- Atanasio Vescovo di Perre condannato nel Concilio Antiocheno da Donno Vescovo di Antiochia . T.V. p.II. 170.*
- S. Atanasio in qual tempo creato Vescovo d' Alessandria . T. III. 214. eletto secondo la forma dell' antica disciplina della Chiesa . T.III. 216. e seg. e 499. di lui elezione come chiamata da S. Gregorio Nazianzeno . T.III.*

T.III. 216. *sua elezione perchè pretesa nulla dagli Eusebiani.* ivi. *suo vestito ordinario qual fosse.* T.V.p.I. 198. *ordina Vescovo S. Frumenzio, e lo spedisce in Etiopia.* T.III. 193. *afferma, che le Chiese di Mareote eran soggette al Vescovo Alessandrino.* T.III. 234. *fu il primo a far menzione degli Arcivescovi.* T. IV. 84. *in qual anno scriveva la sua pistola a i Solitarij.* T.IV. 257. *in qual senso in questa lettera chiama Metropoli Milano.* ivi. *creduto autor della vita di S. Antonio Abate.* T.IV. 310. *da chi questa vita non riputata dilui opera.* ivi. *autor della vita di S. Sincletica.* T. IV. 330. *e seg. vendicato per rapporto a questa vita dalle opposizioni dell'Udino.* T.IV. 331. *e seg. sua testimonianza sopra l'antichità della raccolta de i Canonì Apostolici.* T.IV. 476. e 478. *con questi Canonì, secondo lui, governata la Chiesa nel suo tempo.* T. IV. 478. *ingiustamente deposto dal Vescovato.* T.IV. 504. *di quali Canonì si valesse nell'appellarsi al Rom. Pont.* T.IV. 496. *appellandosi al Rom. Pont. perchè dicasi ricorso al giudizio di tutto l'Occidente.* T. V. p. I. 116. *nella dilui causa celebrato in Roma il Concilio Patriarcale.* T.V. p.I. 101. *Vescovi secondo esso intervenuti a questo*

Concilio. ivi. *accusato di varj delitti appò Costantino Mag. e da chi.* T. IV. 623. *si difende appresso il medesimo Principe.* T.IV. 623. *e segg. ricusa ricever Ario nella sua comunione.* ivi. *astretto a portarsi al Concilio di Tiro.* T.IV. 625. *e seg. in questo Concilio accusato si difende.* T.IV. 626. *sua partenza da Tiro.* ivi. *indebitamente condannato in assenza.* ivi. *da chi esiliato nelle Gallie.* T.IV. 628. *e segg. dichiarato nuovamente innocente da più Concilj.* T.IV. 632. *il preteso giudizio di Costantino Mag. contro di lui riputato nullo dalla Chiesa.* ivi. *di quali delitti accusato dagli Eusebiani.* T.IV. 633. *per qual delitto pretesa la dilui condanna da Costanzo Imp.* T. IV. 635. *s'opponne al medesimo Costanzo, e per qual cagione.* T.IV. 390. *giudizio della Chiesa secondo lui non ha vigore dalla potestà de i Principi.* T.IV. 545. *varietà d'opinioni sopra l'anno della di lui morte.* T.IV. 558. *e seg.*

Atenesi a chi dessero il nome di Vescovo. T.III. 448.

Atina da chi convertita alla fede Cristiana. T. III. 252. *suo primo Vescovo.* ivi.

Attardo Vescovo di Nantes si portata in Roma, e per qual cagione. T. V. p. I. 254. e 437. *sua Chiesa devastata da i Barbari.* ivi. *ottiene dal Rom. Pont. al-*

170

- tra Chiesa*. T.V. p.I. 254. e 438. *ottiene ancora dal medesimo Pont. l'uso del Pallio*. ivi. *privilegio da esso ottenuto per ragion del Pallio*. T.V. p.I. 259. *sua traslazione alla Chiesa di Tours se potesse farsi dal Sinodo*. T.V. p.I. 439.
- Atti del Concilio Rom. sotto S. Silvestro del cccxxx. da chi pubblicati*. T. IV. 554. *questi atti sono legittimi*. ivi.
- Atti di S. Petronio Vescovo di Bologna da chi restituiti*. T. IV. 519. e seg. *da chi riputati di poca fede*. T. IV. 520. *stimati legittimi dal Noris*. ivi. *affermano aver l'Imp. Teodosio trattata con S. Celestino Rom. Pont. la convocazion del Concilio*. ivi.
- Attico Vescovo di Nicopoli maltrattato da Anastasio Tessalonicense, e per qual cagione*. T.V. p.I. 267. *ricorre al Rom. Pont.* ivi. *ubbidienza da lui promessa ad Anastasio Tessalonice. perchè biasmata da S. Leone I. Rom. Pont.* T.V. p.I. 267. e seg.
- Attico fatto Vescovo di Costantinopoli vivente S. Giovan Grisostomo*. T.V. p.II. 73. *rinnuova gli editti contro i seguaci del medesimo S. Gio: Grisostomo*. ivi. *non riconosciuto per Vescovo dalla Sedia apostolica*. T.V. p.II. 81. e 107. *fa arrestare i Legati della Sedia apostolica, e ritornare indietro con mali trattamenti*. T. V. p. II.
104. e seg. *spedisce Legati alla Sede apostolica per ottener la comunione di essa; e dopo aver adempiute le condizioni, e riposto il nome del Grisostomo ne' sagri Dittichi, l'ottiene*. T. V. p.II. 112. *scrive a S. Cirillo per la reposizione del nome del Grisostomo nelle Tavole Ecclesiastiche*. ivi. *in qual tempo ponesse il nome del detto Santo ne' Dittichi*. T.V. p.II. 113. *non tentò distendere i confini della sua giurisdizione sopra le Province dell' Illirico*. T. V. p.II. 114. e seg. *muore con fama di santità*. T.V. p.II. 116.
- Avarizia de' Cherici detestata, e da chi*. T. IV. 739. e seg. *ingiustamente a tutti loro attribuita da Giannone*. ivi.
- Augusto Imp. Sua divisione di tutta la Gallia*. T. IV. 167. *in quante Province da lui divisa la Spagna*. T. IV. 198. *in qual disposizion civile trovasse l'Italia quando ottenne l'Imperio*. T. IV. 218. *divide l'Italia in XI. Regioni*. ivi. *durazione di questa sua divisione d'Italia*. ivi. *lascia molte Province a disposizion del Senato Romano*. T. IV. 235. *non volle esser chiamato Signore, e per qual ragione*. T. III. 80.
- S. Avito Vescovo di Vienna per qual cagione ripreso dal Rom. Pont.* T. V. p. I. 33. *celebra il Concilio Epouense*. ivi. *sua testi-*

- testimonianza della cura, che aveva nel sesto secolo i Rom. Pont. delle Chiese di Francia . ivi . scrive a' Senatori di Roma . T.V.p.I. 116. lagnasi in questa lettera de' Vescovi Italiani; e per qual cagione . ivi . fa testimonianza della soggezione de' Vescovi Gallicani al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. ivi , e seg.*
- Aureliano Imp. prima d'ottenere l'Imperio esercita Vicarie di diversi ufficj . T.IV. 236. commette ad un sol Correttore il governo d'Italia . ivi . testimonianza sopra cid di Trebellio Pollione . ivi . vince Zenobia dominante in Oriente . T.V.p.I. 100. interpellato da i Vescovi Cattolici contro Paolo Samosateno . ivi . di lui sentenza per rapporto alla casa vescovile d'Antiocchia ritenuta da Paolo Samosateno . ivi . permette a i Vescovi Italiani l'adunarsi in Roma . ivi , e seg. concede a i soldati le vesti Paragaude . T.V. p.I. 209.*
- Aurelio Vescovo di Cartagine celebra il Concilio III. Cartaginense . T. V. p.I. 78. sua rappresentanza al Sinodo sopra le promozioni de' Preti al Vescovato . ivi . risoluzione del medesimo Sinodo su questo punto . ivi .*
- Ausilio Prete di qual nazione fosse . T. V. p. I. 417. intraprende la difesa di Formoso Rom. Pont. T. V. p. I. 416. sua spiegazione de' Canonì sopra le traslazioni vescovili . T.V.p.I. 417. nelle medesime traslazioni suppone l'autorità del Rom. Pont. ivi .*
- Autari Re de' Longobardi Principe scellerato . T. III. 70. lodato da Giannone . ivi . facilmente di lui lagnasi S. Gregorio Mag. nell' esposizione del V. Salmo Penitenziale . ivi .*
- Autore de i Commentarj sopra l'Epistole di S. Paolo attribuiti una volta a S. Ambrogio . T.III. 217. suo testo oscuro in ordine a i Preti d'Egitto . ivi . come spiegato da Salmasio , e da altri Eretici . T.III. 217. e seg. l'istesso testo in qual maniera spiegato dal Petavio . T.III. 218. questi Commentarj aspersi di false , ed erronee dottrine . ivi .*
- Autore del libello Sinodico . Da chi secondo questi esiliato nelle Gallie S. Atanasio . T.IV. 628.*
- Autore della vita di S. Sincretica . T.IV. 330. e seg.*
- Autori , che trattano de i Primati di Spagna , delle Gallie , e di Cartagine . T.IV. 84.*
- Autorità delle chiavi concessa da Cristo S. N. alla Chiesa come spiegata dal Grozio . T.III. 183. comunicata da Cristo agli Apostoli , e per essi agli altri Vescovi . T.III. 183. e seg.*
- Autorità de i Primati Presidenti a più Provincie qual fosse . T.IV. 83. e seg.*

Auto-

- Autorità di convocare i Concilj Generali in chi risieda* . T. IV. 502. e segg.
- Autorità de i Rom. Pont. Vedi Pontefici Romani.*
- Autorità de i Concilj Generali. Vedi Concilj Generali.*
- Autorità de i Concilj Provinciali. Vedi Concilj Provinciali.*
- Avvenzio Arcivescovo di Metz scrive a Niccola I. Rom. Pont. T.V. p.I. 123. confessa l'obbligo de' Vescovi Gallicani d' intervenire al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. T.V. p.I. 123. e seg.*
- Avvocazia : conviene a i Principi Cristiani rispetto alla Chiesa. T. IV. 410. cosa importi ne' medesimi Principi in ordine a i negozj di Chiesa. T. IV. 410. e segg. e 419. sentimento de i Padri su questo particolare . T. IV. 411. sentimento degli antichi Principi Franchi sul medesimo punto. T. IV. 412. e segg.*
- Auxanio Vescovo d' Arles ottiene il Pallio dal Rom. Pont. e con qual mezzo . T. V. p. I. 186.*
- Auxenzio Vescovo di Milano quando, e da chi condannato come Ariano. T. V. p. I. 107. e 151. dopo la sua condannagione segue ad occupar la Sede Vescovile. T. V. p. I. 151. muore nell' Arianesimo . T. V. p. I. 149.*
- B
- B** *Accbini , Benedetto Monaco Benedettino , dà alla luce le vite de i Vescovi di Ravenna d' Agnello Ravennate. T. IV. 265. dimostra favoloso il privilegio ivi riferito di Valentino III. per rapporto al Vescovo di Ravenna. ivi.*
- Balbo in qual tempo scrivesse la sua Opera . T. IV. 243. non può chiamar Provincia alcuna Regione d' Italia. ivi.*
- Balsamone Patriarca Antiocheno afferma aver avuti gli antichi Monaci Orientali li Superiori Generali. T. IV. 341. qual sorta di vesta secondo lui fosse l' antico Birro . T. V. p. I. 195.*
- Baluzio , Stefano, in quali materie versato . T. IV. 409. ritrovator dell' Opera intitolata De mortibus persecutorum . T. III. 258. attribuisce quest' Opera a Lattanzio Firmiano. ivi. assegna a S. Pietro una sola venuta a Roma . T. III. 257. lascia la comun sentenza sopra gli anni del Pontificato Rom. di S. Pietro , e su qual fondamento . T. III. 258. il dilui fondamento dimostra insufficiente . T. III. 262. rigetta come apocriife le antiche Decretali de i Rom. Pont. T. III. 398. pubblica l'Opera de Concordia di Pietro de Marca . T. V. p. I. 483. aggiunta da esso fatta a quest' Opera . ivi . suo parere intorno all'antico traduttore del Concilio di Calcedonia dal greco in latino , confutato . T. V. p. II. 232. e seg. difende la sincerità dell'*

dell'azione di Donno Antiocheno inserita negli atti del Concilio Calcedonense, impugnata da Pascafo Quesnello: T.V.p.II. 275. e seg. frammento da lui aggiunto agli atti del V. Sinodo concernente il giudizio di Vigilio, si dimostra falso, e suppositizio. T.V.p.II. 406. e seg. altri frammenti dallo stesso aggiunti alla VII. Azione del detto V. Sinodo. T.V.p.II. 408. si dimostrano falsi, e spurj. T.V.p. II. 408. e segg. sue risposte agli atti del VI. Sinodo, dove dette lettere, o detti libelli si asseriscono falsi, confutate. T.V.p.II. 410. e segg. lettera di Giustiniano dal medesimo aggiunta alla VII. Collazione del V. Sinodo falsa, e spuria. T.V.p.II. 431. e segg. decreto, e costituito di Vigilio in conferma del V. Sinodo da esso Baluzio recato, fortemente sospetto di falsità. T.V.p. II. 440. e seg. a chi da lui attribuite le leggi Ecclesiastiche de' Capitolari de' Principi Franchi. T. IV. 409. pubblica l' Istruzione di S. Celestino Rom. Pont. a i suoi Legati al Concilio Efesino. T. IV. 524.

Barbari Settentrionali occupano le Spagne. T. IV. 202. lor dominio non apporta in esse la mutazione della politica Ecclesiastica. T. IV. 202. e segg.

Baronio, Cesare Cardinale. Suo

sentimento sopra l'istituzione del Patriarcato Aquilejense. T. IV. 72. per qual ragione secondo lui punito S. Ilario Arelatense da S. Lione Mag. T. IV. 189. suo abbaglio sopra il Vescovato di Celidonio deposto da S. Ilario Arelatense. ivi. perchè secondo lui i Canoni Cangriensi detti da Simmaco Rom. Pont. stabiliti con autorità apostolica. T. IV. 494. sua opinione intorno all' anno mortuale di Teodoreto. T. IV. 497. quando secondo lui riprovati da S. Lione Mag. gli atti del Concilio II. Efesino. T. IV. 534. sua opinione intorno all' anno mortuale di S. Atanaso. T. IV. 558. e seg. qual sia secondo lui la legge proibente l' appellazione al Principe dopo la sentenza del Vescovo. T. IV. 641. reputa legittima la legge di Costantino Mag. ad Ablavio. T. IV. 705. suo sentimento intorno alla legge di Valentiniano III. contro l'esenzione de' Iberici dal Foro secolare. T. IV. 710. confessa esser stati ne' primi secoli alcuni Ecclesiastici avidi di ricchezze. T. IV. 765. in qual anno secondo lui celebrato il Concilio Rom. sotto Damaso, in cui si definì la consustanzialità delle divine Persone. T. V. p. I. 108. sue osservazioni sopra la pistola di S. Basilio per rapporto alla voce Ippostasi. T. V. p. I. 136.

D

e seg.

- e seg. astensione secondo lui della potestà metropolitana del Vescovo di Milano in tempo di S. Ambrogio . T. V. p. I. 156. 158. e seg. e 171. non fa S. Ambrogio indipendente dalla potestà Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p. I. 171. non distingue il Birro dalla Lacerna . T. V. p. I. 196. questa sua opinione impugnata. T. V. p. I. e 196. fegg. Epistola da lui attribuita a Pasquale II. Rom. Pont. T. V. p. I. 295. difeso dalla taccia datagli da Giannone , e da i Protestanti di aver errato circa il tempo , in cui Cresconio fece la sua raccolta de' Canonici . T. V. p. II. 602. e 604.
- Barsuma Archimandrita** chiamato da Teodosio al Concilio per sostenere le parti de' Monaci Orientali , e per feder tra' Giudici contro S. Flaviano . T. V. p. II. 187. interviene nel Concilio Efesino II. con una turba di Monaci in difesa di Eutiche . T. V. p. II. 200. omicida di S. Flaviano . ivi .
- Basiliche de' Cristiani in Roma in tempo di Diocleziano Imp.** T. III. 297.
- S. Basilio Magno in qual forma eletto Vescovo .** T. III. 499. senza fondamento creduto da alcuni Patriarca della Diocesi Pontica . T. IV. 38. per qual ragione prendesse cura delle Chiese di quella Diocesi . T. IV. 38. e seg. suo sentimento sopra l' elezione de i Vescovi T. III. 503. elegge il Vescovo di Nicopoli senza dipendenza de i Cittadini , e del Popolo . ivi . suo litigio col Vescovo di Tiane . T. IV. 105. sostiene non doverfi divider le Provincie nel governo Ecclesiastico per la divisione di queste nel governo civile . T. IV. 105. e seg. perfeziona l' Istituto Monastico . T. IV. 335. per qual ragione detto Patriarca de' i Monaci Orientali . ivi . parole della consagrazione nella Messa sempre secondo lui profferite in segreto . T. IV. 404. afferma aver gli Apostoli date alla Chiesa molte leggi non scritte . T. IV. 427. ragguaglia S. Damaso Rom. Pont. degli errori d' Apollinare , e d' Eustazio Sebasteno . T. IV. 560. e T. V. p. I. 138. in qual anno dato da lui questo ragguaglio . T. IV. 560. per qual ragione da esso chiamato il Rom. Pont. Corifeo degli Occidentali . T. V. p. I. 136. e 138. sentimento sopra cid del Dupino impugnato . T. V. p. I. 136. e seg. taccia di non retta fede gli Occidentali ; e per qual cagione . T. V. p. I. 136. osservazioni del Baronio sopra le dilui Epistole per rapporto alla voce Ippostasi . T. V. p. I. 136. e seg. spedisce Legati a S. Damaso Rom. Pont. e per qual cagione . T. V. p. I. 137. riconosce nel Rom. Pont.

- Pont. special potestà sopra i Vescovi d'Occidente* . T.V. p.I. 137. e segg. *sua riverenza all'autorità del R.P. sopra tutta la Chiesa* . T.V. p.I. 138. e segg. *scrive a S. Atanasio sopra i torbidi delle Chiese Orientali* . T.V. p.I. 137. e segg. *desidera l'unione delle Chiese Orientali colle Occidentali* . T.V. p.I. 137. mezzi da lui riputati idonei per quest'unione. T.V. p.I. 137. e segg.
- Basilio Imp. Sua dichiarazione sopra l'indipendenza della Chiesa nel regolar gli affari Ecclesiastici* . T.IV. 395.
- Basilio Prefetto d'Odoacre; e suo editto circa l'elezione de' Rom. Pont.* T.V. p.II. 459. *rivocato, e abolito nel Concilio Rom. sotto Simmaco* . T.V. p.II. 460.
- Basilisco sollevasi contro Zenone Imp. ed occupa l'Imperio* . T.IV. 51. *occupato l'Imperio richiama dall'esilio Timoteo Eluro, e Pietro Fullone, restituendo quello nella Sede Alessandrina, e questo nell' Antiochena* . T.V. p.II. 307. e segg. *pubblica editto contro il Concilio di Calcedonia, e l'Epistola di S. Leone* . T.IV. 51. e T.V. p. II. 308. *richiede a i Vescovi d'Oriente per lettere la sottoscrizione del suo editto* . T.V. p.II. 308. *revoca quest'editto; e per qual cagione* . T.IV. 51. e T.V. p.II. 309. *dise-gna uccidere Acacio Costantinopolitano, che resiste alla sua*
- empietà* T.V. p.II. 309. *per timor dell'armi di Zenone venuto in Costantinopoli chiede perdono de' suoi eccessi. ivi. spedisce lettere circolari, nelle quali condanna Nestorio, ed Eutichete, e restituisce ad Acacio il diritto Patriarcale sopra le Diocesi d'Asia. ivi. vinto, e preso da Zenone, e fatto da lui uccidere colla moglie, e co' figli* . T.V. p.II. 310.
- Basnagio, Jacopo, cosa senta dell'origine de i tre primi seggi Patriarcali* . T.IV. 12. *di lui sentimento sopra cid impugnato* . T.IV. 12. e segg. *in qual maniera secondo lui erette anticamente le Chiese Metropolitane* . T.IV. 98. *reputa suppositizio il decreto di Gelasio I. Rom. Pont. sopra i libri* . T.IV. 441.
- Battesimo, in qual anno e giorno conferito a Clodoveo Re de i Franchi* . T.V. p.I. 36. e segg.
- Beda. Per qual cagione secondo lui non riserbate al Rom. Pont. le ordinazioni de i Vescovi d'Inghilterra* . T.V. p.I. 88.
- Bellisario per servire al furor di Teodora Augusta manda in esilio S. Silverio Papa col calunnioso pretesto, che avesse cospirato co' Goti contro i Greci* . T.V. p.II. 386.
- S. Benedetto. Prima del suo tempo introdotto il Monachismo Cenobitico in Italia, ed in tutto l'Occidente* . T.IV. 335. e segg.

- fegg. sua Regola abbracciata da i Monaci Occidentali. T. IV. 340. quando mandasse S. Placido in Sicilia, e S. Mauro in Francia. T. V. p. II. 515. in qual anno passasse da questa vita alla gloria. ivi.
- Benedetto III. Rom. Pont.** non concede ad Immaro Remense l'uso quotidiano del Pallio. T. V. p. I. 245. e 248. qual privilegio da lui concesso all' istesso Immaro. T. V. p. I. 245. e seg.
- Benedetto XIV. Rom. Pont.** per la sua dottrina ed erudizione lodato. T. V. p. II. 673. e 681.
- Beneficj Ecclesiastici.** Qual diritto s'acquisti sopra la provisione di questi da i Laici fondatori. T. V. p. I. 529. abbaglio sopra di ciò di molti Regalisti. ivi.
- Benevento Città del Regno di Napoli** da chi convertita alla fede Cristiana. T. III. 252. suo primo Vescovo. ivi.
- Beni temporali stabili di più sorti.** T. IV. 782. e 815. beni stabili di varie ragioni in Francia. T. IV. 790.
- Beni detti del Realengo** quali sieno. T. IV. 783. e 794. di alcuni stabili possono i Principi proibirne l'acquisto alle Chiese; e quali sieno. T. IV. 782. e segg. non possono i Principi proibirne assolutamente l'acquisto agli Ecclesiastici. T. IV. 780. questi beni quando incominciati ad averfi dalla Chiesa. T. IV. 725. e 727. e T. III. 535. e seg. contraddizion di Giannone su questo punto. T. IV. 725.
- Beni temporali di Chiesa a chi s'appartengano.** T. IV. 740. 747. e 814. a chi commessane l'amministrazione. T. IV. 740. e seg. debbono esser comuni, e perchè. T. III. 531. sono in potestà de' Sacerdoti. ivi. I Prelati Ecclesiastici possono far uso de i beni d' una Chiesa in prò d' un' altra. ivi. abuso di essi fatto da alcuni Ecclesiastici dannoso alla Chiesa. T. IV. 738. in quali usi debbano impiegarsi. T. IV. 741. e seg. ridondano in vantaggio anche da i Laici. T. IV. 750. indebitamente diconsi essere in mani morte. T. IV. 750. e seg. per qual fine da i fedeli lasciati alla Chiesa. T. IV. 816. disposizioni de i Canonici per rapporto a questi beni. T. IV. 741. parte di essi dovuta agli Ecclesiastici, e per qual legge. ivi. loro quadruplice distribuzione. T. III. 537. questa distribuzione non introdotta da Simplicio Rom. Pont. ma costumata da i primi secoli. T. III. 538. e seg. dichiarazione del medesimo Simplicio sopra questa distribuzione. T. III. 540. e seg. opposizioni contro questi beni della Chiesa. T. IV. 742. queste opposizioni dimostransi insufficienti. T. IV. 742. e segg. differenza tra i beni temporali della Chiesa, e quei degli

gli Ecclesiastici. T.IV. 740. beni donati, o lasciati alle Chiese in qual senso posson giovare ad ottener la remission de' peccati. T.V. p.II. 694. e seg. in qual senso dicansi rimedio dell' anime, e de' peccati. T.V. p.II. 695. beni e ricchezze in maggior copia acquistati dalle Chiese ne' primi tempì, che ne' seguenti. T.V. p.II. 701. beni temporali delle Chiese non soggiacciono alla potestà de' Principi temporali intorno al lor regolamento, ed al loro acquisto. T.V. p.II. 704.

Beni temporali della Chiesa Romana partecipati da tutti. T.III. 533. ricchezze della Chiesa Romana ne i primi secoli. T.V. p.II. 701. legge fatta da Odoacre sopra i beni temporali della Chiesa Romana, benchè giusta, e secondo i Canonì, annullata nel Concilio Romano perchè fatta da un Principe laico. T.V. p.II. 705. e seg.

Berito dichiarata Metropoli nell' amministrazione civile. T.IV. 95. il dì lei Vescovo pretende perciò il diritto Metropolitico. ivi. controversia sopra di ciò tra lui ed il Vescovo di Tiro. T.IV. 97. Concilio Costantinopolitano sentenza a favore del Vescovo di Berito. T.IV. 96. nuova agitazione di questa causa nel Concilio Calcedonese, e come decisa. T.IV. 96. e seg.

S. Bernardo insegna esser concessa alla potestà Sacerdotale la spada materiale. T.III. 31. e seg. come secondo lui debba farne uso. ivi. sua lettera all' Arcivescovo di Sans. T.III. 61. a chi in essa lettera intenda dovere ubbidir gli Ecclesiastici. T.III. 61. e seg. in qual maniera secondo lui debban gli Ecclesiastici prestar ubbidienza a i Principi. T.III. 62. addotto fuor di proposito da Giannone per togliere alla Chiesa il Foro giudiziale. T.IV. 592. e seg. di lui autorità su questo punto contraria a Giannone. T.IV. 594. insegna non potersi costringer gl' Infedeli alla fede. T.IV. 593. Eretici secondo lui posson punirsi, e costringersi alla fede. T.IV. 593. e seg. concede agl' Ecclesiastici la potestà di giudicar sopra le cose temporali. T.IV. 601. in qual senso affermi non aver gl' Apostoli giudicato sopra le cose temporali. ivi. deplora l'ambizion degli Ecclesiastici. T.V. p.I. 354. biasima la frequenza dell' appellazioni alla Sedia apostolica nelle cause dell' elezioni Ecclesiastiche. ivi.

Bevereggio, Guglielmo, a chi riferisca l'istituzione de i Patriarchi, e de Metropolitani. T.IV. 6. sua spiegazione del Canone XVII. del Concilio Calcedonese. T.IV. 106. e seg. vendica l' antichità de i Canonì Apa-

- Apostolici* : T. IV. 436. e segg. a qual tempo riferisca la di loro raccolta . T. IV. 437. da chi secondo lui raccolti questi *Canon Apostolici* . T. IV. 475. suo sentimento intorno all' autore delle *Costituzioni dette Apostoliche* . ivi. reputa apocrifo il decreto di *Gelasio I. Rom. Pont.* intorno a i libri . T. IV. 441.
- Bianchini, Francesco* . Sua opinione sopra il tempo della prima venuta di *S. Pietro a Roma* . T. III. 160. 267. e segg. occasione avuta , secondo lui , da *S. Pietro di venir la prima volta a Roma* . T. III. 269. pone in luce la *Cronologia degli antichi Pontefici della Basilica di S. Paolo* . T. III. 260. pubblica un *Catalogo de i Vescovi di Napoli* . T. III. 275. sua opinione sopra la successione di *S. Clemente nel Pont. Rom.* T. III. 279. questa di lui opinione mostrasi insufficiente . T. III. 279. e segg. trovasi presente alla traslazione del corpo di *S. Lione I. Rom. Pont.* T. V. p. I. 205. descrive le vesti Pontificali ritrovate allo stesso *S. Lione* . T. V. p. I. 205. e segg. sue osservazioni per rapporto al *Palio di S. Lione* . T. V. p. I. 206.
- Biblioteche di Francia non hanno tutti i Codici antichi* . T. III. 71.
- Biondello, David* , reputa spurie l' *Epistole di S. Ignazio Mart.* T. III. 107. carica la fama di *S. Stefano Rom. Pont.* e per qual cagione . T. III. 308. rigettata per illegittime le antiche *Decretali de i Rom. Pont.* T. III. 398.
- Birro, sorta di vesta antica* . T. V. p. I. 195. qual sorta di vesta fosse . T. V. p. I. 195. e segg. usato da i *Monaci* . T. V. p. I. 194. diverso dalla *Clamide* . T. V. p. I. 195. distinto dalla *Lacerna* . T. V. 196. e segg. differente dal *Palio* . T. p. I. 199. in che cosa distinto dall'altre vesti . T. V. p. I. 196. e segg. vesta ordinaria de i *Vescovi e Chericci nell' uso civile* . T. V. p. I. 198. deposito da *S. Cipriano prima del martirio* . ivi . *Canone del Concilio di Cangria per rapporto al Birro* . T. V. p. I. 194. e segg.
- Bochart, Samuello* . Sua lettera al *Cappellano del Re d' Inghilterra* . T. IV. 396. pertinenze , secondo lui della potestà *Ecclesiastica* . ivi . afferma appartenere questa potestà alle sole persone *Ecclesiastiche* . ivi . riporta sopra di ciò il sentimento della *Chiesa riformata* . ivi .
- Bizanzio da Costantino convertita in Costantinopoli , ed in regia Sede dell' Imperio* . T. V. p. II. 21.
- Bodino, a chi attribuisca la rovina del Rom. Imperio* . T. III. 421.
- Bona, Giovanni Card.* dimostra , che una volta i *Prelati Ecclesiastici* avean quasi come proprio il ti-

- il titolo di Signori . T.III. 82:*
- S. Bonifacio I. Rom. Pont. riconosciuto per legittimo Papa da Onorio Imp. nello scisma di Eulalio . T.V. p.II. 467. lodato da S. Agost.no . ivi .concede il diritto Metropolitico al Vescovo di Narbona . T.IV. 187. e seg. di qual regola si servisse in questa disposizione . T.IV. 188. costituisce il Vescovo di Tessalonica suo Vicario sopra l' Illirico . T.IV. 278. scrive a i Vescovi dell' Illirico ; e per qual cagione . T.IV. 279. questa sua pistola in qual anno scritta . ivi . fa conoscere in essa la potestà Patriarcale de' Rom. Pont. sopra l' Illirico . ivi . provvede di Vescovo la Chiesa di Corinto . ivi . d'onde , secondo lui , surga la disciplina Ecclesiastica in tutte le Chiese . T.IV. 293. pregato per la traslazione di Perigene alla Chiesa di Corinto . T.V. p. I. 433. soddisfa a questa supplica . T.V. p.I. 433. e seg. 18. e seg.**
- Bonifacio II. Rom. Pont. celebra in Roma un Concilio particolare . T.V. p.I. 98. cagione della celebrazione di questo Concilio . ivi . ascolta nel medesimo Sinodo le querele de' Vescovi dell' Illirico contro i tentativi de' Vescovi di Costantinopoli sopra quelle Provincie . T.V. p.II. 376. annulla gli atti del Vescovo Costantinopolitano usurpati sopra**
- le cause di que' Vescovi . T. V. p.II. 377.*
- Bonifacio VIII. Rom. Pont. Disposizioni da lui fatte sopra l'elezione de' Vescovi . T.V. p.I. 378. e seg. sua dichiarazione per rapporto alla devoluzione delle cause dell'elezioni vescovili alla Sedia apostolica . T.V. p.I. 383. e seg. di lui scopo in far questa dichiarazione . T.V. p.I. 384. per questa non stabilì nuovo diritto a prò della Sedia apostolica . ivi . sue disposizioni sopra le coadiutorie vescovili . T.V. p. I. 489. di quali coadiutorie egli parli in queste disposizioni . ivi . se sia autore della riserva delle Chiese Cattedrali alla provisione della Sedia apostolica . T.V. p. I. 521. e seg. calunniato da Giannone, ed in che cosa . T. IV. 684. e seg. sua Decretale Cum Episcopus cosa disponga in ordine alla potestà constringitiva de' Vescovi : T.IV. 685. è conforme all'antica consuetudine . T.IV. 685. e seg. osservata dappertutto . T.IV. 685. prima di esso avea la Chiesa potestà di conoscere le cause criminali de' Clerici . T.IV. 687. come pure avea le carceri . ivi .**
- S. Bonifacio Vescovo di Magonza, Legato, e Missionario Apostolico in Germania . T. V. p. I. 232. consagrato Vescovo dal Rom. Pont. ed in qual anno . T.V. p.I. 278. giura fedeltà , e ubbi-**

- ubbidienza alla Sedia Apostolica*. ivi. *formula di questo suo giuramento*. ivi. *se fosse il primo a far questo giuramento*. T.V. p.I. 278. e seg. *ottiene il grado di Metropolitano*. T.IV. 164. *istituisce Vescovati*. T.V. p.I. 232. *presiede come Legato Apostolico a i primi due Sinodi di Germania*. T.IV. 415. e seg. *chiamato in Francia, e per qual fine*. T.V. p.I. 232. *riferisce al R. P. lo stato delle Chiese Gallicane*. T.V. p.I. 132. e seg. *celebra Concilj per la riforma delle medesime Chiese Gallicane*. T.V. p.I. 233. *Canoni fatti in questi Concilj per rapporto al Pallio de' Metropolitanani*. ivi. *non è egli solo autor di questi Canoni*. T.V. p.I. 234. e segg. *malmenato dal de Marca, e per qual cagione*. T.V. p.I. 234. *scrive a Cudberto*. T.V. p.I. 233. *riferisce in questa pistola i Canoni fatti per riforma delle Chiese di Francia*. T.V. p.I. 233. e 236. *istituisce Metropolitanani nelle Gallie*. T.V. p.I. 233. *chiede per questi il Pallio al Rom. Pont.* T.V. p.I. 234. e 236. *se sia l' autor della disciplina di ebidersi da i Metropolitanani il Pallio alla Sedia apostolica*. T.V. p. I. 232. *se da lui abbia origine il giuramento d' ubbidienza de i Vescovi alla Sedia apostolica*. T.V. p.I. 277. e seg. *chiede al Rom. Pont. la facoltà di destinarsi il successore*. T.V. p.I. 500. *risposta sopra ciò fattali da Zaccaria Rom. Pont.* ivi. *assoluto dalla cura Pastorale colla facoltà di deputare il successore*. T.V. p.I. 501.
- Borgognoni, Popoli barbari, e di Religione Gentili*. T.V. p.I. 32. *occupano una parte delle Gallie; ed in qual tempo*. ivi. *abbraccian la Religion Cattolica, e poi l' Arianesimo*. ivi. *ricevon leggi da Gundebaldo lor Principe*. T.V. p.I. 33. *durazione del loro Regno*. ivi. *lor Regno occupato da i Principi de' Franchi*. ivi.
- Bossuet. Suo giudizio per rapporto a Pier de Marca*. T.V. p.I. 120.
- Brandei che cosa fossero*. T.V. p.II. 676. *mandavansi da i Rom. Pont. in luogo di reliquie de' Santi Apostoli, e di altri Santi Martiri*. ivi. *si ponevano sopra la tomba de' Santi Apostoli prima di esser mandati nell'altre Chiese*. ivi. *domandavansi per esser collocati nelle nuove Basiliche, ed operavan tali prodigj, come se in quelle fossero stati trasferiti i Corpi degli stessi Santi*. T.V. p.II. 677.
- Brettagna. Cosa intesa appò gli antichi sotto questo nome*. T.IV. 209. *non conquistata tutta da i Romani*. ivi. *Brettagna Romana come dagl' Imperadori separata dalla barbarica*. T.IV. 210. *in quante Provincie divisa*

- sa in tempo di Teodosio il giovane. ivi. da chi fatta questa divisione. T.IV. 211. abbraccia la Cristiana Religione ne' primi secoli. T.IV. 211. e seg. da chi in essa predicata la fede Cristiana. T.IV. 212. opinione insufficiente sopra ciò di molti Scrittori Inglese. ivi. prima di Costantino Mag. istituita in essa la politia Ecclesiastica. T.IV. 211. e seg. si perde in essa in un colla fede di Cristo la politia Ecclesiastica; e per qual cagione. T.IV. 214. suo ritorno alla fede per mezzo di chi seguito. ivi. quando introdotto in essa il Monachismo. T.IV. 213.*
- Brittoni, antichi abitatori d' Inghilterra distinti dagli Inglese. T.IV. 214. in qual tempo, e da chi convertiti alla fede di Cristo. T.IV. 211. e seg.*
- Brunichilde Reina di Francia procura appò la Sedia apostolica il Pallio per Siagrio Vescovo d'Autun. T.V. p.I. 186.*
- Bulgari, quando, e da chi convertiti alla fede Cristiana. T.V. p. I. 53. e seg. spediscono Ambasciatori al Rom. Pont. T.V. p.I. 54. richieste da questi fatte alla Sedia Apostolica. T.V. p.I. 54. e seg. Ministri Evangelici a loro spediti da Roma. T.V. p. I. 54. e segg. stabiliti appò di essi riti della Chiesa Romana. T.V. p.I. 55. passano sotto la giurisdizione del Vescovo di Costantinopoli, ed in qual modo. T.V. p.I. 56. e seg. 60. e segg. da questo datogli un Arcivescovo. T.V. p.I. 57. nome primiero della Provincia da loro occupata. T.V. p.I. 58. questa Provincia soggetta al diritto Patriarcale del Rom. Pont. ivi. s'esamina in Costantinopoli a qual Patriarcato debbano esser soggetti. T.V. p. I. 60. e segg. decisione di questa causa. T.V. p. I. 62. reclamano contro la sentenza de i Legati Apostolici. ivi. arti de i Greci per sottoporgli alla Chiesa di Costantinopoli. T.V. p.I. 62. e seg. fanno guerra co' Greci, ed ottengono molte vittorie. T.V. p.I. 66. tornano sotto il Patriarcato Romano. ivi. sconfitti da i Greci, ed in tutto a loro soggetti. ivi.*
- Bulgaria Provincia dell' Illirico. T.V. p. I. 57. donde così chiamata. T.V. p.I. 57 e seg. anticamente spettante al diritto Patriarcale del Rom. Pont. ivi. da chi prima contrastato al Rom. Pont. questo diritto sopra la Bulgaria. T.V. p.I. 59. passa sotto la giurisdizione del Patriarca Costantinopolitano; ed in qual modo T.V. p. I. 57. 60. e segg.*

C

C Acciari, Pietro Tommaso, vendica Ruffino dagli errori appostigli T. IV. 274.

E

Cajo,

- Cajo Prete Romano ordinato dal Sommo Pontef. Vescovo delle Genti* T. III. 484.
- Calcedonia dichiarata Città Metropoli di solo nome.* T. IV. 113. e seg. *di lei Vescovo conseguisce il solo titolo di Metropolitano.* T. IV. 114.
- Calligola succede nell' Imperio a Tiberio.* T. III. 269. *intraprende la guerra contro la Germania, e la Brettagna.* ivi. *chiama le milizie da tutte le parti dell' Impero.* ivi.
- Calvino reputa spurie le lettere di S. Ignazio Martire.* T. III. 107. *qual maggioranza conceda a i Vescovi sopra i Preti, e di qual diritto.* T. IV. 173. e seg. *suo sentimento sopra la venuta di S. Pietro a Roma, e del dilui Vescovato di quella Città.* T. IV. 286.
- Camice, uesta sagra.* T. V. p. I. 200. *anticamente uesta comune.* ivi.
- Campagna quando falsamente divisata col nome di Provincia.* T. IV. 244.
- Cancellaria Apostolica. Sue regole moderatrici dalla riserba fatta da i Rom. Pont. intorno alla provisione delle Chiese.* T. V. p. I. 524. *queste sue regole giustificate, ed in qual forma.* ivi. *non posson di presente queste regole mettersi in contrasto.* ivi.
- Candidiano Ministro dell' Imperador Teodosio prende le parti di Nestorio, opponendosi con varj editti alla sentenza del Concilio Efesino.* T. V. p. II. 135. e 136. *sue false relazioni all' Imperadore contro i Padri Efesini.* ivi. *sue violenze, e sue macchine contro i Padri Efesini per difesa di Nestorio, esposte da i medesimi Padri a Teodosio.* T. V. p. II. 145.
- CANONI IN GENERE.
- Canon della Chiesa di più forti.* T. IV. 388. e seg. *in quelli spettanti alla Religione, ed alla regola del costume non possono impacciarsi i Principi secolari.* T. IV. 389. e segg. *quest' impaccio appartiene alla sola potestà del Sacerdozio.* T. IV. 390. *sentimento de i Padri su questo punto.* T. IV. 390. e segg. *Canon spettanti alla gerarchia de i Cbevici s'appartengono alla potestà della Chiesa.* T. IV. 393. 402. e seg. *loro autorità come corroborata da i Principi.* T. IV. 398. e 402. *vietano a i Principi ed alla Plebe l'ingerirsi nell' elezioni de i sagri Ministri.* T. III. 480. e seg. *dommi da loro definiti perchè esposti nelle leggi de i Principi.* T. IV. 401. *di loro custodia a chi commessa.* T. IV. 410. 419. e segg. *ufficio de i Principi per rapporto ad essi Canon.* T. IV. 410. e seg. *abuso di questi da chi debba emendarli.* T. IV. 422. e seg. *Canon riguardanti l' esenzione degli*
Eccle-

*Ecclesiastici dal Foro laicale , e de i loro beni dalle gravet-
ze , da chi stabiliti . T.IV. 424.
Canoni riguardanti le dichiara-
zioni de i dommi , i Sagra-
menti, la forma della gerarchia,
ed il ministero Ecclesiastico
dovve derivino . T. IV. 428.
origine de i Canoni in genere
secondo Giannone . T. IV. 434.
primi Canoni quando incomin-
ciassero: T.IV. 436. molti pre-
scritti a voce dagli Apostoli .
ivi. come conservati in Roma
prima della raccolta di Dionis-
sio . T. IV. 465. e segg. prima
raccolta di essi da chi fatta .
T.IV. 475. sentimento sopra di
ciò di Giannone impugnato .
T.IV. 474. e seg. prima raccol-
ta de i Canoni contiene gli an-
teriori al IV. secolo . T.IV. 475.
e segg. testimonianze sopra di
ciò de i Padri , e de i Concilij .
T. IV. 476. e segg. Raccolta
de i Canoni de i Concilij del
IV. secolo incerto quando , e
da chi fatta . T.IV. 479. questa
Raccolta prodotta nel Sinodo
Calcedonese . ivi. numero de i
Canoni di essa incerto . ivi.
malamente intitolata dal Giu-
stello la nominata Raccolta .
T.IV. 482. l'istessa Raccolta fat-
ta per solo uso della Chiesa
Orientale. ivi . di essa non si va-
lea la Chiesa Romana. T.IV. 482.
e seg. la medesima Raccolta tra-
dotta in latino prima della tra-*

*duzione di Dionisio . T.IV. 484.
l'istessa traduzione confusa , e
non corrispondente al testo gre-
co . ivi . in qual modo una vol-
ta secondo Quersnello ottenessero
i Canoni ragion di legge pub-
blica . T. IV. 490. hanno forza
di leggi Ecclesiastiche indipen-
dentemente dalle Costituzioni
de' Principi . T.V.p.II. 607. e seg.
Canoni di disciplina clericale
non confermati da i Principi ;
e per qual ragione . T.IV. 546.
e seg. proibiscono a i Vescovi il
passaggio da una Chiesa all' al-
tra . T. IV. 564. quei di disci-
plina debbono approvarsi da i
Rom. Pont. T.IV. 575. e seg. loro
disposizione intorno al giudice
delle cause de i Clerici fino a
Valentiniano III. T. IV. 660. e
segg. vietano alla Chiesa il con-
dannare a morte . T. IV. 687.
inseguano la differenza tra i
beni di Chiesa , e degli Eccle-
siastici . T. IV. 740.*

CANONI IN SPECIE .

*Canone IV. del Concilio Niceno I.
non esclude la Plebe dall' ele-
zione de i sagri Ministri . T.III.
498. e seg. variamente spiegato
per rapporto al diritto delle or-
dinazioni vescovili spettante
al Rom. Pont. T.V.p.I. 45. e seg.
stranamente spiegato dal Lau-
nojo . T. IV. 13. come tradotto
da Ruffino . T. IV. 241. questa
traduzione sospetta . T.IV. 272.
e seg. e T.V. p.I. 45. effetti ca-*

E 2

gio:

- gionati da questa traduzione. . T. IV. 240. e seg. non mira , nè può mirare alle Chiese suburbicarie . T. IV. 242. cosa intenda Ruffino per Chiese suburbicarie nominate in questo Canone . T. IV. 273. e seg.
- Canone VIII. del Concilio Nice-no I. spiegato . T. III. 331.**
- Canone XIV. del Concilio Ancirano variamente tradotto. T. III. 205.**
- Canone X. del Concilio Antioche-no per rapporto a i Corevescovi male interpretato. T. III. 223. sua disposizione circa i medesimi Corevescovi . T. III. 222. e seg.**
- Canone del Concilio Costantinopolitano I. sopra il Primato concesso al Vescovo di Costantinopoli , riputato suppositizio dal Baronio , e fatto dopo il Concilio . T. V. p. II. 33. ragioni del Pagi in difesa della legittimità di questo Canone non sciolgono gli argomenti del Baronio . ivi . supposta la germanità di questo Canone in qual tempo , pendente il Concilio , fosse stabilito . T. V. p. II. 34. e seg. non ricevuto dalla Chiesa Romana dagli Occidentali . T. V. p. II. 35. e 41. tenuto dagli Orientali occulto alla Sedia apostolica . ivi . quali prerogative ricevesse il Vescovo di Costantinopoli da questo Canone . T. V. p. II. 42.**
- Canone II. del Concilio I. Costantinopolitano male inteso da Socrate . T. IV. 33.**
- Canone XVII. Calcedonese spiegato . T. IV. 106. e seg.**
- Canone Quoniam erroneamente da Graziano imputato a S. Cipriano . T. III. 7.**
- Canone Urbicario nelle leggi Romane qual sia . T. IV. 273.**
- Canone della Messa . In esso non posti i Santi Martiri secondo il tempo del loro Martirio . T. III. 281. e seg. nè gli Apostoli secondo la precedenza dell' Apostolato . T. III. 282. per qual ragione in esso preferito S. Stefano ad alcuni Apostoli . T. III. 283. Pontefici posti nel medesimo secondo la loro successione . ivi .**
- Canon antichi vietano le ordinazioni vescovili in Provincie straniere . T. V. p. I. 157. quando non abbia luogo questo divieto . ivi . prescrivono il tempo per l'elezioni vescovili . T. V. p. I. 359. sottopongono alle pene i negligenti su questo particolare . ivi . ma non disegnano le specie della pena . T. V. p. I. 379. riprovano le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 394. e segg. vietano la pluralità de' Vescovi nella medesima Chiesa . T. V. p. I. 490. proibiscono la destinazione del successore al Vescovo vivente . T. V. p. I. 492. 496. e 499.**
- Canon Africani quando raccolti in un Codice . T. IV. 45. e 496. in qual lingua originalmente scritti . T. IV. 45.**

Cane-

Canoni detti Apostolici. Loro antichità, e pregio. T.III. 126. e T.IV. 436. e segg. varietà di opinioni su questo punto. T.IV. 437. e segg. da chi fatti. T.IV. 440. da chi attribuiti agli Apostoli. T.IV. 437. e segg. in qual tempo raccolti. ivi, e T. III. 126. e 364. loro raccoglitore secondo il Beveregio. T.IV. 475. prima raccolta di questi Canoni conosciuta, ed allegata da i Padri, e da i Concilj del IV. e V. secolo. T.IV. 476. e segg. di loro varie denominazioni. T.IV. 477. loro numero non può raccorsi dalla lettera di Zeffirino Rom. Pont. a i Vescovi di Sicilia; e per qual ragione. T.IV. 446. e seg. numero di essi appò la Chiesa greca. T.IV. 447. numero de i medesimi appresso la Chiesa latina. ivi. incogniti a questa prima del VI. secolo. T.V. p.I. 402. in qual numero raccolti nel IV. secolo. T. IV. 479. da chi riputati apocrifi. T.IV. 439. si dimostra non essere apocrifi. T.IV. 440. e segg. non dichiarati apocrifi da Gelasio Rom. Pont. T. IV. 441. e segg. in qual senso possan dirsi dichiarati tali dal predetto Gelasio. T. IV. 444. e seg. di essi si valsero ne i loro decreti i Rom. Pont. anche dopo il decreto di Gelasio. T. IV. 444. e segg. contengono qualche neo. T.IV. 444. e seg. con questi governata la Chiesa in tempo di

S. Atanasio. T.IV. 478. esprimono il sentimento de' primi secoli sopra l'indipendenza de i Vescovi dal Presbiterio nel governo delle Chiese. T.III. 204. loro determinazione sopra l'ordinazione de i Vescovi. T.III. 126. obbligano i medesimi Vescovi all'esercizio del loro ufficio. T.V. p. I. 463. vietano le traslazioni vescovili. T.V. p.I. 394. e 400. e T.IV. 476. in qual caso da essi ammesse queste traslazioni. T.V. p.I. 400. dichiarano la ragione de i Metropolitanì sopra l'ordinazione de i Vescovi. T.III. 495: loro testimonianza dell'esistenza del Foro giudiziale nella Chiesa ne i primi tempi. T.III. 444.

Canoni Sardicensi come disposti nel Codice Quensnelliano. T.IV. 483. citati da S. Lione sotto nome di Canoni Niceni. T.V. p.II. 256. comprovano il diritto del Rom. Pont. di ricevere, e conoscer l'appellazione de' Vescovi dal giudizio de' Sinodi indipendentemente dal Concilio degli Occidentali, e degli Orientali. T.V. p.II. 257. e segg. nel comprovare l'appellazione de i Vescovi al Rom. Pont. non poterono aver in mente, che ei conoscesse di queste appellazioni col Concilio Generale. T. V. p. II. 260. e seg.

Canoni citati da Giannone per provar l'aguaglianza delle due potestà, spirituale e temporale,

- le, nel riconoscere Dio solo per loro autore, non giovano in parte alcuna.* T. III. 7. e seg. *altri Canonî dal medesimo citati per rapporto all' elezione de i Sagri Ministri poco lo favoriscono.* T. III. 480.
- Canonisti.** *Lor parere sopra le Coadiutorie col diritto di successione.* T. V. p. I. 512. *lor regola in ordine alle confermazioni vescovili.* T. V. p. I. 518.
- Canonisti Greci** *in qual tempo fiorissero.* T. V. p. I. 422. *qual sorta di vesta secondo loro fosse il Birro.* T. V. p. I. 195. *a chi da essi attribuita la facoltà sopra le traslazioni vescovili.* T. V. p. I. 419. e seg. *lor dottrina su questo particolare non deve considerarsi; e per qual ragione.* T. V. p. I. 422.
- Canonisti Spagnoli** *difendono il regio padronato sopra le Chiese di Spagna.* T. V. p. I. 529. *donde ripetano ne i Principi il diritto di presentare i Vescovi.* ivi.
- Capitoli tre.** *Vedi Controversia de' tre Capitoli.*
- Capitolari de i Principi Franchi** *da chi raccolti in un Corpo.* T. IV. 407. *leggi Ecclesiastiche in essi contenute con qual autorità fatte.* T. IV. 407. e seg. 417. e seg. *contengono molte leggi Ecclesiastiche fatte da i Rom. Pont.* T. IV. 464. *in essi dichiarato l' ufficio de i Principi ne i negozj di Chiesa come difensori di questa.* T. IV. 412. e seg.
- Capitoli Cattedrali.** *Ad essi trasferito il diritto dell' elezioni vescovili in luogo del Clero, e del Popolo.* T. V. p. I. 323. *in qual tempo incominciato questo trasferimento.* ivi. e T. III. 508. e 514. *preffogli il tempo dell' elezione; e per qual cagione.* T. V. p. I. 375. *lor negligenza nell' elezioni vescovili come punita.* T. V. p. I. 376. e seg.
- Capoa Metropoli civile della Provincia di Campagna.** T. IV. 257. *da chi convertita alla fede di Cristo.* T. III. 252. *suo primo Vescovo.* ivi. *in qual tempo fatta Metropoli Ecclesiastica.* T. IV. 257.
- Cappadocia** *da chi divisa in due Provincie.* T. IV. 105. *per qual cagione secondo Giannone fatta questa divisione.* T. IV. 104. *litigio perciò insorto tra S. Basilio Mag. e Antimo Vescovo di Tiana.* T. IV. 105. *narrazione di S. Gregorio Nazianzeno sopra questa divisione.* ivi.
- Carceri.** *Loro uso appò gli Ecclesiastici fin da primi secoli.* T. IV. 692. e seg. *come una volta nominate.* T. IV. 692.
- Cardinali di S. R. E.** *Loro origine.* T. III. 392. *cosa sostanzialmente sieno.* T. III. 391. *di loro autorità in chi anticamente risiedesse.* T. III. 392. *da molti secoli eleggono il Sommo Pont.* T. III. 226.

226. e T.V. p.I. 419. non è necessario, che tra essi stavi alcun Vescovo. ivi. per ragion di questa dignità incardinati nella Chiesa Romana. T.V. p.I. 419. Cardinali Vescovi senza nuova incardinazione nella Chiesa Romana possono ascendere al Pontificato. ivi.
- Cardinal du Peron. Cosa secondo lui intenda Ruffino per Chiese suburbicarie. T.IV. 273.
- Carlo Magno celebra la Pasqua in Roma. T.V. p.I. 243. riceve l'onore del Patriciato. ivi. chiede al Rom. Pont. il Pallio per il Vescovo di Rems. T.V. p. I. 240. e 242. procura parimente il Pallio per il Vescovo di Bourges. T.V. p.I. 243. e seg. suo studio appò il Rom. Pont. per restituire in Francia il grado Metropolitico. T.V. p. I. 243. suo approdamento in Sicilia favoloso. T.V. p.I. 298. sua riverenza verso la Sedia apostolica. T.IV. 419. insinua agl' altri l' istessa riverenza verso la Chiesa Romana. T.III. 547. suo sentimento sopra l' ufficio de Principi ne i negozj di Chiesa. T. IV. 413. riceve dal Rom. Pont. un Codice delle Decretali Pontificie. T.IV. 464. lo tiene in gran venerazione. ivi. ne trascrive molte nel Capitolare d' Aquisgrana. ivi. ammonisce i Vescovi per l'osservanza delle medesime Decretali. ivi.
- Carlo Manno invita in Francia S. Bonifacio Vescovo di Magonza. T.V. p.I. 232. suo studio per la riforma dell' Ecclesiastica disciplina nelle Gallie. T.V. p.I. 232. e seg. interviene al Concilio celebrato dal menzionato S. Bonifacio. T.V. p. I. 233. chiede il Pallio al Rom. Pont. per i Metropolitani di Francia. T.V. p.I. 234. e 236.
- Carlo Calvo Imp. Suo sentimento sopra l' ufficio de Principi ne i negozj di Chiesa. T. IV. 412. di lui riverenza verso la Sedia apostolica. T. IV. 418. prega il Rom. Pont. per la conferma del Arcivescovo di Bourges. T.V. p. I. 253. e per la concessione del Pallio al medesimo. ivi. supplica il Rom. Pont. per il passaggio di Frotario alla Chiesa di Bourges. T. IV. 406. e seg. procura dalla Sedia apostolica il Primato di Francia ad Ansegiso di Sans. T.IV. 408.
- Carlo V. Imp. Suo editto sopra gli acquisti degli Ecclesiastici. T.IV. 797. questo suo editto per quali Provincie fatto. ivi. il medesimo editto da chi sostenuto come giusto. T. IV. 798. disposizioni da lui fatte nella Costituzione de Oneribus per lo Stato di Milano. T.IV. 801.
- Carlo VI. Imp. fa lacerar l' Opera del Van-Espen contro la Sedia Apostolica. T. IV. 798. obbliga il

- il medesimo a ritrattarsi . T.IV. 798.
- Carta Cornuziana da chi pubblicata . T.V.p.I. 216. in essa noverrati Pallj di varie sorti. T.V.p.I. 217.*
- Cartagena Città delle Spagne, antica Metropoli Ecclesiastica . T.IV. 201. e 203. distrutta da i Goti; ed in qual tempo . T. IV. 203. sua Sede Metropolitana dove trasferita . ivi .*
- Casa di Pudente in Roma spettante alla Gente Cornelia . T. III. 269. in qual parte della Città situata . T.III. 269. e seg. in essa casa ebbe l'ospizio S. Pietro . T.III. 269.*
- Casini Cardinale detesta l'abusofatto da' Cherici de' beni di Chiesa . T.IV. 740.*
- Cassiano. Suo sentimento sopra l'origine della disciplina Cenobitica . T. IV. 324. e seg. si ritira in Marsiglia, ed in qual tempo . T.IV. 338. fonda quivi Monasterj d' uomini, e di donne. ivi. numero de i Monaci a lui soggetti . ivi .*
- Cassiano Prete Efesino partitante del Vescovo Stefano . T.V.p.I. 269. da questi astretto al giuramento di fedeltà . ivi . questo suo fatto non prova il costume di questo giuramento ne i primi secoli . ivi .*
- Cassiodoro fuor di proposito addotto da Giannone . T.IV. 592. Insegna non potersi astringer g' in fedeli alla fede . ivi . fonda il Monastero Vivariense per li Cenobiti in Squillaci sua patria . T.V. p.II. 510. e il Monastero Castellense per li Solitarj nel medesimo luogo . T.V. p.I. 513. non fu Abate in alcuno de' detti Monasterj . ivi . quando compose il libro delle divine lezioni . V.V. p.I. 514. non ebbe per compagno Dionigi il Piccolo . ivi .*
- Castatione Protestante corrompe la Sagra Scrittura . T.III. 431.*
- Casula . Vedi Pianeta .*
- Cataloghi antichi della Chiesa Rom. quanti anni di Pontificato Rom. assegnino a S. Pietro . T.III. 258. e 267.*
- Catalogo Liberiano de i Rom. Pont. da chi dato alla luce. T.III. 258. scritto in tempo di Liberio Rom. Pont. T. III. 259. composto con grand' accuratezza, T.III. 259. e seg. quanti anni di Pontificato Rom. assigni a S. Pietro . T.III. 258. pone S. Clemente in terzo luogo . T.III. 279.*
- Catalogo de' Vescovi di Napoli dato in luce dal Bianchini . T.III. 275. altro Catalogo de' medesimi Vescovi. ivi. Autore di questo Catalogo. T.III. 276. il medesimo a chi attribuito. ivi . non merita tutta la fede . T.III. 290.*
- Cause temporali de' laici fedeli da chi conosciute ne' primi secoli . T.III. 453. e segg. e 461.*
- Cause Ecclesiastiche di più forti . T.IV.*

- T.IV. 602. altre tali per ragion delle persone, altre per ragion della materia. ivi. Cause Ecclesiastiche per ragion della materia quali sieno. T.IV. 602. e seg. in queste non possono impaciarfi i Principi secolari. T.IV. 602. e segg. l' Ecclesiastiche per ragion delle persone altre civili, altre criminali. T. IV. 603. descrivonfi amendue queste specie. ivi. cognizione delle cause criminali dimostrasi non appartenere a i Giudici Laici. T.IV. 606. fino a 657. e T.III. 462. e seg. e 476. da chi queste conosciute ne' primi secoli per rapporto a i Cheric inferiori. T.III. 444. cause criminali de i Vescovi da chi conosciute ne i primi tempi. ivi. cause civili di due sorti. T.IV. 660. quali posson conoscersi nel Tribunale de i Laici. ivi.
- Ceciliano Diacono Cartaginese incorre lo sdegno di Lucilla, e per qual cagione. T.IV. 611. eletto Vescovo di Cartagine. ivi. di lui ordinazione da chi impugnata. ivi. congiura contro il medesimo. TI. 611. e seg. caricato di varj delitti appò il Proconsolo dell' Africa. T. IV. 612. Costantino Mag. ricusa la cognizione della dilui causa. T.IV. 613. la rimette al Rom. Pont. ivi. dichiarato innocente. ivi. sua causa riguarda un delitto Ecclesiastico. T.IV. 618.
- di lui causa per qual cagione conosciuta da Costantino Mag. 618. e seg. terminata la sua causa per qual cagione non tornato in Africa. T.V. p.I. 89.
- S. Celestino I. Rom. Pont. spedisce Vescovi in Scozia, ed in Ibernia. T.V. p. I. 90. scrive a S. Cirillo Alessandrino sopra la traslazione di Proclo alla Chiesa di Costantinopoli. T.V. p.I. 430. in qual anno da lui scritte queste lettere. T.V. p.I. 430. e seg. scrive a S. Cirillo Alessandrino per essere informato de i tumulti cagionati da Nestorio in Oriente. T.V. p.II. 125. riceve lettere da Nestorio, alle quali differisce la risposta. T.V. p.II. 126. s'opponne all' empietà di Nestorio. T.IV. 517. ricevute le lettere di S. Cirillo condanna l'eresia di Nestorio compresa da i suoi scritti. T. V. p. II. 129. questa condanna da lui fatta prima del Concilio Efesino. T.IV. 518. 521. e 566. risponde a Nestorio, e gli prescrive dieci giorni di tempo a ritrattar il suo errore; passato il qual termine lo dichiara deposto, e condannato, dove il proprio error non condanni, T.V. p.II. 129. queste sue lettere denunciatorie quando presentate a Nestorio. T.IV. 521. abbaglio del Garnerio su questo particolare. T.IV. 520. e seg. sua sentenza contro Nestorio non sospesa da Teodosio

dosio Imp. T. IV. 527. e seg. costituisce suo Legato, e Vicario nella causa di Nestorio S. Cirillo Alessandrino T. IV. 518. e T. V. p. II. 129. scrive ancora a Giovanni Antiocheno, ed a Giovenale Gerofolimitano, partecipandoli la condanna fatta dell'error di Nestorio, e la commissione data a S. Cirillo d' eseguir la sua sentenza. T. V. p. II. 130. si convoca di sua volontà il Concilio Efesino. T. IV. 519. e seg. opinion contraria sopra cid del Garnerio confutata. T. IV. 520. e segg. non rimette a questo Concilio la causa di Nestorio. T. IV. 524. e seg. dal medesimo Concilio Efesino pretende solo l'effecuzione de' suoi Decreti. T. IV. 524. e 567. spedisce suoi Legati al medesimo Concilio. T. IV. 519. e 566. Istruzione da lui data a i Legati. T. IV. 524. protesta de' suoi Legati nel Sinodo. T. IV. 527. e seg. e 567. sue lettere contro Nestorio indirizzate al medesimo Concilio acclamate da i Padri. T. V. p. II. 137. conferma gli atti del Concilio Efesino contro Nestorio. T. V. p. II. 150. da chi richiesto di questa conferma. T. IV. 568. tempera i decreti del medesimo Concilio contro gli aderenti di Nestorio. T. IV. 568. e seg. e T. V. p. II. 153. procura, che Nestorio sia alienato dal Monastero d' Antiochia. T. V. p. II.

150. sua morte. T. V. p. II. 154. e seg. e T. V. p. I. 432. sue lettere giunte in Oriente dopo la sua morte circa il temperamento da usarsi con Giovanni Antiocheno, e gli altri Scismatici, fatte eseguir da Teodosio. T. V. p. II. 155.

Celibato sempre professato da' Cberici maggiori già conjugati. T. IV. 458. quando, e da chi stabilito con legge. T. IV. 458. e seg. non comandato dal Concilio Niceno I. e per qual cagione. ivi. non osservato da molti nelle Spagne intorno al fine del quarto secolo. T. IV. 459. legge del celibato de' Cberici conjugati sembra, che potesse recar disordine allo Stato. T. IV. 460. Celibato riputato dannoso dagli antichi Romani. ivi.

Celibi riputati da' Romani inutili alla Repubblica. T. IV. 460. legge di questi in dilor pregiudizio. ivi.

Celidonio deposto da S. Ilario Arelatense non fu Vescovo di Besanzon. T. IV. 190. non costa di qual Città fosse Vescovo. T. IV. 191. soggetto al Vescovo d' Arles. T. IV. 190. e seg. restituito alla sua Chiesa dal Rom. Pont. T. IV. 188.

Cenobiti. Vedi *Monaci Cenobiti*.
Censori, Magistrato de' maggiori nella Repubblica Romana. T. III. 438. aveano vera giurisdizione. T. III. 438. e segg. Testa di Cice-

- Cicerone su questo particolare spiegato* . T.III. 439. e seg. *cause ad essi spettanti* . T. III. 439. *lor potestà da chi , e perchè diminuita* . T.III. 440. *quando le loro sentenze e note fossero giudizj stabili . ivi . differenze tra le note censorie , e le censure Ecclesiastiche* . T. III. 440. e seg. *Censure Ecclesiastiche effetto della vera giurisdizione della Chiesa* . T. IV. 586. *nel fulminarle qual ordine sempre osservato* . T. IV. 590. *sentimento strano di Giannone sopra la loro origine* . T.III. 236. e seg. *in chi risieda la potestà di fulminarle* . T. III. 432. e 441. *opinione sopra di ciò di alcuni Autori Francesi* . T.III. 432. e seg. *potestà di fulminarle da chi concessa* . T.III. 440. e seg. *differenze tra esse , e le note censorie della Rom. Repubblica* . T. III. 440. *ordine sempre osservato dalla Chiesa nel punir colle censure* . T.III. 441. e seg. *cosa importassero appò gl' atichi* . T.III. 442. e seg. *sempre distinte dalle pubbliche penitenze* . 443. *di quante sorti sieno secondo l' antica disciplina , e di quante secondo la presente* . T.III. 446. *tra esse secondo alcuni compresa l' irregolarità per cagion di delitto* . ivi .
- Centuratori Maddeburgensi , primi a rigettar per spurie l' antiche Decretali de i Rom. Pont.* T.III. 398.
- S. Cesario Arelatense . Come puniti da lui i Cberici delinquenti* . T. IV. 690. *celebra il Concilio d' Agdè , ed in qual anno* . T. V. p. I. 31. *dichiarato dal Rom. Pont. Vicario Apostolico sopra le Gallie , e sopra le Spagne* . T. V. p. I. 38.
- Cbericia come introdotta appò i Monaci d' Oriente* . T. IV. 347. e 349. *fu tra i medesimi Monaci sin da i primi tempi* . T. IV. 346. e segg. *testi di S. Girolamo su questo proposito spiegati* . T. IV. 347. e segg.
- Cbericia de i Monaci d' Occidente* . T. IV. 351. e segg. *non promossi a questa per servizio delle Diocesi senza licenza degli Abati* . T. IV. 365.
- Cberici . Loro vestito nell' uso civile ne i primi secoli* . T. V. p. I. 199. *nelle funzioni Ecclesiastiche usaron sempre vesti particolari* . T. V. p. I. 199. e seg. *testimonianza sopra ciò di S. Girolamo* . T. V. p. I. 200. *nel sagro Ministero deputate per essi alcune vesti comuni . ivi . quali sieno queste vesti . ivi . da chi istituita la disciplina osservata ne' primi secoli dalla Chiesa intorno ad essi* . T. IV. 435. *lor celibato sin dal principio della Chiesa* . T. IV. 458. *loro astinenza dalle mogli sposate prima del Cbericato . ivi . in qual tempo obbligati per legge Ecclesiastica a quest' astinenza* . ivi .

quando; e da chi ad essi ingiunta in Africa la continenza. T.V. p.I. 82. e 85. a chi soggetti nel Ministero Ecclesiastico. T. IV. 405. 408. e 547. nel Ministero Ecclesiastico per qual diritto indipendenti dalla potestà temporale. T. IV. 424. e 547. lor Ministero Ecclesiastico di ragion divina. T. IV. 547. nella civil Politia soggetti da Giannone alla potestà temporale. T. III. 56. in qual maniera possono esser soggetti alla potestà civile del Principe. T. III. 62. a chi secondo San. Bernardo debbano ubbidire. T. III. 61. e seg. non soggetti dal Grisostomo all'ubbidienza della potestà temporale. T. III. 63. e seg. in qual modo sottoposti alle leggi de' Principi. T. V. p. II. 611. e seg. a quali leggi civili debbano in qualche modo soggiacere. T. III. 416. lor delitti da chi debban punirsi. T. IV. 408. e segg. 602. e segg. nel v. secolo non soggetti al Foro secolare nelle cause non Ecclesiastiche. T. IV. 607. e segg. loro cause criminali da chi conosciute ne' primi tre secoli. T. IV. 609. e T. III. 444. quando possan condannarsi da i laici nelle cause criminali. T. IV. 688. cognizione delle lor cause fatta da' Giudici Laici disapprovata dalla Chiesa. T. IV. 648. e seg. nella conoscenza delle lor cause

ne furon, nè possono esser soggetti a i laici. T. III. 462. per qual diritto esenti dal Foro de i Laici. T. IV. 424. e 603. e T. III. 462. con quali pene puniti anticamente dalla Chiesa, ed in qual forma. T. IV. 590. Clerici rei d' ultimo supplicio da chi debban punirsi. T. IV. 604. 676. 687. e seg. sin da i primi secoli condannati dalla Chiesa alla flagellazione. T. IV. 690. e seg. come pur alla carcere. T. IV. 692. e seg. puniti parimente coll' esilio dalla medesima Chiesa sin da i primi tempi. T. IV. 693. come, ed a qual fine possan punirsi con multe pecuniarie. T. IV. 695. in questa forma puniti dalla Chiesa sin da i primi secoli. T. IV. 697. e seg. Clerici degradati non son soggetti a i Principi laici. T. IV. 463. nelle cause, e ne i delitti Ecclesiastici sottoposti unicamente al giudizio della Chiesa. T. V. p. II. 612. ne i delitti comuni degni di capital pena non possono esser puniti da' Principi, se prima non son giudicati, e degradati dalla Chiesa. ivi. loro cause diverse; ed in quanti modi si possan considerare per riguardo alla conoscenza di esse. T. V. p. II. 624. accuse contro di loro non posson portarsi se non al Foro Ecclesiastico. T. V. p. II. 428. Canoni del v. e del vi. secolo sopra di cid. T. V. p. II. 630.

630. e seg. *cause de' Chierici maggiori, e de' Vescovi pretesi rei di gravissimi delitti, ed anche di lesa maestà, deferite dagl' istessi Principi al giudizio, ed alla conoscenza de' Sinodi, e giudicate secondo i Canoni.* T.V. p. II. 633. e segg. Vedi *Egidio Vescovo di Rems, Pretestato Vescovo di Roano, Salonio, e Sagittaria.* Loro *cause civili di più sorti.* T. IV. 660. *osservazioni sopra queste cause. ivi. in quali di queste cause possono esser giudicati da' laici. ivi. prima di Valentiniano III. convenuti in causa civile nel Foro de' Laici, se fosser tenuti a rispondere.* T. IV. 660. e segg. *mente della Chiesa Africana su questo particolare.* T. IV. 660. e seg. *prima di Valentiniano III. proibito ad essi nelle lor cause il ricorso al Tribunale de' Laici.* T. IV. 660. e segg. *prima di questo Principe non si dimostravan da Giannone soggetti nelle cause civili al Foro secolare.* T. IV. 666. e segg. *di loro cause civili, e negozj temporali debbon giudicarsi da' Prelati della Chiesa.* T. V. p. II. 637. *Canoni sopra cid del v. e del vi. secolo.* T. V. p. II. 637. *ordine stabilito dal Concilio di Calcedonia sopra le differenze civili e temporali de' Chierici maggiori, e minori.* T. V. p. II. 638. *non*

era ad essi vietato il portar queste cause a' Magistrati civili, purchè ne ottenesser licenza da' Prelati maggiori. T. V. p. II. 639. *cause tutte de' Chierici di Roma per antichissima tradizione giudicavansi dal Rom. Pont.* T. V. p. II. 642. *Chierico attore contro il Laico, e Laico attore contro il Chierico debbon seguire il Foro del Reo secondo le Costituzioni de' Principi.* T. V. p. II. 650. *nel v. secolo tutte le dilor cause appartenevano a' Giudici Ecclesiastici.* T. IV. 719. *loro cause da chi prima portate al Tribunale de' Laici.* T. IV. 608. 612. e 631. *doude nasca in essi l' esenzion dal Foro secolare.* T. IV. 675. *leggi contrarie alla dilor esenzione.* T. IV. 672. e seg. *nelle lor cause ebber sempre l'arbitrio d' appellarsi alla Sedia apostolica.* T. V. p. I. 238. *ne' primi secoli da essi più volte giurata fedeltà, e ubbidienza a' Vescovi.* T. V. p. I. 269. e seg. *comunemente da lor non fatto ne' primi tempi questo giuramento.* T. V. p. I. 266. e 269. *quando, da chi, e per qual ragione ad essi imposto questo giuramento nelle Spagne, e nelle Gallie.* T. V. p. I. 271. e 273. *loro abuso de' Canoni da chi debba correggersi.* T. IV. 422. *loro privilegj quali dicansi.* T. IV. 424. *ad essi soli appartiene per divin dirit-*

to elezione de i sagri Ministri T.III.482. e 485. malmenati da Giannone per rapporto a i beni temporali . T. IV. 739. e 759. quando incominciassero ad aver beni stabili . T. III. 535. e T. IV. 725. non può precisamente questo tempo assegnarsi . T. III. 536. lor beni stabili di più sorti . T. IV. 759. sopra di quali abbiano proprietà . ivi . sopra quei di Chiesa hanno il semplice uso : T. IV. 759. e 747. in che debbano da essi impiegarsi i beni di Chiesa . T. IV. 751. 752. e 759. abuso anticamente fatto da alcuni di essi de' beni temporali dannoso alla Chiesa . T. IV. 738. ne i primi secoli alieni dalle ricchezze per proprio comodo . T. IV. 759. procuravano acquistarle per le Chiese . T. IV. 760. di loro abuso de' beni di Chiesa biasimato , e da chi . T. IV. 739. e segg. quando biasimevoli per lo studio d'acquistar ricchezze . T. IV. 759. proibitali la negoziazione . T. IV. 752. loro avarizia biasimata dagli stessi Ecclesiastici . T. IV. 739. lodevole impiego delle loro ricchezze . T. IV. 753. e segg. disposizioni di Valentiniano I. intorno a i loro acquisti temporali . T. IV. 766. e segg. occasione di queste disposizioni di Valentiniano . T. IV. 765. lor libertà circa questi acquisti dopo i tempi di Costantino Mag. T. IV. 780. e segg. osserva-

zioni sopra le leggi de i Principi per rapporto a questi acquisti . T. IV. 782. e segg. quando ad essi illecito procurar da i Laici beni temporali . T. IV. 754. alcuni beni non possono acquistarsi senza licenza de i Principi ; e quali sieno . T. IV. 782. e segg. lor costume in Francia intorno agli acquisti temporali . T. IV. 789. massime antiche sopra gli acquisti temporali de i Chericci . T. IV. 811. e segg. leggi diverse, che posson considerarsi intorno a questi loro acquisti . T. IV. 815. e segg. sono più poveri de' Chericci del vecchio Testamento . T. IV. 751. e segg. di loro obblighi maggiori di quei de' Leviti . T. IV. 749. lor numero , in proporzione, minor de' Chericci dell' antica legge . T. IV. 742. e segg. numero de i medesimi , in proporzione , in ogni tempo non minor del presente . T. IV. 758.

CHIESA

Inquanto importa il ceto de' Fedeli comprendente i Chericci ed i Laici .

Fondata da Cristo Signor nostro , ed istruita dalla sua parola , e da' santi suoi precetti . T. IV. 426. dicefi , ed è il Regno di Cristo in terra . T. III. 35. e 38. non può passare in proprietà degli uomini , ma sempre rimane in proprietà di Cristo ; nè sopra di essa può acquistarsi signoria alcuna umana potenza . T. III. 87. e segg.

e seg. in qual senso può dirsi la Chiesa esser nella Repubblica . T.III. 58. e seg. dentro il corpo di essa non ha Dio concesso maggiori forze all' Imperio , che al Sacerdozio . T. III. 31. e seg. quando furono unite in essa le due potestà del Sacerdozio , e dell' Imperio . T.IV. 400. Principi incorporati nella Chiesa non sono, nè possono esser Maestri di essa . T.V. p. II. 494. ma son membri di essa Chiesa . ivi . e soggetti a i dilei regolamenti riguardanti la Religione , e il costume . T.III. 421. e seg. esercitano per debito l' ufficio di Avvocati , e di protettori della medesima . T.IV. 401. e 410. forze dell' Imperio comprese nella Chiesa , come sieno forze della Chiesa stessa . T.IV. 577.

**CHIESA COMPRENDENTE I FEDELI
CHERICI , E LAICI .**

In quanto alla sua unità .
Chiesa come sia una . T. III. 112.
fondata in S. Pietro come unico
Capo di tutti i fedeli, dal quale
sorgesse l' unità . T. III. 311. e
seg. non è Chiesa dove non è un
Vescovo , che presieda a i fedeli.
T.III. 200. l' onor della Chiesa
riposto nell' autorità del Vescovo .
ivi . unità della Chiesa uni-
versale dipende necessariamente
dall' unità d' un Vescovo , che sia
Capo di tutti i fedeli in comune,
e di tutte le Chiese particolari .
T. III. 318. e segg. come avve-

nisse , che ne' primi tempi alcuna volta qualche Chiesa particolare fosse governata da più Vescovi . T.III. 318. per conservar l' unità della Chiesa universale è necessario , che in essa sia un Sacerdote , che a tutta la Chiesa presieda . T.III. 532.

CHIESA PRESA NEL MEDESIMO SENSO .

In quanto alla sua essenziale
Politia .

Politia della Chiesa non fu mai
aristocratica . T.III. 169. e 374.
Reggimento della Chiesa secondo
l' istituzione di Cristo Signor
nostro , principalmente Monar-
chico . T.III. 169. onde tutta la
Chiesa vien rappresentata nel
Capo di essa successor di S. Pie-
tro . T.III. 274. nessuna Chiesa
ne' primi tempi fu governata
dai soli Preti senza Vescovo .
T. III. 230. Vescovi per divina
ordinazione necessarij all' essen-
zial politia della Chiesa . T.III.
183. e 202. ufficj diversi nella
Chiesa de' Chericici , e de' Lai-
ci . T.IV. 400.

**CHIESA INQUANTO IMPORTA IL
CETO DE' CHERICI , E L' ORDINE
SACERDOTALE .**

Rispetto all' amministrazione
Ecclesiastica secondo i gra-
di della sua Gerarchia .

Ebbe sempre sino da i primi tem-
pi diversi gradi di Gerarchia
per amministrazione della sua
potestà . T. III. 140. per qual
ragione nel disporre l' ammi-
nistra-

nistrazione Ecclesiastica si accomodò anticamente alla civil disposizione dell'Imperio . T.IV. 104. e 107. non ebbe però alcuna necessità di seguire la disposizione civile nello stabilir la disposizione Ecclesiastica. T.IV. 104. e 120. ad essa appartiene la disposizione delle Diocesi delle Provincie, e delle Metropoli Ecclesiastiche, e prescrivere i limiti di esse indipendentemente dalla disposizione fatta da' Principi per l'amministrazione civile. T. IV. 100. e segg. sua disposizione nell'amministrazione Ecclesiastica delle Provincie, e delle Metropoli dipendente unicamente dalla dilei autorità, e non fondata necessariamente sulla civil disposizione data da' Principi all'Imperio . T. IV. dalla pag. 91. e 215.

CHIESA PRESA PER L'ORDINE
SACERDOTALE .

In quanto alla sua potestà
legislativa .

Potestà concessuta da Cristo Signor nostro alla Chiesa ne' SS. Apostoli, e ne' loro discepoli, e successori di stabilir regolamenti e Canonì appartenenti alla Religione, ed al costume . T. III. 410. ad essa appartiene indipendentemente dalla potestà de' Principi fedeli risolvere le controversie della fede, e prescrivere le regole del

costume . T.IV. 390. stabilì regolamenti riguardanti i riti, l'amministrazione de' Sacramenti, ed il culto delle sagrate cose . T.IV. 392. e prescrivere la disciplina, che riguarda il ministero de' Cberici, e le loro persone . T. IV. 393. e decider le differenze occorrenti sopra tutte queste materie T.IV. 394. ne' tempi primitivi, oltre le divine Scritture, ricevette altri regolamenti da i Santi Apostoli, e da i loro Discepoli tramandati per tradizione . T.III. 406. e seg. ed ebbe da principio leggi non scritte; molte delle quali furon lungo tempo custodite sotto la disciplina dell'Arcano . T.IV. 427. da quali fonti ricevette la Chiesa ne' primi tempi le regole per lo suo esterior reggimento . T.IV. 431. leggi non scritte, perpetuamente osservate dalla Chiesa intorno a varj punti di disciplina, ricevute da' Santi Apostoli, e da' loro discepoli . T.IV. 404. e 435. sua potestà di sottomettere al suo giudizio, ed abolir le leggi de' Principi contrarie alla Religione, ed al costume Cristiano . T. III. 411. e seg. ricevuta da Cristo Signor nostro . T.III. 414. ed eseguita sino dal principio del suo nascimento . T.III. 416. comanda a i Fedeli l'ubbidienza alle leggi giuste de' Principi temporali . T. III. 406.

CHIL.

CHIESA IMPORTANTE I MINISTRI
ECCLESIASTICI .

In quanto alla potestà delle
Chiavi .

*Potestà di sciorre e di legare
conceduta da Cristo alla Chie-
sa ne' suoi Ministri contiene
non solamente il Foro interio-
re, ed in coscienza, ma anco-
ra il Foro esteriore, e giudizia-
le . T. III. 441. e 443. e T. IV.
586. e seg. in ogni tempo ha
sempre avuto la Chiesa il suo
Foro esteriore distinto dal Foro
segreto . T. III. 443. e T. IV.
587. in ogni tempo la Chiesa
nell' esercizio della potestà del-
le chiavi, condannando colla
scomunica i Cristiani colpevo-
li, ha osservato sino dal suo prin-
cipio perfetto ordine giudi-
ziale . T. III. 442. e T. IV. 587.
e seg. a questo medesimo Foro
esteriore della Chiesa appar-
tengono le penitenze, e le pe-
ne corporalmente afflittive, che
ella sino da' primi secoli impone-
va a' Cristiani delinquenti per
loro ammenda . T. III. 443. e seg.
ordine diverso tenuto dalla
Chiesa nel condannare alle pub-
bliche penitenze i Cristiani col-
pevoli, procedendo ora giudi-
zialmente, ora stragiudizial-
mente . T. IV. 589. e seg. e T. V.
p. II. 625. nel pronunciar le cen-
sure, e nel condannar con pe-
ne spirituali osservò sempre sino*

*da' primieri tempi ordine giudi-
ziale . T. IV. 590.*

CHIESA IMPORTANTE L' ORDINE
SACERDOTALE .

In quanto alla potestà di giurif-
dizione, ed al suo potere
costringitivo .

*Sino dal suo principio ebbe sempre
la Chiesa vera esterior giurisd-
dizione . T. III. 467. e seg. e pote-
stà costringitiva . T. III. 468.
T. IV. 594. e seg. e 679. e seg.
tal potestà ad essa appartiene per
divina istituzione . T. III. 468.
e seg. T. IV. 594. e segg. potestà
costringitiva della Chiesa com-
provata dall' uso de' primi tempi,
e dimostrata ne' Canonì del v. e
del vi. secolo . T. V. p. II. 651.
in qual modo le sue sentenze sino
da' primi tempi costringevano
ancora i ripugnanti . T. III. 471.
suo costringimento spirituale,
quanto vigoroso . T. III. 472. suo
costringimento temporale che
cosa importi, e come usato ne'
primi tempi . T. III. 473. suoi
Giudici nell' esercizio di questa
potestà hanno vero, e proprio
Magistrato in suo genere perfet-
to . T. III. 474. e seg. T. IV. 680.
e similmente hanno sempre avuto
per esercizio della loro giurisd-
dizione vero Territorio . T. IV. 590.
e seg. e 682. e T. V. p. II. 651. dif-
ferenza tra le sentenze de' Giu-
dici Ecclesiastici, e quelle de'
Giudici del secolo . T. IV. 590.*

G

CHIE-

CHIESA IMPORTANTE L'AUTORITÀ
DEL SACERDOZIO .

Inquanto alla potestà di giudicar sopra le controversie della fede, e della disciplina .

Potestà assoluta della Chiesa, e indipendente dall'autorità de' Principi di giudicare delle controversie della Religione dimostrata colle testimonianze de' Padri. T. IV. 390. e segg. la medesima potestà di giudicar sopra le materie spettanti a i riti, ed all' amministrazione de' Sacramenti, ed al culto delle sagrate cose appartenente privativamente alla Chiesa. T. IV. 390. al suo privato giudizio appartiene quella disciplina, che riguarda la forma, e l'ordine del Ministero clericale, gli ufficj de' Clerici; e ad essa appartiene prescrivere i limiti delle Diocesi, e delle Provincie Ecclesiastiche, e disporre i gradi della Gerarchia. T. IV. 393. e segg. giudizj della Chiesa in materia di Religione non ricevon vigore, ed autorità da i Principi laici. T. IV. 545. nè a questi può appartenere il giudicar delle materie di Religione. T. V. p. II. 382. varie forti di giudizj Ecclesiastici appartenenti privatamente alla Chiesa per ragion della materia. T. IV. 602. e segg.

CHIESA IMPORTANTE L'ORDINE
VESCOVILE, E I PRELATI
ECCLESIASTICI .

Inquanto alla conoscenza delle cause, così de' Clerici, come de' Laici .

Chiesa ne' primi tempi conosceva di tutte le cause temporali, e di tutti i delitti de' Cristiani, così Clerici, come Laici. T. III. 441. e seg. 453. e seg. T. IV. 675. e T. V. p. II. 625. modi diversi tenuti dalla Chiesa ne' primi tempi nella conoscenza di queste cause. T. V. p. II. 626: delitti Ecclesiastici quali sieno: e lor differenza da i delitti comuni. T. IV. 603. diritto della Chiesa di conoscer sopra i delitti comuni de' Clerici dichiarato da' Principi, non concesso da questi per privilegio. T. V. p. II. 628. il medesimo diritto comprovato da molti esempli del IV. secolo. T. IV. dalla pag. 610. sino a 676. ha considerati ne' Canon. antichi i delitti comuni de' Clerici anche capitali, come spettanti alla sua conoscenza, ed alla sua punizione. T. V. p. II. 629. ha proibito ne' Canon. del V. e del VI. secolo così a i Clerici come a i Laici il portar le accuse contro gli Ecclesiastici a i Giudici secolari. T. V. p. II. 630. ed a i Magistrati laici il ricevere tali accuse. T. V. p. II. 631. leggi de' Principi in favore di que-

questa conoscenza pubblicata da loro non per conceder questo privilegio alla Chiesa, ma frenar la licenza de' Magistrati civili. T. V. p. II. 628. e 629. nel giudicare sopra queste cause non dee seguir le formule, e le triture forensi de' Tribunali civili; ma l'equità canonica. T. V. p. II. 644. cause criminali de' Clerici maggiori rei di capitali delitti conosciute dalla Chiesa nel IV. secolo, e giudicate secondo i Canon, riconoscendo i primi questo diritto di conoscenza nella stessa Chiesa. T. V. p. II. 633. e segg. cause, e controversie civili de' fedeli, tanto Clerici, come laici, come conosciute dalla Chiesa ne' primi tempi. T. III. 453. e segg. separate le conoscenze delle cause civili de' Clerici dalle cause civili de' laici, come ritenne la Chiesa la conoscenza sopra le cause de' Clerici. T. III. 462. autorità della Chiesa di conoscer le cause civili de' Clerici provata, da i Canon del IV. e V. secolo. T. IV. 661. e seg. dichiarata dalla legge di Costantino Mag. ad Ablavio. T. IV. 706. e seg. ristretta questa conoscenza da Giustiniano contro i Canon. T. V. p. II. 648. e seg. ridotta agl' antichi termini da Eraclio Augusto, rivocata la legge di Giustiniano come indecente. T. V. p. II. 648. e segg. leg-

gi de' Principi, che sembrano contrarie a questa conoscenza della Chiesa in parte spiegate. T. IV. 664. e segg. 704. e segg. ed in parte dimostrate inique. T. IV. 710. e segg.

CHIESA PRESA NEL MEDESIMO
SENSO.

In quanto alla potestà d' imporre a' delinquenti nelle cause di suo conoscimento pene temporali corporalmente affittive.

Pena sensibile, e gravemente affittiva, imposta dalla Chiesa ne' primitivi tempi, di dare gli scomunicati in potestà del Diavolo, acciocchè fossero corporalmente straziati. T. IV. 689. penitenze imposte per giudizio della Chiesa ne' primi secoli a i delinquenti Cristiani importavano temporale costingimento. T. III. 472. e seg. penitenze pubbliche imposte per giudizio della Chiesa a i Cristiani accusati, e convinti, erano pene corporalmente affittive. T. V. p. II. 653. e segg. alle pubbliche penitenze ingiunte una volta per giudizio della Chiesa succedettero gli esilj, le carceri, le multe, ed altre pene temporali. T. III. 472. antico costume della Chiesa fino da i tempi di S. Agostino di punir colla flagellazione i Clerici delinquenti. T. IV. 690. e seg. uso delle carceri per la punizione de' Clerici rei di delitti

litti gravi, antico nella Chiesa. T. IV. 692. longhissimo tempo prima di Bonifacio VIII. avea la Chiesa usata potestà di costringere i Cherici delinquenti colle carceri. T. IV. 687. sino dal sesto secolo avea in costume di punir coll' esilio i delitti spettanti al suo conoscimento. T. IV. 693. come, ed a qual fine possa punir con multa pecuniaria i Cherici delinquenti. T. IV. 695. questa pena imposta sino da i primi tempi. T. IV. 697. non ha potestà di punire i delinquenti sottoposti al suo giudizio con pena di sangue, o di capital supplicio. T. III. 463. T. IV. 604. 608. e T. V. p. II. 561. suo ultimo giudizio nelle cause criminali de' Cherici termina nella lor degradazione, e riduzione allo stato de' laici, lasciandoli sotto la potestà de' Principi. ivi per tutto. potestà di essa di condannare, e proibire i libri degli Eretici contrarj alla fede, ed al costume Cristiano discende in essa per divina istituzione. T. V. p. II. 655. è otto similmente del suo potere il condannare alle fiamme i medesimi libri. ivi.

C H I E S A.

Inquanto agli acquisti, ed
alla disposizione de' beni
temporali.

Beni temporali della Chiesa riguardanti il necessario, e one-

*sto sostentamento de' Cherici, e de' Ministri dell' Altare sono ad essa dovuti per naturale, e divina ragione. T. III. 523. e seg. in qual senso ne' tempi primitivi erano necessarie le decime. T. III. 525. varj stati della Chiesa ne' primi secoli circa i beni temporali. T. III. 526. quando cominciò la Chiesa a posseder beni stabili. T. III. 535. e T. IV. 725. acquisti di beni stabili da essa fatti ne' primi tre secoli tra gl' intervalli delle persecuzioni. T. IV. 726. e seg. per qual diritto è capace di posseder beni stabili. T. IV. 780. per la legge di Costantino Magno non acquistò privilegio di poter conseguire beni temporali per donazione, o per testamento; ma le fu da questa legge restituito l' uso di quel diritto, che l' era stato da i Principi persecutori iniquamente impedito. T. IV. 726. 732. e seg. e 780. e seg. non possono i Principi per loro autorità impedire alla Chiesa gli acquisti de' beni temporali, così mobili, come stabili. T. IV. 780. di quali beni non possa far acquisto senza permissione de' Principi. T. IV. 782. e segg. massime antiche intorno agli acquisti di questi beni quali fossero. T. IV. 811. beni di essa quando, ed in qual maniera occupati da i Laici. T. IV. 812. mali provenienti dall' impedire alla
Chie-*

Chiesa gli acquisti de' beni temporali . T. IV. 816. a i Pretati di essa appartiene l'amministrazione , e la dispensazione de' beni Ecclesiastici . T.III. 535. e seg. T. IV. 740. e seg. e T. V. p. II. 708. e seg. economia della Chiesa nella distribuzione de' beni Ecclesiastici diversa da quella degli Stati circa la partecipazione di essi beni . T. III. 531. qual fosse l' antica distribuzione de' beni della Chiesa . T. III. 538. e seg. da quali fonti sorgessero anticamente i beni delle Chiese . T. V. p. II. 708. anticamente comuni , e costituenti una massa comune , quando , e come fossero divisi in separate masse . T. V. p. II. 709. e seg. ricchezze delle Chiese comuni a tutti i fedeli . T. IV. 741. e 750. destinate a comodo anche de' laici . T. IV. 741. in quali cose riputate inutilmente impiegate . T. IV. 742. ed in quali impiegate lodevolmente . T. IV. 753. beni acquistati dalle Chiese indebitamente diconsi passati in mani morte . T. IV. 750. e seg. appartiene alla Chiesa il regolare , e moderare gli eccessivi acquisti degli Ecclesiastici . T. V. p. II. 703. e seg. non debbe procurare i vantaggi temporali de' Chierici con danno della Repubblica . T. IV. 820. Vedi Beni temporali .

C H I E S A :

Quanto allo stabilimento , ed alla conservazione della sua esterior disciplina .

Chiesa non trasformò lo stato civile della Repubblica , nè mai tentò sottoporre alla sua potestà l'autorità dell' Imperio , ma migliorò lo stato civile . T. III. 546. dopo i tempi di Valentiniano III. non cangiò l' antica sua disciplina . T. V. p. I. 7. nè corruppe col nuovo diritto canonico la disciplina antica . T. V. p. I. 176. Vedi Politia esterior della Chiesa .

CHIESA PRESA PER LO CETO DE' CHERICI .

Quanto alla sua immunità reale , personale , e locale .

Vedi Chierici, Ecclesiastici, Asilo. Chiesa Romana è superiore a tutte T. III. 112. 352. e 532. fondata da S. Pietro . T. III. 271: quanto tempo dal medesimo Apostolo governata . T. III. 258. e segg. sotto qual disposizione civile d' Italia fondata . T. IV. 119. di lei prerogative contestate da S. Ireneo . T. III. 309. quali sieno queste prerogative . T. III. 310. donde rinosca l' origine delle sue prerogative : T. IV. 122. perchè chiamata Chiesa universale . T. III. 112. Maestra di tutte le Chiese particolari . T. III. 323. e 532. chiamata Chiesa Cattolica . T. III. 330. e segg. radice dell'unità

nità Ecclesiastica . T. IV. 329. ad essa debbon l'altre Chiese riferire i negozj di Religione ; e per qual cagione . T. IV. 453. necessità di queste relazioni prescritta da antica tradizione . T. IV. 454. testimonianze de' Concilj, e de' Padri sopra di questo punto . T. IV. 454. e segg. ad essa debbono esser unite tutte le Chiese particolari . T. III. 112. quest' unione dell' altre Chiese con essa necessaria per difendersi dall'eresia . T. III. 389. alla medesima spetta la decisione delle materie di fede . T. V. p. I. 112. e seg. da lei terminata la quistione della divinità dello Spirito Santo . T. V. p. I. 114. da essa riconosce l'origine la disciplina Ecclesiastica di tutte le Chiese . T. IV. 293. testimonianza su questo particolare di S. Bonifacio I. Rom. Pont. ivi. sua tradizione sopra l'istituzione de' primi tre seggi Patriarcali . T. IV. 6. quando da lei riconosciuto il Patriarcato Costantinopolitano . T. IV. 40. non riceve gli atti, e i Canoni del Concilio I. Costantinopolitano non spettanti alla fede . ivi. testimonianza sopra di ciò di S. Gregorio Magno . ivi. riprova il Canone di questo Concilio in favor del Vescovo Costantinopolitano . T. IV. 41. fa uso de' Canoni Apostolici . T. IV. 447. e seg. in qual numero questi Ca-

noni da lei riconosciuti . T. IV. 447. ne i primi secoli non ebbe codice autentico delle sue leggi Ecclesiastiche, e de' Concilj . T. IV. 465. 487. e 495. in qual maniera allora da lei conservate queste leggi . T. IV. 465. non si vale dell' antica raccolta de' Canoni allegata dal Concilio Calcedonese . T. IV. 481. e seg. riceve i Canoni Sardicensi come Niceni . T. IV. 483. di lei Codice de' Canoni prima della versione di Dioniso il Piccolo . T. IV. 487. come secondo Questeloua volta i Canoni ottenessero appò di lei vigor di legge . T. IV. 490. suoi archivj, o scrigni a qual uso deputati . T. IV. 465. e segg. e 487. di lei divisione porta seco la divisione di tutta la Chiesa, e per qual ragione . T. III. 332. e seg. deve difendersi con specialità da i Principi Cristiani . T. IV. 414. deve esser dall' altre Chiese ajutata con temporali soccorsi, e perchè . T. III. 332. di lei ricchezze a beneficio comune, e da tutte partecipate T. III. 533. di lei grandezza invidiata da' suoi nemici . T. III. 532. e seg. come venerata da Carlo Magno . T. III. 547. ad essa spetta la sovrana economia di tutti i beni Ecclesiastici, e per qual ragione . T. III. 532. tacciata da Fozio d'errore sopra la Religione . T. V. p. I. 50. da chi difesa contro le costui calun-

lunnie . T.V. p.I. 60. 126. e seg. suo fine in imporre a i Vescovi il giuramento d' ubbidienza alla Sedia Apostolica . T.V. p.I. 281. e seg. Epoca una volta da essa considerata dell' Imperio degli Augusti . T.V. p.I. 370. sua disciplina nel iv. secolo sopra le traslazioni Vescovili . T.V. p.I. 401. e seg. questa disciplina delle traslazioni da lei custodita nel ix. e x. secolo . T. V. p. I. 406. e segg. prima del secolo x. non assunti al di lei governo Vescovi d'altre Chiese . T.V. p.I. 417.

*Chiesa Occidentale prima del se-
sto secolo non avea alcun Co-
dice universale de i Canonì ad
uso di tutte le Chiese d' Occi-
dente . T. IV. 495. quali rego-
lamenti Ecclesiastici da lei rico-
nosciuti prima di Valentinia-
no III. T.IV. 496. sua discipli-
na sino al secolo x. sopra la tras-
lazione de i Vescovi . T.V. p.I.
418. disciplina della medesima
sù questo particolare ne i primì
secoli . T.V. p.I. 401. e seg.*

*Chiesa Orientale da chi spurgata
dal Nestorianismo , e Pelagia-
nismo . T.IV. 570. prima della
raccolta de i Canonì fatta da
Stefano Efesino ebbe in uso la
raccolta de i Canonì Apostolici .
T.IV. 477. variazioni in essa
accadute donde provenienti .
T.V. p.I. 7. queste sue variazio-
ni turban la Religione . ivi . di
lei divisione dalla Chiesa Rom.*

*donde surta . T.V. p.I. 9. e seg.
quando in essa cominciassero i
Metropolitani a ricevere il
Pallio da i Patriarchi . T.V. p.I.
231. nel Concilio VIII. genera-
le riconosce la potestà del Rom.
Pont. sopra tutta la Chiesa . T.V.
p.I. 232. giuramento da essa vie-
tato a i Vescovi nel medesimo
VIII. Concilio generale . T. V.
p.I. 276. e seg. nel ix. secolo ap-
pò di essa promessa da i Vescovi
ubbidienza a i Metropolitani .
T.V. p.I. 276. stabilisce Canonì
sulla norma della Chiesa Lati-
na . T.V. p. I. 231. e seg. ne i
primi secoli riprova le trasla-
zioni Vescovili . T.V. p.I. 393.
nel iv. secolo astretta a preter-
metter la disciplina sopra la
provisione delle Chiese Vescovi-
li , e per qual cagione . T.V. p.I.
423. nel secolo XII. confusa in
essa la disciplina Ecclesiastica :
T. V. p.I. 422.*

CHIESE PARTICOLARI IN GENERE .

*Non sono fonte dell' unità . T.III:
318. e segg. dette moglie
de i Vescovi . T. V. p.I. 392. e
seg. ad esse non spetta la deci-
sione delle materie di fede . T.V.
p.I. 112. e seg. testimonianza so-
pra ciò di S. Pier Grisologo :
T.V. p.I. 113. modi da esse usa-
ti ne i primì tempi negli affari
della Religione T.III. 374. 378:
e 386. negli affari di Religione
spedivano legazioni alla Sedia
apostolica . T.III. 378. e seg. lo-
ro*

- ro unione colla Chiesa Rom. per difendersi dall'eresie . T. III. 389. non s' impegnavano anticamente per estinguer gli scismi delle Chiese particolari benchè principali . T. III. 378. e seg. perchè impegnate ad estinguer lo scisma di Novaziano nella Chiesa Rom. T. III. 337. e seg.
- CHIESE PARTICOLARI IN SPECIE**
- Chiesa Africana** fin da primi tempi regolata da i Romani Pont. intorno alle elezioni Vescovili T. V. p. I. 331. e segg. sue leggi di disciplina più volte contrarie alle leggi della Chiesa universale . T. V. p. I. 400. 402. e seg. e 420. a chi da essa attribuita la facoltà sopra le traslazioni Vescovili . T. V. p. I. 399. e 402. ignora i Canoni Niceni, e Sardicensi . T. V. p. I. 402. e seg. 505. e seg. Vescovi appò di essa in numero eccessivo . T. V. p. I. 421. usa chiamar Primati i Metropolitani . T. IV. 80. a quali Vescovi da lei dato il diritto Metropolitico . ivi. riconosce sempre il Vescovo di Cartagine per Primate . ivi. vieta a i Clerici l' appellarsi al tribunale de i laici . T. IV. 660. e seg. e 716. suoi Canoni quando raccolti in un corpo . T. IV. 45. e 496. in qual lingua originalmente scritti i suoi Canon . T. IV. 45.
- Chiesa Alessandrina** da chi fondata . T. III. 120. e 272. con quali prerogative di giurisdizione fondata . T. III. 121. e e T. IV. 9. e 122. queste prerogative perchè concesseli . T. IV. 23. non è verisimile , che ne i primi secoli i Vescovi di questa fossero eletti da i soli Preti della medesima . T. III. 214. e segg. forma prescritta dalle sue Costituzioni per l' elezione del Vescovo . T. III. 215. suoi Preti non ordinavano anticamente il Patriarca . T. III. 125. per qual ragione si gloriasse della successione de i suoi Vescovi dedotta da S. Marco . T. IV. 9. il dilei Vescovo avea giurisdizione sopra tutto l' Egitto prima del Concilio Niceno . T. IV. 20 e seg. e 33.
- Chiesa Antiocena** in granturbolenze dopo la metà del IV. secolo , e per qual cagione T. V. p. I. 157. ordinazione del dilei Vescovo a chi spettasse . ivi. suo Vescovo Paolino da chi promosso . ivi. donde ripetuta l' origine delle di lei prerogative . T. IV. 123.
- Chiesa d' Aquileja** ricusa ricevere il V. Concilio generale . T. IV. 73. diviene Scismatica . ivi. suo sinodo nominato da Beda . T. IV. 73. e seg. il dilei Vescovo assume il titolo di Patriarca . T. IV. 75. in qual tempo da lei accettato il V. Sinodo generale . T. IV. 74. ritorna all' ubbidienza della Chiesa Rom. ivi. suoi Ve-

- Vescovi ne i primi tempi da chi ordinati . T. IV. 261. T. V. p. I. 75. e 153. Cronologia intrigata d' alcuni de' suoi Vescovi . T. V. p. I. 365. e seg. nel iv. secolo era indipendente dalla Chiesa di Milano . T. V. p. I. 155. e seg. e 166. in qual tempo da lei ottenuto il diritto metropolitico . T. IV. 258. sede Vescovile di questa Chiesa ove trasferita , T. IV. 75.*
- Chiesa d' Arles . Sua tradizione intorno alla missione di S. Profimo in Francia. T. IV. 176. questa sua tradizione da chi riconosciuta, ed approvata. T. IV. 176. e seg. in tempo di S. Cipriano non sottoposta al Vescovo di Lione . T. IV. 179. più antica di quella di Lione . ivi . sin da' primi secoli fu Metropolitana . T. IV. 174.*
- Chiesa di Canterbury, o Cantuaria , sino al x. secolo posseduta , ed ufficiata da i Monaci . T. IV. 359. e T. V. p. I. 444. suoi Vescovi assunti dal Monachismo . T. V. p. I. 444. nel ix. secolo i dilei Vescovi trasferiti ben spesso da altre Chiese . ivi .*
- Chiesa d' Etiopia si pretende da alcuni governata sempre da un Patriarca senza Vescovi . T. III. 192. impugnasi quest' opinione . T. III. 195.*
- Chiesa Gallicana da chi fondata . T. V. p. I. 225. osserva ne' primi secoli la disciplina della Sedia apostolica : ivi . suo stato deplorabile nel secolo VIII. T. V. p. I. 232. e 241. come , e da chi ristorata . T. V. p. I. 232. e seg. nuovamente in essa istituiti i Metropolitani . T. V. p. I. 233. e 242. come incominciato in essa il diritto metropolitico . T. IV. 180. in qual modo moltiplicati nella medesima i Metropolitani . T. V. p. I. 181. a chi secondo lei s' aspetti l' istituzione de i Vescovati . T. V. p. I. 104. in essa eran più Vescovi in tempo di S. Ireneo . T. V. p. I. 176. ne i primi secoli prescrittali da i Rom. Pont. la forma dell' elezion vescovile . T. V. p. I. 322. qual fosse questa forma . ivi . la medesima forma variata in essa dopo il vi. secolo , e per qual cagione . T. V. p. I. 322. quando in essa introdotto il giuramento d' ubbidienza de i Chericci a i Prelati , e de i Vescovi a i Metropolitani . T. V. p. I. 273. e segg. nel ix. secolo appò di lei comune il giuramento d' ubbidienza de i Prelati al Rom. Pont. T. V. p. I. 281. e seg. quando nella medesima fatte le traslazioni vescovili senza l' autorità della Sedia apostolica . T. V. p. I. 423. nel ix. secolo confessata necessaria l' autorità del Rom. Pont. per la deposizione de i Vescovi . T. V. p. I. 478. e segg. leggi fatte appò dilei nel secolo xv. sopra la conferma de i Vescovi .*

H

T. V.

- T.V. p.I. 527. *suoi Vescovi al presente da chi nominati*. T.V. p.I. 530.
- Chiesa d'Inghilterra. Quando in essa fatte le traslazioni vescovili senza facoltà del Rom. Pont.* T.V. p.I. 423. e segg. *Vescovi rimasti in essa dopo la morte di S. Agostino*. T.V. p.I. 424.
- Chiesa di Milano da chi fondata*. T.IV. 257. *non è nativamente Metropolitana*. T.IV. 258. *in qual tempo ottenesse questa dignità*. T.IV. 258. e 260. *per qual mezzo la conseguisse*. T.IV. 261.
- Chiesa di Ravenna, quando, e da chi fatta Metropolitana*. T.IV. 265. e segg. *narrazione sopra di ciò del Rossi dimostrasi favolosa*. T.IV. 265. *nel principio del v. secolo soggetta alla potestà metropolitana del Rom. Pont.* T.IV. 272.
- Chiesa di Vercelli nel iv. secolo soggetta al Vescovo di Milano*. T.V. p.I. 163. *scrive ad essa Sant' Ambrogio*. T.V. p. I. 161.
- Chiese Cattedrali possedute, ed amministrate da i Monaci*. T. IV. 369. e seg.
- Chiese d'Italia per rapporto all' amministrazione Ecclesiastica non divise in suburbicarie, e non suburbicarie in tempo del Concilio Sardicense*: T. IV. 258. *non provasi l' opposto colle sottoscrizioni de' Vescovi Italia-*
- ni nel medesimo Concilio*. T.IV. 258. e seg.
- Chiese di Lione e di Vienna celebri in tempo de' Martiri Gallicani sotto Marco Aurelio*: T.IV. 175. e 178. *testimonianza sopra ciò di Eusebio Cesariense*. T.IV. 175. *spediscono alle Chiese dell' Asia e di Frigia lettere di ragguaglio de i Martiri Gallicani*. T. III. 380. *quando scrivevano queste lettere*. ivi. *coll' istesse lettere mandano il sentimento di quelle scritte da i medesimi Martiri ad Eleutero Rom. Pont. in commendazione di S. Ireneo*. T. III. 381
- Chiese Orientali quando abbracciassero unitamente il Concilio di Calcedonia*. T.IV. 50. e seg.
- Chiese del Regno di Napoli fondate da S. Pietro*. T. III. 252.
- Chiese di Spagna sottoposte alla potestà Patriarcale del Rom. Pont.* T.V. p.I. 39. *loro Chierici nel iv. secolo tenuti alla continenza*. T.V. p.I. 141. *quando introdotto in esse il giuramento d' ubbidienza de i Chierici a i loro Prelati*. T.V. p.I. 271. e seg. *abusi in esse introdotti nel v. secolo intorno all' elezioni vescovili*. T.V. p. I. 335. *questi abusi da chi corretti*. ivi. *controverse in esse insorte sopra l' elezioni vescovili nel v. secolo a chi deferite*. T. V. p. I. 336. e seg. *disordini appò di queste intorno alle ordinazioni de' Vescovi*

- scovi nel v. secolo . T.V. p.I. 73. traslazioni vescovili fatte in esse nel VII. secolo . T. V. p. I. 425. se in queste traslazioni intervenisse l' autorità del Rom. Pont. T.V. p.I. 425. e segg. sono al presente di padronato Regio. T. V. p. I. 529. e seg.*
- Cbiese suburbicarie nominate dal Concilio Niceno I. secondo la version di Ruffino quali fossero . T.IV. 241. varietà d' opinioni su questo punto . ivi . colla disposizione civile d' Italia in tempo del nominato Concilio dimostra si non esservi state in quel tempo queste Cbiese suburbicarie . T.IV. 242. e segg. esistenza di queste non si dimostra colla sottoscrizione de i Vescovi Italiani nel Concilio di Sardica . T.IV. 258. e seg. cosa intenda Ruffino per Cbiese suburbicarie. T.IV. 273.*
- Cbiese una volta dette Barbariche quali fossero . T.IV. p. II. 7. subordinate ad altre Cbiese maggiori . T.V. p.II. 8. disposizioni de i Concilj per rapporto a queste Cbiese . ivi .*
- Cbiese appellate da S. Girolamo della Sedia apostolica quali sieno . T. V. p. I. 140. sentimento sopra cid del Dupino impugnato . T.V. p.I. 140. e seg.*
- Cbiese , o sieno Templi , l'aveano i Cristiani in più parti prima della persecuzione di Diocleziano. T.IV. 726. e seg. da chi prima*
- queste Cbiese rese lecite a i medesimi Cristiani . T.IV. 728. a qual uso destinate . T.IV. 741. anche secondo le leggi Romane capaci di beni stabili prima della legge di Costantino Magno . T.IV. 732. da qual tempo cominciassero ad aver beni temporali . T.IV. 725. e segg. edificare , ed ornar Cbiese magnifiche cosa lodevole . T.IV. 755. studio de i Cristiani in tutti i tempi di erigerle sontuose.T.IV. 756. ricchezze impiegate in quest'opera malamente da alcuni diconsi gettate . T. IV. 755. e seg. sentenza a' Alessandro Severo Imp. favorevole a i Cristiani per rapporto ad una Cbiesa de i medesimi in Roma.T.IV. 727.*
- Cbiesa , a cui debbon farsi le denunzie de' delinquenti cosa sia . T.III.431.*
- Cbiffezio dà alla luce le vite de' SS. Romano Abate , Lupicino, ed Eugendo . T. IV. 189. e seg. queste vite si dimostrano interpolate.T.IV. 190. e seg. reputa spurj gli atti del Concilio Aquilejense del CCCLXXI. T. IV. 656. e T. V. p. I. 154. a chi da esso attribuiti quest' atti . T. V. p. I. 154. sua opinione sopra di cid impugnata , e da chi . ivi .*
- Cbildeberto Re di Francia spiega l' uffizio de' Principi ne' negozj di Cbiesa come protettori di essa . T.IV. 412.*

- Cicerone**. Sua testimonianza sopra la somma potestà de i Pontefici circa i giudizj nella Repubblica Romana. T. III. 20. suo testo per rapporto alle sentenze de i Censori spiegato. T. III. 20. 439. e seg. cosa intenda per Diocesi. T. IV. 27. e seg. cosa importi secondo lui il Magistrato. T. IV. 680.
- Cimiterj di Napoli** coll' iscrizioni, ed immagini de' primi Vescovi di quella Città. T. III. 274.
- S. Cipriano**. Sua ordinazione in Vescovo di Cartagine da chi riputata illegittima. T. III. 338. riconosciuto Primate di tutte le Chiese dell' Africa. T. III. 145. insegna l' ubbidienza dovuta a i Sacerdoti. T. III. 107. afferma aver Cristo Signor nostro conferito agli Apostoli il Vescovato. T. III. 157. sua testimonianza della necessità de i Vescovi nella Chiesa. T. III. 201. donde ripeta questa necessità. ivi. attribuisce a i Vescovi la potestà di governar la Chiesa senza dipendenza dal Presbiterio. T. III. 207. donde ripeta questa potestà de i Vescovi. T. III. 207. e seg. sue testimonianze sopra la Potenza esterior della Chiesa in tempo delle persecuzioni. T. III. 245. nella contesa con S. Stefano confessa la suprema potestà del Rom. Pont. T. III. 306. ricusa indebitamente di sottomettersi a questa potestà. ivi. sue testimonianze della suprema potestà del Rom. Pont. T. III. 311. e segg. suo testo per rapporto a questa potestà del Rom. Pont. troncato da i Protestanti. T. III. 311. fondamento de i medesimi Protestanti per questo troncamento. T. III. 312. e seg. edizione delle di lui Opere fatta dal Manuzio accuratissima. T. III. 312. cosa secondo lui sia la Chiesa. T. IV. 724. Chiesa secondo lui fondata sopra di uno. T. III. 311. e segg. questo, sopra cui è fondata la Chiesa, afferma esser S. Pietro. T. III. 312. e segg. e 312. sua dottrina sopra il fondamento dell' unita della Chiesa come spiegata da Dodovello. T. III. 317. impugna la costui spiegazione. T. III. 318. e segg. si spiegano le di lui parole, Il Vescovato è uno, ec. T. III. 322. suo sentimento sopra l' indipendenza de i Vescovi espresso nel fervor della contesa con S. Stefano non deve considerarsi. T. III. 324. questo di lui sentimento dell' indipendenza de i Vescovi è falso anche in sentenza degli Eretici. T. III. 324. e seg. suo testo addotto dagli Eretici contro la Monarchia Pontificia pregiudica a loro stessi. T. III. 325. come purgasse il suo errore dell' Anabattesimo. T. III. 306. e segg. quest' errore probabilmente da lui ritrattato. T. III. 326. controversia tra esso e S. Stefano Rom.

Ront. Pont. sopra il Battesimo da chi riputa favolosa . T. III. 328. e seg. sua sollecitudine per estinguer lo scisma Novaziano . T. III. 334. e seg. esprime la Chiesa Romana col titolo assoluto di Chiesa Cattolica. T. III. 335. Scisma suscitato in suo tempo nella Chiesa Cartaginese . T. III. 338. in qual modo questo scisma estinto . T. III. 339. sua testimonianza dell' odio di Decio Imperadore contro il Vescovo di Roma . T. III. 341. osservazione di alcuni sopra questa di lui testimonianza . T. III. 342. suo libro a Demetrio in difesa della Religion Cristiana . T. III. 355. fa gran stima del Clero Rom. T. III. 392. e seg. consulta il medesimo Clero nella causa de i caduti in tempo della persecuzione . T. V. p. I. 99. sua testimonianza dell' ordine giudiziale della Chiesa ne i primi secoli nel punir colle censure . T. III. 442. riconosce nella medesima Chiesa la potestà costringitiva . T. III. 470. scrive a S. Stefano Rom. Pont. contro Marciano Vescovo d' Arles . T. IV. 178. questa di lui lettera da chi riputata spuria : ivi . P' istessa lettera vendicata per vera da Quiesnello . ivi . non reputa la Chiesa d' Arles soggetta al Vescovo di Lione. T. IV. 179. descrive la forma tenuta in suo tempo nell' elezioni ve-

scovili . T. III. 214. afferma, che questa forma era riputata tradizione Apostolica . ivi . in qual senso asserisca , che questa forma di elezione discenda da divina tradizione . T. IV. 488. elezione de i Vescovi ne i primi tempi perchè secondo lui fatta alla presenza della plebe fedele . ivi . cosa intenda per suffragio da lui attribuito al popolo nell' elezioni vescovili . T. IV. 491 : è seg. confonde l' elezione de i Vescovi colla di loro ordinazione ; e per qual cagione. T. IV. 489. approva la sentenza di Pomponio Vescovo contro certo Diacono ; e ordina , che alcuni Vergini cadute in sospetto di violata pudicizia sieno esposte all' ispezione delle levatrici . T. V. p. II. 626, vesti da lui deposte allorchè andava al Martirio . T. V. p. I. 197. e seg.

S. Cirillo Alessandrino insegna doverfi rispettar la potestà Sacerdotale . T. III. 107. consulta la Sedia apostolica negl' affari di Religione . T. IV. 455. asserisce esser questa consulta antichissimo costume . ivi . Riferisce alla Sedia apostolica gli atti di Giovenale Gerosolimitano per ottenere il Primato della Palestina T. IV. 467. autografo di questa lettera ove ritrovato : ivi . ricusa dapprima porre il nome di S. Giovan Grisostomo ne i sagri Dittichi . T. V. p. II.

112. ammonito da celeste visione ve lo ripone . T. V. p. II. 113. s' oppone all' impietà di Nestorio . T. IV. 517. scrive contro l'errore del medesimo Nestorio, mandando i suoi scritti a i Monaci . T. V. p. II. 124. s' adopera pe' l' costui ravvedimento . T. IV. 518. scrive a Nestorio la sua prima lettera, ammonendolo del suo errore, e dell' offesa, che ne avea conceputa S. Celestino Rom. Pont. T. V. p. II. 125. scrive le seconde lettere ammonitorie a Nestorio . T. V. p. II. 127. scrive a S. Celestino, e deferisce al giudizio della Sedia apostolica, secondo l' antica consuetudine, la causa di Nestorio . T. V. p. II. 128. dubbio da lui proposto a S. Celestino per rapporto a Nestorio . T. IV. 525. e seg. costituito da S. Celestino suo Vicario, e Legato nella causa di Nestorio . T. V. p. II. 129. e T. IV. 518. e seg. congregato un Concilio in Alessandria de i Vescovi d' Egitto condanna l' eresia di Nestorio secondo le lettere di S. Celestino, proponendo dodici anatematismi, a i quali si debba Nestorio sottoscrivere . T. V. p. II. 132. fa intimare a Nestorio la sentenza di S. Celestino, e del Concilio Alessandrino . T. V. p. II. 133. risponde alle opposizioni di Teodoro . T. V. p. II. 134. fa istanza all' Imp. Teodosio per la convoca-

zione del Concilio . T. IV. 519. quest' istanza da lui fatta prima di Nestorio . T. IV. 529. e segg. presiede al Concilio Efesino come Legato di S. Celestino . T. IV. 519. 522. e 566. e T. V. p. II. 134. cagioni della sua legazione . T. IV. 523. deposto iniquamente in un Conciliabolo scismatico da Giovanni Antiocheno . T. V. p. II. 136. calunniato appresso l' Imp. dagli Scismatici . T. V. p. II. 136. e segg. sua condanna per fraude degli Scismatici approvata da Teodosio . T. V. p. II. 141. restituito alla sua Sede per ordine dell' istesso Imp. T. V. p. II. 144. spedisce Legati a S. Celestino per gli affari della Chiesa Orientale, i quali, morto S. Celestino, si ritrovano presenti all' ordinazione di Sisto . T. V. p. II. 154. suo sentimento sopra la rinunzia del Vescovato accettata . T. V. p. I. 465. sua morte . T. V. p. II. 171.

S. Cirillo Gerofolimitano . Sua contesa con Acacio Cesariense sopra il diritto metropolitico . T. IV. 63. deposto dal medesimo Acacio dalla sua Sede . T. IV. 64. di lui deposizione mal intesa da i Cattolici . ivi . restituito alla sua Sedia, e da chi . ivi . non ottiene dal Sinodo Costantinopolitano il grado di Metropolitano . ivi . distrae la veste donata alla Chiesa di Gerusalemme

- lemme da Costantino Mag .T.V. p.I. 201.*
- Cirino Vescovo di Calcedonia calunniatore di S. Giovan Grisostomo infelicamente muore .T.V. p.II. 72.*
- Ciro Re di Persia chiamato da Dio Pastore . T.III. 96.*
- Cittadinanza Romana quando data a tutti gli antichi Italiani . T.IV. 216. e seg. concessuta a tutti i popoli dell' Imperio Romano ; e da chi . T.IV. 228. varietà d'opinioni su questo punto . T.IV. 227. suoi significati diversi . T.IV. 229. e seg.*
- Cittadini Romani antichi di varie sorti . T. IV. 229. e seg. da quali tributi immuni . T. IV. 228. soggetti ad alcune gravetze particolari . ivi . quali fossero queste gravetze ivi . queste gravetze da chi accresciute . ivi .*
- Clamide , vesta antica . T.V. p.I. 198. da alcuni non distinta dal Birro . T. V. p. I. 195. divenne propria de i Principi . T.V. p. I. 199.*
- Claudio . Suo sentimento sopra l'ufficio de i Regi . T.III. 105.*
- Clausula della lettera di S. Giovan Grisostomo ad Innocenzo I. Rom. Pont. riferita da Palladio, aggiunta dappoi ad essa lettera . T.V. p. II. 85.*
- S. Clemente I. Rom. Pont. da chi ordinato Vescovo , T. III. 280. se rinunziasse il Pontificato dopo esser stato a questo assunto . T. III. 279. e seg. qual luogo abbia tra i Rom. Pom. Pont. T. III. 278. e segg. a qual' esempio secondo lui istituita la gerarchia de i Ministri della Chiesa. T. III. 244. afferma , che ne i primi secoli richiedevasi la testimonianza della plebe nell' elezione de' sagri Ministri . T. III. 487. sua pistola a S. Jacopo apocrifa . T. III. 458. di lui lettere a' Corintj legittime . T. IV. 450. ad esso falsamente attribuite le Costituzione dette Apostoliche : T. IV. 448.*
- Clemente V. Rom. Pont. riserva alla Sedia apostolica l' ordinazione de i Vescovi titolari . T.V. p. I. 521. come par la provisione di molte Chiese Cattedrali. T.V. p. I. 522. cagione di questa riserva ignota . T. V. p. I. 523. questa riserva origine di dissensioni . ivi .*
- Clemente VIII. Rom. Pont. approva la formula del giuramento de' Vescovi esistente nel Pontificale Romano . T.V. p. I. 304.*
- Clemente Alessandrino raccoglie i Canonì della primitiva Chiesa . T. IV. 475.*
- Clemente Massimo siribella a Graziano Imp. T. IV. 647. acclamato Imp. ivi . accusati appo di lui i Prisciglianisti . ivi . a chi da esso commessa questa causa . ivi . sua sentenza contro i medesimi Prisciglianisti . T. IV. 468. prende la difesa d' Isacito accusa*

- cusator degl' istessi Priscigliani. *sti*. T.IV. 649.
- Clero**, quando nella Chiesa latina elegesse i Vescovi. T.III. 507. e seg. di lui consenso perchè necessario nell' elezion vescovile. T.V.p.I.329.
- Clero Romano in gran stima ne' primi secoli della Chiesa**. T.III. 391. e segg. anticamente eleggeva il Rom. Pont. T. III. 391. in mancanza del Sommo Pont. consultato da i Vescovi sopra le materie Ecclesiastiche. T.III. 394. non avea la potestà del Rom. Pont. T.III. 393. e seg. vacante la Sedia apostolica non potea risolver gli affari della Chiesa. T.V.p.I. 99. nè s' arrogava la potestà di decider le controversie Ecclesiastiche. T.III. 395. consultato da S. Cipriano sopra la causa de' caduti in tempo della persecuzione. T.V.p.I. 99. di lui risposta al medesimo S. Cipriano. *ivi*.
- S. Cleto Rom. Pont. ordinato Vescovo da S. Pietro pria di S. Clemente**. T.III. 280. perchè preferito nel Canone della Messa a S. Clemente. T. III. 283. preso dagl' antichi in scambio con Anacleto. T.III. 278.
- Clodoveo Re de' Franchi nelle Gallie**. T.V. p.I. 35. si converte alla fede Cristiana. T.V.p.I. 36. di lui conversione vantaggiosa alle Chiese del suo Regno. *ivi*. da chi, in qual anno, e giorno battezzato. T.V. p.I. 36. e seg. ad esso inviate lettere congratulatorie dal Rom. Pont. T.V. p.I. 36. da qual Papa scritte queste lettere. T.V. p. I. 36. e seg. ad esso non concessa dal Rom. Pont. la nomina de i Vescovi delle Gallie. T.V. p.I. 530.
- Coadiutoria Vescovile di più sorti**. T. V. p. I. 483. quale usata ne i primi secoli della Chiesa. *ivi*. disposizioni di Bonifacio VIII. sopra la Coadiutoria vescovile. T. V. p. I. 489. di qual sorta di Coadiutoria favelli il medesimo Bonifacio. *ivi*. Coadiutoria col diritto di successione proibita da i Canonici antichi. T. V. p. I. 487. e seg. la medesima abborrita da i Rom. Pont. T.V.p.I. 487. odiosa appò anche il nuovo diritto Canonico. T.V.p.I. 487. e 512. questa sorta di Coadiutoria come introdotta. T.V. p.I. 489. concessione di questa Coadiutoria riserbata al Rom. Pont. e per qual ragione. T.V. p.I. 487. e segg. concessione della medesima non mai lecita a i Metropolitanì, nè a i Sinodi Provinciali. T. V. p. I. 389. e segg. l' istessa non è opposta a i Canonici Niceni. T.V.p.I. 508.
- Coadiutoria ne' Beneficj sotto il Vescovato colla futura successione biasimata; e per qual ragione**. T. V. p. I. 512. notabile *senti-*

- sentimento sopra cid del Fagnano* . T.V.p.I. 512. non è in uso in Germania . T.V.p.I. 512. e seg.
- Codice degli atti de i Concilj formato da Sabino Vescovo d' Eraclea** . T.IV. 498. e seg. ignota quali *Canon*i in esso si contenesero . T. IV. 499.
- Codice de i Canon**i Africani ; Vedi *Canon*i Africani .
- Codice de i Canon**i antichi ritrovato da Pietro de Marca . T.IV. 492. a chi da questi attribuita la raccolta de i *Canon*i in quello contenuta . ivi . opinione del de Marca su questo punto impugnata . T. IV. 492. e seg. questo Codice dimostra posteriore all' età di Dionisio il Piccolo . T.IV. 493. e seg.
- Codice de i Canon**i della Chiesa Romana dato alla luce da Quesnello non è autentico . T. IV. 471. Riputato da Quesnello il più antico . T. IV. 483. analisi di questo Codice . T.IV. 484. e segg. si dimostra diverso dall' antico Codice greco . ivi . Epoca data al medesimo da Quesnello . T. IV. 487. e seg. contenuto di questo Codice . T.IV. 487. dimostra non esser stato ad uso pubblico della Chiesa Rom. T. IV. 487. e segg. s' impugna colle stesse ragioni di Quesnello . T.IV. 490. e segg.
- Codice Greco de i Canon**i de' Concilj del IV. secolo prodotto nel Concilio di Calcedonia . T.IV. 479. incerto il tempo , e l'autore di esso . T.IV. 479. e 481. incerto pure il numero de i *Canon*i in quello contenuti . T.IV. 479. e seg. esemplare di questo Codice riputato il più antico . T. IV. 480. *Canon*i contenuti in quest' esemplare . ivi . Codice tradotto da Dionisio non può dirsi puro esemplare di questo Codice Calcedonese . T.IV. 480. e seg. fatto per solo uso della Chiesa Orientale . T. IV. 482. e T.V. p.II. 575. non usato , nè conosciuto dalla Chiesa Romana . T. IV. 482. e seg. e T.V. p. II. 575. mancante di molti *Canon*i de i Concilj Occidentali . T.IV. 482. da chi secondo Giannone accresciuto . T. IV. 496. la costui opinione impugnata . T. IV. 496. e seg. s' ascrive quest' aggiunta a Giovanni Scolastico . T.IV. 406. e 497. *Canon*i compresi in questa giunta . T.IV. 497.
- Codice de i Canon**i de' i Concilj del IV. secolo ritrovato da Cristofano Giustello da chi pubblicato . T. IV. 480. questo Codice a chi attribuito . T. IV. 481: l'istesso Codice milamente dal Giustello intitolato . T.IV. 482. mutilato dal medesimo Giustello . T.IV. 484. diverso dall' antico Codice Greco . T. IV. 486. riputato superiore all' età di Dionisio il Piccolo . ivi .
- Codice Enciclico contenente le lettere**

- tere sinodali scritte a Lione Imp. da tutti i Metropolitanì della Chiesa Orientale. T.V. p.II.300.
- Codice legale di Gundebaldo Re de' Borgognoni in qual anno pubblicato. T.V.p.I.33.
- Codice di Giustiniano contiene delle leggi ingiuste. T.III.413. e seg. riprovate queste leggi giustamente dalla Chiesa. T.III. 414.
- Codice Teodosiano per qual fine secondo Giannone compilato. T.IV.397. contenuto delle leggi di esso per rapporto agl' Ecclesiastici. T. IV. 398. contiene delle leggi empie. T. III. 412. queste leggi giustamente dalla Chiesa abolite. T.IV.413.
- Colimano Re degl'Ungari, nomo credele. T. V. p. I. 299. e seg. vieta a i Vescovi del suo Regno il giuramento di fedeltà al Rom. Pont. T.V.p.I.300.
- Collegio de i Cardinali succeduto all' antico Concistoro del Rom. Pont. T.V. p.I. 99. suoi gradi di gerarchia. ivi. Vedi Cardinali.
- Collezione de i Canonì. Vedi Raccolta.
- Comunione Ecclesiastica e laica cosa fùssero, ed in quanti gradi si distinguessero. T.V. p.II. 80.
- Comunione prescritta a i Vescovi della sola lor propria Chiesa, che cosa importasse. T.V. p.II. 272. rendere a i Vescovi la comunione Ecclesiastica era l'istesso, che restituirli nel grado vescovile. T.V. p.II.245.
- C O N C I L J.
- Perchè questi celebrati ne' primi secoli anco secondo Giannone. T.III.401. e seg.
- Concilj celebrati nel fine del secondo secolo per la controversia sopra la celebrazione della Pasqua. T.III. 140.
- Concilj Gallicani nominati da Sulpizio Severo. T.V. p.I. 111. quando celebrati. ivi. materie in essi trattate. ivi. non trattato in essi della divinità dello Spirito Santo. ivi.
- Concilj Romani sottoposti all'autorità del Vescovo di Roma di più sorti. T. V. p. I. 97. quali di questi congregati ne' primi secoli. ivi.
- Concilj d' Italia convocati da i Romani Pontefici sino al IX. secolo provan l'autorità Patriarcale di questi sopra l'Occidente. T.V. p.I.127. e seg. nel V. secolo radunati questi ogn'anno in Roma, ed in qual tempo. T.IV. 535.
- C O N C I L J G E N E R A L I I N G E N E R E .
- Concilj Generali sono utili. T.IV. 429. talvolta necessarj; e per qual cagione. ivi. senza di questi governata la Chiesa ne' primi secoli. ivi. congregati ne' negozj più ardui da i Rom. Pontefici. T.IV. 430. per quali motivi cele-

celebrati . T.IV. 511. per esser tali non è necessaria l'unione di tutti i Vescovi . T. V. p.I. 114. da chi convocati nel IV. e V. secolo . T. IV. 505. e segg. qual parte avessero gl' Imperadori in questa convocazione . T.IV. 515. e seg. e 538. alla di loro convocazione posson concorrere due autorità ; e quali sieno . T. IV. 538. debbon convocarsi da i soli Rom. Pont. T.IV, 540. non posson legittimamente congregarsi senza l'autorità de' Rom. Pont. T.IV. 502. e segg. regola Ecclesiastica sopra di ciò spiegata da S. Giulio Rom. Pont. T.IV. 503. e seg. questa regola riconosciuta per antica da i Greci Scrittori . T.IV. 504. comprovata dal Concilio di Calcedonia . T.IV. 505. dichiarata da S. Damaso R. P. T.IV. 505. e seg. come limitata questa regola dal P. Constant. T.IV. 504. loro autorità quarto fonte della ragion canonica . T. IV. 430. quanta sia questa di loro autorità . ivi. sentimento sopra di ciò di Pier de Marca . ivi . da chi ad essi concesso il far Canoni di disciplina . T.V. p.I. 453. lor Canoni di disciplina non confermati da i Principi ; e per qual ragione . T. IV. 546. e seg. ad essi prescritta la forma della retta fede da i Rom. Pont. T. IV. 522. e 538. trattandosi i punti di fede ammessi in essi anticamente i Principi , o li di lo-

ro Ministri ; e per qual ragione . T. IV. 546. e seg. ma esclusi in trattandosi i punti di Ecclesiastica disciplina . T. IV. 546. lor sentenze nelle materie Ecclesiastiche non posson sospendersi , o annullarsi da i Principi . T.IV. 528. vigore de i lor decreti dommatici non dipende dall' autorità de' Principi . T. IV. 545. e seg. quei celebrati nel IV. e V. secolo non confermati dagl' Imp. T.IV. 541. e segg. nè mai a questi chiesta da i Padri una tal conferma . T. IV. 546. loro decreti debbon confermarli da i Rom. Pont. T. IV. 552. 575. e seg. necessità di questi conferma dimostrata dalle gesta di S. Celestino I. Rom. Pont. per rapporto a i decreti del Concilio Efesino . T.IV. 568. e segg. l' istessa necessità riconosciuta dall' Imp. Marciano. T.IV. 573. e seg. come pure da i Padri Calcedonesi . T.IV. 575. loro atti una volta soliti leggerli nelle Chiese . T.IV. 491. lor leggi posson dispensarsi, e da chi . T.V. p.I. 399. e 453. CONCILJ GENERALI IN SPECIE .

Concilio Niceno I. con qual autorità convocato . T. IV. 511. e segg. ad esso intervenuti pochi Vescovi Occidentali . T. V. p.I. 114. Presidenti in questo Concilio . T.IV. 516. conferma gli antichi privilegj de i Vescovi Alessandrino, e Antioceno. T.IV. 20. e seg. non riguarda in ciò la

civil disposizione data da Costantino Mag. all'Imperio . ivi . in qual senso prenda l'Egitto per rapporto alla giurisdizione del Vescovo Alessandrino . T. IV. 125. sua testimonianza dell' antica giurisdizione del Vescovo Alessandrino sopra le Provincie d' Egitto, e dell' Antiocheno sopra quelle d'Oriente . T. III. 121. suo sesto Canone variamente spiegato per rapporto al diritto delle ordinazioni vescovili spettanti al Rom. Pont. T. V. p. I. 45. e seg. l' istesso Canone come spiegato dal Launojo . T. IV. 13. non mira questo Canone alle Provincie Suburbicarie . T. IV. 242. e 252. il medesimo Canone mal tradotto da Ruffino : T. V. p. I. 45. sua disposizione circa Melezio, e li da lui ordinati : T. III. 223. e seg. non è il primo a stabilir le ragioni de i Metropolitaniani sopra l' ordinazione de i Vescovi . T. III. 495. e seg. dichiara il Patriarcato del Rom. Pont. sopra l' Occidente . T. V. p. I. 130. riconosce nel Rom. Pont. l' autorità di ricever l' appellazioni de i Vescovi . T. V. p. I. 317. non prescrive limiti alla giurisdizione de i Rom. Pont. T. IV. 240. seg. e 293. lascia in libertà de i Chierici conjugati il separarsi dalle mogli . T. IV. 459. vieta le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 394. questa sua proibizione è assoluta . T. V.

p. I. 400. e seg. e 420. motivo di questo divieto . T. V. p. I. 400. e seg. proibisce la pluralità de i Vescovi nell' istessa Città, ed in qual senso . T. V. 490. e segg. sua disposizione intorno a i Vescovi Novaziani convertiti . T. V. p. I. 490. e 516. da quai Vescovi in esso portate le accuse contro altri Vescovi a Costantino Magno . T. IV. 609. suoi decreti non confermati da Costantino Mag. T. IV. 541. e seg. nè a questo da i Padri chiesta una tal conferma . ivi. questa conferma richiesta da i medesimi Padri al Rom. Pont. T. IV. 553. e seg. Sinodica sopra di ciò riportata dal Baronio riputata spuria . T. IV. 553. confermato questo Concilio da S. Silvestro Rom. Pont. T. IV. 554. suoi Canonì ignoti una volta a S. Agostino, ed alla Chiesa Africana . T. V. p. I. 505. e segg. disposizion civile dell' Italia allorchè celebròsi questo Concilio . T. IV. 242. e segg.

Concilio Sardicense . Numero de i Vescovi intervenuti a questo Concilio . T. IV. 259. e 555. in esso intervengono Vescovi della Brettagna . T. IV. 213. e seg. sottoscrizioni in questo Concilio de i Vescovi Italiani non provano essere allora state in Italia le Chiese Suburbicarie . T. IV. 258. e seg. da esso dichiarato innocente S. Atanasio, e resisti-

stituito alla sua Chiesa . T. IV. 632. e 638. spedisce Legati a Costanzo Imp. e per qual fine . T. IV. 638. riconosce nel Rom. Pont. il diritto di ricever le appellazioni di tutti i Vescovi . T. V. p. I. 315. e seg. sue disposizioni su questo particolare . T. V. p. I. 315. Riflessioni storte del Dupino sopra queste disposizioni . T. V. p. I. 315. e seg. riprova le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 395. divieto di queste traslazioni è assoluto . T. V. p. I. 401. e 420. motivo di questo divieto . ivi . sua sinodica al Rom. Pont. e petizioni in essa contenute . T. V. p. I. 135. Vescovi nominati in questa sinodica . ivi . da questa si raccoglie il Patriarcato Occidentale del Rom. Pont. ivi . Padri di esso chiedono al Rom. Pont. la conferma del medesimo . T. IV. 555. e seg. Canonì di questo Concilio in qual lingua originalmente scritti . T. V. p. I. 316.

Concilio Costantinopolitano I. da chi convocato . T. IV. 517. e 566. per qual cagione adunato . T. IV. 563. adunato due volte . T. V. p. I. 169. ad esso interviene un solo Vescovo Occidentale . T. V. p. I. 114. sue determinazioni . T. V. p. I. 169. non stabilisce cosa alcuna di nuovo intorno alle prerogative del Vescovo Alessandrino , e dell' Antiocheno . T. IV. 33. e seg. non divide le

Diocesi Ecclesiastiche , nè istituisce i Patriarchi , o Esarchi . ivi . fonda il Patriarcato Costantinopolitano . T. IV. 36. 40. e 549. suo Canone su questo particolare non manifestato a S. Damaso Rom. Pont. T. IV. 40. questo Canone riprovato dalla Chiesa Romana . T. IV. 41. ricorrere alla potestà secolare ; e per qual cagione . T. IV. 549. spedisce la pistola sinodica agli Occidentali . T. V. p. I. 169. quando scritta questa dilui sinodica . ivi . conferma de' suoi Canonì non richiesta da i Padri all' Imp. Teodosio . T. IV. 542. e 548. nè da questo stesso fatta una tal conferma . T. IV. 542. e 549. parole de i Padri su questo punto spiegate . T. IV. 548. richiesta sopra di ciò fatta da i Padri a Teodosio . ivi . sua spazizione delle materie di fede non fu necessario si confermasse dal Rom. Pont. e perchè . T. IV. 559. e segg. suoi atti e Canonì non spettanti alla fede non ricevuti dalla Chiesa Romana . T. IV. 40. e 556. e . T. V. p. II. 41. non considerato dalla Sedia apostolica come Generale . T. IV. 563. e segg. Vedi Canone del Concilio Costantinopolitano I.

Concilio Efesino I. per qual autorità convocato . T. IV. 518. e seg. di lui convocazione da chi prima richiesta all' Imp. Teodosio . T. IV. 529. e segg. Testo di Evagrius

- grio su questo punto spiegato . T.IV. 529. quando cominciato . T.V.p. II. 135. celebrato senza Vescovi Occidentali , T.V.p. I. 114. in esso presiede S. Cirillo Alessandrino come Legato del Rom. Pont. T. IV. 519. e 566. condanna Nestorio . T.V. p. II. 134. forma da esso seguita nella condanna di Nestorio . T.IV. 525. e 567. Azione II. dello stesso Concilio coll' intervento de i Legati di S. Celestino . T.V. p. II. 137. protesta in esso fatta da i medesimi Legati . T.IV. 527. e seg. Azione III. in cui si conferma la condanna di Nestorio . T. V. p. II. 137. e seg. Azione IV. ivi . lettere sinodali mandate all' Imp. impedita da i Ministri della Corte impegnati per Nestorio . T. V. p. II. 138. e 142. V. Azione . T.V. p. II. 138. VI. Azione. T.V. p. II. 140. VII. Azione. T.V. p. II. 143. condanna Giovanni Antiocheno ; e per qual cagione . T.V. p. II. 569. spedisce Legati al Rom. Pont. per la conferma de' suoi atti . T. V. p. II. 568. suoi decreti riformati da S. Celestino I. Rom. Pont. T.V. p. II. 568. e segg. gli stessi decreti eseguiti secondo la disposizione del medesimo S. Celestino . T.V. p. II. 570.
- Conciliabolo Efesino** assume il nome del vero Concilio Efesino ; e assistito da Candidiano inganna l' Imp. Teodosio . T.V. p. II. 135. e seg.
- Concilio Calcedonense** per qual autorità celebrato . T.IV. 537. e seg. ad esso non intervenuti Vescovi d' Occidente . T.V. p. I. 114. in qual senso dal medesimo preso il nome d' Esarca . T.IV. 46. 49. e seg. sentimento sopra di cid del Sirmondo , e di Salmasio . T.IV. 46. non riconosce Esarchi nelle Diocesi d' Asia , Ponto , e Tracia . T.IV. 47. e seg. nome di Patriarca in qual senso da esso dato al R. P. T.IV. 63. ed in qual senso l' istesso nome dato dal medesimo a più Vescovi . T.IV. 61. e seg. di qual diritto trattatosi in esso per rapporto al Vescovo d' Efeso . T.IV. 52. decide la controversia tra il Vescovo di Berito , e quello di Tiro sopra il diritto metropolitico . T.IV. 97. suo decreto sopra la moltiplicazione de i Metropolitani . T.IV. 101. prescrive a i medesimi Metropolitani il tempo per l' elezione de' Vescovi , e sottopone i negligenti alle pene Ecclesiastiche . T.V. p. I. 359. e seg. non esamina l' Epistola dommatica di S. Lione Rom. Pont. T.IV. 571. riceve questa come regola di fede . ivi . nel condannare Eutichete e Dioscoro siegue la forma prescritta dal Rom. Pont. T.IV. 571. e segg. nel dichiarar la fede Ortodossa osserva la forma prescritta

scritta da S. Lione I. Rom. Pont. T. IV. 538. dichiara nulle le leggi Imperiali contro i Canonici. T. IV. 97. comprova la regola Ecclesiastica sopra la celebrazione de' Concilj Generali. T. IV. 505. dichiara la soggezione de' Monaci a i Vescovi. T. IV. 361. e seg. dal di lui XVII. Canone non prova la dipendenza della divisione delle Provincie Ecclesiastiche dalla divisione dello Stato civile. T. IV. 106. e seg. vieta a i Clerici trattar le loro cause civili nel Tribunale de' Laici. T. IV. 161. e seg. in esso prodotta la raccolta de' Canonici de' Concilj del IV. secolo. T. IV. 479. insegna non doverli alla presenza de' Laici trattar le cause degli Ecclesiastici. T. IV. 548. concede al Vescovo Costantinopolitano il Primato dopo il Rom. Pont. T. IV. 42. e T. V. p. II. 284. a questo decreto fatto in assenza de' Legati della Sede apostolica s' oppongono essi Legati. T. V. p. II. 284. l' istesso decreto fatto con pieno, e spontaneo consenso di tutti i Padri, e massime de' Vescovi delle Diocesi sottomesse alla giurisdizione del Vescovo Costantinopolitano. T. V. p. II. 285. e seg. per quali motivi s' indussero i Vescovi delle tre Diocesi a sottomettersi al Vescovo Costantinopolitano. T. V. p. II. 287.

questo decreto annullato da S. Lione I. Rom. Pont. T. IV. 42. suoi Canonici di disciplina non confermati da Marciano Augusto. T. IV. 543. in qual senso da questo Principe confermata la definizione di fede di questo Concilio. T. IV. 544. e seg. Padri di esso chiedono al Rom. Pont. la conferma degl' atti. T. IV. 575. vien confermato da S. Lione Magno. T. IV. 574. questa conferma per qual ragione non riputata necessaria dal medesimo S. Lione. ivi.

Concilio Costantinopolitano II. e V. Generale, quando, e perchè congregato da Giustiniano Imp. T. V. p. II. 427. Conferenze, e Collazioni di detto Concilio. T. V. p. II. 427. e segg. condanna i tre Capitoli. T. V. p. II. 433. e segg. atti del medesimo Sinodo viziati dagl' Eretici Monoteliti. T. V. p. II. 413. e segg. Vedi Vigilio Rom. Pont.

Concilio Niceno II. quando celebrato. T. IV. 438. reputa gli Apostoli autori de' Canonici detti Apostolici. ivi. esclude affatto i laici dall' elezione de' Vescovi, e la commette a i soli Ecclesiastici. T. III. 513.

Concilio Costantinopolitano IV. e VIII. Generale celebrato per autorità del R. P. T. V. p. I. 232. obbliga i Metropolitanici ad intervenire al Sinodo Patriarcale. T. V. p. I. 95. e 212. concessione del Pallio a qual

- a qual potestà da esso riferita . T.V.p.I.212. ingiunge a i Metropolitanani nuovo onore per rapporto al Pallio . T. V. p.I. 230. e seg. suo Canone sopra di ciò formato sulla norma della Chiesa Latina . T.V. p.I. 231. e seg. sua disposizione sopra l' uso del Pallio . ivi . prima di questo Concilio non dato dai Patriarchi Orientali il Pallio a i Metropolitanani. T.V.p.I.193. Giuramento da esso proibito a i Vescovi . T.V.p.I. 276. e seg. e 292.
- Concilio Lateranense II. in qual anno celebrato . T. V. p.I. 375. Vescovi ad esso intervenuti . ivi . sua legge sopra l' elezioni vescovili . ivi .**
- Concilio Lateranense III. Sue disposizioni sopra l'elezioni de' Vescovi . T. V. p. I. 376. e 381. prescrive la pena agli elettori degl' indegni . T.V. p.I. 381.**
- Concilio Lateranense IV. in qual anno celebrato . T.V. p.I. 258. sua disposizione in ordine al Pallio de i Patriarchi Orientali. ivi. come anche intorno al Pallio de i Suffraganei de i detti Patriarchi. ivi . chi intenda per questi Suffraganei. T.V.p.I. 259. sue leggi sopra l' elezioni de' Vescovi . T. V. p. I. 376. e segg. sue disposizioni intorno alla confermazione de i Vescovi . T.V. p.516. e seg.**
- Concilio Fiorentino . Sua definizione intorno al R.P. T.III. 92.**
- Concilio di Trento insegna in che cosa sieno i Presi successori degli Apostoli . T. III. 179. riferisce alla divina ordinazione lo stabilimento della gerarchia Ecclesiastica . T.III. 239. afferma esser sempre stati nella Chiesa gl' Ordini minori . T.III.362.**
- CONCILJ GENERALI ILLEGITTIMI .**
- Concilio Ariminense quando celebrato. T.IV. 214. ad esso intervengono Vescovi Britanni. ivi .**
- Concilio Efesino II. intimato da Teodosio a richiesta di Dioscoro Alessandrino . T.V. p. II. 184. e seg. regolato da Dioscoro non secondo la forma de i Canoni , ma secondo la volontà , e l' impegno della Corte di Costantinopoli contro S. Flaviano. T.V. p. II. 212. e seg. atti di questo Sinodo falsati da Dioscoro. T.V. p.II. 214. e seg. da principio fu legittimo , ma poi divenne latrocinale . T. V. p. II. 230. da esso approvata l' eresia d' Eutichete . T.IV. 533. dal medesimo ingiustamente deposti alcuni Vescovi. T.IV. 533. e seg. per qual cagione dichiarato nullo . T.IV. 505. difeso da Teodosio il giovane . ivi . eccita turbolenze in Oriente . T.IV. 534.**
- Concilio Trullano da i Greci detto Quinisesto , quando celebrato. T.IV. 438. reputa Opera degli Apostoli i Canoni detti Apostolici . ivi .**

CON-

CONCILJ PATRIARCALI .

Quali Vescovi debbono intervenire a i Concilj Patriarcali. T.V. p.I. 71. *disposizioni dell' ottavo sinodo Generale sopra la celebrazione di questi Concilj.* T.V. p.I. 95. *requisiti de' Concilj per dirsi Patriarcali.* T.V. p.I. 114. *quai Vescovi sottoposti a i Concilj Patriarcali de' Rom. Pont.* T.V. p.I. 94. e seg. 104. e segg. *questi Concilj non celebrati da i Rom. Pont. ne i primi tre secoli, e per qual cagione.* T.V. p.I. 97. *bensì da i medesimi celebrati più volte nel IV. secolo.* T.V. p. I. 114. *perche non celebrati spesse fiate da i Rom. Pont.* T.V. p.l. 127.

CONCILJ NAZIONALI IN GENERE

In Occidente soggetti i Concilj Nazionali al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p.I. 95. *convocati da i medesimi Rom. Pont. ed in qual modo.* T.V. p.I. 95. e seg. *dimostrano il diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra l'Occidente.* T.V. p. I. 96. *Concilj Nazionali d' Occidente come considerati.* ivi. *celebrati nelle Gallie nel v. secolo con autorità de' Rom. Pont.* T.V. p. I. 26. *come pure in altre diocesi d' Occidente.* T.V. p.I. 95.

CONCILJ NAZIONALI IN SPECIE

Concilio Africano . Sua determinazione sopra l' esenzione de' i Monaci dalla giurisdizion vescovile . T. IV. 371. *ignora i*

Canon Sardicensi sopra le appellazioni al Rom. Pont. T.V. p.I. 402. e seg.

Concilio II. di Troyes, in qual anno celebrato. T.V. p.I. 414. *intimato dal Rom. Pont.* T.V. p.I. 413. *vi presiede l' istesso Rom. Pont.* ivi. *accuse in esso date a Frotario Vescovo di Bourges.* T.V. p. I. 413. e seg. *suo decreto sopra le traslazioni vescovili.* T.V. p.I. 415. *atti di questo Concilio da chi pubblicati.* ivi.

CONCILJ PROVINCIALI IN GENERE

Per quali cagioni s'adunino i Concilj Provinciali. T. IV. 430. *celebrazione de i medesimi ordinata dal Concilio Niceno I.* T.V. p. I. 92. 102. e 105. *non impedisco la celebrazione del Sinodo Patriarcale.* T. V. p. I. 92. e seg. *celebrati molti ne i primi secoli.* T. IV. 430. *costituiscono il V. fonte della legge canonica.* ivi. *loro autorità quanto si stenda.* ivi. *autorità ad essi attribuita da Pier de Marca.* T. V. p. I. 238. *loro potestà non ristretta per l' obbligo ingiunto a i Metropolitanani di chiedere il Pallio al Rom. Pont.* ivi. *non dispensano sopra la disciplina universale della Chiesa.* T. V. p. I. 418. e seg. *interpretano i Canon Provinciali.* T. V. p.I. 419. *sino ad Innocenzo III. da essi riputata necessaria la facoltà de i Rom. Pont. per le traslazioni vescovili.* T.V. p.I. 435. e segg.

K

- e fegg. prima del secolo XII. ammetton le renunzie vescovili senza licenza della Sedia Apostolica . T.V. p.I. 469. e seg. non posson dar le Coadiutorie vescovili colla futura successione . T. V. p. I. 489. e fegg. loro decreti hanno vigor di leggi municipali . T.IV. 430. quando abbian vigor di leggi in tutta la Chiesa i decreti de i medesimi . T.IV. 430. e seg. nel IV. secolo celebrati molti di questi Concilj da i Rom. Pont. T.V. p.I. 100. e seg. frequenti appò gli stessi Rom. Pont. nel v. secolo . T. V. p. I. 102. e seg. quali Vescovi dovessero nel v. secolo intervenire a i Concilj Provinciali de i Rom. Pont. T.V. p. I. 102. e 104. cui spettasse in questi Concilj celebrati da i Rom. Pont. la decisione delle cause in essi trattate . T.V. p.I. 103. e seg. ne i primi secoli per qual cagione non celebrati da i Rom. Pont. T.V. p.I. 97.
- CONCILJ PROVINCIALI IN SPECIE
- Concilio di Agdè in qual anno celebrato .** T.V. p.I. 31. da chi, e con qual facoltà congregato . ivi . Metropolitanì ad esso intervenuti . ivi .
- Concilio Alessandrino dell' anno CCCXL. riprova le traslazioni Vescovili .** T. V. p. I. 392. per qual legge secondo questo Concilio tenuti i Vescovi a non abandonar le proprie Chiese . T.V. p.I. 451.
- Concilio d' Angiò in qual anno , e per qual cagione celebrato .** T.V. p.I. 135. Vescovi ad esso intervenuti . ivi .
- Concilio Antiocheno celebrato dopo la metà del primo secolo riputato apocriso .** T. III. 402.
- Concilio Antiocheno del IV. secolo vieta le traslazioni vescovili .** T. V. p. I. 394. 401. e 420. motivo di questo divieto . T. V. p. I. 420. non permette queste traslazioni col consenso del Sinodo . T.V. p.I. 421. e 441. senso del di lui canone su questo particolare . T.V. p.I. 447. e seg. proibisce la destinazione del successore al Vescovo vivente . T.V. p.I. 492. e seg. e 508. non esclude la plebe fedele dall' elezione de' Sagri ministri . T. III. 498. e seg. vieta a i Chericì l' appellarsi dalla sentenza Ecclesiastica al Tribunale de i laici . T.IV. 662. di quali cause s'intenda questo suo divieto . T. IV. 663.
- Concilio Aquilejense del CCCLXXXI. T.IV. 656. da chi riputato suppositizio .** T.IV. 657. e T.V. p.I. 154. dimostrato vero dall' Ermanzio . T. IV. 657. condanna Palladio , e per qual cagione . T.IV. 656. e seg. suo sentimento sopra la cognizione delle cause degli Ecclesiastici . ivi .
- Concil. Aquilejense del CCCXCI. Suoi atti non riputati legittimi .** T.IV. 168. a chi da molti attribuiti . ivi .

Con-

- Concilio Aquilejense*, che accettò il v. Sinodo Generale malamente confuso con quello, che rigettò il medesimo Sinodo . T. IV. 73. e seg. in qual tempo celebrato . .ivi .
- Concilio I. Arelatense in qual anno celebrato* . T. IV. 213. e 552. e T. V. p. I. 134. per qual cagione adunato . T. IV. 613. numero de i Vescovi intervenuti . ivi . ad esso intervenuti Vescovi Britannici . T. IV. 213. da chi detto universale . T. IV. 614. qual causa esaminata in questo Concilio . T. IV. 617. e seg. in esso condannati i Donatisti . T. IV. 614. qual giuramento da esso vietato a i Vescovi . T. V. p. I. 276. e seg. confermato da S. Silvestro Rom. Pont. T. IV. 553. questa conferma richiesta da i Padri del medesimo Concilio al Rom. Pont. come pur la notificazione degli atti del medesimo a i Vescovi d'Occidente . T. V. p. I. 134. significato appo i Padri di questo Sinodo delle Diocesi Maggiori tenute dal Rom. Pont. T. V. p. I. 134. e seg. sentimento sopra ciò del Duguet impugnato . ivi .
- Concilio Arelatense del cccclv. per qual cagione celebrato* . T. IV. 369. suo decreto per rapporto al Monastero di Lerino . ivi .
- Concilio di Cambray attesta esser da Cristo S. N. conceduti alla Chiesa due Fori* . T. IV. 586.
- Concilio Cangriense* . In esso non presiede Osio Cordubense come Legato Apostolico . T. IV. 495. di lui Canoni perchè dicansi da Simmaco Rom. Pont. fatti con autorità Apostolica . ivi . opinione sopra di ciò del Baronio e del Card. d' Aguirre . T. IV. 494. e seg.
- Concilio Capoano in qual anno celebrato* . T. V. p. I. 403. cause in esso trattate . ivi . suo rigore sopra le traslazioni vescovili . ivi .
- Concilio Cartaginese II. in qual tempo celebrato* . T. V. p. I. 79. sua disposizione sopra le ordinazioni de' Vescovi Africani . T. V. p. I. 80.
- Concilio Cartaginese III. in qual anno celebrato* . T. V. p. I. 78: dubbio in esso proposto sopra le provisioni delle Chiese vescovili . ivi . risoluzione del medesimo su questo particolare . T. V. p. I. 78. e seg. illazione falsa del Duguet dedotta da questa risoluzione del Sinodo . T. V. p. I. 79. e seg. non concede al Primate di Cartagine l'ordinazione di tutti i Vescovi Africani . T. V. p. I. 79. e seg. vieta le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 413. notizie da questo Concilio seminate dal Sinodo Capoano . T. V. p. I. 403.
- Concilio Cartaginese IV. Sua disposizione sopra le traslazioni*
vesco-

- vescovili*. T.V. p.I. 399. questa dilui disposizione contraria al comun sentimento di quei tempi. T.V. p.I. 400. e 402. sua ignoranza de' *Canoni Niceni*, e *Sardicensi* sù questo particolare. T.V. p.I. 402. e seg. suo *Canone* sopra le *traslazioni* *vescovili* ignoto nel secolo x. appò la *Chiesa Occidentale*. T.V. p.I. 417.
- Concilio Cartaginese V.* in qual anno celebrato. T.IV. 417. e seg. *Canoni* di questo *Concilio* non danno occasione alla legge d' *Arcadio*, e d' *Onorio Impp.* intorno al *Foro Ecclesiastico*. T.IV. 715. e segg. *petizioni* stabilite dal medesimo da farsi all' *Imp.* T.IV. 716. opinione sopra *cid* del *Gottofredo*. T. IV. 714. la *costui* opinione impugnata. T. IV. 716. suo *stabilimento* sopra i *giudizj degli Ecclesiastici*. T. IV. 717.
- Concilio II. di Chalox* quando celebrato. T.V. p.I. 273. in qual senso da esso vietato il *giuramento d'ubbidienza* de i *Cherici* a i *Vescovi*. T.V. p.I. 273. e seg.
- Concilio Costantinopolitano* menzionato nelle *lettere di Sisto III.* *Rom. Pont.* a *Proclo Costantinopolitano* qual fosse. T.V. p.II. 165. e segg.
- Concilio Costantinopolitano* tenuto da *S. Flaviano*; ed *atti regolatissimi* di questo *Sinodo* contro *Eutiche*. T. V. p.II. 181. e seg.
- atti di questo Sinodo* fatti sottoporre all' *esame* da *Teodosio* ad istanza d' *Eutiche*, e trovati *sinceri*. T.V. p.II. 183.
- Concilio Duziacense* in qual anno celebrato. T. V. p. I. 438. rimette al *Rom. Pont.* la *traslazione d'Attardo* alla *Chiesa di Tours*. ivi. potea per se stesso far questa *traslazione*, e perchè. T.V. p.I. 439.
- Concilio Epaonense* da chi, ed in qual anno celebrato. T. V. p.I. 33.
- Concilio Gallicano* nominato da *Valentiniano I.* scrivendo alle *Chiese d' Asia* qual sia. T. V. p.I. 111.
- Concilio di Germania del DCCXLII.* con qual *autorità* congregato. T.IV. 415. vi presiede il *Legato Apostolico*. ivi. *Canoni* di esso non fatti per *autorità* di *Carlomanno*. T.IV. 415. e seg.
- Concilio dell' Illirico* sopra la *consustanzialità delle divine* *Personne* in qual anno celebrato. T.V. p.I. 107. e seg.
- Concilio d' Italia*: Vedi *Vescovi d' Italia*.
- Concilio d' Italia del CCCLXXXI.* da chi, ed in qual luogo celebrato. T. V. p.I. 168. e segg. perchè detto d' *Italia*. T. V. p. I. 168. ad esso interviene *Acolio di Tessalonica*. T.V. p. I. 169. e seg. come pur *S. Ambrogio*. T.V. p.I. 170. occasione della dilui *convocazione*. ivi. *spedisce let-*

- lettere all' Imp. Teodosio . T.V. p.I. 168. contenuto di queste lettere . T.V. p.I. 169. e seg. attribuite le medesime lettere a Sant' Ambrogio ; e per qual ragione . T.V. p.I. 168. e 171.
- Concilio Laodiceo in qual tempo celebrato .** T.III. 502. non esclude la plebe fedele dall' elezione de i sagri Ministri . T.III. 498. e seg.
- Concilio Liptinense celebrato da S. Bonifacio Vescovo di Maganza per ristorar la Chiesa di Francia .** T.V. p. I. 233. in esso fatti di nuovo i Metropolitanì nelle Gallie . ivi . obbliga i Metropolitanì medesimi a chiedere il Pallio al Rom. Pont. T.V. p.I. 233. e 236. questa legge fatta per comun consenso de i Vescovi Gallicani . T.V. p.I. 234. e segg. l' istessa legge vantaggiosa a i Metropolitanì . T.V. p.I. 237. discorso di Pier de Marca sopra questa legge . T.V. p.I. 239. altre leggi di questo Concilio . T.V. p. I. 236. difficoltà insorte sopra le leggi di questo Sinodo . T.V. p. I. 239. e seg.
- Concilio I. di Mascon in qual anno celebrato .** T.V. p.I. 234. sua disposizione per rapporto al Pallio . T.V. p.I. 234. e seg. di qual Pallio parlasi da questo Concilio . T. V. p.I. 235. in tempo di questo Concilio i Metropolitanì non detti ancor' Arcivescovi . ivi . nome di Arcivescovo espresso in questo Sinodo a chi riferito . ivi.
- Concilio di Meaux dell' DCCCXLV. cosa disponga intorno alle Coadiutorie vescovili .** T.V. p. I. 498. dalla sua disposizione su questo punto se provisi spettare a i Sinodi la concessione delle Coadiutorie vescovili col diritto di successione . T.V. p.I. 498: e seg.
- Concilio di Nimes dichiara i Monaci capaci delle funzioni clericati .** T.IV. 348. proibisce a i Preti disputar di ciò contro i Monaci . ivi .
- Concilio III. d'Orliens in qual anno celebrato .** T.V. p.I. 224. suo Canone sopra l' ordinazione de i Metropolitanì delle Gallie . ivi . donde riconosca la pristina disciplina della Chiesa Gallicana intorno all' elezione , e ordinazione de i Vescovi . T.V. p.I. 226.
- Concilio di Pontigny in qual anno celebrato .** T.V. p.I. 406. suoi atti da chi riferiti . T. V. p. I. 409. e seg. varietà di questi atti . ivi . presiedono in esso i Legati Apostolici . T.V. p. I. 408: nega al Vescovo di Bourdeaux il passaggio alla Chiesa di Bourges . T.V. p.I. 406. motivo di questa ripulsa secondo il Tommasino . T.V. p.I. 408. questo motivo dimostra insufficiente . T.V. p.I. 408. e seg. assegnasi la vera cagione di questa ripulsa . T.V. p.I. 408. e segg. se si opponesse questo

Cuz-

- Concilio alla primazia del Vescovo di Sans.* T. V. p. I. 409. e seg.
- Concilio di Ravenna celebrato da Giovanni VIII.* Rom. Pont. T. V. p. I. 361. atti di questo Concilio da chi dati alla luce. T. V. p. I. 362. sua legge per rapporto alla provisione delle Chiese vescovili. T. V. p. I. 361
- Concilio Romano sotto S. Damaso di novanta Vescovi.* T. V. p. I. 107. atti di questo Concilio da chi pubblicati. ivi. condanna *Auxenzio Ariano.* ivi. dichiara nulli gli atti del Concilio di *Rimino.* ivi. definisce la consistenzialità delle divine Persone. ivi. prescrive la formula della fede a i Vescovi dell' *Illirico.* T. V. p. I. 107. e seg. diversità d'opinioni sopra l'anno della dilui celebrazione. T. V. p. I. 108. e segg.
- Concilio Romano del ccclxvii.* congregato da *S. Damaso Rom. Pont.* T. IV. 652. non giudica l'istesso *S. Damaso.* ivi. condanna li costui accusatori. ivi. in esso il medesimo *S. Damaso* manifesta la propria innocenza. ivi.
- Concilio Romano sotto Leone IV.* Rom. Pont. T. V. p. I. 396. caratteri di tempo in esso segnati. ivi. atti di questo Concilio da chi pubblicati. ivi.
- Concilio Romano sotto Giovanni IX.* in qual anno celebrato: T. V. p. I. 416. annulla gli atti fatti contro il Pontefice *Formoso.* T. IV. p. I. 416. e 418. dichiara legittima la costui traslazione dalla Chiesa di *Porto.* ivi.
- Concilio di Sans.* Sua testimonianza sopra la potestà di giurisdizione esterior della Chiesa: T. III. 468. e seg.
- Concilio di Spagna contro i Priscillianisti.* T. IV. 199. sua formula di fede erroneamente aggiunta al Concilio I. *Toletano:* ivi.
- Concilio di Tiro nella causa di S. Atanasio.* T. IV. 625. ingiustamente condanna questo *S. Vescovo.* T. IV. 626. Padri di esso Concilio chiamati da *Costantino Magno* a render conto del loro giudizio. T. IV. 627. riprovato dalla Chiesa; e per qual cagione. T. IV. 634.
- Concilio Toletano I.* in qual anno celebrato. T. V. p. I. 73. comanda l'osservanza de i *Statuti Niceni* sopra le ordinazioni de' *Cberici.* ivi.
- Concilio Toletano IV.* quando celebrato. T. V. p. I. 271. onere da esso imposto a i *Cberici* nella loro ordinazione. ivi.
- Concilio Toletano X.* fa traslazioni vescovili. T. V. p. I. 425. suo fondamento per queste traslazioni. T. V. p. I. 425. e seg. nel tempo di questo Concilio facilmente già fatta la *Raccolta Isidoriana* delle antiche Pontificie

- rificie Decretali* . T.V.p.I. 428.
- Concilio Toletano XI. in qual anno tenuto** . T.V.p.I. 271. obbliga i Cberici a promettere ubbidienza a i loro Prelati . ivi . per qual ragione da esso fatta questa legge . T.V. p. I. 272. osservazioni sopra di questa medesima legge . ivi :
- Concilio Toletano XVI. trasferisce Vescovi da una Chiesa ad un'altra** . T.V.p.I. 425. suo fondamento per questa traslazione . T.V.p.I. 425. e segg.
- Concilio di Torino del ccccl. Suo decreto sopra la contesa tra i Vescovi Arelatense e Viennese** . T. IV. 180. e 185. sua risoluzione sopra la pretensione del Vescovo di Marsiglia. T. IV: 180. rievocata dal Rom. Pont. T. IV. 185. di qual diritto in esso si disputasse fra il Vescovo Arelatense ed il Viennese . T. IV. 184.
- Concilio I. di Troyes in qual anno celebrato** . T.V.p. I. 252. suoi atti confermati dal Rom. Pont. T.V. p. I. 253. e seg. chiede al Rom. Pont. la conferma dell' Arcivescovo di Bourges . ivi . ed insieme per il medesimo il Pallio . ivi . suo sentimento sopra la deposizione de i Vescovi . T.V.p. I. 478. e segg.
- Concilio Turonense I. in qual anno celebrato** . T. V. p. I. 35. Vescovi ad esso intervenuti . ivi .
- Concilio di Vannes quando . e per qual cagione celebrato** . T. V. p. I. 35.
- Concilio Zellenese quando celebrato** . T.V.p.I. 82. da Quesnello riputato spurio . T. V. p. I. 84: da chi difeso contro il giudizio di Quesnello . T.V.p.I. 85. in essa letta l' Epistola di Siricio Rom. Pont. a i Vescovi Africani . T.V.p. I. 82: stabilisce molti Canonni a norma di questa pistola decretale . ivi . questi Canonni riportati da Ferrando Diacono . ivi .
- Concilio particolare antico de i Rom. Pont. di quali persone composto** . T. V. p. I. 97. adunato più volte ne i primi secoli . ivi . deliberazioni de i Rom. Pont. dipendenti da questo Concilio , e per qual cagione . T.V.p.I. 97. e 99. materie trattate in questo Concilio . T.V.p.I. 97. e seg. autorità del medesimo in chi risiedesse . T. V. p. I. 99. e seg. detto l' antico Concistoro del Papa . T.V. p. I. 99. ad esso succeduto il Collegio de i Cardinali . ivi .
- Concordato di Niccola V. Rom. Pont. coll' Imperadore sopra l'elezione , e conferma de i Vescovi di Germania** . T. V. p. I. 527.
- Concordato di Lione X. Rom. Pont. col Re di Francia per la provvisione delle Chiese vescovili** . T. V. p. I. 530. malveduto da i Francesi; e per qual ragione . ivi .

Con-

- Concordia del Sacerdozio coll' Imperio. Vedi Pietro de Marca.*
- Confermazione de i Vescovi necessaria ; e per qual cagione.* T.V. p.I. 325. *come fatta secondo la pristina disciplina per rapporto a i Vescovi inferiori.* T.V. p. I. 325. e seg. e 515. *da essa esenti i Patriarchi ; e per qual ragione* T.V. p. I. 326. *se sia necessaria per l'acquisto della giurisdizione.* ivi. *falsa opinione sopra di cid dello Spalatrense.* ivi. *disciplina intorno ad essa stabilita ne i primi secoli in Occidente.* T.V. p.I. 515. e seg. *durazione di questa disciplina.* ivi. *legge del Concilio . IV. Lateranense sopra questa confermazione vescovile.* T.V. p.I. 516. e seg. *fino al secolo XIII. riserbate al Rom. Pont. più conferme vescovili fuori d' Italia.* T.V. p.I. 517. *al presente per lo più riserbata questa conferma al Rom. Pont.* T.V. p.I. 519. *varietà d' opinioni sopra la cagione di questa riserva.* T.V. p. I. 519. e 521. *assegnasi la vera cagione di questa riserva.* T. V. p.I. 525.
- Conoscenza della Chiesa nelle cause de' Chericci.* Vedi Chericci, e Chiesa.
- Consagrazione de' Vescovi.* Vedi Vescovi.
- Consolari istituiti da Adriano Imp. pe' l' governo d' Italia.* T. IV. 222. e 233.
- Consoli Romani ornati del Lativoglio.* T.V. p.I. 210.
- Continenza, da chi, e quando ingiunta a' Chericci Africani.* T.V. p.I. 82. e 85. *in quali Chiese osservata in tempo di S. Girolamo.* T.V. p.I. 141. Vedi Chericci.
- Controversia tra S. Cipriano e S. Stefano Rom. Pont. da chi riputata favolosa.* T. III. 328. e seg.
- Controversia tra il Vescovo di Berito e quello di Tiro intorno al diritto metropolitico.* T. IV. 95. *da chi esaminata, e decisa.* T. IV. 95. e seg.
- Controversia tra il Vescovo d'Arles e quel di Vienna sopra qual diritto vertisse.* T. IV. 184. 187. e 194. *da chi definita.* T. IV. 194.
- Controversia tra i Vescovi Bituricensi e Burdegalensi per qual cagione insorta.* T. IV. 195.
- Controversia de i tre Capitoli. Origine, e occasione di questa controversia.* T. V. p. II. 397. e seg. *tre Capitoli che cosa conteneffero.* T. V. p. II. 398. *non si trattava in essi della fede, ma delle persone.* ivi. *non appartenevano alla definizione del Concilio Calcedonense.* T. V. p. II. 399. *era in pace tutta la Chiesa quando cominciò ad eccitarsi questa controversia.* T. V. p. II. 399. *condanna de' tre Capitoli promossa da Teodoro Vescovo*

- scovo di Cesarea* T.V. p. II. 401. *condannati da Giustiniano per un suo editto . ivi . difesi da Vigilio , e da tutti gli Occidentali* T. V. p. II. 402.
- Corevescovi antichi chi fossero .* T. III. 204. *perchè così chiamati .* T. III. 221. *non eran consagrati Vescovi .* T. III. 221. e seg. *abbaglio sopra cid dell' Ebellense .* T. III. 221. *alle volte eran Vescovi ; e per qual ragione .* T. III. 223. *tra questi non deve noverarsi Melezio autor dello scisma Meleziano . ivi . loro ufficio , e giurisdizione .* T. III. 221. e segg.
- S. Cornelio Rom. Pont. fa testimonianza della forma della Politia della Chiesa fondata sopra il Rom. Pont. .* T. III. 330. *Vescovo della Chiesa Rom. secondo lui è l'istesso , che il Vescovo della Chiesa Cattolica . ivi . celebra in Roma un Concilio particolare , e per qual cagione .* T. V. p. I. 97. *discrepanza degli Scrittori nell' assegnar l' epoca del di lui Pontificato .* T. III. 337. *i medesimi Scrittori non convengono sopra il tempo del di lui martirio .* T. III. 344. *come possan conciliarsi .* T. III. 304. e segg. *sentimento di Pearstone intorno al luogo della morte di S. Cornelio .* T. III. 348. e seg. *Il sentimento di Pearstone si dimostra insufficiente .* T. III. 349. e seg. *ornato col nome di Martire .* T. III. 350.
- Cornelio Rom. Centurione , quando battezzato da S. Pietro .* T. III. 269. *suo ritorno a Roma . ivi . con lui vien S. Pietro in Italia . ivi . abitazione della di lui famiglia in qual parte di Roma situata .* T. III. 269. e seg. *Cristiani celebri della famiglia del medesimo .* T. III. 270.
- Correttori , deputati al governo d' Italia in tempo dell' Imperio Romano .* T. IV. 234. *in qual tempo istituiti . ivi . non eran Governatori di Provincie .* T. IV. 234. e seg. *soprantendeano anche a più Regioni . ivi . governavan l' Italia in tempo di Costantino Mag. .* T. IV. 246. e segg. *un solo di essi Governorator di tutta l' Italia .* T. IV. 236. *lor giurisdizione nelle Provincie .* T. IV. 250.
- Correzione de i delinquenti altra fraterna , altra giudiziale .* T. III. 425. *queste correzioni confuse da Giannone . ivi . precetto della correzion fraterna ingiunto dal Redentore quali delitti risguardi .* T. III. 425. e segg. *come si correggessero i delinquenti da i Cristiani ne i primi secoli .* T. III. 425. e segg.
- Corrutticoli , ed Incorrutticoli chi fossero .* T. V. p. II. 360. *divisi poi in Teodosiani , e Gajaniti da Teodosio capo di quegli . e Gajano capo di questi .* T. V. p. II. 380.
- Corte di Roma non difesa ne i suoi abusi quando ve n'abbia .* T. III. 534.

L

SS. Co-

- SS. Cosma e Damiano Martiri posti nel Canone della Messa quali sieno*. T. III. 282.
- Costantinopoli fatta da Costantino Sede dell' Imperio*. T. V. p. II. 21.
- Costantino Mag. Imp. quando ottenesse il dominio sopra tutto l' Imperio*. T. IV. 22. *disposizione da lui fatta intorno alla civile amministrazione dell' Imperio*. T. IV. 10. e seg. *in qual tempo da esso fatta questa disposizione*. T. IV. 11. *prima del suo tempo la Diocesi Oriental dell' Imperio non divisa in dieci Provincie*. T. IV. 93. *ne da lui fatta questa divisione*. ivi. *division dell' Imperio in Provincie espressa nella Notizia dell' Imperio falsamente a lui attribuita*. T. IV. 198. *prima di questo Principe l' Italia non divisa in Provincie*. T. IV. 233. *neppur in Vicariati*. T. IV. 236. *nel dilui tempo non divisa l' Italia in Provincie*. T. IV. 245. e segg. *sotto il suo Imperio governata l' Italia da i Correttori*. T. IV. 246. e segg. *incerto se in suo tempo fossero i due Vicariati d' Italia*. T. IV. 252. e segg. *sotto di lui non distinta l' Italia in Provincie Consolari, Correttoriali, e Presidiali*. T. IV. 247. e segg. *prima della pace da esso data alla Chiesa istituito il Monachismo*. T. IV. 308. e segg. *cosa s' intenda per Diocesi nella dilui lettera scritta sopra la celebrazione della Pasqua*. T. IV. 28. e seg. *annulla la legge contro il celibato*. T. IV. 460. *commenda la continenza volontaria*. ivi. *scrive ad Eusebio Cesariense*. T. IV. 476. *in questa lettera fa menzione de i Canoni precedenti il IV. secolo*. ivi. *non convoca per proprio diritto il Concilio Niceno*. T. IV. 515. e segg. *non conferma i decreti di questo Concilio*. T. I. V. 541. e seg. *esorta i Vescovi ad abbracciar le definizioni dello stesso Concilio*. T. IV. 541. e seg. *da chi a lui portate le querele contro i Vescovi nel Concilio Niceno*. T. IV. 609. *suo ossequio all' autorità de' Concilj*. T. IV. 542. *ricusa farsi Giudice de i Vescovi; e per qual ragione*. T. IV. 609. e 624. *ricusa la cognizione della causa di Ceciliano*. T. IV. 613. *rimette questa causa al Rom. Pont.* ivi. *la reputa terminata dopo la sentenza del Rom. Pont.* T. V. 615. *appellazione ad esso de i Donatisti*. T. IV. 613. *disapprova quest' appellatione*. T. IV. 614. e segg. *perchè deferisse all' appellatione de i Donatisti dopo la sentenza del Rom. Pont.* T. IV. 616. *intima il Concilio in Arles; e per qual ragione*. T. IV. 613. *assume la cognizion della causa di Ceciliano; ed a qual oggetto*. T. IV. 618. e segg. *accusa-*

cusato appò lui S. Atanasio. T. IV. 623. e legg. dichiara questi innocente. ivi. non è autore dell'esilio del medesimo S. Atanasio. T. IV. 628. e legg. non consente, che sia S. Atanasio spogliato del Vescovato. T. IV. 629. e seg. come possa scusarsi il dilai impaccio nelle cause de i Vescovi. T. IV. 631. e seg. di lui supposto giudizio contro S. Atanasio da chi riputato nullo. T. IV. 632. sua legge ad Ablavio da chi, e per qual ragione attribuita a Teodosio. T. IV. 704. e seg. questa legge da chi sostenuta legittima. T. IV. 705. e seg. dimostriasi vera questa legge colle testimonianze degli Storici antichi. T. IV. 706. e seg. disposizione di questa legge. T. IV. 706. e seg. sua legge indicata da Sozomeno per rapporto al Foro degl' Ecclesiastici come spiegata dal Gottofredo. T. IV. 708. di lui legge in favor de' Cristiani in qual anno pubblicata. T. IV. 729. disposizione di questa legge. ivi. distinta dall' altra dal medesimo pubblicata in Milano. T. IV. 730 e legg. abbaglio sopra di ciò di alcuni Autori. T. IV. 730. sua legge in favor della Chiesa per rapporto a i beni temporali. T. IV. 732. spiegazione di questa legge fatta dal Gottofredo. T. IV. 732. e seg. per questa legge non costituisce nuovo diritto in favor della Chie-

sa, ma dichiara quello, che ad essa appartiene. T. IV. 732. sua liberalità verso la Chiesa da chi biasmata. T. IV. 737. e seg. da chi riputato distruggitor dell' Imperio. T. IV. 738. dona una uesta al Vescovo di Gerusalemme, e per qual uso. T. V. p. I. 201. questa uesta come chiamata da Teodoro. ivi. donazione da lui fatta a S. Silvestro favolosa. T. V. p. I. 207. e seg. diploma di questa donazione da chi riferito. T. V. p. I. 208. antichità di questo diploma. ivi. da chi inventato l'istesso diploma. T. V. p. I. 208. e seg. non può da questo diploma dedursi l' origine dell' antico Pallio Pontificio. T. V. p. I. 209.

Costanzolmp. Suo intraprendimento sopra gli Ecclesiastici. T. III. 464. rimproverato perciò da Lucifero di Cagliari. ivi. procura la condannazione di S. Atanasio. T. IV. 634. per qual sorta di delitto volesse questa condanna. T. IV. 635. rimproverato da' Padri, e per qual cagione. T. IV. 634. perseguita i Vescovi Cattolici. T. IV. 641. non ardisce conoscer le loro cause. ivi. richiama dall'esilio Liberio Rom. Pont. T. V. p. I. 490. ordina, che questo insieme con Felice governi la Chiesa Romana. ivi. questo suo ordine deriso dal Popolo Romano. ivi. erige Majuma in Città. T. V. p. I. 491.

- Costanzo, a cui vien scritta una pistola da S. Ambrogio di qual Città fosse Vescovo*. T. V. p. I. 164., e seg. *ad esso raccomanda S. Ambrogio la Chiesa del Foro Cornelio*. T. V. p. I. 163.
- Costituito, o sentenza di Vigilio Papa sopra la controversia de i tre Capitoli che cosa contenesse*. T. V. p. II. 428. e seg.
- Costituzione di Giustiniano diretta ad Epifanio Patriarca di Costantinopoli non afferma, che la potestà temporale provenga da Dio nel medesimo modo, che la spirituale*. T. III. 8.
- Costituzione di Valentiniano, Teodosio, e Arcadio dichiara gl' Ecclesiastici esenti dal Foro Laicale*. T. III. 418. *quest' esenzione non è privilegio de i nominati Principi*. ivi.
- Costituzioni dette Apostoliche attribuite a S. Clemente Rom. Pont. in qual secolo scritte*. T. IV. 448. *contengon la disciplina Ecclesiastica de' primi secoli*. ivi. *non hanno autorità nelle materie di Religione; e per qual ragione*. T. IV. 448. e 587. *loro testimonianze per rapporto al Foro giudiziale della Chiesa*. T. IV. 587. e seg. *loro autore secondo il Beveregio*. T. IV. 475.
- Costituzioni della Chiesa Alessandrina ricevute dagl' Egiziani come tradizioni Apostoliche*. T. III. 215. *forma in esse pre-*
- scritta per l'elezione del Vescovo*. ivi.
- Costituzioni di Giustiniano*. Vedi *Novelle*.
- Cotelerio, Gian Battista, assai intendente del greco idioma, e dello stile de i Padri*. T. IV. 332. *dà alla luce la vita di S. Sincretica*. ivi. *a chi da lui attribuita la vita di questa Santa*. ivi.
- Coustant, Pietro, poco affezionato alle prerogative della Chiesa Romana*. T. IV. 504. *sua limitazione della regola Ecclesiastica proposta da Giulio I. Rom. Pont. per rapporto alla celebrazione de i Concilj Generali*. ivi. *rigettansi le ragioni di questa sua limitazione*. T. IV. 505. *per chi secondo lui scritta da S. Celestino I. Rom. Pont. la pistola sopra le traslazioni de' Vescovi*. T. V. p. I. 431.
- Cresconio Vescovo in Africa quando facesse la sua raccolta de' Canonj*. T. V. p. II. 604. *due sue raccolte, una compendiosa, e l'altra per disteso*. T. V. p. II. 605.
- Crisafio Eunuco dell' Imperador Teodosio per odio conceputo contro S. Flaviano procura con macchine fraudolenti porlo in disgrazia dello stesso Imp. e di Eudocia Augusta*. T. V. p. II. 176. *impegna Teodosio Augusto a proteggere Eutiche eretico contro S. Flaviano*. T. V. p. II. 179.

isti-

istiga Dioscoro Alessandrino con larghe promesse ad opprimer S. Flaviano, e ad ossolver' Eretiche. T.V. p.II. 186. e seg. *impetra a Dioscoro la presidenza del Sinodo con malvagio consiglio.* T.V. p. II. 188. fatto *esiliare, e poi occidere da Pulcheria Augusta.* T.V. p.II.222. **Cristiani.** *Loro tenor di vita nella nascente Chiesa forma dell' Istituto Monastico.* T. IV. 296. *testimonianza sopra ciò di S. Girolamo.* ivi. *in tempo di S. Marco non veran tra loro osservatori di vita più perfetta distinti da i Terapeuti.* T.IV. 302. *nella primitiva Chiesa miravano alla quiete della Romana Repubblica.* T. III. 29. *pregavano Iddio per i Principi Rom. benchè scellerati.* ivi. *testimonianza sopra ciò di Tertulliano.* ivi. *accagionati da i Gentili di molti delitti.* T. III. 293. *riputati nemici della Repubblica.* T.III. 355. *da chi difesi dalle taccie dateli da i Gentili.* ivi. *perchè perseguitati da i Principi Gentili.* T.III. 411. e seg. e 421. *in tempo degl' Imperadori Gentili ammessi a i Magistrati, ed agl' onori della Repub. Roman.* T. IV. 726. e seg. *da chi prima con editto permessoli l' uso della Religione.* T. IV. 728. *avevano ne i primi tempi Chiese, adunanze, e ricchezze.* T.III. 355. *quando incominciassero ad aver*

Chiese. T.III. 539. e seg. *avevano le Chiese prima dell' Imperio di Diocleziano.* T.IV. 726. e seg. *lor Chiese in Roma in tempo del medesimo Diocleziano.* T.III. 297. *lor lite co' Cuochi, o Osti di Roma in tempo d' Alessandro Severo per rapporto ad una Chiesa.* T.III. 540. e T.IV. 727. *decisione di questa causa fatta dal medesimo Alessandro Severo.* T.III. 540. *gli eran permesse le Chiese dagl' Imperadori Gentili.* ivi. *da chi prima rese lecite ad essi le Chiese.* T.IV. 728. *loro studio in fabbricar Chiese sontuose.* T.IV. 756. e 758. *di loro adunanze riputate lecite da Alessandro Severo.* T.IV. 727. *forma da essi, secondo Giannone, osservata ne i primi tempi nel correggere i delinquenti.* T. III. 424. e seg. *denunciavan gli Eretici senza la previa segreta correzione.* T.III. 430. *da chi stimolati alla confessione delle proprie colpe.* T. III. 445. *lor cause temporali da chi ne' primi tempi conosciute.* T.III. 453. e seg. *era ad essi vietato il ricorso a i Tribunali degl' Infedeli.* T. III. 456. e segg. *testimonianza sopra ciò d' una lettera attribuita a S. Clemente Rom. Pont.* T. III. 458. *questa proibizione perchè ad essi fatta.* T. III. 460. *per i ricorsi al Foro secolare tacciati d'empietà.* T.IV. 609. *qual corso fa-*

- io facessero delle scomuniche. T. III. 471. astretti a soffrir le pene loro inflitte dalla Chiesa. ivi. disubbidienti alla Chiesa non isfuggivan la di lei sentenza. T. III. 472.
- Cristiani d' Etiopia involti in molti errori.** T. III. 187. si pretendon sempre governati da un sol Patriarca senza Vescovi. T. III. 192: ammessa quest' opinione non può da essa dedursi non esser dottrina Apostolica, che ciascuna Chiesa debba reggersi da un Vescovo soprastante al Presbiterio. T. III. 187. e segg. senza fondamento diconsi discender dalla Chiesa d' Egitto. T. III. 192. e seg. l' uso d' aver' essi un sol Vescovo è moderno. T. III. 196.
- Cristiani della Scizia governati da un sol Vescovo.** T. III. 188.
- Cristiano Lupo reputa esser stati in Palestina tre Metropolitanì in tempo del Grisostomo.** T. IV. 65. e seg. sue osservazioni sopra l' Epistole di S. Celestino Rom. Pont. al Concilio Efesino. T. IV. 568.
- Cristineo difende l' editto di Carlo V. Imp. intorno agl' acquisti degli Ecclesiastici.** T. IV. 798. confessa dubbia la validità di quest' editto. ivi.
- Cristo Signor nostro. Fine principale della sua venuta al Mondo.** T. IV. 600. ad esso come Uomo-Dio dovuto il dominio del Mondo. T. III. 34. come discendente dalla stirpe di David dovutogli il Regno di Giudea. ivi. per qual cagione non ebbe alcun Regno. ivi. esercitò il regal dominio, e quando. ivi. per qual ragione dicesse a Pilato, il suo Regno non esser di questo Mondo. T. III. 35. e seg. questo suo detto a qual senso tratto dagl' Anabattisti. T. III. 35. da queste sue parole si raccoglie la forza lasciata da lui in terra alla potestà Sacerdotale. T. III. 35. e seg. suo Regno in terra qual sia. ivi. sue parole, Rendete a Cesare, ec. spiegate. T. III. 49. e seg. queste parole apportate fuor di proposito da Giannone. T. III. 49. non proibisce a i suoi seguaci ogni sorta di dominazione, ma la tirannica, e violenta. T. III. 82. dominazione tirannica, e violenta da esso vietata non solo agl' Ecclesiastici; ma anche a i Principi secolari. T. III. 83. non vieta a i suoi discepoli il Principato ragionevole; anzi lo commette. ivi. prescrive ad essi il modo da valersi del Principato. ivi. ebbe nel Mondo la potestà di giudicare nelle cause temporali. T. IV. 600. perchè da lui non usata questa potestà. ivi. fonda la Chiesa. T. IV. 426. fonda questa sopra S. Pietro. T. III. 312. e seg. e 320. prescrive ad essa le leggi; e quali. T. IV. 426. istituisce la di lei politia monarchica. T. IV. 426. e T. III.

311. e segg. concede alla medesima Chiesa doppio Foro . T. IV. 586. e 679. testimonianza sopra di ciò del Concilio di Cambray . T. IV. 586. in qual maniera abbia commesso agl' uomini il governo della Chiesa . T. III. 88. sue parole a S. Pietro , Pacce le mie pecore , spiegate . ivi . ha conferito al suo Vicario potestà amplissima . T. III. 91. ha lasciato nella Chiesa il Magistero visibile , ed infallibile . T. III. 92. in chi da esso collocato questo Magistero . ivi . conferì agl' Apostoli il Vescovato . T. III. 157. e 180. non costituì gli Apostoli egualmente suoi Vicarj . T. III. 149. e segg. potestà di ordinar Vescovi e Preti a chi da lui lasciata . T. III. 125. ha data a i Pastori della Chiesa potestà di proceder per inquisizione contro gl' Eretici . T. III. 300. non ha dato alla Chiesa la potestà di condannare a morte . T. III. 463. cosa intenda per Chiesa , a cui ordina si faccia la denunzia de i delinquenti . T. III. 431. forma dell' elezione de i Sagri Ministri da lui istituita . T. III. 485. da esso lasciata a i suoi Ministri la potestà di giudicare . T. IV. 600. oltraggiato quando si soggettavan le ragioni del Sacerdozio alla potestà temporale . T. III. 88. da esso date le regole dello stato Monastico . T. IV. 296. di lui adorazione proibita dalle antiche Romane leggi . T. IV. 724.
- Critici lagnansi della Raccolta delle antiche Decretali de i Rom. Pont. fatta da Isidoro . T. IV. 451. e segg. motivo di questo lor lamento dimostrasi insufficiente . T. IV. 452.*
- Croce vescovile . Suo affissamento in qualche luogo segno di giurisdizione . T. IV. 380. questo affissamento come chiamato . ivi . quest' affissamento una volta necessario per la fondazione delle Chiese , e Monasterj . ivi.*
- Cromazio Vescovo d' Aquileja interpellato da S. Giovan Grisostomo non come Giudice , ma come Vescovo spettante al Sinodo del Papa . T. V. p. II. 85. e 86.*
- Cronista Bertiniano fallace nel novero degl' anni T. V. p. I. 370. suoi abbagli su questo particolare . ivi . e segg. riferisce gl'atti del Concilio di Pontigny . T. V. p. I. 410. e segg. di lui relazione di questi atti sospetta . T. V. p. I. 411. e segg.*
- Cronologia serve alla Storia, e non questa alla Cronologia . T. III. 283. s' abbandona questa per tener la verità della Storia . ivi .*
- Cronologia degl' antichi Romani Pont. nella Basilica di S. Paolo . T. III. 250. scritta in tempo di S. Lione Mag. ivi . quanti anni di Pontificato Rom. assegna a S. Pietro . ivi . da chi messa in luce . ivi .*

Cro-

- Cronologi dotti in tempo di Liberio, e di S. Lione Mag. RR. PP. T. III. 259. e seg.*
- Cronopio Vescovo in Italia . T. IV. 642. seguace della fazione di Ursicino. ivi. condannato dal Sinodo . T. IV. 641. qual sia questo Sinodo . T. IV. 642. s' appella a Valentiniano I. Imp. T. IV. 641. da questo condannato alla multa; e per qual cagione . ivi.*
- Culto de' Santi non Martiri quando cominciassero nella Chiesa. T. V. p. II. 681.*
- Curiali chi fossero, e per quali ragioni non potessero ascrivere alla Chiericia, se non con certe condizioni prescritte da' Principi . T. V. p. II. 486. e segg. sottoposti a i pesi della Curia, benchè assunti a i Magistrati delle Provincie, e agli ufficj del Palazzo . T. V. p. II. 489. quali ufficiali fossero da Giustiniano eseguiti da questi pesi . T. V. p. II. 490. non ammessi dalla Chiesa alla Chiericia, se non con certe condizioni . T. V. p. II. 490. e seg.*
- D
- S** *Dacio Vescovo di Milano seguace di Vigilio nella controversia de' tre Capitoli . T. V. p. II. 419. sottoscrive la sentenza di Vigilio contro Teodoro Vescovo di Cesarea. T. V. p. II. 420. di lui monte . T. V. p. II. 426.*
- Dallè reputa sparire le pistole di S. Ignazio Martire . T. III. 107. suo sentimento sopra l' origine de' Canonj Apostolici . T. IV. 439.*
- Dalmazio Archimandrita di Costantinopoli pubblica le lettere del Concilio Efesino, e la condanna di Nestorio, inducendo l' Imp. ad approvarla . T. V. p. II. 140. e seg. avverte l' Imp. della fraude degli Scismatici . T. V. p. II. 142.*
- S. Damaso Rom. Pont. Vescovi da lui ordinati . T. IV. 286. ne ordina fuor delle Provincie Suburbicarie . ivi. elezione di S. Ambrogio al Vescovato di Milano non fatta senza il consenso di S. Damaso . T. V. p. I. 168. e segg. riprova le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 396. 401. e 434. afferma non potersi celebrar Concilj Generali senza l' autorità del Rom. Pont. T. IV. 505. e seg. fa uso dell' autorità di convocare i Concilj Generali: T. IV. 510. riprova gli atti del Concilio di Rimino . T. V. p. I. 107. per qual ragione secondo lui nullo il Concilio di Rimino. T. IV. 506. condanna i Macedoniani, ed altri Settarij . T. IV. 522. e 557. in qual anno da lui fatta questa condanna . T. IV. 557. e seg. fa questa condanna in un medesimo Concilio . T. IV. 559. e segg. celebra in Roma diversi Concilj Provinciali. T. V. p. I.*

p.I. 101. numero di questi Concilj . ivi . discordia tra gli Eruditi sopra l'ordine , ed Epoca di questi Sinodi . ivi . suo Concilio di xc. Vescovi in qual anno celebrato . T.V. p.I. 108. e seg. in questo Concilio condanna Auxenzio Vescovo di Milano . T.V. p.I. 107. definisce la consustanzialità delle divine Persone . T.V. p.I. 107. e 113. il suo giudizio termina la quistione sopra la divinità dello Spirito Santo . T.V. p.I. 114. testimonianza sopra ciò di Sozomeno . ivi . spedisce la formula di fede agl' Orientali . T.V. p.I. 109. e seg. e 114. in qual anno da lui spedita questa formula . T.V. p.I. 110. celebra il Concilio detto d' Italia del ccclxxxI. e per qual cagione . T.V. p.I. 168. e legg. istituisce suo Vicario nell' Illirico il Vescovo di Tessalonica . T. V. p.I. 17. e seg. in qual tempo , e da chi ragguagliato degl'errori d' Apollinare . T.IV. 560. restituisce S. Pietro Alessandrino alla sua Chiesa . ivi . sua lettera ad Acolio Tessalonicense per rapporto al Concilio I. Costantinopolitano . T. IV. 563. e seg. non approva le gesta di questo Concilio . T. V. p.II. 36. di lui conferma della dichiarazione della fede fatta dal Concilio I. Costantinopolitano non necessaria ; e per qual ragione . T. IV. 556. e legg. ingan-

nato da Massimo Cinico lo ammette alla sua comunione , e prende le sue parti . T.V. p. II. 36. riprova l' ordinazione del medesimo Massimo Cinico . T.IV. 564. riprova la traslazione di S. Gregorio Nazianzeno al Vescovato Costantinopolitano ; e per qual ragione . ivi . intima il Concilio Generale in Roma ; e per qual cagione . T.IV. 565. T.V. p. I. 115. e T. V. p. II. 36. chiama a questo Concilio Romano i Vescovi Orientali . T. IV. 565. T.V. p.I. 115. e T.V. p. II. 37. sue lettere a i Vescovi Orientali per rapporto al nominato Concilio inviate all' Imperad. Teodosio . T. IV. 565. queste lettere fatte presentare a i Vescovi Orientali da Teodosio primachè si congregassero la seconda volta in Costantinopoli . T. V. p. II. 37. e 39. condanna l' Antipapa Ursicino , ed il Vescovo Cronopio . T. IV. 642. da chi accusato a Valentiniano . T. IV. 651. di qual delitto racciato . ivi . dimostra in un Concilio Romano la propria innocenza . ivi . in qual senso , e di che cosa bramasse purgarsi appò gl' Impp. T.IV. 655. e seg. Dante Poeta biasima la liberalità di Costantino Mag. verso la Chiesa . T. IV. 738. Decanica . Suo significato . T.IV. 692. Decime, prendonsi in più maniere .
M T.III.

- T. III. 523. per qual legge dovute a i Sacerdoti . T. III. 523. e seg. e 528. in qual senso comandate da Dio nella legge vecchia , e non nella nuova . T. III. 523. ne i primi tempi ancor dalla Chiesa comandate . T. III. 525. e seg. hanno ragion di mercede . T. III. 523. e seg. e 528. non son pure limosine . T. III. 522. Testo di Tertulliano su questo particolare spiegato . T. III. 523. sentimento di Wicleffo sopra le decime . T. III. 522. parer di S. Girolamo sopra l'obbligo de i Cristiani di dar le decime . T. III. 527. come , e sotto qual ragione necessarie , e dovute a i Ministri della Chiesa per divina legge . T. V. p. II. 698. e segg. sotto qual ragione son di precetto Ecclesiastico . T. V. p. II. 699. e seg.
- Decio Imp. nemico capitale de i Cristiani . T. III. 341. quanto abborrisse vedere in Roma il Vescovo de i Cristiani . ivi. donde nascesse in lui un tale abborrimento . T. III. 342.**
- Decretale di Antero Rom. Pont. sopra le traslazioni vescovili suppositizia . T. V. p. I. 426.**
- Decretale di Callisto I. Rom. Pont. sopra le traslazioni vescovili spuria : T. V. p. I. 426.**
- Decretale di Pelagio II. Rom. Pont. all' Arcivescovo Benigno dimostras suppositizia . T. V. p. I. 404. e 426. questa Decretale addotta dal de Marca ; e per qual fine . T. V. p. I. 400. e 404. sua disposizione sopra le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 400. facilmente servì di regola a i Padri del Concilio X. Toletano per le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 428.**
- Decretale di Siricio Rom. Pont. a i Vescovi Africani in qual anno spedita . T. V. p. I. 81. letta, ed abbracciata in più Concilij Africani . T. V. p. I. 82. e seg. leggi in essa prescritte per le Provincie dell' Africa . ivi. in Africa stabiliti Canonì a tenor di questa Decretale . T. V. p. I. 82. Capitolo della medesima Decretale sopra l'ordinazione de i Vescovi Africani . T. V. p. I. 83. di lei sincerità da chi posta in dubbio . T. V. p. I. 84.**
- Decretale dell'istesso Siricio Rom. Pont. ad lmerio di Tarragona. In essa si descrive il numero delle Provincie Ecclesiastiche della Spagna . T. IV. 198. e seg. tra queste Provincie non noverata la Tingitana . T. IV. 199. disposizioni della medesima Decretale sopra la continenza de i Clerici maggiori già coniugati . T. IV. 450. eseguita la medesima in tutta la Chiesa Occidentale . T. IV. 459.**
- Decretali de i Romani Pont. hanno vigor di legge , o di sanzione Ecclesiastica T. IV. 429. e 456. e T. V. p. II. 592. anticamente diceansi precetti . T. V. p. II. 592. cosa**

cosa si richiedesse nel v. secolo acciò queste ottenessero vigor di legge. T. IV. 461. opinione sopra ciò di *Quesnello*. T. IV. 490. tenute in venerazione da tutta la Chiesa. T. IV. 464. anticamente lette pubblicamente nelle Chiese. T. IV. 491. spedite nelle Provincie pubblicavansi ne i Sinodi, o deduceansi in altra guisa a notizia de i Vescovi. T. V. p. II. 590. e seg. dirette ad una Provincia eran di forma per tutta la Chiesa. T. IV. 462. molte fatte da i Pontefici de' primi secoli sopra le materie di fede, e di disciplina. T. IV. 452. e seg. queste in qual congiuntura perite. T. IV. 452. quelle fatte da i tempi di *Siricio* a *S. Lione Mag.* legittime. T. IV. 456. in esse dichiarata la potestà della Sedia apostolica di far leggi Ecclesiastiche. ivi. molte fatte da i Rom. Pont. del iv. secolo prima di *Siricio*, ma non pervenute a noi legittime. T. IV. 457. quelle fatte sino a *Valentiniano III.* non esaminate da i Principi. T. IV. 456. e seg. e 461. quelle del iv. e v. secolo sovente non costituiscono un nuovo diritto, ma espongono l' antico. T. IV. 462. da chi quelle del iv. e v. secolo raccolte in un Corpo. T. IV. 464. come le Decretali conservate in Roma prima della Raccolta di *Dionisio il Piccolo*. T. IV. 465. e segg.

differenza grande per riguardo dell' autorità tra le Decretali de' Rom. Pont. comprese da *Dionisio* nella sua Raccolta, e le lettere di *S. Basilio*, e d' altri Vescovi delle principali Sedie d' Oriente aggiunte da alcuni Greci Raccoglitori nelle loro private Raccolte de i Canon. T. V. p. II. 589. e segg. altre Decretali aggiunte dappoi alla Raccolta di *Dionisio*, quante, e di quali Pontefici fossero. T. V. p. II. 595.

Decretali de' RR. PP. Predecessori di *Siricio* riputate spurie, e da chi. T. III. 398. e T. IV. 450. e seg. osservazioni sopra queste Decretali. T. IV. 451. difese dal *Turriano*, ed in qual parte. T. III. 398. e T. IV. 450. molte di esse possono difendersi come legittime. T. III. 399. e T. IV. 452. e seg. molte delle medesime certe ed indubitate non comprese da *Dionisio il Piccolo* nella sua Raccolta. T. V. p. II. 588. e seg. comprendeansi in altre Raccolte latine prima di *Dionisio*, ed in maggior numero di quelle da lui aggiunte alla sua Raccolta. T. V. p. II. 592. Raccolta di queste Decretali attribuita a *Isidoro*. T. III. 398. e T. IV. 450. Critici lagnansi di questa Raccolta *Isidoriana*; e per qual motivo. T. IV. 451. e seg. questo motivo dimostra insufficiente. ivi, Raccolta *Isidoriana* di queste

M 2 ste

- ste Decretali da chi fatta* . T.V. p.l. 426. e legg. questa Raccolta quando pubblicata in Spagna, e nelle Gallie. ivi. materie Ecclesiastiche in esse dichiarate . T.III. 398. e T.V. p.l. 379.
- Decretali di S. Innocenzo I. Rom. Pont.* sopra la continenza de i Chericci maggiori già coniugati . T.IV. 461. loro disposizione sopra le pene tassate per i delinquenti . ivi.
- Decreto di S. Gelaso I. Rom. Pont.* intorno a i libri non dichiara apocrifi i *Canon Apostolici* . T.IV. 441. e legg.
- Decreto di S. Stefano Rom. Pont.* sopra il *Battesimo degl' Eretici venerato da tutto il Mondo Cattolico* . T.III. 307. non si condanna in esso la sentenza opposta come contraria alla fede . T.III. 326.
- Decreti di Zosimo Rom. Pont.* a favore del *Vescovo Arelatense* . T.IV. 185. difficoltà eccitate da questi *Decreti* . T.IV. 186. e legg. moderati dall' istesso *Zosimo* . T.IV. 187. da alcuni riputati apocrifi . ivi.
- Delinquenti ne i primi tempi della Chiesa dati in poter del Diavolo* . T.IV. 689. cosa importasse questa condanna . ivi. sentimento sopra ciò dell' *Estio insufficiente* . ivi.
- Delitti , altri Ecclesiastici , altri civili* . T.IV. 603. perchè così detti . ivi. punizione de i delitti Ecclesiastici a chi si aspetti : ivi. sentimento sopra ciò di *Giustiniano Imp.* ivi. opinione strana del *Dapino* su questo punto . T.IV. 620.
- Delitti de' Chericci* . Vedi *Chericci*.
- Demetrio Cromaziano attribuisce a i Principi la potestà di governar la Chiesa* . T.IV. 406. sua opinione da chi abbracciata . T.IV. 406. e legg.
- Demetrio Vescovo Alessandrino in qual tempo tenesse quella Sedia* . T.III. 123. se fosse il primo a costituir *Vescovi nella Diocesi d' Egitto* . T.III. 123. e legg. da chi riconoscesse l' autorità d' *ordinar Vescovi a se soggetti* . T.III. 124. celebra un *Concilio in Alessandria per la causa d' Origene* . T.III. 403.
- Demofilo intruso nella Sede di Costantinopoli è obbligato a lasciarla* . T.V. p.II. 24.
- Deposizione de i Vescovi quando secondo il de Marca riserbata alla Sedia Apostolica* . T.V. p.I. 477. opinione di questo *Scrittore impugmata* . T.V. p.I. 477. e legg. su da i primi secoli questa deposizione spettante al *Rom. Pont.* T.V. p.I. 478. e legg.
- Devoluzione di causa cosa imperiti* . T.V. p.I. 359.
- Devoluzione dell' elezioni vescovili alla Sedia apostolica quando , da chi , ed in qual maniera stabilita* . T.V. p.I. 377. e legg. cagione di questo stabilimento secon-

- secondo il Dupino . T. V. p. I. 377. questa devoluzione di diverse sorti . T. V. p. I. 383. dev' esser preceduta da giudizial sentenza . ivi . questa devoluzione non può dirsi devoluzione d' appellazione . T. V. p. I. 351.*
- Diaconesse usate una volta nella Chiesa di qual età elette . T. IV. 769. vietatogli il lasciare i loro beni temporali agl' Ecclesiastici; e da chi . ivi . disposizioni di Teodosio I. Imp. su questo particolare . T. IV. 769. e seg.*
- Diaconi sempre considerati come deputati a i divini Ministerj . T. III. 212. esempio de' Diaconi addotto da S. Girolamo non accinco al suo intento . T. III. 213.*
- Difilo Comico . Sua testimonianza sopra l'immortalità dell'Anima , e de i gastighi , e premj dell'altra vita . T. III. 15. e seg.*
- Dio non può spogliarsi de i titoli convenienti alla sua sovranità . T. III. 103. sue parole a Samuello, Non hanno disprezzato te , ec. spiegate . T. III. 103. e seg. perchè si risentisse nel chieder gli Ebrei il Re . T. III. 107. reputa fatto a se il dispregio fatto al Sacerdozio . ivi . concede a i Sacerdoti della legge vecchia la potestà di giudicare . T. IV. 598. e seg. beni da esso assegnati nel Testamento vecchio agl' Ecclesiastici per il lor mantenimento . T. IV. 743. Tribù da lui deputata nella legge Mosaiica al Ministero Ecclesiastico : T. IV. 742. decime da esso imposte agl' Israeliti . T. IV. 748. e seg.*
- Diocesi. Suo antico significato nell' amministrazione civile . T. IV. 27. in qual senso preso questo nome da Cicerone . T. IV. 27. e seg. in qual senso usato nella Notizia dell'Imperio . T. IV. 28. e seg. come preso l' istesso nome da Costantino Mag. nella lettera scritta da lui sopra la celebrazione della Pasqua . ivi . suo significato secondo l' antico uso greco . T. III. 119. una volta diceasi Parrocchia . T. III. 132. suo significato nell' amministrazione Ecclesiastica appò la Chiesa Orientale dopo la metà del iv. secolo . T. IV. 29. e segg. In qual senso sempre preso questo nome nella Chiesa Occidentale . T. IV. 31. cosa significhi la Diocesi al presente : T. III. 132.*
- Diocesi di Brettagna . Sue Province circa la metà del iv. secolo . T. IV. 165.*
- Diocesi delle Gallie quando divisa in XVII. Province . T. IV. 166. questa divisione non fatta da i tempi di Costantino Mag. T. IV. 161. e 165. Metropoli Ecclesiastiche non corrispondenti alle Metropoli civili di queste Province . T. IV. 161. e seg. Province di questa Diocesi intorno alla metà del iv. secolo : T. IV. 165. varie divisioni delle Province di questa Diocesi fatte da*

- te da più Imp. T. IV. 165. e segg. cinque Provincie separate dall'altre Gallie, dove, e quali fossero. T. IV. 168. e segg. non riconoscea ne i primi tempi alcun Primate, o Esarca Ecclesiastico. T. IV. 181. *abbaglio di Giannone nell'assegnar di ciò la cagione*. T. IV. 181. e segg. da i tempi di Costantino Mag. a Valentiniano III. ebbe Città principale soprastendente a tutta la Diocesi nell'amministrazione civile. T. IV. 181. e segg.
- Diocesi Asiatica** in quante Provincie divisa nell'amministrazione civile. T. IV. 132. *abbagli di Giannone intorno a questa divisione*. ivi. in essa diversa la disposizione Ecclesiastica dalla civile. T. IV. 134. e segg. *Metropoli Ecclesiastiche nelle Provincie di questa Diocesi*. T. IV. 123. e segg. non ebbe ne' primi secoli la dignità Patriarcale. T. IV. 34. e segg. non detta Autocefala per la ragione assegnata da Giannone. T. IV. 135. vera ragione di quest'Autocefalia. T. IV. 136. quando da lei perduta l'Autocefalia. ivi.
- Diocesi di Dacia** in quante Provincie divisa. T. IV. 156. *sue Metropoli*. ivi. in molte Provincie di questa Diocesi non erano i Vescovi Metropolitan. ivi. *In qual tempo incorporata all'Imperio Orientale*. T. V. p. I. 135. e segg. nell'amministrazione Ecclesiastica rimasta sotto la Chiesa Occidentale. T. V. p. I. 136. sottoposta al Patriarcato del Rom. Pont. ivi.
- Diocesi d'Egitto** fin da i primi tempi non governata dal solo Vescovo Alessandrino. T. III. 130. e 190. col supporre in essa ne i primi tempi un sol Vescovo non si dimostra che le Chiese d'Egitto fosser governate da i soli Preti senza dipendenza dal Vescovo. T. III. 187.
- Diocesi di Macedonia**. *Sue Provincie*. T. IV. 156. e segg. *Metropoli civili ed Ecclesiastiche di queste Provincie*. ivi. in qual tempo incorporata all'Imperio Orientale. T. V. p. I. 135. e segg. nell'amministrazione Ecclesiastica rimasta sotto la Chiesa Occidentale. T. V. p. I. 136. sottoposta al Patriarcato del Rom. Pont. ivi.
- Diocesi di Ponto** non ebbe ne i primi secoli la dignità Patriarcale. T. IV. 34. e segg. *sue Provincie nell'amministrazione civile*. T. IV. 137. *Metropoli di queste Provincie nell'amministrazione Ecclesiastica*. T. IV. 137. e segg. *diversità tra le dilei Metropoli Ecclesiastiche, e civili*. T. IV. 139. e segg.
- Diocesi della Spagna** di quante Provincie composta nell'amministrazione civile. T. IV. 198. *sue Provincie nell'amministrazione Ecclesiastica nel secolo v.* T. IV.

- T. IV. 198. e seg. governo Ecclesiastico non mutato in essa per la mutazione del dominio civile. T. IV. 202. e segg.
- Diocesi di Tracia . Sue Provincie nell' amministrazione civile .** T. IV. 141. **Metropoli civili di queste Provincie .** T. IV. 141. e segg. differenza fra queste , e le Provincie, e Metropoli Ecclesiastiche . T. IV. 143. e seg. non ebbe ne i primi secoli il proprio Patriarca . T. IV. 34. e segg.
- Diocesi dell' Illirico da i primi secoli soggette alla potestà Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p. I. 17. e segg. Provincie di queste Diocesi unitamente commesse dal Rom. Pont. alla cura del Vescovo di Tessalonica suo Vicario . T. V. p. I. 20. Vedi Illirico .**
- Diocesi Maggiori appò il Concilio Arelatense per rapporto al Rom. Pont. cosa importino . T. V. p. I. 34. e seg. opinione sopra cid del Duguet impugnata . ivi .**
- Diocleziano Imp. commette ad un sol Correttore il governo d' Italia . T. IV. 236.**
- Diodoro afferma che gl' Etiopi eleggevano al Regno i Sacerdoti . T. III. 24. sua testimonianza dell' immunità , e onori de' Sacerdoti degl' Egizj . T. III. 25.**
- Diogene . Perchè secondo lui si desse anticamente a i Regi il nome di Pastore . T. III. 85.**
- Dione . Per qual mezzo secondo lui ottenesser gl' Imp. Rom. la potestà sopra le cose sagre . T. III. 19. da chi a suo divisamento data la cittadinanza Romana a tutto l' Imperio . T. IV. 228. e seg.**
- Dioniso Alicarnasseo. Sua testimonianza sopra la potestà , e istituzione de i Pontefici appò gl' antichi Rom. T. III. 17. e seg.**
- Dioniso Alessandrino fa testimonianza della dipendenza de i Preti dal Vescovo nell' esercizio degl' ufficj Ecclesiastici. T. III. 205. sua risposta notevole a Novaziano Antipapa . T. III. 332. si adopera per estinguer lo scisma Novaziano . T. III. 336. divisione della Chiesa Rom. porta secondo lui la divisione della Chiesa universale . T. III. 332. s' interpone appresso S. Stefano Rom. Pont. a favor de i difensori dell' Anabattesimo . T. III. 390. accusato d' eresia appò il Rom. Pont. T. III. 403. si difende , ed è dichiarato innocente . ivi .**
- S. Dioniso Areopagita da chi convertito alla fede . T. III. 161. primo Vescovo d' Atene . ivi . ordinato da S. Paolo prima dello scisma di Corinto . ivi . chiamato i Vescovi Armosti . T. III. 448.**
- Dioniso di Corinto afferma esser la Chiesa Rom. fondata da S. Pietro . T. III. 271. sua testimonianza sopra la cura sempre avuta da i Rom. Pont. di tutta**

tutta la Chiesa . T. III. 396.
S. Dionisio Rom. Pont. professor
della vita Monastica . T. IV.

304.

Dionisio Monaco detto il Piccolo ,
raccoglie la pistola di S. Lio-
ne I. Rom. Pont. a i Vescovi
Africani . T.V. p.I. 334. di lui
Codici contenenti questa pistola
non interpellati. ivi. traduce in
latino il Codice de i Canonì del-
la Chiesa Orientale. T.IV. 442.
in qual tempo da lui fatta que-
sta traduzione. T.IV. 442. e seg.
Codice de' Canonì Greci da lui
tradotto non può dirsi puro esem-
plare del Codice prodotto nel
Concilio di Calcedonia . T. IV.
480. e seg. da chi, e per qual ca-
gione esortato a far questa tra-
duzione . T.IV. 484. prima del-
la costui versione non v' era Co-
dice latino di questi Canonì ad
uso comune della Chiesa Occi-
dentale, ma soli Codici per le
Chiese particolari . T.IV. 486.
e seg. sua traduzione, e Colle-
zione quando accettata dalla
Chiesa Rom. T.IV. 444. e 495.
premette a questa sua Collezio-
ne i Canonì Apostolici . T.IV.
442. non reputa questi Canonì
Apostolici dichiarati apocrifi
da Gelasio I. Rom. Pont. T.IV.
442. e seg. quali Canonì da i
fonti greci trasportasse in latino
nella sua Collezione, o Raccol-
ta. T.V. p.II. 586. quali Decre-
tali aggiunse a i Canonì da

lui raccolti. T.V. p.II. 588. per
qual ragione nella sua Raccol-
ta de' Canonì non fece menzione
del Concilio Efesino . T.V. p.II.
595. e seg. raccoglie in un
Corpo le Decretali de' Rom.
Pont. da i tempi di Costantino
Mag. T.IV. 464. in questa Rac-
colta da esso non poste molte De-
cretali certe, ed indubitate de
i Rom. Pont. che precederon Si-
ricio . T. V. p. II. 588. quando
da lui pubblicata la sua Raccol-
ta delle Decretali de' Rom. Pont.
e de i Canonì . T. V. p.II. 575.
e 585. questa sua Raccolta tenu-
ta in gran pregio da tutta la
Chiesa, e specialmente in Fran-
cia . T.IV. 464. prima di que-
sta Raccolta non ebbe la Chie-
sa Romana Codice autentico
delle medesime Decretali de'
Rom. Pont. T.IV. 465. non fu
inventore del modo di computar
gli anni dalla nascita di Cristo
Signor nostro . T. V. p.II. 577.
e seg. Era di Dionisio, o modo
di computar gl' anni da esso in-
dotto tra i Latini non ebbe uso
nella Chiesa se non più secoli
dopo di lui . T. V. p. II. 579. e
seg. quando cominciasse a met-
tersi in uso nella Chiesa Occi-
dentale nel segnar gli atti pub-
blici l' Era di Dionisio . T. V.
p.II. 581. e segg. non dimorò con
Cassiodoro nel Monastero Viva-
riense . T.V. p.II. 514. e 585.
Dioscoro succede a S. Cirillo nella
Sede

Sede Alessandrina . T.V. p.II. 171. donde riconosca l'origine delle prerogative della Chiesa d' Alessandria . T. IV. 122. e seg. si arroga autorità sopra le Provincie dell' Asia . T.V. p.II. 172. interpellato da Eutichete scrive all' Imperadore , esser necessario un Sinodo per la colui causa T.V. p. II. 184. chiamato da Teodosio al Sinodo in Efeso . ivi . costituito dal medesimo per arte di Crisafio Presidente di esso Sinodo . T. V. p.II. 185. presiede tirannicamente, e per usurpazione al Concilio Efesino II. T.V. p. II. 210. e T. IV. 505. fà violenza a i Padri del medesimo Concilio . T.V. p.II. 210. impedisce la lettura dell' Epistola dommatica di S. Lione Magno a Flaviano . T. V. p.II. 211. fà introdurre Eutiche come attore contro S. Flaviano . T.V. p. II. 212. accetta le false eccezioni di Eutichete contro i Legati Apostolici . T.V. p.II. 114. approva per Cattolica la dottrina d' Eutichete . T. V. p. II. 213. e T. IV. 533. restituisce il medesimo nel suo grado . T.V. p.II. 215. istituisce irregolarissimo giudizio contro S. Flaviano . T. V. p.II. 213. e seg. sue arti fraudolenti per condannare S. Flaviano . T.V. p. II. 216. con esecrabile violenza procede alla condanna di S. Flaviano , e d' Eusebio di Dorileo . T. V. p.II. 217. e

T. IV. 505. e 533. costringe con violenza i Vescovi a sottoscrivere questa condanna . T.V. p.II. 218. depone colla medesima violenza Teodoreto Vescovo di Ciro , Iba di Edessa , e Donno Antioceno . T.V. p.II. 220. percuote col calci S. Flaviano . T. V. p. II. 221. fa registrar gli atti del Sinodo diversamente da quello , che determinavano i Vescovi . T.V. p.II. 210. si rende reo di grave eccesso ; e per qual cagione : T. IV. 505. e 572. nel Concilio di Calcedonia escluso dal consenso de i Padri . T. IV. 505. introdotto nel medesimo Concilio per esser giudicato ; e per qual cagione . ivi . pretende nel Concilio Calcedonese trattar la sua causa alla presenza de' Giudici laici . T. IV. 548. rigettata da i Padri questa sua pretesione ; e per qual ragione . ivi . convinto nel Concilio di Calcedonia dalla falsazione degli atti sinodali d' Efeso . T.V. p.II. 210. e seg. e 215. nell' istesso Concilio Calcedonese chiamato omicida di S. Flaviano . T. V. p.II. 221. condannato da S. Lione Rom. Pont. T. IV. 570. e 572. condannato anche nel Concilio di Calcedonia , non per la fede , sopra cui non fù sentito , ma per la contumacia . T. V. p. II. 292. rilegata dall' Imp. Marciano , ed anatematizzato da i Vescovi d' Egitto dopo il

N
Con-

- Concilio di Calcedonia*. T. V. p. II. 297.
- Dioscoro il minore eretico, nipote di Timoteo Eluro succede a Giovanni Niceote nella Sede Alessandrina*. T. V. p. II. 350. *sua morte*. T. V. p. II. 360.
- Diploma della donazione di Costantino a S. Silvestro suppositizio*. T. V. p. I. 207. e seg. *da chi inventato*. T. V. p. I. 208. e seg. *uso di esso fatto dal de Marca*. T. V. p. I. 207. e seg. *se possa da questo dedursi l'origine dell'antico Pallio Pontificio*. T. V. p. I. 209.
- Diploma di Lodovico II. Imp. in favor del Vescovo d' Aquileja quando spedito*. T. V. p. I. 367. e seg. *sue note Cronologiche*. ivi.
- Diplomi di Lodovico III. Imp. in favor della Chiesa di Como, e dell'Abadja della Coronata in qual anno spediti*. T. V. p. I. 372. *cose notabili in questi diplomi*. T. V. p. I. 373.
- Diritto, o sia Giure, distinto dall'uso del medesimo*. T. V. p. I. 42. *parimente distinto dall'onore*. T. V. p. I. 213. *rigor di esso quando debba ometterfi*. T. V. p. I. 423.
- Diritto d'Amortizzazione cosa importi*. T. IV. 789. *di lui origine*. ivi. *suoi fondamenti*. T. IV. 790. e seg. *da molti riprovato*. T. IV. 818. *per qual ragione sembri poterfi tollerare*. ivi. *dove abbia vigore*. T. IV. 789.
- Diritto d'Autocefalla che cosa fosse*. T. IV. 52. e T. V. p. II. 7. *se competesse una volta a i Vescovi, ed a quali di essi*. T. V. p. II. 8.
- Diritto Canonico. Quali sieno li di lui fonti*. T. IV. 427. e seg. *calunniato da Giannone*. T. IV. 431. *si vendica dalla costui calunnia*. T. IV. 431. e seg. *quando secondo Giannone incominciato a formarsi*. T. IV. 434. *maneggiato da i Rom. Pont. sin da i primi secoli senz'impaccio de i Principi*. T. IV. 456. *non ha abolite in tutto le leggi civili*. T. III. 411. *quali di queste leggi abbia annullate*. T. III. 412. e seg. *in qual senso abbia intrapreso sopra le leggi civili*. T. III. 419. *ha restituito al suo splendore il diritto civile di Giustiniano*. T. III. 415. *difende, e adotta le leggi civili consentanee alla Religion Cristiana*. T. IV. 431. *di lui prima Raccolta da chi fatta*. T. IV. 475. *Canonici contenuti in questa prima Raccolta*. T. IV. 475. e seg.
- Diritto Canonico Pontificio da chi riputato contrario agl'antichi Canonici*. T. V. p. I. 176. *comprovato dal consenso comune*. ivi. *contiene i punti di disciplina attribuiti ad intraprendimento de' Rom. Pont.* T. V. p. I. 176. e seg. *vieta a i Chericici il giuramento Omagio per cose spirituali*. T. V. n. I. 306. e seg. *disposizioni in esso contenute sopra l'ele-*

- Selezione de i Vescovi*. T.V. p.l. 375. e segg. *fine de i Rom. Pont. in far queste disposizioni*. T.V. p.l. 384.
- Diritto Civile*. Vedi *legge civile*.
- Diritto Italico antico in che consistesse*. T.IV. 218. e 238. *da chi concesso a tutti i Popoli dell' Imperio Rom.* T.IV. 232. *non dato li da Antonino Caracalla.* T.IV. 230. *non goduto da essi Popoli in tempo di Costantino Mag.* T.IV. 231.
- Diritto del Lazio in tempo della Repubblica Rom. in che consistesse*. T.IV. 216. *a chi concesso*. T.IV. 216. e seg.
- Diritto Metropolitico donde abbia origine*. T.IV. 6. *come anticamente acquistato da i semplici Vescovi secondo Giannone, ed i Protestanti*. T.IV. 98. *lor sentimento su questo particolare impugnato*. T.IV. 100. e segg. *da che principalmente misurato ne i primi tempi*. T.IV. 180. *contese sopra questo diritto in sorte ne i primi secoli da chi decise*. T.IV. 194. *nel Rom. Pont. distinto dal diritto Patriarcale*. T.IV. 262. *quando, e come ristretto nel Rom. Pont. il diritto metropolitico*. T.IV. 262. e segg. *varietà d'opinioni su questo punto*. T.IV. 262.
- Diritto dell' ordinazione de i Vescovi d' Occidente*. Vedi *Ordinazione de' Vescovi*. Vedi *Vescovi, e Pontefici Romani*.
- Diritto Patriarcale donde abbia origine*. T.IV. 6. e segg. 22. e segg. *in che cosa principalmente consista*. T.IV. 283. *a questo non annessa la potestà d'ordinar tutti i Vescovi del Patriarcato*. T.V. p.l. 42. e seg. *per rapporto alle ordinazioni vescovili non eguale in tutti i Patriarchi*. T.V. p.l. 42. e seg. e 71. *se avessero questo diritto ne i primi secoli i Vescovi d'Efeso, di Cesarea di Cappadocia, e di Eraclea*. T.IV. 34. e segg. *in qual senso preso da Evagrio parlando della Chiesa d' Efeso*. T.IV. 51. e seg. *come secondo Giannone ottenuto questo diritto dal Rom. Pont. sopra tutto l' Occidente*. T.V. p.l. 14. *nel Rom. Pont. distinto dal diritto metropolitico*. T.IV. 262. *prima di Valentiniano III. goduto dal Rom. Pont. sopra l' Illirico*. T.V. p.l. 17. e segg. *come pur sopra le Gallie, e le Spagne*. T.V. p.l. 21. e seg. *diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra l' Occidente in tempo del Concilio Niceno I.* T.V. p.l. 45. e segg. *varietà d'opinioni su questo particolare, e donde surta*. ivi.
- Diritto de i Principi sopra gl' uomini come diverso da quello de i Prelati della Chiesa*. T.III. 96. *diritto descritto da Samuello non è il giusto, e legittimo de i Principi*. T.III. 105. e seg. *in qual senso l' istesso diritto de-*
N 2 *scrit-*

- scritto da Samuello possa dirsi giusto . T.III. 106.
- Diritto Romano pubblico antico in che consistesse .** T.IV. 229. e seg.
- Diritto Romano privato cosa importasse .** T.IV. 229.
- Disciplina dell' Arcano osservata nella Chiesa ne i primi secoli .** T.IV. 427. e seg. cosa importi . ivi . cosa in essa si contenesse . T.IV. 428.
- Disciplina Cenobitica donde riconosca il suo principio .** T.IV. 324. e seg.
- Disciplina antica della Chiesa non corrotta da' Rom. Pont. col nuovo diritto canonico, ma spiegata , e migliorata .** T.V. p.I. 176.
- Disciplina della Chiesa ne i primi secoli intorno all' elezione de i Sagri Ministri .** T.III. 487. e segg. 499. e seg. e T.V. p.I. 222. e seg. 536. e segg. mutazione di questa disciplina; e per quali cagioni fatta . T.III. 500. e seg. non variata sostanzialmente . T.III. 518. forma di questa disciplina specialmente circa l' elezione , e consagrazione de i Vescovi ne i primi secoli . T.III. 487. e segg. e T. V. p. I. 222. e seg. 536. e segg.
- Disciplina della Chiesa Latina dopo il terzo secolo intorno all' elezione de i Vescovi .** T.III. 506. e segg.
- Disciplina della Chiesa Greca dopo il III. secolo intorno all' elezione de i Vescovi .** T.III. 498. e segg.
- Disciplina presente della Chiesa intorno alle promozioni vescovili .** T.V. p.I. 530. e segg. questa disciplina è conforme allo spirito della disciplina antica sù questo particolare . T.V. p.I. 536. e segg.
- Disciplina della Chiesa ne' primi tempi per rapporto alla cognizione delle cause ad essa spettanti .** T.III. 434. e 444. opinione di Giannone sù questo particolare impugnata . T. III. 424. e segg.
- Disciplina osservata dalla Chiesa ne i primi secoli sopra varie materie Ecclesiastiche da chi istituita .** T.IV. 435. Canonici riguardanti questa disciplina non confermati da i Principi . T.IV. 546.
- Disciplina spettante al Ministero Chericale riguardata dalla Chiesa con gelosia .** T.IV. 546. esclusi i Principi dall' impacciarsi in essa . ivi . affari di questa disciplina trattati ne i Concilj senza le persone secolari . ivi.
- Disciplina Ecclesiastica di tutta la Chiesa donde derivata .** T.IV. 293.
- Disciplina osservata tra i Monaci nel vi. secolo nella promozione de' medesimi al Sacerdozio .** T.IV. 354.
- Dispensa . Condizioni necessarie acciò sia legittima .** T.V. p.I. 418.
- Dispo-

Disposizione del reggimento Ecclesiastico non dipende dalla disposizione civile . T.IV. 95. e seg. 120. con che debba regularsi . T. IV. 96. e seg. dimostrasi spettar questa disposizione alla sola Chiesa . T.IV. 100. e segg. si risponde agl' argomenti contrarj per rapporto a questo particolare . T.IV. 104. e segg. nell' Imperio Occidentale per la maggior parte diversa dalla disposizione civile . T.IV. 108. per qual ragione da principio fatta in parte secondo la disposizione civile dell' Imperio . T.IV. 120.

Dittichi Jugri cosa sieno . T.III. 281.

Divozioni particolari verso alcuni Santi furon sempre in uso nella Chiesa sin da i primi tempi . T.V. p.II. 692. ciascheduna Chiesa ebbe sempre particolar divozione ad alcuni Santi; e perchè . T.V. p.II. 692. e 693. particolari divozioni de i Cristiani ad alcuni Santuarj sempre, ed in ogni tempo furono in uso con molta ragione . ivi .

Doduvello, Arrigo, Protèstante Inglese . Sue dissertazioni sopra l' Opere di S. Cipriano . T.III. 317. sua spiegazione della mente di S. Cipriano sopra il principio dell' unita della Chiesa . ivi . S. Pietro secondo lui non è principio dell' unita della Chiesa più degl' altri Vescovi . ivi . ogni Vescovo secondo il

costui sistema nella sua Chiesa è fondamento di quest' unita . ivi . anche co' suoi principj dimostrasi esser quest' opinione ripugnante alla mente di S. Cipriano . T.III. 318. e segg. sua menzogna per rapporto a Pietro de Marca . T.III. 326.

Domenica consagrada alla Resurrezion del Signore sin dal nascimento della Chiesa, e resa festiva da i medesimi Apostoli . T.V. p.II. 545. e seg. precetto di santificarla d' istituzione Apostolica . T.V. p.II. 546. santificazione della Domenica secondo la tradizione portava seco la cessazione dalle opere servili . T.V. p.II. 546. e seg. osservanza del Sabato trasferita nella Domenica . T.V. p.II. 547. ozio dall' opere servili nella Domenica indirizzato alla santificazione di quel giorno . T.V. p.II. 548. Canoni sopra la santificazione della Domenica antichi, e precedenti le leggi de' Principi . T.V. p.II. 549. attenzione de' primi Cristiani nel festare il giorno di Domenica . T.V. p.II. 549. e seg. adunanza de i Cristiani nel giorno di Domenica per solennizzare quel giorno non potea intermetterli per qualunque altro temporal negozio . T.V. p.II. 550. astinenza dalle opere servili nel giorno di Domenica comandata dalla Chiesa prima che i Principi facessero alcuna legge

- legge sopra di ciò. T.V. p. II. 551. vacanza dagl' ufficj pubblici, e dagl' esercizj del Foro comandata dalle leggi de' Principi in esecuzione del precetto della Chiesa, al qual' essi erano sottoposti. T.V. p. II. 552.*
- Donmatisti novelli di Francia insegnano la dipendenza de' Vescovi dalla Plebe fedele in fulminar le censure. T. III. 432. e seg. dimostrasi falsa questa loro opinione. T. III. 433.*
- Donato eletto Vescovo di Ravenna. T.V. p. I. 385. sua elezione rigettata da S. Gregorio Mag. T.V. p. I. 384. e seg.*
- Donatisti donde così chiamati. T. IV. 613. origine del loro scisma. T. IV. 612. dispregiano il nome di Monaco. T. IV. 358. da essi collocata la Chiesa in una sola parte dell' Africa. T. III. 59. vanità de' i loro Vescovi in presumer di non riconoscere la potestà dell' Imperio. T. III. 60. si gravano della sentenza del Rom. Pont. nella causa di Ceciliano. T. IV. 613. s' appellano all' Imp. Costantino. ivi. lor causa per qual cagione conosciuta da Costantino. T. IV. 618. e legg. con qual titolo condannati dal medesimo Costantino. T. III. 59. primi tra i Cristiani ad accusare i Vescovi appresso la potestà secolare. T. IV. 613. con quali tormenti torturati da i Giudici. T. IV. 690. lor conferenza co' Cattolici in qual anno fatta. T.V. p. I. 89. impediscono il ritorno di Ceciliano in Africa, come pur l' ordinazione d' un nuovo Vescovo nella Chiesa di Cartagine. ivi.*
- Donazione fatta da Costantino Magno a S. Silvestro Romano Pontefice. Vedi Costantino Magno.*
- Donne, che conversavano co' Terapeuti d' Egitto. Lor tenore di vita. T. IV. 304. e seg. questa conversazione in che consistesse. T. IV. 305.*
- Donnino, o Donno succede ad Efremo nel Vescovato di Antiochia. T.V. p. II. 402.*
- Donno Antioceno successor di Giovanni, a richiesta di Proclo Costantinopolitano, e Cirillo Alessandrino esamina di nuovo la causa di Atanasio Vescovo di Perre. T.V. p. II. 169. lo condanna. T. V. p. II. 170. scrive all' Imp. Teodosio sopra l' eresia suscitata da Eutiche. T.V. p. II. 177. deposto da Dioscoro nel Concilio predatorio di Efeso. T.V. p. II. 220. dopo la sua deposizione si ritira a vita solitaria nell' antica sua Laurea, non curandosi di ripeter la sua Sede. T.V. p. II. 278. cessione di Donno approvata da S. Leone. T.V. p. II. 279.*
- Dorotheo Vescovo di Tessalonica sottoscrive le lettere di Felice III. Rom. Pont. in condanna-*
gione

gione di *Acacio* . T.V. p. II. 360. per timor di *Zenone* muta proposito ; ed ammonito da *S. Gelasio* senza profitto vien separato dalla comunione dalla *Sedia Apostolica* . T.V. p. II. 361. scrive fraudolentemente a *S. Ormisda* , pregandolo a riunire alla sua comunione i membri divisi . ivi . abbraccia la comunione di *Timoteo Costantinopolitano* contraddittore del *Concilio Calcedonense* . ivi . inganna i *Vescovi dell' Illirico* , i quali in un *Sinodo* si separano dalla sua ubbidienza . T.V. p. II. 362. perseguita *Giovanni Metropolitano di Nicopoli* perchè non chiede a lui la conferma della sua ordinazione . ivi . fatto ammonire da *S. Ormisda* , e sgridato , acciocchè desista dalla persecuzion di quel *Vescovo* , rimane nella sua ostinazione . T. V. p. II. 363. convinto dalle ragioni de' *Legati di Ormisda* promette di sottoscrivere i libelli dello stesso *Pontefice* in condannazione di *Acacio* , e de' condannati dalla *Sedia apostolica* . ivi . sottoscritti i libelli da' *Vescovi della Provincia di Tessalonica* , e tornato uno de' *Legati per riceverli* , secondo il concertato , egli li fa opporre difficoltà . ivi . indi fattolo improvvisamente assalire nella propria abitazione , ucciso l'ospite , che l'albergava , con

due domestici dello stesso *Legato* , e questi rimasto ferito . ivi . straccia pubblicamente i libelli sottoscritti da' *Vescovi della sua Provincia* . T. V. p. II. 364. per ordine di *Giustino* ad insinuazione de' *Legati Apostolici* è fatto condurre in *Eraclea* , ed ivi arrestare fin che fosse terminata la sua causa . ivi . rilasciato da questo arresto manda a *Roma* i suoi *Legati* per giustificarsi , spacciandosi innocente nell' eccesso commesso nella persona d' un *Legato Apostolico* . T. V. p. II. 365. sua causa giudicata in *Roma* dal *Pontefice* . ivi .

Dottrina , che sottrae i *Principi* dalla potestà del *Sacerdozio* nelle cose temporali fomenta le sedizioni ; e per qual ragione . T. III. 53

Drogone Vescovo di Metz ottiene il *Primato* in tutta la *Francia* . T. IV. 196. questo suo *Primato* fu solo personale . ivi .

Duguet . Costitutivo secondo lui delle ragioni patriarcali . T.V. p. I. 47. sua spiegazione del *VI. Canone Niceno* per rapporto al diritto delle ordinazioni spettante al *Rom. Pont.* T. V. p. I. 45. e seg. e 132. questa di lui spiegazione distruttiva del *Patriarcato Occidentale del Rom. Pont.* T.V. p. I. 47. e seg. non novera il *Rom. Pont.* tra gli antichi *Patriarchi* . T.V. p. I.

p.I. 132. quando secondo lui ottenuto da i Rom. Pont. il Patriarcato sopra tutto l'Occidente . T. V. p. I. 69. rigetta Pier de Marca sopra il costitutivo del diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra l'Occidente . T. V. p. I. 70. impugna l' antico diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra l'Occidente . T. V. p. I. 71. e 75. sua spiegazione d' un testo di S. Agostino per rapporto a questo diritto Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p. I. 143. nego a i Rom. Pont. l' antico diritto delle ordinazioni vescovili nelle Gallie, e nelle Spagne. T. V. p. I. 75. Vescovi Africani da chi secondo lui ordinati . T. V. p. I. 79. sua opinione sopra ciò insufficiente . T. V. p. I. 78. e segg. suo sentimento sopra i Sinodi Patriarcali de i Rom. Pont. ne i primi secoli. T. V. p. I. 94. Province Gallicane prima dell' ottavo secolo da lui riputate Autocefale. T. V. p. I. 96. Vescovi Gallicani a suo divisamento non soggetti al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p. I. 104. sua ragione sù questo particolare insufficiente . T. V. p. I. 104. e segg. termini da lui prescritti agl' antichi particolari Concilj de i Rom. Pont. T. V. p. I. 104. odia l' autorità della Chiesa Rom. T. V. p. I. 96. autorità del Rom. Pont. secondo lui eguale sopra tutta la

Chiesa . T. V. p. I. 132. a quali Province da esso ristretto l' uso ordinario della potestà del Rom. Pont. ivi. per Diocesi Maggiori cosa a suo divisamento intesa dal Concilio I. Arelatense. T. V. p. I. 134. sua opinione sopra ciò impugnata . T. V. p. I. 134. e seg. Vescovo di Milano da esso creduto una volta Esarca d' Italia . T. V. p. I. 135. sua storia spiegazione d' un testo di S. Gregorio Mag. per rapporto all' ordinazione del Vescovo di Milano . T. V. p. I. 152. attribuisce a S. Ambrogio la potestà Esarcale sopra il Vicariato d' Italia indipendente dal Rom. Pont. T. V. p. I. 156. fondamenti di questa sua opinione . T. V. p. I. 161. e segg. questi suoi fondamenti impugnati . ivi. sua mala fede in addurre un testo di S. Ambrogio . T. V. p. I. 162. Provincia Flaminia da lui sottoposta al diritto metropolitico di S. Ambrogio . T. V. p. I. 163. da chi secondo lui eletto Vigilio Vescovo di Trento . ivi. Du-Pin, Lodovico Ellies. Si descrive il di lui vero carattere. T. III. 57. e 410. di quali Autori si sia servito per comporre il Trattato dell' antica disciplina della Chiesa. T. III. 57. lodato indebitamente da Giannone . T. III. 410. somma della sua sentenza circa la potestà temporale , e Sacerdotale . T. III. 57. toglie a S. Grae-

a S. Gregorio Mag. l'opposizione de i Salmi penitenziali . T. III. 70. sua opposizione a i fatti , che dimostrano esser stata conosciuta ne i primi secoli la sovranità della Sede Rom. sopra tutta la Chiesa. T. III. 352. di qual dottrina a tal fine si serva . T. III. 352. e seg. Primato da lui concesso al Rom. Pont. T. V. p. I. 13. donde ripeta l'origine del Primato del Rom. Pont. T. IV. 122. in qual senso prenda il titolo di Capo , e di Primo per rapporto al Rom. Pont. T. IV. 239. a chi da lui attribuita l'istituzione della dignità patriarcale , e metropolitana . T. IV. 5. fondamento della sua opinione su questo punto insufficiente . T. IV. 25. moltiplica i seggi Patriarcali ; e per qual fine . T. IV. 34. chi fosse il primo secondo esso ad usare il nome di Patriarca nel senso comune della Chiesa . T. IV. 57. sua opinione sopra ciò impugnata . T. IV. 58. e segg. suoi abbagli per rapporto ad un testo di Socrate. T. IV. 58. altri suoi abbagli sopra l'intelligenza del nome di Patriarca usato nel Concilio di Calcedonia . T. IV. 61. in che cosa secondo esso paragonato dal Concilio Niceno il Vescovo Alessandrino al Rom. Pont. T. V. p. I. 132. e seg. donde ripeta l'origine del Patriarcato del Rom. Pont. T. IV. 122. qual diritto Patriarcale a suo

divisamento conosciuto dal Concilio Niceno nel Rom. Pont. T. V. p. I. 133. delude la testimonianza di S. Agostino per rapporto all' autorità Patriarcale del Rom. Pont. sopra tutto l'Occidente . T. V. p. I. 142. afferma non aver i Vescovi Africani riconosciuta la potestà patriarcale del Rom. Pont. sopra le loro Provincie . ivi . a suo divisamento perchè il Rom. Pont. detto da S. Basilio Corifeo degl' Occidentali . T. V. p. I. 136. suo sentimento sopra di ciò impugnato . T. V. p. I. 136. e seg. in qual senso ei reputi attribuito da S. Girolamo a S. Damaso tutto l'Occidente . T. V. p. I. 140. descrive le Chiese da S. Girolamo dette della Sedia Apostolica . ivi . sua descrizione di queste Chiese impugnata . T. V. p. I. 140. e segg. in qual maniera secondo lui istituiti anticamente i Metropolitani . T. IV. 98. limiti da esso assegnati al diritto metropolitico del Rom. Pont. dopo il iv. secolo , come pure al diritto patriarcale del medesimo . T. IV. 262. e seg. suo parere sopra le Chiese Suburbicarie nominate dal Concilio Niceno . T. IV. 241. reputa falsa la storia della consagrazione di S. Pier Grisologo . T. IV. 271. questa sua opinione confutata . T. IV. 271. e seg. reggimento Ecclesiastico una volta secondo lui

do lui dipendente dall' amministrazione dell' Imperio . T. V. p. I. 147. Ecclesiastici a suo parer soggetti nel v. secolo al Foro secolare. T. IV. 606. impugnasi questo suo sentimento. T. IV. 606. e segg. concede a i Principi la facoltà di conoscere i delitti Ecclesiastici . T. IV. 620. Cberici secondo lui potevano una volta appellarsi al Tribunale de' Laici . T. IV. 662. insegna non esser i Cberici esenti dal Tribunal de i Laici per legge divina . T. IV. 668. sua risposta alle leggi de i Principi in favor degl' Ecclesiastici sù questo punto dell' esenzione . T. IV. 669. e segg. procede in questo particolare con mala fede . T. IV. 672. sua risposta a i Canonici concernente questo punto confutata . T. IV. 674. e segg. suo abbaglio intorno all' autore dell' esilio di S. Atanasio . T. IV. 629. afferma aver i Vescovi d' Italia pregato gl' Impp. per il giudizio di S. Damaso . T. IV. 651. fondamento di questa sua opinione . T. IV. 654. sostiene l' antico Esarcato del Vescovo di Milano sopra il Vicariato Imperiale d' Italia . T. V. p. I. 147. e 158. ordinazione di S. Ambrogio da esso stimata fatta senza consenso del Rom. Pont. T. V. p. I. 147. e segg. questa sua opinione impugnata. T. V. p. I. 151. e segg. fine secondo lui de i Rom. Pont. nel concedere il Pal-

lio vescovile . T. V. p. I. 189. ne i primi secoli reputa inappellabili i giudizj de' Sinodi Provinciali . T. V. p. I. 315. diritto al costui divisamento concesso dal Concilio Sardicense at R. P. intorno alle appellazioni de i Vescovi . T. V. p. I. 315. e segg. sua opinione sopra ciò impugnata . T. V. p. I. 316. taccia da esso data a i Rom. Pont. per rapporto alle controversie sopra l' elezioni vescovili, ed alla devoluzione di queste elezioni alla Sedia Apostolica . T. V. p. I. 318. e 377. concede al Rom. Pont. la facoltà di dispensar sopra le leggi de i Concilj Generali . T. V. p. I. 399. taccia di violenza S. Giovan Grisostomo . T. V. p. II. 53. nega, che da S. Giovan Grisostomo fosse appellato S. Innocenzo I. T. V. p. II. 82. e segg. riprende ingiustamente Ambrogio Camaldolense di poco fedele Interpretre . T. V. p. II. 83. e 88. confutato . ivi . nega, che Eutiche ricorresse a S. Leone M. in grado di appellazione. T. V. p. II. 190. confutato. T. V. p. II. 190. e segg. sue false conseguenze sopra il giudizio di S. Leone nella causa di S. Flaviano, e d' Eutiche etc impugnate . T. V. p. II. 205. e segg. nega, che il ricorso di S. Flaviano a S. Leone Mag. dopo la sentenza del Sinodo Efesino II. fosse appellozione. T. V. p. II. 226. confutato . T. V. p. II. 236. e 241. e segg.

e segg. sua osservazione sopra le parole di S. Flaviano secondo il greco testo, colle quali si appellò in voce dalla sentenza di Dioscoro, confutata . T.V. p.II. 231. falsamente scrive, che S. Lione non profferè sentenza sopra la causa di S. Flaviano . T.V. p.II. 244. e che il medesimo S. Lione stimasse necessario il Concilio Generale per conoscer dell' appellazione di S. Flaviano . T.V. p.II. 253.

E

E Bbone Vescovo di Rems deposto dalla sua Sedia . T.V. p.I. 251. sua deposizione approvata dal Rom. Pont. ivi. dal medesimo Rom. Pont. condannato . ivi. non tenta la propria restituzione al Vescovato . T.V. p.I. 252.

Ebrei, perchè peccassero in domandare il Re . T.III. 104.

Eccezioni dilatorie doveano proporsi secondo il diritto civile prima dell' istituzione del giudizio . T.V. p.II. 227.

Ecclesiastici nella civil polita soggetti da Giannone alla potestà temporale . T.III. 56. a chi secondo S. Bernardo debbano ubbidire . T.III. 61. e seg. Ecclesiastici inferiori a chi soggetti . ivi. in qual maniera possano esser soggetti alla potestà civile del Principe . T.III. 62. in qual

modo tenuti alle leggi civili, ed a quali . T.III. 416. e T.IV. 608. non soggetti dal Grisostomo all' ubbidienza della potestà temporale . T.III. 63. e seg. da i tempi di Costantino Mag. sino a Valentiniano III. non riconobbero ne i Principi la facoltà di correggere i Canoni della Chiesa . T.III. 397. loro cause non debbon trattarsi alla presenza de' Laici . T.IV. 547. testimonianza sopra ciò del Concilio di Calcedonia . T.IV. 548. a qual Foro soggetti ne i primi secoli nelle cause criminali . T.III. 444. e T.IV. 609. nel v. secolo non soggetti a i Magistrati secolari . T.IV. 607. e segg. per qual ragione non soggetti al Foro secolare nelle cause sì criminali, che civili . T.IV. 609. sentimento della Chiesa sopra il diritto di conoscer le di loro cause criminali . T.IV. 632. e segg. loro cause da chi prima portate al Tribunal de i Laici . T.IV. 608. 612. e 631. Ecclesiastici appellanti al Foro secolare dopo la sentenza de' Vescovi condannati alla multa; e per qual legge . T.IV. 641. cognizione delle loro cause nel Tribunale de i Laici riprovata dalla Chiesa . T.IV. 648. e seg. loro cause civili di due forti . T.IV. 660. osservazioni sopra di queste cause . ivi. prima anche di Valentiniano III. non permessogli il trat-

tar le loro cause civili nel Tribunale de i Laici . T.IV. 660. e legg. in quali cause civili possano esser giudicati da i Laici . T.IV. 660. legge di Valentiniano I. sopra la costoro esenzione dal Foro secolare . T.IV. 666. donde nasca in essi l' esenzione dal Foro secolare . T.IV. 675. loro ambizione deplorata da S. Bernardo . T.V. p.I. 354. di loro appellazioni alla Sedia Apostolica nelle cause d' elezione frequenti nel secolo XII. ivi . non son padroni de' beni di Chiesa . T.IV. 747. quando incominciassero ad aver beni temporali . Vedi Cberici . Ad essi proibita la negoziazione . T.IV. 752. più poveri degl' Ecclesiastici del vecchio Testamento . T.IV. 751. e seg. di loro obblighi maggiori di quei de' Leviti . T.IV. 749. lor numero , in proporzione , minor degl' Ecclesiastici dell' antica legge . T.IV. 742. e segg. lor numero , in proporzione , in ogni tempo non minor del presente . T.IV. 758.

*Ecclesiastici maggiori perchè di-
causi Prelati , e Pastori . T.III.
78. ad essi conviene il titolo di
signoria sopra i Popoli in cid ,
che appartiene alla Religione .
T.III. 79. a i medesimi davasi
una volta come cosa propria il
titolo di Signori . T.III. 82. sta-
bilimento della loro giurisdiz-
ione esteriore cosa riputato da*

*Giannone . T.III. 91. e seg. han-
no questa giurisdizione per di-
vina disposizione . T. III. 119.
origine delle contese giurisdiz-
ionali tra essi ed i Principi
a chi debba attribuirsi . T.III.
419. da essi avuto sempre il Foro
giudiziale . T.IV. 585. discipli-
na sopra i giudizj forensi a lor
prescritta dalle Costituzioni de-
tte Apostoliche . T.IV. 588. e seg.
forma da essi ne i primi tempi
osservata nel punir giudizial-
mente . T.IV. 589. e seg. lor co-
noscenza delle cause ne' primi
secoli importava vera giurisdiz-
ione . T.III. 467. e seg. potestà
di giudicare da chi ad essi con-
cessa . T.IV. 600. posson giudicare
anco delle cose temporali . T.IV.
601. e 609. testimonianza sopra
cid di S. Bernardo . T.IV. 601.
hanno vero Magistrato . T. III.
474. e T.IV. 680. per qual ragione
li convenga la conoscenza delle
cause . T.III. 476. non han facultà
di condannare a morte . T.III.
463. avuto sempre da essi il Ter-
ritorio . T.IV. 682. sin da i primi
tempi usate da loro le pene afflit-
tive contro i Rei . T.III. 689. e seg.
varietà di queste pene . ivi . lor
potestà di condannare a multa
pecuniaria non dipende dal
Territorio . T.III. 697. loro im-
paccio ne i governi de i Prin-
cipi in che consista . T.III. 421.
posson far leggi sopra i Principi
Cristiani . T. III. 421. e seg.
per*

- per le cose spirituali non possono esiger da i loro sudditi giuramento Omagio . T.V. p.I. 306. e seg.
- Ecclesiastici del vecchio Testamento di qual Tribù deputati.** T.IV. 742. *distinti in Leviti, e Sacerdoti.* T. IV. 743. *lor numero, in proporzione, maggior degl' Ecclesiastici del nuovo Testamento.* T.IV. 744. *in qual guisa ad essi commessa la cura dell' anime.* T.IV. 749. *beni ad essi assegnati pe' lor corporale mantenimento.* T. IV. 743. *se avesser dominio privato d'alcuno stabile.* T.IV.746. *di chi fosse la proprietà de i suburbani ad essi assegnati.* T.IV. 746. e seg. *non obbligati al mantenimento del Tempio, e de i vasi sagri.* T.IV.748. *nè al sovvenimento de i poveri coll' entrate assegnateli.* ivi.
- Echellense.** Vedi *Abramo Echellense.*
- Edaldo Vescovo di Vienna, se ricevesse il Pallio da Giovanni III. Rom. Pont.** T.V. p.I. 182.
- Editto di Carlo V. Imp. intorno agl' acquisti degl' Ecclesiastici.** T.IV. 797. *per quali Provincie fatto.* ivi. *sua validità dubbia.* T.IV. 798. *da chi sostenuto come giusto.* ivi.
- Edmondo Martene.** Vedi *Martene.*
- Efrem, o Efremo Amideno, uomo illustre, e Cattolico, ordinato**
- Vescovo d' Antiochia dopo Eufrazio.** T.V. p.II. 370. *si sottoscrive forzato all' editto di Giustiano contro i tre Capitoli.* T. V. p.II. 401. *e a condizione, che la Sedia apostolica avesse approvato il suo consentimento.* ivi. *sua morte.* T.V. p.II. 402.
- Egidio Vescovo di Rems accusato di fellonia dal Re Cbildeberto nel Concilio di Metz, riman convinto.** T.V. p. II. 636. *lette le disposizioni de' Canonì è deposto.* T.V. p.II. 637.
- Egilone Abate di Flavigny eletto Vescovo di Sans.** T.V. p.I. 244. *sua elezione mal volentieri approvata dal Rom. Pont. e perchè.* ivi. *ottiene il Pallio dalla Sedia apostolica.* ivi.
- Egitto. Sua prima divisione in Provincie nell' amministrazione civile sotto l' Imperio Rom.** T.IV. 125. *in qual senso preso dal Concilio Niceno per rapporto al Vescovo Alessandrino.* ivi.
- Egizj antichi distinguevan la potestà spirituale dalla temporale.** T.III. 25. *lor Regi consagrati Sacerdoti per poter comandare a i Popoli.* T.III. 23. *lor venerazione a i Sacerdoti.* T. III. 25.
- Egumeno. Suo significato.** T.IV. 340. e seg.
- Eleazzaro Figliuolo d' Aronne da chi eletto sommo Sacerdote.** T.III. 488. e 491.
- Eletto acquista diritto al ministe-**

- ro, a cui è eletto . T.V. p.I. 319. questo diritto come chiamato . ivi . eletto legittimamente al Ministero Ecclesiastico, non può da questo escludersi . ivi .
- Elettori de i Vescovi.** Lor negligenza nell' eleggere perchè una volta non sottoposta a pena determinata . T.V.p.I. 374. e 379. pena ad essi sopra di ciò tassata nel secolo XII. T. V. p. I. 365. e segg. in quali casi privi della facoltà d' eleggere . T. V. p. I. 382.
- Eleutero Rom. Pont.** condanna l' Eresiarca Montano . T. III. 378. legazione a lui spedita da i Martiri Lionesi . ivi . è probabile , che eleggesse S. Ireneo Vescovo di Lione . T. III. 380. riceve i Legati di Lucio Re della Brettagna . T. III. 383.
- Elezione conferisce all' eletto il diritto al Ministero , a cui vien deputato .** T. V. p.I. 319. questo diritto come chiamato . ivi . elezione accettata non può rivocarsi, se sia legittima . T.V. p.I. 325. cose da osservarsi sopra la materia dell' elezione . T.V. p.I. 325. e seg.
- Elezione de i Rom. Pont.** Se in essa fosse introdotto nuovo modo da Giustiniano . T. V. p. II. 446. Vedi Pontefici Romani .
- Elezione de i Vescovi non sempre fatta nella medesima forma .** T.V. p.I. 320. forma di questa elezione ne i primi tempi . T. III. 492. forma prescritta dal Redentore . T. III. 485. disposizioni degl' antichi Canonici sopra u' essa . T.V. p.I. 320. a chi appartenga quest' elezione per uirrito divino . T. III. 482. e 485. anticamente congiunta coll' ordinazione . T. III. 489. da chi fatta ne i primi secoli della Chiesa . T. III. 214. e seg. 482. 486. e seg. e T. V. p.I. 320. qual parte v' avesse una volta la Plebe fedele . T. III. 214. e seg. 482. 486. e seg. riputavasi necessario il consenso della medesima Plebe , come anche del Clero ; e per qual cagione . T.V. p.I. 329. di chi in essa ne' primi tempi fosser le prime parti . T. III. 495. ne i primi secoli facevasi anche dal solo Rom. Pont. T. III. 484. e seg. quando , e perchè cambiata la disciplina antica della Chiesa intorno all' elezione de i Vescovi , ed anco degl' altri Saggi Ministri . T. III. 500. e segg. disciplina della Chiesa Latina intorno a quest' elezione dopo il III. secolo . T. III. 506. e seg. disciplina della Chiesa Greca dopo il III. secolo per rapporto a quest' elezione . T. III. 498. e segg. quando , e per qual cagione esclusi affatto i laici da quest' elezione . T. III. 513. riserbata a i soli Ecclesiastici . ivi . in Occidente sempre regolata dall' autorità del Rom. Pont. T.V. p. I. 320. e segg. disposizioni fatte sopra

sopra di essa da Siricio, e da altri Rom. Pont. T.V. p. I. 320. e seg. forma dell' elezione per rapporto agli Elettori, ed al modo d'eleggere da chi ne' primi secoli prescritta. T.V. p. I. 321. e seg. secondo l'antica disciplina necessario il giudizio del Metropolitano. T.V. p. I. 323. e 327. ha sempre conferito all' eletto il diritto al Vescovato. T.V. p. I. 324. effetti di quest' elezione. T.V. p. I. 325. quando trasferita ne' Capitoli Cattedrali. T.V. p. I. 323. e 327. in Italia sotto il Regno de' Goti libera, e indipendente dalla potestà di que' Regi. T.V. p. II. 457. e seg. sistema di quest' elezione in Spagna sotto i Principi Goti Cattolici. T.V. p. I. 342. questo sistema in Spagna da chi stabilito. T.V. p. II. 457. abusi insorti nella Spagna sopra quest' elezione. T.V. p. I. 335. in Francia per tutto il sesto secolo libera, e senz' alcuna dipendenza dalla potestà de' Principi. T.V. p. II. 460. e seg. abusi sopra di essa introdotti nell' istessa Francia sotto i Principi Merovingi. T.V. p. I. 342. consenso de' Principi in essa ragionevole; e per qual ragione. T.V. p. I. 329. e seg. elezione simoniaca proibita severamente, ed annullata da i Canonici molto tempo prima che i Principi facessero sopra di cid. alcuna legge. T.V. p. II. 472. e

seg. controversie insorte sopra l' elezion vescovile sempre definite giudizialmente. T. V. p. I. 319. e seg. prima del nuovo diritto in quali stati mosse le controversie sopra quest' elezione. T. V. p. I. 330. e legg. ne i primi secoli da chi definite queste controversie insorte in Africa. T.V. p. I. 331. e legg. l' istesse controversie da chi decise nelle Spagne. T. V. p. I. 334. e legg. le medesime controversie da chi decise nelle Gallie prima del vi. secolo. T. V. p. I. 338. e legg. queste controversie sopra l' elezion vescovile secondo l' antica diritto canonico potean riportarsi alla Sedia Apostolica prima del giudizio del Metropolitano. T.V. p. I. 349. ricorso anticamente fatto contro quest' elezione come chiamato nel nuovo diritto canonico. T.V. p. I. 350. e seg. cognizione delle controversie sopra quest' elezione riserbata alla Sedia Apostolica; e per qual cagione. T.V. p. I. 351. e legg. quando queste controversie dedotte secondo il de Marca alla Sedia Apostolica. T. V. p. I. 319. da chi fatta questa riserva della cognizione delle medesime controversie alla Sedia apostolica. T.V. p. I. 351. e legg. cause sopra l' elezion vescovile conosciute da' Rom. Pont. T.V. p. I. 384. e seg. zelo de' Rom. Pont. nel solle-

- sollecitar quest' elezione . T. V. p. I. 360. e segg. devoluzione ai quest' elezione alla Sedia apostolica quando, in qual modo, e per qual cagione stabilita . T. V. p. I. 377. e segg. disposizioni fatte sopra quest' elezione da i Concilj II. III. e IV. Lateranensi . T. V. p. I. 375. e segg. riserba di quest' elezione alla Sedia Apostolica quando fatta . T. V. p. I. 521. e segg. presente disciplina della Chiesa Occidentale sopra quest' elezione . T. V. p. I. 528. e seg. quando questa disciplina stabilita . T. V. p. I. 528.*
- Elezione de i Vescovi per rapporto alla di lei conferma. Perchè debba confermarli da i Superiori maggiori . T. V. p. I. 325. elezione de i Vescovi inferiori come confermata secondo l' antica disciplina . T. V. p. I. 325. e seg. prima della conferma esaminata quest' elezione secondo l' antica disciplina, e da chi . T. V. p. I. 344. e seg. difficoltà insorte dopo la conferma dell' istess' elezione da chi giudicate secondo l' antica disciplina . T. V. p. I. 344.*
- Elia Vescovo di Gerusalemme per la difesa del Concilio Calcedonense perseguitato da Anastasio Imp. T. V. p. II. 330. ricusa consentire nella deposizione di Macedonio, e comunicar con Timoteo . T. V. p. II. 331. spedisce suo Legato ad Anastasio*
- S. Sabba . ivi . opera, che sia disciolto il Concilio di Sidonia intimato da Anastasio per condannare il Concilio Calcedonense . T. V. p. II. 331. e seg. in qual senso non ammettesse le gesta del Concilio Calcedonese . T. V. p. II. 332. discacciato dalla sua Sede da Olimpio Duce di Palestina, e rilegato in Aila per ordine d' Anastasio . T. V. p. II. 333.*
- Emanuello Scbelestrate . Sua opinione sopra l'estensione del diritto metropolitico del Rom. Pont. dopo il IV. secolo . T. IV. 262: tratta della disciplina dell' Arcano . T. IV. 427. in qual anno secondo lui celebrato il Concilio V. Cartaginese . T. IV. 718. sostiene la legittimità del Concilio Zellenese, dell' epistola decretale di Siricio a i Vescovi Africani . T. V. p. I. 85.*
- Emende pecuniarie come, ed a qual fine possano imporsi dalla Chiesa a i Cherici delinquenti . T. IV. 695. usate dalla Chiesa da i primi tempi . T. IV. 697. potestà d' impor questa pena non dipende dal Territorio . T. IV. 696. e seg.*
- Enea Vescovo di Parigi difende la Chiesa Rom. contro le calunnie de i Greci . T. V. p. I. 127.*
- Enotico, o Editto unitivo di Zenone feral cagione di tutte le discordie d' Oriente . T. V. p. II. 325. inculcato a forza da Anastasio*

- stato Imp. con malvagio fine. ivi. sottoscritto da i Prelati Cattolici, e dagl' Eretici con fini diversi. ivi. Vedi l'Indice primo de i due primi Tomi alle parole Enotico, Zenose.*
- Epafrodito primo Vescovo di Teracina istituito da S. Pietro. T.III. 252.*
- S. Epifanio afferma, che il Sacerdozio Cristiano sia composto della dignità Regale, e Pontificia. T.III. 86. differenza da lui conosciuta tra i Vescovi, ed i Preti. T.III. 125. donde desuma questa differenza. T.III. 154. insegna non potere i Preti ordinar Vescovi, nè altri Preti. T.III. 125. riconosce i Preti Alessandrini per semplici Sacerdoti. T. III. 224. afferma, che quelli presiedevano alle Parrocchie d' Alessandria. ivi. suo sentimento sopra la successione di S. Clemente nel Pontificato Romano. T.III. 278. e 280. da lui non si raccoglie, che S. Clemente rinunciasse il Pontificato. T.III. 280. distingue il Vescovo Alessandrino col nome d' Arcivescovo. T.IV. 84. e seg. dà questo titolo a Melezio scismatico; e per qual cagione. T.IV. 85. suo abbaglio intorno a i Meleziani. ivi. reputa Cristiani i Terapeuti nominati da Filone Ebreo. T.IV. 301. e seg. da chi tacciato d' ignoranza nell' interpretazione delle lingue.*
- T.IV. 302. si porta in Gerusalemme. T.IV. 366. sue differenze con Giovanni Vescovo di quella Città; e per qual cagione. ivi. promuove ai sagri Ordini Paoliniano Monaco Bettelemmitico senza licenza del Vescovo Gerolimitano. ivi. sua contesa perciò col medesimo Vescovo. T.IV. 367. sostiene legittima quest' ordinazione; e per qual ragione. ivi. loda le Costituzioni dette Apostoliche. T.IV. 587.*
- Epifanio Vescovo di Tiro conferma in un Sinodo gl' atti del Concilio Costantinopolitano sopra la condannazione, e degradazione di Severo, e degl' altri Eutichiani. T.V. p.II. 355.*
- Epifanio Prete di Costantinopoli ordinato Vescovo di quella Sede dopo Giovanni di Cappadocia, zelantissimo della Cattolica fede. T. V. p.II. 366. relazione della sua ordinazione fatta dal Sinodo al Pontefice Ormisda. ivi. manda alla Sedia Apostolica la profession di fede in tutto conforme a i decreti d' Ormisda. ivi. mostra tutto l'attaccamento alla Sedia Apostolica, e la riconosce per Maestra nelle controversie di fede. ivi. espone al Pontefice Ormisda le difficoltà, che aveano molte Chiese d'Oriente di cancellar dalle Tavole Ecclesiastiche i nomi de i loro Vescovi defonti, i quali*

- benchè Cattolici non avean cancellato da i Dittichi il nome d'Acacio, e chiede sopra ciò qualche temperamento. T.V. p.II. 367. costituito sù quest'affare da Ormisda suo Vicario con facoltà di ricevere alla comunione della Sedia Apostolica quei Vescovi, che stimava degni d'ottennerla, osservato però il tenor del libello. T.V. p.II. 368. riferisce alla Sedia Apostolica gli affari della Chiesa Orientale. T.V. p.II. 369. ripreso perchè cercasse ad altrui insinuazione sottoporre alla sua Patriarcal giurisdizione i Vescovi dell'Illirico, ricevendo i loro ricorsi, e discutendo sinodalmente le loro cause. T.V. p.II. 376. ripreso da S. Agapito perchè senza sua autorità avesse promosso al Vescovato Achille convertito dall'Arianesimo. T.V. p.II. 376. sua morte. T.V. p.II. 371.
- Epistola sinodica del Concilio Romano sotto Felice III. a chi diretta.* T.V. p.I. 103. a chi da questa attribuita la facoltà di decider le cause trattate ne i Sinodi Provinciali di Roma. ivi.
- Epistola di Pasquale II. Rom. Pont. all'Arcivescovo d'Ungheria riferita dal Baronio.* T.V. p.I. 295. da chi veramente scritta; ed a chi questa indirizzata. T.V. p.I. 296. e segg. diversità d'opinioni sù questo particolare. T.V. p.I. 296.
- Epistole.* Vedi lettere.
- Epistole Decretali.* Vedi Decretali.
- Epoca del Pontificato Romano di S. Pietro donde incominci, e dove finisca.* T.III. 267. e segg. dall'opinione di Eusebio sù questo punto quali incomodi sieguano. ivi. opinione dell'Escbenio, e del Bianchini sopra di ciò più probabile dell'altre. ivi.
- Era di Diocleziano detta Era de' Martiri, donde cominciassse.* T.V. p.II. 577.
- Ere diverse usate da' Cristiani nel computo degl'anni comincianti dall'incarnazione del Salvatore.* T.V. p.II. 577. *Era di Dionisio il Piccolo detta Era vulgare, non da lui inventata, ma da esso trasportata da i Greci a i Latini.* ivi. non ebbe uso nella Chiesa per la segnatura degl'atti pubblici, se non più secoli dopo Dionisio. T.V. p.II. 579. e segg. modo antico di segnare gli atti pubblici colla nota de i tempi secondo i Fasti seguito dalla Chiesa più secoli dopo l'introduzione dell'Era vulgare, o Dionisiana. T.V. p.II. 579. e segg. quando cominciassse a mettersi in uso comunemente quest'Era. T.V. p.II. 581. e segg.
- Era Spagnuola seguita dalle Chiese di Spagna qual fosse.* T.V. p.II. 580.
- Eraclia quando eletto Vescovo d'A-*

- d' Alessandria . T. III. 213. da chi eletto secondo il parer di San Girolamo . ivi . sembra eletto secondo il comun costume di quei tempi . T. III. 215.*
- Eraclio eletto da S. Agostino suo successore ; ed in qual modo . T. V. p. I. 509.*
- Erede , chi veramente possa dirsi . T. IV. 773.*
- Eresia de Priscillianisti ripullula nella Galizia ; ed in qual tempo . T. IV. 199.*
- Eresia degli Apollinaristi da chi , ed in qual tempo condannata . T. IV. 557. e seg.*
- Eresia de i Macedoniani da chi prima condannata , ed in qual anno . T. IV. 557. e seg.*
- Eresie de i primi secoli discacciate per la sola condannazione del Rom. Pont. T. III. 385.*
- Eresiarcbi de i primi secoli procuravan la comunione della Chiesa Rom. T. III. 385. condannati dalla medesima Rom. Chiesa . ivi.*
- Eretici sempre nemici della Sedia Apostolica . T. IV. 539. possono astringersi a tornare alla fede . T. IV. 593. e seg. ripugnando posson punirsi . T. IV. 593. posson spogliarsi de i beni posseduti a nome della lor Chiesa . T. IV. 607. come debbano schivarsi da i Fedeli . T. III. 52. son sottoposti al Magistrato civile ; e per qual ragione . T. III. 60. cosa sentano del Primato*
- di S. Pietro . T. III. 149. concedono a i Preti egual potestà , che a i Vescovi . T. III. 177. confessano , che gli Apostoli nell' ordinazione si valsero dell' imposizion delle mani per comandamento di Cristo Signor nostro . T. III. 182. si servono del costume della Chiesa Alessandrina descritto da S. Girolamo circa l' elezione del Vescovo per impugnar la Gerarchia Ecclesiastica . T. III. 213. ricevono con applauso l'Opera de Mortibus Persecutorum come parte di Lattanzio ; e perchè . T. III. 266. pertinaci nel rigettar l' Opere de i primi Padri . ivi . contro di essi hanno da Cristo S. N. i Prelati della Chiesa potestà di proceder per inquisizione . T. III. 300. studiansi di non far comparir l' antica esterior politia della Chiesa . T. III. 304. affermano non esser stata ne i primi tre secoli conosciuta la suprema potestà del Rom. Pont. T. III. 305. a chi da essi attribuita la potestà e i titoli , che gode il Rom. Pont. T. III. 308. lor sentimento intorno all' unita della Chiesa . T. III. 317. confessano essere il giudizio de' Vescovi in materia di Religione sottoposto ad altro giudizio della Chiesa . T. III. 324. e seg. testo di S. Cipriano da essi addotto contro la Monarchia Pontificia pregiudica a loro stessi .*

- si. T. III. 325. bugie, ed imposture familiari a i medesimi. T. III. 328. ammettono alcuni punti di fede non espressi nella Sagra Scrittura. T. III. 407. benchè segreti debbon denunciarfi senza previa privata correzione. T. III. 427. e segg. testo di S. Paolo su questo punto spiegato. T. III. 428. e seg.
- Erma ed Ermete nominati dall' Apostolo nella pistola a i Romani di qual famiglia fossero. T. III. 270.
- Ermanzio sostiene legittimo il Concilio Aquilejense in tempo di S. Ambrogio. T. IV. 657.
- Erme cletto Vescovo di Besiers, e non ricevuto dal Popolo. T. V. p. I. 27. s' intrude nella Sedia di Narbona. T. V. p. I. 27. e 339. di lui causa giudicata dal Rom. Pont. ed in qual forma. ivi.
- Erodoto non deve considerarsi in ciò, che dice del Sacerdozio de' Regi Spartani. T. III. 26.
- Escarca. Cosa per se stesso significhi questo nome. T. IV. 32. suo significato per rapporto alla Gerarchia Ecclesiastica variamente spiegato. T. IV. 32. e seg. e 53. questo titolo quando dato a i Vescovi d' Efeso, d' Eraclea, e di Cesarea di Cappadocia. T. IV. 40. e 53. questo nome inteso per Vescovo soprastante ad una intera Diocesi civile non usato la prima volta nel Concilio Sardicense, ma bensì nell' Antiocheno. T. IV. 45. e seg. quando dato questo titolo a i Metropolitanì. T. IV. 50. perchè secondo Giannone dato anticamente ad alcuni Vescovi. T. IV. 118. per qual ragione giusta il medesimo Giannone dato questo titolo a Filateo Vescovo di Cesarea di Cappadocia, ed a Teodoro di Efeso. T. IV. 119. mai dato questo titolo al Vescovo di Cartagine. T. IV. 118. nè ad alcun Vescovo delle Diocesi imperiali di Macedonia, di Dacia, delle Gallie, di Spagna, della Brettagna, d' Italia, dell' Africa, e dell' Illirico Occidentale. ivi.
- Escarco antico del Vescovo di Milano sopra le Provincie del Vicariato Imperiale d' Italia da chi asserito. T. V. p. I. 148. confutasi quest' Escarco. T. V. p. I. 148. e segg.
- Escarci, non furono ne i primi secoli nelle Diocesi Asiana, Pontica, e Tracica. T. IV. 35. e segg. non conosciuti in queste Diocesi dal Concilio Calcedonense. T. IV. 47. e seg. non istituiti dal Concilio I. Costantinopolitano. T. IV. 33.
- Escarci Patriarcali tra i Monaci d' Oriente chi fossero. T. IV. 342. e 381. da chi istituiti. T. IV. 342.
- Escchenio. Sua opinione sopra il principio, e fine dell' Epoca del Pontificato Rom. di S. Pietro.

- tro . T.III. 267. e seg. questa sua opinione più probabile dell'altra . ivi .
- Esilio** . Suoi effetti diversi . T.IV. 693. imposto dalla Chiesa agl' Ecclesiastici delinquenti prima dell' Imperio di Valentiniano III. ivi .
- Esperia** . Suo significato appo una Costituzione di Giustiniano Imp. ed appresso i Greci Scrittori Ecclesiastici . T.V. p.I. 144.
- Esseni** . Lor varie sorti . T. IV. 306. forma di vivere degli Esseni contemplativi . ivi . descrizione di questi fatta da Plinio . T. IV. 305. eran Cristiani , e gl'istessi , che i Terapeuti . T.IV. 306. e seg.
- Etiopi antichi** distinguevan la potestà spirituale dalla temporale . T. III. 24. soggettavano al Sacerdozio il Regno , ed i Regi . ivi . eleggevano al Regno gl'ottimi Sacerdoti . ivi . da chi convertiti alla fede di Cristo . T. III. 193. e 195. colla Religion Cristiana riceveron la disciplina della Chiesa Alessandrina . T. III. 195. furono appo loro molti Vescovi sotto il Metropolitanato ordinato dal Patriarca d' Alessandria . ivi . lor primo Vescovo ordinato dal Patriarca Alessandrino . T. III. 193. e 195.
- Evagrio consagrato Vescovo da un sol Vescovo** . T.III. 127. sua ordinazione riputata valida . T.III. 128. dopo la morte di Paolino Antiocheno non fu di nuovo consagrato . T.III. 128. e seg.
- Evagrio Storico** in qual senso prenda il diritto Patriarcale parlando della Chiesa d' Efeso . T.IV. 51. e seg. da chi secondo lui mosso Teodosio il giovane ad intimare il Concilio Efesino . T.IV. 519. e 529. indebitamente ripreso dal Garnerio . T.IV. 530.
- Eudossia Augusta sdegnata contro S. Giovan Grisostomo** . T.V. p.II. 61. e seg. procura di farlo deporre . T. V. p. II. 64. lo fa richiamar dall' esilio . T. V. p. II. 65. nuovamente sdegnata contro di lui . T. V. p. II. 67. procura farlo nuovamente deporre , istigando a ciò i Vescovi suoi nemici , ed il marito Imperadore . T.V. p. II. 68. sua morte . T. V. p. II. 72.
- Eudossio Ariano Vescovo di Germanicia** , intruso nella Sede di Costantinopoli . T. V. p. II. 24. battezza Valente Imp. e l'obbliga a perseguitare i Cattolici . ivi . sua morte . ivi .
- Eufemio ordinato Vescovo di Costantinopoli** dopo Flavita difende il Concilio Calcedonense , e si separa dalla comunione di Pietro Moggo . T.V. p.II. 321. si studia custodir nella Chiesa Costantinopolitana la definizione del Concilio Calcedonense : ma non cancellando dalle Tavole Ecclesiastiche il nome d' Acacio ,

- Acacio*, non ottiene la comunione della Sedia Apostolica. ivi. manda la professione di fede a S. Gelasio, confessando la sovrana autorità della Sedia Apostolica, e pregandolo a concederli la comunione di essa; ma non l'ottiene, ritenendo la comunione col nome d' Acacio. T. V. p. II. 323. ricusa consentir nella coronazione d' Anastasio eletto Imperadore, se questi con professione scritta di sua mano non si obbliga alla difesa del Concilio Calcedonense. T. V. p. II. 322. ricusa restituire ad Anastasio la carta di professione sottoscritta di propria mano. T. V. p. II. 323. incorre perciò l' odio dell' Imperadore, e li viene insidiata la vita. T. V. p. II. 324. calunniato da Anastasio come fautore della ribellion degl' Isauri in un Concilio di Vescovi Eutichiani lo fa deporre, e lo manda in esilio in Eucaita. ivi. suo nome dopo la sua morte cancellato dalle Tavole Ecclesiastiche per ordine di Ormisda Rom. Pont.. T. V. p. II. 357. restituitovi dappoi da Epifanio Costantinopolitano per commissione del medesimo Ormisda. T. V. p. II. 359. e 369.
- Eufrazio* ordinato Vescovo d' Antiochia dopo la cessione di Paolo. T. V. p. II. 369. sua morte. T. V. p. II. 370.
- Eugipio* Abate del Monastero Lucallano in Napoli. T. V. p. II. 517. suoi scritti. ivi. regola particolare da lui data a i suoi Monaci. T. V. p. II. 518.
- Evodio* discepolo di S. Pietro, fatto dal medesimo Vescovo d' Antiochia. T. III. 121. governa questa Chiesa prima dello scisma di Corinto. T. III. 161.
- S. Eusebio Vercellense* difensor della fede Nicena. T. V. p. I. 162. mantiene questa nella sua Chiesa, ed in altre. T. V. p. I. 162. e seg. per la medesima fede mandato in esilio. T. V. p. I. 163. sua legazione in Alessandria in qual anno accaduta. T. IV. 337. riputato fondator del Monachismo in Occidente. ivi.
- Eusebio Cesariense*. In qual tempo secondo lui fondata da S. Pietro la Chiesa Rom. T. III. 266. e seg. ed in qual tempo il medesimo S. Pietro morisse. T. III. 267. assegna a S. Pietro anni venticinque di Pontificato Romano. T. III. 258. suoi testi sopra il tempo della passione de i Martiri Gallicani conciliati. T. III. 382. e seg. reputa Cristiani i Terapeuti d' Egitto. T. IV. 298. e seg. sua testimonianza sopra il diritto metropolitico di S. Ireneo. T. IV. 175. e seg. cosa intenda per Parrocchia. T. IV. 176. fa testimonianza degl' editti pubblicati da Costantino Mag. in favor de i Cristiani. T. IV. 730. ricusa passare al

re al Vescovato d' Antiochia ; e per qual ragione . T. IV. 476. e T. V. p. I. 396. e 401. lodato perciò da Costantino Mag. T. IV. 476. e T. V. p. I. 396.

Eusebio Vescovo di Dorileo essendo ancora laico riprende coraggiosamente l' empietà di Nestorio . T. V. p. II. 122. riprende amichevolmente Eutiche del suo errore ; e non emendandosi l' accusa appò S. Flaviano Costantinopolitano . T. V. p. II. 177. e seg. escluso dal proseguir l' accusa contro Eutiche nel Concilio Efesino II. T. V. p. II. 213. da i seguaci di Dioscoro anatematizzata per la sua fede Ortodossa . T. V. p. II. 214. condannato iniquamente da Dioscoro nel Concilio Efesino II. T. V. p. II. 217.

Eusebio di Nicomelia capotruppa degl' Arianì . T. IV. 622. come restituito alla sua Chiesa . T. IV. 622. e seg. cangia il Vescovato . T. V. p. I. 392. biasimato per questa sua traslazione, e da chi . T. V. p. I. 392. e 395. invade la Chiesa di CP. T. V. p. II. 22. sua calunnia contro S. Atanasio . T. IV. 623. e seg. e 627. sua morte . T. V. p. II. 22. di lui seguaci procuran le traslazioni vescovili , e perchè . T. V. p. I. 401.

Eusebio Samosateno discacciato dalla sua Sedia . T. IV. 38. gira varie Provincie , e vi ordi-

na Vescovi , ed altri Ministri Ecclesiastici . ivi. queste sue ordinazioni come giustificate . ivi .

Eusebiani riconoscono il diritto del Rom. Pont. di convocare i Concilj Generali . T. IV. 507. e segg. ostentano vita esemplare, e zelo per la fede Nicena . T. IV. 631. per qual ragione pretendesser nulla l' elezion di S. Atanasio . T. III. 216. loro calunnie contro S. Atanasio . T. IV. 623. e segg. depongono il medesimo S. Atanasio nel Concilio di Tiro . T. IV. 626. chiamati da Costantino Mag. a render conto di questo lor giudizio . T. IV. 627. accusan di nuovo S. Atanasio appò l' Imperadore . ivi. esaminan la di lui causa , e lo condannano all' esilio . T. IV. 628. e segg.

Eustazio Vescovo di Berito pretende il diritto metropolitico ; e per qual ragione . T. IV. 95. sua controversia perciò col Vescovo di Tiro . ivi. questa contesa come , e da chi decisa . T. IV. 97.

Eustazio Sebasteno da chi , e perchè deposto dal Vescovato . T. V. p. I. 138. finge esser Cattolico . ivi. restituito alla sua Sedia dal Rom. Pont. ivi .

Eutiche Archimandrita comincia a sparger la sua eresia . T. V. p. II. 177. amichevolmente ripreso da Eusebio di Dorileo si ostina

ostina nel suo errore . ivi . scrive fraudolentemente a S. Lione Mag. accusando come Nestoriani i suoi avversarj . ivi . citato giudizialmente dal Sinodo tenuto da S. Flaviano ricusa comparire, e domanda dilazione . T. V. p. II. 178. ricorre all' Imperadore contro S. Flaviano . ivi . comparisce al Sinodo circondato da' Soldati , e assistito dagli' Ufficiali Imperiali . T. V. p. II. 179. convinto giudizialmente d'eresia; e rimanendo pertinace vien condannato . T. V. p. II. 180. con pubblici manifesti calunnia la sentenza di San Flaviano . T. V. p. II. 182. ottiene dall'Imperadore , che in altro Sinodo sieno esaminati gli atti della sua condannazione , e che egli tratti la sua causa per Procuratore contro le forme de Canonì : ivi . convinto di menzogna sopra la falsazione da esso asserita degli atti della sua condanna . T. V. p. II. 183. corrotto un Ministro del Palazzo ottiene da Teodosio , che venga inserita negl'atti la testimonianza di colui contro S. Flaviano . T. V. p. II. 184. fa istanza a Dioscoro Alessandrino, acciocchè egli conosca la sua causa dopo il giudizio di S. Flaviano . T. V. p. II. 184. ricorre fraudolentemente a S. Lione Mag. appellandosi dalla condanna di S. Flaviano . T. V. p. II.

189. suo ricorso a S. Lione Mag. se fosse concepito per forma di appellazione . T. V. p. II. 190. e segg. suo libello a S. Lione qual fosse , e se contenesse forma di giudiciale appellazione . T. V. p. II. 191. e seg. libello mandato da Eutiche a S. Lione diverso dalla lettera , che egli scrisse agl' altri Patriarchi . T. V. p. II. 192. e seg. comparisce nel Sinodo Efesino come Attore contro S. Flaviano . T. V. p. II. 212. sua confessione fraudolenta approvata da Dioscoro . T. V. p. II. 213. allega per sospetti i Legati Apostolici . T. V. p. II. 214. suo domma ereticale canonizzato dal medesimo Dioscoro come Cattolico , ed esso restituito a gradi, da' quali era stato deposto . T. V. p. II. 215.

Eutichio Patriarca d' Alessandria autore della Storia Alessandrina . T. III. 123.

S. Eutichio Prete Monaco d' Amasea , ordinato Vescovo di Costantinopoli dopo la morte di Menna, manda Legati colla professione della fede a Vigilio conforme a i decreti della Sedia Apostolica . T. V. p. II. 424. resiste a Giustiniano Imp. e ricusa sottoscrivere il suo editto contenente l'errore degli Incorruccicoli . T. V. p. II. 443. dopo esser stato invaso il suo Patriarcato da i satelliti per ordine di Giustiniano è fatto trasportar fuor.

fuora di Costantinopoli in un Monastero presso Calcedonia . T.V. p. II. 444. falsamente accusato in un Conciliabolo fatto adunare da Giustiniano, dopo esser stato citato, negando esso di dover rispondere, vien deposto, ed indi dallo stesso Principe mandato in esilio . ivi .

Eutimio . Predice a Donno la sua assunzione al Trono Antiocheno, e la sua deposizione, ed iniquo discacciamento da quello . T.V. p. II. 278.

Eutropio Eunuco dell' Imperador Arcadio essendo stato autore a quel Principe di torre con una sua legge la franchigia alle Chiese, fu cagione a se stesso per divina vendetta di non trovar scampo dal supplicio nel rifugiarsi nella Chiesa . T. V. p. II. 458. e seg.

F

S *An Fabiano Rom. Pont. in qual modo eletto a viva voce dal popolo . T. III. 481.*

Facondo Ermianense riprende Giustiniano Imp. e per qual cagione . T. IV. 411. limiti da lui prefissi agl' ufficj de' Principi ne i negozj di Chiesa . T. IV. 411. e seg.

Fagnano, Prospero . Da esso ben trattata la materia delle Coadiutorie col diritto di successione ne i beneficj inferiori al Ve-

scolato . T. V. p. I. 512. dimostra queste Coadiutorie contrarie al Concilio di Trento . ivi . suo sentimento notabile sopra la concessione delle medesime Coadiutorie . T. V. p. I. 152. e seg.

Fanone, ornamento sagro del Rom. Pont. T. V. p. I. 206. usato in tempo di S. Lione Mag. ivi. ad esso affisso il Pallio Pontificio . ivi .

Fasti Consolari per la nota de' tempi nella segnatura degl' atti pubblici seguiti dalla Chiesa per più secoli dopo l' introduzione dell' Era Dionisiana, o vulgare . T. V. p. II. 577. 579. e segg. nota degl' anni del Postconsolato come usata per disegnare i tempi dopo Giustiniano . T. V. p. II. 577. e seg. mutazioni ne' Fasti fatte da Costantino Pogonuto . T. V. p. II. 579.

Fede Cattolica . Ad essa non possono astringersi gl' Infedeli . T. IV. 592. apostati possono astringersi a ritornare alla medesima . T. IV. 593. per la dilei conservazione può, e deve pretermettere il rigor della disciplina Ecclesiastica . T. V. p. I. 423. questa regola praticata dalla Chiesa intorno alle ordinazioni vescovili . T. V. p. I. 157. e 162. l' istessa regola anche praticata dalla Chiesa per rapporto alla traslazione de i Vescovi . T. V. p. I. 423. e seg. decisione delle dilei materie a chi appartenga . T. V. p. I. 112. e seg.

Fe-

- Fedeli particolari non tenuti ad ammonir gl' Eretici prima di denunciarli*. T.III. 429. *in qual caso sieno sciolti dalla soggezione a i Principi infedeli*. T.III. 460.
- Federigo II. Imp. e Re delle due Sicilie, nemico degl' Ecclesiastici*. T.IV. 807. *sua Costituzione sopra i beni stabili, e gl' acquisti delle Chiese, e degl' Ecclesiastici ingiuriosa all' immunità de' medesimi*. T.IV. 803. *disposizioni da lui fatte in questa Costituzione*. T.IV. 804. e seg. e 808. e seg. *in qual tempo da lui pubblicata*. T.IV. 807. *suo scopo in far questa Costituzione*. T.IV. 807. e seg. *sembra riguardare alcuni ordini particolari*. T.IV. 809. e seg. *spoglia de i loro beni i Templarj, e gl' Ospitalieri*. T.IV. 808. e seg. *sua differenza colla Sedia Apostolica sopra le promozioni vescovili del Regno delle due Sicilie*. T.V. p.I. 526.
- Felice Vescovo Aptungitano consacra Ceciliano Vescovo di Cartagine*. T.IV. 611. *di qual delitto incolpato da i Donatisti*. T.IV. 616. e 650. *di lui causa quando, e da chi conosciuta*. T.IV. 616. e seg. 650. e seg. *non esaminata dal Giudice secolare*. T.IV. 651.
- Felice II. Rom. Pont. celebra in Roma il Concilio Provinciale*: T.V. p.I. 101. *atti di questo Sinodo interpolati, e da chi*. ivi.
- Felice III. Rom. Pont. celebra il Concilio Provinciale in Roma*. T.V. p. I. 103. *Vescovi intervenuti a questo Sinodo*. ivi. *in esso condanna due Legati Apostolici; e per qual cagione*. ivi. *scomunica, e depone Acacio Costantinopolitano, e Pietro Moggo Alessandrino*. ivi. *scoperta la fraudolenza di Flavita Costantinopolitano ricusa ammetterlo alla sua comunione*. T. V. p. II. 321. *approva la professione della fede di Eufemia Costantinopolitano; ma non lo ammette alla comunione della Sedia Apostolica, per non aver cancellato dalle Tavole sagre i nomi di Acacio, e di Flavita*. T.V. p.II. 322. *sua morte*. ivi.
- Felice. IV. Rom. Pont. succede a Giovanni I. nella Cattedra Apostolica*. T.V. p.II. 370.
- Ferrando Diacono Cartaginese in qual tempo fiorisse*. T.V. p.I. 86. *non fece Raccolta de' Canon, ma un Compendio di essi chiamato Breviario, distribuendo per ordine di materie la canonica disciplina in certi capitoli*. T.V. p. II. 601. *quando da lui fatto questo Compendio*. T.V. p.I. 86. e T.V. p.II. 601. e seg. *sentimento di Quesnello intorno a questo Compendio*. T.V. p.I. 86. *questo Compendio vendicato dalla censura di Quesnello*. T.V. p.I. 86. e seg. *sua testimonianza della Decre-*

- cretale di Siricio Rom. Pont. a i Vescovi Africani . T. V. p. I. 83. e 86. per la sua dottrina molto riputato da i Latini , e da i Greci . T. V. p. II. 602.*
- Festa , o giorno festivo secondo l'idea de' Romani portava seco la cessazione dalle opere servili , e dalle faccende così pubbliche , come private . T. V. p. II. 547. e seg. e la vacanza dagl'ufficj pubblici , massimamente del Foro . T. V. p. II. 552. Festa della Domenica . Vedi Domenica .*
- Festo Senator Romano suggerisce ad Anastasio Imp. di persuadere il Rom. Pont. a sottoscrivere l' Enotico di Zenone , prendendo egli questa cura . T. V. p. II. 341. tornato in Roma , e trovata vacante la Sedia Apostolica , procura che per lo Scisma sia eletto Lorenzo contro il legittimo Pontefice Simmaco . ivi .*
- Filateo Vescovo di Cesarea in Cappadocia non detto Esarca perchè avesse sotto di se la Diocesi di Ponto . T. IV. 119.*
- Filone Ebreo perchè noverato da S. Girolamo fra gli Scrittori Ecclesiastici . T. IV. 297. fa menzione de i Terapeuti di Egitto . ivi . di qual Religione da lui riputati i Terapeuti . T. IV. 299. e legg. descrive la lor forma di vivere . T. IV. 303.*
- Filoseno Vescovo di Jerapoli . Vedi Zenia .*
- Firmiliano Vescovo di Cesarea ordinato nel sostenere l' errore dell' Anabattesimo . T. III. 307. spedisce per questa causa Ambasciatori al Rom. Pont. ivi . scrive a S. Cipriano contro il Rom. Pont. S. Stefano . ivi . pur vende in questa lettera testimonianza della Chiesa Romana . ivi .*
- Flaviano Prete di Costantinopoli succede a S. Proclo nella Sede Costantinopolitana . T. V. p. II. 276. incontra per la sua proibitione lo sdegno , e l' odio di Crisafio Eunuco dell' Imperador Teodosio . ivi . per le arti di Crisafio incorre lo sdegno di Teodosio , e di Eudocia . ivi . avvisa Pulcheria sorella di Teodosio a non portarsi al Tempio . ivi . conosce in un Sinodo della causa di Eutiche accusato giudizialmente di eresia . T. V. p. II. 178. e seg. convinto colui lo condanna . T. V. p. II. 180. escluso iniquamente da Teodosio co' Vescovi del suo Sinodo dal sedere tra i Giudici nel futuro Concilio . T. V. p. II. 187. informa S. Lione delle menzogne , e delle fallacie d' Eutiche : e trasmessi gli atti del suo giudizio domanda dal S. Pontefice la conferma , che renda irretrattabile la sua sentenza . T. V. p. II. 196. e legg. trattato come reo nel Concilio Predatorio di Efeso , ed escluso dal confesso de' Giudici . T. V. p. II. 213. e legg. tacciato ini-*

- quamente di novità nella fede . T.V. p.II.216. con esecrabile violenza condannato, e deposto da Dioscoro nel Concilio Efesino II. T.V. p.II.217. e T.IV. 533. si appella in voce dalla sentenza di Dioscoro, e del Sinodo di Efeso alla Sedia Apostolica, e dà il libello scritto a i Legati di S. Lione Mag. T.IV. 533. e T.V. p.II.220. maltrattato perciò nella persona, e percosso, di lì a poco tempo morì in esilio . ivi . sue reliquie fatte trasportare da Pulcheria Augusta con molta venerazione in Costantinopoli . T. V. p. II. 222. e 269. suo nome riposto ne' Ditticchi della Chiesa. T.V. p.II.269.
- Flaviano** eletto Vescovo d' Antiochia contro il sentimento di S. Gregorio Nazianzeno . T.V. p.II.28. sua elezione disapprovata da S. Damaso, e da' Vescovi Occidentali . T.V. p.II.36. e 39. si riconcilia colla Sede Apostolica, ed ottiene la comunione di essa . T.V. p.II.39.
- Flaviano II. Cattolico**; ordinato Vescovo d' Antiochia dopo Palladio sostiene la definizione del Concilio Calcedonense, benchè sottoscrivesse l' Enotico di Zenone . T.V. p.II. 325. per difesa dello stesso Concilio perseguitato da Anastasio Imperadore . T.V. p.II. 330. ricusa consentire nella deposizione di Macedonio, e comunicar con Timoteo . T. V. p.II. 331. opera, che sia disciolto il Concilio di Sidonia intrinmato da Anastasio per condannare il Concilio Colcedonense: T.V. p.II. 331. e 332. in qual senso scrivesse allo stesso Imperadore, che non ammetteva le gesta del detto Concilio . T.V. p.II. 332. discacciato dalla sua Sede, e relegato in Petra da Anastasio. T.V. p.II.330. e 333.
- Flavio Vopisco** rapporta una lettera d' Adriano Imp. da cui si raccoglie esser stati in tempo di questo Principe più Vescovi nell' Egitto . T.III. 190. dall' istessa lettera si ha la distinzione de i Vescovi da i Preti . ivi .
- Flavita, o Fravita** ordinato Vescovo di Costantinopoli dopo la morte d' Acacio . T.V. p.II. 320. cerca fraudolentemente la comunione della Sedia Apostolica . ivi . manda Legati con lettere al Pont. S. Felice III. simulando ubbidienza al medesimo, ma passa intelligenza cogl' Eretici . ivi . non volendo i suoi Legati prometter di rigettare la comunione di Pietro Moggo, e col nome d' Acacio, non è ammesso alla comunione della Sedia Apostolica . T.V. p.II.321. sua morte . ivi .
- Fleury** scrittor maligno allegato da Giannone . T.V. p. II. 593. nella sua Storia Ecclesiastica, ebbe mira d' abbatter l' autorità della Romana Sede, e la giurisdizion della Chiesa . ivi . sue dot-

- dottrine contrarie al comun sentimento de i Cattolici Rom. per giudizio degli stessi Protestanti.* T.V. p.II, 593. e seg. *sue Istituzioni Canoniche prelude della Storia maligna, ch'ei dappoi pubblicò, proibite dalla S. Cong. dell'Indice.* T.V. p.II. 595. *di qual Religione secondo lui fossero i Terapeuti d' Egitto.* T.IV. 302. *ammette, che molti Cristiani ne' primi tempi in Egitto menasser vita Monastica.* ivi.
- Flodoardo loda indebitamente Immaro Remense.* T.V. p.I. 412. *suo abbaglio sopra la concessione del Pallio al medesimo Immaro.* T.V. p.I. 249.
- Florenzia Patrizio assiste per ordine di Teodosio al Sinodo Constantinopolitano di S. Flaviano.* T.V. p.II. 179. *testimonio dell'eresia, e pertinacia d'Eutiche.* T.V. p.II. 180. *fa testimonianza delle menzogne d' Eutiche.* T.V. p.II. 183.
- Fonzejo, Claudio, pretende, che la superiorità de i Vescovi sopra i Preti sia introdotta ad esempio de i Gentili.* T.III. 238. *quest' opinione riputata probabile da Giannone.* ivi.
- Fonti della ragion Canonica.* T.IV. 427. e segg. *in essi non entra l' autorità de' Principi.* T. IV. 431. *con questi per più secoli governata la Chiesa.* ivi.
- Formoso Vescovo di Porto spedito dal Rom. Pont. in Bulgaria, e perchè.* T.V. p.I. 54. *stabilisce appò i Bulgari i riti della Chiesa Rom.* T.V. p.I. 55. *richiesta alla Sedia Apostolica per Arcivescovo di Bulgaria.* ivi. *eletto Rom. Pont.* T.V. p.I. 415. e seg. *sua traslazione alla Sede Rom. dichiarata legittima, e da chi.* T.V. p.I. 418. *sentenza inumana contro di lui data da Stefano VI. suo successore.* T.V. p.I. 416. *motivo di questa sentenza.* ivi. *da chi difeso.* T.V. p.I. 416. e seg.
- Formula di fede spedita da S. Damaso Rom. Pont. agl' Orientali.* T.V. p.I. 109. e seg. *in qual' anno fatta.* T.V. p.I. 110. *ricevuta dagl' Orientali nel Concilio Antiocheno.* T.V. p.I. 109. e seg. *nominata nel Concilio I. Constantinopolitano.* ivi.
- Formula del giuramento fatto al Rom. Pont. da i Vescovi scismatici in ritornando alla Chiesa in tempo di S. Gregorio Mag.* T.V. p.I. 270.
- Formula del giuramento de i Vescovi contenuta nelle Decretali Gregoriane donde tratta.* T.V. p.I. 302. e seg. e 309. *adottata nel Pontificale Rom.* T.V. p.I. 304. *approvata da i Rom. PP.* ivi. *clausule di questa Formula.* T.V. p.I. 304. e seg. *se importi il giuramento omaggio ligio.* T.V. p.I. 304. e segg.
- Formula del giuramento de i Vescovi attribuita a S. Gregorio*

- rio VII. Rom. Pont. T.V. p.I. 302. censurata da Pier de Marca. T.V. p.I. 283. e seg. e 302. non proposta da San Gregorio VII. per tutti i Vescovi, ma per Arrigo Aquilejense. T.V. p.I. 284. e segg. non include il giuramento omaggio ligio. T.V. p.I. 304. e segg.
- Formule della professione d'ubbidienza de i Vescovi Gallicani al Rom. Pont. nel ix. secolo. T.V. p.I. 281. e seg. queste Formule da chi pubblicate. ivi.
- Foro. Suoi varj significati. T.IV. 584.
- Foro esteriore, o giudiziale cosa importi. T.IV. 584. da chi concesso alla Chiesa. T.III. 441. e T.IV. 586. sempre stato nella Chiesa, e distinto dal Foro penitenziale. T.III. 443. e seg. e T.IV. 585. si dimostra ciò colla testimonianza de i Canonj Apostolici. T.III. 444. Pistessa cosa dimostrasi colle Costituzioni dette Apostoliche. T.IV. 587. e segg. disciplina prescritta da queste Costituzioni per rapporto a questo Foro. T.IV. 588. e seg. ordine dalla Chiesa anticamente osservato nel punire in questo Foro. T.IV. 589. e seg. concesso da Dio nella legge vecchia a i Sacerdoti. T.IV. 589.
- Foro di Cornelio nominato in una pistola di S. Ambrogio qual Città fosse. T.V. p.I. 164. e seg. era vicino all' Illirico. T.V. p.I. 164.
- Fortunato Prete scismatico intruso nella Sede di Cartagine contro S. Cipriano. T.III. 338. spedisce Legati a S. Cornelio Rom. Pont. per l'approvazione della sua elezione; ma non son ricevuti. T.III. 339. suo scisma in qual modo estinto. ivi.
- Fotino primo Vescovo di Benevento ordinato da S. Pietro. T.III. 252.
- S. Fotino Vescovo di Lione non fu il primo Vescovo di Francia. T.IV. 175. e segg. in suo tempo erano nelle Gallie altri Vescovi; ivi.
- Fozio intruso nella Sede di CP. T.V. p.I. 10. è origine della divisione della Chiesa Greca dalla Latina. ivi. contrasta al Rom. Pont. il diritto Patriarcale sopra la Bulgaria. T.V. p.I. 59. censura la dottrina della Chiesa Romana. ivi. discacciato dal Trono Costantinopolitano. T.V. p.I. 60. nuovamente intruso nella medesima Sedia. T.V. p.I. 64. spedisce Legati al Rom. Pont. T.V. p.I. 65. da questo confermati la dignità Patriarcale. T.V. p.I. 65. e 518. condizioni espresse in questa conferma. T.V. p.I. 65. falsifica le lettere di Giovanni VIII. Rom. Pont. ivi. giuramento da esso esatto da i Vescovi Orientali. T.V. p.I. 292. e seg. se restituiffe alla Chiesa Rom. la Bulgaria. T.V. p.I. 65.

Fran-

Franchi Pagani . Loro antica Sede . T.V. p.I. 34. entrano nelle Gallie . ivi . Provincie da essi occupate . ivi . lor passaggio del Reno incerto quando seguisse . ivi . principio del loro Regno nelle Gallie incerto . ivi . ampliazione del loro Regno . T.V. p.I. 34. e seg. devastano la Chiesa di Vienna . T.V. p.I. 472. loro abuso delle cose sagre . ivi .

Frați Minori obbligati alla povertà in comune . T.IV. 343. in vigor di qual voto abbiano questa obbligazione . ivi .

Freveto , Carlo, allegato da Giannone , Scrittore iniquo contro l' autorità della Chiesa . T.V. p.II. 657.

Frontino . Nella dilui Opera aggiunto il nome di Provincia per rapporto all' Italia . T.IV. 243.

Frotario Vescovo di Bourdeaux tenta trasferirsi alla Chiesa di Bourges . T.V. p.I. 406. dal Concilio di Pontigny negatali questa traslazione . ivi . motivo di questa ripulsa del Concilio secondo il Tommasino . T.V. p.I. 408. questo motivo dimostrasi insufficiente . T.V. p.I. 408. e seg. ottiene questa traslazione dal Rom. Pont. ed in qual forma . T.V. p.I. 407. accusato sopra questa traslazione nel Concilio di Troyes . T.V. p.I. 413. ingiuntali dal Rom. Pont. la comparsa al detto Concilio . T.V. p.I. 414. resta nella Chiesa di Bourges .

T.V. p.I. 415. soffre nuove molestie . ivi .

S. Frumenzio Apostolo degl' Etiopi passa in Etiopia nel principio del IV. secolo, e non vi trova Cristiani . T. III. 193. si studia introdurre in quei Popoli la Religion Cristiana . ivi . torna in Egitto; è ordinato Vescovo da S. Atanasio e rimandato in Etiopia . ivi . è il primo Vescovo ordinato dal Patriarca Alessandrino pe' Cristiani Etiopi . ivi . in qual tempo promosso al Vescovato . T. III. 194. e seg. fu Vescovo di Chaxumo Metropoli dell' Etiopia . T. III. 194. non potè portar dall' Egitto la tradizione del solo Patriarca senza Vescovi nelle molte Città di quella Regione . T. III. 195.

Falcone Vescovo di Rems lagna si appò il Rom. Pont. per la concessione del Pallio a i semplici Vescovi; e per qual cagione . T.V. p.I. 260. difende Frotario Vescovo di Bourges . T.V. p.I. 415.

Falcone eletto Vescovo di Parigi . T.V. p.I. 347. di lui elezione litigiosa; e per qual ragione . T.V. p.I. 348.

G

G Abriele d' Alboispine Vescovo d' Orliens . Da chi secondo lui spediti in Africa gli ordinatori del successore di Ceciliano . T.V.

- T. V. p. I. 89. e seg. concede a i Rom. PP. ne i primi secoli il diritto delle ordinazioni vescovili nelle Provincie distanti da Roma. T. V. p. I. 90.
- Gabriele Vasquez** per qual diritto reputi tenuto il Vescovo a non abbandonar la sua Chiesa. T. V. p. I. 454. e seg.
- Gajano Eutichiano** contende per la Sede Alessandrina con Teodosio similmente Eutichiano. T. V. p. II. 380. portato dal favor del Popolo, discacciato Teodosio, si fa intronizzare. ivi. da Teodora Augusta fatto discacciare, ed esiliar da Alessandria colle armi di Narsete. ivi.
- Galerio Massimiano** persecutore de i Cristiani. T. IV. 728. primo a permetter l'uso libero della Religion Cristiana. ivi.
- Gallia Narbonese** non compresa anticamente tra le altre Gallie propriamente dette. T. IV. 167. e seg.
- Gallie in quante Diocesi** divise in tempo dell' Imperio Romano. T. IV. 160. varie divisioni delle Gallie propriamente dette. T. IV. 166. e segg. in qual tempo occupate da i Goti. T. V. p. I. 29. invase da altri Barbari. T. V. p. I. 32. e 34. quando divise in più Regni. T. V. p. I. 121. nell' amministrazione Ecclesiastica soggette al Patriarcato Rom. prima dell' Imperio di Valentiniano III. T. V. p. I. 21. e seg.
- Vedi Chiesa Gallicana.
- Gallione Proconsolo d' Acaja** per qual cagione non volesse ricever l'accuse degli Ebrei contro San Paolo. T. III. 246.
- Gallo Imperadore nemico crudele de i Cristiani**. T. III. 345. sua persecuzione contro di essi non distinta da quella di Decio. ivi.
- Garnerio, Giovanni**, reputa di poca fede gli atti di S. Petronio. T. IV. 520. da chi secondo lui convocato il Concilio Efesino. ivi. escluse del tutto S. Celestino Rom. Pont. da questa convocazione. ivi. sue ragioni sopra di ciò impugnate. T. IV. 520. e segg. riprende indebitamente Evagrio. T. IV. 530.
- Gaudenzio Vescovo di Brescia** intraprende il pellegrinaggio in Palestina per visitare i santi luoghi. T. V. p. II. 666. e si porta in Cappadocia per venerar le Reliquie de' SS. Martiri. T. V. p. II. 669.
- Gaza Città di Palestina**. In essa erano una volta due Vescovi, ed in qual modo. T. V. p. I. 591.
- S. Gelasio I. Rom. Pont.** succede a Felice III. nel Pontificato Rom. T. V. p. II. 322. approva la profession di Fede mandatali da Eufemio Costantinopolitano, ma non lo ammette alla comunione della Sedia Apostolica perchè non avea condannato il nome di Acacio. T. V. p. II. 322. e 323. non pretermette alcun ufficio di rispetto

- spetto verso l' Imperadore Anastasio . T.V. p.II. 337. gravemente ammonisce il medesimo in una sua lettera a non impacciarsi negli affari di Religione . T.V. p.II. 338. separa dalla comunione della Sedia Apostolica Dorotheo Vescovo di Tessalonica. T.V. p.II. 361. attesta aver S. Pietra fondate le tre principali Cattedre vescovili . T.III. 120. sua lettera a i Vescovi di Dardania . T.IV. 42. in qual qualità riconosca in questa lettera il Vescovo Costantinopolitano. ivi. suo decreto per rapporto a i libri in qual anno fatto . T.IV. 441. da chi questo suo decreto riputato suppositizio ivi. in esso non dichiara apocrifi i Canoni Apostolici. T.IV. 441. e fegg. supposto, che tali li dichiarati, in qual senso s' intenda . T.IV. 444. e seg. non soggetta gli Ecclesiastici alla giurisdizion secolare. T.IV. 608.
- S. Gennadio ordinato Vescovo di Costantinopoli dopo Anatolio togliè un abuso introdotto in quella, per cui torre avea S. Lione scritto all' Imperador Marciano . T.V. p. II. 295. celebra un Concilio contro i simoniaci . T.V. p. II. 296. se in quello intervenissero i Legati di S. Lione . ivi. si affatica appresso l' Imperador Lione per far discacciar dalla Chiesa Alessandrina Timoteo Eluro eretico, e scelerato usurpatore di quel Trono . T.V. p.II. 302. si oppone perciò a i potenti protettori di colui, e ottiene, che discacciato l' Eluro, sia eletto il nuovo Cattolico Pastore di quella Chiesa . T.V. p. II. 303. muore con fama di santità . ivi. suoi scritti, e sue gesta commendate . T.V. p.II. 303. e 304.
- Gente Cornelia famiglia illustre nella Repubblica Romana. T.III. 270. sua abitazione in qual parte di Roma situata . T.III. 269. e seg. di lei sepolcri nella via Appia. ivi. da l'ospizio a S. Pietro, e le case per gli esercizi della Religion Cristiana . T.III. 270. Cristiani celebri di questa famiglia . T.III. 269. e seg.
- Gentili. Lor distinzione della potestà temporale dalla spirituale . T.III. 17. e fegg. 23. e fegg. lor sentimento dell' onor dovuto alla potestà sacerdotale . T.III. 15. a qual fine indirizzassero la Religione . T.III. 14. e fegg. e 113. credevano esservi un'altra vita, ove dassi il gastigo, ed il premio . T.III. 15. e seg. testimonianza sopra ciò di Difilo Cominico . ivi. lor Religione da chi ristorata . T.III. 58. nel lor Sacerdozio aveano più gradi. T.III. 238. persuasi che appo i Vescovi de i Cristiani unicamente risieda la potestà di governar la Chiesa . T.III. 208. e seg. non risguardaron gli Apostoli il di

- loro esempio nello stabilir la po-
lità della Chiesa . T.III. 239.
tacciavano i Cristiani di molti
delitti . T.III. 293. da essi in-
famata la Religion Cristiana ;
e per qual cagione . T.IV. 313.
esclusi dalla cognizione di molti
mysterj della Cristiana Religio-
ne . T.IV. 427. Principi Gen-
tili persuasi della somma pote-
stà del Vescovo Rom. sopra tutti
i Cristiani . T.III. 342. per qual
cagione perseguitassero i Cri-
stiani . T.III. 411. e 421. questi
Principi non avean giurisdiz-
zione sopra i Cristiani . T.III.
460. e seg. con qual mezzo da es-
si acquistata questa giurisdizio-
ne . T.III. 461. e seg. leggi de i
Principi Gentili contro la Re-
ligion Cristiana da chi destrut-
te . T.IV. 431.
- Gerarchia Ecclesiastica d' Ordine
nel vecchio Testamento di quan-
ti gradi composta . T. III. 158.**
- Gerarchia Ecclesiastica d' Ordine
nel nuovo Testamento discende
dalla legge Mosaica , e da divi-
na origine . T. III. 158. e 239.
sia da i tempi apostolici distinta
ne i gradi di Vescovi, Preti ,
e Diaconi . T.III. 187.**
- Gerarchia Ecclesiastica di giurif-
dizione da chi istituita . T.III.
119. e 239. di lei forma da chi
prescritta . T. III. 119. da chi
stabilita , e perfezionata questa
Gerarchia di giurisdizione .
T.III. 119. e 135. e seg. non ri-**
- conosce il suo essere dalla civil
disposizione del Rom. Impero .
T.III. 137. gradi di questa Ge-
rarchia non stabiliti sulla nor-
ma della disposizion civile dell'
Imperio da i tempi di Costanti-
no Mag. T.IV. 91. e 215. grado de
i Patriarchi da chi istituito .
T.IV. 6. e segg. questo grado non
istituito sulla forma della dis-
posizion civile data all' Imperio
da Costantino Mag. T.IV. 10. e
segg. grado de i Metropolitani
non istituito dopo la pace data
alla Chiesa da Costantino Mag.
T.IV. 20. e segg.**
- Gerardo Van-Mastricht Calvini-
sta . Suo sentimento intorno a i
Canoni Apostolici . T.IV. 478.**
- Gerbais scrive , che S. Flaviana
ricorrendo a S. Lione Mag.
dopo la sentenza del Sinodo Efe-
sino non si appellò alla Sedia
apostolica . T. V. p. II. 226. suo
errore intorno a' Canoni Nice-
ni citati da S. Lione Mag. T.V.
p. II. 256.**
- Germano Costantinopolitano . Sua
descrizione del Pallio Greco .
T.V. p. I. 192.**
- Geronzio Vescovo in Asia deposto
da S. Giovan Grisostomo, se fos-
se stato Diacono di S. Ambro-
gio . T.V. p. II. 53.**
- Geronzio Vescovo di Gerusalem-
me ordinato dagli Eutichiani in
luogo d' Anastasio Cattolico. T.V.
p. II. 308.**
- Gerusalemme distratta da Tito ,
e poi**

e poi da Adriano del tutto mutata , e fatta Colonia . T. V. p. II. 11. non considerata come Metropoli nella civil disposizione dell' Imperio . ivi. perchè non destinata per Sede di S. Pietro . T. V. p. II. 12. e 13. Vedi Vescovi di Gerusalemme .

G I A N N O N E .

Suoi errori contenuti nel primo libro , dove tratta della Politia della Chiesa dal suo nascimento fino a Costantino Magno .

Errori intorno al principio, e all'origine delle due potestà , del Sacerdozio , e dell' Imperio .

Afferma, che sì la spiritual potestà, come la temporale discendono egualmente da Dio solo come unico lor principio . T. III. 5. e 14. suo parlare intorno alle pertinenze di queste due potestà ripieno di sentenze erronee . T. III. 12. costituisce le medesime potestà sovrane in loro specie , e totalmente indipendenti . T. III. 43. 46. e 112.

Errori intorno al fine , e all' indirizzo di queste due potestà .

Gentili secondo lui confondevano la potestà del Sacerdozio colla potestà dell' Imperio , e indirizzavano la Religione alla conservazione dello Stato . T. III. 14. e seg. deliberazioni in materia di Religione secondo lui da i Romani Gentili riporta-

vansi a i Magistrati . T. III. 14. insegna , che la Religione Cristiana non riguarda per modo alcuno il ben dello Stato . T. III. 27. nega alla potestà spirituale l'uso indiretto della spada materiale . T. III. 28. e 31. sembra, che voglia costituir la Chiesa invisibile . T. III. 32. confonde ne' Principi la signoria pubblica colla privata . T. III. 79. costituisce i Principi signori assoluti de i sudditi . T. III. 95. afferma, che la potestà temporale sopra i sudditi è passata ne' Principi in diritto di proprietà , e di signoria sopra di quelli . T. III. 94.

Errori intorno all' Esterior Politia della Chiesa in genere .

Sottomette il Sacerdozio , e tutta l'esterior politia della Chiesa nelle cose temporali alla politia dell' Imperio ; abusandosi di un passo di S. Ottato Milevitano : T. III. 56. e seg. si abusa sull' istesso argomento di alcuni passi di S. Bernardo , e di S. Giovan S. Grisostomo . T. III. 61. e 63. e malamente allega un testo di S. Gregorio Mag. T. III. 65. malamente adduce sull' istesso proposito la divina Scrittura . T. III. 103. e seg. nega alla Chiesa, ne' primi trè secoli ogni esterior politia . T. III. 118. e 304. gli Apostoli secondo lui stabilirono la politia della Chiesa ad imitazione, e sulla norma delle Sinagoghe Giudaiche . T. III. 244.

R 2 e ciò

e ciò perchè le Sinagoge non aveano giurisdizione . T. III. 343. suo parlare ingiurioso agl' Apostoli . T. III. 247. e seg. mostra di credere , che ne' primi secoli fosse Aristocratica la politica della Chiesa senza rapporto ad uno , che fosse Capo di essa . T. III. 374. sua contraddizione in ordine alla politica della Chiesa da esso stabilita . T. III. 401. descrive lo sforzo de' Principi Gentili di annientar la Religion Cristiana per far credere , che ne' primi secoli non si potè pensare a stabilire alcuna esterior politica della Chiesa . T. III. 294. e 354.

Errori intorno all' istituzione de' Vescovi ; e della lor maggioranza sopra i semplici Preti .

Reputa il Vescovato di umana istituzione . T. III. 151. e seg. si abusa di un passo di S. Girolamo sopra l' istituzione de' Vescovi , e della lor maggioranza sopra i Preti . T. III. 156. e seg. Vescovi istituiti secondo lui dopo fondata , e propagata la Chiesa , per solo motivo di ovviare alle discordie . T. III. 151. e 159. altera il sentimento di S. Girolamo su questo proposito . T. III. 167. sua contraddizione circa la maggioranza de' Vescovi sopra i Preti . T. III. 172. suo sentimento circa l' istituzione , e la maggioranza de' Vescovi sopra i Preti si accosta alla sentenza di

Calvino . T. III. 174: maggioranza de' Vescovi sopra i Preti non importava secondo lui che una semplice presidenza sopra i medesimi Preti . T. III. 228. e seg. asserisce , che ne' primi tempi molte Chiese erano governate da i soli Preti . T. III. 230. attribuisce al Presbiterio nominato che al Vescovo il governo della Chiesa . T. III. 236. sua falsa spozizione circa il nome , e l' ufficio di Vescovo . T. III. 436. e 447.

Errori intorno all' elezioni de' Vescovi ne' primi secoli .

Asserisce , che il popolo proponeva le persone , che desiderava , che si eleggessero ; e che alcune volte avea maggior parte del Clero nell' elezioni vescovili , e si avanzava solo ad eleggere . T. III. 430.

Errori circa la potestà spirituale de' Vescovi nell' uso delle chiavi .

Confonde la censura Ecclesiastica colla fraterna correzione . T. III. 425. torce in pessimo senso le parole di Cristo sopra il precetto della fraterna correzione . T. III. 425. seg. non distingue il peccato segreto dal pubblico . T. III. 427. vuole , che la denuncia degl' Eretici , e degl' altri delinquenti Cristiani si facesse dinanzi a tutti i fedeli . T. III. 430. e che insieme dal Vescovo , da i Preti , e da i Laici fedeli si comunicasse il delinquente . T. III.

432.

432. *scomunica diceasi censura secondo lui perchè altro non importava, che una nota esterior d'ignominia, che dall'uso de' Rom. Gentili di correggere i costumi colle note censorie trasferirono i Cristiani nella Chiesa.* T.III. 437.

Errori intorno alla Gerarchia Ecclesiastica ne' primi tre secoli della Chiesa.

Non conosce ne' primi secoli altri gradi di Gerarchia Ecclesiastica, che di Vescovi, Preti, e Diaconi. T. III. 361. *non conosce in questi primi tempi alcuna Gerarchia di giurisdizione.* T. III. 362. *asserisce, che in questi tempi non erano ancora istituiti i Metropolitan.* T. III. 430.

Errori circa l' autorità, e potestà della Chiesa di far regolamenti, e Canoni per lo suo esterior reggimento.

Asserisce, che la Chiesa ne' primi tempi non ebbe altri regolamenti, che quelli, che contenevansi nelle divine Scritture. T. III. 405. *assomiglia la Chiesa, riguardo alla potestà di far regolamenti, agl' antichi Collegj di artefici, e di operaj, a quali era permesso di far patti, e regolamenti sopra gli associati, purchè non guastassero le pubbliche leggi.* T. III. 410. *taccia la Chiesa, e i Rom. Pont. d'in-*

traprendimento, e di disordine contro ogni regola di buon governo, per aver costituito un altro Corpo di diritto canonico distinto dal Corpo del diritto civile. T. III. 409. *mostra di sentire, che la Chiesa debba esser sottomessa alle leggi civili.* T. III. 417.

Errori intorno alla potestà della Chiesa di giudicar delle cause de' Clerici, e de' Laici.

Nega apertamente alla Chiesa ne' primi tempi ogni potestà di vera giurisdizione nel conoscimento, che prendeva delle cause Ecclesiastiche. T. III. 466. *vuole, che i Prelati della Chiesa ne' primi secoli conoscessero delle cause de' Fedeli non come Giudici, ma come Arbitri, e come amichevoli compositori.* T. III. 453. *sua palpabile contraddizione sopra di ciò.* ivi.

Errori intorno a i beni delle Chiese ne' primi tre secoli.

Reputa, che le decime ne' primi tempi fossero pure elemosine. T. III. 522. *attribuisce a Papa Simplicio la distribuzione de' frutti delle Chiese in più porzioni, quasi che questa distribuzione non si facesse ancora ne' primi secoli.* T. III. 537.

Errori circa altre materie spettanti alla Religion Cristiana, ed alla propagazione di essa.

Asserisce aver Dio approvato nella Repubblica Giudaica il costume

Stanno de' Gentili intorno a' Ministri della Religione . T. III. 228. narra come favole le fondazioni delle Chiese, che si afferiscono fatte nel Regno di Napoli da i SS. Apostoli Pietro, e Paolo . T. III. 286. sostiene, che la Città di Napoli nel principio del v. secolo professava pubblicamente la falsa Religione de' Gentili . T. III. 356. e seg. mostra di riputar favola le due venute di S. Pietro in Roma . T. III. 557. sembra, che egli senta con Calvino circa il Vescovato Romano di S. Pietro . T. III. 286,

Sue massime ingiuriose alla Chiesa, ed agli Ecclesiastici .

Suo discorso sopra le persecuzioni mosse da' Principi Gentili contro la Religione Cristiana tende a giustificare l'odio di quelli contro la Chiesa . T. III. 354. si studia rendere odiosa a' Principi la potestà della Chiesa, attribuendo ad essa la rovina, e il cadimento dell' Imperio . T. III. 421. afferma esser stati più clementi i Principi Gentili contro i Cristiani riputati nemici dell' Imperio, che gli Ecclesiastici contro i Maomettani, e contro i Cristiani imputati d'eresia, tacciando di crudeltà il Tribunal dell' Inquisizione . T. III. 298. Afferma, che gl' Ecclesiastici dopo i tempi di Costantino Ma-

gno corruperro, e deformarono la Chiesa . T. III. 594.

Suoi abbagli notabili .

Chiama Meroe Città d' Egitto . T. III. 223. dice che Meroe era governata da i soli Preti, attribuendo falsamente questo detto a S. Atanasio . T. III. 234. crede, che Simmaco Prefetto di Roma chiamando Napoli Città religiosa così la chiamasse perchè fosse addetta al culto degl' Idoli . T. III. 358. tesse la serie de' Vescovi Napoletani, valendosi a' un Catalogo depravato . T. III. 289. e seg. afferma, che i Cristiani prima del gran Costantino non ebbero pubblici Templi . T. III. 539. Concilj celebrati dalla Chiesa ne' primi tempi da lui pretermessi . T. III. 404.

GIANNONE

Suoi errori contenuti nel secondo libro, dove tratta della Politia della Chiesa da Costantino Magno fino a Valentiniano III.

Errori intorno alla politia Ecclesiastica per riguardo alla Gerarchia de' Patriarchi, de' Metropolitani, de' Primati, e degl' Arcivescovi .

Sostiene, che la Politia della Chiesa riguardo a i Patriarchi, agl' Esarebi, ed a' Metropolitanis sia stata stabilita sulla forma della civil disposizione data da Costantino Magno all' Imperio dopo la pace da lui data alla Chiesa .

Chiesa. T.IV. 90. 98. 108. 117. 137. 145. e 160.

Errori intorno all'origine, istituzione, e al numero de' Patriarchi.

Ripete l'origine de' Patriarchi dallo splendore delle principali Città dell' Imperio, e dalla civil disposizione data da Costantino al medesimo. T.IV. 5. e 10. *moltiplica il numero de' Patriarchi, e degl'Esarcbi per dimostrare, che la lor dignità fu introdotta a seconda della civil disposizion dell' Imperio nelle Città, che erano Capi delle intere Diocesi*. T.IV. 35. e 118. *desume la dignità, e l'ampiezza dell' autorità del Patriarca Alessandrino dalla grandezza della Città d' Alessandria, e dall' esser stata questa principale civil Metropoli di tutto l'Egitto*. T.IV. 121. *afferma non esser stato istituito in questi tempi alcun Esarca nelle Gallie, perchè in quelle Provincie non v'era una Città così principale, che fosse Capo di tutte secondo la civil disposizione dell' Imperio*. T.IV. 160. e 181. *ristringe i limiti dell' antico Patriarcato Romano, o del Vescovo di Roma alle sole Provincie Suburbicarie*. T.IV. 240. e seg. *Provincie Suburbicarie secondo lui erano le dieci Provincie d'Italia, che ubbidiva-*

no al Vicario di Roma. T.IV. 241. *confonde il diritto metropolitico del Rom. Pont. col diritto Patriarchico, e i limiti, di quello co' i limiti di questo*. T. IV. 255. e seg. *sostiene, che fuo a Valentiniano III. l' autorità immediata del Rom. Pont. come Patriarca non si stendeva oltre le Provincie Suburbicarie*. T.IV. 276. e 286. *ma che dopo questi tempi i Rom. Pont. di mano in mano sottomettendo ora una Diocesi, ora un' altra, conseguirono il Patriarcato di tutto l' Occidente*. T. IV. 277. e seg. *approva l' opinione di Claudio Salmasio Protestante circa il tempo, in cui fu dato al Vescovo di Roma il titolo di Patriarca*. T.IV. 291.

Errori intorno all'origine, e all' istituzione de' Metropolitani .

Riferisce al IV. secolo l' istituzione de' Metropolitani, e ne ripete l' origine dalla civil disposizione data da Costantino Mag. all' Imperio, e dalle Città Metropoli costituite nelle Provincie di esso. T.IV. 16. e 98. *afferisce, che l' Ecclesiastica disposizione de' Metropolitani sia così necessariamente fondata sulla civil disposizione dell' Imperio, che variandosi quella per la potestà de' Principi debba ancor questa variarsi*. T.IV. 98. e seg.

Errori

Errori intorno all' istituzione de' Primate , e degli Arcivescovi .

Falsamente afferma , che dopo i tempi di Valentiniano III. nacque contesa tra il Vescovo d' Arles , e quel di Narbona per ragion del Primato . T. IV. 183. e seg. e che similmente tra i Vescovi Bituricense , e Burdegalense si accendesse contesa sopra il Primato . T. IV. 195. asserisce , che alcuni Vescovi nelle Gallie e nella Spagna conseguissero il titolo di Primato per essersi arrogati molte prerogative sopra gli altri Metropolitanani di quelle Diocesi . T. IV. 196. e 207. afferma assolutamente , che il nome di Arcivescovo dapprima non fu nome di potestà , ma di semplice onore . T. IV. 116.

[Abbagli intorno alla civil disposizione del Romano Imperio circa la division delle Diocesi , e delle Provincie per rapporto alla disposizione della Chiesa intorno alle Provincie , ed alle Metropoli Ecclesiastiche .

[Abbaglio circa la division civile delle Provincie nella Diocesi di Egitto . T. IV. 124. e seg. e circa la corrispondenza da lui asserita delle Metropoli Ecclesiastiche colle civili della medesima Diocesi . T. IV. 126. e seg. altro abbaglio intorno alla di-

visione delle Provincie della Diocesi Asiana secondo la civil disposizione . T. IV. 130. e seg. e intorno alla corrispondenza delle Metropoli Ecclesiastiche colle civili della stessa Diocesi . T. IV. 132. e seg. altro abbaglio sopra la division delle Provincie dell' Illirico tanto nella civile amministrazione , quanto nell' Ecclesiastica . T. IV. 146. e seg. e 155. e seg. altro abbaglio nell' attribuire ad Adriano Imp. la divisione d' Italia in XVII. Provincie nella civil disposizione . T. IV. 220. e seg. e nel riputare , che a ciascheduna di esse fossero preposti o un Consolare , o un Correttore , o un Preside . T. IV. 224. e seg. Errori intorno alla potestà legislativa , e giudicativa della Chiesa .

Concede alla Chiesa la potestà di stabilir Canonici di disciplina ; ma vuole , che questa fino a Valentiniano III. fosse sottoposta all' autorità de' Principi , cosicchè potessero emendarla , e correggerla . T. IV. 388. e 397. e seg. sottomette alla potestà de' Principi i Canonici della Chiesa , volendo , che i regolamenti de' Canonici abbiano vigore solamente dalle Costituzione de' Principi . T. IV. 403. e 501. attribuisce alla potestà de' Principi l' autorità di convocare i Generali Concilij . T. IV. 501.

501. insegna, che i Canonî fatti ne' Generali Concilj nel v. secolo non aveano forza di obbligare all' osservanza di essi, se non erano confermati dall' autorità de' Principi . T. IV. 541. e seg. sostiene, che la Chiesa nel IV. e v. secolo non avea alcuna vera, e propria giurisdizione esteriore, nè potestà di vero costringimento . T. IV. 551. nega, che la Chiesa ne' detti secoli avesse quella giurisdizione, e quel Foro, che oggi tiene . T. IV. 581. e seg. e 678. sostiene, che in que' tempi non avea Territorio . T. IV. 680. e 710. sua strana interpretazione del Territorio . T. IV. 680. e seg. asserisce spuria la legge di Costantino Mag. ad Ablavio sopra il Foro Ecclesiastico . T. IV. 710. e seg. non potea la Chiesa secondo lui impor pene corporalmente afflittive contro gli Ecclesiastici delinquenti, ma queste doveano imporsi da i Magistrati laici . T. IV. 678. calunnia Bonifacio VIII. R. P. come inventore del Foro, e del Territorio Ecclesiastico . T. IV. 684. Errori intorno all' origine, e al progresso del diritto Canonico .

Insegna, che sebbene ne i primi tre secoli furon fatti alcuni Canonî ; questi nulladimeno si son perduti: e che non abbiamo altri Canonî sinceri, che quel-

li, che furon fatti nel IV. secolo dopo la pace data da Costantino Mag. alla Chiesa . T. IV. 434. sua contraddizione in questo particolare . T. IV. 436. non conosce alcune sincere Decretali de' Romani Pontefici prima di Siricio . T. IV. 450. primo Codice, o Raccolta de' Canonî fatta secondo lui verso la fine del IV. secolo da Stefano Vescovo d' Efeso, contenente i Canonî de' Concilj celebrati in Oriente . T. IV. 472. attribuisce a questa Raccolta il titolo di Codice della Chiesa universale . T. IV. 474. e vuole, che la Chiesa Latina sino a Valentiniano III. non conoscesse altri Canonî, che quelli, ch' eran raccolti in questo Codice . T. IV. 496. ascrive a Teodoro Vescovo di Ciro l'aggiunta de' Canonî fatta al greco Codice di Stefano d' Efeso . T. IV. 496. calunnia la ragion canonica, come se per essa la Chiesa, e i Rom. PP. avessero sottomesse, e abbattute le leggi civili . T. IV. 431.

Errori intorno all' esenzion de' Clerici dal Foro de' Laici .

Sostiene, che gli Ecclesiastici, a riserva della disciplina riguardante il lor ministero, in tutti gli altri affari esteriori ubbidivano in que' tempi a' Magistrati laici, ed osservavano le leggi civili . T. IV. 426. afferma, che

S in

in que' medesimi secoli tutti gli Ecclesiastici dal massimo sino al minimo, tanto nelle cause criminali, quanto nelle cause civili, venivano giudicati da i Magistrati secolari. T.V. 605. sentenze de' Padri da lui male interpretate in questo proposito. T.IV. 606. e seg. esempi da lui adottati in prova di questa sua opinione. T. IV. 608. 610. 622. 637. 641. 645. e 650. si mostrano contrarj al suo intento. T.IV. 608. e segg. e 657. e segg. asserisce, che i Vescovi d' Italia ricorsero agl' Imperadori, acciocchè prendessero a giudicar Damaso da loro accusato di grave delitto. T.IV. 651. afferma, che tutti gli Ecclesiastici sino a Valentiniano III. nelle cause civili eran giudicati da i Magistrati laici. T. IV. 659. leggi de' Principi da lui malamente allegate in questo proposito. T. IV. 664. e segg. sua falsa sposizione della legge di Valentiniano della liberta' de' Chierici da i giudizj de' Tribunali laici. T.IV. 666.

Errori intorno alla potestà della Chiesa sopra gli acquisti, e la disposizione d' beni temporali ad essa donati, o lasciati.

Sostiene, che le Chiese ne' primi secoli, come Collegj reputati illeciti, non poteano conseguir per testamento alcuna sorta di

beni temporali, e solamente acquistavano qualche cosa per tolleranza, o per connivenza de' Principi. T. IV. 722. non cominciò la Chiesa ad acquistare beni secondo lui sino al gran Costantino. ivi. sua contraddizione sopra di ciò. T.IV. 725. Biasima la liberta' di Costantino Mag. verso le Chiese. T.IV. 737. taccia d' avarizia gli Ecclesiastici de' primi secoli. T.IV. 739. e 759. si abusa di un passo di S. Giovan Grisostomo contro le ricchezze delle Chiese. T.IV. 763. e seg. attribuisce alla potestà de' Principi il regolare per loro diritto, e l' impedir gl' acquisti delle Chiese. T.IV. 777. Editti de' Principi da lui adottati, o malamente da esso interpretati, o apertamente malvagi. T.IV. 784. 788. 796. 799. e 803. suoi falsi argomenti per impedir gl' acquisti delle Chiese. T.IV. 820.

Errori intorno all' origine, e al progresso del Monachismo.

Ripete l' origine del Monachismo del IV. secolo dopo la pace data da Costantino Mag. alla Chiesa, e ne ascrive la cagione alla rilassatezza de' Cristiani. T.IV. 295. asserisce, che i Terapeuti non erano nè Monaci, nè Cristiani, ma Giudei. T.IV. 297. attribuisce i difetti de' falsi Monaci Sarabaiti a vizio comune de' Monaci Solitarj. T.IV. 313. e 318.

e 318. sostiene, che prima di S. Benedetto i Monaci Cenobiti o non aveano Monasterj in Italia, o erano rarissimi, e di nessun conto. T.IV.323. riferisce a S. Benedetto nel principio del vi. secolo l' introduzione de' Monaci Cenobiti in Italia. T.IV.335. vuole, che il Monachismo dall' Oriente passasse in Occidente verso la fine del IV. secolo. T.IV. 342. suo errore intorno a i voti solenni de' Mendicanti. T.IV.342. e seg. asserisce, che i Monaci quando si cominciarono a sentire in Oriente non erano, che uomini del secolo senza carattere, e senza grado. T. IV. 346. attribuisce l' esenzione de' Monaci, e degl' Ordini Religiosi ad un' arte de' Rom. PP. per ingrandire la loro autorità, e per tirar ricchezze alla Corte di Roma. T. IV. 362. e seg. pone in dubbio gl' atti del Concilio Romano in favore dell' esenzioni de' Monaci tenuto sotto S. Gregorio Mag: T. IV. 174.

GIANNONE.

Suoi errori, ed abbagli contenuti nel libro III. dove tratta dell' esterior politica della Chiesa da Valentiniano III. fino a Giustino II. e suoi malvagj disegni. Errori, e p'avi disegni contro la politica della Chiesa in genere.

Essendo suo intento, che la politica della Chiesa segua necessariamente lo stato della politica civile, adduce le variazioni accadute nell' Imperio dopo i tempi di Valentiniano III. per dinotare, che si variò ancora la politica della Chiesa. T.V. p.I. 7. ascrive questa variazione all' ambizione de' Vescovi delle prime Sedie dopo i tempi di Valentiniano III. comprendendo tra i Vescovi ambiziosi il Rom. Pont. T. V. p. I. 8. attribuisce l' istituzione del Patriarcato di Costantinopoli ad una necessaria conseguenza, che la politica della Chiesa debba seguir la politica dell' Imperio. T.V. p. II. 20. Errori, ed asserzioni ingiuriose contro l' autorità e la potestà de' Romani Pontefici.

Confessando il Primato del Rom: Pont. e tacendo i diritti di questo Primato, mostra di non ammettere in lui altro Primato, che quello di semplice onore. T. V. p. I. 12. ascrive all' ambizione non meno de' Vescovi di Roma, che de' Vescovi di Costantinopoli l' implacabil discordia tra la Chiesa Greca, e la Latina. T.V. p. I. 9. paragone ingiurioso, che egli fa tra i Vescovi di Roma e i Vescovi di Costantinopoli nel gareggiare fra loro per ingrandir ciascheduni i diritti delle loro Sedie. T. V. p. II. 4. e 5. afferma, che prima di Valenti-

niano III. l'ordinaria potestà del Rom. Pont. non si stendeva oltre le Provincie Suburbicarie. T.V. p.I. 13. nega al Rom. Pont. in vigore de' Canoni Niceni il diritto patriarcale, o esarcale nel IV. secolo sopra le Provincie Suburbicarie sottoposte secondo lui all' immediata autorità di esso. T.V. p.I. 133. e 148. afferma, che nel IV. secolo il Vescovo di Milano era Esarca d' Italia sopra le Provincie soggette al Vicario d' Italia nella civil disposizione. T.V. p.I. 147. e seg. vuole, che nel IV. secolo l' ordinazione del Vescovo di Milano non appartenesse al Rom. Pont. T.V. p.I. 148. afferma, che i Rom. PP. dopo i tempi di Valentiniano III. sottomettendo alla loro autorità di mano in mano le altre Provincie d' Occidente, conseguirono col corso degli anni il Patriarcato Occidentale. T.V. p.I. 14. e che per mezzo de' loro Vicarj, che mandarono nell' Illirico, sottoposero prima quelle Diocesi alla loro potestà. T.V. p.I. 17. e poi li medesimi Vicarj stesero in altre Diocesi la loro autorità dopo i tempi di Valentiniano III. T.V. p.I. 17. 19. e seg. ascrive a studio di propagare la loro autorità patriarcale la sollecitudine de' Rom. Pont. di mandar Prelati al governo delle Nazioni novellamente convertite alla fede. T.V. p.I. 50.

sostiene, che nel secolo IX. procurarono sottoporre alla lor potestà la Bulgaria. T.V. p.I. 59. e seg. asserisce, che i Romani Pontefici si arrogarono il diritto sopra le ordinazioni de' Metropolitanani per mezzo del Pallio, che essi dovean ricevere per poter esercitar le funzioni vescovili. T.V. p.I. 173. e che per estendere la loro autorità patriarcale si usurparono molti altri diritti sopra i Metropolitanani d' Occidente. T.V. p.I. 173. e seg. suo pravo consiglio nell' asserire, che i Papi trassero a se le ordinazioni de' Metropolitanani per la concessione del Pallio. T.V. p.I. 189. 219. e 226. ascrive a nuovo ritrovamento de' Papi per soggettare i Vescovi alla lor potestà il giuramento di fedeltà, che debbon questi prestare al Rom. Pont. nella loro ordinazione. T.V. p.I. 265. suo equivoco, e improprio parlare sopra le devoluzioni alla Sedia Apostolica delle appellazioni, ebe secondo lui s' interponevano al Metropolitanano per le controversie dell' elezioni. T.V. p.I. 314. suo ingiusto richiamo contro i Papi, perchè riserbarono al loro giudizio l' ammettere le rinunzie, e le cessioni de' Vescovati. T.V. p.I. 476. Reputa arrogata da i Romani Pontefici alla loro autorità la facoltà di conceder le Coadiutorie colla futu-
ra

ra successione . T.V. p.I. 487. ed usurpato da loro il diritto di confermar l' elezioni di tutti i Vescovi . T.V. p.I. 514.

Altri errori contro la dignità ,
e l'autorità de' Romani
Pontefici .

Sostiene, che apparteneva a i Principi il regular l' elezioni de' Rom. Pont. T.V. p.II. 458. 462. e 471. sottopone i Rom. Pont. al giudizio de' Principi laici; afferendo, che questi ricevevano le accuse contro di quegli , e giudicavano le loro cause . T.V. p. II. 613. adduce le barbare violenze de' Regi Goti Ariani contro santissimi Vescovi Romani come argomenti della potestà , che aveano i Principi di comandare a i Papi come a loro sudditi . T.V. p. II. 614. giustifica la prigione , e la morte data da Teodorico a S. Giovanni I. Papa, ascrivendola a colpa della mala condotta di quel Pontefice nell' affare commessoli da Teodorico . T. V. p. II. 616. taccia S. Leone Mag. d' usurpata autorità per aver proibiti , e fatti brugiare i libri degl' Eretici . T.V. p. II. 657. e seg. non attribuisce maggior vigore alle Decretali de' Rom. Pont. aggiunte da Dionisio alla Raccolta de' Canoni , che alle lettere di alcuni Vescovi Orientali aggiunte da i Grecoli alle loro private

Raccolte . T. V. p. II. 589. sue maligne narrazioni , e massicci anacronismi sopra l' esilio di S. Silverio , e l' ordinazione di Vigilio Papa . T.V. p.II. 388.

Errori intorno all' elezioni de'
Sommi Pontefici , e de' Vescovi,
e intorno alla vocazione
de' Ministri .

Afferma , che apparteneva alla potestà de' Principi il regular l' elezioni del Papa , e de' Vescovi . T. V. p. II. 458. fonda l' autorità de' Principi di giudicar dell' elezione del Rom. Pont. sulla condotta , che tennero Onorio Imperadore nello scisma di Eulalio contro Bonifacio , e il Re Teodorico nello scisma di Lorenzo contro Simmaco . T.V. p.II. 462. dall' aver i Principi seguiti i Canoni nel proibir la simonia nell' elezioni vescovili ascrive a diritto della lor potestà il regular l' elezione del Sommo Pontefice , e di tutti i Vescovi . T.V. p.II. 470. sua pessima interpretazione dell' editto di Atalarico contro l' elezioni simoniache . T.V. p.II. 473. asserisce , che i Principi per diritto di lor potestà proibivano a' loro sudditi l' ascriversi alla Chericia , o al Monachismo senza lor permissione . T.V. p.II. 485. e seg.

Er-

Errori intorno alla potestà della Chiesa di stabilire, e regolare la Disciplina Ecclesiastica .

Afferisce, che i Principi Goti succedero agl'Imperadori d'Occidente nel diritto di regolar la disciplina della Chiesa . T. V. p. II. 249. costituisce i Principi reggitori , e regolatori della disciplina Ecclesiastica . T. V. p. II. 456. ascrive all' autorità de' Regi Goti d' Italia la conservazione della pristina disciplina mantenuta nel tempo del loro Regno . T. V. p. II. 455. afferma esser stato da' Rom. Pont. lodato Giustiniano Augusto per la potestà, che si arrogava sopra la disciplina della Chiesa. T. V. p. II. 477. erroneamente dalle leggi de' Principi riguardanti i punti di disciplina già stabilita dalla Chiesa deduce in essi il diritto di regolar la medesima disciplina . T. V. p. II. 494. falsamente afferisce, che le leggi di Giustiniano toccanti materie di disciplina sieno state universalmente ricevute sì in Oriente, che in Occidente . T. V. p. II. 504. sostiene, che i Canon della Chiesa non avean forza di legge, se non era ad essi data dalle Costituzioni de' Principi. T. V. p. II. 608.

Errori intorno alla potestà della Chiesa di conoscere, e giudicare le cause de' Chericì .

Afferisce, che la Chiesa nel sesto

secolo non avea ancora acquistata giurisdizione per conoscer giudizialmente delle cause de' Chericì . T. V. p. II. 610. afferma, che da Giustiniano fu accresciuta la conoscenza della Chiesa sopra le cause de' Chericì . T. V. p. II. 645. nega, che la Chiesa nel sesto secolo avesse Territorio, e potestà costringitiva. T. V. p. II. 651. e seg. 653. e seg.

Errori intorno all' elezione de' Chericì dal Foro de' Magistrati Laici .

Sostiene, che tutti gli Ecclesiastici nel VI. secolo eran soggetti nelle cause sì civili, che criminali alla giurisdizione de' Magistrati secolari, e da questi giudicati. T. V. p. II. 637. suoi artificiosi equivoci intorno alle cause de' Chericì . T. V. p. II. 624. sua falsa interpretazione dell' editto d' Atalarico sopra la conoscenza delle cause del Clero Romano conceduta secondo lui al Vescovo di Roma. T. V. p. II. 640. vuole, che il Romano Pontefice per lo riferito editto non conseguisse altro diritto sopra le cause de' suoi Chericì, che quello di conoscerle per forma d' Arbitro, e di amichevole compositore . T. V. p. II. 642.

Errori intorno alla potestà della Chiesa riguardante l' uso delle chiavi .

Afferisce, che apparteneva a i Principi del secolo impedir l' abuso

abuso delle chiavi, e le scomuniche irregolarmente pronunciate. T.V. p.II. 499. suo fallacissimo discorso sopra una legge di Giustiniano riguardante quest' abuso. T.V. p.II. 501. pefsimamente da questa legge pretende giustificare l'asserita pratica d'alcuni Regni Cattolici. T.V. p.II. 503.

Errori circa la potestà della Chiesa di stabilire gl' impedimenti del Matrimonio.

Attribuisce alla potestà de' Principi indipendentemente dalla Chiesa il diritto di regolare colle lor leggi i Matrimonj Cristiani, di stabilire gl' impedimenti di essi, e di conceder le dispense ne' gradi proibiti. T.V. p. II. 483. e 542. suoi abbagli circa la legge di Teodosio maggiore proibente le nozze de' cugini; e circa la legge di Arcadio, e d' Onorio riguardante la medesima proibizione. T. V. p.II. 544. e seg.

Errori circa altre materie spettanti alla potestà della Chiesa, e da Giannone attribuite all'autorità de' Principi.

Asserisce, che per diritto, e per autorità de' Principi furono proibite le opere servili nel giorno di Domenica. T.V. p.II. 545. che dall' indulgenza de' Principi procede la franchigia, e l'immunità de' sagri Templi. T.V. p.II. 553. che così ap-

partiene alla potestà de' Principi il proibir l' usure, che la Chiesa non le proibisse anticamente per propria autorità. T.V. p.II. 566.

Errori intorno a i beni temporali della Chiesa.

Sostiene, che le decime ne' primi cinque secoli erano volontarie, e che dappoi furono precettate. T.V. p. II. 698. esaggera le ricchezze delle Chiese; e vuole, che queste rilassassero il costume, e la disciplina de' Chericci. T. V. p. II. 702. attribuisce a i Principi il diritto di regolare i beni, e d' impedire gl' acquisti delle Chiese. T. V. p. II. 703. e seg.

Suoi abbagli circa le collezioni, e i Codici de' Canon.

Abbaglio intorno all' antico Codice greco de' Canon, al tempo, in cui Dioniso il Piccolo fece la sua Raccolta, ed al modo, che diceasi da Dioniso istituito di computar gl' anni dalla nascita del nostro Salvatore. T.V. p.II. 555. e seg. altro abbaglio intorno a' Canon trasportati da Dioniso da' greci fonti nella sua Raccolta. T.V. p.II. 558. altro abbaglio nel tacciare il Baronio d' errore circa il tempo, in cui Cresconio fece la sua Raccolta. T. V. p. II. 602. e 604. altro abbaglio intorno alla Raccolta di Cresconio. T.V. p. II. 605.

Errori

Errori intorno all'Istituto,
ed alla propagazione
del Monachismo.

Ascrive alle leggi degl' Imperadori lo stabilimento, e la perfezione del Monachismo. T.V. p. II. 508. suoi abbagli intorno al Monastero Vivariense fondato da Cassiodoro. T.V. p. II. 510. e 512. morde i primi Monaci di S. Benedetto, come se tirassero la Gente ad arricchire il Monasterio di Monte Cassino: T.V. p. II. 511.

Calunnie contro i Chericj, è
contro i Monaci.

Ascrive ad arte, e ad impostura de' Monaci, e de' Chericj l' accrescimento de' beni donati, o lasciati alle Chiese, ed a' Monasterj nel vi. secolo. T.V. p. II. 660. motteggia la divozione verso i Santuarj, e la venerazione delle reliquie de' Santi, come cose trovate da' Monaci nel vi. secolo per guadagnar ricchezze. T.V. p. II. 661. e seg. mette in conto d' invenzione de' Monaci i miracoli de' Santi predicati nel vi. secolo. T.V. p. II. 683. e seg. fa simil conto delle apparizioni angeliche narrate in questi tempi. T.V. p. II. 689. e delle particolari divozioni verso i Santi. T.V. p. II. 691. appone a i Fedeli la falsa opinione, come loro insinuata da' Chericj, e da' Monaci, che il donare, o il lascia-

re per testamento alle Chiese, e a' Monasterj fosse un fortissimo rimedio per ottenere la remission de' peccati. T.V. p. II. 694.

Giovanni Antiocheno ricevute le lettere di S. Celestino sopra la condanna di Nestorio ammonisce costui a ritrastare, e condannare il suo errore. T.V. p. II. 131. differisce la sua andata al Concilio Efesino, e prende le parti di Nestorio. T.V. p. II. 134. rauna un Conciliabolo contro il legittimo Concilio, e condanna in quello S. Cirillo, e Mennone Vescovo d' Efeso. T.V. p. II. 135. e 136. citato canonicamente da' Padri del Concilio Efesino dispregia superbamente i Legati del Sinodo, assistito dalle milizie, e dagli Ufficiali dell' Imperio. T.V. p. II. 138. e seg. sospeso per decreto del Sinodo dalla comunione Ecclesiastica, e da ogni esercizio d' autorità vescovile. T.V. p. II. 139. e per qual cagione. T. IV. 569. e T.V. p. I. 432. e T.V. p. II. 139. si porta in Caledonia per ingannar l' Imperadore. T.V. p. II. 143. dispregia la sentenza di Massimiano, e del Sinodo Costantinopolitano. T.V. p. II. 150. convoca un Sinodo in Antiochia, dove condanna nuovamente S. Cirillo. ivi. obbligato dall' Imperador Teodosio risolve riconciliarsi con S. Cirillo, e con-

sentire nella condannagion di Nestorio. T.V.p.II. 158. *manda Paolo Emeseno suo Legato a S. Cirillo .ivi. approva, e conferma in un Sinodo le condizioni imposte da S. Cirillo a Paolo Emeseno, e da questo accettate per la riconciliazion degl' Orientali, condannando, ed anatematizzando Nestorio.* ivi. *da chi astretto a condannare l'empietà di Nestorio.* T.IV: 569. *scrive a S. Sisto Rom. Pont. avvisandolo della rilegazion di Nestorio.* T.V.p.II. 159. *approva sinodalmente il Tomo scritto da Proclo Costantinopolitano contro le fraudi de' Nestoriani.* T.V.p.II. 162. e 163. *Giovanni di Cappadocia Cattolico ordinato Vescovo di Costantinopoli dopo Timoteo.* T.V.p.II. 350. *dopo la morte d' Anastasio dà documenti della sua retta credenza.* T.V.p.II. 354. *alle richieste del popolo Costantinopolitano pubblicamente dall' Ambone fulmina anatemi contro Severo .ivi. ed all' istanze dello stesso popolo fa pubblicamente porre ne' sagri Dittichi il Concilio Calcedonense, il nome di S. Leone, e degl' altri Vescovi Cattolici di Costantinopoli .ivi. procura, che le cose fatte ad istanza del popolo sieno sinodalmente confermate in un Concilio, che fa congregare in Costantinopoli .* T.V.p.II.

355. *spedisce lettere circolari a i Vescovi d'Oriente sopra l'anatematizzazione, e degradazione di Severo fatta dal Sinodo Costantinopolitano .ivi. scrive al Pontefice Ormisda, mandandolò la profession di fede, ed avvisandolo della restituzione fatta ne' Dittichi del nome di S. Leone Mag. e del suo.* T.V.p.II. 356. *sottoscrive il libello mandato da Ormisda, condannando Acacio, e cancellando da' Dittichi il suo nome, con quello di Eufemio, e di Macedonio.* T.V.p.II. 357. *riconosce l'autorità suprema della Sedia Apostolica nelle materie di fede.* T.V.p.II. 358. *muore dopo aver dati molti documenti della sua retta fede.* T.V.p.II. 365. *non assunse il titolo di Patriarca Ecumenico.* T.V.p.II. 365. e seg. *Giovanni Prete di Costantinopoli ordinato da Pietro Fullone Vescovo d'Apamea discaccia dalla Sede Antiocbena il suo ordinatore, e invade la Cattedra d' Antiochia.* T.V.p.II. 311. *deposto, e scomunicato da Papa Simplicio.* T.V.p.II. 312. *S. Giovan Damasceno reputa opera degli Apostoli i Canoni detti Apostolici.* T.IV. 48. *Giovanni Diacono Napoletano autor del Catalogo de i Vescovi di Napoli.* T.III. 275. *in qual tempo scrivesse questo Catalogo.* T.III. 276.

T

Gio

- Giovanni Diacono della Chiesa Rom. Autor del Catalogo de i Vescovi Napoletani dato alla luce dal Bianchini . T. III. 275.**
- Giovanni Diacono autor della vita di S. Gregorio Mag. T.V. p.I. 203. in qual tempo fiorisse . T.V. p.I. 204. sua descrizione del Pallio trovato a S. Gregorio nella di lui traslazione . T.V. p.I. 203. a chi si rapporti in questa descrizione . T.V. p.I. 204. descrive l'effigie di S. Gregorio fatta fare dall'istesso Santo. ivi. cosa egli intenda per Chiesa intera . T.V. p.I. 404. e seg.**
- S. Giovanni Evangelista . Suo esempio di schivare il commercio degli Eretici . T. III. 429.**
- Giovanni la Gendre dimostra vera la legge di Costantino Mag. ad Ablavio . T. IV. 706.**
- Gionnale Vescovo di Gerusalemme tenta distaccar la Palestina dalla giurisdizione del Patriarcato Antioceno . T. IV. 67. ottiene per rescritto imperiale il reggimento della Palestina, dell' Arabia, e della Fenicia . T. IV. 68. sua contesa peroid con Massimo Antioceno nel Concilio di Calcedonia . ivi . sua composizione coll'istesso Vescovo Antioceno . ivi . si toglie dalla di lui soggezione . ivi . conseguisce il diritto sopra le tre Palestine . ivi . sottopone alla sua Sedia il Metropolitanato di Cesarea . ivi .**
- consente con Dioscoro nella condannazione di S. Flaviano . T. V. p. II. 219. suo nome fatto cancellare da S. Leone da i Ditsichi Ecclesiastici fino a tanto che non si pensa, e condanni gli atti del Concilio latrocinale . T.V. p.II. 272.**
- S. Giovan Grisostomo eletto Vescovo di Costantinopoli dopo Nectario . T.V. p.II. 44. eletto per volontà di tutti . T.V. p.II. 45. è costretto ad ascoltare in un Sinodo di Costantinopoli le accuse a lui portate contro Antonino Vescovo d'Efeso . T.V. p.II. 50. spedisce tre Vescovi in Asia per esaminare i testimonj nella causa d'Antonino . T.V. p.II. 51. sollecitato da' Vescovi d' Asia si porta in Efeso per ordinar quella Diocesi . ivi . Congregato un Sinodo di molti Vescovi conosce sinodalmente le cause di alcuni Vescovi simoniaci ; e deposti questi ne ordina altri in luogo loro ; T.V. p.II. 52. quanti furono i Vescovi da lui deposti . T.V. p.II. 52. e 53. non si usurpò in quest' affare alcuna autorità contro i Canoni ; e dagli antichi Scrittori ne venne perciò lodato . T.V. p.II. 54. da' suoi nemici nell' accusa prodotta contro di lui non gli fu opposto che egli avesse usurpato le altrui Diocesi . T.V. p.II. 55. e 56. suo insegnamento per rapporto al detto del Redentore, Date a Cesare, ec. T. III. 50.**

non

non sottopone gli Ecclesiastici alla potestà temporale . T.III. 63. e segg. e T.IV. 607. e seg. sua spiegazione del testo di S. Paolo, Ogni anima sia suddita, ec. T.III. 63. non ogni Principe secondo lui è costituito da Dio . T.III. 65. ammette nella Chiesa la potestà costringitiva . T.IV. 595. e seg. costringimento spirituale della Chiesa riputato da lui più vigoroso di quel de i Principi . T.III. 472. suo testo addotto da Giannone contro la giurisdizione esterior della Chiesa . T.IV. 582. spiegazione di questo di lui testo . T. IV. 594. e segg. donde ripeta la dignità della Chiesa Antiochena . T.IV. 8; non considera il Vescovo di Gerusalemme come Metropolitano . T.IV. 66. neppur quello di Scitopoli. ivi. sua testimonianza intorno alla disciplina dell' Arcano. T.IV. 428. suo sentimento sopra le ricchezze delle Chiese . T.IV. 763. occupazione degli Ecclesiastici circa i beni temporali della Chiesa donde secondo lui nata . T.IV. 763. e seg. di quai Canonni si valesse nell' appellarsi al Rom. Pont. T. IV. 496. ricusa assumere il giudizio contro Teofilo Alessandrino . T.V. p.II. 58. suo zelo gli concita l' odio di molti, e specialmente di Eudossia Aag. e di Teofilo Alessandrino . T.V. p.II. 61. sue

lettere modestissime a Teofilo in favore di alcuni Monaci concitano lo sdegno di quello contro di se . T. V. p. II. 62: cospirano contro di lui alcuni Vescovi, con alcuni Clerici rilassati. ivi. citato da Teofilo Alessandrino al Concilio per rispondere alle accuse ricusa quel giudizio come nullo, ed inique . T.V. p.II. 63. è deposto, e dall' Imperadore mandato in esilio, e poco dopo richiamato . T.V. p.II. 64. restituito nel Trono da un Concilio di Vescovi, che condannano gli atti del Conciliabolo, da cui fu deposto. T.V. p.II. 65. procura purgar la sua innocenza in un Concilio Generale . T.V. p.II. 67. incorre nuovamente lo sdegno d' Eudossia. ivi. e ciò senz' alcuna sua colpa. ivi. i suoi nemici cospirano nuovamente contro di lui, istigati da Eudossia . T.V. p.II. 68. riacquata da Arcadio la sua comunione se non si purgava da' delitti, di cui era accusato, mostra la fronte a' suoi accusatori. ivi. risponde al Canone oppostogli . T.V. p.II. 69. vien deposto. ivi. comandato da Arcadio, che uscisse dalla Chiesa risponde, che non potea esser discacciato, se non da Dio. ivi. occupata a forza la Chiesa, e il Battisterio con immenso scandalo, e disordine, strattiene nel suo Episcopio . T.V. p.II.

70. scrive la sua prima lettera a S. Innocenzo I. ivi. esce segretamente da Costantinopoli, e vien trasportato in Nicea di Bitinia. T.V. p.II. 71. indi fu condotto in Cucuso. T.V. p.II. 71. e seg. soccorre molti poveri, e sovviene alle calamità di que' Popoli. T.V. p.II. 73. da Cucuso è trasferito in Arabisso, dove rende chiara la sua fama per la conversione di molti infedeli. ivi. da Arabisso vien trasferito in Pitinunte luogo deserto della Colchide, soffrendo molti strapazzi nel viaggio. T.V. p.II. 74. sua morte in Camana dopo una visione ricevuta dal Martire S. Basilisco. T.V. p.II. 74. sue reliquie trasferite con solenne pompa in Costantinopoli. T.V. p.II. 75. Vedi Appellazione di S. Giovan Grisostomo a S. Innocenzo I.
- Giovanni** Vescovo di Lappa ingiustamente condannato dal Metropolitano. T.V. p.I. 98. si appella alla Sedia Apostolica: ivi. sua causa esaminata nel Concilio particolare del Rom. Pont. ivi.
- Giovanni Launojo**. Vedi Launojo.
- Giovanni Figliuolo di Marciano** intruso nella Sede di Gerusalemme dopo il discacciamento di Elda, avendo promesso di comunicar con Severo, e di condannare il Concilio Calcedonense, a persuasione di S. Sabba mata sentimento, e si fa difensore di quel Concilio, rigettando la comunione di Severo. T.V. p.II. 333. assalito improvvisamente dal Ministro Imperiale è posto in carcere. ivi. uscito con pia frode dalle carceri anatematizza Severo, e tutti quelli, che non abbracciavano il Sinodo di Calcedonia. T.V. p.II. 335. conferma in un Sinodo gli atti del Concilio Costantinopolitano sopra la predicazione del Concilio di Calcedonia, la degradazione, e condanna di Severo, e degli altri Eutichiani. T.V. p.II. 355.
- Giovanni Mela**, o Amula succede ad Atanasio Celite nella Sede Alessandrina, e sottoscrivendo l'Enotico comunica egualmente co' Cattolici, e cogli Eretici. T.V. p.II. 325. sua morte. T.V. p.II. 330.
- Giovanni Niceota** Dioscoriano succede a Giovanni Mela nella Sedia Alessandrina. T.V. p.II. 330. sua morte. T.V. p.II. 350.
- Giovanni I.** succede ad Ormisda nella Cattedra Apostolica. T.V. p. II. 369. costretto da Teodorico Re d'Italia va in Costantinopoli. ivi. ricevuto con grand'onore dall'Imp. Giustino, e da Epifanio Vescovo di Costantinopoli. T.V. p.II. 370. riceve molti Pallj dall'Imp. Giustino. T.V. p. I. 216. cosa fossero questi Pallj, ed a

- ed a qual uso deputati. ivi. tornato in Italia muore. T.V. p.II. 370.
- Giovanni II. Rom. Pont.** riceve i Legati di Giustiniano. T.V. p.II. 374. per risolvere le quistioni proposte a nome di Giustiniano convoca un Concilio in Roma, in cui col consenso comune de' Padri approva le proposizioni esposte nell' editto di quel Principe contro i Monaci Acemeti, approvando la Tesi de uno in Trinitate passo. T.V. p.II. 375. sua morte. ivi.
- Giovanni III. Rom. Pont.** se concedesse il Pallio all' Arcivescovo di Vienna. T.V. p.I. 182. sua lettera sopra questo fatto sospetta di falsità. ivi.
- Giovanni IV. Rom. Pont.** libera i Monaci dalla soggezion de i Vescovi, e li colloca sotto la Sedia Apostolica. T.IV. 377. concede l' istesso privilegio alle Monache. ivi.
- Giovanni VIII. Rom. Pont.** sostiene il diritto Patriarcale della Sede Apostolica sopra la Bulgaria. T.V. p.I. 64. spedisce a tal' effetto Legati a Costantinopoli. ivi. ordini da esso dati a i Legati. ivi. conferma a Fozio il Vescovato Costantinopolitano, e con quali condizioni. T.V. p.I. 65. tacciato di debolezza. ivi. sue lettere falsate da Fozio. ivi. concede il Pallio al Vescovo d' Autun. T.V. p.I. 254.
- costituisce suo Vicario nelle Gallie l' Arcivescovo Arelatense. T.V. p.I. 256. ordini a questo dati per rapporto al Pallio de' Metropolitanì. T.V. p.I. 257. prescrive a i Metropolitanì il tempo per chiedere il Pallio. T.V. p.I. 361. vieta a questi l' esercizio delle funzioni metropolitiche prima di ricevere il Pallio. T.V. p.I. 257. non è il primo a far questa legge. ivi. sua sollecitudine per la provvisione delle Cattedrali vacanti. T.V. p.I. 361. sua legge su questo particolare. ivi. scrive al Vescovo d' Aquileja. T.V. p.I. 363. questo Vescovo Aquilejense come chiamato. T.V. p.I. 363. e seg. concede a Frotario il passaggio alla Chiesa di Bourges. T.V. p.I. 407. sue condizioni in questa concessione. ivi. concede ad Ansegiso di Sans il Primato delle Gallie, e lo dichiara suo Vicario. T.V. p.I. 408. sue lettere di questa concessione pubblicate nel Concilio di Pontigny. T.V. p.I. 409. convoca il Concilio di Troyes, e vi presiede. T.V. p.I. 413. chiama Frotario di Bourges a questo Concilio. T.V. p.I. 414. decreto da lui fatto in questo Concilio sopra le traslazioni vescovili. T.V. p.I. 415. non accorda la rinunzia al Vescovo di Laon. T.V. p.I. 472.
- Giovanni XXII. Rom. Pont.** Sua riser-

- riferba dell' elezioni vescovili alla Sede Apostolica . T.V. p.I. 522. questa di lui riferba origine di discordie nella Chiesa . T.V. p.I. 523.
- Giovanni Scolastico intruso da Giustiniano nella Sede di Costantinopoli dopo l'esilio di S. Eutichio .** T. V. p. II. 444. riputato da Costantinopolitani come usurpatore di quel Trono . ivi . adulator, di quel Principe compone il Nomocanone . T.V. p. II. 504. e T. IV. 406. e 497. non degno perciò di lode, e perchè . T. IV. 406. questa Nomocanone perchè da alcuni attribuito a Teodoro . T. IV. 498. prima del Nomocanone fece un'altra Raccolta di Canonì . T. V. p. II. 606. non ebbe questa alcun uso nella Chiesa Greca . ivi . repata i Canonì Apostolici opera degli Apostoli . T. IV. 437. e seg. numero di questi Canonì da lui assegnato . T. IV. 447.
- S. Girolamo . Sua spiegazione del detto del Redentore, Rendete a Cesare, ec.** T. III. 49. e seg. sua opinione per rapporto a i Seniori chiamati da S. Paolo a Mileto . T. III. 134. sua spiegazione del nome di Vescovo . T. III. 450. confessa essere i Vescovi successori degli Apostoli . T. III. 158. suo testo toccante l' istituzione, e la maggioranza de i Vescovi sopra i Preti non deve intendersi superficialmente . T. III. 136. e segg. spiega il vero senso dell' accennato testo . T. III. 164. e segg. in che cosa i Vescovi secondo lui sempre distinti da i Preti, ed in qual cosa una volta confusi . T. III. 164. e segg. non nega l' esistenza de i Vescovi prima dello scisma di Corinto . T. III. 166. in qual senso dica, che le Chiese prima del nominato scisma eran governate da i Preti . T. III. 166. e seg. qual maggioranza attribuisca a i Vescovi sopra i Preti per consuetudine . T. III. 167. suo testo alterato da Giannone . T. III. 168. in qual senso dica dovere i Vescovi regger le Chiese in un co' Preti . ivi . riconosce la necessità de i Vescovi nella Chiesa per divina istituzione . T. III. 212. nella lettera ad Evagrio non sembra deferir molto al Vescovato . T. III. 211. appena scusato da gravi Scrittori su questo particolare . ivi . spiega in qual senso parli nella citata lettera . T. III. 212. costume da lui riferito della Chiesa Alessandrina nell' eleggere il Vescovo . ivi . questo costume dimostra insufficiente . T. III. 214. e segg. congrua spiegazione del di lui testo su questo particolare . T. III. 218. 225. e seg. suo sentimento sopra l' istituzione della Gerarchia de i Ministri Ecclesiastici . T. III. 244. anni di Pontificato Romano da lui ascritti a

zi a S. Pietro . T. III. 258. e 263. suo sentimento intorno a Lattanzio Firmiano . T. III. 265. di lui parere sopra l'obbligo delle decime . T. III. 517. e seg. considera il viver de i primi Cristiani come forma dell' Istituto Monastico . T. IV. 296. novvera Filone Ebreo fra gli Scrittori Ecclesiastici ; e per qual ragione . T. IV. 296. e seg. Terapeuti di Egitto secondo lui eran Cristiani . T. IV. 297. non è istitutor della vita eremitica in Egitto . T. IV. 317. sua descrizione de i Monaci Remoboti . ivi . Narra la forma di vivere de i Monaci Cenobiti circa il fine del IV. secolo . T. IV. 318. e seg. suoi testi sopra la Cbericia de i Monaci spiegati . T. IV. 347. e segg. sua testimonianza sopra il Cbericato de i Monaci nel IV. secolo . T. IV. 350. sua contestazione col Vescovo di Gerusalemme per rapporto a i Monaci . T. IV. 366. reputa offesi dalla giurisdizione del Vescovo i Monaci di Betatelemme . T. IV. 368. fa menzione dagli Scrigni della Chiesa Romana . T. IV. 466. afferma concessa agl' Ecclesiastici la potestà di giudicare . T. IV. 599. riconosce l' autorità speciale del Rom. Pont. sopra l' Occidente . T. V. p. I. 139. e segg. in qual senso ascrive l' Occidente a S. Damaso Rom. Pont. T. V. p. I. 140. senti-

menso sopra ciò del Dupino impugnato . T. V. p. I. 140. e segg. Chiesa da lui dente della Sede Apostolica quali sieno . T. V. p. I. 140. in suo tempo in quante Diocesi divise le Chiese dell' Imperio Rom. ivi . in qual anno scrivesse contro Vigilanzio . T. V. p. I. 141. novvera il Vescovo di Aquileja tra i primi d' Italia . T. V. p. I. 156.

Giuda Galileo . Suo insegnamento erroneo . T. III. 49. e seg.

Giudicato di Vigilio sopra la controversia de' tre Capitoli , che cosa contenesse . T. V. p. II. 404. e seg. esemplare di questo giudicato perito . T. V. p. II. 406. frammento di esso aggiunto da Stefano Baluzio agl' atti del V. Sinodo falso e spurio . T. V. p. II. 406. e 407. Giudice ordinario , secondo il diritto civile non potea ricusarsi . T. V. p. II. 229.

Giudizj Ecclesiastici . Vedi Cause Ecclesiastiche .

Giuliano difensore dell' eresia di Pelagio donde nativo . T. IV. 293. suo Vescovato . T. IV. 292. Giuliano d' Alicarnasso fugge in Alessandria con Severo , e si fa capo della setta degl' Incorruccicoli . T. V. p. II. 360.

Giuliano Antiocheno ordinato nella Sedia d' Antiochia dopo l' espulsione di Pietro Fullone eretico . T. V. p. II. 306. saputo il ritorno di Pietro Fullone in Antiochia , preso da acerbo dolore , passa

- passa all' altra vita . T.V.p.II. 308.
- Giuliano Vescovo di Coò tradusse in latino per ordine di S. Leone Mag. gli atti del Concilio Calcedonense . T. V. p. II. 232.**
- Giulio Capitolino . Sua narrazione della disposizion civile d' Adriano Imp.in Italia . T.IV. 224.**
- S. Giulio I. Rom. Pont. celebra il Concilio Provinciale nella causa di S. Atanasio . T.V. p.I. 101. Vescovi intervenuti a questo Concilio . ivi . sua lettera agl' Orientali nella causa di S. Atanasio in qual anno scritta . T.IV. 503. lagnasi in questa lettera de i medesimi Vescovi Orientali; e per qual cagione . T.IV. 503. e seg. sua testimonianza sopra l' autorità del Rom.Pont. per la convocazione de i Concilij Generali . T.IV. 504. da esso esercitata quest' autorità di convocare i detti Concilij.T.IV. 507. riprova le traslazioni vescovili . T.V.p.I. 395.**
- Giuramento , facile a farsi , e difficile a sciogliersi.T.V. p.I.450. di lui scioglimento a qual giudizio riservato . ivi . quando importi obbligazione . ivi . dispensa dal giuramento cosa importi . T.V.p.I. 461.**
- Giuramento Omagio ligio cosa importi . T. V. p. I. 306. e seg. perchè detto Ominio . ivi . forma una volta usata in far questo giuramento . ivi . non è tale il giuramento de i Vescovi alla Sedia Apostolica . T.V.p.I. 305. e segg. non imposto a i Vescovi da S.GregorioVII.T.V.p.I.309. proibito a i Cherici per rapporto alle cose Ecclesiastiche . T.V. p.I.306. e seg.**
- Giuramento di fedeltà , fatto da i Vescovi a i Metropolitani nel ix. secolo . T.V. p. I. 274. e segg. non ebbe principio nel detto secolo . T.V.p.I.276. costume anche nella Chiesa Greca . ivi . non vietato dall' VIII. Concilio Generale . T. V. p. I. 276. e seg. ne i primi secoli qualche volta fatto da i Cherici a i Vescovi . T.V.p.I. 269. e seg. costume di questo giuramento quando , e perchè generalmente introdotto . T. V. p. I. 277. giuramento esatto nel ix. secolo da i Vescovi di Lombardia da i Cherici nella loro ordinazione perchè vietato . T. V. p. I. 274.**
- Giuramento d' ubbidienza e fedeltà alla Sedia Apostolica giustamente imposto a i Vescovi . T.V. p.I. 265. 270. e segg. questo giuramento da chi biasimato . T.V.p.I. 266. motivo di questo biasimo insufficiente . ivi . diverso dalla promessa d' ubbidienza riprovata da S. Leone I. Rom.Pont.T.V.p.I. 266. e segg. in qual tempo introdotto . T.V. p.I.277. e segg. sentimento sopra**

- prò eio di Pier de Marca*. T.V. p.I. 277. *motivo dell'introduzione di questo giuramento*. T.V. p. I. 279. *variazione del medesimo secondo Pier de Marca*. T. V. p. I. 283. *nuova formula di questo giuramento censurata da Pier de Marca*. T. V. p. I. 283. e seg. *questa formula attribuita a S. Gregorio VII. Rom. Pont.* T. V. p. I. 284. *descrivesi questa formula attribuita al nominato Pont.* T. V. p. I. 302. *antica formula di questo giuramento non mutata da S. Gregorio VII.* T. V. p. I. 288. 290. e seg. *di lui formula contenuta nelle Decretali donde tratta*. T. V. p. I. 302. e seg. e 309. *questa formula approvata da i Rom. Pont.* T. V. p. I. 304. *se importi giuramento omaggio ligio*. T. V. p. I. 304. e segg. *cosa debba principalmente attendersi in questo giuramento*. T. V. p. I. 310. *disposizione sopra questo giuramento fatta da Pio IV. e Gregorio XIII.* ivi. *formula di questo giuramento diversa da quella attribuita a S. Gregorio VII.* T. V. p. I. 302. *formula del giuramento attribuita a S. Gregorio VII. non proposta da esso per tutti i Vescovi*. T. V. p. I. 284. e segg. *spirito della Chiesa in prescriber questo giuramento*. T. V. p. I. 310. *giuramento proibito dal Concilio VIII.*
- Generale di qual sorta fosse*. T. V. p. I. 292.
- Giuramento imposto da Teodosio a' Vescovi deputati ad esaminar gli atti della condanna d' Eutichete da lor ricusato*. T. V. p. II. 182. e seg.
- Giure*. Vedi *Diritto*.
- Giuridici*: così detti *una volta i Reggitori delle Regioni d' Italia*. T. IV. 233. e seg.
- Giurisconsulti come spiegbin la vera giurisdizione*. T. III. 474. *a qual proposito usino i nomi di dominio diretto, e utile*. T. III. 99. *cosa intendano per Territorio*. T. IV. 680. e seg.
- Giurisconsulti antichi a chi riferiscan l'origine del Regno, e dell' Imperio*. T. III. 9. *lor sentimenti uno de i fonti della ragion civile*. T. IV. 431.
- Giurisconsulti del Regno di Napoli*. *Lor varie sposizioni della Costituzione di Federigo II. per rapporto agl' acquisti degl' Ecclesiastici*. T. IV. 805. e seg. *reputan questa Costituzione sacrilega, ed offensiva della libertà Ecclesiastica*. T. IV. 803. e 811. *questo lor sentimento a qual cosa ascritto da Giannone*. T. IV. 811.
- Giurisdizione*. *Cosa intendasi per questo nome*. T. III. 474. e T. IV. 679. e seg. *annessa al Magistrato*. T. III. 437. *fonte della giurisdizione Ecclesiastica qual sia*. T. IV.

- T.IV. 679. *indizio di vera giurisdizione qual dicasi*. T. III. 438. *conviene la giurisdizione a i Prelati Ecclesiastici*. T. III. 474. e 476. *giurisdizione nel Foro interiore ed esteriore concessa da Cristo alla Chiesa*. T. III. 119. *quando, ed in qual maniera dal medesimo fatta questa concessione*. T. III. 240. e seg.
- Giurisdizione de' Vescovi differente da quella del Rom. Pont.** T. III. 90. e seg. *da chi i medesimi Vescovi immediatamente la ricevino*. T. III. 170.
- Giuseppe d' Arimatea falsamente preteso Apostolo della Bretagna**. T. IV. 212.
- Giuseppe Aurelio di Gennaro dimostra la povertà degl' Ecclesiastici nella legge Mosaica**. T. IV. 745.
- Giustello, Cristofano. Suo Codice de' Canoni de' Concilij del IV. secolo da chi pubblicato**. T. IV. 480. *questo Codice a chi attribuito*. T. IV. 481. *l'istesso Codice malamente da lui intitolato*. T. IV. 482. *mutila questo medesimo Codice*. T. IV. 484. *diverso dall'antico Codice Greco*. T. IV. 486. *riputato superiore l'istesso Codice all'età di Dionisio il Piccolo*. ivi.
- Giustiniano fatto consorte dell'Imperio da Giustino**. T. V. p. II. 370. *suo studio per l'unità della fede, e per la concordia di tutti i Vescovi colla Sedia Apostolica*. ivi. *sua indole buona corrotta da Teodora Augusta sua Moglie*. T. V. p. II. 371. *vago di gloria di Legislatore*. T. IV. 402. *fa nuova disposizione intorno alle Provincie dell'Imperio, ma non s'impaccia nelle Provincie Ecclesiastiche*. T. IV. 101. e seg. *suo sentimento sopra l'origine della potestà temporale*. T. III. 8. e segg. *sua Novella per rapporto a questa potestà spiegata*. T. III. 8. e 10. *dichiara l'armonia, che deve mantenersi tra il Sacerdozio, e l'Imperio*. T. III. 39. *ad insinuazione d' Epifanio propone un editto contro i Monaci Acemeti*. T. V. p. II. 337. *spedisce Legati al Pontefice Giovanni II. e mandandoli la profession della fede la sottopone al suo giudizio, attestando, che tutte le Chiese conserveranno illibata l'unità, quando impareranno qual sia la sincera dottrina della Sedia Apostolica*: T. V. p. II. 373. e seg. *fa proporre al Pontefice per mezzo de' suoi Legati tre quistioni contro i Monaci Acemeti, acciocchè sieno definite*. T. V. p. II. 374. *scrive a S. Agapito, pregandolo a dispensare sopra gl' Arianì convertiti, acciocchè potessero esser promossi agl' onori Ecclesiastici*. T. V. p. II. 375. *chiede a S. Agapito la conferma della*

della sua espostione di fede approvata da Giovanni II. T. V. p. II. 382. sua disposizione per rapporto al Vescovo di Giustiniana prima . T. IV. 102. e seg. chiede, ed ottiene su quest' affare il consenso della Sedia Apostolica . T. IV. 103. in qual cosa degno di biasimo . T. IV. 403. e seg. distende le sue leggi sopra le cose sagre . T. IV. 402. sue ordinazioni in ordine al Sacrificio della Messa . T. IV. 404. sue leggi in ordine alle Persone, e materie Ecclesiastiche per qual cagione fatte . T. III. 309. e seg. come possa difendersi dalla taccia datasi per essersi impacciato nelle cose Ecclesiastiche . T. III. 40. sua curiosità nelle materie di Religione cagione di gravi disturbi nella Chiesa . T. V. p. II. 383. sua curiosità nell' impacciarsi nelle cose di Chiesa fu cagione a i successori di settomettere il Sacerdozio all' Imperio . T. V. p. II. 493. per questa ripreso da tutti gli Scrittori . T. V. p. II. 442. conosce nelle materie di Religione non poterfi alcuna cosa stabilire senza l' autorità della Sedia Apostolica . T. V. p. II. 383. attribuisce agl' Apostoli i Canonì detti Apostolici . T. IV. 438. Principi secondo lui non possono impacciarsi nelle cause Ecclesiastiche per ragion della materia . T. IV. 603. sua

legge sopra la cognizione delle cause civili de' Clerici . T. IV. 667. di lui leggi sopra i beati temporali di quei, che abbraccian la vita Monastica . T. IV. 781. leggi del medesimo intorno all' elezion de i Vescovi riprova- te anche dalla Chiesa Orientale . T. III. 513. suo Codice contiene delle leggi ingiuste . T. III. 413. e seg. suo diritto civile da chi restituito al suo splendore . T. III. 415. e seg. sua egregia testimonianza della suprema autorità del Rom. Pont. sopra tutte le Chiese del Mondo. T. V. p. II. 479. e seg. considera il Rom. Pont. Patriarca d' Occidente . T. V. p. I. 143. e seg. osservazione del Duguet sopra il dilui testo in questo proposito . T. V. p. I. 144. confessa, che nella Sedia Apostolica si conservò mai sempre senza macchia la purità della fede Cattolica . T. V. p. II. 383. ripreso da un Vescovo sopra l' esilio di S. Silverio, perchè avesse staccato dalla sua Sede quel Vescovo unico, che soprantendea alla Chiesa di tutto il Mondo . T. V. p. II. 387. ad insinuazione di Pelagio Diacono Aporisario di Vigilio, e di Menna Costantinopolitano pubblicò un editto autorizzato prima nel Concilio Costantinopolitano contro gli errori di Origene . T. V. p. II. 401. ad istigazione di Teodoro Vescovo di Cesarea, e

e di Teodora Augusta pubblica un editto in condannazione de' tre Capitoli . T.V.p.II.401. veggendo, che Vigilio, e i Vescovi Occidentali ripudiavano il suo editto rimette la controversia al Concilio Generale, invitando a quello Vigilio, e inducendolo ripugnante a portarsi in Costantinopoli. T.V.p.II. 402. istigato da Teodoro di Cesarea pubblica un nuovo editto contro i tre Capitoli contro le promesse fatte a Vigilio . T.V. p.II. 419. sdegnato con Vigilio perchè contraddiscesse al suo editto, ordina, che sia posto in custodia . ivi . manda Legati a Vigilio, assicurandolo sotto la pubblica fede, acciòchè ritorni nel Palazzo Placidiano . T. V. p. II. 420. manca alla fede data, e fa circondare il Papa dalle milizie . ivi . spedisce nuovi Legati in Calcedonia al Pontefice colà fuggito, per farlo ritornare in Costantinopoli . ivi . veggendo la costanza di Vigilio rievoca i suoi editti, e comanda a Teodoro di Cesarea, ed a Menna, che soddisfacciano a Vigilio per la trasgressione de' Decreti di lui. T. V. p. II. 421. conviene con Vigilio, che la causa de' tre Capitoli sia trattata in un Congresso di Vescovi, ne quali i Latini sieno pari di numero a' Greci . T.V. p.II. 426. contro i pat- ti convenuti muta sentenza, e

intima il Concilio Generale . T.V. p.II. 427. spedisce solenne legazione a Vigilio, perchè intervenisse al Concilio. T.V.p.II. 428. occulta il Costituto, e la sentenza di Vigilio . T.V. p.II. 430. procura far comprendere a i Padri, che Vigilio avea condannati i tre Capitoli . ivi . lettera di Giustiniano al Concilio, in cui ordina, che sia cancellato da' Dittichi il nome di Vigilio, recata dal Baluzio, falsa, e spuria . T.V. p.II. 431. e seg. a persuasion di Vigilio pubblica una legge in sollevamento de' Romani, e degl' Italiani abbattuti per la lunga guerra . T. V. p.II. 442. da che condotto nel baratro dell' eresia . T. V. p.II. 443. propone un editto sopra l' incorruttibilità del Corpo di Cristo prima della resurrezione . ivi . si sdegna contro S. Eutichio Costantinopolitano, perchè resiste al suo errore . ivi . medita deporlo, e fa occupare il Patriarcio, estraendone i familiari di S. Eutichio per forzargli a far testimonianza contro di lui . T.V. p.II. 444. lo fa trasportare in un Monasterio di Calcedonia . ivi . lo fa accusare in un Conciliabolo, da cui iniquissimamente deposto lo manda in esilio . ivi . colloca nella Sede Costantinopolitana Giovanni Scolastico suo adulatore . ivi . novità introdotte da lui nelle

- nelle Province dell' Illirico, nel titolo d' Ecumenico dato a' Patriarchi di Costantinopoli , e nell'elezione del Rom. Pont. T.V. p. II. 445. e seg. sincerità della sua lettera a Giovanni II. Rom. Pont. riferita nel Codice , vendicata dalle opposizioni de' Protestanti . T. V. p. II. 477. e seg. cade nell'eresia degl' Incorrutticoli , e pubblica un editto su quest'errore. T.V. p. II. 498. ripreso da S. Nicezio Vescovo di Treveri. ivi. prevenuto dalla morte non rievocò l' editto , che poco prima avea pubblicato sopra il suo errore , nè quello fu eseguito. ivi. Vedi Leggi di Giustiniano . *Novelle di Giustiniano .*
- Giustino I. assunto all' Imperio dopo Anastasio .* T.V. p. II. 351. Principe odiato , ma Cattolico , e religioso . T.V. p. II. 353. scrive al Pontefice S. Ormisda , dandoli parte della sua assunzione all' Imperio. T.V. p. II. 355. gli manda Legati a nome di Giovanni Costantinopolitano , e del Sinodo di Costantinopoli , pregandolo a spedir suoi Legati in Oriente per stabilir la concordia della Chiesa Orientale colla Sedia Apostolica . T. V. p. II. 355. e 356. fa eseguire i decreti d' Ormisda circa la condanna di Acacio , ed il cancellamento dalle Tavole Ecclesiastiche del suo nome , e de i Vescovi Costantinopolitani , che aveano comunica-
- to col nome di colui . T. V. p. II. 357. ordina ad Ireneo Conte in Antiocchia , che preso Severo li faccia recider la lingua . T.V. p. II. 360. manda suoi Legati ad Ormisda colle suppliche di molte Chiese d'Oriente , che ricusavano cancellare da' Dittichi i nomi di alcuni Vescovi , che essendo stati Cattolici aveano comunicato con Acasio , e sottoscritto l'Enotico , pregando il Pontefice , che contento della condannagione del nome di Acacio usasse temperamento cogl' altri Vescovi . T.V. p. II. 368. riceve con grand'onore in Costantinopoli il Pontefice S. Giovanni I. T.V. p. II. 370. dona al medesimo Pontefice molti Pallj . T.V. p. I. 216. cosa fossero questi Pallj, sed a qual uso deputati. ivi.
- Giustino II. succede nell' Imperio a Giustiniano .* T.V. p. II. 446. Principe dedito all' avarizia . T.V. p. I. 213. fa deporre Anastasio dalla Sedia Antiocbena ; e per qual cagione . ivi . non pregato da San Gregorio Mag. per la concessione del Pallio al nominato Anastasio . T.V. p. I. 214.
- S. Giustino Martire fa un' Apologia in difesa della Religion Cristiana .* T. III. 355.
- Giusto Vescovo di Rochester .* T.V. p. I. 424. si ritira in Francia ; e per qual cagione . ivi . richiamato in Inghilterra . ivi . passa alla Chiesa di Canterbury , o Can-

- Centuaria*. ivi. ottiene dal Rom. Pont. la facoltà di ordinar Vescovi . ivi . dal medesimo Rom. Pont. concessogli il Pallio. ivi . spedisce Paolino a predicar la fede nell' Inghilterra Occidentale . T.V. p.I. 424. e seg.
- Goffredo** Vescovo di Chartres accusato appò il Rom. Pont. T.V. p.I. 343. deposto da Urbano II. T. V. p.I. 344.
- Goffredo Viterbiense**. Suo racconto dell' approdamiento di Carlo Mag. in Sicilia . T.V. p.I. 297: dimostrasi favoloso . T. V. p. I. 298.
- Goldasto** attribuisce a' Principi la potestà di disporre della disciplina Ecclesiastica, e del governo esterior della Chiesa . T.IV. 397. e 406. suo fondamento dimostrasi insufficiente . T.IV. 397. e seg.
- Gottofredo, Jacopo**. Quali sieno secondo lui le Chiese Suburbicarie nominate dal Concilio Niceno . T. IV. 241. concede a' Principi la facoltà di disporre della disciplina Ecclesiastica . T.IV. 397. e 406. suo abbaglio intorno al sentimento del Baronio sopra la legge proibente l' appellazione al Principe dopo il giudizio del Vescovo . T. IV. 642. sua opinione intorno al Vescovato di Cronopio . ivi . reputa spuria la legge di Valentiniano sopra l'esenzione de' Chericci dal Foro secolare. T.IV. 666: questo suo sentimento impugnato . T.IV. 666. e seg. afferma aver la Chiesa usate le carceri prima dell' Imperio di Valentiniano III. T. IV. 692. reputa falsa la legge di Costantino Mag. ad Ablavio . T.IV. 705. sua spiegazione della legge di Costantino Mag. indicata da Sozomeno per rapporto al Foro Ecclesiastico impugnata . T.IV. 708. e seg. legge di Arcadio e d' Onorio intorno al Foro Ecclesiastico per qual cagione secondo lui fatta. T.IV. 714. e seg. cagione di questa legge da esso assegnata dimostrasi falsa . T.IV. 715. e legg. sua spiegazione della legge di Costantino Mag. a favor della Chiesa per rapporto a' beni temporali . T.IV. 732. e seg. suo sentimento intorno alla legge di Teodosio Mag. sopra i testamenti a favor de' Chericci, e delle Chiese . T.IV. 771. abbagli da lui imputati a Marciano Imp. per rapporto a questa legge. ivi.
- Governatori delle Provincie dell' Imperio Rom.** con quali nomi divisati . T.IV. 235.
- Gradi di parentela**, dentro i quali furono di tempo in tempo proibite dalla Chiesa le nozze. Vedi Nozze . Modo canonico di computare i gradi di parentela, dentro i quali sono proibite le nozze tra' congiunti, biasimato ingiustamente dagl' Eretici. T.V. p.II.

- p.II. 542. non differisce sostanzialmente dal modo di computar questi gradi secondo il diritto civile. ivi. differenza tra il diritto canonico e il diritto civile nel modo di computare i gradi di parentela per la proibizione delle nozze tra i congiunti spiegata. T.V. p.II. 543.
- Graziano erroneamente attribuisce a S. Cipriano il Canone Quoniam. T.III. 7. ed alcune altre cose a Gelasio Rom. Pont. ivi.
- Graziano Imp. rinunzia il titolo di Pontefice Massimo. T.III. 17. vieta agl' Imperadori questo titolo. ivi: crea Teodosio Imper. d' Oriente. T.IV. 148. non divide l' Illirico nell' amministrazione civile. T.IV. 148. e segg. riprova la negligenza de i Giudici Imperiali in reprimere i disubbidienti al giudizio della Chiesa. T.IV. 643. manda in esilio Ursicino. ivi.
- Greci Gentili distinguevano la potestà spirituale dalla temporale. T.III. 23. non commettevan la cura delle cose sagre a i Principi, se non eran creati Sacerdoti. ivi.
- Greci Cattolici conoscon per antica la regola Ecclesiastica di non poterfi celebrar Concilj Generali senza l' autorità del Rom. Pont. T.IV. 504. soggettano alla Chiesa Costantinopolitana la Bulgaria, ed in qual modo. T. V. p. I. 62. e segg. chiamano Costantinopoli nuova Roma. T.V. p. I. 144. nome di Pallio dato appresso di loro a varie vesti. T. V. p. I. 191. e 199. inventori della donazione di Costantino Mag. alla Sedia Apostolica. T.V. p. I. 208. e segg. discordia tra essi ed i Latini nelle materie Ecclesiastiche da chi cagionata. T.V. p. I. 9.
- Greci Scismatici da qual tempo divisi da i Latini. T.V. p. I. 10. pongono il Vescovo Costantinopolitano in competenza del Rom. Pont. T. IV. 124. ascrivono al medesimo Vescovo Costantinopolitano il Patriarcato Orientale. T.V. p. I. 69. a chi da essi attribuita la fondazione del Vescovato Costantinopolitano. T. IV. 124. quando, e per qual fine da loro attribuito al Rom. Pont. il Patriarcato Occidentale. T.V. p. I. 69. loro calunnie nel ix. secolo contro la Chiesa Rom. e da chi queste confutate. T. V. p. I. 126. e segg. concedono a i Principi la disposizione del governo Ecclesiastico. T. IV. 406. questa lor dottrina da chi abbracciata. T. IV. 406. e segg.
- Gregorio di Cappadocia invade la Sedia Alessandrina. T. IV. 476. suoi mezzi per quest' invasione. T. IV. 476. e segg.
- S. Gregorio Nazianzeno chiama Apostolica l' elezion di S. Anastasio.

nasio . T. III. 217. in qual modo dica fatta quest' elezion di S. Atanasio . ivi . afferma avere i Vescovi vero Magistrato . T. III. 475. in qual senso prenda il nome di Patriarca . T. IV. 56. e seg. sua narrazione intorno alla divisione della Cappadocia nell' amministrazione civile . T. IV. 105. mandato da i Vescovi Cattolici in Costantinopoli ad amministrar quella Chiesa : T. V. p. II. 25. frutti maravigliosi della dilui predicazione . ivi . persecuzioni mosseli dagl' Ariani . ivi . eletto di comun consenso de i Padri Orientali Vescovo di Costantinopoli . T. IV. 39. e 563. T. V. p. I. 396. e T. V. p. II. 27. accetta contro sua voglia questo Vescovato . T. IV. 564. questa sua assunzione al Vescovato Costantinopolitano se fosse traslazione . T. V. p. I. 396. e seg. sua promozione al divisato Vescovato biasmata , e riprovata da S. Damaso , e da i Vescovi Occidentali ; e per qual ragione . T. IV. 564. T. V. p. I. 397. 401. e seg. e 434. e T. V. p. II. 29. accoglie benignamente Massimo Cincio . T. V. p. II. 25. incorre l' indignazione de i Vescovi Orientali , e l' opposizione di Timoteo Alessandrino . T. V. p. II. 28. e seg. nel pubblico confesso de i Padri congregati nel Concilio rinunzia il Vescovato Costantinopolitano . T. IV. 565. T. V.

p. I. 467. e seg. e T. V. p. II. 30. S. Gregorio Magno Rom. Pont. Sua indole . T. III. 66. in qual senso chiami l' Imperadore Signor de i Sacerdoti , e dichiararsi se stesso suddito del medesimo . T. III. 66. e seg. suo testo alterato da Giannone . T. III. 65. di qual Principe si lagni nell' esposizione del V. Salmo Penitenziale : T. III. 68. e segg. scrive a Foca Imperadore e lagnasi di Maurizio . T. III. 69. suo studio per estirpar la simonia . T. III. 68. di lui sentimento della sovranità del Sacerdozio per rapporto a i Principi . T. III. 67. 68. 70. e 76. è autore della esposizione de i Salmi Penitenziali a lui attribuita . T. III. 70. e segg. questa esposizione da chi data in luce : T. III. 70. e seg. suo sentimento del diritto regio sposto da Samuele agl' Ebrei . T. III. 106. a chi attribuisca l' istituzione de i tre primi seggi Patriarcali . T. III. 120. e T. IV. 8. Canon del Concilio Costantinopolitano l. secondo lui non ricevuti dalla Chiesa Rom. T. IV. 40. sua sinodica coll' esposizione della fede a chi diretta in Oriente . T. IV. 70. spedisce S. Agostino Monaco in Inghilterra dopo averlo ordinato Vescovo di quell' Isola . T. IV. 285. e T. V. p. I. 74. costituisce il medesimo S. Agostino suo Vicario in Inghilterra . T. IV. 285. li commette l' istituzione de i Me-

i Metropolitanani . ivi . sua disposizione intorno all' ordinazione di questi Metropolitanani . ivi . prescrive la disciplina per l'ordinazione de i Vescovi d' Inghilterra . T.V. p.I. 74. e seg. perchè non riserbasse a se l'ordinazione di questi Vescovi . T.V. p.I. 75. e 88. concede a i Monaci la Chiesa di S. Pancrazio fuori le mura di Roma . T.IV. 353. in suo tempo promossi i Monaci al Sacerdozio . T.IV. 353. e legg. cosa intenda per Prete Pellegrino . T.IV. 353. conferma a i Monaci la libertà d' elegger g' Abati . T.IV. 364. sue disposizioni in ordine al Monastero di S. Ermete di Napoli . T.IV. 354. Concilio da lui celebrato l'anno DCI. si dimostra legittimo . T.IV. 374. in questo Concilio libera i Monaci d'Italia dalla giurisdizion vescovile , e per qual cagione . T.IV. 374. e seg. fa menzione della flagellazione per rapporto a i Iberici delinquenti . T.IV. 691. come pur dell' esilio , e delle multe pecuniarie . T.IV. 691. e 698. riconosce nella Chiesa la potestà costringitiva ne i giudizi criminali . T. IV. 699. ordina Vescovi in diverse remote Provincie . T.V. p.I. 91. celebra in Roma un Concilio Provinciale . T.V. p.I. 104. in questo Concilio egli solo decide le cause proposte . ivi . in suo tempo ne-

cessario il consenso della Sedia Apostolica per l'ordinazione del Vescovo di Milano . T.V. p.I. 152. suppone l' antico costume di questo consenso . ivi . sua testimonianza su questo particolare mal spiegata dal Duguèt . ivi . scrive a Desiderio Vescovo in Francia per rapporto al Pallio . T.V. p.I. 182. istituisce il Vescovo Arelatense suo Vicario nelle Gallie, e li concede il Pallio . T.V. p.I. 183. concede il Pallio a molti Vescovi . T.V. p.I. 183. e legg. privilegj da lui concessi al Vescovo d' Autun per riguardo del Pallio : T.V. p.I. 259. sua testimonianza dell' uso del Pallio prima del vi. secolo . T.V. p. I. 184. nel concedere il Pallio a molti Vescovi non chiede il consenso all' Imp. nè lo reputa necessario . T.V. p.I. 187. e legg. donde ripeta la facoltà di concedere il Pallio . T.V. p.I. 188. e seg. lagnasi di Siagrio Vescovo d' Autun ; e per qual cagione . T.V. p.I. 189. riconosce per Patriarca Anastasio Antiocheno , benchè deposto . T. V. p.I. 213. non richiede per il medesimo Anastasio il Pallio all' Imp. T.V. p.I. 214. riferisce il giuramento fatto in suo tempo da i Vescovi scismatici nel ritorno alla Chiesa Cattolica . T.V. p.I. 270. sua epistola a Felice Vescovo di Messina spuria . T. V. p. I. 298. vendica alla Sedia

- Apostolica il diritto delle appellazioni vescovili*. T. V. p. I. 317. e seg. *sua premura per la provvisione delle Chiese vescovili vacanti*. T. V. p. I. 360. e seg. *rigetta alcune elezioni vescovili*. T. V. p. I. 384. e seg. *suo rigore sopra le traslazioni vescovili*. T. V. p. I. 404. e seg. *quali traslazioni vescovili da lui concesse, ed in qual forma*. T. V. p. I. 405. *spedisce visitatore a Napoli il Vescovo di Nepi*. *ivi*. *nega a i Napoletani l'istesso visitatore per Vescovo*. *ivi*. *facile in conceder le traslazioni delle Sedie vescovili*. T. V. p. I. 406. *quando da lui ammesse le rinunzie de i Vescovi*. T. V. p. I. 471. *ricorsi ad esso fatti per queste rinunzie*. T. V. p. I. 471. e seg. *permette le Coadiutorie vescovili, ma senza il diritto di successione*. T. V. p. I. 496. e seg. *fa pingere se stesso*. T. V. p. I. 204. *questa sua effigie descritta da Giovanni Diacono*. *ivi*. *forma del di lui Pallio*. T. V. p. I. 205. *traslazione del suo corpo quando, e da chi fatta*. T. V. p. I. 203. *Pallio trovatogli in quest'occasione*. T. V. p. I. 203. e seg.
- S. Gregorio II. *Rom. Pont.* *A chi secondo lui s'aspetti il trattar le cause di Religione*. T. IV. 401.
- S. Gregorio VII. *Rom. Pont.* *non è autore della sposizione de i Salmi Penitenziali attribuita a S. Gregorio Mag.* T. III. 73. e
75. *iniquamente deposto, e da chi*. T. V. p. I. 284. *scomunica Arrigo IV. Re di Germania, come pur molti Vescovi*. T. V. p. I. 285. *formula del giuramento vescovile ad esso attribuita*. T. V. p. I. 302. *non muta l'antica forma di questo giuramento*. T. V. p. I. 290. e seg. *per questo giuramento de i Vescovi al Rom. Pont. malmenato da Pier de Marca*. T. V. p. I. 283. e seg. *giuramento da esso esatto da Arrigo Vescovo Aquilejense*. T. V. p. I. 287. *perchè da lui esatto questo giuramento*. T. V. p. I. 286. *forma di questo giuramento da esso non proposta per tutti i Vescovi*. T. V. p. I. 284. e seg. e 290. *esige da altri Vescovi giuramenti diversi*. T. V. p. I. 287. *non impone a i Vescovi il giuramento omaggio ligio*. T. V. p. I. 309. *nemico della simonia*. T. V. p. I. 309. *suo zelo per la provvisione delle Chiese vescovili vacanti*. T. V. p. I. 374. *depone Roberto Vescovo di Chartres*. *ivi*. *richiama al suo giudizio le controversie sopra l'elezioni vescovili*. T. V. p. I. 385.
- Gregorio IX. *Rom. Pont.* *vieta agl' Ecclesiastici il giuramento omaggio per cose spirituali*. T. V. p. I. 307. e seg. *giuramento vescovile alla Sedia Apostolica in suo tempo escludeva ogni omaggio*. T. V. p. I. 308.
- Gre.

Gregorio X. Rom. Pont. spiega, o mordera la Costituzione d' **Alessandro IV.** sopra la riserba alla *See* *dia Apostolica* delle cause spettanti all' *elezion vescovile*. T.V. p. I. 352. sua disposizione sopra questa riserba . T. V. p. I. 352. e 355.

Grimaldi, Jacopo, ritrovasi alla traslazione del corpo di *S. Lione Mag.* T. V. p. I. 205. sua descrizione delle vesti Pontificali ritrovate al medesimo *S. Lione*. T.V. p. I. 206.

Grimone Vescovo di Roano fatto *Metropolitano*, e da chi . T.V. p. I. 233.

Grozio, Ugone . Suo sentimento sopra l'origine della potestà temporale . T. III. 10. e seg. dimostra, che l' *anima* ragionevole a sentimento de i *Gentili* è immortale . T. III. 15. e seg. *Gentili* secondo lui non servivansi della *Religione* per la sola conservazione dello *Stato*. T. III. 15. la *Religion Cristiana* al di lui parere riguarda anche al riposo temporal degli *Stati* . T. III. 30. afferma non poter i *Principi* per se stessi alienargli *Stati* . T. III. 98. nega, che la dignità vescovile sia di ragion divina . T. III. 173. insegna, che anche i *Pre*ti sien successori degli *Apostoli*, e *Pastori* delle *Chiese*, e che possan'ordinare altri *Pre*ti. ivi. aniformasi in questo punto a *Calvino*. ivi. confessa la maggior

ranza degli *Apostoli* sopra i *LXXII.* *Discepoli* per ragion divina . T. III. 176. cosa intenda per l' *autorità* delle chiavi conceduta da *Cristo S. N.* alla *Chiesa* . T. III. 183. sente malamente della maggioranza, necessità, e potestà de i *Vescovi*. T. III. 176. confessa, che i *Sacerdoti* dell' antica legge ebber da *Dio* la *giurisdizione* . T. III. 244.

Grutero. *Varie lapidi* da lui riportate . T. IV. 234. 246. e segg. **Guglielmo III. Conte di Flandra**, uomo malvagio. T. IV. 799. vieta gli acquisti delle *Chiese*. ivi.

Guglielmo Cave nega ad *Alcuino* il libro de i *divini ufficj* . T.V. p. I. 256.

Gundealdo Re de i Borgognoni dà a i sudditi nuove leggi. T.V. p. I. 33. queste sue leggi in qual anno pubblicate . ivi.

Guffanvillano, primo a togliere a *S. Gregorio Mag.* la spozizione de i *Salmi Penitenziali* . T. III. 70. sue ragioni sopra di ciò impuguate. T. III. 71. e segg. a chi da lui attribuita la detta spozizione. T. III. 70. da chi abbracciata questa sua opinione . ivi.

I

S *Jacopo Apostolo* primo *Vescovo* di *Gerusalemme* . T.V. p. II. 14. da chi ordinato *Vescovo* . T. III. 126. insegna del suo

- Vescovato : T.V. p.II. 15. sua Cattedra sino a qual tempo conservata . ivi .
- Jacopo Almaino afferma, essere opinion dannata quella, che nega aver la Chiesa da Gesù Cristo la potestà costringitiva . T.III. 468.
- Jacopo Grimaldi. Vedi Grimaldi.
- Jacopo Sirmondo. Vedi Sirmondo.
- Iba Vescovo d' Edessa deposto da Dioscoro Alessandrino nel Concilio latrocinale d' Efeso . T.V. p.II. 220.
- Iddua Vescovo delle Smirne ricorre a Sisto III. Rom. Pont. T. V. p.II. 174.
- Idolatria ristorata in Inghilterra dopo la morte di S. Agostino Monaco . T.V. p.I. 424.
- Igino Liberto d' Augusto quando scrivesse la sua Opera . T.IV. 243. in qual senso possa chiamar Provincia la Toscana. ivi .
- S. Ignazio Antiocheno . Sue Pistole da chi riputate spurie . T.III. 107. e seg. difese per legittime da gravi Autori . T.III. 108. sette Pistole del medesimo date alla luce dall'Usserio, ricevute per legittime anche da molti eretici . T.III. 186. sue testimonianze sopra la necessità de i Vescovi per la dispensazione de i divini Misterj . T.III. 185. inculca l' ubbidienza, e soggezione al Vescovo . T.III. 206. insegna doverse ubbidire alla potestà Sacerdotale . T.III. 108. afferma essere i Diaconi deputati i divini Ministerj . T.III. 212. in qual senso dica, che i Preti sien succedati agl' Apostoli . T.III. 236. e seg.
- S. Ignazio Patriarca Costantinopolitano confermato dal Rom. Pont. T.V. p.I. 518. come deposto dalla Sede Patriarcale . T.IV. 395. da chi restituito alla sua Sedia . T.V. p.I. 60. dà l' Arcivescovo a i Bulgari . T.V. p.I. 57. minacciato dal Rom. Pont. della scomunica; e per qual cagione. T.V. p.I. 63. e seg. anno della di lui morte incerto. T.V. p.I. 64.
- S. Ilario insegna non appartenere a i Giudici secolari la cognizione delle cause degli Ecclesiastici . T.IV. 640. scrive all' Imp. Costanzo, acciocchè provvedesse, che i Magistrati delle Provincie non s' ingerissero nel giudicare le cause degl' Ecclesiastici . T.V. p.II. 628. e seg. sua declamazione contro quei, che riferiscono al favor de i Principi i vantaggi della Religion Cristiana . T.III. 296. mantiene la fede Cattolica nelle Gallie . T.V. p.I. 111. scrive contro Auxenzio Ariano. ivi. Vescovi Gallicani caduti nel Concilio di Rimini, da lui ridotti a penitenza . ivi . mezzi da esso usati per questa riduzione . ivi .
- S. Ilario Arelatense depone il Vescovo Celidonio . T.IV. 188. suo cen-

- contesa perciò con *S. Leone Mag. Rom. Pont.* ivi . spogliato da *S. Leone del diritto metropolitico*; e per qual cagione . T. IV. 189. e T. V. p. I. 23. e seg. *definisce la causa sopra l' elezione d' Armentario al Vescovato d' Ambrun*, e per qual titolo . T. V. p. I. 340. *deputa il successore ad un Vescovo vivente* . T. V. p. I. 493. *ripreso perciò da S. Leone I. Rom. Pont.* ivi .
- Uario Vescovo nelle Spagne interviene al Concilio Toletano* . T. V. p. I. 73. *rappresenta al Rom. Pont. i disordini delle Chiese di Spagna intorno alle ordinazioni de i Clerici.* ivi .
- S. Marione qual stato Monastico dapprima abbracciasse* . T. IV. 316. *Istitutore della vita cenobitica in Palestina* . T. IV. 316. e seg. *suo Monastero da chi, e perchè distrutto* : T. IV. 317.
- Uario Rom. Pont. commette al Vescovo Arelatense la facoltà di raunare i Sinodi Gallicani* . T. V. p. I. 26. e seg. *riprende Leonzio Arelatense; e per qual cagione.* T. V. p. I. 27. e seg. *dalle sue pistole raccogliesi il Patriarcato Romano sopra le Gallie prima di Valentiniano III.* T. V. p. I. 27. *riserba da lui fatta intorno al diritto metropolitico de i Vescovi Gallicani* . T. V. p. I. 27. e segg. *suo giudizio nella causa d' Erme Vescovo di Narbona* ; ed in quella di
- Mamerto Viennese.* ivi : da i *Vescovi di Spagna ad esso defenite le controversie sopra l' elezioni vescovili* . T. V. p. I. 336. e seg. *rigetta la traslazione d' Ireneo alla Chiesa di Barcellona* . T. V. p. I. 338. 436. 494: e seg. *motivo di questa ripulsa* : T. V. p. I. 436. 495. e 510. *decide le quistioni surte in Francia sopra l' elezioni vescovili.* T. V. p. I. 338. e segg.
- Ildeberto Vescovo Cenomanense vessato dal Re d' Inghilterra* . T. V. p. I. 473. *si porta in Roma, e tenta la rinanzia del Vescovato appò il Rom. Pont. ma in vano.* ivi .
- Illirico non diviso da Costantino M. nell' amministrazione civile* . T. IV. 146. *sue Province* . T. IV. 147. *quante Diocesi comprendesse.* ivi . *quando diviso l' Orientale dall' Occidentale.* T. IV. 147. e segg. *opinioni diverse sopra ciò degli Scrittori* . T. IV. 148. *non diviso da Graziano, nè in tempo di Teodosio Mag.* T. IV. 148. e segg. *sua Città capitale* . T. IV. 154. e T. V. p. I. 159. *sue Province dopo la detta divisione* . T. IV. 155. e segg. *prima anche di Valentiniano III. soggetto nell' amministrazione Ecclesiastica al Patriarcato del Rom. Pont.* T. IV. 277. e segg. e T. V. p. I. 17. e segg. 57. e seg. *parte di esso sottoposta all' Imperio Orientale, ed in qual tem-*

- po. T.V. p. I. 76. questa parte restò sotto il Patriarcato del Rom. Pont. T. V. p. I. 76. e seg. sua disposizione Ecclesiastica assai conforme alla disposizione civile dell' Imperio . T. V. p. I. 77. da qual tempo divise in esso le Province Ecclesiastiche. ivi. elezione de i suoi Metropolitanì secondo l'antica disciplina. T.V. p. I. 223. Vescovi dell' Illirico Orientale tentan sottrarsi dalla potestà Patriarcale del Rom. Pont. T. IV. 280. astretti all' osservanza dell' antica disciplina su questo punto. ivi.
- Imeneo scomunicato da S. Paolo* . T. III. 432.
- Immaro Remense* . Di lui ordinazione confermata dal Rom. Pont. ed in qual modo. T.V. p. I. 250. e seg. questa sua conferma da chi richiesta. T.V. p. I. 251. difende la dottrina della Chiesa Rom. contro le calunnie di Fozio. T.V. p. I. 60. e 126. creduto assertore della pretesa libertà della Chiesa Gallicana. T.V. p. I. 124. resiste a Niccola I. Rom. Pont. ivi. scrive a quelli in propria difesa. ivi. soggetto della controversia tra esso e Niccola I. Rom. Pont. T.V. p. I. 245. confessa la soggezione de i Vescovi Gallicani alla Sedia Apostolica. T.V. p. I. 124. e seg. contesta il suo ossequio alla Sedia Apostolica. T.V. p. I. 247. lodato dal de Marca; e per qual cagione. T.V. p. I. 245. celebra un Concilio, e sospende alcuni Chierici. T.V. p. I. 245. e seg. ottiene da Benedetto III. Rom. Pont. la conferma degl'atti di questo Concilio. T.V. p. I. 246. non ebbe l'uso quotidiano del Pallio. T.V. p. I. 245. 248. e seg. donde riconosca il diritto metropolitico. T.V. p. I. 250. priega il Rom. Pont. per la conferma del Vescovo di Bourges. T.V. p. I. 252. in suo tempo promessa da i Vescovi Gallicani ubbidienza a i Metropolitanì. T.V. p. I. 274. e seg. accuso da esso date a Immaro Vescovo di Laon. T.V. p. I. 274. rigetta la costui pretensione. T.V. p. I. 275. descrive la disciplina del suo tempo circa le promozioni vescovili delle Gallie. T.V. p. I. 328. s'opponne alla Primazia d' Ansegiso di Sans. T.V. p. I. 412. da chi perciò lodato. ivi. sua testimonianza della Raccolta Isidoriana delle antiche Decretali de' Rom. Pont. T.V. p. I. 427. e seg. suo sentimento sopra la traslazione d' Attardo alla Chiesa di Tours. T.V. p. I. 438. e seg. qual autorità secondo lui necessaria per le traslazioni vescovili. T.V. p. I. 440. poco bene affetto alla Sedia Apostolica. T.V. p. I. 443.
- Immaro Vescovo di Laon* promette nella sua ordinazione ubbidienza al Metropolitanò. T. V. p. I.

- p.I. 274. e seg. *accuse dateli da Immaro Remense* . T. VI. p. I. 274.
- Immunità delle Chiese* . Vedi *Afilo* .
- Imola Città dell'Emilia* . T.V. p.I. 164. *se sia il Foro di Cornelia nominato da S. Ambrogio* . T.V. p.I. 164. e seg.
- Impedimenti del Matrimonio* . Vedi *Matrimonio* , *Nozze* .
- Imperadori Rom. Gentili per qual cagione assumessero il Pontificato Massimo* . T.III. 19. *in vigor dell'Imperio non avean potestà sopra i Sacerdoti , e cose sagre* . ivi. *da qual tempo numerasser gli anni del loro Imperio* . T.III. 267. *conobbero la suprema potestà del Vescovo di Roma sopra tutti i Cristiani* . T. III. 342. *sembrano scusati da Giannone sopra l'odto da essi portato alla Religion Cristiana* . T.III. 354. *per qual cagione perseguirassero i Cristiani* . T.III. 411. e 421. *molti di essi benaffetti alla Religion Cristiana , ed alli di lei professori* . T.IV. 726.
- Imperadori Cristiani , in qual senso dicasi , che punissero anticamente i Cberici delinquenti* . T.III. 463. *confessano non poter si ingerire negl'affari di Religione* . T.VI. 391. e seg. *loro leggi toccanti le Persone e le materie Ecclesiastiche per qual fine fatte* . T.IV. 398. *perchè nelle lor leggi esposti i dommi definiti da' Canonì* . T.IV. 401. e seg. *per qual ragione una volta da essi confermate le definizioni della Chiesa* . T.IV. 402. *cosa importasse questa lor conferma* . ivi. *lor leggi non hanno forza contro i Canonì* . T.IV. 405. *non s'impacciano nell'esame delle leggi Ecclesiastiche* : T.IV. 461. *ad essi non spetta la convocazione de' Concilij Generali* . T.IV. 502. 507. e segg. *da chi attribuitali questa potestà* . T. IV. 507. *primi quattro Generali Concilij in qual senso da essi convocati* . T. IV. 515. e 538. *cosa facessero con questa convocazione* . T. IV. 539. *lor potestà di presidio alla Chiesa* . ivi. *non richiesti della conferma de'primi quattro Concilij Generali* . T.IV. 541. e segg. *lor supposta conferma di questi Concilij qual materia risguardi* . T.IV. 543. e segg. *vigor de' Decreti dommatici de' Concilij non dipende dalla costoro autorità* . T.IV. 545. e seg. *presenti alla decisione de' dommi ne' Concilij ; e per qual ragione* . T.IV. 546. e seg. *esclusi dall'ingerenza nelle materie di disciplina* . ivi. *non li conviene la cognizione delle cause criminali degl'Ecclesiastici* . T.IV. 630. e seg. *nemmeno delle civili* . T. IV. 660. e segg. *loro Costituzioni , o Rescritti diretti ad un*

- ad un solo uffizial dell'Imperio servivan di forma a tutta la Romana Repubblica.* T. IV. 462. *da' medesimi non concesso il Pallio al Rom. Pont.* T. V. p. I. 186. 211. e seg. *non necessario il di loro consenso per la concessione del Pallio a' Vescovi.* T. V. p. I. 187. *perchè una volta vesti da' Rom. PP. consapevoli della concessione del Pallio vescovile.* T. V. p. I. 188. *vietano il portar vesti imperiali.* T. V. p. I. 212. *vesta ad essi soli permessa.* T. V. p. I. 216. *cosa fossero i Pallj da essi una volta donati alle Chiese, ed a' Vescovi.* T. V. p. I. 216. e seg. *Epoca del loro Imperio considerata una volta dalla Chiesa Romana.* T. V. p. I. 370.
- Imperadori Franchi non s'arrogan la facoltà di far leggi Ecclesiastiche.* T. IV. 407. *riputati da alcuni autori delle leggi Ecclesiastiche contenute ne i loro Capitolari.* ivi. *esecutori de i Canoni stabiliti da i Vescovi.* ivi.
- Imperadori Greci. Da loro usurpata nel secolo XII. la potestà sopra le promozioni, e traslazioni de i Vescovi.* T. V. p. I. 422. *molti di questi Imperadori Eretici, prima anche del secolo XII. regolarono a lor capriccio l'elezioni vescovili.* T. V. p. II. 460. *Vedi Principi.*
- Imperadori malvagj perseguitarono i buoni Vescovi, e proteggevano i cattivi.* T. V. p. II. 76.
- Imperadori Cattolici soleano prevenir colle loro lettere i Rom. PP. quando erano assunti al Pontificato.* T. V. p. II. 343.
- Imperadori d' Occidente, che resero l' Occidentale Imperio prima del Regno de i Goti, non s'impacciarono nelle elezioni vescovili delle Provincie Occidentali.* T. V. p. II. 458.
- Imperio. Vedi Potestà temporale Imperio Romano. Sua politia alterata dalle leggi Apostoliche.* T. III. 420. *di lui stato politico quando cangiato secondo Giannone.* T. III. 421. *sua disposizione civile fatta da Costantino Mag.* T. IV. 10. e seg. *diviso in Provincie prima del medesimo Costantino.* T. IV. 17. *avanti di questo Principe avea nelle Provincie le Città Metropoli.* T. IV. 17. e seg. *sua divisione in parti, Diocesi, e Provincie, come spiegata da Giannone.* T. IV. 90. e seg. 121. 129. e seg. 136. e seg. *sua Diocesi d' Oriente quando divisa in dieci Provincie.* T. IV. 92. *sentimento sopra cid del Noris.* ivi. *l' istessa Diocesi divisa in xv. Provincie, e da chi.* T. IV. 93. e 100. *di lui Diocesi d' Egitto in quante Provincie divisa.* T. IV. 124. e segg. *divisione di questa in Provincie espressa nella Notizia dell' Imperio falsamente attribuita*

buita a Costantino Mag. T. IV. 198. *sua Diocesi di Dacia in quante Province divisa .* T. IV. 156. *sua Diocesi di Macedonia in quante provincie divisa :* T. IV. 156. e seg. *di lui Diocesi di Brettagna di quante Provincie composta circa la metà del IV. secolo .* T. IV. 165. *sua Diocesi delle Gallie in quante Provincie divisa intorno alla metà del IV. secolo .* T. IV. 165. e seg. *non divisa l' istessa Diocesi in XVII. Provincie da i tempi di Costantino Mag.* T. IV. 161. e 165. *di lui Diocesi della Spagna in quante Provincie divisa .* T. IV. 198. *questa occupata da i popoli Settentrionali.* T. IV. 202. e seg. *variazione di dominio nella medesima Diocesi non mutò la polita Ecclesiastica .* ivi . *Imperio tutto ottiene la Romana cittadinanza, e da chi .* T. IV. 228. *varietà d'opinioni su questo punto .* T. IV. 227. *Reggitori delle di lui Provincie come chiamati .* T. IV. 235. *per qual cagione secondo alcuni Scrittori andato in rovina :* T. III. 421.

Imperio Romano d' Occidente, quando caduto . T. IV. 287.

Incardinazione de i Vescovi cosa significhi . T. V. p. I. 405. *usata da S. Gregorio Mag.* ivi .

Indizione, in qual mese anticamente avesse principia . T. V. p. I. 368.

Infallibilità a chi da Dio promessa, ed in quali materie. T. III. 87.

Infedeli son di più sorti . T. IV. 593. *quali di essi soggetti al giudizio della Chiesa .* ivi . *i soggetti a questo giudizio posson' obbligarfi alla fede , ma non quelli non soggetti al medesimo giudizio .* T. IV. 592. e seg. *testimonianza sopra cid di Lattanzio , e di Cassiodoro .* ivi . *posson questi astringersi a non impedir la predicazion del Vangelo .* T. IV. 593.

Ingenuo Vescovo d' Ambrun come detto Metropolitan. T. IV. 193.

Inghilterra ridotta alla fede da S. Agostino Monaco . T. V. p. I. 424. *Vescovi ivi rimasti dopo la costui morte .* ivi . *ristorata in essa l' Idolatria .* ivi . *invasa da i Barbari .* T. V. p. I. 425. *quando in essa fatte le traslazioni vescovili senza l' autorità del Rom. Pont.* T. V. p. I. 424. e seg.

Inglese Gentili da chi convertiti alla fede Cristiana . T. IV. 214. *sentimento sopra di cid de i Protestanti .* ivi . *distinti dagli antichi Brittoni .* ivi .

Inglese Settarij a chi attribuisca la sovranità della Chiesa Anglicana . T. III. 111. *alcuni di loro ammettono ne i primi secoli l' ordine gerarchico tra i semplici Vescovi , Metropolitan , e Primati .* T. III. 324.

S. Innocenzo I. Rom. Pont. Suo
 Y *sen-*

sentimento sopra l'origine delle prerogative della Cattedra Antiochena . T.IV. 6. suo parere sopra l'origine del Patriarcato Occidentale del Rom. Pont. T.IV. 276. afferma non doversi moltiplicar le Metropoli Ecclesiastiche per la moltiplicazione delle civili. T.IV. 174. costituisce il Vescovo di Tessalonica suo Vicario sopra l'Ilirico . T.IV. 278. afferma, che prima del v. secolo i Vescovi di Tessalonica istituivansi Vicarj Apostolici sopra l'Ilirico . T.V. p.I. 17. e seg. Vescovi da lui ordinati . T.IV. 286. ne ordina fuor delle Provincie Suburbicarie . ivi. prescrive la forma per le ordinazioni de i Vescovi delle Gallie, e delle Spagne . T.V. p.I. 72. e seg. sua epistola su questo particolare al Sinodo Toletano . T.V. p.I. 73. da chi a suo divisamento ne i primi secoli ordinati i Vescovi in Occidente . T.V. p.I. 49. sue disposizioni sopra gl'eligendi al Vescovato . T.V. p.I. 321. regola l'elezioni vescovili nelle Spagne . T.V. p.I. 335. sua Decretale su questo particolare cosa disponga . ivi. donde ripeta il diritto delle ordinazioni del Vescovo Antiocheno . T.V. p.I. 222. celebra in Roma un Concilio Provinciale; e per qual cagione . T.V. p.I. 102. insegna essere antica tradizione di riferirsi da i

Vescovi le materie di Religione alla Sedia Apostolica . T.IV. 454. e seg. rinnuova la legge di Siricio sopra il celibato de' Clerici maggiori già conjugati . T.IV. 461. sua disposizione in ordine alle pene tassate da Siricio pe' Clerici incontinenti . ivi. dà forma alla disciplina della Chiesa Orientale . T.IV. 462. afferma non far uso la Chiesa Rom. della Raccolta de i Canonj fatta dalla Chiesa Orientale . T.IV. 482. termina la causa de i Pelagiani . T.IV. 490. conosce della causa di S. Giovan Grisostomo in grado d'appellazione . T.V. p.II. 81. e seg. riceve i Legati di S. Giovan Grisostomo . T.V. p.II. 82. decreta, che si congreghi un Sinodo Generale per la causa del medesimo Santo . T.V. p.II. 88. cassa ed annulla la sentenza de' Sinodi contro lo stesso . T.V. p.II. 88. e 89. lo riceve nella sua comunione . T.V. p.II. 89. lo restituisce nel possesso de' suoi diritti vescovili, de' quali era stato violentemente spogliato . T.V. p.II. 91. ordine perfettissimo di giudizio tenuto da S. Innocenzo in questa causa del Grisostomo . ivi. per quali cagioni rimetta al Concilio Generale il giudizio di questa causa . T.V. p.II. 92. rimettendo in devolativo la cognizione di questa causa al Concilio Generale, non la

la distrae dal suo giudizio . ivi .
 rigetta i nuovi Legati di Teo-
 filo Alessandrino , e persiste nel-
 la comunione di S. Giovan Gri-
 sostomo . T.V. p.II. 93. scrive
 lettere comunicatorie a Giovan-
 ni , ed a' Vescovi della sua
 parte . ivi . sollecita l'Imperador
 Onorio a scriver lettere ad Ar-
 cadio per la causa del medesimo
 Grisostomo . ivi . sue lettere di
 comunione con Giovanni , e
 cogl' aderenti di lui , portate in
 giro in Oriente . T.V. p.II. 100.
 giunti a Roma molti Vescovi
 della comunione di Giovanni , e
 riferito al Pontefice l' esilio di
 quello , e le persecuzioni mosse
 contro i di lui seguaci , scrive
 nuove lettere ad Onorio Impe-
 radore . ivi . a persuasion d'Ono-
 rio congregato in Roma un Si-
 nodo , determina in questo , che
 si celebri un Sinodo in Tessalo-
 nica d'Orientali , e d'Occiden-
 tali , per conoscer delle violenze
 usate contro il Grisostomo . T.V.
 p.II. 101. spedisce cinque Ve-
 scovi con alcuni Preti , e un
 Diacono , acciocchè come Legati
 della Sedia Apostolica , e dello
 stesso Principe si portino ad Ar-
 cadio in Oriente per la convo-
 cazione del Concilio in Tessalo-
 nica . T.V. p.II. 101. e seg. istru-
 zione data da Innocenzo a i Le-
 gati dimostra , che S. Giovan-
 ni Grisostomo per giudizio dello
 stesso Pontefice era stato resti-

tuito . T.V. p.II. 102. Concilio
 di Tessalonica secondo la mente
 d'Innocenzo dovea congregarsi
 per conoscer degl' eccessi com-
 messi contro i Canonici da Teofilo, e
 da' nemici di Giovanni . T.V. p.II.
 103. saputa la morte di S. Gio-
 van Grisostomo scrive lettere
 risentite ad Arcadio . T.V. p.II.
 105. e seg. priva della sua co-
 munione Teofilo Alessandrino ,
 e tutti quelli , che concorsero
 nella condannazione di quel
 S. Vescovo . T.V. p.II. 107. or-
 dina , che il nome di lui sia ri-
 posto ne' sagri Dittichi . ivi .
 non riconobbe mai per Vescovo
 Arsacio . T.V. p.II. 108. nè At-
 tico Costantinopolitano , sinchè
 non ripose ne' Dittichi Ecclesia-
 stici il nome del Grisostomo .
 T.V. p.II. 109. riceve alla sua
 comunione Alessandro Antio-
 cheno , che avea riposto il nome
 di quel Santo nelle sagre Ta-
 vole , e prescrive ad Acacio di
 Berea le condizioni , che deb-
 be osservare per ottener la co-
 munione della S. Sede da lui
 domandata . ivi . ricusa di am-
 metter Attico Costantinopolita-
 no alla sua comunione , se non
 spedisce Legati alla Sedia Apo-
 stolica per ottenerla , e non di-
 mostra adempiute le condizioni,
 che gli avea prescritte . T.V.
 p.II. 110. e segg.

Innocenzo III. Rom. Pont. vieta a
 i Cisterciensi il far nuovi acqui-
 sti

sti di beni temporali ; e per qual cagione . T.IV. 793. dichiara la potestà di sciorre i Vescovi dal vincolo contratto colle lor Chiese . T.V. p.I. 391. 449. e 452. sua dottrina notevole sù questo particolare . T. V. p. I. 391. e 449. fondamento di questa sua dottrina . T. V. p. I. 452. questa di lui dottrina censurata dal de Marca . T. V. p. I. 391. 449. e 453. vincolo vescovile colla Chiesa in qual senso da lui paragonato al Matrimonio carnale . T.V.p.I. 458. e seg. se fosse il primo a riserbare alla Sedia Apostolica le traslazioni vescovili . T.V. p.I. 399. e segg. opinione sopra ciò del de Marca insufficiente . ivi. non è il primo a riserbar le rinunzie vescovili alla Sedia Apostolica . T.V. p.I. 476. sua Decretale all' Arcivescovo di Cagliari in qual anno spedita . T.V. p.I. 477. in questa Decretale determina le cause delle rinunzie vescovili . ivi. ricorso ad esso fatto da i Cherici di Sutri sopra l' elezione del loro Vescovo . T. V. p. I. 515. e seg. sua sentenza in questa causa . T.V. p. I. 516. investe la Reina Costanza del Regno delle due Sicilie . T.V. p.I. 526. sue disposizioni sopra l'elezioni vescovili del medesimo Regno . ivi . celebra il Concilio Lateranense . T. V. p. I. 258.

sua disposizione in questo Concilio per rapporto al Pallio de i Patriarchi Orientali . ivi . altra sua disposizione fatta nel medesimo Concilio sopra l' elezioni vescovili . T. V. p.I. 376. e seg.

Inquisizione contro gl' Eretici, Tribunal venerabile . T. III. 299. come rappresentato da Giannone questo Tribunale . T.III. 298. e seg. quest' Inquisizione altra delegata , altra ordinaria . T.III. 299. e seg. descrizione d' ambedue . T. III. 300. l' ordinaria nata colla stessa Chiesa . ivi . Ippostasi . Questa voce cagione una volta di controversie tra gl' Occidentali , e gl' Orientali . T.V. p.I. 136.

S. Ireneo da chi probabilmente assunto al Vescovato di Lione . T.III. 380. presiede al Concilio celebrato in Francia . T. III. 141: in suo tempo erano nella Gallia Lionese molte Chiese a lui sottoposte . T.IV. 175. e seg. sua soprantendenza alle Chiese di Francia come Metropolitano . T. III. 141. testimonianza sopra di ciò d' Eusebio Cesariense . T.III. 141. e seg. supplica Vittore Rom. Pont. accid non scomunicbi i Vescovi dell' Asia . T. III. 141. e 390. sua testimonianza delle prerogative della Chiesa Rom. T. III. 309. insegna dover le Chiese particolari riferire i negozj di Religione alla Sedia Apo-

- Apostolica* . T.IV. 453. *spedito Legato al Rom. Pont. da i Martiri Lionesi* . T. III. 378. *cagione di questa legazione* . ivi. *dimostrasi aver' eseguita questa legazione* . T.III. 379.
- Ireneo Vescovo in Spagna come trasferito alla Chiesa di Barcellona* . T. V. p. I. 336. 435. e 494. *di lui traslazione non ha effetto; e per qual cagione* . T.V. p. I. 338. 435. e seg. 494. e seg. 510.
- Ireneo ufficiale dell' Imperador Teodosio minore spacciato difensor di Nestorio contro il Concilio Efesino* . T.V. p. II. 137. *sue macchine contro i Padri Efesini esposte da' medesimi PP. a Teodosio* . T.V. p. II. 145.
- Irregolarità per cagion di delitto compresa secondo alcuni Teologi tra le censure Ecclesiastiche* . T.III. 446.
- Inscrizioni diverse antiche* . Vedi *Lapidi antiche* :
- Isidoro Mercatore detto autar della Raccolta delle antiche Decretali de i Rom. PP.* T.V. p. I. 426.
- S. Isidoro Ispalense* . *Suo sentimento sopra l' ufficio de i Principi per rapporto alla Chiesa* . T.IV. 411. *da chi riputato autor della Raccolta delle antiche Decretali de i Rom. Pont.* T.V. p. I. 426. *questa Raccolta pubblicata sotto il di lui nome* . T. V. p. I. 428. e seg. *se possa dirsi autore della medesima Raccolta* . T.IV. 450.
- S. Isidoro Pelusiota descrive il Pallio vescovile* . T.V. p. I. 192. *suo avvertimento a i Monaci per rapporto al Vescovato* . T.V. p. I. 194.
- Isola di Lerino* . Vedi *Lerino* .
- Israeliti, gravati con decime per il culto della Religione* . T. IV. 748.
- Istanzo Vescovo in Spagna infetto degl' errori di Priscilliano* : T.IV. 646. *concorre alla promozione di Priscilliano, al Vescovato* . ivi. *condannato dal Sinodo ricorre alla Sedia Apostolica, da cui gl' è negata udienza* : ivi. *accusato appò l' Imp. Massimo* . T. IV. 647. *condannato nel Sinodo di Bourdeaux* . ivi. *suo esilio* . T.IV. 648.
- Isacio Vescovo di Merida aduna il Concilio contro i Priscillianisti* : T. IV. 646. *ricorre alla potestà secolare per l' esecuzione de i decreti sinodali* . ivi. *accusa i Priscillianisti appresso l' Imp. Massimo* . T.IV. 647. *biasimato perciò da i Vescovi, e severamente punito* . T.IV. 648. e seg.
- Italia, nome equivoca* . T. V. p. I. 160. *suo significato appò i monumenti Ecclesiastici* . ivi. *secondo Giannone soggettata al Patriarcato Rom. dopo l' Illirico* : T. V. p. I. 14. *quest' opinione di Giannone impugnata* . T.V. p. I. 20. e seg. *ne i primi tempi sottoposta anche all' autorità metropolitana del Rom. Pont.* T.V. p. I. 21. e

21. e 100. sino a qual tempo considerata nella disposizion^e Ecclesiastica per una sola Provincia . T. V. p. I. 21. sua divisione in tempo della Romana Repubblica . T. IV. 216. privilegj delli di lei Popoli in tempo della detta Repubblica. T. IV. 216. e seg. parte di essa senza Magistrati civili in tempo della medesima Repubblica . T. IV. 222. parte di essa ridotta in Provincia . T. IV. 217. da chi ridotta in un sol corpo . ivi . sua disposizione allorchè Augusto ottenne l'Imperio . T. IV. 218. distinta da Augusto in Regioni . ivi. durazione di questa divisione . ivi . disposizion civile fatta in essa da Adriano Imp. T. IV. 223. e seg. non divisa dal medesimo Adriano in Province . T. IV. 221. e segg. sua divisione in XVII. Province quanto durasse. T. IV. 222. in tempo di Massimino Trace non divisa in Province . T. IV. 224. sua divisione in Province non fatta prima di Costantino Mag. T. IV. 233. sue Regioni amministrare straordinariamente da diversi Giudici . ivi . quando in essa introdotti i Giuridici , ed i Correttori . T. IV. 233. e segg. in qual tempo governata da un sol Correttore . T. IV. 236. prima di Costantino Mag. non divisa in Vicariati . ivi . in tempo dell' istesso Principe non divisa in Province Su-

burbarie , e non Suburbicarie . T. IV. 245. e segg. in tempo del medesimo Costantino neppure distinta in Province Correttoriali , Consolari , e Presidiali . T. IV. 247. e segg. incerto se divisa da Costantino Mag. in due Vicariati . T. IV. 251. e segg. da chi governata in tempo di Costantino . T. IV. 246. e segg. sue Province Consolari secondo la Notizia dell'Imperio . T. IV. 247. e segg. di lei Chiese non divise in Suburbicarie , e non Suburbicarie sotto l'Imperio di Costantino Mag. T. IV. 242. e segg. non si dimostra l'opposto colle sottoscrizioni de i Vescovi Italiani nel Concilio di Sardica . T. IV. 258. e seg. nel tempo di questo Concilio non costa , che fosse divisa in due Vicariati nella disposizion civile . T. IV. 258. e segg. e molto meno nell'amministrazione Ecclesiastica . T. IV. 260. riconosce nel tempo del Concilio di Sardica un sol Metropolitan . ivi . suoi Metropolitani sino al vi. secolo . T. IV. 268. in qual tempo in essa introdotto il Monachismo . T. IV. 336. e seg. Ivone eletto Vescovo di Chartres . T. V. p. I. 345. sua consagrazione da chi , e perchè procrastinata . ivi . consagrato in Roma dal Rom. Pont. ivi . circostanze notabili di questo fatto . T. V. p. I. 345. e seg. sue lettere
al

al proprio *Metropolitano*. T. V. p. I. 346. *fa in esse testimonianza dell' autorità del Rom. Pont. sopra le promozioni vescovili*. ivi. *appellasi alla Sedia Apostolica contro gli attentati del suo Metropolitano*. T. V. p. I. 347. *quando da lui fatta quest' appellazione*. ivi. *consultato sopra l' elezione del Vescovo di Parigi*. T. V. p. I. 348. *suo sentimento su questo particolare*. ivi. *in suo tempo in qual modo conosciute da i Metropolitani le cause delle elezioni vescovili*. T. V. p. I. 349. *posson secondo lui queste cause dedursi al Tribunale della Sedia Apostolica prima del giudizio del Metropolitano*. ivi. *insegna non potersi i Regi impacciar nell' elezione de i Vescovi*. T. III. 516. *suo fatto memorabile su questo particolare*. ivi. *se sia l' autore della Panormia*. T. V. p. I. 362.

L

L Acerna, *vestimento antico*. T. V. p. I. 196. *qual sorta di vesta fosse*. T. V. p. I. 196. e seg. *diversa dal Birro*. T. V. p. I. 196. e segg. *uso particolare di essa*. T. V. p. I. 197. *deposta da S. Cipriano prima di morire*. T. V. p. I. 198. *derivazione di questo nome Lacerna*. ivi. *Laici son membri del medesimo corpo, di cui son membri i Che-*

rici. T. III. 48. *ad essi non spetta la cognizione delle cause, e de i delitti Ecclesiastici*. T. III. 432. *loro cause temporali da chi conosciute ne i primi secoli della Chiesa*. T. III. 453. e segg. *quando incominciasse ad esser queste lor cause conosciute da i Magistrati secolari*. T. III. 461. e seg. e T. IV. 712. *mai obbligati a portar le loro liti nel Tribunale Ecclesiastico*. T. IV. 711. *per qual diritto passan concorrere all' elezione de' sagri Ministri*. T. III. 482. e 486. *qual parte avessero in quest' elezione ne i primi secoli*. T. III. 482. 487. e seg. 490. 493. e 512. *non hanno diritto divino sopra la medesima elezione*. T. III. 482. e segg. *lor consenso nell' elezione de' sagri Ministri mai riputato necessario*. T. III. 490. *non ebbero mai in quest' elezione maggior parte del Clero*. T. III. 494. e seg. *non esclusi dalla medesima elezione da i Canonici Niceni, Antiocheni, e Laodicensi*. T. III. 498. e seg. *quando, e perchè tenessero maggior parte di prima in detta elezione*. T. III. 500. e seg. e 513. *lor diritto in quest' elezione differente da quello del Clero*. T. III. 509. *loro elezione non dava alcun diritto all' eletto*. T. III. 510. *a questa non concorrevan tutti ugualmente*. T. III. 511. e seg. *testimonianza sopra ciò*
di

- di *S. Lione Mag.* ivi. quando, e perchè esclusi affatto da quest' elezione. T. III. 513. esclusi dal *Vescovato*. T. V. p. I. 320. e seg. nel iv. secolo ad alcuni di essi vietato dalle leggi imperiali il passaggio allo stato Ecclesiastico. T. V. p. I. 149. ne i primi secoli passando allo stato clericale s'astenevano dalle proprie mogli. T. IV. 458. in qual tempo ottenessero il governo de' *Monasterj de' Monaci*. T. IV. 381. e seg. per qual cagione sgravati dalle decime. T. IV. 749. lor pietà nel dotar le Chiese, ed i *Monasterj*. T. IV. 781. lor diritto sopra la provvisione de' *Beneficj Ecclesiastici* per ragione di fondazione de' medesimi. T. V. p. I. 529.
- Lampridio*. Sua testimonianza sopra il modo tenuto da i *Cristiani* ne i primi secoli nell' eleggere i *sagri Ministri*. T. III. 494.
- Lanfranco Vescovo di Canterbury* ricorre alla *Sedia Apostolica* per la rinunzia del *Vescovato*. T. V. p. I. 472. questa rinunzia non gli viene accordata. ivi.
- Lapidi diverse antiche*. T. IV. 234. 236. 264. 246. e segg. 131. e 166.
- Laticlavio*, cosa fosse appò gl' antichi *Romani*. T. V. p. I. 210. a chi permesso. ivi. differente dall'antico *Pallio Pontificio*. ivi.
- Lattanzio Firmiano* fatto autore del libro intitolato de *Mortibus persecutorum*. T. III. 258. cosa assai dubbia, che questo libro sia suo parto. T. III. 264. sua testimonianza nel medesimo libro sopra la venuta di *S. Pietro a Roma*. T. III. 261. e seg. da questa sua testimonianza non si deduce, non esser venuto *S. Pietro a Roma* prima dell' *Imperio di Nerone*. T. III. 262. e seg. nelle di lui *Opere* contengono gli errori. T. III. 265. da chi questi errori notati. ivi. di lui *Opere* dichiarate apocrife. ivi. cosa di esso senta *S. Girolamo*. ivi. fuor di proposito citato da *Giannone* per rapporto alla giurisdizione della Chiesa. T. IV. 592. insegna non poterli costringer gl' *Infedeli* alla fede. ivi.
- Launojo*, *Giovanni*, per qual cagione carichi la fama di *S. Stefano I. Rom. Pont.* T. III. 308. reputa spurio il libro delle preci de' *Vescovi della Provincia Viennese a S. Lione Mag. Rom. Pont.* T. IV. 177. e T. V. p. I. 25. nega esser stato *S. Cirillo Alessandrino Legato Apostolico nel Concilio Efesino*. T. IV. 567. sua strana interpretazione del *VI. Canone Niceno* per rapporto al diritto *Patriarcale*. T. IV. 13. da chi confutata questa sua interpretazione. T. IV. 13. e seg. limiti da lui assegnati al diritto *metropolitico del Rom. Pont.* dopo il iv. secolo. T. IV. 242. nega il *Patriarcato Occi-*

- Occidentale del Rom. Pont. in tempo del Concilio Niceno* . T.V. p.I. 45. da questo Concilio in che secondo lui paragonato al Rom. Pont. il Vescovo Alessandrino . T.V. p.I. 45. e 132. stimato da i Protestanti ; e per qual cagione . T.V. p.I. 132. sua opinione circa la potestà regia ne' Matrimonj Cristiani da tutti i Cattolici riprovata . T.V. p. II. 483. e seg. sua falsa spiegazione del Concilio di Trento sopra la potestà della Chiesa di stabilire gl' impedimenti del Matrimonio ; e di dispensare sopra di essi . T.V. p.II. 524. questa sua spiegazione confutata . T.V. p.II. 525. e seg.
- Lauree de i Monaci antichi cosa fossero* . T. IV. 314. primo fondatore delle medesime . T. IV. 314. e seg.
- S. Leandro Vescovo di Siviglia ottiene il Pallio da S. Gregorio Mag.* T.V. p.I. 183.
- Legati Apostolici nel Concilio Efesino* . T.IV. 519. e 566. per qual fine mandati da S. Celestino Rom. Pont. T.IV. 567. lor protesta a i Padri. T.IV. 527. e 567. conferman gl'atti del Concilio. T.IV. 568.
- Legati Apostolici nel Concilio di Calcedonia* . T. IV. 570. lor parlare a i Padri . T.IV. 571. condannano Dioscoro Alessandrino a nome di S. Leone Rom. Pont. T.IV. 572.
- Legati Apostolici spediti al'VIII. Concilio Generale* . T. V. p. I. 60. ad essi proposta la causa de' Bulgari . T.V.p.I. 61. lor disputa sopra questa causa co i Vicarj Patriarcali d'Oriente . ivi . sostengono il diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra la Bulgaria . T.V. p.I. 61. e seg.
- Legati del Concilio Sardicense a Costanzo Imp. per qual cagione spediti* . T.IV. 638. insidiati in Antiochia , e da chi . T. IV. 638. e seg.
- Legati de i Sinodi Nazionali d' Occidente intervengono al Concilio Patriarcale convocato da Agatone R. P.* T.V. p.I. 96.
- Legati di S. Innocenzo , e di Onorio Imp. fatti arrestare , e tornare in dietro con mali trattamenti da Attico Costantinopolitano* . T.V. p.II. 104. e seg.
- Legazione ad Eleutero Rom. Pont. spedita da i Martiri Lionesi* . T.III. 378.
- Legazioni alla Sedia Apostolica delle Chiese particolari ne i primi tempi per quali cagioni spedite* . T.III. 378. 384. e seg.
- Legge Canonica* . Vedi Diritto Canonico .
- Legge civile qual sia secondo Giannone* . T. IV. 432. disposizione di questa legge sopra la cognizione delle cause degl' Ecclesiastici . T.IV. 666. e segg. quanto deferisca alle sentenze de' Vescovi . T. IV. 664. e seg. quella
Z. con

- consentanea alla Religione Cristiana difesa dalla legge Canonica . T. IV. 431. quella opposta alla medesima Religione da chi distrutta . ivi .*
- Legge detta a man morta da chi fatta . T. IV. 785. perchè così chiamata . T. IV. 785. e 788.*
- Legge divina comanda il sostentamento de i Sacerdoti . T. III. 525. dichiarazione sopra di ciò dell' Apostolo S. Paolo . T. III. 524. commette solo alla Chiesa la punizione di alcuni delitti . T. IV. 602. e seg. quali sieno questi delitti . ivi .*
- Legge umana approvata da Dio in qual modo intendasi approvata . T. III. 11.*
- Legge proibente l'appellazione degl' Ecclesiastici al Principe dalla sentenza del Vescovo qual sia . T. IV. 641. e seg.*
- Legge Sacerdotale, e legge laicale possono stare in una medesima Repubblica . T. III. 417.*
- Legge di Arcadio e di Onorio Imp. per rapporto al Foro Ecclesiastico . T. IV. 713. non restringe il giudizio della Chiesa alle sole cause di Religione . T. IV. 713. e seg. 718. e seg. motivo di questa legge secondo il Gottofredo . T. IV. 714. e seg. questo motivo dimostrasi insufficiente . T. IV. 715. e segg. vera cagione della medesima legge incognita . T. IV. 718.*
- disposizioni della medesima legge . T. IV. 718. e seg. non appartiene alle cause de' Cberici . T. IV. 719. stranamente intesa da Valentiniano III. T. IV. 719.*
- Legge di Atalarico contro l'elezioni simoniache spiegata . T. V. p. II. 474. riguardava i laici . T. V. p. II. 475. e seg.*
- Legge di Leone I. Imp. sopra l'elezioni simoniache . Vedi Leone.*
- Legge di Teodosio Mag. Imp. in favor della fede Cattolica . T. IV. 59. e seg.*
- Legge di Teodosio Mag. Imp. sopra i beni temporali delle Diaconesse . T. IV. 769. disposizioni di questa legge . T. IV. 769. e seg. revocata dal medesimo Principe . T. IV. 771. e seg. secondo il Gottofredo non revocata in tutto . T. IV. 771.*
- Legge di Teodosio Imp. il minore, per la qual sottopone le Provincie dell' Illirico alla giurisdizione del Patriarca Costantinopolitano . T. V. p. II. 114. revocata dal medesimo . T. V. p. II. 115.*
- Legge di Valentiniano I. sopra la cognizione delle cause degl' Ecclesiastici . T. IV. 641. e seg. nominata da S. Ambrogio . ivi . non trovasi in alcun Codice . T. IV. 642.*
- Legge di Valentiniano I. sopra l'esenzione de i Cberici dal Foro secolare . T. IV. 666. da chi riputata spuria . ivi . riconosciuta legittima, e da chi . T. IV. 666.*

666. e seg. di quali cause parlisi in questa legge . T.IV. 667. altra legge del medesimo sù questo punto . T.IV. 670. come spiegata dal Dupino , e dal Gottofredo . T.IV. 670. e seg. occasione di questa legge non somministrata dal Concilio V. Cartaginese . T.IV. 715. e segg.
- Legge di Valentiniano I. addotta da Giannone sopra gli acquisti delle Chiese . T.IV. 765. disposizioni di questa legge . T.IV. 766. e segg. non vieta alle Chiese gli acquisti de' beni temporali . T.IV. 768. e seg. precisa proibizione di questa legge sopra i medesimi acquisti . T.IV. 769.**
- Legge di Valentiniano I. per rapporto al Monachismo . T.IV. 320. contro qual sorta di Monaci indirizzata . ivi.**
- Legge di Valentiniano III. contro l'esenzione de i Clerici dal Foro secolare quando promulgata . T.IV. 710. riputata indegna d' un Principe Cristiano . ivi . lodata dal Gottofredo . ivi . da chi rievocata . ivi . da essa non si deduce , che la Chiesa in quel tempo non avesse il Foro . T.IV. 711. in qual parte degna di biasimo . T.IV. 712. da chi indotto Valentiniano a far questa legge . T.IV. 713.**
- Leggi civili non provano , che la potestà temporale riconosca la sua origine da Dio come la spirituale . T.III. 8. e segg. molte di esse contrarie alla ragion naturale , e divina . T.III. 412. e segg. sottoposte alla potestà della Chiesa . T. III. 414. e seg. in qual parte abolite dal diritto Canonico . T. III. 411.**
- Leggi Ecclesiastiche non posson stabilirsi da i Principi secolari . T.IV. 407.**
- Leggi antiche contro la libertà de i Clerici circa il conseguimento de i beni temporali da chi fatte . T.IV. 765. e 769. stabilite senza legittima facoltà . T.IV. 775. da chi annullate . ivi . sentimento de i Padri sopra queste leggi . T.IV. 773. e seg. si esaminan queste leggi riportate da Giannone . T.IV. 784. e segg.**
- Leggi diverse , che posson considerarsi , proibenti il trasferimento de i beni stabili nelle Chiese , e ne i Corpi Ecclesiastici . T.IV. 815. e segg.**
- Leggi fatte dalla potestà del Sacerdozio pe' l' governo della Chiesa non sempre divine . T.III. 87. quando sieno tali . T.III. 88. benchè non divine , debbon da i Fedeli osservarsi . ivi .**
- Leggi concernenti le materie , e le persone Ecclesiastiche per qual cagione fatte da alcuni Principi . T.III. 39. e seg. Vedi Principi .**
- Leggi Imperiali toccanti le persone , e le materie Ecclesiastiche per qual fine fatte . T.IV.**

398. non hanno forza contro i *Canonî della Chiesa*. T.IV. 405.
- Leggi de i Regi di Francia per rapporto a i beni stabili degl' Ecclesiastici citate da Giannone*. T.IV. 788.
- Leggi di Giustiniano Imp. intorno a i beni di quei, che abbracciar la vita Monastica*. T.IV. 781.
- Leggi di Giustiniano Imp. riguardanti materie Ecclesiastiche, e punti di disciplina biasimate da i zelanti Cattolici*. T.V. p.II. 495. difese da Pier de Marca. T.V. p.II. 496. difese da Natal d' Alessandro in quella parte, in cui contengono la disciplina de' Canonî: biasimate, e riprovate in quella, in cui son contrarie a' Canonî; e riputate nulle in quella parte, nella quale introducono novità, se non sono approvate dalla Chiesa. T.V. p.II. 496. abbracciate tutte generalmente da i Protestanti. ivi.
- Leggi di Giustiniano sopra l'abuso delle chiavi conformi a i Canonî*. T.V. p.II. 500. e seg. per esse non si attribuisce a i Principi l'autorità d'impedire, o di correggere quest'abuso; ma si lascia alla potestà della Chiesa. T.V. p.II. 500. e 502. legge de' Basilici in questa materia è l' istessa legge di Giustiniano. T.V. p.II. 503. leggi di questo Principe toccanti punti di disciplina non disposti da' Canonî non furono mai ricevute in Occidente. T.V. p.II. 504.
- Leggi di Leone e d' Antemio sopra l'osservanza della Domenica lodate*. T.V. p.II. 552.
- Leggi Longobardiche barbare, ed inumane*. T.III. 415. loro empietà da chi dilucidata. ivi. abolite dalla Chiesa. ivi.
- Legisti*. Loro spiegazione della vera giurisdizione. T.III. 474.
- Leonzio Vescovo Arelatense*. Ad esso commessa dal Rom. Pont. la cura di convocare i Concilj nelle Gallie. T.V. p.I. 27. ripreso da Ilaro Papa; e per qual cagione. ivi.
- Leonzio Vescovo di Frejus ottiene dal Rom. Pont. la facoltà di congregare i Concilj Gallicani*. T.V. p.I. 26.
- Lerino Isola, perchè detta una volta Seminario de i Vescovi*. T.IV. 338. e 377. suo celebre Monastero da chi fondato. ivi. Monaci di questo Monastero promossi a i gradi Ecclesiastici. T.IV. 352. e 357. nel v. secolo l'istesso Monastero esente dalla giurisdizione del Vescovo. T.IV. 368. e segg.
- Lettera d' Adriano Imp. a Serviano*. Dal tenore di questa si conosce esser stati in tempo di questo Principe nell'Egitto più Vescovi, e distinti da i Preti. T.III. 190. chi s' intenda nella medesima per Patriarca. T.III. 190. e seg.

Let

- Lettera di S. Bonifacio I. Rom. Pont. a' Vescovi dell' Illirico in qual anno, e per qual cagione scritta . T.IV. 279. in essa dichiarata la potestà Patriarcale del Rom. Pont. sopra l' Illirico. ivi .*
- Lettera di S. Cipriano a S. Stefano R.P. contro Marciano Vescovo d' Arles da chi riputata spuria . T.IV. 178. vendicata al medesimo Santo da Quesnello . ivi .*
- Lettera delle Chiese di Vienna e di Lione alle Chiese della Frigia, e dell' Asia per rapporto a i Martiri Gallicani in qual tempo scritta . T.III. 380.*
- Lettera di S. Clemente Rom. Pont. a' Corintj . T.III. 396.*
- Lettera del Concilio d' Italia del ccclxxxi. a Teodosio Imp. T.V. p.I. 168. contenuto di questa lettera . T.V. p.I. 169. e seg. per qual ragione attribuita a S. Ambrogio . T.V. p.I. 168. e 171.*
- Lettera sinodica del Concilio I. Constantinopolitano agl' Occidentali in qual tempo scritta . T.V. p.I. 169. in essa attribuita al Rom. Pont. la facoltà di giudicar le cause de' Vescovi Orientali . T.V. p.I. 171.*
- Lettera di S. Sotero Rom. Pont. alla Chiesa di Corinto . T. III. 396.*
- Lettere di S. Ambrogio . Vedi S. Ambrogio .*
- Lettere circolari de' Rom. Pont. per gl' affari della Religione in qual venerazione anticamente tenute . T.III. 395. e seg.*
- Lettere Commendatizie a chi una volta si dessero . T.III. 368.*
- Lettere dette Comunicatorie, o Canoniche a qual uso servissero ne' primi secoli . T.III. 367. dette anche Formate . T. III. 367. e 372. davansi anche ad alcuni Laici . T.III. 367. Canone notevole sopra ciò del Concilio I. Arelatense . ivi . di quante sorti fossero . T.III. 368. quelle del Rom. Pont. riputate necessarie ne' primi secoli per gl' affari della Religione . T.III. 388. l' istesse munite con contrassegni; e quali fossero . T.III. 399. e seg.*
- Lettere Dimissorie quali fossero; ed a chi anticamente si dessero . T.III. 371. e seg.*
- Lettere Ecclesiastiche per gli affari di Religione con quali contrassegni munite . T.III. 399. e seg.*
- Lettere dette Formate non furono in uso ne' primi tre secoli . T.III. 366. da chi, ed a qual uso istituite . ivi . perchè così chiamate . T.III. 366. e seg.*
- Lettere Pacifiche quali anticamente fossero . T.III. 368. e seg. dicevansi Confessorie . T.III. 370. turbolenze nate per cagion di queste lettere . T.III. 369. e seg. quando, e da chi proibite . T.III. 370.*
- Lettere di S. Ignazio Antiocheno da*

- da chi riputate spurie . T.III. 107. e seg. difese per legittime . T.III. 108. quelle date alla luce dall' Ufferio riconosciute per legittime anche dalla maggior parte degl' Eretici . T.III. 186.
- Lettere di S. Lione Mag. Rom. Pont. a i Vescovi della Provincia Viennese dimostrau la soggezione de' Vescovi Gallicani al Patriarcato Romano . T.V. p.I. 23. e seg. in qual anno scritte . T.V. p.I. 23.*
- Lettere di Pelagio II. Rom. Pont. a Benigno Arcivescovo . Vedi Decretale di Pelagio II.*
- Lettere di Valentiniano I. alle Chiese dell' Asia in qual anno scritte . T.V. p.I. 106. e seg. e 110. da chi riferite . T.V. p.I. 106. versione di queste fatta dal Valesio . ivi. abuso delle medesime fatto dal Duguet. T.V. p.I. 105. e seg. qual sia il Concilio Rom. in esse nominato . T.V. p.I. 110. e seg. di qual Sinodo Gallicano parlisi nelle medesime . T.V. p.I. 111. e seg.*
- Leviti nel Testamento vecchio distinti da' Sacerdoti . T.IV. 743. lor numero in tempo di Mosè , e di Davidde . T. IV. 744. Beni assegnatili per loro proprio mantenimento . T.IV. 743. se avesser dominio privato sopra alcun stabile. T.IV. 746. proprietà de' Suburbani ad essi concessi di chi fosse. T.IV. 746. e seg. sopra questi Suburbani non avean diritto di signoria civile . T. IV. 747. avean diritto di proprietà sopra le lor case . T.IV. 746. non tutti addetti all' attual ministero del Tempio . T. IV. 747. e seg. non tenuti al mantenimento del Tempio , e de' vasi sagri . T.IV. 748. nè a sovvenire i poveri coll' entrate loro assegnate . ivi. perchè esclusi dalla possessione de' beni stabili . T.IV. 750.*
- Libellensi chi fossero. T.V. p.II. 240.*
- Libello appellatorio a qual de' Giudici si porresse dall' appellante . T. V. p. II. 237. non era necessario, che si desse al Giudice, da cui s' appellava . T. V. p.II. 238. si offeriva al Principe da quelli, che ad esso appellavano da i Giudici delegati . T.V. p.II. 239.*
- Libello delle Preci de' Vescovi della Provincia Viennese a S. Lione Mag. Rom. Pont. da chi riputato suppositizio . T. IV. 177. tradizione in esso spiegata per rapporto a S. Trofimo Vescovo d' Arles . ivi.*
- Liberato Diacono Cartaginese . Sua narrazione della deposizione d' Antimo Costantinopolitano . T.V. p.I. 214. in qual modo secondo lui presentata la propria condanna ad Acucio Costantinopolitano . T.V. p.I. 190. dal di lui testo sopra di ciò non si prova , che l' antico Pallio Patriarcale fosse vesta imperiale , o che dall' Imp. si concedesse .*

- se* . T. V. p. I. 214. e seg. *costumanza da esso riferita del nuovo Patriarca Alessandrino per rapporto al Pallio* : T. V. p. I. 215. *come narra l'ordinazion di Vigilio Papa* . T. V. p. II. 385. *errori palpabili di questa narrazione* . ivi . *meritamente sospetto di falsità in ciò, che narra della ordinazion di Vigilio, e della sua intrusione nella Cattedra Romana* . T. V. p. II. 391.
- Liberio Rom. Pont. dimostra esclusi i Principi dalla cognizione delle cause degl' Ecclesiastici* . T. IV. 634. e seg. *ricusa condannar S. Atanasio, e perchè* . T. IV. 635. *celebra in Roma il Concilio Provinciale* . T. V. p. I. 101: *atti di questo Concilio da chi interpolati* . ivi . *restituisce il Vescovato ad Eustazio Sebasteno* . T. V. p. I. 138. *in qual modo da Costanzo Imp. restituito alla Chiesa Rom.* T. V. p. I. 490.
- Libro Pontificale attribuito ad Anastasio, comunemente riputato favoloso in molte cose, che narra delle gesta di Silverio, e di Vigilio* . T. V. p. II. 385. e 434.
- Libri apocrifi sono in più classi* . T. IV. 445.
- Libri de' Manichei condannati, e fatti brugiare da S. Leone, e da altri Pontefici* . T. V. p. II. 655. e seg. *possono, e debbono i libri degl' Eretici proibirsi, e condannarsi alle fiamme per autorità della Chiesa* . ivi .
- S. Lino Rom. Pont. ordinato Vescovo da S. Pietro prima di S. Clemente* . T. III. 280. *ordinato in Roma, ma non Vescovo di Roma* . T. III. 286. *fatto da S. Pietro suo Coadiutore* . T. III. 272.
- S. Leone Mag. Rom. Pont. Suo sentimento sopra la forma della Gerarchia di giurisdizione prescritta nella Chiesa dal Redentore* . T. III. 119. *distingue le diverse parti de' laici nell' elezione de' Vescovi* . T. III. 511. e seg. *Vescovi secondo lui non debbon costituirsi in ogni luogo* . T. III. 231. *fa pingere l' immagini degl' antichi Pont. colla Cronologia de' medesimi nella Basilica di S. Paolo* . T. III. 260. *in suo tempo eranvi dotti Cronologi* . ivi . *suo sentimento sopra l'origine delle prerogative delle Chiese Alessandrina, e Antiocbena* . T. IV. 7. e 41. *nominato Patriarca da i Padri Calcedonesi; ed in qual senso* . T. IV. 62. e seg. *sua contesa con S. Ilario Arelatense donde nata* . T. IV. 188. *toglie a questi il diritto metropolitico sopra la Provincia Viennese* . T. IV. 189. e T. V. p. I. 23. e 26. *cagione di questa sua risoluzione* . ivi . *restituisce questo diritto al successore di S. Ilario; ed in qual forma* . T. V. p. I. 24. *restituisce alla sua Sede Celidonia* . T. IV. 188. *divide la Provincia Eccl-*

Ecclesiastica Viennese. T. IV. 191. e T. V. p. I. 24. nel suo tempo in quante Provincie Ecclesiastiche divise le Spagne. T. IV. 200. opinione sopra di ciò di *Quesnello*. ivi. la costui opinione dimostrasi insufficiente. T. IV. 200. e seg. costituisce il Vescovo Tessalonisense suo Vicario sopra l' Illirico. T. IV. 281. di lui costanza nel custodire i Canonici. T. IV. 420. non ha parte nel Codice de' Canonici pubblicato da *Quesnello*. T. IV. 488. e segg. ripurato da *Pier de Marca* autor d' una Raccolta de i Canonici. T. IV. 492. questa opinione del *de Marca* dimostrasi insufficiente. T. IV. 492. e seg. comanda l' osservanza delle Decretali de' suoi Predecessori sopra la disciplina Ecclesiastica. T. IV. 463. scrive a' Vescovi della Provincia Viennese; ed in qual anno. T. V. p. I. 23. da questa lettera si raccoglie la soggezione delle Gallie al Patriarcato Rom. T. V. p. I. 23. e seg. prescrive la forma delle ordinazioni vescovili nelle Gallie. T. V. p. I. 72. disposizioni del medesimo sopra l' ordinazione de i Vescovi dell' Illirico. T. V. p. I. 44. Vescovi da esso ordinati. T. V. p. I. 50. intima il Concilio Nazionale di Spagna; e per qual ragione. T. V. p. I. 95. e seg. prescrive il tempo per la celebrazione de' Concilj Provinciali in Roma.

T. V. p. I. 102. in suo tempo già costituiti i Metropolitani di Milano, e d' Aquileja. ivi. biasma la professione d' abbidienza esatta da *Anastasio* Vescovo di Tessalonica dal Vescovo Attico; e per qual ragione. T. V. p. I. 266. e seg. abuso del di lui testo su questo particolare fatto da *Pier de Marca*. T. V. p. I. 268. e seg. vendica alla Sedia Apostolica il diritto delle appellazioni de' Vescovi. T. V. p. I. 317. costituisce un suo Delegato nella Mauritania; e per qual ragione. T. V. p. I. 332. e seg. sua disposizione sopra varie elezioni vescovili dell' Africa. T. V. p. I. 333. di lui epistola su questo particolare lacerata da *Quesnello*. T. V. p. I. 334. sua sollecitudine per la provvisione delle Chiese vescovili vacanti. T. V. p. I. 360. riprova le traslazioni vescovili. T. V. p. I. 397. risponde alle lettere d' Eutiche. T. V. p. II. 177. scrive per la costui causa a *S. Flaviano* Constantinopolitano, domandandogli informazione sopra la medesima; mentre Eutiche dal di lui giudizio erasi appellato alla Sedia Apostolica. T. V. p. II. 178. e segg. risponde a *Teodosio*, che non può giudicar cosa alcuna nella causa d' Eutiche, non veduti, ed esaminati gli atti della sua condanna. T. V. p. II. 190. ricevuti gli atti sinodali

nodali di S. Flaviano contro Eutiche conferma la di lui sentenza . T.V. p.II. 200. invitato dall' Imp. al Concilio , dissimula quest' invito . T.V. p.II. 201. condanna il domma d' Eutichete : T.V. p.II. 201. e T.IV. 570. scrive a S. Flaviano l' ammirabil lettera dommatica sopra il Mistero dell' Incarnazione , definendo il domma Cattolico contro l'eresia d' Eutiche . T.V. p.II. 201. non cercò il Concilio Generale , nè acconsentì che si celebrasse per discutere il domma d' Eutiche da lui condannato , ma per altre ragioni . T.V. p.II. 202. e seg. manda suoi Legati al Concilio Efesino II. non per trattar la causa d' Eutiche da lui giudicata , ma acciocchè fosse da tutti condannato l' error di colui . T.V. p.II. 203. e seg. conobbe nel suo Sinodo la causa di San Flaviano in grado d' appellatione , annullando gl' atti del Sinodo Efesino , e confermando quel S. Vescovo nella sua Sede , e nella comunione di tutti i Vescovi . T.V. p.II. 243. 245. e T.IV. 534. in qual anno da lui celebrato questo Sinodo . T.IV. 534. e segg. conosce nella causa personale di S. Flaviano anco la causa di Fede : e questa definita da lui non vuole , che si rimetta alla discussione del Sinodo Generale . T. V. p. II. 246. e seg. e 255. stima necessa-

rio il Concilio Generale non per la causa personale di S. Flaviano , nè per la causa della Fede , ma per estinguer lo scisma della Chiesa Orientale . T.V. p. II. 248. e seg. e per riparare allo scandalo dato a tutta la Chiesa da Dioscoro , e dal suo micidial Concilio . T.V. p. II. 250. e seg. 253. e seg. come debba intendersi , ch' egli dopo l' appellatione di S. Flaviano alla Sedia Apostolica stimasse necessario il Concilio Generale . T.V. p. II. 253. e 263. e seg. Concilio Generale da lui creduto necessario unicamente per la causa di Dioscoro violatore della vera Fede . T.V. p. II. 254. pregato dall' Imp. Teodosio ricusa confermar l' elezione d' Anatolio , se egli non condannava egualmente l'eresia di Nestorio , e d' Eutiche , e non sottoscrivea le formule , che gl' avrebbe trafmesse pe' suoi Legati . T.V. p. II. 267. manda per quest' effetto Legati in Costantinopoli . ivi. invitato da Marciano Augusto al Concilio , che avea deliberato di convocare , non vuole , che in quello si pongano in discussione nè la causa della fede da se definita , nè la causa di Flaviano da se terminata . T. V. p. II. 271. approva la provvidenza presa da Anatolio insieme co' Legati Apostolici circa i Vescovi , che per fiacchezza

A a con-

consentirono nell' empietà di Dioscoro . T.V. p. II. 272. prescrive regole per ricevere alla comunione della Chiesa quei Vescovi , che caduti nel Sinodo latrocinale mostravano pentimento , e condannavano l'errore.ivi. ordina , che i nomi di Dioscoro, di Giovenale , e di Eustazio sieno cancellati da i sagri Dittichi . T.V. p.II. 272. e seg. spedisce altri Legati in Costantinopoli per eseguir la forma da lui prescritta circa i Vescovi caduti . T.V. p.II. 272. riserva al suo giudizio la restituzione di Dioscoro , e d'altri capi dello scellerato giudizio Efesino nel caso , che pentiti del proprio errore lo condannassero . T. V. p.II. 273. dispensa sopra l'ordinazione di Massimo nella Sede Antiochena , e sana i vizj di essa . T.V. p.II. 274. 276. e seg. dispensa similmente con Anatolio sanando i difetti della sua ordinazione, e confermandolo nel Vescovato Costantinopolitano ; T.V. p.II. 277. e seg. e T.V. p.I. 508. spedisce Legati a Marciano Augusto ; e per qual cagione . T.IV. 537. Concilio di Calcedonia congregato per sua autorità , e consiglio . T.IV. 537. e seg. sua celebre epistola dogmatica letta nel Concilio Calcedonese non esaminata ; ma venerata , e sottoscritta da i Padri del medesimo Concilio .

T.IV. 570. e seg. questa di lui epistola regola della fede a i medesimi Padri . ivi . condanna Eutiche e Dioscoro prima della celebrazione del Concilio di Calcedonia . T. IV. 570. si oppone al decreto del Concilio Calcedonese sopra il diritto patriarcale conceduto ad Anatolio , e lo riprova . T. IV. 42. 421. 489. e 576. e T. V. p. II. 288. riprende perciò gravemente Anatolio ; ma questa discordia non passa a rompere il vincolo della pace . T.V. p.II. 288. si riconcilia con esso lui . T. V. p. II. 290. e seg. non reputa necessaria la sua conferma degl'atti Calcedonesi ; e per qual ragione . T. IV. 574. scrive ad Anatolio , ed all' Imp. Leone I. per far rimuovere Timoteo Eluro dalla Sede Alessandrina scelleratamente occupata . T. V. p.II. 299. traslazioni del di lui corpo . T.V. p. I. 205. in queste occasioni descritte le sue vesti Pontificali . ivi . forma del suo Pallio . T. V. p. I. 206. a qual vesta ritrovato affiso il di lui Pallio . ivi .

S. Leone IV. Rom. Pont. in qual anno assunto alla Cattedra Apostolica . T.V. p. I. 369. fa uso de' Canonj Apostolici . T. IV. 446. conferma l'ordinazione d' Immaro Remense , ed in qual modo . T.V. p. I. 250. non concede a questi l'uso quotidiano del

- del Pallio . T.V. p.I. 248. e seg. *abbaglio sopra di ciò di Flodoardo* . T. V. p. I. 249. *incorona Lodovico II. Imp.* T.V. p.I. 368. e seg. *in qual anno del suo Pontificato fatta questa coronazione* . T. V. p. I. 369. *celebra un Concilio in Roma* . ivi . *caratteri di tempo segnati in questo Concilio* . ivi .
- S. Lione IX. Rom. Pont.** *scrive a' Vescovi Africani* . T.V. p.I. 81. *afferma conceduto dalla Sedia Apostolica il diritto di primazia al Vescovo Cartaginese sopra le Chiese dell' Africa* . T.V. p.I. 81. e 88.
- Lione I. Imp.** *succeduto a Marciano scrive a S. Lione Mag. e manda lettere circolari a i Metropolitanani per intendere il loro sentimento sopra la causa di Timoteo Eluro* . T.V. p.II. 300. *rilega finalmente in Chersona Timoteo Eluro* . T.V. p.II. 301. *invita S. Lione Mag. a portarsi in Costantinopoli per sedare i tumulti eccitati nella Chiesa Orientale dall' Eluro* . ivi . *per cagion di Pietro Fullone a persuasione di S. Gennadio pubblicò una legge contro i Monaci Vaghi* . T.V. p.II. 307. *ad insinuazione del medesimo propose un'altra legge contro l' elezioni simoniache* . T.V. p.II. 473.
- Lione Ostiense** . *Quando secondo lui esentato il Monastero di Monte Casino dalla giurisdizion vescovile* . T. IV. 375.
- Liturgia Etiopica dimostra esser stati anticamente più Vescovi sotto il Metropolitanano in quella Regione* . T.III. 195.
- Liutprando Vescovo di Cremona** *in qual tempo fiorisse* . T.V. p.I. 258. *spedito Legato in Costantinopoli* . ivi . *Vescovi Costantinopolitani quando , ed in qual modo secondo lui incominciarono l' uso del Pallio senza licenza del Rom. Pont.* T. V. p.I. 257. e seg.
- Liutvardo eletto Vescovo di Como** . T.V. p.I. 362. *in qual tempo fatta la di lui elezione* . T.V. p.I. 364. e segg. *abbagli dell' Ugbelli sù questo particolare* . T.V. p.I. 372. e seg. *sua consagrazione da chi ritardata* . T.V. p.I. 362. *ottiene privilegj all' Abbadia della Coronata* T.V. p.I. 372.
- Lodovico Pio Imp.** *Suo sentimento sopra l' ufficio de' Principi ne i negozj di Chiesa* . T.IV. 413.
- Lodovico II. Imp.** *Sua coronazione in Roma in qual anno, e da chi fatta* . T.V. p.I. 368. e segg. *varie Epoche assegnate al suo Impero* . T.V. p.I. 367. e seg. *spedisce un diploma in favor del Vescovo Aquilejense; ed in qual tempo* . ivi . *note cronologiche di questo diploma* . T. V. p.I. 367.
- Lodovico III. Imp.** *quando coronato Re d'Italia* . T.V. p.I. 373. *in qual anno da lui ottenuta la corona imperiale* . ivi . *spedisce*

- diplomi in favor della Chiesa di Como, e dell' Abadia della Coronata*. T.V. p.I. 372. *cose notabili di questi diplomi*. T.V. p.I. 373.
- Lodovico Tommasino**. Vedi *Tommasino*.
- Lorenzo Vescovo di Cantuarina** succede a *S. Agostino*. T.V. p.I. 424. *dal Rom. Pont. decorato delle facultà del suo antecessore*. ivi. *vuol partir d' Inghilterra*. ivi. *distolto da quest'idea, ed in qual modo*. ivi. *suo coraggio per la fede Cattolica*. ivi. *converte il Re alla medesima fede*. ivi. *sua morte*. ivi.
- Loro**, ornamento di *vesta appò gl' antichi*. T.V. p.I. 208. *sua qualità*. T.V. p.I. 208. e *seg. distinto dal Sopraomerale*. T.V. p.I. 208. *vesti ornate col Loro come chiamate*. T.V. p.I. 209. *se componesse l' antico Pallio Pontificio*. T.V. p.I. 208. e *seg. Loro imperiale nominato nella donazione di Costantino cosa fosse*. T.V. p.I. 210.
- Lotario Re di Francia** ripudia la *propria moglie, e sposa la concubina*. T.V. p.I. 120.
- Lucifero Vescovo di Cagliari** s'oppono all' *Imp. Costanzo*; e per *qual cagione*. T.III. 464. *esule per la fede Cattolica in Oriente*. T.V. p.I. 157. *ordina Paolino Vescovo d' Antiocchia*; e per *qual cagione*. T.V. p.I. 157. 434. e *seg. questa di lui ordinazione* approvata. T.V. p.I. 157. *si separa da' Vescovi Cattolici*; e per *qual cagione*. T.V. p.I. 158.
- Lucio Re della Brettagna** spedisce *Legati alla Sedia Apostolica per ricever la Religion Cristiana*. T.III. 383. *questa legazione in qual tempo da lui spedita*. T.III. 384. *l' istessa legazione dimostra la suprema potestà del Rom. Pont. venerata in quei tempi*. ivi. *narrazione sopra di questa legazione di Edmondo Campiano*. ivi. *da chi istruito nella fede Cristiana*. T.IV. 212. *sue disposizioni sopra la politica Ecclesiastica dubbia*. ivi.
- Luoghi Santi di Gerusalemme, e di Palestina**, consagrati dalla *presenza, e dalle gesta del nostro divin Redentore, della sua Santissima Madre, e de' Santi Apostoli, con quanta divozione venerati, e frequentati da' Cristiani di tutto il Mondo in ogni tempo, sin da i principj della nascente Chiesa*. T.V. p.II. 665. e *legg. fervor di spirito d' uomini Santi nel visitar questi luoghi*. T.V. p.II. 666. e *seg.*
- Lutero** nega il *Primato del Rom. Pont.* T.V. p.I. 12.

M

M Abillon, Giovanni, sostiene la *fondazione de' Monasterj in Napoli prima di S. Benedetto*. T.IV. 345. *Monaci a suo*

- suo parer soggetti immediatamente alla Sedia Apostolica prima del Pontificato di S. Zaccaria . T. IV. 377. prima dello scisma Foziano dimostra i Monaci in Oriente soggetti al Rom. Pont. T. IV. 379.*
- S. Macario Abate . Rigore da lui praticato con un Monaco proprietario . T. IV. 319.*
- Macario Patriarca Antiocheno Monotelita , dannato nel Concilio VI. Generale . T. V. p. I. 194. vien spogliato del Pallio nello stesso Concilio . ivi .*
- Macario Vescovo di Gerusalemme . Ad esso donata da Costantino Mag. una vesta ; e per qual uso . T. V. p. I. 201. questa vesta come chiamata da Teodoreto . ivi . da chi l'istessa vesta venduta . ivi . ordina Massimo Vescovo di Diospoli . T. V. p. I. 504. elegge questi suo Coadiutore . ivi . questo di lui fatto per qual ragione scusabile . ivi .*
- Macario succede a Pietro nella Sede Gerofolomitana . T. V. p. II. 402.*
- Macchiavello, Niccolò, a chi attribuisca la rovina dell'Imperio Rom. T. III. 421.*
- Macedoniani in qual anno , e da chi prima condannati . T. IV. 522. e 557. condannati in un cogl' Apollinaristi . T. IV. 559.*
- Macedonio Eretico invade la Sede di Costantinopoli , e l'amministra nell' esilio di Paolo . T. V. p. II. 22. innalzato per via di stragi a quel Trono . T. V. p. II. 23. deposto dagli stessi Ariani . ivi .*
- Macedonio Prete di Costantinopoli , e Custode de i sagri vasi , ordinato Vescovo di Costantinopoli dopo l'espulsione d' Eufemia . T. V. p. II. 324. difende il Concilio Calcedonese , benchè sottoscrivesse l'Enotico di Zenone . ivi . atti di sua pietà verso Eufemio suo predecessore . ivi . ricusa restituire ad Anastasio Imp. la carta della professione di fede sottoscritta di propria mano in difesa del Concilio Calcedonense . T. V. p. II. 326. esempio di mansuetudine nel remunerare un sicario , che avea tentato d' ucciderlo . ivi . resiste ad Anastasio, che volea costringerlo a comunicar cogl' Eretici . T. V. p. II. 327. niega, senza l'autorità del Concilio Generale , cui presieda il Rom. Pont. potersi innovar cosa alcuna intorno al Concilio Calcedonese . ivi . riprende pubblicamente Anastasio Imp. della sua malvagità . T. V. p. II. 328. accusato calunniosamente dallo stesso Imperadore si mostra pronto a dimostrar la calunnia . ivi . fatto portar segretamente da Anastasio in Calcedonia , indi vien rilegato in Eucaita . ivi . suo nome dopo la sua morte cancellato dalle Tavole Ecclesiastiche per ordine di*

- di Ormisda Rom. Pont. T. V. p. II. 357. restituitovi dappoi da Epifanio Costantinopolitano per commissione del medesimo Ormisda. T. V. p. II. 359. e 369.*
- Maestro de' Libelli chi fosse. T. V. p. II. 239.*
- Maffei, Scipione Veronese. Sua Opera della scienza cavalleresca. T. III. 415. dimostra in essa l'empietà delle leggi Longobarde. ivi.*
- Maggioranza de' Vescovi sopra i Preti d'istituzione divina. T. III. 152. 177. e segg. e 239. donde nasce ne i Vescovi questa maggioranza. T. III. 239. in che cosa gli stessi Vescovi sien maggiori. T. III. 153. e 167.*
- Magistrato, in che consista. T. IV. 680. sentimento sopra cid di Giannone. T. IV. 683. ha annessa la giurisdizione. T. III. 437. qual sia in esso l'indizio di giurisdizione. T. III. 438.*
- Magistrato ordinario della Repubblica Ecclesiastica qual sia. T. III. 441.*
- Magistrati secolari quando, e perchè ammessi all'elezione de' Vescovi. T. III. 501. e 503. se conoscessero nel v. secolo le cause de' Cberici. T. IV. 606. e segg. opinione sopra di cid di Giannone impugnata. ivi. debbon dare ajuto a i Vescovi per la punizione de' Cberici. T. IV. 686. possono a questo obbligarsi. ivi.*
- Magistrati degl' antichi Romani avean tutti la giurisdizione. T. III. 437. quali di essi senza diritto d'imporre multe pecuniarie. T. IV. 696. e seg. lor diritto submovendi qual fosse. T. IV. 696. significato della formula da essi usata nel pronunciar le sentenze. T. IV. 683.*
- Magonza quando, e da chi dichiarata Metropoli Ecclesiastica. T. IV. 162.*
- Majoriano succede nell' Imperio a Valentiniano III. T. IV. 710. revoca la legge di questi contro l'esenzione de' Cberici dal Foro secolare. T. IV. 710. e seg.*
- Majorino intruso nella Sede di Cartagine, e da chi. T. IV. 612.*
- Majuma Porto della Città di Gaza. T. V. p. I. 491. da chi, e per qual cagione dichiarato Città. ivi. ottiene il proprio Vescovo. ivi.*
- S. Malachia Vescovo d' Armagh si porta in Roma. T. V. p. I. 474. tenta la rinunzia del Vescovato, ma non l'ottiene. ivi.*
- Mamerto Vescovo di Vienna accusato appò il Rom. Pont. e di qual'errore. T. V. p. I. 28. giudizio del Rom. Pont. nella di lui causa. T. V. p. I. 29.*
- Marcellino Conte per calunnia de' Donatisti fatto uccider da Marino col pretesto di ribellione. T. V. p. II. 563.*
- Marciano creato Imperadore dopo Teodosio il minore. T. IV. 537. e T. V.*

T.V. p.II. 269. *porge a S. Lione Rom. Pont. documenti della sua fede, e riverenza verso la Sedia Apostolica*. T.V. p.II. 269: *pregato dal medesimo S. Lione per la celebrazione d' un Concilio Generale*. T.IV. 537. *convoca il Concilio coll' autorità dello stesso S. Lione*. T.IV. 537. e T.V. p.II. 270. *invita a questo Concilio il Pontefice, acciocchè in quello da tutti i Vescovi sia abbracciata quella fede, che esso Pontefice avea definita; e non acciocchè fosse posta in discussione la causa della fede, e della persona di S. Flaviano*. T.V. p.II. 270. e seg. *ricerca al Rom. Pont. la forma delle cose da trattarsi, e decidersi nel Concilio*. T. IV. 538. *convocato il Concilio in Calcedonia, v' interviene egli stesso*. T. IV. 548. *sua protesta a i Padri .ivi. prega il R. Pont. per la conferma di questo Sinodo*. T. IV. 573. *riconosce la necessità di questa conferma*. T.IV. 573. e seg. *suoi editti per rapporto al Concilio Calcedonese*. T. IV. 543. *di quali materie parlisi in questi editti*. T. IV. 543. e seg. *fa trasferire in Costantinopoli le reliquie di S. Flaviano*. T. V. p. II. 269. *abolisce l' iniqua legge di Teodosio il minore pubblicata in conferma del Concilio latrocinale d'Efeso*. T. V. p.II. 223. *da chi, e per qual ca-*

gione chiamato Sacerdote. T.IV. 578. *dichiarasi non potersi impacciar nelle materie Ecclesiastiche*. T. IV. 392. e 394. *revo- ca la legge di Teodosio proibente il lasciar beni temporali agl' Ecclesiastici*. T. IV. 769. 774. e seg. *errori a lui attribuiti dal Gottofredo per rapporto a questa legge*. T. IV. 771. *dimostrasi sopra di cid ingiustamente tacciato*. T.IV. 771. e segg.

Marcione Eretico, professor di vita Monastica. T. IV. 308. *scomunicato si sforza d'ottenere l'assoluzione*. T.III. 471.

Marco Antonino Imp. In suo tempo perseguitati i Cristiani. T.III. 382. *in qual anno del suo Imperio uccisi i Martiri Gallicani*. T.III. 382. e seg.

S. Marco Evangelista da chi costituito Vescovo d' Alessandria. T.III. 121. *governa questa Chiesa prima dello scisma di Corinto*. T. III. 161. *istituisce la Chiesa Alessandrina colle regole avute da S. Pietro*. T. III. 129. *ordina più Vescovi nella Diocesi d' Egitto*. T. III. 130. *non dispone, che il Patriarca Alessandrino s' elegga da i semplici Preti*. T.III. 125. 127. e seg. e 130.

Marco primo Vescovo d' Atina da chi istituito. T.III. 252.

S. Marco Rom. Pont. in qual tempo governasse la Chiesa. T. V. p. I. 181. *concede il Pallio al Vescovo Ostiense*. ivi.

Ma-

- Mareote, Contado d' Alessandria.* T.III. 233. e seg. *Chiese de' suoi Villaggi in tempo di S. Atanasio soggette al Vescovo Alessandrino.* T.III. 234.
- Mario Mercatore quando presentasse il suo Commonitorio contro i Pelagiani a Teodosio il giovane.* T. V. p. II. 126. *trasferisce dal greco in latino i Sermoni, e le lettere di Nestorio.* T.V. p.II. 127.
- Marsilio di Padova. Sua dottrina sopra la potestà costringitiva della Chiesa.* T. III. 468. *condannata come ereticale dalla Sedia Apostolica.* ivi.
- Martene, Edmondo, pubblica varj Rituali, o Pontificali Romani.* T.V. p.I. 227. *formule di questi Rituali per la concessione del Pallio.* T.V. p.I. 227. e seg. *da esso date alla luce le formule della professione d'ubbidienza al Rom. Pont. usate nel ix. secolo da' Vescovi Gallicani.* T.V. p.I. 282. *tenore di queste formule.* ivi.
- S. Martino Vescovo di Tours insegna non potersi i Laici impacciar nelle cause degl' Ecclesiastici.* T. IV. 649. *biasima Itacio Vescovo di Merida; e per qual cagione.* T. IV. 648. *professa vita Monastica.* T. IV. 338. *edifica Monasterj in Francia.* ivi. *fa demolir la memoria, ed il sepolcro d' un Ladrone, per inganno popolare creduto Martire.* T. V. p. II. 674. e seg.
- Martino Vescovo di Braga in qual tempo fiorisse.* T. V. p. I. 429. *fa una raccolta di Canoni.* ivi. *in qual tempo da lui fatta questa Raccolta.* T.V. p.II. 602. e seg. *sua Raccolta quali Canon contenesse.* T.V. p.II. 603. *donde da esso tratti questi Canon.* T.V. p.I. 429.
- Martiri, chi detti secondo l' antico costume.* T. III. 349. *loro immenso numero dimostrato contro le calunnie de' Protestanti.* T. V. p. II. 671. *Martiri vendicati quali fossero.* T. V. p. II. 673. *non si dava loro culto dalla Chiesa, se da essa non era approvato.* T.V, p.II. 673. e 674. *culto antichissimo prestato a' SS. Martiri da' primi Cristiani.* T.V. p.II. 678. e seg. *venerazione de' primi Cristiani verso i Santi Martiri molto più fervorosa di quella, che fu loro prestata ne' secoli seguenti.* ivi. *giorno del loro martirio segnato ne' Fasti della Chiesa sino da' tempi Apostolici.* T.V. p.II. 679. *culto ferventissimo de' primi Cristiani verso i SS. Martiri ministrò occasione a' Gentili di calunniare i Cristiani come se adorassero per Dei i loro morti, e d'incrudelire nelle reliquie de' Martiri con disperderle, ed annientarle.* ivi. *calunnia de' Gentili confutata da i Padri.* T.V. p.II. 680. *differenza ben grande tra il*

- culto dato dalla Chiesa a i Martiri, da quello, che essa dà a Dio . ivi .
- Martiri* designati quali anticamente si dicevano . T. III. 349. e 369. loro nomi collocati tra i Confessori . ivi . di lor lettere pacifiche a favor de i caduti nella persecuzione, in grand'onore appò la Chiesa . T. III. 368. e seg.
- Martiri Britanni* in tempo di Diocleziano Imp. T. IV. 212. e seg.
- Martiri Lionesi* spediscono legazione al Rom. Pont. per mezzo di S. Ireneo . T. III. 378. motivo di questa legazione . ivi . spediscono anche ad altre Chiese . ivi . in qual tempo soffrirono il martirio . T. III. 382. e seg.
- Martirio Vescovo d'Antiochia*, per li tumulti eccitati in quella Città da Pietro Fullone si porta in Costantinopoli . T. V. p. II. 305. abbandona quella Sede . T. V. p. II. 306.
- Massenzio Tiranno* chiama a Roma Mensurio Vescovo di Cartagine; e per qual cagione . T. IV. 611. lo rimanda alla sua Chiesa . ivi . permette l'esercizio della Religion Cristiana . T. IV. 728.
- Massimiano* eletto Vescovo di Costantinopoli in luogo di Nestorio . T. IV. 568. e T. V. p. II. 149. spedisce lettere e Legati a S. Celestino Rom. Pont. e per qual cagione . ivi . celebra un Sinodo in Costantinopoli, in cui furono rinnovati i decreti del Concilio Efesino contro Giovanni Antiocbano, e gl' altri aderenti a Nestorio . T. V. p. II. 150. lodato da S. Celestino . T. V. p. II. 152. nudrito nella Chiesa Rom. ivi. commendato dallo stesso Pont. nelle lettere scritte al Clero, ed al Popolo di Costantinopoli . T. V. p. II. 153. procura appresso Teodosio la rilegazione di Nestorio . T. V. p. II. 159. muore con fama di santità . T. V. p. II. 161.
- Massimino Imp. nemico de' Cristiani* . T. IV. 729. permette l'uso della Religion Cristiana; e per qual cagione . ivi . suoi editti nella causa de' Cristiani . T. IV. 730. e seg. legge a lui trasmessa da Costantino Mag. in favor de' Cristiani qual sia . T. IV. 730. e legg.
- Massimo Antiocbano* succeduto a Donno in quella Sede si sottoscrive all' Epistola dommatica di S. Lione, e manda lettere trattorie, nelle quali condanna l'eresia d'Eutiche . T. V. p. II. 274. vizj della sua ordinazione sanati per dispensazione da San Lione . ivi . suo sentimento in ordine alla fondazione della Cattedra Antiochena . T. III. 120. donde ripeta l'origine delle prerogative della sua Chiesa . T. IV. 123.

B b

Mas-

Massimo Cinico chi fosse, e come andasse in Costantinopoli. T.V. p.II. 25. e seg. *perseguitato in odio della fede*. T.IV. 563. *sua ostentazione di pietà*. T.IV. 564. *lodato da S. Gregorio Nazianzeno*. ivi. *pieno d'ambizione*. ivi. *come, e da chi promosso al Vescovato di Costantinopoli*. T.IV. 39. e 564. T.V. p.I. 105. e T.V. p.II. 25. e 26. *sua ordinazione riprovata da S. Damaso*. T.IV. 564. e T.V. p.II. 26. *deposto dal Concilio I. Costantinopolitano*. T.V. p.I. 170. *perciò ricorre all' Imp. ma non è ascoltato*. T.V. p.II. 26. *della di lui deposizione lagnansi gli Occidentali; e per qual occasione*. T.V. p.I. 169. e seg. *astretto a partir d' Oriente*. T.IV. 564. *viene in Italia*. ivi. *offre all' Imp. Graziano un libro contro gl' Ariani*. ivi. *conciliafi l' animo degl' Italiani*. ivi. *ricorre alla Sedia Apostolica per trattar la causa della sua ordinazione*. T.V. p.I. 115. *inganna S. Damaso, e i Vescovi Occidentali; ed ottenendo la comunione gl' impegna a suo favore*. T.V. p.II. 36.

Massimo Vescovo di Diospoli. T.V. p.I. 504. *fatto Coadiutore del Vescovo Gerusalemmitano, ed in qual modo*. ivi. -

Materie Ecclesiastiche divise in più generi. T.IV. 389. *in queste non possono impacciarsi i*

Principi secolari. T.IV. 390. 401. e 403. *quali di esse riguardano i Cberici come Cberici*. T.IV. 403.

Matrimonio in quante maniere può considerarsi come contratto civile, e come Sacramento; e da quali leggi può regularsi. T.V. p.II. 484. e seg. e T.V. p.I. 324. *sottoposto alla potestà, ed autorità della Chiesa circa i suoi impedimenti, e circa le dispense degli stessi impedimenti*. T.V. p.II. 524. e seg. *impedimenti di esso stabiliti dalla Chiesa ne' primi tempi, e ricevuti per tradizione*. T.V. p.II. 526. *altri impedimenti stabiliti per Canonici nel IV. secolo*. T.V. p.II. 527. e seg. *altri impedimenti determinati dalle Decretali de' Rom. Pont. nel V. secolo*. T.V. p.II. 529. e seg. *al Matrimonio paragonato da Innocenzo III. il vincolo vescovile colla Chiesa*. T.V. p.I. 324. 391. e 449. *senso di questo paragone*. T.V. p.I. 458. e seg. *di lui vincolo indissolubile*. T.V. p.I. 454. *sua indissolubilità donde sorge*. ivi. *autorità del Rom. Pont. in ordine al Matrimonio*. T.V. p.I. 459. e seg. *Matrimonio rato dissolubile, e da chi*. T.V. p.I. 459. *Matrimonio consumato in qual caso dissolubile*. T.V. p.I. 460. *è tipo dell' unione di Cristo colla Chiesa*. T.V. p.I. 462. *Misterio espresso in esso tra' Cristiani*

- lo distingue da' Matrimonj contratti fuor della Chiesa . T.V. p.II. 530. di lui uso quando, e da chi proibito a' Cberici maggiori già conjugati . T.IV. 458. e seg. nel Concilio Niceno I. non fatta su questo punto alcuna legge; e per qual ragione. ivi . Vedi Nozze .*
- Matteo de' Saraceni Frate Minore, eletto Arcivescovo di Rossano . T.IV. 115. introduce in quella Chiesa il rito latino. ivi .*
- Maurizio Imp. in qual senso detto da S. Gregorio Mag. Signor de' Sacerdoti . T.III. 66. e seg. suoi trattamenti aspri con San Gregorio Mag. e colla Chiesa Rom. T.III. 69. riputato assai vizioso . T.III. 68. e seg. 72. e seg. di lui possono intendersi alcune parole di S. Gregorio nell' esposizione de' Salmi Penitenziali . T.III. 68. e 72.*
- Medaglie di Ostiliano Figliuolo di Decio Imp. e loro iscrizioni . T.III. 348.*
- Medaglie antiche . Vedi Monete antiche .*
- S. Melchiade Rom. Pont. condanna i Donatisti, e dichiara innocente Ceciliano Vescovo di Cartagine . T.IV. 613. di lui sentenza riputata terminativa di quella causa . T.IV. 615: in qual tempo da esso data questa sentenza . T. IV. 617. P' istessa sentenza non riveduta dal Concilio Arelatense . ivi .*
- Melezio autor dello scisma Meleziano non fu Corevescovo, ma Vescovo . T.III. 223. e seg.*
- Melezio trasferito alla Cattedra Antiocbena . T.V. p.I. 158. per opera di chi fatta questa sua traslazione . T.V. p.I. 434. l' istessa traslazione da chi riprovata . ivi. prima del suo trasferimento comunica cogl' Ariani : T.V. p.I. 158. e 434. confessa la fede Nicena . ivi. esiliato per opera degl' Ariani . ivi. ottiene la comunione della Chiesa Rom. T.V. p.I. 434. come fosse Vescovo insieme con Paolino . T.V. p.I. 492. promotore dell' assunzione di S. Gregorio Nazianzeno al Trono Costantinopolitano . T.V. p.II. 28.*
- Mellito Vescovo di Londra . T.V. p.I. 424. ritirasi in Francia; e per qual cagione . ivi. richiamato in Inghilterra . ivi. rigettato dal Popolo di Londra . ivi. passa alla Chiesa di Canterbury . ivi .*
- Memorie de' SS. Martiri con quanta venerazione frequentate da i primi Cristiani . T.V. p.II. 665. e 669. memorie di essi Martiri, delle quali non costava per certi documenti, che contenessero reliquie di veri Martiri, fatte demolire dal Concilio V. di Cartagine . T.V. p.II. 574. memoria di un preteso Martire fatta demolire da S. Martino Vescovo di Tours . T. V. p. II. 574. e segg.*

- Mendicanti*. Da essi abbracciata la forma di governo attribuita a S. Pacomio . T. IV. 341. loro voti solenni . T. IV. 343. abbaglio di Giannone sopra li di loro voti . T. IV. 342. Gerarchia tra essi istituita . T. IV. 385. esentati dalla giurisdizione de' Vescovi; e per qual cagione . ivi. vantaggio della Sedia Apostolica da questa libertà de' Mendicanti . ivi.
- Menna* Prete di Costantinopoli, eletto, e confermato Vescovo di quella Sede, e ordinato da S. Agapito Rom. Pont. T. V. p. I. 215. e 518. e T. V. p. II. 381. suo pregio l'esser stato ordinato dal successor di S. Pietro . T. V. p. II. 382. sua condotta lodevole in tempi difficili . ivi. presenta il Libello della sua fede a S. Agapito conforme a i decreti d'Ormisda . ivi. celebra un Concilio in Costantinopoli, nel quale intervengono con Pelagio Apocrisario della Sedia Apostolica cinque Vescovi Latini rimasti in quella Città dopo la morte di S. Agapito, e gli Apocrisarij de' Vescovi Antiocheno, e Gerosolimitano; ed in esso vien di nuovo condannato An- timo con Severo . T. V. p. II. 384. sottoscrive forzato l'editto di Giustiniano contro i tre Capito- li a condizione però, che il Pon- tefice Rom. approvasse il suo consenso, e che senza questo gli fosse renduto il suo scritto . T. V. p. II. 401. e seg. sospeso da Vigi- lio dalla comunione della Chiesa, si riconcilia con lui . T. V. p. II. 403. nuovamente sospeso dallo stesso Vigilio dalla sua comunio- ne . T. V. p. II. 420. manda libello di soddisfazione a Vigi- lio colla profession della fede, domandando perdono de' tras- gressi decreti di lui . T. V. p. II. 421. muore in pace colla Chiesa . T. V. p. II. 422.
- Mennone* Vescovo d' Efeso deposto iniquamente in un Conciliabolo scismatico da Giovanni Antio- cheno . T. V. p. II. 136. calun- niato dagli Scismatici appresso l'Imperadore . T. V. p. II. 136. e 137. sua condannazione ap- provata da Teodosio . T. V. p. II. 141. restituito alla sua Sede per ordine del medesimo . T. V. p. II. 144.
- Mensurio* Vescovo di Cartagine chiamato a Roma da Massenzio; e per qual cagione . T. IV. 611. lascia in custodia le ricchezze della Chiesa, ed a chi . ivi. ri- mandato al suo Vescovato . ivi. sua morte . ivi.
- Meroe* non è Città d' Egitto, ma Isola . T. III. 232. ove situata . T. III. 232. e seg. di essa non parla S. Atanasio . T. III. 233. come chiamata al presente . ivi.
- Meroveo* Principe de' Franchi nelle Gallie . T. V. p. I. 34. capo della

- della prima stirpe regia di Francia . ivi . principio del di lui Regno . ivi . . .
- Metrosane** Vescovo di Bizanzo disegna il suo successore . T. V. p. I. 192. depone il Pallio, ordinando serbarfi al successore . ivi .
- Metropoli civili** erano nelle Provincie dell' Imperio Rom. prima de i tempi di Costantino Mag. T. IV. 17. e segg. in molte di queste istituiti dagli Apostoli Vescovi Metropolitaniani; e per qual cagione . T. IV. 22. e segg. e 99.
- Metropoli Ecclesiastiche** come istituite secondo Giannone, Dupino, e Basnagio . T. IV. 98. istituzione di queste dimostra spettante alla Chiesa . T. IV. 100. e segg. non si mutano per la variazione del governo civile. ivi. loro diversità dalle Metropoli dell' Imperio Rom. nella Diocesi d' Oriente . T. IV. 109. e segg. lor numero nella Diocesi d' Egitto in tempo di Teodosio il giovane . T. IV. 127. anco in Oriente ne' primi secoli non corrispondenti sempre alle Metropoli civili . T. IV. 128. 134. e segg. quali fossero le Metropoli Ecclesiastiche nella Diocesi Asiana . T. IV. 132. e segg. quante, e quali fossero nella Diocesi di Ponto . T. IV. 137. e segg. loro diversità dalle Metropoli civili di questa Diocesi . T. IV. 138. e segg. se fossero nelle Provincie dell' Illirico Occidentale . T. IV. 155. come pure in quelle dell' Illirico Orientale . T. IV. 156. nella Gallia non corrispondenti alle Metropoli civili . T. IV. 161. e segg. 174. e 192. nella Chiesa Occidentale non moltiplicate per la moltiplicazione delle Metropoli civili . T. IV. 173. e segg. quante, e quali fossero nelle Spagne nel v. secolo . T. IV. 200. e segg. se tutte le Metropoli delle Spagne fossero tali nell' amministrazione civile . T. IV. 202.
- Metropolitano di Cipro** da chi anticamente ordinato . T. IV. 120. indipendente dal Patriarca Antiocheno . ivi .
- Metropolitaniani** donde abbian la loro origine nella Chiesa . T. III. 119. 132. e segg. loro istituzione riconosciuta per antica dal Concilio I. Niceno . T. IV. 20. e segg. non istituiti dopo la pace data alla Chiesa da Costantino Mag. T. IV. 20. e segg. dimostra la loro esistenza ne i primi tre secoli della Chiesa . T. III. 140. e segg. istituiti dagli Apostoli in molte Metropoli dell' Imperio Rom. e per qual cagione . T. IV. 22. e segg. e T. III. 136. e segg. non stabiliti sulla norma della disposizion civile data all' Imperio da Costantino Mag. T. IV. 20. e segg. in qual modo anticamente istituiti secondo

condo *Giannone*, *Dupino*, e *Basnagio*. T. IV. 98. loro istituzione dimostrasi spettante alla Chiesa. T. IV. 100. e segg. una volta detti anche *Primate*. T. IV. 79. e segg. specialmente in *Africa*, ed in *Franzia*. T. IV. 80. e segg. *Territorio del lor governo come detto ne' primi secoli*. T. IV. 29. e segg. *moltiplicazione di essi con qual autorità fatta*. T. IV. 107. molti *Vescovi Metropolitani di solo titolo*. T. IV. 113. e segg. *quando incominciassero ad essere ordinati nella Diocesi d'Egitto*. T. III. 123. non è noto quanti fossero in questa Diocesi pria del *Concilio I. Niceno*. ivi. *lor numero nella medesima Diocesi d'Egitto sotto Teodosio il giovane*. T. IV. 127. quanti fossero anticamente nella *Diocesi Asiana*. T. IV. 135. se fossero in tutte le *Province dell' Illirico*. T. IV. 155. e segg. *da Costantino Mag. fino alla metà del v. secolo non erano in tutte le Metropoli civili delle Gallie*. T. IV. 161. e segg. 181. e 192. *ne i primi tempi furon pochi nelle medesime Gallie*. T. IV. 174. *lor moltiplicazione nell' istesse Gallie come accaduta*. T. IV. 181. *non moltiplicati nella Chiesa Occidentale a proporzione delle Metropoli civili*. T. IV. 173. e segg. *contese insorte per la loro moltiplicazione da chi decise*. T. IV. 181. *ordine di pre-*

cedenza fra essi nella Chiesa Occidentale per rapporto a' primi tempi. T. IV. 205. *ordine di precedenza tra di loro nelle Spagne in tempo del Concilio IV. Tolitano*. ivi. *erano in Inghilterra in tempo di Costantino Mag.* T. IV. 213. *ed eran soggetti al diritto Patriarcale de' Rom. Pont.* T. IV. 285. *perchè ivi ordinati da' Sinodi delle Province*. ivi. *nella Chiesa Africana non ebbero sempre le Sedie fisse*. T. III. 144. *quando istituiti in Italia*. T. V. p. I. 44. *lor numero nell' istessa Italia sino al vi. secolo*. T. IV. 268. e segg. *numero de' medesimi in Italia nel vi. secolo*. T. V. p. I. 21. *quei di Milano e d' Aquileja nati nell' istesso tempo*. T. IV. 259. *secondo l' antica disciplina da chi eletti, e consagrati*. T. V. p. I. 222. e segg. e 326. *loro elezione come fatta nella Chiesa Greca dopo il terzo secolo*. T. III. 505. e segg. *ed in qual modo fatta nella Chiesa Latina*. T. III. 506. e segg. *ne' primi secoli da chi ordinati in Occidente*. T. V. p. I. 43. *diritto della loro ordinazione in Occidente a chi spettasse nel iv. e v. secolo*. T. IV. 282. *opinione sopra di cid del de Marca confutata*. T. IV. 283. e segg. *da chi ordinati nel vi. secolo nelle Spagne, e nelle Gallie*. T. V. p. I. 71. 224. e segg. *in queste Provincie*

cie ordinati una volta senz' aspettare il consenso del Rom. Pont. e per qual ragione. T.II. p.I. 225. non furono nel Regno delle due Sicilie fino al tempo di Valentiniano III. T.IV. 292. ad essi spetta il convocare i Vescovi al Concilio. T.III. 142. lor ragione sopra l'ordinazione de' Vescovi quando dichiarata. T.III. 495. e seg. lor soprastendenza intorno all' elezione de i Vescovi Provinciali. T.III. 505. confermazione da lor fatta del Vescovo eletto distinta dalla consagrazione. T. III. 511. nel vi. secolo ordinavano nelle Spagne, e nelle Gallie i semplici Vescovi. T.V. p.I. 71. lor diritti conservati, e non distratti ad essi da' Rom. Pont. T.V. p.I. 41. ad essi concesso il Pallio prima del vi. secolo. T.V. p.I. 184. concessioni del Pallio fatte a i medesimi nel vi. secolo. T.V. p.I. 180. e seg. non concessogli il Pallio in pregiudizio della propria autorità. T.V. p.I. 220. e seg. e 226. lor potestà ampliata per mezzo del Pallio; e per qual ragione. T.V. p.I. 226. e 228: Pallio non appartiene alla lor conferma. T.V. p.I. 226. ricevono per 'l Pallio la pienezza di potestà. T.V. p.I. 227. cosa riguarda questa pienezza di potestà. T.V. p.I. 227. e seg. prima di ricevere il Pallio s' astengono dalle funzioni Pontificali.

T.V. p.I. 222. e 255. atti di giurisdizione da essi esercitati prima di ricevere il Pallio validi, benchè illeciti. T.V. p.I. 227. quali atti giurisdizionali possono esercitare prima di ricevere il Pallio. ivi. donde surta la disciplina di dover' essi chiedere, ed ottenere il Pallio pria d' esercitar gli atti Pontificali. T.V. p.I. 230. e segg. da chi obbligati alla richiesta del Pallio alla Sedia Apostolica. ivi. ovver di questa richiesta è in lor vantaggio. T.V. p.I. 237. e 243. prescrittogli il tempo della medesima richiesta. T.V. p.I. 361. da qual tempo ad essi riputato necessario il Pallio. T.V. p.I. 241. di questo Pallio non concessogli l' uso quotidiano. T.V. p.I. 260. se avessero in Francia una volta il Pallio diverso dal Romano. T.V. p.I. 234. e seg. opinione sopra cid del de Marca insufficiente. ivi. mancati in Francia nel secolo VIII. T.V. p.I. 232. e 241. nel medesimo secolo ivi nuovamente istituiti. T.V. p.I. 233. nella Francia quando detti Arcivescovi. ivi. fuori d' Italia come anticamente confermati dal Rom. Pont. T.V. p.I. 327. nelle Gallie nel ix. secolo confermati dal Rom. Pont. e per qual mezzo. T.V. p.I. 250. e segg. nell' VIII. secolo soliti in Francia chiedere il Pallio al Rom. Pont. T.V. p.I. 255. debbono inter-

intervenire al Concilio Patriarcale . T.V. p.I. 212. da chi, ed in qual modo ricevino la fermezza della lor dignità . ivi. diconsi Suffraganei del Patriarca . T.V. p.I. 259. debbon riferire le cause difficili alla Sedia Apostolica . T.V. p.I. 237. professano ubbidienza al Rom. Pont. T.V. p.I. 272. e seg. donde giustificata questa loro professione d'ubbidienza . ivi. da qual tempo ingiuntoli quest'onere d'ubbidienza al Rom. Pont. T.V. p.I. 277. e segg. nel ix. secolo era universale il costume di questa professione d'ubbidienza . T.V. p.I. 280. e seg. dimostrarci ciò per rapporto all'Italia . ivi. l'istessa cosa provasi per rapporto alla Francia . T.V. p.I. 281. 274. e seg. ad essi una volta giurata ubbidienza da' Suffraganei. T.V. p.I. 274. lor giudizio nelle elezioni vescovili necessario, giusta l'antica disciplina . T.V. p. I. 323. loro ufficio e potestà sopra l'elezioni vescovili . T.V. p. I. 323. e seg. quando secondo l'antica disciplina da essi esaminate nel Sinodo l'elezioni vescovili . T.V. p. I. 345. e 348. forma da loro osservata nell'esame di queste elezioni. T.V. p.I. 347. e segg. dopo la conferma dell'elezione tenuti alla consagrazione de' Suffraganei . T.V. p.I. 345. prescrittogli il tempo dell'elezioni vescovili, e da chi) . T.V. p. I.

359. e seg. se fosse ad essi una volta commessa la facoltà sopra le traslazioni de' Vescovi . T. V. p. I. 399. opinione sopra ciò del de Marca impugnata . T. V. p. I. 400. e segg. dal v. secolo sino al XIII. reputano necessaria l'autorità del Rom. Pont. per le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 435. e segg. non mai avuta da essi la facoltà di conferir le Coadiutorie vescovili col diritto di successione . T.V. p.I. 489. e segg. queste Coadiutorie alle volte da essi conferite per ignoranza de' Canonici . T.V. p.I. 503. e segg.

Metropolitani Orientali , prima del Concilio VIII. Generale non ricevevano il Pallio da' Patriarchi . T.V. p.I. 293. e 231. anticamente non distinti dagli altri Vescovi per ragion del Pallio . T.V. p.I. 231.

Metropolitani onorarj del Regno di Napoli . T.IV. 115.

Michele Re de' Bulgari , come detto prima del Battesimo . T.V. p.I. 54. spedisce Ambasciatori al Rom. Pont. e per qual cagione . ivi. ritiene i soli Missionarj spediti da Roma . T.V. p.I. 55. richiede uno di questi per Arcivescovo , ma non l'ottiene. T.V. p.I. 55. sua nuova istanza al Rom. Pont. per ottener l'Arcivescovo . T.V. p.I. 56. spedisce Legati in Costantinopoli ; e per qual cagione . T.V. p.I.

56. e 60. *soggettasi col suo Regno al Patriarcato Costantinopolitano*. T.V. p.I. 63.
- Ministero Ecclesiastico di divina istituzione*. T.IV. 547. *regolamento delle cose ad esso appartenenti a chi s' aspetti*. ivi. *non possono in cid ingerirsi i Principi secolari*. ivi.
- Ministri Ecclesiastici in quanti gradi distinti sin da' tempi Apostolici*. T.III. 187. *loro elezione punto difficile da trattarsi*. T.III. 480. *cose intorno a cid da notarsi di diritto, e di fatto*. ivi. *da chi debbano eleggersi per diritto divino*. T.III. 482. e 485. *forma dell' elezione de' Ministri Ecclesiastici praticata ne' primi secoli*. T.III. 492. *mutazione di questa forma quando, e per quali cagioni fatta*. T.III. 500. *e segg. come possano i Laici concorrere a quest' elezione*. T.III. 480. e 486. *plebe fedele qual parte avesse ne' primi secoli in quest' elezione*. T.III. 214. 482. 487. e seg. *al' elezione de' sette primi Diaconi in qual guisa concorresse la medesima Plebe*. T.III. 486. e 488.
- Minnano, Francesco Fernandez, donde ripeta il padronato regio sopra i vescovati*. T.V. p.I. 529.
- Miracoli de' SS. Martiri predicati da' primi Cristiani ne' primieri secoli della Chiesa*. T.V. p.II. 683. *stimati falsi da i Gen-tili, e dagl' Eretici*. T.V. p.II. 683. e seg. *difesi da i Santi Padri*. T.V. p.II. 684. *e da loro predicati*. T.V. p.II. 685. *testificati da Giustiniano Imp.* T.V. p.II. 688. e seg.
- Miracoli de' SS. Confessori predicati similmente da' Padri del IV. e V. secolo*. T.V. p.II. 688.
- Molineo, Carlo, attribuisce a' Principi la potestà di disporre della disciplina Ecclesiastica, e del governo esterior della Chiesa*. T.IV. 397. 403. e 406. *suo fondamento*. T.IV. 397. e 402. *si dimostra insufficiente*. T.IV. 398. *attribuisce a' Principi l' autorità di convocare i Concilj Generali*. T.IV. 502.
- Monache quando incominciasse nella Chiesa*. T.IV. 334. e seg. *lor varie sorti ne' primi secoli*. ivi. *molte ne' primi tre secoli viveano in comunità*. ivi.
- Monachismo quando nato nella Chiesa*. T. IV. 296. e segg. *è grado distintivo de' Monaci da' puri laici*. T.IV. 356. *quando introdotto in Occidente*. T.IV. 335. e seg. e 342. *stabilito in Italia prima di Valentiniano III.* T.V. p.II. 507. *in qual tempo introdotto in Inghilterra*. T.IV. 213. *sua rilassazione; e per quali cagioni avvenuta*. T.IV. 381. e seg. *di lui riforma dove, e quando incominciata*. T.IV. 382. *leggi di Valentiniano I. sopra il Monachismo*. T. IV. 320. per-

- fezionato dalle regole de i Santi Istitutori de' Cenobiti, non dalle leggi Imperiali.* T.V. p. II. 508.
- Monaco. Cosa s'intenda per questo nome.* T.IV. 296. e 325. sua derivazione. T.IV. 358.
- Monaci. Di loro origine non può ripeterfi dal Testamento vecchio.* T.IV. 295. e seg. *quando nati nella Legge nuova.* T.IV. 296. e segg. *se tali fossero i Terapeuti d'Egitto.* T.IV. 303. *perchè chiamati anticamente Asceti.* T.IV. 303. e seg. e 320. *da essi usata anticamente la sopravesta chiamata Pallio.* T.V. p. I. 194. *loro abuso di questo Pallio.* ivi. *per quest'abuso da chi condannati.* ivi. *scberniti nell'Africa; e per qual cagione.* ivi. *usavano anche il Birro.* T.V. p. I. 194. e seg. *distinti in Solitarj, o Anacoreti, ed in Cenobiti.* T.IV. 308.
- Monaci Anacoreti, o Solitarj, da chi fondati.* T.IV. 316. *donde così chiamati.* T.IV. 315. *son di più forti.* ivi. *nome di Solitarj a chi propriamente dovuto.* T.IV. 318. *sono prima di S. Antonio Abate.* T.IV. 308. *di loro Lauree cosa fossero.* T.IV. 314.
- Monaci Cenobiti quando, e da chi istituiti.* T.IV. 309. 324. e seg. *in qual senso dicansi istituiti da S. Antonio Abate.* T.IV. 325. *perchè così chiamati.* T.IV. 315. e 325. *lor disciplina donde tragga la sua origine.* T.IV. 315. e seg. 324. e seg. e 346. *sentimento di*
- Cassiano intorno alla loro antichità difeso.* T.IV. 325. e seg. *lor forma di vivere verso il fine del iv. secolo.* T.IV. 318. e seg. *amanti della povertà.* T.V. p. I. 319. *non aveano voti solenni.* ivi. *lor propagazione in Egitto.* T.IV. 329. *come pur in tutto l'Oriente.* T.IV. 335. *abbraccian la Regola di S. Basilio Mag.* ivi. *s'astringono a i voti solenni.* ivi. *introdotti in Occidente, ed in qual tempo.* T.IV. 335. e seg. e 342. *quando introdotti nelle Spagne.* T.IV. 339. *in Italia abbracciano la Regola di S. Basilio.* T.IV. 340. *si sottopongono in Occidente alla Regola di S. Benedetto.* ivi. *in Oriente riconoscono un Superior Generale.* T.IV. 341. *loro Esarchi Patriarcali chi fossero.* T.IV. 342. *da chi istituiti questi Esarchi.* ivi. *da chi riputati danno agli Stati.* T.IV. 343. *lor numero in Egitto sul principio del v. secolo.* T.IV. 344. *loro abitazione in Napoli prima di S. Benedetto.* T.IV. 345. *in Oriente molti di essi furono Chericci sin da' primi tempi.* T.IV. 346. e segg. *idonei all'ufficio del Chericato.* T.IV. 343. e seg. *possono esercitar più restamente de' Preti il Ministero Sacerdotale.* T.IV. 348. *sempre riputati più idonei d'ogn' altro a tutti i gradi Ecclesiastici.* T.IV. 349. 356. e seg. *nel iv. secolo*

colo molti promossi a i sagri Ordini . T.IV. 350. e seg. annoverati nel Clero . T.IV. 351. lor Cbericia in Occidente . T.IV. 351. e segg. detti comunemente Cberici ; e per qual ragione . T.IV. 352. in qual venerazione tenuti nel IV. secolo . T.IV. 352. e 358. disciplina praticata nel VI. secolo nella di lor promozione al Sacerdozio . T.IV. 354. con quali nomi divisati . T.IV. 355. loro assunzione a i Vescovati . T.IV. 356. e seg. non gli è lecito ambir le dignità Ecclesiastiche . T.IV. 358. una volta da essi possedute , e amministrate molte Chiese Cattedrali . T.IV. 359. e seg. a chi nativamente soggetti . T.IV. 361. e seg. prima dell' VIII. secolo soggetti generalmente a' Vescovi . T. IV. 365. prima dell' VIII. secolo alcuni esenti da questa soggezione . T.IV. 365. e segg. questa di loro esenzione non inventata da i Rom. Pont. T.IV. 372. in Italia liberi dalla giurisdizione de' Vescovi nel principio del secolo VII. T.IV. 375. in Oriente alcuni soggetti alla sola Sedia Apostolica prima dello scisma Foziano . T. IV. 379. cagioni della loro esenzione dalla giurisdizione de i Vescovi . T.IV. 363. 365. e seg. 372. 375. 384. e seg. più attaccati degl' altri Ecclesiastici alla Sede Apostolica non per ragione de i lor privilegj ,

ma per altre ragioni . T.V. p.II. 519. in varj luoghi divengon soggetti a i laici , ed in qual tempo . T.IV. 381. e seg. loro rilassazione donde nata . T. IV. 381. e seg. riforma de i medesimi dove , e quando principia . T.IV. 382. lor libertà nell' elegger gl' Abati . T. IV. 364. e seg. Canonj di più Concilj su questo punto . ivi . lor dipendenza dagl' Abati nella promozione alla Cbericia per servizio delle Diocesi . T.IV. 365.

Monaci Acemeti chi fossero ; e loro origine . T.V. p.II. 305. spargono il Nestorianesimo : e dall' esser stata rigettata da S. Ormisda la Tesi de' Monaci Sciti inferiscono , che Cristo non è Iddio , nè Maria Santissima Madre di Dio . T.V. p. II. 373: ripressi da Giustiniano ricorrono al Pont. Giovanni II. ivi : condannati dal medesimo Pont. T.V. p.II. 375.

Monaci Sarabaiti chi fossero . T.IV. 317. come chiamati da S. Girolamo . ivi . lor forma di vivere . T. IV. 317. e 357. avidi di ricchezze . T. IV. 765. e seg. loro difetti attribuiti generalmente a i Solitarj . T.IV. 317. e seg.

Monaci Sciti ; e loro controversia . T. V. p. II. 372. Tesi da loro importunamente inculcata de uno in Trinitate passo . ivi . da i Legati Apostolici si appellano al Rom. Pont. sotto il Pontificato

- di Ormisda . ivi . loro Legati non aspettato il giudizio del Pont. fuggon da Roma . ivi : rigettati dal Pontefice non come Eretici , ma come indocili , e disubbidienti . ivi . loro Tesi non condannata da S. Ormisda , ma solamente rifiutata come importuna alla quiete della Chiesa . T.V. p. II. 372. e 374. Tesi , o proposizione de' Monaci Sciti approvata da Giovanni II. Rom. Pont. T.V. p. II. 375.
- Monaci della Siria divisi , altri seguivano il partito dell' empio Severo , e la Setta degl' Acefali ; altri tenevano la fede del Concilio Calcedonese , condannando Eutiche . T.V. p. II. 334.
- Monaci Cattolici della Siria seconda atrocemente perseguitati dall' empio Severo ricorrono al Pontefice S. Ormisda . T. V. p. II. 349.
- Monaci di Palestina co i loro Capi S. Sabba e S. Teodosio costanti nella confessione della fede definita nell' Epistola di S. Leone , e nel Concilio di Calcedonia . T.V. p. II. 334. anatematizzando con Giovanni Patriarca Severo , e i nemici del Concilio Calcedonese , costringono il Ministro Imperiale a fuggir da Gerusalemme in Cesarea . T.V. p. II. 335.
- Monastero . Suoi varj significati appò gl' antichi . T. IV. 313. e seg.
- Monastero Adrumetino . Suoi Sacerdoti da quali Vescovi ordinati ; T. IV. 370.
- Monastero Bettelemítico esente dalla giurisdizione vescovile in tempo di S. Girolamo . T. IV. 368.
- Monastero di Clugny quando fondato . T. IV. 382. in esso principiata la riforma del Monachismo . ivi . preso sotto la sua protezione dalla Sedia Apostolica . ivi . si forma la Congregazion Cluniacense . ivi . di lui Abate divien Generale . ivi .
- Monastero di Lerino nel v. secolo esente dalla giurisdizion vescovile . T. IV. 368. e segg.
- Monastero Lucullano quando fondato in Napoli . T. V. p. II. 517.
- Monastero di Monte Casino da chi distrutto . T. IV. 376. vien rinnovato . ivi . da chi sottoposto alla sola Sedia Apostolica . T. IV. 375.
- Monastero Vivariense fondato da Cassiodoro , non sottoposto da lui alla Regola di S. Benedetto . T. V. p. II. 511. altro Monastero detto Castellense fondato dal medesimo pe' Solitarj . T. V. p. II. 513.
- Monasterj d' Africa nel vi. secolo esenti dalla giurisdizion vescovile . T. IV. 370. e segg. decreto sopra di ciò del Concilio Generale dell' Africa . T. IV. 371.
- Monasterj di S. Basilio probabilmente fondati nel Regno di Napoli

- poli prima dell' Imperio di Valentiniano III. Imp. T. V. p. II. 507. per qual ragione frequenti dapprima nelle Provincie marittime del Regno di Napoli . T. V. p. II. 516. e seg.
- Monasterj della Nitria da chi fondati . T. IV. 328. numero de' Monaci di questi Monasterj verso il fine del IV. secolo . ivi .
- Monasterj delle Monache da chi prima fondati . T. IV. 329. erano in Roma nel IV. secolo . T. IV. 336.
- Monete antiche di diverse Metropoli dell' Imperio Rom. e loro iscrizioni . T. IV. 138. e segg.
- Montano . Suo errore intorno alla Gerarchia Ecclesiastica . T. III. 158. altro suo errore circa la remissione de' peccati . T. III. 305. con quali mezzi accrescesse il suo partito . T. III. 383. da chi condannato . T. III. 305. 388. e seg. da chi impugnato . T. III. 387. ottiene fraudolentemente lettere comunicatorie dal Rom. Pont. ivi . queste lettere rivocate , e condannate le di lui profezie dal Rom. Pont. ivi . qual fosse questo Rom. Pont. T. III. 387. e seg. libro scritto contro le costui profezie da S. Sotero Rom. Pont. T. III. 388. e seg. eontro la di lui Setta non celebrati Concilj in Roma , nè in Francia . T. III. 402.
- Montanisti costituiscono altri ordini gerarchici sopra l' ordine vescovile . T. IV. 56.
- Montfaucon , Bernardo , sostiene il Cristianesimo de i Terapeuti d' Egitto . T. IV. 302. non reputa questi professori della vita Monastica . ivi . sua ragione sopra di cid impugnata . T. IV. 304. e seg.
- Morino , Giovanni . Sua opinione sopra le censure Ecclesiastiche , e le pubbliche penitenze usate anticamente dalla Chiesa . T. III. 443. fondamento di questa sua opinione . T. III. 445. e seg. questa di lui opinione impugnata . T. III. 443. convinto colla sua stessa dottrina . T. III. 445. suo abbaglio sopra l' intelligenza d' un testo di S. Lione Mag. per rapporto a i Primati . T. IV. 48. di lui sentimento intorno agl' Esarchi Patriarcali tra i Monaci d' Oriente . T. IV. 342.

N.

N Apoli . Sino a qual tempo secondo Giannone regnasse in questa Città il Gentilesimo . T. III. 356. e seg. da chi convertita alla Fede Cristiana . T. III. 252. suo primo Vescovo . T. III. 252: 274. e seg. suoi Cimiterj coll' iscrizioni , ed immagini de i primi Vescovi . T. III. 274. trattasi della successione de i di lei Vescovi . T. III. 289. e segg. una volta era in essa il Popolo Latino .

- no, ed il Greco . T. III. 290. parimente un Vescovo Latino, ed un Greco . T. III. 290. e T. V. p. I. 491.
- Narbona, Alfonso celebre Giuriconsulto. Suo sentimento intorno alle leggi di Spagna sopra gli acquisti degli Ecclesiastici, e delle Chiese . T. IV. 795.*
- Narciso Vescovo di Gerusalemme, primo ad avere il Coadiutore . T. V. p. I. 502. da chi, ed in qual modo assegnatoli . T. V. p. I. 502. e seg.*
- Natal d' Alessandro concede al Rom. Pont. ne' primi secoli il diritto delle ordinazioni de' Vescovi d' Occidente . T. V. p. I. 71. sostiene la legittimità dell' epistola di S. Siricio Rom. Pont. agl' Africani, e del Concilio Zellense . T. V. p. I. 85.*
- Neofiti esclusi dal Vescovato . T. V. p. I. 320. e seg.*
- Nestorio chiamato da Teodosio Aug. in Costantinopoli dopo Sisinnio è ordinato Vescovo di quella Sede . T. V. p. II. 121. di qual Patria, e professione egli fosse . ivi. suo errore contro il Mistero dell' Incarnazione tenuto qualchè tempo nascosto sotto il manto dell' ippocrisia . ivi. induce Teodosio a pubblicare una legge contro gli Eretici . ivi. perseguita i Macedoniani . T. IV. 60. e seg. in qual senso chiamato da Socrate Patriarca . T. IV. 61. di concerto con un suo*
- Prete fa pubblicamente esclamare nella Chiesa, che Maria non deve chiamarsi Madre di Dio . T. V. p. II. 122. conferma egli con tre successivi Sermoni al Popolo questa bestemmia, non senza resistenza d' alcuni, e scandalo comune de' Fedeli . ivi. risponde estemporaneamente a Proclo Vescovo di Cizico, confutando la dottrina Cattolica di quello, e confermando il proprio errore . T. V. p. II. 123. perseguita i Cattolici, e infierisce contro i Monaci . T. V. p. II. 123. e seg. e T. IV. 693. manda in varie parti i suoi Sermoni, e Trattati contenenti la sua eresia . T. V. p. II. 124. macchina contro S. Cirillo Vescovo Alessandrino appresso l' Imperadore . T. V. p. II. 124. e seg. risponde superbamente a S. Cirillo . T. V. p. II. 125. scrive a S. Celestino, accusando d' Apollinaristi i suoi contraddittori, e sostenendo i proprj errori . ivi. fomenta fraudolentemente i Pelagiani . T. V. p. II. 126. suo errore manifestamente convinto dalle sue lettere a S. Celestino . ivi. replica la seconda lettera al medesimo Pont. confermando in quella i suoi dommi . ivi. protetto dalla Corte di Costantinopoli . T. V. p. II. 127. e 134. e T. IV. 519. risponde superbamente alle seconde lettere ammonitorie di S. Cirillo . T. V. p. II. 127. am-*
- moni-*

monito da Giovanni Antiocheno della sentenza di S. Celestino scrive lettere fraudolenti allo stesso Pont. mostrando in qualche modo di confessar la divina maternità di Maria; ma che si conteneva da questo vocabolo per l' abuso ne fac eano gl' Apollinaristi . T.V. p. II. 131. quando da lui scritta questa lettera . ivi . assistito da i Ministri del Palazzo Imperiale confida nel Concilio intimato da Teodosio, sperando d' opprimere in quello S. Cirillo . T. V. p. II. 132. questo Concilio richiesto anche da lui a Teodosio: e se fosse il primo a far questa petizione . T. IV. 529. e legg. condannato dal Rom. Pont. prima del Concilio Efesino. T. IV. 518. e 566. non si appella dalla sentenza del Romano Pontefice all' Imperador Teodosio . T. IV. 526. e legg. ricevuta l' intima- zione della sentenza del Pont. S. Celestino mostra in due Sermoni ritrattare i suoi errori, e d' eseguire il consiglio di Giovanni Antiocheno . T. V. p. II. 133. lettere denunciatorie della sentenza di S. Celestino quando a lui presentate . T. IV. 521. abbaglio sopra di cid del Garnerio . T. IV. 520. e legg. manda a Giovanni Antiocheno gli anatematismi di S. Cirillo, acciò li faccia impugnare . T. V. p. II. 133. canonicamente citato dal

Concilio Efesino, sdegnando di comparire, vien condannato, e deposto . T. V. p. II. 134. questa sentenza del Concilio prima riprovata, e poi approvata dall' Imper. Teodosio . T. V. p. II. 136. 141. e 143. rilegato nel suo Monastero di S. Euprepio, si porta ivi a guisa di trionfante . T. V. p. II. 148. rilegato in Oasi . T. V. p. II. 159. e indi in Petra . T. V. p. II. 160. sentenza del Concilio Efesino contro li di lui Fautori . T. IV. 568. questa sentenza riformata da S. Celestino Rom. Pont. T. IV. 568. e legg.

Nestoriani pubblican gli scritti di Diodoro di Tarso, e di Teodoro di Mopsuestia trasportati da loro in varie lingue . T. V. p. II. 163.

Nettario ordinato Vescovo di Costantinopoli . T. V. p. II. 34. e legg. sua elezione non approvata da S. Damaso, nè da' Vescovi Occidentali . T. V. p. II. 36. per mezzo di Teodosio confermata dalla Sedia Apostolica . T. V. p. II. 40. lodato dagli antichi Scrittori . T. V. p. II. 43. sua morte . T. V. p. II. 44.

Niccola I. Rom. Pont. suo sentimento sopra i Patriarcati Costantinopolitano, e Gerusalemitano . T. IV. 43. riprende Michele Imp. d' Oriente; e per qual cagione . T. IV. 547. quando a suo parere possano i Principi intervenire a i Concilj, e quan- do

- do debbanfi escludere . ivi . riceve gl' Ambasciatori del Re de' Bulgari . T. V. p. I. 54. richiesta a lui fatta da questi Ambasciatori . T. V. p. I. 54. e 56. istruisce i medesmi sopra varj punti di Religione . T. V. p. I. 54. spedisce Ministri Evangelici in Bulgaria . T. V. p. I. 54. e seg. ricusa promover Formoso Vescovo Portuense all' Arcivescovato di Bulgaria; e per qual cagione . T. V. p. I. 55. sua disposizione sopra l' elezione dell' Arcivescovo di Bulgaria. T. V. p. I. 55. e seg. vieta a questi l' esercizio delle Pontificali funzioni prima di ricevere il Pallio dalla Sedia Apostolica . T. V. p. I. 255. novera i Rom. Pont. tra i Patriarchi . T. V. p. I. 70. risponde alle calunnie di Pozio Costantinopolitano . T. V. p. I. 59. nella costui causa perchè non adunato da lui il Concilio Patriarcale . T. V. p. I. 126. aggiunge a i Vescovi Gallicani la difesa della Chiesa Rom. dalle calunnie de' Greci . ivi . di lui lettere in questo proposito a chi indirizzate . ivi . chiama i Vescovi Gallicani al suo Concilio Patriarcale; e per qual cagione . T. V. p. I. 118. 120. e seg. sue epistole convocatorie di questo Concilio pubblicate in tutta la Francia . T. V. p. I. 121. se fosse il primo a chiamare i Vescovi Gallicani al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p. I. 114. e seg. e 126. sua controversia con Immaro Remense . T. V. p. I. 245. e seg. riprende lo stesso Immaro; e per qual cagione . T. V. p. I. 246. e seg. intima il Concilio di Soissons; e per qual motivo . T. V. p. I. 246. perchè da lui ripreso l' Arcivescovo di Ravenna . T. V. p. I. 280. in suo tempo promessa da' Metropolitanì l' abbidienza al Rom. Pont. T. V. p. I. 281. se prima di lui spettasse alla Sedia Apostolica la deposizione de' Vescovi . T. V. p. I. 477. e segg. afferma esser questa deposizione riserbata alla Sedia Apostolica . T. V. p. I. 477. fondamento di questa sua asserzione . T. V. p. I. 477. e seg.
- Niccola V. Rom. Pont. Suo Concordato coll' Imp. sopra l' elezione , e confermazione de' Vescovi di Germania . T. V. p. I. 527.
- Nome d' Acacio per qual ragione dalla Sede Apostolica si volesse abolito dalle Tavole Ecclesiastiche . T. V. p. II. 335. e seg. 340. 347. e 356. condannato , e cancellato finalmente dalle Tavole Ecclesiastiche co i nomi d' Eusemio e di Macedonio suoi successori , benchè Cattolici , e di Zenone , e d' Anastasio Imp. T. V. p. II. 357.
- Nomocanone di Giovanni Scolastico cosa contenga . T. IV. 497. perchè da alcuni attribuito a Teo-

- a Teodoro . T. IV. 498.
- Noris, Arrigo Cardinale. Quando secondo lui divisa la Diocesi Orientale dell' Imperio Rom. in dieci, ed in quindici Provincie . T. IV. 92. e seg. suo sentimento sopra l' estensione del diritto metropolitico del Rom. Pont. dopo il IV. secolo . T. IV. 264. e seg. per qual ragione a suo parere ordinato da S. Ambrogio il Vescovo di Sirmio . T. V. p. I. 159. e seg. perchè a suo divisamento nominate da S. Ambrogio altre Provincie scrivendo alla Chiesa di Vercelli . T. V. p. I. 162.*
- Note Censorie della Repubblica Rom. differenti dalle Censure Ecclesiastiche . T. III. 440. in che consista questa diversità . T. III. 440. e seg.*
- Notizia delle Provincie dell' Imperio Romano, Opera lodata dal Cardinal Noris . T. IV. 92. in qual tempo scritta . T. IV. 92. e 210. ordine, e numero delle Provincie d' Oriente in essa descritte . T. IV. 92. division dell' Imperio in Provincie espressa in quest' Opera non fatta da Costantino Mag. T. IV. 92. e segg. e 198. in qual forma rappresentati in essa i Correttori . T. IV. 250. Provincie dell' Imperio Orientale in questa numerate . ivi. Provincie dell' Imperio Occidentale parimente in essa descritte . ivi.*
- Novato Maestro di Novaziano, e autor della di lui perversa dottrina . T. III. 340.*
- Novaziano invasore del Pontificato Rom. in tempo di S. Cornelio . T. III. 330. autor della Setta de' Catari . T. III. 331. suo scisma eccita commozioni nella Chiesa, e per qual ragione . T. III. 334. e 337. e segg. spedisce Legati a S. Cipriano, acciocchè lo riconosca per vero Papa . T. III. 334. condannato da più Concilj . T. III. 335. e segg. per opera di chi estinse questo scisma : T. III. 334.*
- Novaziani. Disposizione del Concilio Niceno sopra i loro Vescovi tornati alla Chiesa Cattolica . T. V. p. I. 506. e seg.*
- Novella XLII. di Giustiniano. In essa dichiarasi l' armonia da mantenersi tra il Sacerdozio e l' Imperio . T. III. 39.*
- Novella VI. di Giustiniano Imp. Si spiega il di lei senso in ordine all' origine della potestà temporale . T. III. 8. e 10.*
- Novelle di Giustiniano Imp. sopra la conoscenza della Chiesa nelle cause de' Chericci contraria alla disposizione de' Canonici . T. V. p. II. 645. Novelle di questo Principe pugnanti tra loro, e sovversive dell' antico diritto, anche secondo Giannone . T. V. p. II. 646. meritamente per queste Novelle tacciato Giustiniano di novatore dell' Imperio*

D d rio

- rio per sola vanità di esultare il suo nome. ivi. sue disposizioni intorno a' giudizi Ecclesiastici rimettono le cause pecuniarie de' Chericì al giudizio del Vescovo in prima istanza, e dopo il giudicato del Vescovo al Magistrato civile. T.V. p. II. 647. permettono all'Attore l'accusare i Chericì o innanzi al Vescovo, o al Magistrato civile. ivi. ordinano, che il Giudice laico, provato il delitto del Chericò, non possa punirlo, se prima gli atti non saranno esaminati dal Vescovo; e da lui conosciuto vero il delitto, sia deposto il Chericò reo. T.V. p. II. 648. concedono cognizione al Vescovo sopra le cause civili de' Laici insieme col Giudice laico; e su questo commettono al Vescovo la cura di provvedere, che gli esecutori della giustizia non esiggano tasse maggiori di quelle, che eran prescritte dalle leggi. T.V. p. II. 649. Novella di Giustiniano sopra la conoscenza della Chiesa delle cause criminali e civili de' Chericì rievocata, ed abolita dalle Costituzioni d' Eraclio, e di Alessio Comneno. T.V. p. II. 649.
- Nozze Cristiane santificate dalla benedizione de' Sacerdoti distinte dalle nozze de' Gentili. T.V. p. II. 530. rito antico della Chiesa circa il velo, che imponevasi dal Sacerdote alle Spose Cristiane. ivi. come possano da' Principi regolarli le nozze, e costituir le persone legittime, o illegittime per contrarle. T.V. p. II. 531. leggi de' Principi sopra gl'impedimenti delle nozze approvate dalla Chiesa. T.V. p. II. 531. e seg. formula di dispensa de' Principi sopra le nozze recate da Cassiodoro in quali casi avessero luogo. T.V. p. II. 532.
- Nozze tra' cugini ne' primi secoli non proibite dalla Chiesa. T.V. p. II. 533. proibite la prima volta da Teodosio Aug. il maggiore. T.V. p. II. 533. e seg. permesse da Giustiniano. T.V. p. II. 535. proibite dalla Chiesa prima di Giustiniano, e dopo di lui. T.V. p. II. 536. guardate con orrore da' Cristiani prima ancora che fossero proibite. T.V. p. II. 537. se sieno permesse nelle Istituzioni di Giustiniano commentate da Teofilo. ivi: proibite dalla Chiesa Greca. T.V. p. II. 538.
- Nozze tra i figliuoli de' cugini quando cominciarono a proibirsi dalla Chiesa. T.V. p. II. 438. e seg. proibizione delle nozze tra i consanguinei nell' VIII. secolo stendesi oltre il quarto grado. T.V. p. II. 539.
- Nozze tra i consanguinei fino al XIII. secolo proibite fino al settimo grado di parentela. T.V. p. II.

p.II. 540. ristretta questa proibizione da Innocenzo III. Rom. Pont. sino al quarto grado. ivi. Vedi Gradi di parentela.

Nozze tra i figliuoli de' cugini quando proibite dalla Chiesa Greca. T.V. p.II. 541. sino a qual grado fu disteso da' Greci l'impedimento delle nozze tra i congiunti. ivi.

Numa Re de' Romani. Di lui astuzia per dar credito alle sue leggi intorno alle cose sagre. T.III. 21. sotto qual titolo prescriveva a' Romani i Collegj de' Sacerdoti, e dasse loro le leggi sopra il culto de' Dei. T.III. 21. e seg. è chiamato Vescovo. T.III. 449.

Nundinaria Vescovo di Barcellona promuove Ireneo al Vescovato. T.V. p.I. 435. e lo lascia erede de' suoi beni. T.V. p.I. 435. e 494. procura d'aver l'istesso Ireneo per successore. ivi.

O

Obligazioni, altre spirituali, altre corporali. T.V. p.I. 440. le spirituali più facili a formarsi, che a distruggersi. ivi. le corporali più facili a distruggersi, che a costituirsi. ivi. le spirituali stringon l'uomo con Dio. ivi. le corporali stringon l'uomo col l'uomo. ivi.

Occidente quali Regioni comprendesse prima di Costantino Mag. T.V. p.I. 134. in quante Diocesi

civili diviso. ivi. da chi nel IV. secolo considerato come soggetto specialmente al Rom. Pont. nell' amministrazione Ecclesiastica. T.V. p.I. 134. e segg.

Occidentali Cattolici. Lor controversia nel IV. secolo co' Cattolici Orientali sopra la voce Ippostasi per rapporto al Mistero della Trinità. T.III. 136.

Odoardo I. Re d' Inghilterra più politico, che religioso. T.IV. 786. rapisce i tesori delle Chiese. ivi. contrario agl' Ecclesiastici. T.IV. 787. motivo di questa avversione secondo Polidoro Virgilio. ivi. sua legge in pregiudizio degl' Ecclesiastici per rapporto a i beni temporali. T.IV. 785. questa di lui legge come chiamata. T.IV. 785. e 787. l'istessa legge qual bene riguardi. T.IV. 788. in essa non consentono i Vescovi del suo Regno. T.IV. 786.

Oslenio, Luca. Sua osservazione sopra il Concilio I. Costantinopolitano. T.IV. 563. in qual anno secondo lui celebrato da San Damaso il Concilio Rom. sopra la consustanzialità delle divine Persone. T.V. p.I. 108. pubblica gl' atti di questo Concilio. ivi. questi atti da lui pubblicati non spettano ad un solo Concilio. T.V. p.I. 108. e seg. dà alla luce il Concilio Rom. di San Eione IV. Rom. Pont. T.V. p.I. 369.

D d 2

Oma-

- Omaggio.** Vedi *Giuramento omaggio*.
- Omero** chiama Pastore *Agamennone*; e per qual ragione. T.III. 84. e seg. *cosa a suo parer significbi il nome di Pastore*. T.III. 85.
- Onorio I. Rom. Pont.** libera il *Monastero di Bobio dalla giurisdizione del Vescovo, e lo soggetta alla Sede Apostolica*. T.IV. 378.
- Onorio Imp.** Sua legge per rapporto al *Foro Ecclesiastico citata da Valentiniano III.* T.IV. 713. in essa non si restringe il giudizio della Chiesa alle cause di Religione. T.IV. 713. e seg. 718. e seg. *motivo di questa legge secondo il Gottofredo*. T.IV. 714. e seg. *questo motivo dimostra insufficiente*. T.IV. 715. e segg. *vera cagione di questa legge incognita*. T.IV. 718. *disposizioni da lui fatte in questa legge*. T.IV. 718. e seg. *l'istessa non appartiene alle cause de' Eberici*. T.IV. 719. *la medesima male intesa da Valentiniano III.* ivi: *scrive ad Arcadio suo Fratello sopra la causa di San Giovan Grisostomo*. T.V. p. I. 155. e T.V. p. II. 94. *Vescovi da lui specialmente in questa pistola nominati*. T.V. p. I. 155. *scrive altre lettere allo stesso Arcadio, e gli spedisce Legati per la medesima causa*. T.V. p. II. 101. e seg. *lo riprende acerbamente per l'ingiustizia contro quel Santo, e per la violazione fatta de' suoi Legati*. T.V. p. II. 106. e seg. *induce Teodosio il minore suo nipote a rivocar la legge, che avea fatta in pregiudizio de' diritti della Sede Apostolica sopra le Provincie dell' Illirico*. T.V. p. II. 115. *sua condotta lodevole tenuta nello scisma d' Eulalio contro Bonifacio Papa*. T.V. p. II. 464. e segg.
- Orario, ornamento sacro.** T.V. p. I. 200. è *l'istesso, che la Stola*. ivi. *anticamente vesta intera, e comune*. ivi.
- Ordinazione sacra è Sacramento.** T.III. 240. *da chi in essa si conferisca la dignità*. ivi. *potestà d' ordinare da chi derivi*. ivi.
- Ordinazione de' Sacerdoti fatta dal Vescovo senza de' Preti valida**. T.III. 181.
- Ordinazione de' Vescovi coll' intervento di più Vescovi donde abbia origine**. T.III. 126. e 128. *fatta da un solo illegittima, ma valida*. T.III. 127. e seg. *il Romano Pont. può per se solo ordinare i Vescovi*. T.III. 128. *in qual modo anticamente dimostrata legittima*. T.V. p. I. 330. e seg. *non può celebrarsi da' Vescovi in aliene Provincie*. T.V. p. I. 157. *eccezione di questo divieto*. ivi. *detta Matrimonio; e per qual ragione*. T.V. p. I. 461. e seg. *forma di essa per le Chiese di Francia*. T.V. p. I. 72.
- come

- come pur per le Chiese di Spagna . T.V. p.I. 73. ed anche d' Inghilterra . T.V. p.I. 74. da chi prescritta questa forma . T.V. p.I. 72. e segg. motivi della prescrizione della medesima forma . T.V. p.I. 75. e 88. a chi quest' ordinazione spettasse in Occidente ne' primi secoli . T.V. p.I. 43. e segg. varietà d' opinioni su questo punto . T.V. p.I. 45. dimostrate spettante al Romano Pont. T.V. p.I. 49. e seg. diritto di quest'ordinazione in Occidente spettava a i Rom. Pont. nel IV. e V. secolo . T.IV. 281. e seg. per qual cagione gli stessi non costumassero farlo . T.IV. 282.
- Ordini maggiori, o sagri** posson conferirsi da i soli Vescovi . T.III. 222. ad essi sin dal principio della Chiesa annesso il celibato . T.IV. 458. questo celibato quando stabilito con legge Ecclesiastica . T.IV. 458. e seg.
- Ordini minori** conosciuti dalla Chiesa sin dal suo nascimento . T.III. 362. e segg. testimonianza sopra di ciò del Concilio di Trento, e di diversi Padri . ivi. tra questi una volta compreso il Sottodiconato . T.III. 222. posson conferirsi da i Sacerdoti inferiori al Vescovo . ivi.
- Ordini Mendicanti** . Vedi Mendicanti .
- Orientali chiamati da S. Damaso** al Concilio Rom. si fermano in Costantinopoli; ed ivi si scusano di non poter intervenirvi . T.V. p.II. 39.
- Oriente quali Regioni** comprendesse prima di Costantino Mag. T.V. p.I. 134. in quante Diocesi diviso . ivi .
- Origene** fa menzione de' Terapeuti nel suo tempo . T.IV. 307. riconosce l'ordine gerarchico de' Vescovi, Preti, e Diaconi; e lo reputa d' istituzione divina . T.III. 198. e seg. sua strana opinione del Vescovo invisibile . T.III. 199. sua testimonianza della potestà del Vescovo nel governo della Chiesa . T.III. 205. concede al Vescovo il Principato sopra tutta la Chiesa . ivi. afferma avere i Prelati Ecclesiastici vero Magistrato . T.III. 474. ne' primi tempi ricercavasi a suo parere nell' elezione de' sagri Ministri la testimonianza, e presenza della Plebe fedele; e per qual ragione . T.III. 487. e 491.
- Origine della disciplina cenobitica** . Vedi Monaci Cenobiti .
- Origini Alessandrine** . Vedi Storia Alessandrina .
- S. Ormisda** quando ordinato Sommo Pont. T.V. p.II. 334. spendisce la formula di fede a i Vescovi Orientali . T.V. p.I. 10. non è autor dell' Epistola congratulatoria a Clodoveo Re de' Franchi, ad esso attribuita . T.V. p.I. 36. e seg. costituisce il Vescovo di Siviglia suo Vicario nelle

nelle Spagne . T.V. p.I. 39. *spedisce sua Decretale a i Vescovi di Spagna . ivi . sue disposizioni in questa Decretale sopra la celebrazione de' Concilj Provinciali . T.V. p.I. 40. riceve Pallj dall' Imp. Giustino . T. V. p. I. 216. a qual uso questi Pallj deputati . ivi . invitato da Anastasio Imp. ad intervenire al Concilio Generale gli risponde con umanissime lettere . T. V. p. II. 345. manda quattro Legati in Costantinopoli per trattare con Anastasio la pace della Chiesa, dando loro scritta istruzione di quello, che dovean trattare, co i Capitoli, che doveano stabilirsi per riconciliar gl' Orientali colla Sede Apostolica . ivi . si dimostra disposto ad intraprendere insoliti viaggi, purchè prima sia assicurato, che venga dall' Imp. abbracciato, e fatto abbracciare il Concilio Calcedonese . T.V. p.II. 346. gli scrive, che senza condannare il nome di Acacio e de' suoi comunicatori non potea comporsi la pace . ivi . conosciuta la fraudolenza de' Legati d' Anastasio li licenzia . T.V. p.II. 347. deluso da Anastasio non depone il pensiero di richiamar quel Principe ostinato dall' impegno contro il Concilio di Calcedonia, e gli spedisce nuovi Legati . ivi . gravemente ammonisce Timoteo occupator del Trono*

di Costantinopoli a ravvedersi, e scrive a tutti i Vescovi d' Oriente così Cattolici, come Eretici, esortando questi a ravvedersi, e quegli a perseverare costantemente nell' unità della Chiesa . T.V. p.II. 348. riceve il ricorso de' Monaci di Siria seconda perseguitati dall' empio Severo . T.V. p.II. 349. commenda la fede di Giovanni Costantinopolitano; ma niega concederli la comunione della Sede Apostolica se non condannava il nome d' Acacio, e di quelli, che avean comunicato con esso . T.V. p. II. 356. spedisce cinque Legati in Costantinopoli a Giustino Aug. colla forma del libello, che dovean sottoscrivere Giovanni, e i Vescovi Orientali per ottenere la comunione della Sedia Apostolica . ivi . scrive al' Imp. Giustino, non potersi ristorar la pace della Chiesa, se non condannato il nome di Acacio, e di quelli, che avean comunicato con esso dopo la sua morte . T. V. p. II. 357. tempera i suoi decreti circa i nomi di Eufemio, e di Macedonio . T.V. p.II. 359. sollecito per la Chiesa Alessandrina scrive a Giustino, acciocchè discacci da quella gl' Eretici, che l' occupano . ivi . ad istanza di Giustino tempera i suoi decreti per que' Vescovi, che essendo stati Cattolici aveano comunicato con Acacio, e costì-

- ostituisce sopra di ciò suo Vica-
rio Epifanio . T. V. p. II. 368.
sua morte . T. V. p. II. 369.*
- Osio Cordubense si ritrova alla
celebrazione del Concilio di
Cangris . T. IV. 495. ma non in
qualità di Legato Apostolico .
ivi . presiede al Concilio Nice-
no I. T. IV. 516. rimprovera
l' Imp. Costanzo ; e per qual ca-
gione . T. IV. 636. perchè detto
Padre de' Vescovi, e de' Concilj .
T. IV. 516.*
- Ospiziano , Rodolfo, di setta Pro-
testante , declama contro il Bel-
larmino ; e per qual cagione .
T. IV. 757. suo sentimento intor-
no alla struttura de' Templi . ivi .*
- Ospitalità a chi appartenesse eser-
citarla ne' primi secoli . T. III.
541.*
- Ospizio di S. Pietro in Roma .
T. III. 269.*
- Osti di Roma . Lor litigio co'
Cristiani sotto Alessandro Se-
vero ; e per qual cagione . T. IV.
727. hanno la sentenza contra-
ria . ivi .*
- Ostiliano Figliuolo di Decio Imp.
adottato da Gallo , e dichiara-
to Augusto dal Senato . T. III.
347. probabilmente sotto di lui
morto S. Cornelio Rom. Pont.
T. III. 347. e seg. sue medaglie .
T. III. 348.*
- Ottato Milevitano in qual senso
dica esser la Chiesa fondata nel-
la Repubblica , e non la Repub-
blica nella Chiesa . T. III. 58.*
- e seg. sua conseguenza tratta da
questa premessa . T. III. 60. sua
testimonianza del Primato di
S. Pietro . T. III. 149.*
- Ottono Vescovo di Bambergia ri-
nunzia il Vescovato in mano
del Rom. Pont. e per qual ca-
gione . T. V. p. I. 475. ottiene di
nuovo il Vescovato . ivi .*
- Ozia Re di Giuda per qual cagio-
ne punito da Dio . T. III. 114.*

P

- S** Pacomio da chi riputato isti-
tutore della vita Cenobitica .
T. IV. 325. dimostrasi essere i Ce-
nobiti istituiti prima del di lui
tempo . T. IV. 326. e seg. perfe-
ziona l' Istituto Cenobitico ; ed
in qual modo . T. IV. 328. e 341.
numero de' suoi Discepoli egli
vivente . T. IV. 328. fonda il
Monastero di Tabenne ; ed in
qual tempo . ivi . fonda Mona-
sterj di Donne , ma non è il pri-
mo . T. IV. 329. e 334. sua for-
ma di governo , e di politica ab-
bracciata dagl' Ordini Mendicanti .
T. IV. 341.
- Padri .** Loro spiegazione del pre-
cetto del Redentore per rappor-
to alla correzion del prossimo .
T. III. 425. e seg. in qual senso
chiamino i Vescovi Ispettori .
T. III. 450. appellan gl' istessi Ve-
scovi Pastori , e Principi della
Chiesa . ivi . a chi secondo essi
appartenga la decisione de' pun-
ti di

- ti di fede, e la prescrizione delle regole del costume. T.IV. 390. e seg. loro sentenze concordi intorno alla Religione, o disciplina uno de' fonti della ragion Canonica. T.IV. 431.
- Chiesa Rom.** riconosciuta da loro come radice dell' unita Ecclesiastica. T.IV. 429. loro autorità malamente addotte da Giannone per rapporto al Foro giudiziale della Chiesa, ed all' esenzione de' Cherici dalla potestà secolare. T.IV. 592. e segg. 607. e seg. Principi non possono secondo essi impacciarsi nella cause degl' Ecclesiastici. T.IV. 634. cosa a lor parere importasse ne' primi tempi il dare i delinquenti in poter del Diavolo. T.IV. 689. riconoscon la Raccolta de' Canonici Apostolici anteriore al IV. secolo. T.IV. 476. e 478. per qual cagione lagnansi delle ricchezze della Chiesa. T.IV. 739. lor sentimento sopra le leggi civili in pregiudizio degl' Ecclesiastici per rapporto a i beni temporali. T.IV. 773. e seg. persecuzioni degl' Imp. Gentili contro la Chiesa in qual senso da essi riputate utili. T.IV. 773. appellano Matrimonio l' ordinazione del Vescovo; e per qual ragione. T.V. p.l. 461. e seg.
- Padri de' primi secoli** attestano la necessità de' Vescovi alla Chiesa per divina istituzione. T. III. 183. 185. 197. e segg. discordi sopra la successione di S. Clemente nel Pontificato Rom. T. III. 278. riconoscon la potestà suprema del Rom. Pont. T. III. 305. e segg. insegnano di sfuggir gl' Eretici senza segretamente ammonirli. T. III. 430.
- Padronato regio delle Chiese vescovili.** T.V. p.l. 528. da esso non nasce il diritto di nominare, ma bensì di presentare i soggetti. ivi.
- Pafnuzio Vescovo nella Tebaide;** interviene al Concilio Niceño I. T.IV. 458. sostiene in esso non doversi i Cherici maggiori già conjugati obbligare al celibato. T.IV. 458. e seg.
- Pagi, Antonio,** ammette una sola venuta di S. Pietro a Roma. T. III. 253. sminuisce gl' anni del di lui Pontificato Rom. T. III. 258. donde reputi nata l' opinione de' xxv. anni del Pontificato Rom. ascritti a S. Pietro. T. III. 263. da chi reputi fatta la divisione dell' Illirico nell' amministrazione civile. T. IV. 148. in qual tempo secondo lui divisa la Gallia in xvii. Provincie. T. IV. 166. dimostra non aver Teodosio il giovane sospesa la sentenza di S. Celestino Rom. Pont. contro Nestorio. T. IV. 527. quando a suo parere rinvocati da S. Leone Mag. gl' atti del Concilio II. Efesino. T. IV. 535. sua opinione

- ne intorno all' anno mortuale di S. Atanasio . T.IV. 558. da chi secondo lui esiliato S. Atanasio nelle Gallie . T. IV. 628. distingue l' editto di Costantino Mag. in favor de' Cristiani dato in Roma da quello del medesimo dato in Milano . T. IV. 730. reputa legittima la Decretale di Siricio agl' Africani, ed il Concilio Zellenese . T.V. p.I. 85. e seg. in qual anno a suo divisamento celebrato da S. Damaso il Concilio Rom. sopra la consustanzialità delle divine Persone . T.V. p.I. 108. sostiene la sincerità dell' azione di Donno Antioceno inferita negli atti del Concilio di Calcedonia . T. V. p. II. 275. ammette per sinceri i falsi libelli ascritti a Vigilio Papa, e lo spurio giuramento a lui falsamente attribuito in condannazione de' tre Capitoli . T. V. p. II. 416. ammettendo per sincera la lettera spuria di Giustiniano aggiunta dal Baluzio alla VII. Collazione del V. Sinodo, palpabilmente si contraddice . T.V. p.II. 432.
- Palestina*, nell' amministrazione Ecclesiastica era una sola Provincia in tempo del Concilio I. Niceno . T.IV. 63. come pure in tempo di S. Giovan Grisostomo . T. IV. 65. e seg. abbaglio sopra ciò di Cristiano Lupo . ivi . suo Metropolitano . T.IV. 63. quando divisa in tre Provincie . T.IV. 66. e segg. da chi divisa in più Provincie nell' amministrazione civile . T.IV. 65.
- Paliotto*, ornamento d' Altare . T.V. p.I. 217. anticamente come chiamato . ivi .
- Palladio Vescovo*, infetto dell' Arianesimo . T. IV. 656. perchè giudicato indegno del Vescovato . T.IV. 656. e seg.
- Palladio eretico* succeduto nella Sede Antiocena a Pietro Fultone condanna il Concilio Calcedonese . T. V. p. II. 301. sua morte . T.V. p.II. 325.
- Pallj donati una volta da i Principi alle Chiese, ed a i Vescovi* cosa fossero, ed a qual uso deputati . T.V. p.I. 216. e seg.
- Pallio*, vestimento indifferente agl' usi sagri, e profani . T. V. p.I. 193. proprio de' Greci . ivi . usato dappoi anche da i Romani . ivi . distinto dal Birro . T. V. p.I. 199. nome di Pallio adattato a più sorti di vestimenti . T. V. p.I. 199. 216. e seg. preso per sopravvesta di vil materia di chi fosse proprio . T. V. p.I. 193. ne' primi secoli adottato da alcuni Cristiani Occidentali . T.V. p.I. 194. usato dappoi da' Monaci . ivi . abuso da questi fatto del medesimo Pallio . ivi .
- Pallio vescovile*, ornamento proprio del Rom. Pont. T.V. p. I. 193. e 218. Pallio antico cosa fosse . T.V. p.I. 200. 202. e seg. Pallio usato al presente cosa
E e sia.

sia. T. V. p. I. 190. 200. e seg.
perchè così chiamato. T. V. p. I.
 201. e seg. *Pallio antico, orna-*
mento sagro, e d'origine Eccle-
siastica. T. V. p. I. 184. e segg.
testimonianze sopra di ciò di
S. Gregorio Mag. T. V. p. I. 185.
 e seg. *forma, ed origine di que-*
sto Pallio secondo Pier de Mar-
ca. T. V. p. I. 190. e seg. e 200.
la costui opinione sopra ciò im-
pugnata. T. V. p. I. 202. e seg.
 207. e segg. *da alcuni creduto*
vesta Imperiale concessa a i Ve-
scovi de' primi Seggi. T. V. p. I.
 186. e 189. *quest' opinione di-*
mostrasi insufficiente. T. V. p. I.
 187. e seg. 207. e segg. *detto*
vesta Sacerdotale; ed in qual
senso. T. V. p. I. 203. *simbolo da*
lui espresso. ivi. *forma del Pal-*
lio usato da S. Gregorio Mag.
 T. V. p. I. 205. *nel v. secolo solito*
appuntarsi colle auree spille.
 T. V. p. I. 205. e seg. *chiamato*
Pallio di S. Pietro, e perchè.
 T. V. p. I. 216. *diverso da' Pallj*
donati una volta alle Chiese,
ed a' Vescovi da i Principi.
 T. V. p. I. 216. e seg. *per qual*
autorità concesso da' Rom. Pont.
a' Vescovi. T. V. p. I. 187. e seg.
per la di lui concessione non
mai necessario il consenso impe-
riale. T. V. p. I. 187. e segg. *scopo*
de' RR. PP. nella concessione del
Pallio. T. V. p. I. 180. 189. 220.
 e seg. *uso di esso introdotto pri-*
ma del vi. secolo. T. V. p. I. 184. te

stimonianza sopra ciò di S. Gre-
gorio Mag. ivi. *a chi solito dar-*
si ne' primi tempi. T. V. p. I. 180.
 183. e 220. *prima concessione*
di esso al Vescovo Ostiense.
 T. V. p. I. 181. *concesso a molti*
nel vi. secolo. T. V. p. I. 180. e
 segg. *se fosse nel vi. secolo con-*
cesso al Vescovo di Vienna. T. V.
 p. I. 182. *concesso al Vescovo di*
Siviglia prima de' tempi di
S. Gregorio Mag. T. V. p. I. 183.
in tempo di questo Pontefice a
chi solito concedersi. ivi. *con-*
ceduto per grazia ad alcuni
semplici Vescovi. T. V. p. I. 193.
 259. e seg. *non appartiene alla*
conferma degl' Arcivescovi.
 T. V. p. I. 222. e 226. *quando a*
questi concedasi. T. V. p. I. 226.
per esso dassi la pienezza di pote-
stà. T. V. p. I. 227. *cosa riguar-*
di questa pienezza di potestà.
 ivi. *non diminuisce le ragioni*
metropolitiche. T. V. p. I. 227.
 e seg. *quando, e da chi ingian-*
to a' Metropolitanj l' onere di
chiedere il Pallio alla Sedia A-
postolica. T. V. p. I. 230. e segg.
da qual tempo riputato necessa-
rio a i Metropolitanj. T. V.
 p. I. 241. *in esso consiste lo stabili-*
mento del grado metropolitico.
 T. V. p. I. 241. e seg. e 253. *da*
chi richiesto al Rom. Pont. per
i Metropolitanj di Francia; e
per qual ragione. T. V. p. I.
 253. *riputato dell' indole della*
Metropoli. T. V. p. I. 249. 253.
 e 255.

- e 255. *spesse fiate concesso ad istanza de' Principi*. T.V. p.I. 186. 253. e seg. *prima di riceverli da i Metropolitanani non esercitate le funzioni Pontificali, e da qual tempo*. T.V. p.I. 255. e seg. *è il distintivo de' Metropolitanani da' Suffraganei*. T.V. p.I. 256. *di lui uso quotidiano non concesso ad Immaro Remense*. T.V. pl. 248. e seg. *in quali funzioni ufato da' Vescovi*. T.V. p.I. 185. *se nelle Gallie fosse una volta diverso dal Pallio Romano*. T.V. p.I. 234. *opinione sopra di cid del de Marca impugnata*. T.V. p.I. 234. e seg. *rito presente, e modo della fabbrica del Pallio*. T.V. p.I. 217. *corrisponde questo rito a i simboli espressi dagl' antichi Cristiani nella figura del buon Pastore*. T.V. p.I. 218. *appò i Greci differente dal Pallio Romano*. T.V. p.I. 191. e segg. *usato da tutti i Vescovi Orientali*. ivi. *descrizione del Pallio Greco fatta da Isidoro Pelusiota, e da Germano Costantinopolitano*. T.V. p.I. 192. *non concesso dagl' Impp. a' Patriarchi Costantinopolitani*. T.V. p.I. 214. e seg. *ne era uesta Imperiale*. ivi.
- Palma Vescovo d' Amasiri presiede al Concilio di Ponto; e per qual ragione*. T.III. 141.
- Paoliniano fratello di S. Girolamo*. T.IV. 366. *da chi, e come ordinato Sacerdote*. ivi. *di lui ordinazione difesa per legittima; e per qual ragione*. T.IV. 367.
- Paolino autor della vita di S. Ambrogio*. T.V. p.I. 150. *di lui narrazione della promozione di Sant' Ambrogio al Vescovato*. ivi. *questa sua narrazione deve preferirsi a quella di Teodoro*. ivi. *in tempo dell' elezione di S. Ambrogio, secondo lui; non era in Milano Valentiniano Imp.* ivi.
- Paolino Vescovo d' Antiochia da chi ordinato*. T.V. p.I. 157. *di lui ordinazione approvata dagli Occidentali*. ivi. *ma rigettata dagl' Orientali; e perchè*. T.V. p.I. 158. *come fosse Vescovo insieme con Melezio*. T.V. p.I. 492. *favorito dagl' Occidentali, e dispregiato dagl' Orientali per l'ordinazione di Flaviano in quella Sede*. T.V. p.II. 28. *promuove per se solo al Vescovato Evagrio*. T.III. 127.
- Paolino Vescovo di Aquileja consagrato senza il consenso del Rom. Pont.* T.IV. 75. *assume il nome di Patriarca nello scisma di quella Chiesa*. ivi.
- S. Paolo Apostolo da chi ordinato Vescovo delle Genti*. T.III. 126. *comanda la soggezione alle Potestadi più sublimi*. T.IV. 670. *cosa s'intenda per queste Potestadi sublimi*. T.IV. 670. e seg. *suo testo sopra la soggezione alle medesime Potestadi spiegato da S. Bernardo*. T.III. 61. e seg.

E e 2 come

come pur dal Grisostomo . T.III. 63. e seg. per qual fine inculchi Pabbidenza de' sudditi a i loro Sovrani . T.III. 30. insinua di pregar Iddio per i Principi; e per qual cagione . T.III. 59. ordina S. Timoteo Vescovo d' Efeso, e Metropolitano della Provincia dell' Asia . T.III. 133. costituisce Tito Primate di Candia . T.III. 135. stabilisce Metropolitani in altre Provincie dell' Imperio Rom. T.III. 135. e seg. chiama a Mileto i Seniori da Efeso . T.III. 133. chi fossero questi Seniori . T.III. 134. quando fondasse la Chiesa di Corinto . T.III. 159. in qual luogo, ed in qual tempo scrivesse la prima pistola a i Corintj . T.III. 161. e seg. in qual tempo scrivesse la sua pistola a i Romani . T.III. 270. suppone in questa lettera esser già in Roma una fiorita Cristianità . ivi . perseguitato, e maltrattato dalle Sinagoghe . T. III. 247. in qual tempo condotto a Roma . T.III. 271. da chi creduto Vescovo di Roma insieme con S. Pietro . T.V. p.I. 492. suo testo sopra la correzion degl' Eretici sposto . T.III. 428. e seg. comanda la correzion pubblica de i pubblici peccatori . T.III. 427. fulmina la scomunica senza dipendenza dal Presbiterio, e dalla Plebe fedele . T.III. 432. e seg. dà in poter del Diavolo lo scomunica-

to incestuoso di Corinto . T.III. 451. e T.IV. 689. giusta la di lui dottrina i Vescovi ne' primi tempi eran veri Giudici nelle cause temporali de' Cristiani . T.III. 456. e seg. vieta a questi il ricorso al Tribunale de' Gentili; e per qual cagione . T.III. 456. e seg. e 460. riconosce nella Chiesa la potestà costringitiva . T.III. 470. dichiara la legge divina e naturale intorno alle decime . T.V. 524. ordina le collette in sostentazione de' sagri Ministri . T.III. 528.

Paolo Vescovo di Costantinopoli esiliato da Costanzo Imp. T.V. p.II. 22. richiamato alla sua Sede . ivi. di nuovo discacciato. ivi. ucciso dagl' Ariani . T.V. p.II. 23.

Paolo Prete Costantinopolitano Cattolico, ordinato Vescovo d' Antiochia dopo la condannagion di Severo . T.V. p.II. 359. rinunzia il Vescovato . T. V. p.II. 369.

Paolo eretico intruso nella Sede d' Efeso da Basilisco Tiranno per opera di Timoteo Eluro . T.V. p. II. 308. sottoscrive le circolari di Basilisco contro il Concilio Calcedonense . ivi . ottiene dal medesimo Basilisco il diritto Patriarchico . ivi .

Paolo Emeseno Legato di Giovanni Antioceno a S. Cirillo si sottoscrive alla condannagion di Nestorio . T.V. p.II. 158.

Paolo Monaco Tabennense Cattolico, ordinato Vescovo d' Alessan-

- sandria dopo l' esilio di Teodosio eretico . T.V. p.II. 399. usando con poca cautela la potestà concedutali di deporre dalle cariche gli Ufficiali dell' Imperio , è cagione dell' uccision violenta di un Diacono . T.V. p.II. 400. deposto da Pelagio Diacono Apocrisario della Sedia Apostolica in un Sinodo tenuto in Antiochia coll' intervento de i Vescovi Antiocheno , e Gerofolimitano . ivi .*
- Paolo Vescovo di Nepi . T.V. p.I. 405. spedito Visitatore a Napoli da S. Gregorio Mag. ivi. richiesto da' Napoletani per lor Pastore non li viene accordato da S. Gregorio , e perchè . ivi .*
- Paolo Samosateno eretico . T. V. p.I. 100. da chi deposto dal Vescovato Antiocheno . ivi . riten per forza la Casa vescovile . ivi . ricorso contro di lui ad Aureliano Imp. ivi . nella di lui caus: celebrato dal Romano Pont. il Concilio Provinciale . T.V. p.I. 100. e seg.*
- Paolo Sarpio , Protestante occulto sotto l' abito religioso . T. V. p.II. 555. sua opinione sopra l' origine del diritto dell' Asilo , che godono le nostre Chiese , confutata . T. V. p. II. 555. e segg.*
- Paolo V. Rom. Pont. riprova lo statuto Veneto sopra gl' acquisti temporali degli Ecclesiastici . T.IV. 799.*
- Papebroccbio , Daniele , ammette sostanzialmente i Monaci ne' tempi Apostolici . T. IV. 304. senza fondamento nega il Monacato a' Terapeuti d' Egitto . ivi . suo sentimento sopra la successione de' Vescovi Napoletani . T.III. 290.*
- Paragauda . cosa significhi . T.V. p.I. 209.*
- Parrocchia. Suo significato ne' primi secoli della Chiesa . T. III. 132. e T.IV. 29. e seg. e 176. secondo il suo presente significato è d' antica istituzione. T.III. 225.*
- Pascasio Quesnello . Vedi Quesnello .*
- Pascere . Significato di questa voce . T.III. 84.*
- Pasquale I. Rom. Pont. in qual anno eletto . T.V. p.I. 296. rigetta i Legati del Patriarca Costantinopolitano , e perchè . ivi . in suo tempo a chi soggetta la Sicilia . ivi . non è autor della pistola ad esso attribuita dal Gonzalez . T.V. p.I. 297. e seg.*
- Pasquale II. Rom. Pont. se sia autor della lettera attributali dal Baronio . T. V. p. I. 295. e segg. per rapporto a questa lettera malmenato dal de Marca . T.V. p.I. 300. vendicato dalla taccia datali dal de Marca . T.V. p.I. 300. e seg. giuramento d' ubbidienza alla Sede Apostolica ingiunto in suo tempo a i Vescovi . T.V. p.I. 291. accetta la rinunzia d' Ottone Vescovo di*

- di Bumberga*. T. V. p. I. 475. *promuove nuovamente l'istesso Ottone al medesimo Vescovato*. ivi.
- Pastore*. *Suo significato*. T. III. 84. e seg. *questo nome perchè dato a i Regi*. T. III. 85. e 96. *in quante maniere si prenda per rapporto agl' Ecclesiastici*. T. III. 78. *in qual senso preso da Giannone*. T. III. 78. e seg.
- Patriarca*. *Varie significazioni di questo nome*. T. IV. 55. *suo significato appò gl' Ebrei dopo la distruzione di Gerusalemme*. T. IV. 55. e seg. *in qual senso preso dapprima questo nome nella Chiesa*. T. IV. 56. e seg. *ed in quale ne' tempi posteriori*. ivi. *suo significato appò i Greci*. T. V. p. I. 70. *in qual senso usurpato da Socrate*. T. IV. 59. e segg. *ed in quale usato dal Concilio Calcedonese nel darlo a più Vescovi*. T. IV. 61. e seg. *abbagli sopra di ciò del Dapino*. T. IV. 61. *quando incominciato ad usarsi questo nome nella Chiesa*. T. III. 121. e T. IV. 56. *a quali persone, e da chi incominciato a darsi questo nome per indizio di dignità superiore a quella de' Vescovi, e de' Metropolitan*. T. IV. 63. *in questo senso ottenuto da più Vescovi Orientali*. ivi. *in Occidente usato nel vi. secolo da più Vescovi; ed in qual senso*. T. IV. 71. *quando, ed in qual modo avuto dal Vescovo d' Aquileja*. T. IV. 72. e segg. *ed anche dal Vescovo di Grado*. T. IV. 77. *attribuito questo titolo da alcuni Scrittori a i Metropolitan*. T. IV. 78. *dato a i Rom. Pont. da Niccolò I.* T. V. p. I. 70. *non usato da i Rom. Pont. per ispiegar la loro special potestà sopra l' Occidente*. ivi.
- Patriarca Alessandrino*. *Vedi Vescovo Alessandrino*.
- Patriarca di Grado cosa una volta esigesse dal Vescovo di Castello nel giuramento di fedeltà*. T. V. p. I. 308. *forma sopra ciò ad esso prescritta da Gregorio IX.* T. V. p. I. 307.
- Patriarca del Monte Libano riceve il Pallio dal Rom. Pont.* T. V. p. I. 259.
- Patriarcato Alessandrino donde riconosca la sua origine*. T. IV. 6. e segg. *non istituito sulla norma della disposizione civile data all' Imperio da Costantino Mag.* T. IV. 10. e segg.
- Patriarcato Antiocheno da chi istituito*. T. IV. 6. e segg. *non fondato a tenor della disposizione civile data da Costantino Mag. all' Imperio*. T. IV. 10. e segg. *se avesse soggetta la Provincia di Cipro*. T. IV. 119. e seg.
- Patriarcato Aquilejense quando, ed in qual maniera fondato*. T. IV. 72. e segg.
- Patriarcato Costantinopolitano quando, e da chi fondato*. T. IV.

36. e T.V. p.II. 24. e 42. stabilito . T.V. p.II. 286. e seg. amministrato da i Vescovi Santi , che esercitarono giurisdizion patriarcale . T.V. p.II. 448. e seg. non fondato sull' ambizione de' Vescovi , che ressero quella Sede . ivi . non contraddetto da i Rom. Pont. per gelosia , che avessero dell' ingrandimento di quella Sedia , ma per custodire i Canonj Niceni . T.V. p.II. 449. il suo ingrandimento non estinse i diritti degl' altri Patriarchi d' Oriente . T.V. p.II. 450. in esso eran molti Monasterj soggetti al solo Patriarca . T.IV. 380. e seg. quando riconosciuto dalla Sedia Apostolica . T.IV. 40. 42. e 44.

Patriarcato Gerofolimitano quando , e come fondato . T.IV. 67. e segg. per molti secoli non riconosciuto , ma tollerato dalla Chiesa Rom. T.IV. 43. e 69.

Patriarcato Gradense in qual tempo , ed in qual modo istituito . T.IV. 77. e seg. quando trasferito in Venezia . T.IV. 78.

Patriarcato Rom. d' Occidente donde , e quando surto . T.IV. 6. 219. 276. e T.V. p.I. 8. sentimento sopra cid di Giannone . T.V. p.I. 7. e 14. il costui sentimento dimostrasi insufficiente . T.V. p.I. 8. e seg. non fondata sulla norma della disposizion civile data all' Imperio da Costantino Mag. T.IV. 10. e segg. non potè con-

seguirsi da' Rom. Pont. pe' l' favore de' Principi . T.V. p.II. 5. limiti ad esso prescritti da Giannone , e da i Protestanti . T.IV. 240. lor fondamento di questa prescrizione . T.IV. 240. e seg. steso sopra l' Illirico prima de' tempi di Valentiniano III. T.V. p.I. 17. e segg. come pur nelle Gallie . T.V. p.I. 21. e segg. ed anche nelle Spagne . T.V. p.I. 39. dichiarato nel Concilio I. Niceno . T.V. p.I. 130. sua estensione sopra tutto l' Occidente si dimostra colla testimonianza degl' antichi . T.V. p.I. 133. e segg. quando , e per qual fine riconosciuta da' Greci scismatici . T.V. p.I. 69. ragioni di questo Patriarcato distinte da i diritti del Primato del Rom. Pont. ivi . da quali diritti non costituito . T.V. p.I. 69. e seg. sentenza di Pier de Marca sopra il costitutivo di questo Patriarcato . T.V. p.I. 47. e 70. suoi diritti non mensurabili con quei de' Patriarchi Orientali . T.V. p.I. 71.

Patriarchi , quanto alla sostanza sono nella Chiesa da i tempi Apostolici . T.III. 121. non istituiti dopo la pace data alla Chiesa da Costantino Mag. T.IV. 6. e segg. lor giurisdizione donde tragga origine . T.III. 120. e seg. e 132. possono a loro arbitrio congregare il Concilio Patriarcale . T.V. p.I. 105. in qual tem-

- tempo possan celebrare il Conci. 2
lio Provinciale . T.V. p.I. 104
e seg. ad essi spetta l'ordinazio-
ne de' Metropolitanì . T.V. p.I.
222. e la conferma de' Vescovi
Suffraganei . ivi.*
- Patriarchi Costantinopolitani :
Vedi Vescovo Costantinopoli-
tano .*
- Patriarchi Orientali . Lor nume-
ro ne' primi secoli . T.IV. 34. e
segg. quanti fossero nel vi. seco-
lo . T.IV. 70. quanti anticamen-
te riconosciuti da' Rom. Pont.
T.V. p.I. 71. diritti di questi
Patriarchi inetti per conoscere
i diritti del Patriarcato Occi-
dentale del Rom. Pont. ivi. lor
diritti non eguali in tutti . ivi.
elezioni de' medesimi annullate
da i Rom. Pont. T.V. p.I. 258.
e seg. lor conferma riserbata al
Rom. Pont. T.V. p.I. 518. forma
di questa conferma . ivi. dopo
la loro elezione soliti scrivere
alla Sedia Apostolica . ivi. ad
essi spettava la consagrazione
de' Metropolitanì . T.V. p.I. 258.
e seg. in qual modo confermas-
sero i Metropolitanì . ivi : una
volta non usato da essi il Pallio
senza licenza del Rom. Pont.
T.V. p.I. 257. per qual legge te-
nuti a ricevere il Pallio dalla
Sede Apostolica . T.V. p.I. 258.
quando da essi concesso il Pallio
a i loro Metropolitanì . T.V. p.I.
193. quei della comunione Ro-
mana ricevon di presente il Pal-
lio da i Rom. Pont. T.V. p.I. 258.
e seg.*
- Patroba Discepolo di S. Paolo , da
chi costituito Vescovo di Poz-
zuoli . T.III. 252.*
- Patroclo Vescovo Arelatense quai
privilegj ottenesse da Zosimo
Rom. Pont. T.V. p.I. 21. e segg.
se fosse Vicario del Rom. Pont.
nelle Gallie . T.V. p.I. 21. e seg.*
- Pearson , Giovanni , Scrittore
Protestante, difende come legit-
tima la pistola di S. Cipriano a
S. Stefano Rom. Pont. contro
Marciano Vescovo d' Arles .
T.IV. 178. sua spiegazione d'
alcune parole di questa pistola .
T.IV. 179. reputa apocrifo il
decreto di Gelasio I. Rom. Pont.
in ordine a i libri . T.IV. 441.
difende le lettere di S. Ignazio
Antiocheno . T.III. 186. in qual
tempo reputi scritto il Catalogo
Liberiano de' Rom. Pont. T.III.
259. sua opinione circa il luogo
della morte di S. Cornelio Rom.
Pont. T.III. 348. e seg. dimo-
strasi falsa questa sua opinione .
T.III. 349. e seg.*
- Peccato d'eresia come debba de-
nunciarsi . T.III. 427. e seg.*
- Peccato occulto , o privato, corret-
to segretamente prima della de-
nuncia . T.III. 425. e seg. quali
peccati eccettuati da questa re-
gola . T.III. 427.*
- Peccato pubblico come debba cor-
reggersi . T.III. 426. e segg.*
- Pelagio Eresiarca . Sua Nazione,
e pro-*

- e professione . T.IV. 213. non fu Abate del Monastero Bangerense . ivi . di lui causa , e de' suoi seguaci per mezzo di chi terminata . T.IV. 490.
- Pelagio I. Rom. Pont.** prima del Pontificato Apocrifario della Sedia Apostolica in Costantinopoli . T.V. p.I. 193. depone il Patriarca Alessandrino , e lo spoglia del Pallio . ivi . per qual cagione ordinato da due soli Vescovi . T. III. 126. sua epistola a Giovanni Patrizio . T.IV. 261. sua testimonianza in questa pistola per rapporto a' Vescovi di Milano , e d' Aquileja . ivi . costituisce il Vescovo Arelatense suo Vicario nelle Gallie . T. V. p. I. 181. e seg. concede al medesimo il Pallio . T.V. p.I. 182.
- Pelagio II. Rom. Pont.** non è il primo a vendicarsi l' autorità di convocare i Concilj Generali . T. IV. 507. e segg. di lui epistola agl' Orientali contro Giovanni Costantinopolitano . T. IV. 507. da alcuni quella riputata spuria . T. IV. 511. lodata dal Baronio . ivi . in essa annulla gl' atti del Concilio Costantinopolitano celebrato da Giovanni Patriarca ; e per qual cagione . ivi . di lui epistola Decretale a Benigno Arcivescovo addotta dal de Marca ; e per qual fine . T.V. p.I. 400. e 404: quest' epistola dimostra
- suppositizia . T. V. p. I. 404. e 426.
- Pelagiani protetti da Nestorio .** T. V. p. II. 126. condannati nel Concilio Efesino . T.V. p. II. 143.
- Pena afflittiva corporale può imporsi dalla Chiesa .** T. IV. 688. e seg. costume della Chiesa d' imporre questa pena sin da' tempi Apostolici . T. IV. 689. e segg.
- Pena della carcere da qual tempo usata nella Chiesa .** T. IV. 692. e seg.
- Pena dell' esilio da qual tempo costumata dalla Chiesa per rapporto a' Chericci delinquenti .** T. IV. 693. Canonì trattanti di questa pena . T. IV. 693. e seg.
- Pena della flagellazione da qual tempo imposta dalla Chiesa a i Chericci delinquenti .** T. IV. 690. e seg. ordinata da' Canonì . ivi .
- Penitenti pubblici anticamente in quanti gradi distinti .** T. III. 445. e seg. a quali pene Ecclesiastiche sottoposti . ivi .
- Penitenza pubblica in qual forma imposta dalla Chiesa ne' primi secoli .** T. IV. 589. e segg. sempre distinta dalle censure Ecclesiastiche . T. III. 443. a chi s' imponesse . T. III. 443. e seg.
- Penula , vesta antica .** T. V. p. I. 199. qual sorta di vesta fosse . ivi . compresa sotto il nome di Pallio . ivi . detta anche Sago . ivi . da' Gentili con essa rappresentato il Dio della convalescenza . ivi .

Ff Peri-

- Perigene Vescovo di Corinto, eletto prima Vescovo di Patras.* T.V. p.I. 433. rifiutato da' Cittadini. ivi. trasferito alla Chiesa di Corinto; e da chi. T.IV. 279. e T.V. p.I. 433. 18. e seg. di lui ordinazione da chi posta in dubbio. T.V. p.I. 18. e seg. per esso non scritta la lettera di S. Celestino sopra le traslazioni vescovili. T.V. p.I. 431.
- Persecuzioni de' Gentili contro i Cristiani accrebbero forze alla Chiesa.* T. III. 295. in esse si mantenne la polizia esterior della Chiesa. ivi. testimonianza sopra di cid di S. Cipriano. ivi.
- Petavio, Dionisio, spiega il sentimento dell' Autor de' Commentarj sulle pistole di S. Paolo per rapporto all' elezione del Vescovo Alessandrino.* T. III. 218. ne' tempi Apostolici secondo lui ordinavasi l'istessa persona insieme Prete, e Vescovo, e si costituivan più Vescovi in una Chiesa. T. III. 220.
- S. Petronio. Suoi atti da chi restituiti.* T. IV. 519. e seg. riputati di poca fede, e da chi. T. IV. 520. spedito da Teodosio Imp. a S. Celestino Rom. Pont. e per qual cagione. ivi. creato Vescovo di Bologna. ivi.
- Pianeta, vesta sacra.* T. V. p. I. 200. sempre usata da' Sacerdoti nella Messa. ivi. antica. mente vesti comune. ivi.
- Piceno Annonario a quali Provincie dell' Imperio Rom. spettante.* T. IV. 264. capo di questa Regione. ivi. in qual tempo soggetto al diritto metropolitico del Rom. Pont. T. IV. 265.
- S. Pietro Principe degl' Apostoli. Sopra di esso fondata la Chiesa.* T. III. 312. e segg. e T. IV. 428. è principio dell' unità della medesima Chiesa. T. III. 313. e seg. perchè da Cristo Signor nostro datati la potestà di governar la Chiesa come Principe di essa. T. III. 86. e 149. riconosciuto dagl' altri Apostoli per loro Capo. T. III. 64. sua potestà in qual simbolo figurata dagl' antichi Cristiani. T. V. p. I. 202. di lui nome preso alle volte per la Sedia Apostolica. T. V. p. I. 25. insegna a i Prelati Ecclesiastici il modo di governare. T. III. 83. e seg. fondatore della Cattedra Antiochena colla potestà Patriarcale. T. III. 120. e T. IV. 6. e segg. e 122. per qual cagione conferisse la dignità Patriarcale al Vescovo Antiocheno. T. IV. 23. e seg. e 122. in qual anno battezzasse il Centurione Cornelio. T. III. 269. sua prima venuta a Roma con questo Centurione. ivi. suo ospizio in Roma. T. III. 269. e seg. sua prima venuta a Roma in qual tempo accaduta. T. III. 160. 267. e segg. venuto a Roma due volte. T. III. 257. e segg. sembra cid porsi

porfi in dubbio da *Giannone* . T.III. 257. fondatore della *Cattedra Romana* . T. III. 120. in qual tempo da lui fondata questa *Cattedra* . T.III. 267. e seg. sentenza più comune intorno a questa fondazione a quali incomodi soggetta . T. III. 267. opinione più probabile circa il tempo di questa fondazione . T. III. 267. e seg. perchè stabilisse la propria *Sede in Roma* . T. IV. 23. stabilimento del di lui *Vescovato Romano* perchè necessario . T. III. 288. sotto qual disposizione civile d' *Italia* da lui fondata la *Sede Romana* . T. IV. 219. nel fondar questa non ha rapporto alla politica civile . ivi. congiunge al *Vescovato Romano* il *Patriarcato sopra l' Occidente* . ivi . perchè non stabilisse la sua *Sede in Gerusalemme* . T. V. p. II. 13. quanto tempo governasse la *Chiesa Romana* . T. III. 258. e segg. opinione sopra ciò d'alcuni moderni *Scrittori* . T.III. 258. sentenza sopra il medesimo punto di tutti gli antichi . T.III. 258. e segg. iscrizione sopra il di lui *Pontificato Romano nella Basilica di S. Paolo* . T. III. 260. fondatore della *Sede Alessandrina* colla dignità *Patriarcale* . T. III. 120. e T. IV. 6. e segg. e 122. per qual cagione conferisse al *Vescovo Alessandrino* la dignità *Patriarcale* . T.IV. 23. e seg.

e 122. spedisce da *Roma S. Marco* a stabilir la *Chiesa Alessandrina* . T. III. 272. predica la fede in molte *Città del Regno di Napoli* , e v' istituisce *Vescovi* . T.III. 252. e 254. chiama se stesso *Prete* . T. III. 165. sua partenza da *Roma per Palestina* . T.III. 272. torna in *Occidente* , e fonda molte *Chiese* , e v' ordina *Vescovi* . T.III. 273. suo ritorno a *Roma* . T.III. 272. ordina *Vescovo S. Lino* , e vince *Simon Mago* . ivi . da lui non spedito *S. Trofimo in Arles* . T.V. p.I. 24. seg. suo martirio in qual tempo avvenuto . T.III. 272. sua apparizione a *Lorenzo Vescovo d' Inghilterra* . T. V. p. I. 424. flagella il medesimo *Vescovo* ; e per qual cagione . ivi .

S. Pietro Alessandrino successor di *S. Atanasio* , quando , e da chi eletto . T.III. 502. discacciato dagli *Ariani* . T. IV. 558. si rifugia in *Roma* . ivi . anno della sua venuta a *Roma* incerto . ivi . questa sua venuta a *Roma* non fu prima del CCCLXXXII. T.IV. 559. interviene al *Concilio* celebrato da *S. Damaso Rom. Pont.* contro gl' *Apollinaristi* . T.IV. 558. e seg. da chi restituito alla sua *Sede* . T.IV. 561. in qual anno ritornato alla sua *Sede* . ivi .

Pietro Fullone eretico occupa la *Sede Antiochena* . T. V. p. II.

304. *chi fosse costui; e per quali vie giungesse ad invadere il Trono Antiocheno.* T. V. p. II.
305. *protetto da Zenone Prefetto, e Duce delle Milizie d' Oriente vò in Antiochia, e predicando la sua nuova eresia solleva tumulti contro Martirio Vescovo d' Antiochia.* ivi. occupa quella Sede abbandonata da Martirio. T. V. p. II. 306. per opera di S. Gennadio mandato in esilio dall' Imp. Leone dopo esser stato condannato in un Sinodo d' Antiochia. ivi. deportato in Oasi trova modo di fuggire, e portandosi in Costantinopoli si ritira tra' Monaci Acemeti. T. V. p. II. 307. per opera di Timoteo Eluro restituito da Basilio Tiranno nella Sede Antiochena. T. V. p. II. 307. e 308. sottoscrive, e fà osservare l' empie circolari di Basilio contro il Concilio Calcedonese. T. V. p. II. 308. disacciato dalla Sede Antiochena da Giovanni ordinato da lui Vescovo d' Apamea. T. V. p. II. 311.
- Pietro Vescovo di Gerusalemme si sottoscrive forzato all' editto di Giustiniano contro i tre Capitoli.* T. V. p. II. 401. sua morte. T. V. p. II. 402.
- S. Pier Grisologo in qual modo eletto Vescovo di Ravenna.* T. IV. 271. modo della sua elezione difeso contro il Dupino. T. IV. 271. e seg. *consagrato dal Rom. Pont.* T. IV. 270. *incerto se fosse il primo Metropolitanò di Ravenna.* T. IV. 266. e seg. *rispondendo ad Eutichete rende testimonianza della suprema autorità della Sede Apostolica nel giudicar le cause di fede.* T. V. p. II. 206. e seg. *esorta il medesimo Eutichete all' ubbidienza della Sedia Apostolica.* T. V. p. I. 113. *insegna non potere i Vescovi senza il Rom. Pont. trattar le materie di fede.* ivi.
- Pietro de Marca. Giudizio di lui formato dal Bossuet.* T. V. p. I. 120. *ragguaglio della sua Opera della Concordia tra il Sacerdozio e l' Imperio.* T. V. p. I. 481. e segg. *quest' Opera data in luce dal Baluzio se sia legittimo parto dal medesimo de Marca.* T. V. p. I. 483. e seg. *per qual fine da lui composta quest' Opera.* T. III. 328. e T. IV. 408. *non è vantaggiosa alla giurisdizion' Ecclesiastica.* T. III. 327. *cosa senta egli stesso di quest' Opera.* T. III. 328. *qual sia secondo lui il sentimento de' Teologi sopra il governo della Chiesa.* T. III. 169. *sua sentenza intorno all' elezione de' sagri Ministri ne' primieri secoli.* T. III. 481. *rigetta come apocrife l' antiche Decretali de' Rom. Pont.* T. III. 398. *sua spiegazione del Canone xvii. del Concilio Calcedonese.* T. IV.

106. e seg. sostiene la corrispondenza delle Metropoli Ecclesiastiche colle civili nelle Gallie nel v. secolo. T.IV. 162. questa di lui opinione impugnata. T.IV. 162. e seg. Patroclo Arelatense a suo divisamento fatto da Zosimo Rom. Pont. suo Vicario nelle Gallie. T.V. p.I. 21. difende l'antico Patriarcato Occidentale del Rom. Pont. T.V. p.I. 45. e 119. cosa secondo lui importi questo Patriarcato. T.V. p. I. 47. 70. e 119. donde lo ripeta. T.V. p. I. 130. estensione da esso assegnata a questo Patriarcato. T. IV. 240. e 283. contraddice a se stesso per rapporto al diritto Patriarcale del Rom. Pont. T.V. p.I. 119. e seg. in quali diritti a suo parere paragonato dal Concilio Niceno il Vescovo Alessandrino al Rom. Pont. T.IV. 262. e seg. e 283. e T.V. p. I. 45. e 131. suo sentimento su questo punto impugnato. T. IV. 263. e 283. suo parere sopra l'estensione del diritto metropolitico del Rom. Pont. ne' primi secoli. T.IV. 262. limiti da lui prefissi al diritto delle ordinazioni de i Rom. Pont. T.IV. 283. a chi secondo esso commessa da Dio la cura del suo Gregge. T.IV. 401. e seg. ritrova due Codici manoscritti de' Canonî antichi. T.IV. 492. reputa contener questi la raccolta, che crede fatta da

S. Lione Mag. ivi. Raccolta de' Canonî di Giovanni Scolastico a chi da lui attribuita. T.IV. 406. e 498. concede a' Principi la potestà di far leggi Ecclesiastiche. T.IV. 407. su questo punto impugnato colla sua stessa dottrina. T.IV. 408. e segg. ascrive a' Principi l'autorità d'amplificare i Canonî. T. V. p.II. 496. confutato. ivi. sostiene, che Giustiniano per proprio diritto fece leggi sopra i beni delle Chiese. T. V. p.II. 703. confutato. T.V. p.II. 704. Cberici delinquenti da chi a suo parere debban punirsi. T. IV. 408. e seg. in quali cose riconosca i Cberici indipendenti da i Principi. T. IV. 408. in qual senso confessi dichiarati apocrifi da Gelasio I. Rom. Pont. i Canonî Apostolici. T.IV. 445. confessa la suprema autorità della Sedia Apostolica esercitata sopra i Sinodi, e sopra i Vescovi de' primi Troni d'Oriente. T.V. p.II. 274. afferma avere Innocenzo I. Rom. Pont. data forma alla disciplina della Chiesa Orientale. T. IV. 462. forma secondo lui praticata da' Rom. Pont. sin da i primi tempi in regolar gl'affari di religione, e di disciplina. T. IV. 483. da chi affermi prescritta la regola Ecclesiastica intorno alla celebrazione de' Concilj Generali. T.IV. 506. Romani Pont. a suo

a suo parere non si arrogarono prima del vi. secolo l'autorità di convocare i Concilj Generali. T.IV. 507. questa sua opinione impugnata. T.IV. 507. e segg. a chi da esso concessa l'autorità di questa convocazione per rapporto a i primi secoli. T.IV. 507. autorità da lui attribuita a i decreti de' Concilj Generali. T.IV. 430. concede a' Principi facoltà di sospendere le sentenze de' Sinodi Generali. T.IV. 526. insegna essersi Nestorio appellato all'Imperadore dalla sentenza del Rom. Pont. T.IV. 526. la costui opinione impugnata. T.IV. 527. e segg. taccia da lui data al Concilio Efesino. T.IV. 529. difende gli attentati di Giovanni Antiocheno contro S. Cirillo Alessandrino. ivi. Costituzione di Valentiniano III. a suo parere non dà facoltà al Rom. Pont. di far leggi Ecclesiastiche. T.IV. 463. concessione del Pallio a i Metropolitanì per qual ragione a suo divisamento fatta da i Rom. Pont. T.V. p.l. 180. 189. 219. e 243. sua opinione sopra di cid impugnata. T.V. p.l. 186. e segg. 220. e segg. di lui opinione intorno alla forma dell'antico Pallio. T.V. p.l. 190. 193. 202. e 208. questa sua opinione insufficiente. T.V. p.l. 202. e segg. donde desuma l'origine dell'antico Pallio Romano.

T.V. p.l. 190. e 207. fondamenti della sua opinione su questo particolare. T.V. p.l. 207. e segg. 211. e segg. questi suoi fondamenti impugnati. T.V. p.l. 207. e segg. reputa l'antico Pallio Gallicano diverso dal Romano. T.V. p.l. 234. Vescovi Gallicani una volta secondo lui renitenti in chiedere il Pallio al Rom. Pont. e perchè. T.V. p.l. 239. onere de' Metropolitanì delle Gallie di chiedere il Pallio alla Sedia Apostolica a chi da esso attribuito. T.V. p.l. 234. sua opinione sopra cid impugnata. T.V. p.l. 234. e segg. obbligo de' Metropolitanì di chiedere il Pallio al Rom. Pont. di quali mali a suo divisamento cagione. T.V. p.l. 237. malmena i Rom. Pont. per rapporto al Pallio de' Metropolitanì. T.V. p.l. 244. e segg. impone a Immaro Remense per rapporto alla concessione del Pallio. T.V. p.l. 245. e 248. da chi secondo lui inventato il diploma della donazione di Costantino Mag. alla Chiesa Romana. T.V. p.l. 208. fa uso di questo diploma. ivi. perchè secondo lui non intervenuti i Vescovi Gallicani al Concilio Patriarcale di Niccola I. Rom. Pont. T.V. p.l. 119. e segg. sua malignità verso la Corte Romana. T.V. p.l. 249. ordinazione de' Vescovi fuor d'Italia ne' primi tempi fatta a suo parere

rere senza consenso del Rom. Pont. T. V. p. I. 219. perchè a suo divisamento richiesta da' Vescovi Gallicani al Rom. Pont. la conferma d'Immaro Remense. T. V. p. I. 251. sua opinione sopra di ciò impugnata. T. V. p. I. 251. e seg. quando secondo lui ingiunta a i Vescovi la promessa d'ubbidienza al Rom. Pont. T. V. p. I. 277. reputa mutata questa promessa d'ubbidienza in giuramento di fedeltà di vassallaggio; e da chi. T. V. p. I. 283. malmena su questo particolare S. Gregorio VII. Rom. Pont. T. V. p. I. 283. e seg. sua opinione sopra questo giuramento vescovile impugnata. T. V. p. I. 305. e seg. riprova questo giuramento. T. V. p. I. 283. e seg. impone a S. Lione I. Rom. Pont. per rapporto alla professione d'ubbidienza fatta da' Vescovi. T. V. p. I. 266. 268. e seg. malmenato da esso Pasquale II. Rom. Pont. e perchè. T. V. p. I. 300. quando secondo lui introdotte le appellazioni al Rom. Pont. sopra le controversie delle elezioni vescovili. T. V. p. I. 319. e 349. prima del nuovo diritto canonico in qual caso da lui amessa l'appello al Rom. Pont. sopra queste controversie. T. V. p. I. 347. censura la dottrina d'Innocenzo III. sopra la potestà di sciorre il vincolo vescovile colla Chiesa. T. V.

p. I. 391. e 449. suoi argomenti contro questa dottrina d'Innocenzo. T. V. p. I. 453. e seg. dimostransi insufficienti. T. V. p. I. 453. e segg. dalla pristina disciplina a chi commesse a suo parere le traslazioni vescovili. T. V. p. I. 399. e 419. da chi a suo divisamento riserbate queste traslazioni alla Sedia Apostolica. T. V. p. I. 399: sua spiegazione de' Canonici Greci per rapporto alle traslazioni vescovili. T. V. p. I. 419. e seg. fa uso d'una Decretale suppositizia di Pelagio II. Rom. Pont. per rapporto a queste traslazioni. T. V. p. I. 404. sua opinione sopra il tempo della riserba della deposizione de' Vescovi alla Sedia Apostolica, impugnata. T. V. p. I. 477. e seg. concede a i Sinodi la facoltà delle Coadiutorie vescovili col diritto di successione. T. V. p. I. 497. suoi fondamenti sopra di ciò insufficienti. T. V. p. I. 497. e segg. suo sentimento sopra il diritto de' Regi di Francia circa le nomine de' Vescovi. T. III. 518. sostiene il singolar Vescovato Rom. di S. Pietro. T. V. p. I. 492. nega l'appellazione di S. Giovan Grisostomo a S. Innocenzo I. T. V. p. I. 81. e 86. confutato. ivi. sua osservazione sopra l'appellazione di S. Flaviano alla Sedia Apostolica confutata. T. V. p. II. 227. e segg.

Pic-

- Pietro Moggo Prete Alessandrino** seguace dell' eretico Timoteo Eluro, dopo la morte di costui invade la Sede Alessandrina; e temendo lo sdegno di Zenone, che lo voleva punir colla morte, fugge. T.V. p.II. 312. restituito nella Sede di Alessandria contende con Eufemio Costantinopolitano Cattolico; e preparandosi a congregare un Concilio contro di lui muore. T.V. p. II. 321.
- Platone**: Sua testimonianza del Sacerdozio appò gl' antichi: T. III. 23. distingue la potestà politica dalla Sacerdotale. T. III. 24.
- Plebe**, in qual maniera secondo l' antica disciplina concorresse all' elezione de' Vescovi. T. III. 214. e seg. 482. 487. e seg. e 494. per qual diritto concorresse a quest' elezione. T. III. 226. 482. e segg. di lei consenso perchè riputato necessario nella medesima elezione. T. V. p. I. 329. sua testimonianza per gl' eligendi non era di ragion divina. T. III. 488. e seg. non proponeva le persone da promuoversi. T. III. 483. e seg. non ebbe mai nell' elezione maggior parte del Clero. T. III. 495. qual parte avesse nell' elezione de' sette Diaconi. T. III. 486. quando, e perchè esclusa dall' elezione de' sagri Ministri. T. III. 101. e seg.
- Plinio**: Sua descrizione degl' Esseni. T. IV. 305. di quali Esseni favelli. T. IV. 306. in qual senso affermi, che questi faggiavano a i lidi del mare. T. IV. 307.
- Policarpo Asceta** da chi riputato autor della vita di S. Sincretica. T. IV. 331.
- S. Policarpo Vescovo di Smirne** ricorre alla Sedia Apostolica per la controversia sopra la celebrazione della Pasqua. T. III. 375. onore fattoli da S. Aniceto Rom. Pont. ivi. opinione del Valesio intorno al motivo della di lui venuta a Roma, falsa. T. III. 375. e seg. suo esempio di schivare il commercio degl' Eretici. T. III. 429.
- Policrate Vescovo d' Efeso** convoca i Vescovi d' Asia al Concilio per ordine del Rom. Pont. T. III. 142. presiede in quello come Metropolitan. ivi.
- Polidoro Virgilio falsamente** allegato da Giannone per rapporto alle leggi de' Regi d' Inghilterra sopra i beni temporali degl' Ecclesiastici. T. IV. 784. di lui narrazione della disposizione fatta da Odoardo I. Re d' Inghilterra contro gl' Ecclesiastici per rapporto a' beni temporali. T. IV. 785. donde a suo parere concepisse il detto Principe avversione agl' Ecclesiastici. T. IV. 787.
- Politica esterior della Chiesa** da chi

chi riconosca la sua origine . T. III. 119. e segg. 239. e seg. quando istituita da Cristo Signor nostro. T. III. 241. in qual forma istituita . T. III. 241. e 311. e segg. T. IV. 426. sopra di che fondata . T. III. 118. non fondata necessariamente sulla politia civile . T. V. p. II. 20. si dimostra esser stata nella Chiesa ne' primi tre secoli . T. III. 140. e segg. in qual maniera si conservi . T. III. 112. da chi stabilita . T. III. 119. non stabilita ad esempio del Sacerdozio de' Gentili. T. III. 239. e segg. nè a somiglianza delle Sinagoghe istituite dagl' Ebrei da' tempi della schiavitù Babilonica . T. III. 244. ma ad imitazione della Chiesa del vecchio Testamento . T. III. 243. e seg. e secondo la forma prescritta dal Redentore a' suoi Discepoli . T. III. 249. nell' amministrazione del suo reggimento non stabilita sulla norma della disposizion civile dell' Imperio Romano da' tempi di Costantino Mag. T. IV. 91. sino a 215. per la spiegazione di questa politia necessario lo stabilimento del Vescovato Romano di S. Pietro . T. III. 288. sua più nobil parte da chi costituita . T. V. p. I. 13. le persecuzioni non sconvolsero il dilecti ordine , ma in esse si mantenne . T. III. 295. testimonianza sopra cid di S. Cipriano . ivi. incerto

qual fosse nella Brettagna intorno al Ministero Vescovile ne' tempi di Costantino Mag. T. IV. 213. e seg. distrutta nell' istessa Brettagna ; e per qual cagione . T. IV. 214. per opera di chi risorta in quella Regione . ivi . mai stabilita in Italia sulla norma della disposizion civile . T. IV. 256. in Italia totalmente diversa dal governo civile in tempo di Costantino Mag. T. IV. 256. e seg. secondo Giannone cangiata dopo l' Imperio di Valentiniano III. e per quali cagioni . T. V. p. I. 6. e seg. queste cagioni dimostransi insufficienti . T. V. p. I. 7. e seg. si dimostra mantenuta in Occidente dal tempo di Valentiniano III. sino a Giustino II. in quello stato , in cui si trovava da Costantino Mag. sino a Valentiniano III. non per autorità de' Principi , ma del Rom. Pont. e de' Sacerdoti . T. V. p. II. 505. sostanzialmente in nessun tempo cangiata . T. V. p. I. 7.

Politia istituita da S. Pacomio per i Monaci . T. IV. 341. abbracciata dagl' Ordini Mendicanti . ivi .

Politici, da chi riconoscano i vantaggi della Religion Cristiana . T. III. 296. bramano l' abbiezzione , e miseria della Chiesa Romana . T. III. 532. a chi da essi attribuiti i titoli , e la potestà del Rom. Pont. T. III.

308. *afferman potere i Principi conoscer sopra i delitti degl' Ecclesiastici* . T. III. 463. *perchè attribuiscono a' Principi la facoltà d' ingerirsi nell' abuso de' Canon* . T. IV. 423. *ingelosiscono i medesimi Principi dell' autorità della Chiesa in far leggi; e con qual pretesto* . T. IV. 458.

Pomponio, a chi riferisca l' origine del Regno, e dell' Imperio . T. III. 9.

PONTEFICI ROMANI

Quanto al Primato, che loro appartiene sopra tutta la Chiesa.

Primato del Rom. Pont. non fondato sull' ampiezza, e dignità della Città di Roma, ma derivato in lui dall' istituzione di Cristo Signor nostro . T. IV. 122. *e dall' esser stato costituito per divina disposizione successor di S. Pietro nella cura a lui commessa della Chiesa universale* . T. III. 91. e 92. e T. IV. 429. *onde egli è Pastore di tutto l' ovile di Cristo, Prefetto, e Principe de' Pastori, centro, e fonte dell' unità sacerdotale* . T. IV. 429. *suprema potestà a lui appartenente sopra tutte le Chiese per ragione del suo Primato, riconosciuta da i Padri de' primi tre secoli* . T. III. 305. e seg. *e similmente da' Padri del IV. e del V. secolo* . T. IV. 429. e seg. *conosciuta ancora dagl' Imperado-*

ri Gentili . T. III. 349. *e comprovata ne' primi secoli dal titolo, che a lui davasi di Vescovo de' Vescovi* . T. III. 305. e 308. *dall' esser nominato autonomasticamente Vescovo della Chiesa Cattolica* . T. III. 330. *dalla commozione di tutte le Chiese per estinguer lo scisma di Novaziano contro S. Cornelio, come quello, che rompeva l' unità della Chiesa universale* . T. III. 334. e segg. *da i ricorsi, che a lui facevano ne' primi secoli tutte le Chiese per risolvere gl' affari della Religione* . T. III. 373. e T. IV. 453. e seg. *dalle legazioni, che ad esso mandavano diverse Chiese per consultarlo sopra gl' affari della Religione, e della disciplina* . T. III. 386. *dalla venerazione, con cui si tenevano le lettere istruttive di alcuni Rom. Pont. lette pubblicamente nelle Chiese ne' primi secoli* . T. III. 395. *dalla cura, che ne' primi secoli si prendeva di provvedere a' temporali bisogni di tutte le Chiese particolari* . T. III. 396. *dall' obbligazione, ch' aveano tutte le Chiese ne' primi secoli di riferire al suo giudizio i dubbj, che insorgevano circa la Religione, e la disciplina* . T. IV. 454. e seg. *e finalmente da molti fatti ne' primi tre secoli, indicanti il suo Principato sopra tutta la Chiesa* . T. III.

352.

352. e segg. Vedi *Sedia Apostolica* .

PONTEFICI ROMANI

Quanto a' diritti loro appartenenti per ragion del Primato sopra tutta la Chiesa .

Diritti principali , che nascono da questo Primato, quali sieno . T.V. p.I. 13. *diritto di regolare colle loro Decretali gli affari dell' Ecclesiastica disciplina, comprovato dall' uso de' primi secoli .* T. IV. 452. e seg. *loro risposte alle consulte de' Vescovi eran leggi della Chiesa.* T. IV. 453. *ubbidienza dovuta da i Vescovi a i decreti de' Romani Pontefici contestata dalle leggi de' Principi .* T. IV. 414. *ad essi appartiene per diritto di lor potere la custodia de' Canonici.* T. IV. 419. *loro epistole Decretali costituiscono uno de' fonti della ragion Canonica .* T. IV. 429. *aveano vigore di legge .* T. IV. 429. 458. e 462. *loro leggi eseguite con pronta ubbidienza nel iv. e v. secolo .* T. IV. 458. e seg. *che cosa si richiedesse, acciocchè le loro Decretali avessero forza di obbligare all' osservanza delle cose in esse prescritte .* T. IV. 461. e seg. Vedi *Epistole Decretali* . *Per le loro risposte alle consulte de' Vescovi regolavan gl' affari anebe della Chiesa Orientale .* T. IV. 454. e seg. e

462. *loro autorità necessaria per la convocazione de' Concilij Generali .* T. IV. 502. *diritto di questa convocazione esposto da S. Giulio I. T. IV. 504. conosciuto da' Vescovi Orientali nel iv. secolo .* T. IV. 507. e confessato da *Valente Ariano.* T. IV. 509. *prima che si convocassero i Concilij Generali prescrivevano nel Concilio Romano la forma della definizione, che dovea da quelli tenersi .* T. IV. 522. e 539. e T. V. p. II. 129. 137. 246. e 255. *per quali cagioni ricorrevano agl' Imperadori per la convocazione de' Concilij Generali .* T. IV. 539. Vedi *Concilij Generali* . *Loro diritto di confermare i Concilij Generali, e necessità della loro conferma, acciocchè i decreti di quegli abbiano vigore .* T. IV. 552. e seg. *loro diritto di ricever le appellazioni di tutti i Vescovi dal giudizio de' Sinodi comprovato dalla testimonianza de' Principi .* T. IV. 533. *dichiarato dal Concilio di Sardica nel iv. secolo .* T. V. p. I. 315. e dedotto dal *Concilio Niceno .* T. V. p. I. 317. Vedi *Appellazione* . *Diritto ad essi spettante di giudicar delle cause di tutti i Vescovi testificato dal Concilio Romano nel iv. secolo .* T. IV. 653. e seg.

PONTIFICI ROMANI

Quanto all' autorità di dispensare sopra i Canonj de' Generali Concilj.

Potestà de' Romani Pont. di dispensar sopra i Canonj confessata ancora da' nemici della potestà Pontificia. T.V. p.I. 399. *obliquamente negata da Giannone.* T.V. p.I. 511. *nasce nel Rom. Pont. dal Primato, che per divina ordinazione gl'appartiene sopra tutta la Chiesa.* T.V. p.I. 453. *quali cause si richiedono, acciocchè sieno legittime le loro dispense sopra i Canonj.* T.V. p.I. 418. 511. e seg. *quest' autorità usata da S. Celestino I. con Proclo Vescovo di Cizico.* T.V. p.I. 430. e seg. e da S. Lione Mag. con Massimo Vescovo Antioceno. T.V. p.II. 274. 276. e seg. e con Anatolio Vescovo di Costantinopoli, sanando i vizj delle loro ordinazioni. T.V. p.II. 277.

PONTIFICI ROMANI

In quanto all' uso di queste dispense nella traslazione de' Vescovi, nell' accettazione, e approvazione delle renuncie de' Vescovi, e nella concessione delle Coadiutorie colla futura successione.

Per quali ragioni le traslazioni de' Vescovi secondo Inno-

cenzo III. son riserbate al giudizio del Rom. Pont. T.V. p.I. 391. *ragioni addotte da Innocenzo per questa riserba difese.* T.V. p.I. 392. e segg. *traslazioni de' Vescovi riprovate da i Rom. Pont. ne' primi secoli.* T.V. p.I. 392. 395. e seg. *severamente da essi custodita la disciplina de' Canonj proibenti le traslazioni vescovili.* T.V. p.I. 401. *l'istessa disciplina da essi serbata nel IX. secolo.* T.V. p.I. 406. *cagioni, che rendono in qualche caso lecite le traslazioni debbono esaminarsi dal Rom. Pont.* T.V. p.I. 399. *prima del VI. secolo non furon fatte traslazioni di Vescovi nelle Provincie Occidentali senz' autorità de' Rom. Pont.* T.V. p.I. 423. *in quali casi in Francia, ed in Inghilterra furono alcune volte fatte queste traslazioni senza loro autorità.* T.V. p.I. 423. e seg. *necessità dell' autorità de' Rom. Pont. per le traslazioni vescovili comprovata dal ricorso fatto ad essi da diverse Chiese sino dal V. secolo.* T.V. p.I. 429. 431. e 433. e dall' istanze fatte a i medesimi Pont. da i Principi nel IX. secolo per ottenere da loro questa dispensazione. T.V. p.I. 707. e seg. e 435. e seg. Vedi *Traslazione.*

Per qual diritto appartenga unicamente al Rom. Pont. l' am-
met-

*metter le cessioni, e le rinun-
cie de' Vescovati secondo Inno-
cenzo III. T.V. p.I. 449. e seg.
discorso d' Innocenzo III. sopra
il vincolo del Matrimonio spi-
rituale contratto dal Vescovo
colla sua Chiesa da non potersi
sciorre, se non per divina auto-
rità conceduta da Cristo al
Rom. Pont. esaminato, e dife-
so. T.V. p.I. 450. opposizioni al
medesimo discorso confutate .
T.V. p.I. 450. e dalla pag. 452.
fino alla pag. 462. diritto de'
Rom. Pont. di riserbare alla
loro autorità l'ammetter le ces-
sioni, e le rinunzie de' Vescov-
vati comprovato dal ricorso
fatto ad essi in ogni tempo da'
Vescovi di diverse Nazioni per
ottenere la dimission della Chie-
sa. T.V. p.I. 470. e seg. e dal
comun sentimento di tutta la
Chiesa nel secolo XII. T.V. p.I.
473. e seg. Vedi Rinuncia .
Senz' autorità de' Rom. Pont.
non possono i Vescovi deporfi da
i Sinodi. T.V. p.I. 477. e 480.
testimonianza sopra di ciò della
Chiesa Gallicana nel IX. secolo .
T.V. p.I. 477. e segg.*

*Per qual diritto appartenga uni-
camente a' Rom. Pont. conceder
le Coadiutorie colla futura suc-
cessione. T. W. p.I. 487. e segg.
e 511. loro ripugnanza una
volta nel conceder queste Coa-
diutorie. T.V. p.I. 500. e seg.
loro dispensa sopra i Canon*

*nell'ammettere tali Coadiutorie
quali cagioni ricerchino, ac-
ciocchè sieno legittime. T. V.
p.I. 311. Vedi Coadiutorie.*

PONTIFICI ROMANI

*Intorno alla potestà di regolare,
e confermare l'elezioni
vescovili.*

*Elezioni de' Vescovi d'Occidente
regolate nel IV. e V. secolo dalle
Decretali de' Rom. Pont. e da
queste prescritta la forma di
celebrarle. T. III. 570. e T.V.
p.I. 320. e seg. e 331. da essi de-
terminate le qualità degli eli-
gendi, e degli elettori, e di-
chiarate nulle l'elezioni fatte
contro la forma da loro pre-
scritta. T.V. p.I. 379. difficolta-
di insurte circa l'elezioni de-
ferite mai sempre al giudizio
de' Rom. Pont. T. III. 507. e T.V.
p.I. 336. e seg. e 338. e seg. 350.
353. e seg. elezione de' Metro-
politani per antico diritto con-
fermavasi nel IX. secolo da' Rom.
Pont. T.V. p.I. 250. e seg. 252. e
seg. e 327. Romani Pont. non
s' impacciarono nelle elezioni
de' Vescovi Orientali. T.V. p.I.
518. Patriarchi d'Oriente con-
fermati anticamente da i Rom.
Pont. ivi. Patriarchi Costan-
tinopolitani Latini confermati
da' Rom. Pont. come anche al
presente i Patriarchi Orienta-
li della comunione Romana. si
confermano da essi. T. V. p. I.
519.*

§ 19. elezioni de' Vescovi riservate a' Rom. Pont. in molti casi: ivi. quando fatte queste riserve. T.V. p.l. 521. e seg. si espongono le cagioni di esse riserve. T.V. p.l. 522. e seg. nel secolo xv. in molti Regni Cattolici si eleggevano Vescovi dal Sommo Pontefice. T.V. p.l. 527. come nello stato della presente disciplina tutte l'elezioni vescovili si faccian dal Papa: T.V. p.l. 528. e segg.

PONTIFICI ROMANI

Quanto alla potestà di riservare al loro giudizio la cognizione delle appellazioni sopra le Controversie insurte nelle elezioni.

Per quali ragioni i Rom. Pont. riferbarono al loro giudizio la cognizione delle appellazioni sopra le controversie occorrenti nelle elezioni vescovili. T. V. p.l. 351. e seg. e 517. e seg. nel far questa riserva non si arrogarono un nuovo diritto, nè tolsero a' Metropolitanì l'esame sopra l'elezione. T.V. p.l. 353. loro leggi sopra le appellazioni alla Sedia Apostolica nelle controversie delle elezioni. T. V. p.l. 352. 355. 378. e 383. scopo di queste leggi qual fosse. T.V. p.l. 384. prima ancora del secolo xii. richiamate al loro giudizio le controversie sopra l'elezioni. T.V. p.l. 384. e seg.

PONTIFICI ROMANI

Quanto alla potestà di determinare in certi casi la devoluzione delle elezioni.

Sollecitudine de' Rom. Pont. per la provista sollecita delle Cbiese vacanti. T.V. p.l. 360. e seg: quali pene stabilite anticamente agli elettori negligenti, ed a quelli, che o scientemente eleggevano un indegno, o non osservavano la forma prescritta nelle elezioni. T.V. p.l. 379. quando fu stabilita la prima volta la pena della devoluzione agli elettori negligenti. T. V. p.l. 377. in quali casi sia stata stabilita la devoluzione delle elezioni; ed in quali si devolvano al Rom. Pont. T.V. p.l. 382. Vedi Devoluzione delle elezioni.

PONTIFICI ROMANI

Quanto al diritto di esigere il giuramento di ubbidienza da i Metropolitanì, e da i Vescovi.

Ubbidienza dovuta al Rom. Pont. da tutti i Fedeli. T.V. p.l. 265. da qual tempo esatto da loro il giuramento d' ubbidienza da' Metropolitanì. T.V. p.l. 266. diritto de' Rom. Pont. di esiger questo giuramento. T. V. p.l. 270. quando cominciassero ad esiger da i semplici Vescovi il medesimo giuramento. T.V. p.l.

277.

277. *cugioni giustissime dell'esigenza di esso giuramento da tutti i Vescovi*. T.V. p.I. 279. *giuramento da' Sommi Pont. imposto a' Vescovi non è omaggio ligio*. T.V. p.I. 305. *Vedi Giuramento di fedeltà*.

PONTIFICI ROMANI

Quanto all' insegna della lor potestà, e alla comunicazione di essa per l' uso, e per la concessione del Pallio.

Potestà de' Rom. Pont. come figurata dagli antichi Cristiani. T.V. p.I. 202. *Pallio insegna della lor potestà*. T.V. p.I. 202. e 218. *come risieda in essi la pienezza della potestà Ecclesiastica*. T.V. p.I. 228. e 260. *che cosa fosse l'antico lor Pallio*. T.V. p.I. 202. *simbolo da esso espresso*. T.V. p.I. 203. *simile in tutto nel v. secolo al Pallio moderno*. T.V. p.I. 205. e seg. *Pallio antico de' Rom. Pont. non era vesta imperiale, o altro ornamento conceduto loro dagli Imperadori*. T.V. p.I. 187. 207. e seg. e 212. *costume antico de' Rom. Pont. di comunicar la loro potestà ad alcuni Vescovi col conceder loro l'uso del Pallio*. T.V. p.I. 180. e seg. *saccia ingiustissima data da Pier de Marca a i Rom. Pont. per la concessione del Pallio fatta da essi a' Metropolitanì, confutata*. T.V.

p.I. 219. e seg. 226. 237. e 244. *costume di concedere il Pallio a' Metropolitanì non introdotto da' Rom. Pont. in pregiudizio del loro diritto metropolitico, ma in ornamento, o in amplificazione di esso*. T.V. p.I. 186. e segg. 220. e segg. e 242. e segg. *ne' primi tempi non solea concederlo se non alle replicate istanze de' Vescovi, e de' Principi*. T.V. p.I. 186. e 220. *non era necessario, che per concederlo ricercassero il consenso degl' Imperadori*. T.V. p.I. 187. e seg. *per qual ragione alcuna volta bramavano, che nel concederlo intervenisse il piacimento degl' Imperadori*. T.V. p.I. 188. e segg. *Non concederono mai a' Metropolitanì l'uso quotidiano del Pallio, ma solamente in certe determinate solennità dell' anno, e nelle sagre funzioni*. T.V. p.I. 260. *di presente concedono il Pallio a' Patriarchi Orientali della Cattolica comunione*. T.V. p.I. 258. *Vedi Pallio*.

PONTIFICI ROMANI

Quanto al diritto Patriarcale sopra tutto l'Occidente.

Patriarcato del Rom. Pont. sopra tutte le Provincie d' Occidente in quanto al diritto nato in lui colla stessa Chiesa Rom. T. III. 120. e seg. e T. IV. 6. 219. e 276. *non fondato sulla civil disposizione*

zione data da Costantino Mag. all' Imperio . T. IV. 10. e 240: non ristretto ne' primi tempi alle sole Provincie Suburbicarie . T. IV. 240. e seg. e T. V. p. I. 14. non disteso , nè potuto distender col corso degl'anni dopo i tempi di Valentiniano III. a tutte le Provincie Occidentali . T. IV. 287. T. V. p. I. 8. e T. V. p. II. 5. prima di Valentiniano III. i Rom. Pont. esercitavano potestà Patriarcale sopra le Provincie dell' Illirico . T. IV. 277. e seg. e similmente prima di questo Principe esercitavano ragioni Patriarcali nelle Provincie delle Gallie . T. V. p. I. 25. Vicarj Apostolici da loro istituiti nell' Illirico, e nelle Gallie prima di Valentiniano III. T. IV. 277. e seg. T. V. p. I. 21. e seg. e 26. per mezzo di questi Vicarj esercitavano la potestà Patriarcale . T. V. p. I. 40. 43. e 220. Vicarj Apostolici da loro istituiti nelle Spagne . T. V. p. I. 39. diritto Patriarcale del Rom. Pont. non determinato a certi confini dal Concilio Niceno . T. IV. 240. e 293. come da esso Concilio Niceno deducasi la sua estensione sopra tutto l' Occidente . T. V. p. I. 130. diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra tutto l' Occidente dimostrato ne' primi tempi dalle Chiese fondate da S. Pietro, e da' suoi successori nelle Provincie Occi-

dentali ; da' Vescovi da loro al reggimento delle dette Chiese ordinati . T. III. 484. T. IV. 282. e 285. e T. V. p. I. 43. 89. 90. e seg. da essi fondata la Chiesa Gallicana . T. V. p. I. 225. il medesimo diritto dimostrato da i Concilj Occidentali da loro convocati nel IV. e V. secolo, e seguenti . T. IV. 286. e T. V. p. I. 94. 114. e 127. e da i Concilj Nazionali convocati in Occidente . T. V. p. I. 95. diritto speciale del Rom. Pont. sopra tutto l' Occidente riconosciuto da' Padri del IV. ev. secolo come distinto dal diritto del Primato sopra tutta la Chiesa. T. V. p. I. 134. e segg.

PONTEFICI ROMANI

In quanto al diritto delle ordinazioni de' Vescovi in tutte le Chiese d' Occidente .

Varietà d' opinioni intorno alle ordinazioni spettanti al Rom. Pont. in tempo del Concilio Niceno . T. V. p. I. 45. diritto delle ordinazioni vescovili sopra le Provincie Occidentali spettante al Rom. Pont. eseguito da esso ne' primi secoli della Chiesa . T. V. p. I. 43. 89. e 90. origine di questo diritto . T. V. p. I. 45. per qual ragione dopo il III. secolo i Rom. Pont. non ordinarono tutti i Vescovi d' Occidente . T. V. p. I. 72. 74. e seg. quando, e per quali motivi, e con qual forma lasciarono ad altri Vescovi

scovi le ordinazioni nelle Provincie distanti da Roma. T.V. p.I. 43. 49. e seg. forma da loro prescritta per le ordinazioni de' Vescovi delle Gallie, delle Spagne, e d' Inghilterra. T.V.p.I.72. e segg. e per le ordinazioni de' Vescovi di Milano, e di Aquileja. T. V. p. I. 75. e 152. come appartenevano al loro diritto le ordinazioni de' Vescovi Africani. T. V. p.I. 81. 83. e 88. forma delle ordinazioni Africane da loro prescritte al Vescovo di Cartagine. T.V. p.I. 83. e 88. Vescovi di Milano nel IV. secolo non si ordinavano senza loro consenso: T.V.p.I. 151.

PONTIFICI ROMANI

Quanto al titolo di Patriarca. *Rom. Pont. fu il primo, cui da i Padri Greci nel Concilio di Calcedonia fu dato per eccellenza il titolo di Patriarca. T. IV. 62. ed indi da Marciano Aug. T.IV.291. da i Rom.Pont. non usato mai questo titolo. T. IV. 70. per qual ragione non usarono il titolo di Patriarca per ispiegar la loro special potestà sopra le Provincie d' Occidente. T.V. p.I.70. e 133. Rom. Pont. chiamato Patriarca d' Occidente da Giustiniano Imp.T.V. p. I. 143. e seg. per qual motivo da i Greci scismatici chiamati i Rom. Pont. Patriarchi di tutto l' Occidente. ivi.*

PONTIFICI ROMANI

Quanto al diritto metropolitico sopra la propria loro Provincia.

Diritto metropolitico del Rom. Pont. prima della fine del IV. secolo si stendeva a tutta l' Italia, della quale egli solo era il Metropolitano. T. IV. 256. 260. 262. e T.V. p.I. 21. 100. e 128. come venisse di mano in mano per loro autorità a ristringersi la Provincia de' Rom. Pont. per la istituzione da essi fatta d' altri Metropolitani in Italia. T.IV. 264. 268. e seg. e T.V.p.I. 21. Concilj Provinciali spettanti alla Provincia del Papa, perchè non celebrati ne' primi tre secoli. T.V. p. I. 97. e segg. quando cominciarono a celebrarsi. T.V. p.I. 100. molti ne furono celebrati nel IV. e V. secolo. ivi. nel IV. secolo alcuni ne furono convocati da tutta l' Italia come Provincia del Rom. Pont. T.V. p.I. 101. Concilj particolari de' Rom. Pont. quali anticamente fossero. T.V. p. I. 97. frequentemente convocati, e tenuti ne' primi tre secoli. ivi. in questi Concilj i Rom. Pont. risolvevano gli affari della Religione, e della disciplina, e udivano le cause de' Vescovi. T.V.p.I. 103. e segg.

H h PON

PONTIFICI ROMANI

Quanto alla loro elezione,
e consagrazione.

Elezione del Rom. Pont. non ha bisogno di confermazione, nè da alcuno può confermarfi. T.V. p.I. 326. fino al vi. secolo fatta dal Clero, e dal Popolo senz'alcuno intervenimento dell' autorità del Principe. T.V. p.II. 457. se in questa elezione fosse introdotto nuovo modo da Giustiniano Imp. nel doverfi ricercare il consenso dell' Imperadore prima della consagrazione dell' eletto, non è cosa certa: T.V. p.II. 446. ristretta da molti secoli in quà al Collegio de' Cardinali di S. R.C. T.III. 226. fino all' xi. secolo nessun Vescovo ordinariamente fu eletto Rom. Pont. o trasferito da altra Chiesa alla Cattedra Apostolica. T.V. p.I. 417. quando, e perchè cominciarono ad eleggersi dell' ordine vescovile. T.V. p.I. 419. consagrazione del Rom. Pont. anticamente spettava al Vescovo d' Ostia; cui perciò fu concesso l'uso del Pallio. T.V. p.I. 181.

PONTIFICI ROMANI

Quanto a diverse materie:

Quando cominciarono ad esimere i Monaci dalla giurisdizione de' Vescovi, ed a soggettargli alla loro immediata autorità.

T. IV. 375. 377. e seg. per qual diritto fecero questa disposizione. T. IV. 378. e seg. prima dello scisma Foziano erano in Costantinopoli Monasterj immediatamente soggetti alla Sedia Apostolica. T. IV. 379. motivi ragionevoli di questa disposizione per rapporto a tutti gl' altri Ordini di Religiosi. T. IV. 381. costanza ammirabile de' Rom. Pont. nell' escludere per lunghissimo tempo i Vescovi Orientali anche Cattolici dalla comunione della Sedia Apostolica, se non condannavano il nome di Acacio, e di altri dalla medesima Sede condannati. T.V. p.II. 335. 345. 347. e 356. perchè stimarono necessario alla pace della Chiesa, che fosse da tutti gli Orientali condannato, e tolto da i sagri Distichi il nome di Acacio. T. V. p. II. 340. escludendo dalla lor comunione i Vescovi Cattolici, che o non condannavano il nome di Acacio, o comunicavano con quelli, che avean ritenuto il di lui nome nell' Ecclesiastiche Tavole, non per questo li condannavano come eretici. T. V. p.II. 337. loro costanza nel resistere alla malvagità degl' eretici, ed agl' intraprendimenti irregolari degli Imperadori d' Oriente nelle materie di Religione, e di disciplina, ristabilì l' una, e l' altra nella Chiesa Orient.

- Oriente* . T. V. p. II. 449. e seg. non soleano partir da Roma per qualunque invito, o qualunque chiamata degli Imperadori, anche per affari di Religione . T. V. p. II. 346. e 619. ricevuti con sommo onore dagli Imperadori Cattolici in Costantinopoli . T. V. p. II. 618. quando cominciarono a segnare i loro Diplomi colla nota degli anni del lor Pontificato . T. V. p. II. 583.
- Pontificato Massimo* appò gli antichi Romani per qual cagione assunto dagli Impi . T. III. 19.
- Popoli* . La di loro istituzione e consenso origine immediata della potestà temporale . T. III. 10. e seg. debellati come debban trattarsi dal vincitore . T. III. 100.
- Popoli dell' Imperio Romano* ottennon tutti la cittadinanza Romana, e da chi . T. IV. 228. non conseguison con ciò il diritto Italico . T. IV. 230. e segg. da chi, ed in qual tempo concesso a i medesimi il diritto Italico . T. IV. 232.
- Porfirio*, succeduto a Flaviano nel Vescovato d' Antiochia consente nell' iniqua condannagione di S. Giovan Grisostomo . T. V. p. I. 71.
- Potere*, altro è di diritto, altro di fatto . T. III. 355.
- Potestà della Chiesa sopra la potestà temporale de' Principi* serve di freno alle rivoluzioni de' Stati . T. III. 53. non è sempre spediente il far uso di questa potestà . T. III. 42. Vedi l' istessa Potestà nell' Indice de' due primi Tomi .
- Potestà costringitiva congiunta colla giurisdizione* . T. III. 468. sempre stata nella Chiesa . T. III. 469. e seg. da chi concessa alla medesima Chiesa . T. III. 468. e segg. dottrina sopra di ciò de' Teologi . T. III. 468. testimonianza di S. Paolo . T. III. 470. come chiamata da S. Cipriano . ivi. più vigorosa di quella de' Principi secolari . T. III. 472. Vedi Chiesa .
- Potestà di giurisdizione*. Vedi Giurisdizione .
- Potestà paterna*, in qual maniera soggetta alla potestà pubblica . T. III. 80.
- Potestà regia*, è errore ripeterla da Dio come quella de' Vescovi . T. III. 11. abuso di questa come detto nella sagra Scrittura Diritto . T. III. 105. Vedi Potestà temporale .
- Potestà signorile*, in qual modo soggetta alla potestà pubblica . T. III. 80. distinta dalla potestà civile del Principato . ivi.
- Potestà Sacerdotale*, come riconosca la sua origine da Dio . T. III. 6. e seg. e 95. nella sua origine esclude ogni umano consenso, o consiglio . T. III. 7. e 114. dagli antichi Romani conosciuta distinta dalla potestà temporale .

- le . T.III. 17. e segg. come pur dagl'antichi Greci , Egizj , ed Etiopi . T.III. 23. e segg.
- Potestà Sacerdotale nella Religion Cristiana . Ad essa son concesse anche l'armi materiali per difesa della Religione . T. III. 31. e seg. dottrina di S. Bernardo su questo punto . ivi . per questa difesa può impiegar l' armi de' sudditi contro i proprj Principi malvagj . T.III. 41. per qual ragione non si valesse di quest' armi ne' tempi primieri contro i Principi persecutori della Religione . T.III. 41. e seg. per qual ragione si distingua dalla potestà temporale . T. III. 32. e seg. a qual fine indirizzata . T. III. 33. e T. IV. 400. ha l'istess' oggetto della potestà temporale . ivi . qual sia quest' oggetto . T. III. 32. e seg. e 90. ha mirabil forza in terra . T. III. 35. e seg. quando , ed in qual modo possa a questa opporsi la potestà temporale . T. III. 44. può punire i Principi per via di sentenza . ivi . a quanto si stenda sopra i Principi al parer di Giannone . T. III. 51. e seg. ad essa spetta il dichiarare quando l'ubbidire a' Principi sia in danno della Religione . T.III. 51. a lei riserbato il giudizio sopra il discioglimento de' sudditi dall' ubbidienza de' Principi . T.III. 53. ha in suo genere la facoltà congiunta alla potestà*
- Regale . T.III. 86. non è in proprietà degl'uomini ; e per qual ragione . T. III. 90. inseparabile dal Sacerdozio . ivi . più propria questa del Sacerdozio , che la potestà del Principe sopra la Repubblica . ivi . in qual maniera esercitata da' Sacerdoti . ivi . istruzione data da Dio a i Laici d'ubbidire a questa potestà . T.III. 107. dispregio di questa si reputa fatto a Dio . T.III. 107. e seg. più nobile della temporale anche secondo Giannone . T.III. 110. a lei non appartiene propriamente la conoscenza delle cause temporali de' laici . T.III. 460. e seg. quando divise le di lei pertinenze da quelle della potestà temporale . T.III. 462. sistema stabilito in questa divisione tra le due potestadi . ivi . non può condannare a morte . T.III. 463. è costringitiva , e più della potestà temporale . T. III. 472. ad essa spetta il decidere i punti di fede , ed i prescrivere le regole del costume . T.IV. 390. e 401. testimonianze sopra cid de' Padri . T.IV. 390. e segg. ad essa sola concessa la potestà di pascere il Gregge del Signore . T.IV. 401. Vedi l'istessa potestà nell' Indice de' due primi Tomi .*
- Potestà temporale in qual maniera proceda da Dio . T. III. 6. 8. e 95. come dicasi di lui dono . T. III. 9. suo fonte immediato è l'isti-*

- l'istituzione , e consenso de' Popoli . T. III. 10. 11. e 114. sentimento del Grozio sopra questa istituzione de' Popoli . T. III. 10. e seg. appò gl' antichi Romani distinta dalla potestà Sacerdotale , o spirituale . T. III. 17. e segg. similmente appresso i Greci . T. III. 23. come anche appò gl' Egizj, e gl' Etiopi . T. III. 24. e seg. in qual maniera possa legittimamente convenire agl' uomini . T. III. 106. sarebbe stata nello stato d'innocenza, se lungamente fosse durato . T. III. 95.*
- Potestà temporale nella Religion Cristiana per qual ragione distinta dalla Sacerdotale . T. III. 32. e seg. secondo Giannone più forte nella Religion Cristiana della potestà spirituale . T. III. 28. e 31. ha l'istesso oggetto della Sacerdotale . T. III. 32. e seg. qual sia quest' oggetto . ivi . a qual fine indirizzata nella Chiesa . T. III. 33. e T. IV. 400. in sua specie riputato da Giannone indipendente . T. III. 43. e 114. si dimostra subordinata alla potestà Sacerdotale . T. III. 47. e segg. necessità di questa subordinazione . T. III. 48. e segg. quando , ed in qual maniera possa opporsi alla potestà Sacerdotale . T. III. 44. in qual modo si eserciti dagl' Ufficiali de' Principi . T. III. 90. non può divenir vera signoria . T. III. 96. e seg. coll' esempio de' Regi dati agl' Ebrei non provascangiata in vera signoria . T. III. 106. non si stende sopra gl' Ecclesiastici . T. III. 462. e seg. da qual diritto discenda nel Rom. Pont. T. III. 113.*
- Pozzuoli da chi convertita alla fede Cristiana . T. III. 252. suo primo Vescovo . ivi .*
- Prammatica Sanzione fatta in Francia nel secolo xv. pregiudiziale all' autorità della Sede Apostolica . T. V. p. I. 527. disposizioni di questa Prammatica sopra la confermazione de' Vescovi . ivi. quando, e da chi abolita . ivi .*
- Prasseo scuopre gl' inganni di Montano al Rom. Pont. e l' induce a rivocar le lettere pacifiche date al medesimo . T. III. 387.*
- Precedenza tra i Metropolitanì nella Chiesa Occidentale da i primi tempi donde attesa . T. IV. 205.*
- Preci de' Vescovi della Provincia Arelatense a S. Lione I. Rom. Pont. T. V. p. I. 24. donde in esse ripetuti i privilegj della Chiesa Arelatense . ivi . sincerità delle medesime da chi posta in dubbio . T. V. p. I. 25. in qual senso in esse si dica mandato da S. Pietro S. Trofimo ad Arles . ivi .*
- Presbiterio , cosa significhi secondo S. Paolo nella pistola a Timoteo . T. III. 125. e seg.*

Pre-

- Preside.** *In qual senso preso questo nome da Giustiniano nella Novella VIII.* T.IV. 250. e seg. *di questo nome non si ha memoria in Italia in tempo di Costantino Mag.* T.IV. 249.
- Prete.** *Questo nome una volta comune a i Vescovi, ed a i semplici Sacerdoti.* T.III. 126. e 165. *quando incominciasse ad attribuirsi a i soli semplici Sacerdoti.* T.III. 167.
- Prete Pellegrino** *chi sia secondo S. Gregorio Mag.* T.III. 353.
- Preti semplici non possono ordinare i Vescovi, nè altri Preti.** T.III. 125. 129. 164. e 180. *testimonianza sopra cid di S. Epifanio.* T.III. 125. *loro imposizion delle mani sopra gli ordinandi al Sacerdozio non influisce nella sagra ordinazione.* T.III. 181. *per qual legge inferiori a' Vescovi, e maggiori de' Diaconi.* T.III. 152. e 239. *qual parte avessero nel governo delle Chiese prima dello scisma di Corinto.* T.III. 166. e seg. *non son successori degl' Apostoli come i Vescovi.* T.III. 173. e seg. e 432. *ma nel solo Sacerdozio.* T.III. 179. *in qual senso dicansi da S. Ignazio Martire succeduti al Senato Apostolico.* T.III. 236. e seg. *lor dipendenza da' Vescovi nell'amministrar le cose divine appartenenti alla Chiesa.* T.III. 185. 204. e segg. *secondo l'antica disciplina son*
- Consiglieri de' Vescovi.** T.III. 206. e seg. e 236. *non hanno però potestà comune co' medesimi.* T.III. 207. e 236. *in tempo di S. Atanasio non governavan con propria autorità Mareote.* T.III. 234. *ad essi non spetta la cognizione delle cause, e de' delitti Ecclesiastici.* T.III. 432.
- Preti d' Alessandria, secondo S. Girolamo elettori de' Vescovi Alessandrini.** T.III. 213. *quest' opinione dimostrasi insufficiente.* T.III. 214. e segg. *per qual ragione ad essi attribuita quest' elezione.* T.III. 225. *non eran Vescovi, nè Corevescovi.* T.III. 221. e 224. *ma Preti Parrocchiani.* T.III. 224.
- Pretestato Vescovo di Roan; per odio di Chilperico Re di Francia accusato di fellonia nel Sinodo di Roan.** T.V. p.II. 634. *circonvenuto dalle frodi del Re confessa il delitto, ed è deposto secondo i Canon.* T.V. p.II. 635. *restituito dappoi alla sua Sede.* ivi.
- Pretori, fuori di Roma in tempo della Repubblica Uffiziali militari.** T.IV. 223.
- Primate.** *Significato di questo nome per rapporto all'amministrazione Ecclesiastica.* T.IV. 79. *ha diversi gradi.* ivi. *questo titolo ne' tempi più antichi dato frequentemente a' Metropolitani.* T.IV. 80. e segg. *particolarmente in Africa, ed in Francia.* ivi. *a quali altri Vescovi special-*

cialmente dato . T.IV. 83. e seg. quando , ed in qual modo concesso questo titolo al Vescovo Toletano . T.IV. 207. e seg.

Primati . Per qual ragione ottenuta da loro questa dignità primaziale . T.IV. 84. quali anticamente fossero i più celebri . ivi . a chi soggetti . ivi . quei presidenti a più Proviucie qual autorità e giurisdizione una volta avessero . T.IV. 83. e seg. non furono ne' primi secoli nelle Gallie . T.IV. 181. ragione di ciò assegnata da Giannone insufficiente . T.IV. 181. e segg. quando , e come istituiti nelle medesime Gallie . T.IV. 195. sentimento falso sopra ciò di Giannone . T.IV. 196. in Africa erano in luogo de' Metropolitanani . T.V. p.I. 79. grado di Primate a chi competesse in Africa . T. V. p.I. 79. e 332. aveano i diritti metropolitici . T.V. p.I. 79. e seg. facili a crear Vescovi . T.V. p.I. 332.

Primato Regio sopra la presente Chiesa Anglicana dove fondato . T.IV. 406.

Primazia personale data ad alcuni Vescovi delle Gallie . T.IV. 196.

Principi, non possono in rigore dirsi Signori , o Dominatori de' Popoli . T.III. 80. 96. e segg. ma bensì Reggitori , e Governatori . T.III. 80. in qual senso chiamati Signori . T.III. 81. ammi-

nistran la suprema potenza di Dio . T.III. 95. non possono divenire assoluti Signori degl' uomini . T. III. 95. e seg. perchè chiamati Ministri di Dio . T.III. 95. ad efficomessa l'amministrazione della giustizia . T.IV. 599. non possono per se stessi alienar gli Stati . T. III. 98. lor diritto sopra gl' uomini in che diverso da quello de' Prelati della Chiesa . T.III. 96. in qual cosa vadin del pari co' Prelati della Chiesa . T.III. 95. lor vero carattere descritto . T. III. 100. e seg. non tutti son costituiti da Dio . T.III. 65. quando si abusin del lor potere contro Dio . T.III. 67. e 76. tenuti come Principi a servire al Signore . T. IV. 401. quando adempiano questo precetto . ivi . quando non sia lecito pagare ad essi i tributi . T.III. 50. e seg. dichiarati eretici perdon la potestà sopra i sudditi . T.III. 52. quando possa la potestà Sacerdotale impiegar contro di essi l'armi degli stessi lor sudditi . T.III. 41. lor soggezione alla potestà spirituale in che consista secondo Giannone . T. III. 51. quando , ed in qual modo possano opporsi alla potestà Sacerdotale . T.III. 44. e T.IV. 423. difficile il discernere quando abbian giusto titolo di ciò fare . T.III. 45. in quali casi li si concede da Giannone questa opposizione . ivi . a chē

- chi debba attribuirsi l'origine delle contese giurisdizionali tra loro, e gl' Ecclesiastici . T.III. 419. in che cosa soggetti alle leggi degl' Ecclesiastici . T. III. 421. e seg. e 462. tenuti a difender la Chiesa . T.IV. 401. e specialmente la Chiesa Romana . T.IV. 414. lor forza temporale concessagli in presidio della Chiesa . T.IV. 538. ingelositi dell' autorità della Chiesa in far leggi; e per qual pretesto . T.IV. 458. posson costringer gl' Infedeli a non impedire la predicazion del Vangelo . T.IV. 593. ricorso a i Principi per quante vie una volta si facesse . T.V. p.II.96. appò gl' Impp. Rom. esaminavansi le cause portate a loro per appellazione nel loro Concistoro . T. V. p.II. 96. e seg.*
- Principi per rapporto alle materie, e persone Ecclesiastiche . Non possono impacciarsi nelle materie di Religione . T.IV. 390. 602. e seg. nè nelle regole del costume . T. IV. 390. e segg. come anco nelle materie di disciplina . T.IV. 403. non posson giudicar delle leggi spettanti a queste materie . T. IV. 389. questa verità confessata da molti Impp. T. IV. 391. e seg. sentimento sopra di ciò de' Protestanti . T.IV. 396. debbono ubbidire alle leggi della Chiesa riguardanti queste medesime materie . T.IV. 392. non posson conoscer le differenze sopra le materie Ecclesiastiche . T. IV. 394. e seg. lor leggi toccanti le materie, e le persone Ecclesiastiche per qual fine fatte . T. tV. 398. nelle lor leggi perchè esposti i dommi di fede, ed ingiunte pene agl' eretici . T.IV. 401. e seg. debbono colle lor leggi munire i Canonici della Chiesa sopra la Religione; e per qual cagione . T.IV. 403. leggi di essi contro i Canonici di niun valore . T. IV. 405. e seg. lor leggi consentanee alla Religione difese dalla legge Canonica . T. IV. 431. non son custodi de' Canonici, ma difensori della Chiesa . T. IV. 410. non possono esiger dagl' Ecclesiastici l' osservanza de' Canonici . T.IV. 422. neppur col pretesto dell' abuso . T. IV. 422. e seg. posson bensì in questo ajutare i Prelati Ecclesiastici . T. IV. 422. loro uffizio ne' negozj di Chiesa . T.IV. 410. e segg. e 419. sentimento de' Padri sù questo punto . T. IV. 411. documenti sopra l'istesso punto de' Principi Francesi . T. IV. 412. e segg. possono usare la loro autorità per custodia della disciplina tra gl' Ecclesiastici . T. III. 40. non hanchè fare ne' fonti della ragion Canonica . T. IV. 431. non han potestà di convocare i Concilj Generali . T.IV. 502. non posson sospendere le sentenze de' medesimi-*

fimi Concilij; nè ricever da
 quelle le appellazioni . T. IV.
 528. tenuti all' osservanza de'
 decreti de' Concilij . T. IV. 577.
 ed a proccuarne colla forza
 dagl' altri l' osservanza . T. IV.
 577. e seg. leggi in favor de'
 Concilij perchè da essi fatte. T. IV.
 541. e segg. presenti a' Concilij
 trattandosi punti di fede; e per
 qual cagione . T. IV. 546. e seg.
 esclusi trattandosi punti di di-
 sciplina Ecclesiastica . ivi . pos-
 son spogliar gl' eretici de' beni
 della loro Chiesa . T. IV. 607.
 da chi creduti legittimi Giadi-
 ci degl' Ecclesiastici . T. IV. 630.
 non possono impacciarsi nella di-
 sciplina del Ministero cbericale.
 T. IV. 546. e seg. nè nelle cau-
 se criminali degl' Ecclesiastici .
 T. IV. 632. e segg. illecito il ri-
 corso ad essi per far giudicar le
 cause degl' Ecclesiastici . T. IV.
 648. e segg. impegnandosi ne'
 partiti degl' Ecclesiastici, e nel-
 le lor cause son cagione di gran
 disordini nella Chiesa. T. V. p. II.
 75. e seg. di quanti disordini
 nella Chiesa sieno cagione quan-
 do negl' affari Ecclesiastici si la-
 scian governare dalle insinua-
 zioni de' loro Ministri . T. V.
 p. II. 144. e seg. 222. e seg. e
 449. in qual maniera antica-
 mente punissero i Cberici delin-
 quenti . T. III. 463. convocava-
 no i Concilij per giudicar delle
 cause criminali de' Vescovi, non

delegando ad essi la facultà di
 giudicare; ma per ajutare la
 Chiesa nella provista del legit-
 timo Giudice . T. V. p. II. 633:
 una volta eseguivan le sentenze
 penali della Chiesa . T. IV. 684.
 non mandavano in esilio i Ve-
 scovi, se prima non eran condan-
 nati da i Sinodi . T. V. p. II.
 306. e 436. braccio da essi dato
 per carcerare i Cberici delin-
 quenti cosa sia . T. IV. 684. non
 posson ragionevolmente negar
 questo braccio . ivi . loro im-
 paccio nell' elezione de' Vescovi:
 T. III. 515. in essi trasferite le
 parti, che una volta avea la
 Plebe nell' elezione vescovile .
 T. III. 517. lor diritto di nomi-
 nare, e presentare i Vescovi .
 T. V. p. I. 528. donde nasca que-
 sto lor diritto: T. V. p. I. 528. e
 segg. e T. III. 515. e segg. opi-
 nione sopra cid d' alcuni Autori
 impugnata . T. III. 516. loro
 prieghi intorno all' elezione de'
 Vescovi considerati da i Rom.
 Pont.; e per qual ragione. T. III.
 517. non mai vietatili questi
 prieghi . T. V. p. I. 530. consenso
 de' medesimi in quest' elezione è
 argionevole, e perchè . T. V. p. I.
 329. e seg. loro assenso nell' ele-
 zioni, che non sono di lor no-
 mina, perchè tollerato . T. III.
 517. in qual senso possa tolle-
 rarsi . ivi . chiedevano antica-
 mente al Rom. Pont. il Pallio
 per i Metropolitan . T. V. p. I.

243. e seg. da essi fondate molte Chiese vescovili. T.V. p.I. 528. questa fondazione non gli dà il padronato, nè il diritto di presentare. T.V. p. I. 528. e seg. hanno il padronato di molte Chiese vescovili. T.V. p.I. 528. origine di questo lor padronato. T.V. p.I. 528. e seg. lor diritto di presentare i soggetti pe'l Vescovato sconosciuto prima del secolo XVI. T.V. p. I. 529. e seg. lor diritti al presente per rapporto a materie Ecclesiastiche non posson porsi in dubbio. T.V. p.I. 524. liberali nel dotar le Chiese. T.IV. 781. e seg. lodevoli se procurano il mantenimento de' beni delle Chiese. T. III. 531. non posson generalmente impedire alle Chiese l'acquisto de' beni temporali. T. IV. 780. concessali da alcuni questa facoltà; e per qual ragione. T.IV. 812. e seg. e 819. d'alcuni beni posson impedirne alle Chiese l'acquisto: e quali sieno questi beni. T. IV. 782. e segg. modo da tenersi da loro per impedir gl' acquisti degl' Ecclesiastici allorchè sieno in danno dello Stato. T.IV. 819. e seg. non appartiene ad essi insegnar la fede; nè posson conseguir da' Pontefici l'autorità di predicarla. T.V. p.II. 383. non debbono insegnare o' Ministri della Chiesa, ma debbono esser da questi istruiti, anche secondo i

Protestanti. T.V. p. II. 494: per quali ragioni proibissero una volta a i Curiali l'ascrivere alle Chiese se non rinunciavano alla Curia le loro rendite. T.V. p. II. 486. e seg. lor leggi intorno a questa materia. T.V. p. II. 485. e seg. e 490. come possano regolar colle lor leggi le nozze, acciocchè sieno valide. T.V. p. II. 484. come possano stabilire impedimenti delle nozze, e costituir le persone abili, o inabili a contrarle. T.V. p. II. 531. in quali casi si legga, che dispensassero, o facessero indulgenza sopra gl' impedimenti delle nozze. T.V. p. II. 532. e 534. domandarono alla Sedia Apostolica le regole per li gradi di parentela, contro i quali non poteano contrarsi le nozze, e ricorsero alla medesima per esser dispensati dagl' impedimenti delle nozze ne' gradi di parentela dalla Chiesa vietati. T.V. p. II. 541.

Principi Franchi liberali in arricchir le Chiese. T.IV. 782. Vedi Imperadori Franchi, e Regi di Francia.

Priscilliano. Sua condizione. T.IV. 646. professa gl'errori de' Gnostici. ivi. sparge la sua eresia per le Spagne. ivi. da chi creato Vescovo. ivi: sua venuta in Roma, e per qual fine. ivi: da chi accompagnato. ivi. rigettato dal Rom. Pont. ivi. come

me anco da S. Ambrogio . ivi . ritorna in Spagna , e occupa la Chiesa d' Avila . T. IV. 647. accusato appò l' Imp. Massimo . ivi . di lui accusatori da chi percid biasmati . T. IV. 648. e seg. condotto al Sinodo di Bourdeaux . T. IV. 647. s' appella all' Imp. ivi . a chi commessa la cognizione della sua causa . ivi . condannato a morte . T. IV. 648.

Prisco primo Vescovo di Capoa da chi ordinato . T. III. 252. nella di lui Casa fece l' ultima cena Cristo S. N. ivi .

Privato Vescovo di Lambesa in Africa eretico . T. III. 338. condannato in un Sinodo . ivi . li si nega udienza dal Concilio Cartaginese sotto S. Cipriano . ivi . taccia S. Cipriano d' invasore del Trono di Cartagine , e v' intrude altro Vescovo . ivi .

Proclo ordinato Vescovo di Cizico da Sifinnio Costantinopolitano . T. V. p. I. 429. e T. V. p. II. 120. rifiutato da' Cittadini . ivi . s' oppone pubblicamente in un sermone al Popolo all'eresia di Nestorio . T. V. p. II. 123. scrive un Tomo contro i Nestoriani . T. V. p. II. 162. e 163. richiesto da' comuni desiderj del Popolo per Vescovo di Costantinopoli ; ma non trasferito a quella Chiesa , perchè dispiaceva a i Ministri della Corte , e del Palazzo . T. V. p. II. 149. e T. V. p. I. 429.

trasferita alla Sede di Costantinopoli ; e con qual autorità . T. V. p. I. 430. e T. V. p. II. 161. per esso scritta da S. Celestino Rom. Pont. la lettera sopra le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 430. e seg. fa trasferire in Costantinopoli le reliquie di S. Giovanni Grisostomo , ed unisce al Corpo della Chiesa i Gioannini . T. V. p. II. 164. non tentò cosa alcuna sopra le Provincie dell' Illirico . T. V. p. II. 164. e 165. suo Costituto , e lettere sinodiche nominate da Teodoreto , quali fossero . T. V. p. II. 166. e segg. e 171. non ebbe mai contesa con S. Cirillo Alessandrino . T. V. p. II. 168. sue sinodiche rammentate da Teodoreto probabilmente scritte contro Dioscoro Alessandrino . T. V. p. II. 172. autorità Patriarcale esercitata da Proclo nelle Provincie dell' Asia consentente la Sedea Apostolica . T. V. p. II. 174. sua morte . T. V. p. II. 173. e 175.

Proconsolato nell' Imperio Romano dignità maggiore del Vicariato della Diocesi . T. IV. 130.

Proconsolo nell' Imperio Romano di chi sostenesse le veci . T. IV. 130. di lui giurisdizione quanto si stendesse . T. IV. 131. e seg.

S. Proculo Vescovo di Marsiglia pretende il diritto metropolitico sopra le Chiese della Provincia Narbonese ; e per qual ragione.

- gione. T. IV. 180. accomodamento di questa differenza. ivi.
- Progetto Vescovo in Francia**, incerto di qual Città fosse Pastore. T. V. p. I. 493. e seg. destinato togli il successore; e per qual cagione. T. V. p. I. 493.
- Promozione vescovile**. Atti in essa considerati. T. V. p. I. 324. per qual di questi atti perfezionata. T. V. p. I. 325. variazione di disciplina intorno ad essa nelle Gallie, e nelle Spagne. T. V. p. I. 327. e seg. cagione di questa variazione. T. V. p. I. 327. prima del secolo ix. in qual modo fatta in Occidente per rapporto a i Metropolitanì. T. V. p. I. 329. presente disciplina in Occidente circa questa promozione. T. V. p. I. 530. e segg.
- S. Proterio ordinato Vescovo d' Alessandria dopo Dioscoro**. T. V. p. II. 297. perseguitato a morte da' Dioscoriani vien fatto custodir dalle guardie per ordine di Marciano Augusto. ivi. congrega un Sinodo in Alessandria, in cui condanna, e depone Timoteo Eluro Prete Alessandrino capotrappa degl' Eutichiani, con quattro Vescovi, ed alcuni Monaci della fazione d' Eutiche. T. V. p. II. 298: manda a S. Lione I. la sua professione di fede dal S. Pontefice commendata. ivi. per ordine di Timoteo Eluro crudelmente
- ucciso in una sollevazione degl' Eutichiani. ivi.
- Protestanti pretendono giustificare la loro separazione dalla Chiesa Rom. e con quali ragioni**. T. V. p. I. 179. qual maggioranza affermino conosciuta nella Chiesa Rom. nel terzo secolo. T. III. 337. quando, ed in qual modo secondo loro ottenuto dal Rom. Pont. il Patriarcato Occidentale. T. V. p. I. 69. limitano la potestà Patriarcale del Rom. Pont. ed in qual forma. T. IV. 240. e seg. lor sentimento intorno alla potestà ordinaria esercitata da' Rom. Pont. in tutto l'Occidente dopo il iv. secolo. T. IV. 263. e seg. in qual maniera a lor parere istituite anticamente le Metropoli Ecclesiastiche. T. IV. 98. lor sentimento sopra di cid impugnato. T. IV. 100. e segg. tolgono a S. Agostino discepolo di S. Gregorio Mag. l' Apostolato d' Inghilterra. T. IV. 214. lor sentimento in ordine a' Terapeuti d' Egitto. T. IV. 298. reputano oziosa la vita Monastica. T. IV. 319. confessano non poter si i Principi impacciare negli affari di Religione. T. IV. 390. neppur in certe parti di disciplina clericale. T. IV. 396. opinione di molti di essi sopra l'origine de' Canonì Apostolici. T. IV. 439. riconoscon l' Imperadore per legittimo Giudice degl' Ecclesiastici. T. IV.

630. fondamento di questa loro opinione insufficiente. T.IV. 630. e segg. biasimano lo studio de' Cattolici in fabbricare, ed ornar le Chiese. T.IV. 755.

Provincia. Significato di questo nome per rapporto al Rom. Imperio. T.IV. 244. questo nome in qual senso non inteso in Italia prima di Costantino Mag. T.IV. 242. titolo di Provincia aggiunto dagl' Interpollatori alle Regioni d' Italia nominate da Frontino, e da altri. T.IV. 243. una Provincia mai ebbe due Governatori, e col nome di Consolari, e Correttori. T.IV. 249.

Provincie Ecclesiastiche. Da qual tempo queste distinte nell' Illirico. T. V. p. I. 77. lor disposizione nell' Illirico assai conforme alla disposizion civile dell' Imperio. ivi. non ben stabilite nel v. secolo nelle Gallie. ivi. nel principio dello stesso secolo confuse nelle Spagne. ivi. nell' Africa non aveano i Metropolitani addetti alle Metropoli. T.V. p. I. 79. diritto delle ordinazioni nelle Provincie Africane spettava a i Rom. Pont. T.V. p. I. 81. e segg. stabilite in Occidente eran provvedute di Vescovi dalla Sede Apostolica. T.V. p. I. 91.

Provincie dell' Imperio Rom. Lor numero nella Diocesi d' Egitto. T.IV. 124. e segg. numero dell'

istesse nella Diocesi d' Oriente. T. IV. 92. e seg. come pur nella Diocesi Asiana. T. IV. 131. e seg. e parimente nella Diocesi di Ponto. T. IV. 137. quante fossero nella Diocesi di Tracia. T. IV. 141. nella Diocesi di Dacia. T. IV. 156. nella Diocesi di Macedonia. T. IV. 156. e seg. nella Diocesi delle Gallie. T. IV. 161. 165. e segg. nella Diocesi di Brettagna. T. IV. 165. nell' Illirico. T. IV. 147. e 155. nella Diocesi delle Spagne. T. IV. 198. divisione delle Provincie dell' Imperio espressa nella Notizia dell' Imperio espressa nella Notizia dell' Imperio falsamente attribuita a Costantino Mag. T. IV. 198.

Provincie divise dell' Imperio Romano come nominate da' Romani più antichi. T. IV. 126. e come chiamate nel basso Imperio. ivi.

Provincie Suburbicarie quali fossero nel Rom. Imperio. T. IV. 240. sentimento sopra ciò del Sirmondo. ivi. non udite in Italia nel tempo di Costantino Mag. T. IV. 252. non poteron nominarsi da' Padri Niceni. T. V. p. I. 45. indebitamente nominate da Ruffino nella versione del VI. Canone Niceno. ivi. a queste non ristrette l' ordinazioni vescovili de' RR. PP. ne' primi secoli. T. V. p. I. 50. neppur l' antico Concilio de' medesimi Pont. ivi.

Pul-

Pulcheria Augusta assume le redini dell' Imperio con Marciano suo consorte . T. V. p.II. 269. scrive a S. Leone Mag. sopra l'abbidienza prestata da Anatolio Costantinopolitano agl' ordini di quel Pontefice . ivi .

Puritani d' Inghilterra non possono trar vantaggio dal parlare di S. Girolamo per rapporto all' antica elezione del Vescovo Alessandrino . T.V.III. 226.

Q

Quesnello, Pascafo, fa l' Apologia in favor di S. Ilario Arelatense per rapporto a i diritti metropolitici . T. IV. 162. impugna Pietro de Marca in ordine a' Metropolitani d'alcune Provincie delle Gallie . T. IV. 162. e seg. in qual tempo secondo lui divise le Gallie in XVII. Provincie . T.IV. 166. suo sentimento sopra il tempo della propagazion della fede Cristiana in Francia . T. IV. 175. e 178. vendica a S. Cipriano la lettera scritta a S. Stefano Rom. Pont. contro Marciano Vescovo Arelatense . T.IV. 178. reputa interpolate le vite de' SS. Romano Abate , Lapicino , ed Eagenodo date alla luce dal Cbifflezio . T.IV. 190. sua opinione sopra il numero delle Provincie Ecclesiastiche delle Spagne in tempo di S. Leone Mag.

T.IV. 200. suo parere intorno alle cose conservate negl' antichi Archivi della Chiesa Rom. T.IV.468. e seg. questo di lui parere confutato .T.IV.469. e seg. distinzione secondo lui degl' Archivi dal Codice de' Canonì della Chiesa Rom. donde desunta . T. IV. 468. pubblica un Codice de' Canonì della Chiesa Rom. T. IV. 483. lo reputa il più antico . ivi . autorità di questo suo Codice appò la Chiesa Rom. impugnata . T.IV. 487. e segg. sua difesa di questo Codice distruttiva del medesimo . T. IV. 490. e segg. ordine da lui dato all'istesso Codice . ivi . reputa spurio il Concilio Zellense . T. V. p.I. 84. come anche la Decretale di Siricio a i Vescovi Africani . ivi . è il primo a mettere in dubbio questi divisati monumenti . T. V. p. I. 84. e seg. di lui ragioni su questo punto da chi confutate . T.V. p.I.85. confessa trovarsi i detti monumenti nel suo Codice della Chiesa Rom. T.V. p.I. 87. sua opinione intorno a i mencionati documenti distrugge l'autenticità del di lui Codice Rom. ivi . atti della Chiesa quando a suo divisamento avessero anticamente vigor di legge pubblica . T.IV. 490. sua opinione sopra il tempo della venuta a Roma di Valentiniano III. colla Madre e consorte si dimostra improbabile .

le. T.IV. 536. *in qual tempo secondo lui rinvocati da S. Lione Mag. gl'atti del Concilio II. Efesino. T.IV. 535. vendica la sincerità delle Preci de' Vescovi della Provincia Arelatense a S. Lione I. Rom. Pont. T.V. p.I. 25. stima in parte spuria la pistola di S. Lione Mag a' Vescovi Africani. T.V. p.I. 334. nome di S. Pietro preso secondo lui per la Sedia Apostolica. T.V. p.I. 25. confutato sopra il ricorso fatto da Eutichete a S. Lione Mag. non stimato da esso appellazione. T.V. p.II. 190. e seg. nega, che S. Flaviano domandasse a S. Lione Mag. la conferma del suo giudizio, e della sua sentenza contro Eutiche. T.V. p.II. 196. confutato. T.V. p.II. 196. e seg. sue false conseguenze sopra il giudizio di S. Lione nella causa di S. Flaviano, e d'Eutiche. T.V. p.II. 205. e seg. nega, che S. Flaviano dal giudizio del Sinodo di Efeso si appellasse a S. Lione Mag. T.V. p.II. 226. confutato. T.V. p.II. 237. e seg. 241. e segg. e 253. e segg. sua osservazione sopra le parole di S. Flaviano, colle quali s' appellò in voce dalla sentenza di Dioscoro, confutata. T.V. p.II. 230. e seg. falsa sua spiegazione de' Canonì Sardicensi intorno all'appellazione de' Vescovi dal giudizio de' Sinodi alla Sedia Apostoli-*

ca. T.V. p.II. 257. e seg. falsamente asserisce, che S. Lione Mag. lasciò in arbitrio di Anastasio il sottoscrivere o alla sua lettera dommatica, o alle lettere di S. Cirillo. T.V. p.II. 268. nega la sincerità dell' Azione di Donnò inserita nella x. Azione del Concilio Calcedonense, per non ammetter la suprema potestà della Sedia Apostolica sopra i Patriarchi d'Oriente. T.V. p.II. 174. e seg. sostiene come vera la favola, o la calunnia, che Anastasio II. Rom. Pont. volesse occultamente restituire nelle sagre Tavole il nome di Acacio; e che perciò fosse da Dio improvvisamente percosso. T.V. p. II. 338. e segg. confutato. ivi.

Quinto Sinodo Generale. Atti di esso riguardanti la persona di Vigilio si dimostrano falsati, e interpolati dagl'Eretici Monoteliti. T.V. p.II. 410. e segg. Conferenze, o Collazioni del v. Sinodo; e che cosa in ciascheduna di esse si trattasse. T.V. p.II. 427. e segg. sentenza finale di esso, e condanna de i tre Capitoli. T.V. p.II. 433.

R

R *Accolta de' Cononi, e delle Decretali de' Rom. Pont. fatta da Dioniso il Piccolo, quando da lui pubblicata. T.V. p.II.*

575. e seg. e 585. quali Decretali furono dappoi aggiunte alla Raccolta di Dionisio . T.V.p.II. 595. non fu confermata da Giustiniano Imp. T.V.p.II. 596. Vedi Dionisio il Piccolo.
- Raccolta delle antiche Decretali de' Rom. Pont. detta d'Isidoro, da chi fatta . T.V. p.I. 426. e segg. quando pubblicata in Spagna . T. V. p. I. 426. aggiunte ad essa fatte nell'VIII. secolo , e da chi . T. V. p. I. 426. e seg. portata in Francia , ed in Germania dalle Spagne : T.V.p.I.427. Decretali dapprima in essa contenute . T. V. p.I. 427. e seg. probabilmente servì a' Padri del Concilio x. Toletano per regular le traslazioni vescovili . T. V. p.I. 428.*
- Raccolta o Codice di Canonì dato da Adriano I. a Carlo Mag. non si prova , che fosse il Codice di Dionisio . T.V. p.II. 597. due diverse Raccolte date da Adriano I. per uso della Chiesa di Francia . ivi . che cosa contenesse il Codice dato da esso a Carlo Mag. secondo il compendio riferito negl' atti de' Concilj . ivi . intera Raccolta de' Canonì donata da Adriano a Carlo Magno colle Decretali de' Rom. Pont. da Siricio sino a Gregorio II. chiamata Codex Canonum . T. V. p.II. 598. non fu la stessa , che quella di Dionisio il Piccolo , benchè a quella simile . T.V.p.II. 598. e 599. ebbe tutta l'autorità nella Chiesa di Francia, perchè ricevuta dalle mani , e dall' autorità del Rom. Pont. ivi . altra raccolta di Capitoli , che narrafi data da Adriano ad Engeltranno Vescovo di Metz , che cosa contenesse : T.V. p.II. 599. e seg. ebbe frequentissimo uso nella Chiesa di Francia , e fu inserita ne' Capitolari . T. V. p. II. 600. di essa si vale Isidoro nella sua Raccolta . ivi .*
- Raccolta di Cresconio Vescovo in Africa quando fosse da lui fatta . T.V. p.II. 604. e seg. che cosa comprendesse ; e se fossero Opere diverse il Compendio de' Canonì , e la Concordia de' Canonì , che vanno a suo nome : T.V.p.II.605. e seg.*
- Raccolta di Ferrando Diacono qual fosse ; e quando da lui fatta . T.V.p.II.601.*
- Raccolta di Giovanni Scolastico da lui fatta prima del Nomocanone , e da questo distinta . T.V. p.II.606.*
- Raccolta di Martino di Braga in qual tempo fosse da lui fatta : T.V.p.II.602. quali Canonì contenesse . T.V.p.II.603.*
- Ratoldo Vescovo d' Argentina scrive a Niccola I. Rom. Pont. T. V. p. I. 123. confessa tenuti i Vescovi Gallicani d' intervenire al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. T.V. p.I. 123. e seg.*
- Ra-*

- Ratranno Corbejense confuta le calunnie di Fozio Costantinopolitano contro la Chiesa Rom.* T.V. p.I. 60.
- Raudense, Antonio, tesse il Catalogo degl' errori di Lattanzio Firmiano.* T.III. 265.
- Realengo. Suo significato.* T.IV. 783. e 794.
- Reggio da chi convertita alla fede Cristiana.* T. III. 252. suo primo Vescovo. ivi.
- Regi, donde così detti.* T.III. 96. per qual fine istituiti. T. III. 105. sentimento sopra di ciò di Seneca, e di Claudiano. ivi.
- Regi appò i Romani perchè avessero certa specie di Sacerdozio.* T. III. 21. per qual ragione facessero leggi concernenti la Religione. ivi. in qual maniera s' ingerissero negl' affari di Religione. T.III. 22.
- Regi, Cristiani donde abbiano il diritto di nominare i Vescovi.* T.III. 515. e segg. e T.V. p.I. 528. e segg. donde l' abbiano specialmente i Regi di Francia. T.III. 517. sentenza sopra di ciò di Pietro de Marca. T.III. 518.
- Regi degl' Ebrei. Abuso ch'erano per fare di lor possanza spiegato da Samuello.* T. III. 105. dal di loro esempio non provasi il cangiamento della potestà per ufficio in quella di proprietà. T.III. 106.
- Regi de' Longobardi nemici della Chiesa Rom. e protettori della simonia.* T.III. 70.
- Regi di Francia dichiaran l'ufficio de' Principi ne' negozj di Chiesa come protettori di essa.* T.IV. 412. e segg. procuran la ristorazione della Religione ne' loro Stati; ed in qual modo. T.IV. 411. e seg. lor riverenza verso la Sedia Apostolica. T.IV. 415. e segg. lor diritto sopra i beni stabili del Regno. T.IV. 790. liberali nell'arricchir le Chiese. T.IV. 782. leggi di essi intorno agl' acquisti degl' Ecclesiastici citate da Giannone. T.IV. 788. loro antichi editti sopra l'alienazione de' stabili ne' Corpi Ecclesiastici quali beni riguardino. T.IV. 791. e segg. lor premure appò i Rom. Pont. per il Pallio de' Metropolitanì. T.V. p.I. 253. in qual tempo ad essi concessa la nomina de' Vescovi delle Gallie. T. V. p. I. 530.
- Regi di Spagna hanno molti beni in proprietà.* T.IV. 783. e 794. quali sieno questi beni, e come chiamati. T.IV. 794. loro leggi sopra gl' acquisti degl' Ecclesiastici quali beni risguardino. T.IV. 794. e seg. queste leggi riputate ingiuste. T.IV. 795.
- Regioni d'Italia da chi istituite in tempo dell' Imperio Romano.* T.IV. 218. lor numero, e durazio-

- zione .ivi. amministrate straordinariamente da diversi Giudici . T.IV. 233. e 251. in tempo di Costantino Mag. da chi governate . T.IV. 246. e seg. in tempo di questo Principe non dette Provincie . T.IV. 245. e segg. non chiamate Provincie da Frontino , e da altri Scrittori . T.IV. 243.
- Regno di Cristo Signor nostro in terra qual sia . T.III. 35.
- Regno delle due Sicilie prima di Valentiniano III. soggetto nell' amministrazione Ecclesiastica alla potestà metropolitana del Rom. Pont. T.IV. 292.
- Regola Ecclesiastica intorno alla celebrazione de' Concilj Generali cosa prescriva . T.IV. 503: sentimento sopra ciò di S. Giulio I. Rom. Pont. T.IV. 504. riconosciuta per antica dagli Scrittori Greci .ivi. come limitata dal P. Constant. ivi. la costui spiegazione impugnata . T.IV. 505. questa regola comprovata dal Concilio di Calcedonia .ivi. dichiarata da S. Damaso Rom. Pont. T.IV. 505. e seg. di lei fondamento . T.IV. 506. da chi prescritta . T.IV. 506. e seg. sentimento sopra ciò di Pier de Marca . T.IV. 506.
- Regolari, malmenati da Giannone . T.IV. 359. istituiti sull'esempio delle Congregazioni Monastiche . T.IV. 385. Gerarchia fra di loro istituita .ivi. loro opere in beneficio de' fedeli . T.IV. 386. lor povertà qual debba essere . T. IV. 752. e seg. quando ad essi proibiti g'acquisti temporali . T. IV. 793. loro beni temporali a chi vantaggiosi . T. IV. 752. professano stato di perfezione . T.V. p.I. 456. non possono abbandonare il loro stato .ivi. questo men perfetto dello stato vescovile .ivi. da qual tempo sottoposti tutti alla Sedia Apostolica . T.IV. 378. loro esenzione dalla giurisdizion vescovile qual vantaggio abbia apportato alla Sedia Apostolica . T. IV. 385. in che cosa soggetti a' Vescovi .ivi.
- Religione , sempre riputata superiore ad ogni umana possanza . T.III. 21.
- Religion Cattolica . Per la di lei conservazione pud un Vescovo provveder di Pastori le Chiese d'aliene Provincie . T. V. p. I. 157. 162. e seg.
- Religion Cristiana quando abbia incominciato . T.III. 5. in qual tempo , e da chi disseminata nelle Gallie . T. IV. 175. e segg. sentimento sopra ciò inverisimile di Quersnello . T.IV. 175. prima dell'assunzione di S. Ireneo al Vescovato di Lione propagata nella Gallia Narbonese , e Lionese . T.IV. 175. e seg. testimonianza sopra ciò d'Eu-

Eusebio Cesariense . T.IV. 175. quando disseminata nella Bretagna . T.IV. 211. perduta nell' istessa Bretagna ; e per qual cagione . T.IV. 214. da chi di nuovo ivi predicata . ivi . indirizzata in primo luogo al riposo della vita eterna . T.III. 28. ed anche alla conservazion degli Stati . T.III. 28. e seg. testimonianza su questo proposito di S. Paolo come spiegata dal Grozio . T.III. 28. e segg. ad essa non possono astringersi gl' Infedeli . T.IV. 592. sotto qual titolo una volta divisa . T.IV. 727. venerata dagl' Imp. Rom. Gentili . T.IV. 726. di lei esercizio da chi prima permesso nell' Imperio Romano . T.IV. 728. suo accrescimento nelle persecuzioni . T.III. 295. da chi difesa ne' primi secoli contro i Gentili . T.III. 355. per la di lei difesa pud il Sacerdozio impiegar l'armi contro il Principe persecutore . T.III. 41. legge di Costantino Mag. in suo favore in qual anno promulgata . T.IV. 729. disposizioni di questa legge . T.IV. 729. e seg. alcuni suoi Misterj nascosti ne' primi secoli a' Gentili, ed a i Catecumeni . T.IV. 427. nè palesati a tutti i fedeli . ivi . questi Misterj da chi custoditi . T.IV. 428. migliorò la politia, e lo stato civile dell' Imperio Rom. T.III. 355. affari ad essa spettanti in

qual modo deliberati ne' primi secoli . T.III. 374. e seg. chi sia il Giudice nelle cause ad essa spettanti . T.III. 53. nelle di lei materie non possono impacciarsi i Principi laici . T.IV. 390. e seg. obbliga gli stessi Principi all' osservanza de' decreti de' Concilj . T.IV. 577. ed a procurar dagl' altri l' istessa osservanza . T.IV. 577. e seg. in qual senso insegna discender da Dio la potestà temporale . T.III. 6. quando sciolga i sudditi dall' ubbidienza del Principe . T.III. 30. non discioglie i suoi professori dal debito d' ubbidire anche a i Principi infedeli . T.III. 65. e 460.

Religioso . Varie significazioni di questo nome . T.III. 358.

Religiosi . Vedi Regolari .

Reliquie de' SS. Martiri con quanta divozione venerate da' primi Cristiani, e con quanto fervore, e diligenza cercate . T.V. p.II. 663. e seg. e 678. miracoli operati per le reliquie de' Santi Martiri . T.V. p. II. 664. panni, veli, ed altre cose che avean toccato i Corpi de' SS. Martiri nella lor passione, tenute in conto di cose preziose, e venerate da' primi fedeli . T.V. p.II. 664. e seg. loro sepolcri frequentati, e venerati, distinti con alcuni segni ne' Cimiterj comuni de' Cristiani. T.V. p.II. 665. in qual senso buono,

K k 2 ore-

- o reprobo si può dire, che dopo la metà del v. secolo si allargasse la venerazione verso le reliquie de' Santi. T.V. p.II. 670. e segg. come si moltiplicassero le reliquie de' SS. Martiri. T.V. p.II. 670. e 672. reliquie di essi scoperte per divina rivelazione. T.V. p. II. 670. fraudi d'alcuni nello spacciare false reliquie per vere gastigate dalla Chiesa. V.V. p. II. 673. cura, e provvidenza della Chiesa perchè non si esponessero alla venerazione le reliquie non vere. T. V. p. II. 673. e segg. difficilmente, e parcchissimamente si concedevano da i Rom. Pont. a quelli, che le domandavano; ed in luogo loro mandavano altri Santuarij detti Brandei, ch' eran veli posti sopra la tomba de' SS. Apostoli, o di altri Martiri. T. V. p. II. 676. e segg. culto delle reliquie difeso da' SS. Padri contro gl' antichi Eretici. T.V. p.II. 681. e segg. impugnato da' Protestanti. T. V. p. II. 681. culto delle reliquie de' SS. Confessori quando cominciassero. ivi. venerate nel v. e nel vi. secolo. T.V. p.II. 685. e segg.
- S. Remigio Vescovo di Rems** dichiarato Vicario Apostolico nelle Gallie. T.V. p. I. 36. e segg. battezza il Re Clodoveo; ed in qual anno, e giorno. T.V. p.I. 36. e segg.
- Repubblica Romana.** Erano in es-
- sa le leggi sacerdotali, e laicali. T. III. 617. in chi collocata la di lei dignità, e salute. T.III. 20. per qual cagione commettesse il governo al Senato. T. III. 9. suoi Magistrati avean vera giurisdizione. T.III. 437. pene capitali a qual giurisdizione appartenessero. T. III. 440. i primitivi Cristiani pregavano Iddio per la di lei quiete. T.III. 29. sin a qual tempo s'osservasse in essa per la maggior parte la Religion de' Gentili. T.III. 58. in qual senso sia in lei fondata la Chiesa. T.III. 58. e segg. dicesi entrata nella Chiesa, e quando. T.III. 60.
- Ribellione de' sudditi contro i Principi** donde tragga la sua frequenza. T.III. 53.
- Richerio Arcivescovo di Sans** prende le parti di Goffredo Vescovo di Chartres. T.V. p.I. 345. ricusa consagrare Ivone eletto Vescovo di Chartres. ivi. scrive a questi lettere ingiuriose. T. V. p. I. 346. tenta esaminar nel Sinodo la di lui elezione. T. V. p. I. 347. come distolto da quest' impresa. ivi.
- Richerio, Edmondo, Scrittore** condannato, nemico dell' autorità della Chiesa. T. V. p. II. 654. suoi libri condannati con gravi censure da' Concilj di Francia. ivi. con qual' intenzione procurò nuova edizione dell' Opere di Gersone. ivi.

Ri-

Ricorso al Principe per via di relazione, o di consultazione spiegato . T.V. p.II. 96.

Ricusazione del Giudice secondo l'antico diritto Rom. non potea farsi se non prima della introduzione del giudizio, e della contestazion della lite . T. V. p. II. 227. e seg.

Rinunzia del Vescovato vietata da' Canon . T. V. p.I. 453. riserbata sopra ciò la dispensa al Rom. Pont. T. V. p. I. 453. e segg. ragione per questa riserva adottata da Innocenzo III. difesa . ivi . per qual diritto spetti al Rom. Pont. questa dispensa . ivi . antica disciplina della Chiesa intorno a questa rinunzia . T.V. p.I. 463. e segg. motivi non bastanti per la medesima . T.V. p.I. 464. sentimento notevole di S. Lione Mag. su questo punto . T.V. p.I. 464. sagioni legittime di questa rinunzia . T. V. p. I. 465. queste da chi determinate . T. V. p. I. 476. e seg. di queste cagioni a chi riservato il giudizio . T. V. p. I. 466. anticamente più volte fatta senza autorità del Rom. Pont. ivi . esempi antichi di essa distinti in più classi . T.V. p.I. 467. causa legittima della rinunzia senz' altrui consenso . T. V. p. I. 467. e seg. fatta di proprio arbitrio non degna di lode . T.V. p.I. 468. e segg. prima del secolo XII. fatta più vol-

te ne' Sinodi senza licenza del Rom. Pont. T. V. p. I. 469. da questa fatti disordini ; e per qual cagione . T. V. p. I. 469. e seg. Vescovi per essa in ogni tempo ricorsi alla Sedia Apostolica . T. V. p. I. 470. e segg. nel secolo XII. solita farsi colla dipendenza del Rom. Pont. T.V. p.I. 473. e seg.

Riserba delle cause cosa importi . T.V. p.I. 350. riserba delle cause sopra l' elezion vescovile alla Sedia Apostolica da chi, e perchè fatta . T.V. p.I. 351. e seg. 354. e 356. documenti di questa riserba . T. V. p. I. 351. e segg. leggi de' Rom. Pont. per rapporto alla medesima . T.V. p.I. 352. e 355.

Rituali Romani pubblicati dal Martene . T.V. p.I. 227. formale di questi per la concessione del Pallio . T.V. p.I. 227. e seg.

Roma, in qual tempo unica, e comun Metropoli d' Italia nella disposizion civile . T. IV. 219. Metropoli dell' Italia nella disposizion' Ecclesiastica in tempo di Costantino Mag. T. IV. 257. ed anche in tempo del Consiglio di Sardica . T. IV. 260. sua cittadinanza da chi data a tutti i popoli dell' Imperio . T. IV. 228.

Romani antichi distinguevan la potestà spirituale, o del Sacerdozio, dalla temporale. T.III. 17. e segg. non tolsero a' Sacerdoti de'

- de' Giudei la potestà di conoscer le cause della Religione . T.III. 245. lor diritto privato come chiamato; ed in che consistesse . T.IV. 229. era appò di loro il diritto Pontificio . T.III. 418. in tempo della Repubblica in qual parte d'Italia non avessero Magistrati civili . T.IV. 222. quando incominciassero ad usare il Pallio . T.V. p.I. 193. sotto il nome di Pallio comprese appresso di loro più sorti di vesti . T.V. p.I. 191. lor proprio vestimento qual fosse . T.V. p.I. 193.
- S. Romano Abate . Sua vita data in luce dal Chifflezio interpolata . T.IV. 190. e seg.**
- Romulo , Augure prima d' esser Re . T.III. 21.**
- Rossi, Girolamo . Sua opinione sopra l' istituzione del Metropolitano di Ravenna . T.IV. 265. dimostrasifavolosa . T.IV. 265. e seg.**
- Roussel, Michele . Per qual cagione secondo lui da' Rom.Pont. riserbatafi la cognizione delle cause sopra l' elezioni vescovili . T.V.p.I. 353. e seg.**
- Raffino Aquilejense nemico della Chiesa Romana . T. IV. 272. da questa scomunicato ; e per qual cagione . ivi . tacciato di Origenista . T. IV. 274. da chi difeso . ivi . sua interpretazione del vi. Canone Niceno . T.IV. 241. questa interpretazione cagione a molti di limitar la potestà Patriarcale del Rom.Pont: T. IV. 240. e seg. di lui versione di questo Canone sospetta . T.IV. 272. e seg. supposta legittima come possa spiegarsi . T.IV. 273. traduce in latino la Regola di S.Basilio . T.IV. 339. e seg.**
- Rustico Narbonefe per la rinuncia del Vescovato ricorre al Rom.Pont. T.V.p.I. 464. e 471.**
- Rustico e Sebastiano Diaconi della Chiesa Romana sedotti da un Monaco Africano si ribellano contro Vigilio Papa , impugnando il suo giudicato , e spargendo voci calunniose contro di esso . T.V.p.II. 405. e 417. scomunicati da Vigilio . ivi .**

S

S Sabba Padre de' Monaci di Palestina spedito Legato ad Anastasio da Elia Vescovo di Gerusalemme . T. V. p. II. 331. placa per qualche tempo l' animo di Anastasio . T. V. p. II. 333. resiste co' suoi Monaci alle milizie mandate da Severo usurpatore della Sedia Antiochena per far pubblicare le sue sinodiche , ed anatematizza pubblicamente l' istesso Severo co' suoi seguaci . ivi . mantiene nella costanza della Cattolica fede tutta la Palestina . T. V. p. II. 335. pregato da Todora Augusta ad intercederli prole da

- da Dio non risponde, prevedendo, che non averebbe successione in castigo della dilei malvagità. T.V. p.II. 371.
- Sabino Vescovo d' Eraclea raccoglie gl'atti de' Sinodi. T.IV. 498. e seg. Canonj contenuti in questa Raccolta non è manifesto quali sieno. T.IV. 499.
- Sacerdoti della legge Mosaica distinti da' semplici Leviti. T.IV. 743. lor numero. T.IV. 744. ebber da Dio amplissima giurisdizione. T. III. 244. da chi concessali la potestà di giudicare. T. IV. 598. ad essi riportate le cause. T. IV. 598. e seg. non soggetti al Foro secolare nelle cause sì civili, che criminali; e per qual ragione. T. III. 609.
- Sacerdoti della nuova legge. Ad essi soli ne' primi secoli apparteneva il proporre le persone eligende a i sagri Ministerj. T. III. 493. e seg. testimonianza sopra di ciò di Lampridio. T. III. 494. seguivano in questo le informazioni, e i desiderj del Popolo. ivi. li son dovute le decime; e per qual legge. T. III. 522. e legg.
- Sacerdoti appresso gl' antichi Egi-zj in qual venerazione tenuti. T. III. 25. immuni da' tributi. ivi. ammessi al governo del Regno. ivi.
- Sacerdoti degli antichi Romani da chi eletti. T. III. 18. loro autorità, e privilegj. T. III. 18. e
20. distinti in diversi Collegj. T. III. 19. ad essi commessa la cura della Religione. ivi. decidevan le controversie spettanti alla Religione. T. III. 19. e 417. cause importanti trà i Magistrati, e congiunte colla Religione riportavansi a i Sacerdoti. T. III. 19. e seg. testimonianza sopra ciò di Cicerone. T. III. 20. in essi collocata la dignità, e salute della Repubblica. ivi. essi, e le cose sagre con quali leggi governassero. T. III. 417. aveano un Sommo Sacerdote. T. III. 19. da chi questi eletto. ivi. la potestà di questo distinta da quella de' Magistrati, o del Principe. ivi.
- Sacerdozio Cristiano proposto indifferentemente a tutti i fedeli. T. IV. 750. ad esso necessaria la potestà costringitiva. T. IV. 596. sentimento sopra ciò di S. Giovan Grisostomo. ivi.
- Sagittario Vescovo di Gap, per gravissimi delitti giudicato, e deposto nel Sinodo di Lione. T. V. p. II. 633. ottenute lettere dal Re Guntranno per portarsi a Roma, ottiene da Giovanni III. Rom. Pont. d'esser restituito nella sua Sede. T. V. p. II. 634. per nuovi delitti nuovamente è deposto nel Concilio di Chalou. ivi.
- Sagrificio non sempre argomento di Sacerdozio. T. III. 23.
- Sagrificio della Messa. Leggi di Giu-

- Giustiniano Imp. per rapporto al medesimo*. T.IV. 404. parole della consagrazione in esso sempre pronunciate in segreto. ivi.
- Salgado, donde ripeta il diritto del padronato Regio sopra le Chiese vescovili*. T.V. p.I. 529.
- Salmasio, Claudio, cosa intenda per Patriarca nominato nella lettera d' Adriano Imp. a Serviano*. T. III. 190. afferma esser stati nell' Etiopia anticamente più Vescovi. T. III. 195. e seg. nega la venuta di S. Pietro a Roma. T.III. 285: cosa intenda a suo parere per Esarca il Concilio Calcedonese. T. IV. 46. sua opinione sopra l' istituzione del Patriarcato Aquilejense. T. IV. 72. e 76. insegna aver avuto anticamente il Vescovo Aquilejense il titolo di Patriarca. T.V. p.I. 147. fa il medesimo Vescovo Aquilejense eguale nel diritto metropolitico al Rom. Pont. ivi. quali fosser secondo lui le Chiese Suburbicarie. T.IV. 241. suo abbaglio sopra un testo di Plinio per rapporto agl' Esseni. T.IV. 306. e seg. di qual diritto a suo divisamento si parli nel IV. Canone Niceno per rapporto al Vescovo Romano. T.V. p.I. 130. e seg. nega avere il Concilio Niceno riconosciuto il Patriarcato Occidentale del Rom. Pont. T. V. p. I. 131. questa sua opinione riprovata da tutti i Cattolici. ivi. *Metropli Romana in quali Provincie secondo lui compresa in tempo di Ruffino*. ivi. confonde il Birro colla Clamide. T.V. p.I. 195.
- Salonio Vescovo d' Ambrun reo di gravissimi delitti, giudicato, e deposto nel Sinodo di Lione*. T.V. p.II. 633. con lettere del Re Guntranno portatosi in Roma, ed ingannato il Pontefice ottiene d' esser restituito alla sua Sede. T. V. p. II. 634. per nuovi delitti deposto nuovamente nel Concilio di Chalons. ivi.
- Salviano Vescovo di Marsiglia censore delle ricchezze degl' Ecclesiastici*. T.IV. 760. approva le ricchezze delle Chiese. T.IV. 760. e legg. descrive i costumi de' Barbari, che ne' suoi tempi infestavan le Gallie. T.V. p.I. 29. cagione secondo lui delle calamità dell' Africa nel VII. secolo. T.V. p.I. 194.
- Salviano Vescovo in Spagna infetto degl' errori di Priscilliano*. T. IV. 646. concorre all' ordinazione di Priscilliano. ivi. sua venuta a Roma; e per qual cagione. ivi. da chi accompagnato. ivi. rigettato dal Rom. Pont. ivi. sua morte. T.IV. 646. e seg.
- Salustio Vescovo di Siviglia dichiarato dal Rom. Pont. suo Vicario nelle Spagne*. T.V. p.I. 39.
- Samuello Profeta non spone agl' Ebrei il diritto Regio, ma l' abuso*

- buso*, ch' eran per fare i Regi della loro possanza . T.III. 105.
- Santi*, e loro culto . Vedi *Martiri*.
- Santi Confessori*. Quando cominciasse il loro culto nella Chiesa . T. V. p. II. 681. Vedi *Divozioni verso i Santi*.
- Santuarij*, che cosa fossero, e di quante sorti . T. V. p. II. 662.
- Santuarij* diceansi le reliquie de' Santi Martiri, e gl' istrumenti del loro martirio, le loro vesti, ed altre cose ad essi atinenti asperse del loro sangue, e i veli, o panni posti sopra le Tombe, che chiudeano le loro reliquie . ivi . con quanta divozione venerati da' primi Cristiani . ivi . *Santuarij* diceansi que' luoghi, dov' erano li sepolcri de' Martiri . ivi . e le memorie di Cristo Signor nostro, della Beatissima Vergine, de' SS. Apostoli, e de' SS. Martiri . T.V. p.II. 662. e 663. *Santuarij* di Gerusalemme, e di Palestina . Vedi *Luoghi santi*.
- Santuarij* di Roma . Vedi *Sepolcro de' SS. Apostoli Pietro e Paolo*. *Santuarij* de' Martiri . Vedi *Memorie de' Martiri*. Vedi *Brandei*.
- Sarpio*. Vedi *Paolo Sarpio*.
- Scaligero*, Giuseppe, dimostra essere in Etiopia molti Vescovi, e Sacerdoti . T.III. 195. a chi secondo lui soggetto il Metropolitan di quella vasta Regione . ivi .
- Scipione Africano* chiamato Vescovo . T.III. 449.
- Scisma Aquilejense* donde nato ? T.IV. 73. da esso ha origine il Patriarcato d' Aquileja . T.IV. 72.
- Scisma d' Eulalio* contro Bonifacio Papa come fomentato, e come estinto . T. V. p. II. 164. e seg.
- Scisma de' fedeli di Corinto* : Prima di questo erano molti Vescovi nelle Chiese dell' Asia . T.III. 161.
- Scisma di Fozio* origine della divisione tra' Greci, e Latini . T.V. p.I. 10.
- Scisma di Lorenzo* contro Simmaco da chi fomentato, e come estinto . T. V. p. II. 468. e seg. e 470.
- Scisma di Novaziano*. Vedi *Novaziano*.
- Scismi delle Chiese* anco principali contro i proprj Vescovi non posero in impegno l' altre Chiese particolari per la di loro estinzione . T. III. 338. ma bensì quello insorto nella Chiesa Romana in tempo di S. Cornelio; e per qual ragione . T.III. 337.
- Scolastici*. Vedi *Teologi*.
- Scomunica* è effetto della vera giurisdizion' Ecclesiastica . T.IV. 586. non è sola pena imponibile dagl' Ecclesiastici . T. IV. 590. potestà di fulminarla in chi risieda . T.III. 432. opinione sopra

- ciò d'alcuni Dommatisti*. T.III. 432. e seg. *fulminata sempre con ordine giudiziale*. T.IV. 590. *suo effetto formidabile ne' tempi Apostolici*. T.III. 432. e 451. *fulminata contro i Principi per delitto di Religione li priva del dominio*. T.III. 52.
- Scomunicati davansi anticamente in poter del Demonio*. T.III. 451.
- Scrigni della Chiesa Romana. Vedi Archioj*.
- Scrittore moderno, che reputa favolosa la celebre controversia tra S. Cipriano, e S. Stefano Rom. Pont. sopra il Battesimo degl'Eretici*. T.III. 328.
- Scrittori, che danno a S. Pietro xxv. anni di Pontificato Romano in che cosa tra loro discordi*. T.III. 266.
- Scrittori Cattolici donde ripetan l'origine del Patriarcato Occidentale del Rom. Pont.* T.V. p.I. 130.
- Scrittori Ecclesiastici non riferiscono l'origine del Pallio vescovile alla concessione fatta dagl'Impp. a' Patriarchi della vesta imperiale chiamata Pallio*. T.V. p.I. 212.
- Scrittori moderni, che affermano esser S. Pietro venuto una sol volta a Roma*. T.III. 227.
- Scrittori del Regno di Napoli descrivon fondatamente l'origine delle lor Chiese*. T.III. 253. si notano questi fondamenti: T.III. 274. e seg.
- Scrittura Sagra primo fonte della ragion canonica*. T.IV. 427: con essa non provasi, che non abbia la Chiesa vera giurisdizione esteriore. T.IV. 596. e segg. attribuisce a' Sacerdoti la potestà di giudicare. T.IV. 598.
- Sebastiano Diacono della Chiesa Romana*. T.V. p.I. 269. *nella sua ordinazione giura fedeltà a Vigilio Rom. Pont.* T.V. p.I. 270. *manca alla fatta promessa: ivi. impugna il giudicato di Vigilio, e sparge voci caluniose contro di lui: T.V. p.II. 405. e 417. scomunicato dall'istesso Vigilio. ivi:*
- SEDIA APOSTOLICA
- Fino da' primi tempi considerata come centro, fonte, ed origine dell'unità Sacerdotale, e Cattolica*. T.III. 314. e seg. *suprema autorità di essa nel terminar le controversie di fede e di disciplina contestata dagl'Impp.* T.IV. 532. e 533. *da i Padri del v. e del vi. secolo*. T.V. p.II. 128. *confessata da Anastasio Imp. benchè nemico de' Rom. Pont.* T.V. p. II. 343. *venerata da Giustino I. Augusto*. T.V. p. II. 355. e seg. *riconosciuta da Giustiniano Imp.* T.V. p. II. 373. e 383. *e solennemente predicata da tutta la Chiesa, e da tutti i Patriarchi Orientali nel iv. secolo*. T.V. p.II. 424. e 425. *suprema potestà della Sedia*

- dia Apostolica esercitata nel IV. V. e VI. secolo sopra i Sinodi, e sopra i primi Troni d' Oriente . T. V. p. II. 274. dimostrata dall' annullazione fatta da S. Innocenzo I. degl' atti de' Sinodi tenuti contro S. Giovan Grisostomo . T. V. p. II. 82. e 89. dalla restituzione del medesimo Santo fatta dallo stesso Innocenzo . T. V. p. II. 89. e 91. dalla sentenza di deposizione proferita da S. Celestino I. contro Nestorio prima del Concilio Efesino . T. V. p. II. 518. e 521. dal medesimo Concilio eseguita. T. V. p. II. 566. dalla cassazione degl' atti del Sinodo II. d' Efeso contro S. Flaviano, e dalla restituzione del medesimo Santo fatta da S. Lione Mag. T. V. p. II. 243. e seg. e 245. dalla condanna, e dalla deposizione di Dioscoro Alessandrino fatte dallo stesso S. Lione Mag. T. V. p. II. 272. e 273. eseguita dal Concilio Calcedonense . T. IV. 572. e dalla condannazione fatta da S. Felice III. d' Acacio Costantinopolitano . T. V. p. I. 10. e T. V. p. II. 316. dall' esclusione di tutti i Vescovi Orientali, che non condannavano il nome d' Acacio, dalla sua comunione. T. V. p. II. 335. 345. 346. e 356. Vedi Pontefici Romani .*
- Seggi Metropolitani donde abbiano origine . T. III. 119.*
- Seggi Patriarcali principali da*
- cbi istituiti . T. IV. 6. e segg. tradizione su questo punto della Chiesa Rom. ivi. non istituiti a norma della disposizione civile data da Costantino Mag. all' Imperio . T. IV. 10. e segg. loro prerogative dichiarate, e confermate dal Concilio I. Niceno . T. IV. 6. e 12.*
- Seldeno, Giovanni, traduttore, e pubblicatore della Storia Alessandrina d' Eutichio. T. III. 124. convinto di pessima fede in questa traduzione . T. III. 189. impugna la gerarchia Ecclesiastica col costume della Chiesa Alessandrina nell' elezione del Vescovo . T. III. 213. reputa leggittima la legge di Costantino Mag. ad Ablavio . T. IV. 705:*
- Senato di Milano non comprende gl' Ecclesiastici sotto il suo statuto sopra l' alienazione de' beni stabili . T. IV. 801. e seg. non vieta gl' acquisti agl' Ecclesiastici . T. IV. 801. rispetto a questi mai osservato quello statuto . ivi.*
- Senato di Parigi . Suo Arresto sopra gl' acquisti temporali degl' Ecclesiastici . T. IV. 793.*
- Senato Veneto . Suo statuto sopra gl' acquisti degl' Ecclesiastici cagione di discordia colla Sede Apostolica . T. IV. 799. condannato dal Rom. Pont. ivi. da chi difeso . ivi.*
- Seneca, a chi dica appartenere la vera signoria . T. III. 97. la*

- Repubblica secondo lui non è del Principe, ma bensì il Principe è della Repubblica.* T.III. 105.
- Sepolcri de' SS. Apostoli Pietro e Paolo sino da' primi tempi del Cristianesimo venerati, e dimostrati come trofei della Cristiana fede.* T.V. p. II. 668. *visitati con somma divozione, e venerati da' primi Imp. Cristiani, da i Capitani degl'eserciti, e da' Senatori.* ivi. *esclusi dalla visita di effigli Eretici, che non comunicavano colla Sedia Apostolica.* T.V. p. II. 669.
- Sergio II. Rom. Pont. in qual anno assunto al Pontificato.* T.V. p. I. 365. *procura la pace tra il Vescovo d' Aquileja, ed il Gradense.* T.V. p. I. 366. *sua morte.* T.V. p. I. 365. e seg.
- Sessa da chi convertita alla fede Cristiana.* T.III. 252. *suo primo Vescovo.* ivi.
- Sesto Rufo in qual tempo scrivesse la sua Opera.* T.IV. 245. *non numera in Italia alcuna Provincia.* T. IV. 246.
- Setta Anglicana riconosce il regio Primato nelle materie Ecclesiastiche.* T. IV. 406. *a qual fondamento appoggi questo regio Primato.* ivi.
- Severiano Vescovo de' Gabali nemico di S. Giovan Grisostomo, cospira contro di lui.* T.V. p. II. 62. 69. e 70.
- Severo Alessandrino in qual modo reputi fatta ne' primi secoli l'elezione de' Vescovi d' Alessandria.* T.III. 215.
- S. Severo Vescovo di Napoli fonda ivi un Monastero di Monaci; ed in qual tempo.* T.IV. 345.
- Severo Sulpizio fa menzione di molti Sinodi Gallicani.* T. V. p. I. 111. *afferma averne celebrati molti S. Ilario Pittavienese; e per qual cagione.* ivi. *in questi Sinodi non fu trattato della divinità dello Spirito Santo.* ivi. *sua narrazione della condanna di Priscilliano, e compagni.* T. IV. 646. e seg. *riprova l'accusar gli Ecclesiastici, benchè Eretici, al Foro secolare.* T.IV. 648.
- Severo Monaco autor della Setta de' Severiani perfido Eutichiano, si porta con una turba di Monaci Eretici in Costantinopoli, e viene accolto da Anastasio Imp. e fatto suo familiare.* T.V. p. II. 326. *si uniscono i Severiani co' Legati di Giovanni Mela Alessandrino.* T. V. p. II. 327. *entrano nella regia Cappella consentente Anastasio, e predicano l'Eutichianismo, aggiungendo al Trisagio quelle parole, Crucifixus est pro nobis.* ivi. *mandato da Anastasio Imp. in Antiocchia ad occupar quella Sede anatematizza il Concilio Calcedonense.* T. V. p. II. 333. *manda le sue sinodiche*
ad

- ad Elia di Gerusalemme ; ma non essendo state ricevute procura farle pubblicare colla forza delle milizie . ivi . perseguita crudelmente i Monaci Cattolici della Siria seconda . T.V. p. II. 349. anatematizzato , e degradato nel Concilio Costantinopolitano , e in altri Sinodi . T.V. p. II. 355. fugge d' Antiochia . T.V. p. II. 359. si porta in Alessandria , dove si fa capo della Setta de' Corruttiloli . T.V. p. II. 360.
- Siagrio Vescovo d' Autun ottiene il Pallio da S. Gregorio Mag. T.V. p. I. 186. privilegio da lui ottenuto in riguardo del Pallio . T.V. p. I. 259. perchè di esso si lagnasse S. Gregorio Mag. T.V. p. I. 189.
- Sicilia da chi governata nel secolo XII. T.V. p. I. 296. e seg. in esfa non entrato Carlo Mag. T.V. p. I. 298.
- Signore . Questo nome prendesi in più maniere . T. III. 79. in qual senso preso da Giannone . ivi . in rigore non conviene a' Principi . T. III. 80. nel senso , che conviene a' Principi può competere a' Prelati Ecclesiastici . T. III. 82.
- Signoria , altra pubblica , altra privata . T. III. 79. descrizione d'amendue . ivi . quale abbiano i Principi sopra de' loro Popoli . T. III. 79. 96. e seg. la pubblica conviene anche a' Prelati Ecclesiastici in ordine a ciò , che riguarda la Religione . T. III. 79. Signoria rigorosa cosa importi . T. III. 80. è sola de' Padroni rispetto a' servi . T. III. 80. 97. e seg. Signoria privata , donde tragga la sua origine . T. III. 95.
- Silverio ordinato nella Cattedra Apostolica dopo la morte di S. Agapito . T. V. p. II. 384. e seg. incontra lo sdegno di Teodora Aug. per non aver voluto restituire Antimo nella Sede Costantinopolitana . T. V. p. II. 386. per ordine di Teodora mandato in esilio da Bellisario col pretesto calunnioso , che egli avesse cospirato co i Goti . ivi . rilegato nell' Isola Ponzia , e ucciso da un Servo d' Antonina moglie di Bellisario . T.V. p. II. 393. sua morte . T.V. p. II. 387.
- S. Silvestro Rom. Pont. Vescovi da lui ordinati . T. IV. 286. ne ordina fuor delle Provincie Suburbicarie . ivi . per suo consenso congregato il Concilio Niceno . T. IV. 515. e segg. spedisce ad esso i suoi Legati . T. IV. 516. conferma il medesimo Concilio . T. IV. 553. e seg. supplicato da' Padri di questa conferma . ivi . Concilio Romano da lui celebrato per la divisata conferma si dimostra legittimo . T. IV. 554. e seg. per suo consenso celebrato il Concilio d' Arles . T. IV. 618. conferma gl'atti di

- ti di questo Concilio . T. IV. 553.
- S. Simmaco Rom. Pont. afferma essere i Canonî Cangriensi istituiti con autorità Apostolica . T. IV. 494. cagione di questa sua asserzione . T. IV. 494. e seg. opinione sopra ciò del Baronio , e dell' Aguirre . ivi . dichiara S. Cesario Arelatense suo Vicario nelle Gallie, e nelle Spagne . T. V. p. I. 38. concede il Pallio ad alcuni Vescovi . T. V. p. I. 180. cagione da esso assegnata della concessione del Pallio . ivi . non è il primo a concederlo . ivi . per questa concessione non ricerca il consenso imperiale . T. V. p. I. 187. ricusa ammettere alla comunione della Sedia Apostolica i Vescovi Orientali Cattolici , se non condannavano il nome di Acacio, e de' condannati dalla medesima Sede . T. V. p. II. 336. risponde con una dotta Apologia a' Libelli calunniosi dell' Imp. Anastasio . T. V. p. II. 342.*
- Simmaco , uomo Gentile, Prefetto di Roma in tempo d' Onorio Imp. sua lettera a Censorino . T. III. 357. di qual Religione parli in questa lettera allorchè chiama Napoli Città religiosa . T. III. 357. e seg. fomenta lo scisma d' Eulalio contro Bonifacio Papa . T. V. p. II. 464. e segg. Simonia , intervenuta più volte nelle elezioni vescovili nel*
- x. secolo , e xi. T. V. p. I. 343. in qual forma , e da chi conosciute le cause di queste elezioni tacciate di simonia . ivi .*
- Simplicio Rom. Pont. non è autore della quadruplici partizione de' beni Ecclesiastici . T. III. 538. dichiara come debba farsi questa distribuzione . T. III. 540. e seg. riprende , e minaccia il Vescovo di Ravenna ; e per qual cagione . T. IV. 267. dichiara suo Vicario nelle Spagne il Vescovo di Siviglia . T. V. p. I. 39. scrive a Zenone Imp. acciocchè faccia discacciare , e mandare in esilio gl' Eretici occupatori delle Sedie Alessandrina , Antiochena , ed Efesina . T. V. p. II. 310. e 311. depone , e scomunica Giovanni Apameno usurpatore del Trono Antiocheno . T. V. p. II. 312. sua sollecitudine per la Chiesa universale . ivi . usa indulgenza con Timoteo Salofaciolo Vescovo Alessandrino , e ne scrive ad Acacio Costantinopolitano . T. V. p. II. 313. scrive di nuovo allo stesso Zenone , acciocchè discacci dalla Città d' Alessandria Pietro Moggo eretico . ivi .*
- Sinagoga degl' Ebrei prendesi in più maniere . T. III. 243. e seg. presa per la Chiesa del vecchio Testamento può dirsi aver gl' Apostoli stabilita la politica esterior della Chiesa a somiglianza di quella . ivi .*

Si-

Sinagoghe istituite dagli Ebrei ne' tempi della schiavitù Babilonica non servirono agli Apostoli d'esempio per stabilir la politia della Chiesa . T.III. 244. avean potestà di giurisdizione nelle cause di Religione : T. III. 245. potean punire con pene afflittive . ivi . ad esse prima d'ogn' altro predicata la fede di Cristo . T.III. 246. furon le più ostinate . ivi . perseguitaron gli Apostoli . T.III. 247.

S. Sinclerica istitutrice de' Monasterj di Monache . T.IV. 329. e 333. in qual tempo vissuta . T.IV. 329. e seg. e 333. di lei vita da chi scritta . T. IV. 330. e segg.
S. Siricio Rom. Pont. costituisce il Vescovo di Tessalonica suo Vicario sopra le Provincie dell' Illirico . T. IV. 277. non è il primo a far questa deputazione . T.IV. 278. suo sentimento intorno alla promozione de' Monaci a i sagri Ordini . T. IV. 351. riprende l'abuso d'alcuni Vescovi in questo particolare . T. IV. 352. consultato da Imerio Tarragonense sopra varie materie Ecclesiastiche . T.IV. 457. scrive all' istesso Imerio una lettera Decretale , confermando l'impedimento del voto pe' l' matrimonio , e stabilendo l' impedimento dell'Ordine . T. V. p. II. 529. è autor della legge del celibato de' Chericci maggiori già conjugati . T.IV. 459. questa sua leg-

ge è eseguita . T. IV. 461. non esaminata da' Principi . ivi . da chi la medesima rinnovata . ivi . sua Decretale a i Vescovi Africani in qual anno scritta . T.V. p.I. 81. questa Decretale non fatta prima per i Vescovi Italiani . T. V. p. I. 331. e seg. in essa impone la continenza a' Chericci maggiori . T.V. p. I. 82. e 141. disposizioni da lui fatte sopra le ordinazioni de' Vescovi Africani . T.V. p. I. 83. la detta Decretale letta in più Concilj Africani , ed abbracciata . T. V. p. I. 82. a tenor di essa fatti in Africa molti Canonj . ivi . questi Canonj da chi riportati . ivi . la medesima Decretale da chi riputata spuria . T. V. p. I. 84. e 331. convoca il Concilio particolare de' Rom. Pont. e per qual cagione . T.V. p. I. 97. celebra un Concilio Provinciale ; e per qual motivo . T.V. p. I. 101. prescrive leggi per gl'eligendi a' gradi Ecclesiastici . T.V. p. I. 320. e seg. riprova le traslazioni vescovili . T. V. p. I. 392. e seg.

Sirmio Città dell' Illirico , encomiata da Ammiano Marcellino . T.V. p. I. 159. una volta capo dell' Illirico nell' amministrazione civile , ed Ecclesiastica . T. IV. 155. e T.V. p. I. 159. non soggetta alla Vicaria Imperial d'Italia : T.V. p. I. 159. falsamente creduta dal Buronio soggetta al diritto

- diritto metropolitico di S. Ambrogio . T.V. p. I. 158. e seg.
- Sirmondo , Iacopo . Cosa a suo parere intenda il Concilio Calcedonese per Esarca . T.IV. 46. stende la potestà Patriarcale del Rom. Pont. a tutto l' Imperio Occidentale . T.IV. 240. donde ripeta il Patriarcato Occidentale del Rom. Pont. T.V. p. I. 130. sua opinione sopra l' estensione del diritto metropolitico del Rom. Pont. dopo il IV. secolo . T. IV. 262. sua spiegazione del nome Suburbicario . T. IV. 274. quali secondo lui fossero le Province Suburbicarie dell' Imperio Romano . T. IV. 240. e quali le Chiese Suburbicarie . T. IV. 274. reputa legittima la legge di Costantino Mag. ad Ablavio . T. IV. 705. e quella di Valentiniano sopra l' esenzione de' Chierici dal Foro secolare . T. IV. 666. e seg. pone in dubbio la sincerità delle preci de' Vescovi comprovinciali d' Arles a S. Leone I. Rom. Pont. T. V. p. I. 25. estensione secondo lui del diritto metropolitico del Vescovo di Milano in tempo di S. Ambrogio . T. V. p. I. 156. e seg. e 171. non concede a questo l' Esarcato indipendente dalla potestà Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p. I. 156. e seg. pubblica le formule usate in Francia nel IX. secolo nelle promozioni vescovili . T. V. p. I. 281.
- Sifinnio ordinato Vescovo di Costantinopoli dopo la morte d' Attico . T. V. p. II. 120. celebra un Concilio contro gl' Eretici Melesaliani . ivi . ordina Proclo Vescovo di Cizico . ivi . muore con fama di santità . ivi .
- S. Sisto I. Rom. Pont. ordina Vescovi nelle Gallie . T. V. p. I. 90. testimonianza sopra ciò di Gregorio Turonense . ivi .
- Sisto III. ordinato Rom. Pont. dopo S. Celestino . T. V. p. II. 554. e 556. conferma i decreti di S. Celestino circa la causa di Giovanni Antiocheno , e di altri Orientali . T. V. p. II. 556. conferma la concordia stabilita trà S. Cirillo , e Giovanni Antiocheno . T. V. p. II. 160. procura il ravvedimento degl' Eretici . ivi . ammonisce Giovanni , quanto importi alla pace della Chiesa lo stare attaccati alle definizioni della Sedia Apostolica . T. V. p. II. 161. costituisce suo Vicario nell' Illirico Anastasio di Tessalonica . T. V. p. II. 164. ammonisce Proclo Costantinopolitano a non ricevere alcun Vescovo dell' Illirico senza le Formate del Vescovo di Tessalonica . ivi . rimette al giudizio di Proclo la causa d' Iddua Vescovo delle Smirne . T. V. p. II. 174.
- Smitèo , Riccardo , vendica a S. Agostino Monaco la conversione degl' Inglese . T. IV. 214. distingue

- gue gli stessi Ingleſi dagl' antichi Brittoni . ivi .
- Socrate Storico Greco.** Suo errore nell' intelligenza del ſecondo Canone del Concilio I. Coſtantinopolitano . T. IV. 33. in qual ſenſo preſo da lui il nome di Patriarca parlando del Concilio I. Coſtantinopolitano . T. IV. 59. e ſeg. ſotto il nome di Patriarca non eſprime gli Eſarchi delle Dioceſi Aſiana, Pontica, e Tracica . T. IV. 58. e ſeg. confonde la legge di Teodoſio Imp. colla diſpoſizione del Concilio I. Coſtantinopolitano . T. IV. 60. con qual autorità debban ſecondo lui celebrarſi i Concilij Generali . T. IV. 504. ſua opinione ſopra l' anno mortuale di S. Atanaſio . T. IV. 559. ſuoi abbagli ſopra le traſlazioni veſcovili . T. V. p. I. 430. eſempi da lui addotti di queſte traſlazioni . T. V. p. I. 430. e 433. queſti eſempi non provan poterſi le medefime fare ſenza l' autorità del Rom. Pont. T. V. p. I. 429. e ſegg. anzi che provan l' oppoſto . T. V. p. I. 434. altera il ſenſo delle lettere di S. Celeſtino Rom. Pont. ſopra le traſlazioni veſcovili . T. V. p. I. 433. non fa uſo de' Canonſi Antiocheni intorno alle dette traſlazioni ; e per qual ragione . T. V. p. I. 443.
- Solitarj .** Vedi Monaci Solitarj .
- Soterico Veſcovo di Ceſarea,** ordinato da Macedonio Coſtantino-
politano, avendo profeſſato di tener la fede del Concilio Calcedonenſe, ſedotto da Zenia, o Filoſſeno Veſcovo di Ierapoli muta propoſito . T. V. p. II. 331. ſe unisce con Zenia ad iſtigare Anaſtaſio per far condannare in un Sinodo il Concilio di Calcedonia . ivi . eccita tumulti contro Flaviano in Antiochia ; e ſollemando la Plebe lo fa diſcacciare da quella Sede . T. V. p. II. 332. e ſeg.
- S. Sotero Rom. Pont.** ſcrive contro le rivelazioni di Montano . T. III. 388. e ſeg. condanna Tertulliano fautore de' Montaniſti . T. III. 389. non coſta , che condannaffe Montano . ivi .
- Sottodiconato numerato una volta** trà gl' Ordini minori . T. III. 222.
- Sovranità temporale .** Vedi Po-
teſtà temporale .
- Sozomeno** afferma aver Graziano commeſſo l' Illirico a Teodoſio . T. IV. 148. in qual ſenſo debba ciò intenderſi . T. IV. 151. riconoſce la regola Eccleſiaſtica intorno alla celebrazione de' Concilij Generali . T. IV. 504. peritiſſimo delle leggi Romane . T. IV. 707. e 709. ſua teſtimonianza ſopra la verità della legge di Coſtantino Mag. ad Ablavio . T. IV. 707. e ſeg. non parziale de' Rom. Pont. T. V. p. I. 114. a chi da eſſo attribuita la definizione della conſuſtanzialità delle

- le divine Persone .ivi. di qual forza secondo lui sia il giudizio del Rom. Pont. nelle materie di fede .ivi.*
- Spagna, occupata da' Popoli Settentrionali . T.IV. 202. variazione del dominio civile non muta in essa la politia Ecclesiastica. T. IV. 202. e seg. soggiogata da' Mori. T.IV. 202. sue leggi intorno agl'acquisti degl'Ecclesiastici. T.IV. 794. e seg. da chi queste leggi riputate ingiuste . T.IV. 793.*
- Spirito Santo. Quistione della di lui divinità quando mossa . T.V. p.I. 111. questa quistione da chi, e quando definita . T.V. p.I. 107. e 113. della di lui divinità non parla S. Ilario contro Auxenzio . T. V. p.I. 111. qual sia il Sinodo Gallicano, in cui fu professata la sua consustanzialità coll' altre divine Persone . T.V. p.I. 111. e seg.*
- Spoglio violento ricerca tal'ordine di giudizio, che lo spogliante prima sia restituito, e indi si proceda dal Giudice alla cognizione della violenza . T.V. p.II. 103. 245. e seg. e 253.*
- Sponsali legittimi danno diritto al Matrimonio . T.V. p.I. 325. non posson senza cagione disciogliersi. ivi.*
- Sposizione .de' Salmi Penitenziali attribuita a S. Gregorio Mag. si dimostra esser sua Opera. T.III. 71. e segg.*
- Stato politico dell' Imperio Romano da chi riconosca il suo cangiamento secondo Giannone. T.III. 421.*
- Statuto di Milano sopra l'alienazione de' beni stabili . T.IV. 800. per rapporto agl' Ecclesiastici riputato di niun valore . ivi. da chi difeso per valido . T.IV. 801. non vieta gl' acquisti agl' Ecclesiastici .ivi. per rapporto a questi mai osservato .ivi.*
- Statuto del Senato Veneto sopra gl' acquisti degl' Ecclesiastici cagione di discordie colla Sedia Apostolica . T.IV. 799. condannato dal Rom. Pont. ivi. da chi difeso .ivi. impugnatori di questo statuto .ivi.*
- Stefano Baluzio . Vedi Baluzio .*
- Stefano Vescovo d' Antiochia Arianò . T. IV. 637. deposto dal Concilio di Sardica . T.IV. 638. Capo del Conciliabolo di Filippopoli, detto dagl' Ariani Sardicense . ivi. fa parti contro i Cattolici appò l' Imp. Costanzo . T.IV. 638. sue insidie contro i Legati del Concilio di Sardica. T.IV. 638. e seg. accusato all' Imp. Costanzo . T. IV. 639. di lui causa da chi conosciuta . ivi. già condannato pur considerato il suo grado . T.IV. 640.*
- Stefano il maggiore Cattolico, ordinato Vescovo d' Antiochia, dopo tre anni passa all'altra vita . T.V. p.II. 314.*
- Stefano il minore, ordinato Vescovo d' Antiochia, in difesa del Con-*

- Concilio Calcedonense crudelmente ucciso dagli eretici*. T.V. p.II. 314.
- Stefano Vescovo d'Efeso non è il primo raccoglitor de' Canon*. T.IV. 475. e 481. facilmente autor della giunta fatta alla prima Raccolta de' medesimi Canon. T.IV. 482. controversia tra esso e Bassiano sopra il Vescovato. T.V. p.I. 330. questa controversia da chi, ed in qual forma giudicata. T.V. p.I. 330: e seg.
- Stefano Vescovo di Larissa ricorre a Bonifacio II. Rom. Pont. contro il giudizio usurpato nella sua persona dal Vescovo di Costantinopoli*. T.V. p.II. 376.
- Stefano Diacono della Chiesa Romana Apocrisario di Vigilio Rom. Pont. in Costantinopoli s'opponne apertamente all'editto di Giustiniano contro i tre Capitoli*. T.V. p.II. 402.
- S. Stefano primo Vescovo di Reggio da chi ordinato*. T.III. 252.
- S. Stefano I. Rom. Pont. Suo decreto sopra il Battesimo degli eretici venerato da tutto il Mondo Cattolico*. T.III. 307. in esso non condanna la sentenza opposta come contraria alla fede. T.III. 326. minaccia la separazione dalla Chiesa a i difensori dell' Anabattesimo. T.III. 390. controversia su questo punto tra lui e S. Cipriano da chi riputata una favola. T.III. 328. e seg. malmenato dal Lannojo, e dal Biondello; e per qual cagione. T.III. 308.
- Stefano III. Rom. Pont. celebra in Roma il Concilio Patriarcale; e perchè*. T.V. p.I. 118. chiama a questo Concilio i Vescovi Gallicani. T.V. p.I. 117.
- Stefano VI. Rom. Pont. Sentenza inumana da lui data contro Formoso suo Predecessore*. T.V. p.I. 416. motivo di questa sentenza. ivi.
- Stola, ornamento sagro*. T.V. p.I. 200. quest'ornamento perchè così chiamato. T.V. p.I. 201.
- Stola, uesta antica*. T.V. p.I. 200: qual sorta di uesta fosse. T.V. p.I. 200. e seg. da chi usata appo i Romani, e Greci. T.V. p.I. 201.
- Storia Alessandrina d' Eusichio qual fede meriti*. T.III. 124. e 189. tradotta con mala fede dal Seldeno. ivi. abbracciata da' nemici della Chiesa Romana. T.III. 124. confutata questa traduzione del Seldeno dall' Echellense. T.III. 124. e 189.
- Storia della causa di Ceciliano Vescovo di Cartagine*. T. IV. 611. e segg.
- Storia dell' origine dello scisma de' Donatisti*. T. IV. 611. e segg.
- Storia della condanna di Prisciliano, e d' Istanzo*. T. IV. 646. e segg. osservazioni sopra la medesima. T. IV. 648. e seg.
- Suarez, Francesco. Sua opinione del vincolo del Vescovo colla sua Chiesa*. T.V. p.I. 455.

Sudditi quando possano armarsi contro il proprio Principe. T.III.

41. *quando non debbano ubbidire, nè pagare a quello i tributi.* T.III. 50. e seg. *ad essi non spetta il giudicare quando l'ubbidire al Principe sia in danno della Religione.* T.III. 51. e 53. *loro rivoluzioni contro i Principi a titolo di Religione perchè riputate più volte vere ribellioni.* T.III. 53. *origine della frequenza di queste rivoluzioni.* ivi.

Sulpizio Severo. Vedi *Severo Sulpizio.*

T

T *Aranto da chi convertita alla fede di Cristo.* T.III. 252. *suo primo Vescovo.* ivi.

S. Telesforo Rom. Pont. professor dello stato Monastico. T.IV. 308.

Tempio di Salomone il più ricco, e sontuoso, che fosse nel Mondo. T.IV. 735.

Templi, quando incominciati a fabbricar da i Cristiani. T.III. 539. e seg. *eretti in molte parti prima dell' Imperio di Diocleziano.* T.IV. 726. e seg. *permessi dagl' Imp. Gentili.* T.III. 540. *rescritto memorabile d' Alessandro Severo per un Tempio de i Cristiani in Roma.* ivi. *quando in essi lodevolmente impiegate le ricchezze della Chiesa.* T.IV. 753. e seg. *ricchezze impiegate in quest' opera malamente diconsi gettate.* T.IV.

755. e seg. *cura de' Cristiani di erigerli sontuosi.* T.IV. 756.

Teodato Re de' Goti in Italia costringe S. Agapito Rom. Pont. a portarsi in Costantinopoli. T.V. p.II. 615.

Teodemaro Vescovo d' Aquileja. T.V. p.I. 365. *tempo del suo Vescovato.* T.V. p.I. 365. e seg. e 371. *se si trovasse al Concilio Regio-Ticino.* T.V. p.I. 366. e seg. e 371.

Teodora Augusta moglie di Giustiniano, femmina avara, e faurtrice degli Eretici, fa venire in Costantinopoli l' empio Severo. T.V. p.II. 371. *gastigata da Dio colla privazione della prole.* ivi. *fa trasferire Antimo occultamente eretico dalla Sede di Trabifonda a quella di Costantinopoli.* T.V. p.II. 379.

Teodoreto Vescovo di Ciro afferma, che nella primitiva Chiesa alcuni Vescovi eran detti Apostoli. T.III. 166. *sostiene i diritti della Chiesa Antiochena.* T.IV. 123. *donde ripeta l' origine di questi diritti.* ivi. *non è autore della giunta fatta all' antico Greco Codice de' Canoni.* T.IV. 496. e seg. *per qual ragione da alcuni attribuitogli il Nomocanone di Giovanni Scolastico.* T.IV. 498. *sua narrazione dell' elezione di S. Ambrogio al Vescovato.* T.V. p.I. 148. e seg. *questa sua narrazione non esclude il consenso del Rom.*

Rom. Pont. dalla detta elezione. T. V. p. I. 149. l' istessa narrazione in parte falsa . T. V. p. I. 149. e seg. come da esso chiamata la uesta donata da Costantino Mag. al Vescovo di Gerusalemme . T. V. p. I. 201. difende la traslazione di S. Gregorio Nazianzeno alla Sedia Costantinopolitana ; e con qual ragione T. V. p. I. 396. e seg. impugna gli Anatematismi di S. Cirillo . T. V. p. II. 133. incorre lo sdegno di Dioscoro Alessandrino . T. V. p. II. 166. e 167. suoi Capitoli contro S. Cirillo proibiti per una legge di Teodosio . T. V. p. II. 168. deposto iniquamente da Dioscoro Alessandrino nel Concilio predatorio d' Efeso . T. V. p. II. 220. in qual anno morto . T. IV. 497.

Teodorico Vescovo d' Echino . Sua testimonianza del diritto Patriarcale del Rom. Pont. sopra l' Illirico . T. IV. 282.

Teodorico Ostrogoto Re d' Italia . Sua condotta lodevole nello scisma di Lorenzo contro Simmaco Papa . T. V. p. II. 467. e seg. e 470. dichiara solennemente, non appartenere alla sua potestà il giudicare sopra le cause degl' Ecclesiastici, e il conoscer sopra le accuse de' loro delitti . T. V. p. II. 633. aduna i Vescovi Italiani per esaminar la causa di Simmaco Rom. Pont. T. V. p. I. 116. costringe violentemente

S. Giovanni I. ad andare in Constantinopoli . T. V. p. II. 614. lo fa carcerare in Ravenna, dove muore per gli stenti sofferti . T. V. p. II. 616. muore percosso dal divino gastigo . T. V. p. II. 617.

Teodoro Vescovo di Cesarea ad detto ad Origene, offeso dall' editto di Giustiniano contro gli errori di quello promuove appresso il medesimo Giustiniano la condanna de' tre Capitoli in onta di Pelagio Diacono della Chiesa Romana, che avea promosso l' editto di quel Principe contro Origene . T. V. p. II. 401. ripreso da Vigilio perchè avesse contro i suoi decreti composto un libro contro i tre Capitoli, domandando perdono l' ottiene . T. V. p. II. 418. istiga Giustiniano a pubblicare un nuovo editto contro i tre Capitoli . T. V. p. II. 419. dispregia pubblicamente i decreti di Vigilio. ivi. da questi scomunicato, e deposto dall' onore del Sacerdozio . T. V. p. I. 420. manda libello di soddisfazione a Vigilio colla professione della fede, domandando perdono d' aver trasgrediti i suoi decreti . T. V. p. II. 421. induce Giustiniano nell' eresia degl' Incorruccicoli . T. V. p. II. 443.

Teodosio Eutichiano contende per la Sede Alessandrina con Gajano dopo la morte di Teofilo . T. V. p. II. 380. benchè portato dal

dal favor di Teodora vien discacciato dal Popolo. ivi. collocato a forza nel Trono dalle milizie di Narsete per ordine di Teodora Aug. ivi. non volendo ricevere il Concilio Calcedonense vien deposto, e mandato in esilio. T.V. p.II. 399.

Teodosio il maggiore da chi creato Imperador d' Oriente. T. IV. 148. non ottiene parte dell' Illirico sotto il suo dominio. T. IV. 149. e segg. intraprende la difesa di Valentiniano contro Massimo usurpatore dell' Imperio Occidentale. T. IV. 151. per qual titolo da lui fatta la strage di Tessalonica. T. IV. 152. sua soggezione al Sacerdozio in causa non riguardante direttamente la Religione. T. III. 51. sua legge in favor della Chiesa Cattolica. T. IV. 59. e seg. restituisce le Chiese d' Oriente a' Vescovi Cattolici. T. V. p. II. 27. obbliga S. Gregorio Nazianzeno a ricevere il Vescovato di Costantinopoli. ivi. come da lui convocato nel cccLXXXI. il Concilio I. Costantinopolitano. T. IV. 566. T. V. p. I. 169. e T. V. p. II. 27. questa convocazione fatta de' soli Vescovi del suo Imperio. T. IV. 156. di nuovo convoca gli stessi Vescovi nell' anno seguente. T. V. p. I. 169. motivo di questa seconda convocazione. ivi. richiesta ad esso fatta da' Padri del Concilio.

T. IV. 548. non richiesto da questi della conferma de' Canon del medesimo Concilio. T. IV. 542. e 548. nè da lui fatta una tal conferma. T. IV. 542. e 549. ad esso scrive il Concilio d' Italia sotto nome di S. Ambrogio. T. V. p. I. 168. sua legge in ordine a i beni temporali delle Diaconesse. T. IV. 769. sue disposizioni in questa legge. T. IV. 769. e seg. revoca la medesima legge. T. IV. 771. e seg. l' istessa in qual parte da lui revocata secondo il Gottofredo. T. IV. 771.

Teodosio il minore Imp. confessa non poterfi impacciar negl' affari di Religione. T. IV. 392. protegge l' autorità della Chiesa Romana. T. IV. 414. spedisce Petronio suo Legato a S. Celestino Rom. Pont. e per qual cagione. T. IV. 520. e 532. trasceude i termini della sua autorità nelle materie di Chiesa. T. IV. 532. sottopone per suo rescritto le Provincie dell' Illirico al Patriarcato Costantinopolitano. T. V. p. II. 124. a persuasione d' Onorio Imp. revoca la sua legge, ordinando, che fosser custoditi i privilegj del Rom. Pont. sopra quelle Provincie. T. V. p. I. 18. e seg. e T. V. p. II. 115. di quei privilegj favelli. T. V. p. I. 19. come da lui intimato il Concilio Efesino. T. IV. 518. e segg. da chi prima sollecitato all' intimaçion di quel Concilio. T. IV.

T. IV. 529. non sospende la sentenza di S. Celestino Rom. Pont. contro Nestorio. T. IV. 527. e seg. ingannato da Candidiano suo Ministro riprova la condanna di Nestorio fatta dal Concilio Efesino. T. V. p. II. 136. si sdegna contro S. Cirillo Alessandrino. T. V. p. I. 533. approva la condannazione del medesimo S. Cirillo, e di Mennone fatta dal Conciliabolo di Giovanni Antiocheno. T. V. p. II. 141. scoperta la frode degli scismatici ordina, che sieno restituiti alle loro Sedie Cirillo, e Mennone. T. V. p. II. 144. per opera di Candidiano non consente nella condanna legittima di Giovanni Antiocheno. T. V. p. II. 146. eseguisce i decreti di S. Celestino intorno allo stesso Giovanni, e gl' impone la riconciliazione con S. Cirillo, sottoscrivendosi alla condanna, e deposizion di Nestorio. T. V. p. II. 157. pubblica una legge contro i Nestoriani. T. V. p. II. 162. stende la legge contro la persona, e scritti di Nestorio; alla persona, ed a i Capitoli di Teodoreto contro S. Cirillo. T. V. p. II. 168. s' impegna a favore d' Eutiche eretico contro S. Flaviano. T. V. p. II. 179. accetta il calunnioso ricorso di Eutiche, ed ordina, che sieno esaminati gli atti della sua condannazione. T. V. p. II. 182.

impone giuramento a' Vescovi deputati a quest' esame. ivi. ad istanza d' Eutiche fa inserire negli atti pubblici la deposizione falsa d' un Ministro del suo Palazzo. T. V. p. II. 184. aderendo all'istanze d' Eutiche chiama in Efeso Dioscoro Alessandrino con altri Vescovi d' Egitto, per esaminare in un Sinodo la causa di quel eretico. ivi. costituisce Dioscoro Presidente di esso Concilio a persuasione di Crisostomo. T. V. p. II. 185. e. 186 irregolarità, e ingiustizie da lui commesse contro S. Flaviano per favorire Eutiche. T. V. p. II. 187. e seg. e 213. previene con sue lettere S. Leone Mag. a favor d' Eutiche contro S. Flaviano. T. V. p. II. 189. e seg. approva gli atti scellerati del Concilio latrocinale d' Efeso. T. V. p. II. 221. e seg. s' ostina nell' impegno di difender quel Concilio predatorio. T. IV. 533. e T. V. p. II. 222. muore infelicamente. ivi. sua legge in conferma del Sinodo latrocinale abolita da Marciano. T. V. p. II. 223.

Teofilatto intruso nella Sede Costantinopolitana. T. V. p. I. 257. ottiene dal Rom. Pont. l' uso del Pallio senza dipendenza dalla Sedia Apostolica; ed in qual modo. T. V. p. I. 257. e seg.

Teofilo Alessandrino ripugna all' ordinazione di S. Giovan Grisostomo, e vi concorre forzato dal

- dal timore . T.V. p. II. 45. inventa calunnie contro di lui . T.V. p. II. 49. pretesto da lui trovato di un Canone degl' Ariani per deporre dal Trono S. Giovan Grisostomo . T. V. p. II. 57. oppone false accuse al medesimo Santo . ivi . ingiusta cagion del suo sdegno contro il Grisostomo , e sue superbe risposte al medesimo . T. V. p. II. 62. sollecitato da' Eudossia Augusta si porta in Costantinopoli per deporre quel Santo Vescovo . T.V. p. II. 63. congrega un Conciliabolo in Calcedonia contro il Santo , ed ascoltato un libello di false accuse inventate contro il medesimo , lo cita a comparire al Concilio . ivi . ricusando quello comparire lo depone . T.V. p. II. 64. fugge da Costantinopoli . T.V. p. I. 66. chiamato da Eudossia manda tre Vescovi in Costantinopoli , acciocchè col pretesto di un Canone deponessero S. Giovan Grisostomo . T. V. p. II. 68. manda Legati a S. Innocenzo I. per la causa del Grisostomo male accolti dal Pontefice . T. V. p. II. manda altri Legati al Pontefice cogl' atti del Sinodo contro lo stesso Grisostomo , e son licenziati con lettere increpatorie T.V. p. II. 93.
- Teofilo Vescovo di Cesarea in Palestina presiede al Concilio celebrato in questa Provincia .** T. III. 140.
- Teologi .** Lor sentimento circa la potestà concessa da Cristo S. N. alla Chiesa . T. III. 119. difendono il Primato di S. Pietro concessoli da Cristo . T. III. 149. di qual sorta secondo essi sia il governo della Chiesa . T. III. 169. dimostrano conosciuta ne' primi secoli la politica monarchica della Chiesa . T. III. 352. come pur la sovranità della Sedia Romana . ivi . in qual modo secondo loro discacciate l'eresie de' primi secoli . T. III. 385. insegnano aver la Chiesa da Cristo la potestà costringitiva . T. III. 468. molti di loro difendono , che il Vescovato non sia Ordine diverso dal Sacerdizio . T. III. 170. distinguono la potestà delle chiavi da quella dell' Imperio . T. IV. 585. concedono ad amendue il Foro esteriore . T. IV. 586. insegnano aver la Chiesa due Fori ; e da chi secondo loro concessigli . ivi . Censure secondo essi sono effetti della vera giurisdizion della Chiesa . ivi . riconoscono nel Rom. Pont. la pienezza della potestà Ecclesiastica . T.V. p. I. 228.
- Terapeuti a' Egitto chi fossero .** T. IV. 297. sentimento sopra di ciò di S. Girolamo , e di altri . T. IV. 297. e seg. opinione su questo punto di Giannone , e di molti Protestanti . ivi . dimostransi professori del Cristianesimo . T. IV. 298. e legg. nome di Terapeuta cosa

- cosa significhi* . T. IV. 301. *sua derivazione* . ivi . *questo nome dato una volta a' fedeli* . ivi . *Terapeuti primi discepoli di S. Marco* . T. IV. 302. *professori della vita Monastica* . T. IV. 301. e legg. *lor forma di vivere* . T. IV. 303. *detti Esseni* . T. IV. 305. *di lor successione sino a S. Antonio Abate* . T. IV. 305. e legg. *con quali donne , ed in qual modo conversassero* . T. IV. 304. e legg. *loro abitazioni come chiamate* . T. IV. 303. *lor Monasterj esprimenti la forma delle Lauree* . T. IV. 374.
- Territorio** . *Suo significato* . T. IV. 591. 680. e legg. *avuto dalla Chiesa sin da' primi tempi* . T. IV. 591. e 682. *nominato il Territorio della Chiesa nel v. secolo* . T. IV. 591. *è distinto dal Territorio civile* . T. IV. 592. *come anticamente detto il Territorio de' Vescovi* . T. III. 132.
- Tertulliano** . *Chi sieno a suo parere i successori degl' Apostoli* . T. III. 177. *insegna la necessit  de' Vescovi nella Chiesa* . T. III. 200. *secondo lui non   Chiesa dove non   Vescovo* . ivi . *afferma non esser lecito a' Preti , e a' Diaconi il battezzar senza licenza del Vescovo* . ivi . *in chi riponga l'onore della Chiesa* . ivi . *suo sentimento del rescritto di Trajano a Plinio per i Cristiani* . T. III. 301. e seg. *afferma , che i primitivi Cristiani pregavano Iddio per la quiete dell' Imperio Romano* . T. III. 29. *suo testo sopra le decime della Chiesa spiegato* . T. III. 522. e seg. *scrive un Trattato sopra del Pallio* . T. V. p. I. 194. *cosa egli intenda per Pallio* . ivi . *stima questi abito proprio de' Cristiani* . ivi . *divenuto Montanista , pur confessa la suprema potest  del Rom. Pont.* T. III. 305.
- Testamento nuovo** *quando terminato di scriversi* . T. III. 406.
- Tillemont** . *A chi da lui attribuita l' istituzione della vita Cenobitica* . T. IV. 325. *sua opinione sopra di cid impugnata* . T. IV. 325. e legg.
- S. Timoteo** *discepolo di S. Paolo , ordinato Vescovo d' Efeso dal medesimo Apostolo col' intervento di pi  Vescovi* . T. III. 126. *fu Metropolitano della Provincia dell' Asia* . T. III. 133. *da chi costituito Metropolitano* . ivi . *fatto Vescovo prima dello scisma di Corinto* . T. III. 163. *istruito dall' Apostolo S. Paolo sopra la cognizione delle cause Ecclesiastiche* . T. III. 432.
- Timoteo Elaro** *Prete Alessandrino Eutichiano solleva tumulti contro S. Proterio Vescovo d' Alessandria* . T. V. p. II. 297. *deposto dal medesimo Santo , e mandato in esilio* . T. V. p. II. 298. *torna in Alessandria dopo la morte di Marciano Aug. e fatto uccidere in una sollevazione*

- popolare *S. Proterio*, invade il Trono Alessandrino. ivi. depone i Vescovi, e i Gherici Cattolici. T. V. p. II. 299. manda suoi Legati all' Imp. Lione succeduto a Marciano con false relazioni, per opporsi a i Vescovi Cattolici d' Egitto ricorsi al medesimo Imp. contro la di lui scellerata usurpazione del Trono Alessandrino. ivi. suoi Legati trovano protettori nella Corte di Costantinopoli, che piegano l' animo di quel Principe Cattolico a dar loro qualche ascolto. T. V. p. II. 300. condannato da tutto il Mondo Cattolico trova protettori nella Corte di Costantinopoli, che rendono sospeso l' animo dell' Imperadore. T. V. p. II. 301. deportato finalmente in Chersona per ordine dell' Imperadore. ivi. discacciato dalla Chiesa Alessandrina, prima dell' esilio si porta in Costantinopoli per mezzo de' suoi fautori. T. V. p. II. 302. richiamato dall' esilio da Basilisco Tiranno, e restituito nella Sede Alessandrina. T. V. p. II. 307. e seg. sottoscrive, e fa osservare l' empie circolari di Basilisco contro il Concilio Calcedonense. T. V. p. II. 308. saputo il ritorno di Zenone all' Imperio si dà volontariamente la morte col veleno. T. V. p. II. 311.
- Timoteo Prete d' Alessandria eretico*, succeduto a Dioscoro il minore nella Sede Alessandrina, raccoglie i fuggitivi Severo, e Giuliano. T. V. p. II. 360. sua morte. T. V. p. II. 380.
- Timoteo Salofaciolo ordinato Vescovo d' Alessandria* dopo l' espulsione dell' Eluro, manda Legati colla profession di fede a *S. Lione Mag.* ed è da questi commendato. T. V. p. II. 303. torna l' Eluro ad occupare la Sede Alessandrina si ritira in un Monastero di Canopo. T. V. p. II. 308. restituito alla Sede Alessandrina. T. V. p. II. 312. manda Legati, e domanda perdono al Pontefice *Simplicio* di non aver cancellato per timore de' Dioscoriani il nome di *Dioscoro* da i sagri Dittichi. T. V. p. II. 313.
- Timoteo Prete Costantinopolitano* amico dell' empio Severo, sostituito da *Anastasio Imp.* a *Macedonio* nella Sede Costantinopolitana. T. V. p. II. 328. depone da tutte le Chiese le immagini di *Macedonio*. T. V. p. II. 329. riceve, ed anatematizza il Concilio Calcedonense, T. V. p. II. 329. e seg. si sforza in vano d' indurre *Anicia Giuliana* a comunicare con esso lui. T. V. p. II. 333. comanda per editto, che all' Inno Trisagio sia aggiunta la clausola *Eutichiana*. T. V. p. II. 348. sua morte. T. V. p. II. 350.
- S. Tito* discepolo di *S. Paolo*, fatto dal

to dal medesimo Vescovo, e Primate di Candia. T. III. 135.
Toga, vesta propria degl' antichi Romani. T. V. p. I. 193. e 291.

Tommasino, Lodovico. Cbi fossero secondo lui gl' Esarchi Patriarcali de' Monaci d'Oriente. T. IV. 342. da cbi primo asserisca soggetti alla Sedia Apostolica. T. IV. 375. sostiene l' uso perpetuo delle vesti particolari degl' Ecclesiastici ne' Jagri Ministerj. T. V. p. I. 200. da cbi secondo lui fondata la Chiesa Gallicana. T. V. p. I. 225. impugna il de Marca per rapporto al Pallio Gallicano. T. V. p. I. 235. nel VI. secolo a suo divisamento i Metropolitanani non detti Arcivescovi. ivi. suo abbaglio sopra un testo di S. Leone Mag. per rapporto all' ubbidienza de' Vescovi alla Sedia Apostolica. T. V. p. I. 269. mutazione secondo lui fatta da S. Gregorio VII. del giuramento vescovile al Rom. Pont. T. V. p. I. 288. causa da esso assegnata di questa variazione. T. V. p. I. 290. e seg. concede a' Sinodi la facoltà delle traslazioni vescovili. T. V. p. I. 408. fondamento di questa sua opinione insufficiente. T. V. p. I. 408. e seg. 423. e seg. e 444. quando a suo parere riserbate queste traslazioni al Rom. Pont. T. V. p. I. 445. suoi abbagli sopra le Coadiuto-

rie vescovili ne' primi secoli: T. V. p. I. 504. e segg. altri suoi abbagli sopra i Canonici Niceni per rapporto a' Vescovi Novaziani convertiti. T. V. p. I. 507. origine secondo lui del padronato regio sopra le Chiese vescovili. T. V. p. I. 529. e seg. rigor della legge quando a suo divisamento uebba pretermettersi. T. V. p. I. 423.

S. Tommaso a' Aquino. Sua spiegazione de' testi di S. Girolamo per rapporto al Chericato de' Monaci. T. IV. 347. stato Monastico secondo lui non è d' impedimento agl' ufficj del Chericato. T. IV. 348. donde a suo parere sorga l' indissolubilità del vincolo vescovile colla Chiesa. T. V. p. I. 455. sua sentenza sù questo punto la più probabile. T. V. p. I. 457. fondamento di questa sua sentenza T. V. p. I. 456. come a suo divisamento possano i Vescovi rinunciare il Vescovato. ivi.

S. Tommaso Cantuariense rinunzia il Vescovato in mano del Rom. Pont. e perchè. T. V. p. I. 475. di nuovo rinvestito dal Rom. Pont. della stessa Chiesa. ivi.

Tradizione Apostolico-Divina, uno de' fonti della ragion Canonica. T. IV. 428.

Tradizione della Chiesa Romana sopra l' istituzione de' primi Seggi Patriarcali. T. IV. 6. e segg.

Nn 2 Tra-

- Tradizione degl' antichi Monaci d' Egitto sopra l' antichità della vita Cenobitica . T. IV. 324. e seg.*
- Tradizioni della Chiesa negansi da Giannone . T. III. 405. alcune di esse ammesse anco dagl' Eretici . T. III. 407.*
- Traiano Imp. perchè lodato da Giannone . T. III. 298. suo rescritto per li Cristiani lo dimostra men giusto degl' altri Imp. T. III. 301. sentimento di Tertulliano sopra questo rescritto . T. III. 301. e seg.*
- Traslazione de' Vescovi riprovata ne' primi secoli . T. V. p. I. 392. e segg. detta da' Padri Adulterio . T. V. p. I. 392. e seg. può in più casi esser lecita . T. V. p. I. 398. e seg. motivi, che la rendono lecita . T. V. p. I. 399. a qual autorità riferbata . T. V. p. I. 391. e 399. se i Metropolitanì co' loro Sinodi avessero la facoltà sopra questa traslazione . T. V. p. I. 399. fino a 420. opinione sopra cid del de Marca . T. V. p. I. 399. disposizione della Chiesa Africana sopra la medesima traslazione . ivi. vietata onninamente dal Concilio Niceno, e Sardinense . T. V. p. I. 400. e seg. e 420. cagioni di questo divieto . T. V. p. I. 401. 420. e seg. da chi, e perchè procurata nel iv. secolo . T. V. p. I. 401. rigor de' Canonì sopra di essa custodito dalla Chiesa Romana nel ix. secolo . T. V. p. I. 406. antica disciplina intorno ad essa osservata in Occidente nel x. secolo . T. V. p. I. 418. tollerata in Oriente nel iv. secolo; e perchè . T. V. p. I. 423. nel secolo x. riputata necessaria per questa traslazione l' autorità del Rom. Pont. T. V. p. I. 417. e seg. e 429. in Occidente prima del vi. secolo non fatta senza l' autorità della Sedia Apostolica . T. V. p. I. 423. in quali casi senza quest' autorità fatta in Francia, ed in Inghilterra . T. V. p. I. 423. e segg. nel vii. secolo fatta da' Concilij di Spagna; e su qual fondamento . T. V. p. I. 425. e segg. dal v. secolo fino ad Innocenzo III. da' Metropolitanì, e da' Sinodi Provinciali per la medesima riputata necessaria l' autorità del Rom. Pont. T. V. p. I. 435. e segg. esame delle cause sopra di essa perchè non rimesso a' Sinodi . T. V. p. I. 421. è distinta dalla traslazione della Cattedra vescovile . T. V. p. I. 406. quando chiamata incardinazione . T. V. p. I. 405. suo significato in questo senso . ivi.*
- Traslazione della Sedia vescovile nella medesima Diocesi distinta dalla traslazione del Vescovo . T. V. p. I. 406. per essa indulgente S. Gregorio Mag. ivi. per la medesima non sempre necessaria la facoltà della Sedia Apostolica . ivi.*

Tre:

Treboniano infedelmente tronca la legge d' Arcadio e Onorio proibente le nozze de' cugini . T.V. p.II. 535. per qual motivo ei guastasse questa legge . ivi .
Tre Capitoli . Vedi Controversia de' tre Capitoli .
Treveri Metropoli civile di tutta la Gallia . T.IV. 181. e seg. distrutta da' Franchi . T.IV. 182 .
Tributi, quando non sia lecito dargli a' Principi . T.III. 50. e seg .
Tributi antichi Capituli & Soli cosa fossero . T.IV. 218 .
S. Trofimo primo Vescovo d' Arles , ed Apostolo delle Gallie . T.IV. 176. in qual tempo , e da chi ivi spedito . T.IV. 176. e T.V. p.I. 24. e seg. opinione di S. Gregorio Turonense sopra il tempo della di lui spedizione nelle Gallie insufficiente . T.IV. 177. e seg. da esso ripetuta l'origine de' i privilegj della Chiesa Arelatense . T.V. p.I. 22. e 24 .
Turriano difende l' antiche Decretali de' Rom. Pont. T.III. 398. sostiene essere Opera degl' Apostoli i Canonj detti Apostolici . T.IV. 437 .

V

V *Alente Imp. divide la Capadocia in due Provincie . T.IV. 105. per qual cagione secondo Giannone da lui fatta questa divisione . T.IV. 104 .*
Valente Vescovo fomentator dell'

Arianesimo . T.IV. 509. confessa l'autorità del Rom. Pont. di convocare i Concilj Generali . ivi .

Valentiniano I. Imp. confessa non potersi impacciar negl' affari di Religione . T.IV. 91. da lui multato il Vescovo Cronopio ; e per qual cagione . T.IV. 641. sue leggi per rapporto al Mosachismo . T.IV. 320. sua legge sopra la cognizione delle cause de' Sacerdoti . T.IV. 641. e seg. questa legge nominata da S. Ambrogio . T.IV. 641. non ritrovasi la medesima in alcun Codice . T.IV. 642. di lui legge sopra l'esenzione de' Clerici dal Foro secolare . T.IV. 666. da chi riputata spuria . ivi. dimostrata legittima , e da chi . T.IV. 666. e seg. sua legge citata da Giannone per rapporto a i beni temporali delle Chiese . T.IV. 765. richiesta da S. Damaso Rom. Pont. T.IV. 766. disposizioni da esso fatte in questa legge . T.IV. 766. e segg. invia lettere alle Chiese dell' Asia . T.V. p.I. 105. contenuto di queste lettere . T.V. p.I. 105. e seg. qual fede nelle medesime si protesti di tenere . ivi. in qual tempo da lui spedite queste lettere . T.V. p.I. 106. e seg. e 110. di qual Sinodo Romano faccia menzione nelle medesime . T.V. p.I. 110. e seg. qual sia il Sinodo Gallicano nell' istesse da lui nominato . T.V.:

- T. V. p. I. III. *abuso di queste sue lettere fatto dal Duguet*. T. V. p. I. 105. e seg. *concede a S. Ambrogio la Prefettura dell' Emilia, e della Liguria*. T. V. p. I. 166. *desidera la promozione di quello al Vescovato di Milano*. T. V. p. I. 150. *se fosse in Milano nel tempo dell'elezione di S. Ambrogio*. ivi.
- Valentiniano II. Imp. fugge dall'Italia, e si ritira nell'Illirico*. T. IV. 149. *suo dominio sopra tutto l'Illirico*. ivi.
- Valentiniano III. Imp. Prima del di lui Imperio i Rom. Pont. ordinavan Vescovi fuori delle Provincie Suburbicarie*. T. IV. 285. *prima de' suoi tempi riconosciuti i Rom. Pont. come Patriarchi dell' Occidente*: T. V. p. I. 17. e segg. *sua testimonianza intorno alla potestà de' Rom. Pont. di ricever le appellazioni de' Vescovi, e di giudicar delle materie spettanti alla fede*. T. IV. 533. *protegge l'autorità della Chiesa Romana*. T. IV. 414. e 463. *scrive a Teodosio il giovane in favore della Religion Cattolica*. T. IV. 533. *sua venuta a Roma colla Madre e Moglie in qual anno accaduta*. T. IV. 535. *sua legge contro l'esenzion de' Chericci dal Foro secolare quando promulgata*. T. IV. 710. *da che indotto a far questa legge*. T. IV. 713. *in qual parte degna di biasimo*. T. IV. 712. *lodata dal Gotofredo*? T. IV. 710. *rivocata dal di lui successore*. ivi. *da essa non si deduce, che non avesse la Chiesa in quel tempo il proprio Foro*. T. IV. 711. *altra sua legge sopra l'esenzion de' Chericci dal Foro secolare*. T. IV. 712. e seg. *intende stranamente una legge d' Arcadio e d' Onorio Impp. per rapporto alla cognizione delle cause degl' Ecclesiastici*. T. IV. 719.
- Valeriano Vescovo d' Aquileja in qual tempo fiorisse*. T. V. p. I. 154. *purga la sua Chiesa dall' Arianesimo*. ivi. *presiede al Concilio Aquilejense del CCCLXXXI*. ivi. *interviene al Concilio Romano sotto S. Damaso*. ivi. *si sottoscrive in questo Concilio prima degl' altri Vescovi*. T. V. p. I. 155.
- Valeriano Imp. dichiarato Censore dal Senato Romano con ampla potestà nell' Imperio di Decio*. T. III. 345. *in qual tempo precisamente ottenesse la Censura*. T. III. 346. *probabilmente autor della morte di S. Cornelio Rom. Pont.* ivi.
- Valerio Vescovo d' Ippona ottiene S. Agostino per suo Coadiutore; ed in qual modo*. T. V. p. I. 78. e 505. *ignora i Canoni Niceni su questo particolare*. ivi.
- Valesio, Arrigo. Sua opinione sopra la cagione della venuta di S. Policarpo a Roma*. T. III. 375.

375. *si dimostra insufficiente* .
T.III. 375. e seg. *S. Ireneo a suo parere non eseguì la legazione al Rom. Pont.* T. III. 379. *sue ragioni sopra di ciò impugnate* .
T.III. 379. e segg.
- Van-Espen, ostinato nella difesa degl'errori di Giansevio* . T.IV. 798. *sostiene potere i Principi far leggi sopra gli acquisti degl' Ecclesiastici* . ivi . *sua Opera ingiuriosa alla Sedia Apostolica da chi fatta lacerare* . ivi .
- Ubbidienza, dovuta da' Fedeli al Rom. Pont.* T. V. p. I. 265. *necessaria per la pace della Chiesa* . ivi . *da chi commendata* . ivi . *è materia degna di giuramento* . ivi . *professione di essa può imporsi a i Vescovi sotto giuramento* . T.V. p.I. 265. 271. e seg. *imposizione di essa a' Vescovi non è contraria all' antico spirito della Chiesa* . T. V. p. I. 266. *non riprovata da S. Leone I.* Rom. Pont. T. V. p. I. 266. e segg. *in qual tempo imposta a' Vescovi la promessa d'ubbidienza al Rom. Pont.* T.V. p.I. 277. e segg. *motivo di questa imposizione* . T. V. p.I. 279. e 281. *se questa promessa d'ubbidienza sia mutata in professione di fedeltà di vassallaggio* , T. V. p.I. 283. *formule d'ubbidienza appò la Chiesa Gallicana nel IX. secolo* . T.V. p.I. 281. e seg.
- Udino, Casimiro, reputa suppositizia la sposizione de' Salmi Penitenziali di S. Gregorio Mag.* T. III. 70. *come anche la di lui sposizione della Cantica* . T. III. 74. *chi ne faccia autore* . T.III. 73. e seg. *lacerata la fama di S. Gregorio Mag.* T.III. 74. *giudica a capriccio dell' Opere de' Padri* . T. III. 73. *rigetta per spurie l'Epistole di S. Ignazio Antioceno* . T. III. 108. e 186. *nega esser S. Atanasio autor della vita di S. Antonio Abate* . T.IV. 310. *come anche della vita di S. Sincretica* . T. IV. 331. *sua opinione intorno all' autor della vita di S. Sincretica impugnata* . T.IV. 331. e seg. *riconosce per legittimi gl' atti del Concilio celebrato da S. Gregorio Mag. l' anno DCI.* T. IV. 374. *afferma, che i Cristiani d' Etiopia sien sempre governati con un sol Vescovo* . T. III. 196.
- Venerio Vescovo di Milano interpellato da S. Giovan Grisostomo, non come Giudice, ma come spettante al Concilio del Papa* . T.V. p.II. 85. e seg.
- Vergini sagre* . Vedi *Monache* .
- Verona, in qual Provincia d'Italia situata* . T.V. p.I. 166. *a chi soggetta nel IV. secolo nella civil disposizione* . ivi .
- Vescovato, secondo molti Teologi non è Ordine essenzialmente diverso dal Sacerdozio* . T. III. 170. *ad esso non sembra molto favorevole S. Girolamo* . T.III.

211. *in chi da Cristo Signor nostro principalmente collocato*. T. III. 320. è il Magistrato ordinario della Repubblica Ecclesiastica. T. III. 441. non può ottenersi per danaro, nè per prepotenza secolare. T. IV. 477.
- Vescovato Alessandrino. Vedi Chiesa Alessandrina.*
- Vescovato Antioccheno da chi istituito*. T. III. 120. con quali prerogative fondato. T. III. 121.
- Vescovato di Grado, quando, e per qual cagione istituito*. T. IV. 75.
- Vescovati fondati dagli Apostoli, non tutti preferiti agl'altri nella giurisdizione*. T. III. 138.
- Vescovo. In qual senso preso questo nome da Tertulliano*. T. III. 178. come interpretato da Giannone. T. III. 436. e 447. è nome di potestà, e di giurisdizione. T. III. 448. suo significato appo gl'antichi nella civile amministrazione. ivi. cosa importasse appresso i Latini. T. III. 448. e seg. suo significato per rapporto all'Ecclesiastica amministrazione. T. III. 449. e seg. in qual senso da alcuni Padri interpretato per Speculatore. T. III. 450. nella primitiva Chiesa questo nome era promiscuo con quel di Prete. T. III. 165. quando incominciasse a distinguerfi dal medesimo. T. III. 167.
- Vescovo d' Acrida da chi fatto Primate dell'Illirico*. T. V. p. I. 183. in tempo di S. Gregorio Mag. solito concedersi a questi la Vicaria Apostolica, ed il Pallio. ivi.
- Vescovo d'Aix in qual tempo soggetto al Metropolitano d'Arles*. T. IV. 192.
- Vescovo Alessandrino se fosse ne' primi tempi eletto da i semplici Preti*. T. III. 214. e seg. e se da' medesimi ordinato. T. III. 125. sin da principio ebbe il diritto Patriarcale. T. IV. 6. e segg. da qual tempo avesse la giurisdizion Patriarcale sopra le Province d'Egitto. T. III. 121. questa giurisdizione l'ebbe prima del Concilio Niceno. T. IV. 20. e seg. e 33. sua giurisdizione in qual tempo distesa in parte dell'Africa Occidentale. T. IV. 128. quando detto legittimo possessore della Sedia Patriarcale. T. V. p. I. 215. non ebbe soggetta la Provincia di Cipro. T. IV. 119. e seg. di quali Vescovi ad esso spettasse ne' primi secoli l'ordinazione. T. V. p. I. 42. e seg. e 47. in che paragonato da' Padri Niceni al Rom. Pont. T. V. p. I. 45. e seg. ampiezza della di lui potestà donde tragga l'origine. T. IV. 122. e seg. sentimento sopra ciò di Giannone. T. IV. 12. quando detto Arcivescovo. T. IV. 84. e seg. in qual tempo da lui ottenuto il titolo di Patriarca. T. IV. 63. di lui Pallio detto di S. Marco. T. V. p. I. 215.

Ve-

Vescovo d' Ambrun nel v. secolo non era Metropolitano. T. IV. 162. e seg. 192. e seg. in qual tempo da lui conseguito questo diritto metropolitico. T. IV. 194.

Vescovo Antiocheno ebbe sempre il diritto Patriarcale. T. IV. 6. e segg. da qual tempo avesse questo diritto sopra le Provincie d' Oriente. T. III. 121. di lui diritto circa le ordinazioni de' Vescovi. T. V. p. I. 43. donde questo suo diritto ripetero. T. V. p. I. 222. ampiezza della sua autorità donde provenga. T. IV. 120. e seg. quando detto Arcivescovo. T. IV. 86. in qual tempo da lui ottenuto il titolo di Patriarca. T. IV. 63.

Vescovo d' Aquì non era Metropolitano nel secolo v. T. IV. 161. e segg.

Vescovo d' Aquileja da chi ne' primi secoli consagrato. T. IV. 261. e T. V. p. I. 75. e 153. disposizione de' Romani Pontefici sopra la di lui consagrazione. T. V. p. I. 75. cagione di questa disposizione. T. V. p. I. 75. e 153. circa il fine del iv. secolo era Metropolitano indipendente da quel di Milano. T. V. p. I. 155. e seg. e 166. e T. IV. 258. e 260. per qual via da lui conseguito il diritto metropolitico. T. IV. 261. nel medesimo diritto riputato una volta eguale al Rom. Pont. e da chi. T. V. p. I. 147.

nel iv. secolo considerato tra' primi Vescovi d' Italia. T. V. p. I. 155. e seg. e 166. quando, ed in qual modo ottenesse il titolo di Patriarca. T. IV. 72. e segg. quando, ed in qual senso permessoli questo titolo dal Rom. Pont. T. IV. 77. suo scisma origine del giuramento d' ubbidienza de' Vescovi alla Sedia Apostolica. T. V. p. I. 281. qual fosse il Vescovo di questa Chiesa in tempo dell' elezione di S. Ambrogio al Vescovato di Milano. T. V. p. I. 153. Cronologia intrigata d' alcuni di questi Vescovi. T. V. p. I. 365. e seg.

Vescovo d' Arles in tempo di S. Cipriano non soggetto al Vescovo di Lione. T. IV. 179. Metropolitano della Provincia Narbonefe; ed in qual tempo. T. IV. 174. per qual titolo gli spettasse nel. v. secolo il reggimento della Provincia Narbonefe. T. V. p. I. 28. Metropolitano anco della Provincia Viennese; ed in qual tempo. T. IV. 174. sostiene il suo Primato sopra questa Provincia; e con qual fondamento. T. IV. 176. e 184. questo Primato confermatoli da Zosimo Rom. Pont. T. IV. 176. e 185. riconosciuto da' Vescovi della medesima Provincia Viennese. T. IV. 177. sue contese giurisdizionali co' Vescovi di Vienna in qual tempo insorte. T. IV. 183. e seg. sopra qual diritto

- vertissero queste contese . T.IV. 184. e 187. sue differenze co' Vescovi di Narbona. T.IV. 184: privilegj ad esso concessi da Zosimo Rom. Pont. T.V. p. I. 22. e seg. spogliato del diritto metropolitico sopra la Provincia Viennefe. T.IV. 189. e T.V. p. I. 23. e 26. in qual forma restituìtoli questo diritto . T.IV. 191. e T.V. p. I. 24. Province civili a lui soggette costituivano una sola Provincia Ecclesiastica . T. IV. 185. e 192. sua potestà sopra le Province a se soggette . T. IV. 193. ad esso commessa da' Rom. Pont. la facoltà di congregare i Sinodi Gallicani . T.V. p. I. 26, e 31. non concessali la Vicaria Apostolica coll' ordinazione de' Metropolitanì , e perchè . T. V. p. I. 76. e seg. quando incominciasse ad ostendere il Pallio dal Rom. Pont. T. V. p. I. 180., e 235.
- Vescova di Besançon nel v. secolo non era Metropolitana . T. IV. 161. e segg.
- Vescovo di Bourdeaux . Sua contesa col Vescovo di Bourges donde insorta . T. IV. 195. si sottrae dalla costui soggezione ; ed in qual modo . ivi.
- Vescovo di Bourges quando, ed in qual tempo fatto Primate . T.IV. 195. e seg.
- Vescovo di Cagliari in qual tempo fatto Metropolitana . T.IV. 268. e seg.
- Vescovo di Canterbury, o Cantuaria sino al x. secolo assunto dal Ceto Monastico . T. IV. 359. e T. V. p. I. 444. più volte nel ix. secola trasferito da altre Chiese . T.V. p. I. 444.
- Vescova di Capoa quando dichiarato Metropolitanò , T.IV. 257.
- Vescovo di Cartagena Metropolitanò nel v. secolo . T. IV. 201. 203. e seg. ritiene questo titolo dopo trasferita la di lui Sede Metropolitana in Toledo ; e per qual ragione . T.IV. 203.
- Vescovo di Cartagine Primate dell' Africa , T.V. p. I. 78. origine del suo Primato . T.V. p. I. 81. sua facoltà sopra l' ordinazione de' Vescovi Africani . T.V. p. I. 78. e segg. da chi concessali la facoltà sopra l' ordinazioni delle Chiese dell' Africa . T.V. p. I. 81. 83. e 88. potea promuovere al Vescovato i Preti di qualunque Provincia . T.V. p. I. 78. e seg. ricevea il Pallio dal Rom. Pont. T.V. p. I. 81.
- Vescovo di Cesarea di Cappadocia non ebbe ne' primi secoli la dignità Patriarcale . T. IV. 34. e segg. si sottopone al Vescovo di Costantinopoli , e dicefi Esarca . T. IV. 39. e seg. e 53. in qual senso così nominato . T. IV. 50.
- Vescovo di Costantinopoli quando ottenesse il titolo d' Arcivescovo . T. IV. 86. in qual tempo da lui ottenuto il nome di Patriarca , T.IV. 63. su qual fondamen-

to intraprendesse il proprio ingrandimento . T.IV. 123. conosce insufficiente questo suo fondamento . ivi . altro partito da lui intrapreso per il suo ingrandimento . T. IV. 124. qual autorità avesse nelle Diocesi di Tracia , Asia , e Ponto prima del Concilio Calcedonense . T.V. p.II. 281. autorità da lui esercitata nelle nominate Diocesi prima del Concilio Calcedonense non contraria a' Canon . T.V. p.II. 282. tollerata dalla Sedia Apostolica . T.V. p.II. 283. suo Primato d' onore riconosciuto da' Legati della Sedia Apostolica nel Concilio di Calcedonia . ivi . qual maggior autorità conseguisse dal Concilio Calcedonense . T. V. p. II. 283. suo diritto delle ordinazioni secondo il Concilio di Calcedonia . T.V. p.I. 42. sorgimento del suo Patriarcato . T. IV. 36. e 39. e T. V. p. I. 8. quando , e da chi quello attribuitosi sopra tutto l'Occidente . T. V. p. I. 69. cagione della variazione della politica Ecclesiastica nella Chiesa Orientale . T.V. p. I. 8. origine della divisione tra' Greci , e Latini . T.V. p. I. 9. una volta da esso non usato il Pallio senza licenza del Rom. Pont. T. V. p. I. 257. quando , e come da lui tralasciato questo costume . T. V. p.I. 257. e seg.

Vescovo d' Efeso non ebbe ne' pri-

mi secoli la dignità Patriarcale . T. IV. 34. e segg. si soggetta al Vescovo di Costantinopoli , e chiamasi Esarca . T.IV. 39. e seg. e 53. in qual senso così chiamato . T.IV. 50. e 136.

Vescovo d' Eraclea non ebbe ne' primi secoli la dignità Patriarcale . T. IV. 34. e segg. soggettasi al Vescovo Costantinopolitano , ritenendo il solo nome d' Esarca . T. IV. 39. e seg. e 53.

Vescovo di Gerusalemme ne' primi tempi assunto dal Giudaismo convertito . T.V. p. II. 15. successione di questi Vescovi assunta dal Giudaismo fino a quando durasse . T.V. p.II. 16. primo Vescovo di Gerusalemme assunto da' Cristiani dal Gentilesimo convertito . T.V. p.II. 17. anticamente soggetto al Metropolitano di Cesarea . T. III. 138. e T.IV. 65. senza sottrarsi da questa soggezione . T.IV. 63. e 67. quando , ed in qual modo dichiarato Patriarca . T. IV. 67. e segg. riconosciuto Patriarca da' Greci . T. IV. 43. quando riconosciuto per tale dalla Chiesa Romana . T.IV. 43. e seg. ad esso donata una vesta da Costantino Mag. e per qual uso . T. V. p.I. 201.

Vescovo di Grado in qual modo ottenesse il titolo di Patriarca . T.IV. 77. e seg.

Vescovo di Lione in qual tempo

- ottenesse la dignità di *Primate*. T. IV. 196.
- Vescovo di Maganza quando dichiarato Metropolitano*. T. IV. 162. e 164.
- Vescovo di Milano da chi ne' primi secoli consagrato*. T. IV. 261. e T. V. p. I. 75. e 153. disposizioni de' Rom. Pont. sopra la dilui consagrato. T. V. p. I. 75. 152. e seg. motivo di questa disposizione. T. V. p. I. 75. e 153. nel IV. secolo non eletto senza consenso del Rom. Pont. T. V. p. I. 151. in tempo di S. Gregorio Mag. solito per la dilui elezione richiedersi il consenso della Sedia Apostolica. T. V. p. I. 152. non fu nativamente Metropolitano. T. IV. 257. e seg. quando elevato a questo grado. T. IV. 258. e 260. per qual via da lui conseguita questa dignità metropolitana. T. IV. 261. nel IV. secolo era Metropolitano indipendente dal Vescovo d' Aquileja. T. V. p. I. 155. prima di S. Ambrogio facilmente non era Metropolitano. T. V. p. I. 167. nel IV. secolo a lui soggette le Chiese di Vercelli, e di Verona. T. V. p. I. 163. e 166. da chi una volta riputato Esarca delle Provincie del Vicariato Imperiale d' Italia. T. V. p. I. 147. s'impugna quest' opinione; T. V. p. I. 148. e segg.
- Vescovo di Narbona ottiene il diritto metropolitico*. T. IV. 187. e seg. in qual tempo, e da chi ottenesse questo diritto. ivi. unito colla sua Provincia alle Provincie Ecclesiastiche di Spagna. T. IV. 205.
- Vescovo d' Ostia per antico costume consagra il Rom. Pont.* T. V. p. I. 181. quando, e da chi ad esso concesso l' uso del Pallio. ivi.
- Vescovo di Ravenna per più secoli consagrato dal Rom. Pont.* T. IV. 268. e 270. nel V. secolo soggetto alla potestà ordinaria del Rom. Pont. T. IV. 272. in qual tempo ottenesse il diritto metropolitico. T. IV. 265. e segg. non l' ottenne da Valentiniano III. Imp. T. IV. 265. e seg. tenta sottrarsi dall' ubbidienza del Rom. Pont. T. V. p. I. 281. di lui ambizione origine del giuramento d' ubbidienza de' Metropolitani alla Sedia Apostolica. T. V. p. I. 281. godea l' uso del Pallio prima de' tempi di S. Gregorio Mag. T. V. p. I. 184. privilegio concessoli da questo Pontefice per rapporto al Pallio. T. V. p. I. 185.
- Vescovo di Rems quando, e da chi fatto Metropolitano*. T. V. p. I. 233. in qual tempo da esso ottenuto il Pallio dal Rom. Pont. T. V. p. I. 240. e seg.
- Vescovo di Roano quando dichiarato Metropolitano*. T. V. p. I. 233.
- Vescovo di Sans quando ottenesse la dignità metropolitica*. T. V. p. I.

p.I. 233. *concedutogli il Pallio dal Rom. Pont. ed in qual tempo.* T.V. p.I. 240.

Vescovo di Siviglia ornato del Pallio prima de' tempi di S. Gregorio Mag. T.V. p.I. 183.

Vescovo di Tessalonica sottoposto al Patriarcato Occidentale della Sedia Apostolica. T.V. p.I. 18. e seg. nel iv. secolo *Vicario del Rom. Pont. sopra l' Illirico.* T.IV. 277. e segg. *questa Vicaria concessagli prima dell' Imperio di Valentiniano III.* T.V. p.I. 17. e segg. *ad esso commessa l'ordinazione de' Metropolitanì dell' Illirico.* T.V. p.I. 76. e 223. *potea convocare il Sinodo di tutto l' Illirico; e perchè.* T.V. p.I. 105. *tenuto a celebrare il Concilio della propria Provincia.* ivi.

Vescovo di Toledo quando; ed in qual modo fatto Metropolitanò. T.IV. 203. e 207. *abbaglio sopra cid d'alcuni Scrittori.* T.IV. 204. e 207. *quando, ed in qual maniera da lui ottenuto il titolo di Primate.* T.IV. 207. e seg. *da chi ornato dell' insegne patriarcali.* T.IV. 208.

Vescovo di Vercelli soggetto nel iv. secolo al Vescovo di Milano. T.V. p.I. 163.

Vescovo di Verona nel iv. secolo soggetto al Vescovo di Milano. T.IV. p.I. 166.

Vescovo di Vienna di Francia soggetto una volta al Vescovo d'

Arles. T.IV. 174. e 183. *ottiene il grado di Metropolitanò:* T.IV. 189. e 191.

V E S C O V I

In quanto alla dignità del loro grado, ed alla maggioranza sopra i Preti.

Aveano una volta quasi proprio il titolo di Signori. T.III. 82. *diceansi anche Principi.* T.III. 475. *ne' tempi Apostolici chiamati Preti.* T.III. 165. *ed anche Apostoli.* T.III. 166. *quando incominciassero a distinguersi li nomi di Vescovi, e di Preti.* T.III. 167. *necessarij alla Chiesa per divina istituzione:* T.III. 183. *fino a 202. soprantendeno alle Chiese prima dello scisma di Corinto.* T.III. 161. e seg. *son successori degli Apostoli.* T.III. 153. 177. e segg. *in quali cose sieno successori de' medesimi Apostoli.* T.III. 179. *modo di questa successione spiegato da S. Agostino.* T.III. 180. *maggiori de' Preti per divina istituzione.* T.III. 152. 177. e segg. 239. e seg. *in che cosa sieno maggiori.* T.III. 153. 167. e 240.

V E S C O V I

In quanto alla loro giurisdizione . ed alla lor potestà nel governo delle Chiese loro commesse .

Hanno vera giurisdizione sopra i lor sudditi. T.III. 85. e seg. *da chi*
la

la ricevano. T.III. 170. ebber sempre il lor Territorio, o Diocesi. T.IV. 591. questo Territorio come chiamato ne' primi secoli. T.III. 132. T.IV. 29. e seg. e 176. hanno il Foro giudiziale fin da' primi tempi della Chiesa. T. IV. 585. e segg. testimonianza sopra cid delle Costituzioni dette Apostoliche. T. IV. 587. e seg. ad essi soli concessa la facoltà d'ordinare altri Vescovi, e Preti. T. III. 125. 129. e 164. non possono ordinare altri Vescovi in aliene Provincie. T. V. p.I. 157. limitazione di questo divieto. T.V. p.I. 157. e 162. in qual maniera debban governare le Chiese a loro commesse. T.III. 83. e segg. un solo di essi può governar le Chiese di più Cittadi. T.III. 188. non possono esser due in un' istessa Chiesa. T.V. p.I. 490. ne' primi secoli non sempre osservata questa regola. T.III. 220. perchè dagl' Apostoli ordinati più Vescovi in una stessa Città. T.V. p.I. 491. non debbono istituirsi in ogni luogo. T. III. 231. donde nasca in loro il diritto di soprantendere alle Chiese, ed a' Preti. T.III. 240. gli appartiene il governo delle Chiese senza dipendenza dal Presbiterio. T.III. 204. e segg. I Gentili stessi persuasi di questa verità. T.III. 208. e seg. in quali cose ascoltassero anticamente il sen-

timento del Presbiterio, o il desiderio della Plebe. T.III. 206. e 236. da chi abbian la potestà di proceder per inquisizione, contro gl'eretici. T.III. 300. ad essi spetta la correzion pubblica de' medesimi eretici. T.III. 429. hanno vero Magistrato. T.III. 474. e seg. e T.IV. 680. testimonianza sopra cid d'Origene. T.III. 474. e seg. hanno da Dio la potestà di comandare a i Fedeli. T.III. 475. questa potestà è d'Imperio. ivi. testimonianza sopra cid di S. Gregorio Nazianzeno. ivi. ad essi soli debbon denunciarci i delinquenti. T.III. 432. e seg. a loro soli commessa la potestà di punir colle censure. T. III. 432. e 441.

VESCOVI

In quanto alla loro elezione, e confermazione.

Loro elezione a chi appartenga per ragion divina. T.III. 482. e segg. come possano ad essa concorrere i Laici. T.III. 482. e 486. non è di ragion divina, o Apostolica, che sieno eletti da altri Vescovi. T.III. 226. da chi eletti ne' primi secoli. T. III. 214. 482. 487. e seg. e T.V. p.I. 222. e segg. e 320. molti eletti ne' primieri tempi da i soli Rom. Pont. anche senza distinzion di Diocesi. T.III. 384. qual parte vi avesse la Plebe fedele. T.III. 214. 482. 487. e seg. testimo-

nian-

nianza della modesta Plebe per gli eligendi non è di ragion divina. T.III. 488. e seg. atti distinti della lor promozione. T.V. p.I. 222. e 324. forma della loro elezione praticata ne' primi tempi. T.III. 492. leggi prescritte da i Rom. Pont. ne' primi secoli sopra la di loro elezione. T.V. p.I. 320. e segg. variazione di disciplina circa quest' elezione nella Chiesa Greca. T.III. 502. e segg. loro elezione nella Chiesa Latina da chi fatta dopo il IV. secolo. T.III. 506. e seg. elezione sollecita de' medesimi inculcata da' Canonici, e da i Rom. Pont. T.V. p.I. 360. e segg. come eletti nelle Spagne sotto i Regi Goti Cattolici, ed in Francia sotto i Principi Merovingi. T.V. p.I. 342. da chi eletti nella Chiesa Latina dopo il secolo XI. T.III. 508. leggi fatte dopo l' XI. secolo sopra la di loro elezione. T.V. p.I. 375. e segg. da qual tempo l' elezione di molti Vescovi riserbata alla Sedia Apostolica. T.V. p.I. 521. e segg. di lor nomina e presentazione quando concedute a i Principi. T.V. p.I. 528. e segg. agli stessi Principi mai vietata la supplica nell' elezione vescovile. T.V. p.I. 530. disciplina presente d' Occidente intorno alla di loro elezione. T.V. p.I. 528. e seg. 530. e segg. 533. e segg. è conforme allo spirito dell' antica

disciplina su questo punto. T.V. p.I. 536. e segg. al presente alcuni eletti da i soli Preti, e Clerici delle Cattedrali. T.III. 226. controversie sopra la loro elezione da chi definite in Occidente prima del VI. secolo. T.V. p.I. 331. e segg. come anche dopo il secolo VIII. T.V. p.I. 342. e seg. le medesime controversie quando dedotte al Tribunale del Rom. Pont. secondo il Dupino, e il de Marca. T.V. p.I. 318. e seg. da chi confermati ne' primi secoli. T.V. p.I. 222. per qual atto una volta fatta questa conferma. T.V. p.I. 325. e seg. da chi al presente confermati in Germania. T.V. p.I. 527. questa conferma è necessaria, e perchè. T.V. p.I. 325. prima della confermazione non possono esercitare atti giurisdizionali. T.V. p.I. 225. difetti ad essi opposti dopo la confermazione a qual Tribunale una volta deferiti. T.V. p.I. 344.

VESCOVI

In quanto alla loro ordinazione.

A chi concessa la facoltà di quest' ordinazione. T.III. 125. 129. e 164. ad essa devono intervenire più Vescovi per insegnamento Apostolico. T.III. 125. e segg. fatta da un solo è valida. T.III. 128. da chi celebrata ne' primi secoli. T.V. p.I. 43. 49. e 222.

e 222. a chi in Occidente appartenesse quest'ordinazione nel IV. e V. secolo. T. IV. 282. da chi dopo i primi secoli consagrati i Vescovi nelle Spagne, e nelle Gallie. T. V. p. I. 44. 72. e segg. questa consagracione nelle divise Province perchè non riserbata al Rom. Pont. T. V. p. I. 74. come anche quella de' Vescovi d' Africa, e d' Inghilterra. T. V. p. I. 88. lor professione di fede nella consagracione antichissima. T. V. p. I. 276. Vescovi titolari non passon'ordinarsi senza licenza del Rom. Pont. T. V. p. I. 521.

VESCOVI

In quanto alla conoscenza delle cause de' Chericì, e de' Laici loro spettante.

Ad essi spetta la cognizione delle cause de' Chericì; e per qual diritto. T. III. 462. e seg. e 476. le conobbero anche ne' primi secoli. T. III. 444. in qual senso ne' primi tempi non avessero il Foro esteriore, o giudiziale: T. IV. 590. sin dal IV. secolo proibita a' Chericì l' appellazione dalle lor sentenze al Tribunale de' Laici. T. IV. 661. e segg. donde nasca in essi la facoltà di giudicare con rigorosa giurisdizione. T. IV. 679. onor deferito da Costantino Mag. a i loro giudizj. T. IV. 707. e seg. hanno vero Magistrato. T. IV. 680. e

T. III. 474. e seg. possono tener Corte armata. T. IV. 685. per la punizione de' Chericì possono implorar l' ajuto del braccio secolare. T. IV. 686. non possono condannare a morte. T. III. 463. avean le Carceri prima de' tempi di Bonifacio VIII. T. IV. 687. lor costume di condannare alla flagellazione, all' esilio, ed alle Carceri antichissimo. T. IV. 690. e segg. lor sentenze penali da chi eseguite ne' primi secoli. T. IV. 684. cause degl' istessi Vescovi da chi ne' primi secoli conosciute. T. III. 444. ne' tempi primieri della Chiesa conoscevano anche le cause temporali de' Laici. T. III. 453. e segg. e T. IV. 711. non le conoscevan come Arbitri. T. III. 454. e seg. nè come Arbitratori. T. III. 455. e seg. ma come Giudici. T. III. 456. e segg. questa conoscenza era vera giurisdizione. T. III. 467. per qual ragione esercitassero quest' ufficio di Giudice: T. III. 460. e seg. come regolassero i loro giudizj. T. III. 461. lor sentenze inappellabili secondo le leggi degl' Imp. Romani. T. IV. 664. e 672. punivano i Cristiani anco con pene corporali. T. III. 473. costringevano i medesimi ad eseguirle. ivi. sin' a qual tempo avesser la cognizione di queste cause. T. III. 457. 461. e seg.

Ve-

VESCOVI

In quanto al vincolo contratto
colla lor Chiesa .

*Origine del vincolo contratto da i
Vescovi colla propria Chiesa .*
T. V. p. I. 324. *gradi di questo
vincolo . ivi . paragonato al
Matrimonio carnale . ivi . non
men forte del vincolo del Ma-
trimonio carnale . T. V. p. I. 392.
e fegg. 449. 458. e fegg. l'istesso
in qual senso anche più forte
del vincolo matrimoniale . T. V.
p. I. 459. e fegg. potestà di scio-
glierli da questo vincolo a chi
concessa . T. V. p. I. 391. 449. e
451. requisiti necessarj per que-
sto scioglimento . T. V. p. I. 460.
loro intitolazione perchè detta
Matrimonio . T. V. p. I. 461. e fegg.
obbligati a non abbandonar le
proprie Chiese . T. V. p. I. 451. e
fegg. donde sorge questa loro ob-
bligazione . T. V. p. I. 451. e fegg.
e 454. varietà d'opinione su que-
sto punto . T. V. p. I. 454. e fegg.
di queste opinioni qual sia la più
probabile . T. V. p. I. 457. e fegg.
tenuti alla residenza ; e per
qual legge . T. V. p. I. 451. lor
passaggio allo stato Regolare dif-
ficile ; e perchè . T. V. p. I. 456.
e fegg.*

VESCOVI

In quanto alla lor traslazione da
una Chiesa ad un' altra .

Questa traslazione comunemente

*ne' primi secoli riprovata . T. V.
p. I. 392. e fegg. da quali Cano-
ni vietata . T. IV. 476. Canoni
Antiocheni sopra la medesima
traslazione . T. V. p. I. 441. e fegg.
a qual potestà riserbata . T. V.
p. I. 391. non fatta in Occidente
prima del vi. secolo senza l'auto-
rità del Rom. Pont. T. V. p. I. 423.
in quali casi fatta in Francia
ed in Inghilterra senza facoltà
della Sede Apostolica . T. V. p. I.
423. e fegg. come fatta in Spa-
gna nel vii. secolo . T. V. p. I. 425.
e fegg.*

VESCOVI

In quanto alla rinuncia del
Vescovato .

*Questa rinuncia riserbata all' au-
torità del Rom. Pont. T. V. p. I.
448. e fegg. ragione di ciò addot-
ta da Innocenzo III. difesa . T. V.
p. I. 453. e fegg. antica disciplina
della Chiesa per rapporto a que-
sta rinuncia . T. V. p. I. 463. e fegg.
anticamente più volte rinun-
ziato il Vescovato senza il con-
senso del Rom. Pont. T. V. p. I.
466. motivi una volta non ba-
stanti per l'istessa rinuncia . T. V.
p. I. 464. quando possa farsi sen-
za altrui consenso . T. V. p. I.
467. e fegg. prima del secolo XII.
fatta da' Vescovi appò i Sinodi .
T. V. p. I. 469. nel detto secolo so-
liti per la rinuncia ricorrere al
Rom. Pont. T. V. p. I. 473. e fegg.
in ogni tempo per la rinuncia*
P P da

da essi consultata lo Sedia Apostolica . T.V. p.I. 470. e segg. cause legittime della medesima da chi determinate . T.V. p.I. 476. e seg.

VESCOVI

In quanto all' amministrazione de' beni temporali delle lor Chiese.

Hanno facoltà di disporre de i detti beni . T. IV. 741. parte de i medesimi beni destinata al loro mantenimento . T. III. 541. possono far uso de' beni d' una Chiesa a prò d' un' altra . T. III. 531. lor liberalità ne' primi secoli verso i poveri , e pellegrini . T. III. 541. ad essi spettava ne' primieri tempi l' ospitalità . ivi . ne' primi secoli alieni dalle ricchezze per proprio comodo . T. IV. 759. e seg. procuravano acquistarle per le Chiese . T. IV. 760.

VESCOVI

Rispetto alla Chiesa universale ; e agl' affari di Religione .

Non mai detti assolutamente Vescovi della Chiesa Cattolica . T. III. 330. e seg. VIII. Canone Niceno per rapporto a questo particolare spiegato . T. III. 331. loro attenzione in custodire la politica monarchica della Chiesa in tempo delle persecuzioni de' Gentili . T. III. 341. e 351. senza il Rom. Pont. non rappresentano la Chiesa universale . T. III.

374. ad essi commessa la cura di pascere il Gregge a loro soggetto . T. IV. 511. con qual mezzo ne' primi secoli mantenessero tra di loro il commercio negli affari di Religione . T. III. 367. 374. e seg. non possono per se stessi definir le materie di fede . T. V. p. I. 112. e seg. non sono infallibili nelle materie della fede , e de i costumi . T. III. 325. sottoposti all' umano giudizio anche in sentenza degli Eresici . T. III. 324. e seg. secondo il Doduvello ciaschedun di essi è principio dell' unità della Chiesa . T. III. 317.

VESCOVI

In quanto alla lor dipendenza dalla Sedia Apostolica nelle cause di Religione , e di disciplina .

Negl' affari di Religione sempre lor necessario il ricorso alla Sedia Apostolica . T. III. 374. fin da' primi secoli consultavan la Sedia Apostolica sopra le materie di Religione . T. IV. 453. necessità di queste consulte . ivi . testimonianze delle medesime consulte , o ricorsi ne' primi secoli . T. III. 375. lor venute , e chiamate a Roma frequenti ne' tempi primieri . T. III. 375. e seg. senza il Rom. Pont. non bastanti per decider gli affari di Religione . T. III. 389. loro deliberazioni sopra i detti affari

fari riferite alla Sedia Apostolica . T.III. 390. senza l' autorità del Rom. Pont. non possono celebrare Concilj Generali . T. IV. 503. e fegg. come possono dirsi congiudici col Rom. Pont. nel Concilio Generale . T. V. p.II. 252.

VESCOVI

In quanto alla loro antica autorità sopra i Monaci.

Qual giurisdizione avessero sopra i Monaci ne' primi secoli . T.IV. 361. non mai s' impacciarono nell'elezione degl' Abati . T.IV. 364. promuovevano, e coltivavano il Monachismo . T.IV. 351. in qual parte serbino di presente la giurisdizione sopra i Monaci, e gli altri Regolari T.IV. 385.

VESCOVI

In quanto al giuramento d'ubbidienza da loro prestato a i Metropolitanì, ed alla Sedia Apostolica .

Quando astretti per legge Canonica a promettere ubbidienza a i Metropolitanì . T. V. p. I. 271. quest'ubbidienza promessa da loro in Francia, ed in Spagna nel IX. secolo . T. IV. p. I. 274. e fegg. la medesima promessa non nominata ne' primi secoli . T. V. p. I. 266. lor giuramento d'ubbidienza al Rom. Pont. cosa contenga . ivi . lecitamen-

te imposto loro questo giuramento . T. V. p. I. 265. quando ingiunto loro il medesimo giuramento . T. V. p. I. 277. e fegg. e 291. sentimento sopra ciò di Pier de Marca . T.V. p.I. 277. perchè impostoli questo giuramento . T.V. p. I. 279. l'istesso non è omaggio ligio . T. V. p. I. 305. e fegg.

VESCOVI

In quanto alle loro appellazioni dal giudizio de' Sinodi al Romano Pontefice .

Sin da' primi secoli da lor praticate queste appellazioni . T. V. p.I. 341. le medesime approvate da' Concilj nel IV. secolo . T. V. p.I. 315. e 317. in qual Concilio ascoltate da i Rom. Pont. T.V. p.I. 97. e fegg. Vedi Appellazioni .

VESCOVI

In quanto a varie cose .

Modo da essi anticamente tenuto secondo Giannone per divenir Metropolitanì . T. IV. 98. alcuni di loro Metropolitanì di solo nome . T. IV. 115. e fegg. alcuni essi non detti una volta Esarchi perchè soprantendessero alle principali Città delle Diocesi dell' Imperio . T.IV. 118. e fegg. loro abuso de' Canonì da chi debba correggerli . T. IV. 422. non possono astringer gl' Infedeli alla fede Cattolica . T.IV. 592.

P p 2 resti-

- testimonianza sopra cid di Lattanzio, e di Cassiodoro. T. IV. 592. e seg. ne' primi secoli ad essi alle volte promessa da' Ciberici ubbidienza. T. V. p. I. 269. non posson per cose spirituali esiger da' sudditi giuramenta omagio ligio. T. V. p. I. 306. e seg. lor deposizione quando riserbata alla Sedie Apostolica secondo il de Marca. T. V. p. I. 477. non possono eleggersi il successore. T. V. p. I. 499. ad essi viventi non pud destinarsi il successore. T. V. p. I. 492. e seg. nell' intercedere una volta per li rei appresso i Principi eseguivano un ufficio discendente in loro dalla Religione. T. V. p. II. 561.
- Vescovi Autocefali non furono nè gl' Esarchi d'Oriente, nè i Vescovi delle Gallie, e d'altre Regioni Occidentali.** T. V. p. II. 8.
- Vescovi Cardinali son membri speciali della Chiesa Romana.** T. V. p. I. 419. per la loro assunzione al Pontificato non richiedesi nuova incardinazione nella medesima Chiesa. ivi.
- Vescovi Coadiutori in qual forma, e per quali cagioni anticamente concessi.** T. V. p. I. 488. concessione de' medesimi a chi riserbata. T. V. p. I. 487. e segg. come introdotti nella Chiesa. T. V. p. I. 489. colla futura successione vietati dagl' antichi Canon. T. V. p. I. 487. col diritto di successione non mai fatti da' Metropolitan, o da' Sinodi. T. V. p. I. 489. e segg. secondo i Canon. possono esser' eletti in luogo del Coadiuto dopo la di lui morte. T. V. p. I. 499. non debbono intitolarfi alla Chiesa del Coadiuto. T. V. p. I. 508. primo Vescovo Coadiutore chi fosse, ed in qual tempo. T. V. p. I. 502.
- Vescovi scismatici ritornando alla Chiesa Cattolica giuravano nel vi. secolo fedeltà al Rom. Pont.** T. V. p. I. 270. formula de' questo lor giuramento. ivi.
- Vescovi Titolari non posson' ordinarsi senza licenza della Sedie Apostolica.** T. V. p. I. 521.
- Vescovi Visitatori quando, ed a qual fine istituiti.** T. III. 508.
- Vescovi Africani. Loro elezione ne' primi secoli regolata da i Rom. Pont.** T. V. p. I. 331. e segg. difficoltà sopra quest' elezione definite da S. Leone I. T. V. p. I. 333. loro consagrazione perchè non riserbata a i Rom. Pont. T. V. p. I. 88. soggetti al Patriarcato Occidentale del Rom. Pont. T. V. p. I. 81. 83. e 88. in tempo di S. Cipriano difensori dell' errore dell' Anabatismo; e perchè. T. III. 390. assai numerosi nel v. secolo; e per qual cagione. T. V. p. I. 88. e seg. chiamati dal Rè Unnerico in Cartagine; e per qual cagione. T. V. p. I. 89. dal medesimo Principe mandati in esilio. ivi. confe-

- renza di essi co' Donatisti . T.V. p.I. 506. in qual anno tenuta questa conferenza . T.V. p.I. 89. esibiscono a' Donatisti d' averli Convescovi . T.V. p. I. 506. osservazioni su questo particolare del Tommasino . T.V. p. I. 507. ostinati difensori de' tre Capitoli . T.V. p.II. 404. impugnano il giudicato di Vigilio, e si separano dalla di lui comunione, diffamando il suo nome . T. V. p. II. 417.
- Vescovi Asiatici, perchè difensori dell' errore intorno alla celebrazione della Pasqua . T. III. 389.
- Vescovi Bristanni erano in quell' Isola in tempo di Costantino Mag. T. IV. 213. nel IV. secolo intervennero a più Concilj : T. IV. 213. e seg. nel medesimo secolo avean tra loro i Metropolitaniani . T. IV. 213.
- Vescovi di Cilicia riprendono Acacio di Melitene, e Rabula d' Edessa per gli scritti da questi vietati di Teodoro Mopsuesteno . T.V. p.II. 163.
- Vescovi di Cipro indipendenti dalla potestà del Patriarca Antiocheno . T. IV. 119. e seg. e T.V. p.II. 143. quest' indipendenza confermatali dal Concilio Efesino . T. IV. 120. ordinazione del lor Metropolitanano a chi appartenesse . ivi .
- Vescovi Egiziani descrivon la forma dell' elezione di S. Atanasio . T. III. 216. consenton con Dioscoro nella deposizione di S. Flaviano . T.V. p.II. 219.
- Vescovi Gallicani da chi ne' primi secoli ordinati . T.V. p.I. 43. e chi dappoi commessa la loro ordinazione . T. V. p. I. 44. e 72. cagioni di questa commissione della loro ordinazione . T. V. p.I. 74. origine della disciplina anticamente osservata circa la di loro elezione, e ordinazione . T. V. p. I. 226. forma della lor promozione dopo invase le Gallie da' Barbari . T. V. p. I. 327. e seg. controversie sopra la loro elezione da chi definite prima del VI. secolo . T.V. p.I. 338. e segg. l' istesse controversie da chi decise dopo il secolo VIII. T.V. p.I. 342. e seg. di loro conferma a chi concessa nel secolo XV. T.V. p.I. 527. al presente da chi nominati al Vescovato . T.V. p.I. 528. e segg. origine di questa nomina donde debba ripetersi . T.V. p.I. 530. sempre soggetti alla potestà Patriarcale del Rom. Pont. T.V. p.I. 22. e segg. questa lor soggezione provata colle lettere di Zosimo, e di S. Leone I. Romani Pont. ivi : soggetti al Concilio Patriarcale del Rom. Pont. T. V. p. I. 94. e seg. 104. e segg. 114. e segg. si confessan tenuti d' intervenire al detto Concilio Patriarcale . T.V. p.I. 122. e segg. intervengono al Concilio Patriarcale di Ste-

Stefano III. Rom. Pont. T. V. p. I. 118. chiamati da Niccola I. Rom. Pont. al Concilio Patriarcale; e per qual cagione. T. V. p. I. 114. 120. e seg. perchè non intervenissero al medesimo Concilio. T. V. p. I. 122. e seg. 126. loro scuse sopra ciò al Papa per mezzo de' Regi. T. V. p. I. 121. e seg. vane osservazioni del de Marca su questo punto. T. V. p. I. 119. e seg. nel v. secolo celebran Concilj Nazionali per autorità del Rom. Pont. T. V. p. I. 26. molti di essi si sottoscrivono al Concilio Riminese. T. V. p. I. 111. potestà falsamente loro attribuita dal Duguet. T. V. p. I. 105. e seg. non possono decider le quistioni di fede. T. V. p. I. 112. e seg. riferiscono alla Sedia Apostolica il dubbio insorto sopra la divinità dello Spirito Santo; ma per se stessi non lo risolvono. ivi. intervengono al Concilio Romano celebrato da S. Damaso sopra la consustanzialità delle divine Persone. T. V. p. I. 111. e segg. nel ix. secolo avean parte nel governo temporale. T. V. p. I. 125. ad essi ingiunta da Niccola I. la difesa della Chiesa Rom. contro i Greci. T. V. p. I. 126. celebrano il Concilio Liptinense. T. V. p. I. 233. in questo stabiliscono a i Metropolitani la petizione del Pallio al Rom. Pont. T. V. p. I. 233. e segg. se avesser difficoltà d' eseguir

questo stabilimento. T. V. p. I. 239. e seg. primi di essi come conseguissero il diritto metropolitico. T. IV. 179. e segg. esentano i Monaci dalla lor giurisdizione. T. IV. 372. e seg. ne' primi tempi perchè concessogli il Pallio da' Rom. PP. col consenso imperiale. T. V. p. I. 189. chiedono al Rom. Pont. la conferma dell' ordinazione d' Immaro Remense. T. V. p. I. 250. e seg. osservazioni sopra ciò del de Marca. T. V. p. I. 251. demandano al Rom. Pont. la conferma d' altri Metropolitani. T. V. p. I. 252. nel ix. secolo promettevano ubbidienza a i Metropolitani. T. V. p. I. 274. e seg. ed anche al Rom. Pont. T. V. p. I. 282. se s' opponessero al Primato d' Ansegiso Vescovo di Sans. T. V. p. I. 410. e segg. in quali casi trasferiti da una Chiesa ad un' altra senza l' autorità della Sedia Apostolica. T. V. p. I. 423. rimetton la traslazione d' Attardo alla Chiesa di Tours al Rom. Pont. T. V. p. I. 438. se potesser per se stessi far questa traslazione d' Attardo. T. V. p. I. 438. e seg. molti di loro rinunziano il Vescovato nelle mani regie. T. V. p. I. 468. degni perciò di biasimo. ivi. lor sentimento nel ix. secolo sopra la deposizione de' Vescovi. T. V. p. I. 478. e segg. Vescovi d' Ibernica a chi anticamente soggetti. T. IV. 360.

Ve-

Vescovi dell' Illirico. Diritto delle loro ordinazioni a chi spettasse ne' primi secoli. T.V. p.I. 43. e seg. loro ordinazioni dappoi variate; e per qual ragione. T.V. p.I. 76. e seg. prima del v. secolo soggetti al Patriarcato Romano. T. V. p. I. 17. e segg. sottoposti al Sinodo Esarcate del Vescovo Tessalonicense. T. V. p. I. 105. tentano porre in dubbio l' elezione del Vescovo di Corinto fatta dal Rom. Pont. T.V. p.I. 18. e seg. alcuni di essi consentono con Dioscoro nella deposizione di S. Flaviano Costantinopolitano. T. V. p. II. 219. tentano sottrarsi dalla potestà del Vescovo di Tessalonica, e sottometterli al Vescovo di Costantinopoli. T. V. p. II. 165: unitamente con quei di Dardania, rifiutata la comunione di Timoteo Costantinopolitano, ritornano all' ubbidienza della Sedia Apostolica. T. V. p. II. 347. congregati in un Sinodo si sottraggono dall' ubbidienza di Doroteo Vescovo di Tessalonica, perchè comunicava con Timoteo Costantinopolitano, e si sottomettono alla Sedia Apostolica. T.V. p.II. 362. ricorrono a Bonifacio II. Rom. Pont. acciocchè vendichi la giurisdizion Patriarcale della Sedia Apostolica sopra quelle Provincie contro i tentativi de' Vescovi di Costantinopoli. T.V.

p. II. 356. quei dell' Illirico Orientale tentan sottrarsi dalla potestà Patriarcale del Rom. Pont. T. IV. 280. difendono i tre Capitoli contro il giudicato di Vigilio. T.V. p.II. 417. sottoposti in gran parte al Vescovo di Giustiniana prima. T. V. p.II. 445. e seg.

Vescovi dell' Indie Occidentali esercitan gl' atti di giurisdizione prima della lor conferma. T.V. p.I. 226.

Vescovi d' Istria, nel VI. secolo involti nello scisma Aquilejense. T.V. p.I. 271. loro scisma origine del giuramento d'ubbidienza de' Vescovi al Rom. Pont. T. V. p. I. 279. giuramento da essi fatto nel ritorno alla Chiesa Cattolica. T.V. p.I. 270.

Vescovi d' Italia da chi ordinati ne' primi secoli. T. V. p. I. 44. sottoposti al Concilio Provinciale del Rom. Pont. T. V. p. I. 102. nel IV. e V. secolo intervengono a molti Concilj Provinciali in Roma T.V. p.I. 101. e segg. riconoscono nel solo Pontefice la facoltà di decider le cause ne' detti Concilj. T. V. p. I. 103. e seg. congregati nel Concilio Romano rappresentavano il Senato, ed il Concistoro del Papa. T. V. p. II. 97. 129. 207. 242. e 256. lor sottoscrizioni nel Concilio di Sardica non provano, che in quel tempo fosser divise le Chiese d'Ita-

d' Italia in Suburbicarie e non Suburbicario. T. IV. 258. e segg. propensi verso di Massimo Cinico. T. IV. 564. sollecitano S. Damaso alla celebrazione del Concilio Generale in Roma. T. IV. 565. lagnansi appò l' Imp. Teodosio de' Vescovi Orientali; e per qual cagione. ivi. non riconoscon per Generale il Concilio I. Costantinopolitano. T. IV. 565. e seg. non accusan S. Damaso appò gl' Imp. Valentiniano, e Graziano. T. IV. 651. e seg. prendon la difesa di S. Damaso. T. IV. 652. contenuto della lor Epistola a' detti Principi per rapporto al medesimo S. Damaso. T. IV. 653. e seg. testo oscuro di questa lor Epistola. T. IV. 654. espongono il diritto del Rom. Pont. di giudicar le cause degl' Ecclesiastici. T. IV. 653. in un col Rom. Pont. dichiaran la divinità dello Spirito Santo. T. V. p. I. 113. nella causa del Pontefice Simmaco non forman giudizio; ma rimettono il tutto al giudizio divino. T. V. p. I. 116. avvisati da S. Ambrogio dell' invenzione de' Corpi di più Martiri. T. V. p. I. 168. disciplina usata al presente intorno alla loro elezione. T. V. p. I. 530. e segg.

Vescovi Orientali nel iv. secolo riconoscon l' autorità del Rom. Pont. di convocare i Concilj Generali. T. IV. 507. e segg. e 565.

nel Concilio Efesino esecutori della sentenza di S. Celestino Rom. Pont. contro Nestorio. T. IV. 524. e seg. chiamati da S. Damaso al Concilio Romano si scusan d' intervenirvi. T. IV. 565. e T. V. p. I. 115. celebrano il Concilio I. Costantinopolitano. ivi. promuovono S. Gregorio Nazianzeno al Vescovato di Costantinopoli. T. IV. 564. discordie fra loro per questa promozione: T. IV. 563. promuovon Nettario alla Chiesa di Costantinopoli. T. V. p. I. 115. violentati da Dioscore si sottoscrivono alla condanna di S. Flaviano nel Concilio I. Efesino. T. V. p. II. 218. confessano la lor colpa, e ne domandano perdono nel Concilio di Calcedonia. T. V. p. II. 219. quei, che comunicavano col nome d' Acacio, benchè Cattolici, e co' Vescovi Costantinopolitani successori di quello, ricorrono al Pont. Simmaco per esser ricevuti alla comunione della Sedie Apostolica, mandandoli la professione della fede, in cui abbracciavan coll' Epistola di S. Leone le gesta del Concilio Calcedonense. T. V. p. II. 335. e seg. s' inducono a condannare il nome d' Acacio. T. V. p. I. 10. sottoscrivon la formula di fede proposta loro da Ormisda Rom. Pont. e si riconcilian colla Sedie Apostolica. ivi. sottopongono la Bulgaria al Patriarcato Costan-

Costantinopolitano , ed in qual modo . T.V. p.l. 62. e seg. donde furto appò loro l' uso comune del Pallio . T.V. p.l. 258. nel Concilio VIII. Generale sottoferivon la professione d' ubbidienza al Rom.Pont. T.V.p.l. 293. si penton di questo fatto. T.V.p.l. 294. nella di loro elezione non mai impacciatisi i Rom. Pont. T. V. p. l. 518. quei della comunion Romano da chi al presente confermati . T.V. p.l. 519.

Vescovi della Provincia Arelatense s'interpongono appò S.Lio- ne I. per il Vescovo d' Arles . T. V. p. l. 24. donde ripetano i privilegj di quel Vescovo. ivi. affermano antica la Vicaria Apostolica sopra le Gallie ne' Vescovi Arelatensi. ivi. da chi secondo loro spedito S. Trofimo in Arles . T.V. p.l. 24. e seg.

Vescovi della Provincia di Milano nel iv. secolo eleggevano il Metropolitanò . T. V. p. l. 149. e seg. non l' eleggevano senza il consenso del Rom.Pont. T.V.p.l. 151. da chi a loro concessa la facoltà di quest' elezione . T.V.p.l. 152. giuramento da loro esatto dagl' ordinandi quando, e perchè proibito . T.V.p.l. 274. si ribellano a S. Gregorio VII. T.V. p.l. 284. approvano la costai deposizione . ivi. perciò scomunicati, e sospesi . T. V. p. l. 285. rei di varj delitti . ivi.

Vescovi della Provincia Vienne- se spiegano la tradizione della

Chiesa Arelatense intorno alla missione di S. Trofimo in Francia.T.IV.177.Libello delle Preci da loro spedito sopra cid a S.Lio- ne Mag. R.P. ivi. questo libello da chi riputato spurio . ivi. Vescovi delle Spagne da chi ordi- nati dopo i primi secoli.T.V. p.l. 44. 72. e segg. loro ordinazione perchè non riserbata a' Rom. Pont. T.V. p.l. 74. abusi inforti nel v. secolo intorno alla loro elezione . T. V. p. l. 335. questi abusi da chi corretti . ivi. nel v. secolo deferivano al Rom. Pont. le controversie sopra la loro elezione . T.V. p.l. 336. e seg. come eletti sotto i Regi Goti Cat- tolici . T.V. p.l. 342. al presen- te da chi nominati al Vescovato. T. V. p. l. 529. e seg. origine di questa nomina donde debba ripe- tersi . ivi. sempre soggetti al Pa- triarcato del Rom. Pont. T. V. p.l. 74. per qual cagione non intervenissero agl' antichi Conci- lij Patriarcali de' Rom. Pont. T. V. p. l. 127. e seg. come fatte appò loro nel vii. secolo le trasla- zioni vescovili . T. V. p.l. 425. su qual fondamento da essi fatte queste traslazioni.T.V.p.l.425.e segg. loro rinunzie del Vescova- to nelle mani regie . T. V. p. l. 469. degni perciò di biasimo.ivi. Vesti Paragaude quali fossero appò gl'antichi Romani . T. V. p. l. 209. da chi concesse a i soldati . ivi. a quali persone vietate . ivi. come vietato anche il tesser que-

- queste vesti* . T. V. p. I. 210.
Uffizj Cbericali , di più sorti .
 T. IV. 348. e seg. *quali sempre
 congiunti col Monachismo, e
 quali riputati poco comportabili
 colla vita Monastica.* T. IV. 349.
*Vicarj Apostolici quando istituiti
 nell' Illirico* . T. V. p. I. 17. e segg.
chi fossero in quelle Provincie .
 T. IV. 277. e seg. *loro istituzio-
 ne nelle Gallie* . T. V. p. I. 21. e
 segg. *in qual tempo istituiti nel-
 le Spagne* . T. V. p. I. 39. *istitui-
 si in altri luoghi, e anche pri-
 ma del v. secolo* . T. V. p. I. 40.
cazione della di loro istituzione.
 T. V. p. I. 29. 40. e 221. *lor po-
 testà nell' Illirico maggiore che
 nell' altre Provincie; e perchè* .
 T. V. p. I. 76. e segg. *quando con-
 cesso loro il Pallio dalla Sedia
 Apostolica* . T. V. p. I. 180. e seg.
*Vicaria Apostolica a chi antica-
 mente commessa nell' Illirico* .
 T. IV. 277. e seg. e T. V. p. I. 17.
 e segg. *a chi concessa nelle Gal-
 lie* . T. V. p. I. 24. e segg. e 223.
*richiesta dagli stessi Vescovi Gal-
 licani* . T. V. p. I. 245. *se fosse
 concessa a S. Remigio Remense.*
 T. V. p. I. 36. e 38. *a chi commessa
 nelle Spagne* . T. V. p. I. 39. *fine
 de' RR. PP. nel commetter que-
 sta Vicaria* . T. V. p. I. 29. e 221.
*Vicaria Imperiale d' Italia quali
 Provincie comprendesse* . T. V.
 p. I. 159. *Provincie di questa
 Vicaria non soggette nel iv. se-
 colo nell'Amministrazione Eccle-
 siastica al Vescovo di Milano* .
 T. V. p. I. 148. e segg. *Vicarie;
 di varie sorti* . T. IV. 236. e seg.
*Vicariati d' Italia non furon pri-
 ma di Costantino Magno* . T. IV.
 236. *neppur da questo Princi-
 pe istituiti* . T. IV. 252. e segg.
*Vicario di Cristo Signor nostro chi
 sia* . T. III. 91. *cosa importi que-
 sto nome secondo il Concilio
 Fiorentino* . T. III. 92.
*Vicario del Vescovo da chi riceva
 la giarisdizione* . T. III. 91. *co-
 stituisce un medesimo Tribuna-
 le col Vescovo* . ivi . *dal suo giu-
 dizio non s'ammette appellazio-
 ne al Vescovo* . ivi . *come chia-
 mato da' Greci* . T. III. 204.
*Vicario della Diocesi nell' Imperio
 Romano di chi sostenesse le ve-
 ci* . T. IV. 130.
*Vigilio Diacono della Chiesa Ro-
 mana imputato di cospirazione
 con Teodora Augusta contro
 S. Silverio Papa* . T. V. p. II.
 385. *trattati di esso con Teodo-
 ra Aug. per opprimer Silverio
 diversamente narrati da Libe-
 rato Diacono, e dal libro Pon-
 tificale* . T. V. p. II. 386. *quando
 ordinato Vescovo di Roma* . T. V.
 p. II. 387. e seg. *dopo la morte
 di Silverio riconosciuto per le
 gittimo Pontefice da tutta la
 Chiesa, e le sue gesta per la fe-
 de Cattolica universalmente
 ricevute* . T. V. p. II. 390. *taccie
 a lui date da Liberato Diacono
 d'aver cospirato con Teodo-
 ra Aug. contro Silverio, d'aver-
 lo crudelmente fatto morire,
 e d'a-*

e d' aver approvata l'eresia d' Antimo, e di Severo, sospette di falsità, e prese dalle voci calunniose sparse contro di lui. T.V. p. II. 391. e segg. sua lettera a Teodora Aug. dimostrata falsa. T.V. p. II. 391. e seg. Scrittori Africani nemici di Vigilio, non meritano fede in quel, che scrissero contro di lui. T.V. p. II. 393. difeso dalle sopraddette raccie. T.V. p. II. 394. riconosciuto per legittimo Pontefice da i Vescovi delle Gallie e delle Spagne prima della morte di Silverio. ivi. concede il Pallio al Vescovo Arelatense. T.V. p. I. 181. e seg. per qual autorità da lui fatta questa concessione del Pallio. T.V. p. I. 188. costituisce il medesimo suo Vicario nelle Gallie. T.V. p. I. 181. per la concessione del Pallio non reputa necessario il consenso imperiale. T.V. p. I. 188. dichiara Primate dell' Illirico il Vescovo d' Acrida. T.V. p. I. 183. ad esso giurata fedeltà da un Cberico della Chiesa Romana. T.V. p. I. 269. e seg. sua testimonianza sopra il diritto de' Rom. Pont. di ricever le appellazioni de' Vescovi. T.V. p. I. 317. sua fama vendicata da Pier de Marca; e sua condotta dimostrata prudente nella controversia de' tre Capitoli. T.V. p. II. 395. per quali ragioni ricusasse lungo tempo consentire nella condanna de' tre Capitoli pro-

mossa con ardore da Giustiniano. T.V. p. II. 399. costretto da Giustiniano a portarsi in Costantinopoli, chiamato per presiedere ad un General Concilio, si ferma due anni in Sicilia. T.V. p. II. 403. di là soccorre di vettovaglie Roma assediata da Totila. ivi. riceve i Legati de' Vescovi d' Oriente, si porta in Costantinopoli: ed ivi giunto sospende Menna dalla comunione, per aver consentito negli editti di Giustiniano, e pubblica un decreto contro gli Acefali. ivi. non potendo persuader Giustiniano a convocare il Concilio in Italia, dove potessero convenir gli Occidentali, per non lasciar quest' affare in mano de' Greci aduna un Sinodo in Costantinopoli, per prender qualche temperamento. T.V. p. II. 404. trovando ostinati gli Africani nella difesa de' tre Capitoli fa da se stesso un giudicato, che indirizza a Menna Vescovo di Costantinopoli. ivi. diffamato con false imputazioni per questo giudicato da Rustico e Sebastiano Diaconi della Chiesa Romana, e da altri indiscreti difensori de' tre Capitoli. T.V. p. II. 405. Libelli, e lettere, che si afferiscono scritti da lui a Giustiniano, ed a Teodora in condannazione de' tre Capitoli, si dimostrano falsi, e spurj. T.V. p. II. 404. dichiarati falsi e suppositizj dal

VI. *Sinodo Generale*. T.V. p. II. 410. e seg. *giuramento, che si asserisce fatto dal medesimo di condannare i tre Capitoli, si dimostra falso, e suppositizio.* T.V. p. II. 416. e segg. *scomunica Rustico e Sebastiano Diaconi della Chiesa Romana.* T.V. p. II. 417. *ritira dalle mani di Giustiniano il suo giudicato, inducendo quel Principe a rimettere interamente l'affare al Concilio Generale.* ivi. *riprende Teodoro di Cesarea, perchè avesse alla presenza di molti Vescovi letto un libro da lui composto contro i tre Capitoli.* T.V. p. II. 418. *s'oppone al nuovo editto di Giustiniano; e dichiara sospesi dalla comunione della Sedia Romana i Vescovi, che vi consentissero.* T.V. p. II. 419. *fugge dal Palazzo Placidiano alla Chiesa di S. Pietro in Ormisda.* ivi. *difeso dal Popolo contro la violenza di Giustiniano.* ivi. *privato della comunione della Chiesa, e depone dal Sacerdozio Teodoro di Cesarea, e sospende dalla sua comunione Menna con altri Vescovi Greci, ma non pubblica la sentenza.* T.V. p. II. 420. *assicurato da Giustiniano sotto la pubblica fede torna al Palazzo Placidiano; ma veggendosi circondato dalle milizie fugge da Costantinopoli in Calcedonia, dove ricevuti i Legati di Giustiniano nega voler tornare in Co-*

stantinopoli, se quel Principe non rimettesse le cose nello stato primiero. ivi. *scrive lettere circolari a tutta la Chiesa, esponendo quanto gli era successo per la causa de' tre Capitoli, e la cagione del suo ritiro.* T.V. p. II. 421. *pregato da i tre Patriarchi, acciocchè volesse presiedere al Concilio Generale per decidere la controversia de' tre Capitoli, consente, che si tratti in un Concilio, serbata l'equità.* T.V. p. II. 425. *per quest' equità intende, che nella discussione di questa controversia il numero de' Greci sia pari al numero de' Latini.* T.V. p. II. 426. *convenuto con Giustiniano, che si tratti questa causa in un congresso di Greci, e di Latini di numero eguale, torna in Costantinopoli.* ivi. *non osservata da Giustiniano la convenzione ricusa intervenire al Concilio, ancorchè si portassero da lui i tre Patriarchi con sedici Metropolitanì pregandolo ad intervenirvi.* T.V. p. II. 427. *interpellato per altri Legati mandati da Giustiniano cerca dilazione, dicendo che darà in scritto da se solo la sua sentenza.* T.V. p. II. 428. *manda la sua sentenza sopra i tre Capitoli a Giustiniano.* ivi. *sua sentenza, o costituito, che cosa contenesse.* T.V. p. II. 428. e seg. *dopo la condanna de' tre Capitoli fatta nel v. Sinodo non fu mandato in esilio da Giustiniano,*

- niano, ma si trattenne in Costantinopoli. T.V. p.II.433. e fegg. esilio di *Vigilio favoloso*. ivi. consente nella condanna de' tre *Capitoli*. T.V.p.II.436. per quali ragioni avendo consentito in questa condannazione non può racciarsi d' incoerenza. T. V. p.II. 437. e seg. col suo consenso non approvò la sentenza del Sinodo fatta in sua assenza, ma profferì indipendentemente da quello il suo giudizio. T. V. p. I. 439. suo decreto intorno a questa condanna recato da *Pier de Marca*, difeso come legittimo. T. V. p. II. 440. altro decreto diverso recato da *Stefano Baluzio*, di dubbia fede. ivi. ottiene dall' Imperadore una legge in sollevamento di Roma, e d' Italia. T. V. p. II. 442. tornando in Roma da *Costantinopoli* muore in *Sicilia*. ivi.
- Vigilio Tapsense* in qual tempo fiorisse. T. V. p. I. 154. scrive contro gl' *Ariani* molte Opere. T.IV. 168. e T.V. p. I. 154. attribuisce le sue Opere a diversi *Padri*. ivi. riputato autore degl' atti del *Sinodo Aquilejense* dell' anno CCCLXXXI. e da chi. ivi.
- Vigilio Vescovo di Trento* non ordinato da *S. Ambrogio*. T. V. p. I. 163. chiede a *S. Ambrogio* istruzioni per il governo della sua Chiesa. ivi.
- Virgilio Vescovo d' Artes* ottiene da *S. Gregorio Mag.* il *Pallio*, e il *Vicariato Apostolico*. T. V. p. I. 183.
- Vita Monastica insegnata da Cristo S. N.* T. IV. 296. osservata da' *Terapeuti d' Egitto*. T. IV. 303. da chi biasmata. T. IV. 319. sin da' primi tempi tenuta in venerazione. T. IV. 355. e fegg. leggi di *Giustiniano Imp.* intorno a' beni di quei, che abbracciano questa vita. T. IV. 781.
- Vitaliano Maestro delle milizie di Scizia* sollevatosi contro *Anastasio Imp.* lo costringe a prometter con giuramento di rinvocare quanto avea fatto contro i *Cattolici* in pregiudizio della fede definita nel *Concilio Calcedonense*. T. V. p. II. 344.
- Vitaliano Rom. Pont.* celebra in Roma il *Concilio particolare della Sedia Apostolica*; e perchè T. V. p. I. 98.
- Vite de' Santi Romano Abate; Lupicino, ed Eugendo* da chi date alla luce. T. V. 189. e fegg. si dimostrano interpolate. T. IV. 190. e seg.
- S. Vittore Rom. Pont.* minaccia la separazione dalla Chiesa a i *Vescovi Asiatici*. T. III. 352.
- Vittore Tunonense* si dimostra falso nel'imputare a *Vigilio Papa*, checi promettesse a *Teodora Aug.* prima che fosse *Papa* di condannare i *tre Capitoli*. T. V. p. II. 418.
- Vitiano* in qual tempo fiorisse. T. IV. 230. afferma, che in suo tempo non godevasi da tutti i sudditi del *Rom. Imperio* il diritto *Italice*. T. IV. 230. e seg. suo sentimento sopra l' autorità de'
- Prin-

- Principi temporali*. T. III. 9. e seg.
- Unnerico Re de' Wandali in Africa chiama in Cartagine i Vescovi Cattolici; e per qual cagione*. T. V. p. I. 89. *esilia i medesimi Vescovi in odio della fede Cattolica*. ivi.
- Uomini liberi non sono atti a ricever vera signoria, o passare in proprietà*. T. III. 97.
- Vopisco*. Vedi *Flavio Vopisco*.
- Vossio, uomo celebre tra' Protestanti*. T. III. 302. *suo sentimento sopra il rescritto di Trajano per li Cristiani*. T. III. 298.
- Voto, quando non importi obbligazione*. T. V. p. I. 450. *più facile a farsi, che a disciogliersi*. ivi. *di lui discioglimento a qual giudizio riservato*. ivi. *sua dispensa cosa importi*. T. V. p. I. 461.
- Urbano II. Rom. Pont. condanna il Vescovo di Chartres; e per qual cagione*. T. V. p. I. 344.
- Urbano VIII. Rom. Pont. approva la formula del giuramento vescovile descritta nel Pontificale Romano*. T. V. p. I. 304.
- Ursacio Vescovo fomentator dell' Arianesimo*. T. IV. 509. *confessa l'autorità del R. P. di convocare i Concilj Generali*. ivi.
- Ursicino Diacono della Chiesa Romana eletto Antipapa*. T. IV. 643. *discacciato da Roma*. ivi. *di lui causa da chi conosciuta*. T. IV. 643. e seg. *rilegato nelle Gallie da chi*. T. IV. 643. e seg.
- Usserio, Jacopo. Suo sentimento sopra l'origine de' Patriarchi, e de' Metropolitan*. T. IV. 6. *sua opinione sopra il numero de' Canon*. T. IV. 478.
- Usure illecite come si possano proibire egualmente e da' Principi, e dalla Chiesa*. T. V. p. II. 568. *il conoscere, e determinare qual sia usura illecita, e contraria alla divina legge, appartiene unicamente alla Chiesa*. T. V. p. II. 568. e seg. *guadagno lecito impropriamente diceasi usura lecita*. T. V. p. II. 569. *regolamenti sopra l'usure lecite appartengono alla potestà del Principe*. ivi. *Canon*. *antichi della Chiesa, in cui son proibite le usure illecite, o feneratizie*. ivi. *controversia presentemente agitata sopra le usure brevemente sposta*. T. V. p. II. 570. *qual sia veramente l'usura illecita*. ivi. *provvidenze de' Principi sopra l'usure, precedenti i Canon della Chiesa, contrarie alla divina legge*. T. V. p. II. 571. *leggi di Giustiniano ammettono le usure illecite*. ivi. *da lui rivate, secondo alcuni*. ivi. *per qual ragione dagl' antichi Romani permesse l'usure*. T. V. p. II. 572. *come si possano spiegare in buona parte le leggi de' Principi Cristiani, che approvarono questa permissione*. ivi.
- Walperto Patriarca d' Aquileja in qual anno eletto*. T. V. p. I. 365. 371. e seg. *chi fosse questo Walperto*. T. V. p. I. 363. *tempo del suo Patriarcato*. T. V. p. I. 363.

363. e segg. e 372. *ricusa consagrar il Vescovo di Como.* T.V. p.I. 362. *ammonito sopra questa consagrazione per lettera dal Rom. Pont.* T.V. p.I. 362. e seg. *da qual Pontefice scrittasi questa lettera.* T.V. p.I. 362. e seg. e 372. *sospetto d' intelligenza cogli scismatici Foziani.* T.V. p.I. 363. e seg. *s' usurpa l' ordinazione del Vescovo di Salona.* T.V. p.I. 364.
- W**icleffo, Giovanni. *Suo errare intorno alle decime della Chiesa.* T.III. 522. *nega il Primato del Rom. Pont.* T.V. p.I. 12. *accagiona d' errore Costantino Mag. e per qual ragione.* T.IV. 738.
- Wilicario** Vescovo di Vienna *rinnunzia il Vescovato, e perchè.* T.V. p.I. 472. *con qual autorità fatta da lui questa rinunzia.* ivi. *si ritira nel Monastero.* ivi.
- Wifado** deposto dal grado clericale; e da eb). T.V. p.I. 247. *restituito nel suo grado.* T.V. p.I. 252. *promosso al Vescovato di Bourges.* ivi. *richiesta la di lui conferma al Rom. Pont. e da eb).* T.V. p.I. 252. e seg. *ottiene il Pallio dalla Sedia Apostolica.* T.V. p.I. 254.
- Z
- Z**accaria Profeta. *Suo Vaticinio adempiuto nell' ingresso di Cristo in Gerusalemme.* T.III. 34.
- Zaccaria** Rom. Pont. *dichiara Metropolitanamente il Vescovo di Ma-*
- gonza.* T.IV. 162. e 164. *fa uso de' Canonì detti Apostolici.* T. IV. 446. *prima del suo tempo più Monasterj di Monaci soggetti alla sola Sedia Apostolica.* T. IV. 377. *esenta dalla giurisdizion vescovile il Monastero di Monte Casino.* T. IV. 375. *anno di questa esenzione incerto.* T. IV. 376. *ristora la disciplina Ecclesiastica nelle Gallie; e per qual mezzo.* T.V. p.I. 232. e seg. *conferma i Metropolitanì Gallicani, e gli spedisce il Pallio.* T.V. p.I. 234. *in suo tempo promessa da' Metropolitanì ubbidienza alla Sede Apostolica.* T. V. p. I. 280. *non accorda a S. Bonifacio Vescovo di Magonza l' elezione del successore; e perchè.* T. V. p. I. 500. *assolve il medesimo S. Bonifacio dalla cura pastorale, con facultà di deputare altro in suo luogo.* T.V. p. I. 501. *da lui non concessa a' Principi di Francia la nomina de' Vescovi.* T. V. p. I. 530.
- Zeffirino** Rom. Pont. *condanna gli errori di Montano.* T. III. 305. *scrive a i Vescovi di Sicilia.* T. IV. 446. *da questa sua lettera non può raccogliersi il numero de i Canonì Apostolici:* T. IV. 446. e seg. *l' istessa lettera riputata spuria.* T. IV. 447.
- Zenia** Vescovo d' Ierapoli induce Soterico di Cesarea a condannare il Concilio Calcedonense. T. V. p. II. 331. *istiga Anastasio Imp. a far condannare in un Sinodo*

- nodo il Concilio Calcedonense .
ivi . eccita tumulti contro Fla-
viano in Antiochia; e sollevan-
do la Plebe, lo fa discacciare da
quella Sede . T.V. p.II. 333.
- Zenone Vescovo di Siviglia eletto
dal Rom. Pont. suo Vicario nel-
le Spagne . T.V. p.I. 39.
- Zenone Imp. essendo ancora priva-
to prende la protezione di Pietro
Fullone . T. V. p. II. 305. fatto
conforte dell' Imperio da Leone
il minore suo Figlio dopo poco
tempo rimane solo nell' Imperio .
T.V. p.II. 307. fugge da Costan-
tinopoli, e si ritira in Isauria
per timore di Basilisco sollevato
contro di lui . ivi . ricuperato
l' Imperio scrive a S. Simplicio
Rom. Pont. T. V. p. II. 301. ad
istanza di questo ordina, che
sieno discacciati dalla Sede
Alessandrina Timoteo, dall'
Antiochena Pietro Fullone,
e dall' Efesina Paolo . T.V. p.II.
311. ordina, che sia restituito
nella Chiesa Alessandrina Ti-
moteo Salofaciolo, e che sia pu-
nito Pietro Moggo . T.V. p. II.
312. sua morte . T.V. p.II. 322.
suo nome cancellato dalle me-
morie Ecclesiastiche . T.V. p.II.
357.
- Zoilo, uomo zelantissimo della ret-
ta fede, ordinato Vescovo d'
Alessandria dopo la deposizione
di Paolo . T.V. p.II. 400. si sotto-
scrive forzato all' editto di
Giustiniano contro i tre Capi-
toli . T.V. p.II. 441. manda Le-
gati a Vigilio per iscusarsi, e
domandar perdono d' aver con-
sentito all' editto di Giustinia-
no . T. V. p. II. 403. contraddi-
cendo all' editto di Giustiniano
contro i tre Capitoli, fu da lui
fatto deporre . T.V. p.II. 419.
- Zosimo Rom. Pont. approva la tra-
dizione della Chiesa Arela-
tense sopra la missione di S. Fro-
simo in Francia . T.IV. 176. pri-
vilegj da lui concessi al Vescovo
Arelatense . T.V. p.I. 22. se
istituì il medesimo suo Vicario
nelle Gallie . T.V. p.I. 21. e
leg. conferma il diritto metropo-
litico dell' stesso Vescovo Arela-
tense sopra le Provincie
Vicanesi, e Narbonesi . T.IV.
176. 185. e 591. difficoltà ecci-
tate da' suoi decreti in favor
del Vescovo Arelatense . T. IV.
186. e leg. rivoça il decreto del
Sinodo di Torino a favor lde
Vescovo di Marsiglia . T.IV. 185.
fa menzione del Territorio ves-
covile . T. IV. 591. prescrive la
forma per le ordinazioni de' Ve-
covi Gallitani . T.V. p.I. 72. sue
lettere a' Vescovi delle Gallie
dimostran la soggezione di questi
al Patriarcato Romano . T. V.
p.I. 22.
- Zuinglio, cosa intenda per la Chie-
sa, a cui debbon denunciarli i
delinquenti . T.III. 43.

I N D I C E

I N D I C E

DEL TOMO VI.

A



BSIMARO uomo privato eletto Imperadore prende il nome di Tiberio. Tom. VI. pag. 181. in fin. Mucchina

cofe nuove in Roma contro il Pontefice Giovanni VI. 182. fatto decapitare da Giustiniano dopo che questi recuperò l'Imperio. ivi. Adeodato Monaco succede a Vitaliano nel reggimento della Sedea Apostolica. 110. Cronologia del suo Pontificato intrigata. ivi.

Adriano III. Romano Pontefice e suo decreto, che il Pontefice eletto debba ordinarsi senz' aspettare l' autorità dell' Imperadore, e la presenza de' suoi Legati. 261. da alcuni vien riputato falso. 262.

S. Agatone succede a Dono nella Cattedra Romana. 114. tempo della sua ordinazione, e Cronologia del suo Pontificato esaminati. 114. e 115. e seg. determina congregare in Roma un Sinodo di tutti i Vescovi Occidentali nella causa de' Monoteliti. 117. ordina, che nelle Provincie Occidentali più di-

stanti si mandino Legati sinodalmente eletti al Concilio Romano. ivi. e 118. conosce in un Sinodo Romano la Causa di S. Wilfrido Vescovo di Torcb. 118. tempo di questo Sinodo. ivi. e seg. Atti di S. Agatone digeriti per ordine de' tempi. 120. e seg. celebra l'Occidentale Romano Concilio, in cui col consenso di tutto l' Occidente condanna nuovamente l' eresia de' Monoteliti, e gli autori di essa, confermando il Concilio di S. Martino. 121. spedisce Legati in Costantinopoli colle sue lettere, e colle lettere sinodali all' Imperador Costantino Pogonato. ivi. contenuto di queste lettere. ivi. e 122. sua morte. 172.

Agatone Diacono Bibliotecario della Chiesa Costantinopolitana raccolse, e scrisse gli atti del festo Sinodo. 150. atti da lui scritti non sono autentici. 151. copia degl'atti sopradetti può dubitarsi se sia sincera. 152.

S. Anastasio Antiocheno ingiustamente deposto. 19. è trattato come Patriarca da S. Gregorio Magno. ivi. è restituito alla Sede Antiochena. 20.

Anastasio uomo privato, ma pio e catto-

R r

catto-

- cattolico è assunto all' Imperio . 189. difende il vi. Concilio. ivi. manda al Romano Pontefice la sua esposizion della fede, nella quale confessando il dogma Cattolico, si dichiara difensore del vi. Concilio . 190. per frode di Obiscio è deposto dal Trono Imperiale . 191.*
- Anastasio, Prete Cardinale del titolo di S. Marcello, scomunicato da S. Leone IV. 254. appoggiato alla potestà secolare invade la Sede Apostolica . ivi . e 255.*
- Andrea Metropolitano di Candia si sottoscrive al Conciliabolo di Costantinopoli contro il festo Concilio . 185.*
- Apocrisarij della Sede Apostolica consentono nell' errore di Pietro Costantinopolitano . 74. questi non furono gli Apocrisarij di Eugenio . 84. 93. e seg. Apocrisarij di Vitaliano circonvenuti da Pietro Costantinopolitano consentirono nel suo dogma . 95. e 97.*
- Armeni, condannata l'eresia eutichiana ricevono il Concilio Calcedonense . 43. in fin. e seg.*
- Affedio della Città di Costantinopoli in qual anno cominciato da' Saraceni . 105. e seg.*
- B**
- S** *Barbato Vescovo di Benevento converte alla Cattolica fede i Longobardi Beneventani col loro Duca Romualdo . 233. in fin. e seg. riceve la donazione fatta alla Chiesa di Benevento dal Duca Romualdo . 234. ottiene dal Pontefice Vitaliano l'unione della Chiesa Sipontina alla Beneventana . ivi . e 235.*
- Bardane si solleva contro Giustiniano . 186. Vedi Filippico .*
- Benedetto II. succeduto nel Pontificato a S. Leone II. 172. riceve distinti onori dall' Imperador Costantino Pogonato . 137.*
- Beni, e fondi delle Chiese fatti esenti dalle leggi de' Principi da tutte le contribuzioni straordinarie . 303. conservati esenti da queste contribuzioni dall' Imperador Costanzo . 304.*
- Beni patrimoniali, e proprj de' Chericci, prima confermati esenti, e poi soggetti dall' Imperador Costanzo a tutte le contribuzioni straordinarie . 304. distinzione considerata dalle leggi de' Principi tra' beni Ecclesiastici appartenenti alle Chiese, e i beni, e le possessioni patrimoniali spettanti a' Chericci . 307.*
- Beni delle Chiese anticamente comuni, benchè amministrati da' Vescovi . 307. per qual ragione i beni, e i fondi delle Chiese sino a Giustiniano potessero esser soggetti a' tributi ordinarj . 308. e seg. Vedi Esenzione Ecclesiastica . Per qual via rimasero esenti da questi tributi . 317. e seg.*

seg. come secondo S. Ambrogio i beni, e le possessioni Ecclesiastiche pagassero il tributo 321. beni, e possessioni delle Chiese Patriarcali esenti da tutti i tributi. ivi.

C

C Adolao fatto Antipapa contro Alessandro II. da' ministri della corte di Arrigo IV. e da' Vescovi di Lombardia. 277. condannato da quegli stessi, che lo favorivano. 278.

Callinico succede a Paolo nel Trono Costantinopolitano. 180. non consente alle gesta di Giustiniano. ivi. e 181. deposto da Giustiniano. 182. in fin. e seg.

Cardinali di S. R. C. quando cominciassero ad aver la maggior parte nell' elezione de' Romani Pontefici. 283. Vescovi quando ascritti al numero de' Cardinali. ivi. e seg. principal giudizio in quest' elezione appartenne sempre al Collegio de' Cardinali di S. R. C. 284. e seg. Ai soli Cardinali devoluta l' elezione del Romano Pontefice prima d' Alessandro III. 286.

Censo. Tributo del capo, ovvero testatico. 302. Vedi Tributo.

Chiesa di Ravenna, che si era ribellata sotto Mauro, ritorna all' ubbidienza della Sedia Apostolica nel Pontificato di Dono. 113.

Ciriaco Vescovo Costantinopolitano assume il titolo di Patriarca Ecumenico. 33.

Ciro Monaco sostituito a Callinico nel Patriarcato Costantinopolitano. 183. discacciato dal Trono Patriarcale dal Tiranno Filippico eretico Monotelita. 187.

Ciro Vescovo di Fasso, sedotto da Sergio Patriarca abbraccia l'errore del Monotelismo. 44. e 46. Lettere di Giro a Sergio quando scritte. 44. trasferito alla Sede Alessandrina, convocato un Sinodo, stabilisce il falso dogma del Monotelismo. 46. ammonito da Onorio a cessare dalla sua prava predicazione, non si astiene dal predicare il suo errore. 52. deposto da Eraclio. 57. restituito nella Sede Alessandrina da Eraclio Figliuolo di Eraclio. 60.

Clodoveo Re di Francia convertito alla Cattolica fede, ad infinuazione di S. Remigio, convoca un Concilio in Orliens de' Vescovi del suo Regno. 115.

Concilj celebrati in Africa contro l' errore del Monotelismo, e sinodiche mandate al Romano Pontefice. 63. in fin. e seg.

Concilio Costantinopolitano III. e VI. Generale nella causa de' Monoteliti. 125. Azioni di questo Sinodo, e contenuto di esse. 126. e segg. se gli atti del sesto Sinodo contenenti la condanna-
R r 2 gione

- gione di Onorio sieno stati falsati, e se sieno legittimi, e Conciliari. ivi. Vedi Onorio. Ammessi per sinceri gli atti del sesto Sinodo riguardanti la condanna di Onorio, questa non fu fatta legittimamente, e conciliarmente, ma per tumulto, e non osservato alcun ordine di ragione. 164. e seg. e 166. e seg.
- Concilio Romano celebrato da S. Martino I. nella causa de' Monoteliti. 68. e seg.
- Concilio Romano sotto S. Agatone nella causa de' Monoteliti, e sue definizioni. 121.
- Concilio Trullano, o Quinisesto convocato da Giustiniano Ritmeno a persuasione de' Greci. 177. Canonì di questo Concilio contrarj alla tradizione della Chiesa Romana, e oltraggiosi alla Chiesa latina. ivi. e 178. rigettati, ed annullati da Sergio Romano Pontefice. 178. Legati Apostolici non si sottoscrisero a questo Concilio. 179. in fin. e seg.
- Concilj Provinciali celebrati nel v. e nel vi. secolo, o sotto gl' Imperadori d'Occidente, o sotto i Regi di Spagna prima della conversione del Re Recaredo, non convocati, nè confermati da loro. 200. alcuni Concilj tenuti nelle Spagne sotto i Regi Cattolici, perchè convocati, o confermati da quelli. 201. 202. 204. 205. 207. 209. 210. 211. 212. e seg. molti Concilj, e Nazionali, e Provinciali celebrati nelle Spagne dal sesto secolo sino al principio dell'ottavo sotto i Regi Cattolici non convocati, o confermati da essi. 202. 203. 204. 205. 206. e segg.
- Concilj Provinciali celebrati nelle Gallie prima della convocazione del Re Clodoveo non convocati, o confermati da alcun Principe. 200.
- Concilj Provinciali nelle Gallie soggette a' Principi discendenti dal gran Clodoveo, per qual ragione non poteano congregarsi senza esser convocati da que' Principi. 206.
- Concilj celebrati nella Gallia sottoposta all' Imperio de' Borgognoni convocati da' Metropolitanì per ordine della Sede Apostolica. 116. e seg. Concilj celebrati nella Gallia soggetta al dominio de' Goti d' Italia, non convocati, nè confermati da questi. 217. Concilio II. d'Orliens convocato da Childeberto, e da' Regi Fratelli, e perchè. 217. non autorizzato da loro. 218. altri Concilj tenuti nel vi. secolo in Francia in diversi Regni dominati da' discendenti di Clodoveo, da questi non autorizzati colla loro conferma. ivi. e 219.
- Concilj raunati in Francia non solo per le materie Ecclesiastiche,

- ma ancora per gl'affari del Regno . 221. Concilj tenuti in Francia sotto Guntranno ottimo Principe . 221. e seg. altri Concilj raunati in Francia nel vi. secolo sotto diversi Regi in diversi Regni . 222. e segg. ultimo Concilio celebrato nel settimo secolo in Francia sotto Clodoveo II. 226. Concilj intermessi in Francia dopo la metà del secolo VII. 227.
- Conone assunto al Pontificato dopo Giovanni V. 174. riceve le lettere di Giustiniano Imperadore indirizzate al suo predecessore sopra il ritrovamento degli atti del vi. Sinodo . 175.
- Copiate . Che cosa fossero . 304.
- Costante Figliuolo di Costantino , e Nipote d' Eraclio è assunto all' Imperio . 61. abolisce la carta dell' Ectesi . 61. pubblica il Tipo composto da Paolo Costantinopolitano . 67. si sdegna contro S. Martino Papa , e lo fa condurre a forza in Costantinopoli . 70. sue crudeltà contro questo S. Pontefice . 71. e seg. restituisce Pirro nella Sede Costantinopolitana . 72. sua ippocrizìa , con cui vuol far credere di esser Cattolico . ivi . suo sdegno contro S. Massimo Monaco , e i suoi compagni . 97. in fin. e seg. desiste dall' impegno di obligar la Chiesa Romana a comunicare nel Tipo co' Vescovi Monoteliti di Costantinopoli . 100. medita di trasferire in Italia l' Imperio . 101. cagione che mossero Costante a trasferire in Italia la Sede dell' Imperio . ivi. e seg. spoglia Roma de' suoi più preziosi ornamenti . 102. e seg. concede a Mauro Vescovo di Ravenna il privilegio dell' autopezaglia , e lo sottrae dall' immediata giurisdizione del Romano Pontefice . 103. dopo aver ridotte ad estrema calamità le Regioni Occidentali rimaste sotto l' Imperio de' Greci , ucciso finisce infelicemente i suoi giorni . 106. e seg. anno , e giorno della sua morte . 107.
- Costantino Figliuolo d' Eraclio gli succede nell' Imperio , ucciso poco dopo di veleno . 60.
- Costantino Pogonato succede nell' Imperio a Costante Padre . 107. primo suo Consolato . ivi . e seg. venuto in Italia uccide il tiranno , che avea occupato l' Imperio , e doma i rubelli . 108. osservantissimo verso la Sedia Apostolica . 109. scrive al Pontefice Dono , acciocchè inviasse suoi Legati in Costantinopoli per comporre in un Sinodo le differenze della Religione . 115. in fin. e seg. in che tempo fossero date queste sue lettere . ivi . riceve onorevolmente i Legati di S. Agatone , e intima il Concilio in Costantinopoli . 125. suoi beneficj , e suo ossequio verso il Romano Pontefice . 173. e 174.

174. *libertà dell' elezione del Romano Pontefice da lui restituita alla Chiesa Romana liberata dalla servitù di aspettar l' Imperial assenso per l'ordinazione dell' eletto . 247 muore con fama di buono, e cattolico Principe . 172. in fin.*
- Costantino Diacono della Chiesa Costantinopolitana succede a Giovanni nella Sede di quella Città . 111. fu Prelato Cattolico . ivi.*
- Costantino di nazione Siro assunto al Pontificato Romano dopo Sisinio . 184. invitato da Giustiniano II. si porta in Costantinopoli, e riceve incredibili onori nel viaggio, nell' ingresso, e nella dimora in quella Città . 184. trattati tra esso, e l'Imperadore non riferiti dagli Scrittori . 185. indovinamenti di alcuni confutati . ivi. qual cosa probabilmente fosse trattata . 186. rigetta l'eresiche circolari dell' empio Filippico, e lo condanna nel Sinodo Romano . 188. s'eda una guerra civile surta in Roma tra i Fattori di Filippico, e i Romani . ivi. passa all' altra vita dopo aver ricevuto nella sua grazia Felice Vescovo di Ravenna . 191.*
- D
- D**iritto Italico che cosa fosse, che cosa importasse, e quando fosse istituito, 308. fondi, che
- aveano il diritto Italico come si distinguessero da' fondi, e' terreni Provinciali . 309. quando cessasse il diritto, che aveano i possessori d' Italia su i loro fondi . 312. Vedi Fondi .
- Disciplina prescritta nelle decretali legittime de' Romani Pontefici, del quarto, quinto, e sesto secolo, ebbe sempre pieno vigore nella Chiesa, benchè quelle non fossero confermate dagli Imperadori d'Occidente . 199.*
- Disciplina Ecclesiastica caduta in Francia per l' intermissione de' Concilj, e per gl'abusi de' Regi nel dispensare a loro arbitrio i Vescovati . 227.*
- Disciplina antica dell' elezioni Vescovili, quando cominciò a variarsi nella Francia per l'impaccio, che in quella si prefero i Principi . 238. osservata generalmente in Italia in tempo di San Gregorio Magno . ivi.*
- Diurno, o libro diurno de' Romani Pontefici, sospetto in quella parte dove contiene la condanna di Onorio . 162. in fin. e seg.*
- Dono Romano succede ad Adeodato nella Cattedra Apostolica . 112. cose notabili nel suo Pontificato . 113. Cronologia del suo Pontificato discussa . ivi. e seg.*

Eccle-

E

Ecclesiastici non son tenuti per divino precetto come gli altri Cristiani al pagamento de' tributi. 299. sentimento de' Padri sopra il precetto generale ingiunto a' Cristiani di pagare i tributi, non include gl' Ecclesiastici. ivi. Ecclesiastici come Ministri di Gesù Cristo nel reggimento della Chiesa sono considerati come suoi familiari, e però esenti da' tributi. 300. e 301. passi de' Padri in questo proposito difesi dalle opposizioni di alcuni. 301. e seg. Ecclesiastici fatti esenti dalle leggi de' Principi da tutti i pesi personali. 305. in fin. e seg. per li loro beni patrimoniali soggetti alle contribuzioni ordinarie, e ad alcuni tributi straordinarj. 307. esenti da' tributi straordinarj per le leggi de' Principi per li beni, che partecipavano dalla Chiesa. 308. Vedi Beni, Esenzione, Tributo.

Ecclesiastici per i loro beni patrimoniali esenti da i carichi, e dalle funzioni sordide. 313. e seg. come loro permessa dalle leggi de' Principi la negoziazione. ivi. se in tempo di S. Ambrogio pagassero i tributi. 318.

Ettesi quando pubblicata da Eraclio Imperadore. 53. mandata in giro perchè fosse ricevuta da i Patriarchi vien sottoscritta

da *Ciro*. ivi. spedita ad *Ifacio Esarca di Ravenna*, acciocchè la facesse sottoscrivere a *Severino* eletto Pontefice. ivi.

Elezione del Romano Pontefice. Vedi Pontefici Romani.

Elezioni Vescovili. Vedi disciplina delle elezioni.

Eraclio assunto all' Imperio è coronato da *Sergio Patriarca*. 39. suo colloquio con *Paolo Severiano*, dove fa menzione del *Monotelismo*. 43. pubblica l' editto dell' *Ettesi*. 53. dichiara palesemente, che l' *Ettesi* non era sua, nè di sua mente composta, e mandando questa dichiarazione a *Giovanni Romano Pontefice* muore. 57.

Eracliona Figliuolo di *Eraclio*, ucciso *Costantino* suo Fratello, amministra l' Imperio con *Martina* sua Madre. 60. in fin. spogliato dell' Imperio è mandato in esilio 61.

Esarchi di *Ravenna* quando cominciarono ad attribuirsi il diritto di dar l' assenso al decreto dell' elezione del Romano Pontefice in luogo de' Greci Imperadori. 246. quanto tempo durò quest' abuso. ivi. per qual cagione restituita alla Chiesa Romana la libertà dell' elezione senza l' assenso imperiale si mandava alcuna volta il decreto all' *Esarca di Ravenna*. 248. quando tolta agli *Esarchi* l' autorità di confermare il decreto

decreto dell' elezione . ivi .
 Esenzione de' beni Ecclesiastici delle Chiese , e de' Clerici dal pagamento de' tributi , onde fondata . 296. in fin. e seg. costituita da Dio secondo l' ordine della sua provvidenza , e fondata sull' equità naturale . 297. conosciuta da' Gentili col solo lume naturale dovuta a' Ministri della Religione . ivi . stabilita sulla prescrizione di molti secoli , e sul consenso del Sacerdozio , e dell' Imperio . ivi . non può rinvocarsi da' Principi . 299. esenzione conceduta da Costantino Magno alle persone de' Clerici , ed a' beni delle Chiese da' pesi , e da' tributi . 303. esenzione conceduta da Costanzo a' Clerici da tutti i pesi personali , e da tutte le contribuzioni straordinarie . ivi . rinvocata da esso in odio de' Prelati Cattolici in quanto a i loro proprj beni , non in quanto a' beni delle Chiese . 304.
 Eugenio Romano Pontefice succeduto a S. Martino rigetta le sinodiche di Pietro Costantinopolitano . 74. tempo del suo Pontificato discusso . 74. e seg. non fu assunto al Trono Apostolico prima della morte di S. Martino . 75. e segg. vivente S. Martino governò la Chiesa Romana come suo Vicario . 81. e segg. sua morte . 91.
 Eugenio II. non concede a Lota-

rio Imperadore , che senza sua notizia , e senza i suoi messi non si proceda all' ordinazione del Pontefice eletto . 259. 265. e seg.
 S. Eulogio Alessandrino scrive a S. Gregorio Magno riconoscendolo come Vescovo universale , e sdegna conceder questo titolo al Vescovo di Costantinopoli . 16.
 S. Eutichio è restituito alla Sede di Costantinopoli . 29. prima di morire ritratta un errore . che avea adottato . 30.

F

Festività della Media Pentecoste qual fosse appresso i Greci . 95.
 Filartemio assunto all' Imperio prende il nome di Anastasio . 189. detto ancora Artemio . 191. e 192.
 Filippico eretico Monotelita si ribella contro Giustiniano II. 186. entrato in Costantinopoli l' uccide , e manda il suo capo in Italia . 187. fa brugiar gli atti del sesto Sinodo , e fatto congregare un Conciliabolo in Costantinopoli , dove fu condannato il medesimo Sinodo , spedisce circolari a tutti i Patriarchi del suo Imperio contenenti l'eresia de' Monoteliti , acciocche fossero da loro sottoscritte . ivi . non è riconosciuto da' Romani , i quali rigettano il suo nome , i suoi diplomi , e le sue monete . 178. sollevati gli eserciti contro di lui lo de-

lo depongono dal Trono Imperiale, ed acciecatò vien mandato in esilio. ivi.

Foca assunto all' Imperio reprime l'audacia de' Vescovi Costantinopolitani intorno al titolo di universale, e fa una dichiarazione per l'autorità suprema della Sedia Apostolica. 34. rescritto di Foca in onore della Sedia Apostolica malamente sposto da Giannone, pessimamente interpretato da i Protestanti, e non ben inteso da alcuni antichi Scrittori. 34. e 35. non fece questa dichiarazione in odio di Ciriaco. 36. concede il Tempio del Pantheon a Bonifacio Romano Pontefice. 37. ucciso da Eraclio perde coll' Imperio ignominiosamente la vita. 38.

Fondi Provinciali sotto l' Imperio Romano, altri stipendiarij, altri provinciali, tutti obbligati con perpetuo canone al Principe come proprietario di essi. 309. Fondi Provinciali da Giustiniano ridotti alla qualità de' fondi Italici. 311. in fin. e seg.

Fondi Provinciali in Occidente, come, e per qual via rimasero in perfetta proprietà de' privati possessori, cessando in essi il peso fisso del tributo, che diceasi ordinario. 317.

Francia divisa in Austria, Neustria, e Borgogna. 320. Monarchia di essa devoluta in Clotario II.

G

S Germano Vescovo di Cizico si sottoscrive al Conciliabolo di Costantinopoli contro il sesto Concilio. 187. emenda il suo errore. 191. è trasferito alla Sede Costantinopolitana. ivi.

Giannone, e suoi abbagli intorno al titolo d' Arcivescovo dato ad alcuni Vescovi del Regno di Napoli. 10. e seg. altro suo errore intorno alla cagione onde s' insuperbirono i Vescovi di Costantinopoli. 13. attribuisce a S. Gregorio Magno l' accrescimento dell' autorità della Sedia Apostolica. 26. malamente spiega la cagione della venuta in Italia dell' Imperador Costante. 102. attribuisce a' Principi il diritto di regular la disciplina Ecclesiastica, e di dar vigore colle lor leggi a' Canonj de' Concilij. 197. e seg. fallaci principj su quali egli fonda quest' autorità da lui attribuita a' Principi. 198. dagli editti a' alcuni Regi Cattolici in conferma de' Sinodi Provinciali malamente deduce in essi il diritto di convocarli, e di confermarli. 200. si confuta il suo falso raziocinio. 203. e 228. vuole che da' Principi fossero convocati i Concilij Provinciali per dar riparo agl' abusi, ed alla sregolatezza degli Ecclesiastici. 228. confutato 229. abusi de' Principi mal-

S f vagj

- vagj recati da Giannone come argomenti della lor potestà sopra le cose Ecclesiastiche . 230. e 233. suoi errori circa alcuni passi di S. Gregorio Magno. 230. e seg. suo errore intorno all' unione della Chiesa di Siponto a quella di Benevento fatta, com'egli pensa, per autorità de' Principi laici . 232. suo discorso intorno alla potestà usurpata da' Greci Imperadori di confermar l'elezione de' Romani Pontefici contraddetto da altri suoi passi . 239. ciancie di Giannone sopra l'asserito diritto degl' Imperadori Occidentali di confermar l'elezione de' Romani Pontefici confutate . 289. e seg. sue massime intorno alla potestà , che egli attribuisce a' Principi sopra la Chiesa poco distanti dall' errore de' Protestanti . 289. mirano a stabilire ne' Regni Cattolici il primato della falsa Chiesa Anglicana . ivi . conferma la sua massima , che la Chiesa non avea anche dopo i tempi di Giustiniano perfetta giurisdizione . 292. Patrimonj della Chiesa Romana sottoposti, secondo lui , alla giurisdizione de' Principi , nelle cui Provincie erano situati . 292. e 293. passo di S. Gregorio Magno su questo proposito da lui male interpretato . 293. e seg. vuole che nel settimo secolo le possessioni Ecclesiastiche pagassero i tributi . 296.
- Passo di S. Ambrogio da lui in questo proposito malamente spiegato . 318. Patrimonj della Chiesa Romana nel settimo secolo , secondo lui , pagavano il tributo . 321. Per quali vie le Chiese , secondo lui , vennero di mano in mano ad acqisitar ricchezze . 322.
- Giorgio succede a Teodoro nel Trono Costantinopolitano . 112. abbraccia la Cattolica fede rifiutato il Monotelismo . 127. e 171. sua morte . 172.
- Giovanni Limosiniere Vescovo Alessandrino procura estinguere la nascente Eresia del Monotelismo . 17.
- Giovanni Monaco di S. Marone fatto Patriarca Antiocheno da Onorio I. autore de' Maroniti . 53.
- Giovanni detto il Digiunatore si arroga in un Sinodo il titolo di Patriarca Ecumenico . 30. atti del suo Sinodo annullati da Pelagio II. ivi . ripreso da S. Gregorio Magno , non si astiene dal superbo vocabolo , si mostra tuttavia soggetto all' autorità della Sedia Apostolica . 31.
- Giovanni Prete intruso nella Sede Costantinopolitana dal tiranno Filippico condanna in un Conciliabolo il sesto General Concilio . 187. deposto Filippico eretico dall' Imperio , e sollevato a quello Anastasio Cattolico , predica il Concilio sesto Generale , che avea pria condannato ,

- nato, e spedisce le sinodiche al Pontefice Costantino scusando il passato errore. 189. economia di costui pessimamente difesa da quelli, che condannano l'economia d'Onorio. ivi. e 190. sua morte. ivi.
- Giovanni Scolastico intruso nella Sede di Costantinopoli passa all'altra vita.** 29.
- Giovanni uomo Cattolico succede a Tommaso nella Sede Costantinopolitana.** 109.
- Giovanni IV. Romano Pontefice condanna l'errore de' Monoteliti, e l'Etesis d' Eraclio.** 56. scrive contro Pirro un Apologia in difesa d' Onorio indirizzata all' Imperadore Costantino. 60. fa istanza all' Imperadore, che sia abolita la carta dell' Etesis. ivi.
- Giovanni V. succede a Benedetto II. nella Cattedra Apostolica.** 174.
- Giovanni VI. succede a Sergio nel Pontificato Romano.** 182. sedà un tumulto eccitato in Roma. ivi.
- Giovanni VII. succede a Giovanni VI.** 182. ricusa esaminare i Canoni del Concilio Trullano. 183.
- S. Gregorio Magno rifiuta il titolo di Vescovo universale.** 16. tratta come Patriarca S. Anastasio Antiocheno iniquamente deposto. 19. riprende Giovanni il digiunatore per lo titolo arrogatosi di Patriarca Ecumenico, e scrive all' Imperador Maurizio. 31. per qual ragione ricusò assumere il titolo di Vescovo universale ancorchè conoscesse, che questo potesse appartenere unicamente al Romano Pontefice. 32. ammonisce Ciriaco Patriarca Costantinopolitano a non usare il titolo di Vescovo universale, e scrive perciò all' Imperador Maurizio. 33. giustifica la sua condotta appresso l'Imperadore con lettere gravi, e proibisce a' Vescovi dell' Illirico chiamati da Maurizio in Costantinopoli a non consentire nel superbo vocabolo arrogatosi da Ciriaco. ivi. e 34.
- S. Gregorio II. succede a Costantino nella Cattedra Apostolica.** 191.
- Giustiniano Ritmeno succede nell' Imperio a Costantino Pogonato suo Padre.** 173. promette osservare le definizioni del sesto Sinodo, e rimette il tributo, che pagavano i Patrimonj della Romana Chiesa. 175. tenta invano indurre il Pontefice Sergio ad approvar gli atti del Concilio Trullano. 179. deposto dall' Imperio è mandato in esilio. 181. recupera l'Imperio, e uccide Leonzio, e Absimaro, che successivamente l'aveano occupato. 182. spedisce Legati al Pontefice Giovanni VII. rimettendo al suo giudizio gli atti

del Concilio Trullano, acciocchè gli correggesse, ed approvasse colla sua autorità que' Canonî, che stimava degni d'approvazione. 183. riceve con grandi onori il Pontefice Costantino da lui invitato in Costantinopoli, e conferma i privilegj della Chiesa Romana. 184. cose trattate tra esso, e il Pontefice non riferite dagli scrittori. 185. non fu trattato del Concilio Trullano. ivi. qual cosa probabilmente fu trattata. 186. ribellatosi contro di lui Filippico è ucciso da questi col suo Figliuolo Tiberio, mandato il suo capo in Italia. 186. e legg.

I

Ildebrando sottodivano della Romana Chiesa riceve il compromesso dal Clero, e dal Popolo Romano di trascegliere col consenso dell'Imperadore persona idonea per esser assunta al Pontificato. 273. conduce in Roma il trascelto da se, ripugnante l'Imperadore. 274. senza il suo consiglio per decreto di Stefano IX. non dovea eleggersi il Pontefice futuro. ivi. per suo studio eletto Niccola II. 275. ed Alessandro II. 277. eletto Romano Pontefice assume il nome di Gregorio VII. e ricusa esser consagrato, primachè fosse no-

tificata la sua elezione ad Arrigo Re di Germania. 280. per qual cagione volle aspettar l'assenso di quel Principe. ivi.

Illirico Orientale sottratto dal diritto Patriarcale del Romano Pontefice dall'empio Lione Isaurico. 192. e seg.

Immunità reale delle Chiese, e de' Cberici. Vedi Esenzione.

Imperio Occidentale. Suo stato in tempo di Giustino II. e sue mutazioni da Giustino sino a Lione Isaurico. 4. e seg.

Imperio Orientale. Suo Stato in tempo di Giustino II. e sue variazioni da Giustino sino a Lione Isaurico. 7. e seg.

Imperadori Greci, che ricusarono ascoltare nelle controversie di fede la Sedia Apostolica, cagionarono infiniti danni alla Chiesa. 192. e ripararono la fede caduta quegli Imperadori, che in queste controversie ascoltarono, ed eseguirono il giudizio de' Romani Pontefici. ivi. sino a Lione Isaurico non osarono mai por le mani sopra la precedenza de' Troni Patriarcali, e sopra la disposizione de' Metropolitanî. 232. lasciata al Clero, ed al popolo la libertà dell'elezion Pontificia, si arrogarono l'autorità di confermarla col loro assenso, primachè fosse ordinato l'eletto. 244. e seg.

Imperadori d'Occidente dopo Carlo Magno. Come, e quan-

quando pretesero confermare col loro assenso l'elezione del Romano Pontefice, e che l'eletto non si consagrasse senza la presenza de' loro messi. 250. e seg. 263. e seg. 265. e seg. se abbiamo conseguito diritto alcuno su quest'elezione per concessione Apostolica. 259. 265. 266. e segg. Privilegio concesso ad Arrigo IV. che il Pontefice eletto senza sua notizia, e consenso, non si consagrasse, fu personale. 276. prima di questo tempo non avevano conseguito il diritto di confermar quest'elezione. ivi. difensori regj nella disputa tenuta su questo punto in tempo di Arrigo IV. confessano che non competea agl'Imperadori questo diritto, e che il privilegio concesso a quel Principe fu personale. 278. e seg. qualunque diritto che potessero prendere gl'Imperadori Occidentali dopo Carlo Magno sopra l'elezione de' Romani Pontefici, non poteva loro competere, se non per concessione Apostolica. 287. questa concessione per li gravissimi danni, che ne ritornavano alla Chiesa potè giustamente rivedersi. 388.

Interpontificio anticamente misuravasi dal tempo della morte del defunto Pontefice non sino all'elezione, o creazione, ma sino all'ordinazione del successore. 245. lunghezza degl'Interpon-

tificj procedeva dal tempo, in cui dopo l'elezione del nuovo Pontefice dovea aspettarsi da Costantinopoli la conferma del decreto per l'ordinazione dell'eletto. ivi. dopo l'elezione del nuovo Pontefice durava l'interpontificio sino alla di lui ordinazione. 246. tempo degl'interpontificj quando cominciassero a computarsi dal dì della morte, o sepoltura del defunto Pontefice, al dì dell'elezione del successore. 282. e 283.

Intronizzazione de' Romani Pontefici distinta dalla loro elezione, e dalla loro consagrazione. 281. e 282.

Isacio Esarca di Ravenna ad istigazione di Maurizio Cartolario saccheggia il Patriarchio Lateranense, e manda in esilio i Vescovi intervenuti all'ordinazione di Severino Romano Pontefice. 55.

L

Leggi de' Principi sopra l'elezione delle Chiese, e de' Clerici dal pagamento de' Tributi. 303. e segg.

Leonzio Patrizio assunto all'Imperio, per mala condotta de' suoi Capitani contro i Saraceni deposto dal Trono è relegato in un Monastero. 181. ucciso da Giustiniano dappoichè questo ricuperò l'Imperio. 182.

S. Lio-

S. Leone II. non conferma la condanna d'Onorio, che si asserisce fatta dal sesto Sinodo Generale. 153. in fin. e segg. lettere di S. Leone II. scritte a Costantino Imperadore false e supposte. 154. e segg. lettere del medesimo San Leone al Re, ed a' Vescovi di Spagna interpollate in quella parte ove contengono la condanna d'Onorio. 158. e segg.

S. Leone IV. non decretò, che il Pontefice eletto non fosse consagrato senza consenso dell' Imperadore, e senza la presenza de' suoi Legati. 265. e 266. e segg.

Lione Isaurico con plauso, ed aspettazione universale eletto e coronato Imperadore, divenne poi empio, e scelleratissimo. 192. sottrae dalla giurisdizione del Patriarcato Romano le Provincie dell' Illirico orientale. 232. in fin. e segg.

Lodovico Pio. Sua Costituzione in favore della Chiesa Romana in conferma delle donazioni di Carlo Magno, e sopra la libertà dell' elezion Pontificia indipendentemente dall' autorità imperiale riputata spuria da alcuni. 259. si vendica la di lei sincerità. 259. e segg.

Longobardi, e loro venuta in Italia. 2. e 5. loro politia. 5. e segg.

Longobardi Principi non si arrogarono mai alcuna autorità sopra la disciplina della Chiesa. 198.

Lotario Imperadore tenta cose nuove sopra l'elezione del Romano Pontefice. 250. sue pretese non hanno effetto. 251. sua Costituzione sopra la libertà dell' elezione Pontificia non fa menzione dell' ordinazione del Pontefice eletto da farsi alla presenza de' Messi Imperiali. 258.

M

M*Acario Vescovo d' Antiochia perduto Monotelita. 112. condannato in pertinacia dal sesto Sinodo Generale. 129. e 132.*

Maometto e sua setta, egira maomettana quando cominciata. 7. Egitto quando acquistato da' Maomettani. 8.

S. Martino I. ordinato Romano Pontefice congregato un Sinodo in Roma condanna l'eresia de' Monoteliti, e i predicatori di essa nominatamente coll' Etefi d' Eraclio, e il Tipo di Costante. 68. e segg. incorre lo sdegno di Costante, da cui è fatto trasportare in Costantinopoli. 70. strapazzi da lui sofferti nel viaggio, e sua prigionia in Costantinopoli, suo esilio, e sua morte. 71.

S. Massimo Monaco, disputa con Pirro, e lo convince. 62. diversi congressi da lui tenuti co' Ministri dell' Imperador Costanzo per

per causa della fede, e tempi di questi congressi spiegati. 85. e segg. *ricusa di consentire nel Tipo di Costante, ed incontra perciò tutto il suo sdegno.* 92. e 97. *condannato nel Concilio di Costantinopoli, dopo il taglio della mano è condannato a perpetuo esilio.* 98. *conseguisce la corona de' Martiri.* ivi.

Maurizio Imperadore d'animo avverso a S. Gregorio Magno protegge la superbia de' Vescovi Costantinopolitani. 33. e segg. *viene miseramente spogliato dell' Imperio, e della vita da Foca.* 34.

Mauro Vescovo di Ravenna con un privilegio ottenuto da Costante si sottrae dall'autorità del Romano Pontefice. 103. *condannato perciò, e deposto da Vitaliano.* 103. e segg. *perseverando nella sua ostinazione, ed osando scomunicare il Romano Pontefice fu scomunicato da tutti i Vescovi d'Italia.* 104.

Monaci. Come possono obbligarsi a far la sentinella per guardia della Città. 231.

Monoteliti. Loro origine, e progresso. 17. 41. e segg. *condannati nel Concilio Romano sotto S. Martino.* 68. *nel Concilio Romano sotto S. Agatone.* 121. *e nel sesto Concilio Generale Costantinopolitano.* 132.

N

N *Egoziazione dalle leggi de' Principi permessa agl' Ecclesiastici.* 314.

Niccola II. dal Vescovato di Firenze assunto al Pontificato Romano concede ad Arrigo IV. Re di Germania il privilegio, che senza sua notizia il Pontefice eletto, non fosse consagrato. 275.

O

O *fficj sordidi quali si dicevano anticamente.* 313. *come si distinguessero dagli officj di onore.* ivi. *gli uni, e gl' altri erano anco carichi, e pesi personali.* ivi. *officj sordidi quali fossero.* 314.

Onorio I. Rom. Pont. suo rescritto a Sergio ne' termini, in cui gli fu da questi esposta la controversia, interamente cattolico, e immune da ogni errore. 51. *riceve i Legati di S. Sofronio, e impone a Ciro Alessandrino il silenzio.* ivi. *nome di Onorio condannato nel sesto Concilio Generale.* 135. e segg. *varia opinione intorno alla condannazione d' Onorio, che leggesi negl' atti vulgati nel sesto Sinodo.* 135. *sentenza comune de' Cattolici, che Onorio non fu condannato come Eretico, ma per mala economia, e per negligenza nella causa*

causa di fede. ivi. ammessa la sincerità degl'atti, bisogna dire, che quel Pontefice fosse condannato come eretico. 136. economia d'Onorio nel silenzio imposto alle parti, difesa come opportuna alle circostanze de'tempi. 137. approvata da S. Sofronio, e dal Pontefice S. Agatone. P. 138. e seg. fondata su gl' esem li della Chiesa. 140. e seg. dottrina contenuta nelle lettere di Onorio lette nel sesto Concilio, distrugge l'errore del Monotelismo. 142. e seg. temperamento preso da Onorio necessario per estinguere la controversia, come era esposta da Sergio. 143. per qual cagione l'Eftesi, e il Tipo furono meritamente condannati. ivi. Eftesi non fondata sul temperamento di Onorio. 144. dottrina di Onorio contro i Monoteliti espressamente approvata dal sesto Concilio. 145. e seg. prove concludenti per la falsazione degl'atti del sesto Sinodo. 147. e seg. Agatone non potè commettere a' suoi Legati, che per ben della pace non si opponessero alla condannazione d'Onorio senza ingiuria di se stesso, e della Sedia Apostolica. 148. difensori della sincerità degl'atti in quella parte, che contiene la condanna d'Onorio, fondano la loro difesa in alcune supposizioni. 149. si confutano come insuffi-

stenti queste supposizioni. 150. e segg. condanna di Onorio fatta dagl'Orientali non fu mai confermata, o approvata da alcun Pontefice 160. e seg. per qual ragione il nome di Onorio leggei condannato in alcuni Scrittori latini. 161. e seg. supposta la sincerità degl'atti del sesto Sinodo intorno alla condanna d'Onorio, questa non può sostenersi come fatta per errore, e senza ragione. 164. e seg.

Ottone I. Imperadore Teutonico. Suo diploma in quella parte, che riguarda l'elezione, e l'ordinazione del Romano Pontefice spiegato. 265. Errori scorsi negl' esemplari del Diploma Ottoniano. 267. e seg. mettono in dubbio la disposizione di esso intorno alla parte riguardante l'elezione, e ordinazion Pontificia. 268. cose distinte contenute in questa parte di esso Diploma. 269. disposizione di esso Diploma intorno all'obbligazione del giuramento da farsi dal Pontefice eletto dinanzi a' Ministri Imperiali prima della sua ordinazione, non mai osservata ne' tempi seguenti. 270. e segg. Diploma, o Costituzione di Ottone confermata da S. Arrigo Imperadore. 272.

Paor

P

- P** *Aolo Laico, Segretario Imperiale, è ordinato Vescovo di Costantinopoli. 172. amatore di cose nuove induce Giustino Imperadore a congregare il Concilio Trullano. 177. sua morte. 180.*
- Paolo** *sostituito a Pirro nella Sede di Costantinopoli manda la professione di fede al Pontefice Teodoro tessuta con artificio. 61. non rimuove dalla porta della Chiesa la carta dell'Éctesi. ivi. accusato al Pontefice Teodoro da' Padri Africani. 63. in fin. e seg. risponde arrogantemente al Pontefice Teodoro. 66. condannato dal Sinodo Romano sotto Teodoro compone una formula di fede sotto nome di Tipo, e induce l'Imperador Costanzo a sottoscriverlo, ed a pubblicarlo a suo nome. 67. sua morte. 71.*
- Patriarcati d'Alessandria, d'Antiochia, e di Gerusalemme** *non estinti nell'occupazione, che fecero i Barbari di quelle regioni. 14. loro diritto, e loro onore conservati, e non usurpati dal Patriarca di Costantinopoli. 14. e seg.*
- Patriarchi Alessandrini, e loro successione da Giustino II. sino a Leone Isaurico. 16. e segg.**
- Patriarchi Antiocheni, e loro successione da Giustino II. sino a Leone Isaurico. 18. e segg.**
- Patriarchi Geròsolimitani, e loro successione da Giustino II. sino a Leone Isaurico. 21. e segg.**
- Patriarchi di Costantinopoli** *si arrogarono il titolo d'Eucomenico. 16. non negarono mai il primo luogo al Romano Pontefice nella contesa, che ebbero co' Vescovi di Roma per lo titolo di Patriarca universale da loro usurpato. 35.*
- Patriarchi Cattolici di Costantinopoli dopo Pietro Monotelita quali fossero. 111. e seg.**
- Patrimony della Chiesa Romana.** *Vedi. Rettori de' Patrimony. Se pagassero il tributo. 321.*
- Pier Damiani** *pugna contro l'Antipapa Cadolao. 278. scrive la disputa tenuta nel Concilio Coloniense sopra la legittimità dell'elezione di Alessandro II. 278.*
- Pietro** *succeduto a Pirro nel Trono Costantinopolitano inventa un nuovo mostro d'Eresia. 74. sue sinodiche mandate al Pontefice Eugenio, rigettate dal Clero, e dal Popolo di Roma. ivi. quando predicasse l'errore delle tre volontà in Cristo Signor nostro. 91. in fin. e seg. e 93. perseguita a morte S. Massimo Monaco, e i suoi compagni, e istiga contro di loro l'Imperadore. 97. in fin. e seg. risponde al Pontefice Vitaliano confermando la sua eresia. 99. sua morte. 104.*
- Pirro** *sostituito dopo la morte di*

T t

Ser.

gionella Sede di Costantinopoli conferma in un Sinodo l' Eresi pubblicata da Eraclio. 55. in fine seg. abusandosi delle lettere di Onorio predica l' errore del Monotelismo attribuendolo a quel Pontefice. 60. cospira contro la vita di Costantino Imperadore Figliuolo di Eraclio. ivi. fugge da Costantinopoli, e vien deposto da quella Sede. 60. e seg. portandosi in Africa vien in disputa con San Massimo Monaco, e rimane da lui convinto. 62. si conduce in Roma, ed ivi abjurata l'eresia è ricevuto nella comunione della Sedia Apostolica. 63. tornato al vomito, da Teodoro Romano Pontefice in un Concilio Romano viene nominatamente condannato, e scomunicato. ivi. restituito nella Sedia di Costantinopoli dopo la morte di Paolo. 72. sua morte. 73.

Plato Esarca di Ravenna fomenta lo Scisma contro Sergio per la sua avarizia. 176.

Pontefici Romani prima di S. Gregorio Magno fecero valere la loro autorità sopra la Chiesa Orientale, e sopra i Patriarchi d'Oriente. 28. per qual ragione molti di nazione Orientale furono successivamente per lungo tempo assenti al Romano Ponteficato. 174. Pontefici Romani non ebbero contesa co' Patriarchi di Costantinopoli per emula-

zione d'ingrandir la giurisdizione del loro seggio, ma per difender la fede da quella violata. 3. colla loro autorità sostennero la Cattolica fede in Occidente, e la restituirono in Oriente. ivi. loro suprema autorità riconosciuta da' Sacerdoti, e da' Principi in Oriente, dappoichè rifiutarono l'errore. ivi. diversi stati, o periodi dell' elezioni de' Pontefici Romani secondo il P. Mabillon. 240. primo stato dell' elezione Pontificia libera totalmente dall' autorità degl' Imperadori dal principio della Chiesa Romana fino a Giustiniano. 241. in questo stato nè gl' Imperadori d'Occidente, nè altri Principi Cattolici s' ingerirono nell' elezione del Romano Pontefice. ivi. editto di Odoacre abolito nel Concilio Romano. ivi. fatto di Teodorico eretico nell' ultimo anno del suo Regno, e de' suoi successori, che si arrogarono l' autorità di eleggere i Romani Pontefici, come iniquo, e violento non può recarsi in esempio. 242. composizione avvenuta tra il Clero Romano, e il Re Teodoro circa l' elezione Pontificia non ha sussistenza. 242. e seg. quando cominciassero gl' Imperadori Greci ad usarpari l' autorità di confermare l' elezione de' Romani Pontefici, e per qual ragione fu introdotto quest' abuso. 243. e segg. quando, e da chi

chi restituita al Clero, ed al Popolo la libertà di ordinare il Pontefice eletto senz' aspettare il consenso dell' Imperadore. 247. secondo stato di quest' elezione soggetta alla servitù dell' assenso Imperiale, non durata da Giustiniiano fino a Carlo Magno, ma da Giustino II. fino a Costantino Pogonato. 248. Terzo stato di quest' elezione libera da ogni servitù dell' autorità imperiale durata da Costantino Pogonato sino a Lotario I. Imperadore. 249. e segg. Lotario riserva alla sua autorità la conferma dell' elezione del Romano Pontefice, lasciata al Clero la libertà di eleggere. 250. sue presenzioni non hanno effetto. 251. e 253. Decreto dell' elezione di Benedetto III. perchè mandato agl' Imperadori Lotario, e Lodovico II. 254. e segg. Decreto dell' elezione di Adriano II. perchè trasmesso a Lodovico Imperadore. 256. e segg. Decreto dell' elezione del Romano Pontefice attribuito a Stefano IV. non è di questo Pontefice. 257. Decreto vero di Stefano III. dove determinando, che l' elezion pontificia sia libera al Clero, non fa alcuna menzione dell' assenso dell' Imperadore, nè de' Messì imperiali per assistere all' ordinazione. 257. elezione del Romano Pontefice libera, e indipendente dall' autorità imperia-

le da Lotario suo ad Adriano III. 261. Elezioni Pontificie da Stefano V. Romano Pontefice suo ad Ottone I. turbate. 262. e segg. Decreto di Giovanni IX. che il Pontefice eletto non fosse consagrato senza la presenza de' Legati imperiali. 263. e sforsato da Lamberto Imperadore, e non osservato dappoi. 264. stato dell' elezioni pontificie da Ottone I. Imperadore fino a S. Gregorio VII. e ad Arrigo IV. Re di Germania. 264. e segg. Pontefici Romani trasferiti da altre Chiese alla Sede Apostolica eletti, e non consagrati Vescovi di Roma. 270. in fin. e segg. elezioni irregolari, e tumultuarie per le fazioni de' Romani. 272. Prelati della Germania affunti al Ponteficato per elezione del Clero, e del Popolo Romano col consenso degl' Imperadori Teutonici. 272. in fin. e segg. controversia insorta per l' elezione di Alessandro II. affunto al Trono Pontificale senza precedente notizia del Re di Germania. 277. qualunque preteso diritto, o privilegio degl' Imperadori Teutonici sopra la pontificia elezione abolito dopo il Ponteficato di S. Gregorio VII. 281. consagrato de' Romani Pontefici distinta dalla loro intronizzazione. 281. e 281. elezione de' Romani Pontefici devoluta a i soli Cardinali di

Santa Romana Chiesa . 286.
Principi . Sono cagione di gravissimi danni alla Chiesa quando fanno servire alla politica la Religione . 73. debbono stare uniti alla Sedia Apostolica , e seguitar i giudizj de' Romani Pontefici nelle controversie di Religione , e di disciplina anche contro il parere degl' altri Sacerdoti inferiori per conservar la pace della Chiesa , e la quiete della Repubblica . 194. confermando colle lor leggi i Canonj de' Concilj , e i decreti della Chiesa non danno a quelli vigore , che non abbiano da se stessi , ma impiegano la lor potestà , acciocchè sieno eseguiti . 198. leggi da loro fatte sopra la disposizion de' beni di Chiesa cassate da' Romani Pontefici come nulle . 199. non possono prender parte negli affari di Religione . 230. qual diritto conseguirono da' Sinodi sopra l' elezione de' Vescovi . 238. loro buona intenzione circa l'immunità conceduta alle Chiese , ed a' Chierici da' tributi , e da' pubblici pesi frastornata da' Popoli malvagi , e da' loro cattivi ufficiali , e ministri . 316. Principi franchi religiosi verso la Chiesa serbarono ad esse , ed a' Chierici l'esenzion loro dovuta dalle contribuzioni pubbliche . 317.

Q

Quinisesto Concilio , ovvero Trullano perchè così detto . 177.

R

R Ecardo Re de' Westrogoti di Spagna convertito alla Cattolica fede convoca un Concilio nazionale di tutto il suo Regno per stabilire ne' suoi Popoli la Cattolica fede , e con suo editto lo conferma . 202.

Regno de' Westrogoti nelle Spagne , per le scelleratezze di Witiza , e di Roderigo suo Figliuolo , finito , e caduto in potestà de' Saraceni . 114.

Regno di Francia diviso tra quattro Figliuoli di Clodoveo . 115. divisione di questi Regni porta seco la difficoltà di celebrare i Concilj . 116. unite poi nel solo Clotario e da esso diviso nuovamente tra quattro suoi Figliuoli . 219.

Rettori de' Patrimonj della Chiesa Romana in diverse Province quali fossero in tempo di San Gregorio Magno . 293. e seg. in qual modo proibiti da San Gregorio di farsi la giustizia colle lor mani . 294. lor ufficio , e autorità . 294. e 296.

Romualdo Duca di Benevento . In qual modo concedè a S. Barbatto i beni una volta spettanti alla

Chiesa Sipontina per la Chiesa Beneventana. 233. in fin. e seg.

S

S *Cisma succeduto nella Romana Chiesa dopo la morte di Conone, come sedato per l'elezione di Sergio.* 176.

Scisma di Cadolao, onde cominciato, come finito. 277. e 288.

Sede Apostolica. Suprema autorità di essa nelle cause di fede riconosciuta da' Concilj Africani nella causa de' Monoteliti. 63. e seg. *rispettata da' Vescovi, e da' Regi della gran Britannia.* 109. e seg. *venerata dall'Imperador Costantino Pogonato.* 117. *riconosciuta da tutti i Patriarchi Cattolici Orientali nel Concilio VI. Generale.* 132. e seg. *nelle materie di disciplina testificata da Giustino II.* 183. *confessata da Giovanni Costantinopolitano.* 190. *vacando la Chiesa Apostolica chi governasse la Chiesa Romana.* 77. 81. in fin. e 245.

Sisinio ordinato Vescovo Romano dopo Giovanni VII. di li a poco passa all'altra vita. 183. in fin. e seg.

S. *Sofronio Vescovo di Gerusalemme si oppone all'eresia di Ciro Alessandrino.* 23. *essendo Monaco resiste apertamente all'eresia di Ciro.* 46. *assunto al Trono di Gerusalemme stabilisce in un Concilio di Palestina contro*

Ciro Alessandrino il dogma Cattolico. 47.

Sergio ordinato Vescovo di Costantinopoli. 38. *suoi principj commendabili.* 40. *degenera dal primiero costume, e s'isfa autore dell'eresia del Monotelismo.* 40. e segg. *sue arti, e suoi studj per propagare occultamente la conceputa eresia.* 41. e segg. *prattiche da costui tenute, e lettere scritte a diversi per indurli ad abbracciare la sua nuova eresia.* 42. *scrive ad Onorio Romano Pontefice occultando fraudolentemente la sua eresia.* 48. *lettere sincere di Sergio ad Onorio non contengono errore.* 49. e 51. *lettere di Sergio ad Onorio lette nel sesto Concilio interpollate da' Monoteliti.* 50. *sua fraudolenza nel proporre ad Onorio la controversia delle due volontà, in diversi termini da quelli, con cui l'avea eccitata.* 51. *compono l'editto Ectesi per farlo pubblicare a nome di Eraclio Imperadore.* 52. *conferma in un Sinodo l'editto dell'Ectesi, e finisce i suoi giorni.* 53: in fin. e seg.

Sergio Prete Cardinale del titolo di S. Sufanna assunto al Romano Pontificato. 176. *depone dall'Archidiaconato Pasquale Scismatico.* 176. e seg. *rigetta e dichiara nulli gli atti del Concilio Trullano.* 178. e seg. *incorre lo sdegno dell'Imperador Giustinia-*

stiniano Ritmeno . 179. difeso dalla milizia d'Italia . ivi . sua morte . 18a.

T

T *Teodoro Romano Pontefice succede a Giovanni IV. riceve le sinodiche di Paolo Costantinopolitano , e lo ammonisce a torre dalla Chiesa la carta dell' Etesfi . 61. mette in dubbio la di lui ordinazione per non esser stato Pirro suo antecessore canonicamente deposto . ivi . ordina , che Pirro sia conciliarmente giudicato , scrivendo all' Imperadore , che lo mandasse in Roma . 62. riceve Pirro nella sua comunione dopo che questi condannò la sua eresia . 63. ricaduto Pirro nel pristino errore lo condanna , e lo scomunica . ivi . riceve le sinodiche de' Consilj Africani tenuti per la causa del Monotelismo . 64. e seg. ammonisce Paolo Costantinopolitano a rimuovere la carta dell' Etesfi , e li prescrive la forma della retta credenza . 65. ostinandosi Paolo nell'errore lo depone nel Sinodo Romano . 67. Teodoro Faranita difende l'eresia del Monotelismo , condannata da S. Martino Papa nel Concilio Romano . 41. Teodoro Monotelita succede a Costantino nel Trono Costantinopolitano . 112. procura alie-*

nar l'animo dell'Imperadore dal Romano Pontefice . ivi . deposto poco dopo dalla sede , e per qual cagione . ivi . restituito nella Sede Costantinopolitana dopo il sesto Sinodo , di lì a poco tempo muore . 172.

Teodosio uomo privato , ma dabbeno , esso ripugnante è assunto all'Imperio , perdona la vita ad Artemio , ovvero Anastasio , e li concede , che si faccia Monaco . 191. consigliato dal Senato , e dal Patriarca , rinunzia l'Imperio ritirandosi a vita privata . 192.

Tipo di Costanzo Imperadore , che cosa contenesse . 67.

Titolo di Patriarca Ecumenico assunto da' Vescovi di Costantinopoli , come spiegato da' Greci . 37.

Titoli , che si affigevano alle possessioni , e a' predj rustici , e urbani che cosa fossero . 295.

S. Tommaso Vescovo di Costantinopoli lodato per la santità della vita . 36. sua morte . 37.

Altro Tommaso uomo Cattolico succede a Pietro Monotelita nella Sede Costantinopolitana . 104.

Tributi di diverse sorti , altri ordinarj , altri straordinarj , e loro differenza . 304. e 305. Tributi ordinarj detti ancora Canonici , e perchè . 312. tributo personale del Censo , o del testatico imposto a' Provinciali . 310. quan-

quando fosse rimesso . ivi . Tributo di capitazione non sempre importa il testatico . 310 . Tributo detto Chrisargiro, che cosa fosse . 315 .

V

VAcanza del Vescovato Romano . Vedi Interpontificio . Vicarj Papali in assenza de' Romani Pontefici quali anticamente fossero , e come ordinati . 83 . e seg .

Vitaliano ordinato Pontefice manda i suoi Apocrisarij in Costantinopoli . 91 . rigetta Pietro Co-

stantinopolitano dalla sua comunione , e rifiuta le di lui lettere . 99 . e seg . conosce in grado d' appellazione la causa di Giovanni Vescovo di Lappa- 100 . cita in Roma Mauro Vescovo di Ravenna , e sdegnando costui a comparire , lo condanna in contumacia , e lo depone . 103 . ajuta l' Imperador Costantino Pogonato nella spedizione di Sicilia contro i Rubelli . 108 . passa all'altra vita . 109 . sue gesta commendate . ivi . disposizioni da lui fatte nell' Isola della gran Britannia . 108 . e 110 .

L F I N E .

ERRATA

ERRORI.

CORREZIONE:

Pag. 5. lin.20. vincli

16. col.1. l.pen.in marg. *vocabula*
 17. l.21. appref
 29. l.32. Cafare
 59. l.11. controvesia
 62. l.29. abandonnar
 74. l. 8. nuvo
 76. l. 9. drecetto
 96. l. 7. dopo la , Pasqua
 ivi l.15. destinati . Questi
 104. l.11. DLV.
 104. l.12. DLXVII.
 113. l.25. e dici giorni
 137. l.22. le operatione
 141. l. 9. esempi
 158. l. 9. apartamente
 159. l.15. da Onorio
 189. l.30. Signo nostro
 207. l. 2. Sacerdotoli
 207. l. 2. Recevindo
 214. l.12. vitizia
 217. l.23. Concilj
 217. l.26. per custodire ;
 218. l.28. non fosse
 219. l.33. Clodemere
 220. l. 4. Aufasia
 225. l. 8. Brunichilde.
 225. l.14. DXV.
 227. l.16. Gannoni
 246. l.14. Pelegio II.
 254. l.31. poterono
 275. l. 6. Borgogne
 282. l. 2. altro
 283. l.33. edomadari
 290. l.13. opportuno
 297. col.1. l.3. confitata
 298. l. 7. arromento
 301. col.2. l.2. exentione
 303. l.20. esigevano
 ivi. col.2. l.14. lib.26.
 307. l.17. Ecclesiastici
 312. l.12. la fisco

vinili
vocabula
 appreffo
 Cafare
 controversia
 abandonnar
 nuovo
 precetto
 dopo la Pasqua ;
 destinati ; questi
 DLV.
 DLXVII.
 e dieci giorni
 le operationi
 esempi
 apertamente
 da S. Lione
 Signor nostro
 Sacerdotali
 Recevinto
 vitiza
 Concilj
 per custodire
 fosse .
 Clodemere
 Aufasia
 Brunichilde
 DCV.
 Canonj
 Pelagio II.
 poterono
 Borgognone
 alto
 edomadari
 opportuno
 confitutam
 argomento
 exemptione .
 esigevano
 lib.16. cod-
 Ecclesiastici
 al fisco



